Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 111

Disposizioni in materia di effettività della pena

18/03/2018 - 16:23

Indice

1. DDL S. 111 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 3
1.2.1. Testo DDL 111 . . . 4
1.2.2. Relazione 925, 110, 111, 113 e 666-A . . . 11
1.3. Trattazione in Commissione . . . 58
1.3.1. Sedute . . . 59
1.3.2. Resoconti sommari . . . 62
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 63
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) del 21/05/2013 . . . 64
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 21 (ant.) del 09/07/2013 . . . 68
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom.) del 17/07/2013 . . . 72
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 22/07/2013 . . . 80
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 28 (pom.) del 23/07/2013 . . . 88
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (nott.) del 05/08/2013 . . . 98
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (nott.) del 06/08/2013 . . . 102
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013 . . . 107
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 04/09/2013 . . . 112
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 40 (ant.) del 05/09/2013 . . . 148
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 10/09/2013 . . . 152
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 17/09/2013 . . . 159
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 46 (pom.) del 18/09/2013 . . . 174
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 25/09/2013 . . . 179
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) dell'08/10/2013 . . . 196
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 09/10/2013 . . . 212
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014 . . . 223
1.4. Trattazione in consultiva . . . 232
1.4.1. Sedute . . . 233
1.4.2. Resoconti sommari . . . 235
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 236
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 68 (pom.) dell'11/09/2013 . . . 237
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (pom.) del 14/01/2014 . . . 241
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 250

1.5.1. Sedute 251
1.5.2. Resoconti stenografici 252
1.5.2.1. Seduta n. 162 (pom.) dell'08/01/2014 253
1.5.2.2. Seduta n. 164 (ant.) del 14/01/2014 412
1.5.2.3. Seduta n. 165 (pom.) del 14/01/2014 458
1.5.2.4. Seduta n. 166 (ant.) del 15/01/2014 508
1.5.2.5. Seduta n. 167 (pom.) del 15/01/2014 554
1.5.2.6. Seduta n. 168 (ant.) del 16/01/2014 605
1.5.2.7. Seduta n. 170 (ant.) del 21/01/2014 671

1. DDL S. 111 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 111
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di effettività della pena
Titolo breve: *Pene detentive non carcerarie e messa alla prova*

Iter
21 gennaio 2014: assorbito
Successione delle letture parlamentari
S.111 **assorbito da S. 925**

Iniziativa Parlamentare
Nitto Francesco Palma (PdL)
Cofirmatari
Giacomo Caliendo (PdL) (aggiunge firma in data 16 aprile 2013)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , PROCESSO PENALE , PENE , ESECUTIVITA' DI SENTENZE PENALI
Articoli
PENE ALTERNATIVE (Artt.1-5), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.6), LAVORO DEI DETENUTI (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Felice Casson** (PD) (dato conto della nomina il 9 luglio 2013) .
Facente funzioni Sen. **Nitto Francesco Palma** (PdL) il 6 agosto 2013 .
Relatore di maggioranza Sen. **Felice Casson** (PD) nominato nella seduta pom. n. 50 del 9 ottobre 2013 (proposto testo modificato).
Annunciata la relazione il 21 novembre 2013; annuncio nella seduta ant. n. 139 del 22 novembre 2013.
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 9 maggio 2013.
Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 111

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 111

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PALMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di effettività della pena

Onorevoli Senatori. -- I dati riportati nell'Annuario statistico italiano presentato il 18 dicembre 2012 indicano che, alla fine del 2011, le misure alternative alla detenzione in corso (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, libertà controllata, semidetenzione) sono ben 22.423, in aumento del 21,6 per cento rispetto all'anno precedente.

Ogni anno un considerevole numero di condannati accede a misure che costituiscono a tutti gli effetti benefici, senza che ciò sia controbilanciato né da alcuna caratteristica di tipo premiale (in quanto correlata a condotte *post factum*) né da un minimo di contenuto riparatorio. Le misure alternative alla detenzione assumono, nei fatti, i caratteri di veri e propri istituti clemenziali permanenti e, inoltre, la collettività ha la percezione che lo Stato non garantisca l'effettività della pena e che molti reati restino impuniti.

La necessità di porre in essere accorte modifiche normative in grado di invertire la tendenza è divenuta dunque improcrastinabile.

Il presente disegno di legge prevede che le pene alternative alla detenzione possono essere concesse a condizione che il condannato assicuri un parziale ristoro alla collettività per i reati commessi. La sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova e la libertà controllata sono pertanto subordinate alla prestazione di lavoro socialmente utile in favore della collettività.

L'accesso al circuito carcerario dovrà costituire l'*extrema ratio,* poiché i sopraccitati istituti saranno in grado di fornire percorsi di reinserimento sociale alternativi.

Il presente disegno di legge, composto da otto articoli, introduce tra l'altro nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, già mutuato dal processo minorile e da alcuni progetti di riforma delle passate legislature.

L'articolo 1 reca modifiche al codice penale.

Alla lettera *a)* si modifica l'articolo 165, prevedendo che la prestazione di lavoro di pubblica utilità si accompagni sempre alla concessione della sospensione condizionale della pena, salvi i casi di soggetto infradiciottenne o ultrasettantenne.

Alla lettera *b)* si introduce l'articolo 165-*bis*, che disciplina il lavoro di pubblica utilità, qui previsto non come sanzione sostitutiva bensì come obbligo accessorio. Si dispone che esso non possa essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e che consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si precisa che l'attività debba essere svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia e che essa comporti la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino

le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, si prevede che un giorno di arresto o di reclusione consista nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.
Si precisa, infine, che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato e che la mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro medesimo.
Il testo prevede infine che in relazione al lavoro di pubblica utilità trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale; sarà pertanto obbligatoriamente disposta la sospensione della prestazione lavorativa nei confronti di donne incinte, madri con prole inferiore ad un anno e persone affette da AIDS conclamata, mentre la sospensione sarà solo facoltativa nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o sia madre di prole di età inferiore a tre anni.
Il disegno di legge prevede, altresì, l'introduzione nei codici, sostanziale e di rito, di un istituto che ha dato un esito estremamente positivo nel processo minorile: la sospensione del processo con messa alla prova (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articolo 28).
Le statistiche a disposizione del Ministero della giustizia mostrano come, nel periodo 1992-2011, l'istituto abbia conosciuto un aumento applicativo considerevole, passando dai 788 provvedimenti del 1992 ai 3.216 del 2011.

PROVVEDIMENTI DI MESSA ALLA PROVA EX ART. 28 D.P.R. 448/88NEGLI ANNI DAL 1992 AL 2011

Valori assoluti e variazioni percentuali

Anni	Provvedimenti di applicazione art. 28	Variazioni %
1992	788	-*f*
1993	845	7,2%
1994	826	-?2,2%
1995	740	-?10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-?1,5%
2006	1.996	-?6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.701	6,6%
2010	3.067	13,6%
2011	3.216	4,9%

Ancora più sorprendenti risultano essere le statistiche relative all'esito della prova, che ha superato l'80 per cento di esiti positivi.

CASI DI MESSA ALLA PROVA EX ART. 28 D.P.R. 448/88
PER ESITO DELLA PROVA

Anni 2001-2011

Contenuto della sentenza	% sui casi definiti					
	2001	2002	2003	2004	2005	
Estinzione	80,3	78,9	80,3	81,0	79,3	

Proscioglimento	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7
Rinvio a giudizio	4,2	4,1	3,5	3,8	4,0
Condanna	8,6	10,4	7,6	7,4	8,8
Atro	6,7	6,4	8,4	7,4	7,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Contenuto della sentenza 2001-2011	% sui casi definiti				
	2007	2008	2009	2010	2011
Estinzione	79,9	80,7	81,4	80,9	80,8
Proscioglimento	1,8	2,9	2,8	2,8	3,3
Rinvio a giudizio	3,6	3,4	3,4	3,4	3,9
Condanna	9,4	8,9	8,2	8,1	5,2
Atro	6,4	4,1	4,2	4,8	6,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

La sospensione del processo con messa alla prova entra a pieno titolo nell'ambito degli istituti di « *probation*», nati e sviluppatisi negli ordinamenti anglosassoni. Com'è noto, nelle legislazioni di diversi Paesi è possibile individuare diversi tipi di *probation*:

-- *probation* di polizia;

-- *probation* giudiziale nella fase istruttoria, modello appunto adottato in Italia nel processo minorile (articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e articolo 27 delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) in cui la messa alla prova non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna;

-- *probation* giudiziale nella fase del giudizio con sospensione dell'esecuzione della condanna, prevista nel nostro ordinamento solo con riferimento alle pene detentive contenute nel limite dei tre anni nei confronti di soggetti a piede libero (articolo 656 del codice di procedura penale), ma disciplinata dall'ordinamento penitenziario e gestita dalla magistratura di sorveglianza;

-- *probation* penitenziaria, soluzione adottata in Italia dal legislatore del 1975 e tuttora vigente (articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosiddetta «legge penitenziaria», e articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Si è ritenuto di recuperare, per i reati di criminalità «medio-piccola», un ruolo importante alla *probation* giudiziale con sospensione del procedimento, ancorandola alla richiesta dell'imputato, in funzione deflattiva del numero dei procedimenti, inserendo, con la lettera *c)* dell'articolo 1 del disegno di legge, l'articolo 168-*bis* nel codice penale (sistematicamente, dopo la sospensione condizionale della pena, fra le cause estintive del reato).

La sua concessione, in assenza di una pena concretamente irrogata dal giudice, deve essere ancorata a parametri edittali.

Si è quindi pensato di prevederne l'applicabilità per i reati per i quali è comminata la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) ovvero una pena detentiva (reclusione o arresto) non superiore ai quattro anni, sola o congiunta con pena pecuniaria, onde confinare l'istituto entro un perimetro di reati di non grave allarme sociale e in grado di assorbire anche tutta l'area contravvenzionale.

La nuova disposizione prevede poi -- ribadendo il principio, già ampiamente evidenziato in premessa, secondo cui nessun beneficio può essere concesso senza che, in cambio, il condannato non assicuri un parziale ristoro alla collettività per l'offesa dalla stessa patita -- che anche la messa alla prova debba essere condizionata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; in tale ipotesi, però, i limiti previsti dall'articolo 165-*bis* saranno ridotti della metà.

Si introducono, altresì, specifici articoli (168-*ter* e 168-*quater*) per la disciplina degli effetti della sospensione e delle modalità di revoca della stessa; si prevede, infatti, la sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata della prova e, in caso di grave violazione delle prescrizioni e degli obblighi imposti, nonché in caso di commissione di reati durante il periodo di prova, la revoca dell'ordinanza di sospensione e la ripresa del processo.

L'articolo 2 prevede poi la disciplina processuale dell'istituto, con l'introduzione nel codice di rito degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*; in particolare, la concessione del beneficio è subordinata a specifica richiesta da parte dell'imputato, da formulare nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare fino alla precisazione delle conclusioni; per i reati in relazione ai quali è prevista la citazione diretta, l'istanza potrà altresì essere presentata dinanzi al giudice del dibattimento fino alla dichiarazione di apertura del medesimo.

L'ordinanza che dispone la messa alla prova dovrà contenere:

a) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume;

b) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione dell'imputato con la persona offesa.

Il beneficio è concesso quando il giudice ritiene che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati. Il periodo di sospensione è fissato, nel massimo, in due anni per le pene detentive e in un anno per quelle pecuniarie.

Si prevede, altresì, la ricorribilità per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro il provvedimento che decide sull'istanza di sospensione. L'esito positivo della prova estingue il reato.

In caso di revoca della messa alla prova, il periodo di prova viene scomputato dalla pena inflitta, sulla base di una apposita tabella di conversione (cinque giorni di prova equivalgono a un giorno di pena detentiva o a 38 euro di pena pecuniaria); l'articolo 2, comma 1, lettera *c),* prevede, infatti, una modifica in tal senso del codice di rito, con l'introduzione dell'articolo 657-*bis.*

È stata poi inserita all'articolo 3 del disegno di legge una norma all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di rito, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (articolo 191-*bis)* con la quale si precisa che le funzioni di servizio sociale, in caso di messa alla prova, vengono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità saranno stabilite, a norma dell'articolo 6 del disegno di legge, con decreto del Ministro della giustizia, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, quindi, prevedono che anche l'affidamento in prova ai servizi sociali *ex* articolo 47 della legge n. 354 del 1975 e la libertà controllata prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possano essere concessi, rispettivamente dal tribunale di sorveglianza e dal giudice del merito, solo congiuntamente alla prescrizione del lavoro di pubblica utilità.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la copertura finanziaria (con clausola di invarianza) e l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165:

1) al primo comma, le parole: «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,» sono soppresse;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Salvi i casi previsti all'articolo 163, commi secondo, terzo, limitatamente al condannato che abbia compiuto gli anni settanta, e quarto, la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva è altresì subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»;

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-*bis. - (Lavoro di pubblica utilità)*. -- Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 165 non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e consiste nella

prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività è svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio ovvero, ove ciò non sia possibile, nell'ambito della provincia e comporta la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione consiste nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma»;

c) dopo l'articolo 168 sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ma i limiti di cui all'articolo 165-*bis* sono ridotti della metà.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte.

Art. 168-*ter*. - *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 168-*quater*. - *(Revoca della messa alla prova)*. -- La messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*sexies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1.* Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato o la persona sottoposta alle indagini, fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Se la richiesta viene presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso e dispone che la richiesta sia notificata, a cura del richiedente, anche alla persona offesa. In caso di consenso il giudice dispone con ordinanza la

sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini. Se il pubblico ministero non presta il consenso il giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Se non ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza.

4. Quando viene concessa la messa alla prova il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

5. I termini di cui al comma 4 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

6. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, ma l'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento. In caso di rigetto dell'istanza la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

Art. 420-*septies*. - *(Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento)*. -- *1.* L'ordinanza che dispone la messa alla prova contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione dei servizi sociali, che riferiscono periodicamente al giudice sul comportamento del soggetto.

Art. 420-*octies*. - *(Esito della prova. Revoca)*. -- *1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole da: «; l'imputato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato, presentare domanda di oblazione o formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*. - *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)*. -- *1.* In caso di revoca della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a trentotto euro di pena pecuniaria. Ai fini della detrazione non si considerano periodi di prova inferiori ai cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*. -- *1*. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975,n. 354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-*bis* del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta».

Art. 5.

(Modifica alla legge 24 novembre 1981,n. 689)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-*bis)* l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 165-*bis* del codice penale».

Art. 6.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 925, 110, 111, 113 e 666-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 925, 110, 111, 113 e 666-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 2013

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerariee disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messaalla prova e nei confronti degli irreperibili (n. 925)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2013, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **FERRANTI** , **ORLANDO** , **ROSSOMANDO** , **SPERANZA** , **MIGLIORE** , **SERENI** , **AMICI** , **AMODDIO** , **BARETTA** , **BARGERO** , **BASSO** , **BENAMATI** , **BIONDELLI** , **BOCCI** , **CAUSI** , **CENNI** , **D'INCECCO** , **FEDI** , **FIORONI** , **FONTANELLI** , **GRASSI** , **LEGNINI** , **MARCHI** , **MARTELLA** , **MARTELLI** , **MIOTTO** , **MORETTI** , **QUARTAPELLE PROCOPIO** , **REALACCI** , **ROSATO** , **TULLO** , **VAZIO** , **VERINI** e **ZARDINI** (331); **COSTA** (927)

(V. *Stampati Camera nn.*?**331** *e* **927**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 luglio 2013

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio (n. 110)

d'iniziativa dei senatori **PALMA** e **CALIENDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di effettività della pena (n. 111)

d'iniziativa del senatore **PALMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili (n. 113)

d'iniziativa dei senatori **PALMA** e **CALIENDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (n. 666)

d'iniziativa dei senatori **CASSON** , **LUMIA** , **CAPACCHIONE** , **CIRINNÀ** , **FILIPPIN** , **GINETTI** , **LO GIUDICE** , **MANCONI** , **CHITI** , **Gianluca ROSSI** , **FORNARO** , **GOTOR** ,

ALBANO , **RICCHIUTI** , **CUCCA** , **DIRINDIN** , **PEZZOPANE** , **SPILABOTTE** , **MATTESINI** , **MINEO** , **DI GIORGI** , **AMATI** , **SOLLO** e **PAGLIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 925

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si compone di sedici articoli che recano disposizioni di delegazione al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma dell'intero sistema sanzionatorio, con nuove disposizioni concernenti la sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Il disegno di legge dunque prevede quattro ambiti di intervento normativo, tre dei quali già contenuti nel testo approvato presso la Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 5 luglio 2013. Un ulteriore complesso di norme, che appunto reca una delega per la riforma della disciplina sanzionatoria è stato invece introdotto nel corso dell'esame in Commissione giustizia. Prendendo le mosse dalle disposizioni di delegazione legislativa, l'articolo 1 prevede l'attribuzione di una potestà legislativa delegata in capo al Governo per la riforma del sistema codicistico delle pene. Già nell'articolo 1, comma 1, si rinviene una novità proposta dalla Commissione rispetto al testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento. Mentre la materia oggetto di delegazione secondo il testo approvato alla Camera si limitava all'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale, la Commissione ha ritenuto di estendere l'ambito di intervento demandato al Governo all'intera riforma del sistema delle pene. Ne discende che anche tra i princìpi e i criteri direttivi sono state introdotte novità di rilievo rispetto al testo pervenuto in Senato nel mese di luglio.

Si segnala, in particolare, la riscrittura dell'intero quadro delle pene principali che corrispondono all'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 1 e che, pertanto, dovrebbe implicare una modifica agli articoli 17 e 18 del codice penale. Si tratterebbe dell'ergastolo, della reclusione, della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare, della multa e dell'ammenda. Segue, poi, la puntuale disciplina riguardante le modalità di espiazione della reclusione e dell'arresto domiciliari. Su quest'ultimo profilo i criteri di indirizzo al legislatore delegato sono sostanzialmente riconducibili a due linee di riforma: la prima consiste nel ricorso all'esecuzione presso il domicilio dell'arresto e della reclusione non superiore nel massimo a tre anni. La seconda è quella di conferire al giudice la facoltà di applicare la reclusione domiciliare per i delitti per i quali è prevista la pena detentiva tra i tre ed i cinque anni. Rileva sottolineare che la lettera *f)* dell'articolo 1 regola il caso della sostituzione delle pene in esecuzione presso il domicilio con la detenzione in carcere qualora non risulti disponibile un luogo idoneo ad assicurare la custodia del condannato, ovvero quando la violazione delle prescrizioni dettate o la commissione di ulteriori atti criminosi determinino un'incompatibilità con la prosecuzione dell'esecuzione penale presso il domicilio. Già nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati era presente il riferimento alle esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Tuttavia la nuova disciplina risultante dall'esame della Commissione sembra ora più equilibrata e puntuale nel delineare i casi di passaggio dall'esecuzione domiciliare a quella nei luoghi di detenzione. Sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, la Commissione è intervenuta, alle lettere *i)* ed *l)*, regolando il lavoro di pubblica utilità. Questo può essere applicato dal giudice, sentiti l'imputato ed il pubblico ministero, con modalità puntualmente disciplinate e le cui caratteristiche possono così riassumersi: esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ed è eseguito secondo tempi e modi tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, familiari, di salute e di studio del condannato. Tra i criteri direttivi vi è anche il limite di durata giornaliera della prestazione lavorativa che non può comunque superare le otto ore. Da ultimo, alle lettere *n)* ed *o)*, sono stabiliti due ulteriori criteri per l'esercizio della delega introdotti nel corso dell'esame in Commissione. È prevista l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, purché risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento e senza, infine, che sia pregiudicata l'azione civile per il risarcimento del danno. Altrettanto rilevante è la norma che impone di provvedere al coordinamento delle nuove disposizioni in materia di pene detentive non carcerarie con la disciplina recata dalla legge 24

novembre 1981, n. 689, con le disposizioni della legge del 26 novembre 2010, n. 199, con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché, infine, con la legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di un tentativo di razionalizzare e graduare il sistema penale con l'intero complesso delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado. I commi 2 e 3 disciplinano il termine per l'esercizio della delega, le modalità di adozione dei decreti legislativi, la fase consultiva delle Commissioni permanenti del Senato e della Camera, nonché la potestà legislativa delegata di carattere correttivo ed integrativo.

L'articolo 2, introdotto nel corso dei lavori di Commissione, reca un'ulteriore delega al Governo per la riforma generale della disciplina sanzionatoria. I princìpi e i criteri direttivi tendono alla trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con un elenco di eccezioni per materie la cui preminenza sconsiglia la depenalizzazione. Quest'ultima è invece operata per i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, 528, per le sole ipotesi di cui al primo e al secondo comma, e per le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale. La lettera *c)* del medesimo comma 2 prevede altresì la depenalizzazione delle fattispecie di contravvenzione recate dalle leggi penali extracodicistiche. Il comma 3, infine, reca i principi e i criteri direttivi attraverso i quali il Governo sarà chiamato a riformare la disciplina sanzionatoria che presidia alcune particolari materie. Tra queste si segnala, in particolare, l'abrogazione del reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Anche per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 2 vengono delineate le modalità di esercizio in termini sostanzialmente simili a quanto previsto per la delega di cui all'articolo 1 precedentemente illustrata.

Il capo II del disegno di legge reca disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova e delinea un complesso di norme sulle quali la Commissione giustizia è intervenuta in modo puntuale ma limitato, di tal che il testo rimane prevalentemente conforme a quello approvato presso la Camera dei deputati. In particolare non sono state apportate modifiche all'articolo 3, il quale introduce l'articolo 168-*bis* del codice penale che regola la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. L'istituto si sostanzia nella facoltà di richiedere da parte dell'imputato medesimo la sospensione del processo penale a suo carico alla condizione di porre in essere condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. L'ulteriore conseguenza dell'affidamento dell'imputato al servizio sociale implica la realizzazione di un programma fondato sullo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, nell'attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria. Ne possono discendere anche prescrizioni ulteriori relative alla dimora, alla libertà di circolazione e al divieto eventualmente comminato di frequentare determinati locali. La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere concessa per un massimo di due volte, ma per una soltanto in caso di recidiva specifica. Gli articoli 168-*ter* e 168-*quater*, introdotti dal medesimo articolo 2 del disegno di legge, concernono rispettivamente gli effetti della sospensione del procedimento e la sua revoca.

L'articolo 4 reca disposizioni modificative del codice di procedura penale mediante le quali si introducono le norme di rito per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. La disciplina approvata presso la Camera dei deputati non ha subito modifiche ad eccezione dell'introduzione di un secondo periodo nel comma 3 dell'articolo 464-*quater*, il quale ultimo reca la disciplina del provvedimento del giudice e gli effetti della pronuncia sulla richiesta di sospensione. La Commissione ha ritenuto infatti di dover aggiungere uno spazio di valutazione riguardo all'indicazione del domicilio prescelto dall'imputato al momento della presentazione del programma di trattamento, al fine di accogliere o meno la richiesta. In particolare si è ritenuto che la scelta del domicilio debba rientrare negli elementi di valutazione al fine di contemperare la messa alla prova con le esigenze di tutela della persona offesa dal reato che non devono essere pregiudicate.

In materia di esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, la

Commissione si è limitata ad apportare una lieve modifica relativa al caso in cui, durante la sospensione del procedimento medesimo, il giudice può modificare le prescrizioni originarie del programma di trattamento. Mentre il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevedeva l'acquisizione del consenso dell'imputato e il mero onere di sentire il pubblico ministero, la Commissione ha ritenuto di equiparare la posizione delle parti e di consentire al giudice di emanare l'ordinanza di modifica delle prescrizioni originarie dopo averle sentite entrambe in condizioni di assoluta parità.

Il capo X-*bis* del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge reca ulteriori disposizioni in materia di messa alla prova riguardanti l'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione e l'attività dei servizi sociali da svolgere nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Seguono, nell'articolo 6 del disegno di legge, modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

L'articolo 7 prevede disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 8 attribuisce al Governo la potestà di adottare un regolamento allo scopo di disciplinare convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-*bis* del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 1.

Infine, il capo III del disegno di legge prevede norme sulla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, attraverso puntuali modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, di dibattimento e di restituzione nel termine, di impugnazioni, di prescrizione del reato e, infine di modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato.

Quest'ultimo complesso normativo introduce una nuova disciplina per lo svolgimento del rito in caso di assenza e di irreperibilità dell'imputato, in modo tale da contemperare le esigenze di speditezza del processo con quelle di garanzia nell'esercizio del diritto di difesa e di piena conoscenza delle singole fasi di andamento del procedimento a carico di ciascun imputato.

L'articolo 9 introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare.

Gli articoli 10 e 11 recano norme rispettivamente dedicate alle dichiarazioni dell'imputato in dibattimento e in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine.

Infine gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni di dettaglio in materia di prescrizione del reato, di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato, di adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza, ancora in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato e, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel capo IV sotto la rubrica «Disposizioni comuni».

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge e su emendamenti

17 settembre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 3, appare opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi princìpi e criteri direttivi indicati al comma 1;

all'articolo 2, capoverso Art. 168-*quater*, è necessario qualificare come «di grave entità» la trasgressione al programma di trattamento suscettibile di determinare la sospensione del procedimento, sia perché l'espressione «di non lieve entità» appare generica, sia per ragioni di coerenza normativa

con la disposizione di cui all'articolo 4, capoverso Art. 141-*ter*, comma 4;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, capoverso Art. 464-*quater*, al comma 3, è opportuno, in conformità al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, sopprimere l'aggettivo «ulteriori», dal momento che l'imputato al quale applicare la sospensione del procedimento non è stato ancora condannato.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.90 parere non ostativo, segnalando l'opportunità che sia indicata l'entità dell'innalzamento dei limiti di pena ivi previsto;

sul subemendamento 1.0.1/34 parere nono ostativo, invitando a verificare la ragionevolezza della norma ivi prevista che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell'importo indicato dalla lettera *f)* del comma 2 dell'emendamento 1.0.1;

sul subemendamento 1.0.1/50 parere non ostativo, segnalando la necessità che la disposizione sia riformulata come periodo aggiuntivo e non sostitutivo, allo scopo di conservare il procedimento previsto al terzo periodo del comma 4 dell'emendamento 1.0.1;

sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, rilevando un'incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei princìpi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi, peraltro, da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1;

sull'emendamento 3.22 parere non ostativo, pur segnalando la natura ultronea della norma che si intende introdurre;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

8 ottobre 2013

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 1.100; quanto all'emendamento 1.0.100, esprime un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei princìpi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1;

b) al comma 4, ultimo periodo, appare opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3.

Esprime, altresì, sui relativi subemendamenti, i seguenti pareri:

sul subemendamento 1.100/82 parere non ostativo, segnalando l'improprietà della norma che attribuisce alla parte offesa il potere il precludere al giudice l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità;

sul subemendamento 1.0.100/43 parere non ostativo, invitando a verificare la regionevolezza della norma ivi prevista che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell'importo indicato dalla lettera *f)* del comma 2;

sul subemendamento 1.0.100/55 parere contrario, dal momento che introduce impropriamente, in ordine alla corretta redazione dei testi legislativi, un obbligo di motivazione nel preambolo del decreto legislativo emanato;

sui restanti subemendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zanoni)

12 settembre 2013

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in merito all'articolo 1, che alle lettere *b)* e *c)* prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle propose 1.93 e 7.0.1.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.0.1 alla sostituzione, al comma 4, delle parole da: «sono trasmessi» fino a: «per materia», con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissione competenti per materia e per i profili finanziari».

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.36.

Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 1.3 con la seguente osservazione: in merito al comma 1, che alle lettere *a)* e *b)* prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dalla Camera dei deputati	Testo proposto dalla Commissione
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili	Deleghe **al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e** di riforma del sistema sanzionatorio. **Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili**
Capo I	Capo I
DELEGA AL GOVERNO	**DELEGHE** AL GOVERNO
Art. 1.	Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)	*(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)*
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi **per la riforma del sistema delle pene,** con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;	*a)* prevedere **che** le pene principali **siano l'ergastolo,** la reclusione**, la reclusione domiciliare** e l'arresto **domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano** presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», **con** durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;	*b)* **per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare**;
c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;	*c)* **per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare**;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;	*d) identica*;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, **104,** 105 e 108 del codice penale;	*e)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
f) prevedere che, **nella fase dell'esecuzione della pena,** il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;	*f)* prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto **in carcere**, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero **quando** il comportamento del condannato, **per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato**, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;	*g)* prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto **domiciliare**, si applichino**, in ogni caso,** i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere *b)* e *c)*;	*h)* prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato **dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle** lettere *b)* e *c)*;

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;	***i)*** **prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *b)* e *c)* il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *l)*** ;
l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.	***l)*** **prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;** ***m)*** **prevedere che le pene previste alle lettere *b)* e *c)* e il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *i)* non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;** ***n)*** **escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;** ***o)*** **provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.**

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.	2. *Identico.*
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.	3. *Identico.*
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	4. *Identico.*
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	5. *Identico.*
	Art. 2. ***(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)*** **1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.** **2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:**

***a)* trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:**
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;
***b)* trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:**
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
***c)* trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:**
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171- *quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) **prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c),* l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;**

e) **indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;**

f) **prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.**

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:**

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639- *bis*;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) **abrogare il reato previsto dall'articolo 10-***bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) **fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera *a)*.**

	4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. **5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.**
Capo II SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA	Capo II SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 2. *(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)*	Art. **3**. *(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)*
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 168-*bis*. -- *(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)*. -- Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.	*Identico*

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-*ter*. -- *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).* -- Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-*quater*. -- *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).* -- La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. **4**.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. *Identico*:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:	*a) identica:*
«TITOLO V-*bis* SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA	«TITOLO V-*bis* SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 464-*bis*. -- *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1.* Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.	Art. 464-*bis*. -- *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - *Identico*
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.	
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.	
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:	
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;	
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;	
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.	

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.	
Art. 464-*ter*. -- *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)*. -- *1.* Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.	Art. 464-*ter*. -- *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)*. -- *Identico*
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.	
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.	
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.	
Art. 464-*quater*. -- *(Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia)*. -- *1.* Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.	Art. 464-*quater*. -- *(Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia)*. -- *1. Identico.*
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.	*2. Identico.*
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.	*3.* La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. **A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.**

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-*bis*, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.	*4. Identico.*
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo: *a)* superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; *b)* superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.	*5. Identico.*
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.	*6. Identico.*
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.	*7. Identico.*
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.	*8. Identico.*
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.	*9. Identico.*
Art. 464-*quinquies*. -- *(Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1.* Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.	Art. 464-*quinquies*. -- *(Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1. Identico.*
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.	*2. Identico.*
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.	*3.* Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, **sentiti l'**imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. -- *(Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1*. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.	Art. 464-*sexies*. -- *(Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *Identico*
Art. 464-*septies*. -- *(Esito della messa alla prova)*. -- *1*. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. *2*. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.	Art. 464-*septies*. -- *(Esito della messa alla prova)*.-- *Identico*
Art. 464-*octies*. -- *(Revoca dell'ordinanza)*. -- *1*. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. *2*. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. *3*. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. *4*. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.	Art. 464-*octies*. -- *(Revoca dell'ordinanza)*. -- *Identico*
Art. 464-*novies*. -- *(Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova)*. -- *1*. Nei casi di cui all'articolo 464-*septies*, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;	Art. 464-*novies*. -- *(Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova)*. -- *Identico*»;
b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:	*b) identica.*

«Art. 657-*bis*. -- *(Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca)*. -- *1.* In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 4.

(Introduzione del capo X-bis *del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Capo X-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141-*bis*. -- *(Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova)*. -- *1.* Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-*ter*. -- *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*. -- *1.* Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

Art. **5**.

(Introduzione del capo X-bis *del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

Identico

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

Art. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

Art. **6**.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

Identico

«*i-bis)* l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».	
Art. 6. *(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)* 1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.	Art. **7**. *(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)* *Identico*
Art. 7. *(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)* 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.	Art. **8**. *(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)* 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo **3**, comma 1, della presente legge.
Capo III SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI	Capo III SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
Art. 8. *(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)* 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies*».	Art. **9**. *(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)* *Identico*

2. L'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*bis*. -- *(Assenza dell'imputato)*. -- *1*. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-*ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. -- *(Sospensione del processo per assenza dell'imputato)*. -- *1.* Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*. Non si applica l'articolo 75, comma 3.
3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».
4. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 420-*quinquies*. -- *(Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo)*. -- *1.* Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di dibattimento)

Art. **10**.
(Disposizioni in materia di dibattimento)

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 489. -- *(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare).* -- *1.* L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-*bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Identico

Art. 10.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)
1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.
3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«*5-bis.* Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

Art. **11**.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)
Identico

«*b)* se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 625-*ter*. -- *(Rescissione del giudicato)*. -- *1*. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2*. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Art. 11.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis)* sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

Art. **12**.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

Identico

Art. 12.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

Art. **13**.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.	*Identico*
Art. 13. *(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*	Art. **14**. *(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*
1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 143-*bis*. -- *(Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato)*. -- *1.* Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».	*Identico*
Art. 14. *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)*	Art. **15**. *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)*
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis)*, introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente: «*i-ter)* i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale»; *b)* all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:	*Identico*

«*l-bis)* ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 15. *(Clausola di invarianza finanziaria)* 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 14 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. **16**. *(Clausola di invarianza finanziaria)* 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a **15** nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 110

D'iniziativa dei senatori Palma e Caliendo

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui all'articolo 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3.

(Sanzioni pecuniarie civili)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articoli 594 e 595;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che le sanzioni civili relative alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale siano commisurate anche all'arricchimento del soggetto responsabile e stabilire che, per la diffamazione a mezzo stampa, le stesse non possano essere inferiori ad euro 20.000 e, in caso di fatto determinato non vero, ad euro 50.000.

Art. 4.

(Riforma del sistema delle pene)

1. La riforma del sistema delle pene è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, prevedere che il giudice possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni, nei limiti di cui alla lettera *e)*;

b) per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, prevedere che il giudice, nel commisurare la pena, possa applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, nei limiti di cui alla lettera *e)*;

c) prevedere altresì che per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* il giudice possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *d);*

d) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella

prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque oltrepassare le otto ore; prevedere che l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sia subordinata al consenso dell'imputato;

e) prevedere che la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari e il lavoro di pubblica utilità di cui al presente articolo non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

f) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento;

g) in materia di esecuzione delle pene detentive e di misure alternative alla detenzione, eliminare le preclusioni previste nell'articolo 656, comma 9, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ad esclusione dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e nell'articolo 47-*ter*, comma 1-*bis,* della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Art. 5.

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 111

D'iniziativa del senatore Palma

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165:

1) al primo comma, le parole: «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,» sono soppresse;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Salvi i casi previsti all'articolo 163, commi secondo, terzo, limitatamente al condannato che abbia compiuto gli anni settanta, e quarto, la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva è altresì subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»;

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-*bis*. - *(Lavoro di pubblica utilità)*. -- Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 165 non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività è svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio ovvero, ove ciò non sia possibile, nell'ambito della provincia e comporta la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione consiste nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma»;

c) dopo l'articolo 168 sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ma i limiti di cui all'articolo 165-*bis* sono ridotti della metà.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte.

Art. 168-*ter*. - *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 168-*quater*. - *(Revoca della messa alla prova)*. -- La messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*sexies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1*. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato o la persona sottoposta alle indagini, fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Se la richiesta viene presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice fissa con decreto un

termine al pubblico ministero per esprimere il consenso e dispone che la richiesta sia notificata, a cura del richiedente, anche alla persona offesa. In caso di consenso il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini. Se il pubblico ministero non presta il consenso il giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Se non ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza.

4. Quando viene concessa la messa alla prova il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

5. I termini di cui al comma 4 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

6. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, ma l'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento. In caso di rigetto dell'istanza la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

Art. 420-*septies*. - *(Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento)*. -- *1.* L'ordinanza che dispone la messa alla prova contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione dei servizi sociali, che riferiscono periodicamente al giudice sul comportamento del soggetto.

Art. 420-*octies*. - *(Esito della prova. Revoca)*. -- *1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole da: «; l'imputato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato, presentare domanda di oblazione o formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*. - *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)*. -- *1.* In caso di revoca della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a trentotto euro di pena pecuniaria. Ai fini della detrazione non si considerano periodi di prova inferiori ai cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*. -- *1*. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975,n. 354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-*bis* del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta».

Art. 5.

(Modifica alla legge 24 novembre 1981,n. 689)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-*bis)* l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 165-*bis* del codice penale».

Art. 6.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 113

D'iniziativa dei senatori Palma e Caliendo

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «chiusura delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 420-*bis*»;

b) all'articolo 349:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis*»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il

procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis*, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;

c) l'articolo 420-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*bis*. -- *(Rinnovazione dell'avviso. Sospensione del procedimento)*. -- *1*. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata ai sensi dell'articolo 159.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:

a) se la notifica dell'avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3».

Art. 2.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. -- *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato)*. -- *1*. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«*i-bis)* i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

DISEGNO DI LEGGE N. 666

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. - *(Particolare tenuità del fatto)*. -- Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-*bis* del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-*bis* del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2*-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A

tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del* fax *o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato).* -- *1.* Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al

portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-*bis*. - *(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)*. -- *1.* La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-*ter*. - *(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)*. -- *1.* Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è

comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti). -- 1.* Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni). -- 1.* La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di

impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6*-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-*bis* e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3*-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi l e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-*bis*, è utilizzata per il pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contumacia)

1. All'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*».

2. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. - *(Rinnovazione della udienza preliminare)*. -- *1.* Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, di cui all'articolo 419, è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, a norma dell'articolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 4, 165 o 169.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione dell'udienza, salvo che, in presenza di più imputati e in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone, offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato non notificato con ordinanza motivata, previa separazione della sua posizione processuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento abbia nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione dell'udienza, di cui al comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione dell'udienza:

a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la notifica dell'avviso;

b) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. All'udienza di cui al comma 6 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi dell'articolo 444».

3. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quinquies*. - *(Assenza o allontanamento volontario dell'imputato)*. -- *1.* Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione dell'udienza, ordina di procedere in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 420-*quater* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente a un'udienza, non compare a udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla altresì se l'udienza doveva essere sospesa ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater*».

4. Dopo l'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 420-*sexies*. - *(Assenza dell'imputato in casi particolari). -- 1.* Qualora il giudice abbia disposto di procedere in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura dell'udienza, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, il giudice può procedere separatamente».

5. Al comma 2-*bis* dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «e 420-*quinquies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-*quinquies* e 420-*sexies*».

6. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis)* sospensione del processo penale nei casi di assenza dell'imputato all'udienza di cui agli articoli 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 132- bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)

1. L'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-*bis*. - *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). -- 1.* Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle

formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitariti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di prescrizione)

1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 157, 158, primo comma, 159, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente prima dalla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 168- bis del codice penale, in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall'articolo 2621 del codice civile. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 420-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*septies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. -- *1.* Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione

l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-*octies*. - *(Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento)*. -- *1*. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-*septies* il giudice, al fine di decidere sull'istanza, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni ai quali eventualmente subordinare la concessione della messsa alla prova, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, di obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera *a)*; il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-*novies*. - *(Esito della prova. Revoca)*. -- *1*. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta».

2. Dopo l'articolo 491 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 491-*bis*. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. -- *1*. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*septies*, 420-*octies* e 420-*novies*».

3. Dopo l'articolo 657 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*.-- *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)*. -- *1*. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di

ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 191- bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). -- 1.* Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Art. 12.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

c) all'articolo 50-*bis*, comma 1, le parole: «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena».

Art. 13.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)*. -- *1.* Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e privati, utili all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-*bis*, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale

di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-*bis*, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-*septies*»;

b) all'articolo 51-*ter*, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-*ter*, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-*septies*, comma 10».

Art. 14.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio

giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8

e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 15.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 111
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di effettività della pena
Titolo breve: *Pene detentive non carcerarie e messa alla prova*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 6 (pom.) 21 maggio 2013	(Riferimento a ddl all'esame della Camera dei deputati)
N. 21 (ant.) 9 luglio 2013	Congiunzione di S.925
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 25 (pom.) 17 luglio 2013	Discusso congiuntamente: S.925 Congiunzione di S.113
N. 27 (pom.) 22 luglio 2013	(rinvio dell'esame)
N. 28 (pom.) 23 luglio 2013	
N. 34 (nott.) 5 agosto 2013	Congiunzione di S.666

N. 35 (nott.) 6 agosto 2013	Adottato testo base S.925. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 2 settembre 2013 alle ore 12:00

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 38 (pom.) 8 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 39 (pom.) 4 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666 Congiunzione di S.110 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 4 settembre 2013 alle ore 18:00 al testo base S.925 adottato nella seduta n. 35 del 6 agosto 2013
N. 40 (ant.) 5 settembre 2013	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 10 settembre 2013, h. 18.00.

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 41 (ant.) 10 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666, S.110

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 45 (pom.) 17 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666, S.110

N. 46 (pom.)
18 settembre 2013

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 47 (pom.)
25 settembre 2013

Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666, S.110
Sul processo verbale della seduta del 17 settembre

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 47 (pom.)
25 settembre 2013

Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666, S.110
Fissato termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emend. relatore: 30/9/2013 h. 14:00.

N. 49 (pom.)
8 ottobre 2013

N. 50 (pom.)
9 ottobre 2013

Esito: **concluso l'esame**
proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base S.925
proposto testo modificato

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 77 (pom.)
14 gennaio 2014

Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666, S.110

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) del 21/05/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte che, conformemente a quanto stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta nella giornata di ieri e accedendo ad una esplicita richiesta del Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del parlamento, saranno tolti dall'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge nn. 111 e 113. Tali provvedimenti vertono infatti su materie oggetto anche della proposta di legge n. 331, inserita nel calendario dei lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati e per la quale è stata richiesta l'attivazione della procedura d'urgenza.

Comunica poi che il prossimo 20 giugno avrà luogo a Bruxelles un incontro interparlamentare sulle tematiche della giustizia. Nel far presente di non poter prendere personalmente parte a tali lavori, invita la Commissione ad individuare, nel rispetto degli equilibri fra i vari Gruppi parlamentari, un referente. Sottolinea in proposito, come, tenuto conto della ricorrenza periodica di tali incontri e dell'esigenza di assicurare una certa continuità nella partecipazione, sia opportuno designare due o tre componenti della Commissione per tali incombenze.

Conclude avvertendo che sono stati avviati contatti con la Presidenza della Commissione affari costituzionali per l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, già assegnati alle Commissioni riunite.

Accedendo ad una richiesta del senatore LUMIA, rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione sulla proposta di indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

IN SEDE REFERENTE

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie***

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LUMIA (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali, identici nel testo (entrambi infatti si compongono di un articolo unico che dispone la proroga di un anno del termine entro il quale, a norma dell'articolo 11 acquistano efficacia le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie sospendendo altresì fino al 31 dicembre di quest'anno le disposizioni di cui all'articolo 5) differiscono però, almeno in parte, per le motivazioni addotte dalle relazioni illustrative dei presentatori, ciò che testimonia l'estrema complessità della problematica in questione.

La razionalizzazione della cosiddetta "geografia giudiziaria" costituisce in realtà una questione dibattuta ormai da moltissimi anni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni: rileva infatti che l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari, appare in primo luogo non del tutto omogenea tra le diverse parti del Paese in ragione dei criteri organizzativo-amministrativi adottati dai differenti governi prima dell'unificazione del Paese, e che non tiene poi conto, da un lato, del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto radicalmente cambiato il significato stesso delle nozioni di centro e di periferia e, dall'altro, delle notevoli modificazioni intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna.

In ogni caso negli ultimi anni l'irrazionalità dell'attuale modello si è manifestata in modo crescente.

L'occasione di procedere finalmente ad una organica razionalizzazione della geografia giudiziaria è stata offerta dalla legge n. 148 del 2011.

Nel dare conto dell'*iter* parlamentare d'esame della legge delega e dei relativi schemi di decreto legislativo si sofferma in particolare sui rilievi formulati nei pareri resi dalla Commissione giustizia del Senato.

Nel merito la riforma si presta, nelle modalità con le quali è stata attuata, a diverse criticità. In primo luogo segnala una completa pretermissione nel criterio di delega concernente la salvaguardia delle sedi giudiziarie situate in territori con elevata criminalità organizzata, sia con riferimento ai tribunali che alle sezioni distaccate. Analogamente disattesi sono stati i criteri che imponevano al legislatore delegato di tenere conto nella ridefinizione della geografia giudiziaria delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul mancato rispetto del criterio di delega che imponeva la previa rideterminazione delle piante organiche si sofferma sulla revisione della geografia degli uffici giudiziari del giudice di pace e sulla facoltà riconosciuta ai comuni di garantire la soppravvivenza anche delle sedi sopprimende.

Nel merito dei disegni di legge ritiene che l'approvazione di una proroga non possa costituire in alcun modo un segnale sbagliato per il paese, non trattandosi in nessun caso di una contro-riforma.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ritiene che le pur condivisibili argomentazioni addotte dal relatore debbano essere contemperate con quanto affermato nel corso dell'audizione del Ministro della giustizia. Il Guardasigilli ha infatti espressamente deplorato ogni tentativo di differimento dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, in quanto tale iniziativa rischierebbe di essere mal interpretata e di generare un negativo effetto di disorientamento nei cittadini.

Tali ragioni inducono a riflettere sull'opportunità di prevedere un termine più breve di differimento: una proroga dell'entrata in vigore a sei mesi invece che ad un anno può costituire una soluzione in grado di bilanciare le esigenze dei territori con le posizioni dell'esecutivo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea come la proposta di differimento dell'entrata in vigore non celi in alcun modo una valutazione negativa sulle finalità generali della riforma della geografia giudiziaria. Tale riforma, seppure in linea di principio condivisibile, mostra tuttavia diverse criticità. Relativamente ai provvedimenti in titolo ritiene che la Commissione debba procedere alla rapida approvazione degli stessi con la contestuale votazione eventualmente anche nel corso dell'esame in Assemblea, di un ordine del giorno recante la puntuale indicazione delle criticità ravvisabili nel decreto legislativo n. 155 del 2012.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva come la presenza in Commissione del presidente Palma, ministro della giustizia ai tempi della approvazione della legge delega, rappresenti la più alta garanzia nella applicazione ed interpretazione dei principi della delega. Relativamente al merito dei disegni di legge ritiene insufficiente una proroga di soli sei mesi come sollecitato dal senatore Albertini. Qualora la Commissione decidesse di intervenire su tale termini potrebbe considerarsi al massimo congruo un termini di nove mesi.

Il senatore TORRISI (*PdL*) è favorevole alla proroga delle norme del decreto legislativo n. 155 del 2012, condividendo nel merito anche i rilievi critici svolti dal relatore. Egli ritiene che i decreti legislativi adottati dall'esecutivi in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011 ne abbiano in parte "tradito" i principi e criteri direttivi. Al riguardo segnala come essi siano proprio per tale ragione al vaglio della Corte costituzionale. Nella riforma delegata non si può non ravvisare un evidente elemento di contraddizione: il consentire ai comuni di assicurare la sopravvivenza di sedi sopprimende di uffici del giudice di pace contrasta evidentemente con le esigenze di razionalizzazione sottese alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Per quanto concerne poi l'impatto in termini finanziari della riforma osserva come dai dati attualmente acquisiti emerga l'irrisorietà dei risparmi di spesa derivanti dall'intervento legislativo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene necessaria una proroga annuale delle norme del decreto legislativo n. 155 di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. Esprime quindi un giudizio critico sul merito stesso della riforma della geografia giudiziaria, la quale si è ispirata più logiche di contenimento dei costi che alla tutela dei cittadini e alla garanzia del loro diritto di accesso alla giustizia. La soppressione di alcune sedi giudiziarie è stata peraltro percepita dai cittadini come l'ennesimo inaccettabile arretramento dello Stato dai territori. Oltre a dubitare della fondatezza dell'assunto per il quale dalla riforma deriverebbero significativi risparmi di spesa osserva come l'efficienza di ogni intervento legislativo debba essere valutata non solo in termini finanziari ma anche nel rispetto dei diritti dei cittadini ed in particolare del diritto alla giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 21 (ant.) del 09/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2013
21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(896) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA(*PdL*), dopo avere reso noto alla Commissione che il senatore D'Ascola, designato quale relatore del disegno di legge in titolo, ha comunicato di essere in ritardo per cause di forza maggiore, riferisce osservando che il decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013, è stato adottato al fine di dare una prima soluzione alla drammatica emergenza derivante dal sovraffollamento delle carceri italiane, cui peraltro dovrà essere data una risposta di tipo ordinamentale attraverso l'esame tanto del disegno di legge n. 925, testè assegnato alla Commissione giustizia, che reca il testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di pene detentive alternative al carcere e di messa alla prova e dei disegni di legge presentati al Senato aventi il medesimo oggetto, quanto attraverso l'esame di altri disegni di legge, pure all'attenzione di questa Commissione, che aggrediscono il problema sotto altri profili.

Il decreto-legge in conversione interviene in primo luogo, tramite l'articolo 1, sugli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, in materia rispettivamente di arresti domiciliari e di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

In sostanza, mentre la lettera a) del comma 1 dispone - al fine di far fronte a un'esigenza

diversa da quella che sottende il provvedimento nel suo complesso, ma non meno urgente, in relazione specialmente alla fattispecie dei cosiddetti comportamenti persecutori - che il luogo degli arresti domiciliari sia individuato dal giudice in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, la lettera b) reca una serie di modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena.

In particolare, a norma del numero 1) della suddetta lettera b), al comma 4 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, vengono aggiunti i commi 4-*bis,* 4-*ter* e 4-*quater*, in base ai quali il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena, deve richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata qualora il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di pena dichiarata fungibile o di custodia cautelare relativi dal titolo da eseguire mentre, nel caso in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5, sempre dell'articolo 656 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione della liberazione anticipata.

In sostanza, lo scopo della norma è quello di ridurre gli ingressi in carcere.

Sempre alla lettera b), il numero 2) incide sul comma 5 dell'articolo 656 aumentando da 3 a 4 anni la pena residua che può essere scontata presso la propria abitazione nei casi previsti dall'articolo 47-*ter,* comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A questo proposito, a parte la scelta discutibile, operata anche dal comma 4-*bis*, di fare rinvio ad una legge speciale in un articolo del codice, suscita perplessità il permanere di una condizione di maggior favore dei condannati ultrasettantenni, di cui al comma 01 del predetto articolo 47-*ter* - rispetto ai soggetti, donne incinte, madri di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, padre esercente la potestà di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente quando la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole, la persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, l'inabile ultrasessantenne, il minore di anni 21 con comprovate esigenze di famiglia, studio, lavoro o salute - elencati al comma 1.

Il n. 3) della suddetta lettera b), apporta poi una serie di modifiche al comma 9, sempre dell'articolo 656, nel senso di modificare significativamente l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, di consentire che essa possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti cui sia stata applicata la recidiva reiterata, mentre il n. 4) coordina la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 656 con le novelle inserite dopo il comma 4.

L'articolo 2, invece, interviene sulla citata legge n. 354 del 1975.

La lettera a) del comma 1 inserisce un comma 4-*ter* all'articolo 21 in materia di lavoro all'esterno, consentendo che i detenuti e gli internati possano essere assegnati anche a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, cui si applicano le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che disciplina il lavoro di pubblica utilità quale sanzione alternativa inflitta dal giudice di pace.

La lettera b), poi, interviene sull'articolo 47-*ter*, sopprimendone il comma 1 e l'ultimo periodo del comma 1-*bis*, in conseguenza della soppressione del divieto di applicare la detenzione domiciliare ai soggetti cui è stata applicata la recidiva reiterata, novellando integralmente il comma 1-*quater*, nel senso di rendere più rapida la procedura per l'applicazione della detenzione domiciliare, nonché sopprimendo l'automatismo della sospensione del beneficio della detenzione domiciliare per chi abbia violato la detenzione stessa allontanandosi dal luogo di espiazione di cui al comma 9.

In proposito, l'oratore sottolinea la necessità di chiarire se tale disposizione si applichi anche al tossicodipendente che violi gli obblighi connessi ai benefici concessi ai sensi dal comma 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dal momento che apparirebbe paradossale un maggior favore nei confronti del violatore della detenzione domiciliare rispetto ad un soggetto per il quale è prevista una disposizione premiale ispirata ad esigenze di cura e risocializzazione che presentano

certamente maggior rilievo.

La lettera c) dispone invece l'abrogazione degli articoli 30-*quater* e 50-*bis*, sempre in relazione alla soppressione dell'esclusione dalla detenzione domiciliare dei soggetti cui è stata applica la recidiva reiterata, mentre la lettera d) sopprime l'articolo 58-*bis*, sempre nella stessa linea di evitare automatismi nell'esclusione dall'applicazione del beneficio della detenzione domiciliare.

L'articolo 3 modifica il citato testo unico delle sostanze stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel senso di estendere l'applicazione del beneficio di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 73, attualmente limitato a soggetti che abbiano violato in maniera non grave le disposizioni in materia di stupefacenti, anche ad altri reati.

In proposito egli osserva come la norma sembri equiparare in maniera un po' semplicistica le nozioni di tossicodipendente e di assuntore di stupefacenti.

L'articolo 4 disciplina i compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, conferendogli fra l'altro il compito di intervenire sulla destinazione e valorizzazione di beni immobili penitenziari, anche attraverso lo strumento della permuta: a tale proposito egli ricorda di aver presentato un disegno di legge in materia di contrasto alla tensione detentiva che disciplina articolatamente la materia.

Il relatore designato, senatore D'ASCOLA(*PdL*), interviene per integrare alcune osservazioni critiche formulate dal presidente Palma.

In particolare egli esprime viva perplessità per la scarsa chiarezza e la sovrapposizione fra la valutazione compiuta dal pubblico ministero e quella del magistrato di sorveglianza introdotta con il comma 4-*bis* dell'articolo 656 del codice penale.

Rileva poi che la soppressione del divieto di concedere la detenzione domiciliare ai soggetti cui è stato applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, comma quarto, del codice penale, determina indubbiamenti problemi sul piano sistematico.

In proposito egli sottolinea come nel nostro ordinamento, rispetto a quanto avviene in quelli dei principali paesi europei, la recidiva sia disciplinata con particolare e probabilmente eccessivo rigore, nel senso che essa si applica indipendentemente da qualsiasi intervallo temporale tra il primo e secondo reato, e senza aver riguardo alla natura del reato commesso.

Appare quindi poco coerente non prendere in considerazione tale elemento ai fini della concessione della detenzione domiciliare, a meno di non volere cogliere l'occasione di un ripensamento complessivo dell'istituto della recidiva.

Analoghe perplessità suscita la disposizione di cui all'articolo 3, che estende benefici specificamente previsti per tossicodipendenti che abbiano compiuto violazioni minori delle disposizioni in materia di stupefacenti ad "altri reati", senza specificarne né la natura né la gravità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PALMA annuncia che l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 14 di oggi è integrato con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 925 e 111 in materia di pene detentive

alternative al carcere e messa alla prova

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom.) del 17/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(896) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervengono in sede di replica il relatore D'ASCOLA(*PdL*), che riepiloga brevemente i punti controversi del decreto-legge emersi dalla discussione, e il sottosegretario BERRETTA, che preannuncia la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti diretti a superare dubbi interpretativi e a realizzare un miglior coordinamento del testo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato per

le ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che lo scorso 4 giugno la Commissione ha sospeso l'esame dei disegni di legge congiunti nn. 134 e 642, in materia di proroga del termine per l'acquisto dell'efficacia delle principali disposizioni recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e ciò in quanto il Governo si era impegnato ad attivare immediatamente, dopo un confronto con i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati, la procedura per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge delega, in modo da introdurre elementi di maggiore equilibrio nella riforma.

Purtroppo, nonostante i ripetuti incontri effettuati e le promesse del Governo di presentare in una bozza di decreto correttivo entro un termine che è stato via via prorogato, fino ad essere da ultimo fissato per la data di ieri, non vi è alcuna traccia della volontà dell'Esecutivo di dar seguito ai suoi impegni, e pertanto egli ritiene che la Commissione si dovrebbe sentire libera di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 134 e n. 642 per i quali, egli ricorda, era già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda il senatore CASSON(*PD*).

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ricorda che il suo Gruppo aveva manifestato disponibilità all'interlocuzione con il Governo chiesta dalle altre forze politiche al fine di valutare la possibilità di introdurre elementi correttivi alla riforma della geografia giudiziaria.

Poiché però da tali confronti non è emerso nulla di concreto, la sua parte politica ritiene che sia preminente l'esigenza di mandare a regime la razionalizzazione del sistema dei tribunali, e pertanto assumerà una posizione contraria alla richiesta di proroga.

Concordano sulla necessità di concludere rapidamente l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e STEFANI(*LN-Aut*), che ricordano come le rispettive forze politiche fossero contrarie fin dall'inizio alla sospensione dell'*iter* dei disegni di legge, e BUEMI.

IN SEDE REFERENTE

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Esame del disegno di legge n. 113, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111)

Riferisce il senatore CASSON (*PD*) il quale ricorda come il sistema italiano del processo in contumacia ha determinato numerose condanne del nostro paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'evidente violazione del diritto alla difesa che esso determina.

Il disegno di legge in titolo propone quindi una serie di modifiche al codice penale, stabilendo in particolare attraverso il nuovo articolo 420-*bis* del codice di procedura penale che la citazione a giudizio nel processo penale debba essere notificata direttamente all'imputato.

Quando alla prima udienza il giudice verifica che ciò non è avvenuto dispone la rinnovazione della citazione e rinvia l'udienza.

Qualora anche in tal modo fosse impossibile notificare personalmente la citazione, il giudice sospende il dibattimento.

Il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione sono trasmessi alla polizia giudiziaria e annotati nel casellario, in modo da poter notificare la citazione all'imputato allorquando sia rintracciato dalle forze di polizia o coinvolto in altro processo.

Il processo può comunque svolgersi in assenza dell'imputato quando questi abbia nominato un difensore di fiducia ovvero sia stato arrestato o sottoposto a misura cautelare o quando, in qualunque altro modo, emerga la prova che egli è a conoscenza del procedimento e che ha posto in essere atti diretti a evitare che gli possa essere consegnata la citazione.

Si tratta come si vede di un disegno di legge che presenta numerosi punti di convergenza con le disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili recati dal disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati, e ritiene pertanto opportuno proporne la congiunzione.

Il presidente PALMA concorda facendo presente che, a conclusione della discussione generale, sarà sicuramente adottato quale testo base il disegno di legge n. 925, sia in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, sia in quanto esso riunisce sia le disposizioni recate dal disegno di legge n. 113, sia quelle in materia di sospensione della condanna con messa alla prova recata dal disegno di legge n. 111.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 113 a quella dei disegni di legge nn. 925 e 113.

La Commissione conviene.

(114) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA fa presente che numerosi degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 114 saranno con tutta probabilità presentati anche al testo del decreto-legge n. 78, la cui conversione in legge è oggetto dell'atto Senato n. 896.

Egli propone pertanto di accantonare l'esame del disegno di legge n. 114, valutandone il proseguimento successivamente all'approvazione del disegno di legge di conversione.

La Commissione concorda.

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti.

Su richiesta del relatore e del Governo rinvia alla seduta di domani l'espressione del parere e la votazione sugli emendamenti stessi.

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) chiede un rinvio di una settimana dell'esame del provvedimento al fine di valutare la possibilità di una convergenza su un emendamento diretto a stabilire un ordine di priorità nell'esecuzione dei provvedimenti di demolizione dei fabbricati abusivi.

Rispondendo ad una domanda del senatore CALIENDO(*PdL*), il presidente PALMA fa presente che diverse procure della Repubblica dei distretti di Napoli e di Salerno hanno risposto alla sua richiesta di conoscere se avessero adottato protocolli per stabilire le priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Per quanto riguarda in particolare le procure del distretto di Napoli, le procure della Repubblica di Nola e di Santa Maria Capua Vetere hanno fatto presente di aver redatto documenti di questo genere, anzi la procura di Santa Maria ha anche stipulato a questo proposito un protocollo di intesa con il prefetto di Caserta.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, invece, ha dichiarato nel suo ufficio non esiste un

documento formale di questo tipo, anche se in via di fatto si seguono dei criteri diretti ad escludere dalla demolizione le abitazioni occupate da famiglie che non avrebbero altrimenti dove andare.

Tutte le procure circondariali, peraltro, hanno preso le distanze dalla posizione della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli che ha sostenuto l'adozione di un criterio cronologico.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che il suo Gruppo è favorevole ad un provvedimento normativo che stabilisca criteri di priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Sarebbe invece contrario a qualsiasi tentativo di aprire la strada ad una sanatoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il senatore D'ASCOLA(*PdL*), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al disegno di legge, ritiene però necessario affrontare la problematica della depenalizzazione con maggiore radicalità, portando alle sue logiche conseguenze quella che fu l'impostazione ispiratrice della legge n. 689 del 1981, che introdusse nel nostro ordinamento la nozione di illecito amministrativo punitivo.

In realtà in questi anni vi è stata la tendenza a considerare la sanzione amministrativa come un'ipotesi residuale, e che rappresenta una sanzione in qualche modo meno efficace di quella penale.

E' invece necessario comprendere che la sanzione penale va riservata esclusivamente ai reati che determinano la lesione di beni giuridici rilevanti, mentre tutte le infrazioni di non grande gravità andrebbero considerate alla stregua di illeciti amministrativi e sottratte al processo penale, e ciò non esclusivamente per motivi di deflazione dell'attività giudiziaria, ma anche perché per questo tipo di violazioni la sanzione amministrativa è di fatto ben più efficace.

Infatti, come è comune esperienza, sanzionare un comportamento deviante di scarsa entità con una pena, magari detentiva, determina il più delle volte un meccanismo in cui il magistrato, conscio di non poter infliggere la reclusione ad un soggetto che ha commesso azioni sicuramente illegali, ma che non offendono beni giuridici primari e non suscitano grave riprovazione nella collettività, finisce per far decorrere la prescrizione, laddove la sanzione amministrativa - che oltretutto non deve essere necessariamente pecuniaria, ma può consistere anche in sanzioni specifiche spesso molto più afflittive per il violatore, si pensi alla sospensione dell'attività per il ristoratore che abbia violato disposizioni di polizia alimentare - sarebbe stata regolarmente inflitta.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri iscritti in discussione generale e che il relatore e il Governo rinunciano alla replica, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di venerdì 26 luglio.

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) formula in primo luogo una riserva di carattere generale sull'impostazione del disegno di legge n. 19, in quanto appare ispirato ad una logica panpenalistica che andrebbe invece superata in favore di una prospettiva multifattoriale delle attività di contrasto alla corruzione.

Esprime poi perplessità sull'opportunità di intervenire più volte a breve distanza di tempo sulle stesse materie, sia perché ciò trasmette l'impressione di un sistema giuridico instabile, che muta ad ogni cambio di maggioranza parlamentare, sia soprattutto perché il rispetto della legalità da parte dei cittadini presuppone una sedimentazione delle norme nella coscienza collettiva che solo l'esperienza della loro applicazione può consentire.

Modificare due volte una disposizione nel giro di pochi mesi determina anche l'impossibilità di valutare la reale efficacia delle norme introdotte.

Se ciò è vero, ad esempio, per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, ancor più grave è il caso della concussione, dove gli interventi normativi proposti nel disegno di legge determinerebbero un ritorno alla situazione *quo ante,* che pure da oltre 10 anni l'Italia si era inutilmente impegnata in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a modificare.

Per anni infatti l'Italia è stata accusata di non cooperare efficacemente al contrasto alla corruzione e alla difesa della concorrenza in sede internazionale, in quanto, in particolare per fatti avvenuti in quei paesi in via di sviluppo dove è più diffusa la corruzione, gli imprenditori italiani si appellavano al fatto di non poter essere puniti secondo la legge nazionale in quanto concussi.

L'oratore si sofferma poi sulle modifiche apportata agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

In proposito, pur condividendo la necessità di rivedere in parte la disciplina introdotta con la riforma del 2002 in tema di false comunicazioni sociali, egli ritiene che tale novella avesse avuto anche profili condivisibili, nella parte in cui impediva la persecuzione di inesattezze di poco conto e tali da non violare alcun bene giuridico importante.

Il senatore Caliendo conclude facendo presente che le sue considerazioni non devono essere interpretate come un rifiuto di ulteriori interventi normativi rispetto a quello approvato dal Parlamento alla fine della XVI legislatura: in proposito egli ricorda come al tempo della cosiddetta operazione "mani pulite" tutti i magistrati degli uffici giudiziari di Milano, lui stesso compreso, che furono coinvolti in tale vicenda convenivano sulla necessità di agire contro la corruzione prima di tutto in via di prevenzione.

Dal momento che la legge n. 190 del 2012 è sì intervenuta in materia, in particolare attraverso le nuove funzioni attribuite alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ma senza che fino ad ora sembrino aver prodotto risultati concreti, e pertanto tale questione meriterebbe un attento approfondimento.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) fa presente che sono stati assegnati alla Commissione una serie di

disegni di legge di iniziativa della sua parte politica il sui esame andrebbe congiunto a quello del disegno di legge n. 19.

Pertanto, pur essendo già iscritto a parlare in discussione generale, chiede di poterlo fare dopo che il senatore D'Ascola avrà integrato la propria relazione anche con i nuovi disegni di legge.

Poiché diversi senatori, già iscritti a parlare in discussione generale risultano assenti o chiedono di rinviare il proprio intervento, il presidente PALMA fa presente che, svolte le integrazioni della relazione, i senatori che hanno chiesto di rinviare il loro intervento dovranno comunque farlo la prossima settimana in modo da chiudere entro la fine di quest'ultima la discussione generale, e di fissare un termine per gli emendamenti, dal momento che egli non è in alcun modo disponibile a ritardare l'esame di un provvedimento così importante.

(197) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il senatore BARANI(*GAL*), riallacciandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni egalitari, sottolinea l'esigenza di dare un'efficace risposta a un bisogno di tutela giuridica di relazioni e forme di convivenza diverse dalla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, che sono oggi ignorate dal diritto sebbene sempre più diffuse nella società.

In proposito egli si sofferma sul disegno di legge n. 314 da lui presentato, che intende affrontare nel suo complesso il fenomeno della convivenza stabile fra persone adulte.

Si tratta di una realtà composita in cui, accanto alle coppie dello stesso genere o di genere diverso legate da relazioni a carattere affettivo e sessuale vi sono coppie legate da rapporti di parentela o amicizia la cui convivenza è determinata esclusivamente da esigenze di solidarietà e di mutuo aiuto.

Il disegno di legge intende inquadrare giuridicamente i diritti e i doveri derivanti da queste convivenze sotto diversi profili.

In particolare, nella sua lunga esperienza di medico egli ha potuto constatare quanto sia doloroso il fatto che il convivente non abbia titolo ad assistere il proprio compagno in caso di ricovero ospedaliero, e che venga escluso dalle decisioni in materia di salute, o da quelle relative alla donazione degli organi e alle celebrazioni funerarie in caso di morte.

Parimenti, il disegno di legge intende garantire, in caso di morte di uno dei conviventi che sia proprietario della casa dove la convivenza si svolgeva, il diritto di abitazione per il compagno superstite.

Deve essere però chiaro che dalla convivenza non nascono solo diritti ma anche obblighi. In particolare la mancanza di tutela giuridica del convivente economicamente più debole determina una totale soggezione di quest'ultimo alla volontà dell'altro, che può lasciarlo privo di mezzi, abbandonandolo per un'altra persona.

Il suo disegno di legge pertanto istituisce un obbligo di prestazione degli alimenti a carico del convivente economicamente più forte, per un periodo di tempo proporzionato alla durata della convivenza stessa.

Egli non si nasconde che anche un disegno di legge come questo - che non introduce nuovi istituti giuridici a carattere pattizio, né tantomeno l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali - dovrà comunque fare i conti con il peso della chiesa cattolica nella vita pubblica italiana, ed è stata questa consapevolezza che lo ha indotto a non presentare un disegno di legge sul matrimonio egalitario, cui pure egli non è contrario; tuttavia ritiene che - come dimostrano le parole pronunciate già nel 2000 dal cardinale Carlo Maria Martini circa la possibilità di prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio - anche all'interno della chiesa vi sia oggi un forte spirito di rinnovamento che potrebbe determinare una maggiore disponibilità anche da parte dei cattolici.

In ogni caso, pur auspicando che in un prossimo futuro l'istituto del matrimonio egalitario possa essere introdotto anche in Italia, egli fa presente che il semplice riconoscimento di rilevanza giuridica alla convivenza risolverebbe in maniera soddisfacente i problemi della grandissima parte delle coppie non sposate oggi presenti in Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PALMA convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 22/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2013
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)*

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PALMA.

Il disegno di legge n. 200 si propone di modificare l'articolo 416-*ter* del codice penale esclusivamente aggiungendo all'erogazione di denaro, attualmente prevista come corrispettivo della promessa di voti effettuata dall'organizzazione mafiosa, anche quella di "altra utilità"

Il disegno di legge n. 688, invece, modifica alquanto la fattispecie criminatrice, inserendo tra i destinatari della norma, accanto a colui che ottiene la promessa di voti anche chi si adopera per farla ottenere, mentre quanto all'individuazione del corrispettivo, oltre all'erogazione di denaro, aggiunge non solo quello di altra utilità, ma anche la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati".

Il disegno di legge n. 887 modifica sostanzialmente la formulazione dell'articolo 416-ter, nel senso che individua la fattispecie incriminatrice nel fatto di ottenere o adoperarsi per far ottenere per sé o per altri la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, senza richiedere che ricorra un sinallagma, quale un vantaggio assicurato o promesso all'associazione mafiosa.

Il disegno di legge n. 864, infine, è sostanzialmente identico al disegno di legge n. 948 proveniente dalla Camera dei deputati,

Entrambi descrivono la fattispecie incriminatrice non più come l'ottenimento di "una promessa di voti" , ma come l'accettazione - della quale si specifica che deve avvenire "consapevolmente" - del "procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità". Lo scambio politico-mafioso dunque non si configura più come un reato di pericolo astratto, ma come un reato di pericolo concreto.

I due testi poi riducono la pena prevista - che l'attuale testo del 416-ter individua per *relationem* in quella di cui al primo comma del 416-bis ovvero nella reclusione da sette a dodici anni - comminando la reclusione da quattro a dieci anni.

Infine, entrambe le disposizioni aggiungono un secondo comma, nel quale si è stabilisce che colui che procaccia i voti è punito con la stessa pena prevista per chi li accetta.

Il presidente relatore conclude osservando che i disegni di legge, tutti consistenti in un solo articolo, sono stati assegnati dalla Presidenza in sede deliberante ciò che testimonia l'evidente intento di favorire una rapidissima approvazione della nuova legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che il provvedimento oggetto dei disegni di legge in titolo è atteso da lunghissimo tempo, e ciò in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter*, individuando nell'erogazione di denaro il corrispettivo che integra il delitto di chi accetta la promessa di voti da parte di organizzazioni criminali, ha di fatto ridotto a casi assolutamente marginali la persecuzione di un reato che avvelena le fonti stesse del nostro sistema democratico, dal momento che casi in cui uomini politici paghino in contanti organizzazioni criminali per averne l'appoggio elettorale sono talmente marginali da essere pressoché inesistenti; probabilmente infatti nessun candidato, attraverso erogazioni in denaro, potrebbe assicurare ad un'organizzazione criminale un vantaggio economico lontanamente paragonabile a quello che si ottiene con una modifica di destinazione d'uso o un intervento su una stazione appaltante.

Da molto tempo dunque si chiedeva di integrare l'espressione "erogazione di denaro" con quella "o di altra utilità", in conformità del resto a una formula ricorrente nel codice penale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati risolve indubbiamente questo fondamentale problema, e tutta via reca una serie di altre modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale che suscitano più di una perplessità, la cui responsabilità peraltro non può essere attribuita a questa o a quella forza politica dal momento che, come risulta dai testi presentati sia alla Camera dei deputati che al Senato, in tutti i Gruppi si sono manifestati punti di vista differenti; in proposito egli segnala che anche all'interno del Gruppo del Partito Democratico, alle proposte recate dal disegno di legge n. 864 della senatrice

Ghedini ed altri, si contrappone la diversa filosofia del disegno di legge n. 657 di cui egli è primo firmatario, e che non risulta fra quelli trasferiti alla sede deliberante e unificati al disegno di legge in titolo perchè destinato ad essere congiunto con il disegno di legge n. 19 in materia di corruzione avendo ad oggetto anche il cosiddetto autoriciclaggio.

In particolare, mentre esprime perplessità sull'abbandono della nozione di promessa di voto come elemento costitutivo del reato, egli ritiene che non sia un buon segnale di volontà di portare avanti il contrasto alle organizzazioni mafiose la decisione di abbassare i limiti edittali della pena prevista per questo reato.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda come fin dalla sentenza relativa al processo Mannino fosse risultata evidente la necessità di modificare il testo dell'articolo 416-*ter* eliminando il riferimento all'erogazione di denaro quale corrispettivo necessario per individuare il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Purtroppo il testo approvato dalla Camera dei deputati appare inadeguato ad assicurare quella risposta forte alla commistione fra politica e criminalità organizzata che il Paese si attende dal Parlamento.

In primo luogo infatti, la vecchia formulazione del 413-*ter* prevedeva che la fattispecie incriminata consistesse nella condotta di chi ottenga una promessa di voti da un'organizzazione criminale.

Mentre il disegno di legge presentato da lui e dagli altri senatori del Movimento 5 Stelle puntava ad allargare i confini della condotta incriminata, includendovi il comportamento di chi si adopera per ottenere la promessa, e ciò perché è proprio la ricerca dell'appoggio delle organizzazioni criminali l'elemento che connota la compenetrazione tra politica e criminalità nelle zone del Paese dominate dalle organizzazioni mafiose, all'opposto il testo approvato dalla Camera dei deputati ha ristretto l'ambito della fattispecie incriminata all'effettivo procacciamento dei voti.

E' poi particolarmente grave il fatto che si sia deciso, con un segnale molto discutibile, di abbassare la pena prevista dall'attuale articolo 413-*ter*.

Quanto alla questione che era dietro l'urgenza dell'intervento normativo - e cioè il fatto che rendere necessaria l'erogazione di un corrispettivo in denaro quale elemento costitutivo del reato finiva di fatto per lasciare impunita la maggioranza dei casi di scambio elettorale politico-mafioso - indubbiamente è positivo aver aggiunto al denaro anche altre utilità come oggetto dello scambio, tuttavia sarebbe stato meglio, così come previsto dal disegno di legge n. 887, eliminare qualsiasi riferimento ad un rapporto sinallagmatico, essendo già di per sé la ricerca del consenso della criminalità organizzata causa di inquinamento delle elezioni e di perdita di autonomia degli eletti.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) dichiara la sua sostanziale insoddisfazione per il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Se infatti può essere valutato favorevolmente l'inserimento delle "altre utilità" accanto alle erogazioni in denaro quale corrispettivo dello scambio, per il rimanente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono fortemente peggiorative rispetto al testo vigente.

A parte l'incomprensibilità - se non come indiretto suggerimento all'interprete di applicare la norma nella materia più restrittiva - dell'avverbio "consapevolmente" con riferimento ad un delitto che, in quanto non è previsto un diverso elemento psicologico, è doloso per definizione, non si comprende perché si sia sostituito alla promessa di voti quale elemento costitutivo del reato il procacciamento.

Al di là della scarsa chiarezza di questo ultimo termine, infatti, non si comprende perché il fatto puro e semplice di ricercare ed ottenere l'appoggio di una organizzazione criminale non sia di per sé sufficiente.

E' altresì assai poco condivisibile l'aver richiesto espressamente che il procacciamento di voti avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 416-*bis*, terzo comma: infatti nelle zone con forte presenza e radicamento della criminalità organizzata l'associazione mafiosa non influenza necessariamente l'espressione del consenso elettorale attraverso la violenza o la minaccia, ma semplicemente in forza

del *metus* che esercita sulla collettività.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta le sue perplessità in ordine ad un disegno di legge cui pure ritiene di non dover far mancare il suo consenso, in considerazione della necessità di sostenere qualsiasi iniziativa che appaia diretta a contrastare più efficacemente la criminalità organizzata.

D'altro canto, egli ritiene che questo disegno di legge, in linea purtroppo con molti interventi legislativi adottati negli ultimi anni in materia di contrasto a diversi tipi di reati, pecchi di una eccessiva vaghezza della fattispecie incriminatrice, che da una parte si presenta di una tale latitudine da poter essere applicata in molti casi che non sembrano superare i confini dell'illecito e, nel contempo, dall'altra appare foriera di gravi difficoltà sotto il profilo della formazione della prova.

Il senatore BARANI (*GAL*) prende atto del fatto che all'interno della Commissione si manifestino orientamenti di segno opposto fra loro, quale quello della senatrice Capacchione e quello del senatore Buemi, ma che convergono nell'esprimere forti perplessità sul testo approvato dalla Camera.

Egli stesso non può che condividere i dubbi del senatore Buemi, e tuttavia ritiene che in questo momento la cosa più importante sia approvare la legge che forse, se fosse stata introdotta per tempo nel nostro ordinamento, avrebbe consentito di evitare deplorevoli vicende come quella che costò la vita a Raoul Gardini, della cui morte ricorre oggi l'anniversario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) condivide una serie di perplessità emerse nel corso del dibattito, e ritiene che il disegno di legge avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Tuttavia bisogna tener presente che c'è una forte aspettativa di un intervento legislativo che consenta di perseguire più efficacemente il fenomeno dello scambio elettorale politico-politico, aspettativa che peraltro si manifesta spesso in forme deplorevoli, attraverso un'opera di pressione, specialmente telematica, che sta diventando la modalità principale di una malintesa idea della democrazia diretta, che rischia di far venire meno la funzione principale della politica parlamentare che è quella del libero e costruttivo confronto per l'approfondimento dei problemi al fine di cercare soluzioni conformi all'interesse generale.

Tuttavia egli, memore dell'insegnamento di Rocco Chinnici, il quale osservava come la mafia si combatta prima di tutto attraverso forti gesti simbolici, auspica una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Concorda la senatrice CIRINNA' (*PD*).

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime vivo apprezzamento per il testo approvato dalla Camera dei deputati, che la sua parte politica sosterrà con convinzione, in linea con il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata nei confronti della quale, ella ricorda, sono stati negli ultimi anni riportati significativi successi, in particolare grazie all'azione dell'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni.

Il senatore CASSON (*PD*) pur condividendo la necessità di approvare un testo che consente di colpire le vere situazioni di scambio elettorale politico-mafioso, nelle quali certamente non si verifica uno scambio di denaro a favore dell'organizzazione criminale, ritiene di non poter condividere l'entusiasmo manifestato dalla senatrice Stefani, dal momento che il disegno di legge presenta almeno quattro significativi peggioramenti: in primo luogo l'inserimento dell'avverbio "consapevolmente" che, mentre è evidentemente inutile, sembra in qualche modo voler suggerire una sorta "*surplus*" di dolo che il giudice deve rinvenire per la configurabilità del reato.

In secondo luogo appare assolutamente inopportuna la sostituzione del procacciamento alla promessa come elemento costitutivo del reato.

Mentre poi il riferimento alle modalità della violenza e della minaccia di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* rischia di limitare l'applicazione della nuova disposizione, è certamente un cattivo segnale la decisione di abbassare i limiti edittali della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), pur comprendendo la fondatezza di molte critiche espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che oggi la cosa più importante sia approvare rapidamente il testo proposto dalla Camera dei deputati che configura in maniera più seria l'elemento costitutivo del reato, salvo naturalmente valutare in concreto il funzionamento della nuova disposizioni incriminatrice ai fini anche di futuri correttivi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), pur rendendosi conto delle ragioni che stanno alla base della volontà manifestata dalla Commissione di procedere in sede deliberante all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invita i colleghi a dare almeno un segno della volontà di non accettare arretramenti al contrasto alla criminalità organizzata approvando un emendamento diretto a ripristinare nel testo i limiti edittali della pena attualmente vigenti.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che la Commissione non debba accedere alla proposta del senatore Buccarella: egli stesso infatti ritiene che il testo potrebbe essere ampiamente migliorato, e che siano giustificate le critiche formulate, ad esempio, dal senatore Casson e dalla senatrice Capacchione; tuttavia ritiene che la Commissione debba fare una scelta preliminare, in quanto o si decide di approvare il testo così com'è, mettendo da parte qualsiasi perplessità, oppure bisogna consentire una discussione approfondita ed un'ampia emendabilità.

Il presidente PALMA, preso atto dell'ampio e qualificato numero degli interventi svolti e del fatto che gli altri senatori presentinon intendono intervenire in d iscussione generale, ritiene che questa possa essere chiusa nella seduta di domani.

Poiché il disegno di legge consta di un solo articolo, egli fissa già da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, esprimendo l'auspicio che in tal modo si possa consentire la definitiva approvazione del provvedimento nella giornata di mercoledì, sempre che la Commissione Affari Costituzionali sia in grado di esprimere per tempo i suoi pareri.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio 2013.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono senatori che intendono intervenire oggi in discussione generale, rinvia l'inizio ad una prossima seduta, facendo presente che se anche allora non vi saranno iscritti, la discussione stessa si considererà chiusa.

Avverte oi che l'ordine del giorno di domani è integrato con il disegno di legge n. 666, d'iniziativa del senatore Casson ed altri senatori, al fine di consentire la congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Seguito esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno 2013.

Riferisce il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ad integrazione della relazione precedentemente svolta.

I disegni di legge nn. 10 e 849 si differenziano tra loro perché il primo qualifica la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, allo stesso modo del disegno di legge n. 388 del senatore Barani, e del disegno di legge n. 395 della senatrice De Petris, al quale è sostanzialmente uguale anche dal punto di vista della sistematica e delle pene inflitte.

Il disegno di legge n. 849, invece, così come il disegno di legge n. 362 qualifica la tortura come reato comune, e ne condivide l'inserimento fra i delitti contro la libertà morale.

Oltre però ad una formulazione tecnicamente diversa - nel senso di inserire nella norma del codice penale una serie di conseguenze che il disegno di legge n. 362 persegue attraverso modifiche del codice di procedura penale (inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute sotto tortura se non contro le persone accusate di tale delitto) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (divieto di respingimento, espulsione, estradizione di una persona verso uno stato dove sia a rischio di essere sottoposta a tortura) e, infine, per effetto diretto della legge che ci si propone di approvare (esclusione dell'immunità diplomatica ed estradizione di casi di tortura) -, il disegno di legge n. 849 si distingue anche per il fatto di prevedere pene più elevate, in quanto per il reato - base commina la reclusione da tre a dodici anni invece che da tre a dieci anni.

Il disegno di legge n. 849 si distingue anche perché istituisce una sorta di competenza universale del

giudice italiano, rendendo perseguibile per il reato di tortura il cittadino o lo straniero che abbia commesso il fatto all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CIRINNA' (*PD*).

Lo schema di decreto legislativo in titolo sul quale la Commissione Sanità è chiamata ad esprimere parere previe osservazioni di questa Commissione, si rende necessario per dare attuazione al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

In proposito ella fa presente come tale disposizione rappresenti un'importante manifestazione di sensibilità animalista che, prendendo atto del fatto che nel nostro continente la maggioranza della popolazione è tuttora consumatrice di carne, vi è però la necessità di garantire che la morte sia inflitta agli animali in modo da limitarne al massimo le sofferenze, considerando anche che, ad esempio, recenti studi scientifici hanno messo in luce come gli animali avvertano anche l'odore dell'adrenalina emessa da un loro simile spaventato.

Dopo aver svolto alcune osservazioni generali sul provvedimento in esame, relative in particolare all'adozione di un titolo, che, rispetto al regolamento europeo cui si riferisce, appare limitativo dell'ambito di applicazione, la Relatrice si sofferma sulla parte sanzionatoria, più specificamente di competenza di questa Commissione, osservando in primo luogo come le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto legislativo non appaiono sempre adeguate dal momento che, come già si ebbe modo di osservare in materia di espressione della relazione alla Commissione 14a sul disegno di legge europeo con riferimento alla questione della stabulazione delle galline ovaiole, una sanzione troppo bassa può avere un effetto dissuasivo insufficiente qualora gli operatori si ripromettano margine di guadagni elevati dalla mancante osservanza delle regole.

Ella osserva poi che l'intera problematica delle sanzioni, più che ai macelli dove evidentemente la sorveglianza da parte dei servizi veterinari della Aziende Sanitarie Locali dovrebbe scongiurare violazioni della legge, è nelle piccole macellazioni che si riscontra il rischio delle più gravi violazioni al Regolamento.

A suo parere sarebbe opportuno precisare che le regole e le sanzioni relative alla macellazione finalizzata alla fornitura di piccoli quantitativi di carne debbano essere estese anche alla macellazione finalizzata al consumo domestico privato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime vive perplessità sull'impostazione che la relatrice intende conferire al parere.

Pur ritenendo infatti che sia condivisibile, e indicativo di un progresso della civiltà mostrare attenzione alle sofferenze degli animali, ma anche a quelle delle piante e alla difesa della natura in genere, egli ritiene che voler estendere le disposizioni previste in materia di macellazione professionale anche ai piccoli agricoltori che, in un contesto il più delle volte di agricoltura tradizionale e di sinergia fra la coltivazione di piante e l'allevamento di animali, utilizzano questi ultimi per il consumo domestico privato o per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne, significhi favorire da un lato il processo di abbandono della terra e, dall'altro la diffusione della macellazione illegale.

Concorda il senatore BARANI (*GAL*), il quale, nell'osservare come non sarebbe la prima volta che le disposizioni europee si traducono in una sostanziale impossibilità per i piccoli operatori agricoli di proseguire la loro attività, rileva che la sensibilità dimostrata verso la condizione di vita degli animali, pur lodevole, finisce per apparire in una certa misura offensiva laddove si consideri che la politica non riesce ad alleviare la condizione di detenuti che in teoria sono affidati al sistema penitenziario per essere rieducati e risocializzati, e che spesso vivono in condizioni ben peggiori.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le osservazioni formulate dalla relatrice siano dirette unicamente nella direzione dell'applicazione più corretta del Regolamento dell'Unione europea, che è comunque vigente ed è sicuramente diretto a migliorare le condizioni della vita degli animali di allevamento anche ai fini della qualità alimentare.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva come oggetto delle osservazioni della Commissione debbano essere esclusivamente le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo, e non certamente un ampliamento del suo oggetto.

Concorda il senatore FALANGA (*PdL*) il quale ritiene, peraltro, da un accurato esame del decreto legislativo, non sempre le sanzioni appaiono tra loro proporzionate.

Il presidente PALMA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 28 (pom.) del 23/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2013
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***
(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) preannuncia che voterà a favore del disegno di legge: è necessario infatti non perdere l'occasione di dare effettività ad una fattispecie incriminatrice, lo scambio elettorale politico-mafioso, che - mentre si propone la repressione di uno dei reati più gravi dal punto di vista della penetrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni - è rimasta fino ad oggi pressoché inutilizzata per la sua non corretta formulazione, che rende necessario per la consumazione del reato uno scambio di denaro che nella quasi totalità dei casi non avviene.

Tuttavia, egli non può esimersi dall'esprimere il suo dispiacere per le ulteriori modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla struttura del reato che appaiono per più versi peggiorative, in particolare per quanto riguarda la sostituzione della promessa di voti, quale elemento costitutivo del reato, con l'effettivo procacciamento dei voti stessi.

Non essendovi altri iscritti in discussione generale, il presidente relatore PALMA (*PdL*) rinuncia alla replica.

Poiché anche il Governo non intende replicare, il PRESIDENTE propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 948 approvato dalla Camera dei deputati e di fissare, come già preannunciato nella seduta di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazione alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione generale.

La relatrice senatrice CIRINNA' (*PD*) propone di esprimere osservazioni favorevoli, rilevando però che le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in titolo appaiono complessivamente insoddisfacenti in quanto scarsamente dissuasive e non in linea con la normativa nazionale ed europea in materia.

Il senatore BARANI (*GAL*) si dichiara contrario ai rilievi proposti dalla relatrice, osservando

che, all'opposto, le sanzioni previste sembrano eccessivamente onerose rispetto alle violazioni che intendono sanzionare.

Concordano il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il senatore CALIENDO (*PdL*) - il quale fa presente che, in considerazione del gran numero condotte previste e sanzionate dallo schema di decreto legislativo la proposta della relatrice potrebbe essere accolta solo se specificasse puntualmente quali sanzioni, e riferite a quali fattispecie, appaiono insufficienti - e il senatore FALANGA (*PdL*).

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si dichiara invece favorevole alle osservazioni proposte dalla relatrice.

Le osservazioni proposte dalla senatrice Cirinnà, pubblicate in allegato, sono quindi poste ai voti ed approvate.

(*Doc.* XXII, n. 10) **LO MORO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (*SCpI*).

Il provvedimento in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, reca l?istituzione di una Commissione d'inchiesta su atti intimidatori verso amministratori locali. Tale Commissione è prospettata come monocamerale e a termine (con durata di sei mesi). E? necessario osservare come il fenomeno del quale la proposta *de qua* sollecita un approfondimento- da concludersi con gli strumenti propri dell?inchiesta parlamentare- non risulta riconducibile solo al prepotere di organizzazioni di stampo mafioso. Se così fosse infatti si ricadrebbe nella prevalente competenza di indagine della Commissione Antimafia.

Passando al merito, il provvedimento si compone di sei articoli.

In particolare l?articolo 1 reca l?istituzione della Commissione precisandone le finalità. Il comma 2 dell?articolo specifica la portata del termine "intimidazioni", espressione con la quale si devono intendere " gli atti di qualunque matrice quali minacce, danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro beni pubblici o privati, posti in essere con l?obiettivo di condizionare l?attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta".

L?articolo 2 individua i compiti della istituenda Commissione, che dovranno concretarsi nelle seguenti attività: indagine sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; valutazione della natura e delle caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni; verifica della congruità e della applicazione della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali; accertamento del livello di attenzione e della capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione delle intimidazioni.

Ai sensi dell?articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La ragione per la quale si prevede una riduzione dei poteri della Commissione d'inchiesta rispetto all'autorità giudiziaria in materia di provvedimenti sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (in sostanza la possibilità di disporre l'arresto ovvero intercettazioni telefoniche), è giustificata dalla circostanza che l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti nel caso delle Commissioni di inchiesta non è assistita dalle medesime garanzie previste nel caso in cui tale adozione sia fatta dall'autorità giudiziaria, nel qual caso vi è la richiesta del pubblico ministero vagliata dal giudice.

La Commissione procede ad audizioni testimonianza, ai sensi dell?ultimo periodo del comma 1, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in base alle disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. In proposito si segnala l?opportunità di prevedere in tali casi anche l?applicazione dell?articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Tale norma, è appena il caso di ricordare, prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

Resta ferma inoltre la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 7). Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007 (comma 8). Questa legge - che ha riveduto la disciplina quale innanzi recata dalla legge n. 801 del 1977 - ha espressamente escluso che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, già esclusi dalla legge del 1977) i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati di mafia di cui agli articoli 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*) e 416-*ter* (*Scambio elettorale politico-mafioso*) del codice penale. Dunque,mediante il rinvio alla legge n.124 del 2007, il disegno di legge prevede la non opponibilità del segreto di Stato (per quelle fattispecie ora ricordate) alla Commissione di inchiesta.

Ai sensi del comma 3, la Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa (comma 4).

Il comma 5 prevede, poi, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse (comma 6). In base al comma 2, la Commissione può, altresì, richiedere, agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

Ai sensi dell?articolo 4, la Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

L?articolo 5 prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori, o chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta ove venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. A ben vedere la norma non prevede alcuna sanzione penale nel caso di violazione del suddetto vincolo del segreto.

L'articolo 6 ha per oggetto l'organizzazione interna. Si prevede tra l'altro che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2013 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato può

autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda di avere già espresso in Sottocommissione per i pareri un'opinione contraria alla costituzione di questa nuova Commissione d'inchiesta. Egli osserva infatti che l'oggetto della Commissione, le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, appare in gran parte coincidente con quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, e per la parte rimanente non si comprende come possa essere oggetto di una specifica inchiesta parlamentare.

Nel rilevare l'inopportunità di istituire una nuova sede i cui lavori andranno per forza di cose a sovrapporsi a quelli di Commissioni di cui già fanno parte i futuri componenti di tale organo, egli osserva anche che, nonostante l'estrema limitatezza del *budget* previsto per il funzionamento di tale Commissione, l'istituzione di un nuovo organo che costituisce sostanzialmente un doppione della Commissione antimafia rischia di portare nuova acqua al mulino di chi critica il Parlamento come fonte di sprechi di risorse tanto più preziose in tempo di crisi.

Concorda il senatore BARANI (*GAL*) il quale ritiene assolutamente singolare proporre l'istituzione di una Commissione come questa, della quale si fatica a comprendere l'utilità in presenza della Commissione antimafia, mentre si continua a rifiutare l'istituzione di Commissioni che sarebbero ben altrimenti necessarie, quale la Commissione d'inchiesta sul cosiddetto fenomeno di "tangentopoli", sulla quale restano molte zone d'ombra da illuminare. In proposito egli ricorda come oggi ricorra il ventesimo anniversario della morte di Raoul Gardini, che a suo parere fu un vero e proprio omicidio, del quale sarebbe necessario chiarire davanti all'opinione pubblica chi siano stati i mandanti e i beneficiari.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) non condivide la contrarietà dei colleghi che lo hanno preceduto, e ritiene che dalla lettura della relazione di accompagnamento risulti chiaro che, ben delimitando l'oggetto dell'inchiesta, la Commissione possa svolgere un ruolo indubbiamente utile nel conferire strumenti conoscitivi per orientare un'iniziativa legislativa per il contrasto ad un problema che sta assumendo dimensioni estremamente preoccupanti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si esprime in senso decisamente contrario all'istituzione della nuova Commissione d'inchiesta; appare infatti dubbio non solo quale possa essere l'ambito di autonomia dell'oggetto dell'inchiesta rispetto alle competenze della Commissione antimafia, ma addirittura quali mai interventi legislativi si possano immaginare in questa materia.

Al di fuori dei fatti di criminalità organizzata, non si vede come episodi di intimidazione di amministratori locali possano essere oggetto di interventi legislativi specifici; in proposito egli osserva che la classe politica italiana - che pure, quando si parla di problemi di politica criminale in via generale, è unanime nel criticare la tendenza alla panpenalizzazione e nell'auspicare un'ampia attività depenalizzatrice - di fronte ai singoli problemi il più delle volte non fa che proporre nuove fattispecie incriminatrici.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le perplessità espresse dai senatori che lo hanno preceduto meritino la più attenta considerazione, dal momento che sarebbe evidentemente del tutto inopportuno istituire una Commissione d'inchiesta che si andasse a sovrapporre con le attività della Commissione antimafia.

Tuttavia non si può negare che il problema delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali provenienti da soggetti estranei al crimine organizzato stia diventando sempre più preoccupante, e che

non è certamente inopportuno un approfondimento dei contesti e delle dinamiche in cui tale fenomeno si sviluppa.

Indubbiamente, tale approfondimento può essere perseguito con strumenti diversi, ad esempio l'indagine conoscitiva, tuttavia egli ritiene che si possa esprimere parere favorevole alla costituzione della Commissione in oggetto a condizione che ne siano delimitate attentamente le competenze.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) concorda con le valutazioni espresse dal collega Buccarella circa la sostanziale inutilità della Commissione in oggetto.

A suo parere, invece, sarebbero ben altre le Commissioni d'inchiesta che meriterebbero di essere rapidamente costituite, come quelle richieste dalla sua parte politica in merito alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo, o quella sul Monte dei paschi di Siena.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si esprime anch'egli contro la costituzione della Commissione d'inchiesta, osservando che se questa non si deve occupare - pena un conflitto di competenza con la Commissione antimafia - di intimidazioni poste in essere dal crimine organizzato, non si comprende che senso abbia, dal momento che non avrebbe ragion d'essere, ad esempio un'inchiesta su comportamenti da dettati da disagio mentale, a meno che lo scopo di una Commissione d'inchiesta di questo genere non vada inquadrato nel tentativo di marginalizzare e criminalizzare fenomeni di opposizione diffusa e di protesta sociale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) condivide quanto affermato da molti dei colleghi che lo hanno preceduto circa la dubbia utilità della Commissione d'inchiesta proposta e il rischio di sovraesposizione delle sue competenze con quelle della Commissione antimafia.

Peraltro, con riferimento all'intervento del senatore Giarrusso, egli raccomanda di usare la massima cautela nell'utilizzare argomentazioni che sembrano istituire un qualsivoglia legame fra atti di intimidazione e di violenza e la legittima protesta sociale.

La tragica uccisione del sindaco di Cardano al Campo, Laura Prati, va forse ricondotta ad un quadro psicopatologico dell'assassino; tuttavia essa si inserisce indubbiamente in un clima nel quale viene alimentata una crescente ostilità verso le istituzioni e la classe politica; da uomo proveniente da una tradizione di sinistra radicale, egli non può non ricordare che in una certa stagione della nostra storia in alcuni ambienti si arrivò a sostenere che uccidere un fascista non fosse reato: egli si augura che simili dinamiche non si ripetano portando ad affermare che la violenza contro gli uomini delle istituzioni e i rappresentanti del popolo sia legittima.

Concorda con tale ultima considerazione il senatore LO GIUDICE (*PD*).

L'opportunità dell'istituzione della Commissione d'inchiesta prevista dal documento in titolo può sicuramente essere oggetto di discussione, tuttavia non può essere revocato in dubbio che l'obiettivo dell'inchiesta stessa è di far luce su un fenomeno di inaccettabili e odiose violenze e intimidazioni, dirette a contrastare l'attività di amministratori locali, spesso anche molto giovani, che tentano di far rispettare la legge.

Episodi di questo genere non possono essere in alcun modo confusi con la legittima critica ed opposizione, anche la più radicale, e con l'espressione della protesta e del disagio sociale.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) fa presente di aver partecipato proprio questa settimana a una riunione del consiglio comunale di Bagnara Calabra - una località della Calabria non caratterizzata da una particolare presenza e pervasività delle organizzazioni criminali - in cui si è discusso dei numerosi atti di intimidazione subiti dal sindaco al quale, dopo aver incendiato l'autovettura, hanno fatto trovare per due volte proiettili e bossoli davanti alla porta di casa.

Non vi è dubbio che il fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali sia sempre più diffuso, che non riguardi unicamente l'azione della criminalità organizzata, e che spesso addirittura si esprima in forme che di per sé si sottraggono al vaglio degli inquirenti, non manifestandosi in esplicite minacce, ma in un clima generale che determina oggettivamente un *metus* degli amministratori che ne sono oggetto.

Egli pertanto ritiene che la Commissione di cui si propone l'istituzione possa avere l'utile funzione di chiarire l'estinzione e le caratteristiche del fenomeno al fine di adeguati interventi del Parlamento.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) fa riferimento all'esperienza della regione Campania, dove negli ultimi anni il fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali ha assunto dimensioni assolutamente preoccupanti, anche in zone che non erano mai state interessate da fenomeni di criminalità organizzata, e che non lo sono tuttora se non marginalmente, come i comuni dell'alto Matese.

In realtà le difficili condizioni di vita determinate dalla crisi stanno facendo montare una crescente insofferenza che trova spesso espressione in atti di violenza o di intimidazione.

Si pensi al fatto che vi sono assessori del comune di Napoli o della Regione che hanno la necessità di essere protetti da una scorta armata non perché minacciati dalla criminalità organizzata, ma perché oggetto di minacce diffuse, e questo magari solo perché hanno la delega al lavoro.

A suo parere dunque l'istituzione della Commissione d'inchiesta può contribuire a fornire il Parlamento elementi utili ad iniziative legislative o di indirizzo politico tese a contrastare questo fenomeno.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si associa alle valutazioni negative dei colleghi del suo Gruppo in ordine alla costituzione di una Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali rilevando che, per quanto possano essere contenuti i costi di tale organo, la sua costituzione rappresenta comunque un pessimo segnale di spreco di denaro pubblico.

Il senatore FALANGA (*PdL*) osserva in primo luogo che la pur condivisibile esigenza di contrastare e reprimere la criminalità organizzata è a volte utilizzata a fini retorici e di immagine, tanto che a volte questa stessa Commissione, negli interventi di alcuni dei suoi componenti, sembra doversi occupare istituzionalmente esclusivamente di antimafia.

A questa stessa retorica sembra ispirarsi la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai sindaci.

Il carattere meramente di bandiera di tale nuovo organo si manifesta nelle modalità che vengono proposte.

La Commissione infatti, che evidentemente sarà composta di senatori che hanno molte altre incombenze, è prevista per una durata di soli sei mesi, certamente insufficienti anche solo per andare a visitare le molte località dove possono essersi svolti episodi di suo interesse, sicchè è evidente che l'unico risultato che potrà conseguire al termine di tale periodo sarà quello di chiedere una proroga.

Egli rileva la demagogia insita nell'istituire organi ai quali, in sintonia con la sbandierata attenzione al risparmio, si danno obiettivi e risorse così limitati da non consentire risultati concreti e da tradursi di fatto in uno spreco.

Il presidente PALMA, dopo aver premesso che non parteciperà alla votazione e che non prenderà posizione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta, invita però i colleghi a riflettere sul fatto che l'articolo 82 della Costituzione prevede l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse, e cioè su fenomeni che possono essere ricondotti a dinamiche unificanti e non su singoli fatti.

Come si evince dalla relazione stessa, tale qualificazione può essere attribuita con difficoltà alle

intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, se si prescinde dai fenomeni riconducibili alla pervasività della criminalità organizzata.

E' evidente quindi che vi è una sovrapposizione con le attività della Commissione antimafia, e del resto la senatrice Lo Moro e gli altri firmatari avevano presentato il documento prima che la Commissione antimafia venisse ricostituita.

A suo parere, semmai, un'inchiesta su queste problematiche che non fosse destinata a interferire con l'attività della Commissione antimafia potrebbe esser quella sui problemi legati al funzionamento della pubblica amministrazione nelle aree del Paese a più forte presenza della mafia o di organizzazioni consimili.

Infatti, a suo parere, non è possibile condurre un'efficace attività di contrasto di questi fenomeni criminali se non ci si rende conto che parte della loro forza risiede in una funzione mediante di mediazione sociale che esse esercitano a fronte di un'azione amministrativa troppe volte carente, lenta o arbitraria.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*), preso atto degli spunti emersi nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole che suggerisca però una puntuale delimitazione dell'ambito dell'inchiesta parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede al presidente Palma di togliere la seduta con un certo anticipo al fine di consentire una riunione dei Gruppi di maggioranza in ordine al decreto-legge n. 78, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in discussione in Assemblea.

Il presidente PALMA, acquisito l'assenso di tutti i Gruppi, acconsente alla richiesta del senatore Lumia, precisando peraltro che sarebbe opportuno per il futuro evitare di far coincidere riunioni di parte della Commissione con le sedute della stessa.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***
(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il disegno di legge in titolo si inquadra in una serie di iniziative, tra le quali il decreto-legge n. 78 attualmente in fase di discussione in Assemblea, con le quali si tenta di affrontare in maniera soddisfacente il problema del sovraffollamento delle carceri, che ha determinato numerose condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questo annoso fenomeno - che ha molteplici cause, non ultima a suo parere la dinamica dei processi penali, che andrebbe profondamente rivista soprattutto per quanto riguarda il funzionamento attualmente previsto dei tre gradi di giudizio - è stato affrontato nei decenni della Repubblica ricorrendo di solito a provvedimenti di amnistia o indulto, che una lunga esperienza ha però dimostrato del tutto ininfluenti, anche nel breve periodo, rispetto all'obiettivo di realizzare una stabile deflazione del sistema carcerario.

Da alcuni anni, e soprattutto in questo inizio di legislatura, si sta tentando un approccio diverso e più sistematico, fondato su un utilizzo meno automatico del carcere come sanzione dei comportamenti antisociali.

In particolare il disegno di legge in esame si segnala per l'introduzione anche per gli adulti dell'istituto della sospensione della pena con messa alla prova, che rappresenta un momento importante nella ricerca dell'equilibrio tra la funzione rieducativa e risocializzatrice che la Costituzione affida al sistema penale e la tutela delle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Particolare interesse, sotto il profilo soprattutto delle condanne in sede europea, presentano poi le norme, sulle quali anche la sua parte politica ha presentato un disegno di legge, relative ad una nuova disciplina del processo in assenza degli imputato più rispettosa del diritto alla difesa.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si dichiara fermamente contraria al disegno di legge in titolo che, in maniera non dissimile al decreto-legge attualmente in discussione in Assemblea e da altri interventi legislativi in itinere, affronta il problema, indubbiamente grave e preoccupante, del sovraffollamento carcerario secondo una prospettiva che la sua parte politica non può in alcun modo condividere. Infatti, invece di intervenire sull'edilizia carceraria, sul controllo della presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale, sulla possibilità, attraverso la stipulazione di accordi internazionali, di far scontare le pene ai condannati stranieri nei paesi di provenienza, l'unica risposta che il Governo e il Parlamento italiano sembrano in grado di dare è quella di liberare detenuti senza alcun riguardo per il peggioramento della sicurezza della collettività e per la frustrazione che provano le vittime dei reati; in proposito ella osserva che da un lato il continuo ricorso a interventi legislativi diretti a liberare il maggior numero possibile di detenuti ingenera delle aspettative che finiscono per indebolire grandemente il valore deterrente della pena, e dall'altro la crescente sensazione di denegata giustizia può indurre in alcuni casi le persone offese dai reati perfino a tentare di farsi giustizia da sé.

L'oratrice osserva quindi che la Commissione ha deliberato ormai da tempo lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema carcerario, senza però assumere finora alcuna iniziativa per attuarla: appare quindi incongruo intervenire in maniera così pesante sul sistema dell'esecuzione della pena senza aver prima raccolto gli elementi conoscitivi di cui la Commissione stessa ha dichiarato di avere necessità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER FATTO PERSONALE

Il senatore GIARRUSSO interviene per fatto personale osservando che il suo intervento in discussione generale nel corso dell'esame in sede consultiva sul documento XXII, n. 10 è stato gravemente travisato, fino ad attribuirgli quasi l'intento di giustificare comportamenti violenti e intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

In realtà ciò che egli ha detto è che laddove assumono un carattere sistematico - tale dunque da giustificare un'inchiesta parlamentare - le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali sono o espressione diretta della criminalità organizzata, ovvero espressione di una cultura nella quale la criminalità organizzata stessa prospera, e rientrano pertanto nell'oggetto dell'inchiesta della Commissione antimafia, mentre gli atti di violenza o intimidazione meramente individuali hanno tutti storia a sé e non possono essere oggetto di altro che di indagini giudiziarie.

Ciò che egli aveva espresso era l'auspicio che nessuno intendesse utilizzare questa inchiesta per associare a questi fatti forme di opposizione e protesta sociale che con essi nulla hanno a che fare, e che il Movimento 5 Stelle si è sempre adoperato per incanalare nelle forme costituzionali e democratiche.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

- le pene previste non appaiono sufficientemente dissuasive rispetto alla natura dei fatti e non in linea con la normativa europea e italiana di riferimento.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (nott.) del 05/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2013
34ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare, il seguito dell'esame

congiunto è rinviato.

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 925, 111 e 113, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 666 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 666, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111 e 113 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il relatore CASSON (*PD*) illustra brevemente il disegno di legge n. 666, a sua firma, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 925, 111 e 113.

Egli osserva che il testo da lui presentato ha in realtà una portata più ampia rispetto agli altri tre, ma ne appare comunque opportuna la congiunzione in quanto reca norme in materia di sospensione del processo a carico degli imputati e irreperibili e di contumacia, nonché in materia di sospensione del processo con messa alla prova.

Egli ritiene che l'estraneità delle disposizioni contenute in alcune articoli non dovrebbero ostacolare la congiunzione, in quanto è evidente che il testo base, al quale si riferiranno gli emendamenti, sarà comunque quello trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo alcune precisazioni del presidente PALMA e del senatore FALANGA (*PdL*), la Commissione dispone la congiunzione.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 3 che, novellando il codice di procedura penale, introduce l'istituto della sospensione con messa alla prova, già sperimentato nell'ambito del processo minorile.

Nel condividere tale innovazione, esprime però perplessità sul fatto che nel nuovo istituto la richiesta di sospensione con procedimento con messa alla prova possa essere presentata già nel corso delle indagini preliminari, laddove nel processo minorile essa può essere presentata esclusivamente in dibattimento.

Considerata la *ratio* dell'istituto, appare del tutto irrazionale che esso sia disciplinato in maniera più favorevole al reo nel processo ordinario rispetto a quanto avviene nel processo minorile; pertanto o la disposizione va cambiata, ovvero va inserita una modifica di quella attualmente in vigore per il

processo minorile.

L'oratore si sofferma quindi brevemente sulla delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie recata dall'articolo 1, osservando, con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 che appare eccessivo prevedere l'applicabilità della reclusione presso il domicilio per i delitti puniti con la reclusione nel massimo fino a sei anni.

Il senatore BARANI (*GAL*) esprime l'auspicio che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati possa essere approvato con modifiche minime, in particolare estendendo anche ai minori la disciplina di maggior favore sulla sospensione del processo con messa alla prova prevista dal testo per i maggiorenni.

Egli però si dichiara non ottimista sulla rapida approvazione del disegno di legge, e ciò in considerazione dell'evidente esistenza di un vero e proprio conflitto politico fra i gruppi del Partito democratico della Camera dei deputati e del Senato che sta di fatto bloccando l'attività del Parlamento, almeno in materia di Giustizia.

Esprime infine vivo apprezzamento per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, auspicando l'introduzione nel nostro ordinamento di molti altri istituti del diritto anglosassone in materia penale, procedurale e di ordinamento giudiziario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che le disposizioni recate dal disegno di legge in materia di sospensione del processo con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili nascono da iniziative a suo tempo assunte dal Governo Berlusconi, che non si sono trasformate in legge solo per motivi legati ai tempi del lavoro parlamentare; del resto il disegno di legge n. 331 della Camera dei deputati è stato esaminato con procedimento abbreviato in quanto riprendeva un disegno di legge approvato dalla sola Camera dei deputati nella precedente legislatura.

Pertanto egli non può che condividere questa parte del provvedimento.

Per quanto riguarda la delega al Governo recata dall'articolo 1 in materia di pene detentive non carcerarie, che costituisce la parte innovativa del provvedimento, anche su questa il suo parere è nel complesso favorevole, pur preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulle necessità di una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur con alcuni aggiustamenti tecnici che non devono però modificarne l'impianto complessivo.

Esprime in particolare un orientamento favorevole all'inserimento fra i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della lettera d), che prevede la possibilità per il giudice di prescrivere, in caso di applicazione della reclusione presso il domicilio e dell'arresto presso il domicilio, l'utilizzazione del braccialetto elettronico, in modo da conferire un adeguato supporto giuridico all'utilizzazione di una tecnologia di controllo indubbiamente molto utile, e per la quale lo Stato italiano ha finora speso risorse notevoli senza farne però applicazione concreta.

La seduta, sospesa alle ore 21,05, riprende alle ore 21,15.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che l'esigenza manifestata dai senatori Barani e Buemi di una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati non possa far premio sulla necessità di un adeguato approfondimento da parte di questa Commissione e del Senato della Repubblica, in considerazione degli importanti elementi di novità introdotti nell'ordinamento giuridico italiano.

L'oratore si sofferma in primo luogo sull'estensione ai maggiorenni dell'istituto della sospensione con messa alla prova, mutuato dal diritto americano e già sperimentato con successo nel

diritto penale minorile.

In proposito egli ritiene in primo luogo che sia troppo esteso - in considerazione degli effetti particolarmente favorevoli che tale istituto produce per il reo, in particolare in tema di estinzione del reato - l'ambito dei delitti a cui la nuova misura risulta applicabile, essendo il processo sospendibile con riferimento a reati puniti con pena edittale fino a quattro anni nel massimo; per altro verso invece non sono convincenti le cause di esclusione dal provvedimento, con particolare riferimento alla dichiarazione di tendenza a delinquere, un istituto questo probabilmente non più attuale.

L'oratore osserva quindi che l'articolo 464-*bis* del codice di procedura penale, di cui l'articolo 3 del disegno di legge propone l'inserimento, prevede che il programma di trattamento legato all'istanza di sospensione del procedimento debba contenere "le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenza del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale", ed osserva che ben difficilmente lo svolgimento da parte del reo di lavori di pubblica utilità potrebbe in qualche modo costituire una forma di risarcimento per le vittime del reato.

L'oratore si sofferma infine sull'articolo 1; nell'esprimere uno sfavore di fondo vero l'istituto della delega legislativa, egli ritiene comunque necessario precisare in modo molto più puntuale i principi e i criteri di delega.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (nott.) del 06/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PALMA, che sostituisce il senatore Casson quale relatore, nel prendere atto che non vi

sono altri iscritti in discussione generale e che egli stesso e il rappresentante del Governo non intendono replicare, propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 925.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 2 settembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(896-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore D'ASCOLA (*PdL*), dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In primo luogo, la Camera dei deputati è intervenuta sulle modifiche, che erano state introdotte dal Senato e che non facevano parte del decreto-legge originario, del regime della custodia cautelare in carcere.

Il Senato infatti aveva modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale portando da quattro a cinque anni di reclusione nel massimo edittale la soglia di pena che identifica i reati cui essa non può essere applicata.

L'altro ramo del Parlamento, oltre a modificare per opportuno coordinamento l'articolo 274 del codice di procedura penale, ha incluso fra i reati cui tale misura coercitiva è applicabile anche il finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, benché punito con la pena massima di quattro anni di reclusione.

La Camera dei deputati è poi intervenuta sulla lettera b), n. 3, sempre dell'articolo 1, comma 1.

Si tratta della disposizione che modifica il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, nel quale si disciplinano le cause di esclusione dalla possibilità di applicare la sospensione cautelare della pena di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Il testo originario del decreto-legge, oltre a sopprimere la lettera c) di tale comma che impediva di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti di condannati cui era applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, interveniva anche sull'elencazione dei delitti per i quali non può essere sospesa l'esecuzione della pena cancellando i delitti di incendio boschivo, furto pluriaggravato, furto in abitazione e furto con strappo, e inserendo invece i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Il Senato aveva emendato il suddetto articolo 3 nel senso di ripristinare l'esclusione della sospensione della pena per i recidivi *ex* articolo 99, comma 4 del codice penale, e di mantenere la previgente elencazione dei reati per i quali era esclusa la sospensione dell'esecuzione, aggiungendovi le fattispecie delittuose introdotte dal decreto-legge.

La Camera dei deputati, oltre a ripristinare la soppressione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, ha di nuovo espunto il delitto di furto pluriaggravato, mantenendo

però le modifiche introdotte dal Senato in relazione al ripristino nell'elencazione specifica dei reati di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dei reati di incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo.

La Camera dei deputati ha poi inserito nel testo del decreto-legge un articolo 1-*bis* con il quale viene portata a cinque anni la pena edittale massima per il reato di atti persecutori.

All'articolo 2, oltre ad una modifica sulle modalità dello svolgimento delle attività volontarie dei detenuti e degli internati previste dalla novella introdotta dal decreto-legge all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso le modifiche introdotte dal Senato che abrogavano le disposizioni di maggior favore introdotte dal decreto-legge alle norme dell'ordinamento penitenziario che disciplinano la concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà ai condannati cui è stata applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, conservando invece la soppressione della disposizione del decreto-legge che rende più agevole la concessione di permessi premio agli stessi soggetti.

Per quanto riguarda l'articolo 3-*bis,* la Camera dei deputati lo ha modificato nel senso di rendere le disposizioni a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro esterno sostitutive anziché aggiuntive di quelle previste dall'articolo 3 della legge n. 193 del 2000.

All'articolo 4, oltre a modifiche alle lettere d) ed e) del comma 1 dirette a finalizzare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la possibilità conferita al Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie in virtù degli emendamenti approvati dal Senato di costituire diritti reali a favore di terzi, si segnala la soppressione della disposizione di cui al comma 6 che consente al commissario straordinario di derogare a una serie di norme urbanistiche e in materia di appalti.

L'oratore segnala quindi che la Camera dei deputati ha anche modificato il comma 1, sempre dell'articolo 4, nel senso di inserire una disposizione con la quale si allega al decreto-legge il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si nomina il Commissario straordinario di Governo - e che era richiamato come norma integrativa dallo stesso articolo 4 del decreto-legge - che, in realtà, non risultava pubblicato e dunque non era entrato in vigore.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PALMA deplora il fatto che alla Camera dei deputati siano stati approvati, con il parere favorevole del Governo, emendamenti che cancellavano modifiche approvate a larga maggioranza dal Senato e che erano state contrattate dal Governo stesso, in particolare con la sua maggioranza.

Esprime poi viva preoccupazione per la questione da ultimo rilevata dal relatore del tentativo di sanare con la pubblicazione in allegato al disegno di legge di conversione la mancata pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che nomina il commissario straordinario per le strutture carcerarie.

Il sottosegretario BERRETTA interviene osservando che l'atteggiamento del Governo è stato improntato al più leale confronto con le forze politiche,sia con quelle di maggioranza sia con quelle di opposizione, come dimostra l'atteggiamento assunto dall'Esecutivo su alcuni emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati che venivano incontro a richieste della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda le disposizioni che hanno ripristinato la disciplina più favorevole prevista dal decreto-legge nei confronti dei recidivi *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale, egli invita la Commissione a riflettere sul fatto che queste avevano già prodotto effetto in quanto recate dal decreto-legge, una circostanza di cui non si può non tenere conto in sede emendativa.

Quanto all'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica non pubblicato essa corrisponde alle indicazione del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che le considerazioni del Sottosegretario in ordine agli emendamenti relativi alla disciplina della concessione dei benefici ai recidivi *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale adombri una sorta di ricatto morale che non può essere in alcun modo accettato, dal momento che le parole stesse del rappresentante del Governo rendono evidente l'assoluta inopportunità di introdurre con provvedimento d'urgenza le disposizioni che hanno effetti immediata sulla libertà degli individui.

Per quanto riguarda la questione dell'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica, con la quale si intenderebbe sanare gli effetti della sua mancata pubblicazione, egli ritiene che ciò non sia possibile se non disponendo, come prevede un suo emendamento, che il decreto allegato sia integralmente trascritto nel decreto-legge.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur manifestando rammarico per la cancellazione - peraltro approvata da tutti i Gruppi che sostengono il Governo e da SEL - di alcune delle modifiche introdotte dal Senato alle disposizioni recate dal decreto-legge in materia di recidivi *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale, osserva che anche sotto questo specifico profilo il testo trasmesso dalla Camera si presenta comunque più equilibrato rispetto alla versione originaria del decreto-legge e non si può negare che alcune delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, in parte anche venendo incontro alle opposizioni, hanno carattere migliorativo.

A questo punto egli ritiene necessario evitare un'ulteriore lettura del decreto-legge da parte della Camera dei deputati, che potrebbe mettere a rischio la sua conversione. Quanto alla questione dell'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica, egli osserva come già la Camera dei deputati abbia ritenuto che questa possa essere sufficiente per risolvere il problema, e ritiene che la questione debba essere portata alla valutazione della Presidenza del Senato.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) esprime viva preoccupazione per il rischio che sia approvato un testo tale da determinare problemi applicativi, e pertanto invita la Commissione a valutare attentamente le considerazioni del senatore Caliendo.

Concorda il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) che mette in guardia la Commissione dai rischi di un'approvazione frettolosa.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva come le considerazioni del Sottosegretario diano ragione alle perplessità a suo tempo espresse dalla sua parte e che l'avevano indotto a presentare una questione pregiudiziale sul decreto-legge.

Provvedimenti che incidono sulla libertà personale non possono che essere adottati con legge ordinaria, in modo da diventare operativi solo dopo che abbiano assunto la loro forma definitiva.

Il senatore TORRISI (*PdL*) non concorda con l'intervento precedente, osservando che la *ratio* dell'adozione del decreto-legge, del resto già preannunciata del ministro Cancellieri nell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, risiede in una situazione di effettiva emergenza.

Quanto alla questione dell'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica, egli concorda con le considerazioni del senatore Lumia circa l'opportunità di una valutazione della Presidenza che, egli ritiene, dovrebbe confortare quella già espressa nell'altro ramo del Parlamento.

Concorda il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale fa presente che la necessità di affrontare la drammatica emergenza carceraria - che come sa chi conosce queste situazioni diventa più intollerabile nei mesi estivi - trova ormai un ulteriore motivo di urgenza nella necessità che l'Italia si adegui alle

prescrizioni della Corte europea dei diritti umani impostole a seguito della sentenza Torreggiani.

Il presidente BUCCARELLA, dopo avere concordato con le considerazioni relative all'urgenza della conversione del decreto-legge, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,15.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2013
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente in primo luogo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che l'Assemblea del Senato riprenderà la sua attività il 4 settembre, essendo peraltro le Commissioni autorizzate a riunirsi già dal 2 settembre.

Poiché in quella data scadono i termini per la presentazione degli emendamenti relativamente a diversi disegni di legge, e in considerazione del fatto che diversi colleghi hanno chiesto di poter essere il 3 settembre in Sicilia per partecipare alle celebrazioni dell'anniversario dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, la Commissione giustizia tornerà a riunirsi mercoledì 4 settembre alle 14 e giovedì 5 settembre alle 8,30; dopo tale ultima seduta si svolgerà un Ufficio di Presidenza per programmare l'attività della Commissione.

In linea di massima, la sua intenzione è di dedicare queste sedute all'illustrazione e ai pareri sugli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 110, in materia di pene alternative, 925 e congiunti, in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, e 362 e congiunti, in materia di tortura.

A partire poi da martedì 10, la Commissione si dedicherà alla discussione del disegno di legge n. 948 e congiunti, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nonché all'esame del disegno di legge n. 19 e congiunti, in materia di corruzione. Alla ripresa la Commissione dovrà anche decidere se portare avanti per primo il gruppo di disegni di legge sui matrimoni egalitari ovvero di quelli in

materia di convivenza, o ancora se portarli avanti insieme.

Egli fa infine presente che è sua intenzione proporre alla presidente Finocchiaro di convocare per giovedì 5 settembre una brevissima seduta delle Commissioni riunite, affari costituzionali e giustizia, in modo da consentire ai senatori Casson e Zanettin di presentare una nuova proposta di testo unificato sui disegni di legge n. 116 e altri, in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei giudici.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rappresenta l'urgenza di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge in materia di riorganizzazione della magistratura onoraria (atto Senato n. 548), al fine di tentare di evitare che anche quest'anno vi sia un'ennesima proroga dei magistrati onorari in carica.

Il senatore CASSON (*PD*) segnala la richiesta della sua parte politica, già da tempo avanzata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di iscrivere all'ordine del giorno l'atto Senato n. 54, in materia di negazionismo.

Il PRESIDENTE, preso atto del consenso dei Capigruppo, accoglie le due richieste.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), nel ribadire la sua convinzione che sarebbe stato preferibile, anche per dare un importante segnale politico, approvare il testo votato all'unanimità dalla Camera dei deputati, prende atto del fatto che è ormai in corso un complessivo riesame della norma.

Si dichiara non contrario all'ipotesi di ripristinare il riferimento alla "promessa" come elemento costitutivo del reato; certamente il riferimento al procacciamento introduce un elemento di maggior

concretezza nella descrizione della fattispecie, tuttavia - pur essendo egli contrario per principio a qualsiasi ipotesi di perseguimento delle intenzioni, in quanto contrario ai principi della civiltà giuridica liberale - non vi è dubbio che la configurazione della promessa come elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice ha una sua precisa definizione nella giurisprudenza.

Si sofferma poi sull'opinione da più parte espressa della necessità di eliminare dal primo comma l'espressione "consapevolmente". Pur riconoscendo le buone ragioni di chi la ritiene superflua, trattandosi di reato doloso, osserva però che essa introduce una sorta di rafforzamento nell'indagine sull'elemento psicologico che può costituire una deterrenza ad applicazioni estensive della nuova normativa.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritiene opportuno riflettere sui reali meccanismi con cui si manifesta lo scambio elettorale politico-mafioso, meccanismi che rischiano di non essere colti a pieno dalle modifiche proposte dalla Camera dei deputati al 416-*ter*, così come questo articolo, nella sua attuale formulazione, non le coglie per quanto riguarda il corrispettivo offerto dal politico all'organizzazione criminale, che non è quasi mai una somma di denaro.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio dalla tutela anticipata costituita dalla configurazione della "promessa", quale elemento costitutivo del reato, al procacciamento, ella sottolinea come in tal modo si perda l'occasione di utilizzare la fattispecie incriminatrice come strumento di destrutturazione del potere delle organizzazioni criminale e della loro presa sulla società.

Infatti la relazione tra mondo politico e organizzazioni criminali si realizza già nel momento in cui avviene lo scambio della promessa di un sostegno elettorale contro la disponibilità a procurare utilità all'organizzazione, come dimostra il fatto che molto spesso il mafioso o il camorrista promette il proprio sostegno a più di un candidato, riservandosi poi di adoperarsi per l'effettivo procacciamento dei voti a favore di quello che si dimostra più disponibile o potente.

Anche il fatto di rendere necessario per la punibilità dello scambio politico-mafioso che il procacciamento dei voti sia effettuato con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 416-*bis,* dimostra una scarsa comprensione della realtà del fenomeno di tipo mafioso.

Infatti, se il ricorso a determinate modalità per la raccolta del consenso elettorale è usato nel comma terzo dell'articolo 416-*bis* come elemento descrittivo del fenomeno associativo mafioso o camorrista, non appare invece opportuno richiamarlo nel 416-*ter*, dal momento che laddove una organizzazione criminale abbia assunto un consolidato carattere dominante sul territorio, essa diventa capace, in virtù del semplice *metus* che suscita nella collettività, di orientare il consenso elettorale senza ricorrere a violenze o intimidazioni.

L'oratrice ribadisce poi il carattere superfluo e rischioso dell'ulteriore sottolineatura dell'elemento psicologico, determinata dall'uso dell'espressione "consapevolmente", e ritiene del tutto errato il secondo comma del testo proposto dalla Camera dei deputati, che punisce a titolo di scambio elettorale politico-mafioso un comportamento che invece, a norma del terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, appare pienamente descrittivo della partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Il presidente PALMA ritiene che la Commissione dovrebbe valutare con estrema prudenza l'introduzione di modifiche all'articolo 416-*ter* che non possono non avere notevoli effetti di sistema.

Egli ricorda che l'antecedente logico del reato di scambio elettorale politico-mafioso introdotto nel 1992, è certamente da rinvenire nell'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali che punisce il cosiddetto "voto di scambio". Questa fattispecie è costruita in maniera completamente diversa da quanto avviene nell'articolo 416-*ter,* dal momento che il reato previsto dal testo unico non consiste nell'accettazione di una promessa ovvero di un procacciamento di voti, ma nell'atto di chi, candidato o suo sostenitore, somministri offra o prometta denaro o altre utilità a qualcuno in cambio della sottoscrizione di una lista, del voto elettorale o dell'astensione.

Si tratta dunque di una fattispecie dove la promessa - in questo caso effettuata da chi chiede il voto e

non da chi si impegna a darlo - è il corrispettivo di un comportamento concreto.

L'anticipazione della tutela insita nella nozione di promessa così come configurata nell'articolo 416-*ter,* appare invece ispirata ad una concezione giuridica non liberale della funzione della norma penale.

Non a caso l'elencazione fatta ieri dal senatore Lumia dei casi in cui ricorre la nozione di promessa nel codice penale, o fa riferimento a fattispecie - quelle dei reati contro la personalità dello Stato - nelle quali ancora oggi si rinvengono i profili più direttamente influenzati dall'impostazione politico-culturale fascista del codice Rocco, ovvero si tratta di una promessa a fronte del compimento di una condotta antigiuridica immediatamente verificabile in concreto, come nel caso della corruzione.

Da questo punto di vista i disegni di legge che tendono a ripristinare ed anzi ad accentuare la tutela anticipata recano un grave rischio, se non di incostituzionalità, almeno di inapplicabilità; ciò vale in particolare per il disegno di legge presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che arriva al punto di eliminare qualsiasi riferimento ad un corrispettivo, ritenendo cioè che il reato sia integrato dal mero ottenimento di una promessa, cosa che presenta oltretutto evidenti problemi di prova sia per l'accusa che per la difesa.

L'oratore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 957, di cui è primo firmatario il senatore Lumia, osservando come esso, nell'estendere l'oggetto del corrispettivo non solo alle "altre utilità" - ciò che peraltro sarebbe già superfluo alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione - ma anche alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafioso o dei suoi associati, sta di fatto tipizzando il concorso esterno in associazione mafiosa, secondo la definizione che la Corte di cassazione ha sempre dato di tale reato.

Se si pensa a come sia tuttora aperto il dibattito sull'opportunità di tipizzare il concorso esterno, appare evidente quanto sia grave il rischio insito in una tipizzazione particolarmente restrittiva in quanto limita il reato ai casi in cui sia diretto al perseguimento di un mero vantaggio elettorale.

Se si considerano questi rischi, appare a suo parere del tutto evidente quanto fosse imprudente l'idea di sistemare la questione con una brevissima riapertura del termine degli emendamenti.

Il sentore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che il disegno di legge da lui presentato, lungi dall'introdurre una fattispecie di reato priva di contenuto, tiene conto invece delle reali dinamiche con cui le organizzazioni criminali infiltrano la vita democratica di gran parte del Mezzogiorno, realizzando accordi con la classe politica di contenuto indeterminato, ma che sono di per sé idonei a realizzare il completo condizionamento della vita politica e amministrativa locale e la dipendenza dagli interessi dell'associazione criminale della rappresentanza politica nazionale eletta in tali zone.

Il senatore CASSON (*PD*) ribadisce quanto da lui affermato nella precedente discussione circa la sua convinzione che, al di là dell'introduzione della nozione di altre utilità accanto al denaro quale corrispettivo dell'accordo politico-mafioso, il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti un arretramento rispetto al testo vigente, e soprattutto rispetto a quella che era l'originaria impostazione del disegno di legge presentato nel 1992 sull'onda emotiva dell'indignazione provocata dagli attentati di mafia.

Egli ribadisce che i punti deboli del testo della Camera dei deputati sono l'evidente errore rappresentato dal secondo comma del testo proposto, la sostituzione quale elemento costitutivo del reato della promessa di voti con il procacciamento di voti, il riferimento, sempre con effetti costitutivi della fattispecie, alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* con cui tale procacciamento deve essere effettuato e, infine, l'ambigua e superflua introduzione del termine "consapevolmente".

Il presidente PALMA fa presente che l'espressione "consapevolmente" non sarebbe superflua qualora fosse riferita al fatto che il candidato sia consapevole della circostanza che il procacciamento dei voti avviene con le modalità della violenza e della minaccia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 04/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2013
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113 e 666, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 110 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 110, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113, 666 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto scorso.

Il relatore CASSON (*PD*) ritiene che l'unificazione dei disegni di legge in titolo con il disegno di legge n. 110, recante "Delega al governo per la riforma del sistema sanzionatorio", consentirebbe di trattare in maniera più organica la materia della riduzione del ricorso al carcere, che evidentemente si persegue tanto attraverso l'individuazione di pene detentive non carcerarie, quanto attraverso la trasformazione di un gran numero di reati attualmente previsti nell'ordinamento in illeciti amministrativi ovvero in illeciti civili.

Egli propone pertanto di congiungere ai disegni di legge in titolo il disegno di legge n. 110, adottando come testo base il disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE, al fine di rendere operativa la congiunzione testé proposta dalla Commissione, propone, fermo restando gli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 925 (pubblicati in allegato al resoconto di seduta), una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 18 di oggi, in modo di consentire la presentazione di un emendamento che inserisca nel testo del disegno di legge n. 925, con opportune correzioni, la delega prevista dal disegno di legge n. 110 in tema di depenalizzazione.

Nella seduta di domani tale emendamento verrà pubblicato e verrà fissato, indicativamente per le ore 14 di martedì 10 settembre, un termine per la presentazione di subemendamenti.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore LUMIA (*PD*), il senatore BUCCARELLA (*M5S*) e il RELATORE, la proposta è accolta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 agosto scorso.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.23.

Il primo cancella dal testo dell'articolo 613-*bis*, di cui si propone l'inserimento nel codice penale,

l'inciso "la stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento" e ciò in quanto si tratta di un'0espressione pleonastica, dal momento che quanto da essa previsto vige già come principio generale ai sensi dell'articolo 40 del codice penale stesso.

Quanto all'emendamento 1.23, esso prende le mosse che nel nuovo testo proposto dal relatore si è ritenuto opportuno - evidentemente in quanto ciò era giudicato più coerente con la previsione della tortura come reato comune - non inserire il dolo specifico quale elemento costitutivo del reato di tortura; poiché la definizione adottata dalla Convenzione internazionale fa invece riferimento specifico alle finalità in presenza delle quali si configura il reato di tortura, con questo emendamento ci si propone di introdurle almeno con riferimento al delitto commesso dal pubblico ufficiale, sostituendo quindi l'ipotesi dell'aggravante speciale con quella di un'autonoma fattispecie incriminatrice.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) illustra gli emendamenti 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.21 e 1.26.

Il primo emendamento è diretto ad evitare interpretazioni restrittive della norma per quanto riguarda le sofferenze inflitte mediante minaccia; gli emendamenti 1.15 e 1.17, invece, intendono sopprimere il riferimento alla privazione della libertà o all'impossibilità di ricevere aiuto della vittima come elemento costitutivo del reato di tortura, non comprendendosi perché questo non sussista in ogni caso in cui vengano inflitte ad una persona violenze e sofferenze fisiche o morali.

L'emendamento 1.18, in coerenza con la definizione recata dalle Convenzioni internazionali è invece diretto a reintrodurre l'elemento finalistico nella discrezione della fattispecie.

L'emendamento 1.21, poi, è diretto a definire meglio l'aggravante prevista nel testo unificato con riferimento al secondo comma dell'articolo 613-*bis,* limitandone l'applicazione alle associazioni mafiose e terroristiche e non alle generiche associazioni a delinquere.

Quanto infine all'emendamento 1.26, esso è diretto a superare alcuni aspetti poco chiari della formulazione del proposto articolo 613-*ter* del codice penale in materia di istigazione a commettere tortura.

Il presidente PALMA invita il senatore Lo Giudice, quanto a quest'ultimo emendamento, a valutare la possibilità di aderire alla formulazione proposta dall'emendamento 1.4, che limita l'istigazione a commettere tortura al solo pubblico ufficiale. Se, infatti, la formulazione proposta dal testo unificato - mutuata da quella dell'articolo 302 del codice penale in materia di istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato - venisse configurata come reato comune, si avrebbe il paradosso che la punibilità della mera istigazione sarebbe prevista per la tortura, ma non per reati anche molto più gravi come l'omicidio. Come reato proprio invece l'istigazione è configurabile, trattandosi in sostanza dell'ipotesi del pubblico ufficiale che si avvale della sua posizione per impartire un ordine illegittimo, che non viene poi eseguito.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e si sofferma in particolare sull'emendamento 1.11, con il quale si intende migliorare la formulazione dell'articolo 613-*bis* per quanto riguarda l'inflizione di sevizie o trattamenti disumani tramite violenza o minacce gravi, e l'emendamento 1.6.

Rispetto a tale ultima proposta emendativa, egli sottolinea come essa sia in primo luogo diretta ad aumentare le pene previste per la fattispecie base; quanto alla reintroduzione delle finalità come elemento costitutivo del reato, egli preannuncia che i senatori del Movimento 5 Stelle, valuteranno l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento ovvero di aderire alla proposta del senatore Casson di limitare il dolo specifico al solo caso del reato commesso dal pubblico ufficiale.

Il presidente PALMA invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di introdurre le finalità come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Infatti, non si comprende perché il compimento della condotta debba essere valutato diversamente se ispirato da una finalità o da un'altra col rischio,

dato il principio di tassatività, che comportamenti particolarmente efferati non vengano configurati come tortura; anche nel caso del pubblico ufficiale, dovrebbero bastare la sua qualità e l'esercizio delle sue funzioni a determinare l'applicazione dell'aggravante. In proposito egli osserva che con tutta probabilità l'elencazione tassativa delle finalità che devono essere presenti perché ricorra il delitto di tortura, così come indicate nei vari emendamenti, avrebbero determinato la non applicabilità del nuovo reato alle violenze commesse a Bolzaneto, sol che gli imputati avessero dimostrato di non aver agito per punire le vittime di un atto specifico o per esercitare una discriminazione politica, ma solo per sfogare cattiveria e frustrazioni.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Ella osserva che l'articolo 3 - con il quale si prevede l'impossibilità del respingimento dell'espulsione o dell'estradizione di un cittadino straniero qualora vi sia il sospetto che possa essere sottoposto a tortura nel Paese *ad quem* - pur se ispirato a preoccupazione comprensibili, rischia nella sua generica formulazione di essere utilizzato come uno strumento per aggirare la disciplina dell'immigrazione.

L'emendamento 3.1 propone pertanto la soppressione dell'articolo.

In alternativa, l'emendamento 3.3 dispone che la valutazione sulla sussistenza della violazione dei diritti umani nel Paese di destinazione che possano giustificare il timore che lo straniero da respingere, espellere o estradare, possa essere sottoposta a tortura, debba essere asseverata da atti provenienti da organizzazioni integrazione governative sufficientemente credibili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE MINACCE RICEVUTE DAL PRESIDENTE PALMA

I senatori CALIENDO (*PdL*), LUMIA (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), STEFANI (*LN-Aut*), BARANI (*GAL*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprimono la solidarietà dei relativi Gruppi e loro personale al presidente Nitto Francesco Palma per le minacce anonime da lui ricevute, e delle quali oggi è stata data notizia.

Il presidente PALMA ringrazia.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 settembre 2013,

alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,15.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente PALMA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani al termine della seduta, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CALIENDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere e il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

b) per le contravvenzioni per le quali è prevista la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle ,particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle

prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

f) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso le pene previste dalle lettere *a)* e *b)*;

g) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *h)*;

h) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

i) prevedere che le pene previste alle lettere *a)* e *b)* ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *g)* non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento».

1.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

Conseguentemente:

sopprimere alla lettera d) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»;

sopprimere alla lettera e) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»;

sopprimere alla lettera f) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»;

sopprimere alla lettera h) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*».

1.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

sopprimere alla lettera b) *le parole:* «presso il domicilio»;

sopprimere alla lettera c) *le parole:* «anche l'arresto presso il domicilio».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tra le pene principali» *con le seguenti:* «come misura alternativa».

1.7

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni».

1.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni».

1.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni».

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *sopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni».

1.14

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «fino a sei anni» *con le seguenti:* «non superiore nel massimo a sei anni».

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «alla pena pecuniaria», *inserire le seguenti:* «il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie e giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni,».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «sei anni» *con le seguenti:* «un anno e sei mesi».

1.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «sei anni» *con le seguenti:* «due anni e sei mesi».

1.17

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «sei anni» *con le seguenti:* «un anno».

1.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «uno».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «due».

1.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «tre».

1.21

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633 e 640 del codice penale».

1.22

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 612-*bis* del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285,».

1.23

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 390 del codice penale,».

1.24

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale,».

1.25

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110,».

1.26

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,».

1.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli artiroli 346-*bis*, 612-*bis*, 624-*bis*, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 633 e 640 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*; 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 624-*bis*, commi 1 e 2,del codice penale».

1.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* e 612-*bis* codice penale».

1.31

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli: 612-*bis*, 624, 624-*bis*, commi 1 e 2, del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.32

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e i delitti di cui all'articolo 624 del codice penale, come aggravato dall'articolo 625, primo comma, numeri 4) e 7)».

1.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli: 612-*bis* del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, e 612-*bis* codice penale».

1.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-*bis*, 600-*octies*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, codice penale».

1.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*octies* e 612-*bis* codice penale».

1.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, del codice penale; 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 280-*bis*, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-*bis*, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556 e 564 del codice penale».

1.38

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 624-*bis*, commi 1 e 2, 633, 640 del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.39

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei resti di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis* e 624-*bis*, commi 1 e 2, del codice penale».

1.40

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.42

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.43

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 612-*bis*, 624-*bis*, commi 1 e 2, del codice penale».

1.44

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 612-*bis* del codice penale».

1.45

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* delcodice penale».

1.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* e 572 del codice penale».

1.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «possa» *inserire la seguente:* «anche».

1.48

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «applicare» *inserire le seguenti:* «, come misura alternativa alla pena principale».

1.49

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito».

1.50

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* la pena di cui alla lettera *b)* si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo ad anni uno».

1.52

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.53

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.54

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi otto».

1.55

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere la parola:* «principale».

1.56

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni e non superiore a tre anni» *con le seguenti:* «trenta giorni e non superiore a sei anni».

1.57

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «un anno».

1.58

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «undici mesi».

1.59

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci mesi».

1.60

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «nove mesi».

1.61

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «otto mesi».

1.62

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «sette mesi».

1.63

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti*: «sei mesi».

1.64

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «sei mesi».

1.65

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «cinque mesi».

1.66

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.67

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «tre mesi».

1.68

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «due mesi».

1.69

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

1.70

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

1.71

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.72

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.73

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 5,».

1.74

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 4,».

1.75

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 3,».

1.76

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 2,».

1.77

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99,».

1.78

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99».

1.79

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole:* «nonché per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.80

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e*-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere *b)* e *c)*, ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice».

1.81

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere *b)* e *c),* ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-*bis* del codice penale».

1.82

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.83

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.84

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «si applichino» *inserire le seguenti:* «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, e in quanto compatibili».

1.85

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «criteri» *inserire le seguenti:* «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, e in quanto compatibili».

1.86

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.87

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «penale» *inserire le seguenti:* «adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del presente articolo e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-*bis* codice penale e seguenti».

1.88

CALIENDO

Al comma 1, sopprimere le lettere i) *ed* l).

1.89

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.90

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole da:* «anche modificando» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice».

1.91

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.92

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «ordinamento penitenziario» *inserire le seguenti:* «innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-*ter,* commi 1, 1.1 e 1-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.93

STEFANI, BITONCI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui ai commi *a), b),* e *d)* del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 2

2.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-*bis*».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *il comma 1 è soppresso.*

2.4

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «non superiore nel massimo a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore nel massimo a dieci anni».

2.5

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «non superiore nel massimo a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore nel massimo a sette anni».

2.6

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «non superiore nel massimo a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore nel massimo a cinque anni».

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «un anno e sei mesi».

2.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «due anni e sei mesi».

2.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle*

seguenti: «tre anni e sei mesi».

2.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma la parola:* «quattro» *è sostituita dalla seguente:* «uno».

2.11

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «due».

2.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «due».

2.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «tre».

2.14

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «cinque».

2.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale».

2.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 610 codice penale».

2.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 625, 648 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624 e 625 codice penale».

2.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* del codice penale».

2.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625, 648 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625 e 648 del codice penale».

2.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater* e 600-*octies* del codice penale».

2.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610 e 625 del codice penale».

2.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 625 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 316, 316-*ter*, 318, 388, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 323, 346-*bis*, 600-*quater*, 600-*octies*, 610 del codice penale».

2.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* e 625 del codice penale».

2.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 600-*ter*, comma 4, 600-*octies*, 625 del codice penale e».

2.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 625, 600-*quater*, 600-*octies*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, del codice penale».

2.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474 del codice penale».

2.31

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* del codice penale».

2.32

STEFANI, BITONCI

Al primo comma, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 610 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.33

STEFANI, BITONCI

Al primo comma, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 318; 323, 346-*bis*, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprire 1992, n. 285».

2.34

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo le parole:* «pena pecuniaria» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 474, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 640».

2.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, sopprimere le parole:* «nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale».

2.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *sopprimere il secondo comma.*

2.37

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel secondo comma, sopprimere le parole:* «la prestazione di un lavoro di pubblica utilità».

2.38

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sopprimere il terzo comma.*

2.39

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*».

2.40

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma sostituire le parole:* «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.» *con le seguenti:* «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

2.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «di durata non inferiore a trenta giorni» *con le seguenti:* «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

2.42

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «non inferiore a trenta giorni» *con le seguenti:* «non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

2.43

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «di durata non inferiore a trenta giorni» *con la seguente:* «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni».

2.44

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «di durata non inferiore a trenta giorni» *con le seguenti:* «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

2.45

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «a trenta giorni» *con le seguenti:* «a novanta giorni».

2.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

2.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sopprimere il quarto comma.*

2.48

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di tre volte, né più di due volte se si tratta di reato della stessa indole».

2.49

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole:* «di due volte» *con le seguenti:* «di una volta».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.50

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole da:* «due volte» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «una volta».

2.51

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole da:* «di due volte» *fino alla fine, con le seguenti:* «di una volta».

2.52

STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 2,».

2.53
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 3,».

2.54
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 4,».

2.55
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 5,».

2.56
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99».

2.57
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *ultimo comma, dopo le parole:* «degli articoli» *inserire la seguente:* «99».

2.58
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-*ter*».

2.59
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*ter*», *primo comma, sopprimere le parole:* «del primo comma».

2.60
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*ter*» *sopprimere il secondo comma.*

2.61
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 168-*ter*», *nel secondo comma, sostituire la parola:* «amministrative» *con la seguente:* «pecuniarie».

2.64
CALIENDO
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-*quater*» *con il seguente:*

«Art. 168-*quater*. - *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). ?* La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

2.62
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «art. 168-*quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di trasgressione ripetuta al programma o di non lieve entità di trattamento o alle

prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

2.63

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «art. 168-*quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

2.65

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*quater»*, nel *primo comma, sostituire le parole da:* «reiterata» *fino a:* «trattamento o» *con le seguenti:* «violazione del programma di trattamento o anche a una».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 141-ter*, comma 4, sostituire le parole:* «in caso di grave o reiterata trasgressione», *con le seguenti:* «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

2.66

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*quater»*, *nel primo comma, sostituire le parole:* «in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità 1 del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte» *con le seguenti:* «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

Art. 3

3.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 464-*bis»*.

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il primo comma.*

3.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il secondo comma.*

3.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il terzo comma.*

3.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il quarto comma.*

3.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis*», *sopprimere il quinto comma.*

3.8

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere il capoverso* «Art. 464-*ter*».

3.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 464-*ter*».

3.10

BARANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso* «Art. 464-*ter*» *con il seguente:*

«1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sentite le parti entro cinque giorni, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

2. Il parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

3. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».

3.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 464-*ter*», *sopprimere il primo comma.*

3.12

BARANI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 464-*ter*», *nel primo comma, sostituire le parole:* «il consenso o il dissenso» *con le seguenti:* «il proprio parere non vincolante».

Conseguentemente, nei commi secondo e terzo, sostituire le parole: «il consenso» *con le seguenti:* «parere favorevole».

Conseguentemente, sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il pubblico ministero, in caso di parere sfavorevole, deve enunciarne le ragioni al giudice cui spetta decidere sulla sospensione del procedimento con messa alla prova. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».

3.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1 lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *sopprimere il secondo comma.*

3.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *sopprimere il terzo comma.*

3.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «atto scritto» *con le seguenti:* «atto scritto motivato».

3.16

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *nel terzo comma, dopo le parole:* «atto scritto» *inserire la seguente:* «motivato».

3.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*ter*», *nel quarto comma, sostituire la parola:* «ragioni» *con le seguenti:* «ragioni in modo dettagliato».

3.18

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *nel quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale».

3.19

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 464-*ter*», *nel quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «prima dell'» *con le seguenti:* «una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di».

3.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il capoverso* «Art. 464-*quarter*».

3.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quarter*» *sopprimere il primo comma.*

3.22

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel primo comma, primo periodo, dopo le parole:* «a norma dell'articolo 129», *inserire le seguenti:* «, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto».

3.23

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «nonché la persona offesa», *con le seguenti:* «e ove non risulti un in esse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».

3.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel primo comma sopprimere la parola:* «oppure».

3.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel prino comma, sostituire le parole:* «sentite le parti nonché la persona offesa,» *con le seguenti:* «sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».

3.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *sopprimere il secondo comma.*

3.27

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel terzo comma sopprimere la parola:* «ulteriori».

3.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *sopprimere il quarto comma.*

3.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

3.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

3.31

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

3.32

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

3.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* b)*, sostituire le parole:* «un anno» *con le seguenti:* «tre anni».

3.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* b)*, sostituire le parole:* «un anno» *con le seguenti:* «due anni».

3.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *sopprimere il sesto comma.*

3.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *sopprimere il settimo comma.*

3.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel settimo comma, dopo la parola:* «l'imputato» *inserire le seguenti:* «la persona offesa».

3.38

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel settimo comma, sopprimere le parole:* «si applica l'articolo 588, comma 1».

3.39

STEFANI, BITONCI

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 464-*quinquies*».

3.40

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *sopprimere il primo comma.*

3.41

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quinquies*», *nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «con il consenso della persona offesa» *con le seguenti:* «verificate le condizioni economiche dell'imputato».

3.42

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *sopprimere il secondo comma.*

3.43
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *sopprimere il terzo comma.*
3.44
CALIENDO
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *nel terzo comma, sostituire le parole da:* «con il consenso» *fino a:* «pubblico ministero» *con le seguenti:* «sentito l'imputato e il pubblico ministero».
3.45
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*sexies*», *nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a norma dell'articolo 129».
3.46
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *sopprimere il capoverso* «Art. 464-*septies*».
3.47
BARANI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *sostituire il primo comma con il seguente:*
«1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato quando, in considerazione delle informazioni e delle relazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 141-*ter*, capo X-*bis*, la prova abbia avuto esito positivo».
3.48
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*septies*», *nel primo comma, sostituire le parole:* «estinto il reato», *con le seguenti:* «estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».
3.49
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel primo comma, primo periodo, dopo le parole:* «tenuto conto del comportamento dell'imputato», *inserire le seguenti:* «e del rispetto delle prescrizioni dettate».
3.50
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:* «fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».
3.51
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «il giudice dispone con ordinanza» *inserire le seguenti:* «impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale».
3.52
CALIENDO
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*septies*», *nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*
3.53
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «in ogni stato e grado del procedimento».
3.54

STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.55
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.56
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.57
BARANI
Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 657-*bis*», *nel primo comma le parole:* «tre giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «due giorni».

Art. 4

4.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.

4.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-*bis*».

4.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 141-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «reato», *aggiungere le seguenti:* «e altresì indicando che l'interessato, ai fini dell'ammissione, dovrà dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze sia esse dannose o pericolose e tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa».

4.4
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-*ter*».

4.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il primo comma.*

4.6
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il secondo comma.*

4.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il terzo comma.*

4.8
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il quarto comma.*

4.9
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *nel quarto comma, sostituire le parole:* «in caso di grave o reiterata trasgressione» *con le seguenti:* «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

4.10
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il sesto comma.*

Art. 6

6.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, dopo la parola: «prova» *aggiungere le seguenti:* «e di pene detentive non carcerarie».

Art. 7

7.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» *con le seguenti:* «della corte di appello».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello».

7.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per circondario di tribunale».

7.0.1

BUEMI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

b) il comma 3-*bis* è abrogato.

Art. 7-*ter.*

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravi fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? *1.* Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. ? *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione

dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-*bis. ? 1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

Art. 3-*ter. ? 1.* Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter*";

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-*bis. ? 1.* Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.

Art. 5-*ter. ? 1.* Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole.

2. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7-*quater.*

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-*bis:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto

d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o *non profit*, e acquistando le relative progettazioni";

2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole: "imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o *no profit*";

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o *no profit* che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente";

4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari".

Art. 7-*quinquies.*

(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)

1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e *no profit* per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale del!'amministrazione penitenziaria e con la direzione dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'attività lavorativa intramuraria dei detenuti si applica la possibilità di adozione, a livello territoriale, di specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione ed agli incrementi di competitività e di salario, di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le relative deroghe alle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi di categoria vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale adibito al lavoro carcerario, cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori ai sensi del comma 3 del citato articolo 1».

Art. 8

8.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10

10.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

11.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Nel caso di sospensione del procedimento» *fino a:* «dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

11.3

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «le disposizioni dell'articolo 161 secondo comma del presente codice non si applicano».

11.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non decorre».

11.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del quintuplo».

11.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del quadruplo».

11.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del triplo».

11.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del doppio».

Art. 12

12.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.

Art. 14

14.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 362, 388, 395, 10, 849, 874

Art. 1

1.1
MANCONI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura). ?* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il numero:* «613-*bis*» *con il seguente:* «608-*bis*».

1.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 608-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 608 è aggiunto il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.3

D'ASCOLA

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura».

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti:» *con le seguenti:* «è aggiunto il seguente:».

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *ivi richiamato, sostituire il primo comma con il seguente:* «Art. 613-*bis*. - *(Tortura). ?* Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi non adempie all'obbligo giuridico di impedirne il compimento», *nonchè*, *al quinto comma, sopprimere la parola:* «comunque».

Sopprimere altresì le parole da «Art. 613-*ter fino alla fine del periodo*».

1.4

CALIENDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613-*bis*. - *(Tortura). ?* Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero anche mediante omissioni, cagiona acute sofferenze ad una persona comunque privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza è punito con la reclusione da due a otto anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del suo servizio la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo in caso di lesione grave è della metà in caso di lesione gravissima.

Se dal fatto deriva la morte la pena è della reclusione di anni trenta, se la morte costituisce conseguenza non voluta, ovvero dell'ergastolo, se la morte è stata cagionata volontariamente.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura). ?* Il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o l'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del suo servizio che istiga taluno a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

1.5

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere

compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale».

1.7

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire la parola:* «chiunque» *con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

*Conseguentemente, sopprimere i successivi commi secondo e terzo del medesimo articolo 613-*bis.

1.8

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire la parola:* «chiunque» *con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

*Conseguentemente, il successivo comma 3 del medesimo articolo 613-*bis *è soppresso.*

1.9

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole:* «con violenza».

1.10

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «Chiunque con violenza, minacciando» *inserire le seguenti:* «in qualsiasi forma».

1.10a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole:* «minacciando di adoperare o».

1.11

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti fa dignità umana, infligge» *con le seguenti:* «chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge sevizie o trattamenti disumani o degradanti la dignità umana ovvero».

1.12

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire la parola:* «disumani» *con la seguente:* «inumani».

1.13

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo le parole:* «degradanti la dignità umana» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.14

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere la parola:* «acute».

1.14a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sopprimere le parole:* «o psichiche».

1.15

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «sofferenze fisiche o psichiche» *sopprimere le seguenti:* «ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto».

1.16
MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma sopprimere le parole:* «o non in grado di ricevere aiuto».

1.17
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «ad una persona privata della liberta personale» *sopprimere le seguenti:* «o non in grado di ricevere aiuto».

1.18
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «di ricevere aiuto,» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».

1.18a
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo le parole:* «non in grado di ricevere aiuto» *aggiungere le seguenti:* «, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale,».

1.19
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «dodici anni».

1.20
CASSON
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma sopprimere le parole:* «La stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento».

1.21
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire le parole:* «associazione per delinquere» *con le seguenti:* «associazioni di cui agli articoli 270-*bis*, 416 e 416-*bis* del codice penale».

1.22
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*.», *sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:* «La pena è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte, si applica la pena dell'ergastolo».

1.23
CASSON
Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», *sostituire il terzo comma con il seguente*: «Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni, con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospetta di aver commesso, ovvero

per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.24

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *quarto comma aggiungere, in fine il seguente periodo:* «È raddoppiata se ne deriva la morte».

Conseguentemente sopprimere il quinto comma.

1.25

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.25a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *quinto comma, sopprimere le parole:* «quale conseguenza non voluta dal reo».

1.26

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-*ter*», *con il seguente:*

«Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura). ?* Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-*bis* è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».

Art. 2

2.1

CALIENDO

Al comma 2, sostituire il capoverso «2-bis» *con il seguente:*

«2-*bis*. Le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale».

2.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», *sostituire le parole:* «613-*bis*» *con le seguenti:* «608-*bis*».

Art. 3

3.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *dopo le parole:* «nel quale», *sostituire le parole da:* «esistono» *fino a:* «torture» *con le seguenti:* «sulla base di accertati motivi, essa rischi di essere sottoposta a tortura».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *dopo le parole:* «seri motivi» *inserire le seguenti:* «che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza»;

e conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

3.4

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» *con le seguenti:* «di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti umani, gravi, flagranti o massicce».

3.4a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sopprimere l'ultimo periodo.*

Art. 4

4.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5) del codice penale, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-*bis*».

4.2

CALIENDO

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «un'apposita commissione» *con le seguenti:* «la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura».

Art. 6

6.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi-di riserva e speciali» dellIa missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) per l'anno 2014: 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

c) per l'anno 2015: 1) quanto a 800.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 200.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo *aggiungere il seguente:*

«Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 40 (ant.) del 05/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2013
40ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa
(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***
(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***
(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***
(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CASSON comunica che, a seguito della riapertura del termine degli emendamenti

disposta nella seduta di ieri in seguito alla congiunzione del disegno di legge n. 110 agli altri disegni di legge in titolo, sono stati presentati al testo base, l'atto Senato n. 925, quattro ulteriori emendamenti rispetto a quelli già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri: l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo - con i due conseguenti emendamenti ai titoli - che è diretto ad inserire la delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio già previsto dal disegno di legge n. 110, nonché l'emendamento 3.200 del Governo.

Come già stabilito nella seduta di ieri, egli fissa quindi alle ore 18 di martedì 10 settembre il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*

(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)*;
4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.

Tit.Capo I.1

CALIENDO

Il titolo del capo I è sostituito dal seguente: "Deleghe al Governo".

Tit.1

CALIENDO

Sostituire il titolo con il seguente: "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

Art. 3

3.200

Il Governo

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 464-*quater*»*, nel terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo:* «A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona effesa dal reato.».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 10/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
41ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente che l'Ufficio di Presidenza, dopo aver concordato sulla programmazione dei lavori - nel senso di terminare quanto prima l'esame dei disegni di legge in materia di tortura e responsabilità disciplinare dei magistrati e almeno l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge nn. 925 e congiunti in materia di pene detentive non carcerarie e messa alla prova, per poi riprendere l'esame dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, matrimonio tra persone dello stesso sesso e disciplina delle coppie di fatto - ha altresì deliberato di svolgere una serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, prima fra tutte quella del dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partire da martedì prossimo.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 settembre scorso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia la sua intenzione di rinunciare all'incarico di relatore.

La sua decisione è determinata da due ordini di motivi: in primo luogo egli ritiene che lo svolgimento della funzione di relatore per un provvedimento così delicato e complesso come quello sulla tortura sia incompatibile con i ritmi a lui imposti, anche in quanto unico rappresentante del suo Gruppo sia in Commissione che nella Giunta per le elezioni, dal serratissimo calendario previsto per la corrente settimana per tale ultimo organo.

Anche e soprattutto nel merito però egli non può nascondere le crescenti perplessità in ordine al testo che si delinea sulla base degli emendamenti presentati.

In realtà la proposta di testo unificato da lui presentata corrispondeva già ad un estremo sforzo di mediazione da lui compiuto rispetto ai sostenitori della configurazione della tortura come reato comune, soluzione a suo avviso che si allontana da una limpida applicazione delle convenzioni internazionali.

Il senatore LUMIA (*PD*) invita il senatore Buemi a desistere dalla sua decisione, ritenendo che esistano invece le condizioni per un accordo che consenta l'approvazione di un testo al contempo coerente sia con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale sia con la sistematica del codice penale.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene che le parole del collega Buemi abbiano messo in luce una situazione di straordinaria gravità, dal momento che il collega ha sostanzialmente affermato che, per effetto della programmazione dei lavori della Giunta per le elezioni, gli viene impedito di svolgere la sua attività istituzionale; pertanto egli invita il presidente Palma a segnalare al Presidente del Senato e all'Assemblea questa gravissima anomalia, che si traduce in una vera e propria violazione delle prerogative costituzionali dei rappresentanti del popolo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene di doversi dissociare dalle considerazioni testè espresse dal senatore Barani: premesso che anche quella della Giunta per le elezioni è un'attività istituzionale, egli stesso e tanti altri componenti della Giunta continuano a partecipare normalmente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Si associa poi alle considerazioni del senatore Lumia e invita il senatore Buemi a desistere dalla sua intenzione di rimettere il mandato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma la propria decisione.

Egli precisa di non aver inteso accusare nessuno di impedirgli di svolgere il suo lavoro, ed anzi è stato egli stesso a proporre che la Giunta si convocasse in seduta notturna. Ciò non toglie che egli ritiene oggettivamente incompatibile lo svolgimento della funzione di relatore su questo delicato argomento con i lavori della Giunta previsti per questa settimana. Resta il fatto in ogni caso che egli non ritiene di poter concordare con la soluzione giuridica alla disciplina della tortura che sembra si stia delineando in Commissione; in proposito egli ribadisce che le soluzioni che vengono proposte non sono conformi alla Convenzione internazionale e, non volendo trovarsi nella situazione di altri che, poco dopo aver votato una legge, ne contestano la costituzionalità e la conformità alle norme europee, preferisce non assumersi rispetto al nuovo testo le responsabilità che sono necessariamente connesse al ruolo di relatore.

Il presidente PALMA, preso atto della decisione del senatore Buemi, conferisce l'incarico di relatore alla Commissione al senatore D'Ascola.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente PALMA fa presente che, come già preannunciato in altra sede, il senatore Barani ha riformulato (come da allegato alla seduta) la maggior parte dei suoi emendamenti all'articolo 1 trasformandoli in emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime viva perplessità sull'ammissibilità di tali emendamenti, evidentemente diretti ad aggirare la preclusione che deriverebbe dall'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, in quanto presentati successivamente alla scadenza del termine, e addirittura dopo la pubblicazione degli altri emendamenti.

Il presidente PALMA fa presente che si tratta in sostanza di una riformulazione, e che nulla osta quindi all'ammissibilità di tali proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente PALMA comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, mercoledì 11 settembre 2013, sarà posticipata alle ore 15.

Il presidente PALMA avverte altresì che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì 12 settembre 2013 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 112

Art. 1

1.0.1

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: "aa) Diffondere ai media notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero costituire e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati, anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria".

1.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono aggiunge, infine le seguenti parole: "anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria".

1.0.3

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;

b) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;
c) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività;
d) rilasciare dichiarazioni che possano, anche solo incidentalmente, intaccare l'immagine di terzietà, indipendenza e imparzialità propria delle funzioni giurisdizionali;
e) qualsiasi altro comportamento che possa ledere l'immagine della magistratura in relazione ai principi di cui alla lettera b)".

1.0.4

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;
b) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;
c) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività".

1.0.5

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.6

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.7

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.

(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'appartenenza a movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.8

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) ricoprire incarichi in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.9

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato, anche se temporaneamente in aspettativa o fuori ruolo, per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.10

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.11

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.12

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività".

1.0.13

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il n. 4) è abrogato".

1.0.14

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il n. 4) è modificato dal seguente: ' 4. Il non uniformarsi ai criteri di equilibrio e misura in caso di dichiarazioni, interviste o scritti destinati alla diffusione attraverso i media'.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 17/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2013
45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(54) ***AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CAPACCHIONE (*PD*).

Il disegno di legge in titolo si propone, al fine di contrastare la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell'antisemitismo in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze.

A questo scopo, similmente a quanto hanno fatto altri diciotto Stati, si propone l'introduzione - attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale si ratificava e si dava esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 - del reato di negazionismo, cioè del divieto, la cui violazione è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10 mila euro, di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini dei guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999, ovvero fa propaganda di superiorità o odio razziale o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi.

Si tratta di una questione estremamente controversa, sulla quale si registrano diversità di opinione che non sono riconducibili all'endiadi destra - sinistra.

Si pensi ad esempio al fatto che nell'ambito di una stessa area culturale di sinistra radicale e libertaria si ritrovano posizioni come quella di Sartre, il quale sostenne che la libertà di espressione non poteva essere utilizzata come strumento per argomentare l'odio contro le minoranze e la negazione della Shoah, ovvero come Wu Ming il quale di recente ha criticato la legge Mancino in quanto ha conferito un aura di martirio ai gruppi neonazisti.

Si tratta in sostanza del problema dei limiti della libertà di espressione e dei rischi di costruzione di fattispecie di reati di opinione.

Del resto il disegno di legge riprende un analogo provvedimento che fu assegnato in sede deliberante a questa Commissione nella scorsa legislatura, e in ordine al quale si realizzò una sorta di stallo che divise sia la sinistra che la destra tanto da determinare la richiesta di rimessione all'Assemblea, anche se l'interruzione della legislatura ne impedì l'esame in sede referente.

In particolare, mentre la prima firmataria del disegno di legge era anche allora la senatrice Amati del Partito Democratico, le contrarietà più forti furono espresse dal senatore Della Seta dello stesso Gruppo politico, che ritenne di dover contestare l'opportunità dell'inserimento di questo reato nell'ordinamento, in quanto storico di professione e in quanto ebreo.

Fra gli aspetti che hanno determinato maggior discussione si sottolinea quello relativo al fatto che una delle fattispecie che integrano il reato è la minimizzazione della Shoah: in quella occasione si disse che ci poteva essere il rischio di introdurre una sorta di quantificazione per legge delle vittime della persecuzione antiebraica, che è invece oggetto di discussione storica a seconda dei criteri adottati per il calcolo.

Altra questione è quella che riguarda l'oggetto del reato di negazionismo, laddove si consideri che mentre nella maggior parte dei paesi che lo hanno introdotto esso si riferisce unicamente alla Shoah, in tre di questi esso si riferisce alla negazione di qualsiasi fenomeno analogo, con evidenti problemi anche di definizione storica.

Sotto questo profilo, va rilevato come in Francia un'analoga fattispecie di reato riferita alla negazione dello sterminio degli Armeni da parte dei Turchi nel corso della prima guerra mondiale, sia stata bocciata dalla Corte costituzionale con riferimento alle diverse caratteristiche che connotano i due diversi eventi storici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (*SCpI*).

Il disegno di legge in titolo si propone di modificare l'attuale disciplina dell'esercizio abusivo delle professioni, da un lato aggravando sensibilmente le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per la fattispecie generale, e dall'altro attribuendo carattere di specialità attraverso l'introduzione

dell'articolo 348-*bis,* al reato di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra.
In particolare, la novella proposta per l'articolo 348 eleva il limite massimo della reclusione da sei a diciotto mesi, e porta la multa, attualmente prevista da un minimo di 103 a un massimo di 516 euro, a una somma da 2 mila a 20 mila euro.
Quanto alla nuova fattispecie di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra, ritenuta ontologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle persone, le sanzioni previste sono la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di *5* mila ad un massimo di 50 mila curo.
La novella proposta dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economica e sociale.
Il disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente.
Peraltro va considerato che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo.
Per quanto riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 - che peraltro non prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo dunque la fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della disciplina generale - prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.
In quella occasione da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale - in funzione del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie - e quella di chi invece, in coerenza con un obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui al libro II del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena che non tenesse conto della sistematica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, "usurpazione di funzioni pubbliche", che, immaginata come più grave dal legislatore del 1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore.
Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella comminata dall'articolo 347 del codice penale.
Tuttavia è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale.
Per quanto riguarda poi la fattispecie introdotta con l'articolo 348-*bis*, si segnala la necessità di un'accurata valutazione delle disposizioni di cui agli ultimi due periodi.
A parte la necessità di chiarire meglio l'uso delle espressioni "sequestro" e "confisca", devono essere accuratamente valutati i problemi relativi ai diritti dei terzi, in considerazione del fatto che immobili e attrezzature non sono necessariamente di proprietà del reo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre scorso.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) illustra la proposta di un nuovo testo da lui presentata.

Dopo aver rilevato come anche nella sua proposta, così come in quella precedentemente presentata dal senatore Buemi, si sia scelta la strada di configurare il reato di tortura come un reato comune, rispetto al quale la sua commissione da parte di un pubblico ufficiale si qualifica come un aggravante con effetto speciale, si sofferma sulla decisione di non prevedere un dolo specifico.

Pur consapevole del fatto che i colleghi che hanno scelto una soluzione diversa lo hanno fatto nell'ottica di una maggiore aderenza alla descrizione della tortura nelle Convenzioni internazionali, egli osserva che la scelta, peraltro a suo parere opportuna, di configurare la fattispecie come reato comune implica la necessità di escludere elementi finalistici che ben difficilmente porterebbero alla punizione del reo; peraltro appare poco convincente anche la scelta di introdurli con specifico riferimento al reato del pubblico ufficiale, dal momento che appare contraddittorio e paradossale prevedere una fattispecie nella quale, in ragione della qualifica di pubblico ufficiale, la condotta venga sanzionata in maniera più pesante ma se ne circoscriva la punibilità rispetto alla fattispecie generale.

Dopo aver rilevato che il testo da lui proposto chiede per l'integrazione del reato di tortura la commissione di più atti di violenza o minaccia, dal momento che in presenza di un atto singolo apparirebbe difficile contraddistinguere la tortura da altre fattispecie già punite, il relatore si sofferma sulla questione dell'istigazione.

In proposito egli ricorda come nel nostro ordinamento l'istigazione non pubblica a commettere un reato che poi non viene commesso non è punibile, se non in limitati casi specifici previsti dalla legge.

L'estensione di queste ipotesi alla tortura presentava dunque degli evidenti problemi di sistematicità; a tale obiezione si è controbattuto che, se questo è vero quando l'istigatore si un qualunque soggetto, diverso è il caso in cui sia un pubblico ufficiale, dal momento che in tale contesto l'istigazione può essere qualificata come una sorta di ordine illegittimo.

A suo parere tale riflessione può essere accolta ma limitando la punibilità dell'istigazione all'ipotesi in cui tanto l'istigatore quanto l'istigato siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva però che il testo da lui presentato suscita problematiche che richiedono un approfondimento.

Concorda il senatore CASSON (*PD*) il quale ritiene che il Gruppo del Partito Democratico non potrà presentare emendamenti di mero dettaglio.

Sulla base di tali considerazioni il presidente PALMA propone di adottare il nuovo testo proposto dal relatore come testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 24 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 settembre scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, a seguito della congiunzione del disegno di legge n. 110 con gli altri disegni di legge in titolo, il senatore Caliendo aveva presentato un emendamento che ne recepiva il contenuto ed era stato un termine per i relativi subemendamenti.

Chiede perciò se i presentatori intendono illustrare gli emendamenti e i subemendamenti al disegno di legge n. 925, assunto come testo base.

Il senatore LUMIA (*PD*) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo e i relativi subemendamenti debbano essere oggetto di un'attenta riflessione; bisogna infatti evitare da un lato che un numero eccessivo di esclusione di disposizioni penali dalla delega sulle depenalizzazioni finisca per renderla sostanzialmente inutile, e dall'altro che talune depenalizzazioni determinino soprattutto per l'inapplicabilità di sanzioni accessorie, una diminuita efficacia del contrasto a fenomeni di particolare gravità.

Il presidente PALMA, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Lumia, invita ad un atto di coraggio senza il quale non è possibile realizzare quel processo di depenalizzazione che pure è auspicato da tutti, e che peraltro può essere generale e completo solo se realizzato attraverso lo strumento della delega al Governo.

Concorda il sentore CALIENDO (*PdL*), il quale peraltro ritiene che nella valutazione degli emendamenti la Commissione possa essere ampiamente illuminata dal parere del Governo che può avvalersi degli studi compiuti negli scorsi anni nei suoi uffici legislativi.

Il presidente PALMA, preso atto che i presentatori non intendono illustrare gli emendamenti, propone quindi di proseguire nelle giornate di domani e dopodomani con l'espressione dei pareri e le votazioni, accantonando però l'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti e rinviandone l'esame a martedì prossimo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.20.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

10, 362, 388, 395, 849, 874

NT2

La Commissione

(Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano)

Art. 1

(*Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura*)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis* ? (*Tortura*). - Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*ter* ? (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se

l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Art. 2

(*Modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Art. 3

(*Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Art. 4

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Art. 5

(Fondo per le vittime di tortura)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura al fine di assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(*Entrata in vigore*)

1.La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 925

G/925/1/2

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, ROMANO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di esecuzione della pena, anche in considerazione della inadeguatezza delle strutture penitenziarie dislocate sul territorio nazionale;

i profili di criticità che interessano la situazione di grave sovraffollamento delle carceri italiane, l'inadeguatezza delle strutture e delle dinamiche di organizzazione della detenzione, acquisiscono rilievo ancor più grave e complesso se si consideri la drammatica cifra concernente i figli dei detenuti che ogni anno accedono alle strutture penitenziarie per incontrare il proprio genitore: circa 100 mila bambini ogni anno;

la situazione di tutela dei minori in queste difficili circostanze registra gravi carenze, segnalate dalle associazioni che effettuano monitoraggio e assistenza sul tema dei minori figli di detenuti; sia per quanto riguarda gli spazi dedicati all'incontro e al colloquio con i genitori, sia per quanto riguarda gli spazi di accoglienza, e talvolta purtroppo di vita, dei minori che, di fatto, vivono in carcere con le proprie madri;

in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i princìpi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'articolo 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'articolo 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori; all'articolo 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli;

rispetto a tali situazioni, la normativa nazionale ha compiuto notevoli passi in avanti con l'approvazione della legge n. 62 del 2011 ? recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» ? che ha disposto, all'articolo l , comma l, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia « presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»;

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;

a completamento di tale quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende necessaria una chiara definizione delle tipologie di «eccezionale rilevanza» che costituiscono il

discrimine al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, motivando invece la detenzione;

impegna il Governo:

a valutare la predisposizione di adeguati interventi di natura normativa al fine di adeguare le strutture detentive secondo quanto previsto dalla legge n. 230 del 2000 ? Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario ? con particolare riferimento ai colloqui (articolo 39) e alla corrispondenza telefonica (articolo 39), attivando le migliori pratiche di tutela dei minori, e a predisporre adeguate misure normative al fine di definire le specifiche tipologie di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», di cui all'articolo 1 commi 1 e 2, della legge n. 62 del 2011 citata in premessa, che motivano la custodia cautelare in carcere per le madri di bambini di età inferiore ai 6 anni, prevedendo altresì, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore tutela degli interessi e dei diritti dei minori, che la pena detentiva vada espletata presso le strutture di detenzione attenuata.

Art. 1

1.0.1/1

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 1.

1.0.1/2

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 2.

1.0.1/3

BUCCARELLA, CIOFFI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) abrogare i reati previsti dall'articolo 10-*bis*) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.0.1/4

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) prevedere l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.0.1/5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.0.1/6

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«6-*bis* le contravvenzioni di cui al libro terzo del codice penale».

Conseguentemente alla lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/7

FEDELI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6) aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-*bis* proprietà intellettuale e industriale».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/8

MUSSINI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* pari opportunità».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 10).*

1.0.1/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* pari opportunità»;

1.0.1/10

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* elezioni e finanziamento ai partiti politici;».

1.0.1/11

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* elezioni e finanziamento ai partiti».

1.0.1/12

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* pubblica amministrazione ed amministrazione della giustizia».

1.0.1/13

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* giochi d'azzardo».

1.0.1/14

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* giochi e scommesse;».

1.0.1/15

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* armi e esplosivi.

1.0.1/16

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* tributaria».

1.0.1/17

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* articolo 612 del codice penale».

1.0.1/18

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b) *sopprimere il numero 1).*

1.0.1/19

MUSSINI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 10).*

1.0.1/20

CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».

1.0.1/21

AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* numero 6) del medesimo testo unico».

1.0.1/22

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al al comma 2, lettera c), *sopprimere i numeri 4, 7, 8, 9, e 10*

1.0.1/23

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere i numeri 4), 8) e 10)*

1.0.1/24

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 4).*

1.0.1/54

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 5).*

1.0.1/25

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 6).*

1.0.1/26

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *dopo il numero 6) inserire il seguente:*

«6-*bis*) articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;».

1.0.1/27

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 7).*

1.0.1/28

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 8).*

1.0.1/29

CARDIELLO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 9).*

1.0.1/30

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 9).*

1.0.1/31

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «un massimo di euro 15.000» *con le seguenti:* «un massimo di euro 50.000».

1.0.1/32

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «euro 15.000», *con le seguenti:* «euro 50.000».

1.0.1/33

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «euro 15.000», *con le seguenti:* «euro 30.000».

1.0.1/34

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «di un importo pari alla metà della stessa» *con le seguenti:* «per coloro che hanno un reddito complessivo lordo annuo inferiore ad euro 20.000».

1.0.1/35
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*
«*f*-bis) prevedere l'esclusione della punibilità per la coltivazione per uso personale della *cannabis indica* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».

1.0.1/36
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 3.

1.0.1/37
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

1.0.1/38
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

1.0.1/39
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *al numero 1 sostituire le parole*: «491» *con le seguenti* : «476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 493».

1.0.1/40
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/41
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/42
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.0.1/43
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 4).*

1.0.1/44
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *al numero 4) sopprimere le parole:* «, 632».

1.0.1/45
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 5).*

1.0.1/46
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 6).*

1.0.1/47
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«*b*-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorità competente ad irrogarle;

b-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera *a)* siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;».

1.0.1/48

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 4.

1.0.1/49

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.0.1/50

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Governo intenda discostarsi dal parere reso alle Commissioni deve darne motivazione».

1.0.1/51

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.0.1/52

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge».

1.0.1/53

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».

1.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*

(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)*;
4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della

delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 46 (pom.) del 18/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede al Presidente di voler cortesemente trasmettere al dottor Tamburino, capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, una serie di sue domande alle quali egli non ha trovato risposta nella documentazione allegata all'audizione svolta nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente PALMA invita i colleghi che lo desiderino a depositare presso gli uffici altri quesiti da trasmettere al dottor Tamburino

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, essendo stati dati per illustrati tutti gli emendamenti e subemendamenti, si era convenuto di accantonare l'emendamento 1.0.1 - diretto ad inserire dopo l'articolo 1 una ulteriore delega - e i relativi subemendamenti fino alla settimana prossima, in particolare per consentire al Governo di fornire elementi informativi sull'ambito prevedibile di applicazione delle depenalizzazioni previste dalla delega stessa, e di procedere ai pareri e alle votazioni sugli emendamenti riferiti agli altri articoli.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime perplessità su tale procedura, dal momento che il subemendamento 1.0.1 può avere riflessi sulle disposizioni recate dal complesso del disegno di legge, ed in particolare sull'articolo 1, che reca una delega al Governo per l'approvazione di un sistema di pene detentive non carcerarie.

Si apre un dibattito cui partecipano il PRESIDENTE, il rappresentante del GOVERNO e il senatore CALIENDO (*PdL*), a conclusione del quale si conviene di accantonare, oltre all'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti, anche l'articolo 1 e di procedere alla formulazione dei pareri e al voto sugli articoli successivi, in ordine ai quali il relatore ritiene che vi siano solo piccoli aggiustamenti tecnici da apportare al testo della Camera dei deputati.

Il RELATORE invita quindi i colleghi al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.37 e 2.39 del senatore Caliendo, per i quali il parere è favorevole anche se sarebbe consigliabile una riformulazione diretta a coordinarne il testo fra di loro, nonché dell'emendamento 2.64, sempre del senatore Caliendo, del quale pure peraltro sarebbe opportuna una messa a punto.

Invita altresì i colleghi a ritirare gli emendamenti all'articolo 3, ad eccezione dell'articolo 3.200 del Governo sul quale il parere è favorevole.

Invita infine i colleghi a ritirare i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si associa al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore BARANI (*GAL*), nel ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.5, invita il relatore ed il Governo ad

un'ulteriore riflessione sull'emendamento 2.6, che intende estendere l'applicabilità della sospensione del processo con messa alla prova anche ai reati punibili nel massimo fino a cinque anni, in coerenza con quanto il Parlamento ha già fatto in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto "svuotacarceri" per quanto riguarda l'ammissibilità della custodia cautelare in carcere.

Concorda il PRESIDENTE, il quale ricorda come il dibattito sulla modifica dei reati per i quali è ammissibile la custodia cautelare in carcere ha poi determinato una serie di interventi legislativi collaterali, in particolare per quanto riguarda la modifica della pena edittale prevista per il reato di atti persecutori.
Sarebbe pertanto auspicabile mantenere coerenza al sistema approvando l'emendamento.

Concorda altresì il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale osserva che l'emendamento ha di fatto lo stesso scopo del suo emendamento 2.14.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene fondate le questioni sollevate dagli emendamenti dei senatori Barani e Caliendo.

Tuttavia anche in considerazione dei molti problemi che suscitò l'approvazione della modifica dei reati cui si applica la custodia cautelare in carcere, propone che gli emendamenti siano accantonati.

La Commissione concorda.

Gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, posti separatamente ai voti non sono approvati.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.36.

Su richiesta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 2.37 e 2.39, mentre gli emendamenti 2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, posti ai voti, sono respinti.

I presentatori ritirano gli emendamenti 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.49.

Gli emendamenti 2.50 e 2.51, posti ai voti, non sono approvati.

Sono accantonati su proposta del RELATORE gli emendamenti 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.

Dopo che la presentatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 2.58, gli emendamenti 2.59 e 2.60, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 2.61.

Su proposta del RELATORE, sono accantonati gli emendamenti 2.64, 2.62, 2.63, 2.65 e 2.66.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Gli emendamenti 3.8 e 3.9, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira gli emendamenti 3.10 e 3.12, mentre gli emendamenti 3.11 e 3.13, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.14 e 3.15.

Gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.21.

Gli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

È invece approvato l'emendamento 3.200.

Gli emendamenti 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il RELATORE, nell'accogliere un invito del senatore CALIENDO (*PdL*) a rivedere il proprio parere sull'emendamento 3.31, osserva però che la modifica da lui proposta alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 464-*quater* in materia di durata di sospensione del procedimento deve essere coordinata con la modifica della lettera b).

Pertanto, gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 vengono accantonati.

Gli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37, posti ai voti, sono respinti.

Su invito del presentatore, senatore CALIENDO (*PdL*), l'emendamento 3.38 è accantonato.

L'emendamento 3.39 è respinto, mentre l'emendamento 3.40 è ritirato dalla presentatrice.
Sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.41 e 3.42, mentre l'emendamento 3.43 è ritirato.

L'emendamento 3.44, in ordine al quale il RELATORE modifica in senso favorevole il suo parere su invito del senatore CALIENDO (*PdL*), posto ai voti, è approvato.

È invece respinto l'emendamento 3.45, sono invece ritirati gli emendamenti 3.46 e 3.47.
Gli emendamenti 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, posti ai voti, sono respinti, mentre l'emendamento 3.57 risulta accantonato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10, mentre l'emendamento 4.9, posto ai voti, non è approvato.

È altresì respinto l'emendamento 6.1.
Sono parimenti respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre l'emendamento 7.0.1, sul quale vi è parere

contrario della Commissione bilancio, risulta decaduto per assenza del presentatore.

Gli emendamenti 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1 e 14.1, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 19 settembre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 25/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2013
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede di intervenire sul processo verbale della seduta del 17 settembre. Nella parte relativa al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 110, 11, 113 e 666, non risulta specificato, come egli aveva esplicitamente richiesto, che gli emendamenti devono intendersi presentati al disegno di legge n. 925, già approvato dalla Camera dei deputati, che peraltro la Commissione ha assunto quale testo base nella seduta del 6 agosto.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati, oltre all'emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e ai relativi subemendamenti, anche numerosi emendamenti a tutti gli articoli.

Il relatore CASSON (*PD*), alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito e con l'accordo di massima dei presentatori degli emendamenti, chiede al Presidente di poter presentare l'emendamento 1.100, che propone una sostanziale riscrittura dell'articolo 1, e l'emendamento 1.0.100, che propone una riformulazione dell'emendamento diretto ad inserire una delega al Governo in materia di depenalizzazione.

Il presidente PALMA autorizza la presentazione dei due nuovi emendamenti e fissa per le ore 14 di lunedì 30 settembre il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di martedì 17 settembre il relatore D'Ascola aveva presentato un nuovo testo.

Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.25, 1.30 e 1.39, rispettivamente diretti ad aumentare le pene previste per il reato base, per l'aggravante per il pubblico ufficiale e per il reato di istigazione, commesso sempre da un pubblico ufficiale.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.12, con il quale si chiarisce che la condotta del reato di tortura è integrata anche da un solo atto di minaccia o di violenza, dal momento che non si può far dipendere la sussistenza del reato dalla resistenza della vittima e quindi dalla necessità o meno di reiterare la violenza, e l'emendamento 1.28, con il quale, limitatamente all'ipotesi aggravata prevista per il pubblico ufficiale, si definisce il contenuto del reato, anche sotto il profilo finalistico, in coerenza con quanto previsto dalle convenzioni internazionali.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 1.16, 1.17, 1.21, 1.23, 1.34 e 1.38.

Il primo di questi si propone, in aderenza alle convenzioni internazionali, di costruire il reato di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Quanto ai successivi emendamenti, da un lato propongono, nell'ipotesi di reiezione del suddetto emendamento 1.3, una riformulazione della definizione del reato più vicina al modello delle convenzioni internazionali e anche più rigorosa per quanto riguarda la definizione della condotta, e dall'altro intendono realizzare un sistema sanzionatorio complessivo più equilibrato.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) dà parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli identici emendamenti 1.15 e 1.16, di carattere meramente lessicale, sui quali si rimette all'Assemblea, nonché degli emendamenti 1.24 e 1.25, che elevano la pena edittale prevista per la fattispecie base, per i quali pure si rimette alla Commissione, avvertendo peraltro che la loro approvazione renderebbe necessario anche approvare l'aumento di pena per la fattispecie aggravata, e in tal caso egli sarebbe favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.30 dei senatori Buccarella ed altri, che propone un aumento di pena peraltro inferiore a quello, troppo elevato, previsto dall'emendamento 1.29.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri del relatore, salvo esprimere parere contrario agli identici emendamenti 1.15 e 1.16, ritenendo preferibile la formulazione adottata dal relatore, e parere favorevole sugli identici emendamenti 1.24 e 1.25, nonché sull'emendamento 1.30.

Si passa alla votazione.

Gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, posti ai voti, non sono approvati.

È parimenti respinto l'emendamento 1.3.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (*PdL*) - il quale ritiene che la formulazione troppo ampia della fattispecie di tortura prevista dall'articolo 1 del testo del relatore presti il fianco ad accuse pretestuose a funzionari di polizia e magistrati inquirenti, dal momento che la condotta che integra il reato può consistere in mere omissioni che cagionino acute sofferenze psichiche, le quali costituiscono evidentemente uno stato del tutto soggettivo - gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, posti ai voti, non sono approvati.

Sono parimenti respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Gli emendamenti 1.13 e 1.14, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Sono invece approvati gli identici emendamenti 1.15 e 1.16.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Il presidente PALMA, nel porre ai voti gli identici emendamenti 1.24 e 1.25, sui quali il relatore si rimette alla Commissione mentre il Governo è favorevole, invita i colleghi a riflettere sul fatto che elevando le pene previste per la fattispecie base sarà necessario elevare - approvando o l'emendamento 1.30 del senatore Buccarella, o l'ancor più severo l'emendamento 1.29 del senatore Lumia - anche la pena prevista per l'ipotesi aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che, nell'ipotesi che la fattispecie sia ulteriormente aggravata dall'evento, e in particolare qualora gli atti di tortura provochino lesioni gravissime, la pena per il pubblico ufficiale potrebbe arrivare nel massimo a 18 anni se venisse approvato l'emendamento 1.30 o a 22 anni e mezzo se venisse approvato l'emendamento 1.29, sfiorando dunque o addirittura superando il minimo edittale per l'omicidio.

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori CASSON (*PD*), CALIENDO (*PdL*) e BUCCARELLA (*M5S*), gli identici emendamenti, posti ai voti, sono approvati.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.27.

L'emendamento 1.28, posto ai voti, è respinto.

E' parimenti respinto l'emendamento 1.29, mentre l'emendamento 1.30, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.31, nonché l'emendamento 1.35.

Gli identici emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34, posti ai voti, non sono approvati.

Gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il presidente PALMA ricorda che sull'emendamento 1.39 il parere del relatore e del Governo è contrario.
Tuttavia egli osserva che la scelta della Commissione di elevare le pene per il reato di tortura giustifica senz'altro un ripensamento sulla pena prevista per il reato di istigazione da parte del pubblico ufficiale che si intende introdurre.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), preso atto delle considerazioni del Presidente, ritira l'emendamento

1.39, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.26.

Si passa all'illustrazione dei restanti emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3, tendenti rispettivamente a sopprimere la disposizione con la quale si intende vietare l'estradizione, l'espulsione o il respingimento di stranieri che potrebbero essere sottoposti a tortura nel loro paese, ovvero a limitarne rigorosamente l'ambito di applicazione, ciò in quanto tale disposizione, pur ispirata ad apprezzabili finalità umanitarie, potrebbe essere utilizzata per aggirare la vigente disciplina dell'immigrazione.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, nonché sugli emendamenti 4.1 e 4.2, sull'emendamento 5.1 e sull'emendamento e 6.1.

Il sottosegretario FERRI si associa al parere del relatore, ad eccezione dell'emendamento 3.2, al quale è favorevole pur proponendone una riformulazione, accettata dal senatore Casson.

Si passa alla votazione.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore CASSON (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.2, la cui formulazione appare più consona alle vigenti norme in materia di garanzie per gli estradati.

Il senatore FALANGA (*PdL*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento 3.2, preannunciando invece di essere favorevole all'emendamento 3.3 della senatrice Stefani.

Non ritiene infatti accettabile una norma che sganci dalla sussistenza di fatti obiettivamente accertati una valutazione sul rispetto dei diritti umani da parte dei singoli paesi.

In proposito egli osserva che adottando il criterio proposto dall'emendamento 3.2 qualsiasi paese straniero, ad esempio argomentando sulla base delle condanne subite in sede europea dall'Italia per lo stato del suo sistema carcerario, potrebbe rifiutare l'estradizione di latitanti italiani sostenendo che nel nostro Paese essi rischierebbero la tortura.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario della sua parte politica. Nell'osservare che la Lega Nord non giudica del tutto tranquillizzante nemmeno la formulazione dell'articolo 3 proposta dal relatore, che pure costituisce già un passo avanti rispetto a quella del testo precedente, ritiene che la formulazione proposta dall'emendamento 3.2 consentirebbe di fatto a qualunque straniero di evitare l'estradizione o l'espulsione semplicemente asserendo che nel suo paese potrebbe essere sottoposto a tortura.

Il senatore BARANI (*GAL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.2.

Esprime peraltro meraviglia per l'incoerenza con cui il senatore Casson e il Gruppo del Partito Democratico assumono su questa questione un atteggiamento garantista che in altre circostanze sono ben lungi dal dimostrare.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento osserva, con riferimento a quanto affermato nella sua dichiarazione di voto dal senatore Falanga, che in realtà ciò che viene richiesto alle autorità italiane non è un generico giudizio sul livello di protezione dei diritti umani nel Paese *ad quem,* ma una valutazione sulla possibilità che il singolo straniero in quanto tale sia sottoposto a tortura. Ciò evidentemente costituisce un giudizio *de futuro* che non può sempre essere fondato su fatti accertati, anche perché è ben difficile che uno Stato ammetta esplicitamente la legittimità della tortura nel proprio ordinamento, ma dovrà essere basato su attendibili informazioni circa il modo di procedere in uso nello Stato di destinazione nei confronti di persone che si trovano nelle condizioni dello straniero in questione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva come le posizioni assunte dai socialisti siano sempre ispirate al più rigoroso garantismo, ciò che qualche volta ha anche determinato convergenze con i Gruppi del centrodestra piuttosto che con quelli dello schieramento di centrosinistra al quale egli appartiene; proprio per ciò invita i colleghi del Popolo delle Libertà ad essere coerenti con il garantismo che ispira tante volte le loro prese di posizione, e a dimostrare un analogo atteggiamento liberale anche quando sono in discussione i diritti umani dei migranti.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, annuncia la propria astensione, ritenendo che la formulazione prevista dall'emendamento 3.2 rischi di determinare un elemento di forte arbitrarietà nelle decisioni concernenti le estradizioni, i respingimenti e le espulsioni.

L'emendamento 3.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.3.

L'emendamento 4.1, posti ai voti, è respinto, mentre il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.2.

Il PRESIDENTE fa presente che non si può procedere alla votazione degli emendamenti agli articoli 5 e 6 in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 15,50.

(548) ***CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALIENDO (*PdL*).

Il disegno di legge in titolo riprende quello esaminato nella scorsa legislatura, e che non poté essere approvato a causa della sua anticipata conclusione, recependo peraltro una serie di indicazioni

provenienti dalle proposte emendative allora presentate.

Un'approvazione rapida di tale provvedimento potrebbe consentire di porre fine alle proroghe dei giudici onorari in servizio che si sono succedute da 10 anni a questa parte, facendo venire meno una delle caratteristiche più tipiche della funzione di giudice onorario che è quella della transitorietà.

Il disegno di legge propone una disciplina unitaria per le varie figure della magistratura onoraria, vale a dire i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace.

L'articolo 2 detta i requisiti per la nomina, mentre l'articolo 3 disciplina le incompatibilità e le limitazioni territoriali all'esercizio della professione forense.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione della domanda e di ammissione, per titoli, al tirocinio, regolamentato a norma dell'articolo 5 che ha la durata di sei mesi e si svolge sotto il coordinamento del consiglio giudiziario attraverso l'affidamento a magistrati che redigono note valutative dell'attività dei candidati sulla base delle quali i consigli giudiziari formano graduatorie che vengono trasmesse al consiglio della magistratura il quale, a norma dell'articolo 6, dispone la nomina .

Mentre l'articolo 7 disciplina la formazione professionale continua che viene svolta dai magistrati onorari nei primi due anni di esercizio della funzione, l'articolo 8 regolamenta la durata dell'ufficio che è di quattro anni, prorogabili per altri quattro anni.

L'articolo 9 disciplina le modalità con cui, dopo il primo quadriennio, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale possono passare alle funzioni di giudice di pace.

Dopo aver brevemente descritto le disposizioni in materia disciplinare e quelle relative alla partecipazione dei magistrati onorari ai consigli giudiziari per gli argomenti di competenza, il relatore illustra il capo II concernente l'organizzazione dell'ufficio di giudice di pace e le norme transitorie.

Il senatore CASSON (*PD*), nel condividere l'urgenza del provvedimento, fa presente l'imminente assegnazione di un disegno di legge del suo Gruppo sulla stessa materia.

Il senatore BARANI (*GAL*) osserva che, di fronte alla urgenza di evitare l'ennesima proroga dei giudici onorari in attività, la presentazione di ulteriori disegni di legge rischia di apparire come un espediente per rallentare l'*iter* della riforma in modo che non si concluda in tempo utile.

Egli chiede pertanto al Gruppo del Partito Democratico di desistere dalla presentazione di un disegno di legge testè annunciato ovvero di assumersi le proprie responsabilità e ammettere di non volere l'approvazione del disegno di legge in tempo utile.

Il senatore CASSON (*PD*) dichiara di ritenere inutile polemizzare con il senatore Barani. Peraltro egli fa presente che il disegno di legge, attualmente in fase di stampa e assegnazione, è stato presentato da lungo tempo dalla sua parte politica.

Il presidente PALMA invita tutti i Capigruppo a compiere tra oggi e domani mattina una riflessione sul testo illustrato dal senatore Caliendo, in modo da valutare nell'Ufficio di Presidenza di domani se tale proposta sia condivisa almeno nelle linee generali e se vi siano quindi le condizioni politiche per tentare di condurla all'approvazione entro la fine dell'anno, in modo da evitare l'approvazione di una nuova proroga.

Qualora tale condivisione si massima del testo non vi fosse, infatti, non vi sarebbe ragione di accelerarne l'esame, che potrebbe essere compiuto in tempi più distesi in modo da analizzare ed eventualmente superare i punti di contrasto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di un'audizione del ministro Cancellieri a fronte della disponibilità che da ultimo il Governo sembra aver dimostrato ad una qualche revisione della riforma della geografia giudiziaria.

Il presidente PALMA, nel rinviare tale valutazione all'Ufficio di Presidenza, ritiene però fin da ora di dover esprimere perplessità sull'utilità di un passaggio in Commissione a fronte dell'atteggiamento poco comprensibile tenuto dagli ultimi due governi su questa materia.

Va ricordato infatti come dapprima il Ministro della giustizia abbia totalmente ignorato le numerose condizioni e osservazioni critiche formulate dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo che dava attuazione alla delega per la riforma della geografia giudiziaria, o tutt'al più ha applicato in misura minima e parziale e del tutto decontestualizzata - si pensi al caso dell'assegnazione al circondario di Cassino della sezione distaccata di Gaeta - alcune di tali osservazioni.

Il Governo poi, dopo essersi dichiarato in questa Commissione contrario a qualsiasi proposta di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni principali della riforma, ha poi accolto due ordini del giorno in Assemblea e proprio di questo parlavano e infine ha proceduto ad una serie di proroghe *ex* articolo 8 di sezioni distaccate e tribunali secondo modalità che suscitano diverse perplessità.

Se il Governo ritiene di dover adottare decreti correttivi, la via maestra per farlo è quella di tenere conto dei pareri a suo tempo espressi dalle Commissioni parlamentari.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) preannuncia che il Movimento 5 Stelle intende presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri in ordine alle modalità con cui è stata gestita la riforma.

Rileva poi come essa sia ispirata a criteri dettati dalla Commissione europea, che appaiono diretti a comprimere diritti fondamentali dei cittadini come quello di ottenere giustizia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PALMA avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 25 settembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei- termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere; tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio, anche per fasce- orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata e comunque in misura-non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli: 102, 103 104, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b,) e c,) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino in ogni caso i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera 1);

1) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera

della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere b) e c) ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera i) non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26-luglio 1975, n. 354;

n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Delega per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie

1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) immigrazione;
4) alimenti e bevande;
5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) sicurezza pubblica;-
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, prima comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);
4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del -termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.
I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 10, 362, 388, 395, 849, 874
Art. 1

1.1
MANCONI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 608-*bis*. *?* ***(Tortura)****. ?* Il

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei e su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte quale conseguenza non voluta dal reo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*.- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte quale conseguenza non voluta dal reo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.3

BUEMI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserite il seguente:

"Art. 608-*bis*. *? (Tortura)*. ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «2-bis*», sostituire il numero «613*-bis*» con il seguente: «608*-bis*».*

1.4

MANCONI

Al comma 1, capoverso «613-bis*», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro

motivo per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.5

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*» nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo o per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.6

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*», nel primo comma, sostituire la parola:* «chiunque»*, con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.

1.7

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*», nel primo comma, sostituire la parola:* «chiunque»*, con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e terzo del medesimo capoverso.

1.8

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*», nel primo comma, sostituire la parola:* «chiunque»*, con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma terzo del medesimo capoverso.

1.9

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*.», nel primo comma, sopprimere le parole:* «con più atti di violenza o di minaccia, ovvero».

1.10

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*.», nel primo comma, sopprimere le parole:* «con più atti di violenza o di minaccia».

1.11

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, nel primo comma, sopprimere le parole:* «più atti di».

1.12

CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «con più atti di violenza o di minaccia» *con le seguenti:* «con violenza o minaccia».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, nel primo comma, sopprimere le parole:* «o di minaccia».

1.14

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, nel primo comma dopo le parole:* «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» *inserire le seguenti:* «, in qualsiasi forma».

1.15

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, nel primo comma sostituire la parola:* «disumani» *con la*

seguente: «inumani».

1.16

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma sostituire la parola:* «disumani» *con la seguente:* «inumani».

1.17

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, dopo le parole:* «degradanti la dignità umana» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sopprimere le parole:* «ovvero mediante omissioni».

1.19

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «ovvero mediante omissioni» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo di discriminazione».

1.20

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sopprimere la parola:* «acute».

1.21

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nelprimo comma, sopprimere la parola:* «acute».

1.22

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «sofferenze fisiche o psichiche» *sopprimere le seguenti:* «ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.23

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «di minorata difesa» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».

1.24

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», nel primo comma, sostituire le parole «da due ad otto anni» *con le seguenti* «da tre a dieci anni».

1.25

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sostituire le parole: «*dadue a otto anni*» con le seguenti:* «da tre a dieci anni».

1.27

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *dopo il primo comma inserire il seguente:* «Se il fatto è commesso a fini politici o comunque per agevolare partiti o movimenti sovversivi o illiberali, la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.28

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il secondo comma con il seguente:* «Il Pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni, con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospetta di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etcnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.29

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», nel secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.30

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», nel secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da quattro a dodici anni».

1.31

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.32

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire i commi quarto e quinto con i seguenti:*

«Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.33

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Se dal fatto ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.34

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.35

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole:* «di anni trenta» *con le seguenti:* «della reclusione di anni ventuno».

1.36
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole:* «dell'ergastolo» *con le seguenti:* «della reclusione di anni trenta».
1.37
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-*ter*».
1.38
BUEMI
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-*ter*» *con il seguente:*
«Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura). ?* Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-*bis* è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».
1.39
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni» *con le seguenti:* «da due a otto anni».
1.26
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*» *dopo il primo comma inserire il seguente:* «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 3

3.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
3.2
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «, sulla base di fatti accertati,»*, con le seguenti:* «esistano seri motivi di ritenere che».
3.2 (testo 2)
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «nel quale, sulla base di fatti accertati,»*, con le seguenti:* «qualora esistano fondati motivi di ritenere che».
3.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1-bis, dopo le parole: «fatti accertati»*, aggiungere le seguenti:* «che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere».

Art. 4

4.1
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoposti a procedimento penale o».
4.2
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Art. 5

5.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

Art. 6

6.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) per l'anno 2014: 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

c) per l'anno 2015: 1) quanto a 800.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 200.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) dell'08/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
49ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa
(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***
(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***
(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***
(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il relatore, senatore CASSON (*PD*), ricorda che nell'ultima seduta egli aveva presentato due nuovi emendamenti, il primo sostitutivo dell'articolo 1 e il secondo, l'emendamento 1.0.100, alternativo all'emendamento aggiuntivo 1.0.1, e che a tali proposte emendative sono state presentati subemendamenti, sui quali passa ad esprimere il proprio parere.

Invita in primo luogo i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4.

Chiede poi ai presentatori di chiarire l'obiettivo dei subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che il subemendamento 1.100/5 muove da una contrarietà di fondo alla scelta di configurare la detenzione domiciliare come una pena principale, ritenendo che in tal verrebbe meno la funzione deterrente della pena, e di conservare invece la natura di misura alternativa valutabile dal giudice.

Quanto al subemendamento 1.100/6, si ritiene che immaginare una detenzione domiciliare limitata per singoli giorni della settimana o fasce orarie ne ridurrebbe eccessivamente il carattere afflittivo, che non può mancare ad una sanzione penale.

Si apre sul punto una discussione.

Il presidente PALMA ritiene che la questione sollevata dal subemendamento 1.100/5 sia meritevole di approfondimento. La scelta infatti di configurare la detenzione domiciliare come pena principale suscita non pochi problemi di carattere sistematico, alla luce del principio di tassatività che presiede al nostro ordinamento penale. Qualora infatti la sanzione domiciliare fosse ricompresa nell'elencazione delle pene di cui all'articolo 17 del codice penale, sarebbe necessario o specificare i reati stabiliti dal codice stesso e dalle leggi speciali a cui si applica. Diverso naturalmente sarebbe il discorso se si scegliesse di attribuire al giudice la possibilità di applicarla quale misura alternativa.

Concorda il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale ritiene che la questione possa essere semplicemente risolta sopprimendo la lettera a) del comma 1 dell'emendamento sostitutivo del relatore.

Dopo un intervento del senatore LUMIA (*PD*), il quale osserva che la Camera dei deputati aveva operato una scelta radicalmente innovativa nel senso di esplorare strade alternative alla reclusione nel sistema delle pene, il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che la strada della configurazione della detenzione domiciliare quale pena principale potesse consentire una semplificazione del sistema, con la conseguenza di un minor ricorso al carcere e anche con il conseguimento di notevoli risparmi.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) concorda con le considerazioni del Presidente circa l'impossibilità di introdurre la detenzione domiciliare tra le pene principali senza intervenire sulla parte speciale del codice penale e sulle leggi speciali in modo da riparametrare il complesso delle sanzioni irrogate a ciascuna fattispecie di reato.

Egli ritiene però che, uscendo dalla logica della misura alternativa e seguendo una strada indicata dalle Commissioni ministeriali che hanno valutato la possibilità di una riforma del codice penale, in particolare dalla Commissione Nordio, possa essere elaborato un sistema di conversione della pena, simile a quello oggi applicato per la conversione delle sanzioni pecuniarie non pagate in sanzioni detentive, che consenta al giudice di infliggere la pena detentiva in carcere e contestualmente, qualora ne ravvisi l'opportunità, di commutarla in detenzione domiciliare.

Quanto alla questione, sollevata dal subemendamento 1.100/6, dell'opportunità di prevedere

che la detenzione domiciliare possa essere strutturata anche per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, egli ritiene che un simile strumento possa rivelarsi quanto mai utile per punire determinati reati, si pensi ad esempio al soggetto, altrimenti non deviante, condannato per violenze allo stadio, a cui potrebbe essere inflitta la detenzione domiciliare domenicale.

Il presidente PALMA, pur ritenendo ampiamente condivisibili le osservazioni del senatore D'Ascola, osserva che la formulazione di meccanismo di carattere generale come quello da lui descritto potrebbe creare problemi in ordine all'individuazione di una soglia di gravità dei reati ai quali possa essere applicata la misura alternativa.

Il sottosegretario FERRI, nel prendere atto delle valutazioni espresse in Commissione, osserva però che queste appaiono profondamente dissimili dagli orientamenti alla Camera dei deputati, sia per quanto riguarda la configurazione della detenzione domiciliare come pena principale, sia per quanto riguarda i reati a cui essa può essere applicata - egli ricorda infatti che il testo del disegno di legge n. 925 fa riferimento alle pene inferiori a sei anni, mentre l'emendamento proposto dal relatore limita la convertibilità ai reati puniti nel massimo fino a cinque anni - e ciò indubbiamente rappresenta un ostacolo per il successivo *iter* del provvedimento.

Il presidente PALMA osserva che, essendo quello vigente un sistema costituzionale fondato sul bicameralismo paritario, il Senato non può avallare scelte che appaiono discutibili solo perché già approvate dalla Camera dei deputati, e ciò vale sia per la questione della natura della detenzione domiciliare e dei problemi di sistema che deriverebbero dalla sua configurazione come pena principale, sia per l'individuazione della soglia di gravità dei reati a cui essa sia applicabile, che nel testo proposto dal relatore tiene conto - sempre come scelta di carattere sistemico - del fatto che in occasione dell'esame del decreto legge cosiddetto "svuota carceri" si sia scelto di limitare la soglia dei reati per i quali è escluso il ricorso alla carcerazione preventiva, proprio ricorrendo al limite massimo di punibilità di cinque anni.

Il Presidente coglie poi l'occasione per ribadire la valutazione fortemente negativa da parte della Commissione tutta circa il fatto che la Camera dei deputati trasmetta al Senato il decreto legge sulla violenza di genere ad appena sei giorni dalla sua scadenza.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene di non condividere le argomentazioni del Presidente relativamente alla soglia di gravità dei reati per i quali deve essere applicabile la detenzione domiciliare.

Altro infatti è fissare una soglia per l'ammissibilità alla custodia cautelare, che è un istituto di carattere procedurale e che può fare riferimento unicamente ad una gravità desunta dalla pena irrogabile in astratto, altro è valutare l'ammissibilità di una misura alternativa al carcere rispetto ad una condanna che è stata effettivamente inflitta.

In questo caso, a suo parere, non deve essere fissata una soglia che faccia riferimento alla punibilità in astratto, ma alla pena in concreto inflitta, e cioè alla valutazione che effettivamente il giudice ha compiuto della gravità del reato e della personalità del reo, e in questo quadro la soglia della pena massima di sei anni individuata dalla Camera dei deputati, appare a suo parere adeguata.

Dopo un intervento della senatrice GINETTI (*PD*), la quale ritiene che la questione della natura della detenzione domiciliare deve essere risolta alla luce dei principi costituzionali che disciplinano il nostro sistema penale e dunque della necessità di privilegiare le finalità di risocializzazione e di riparazione della pena, il RELATORE prende atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione e della necessità che la Commissione risolva in via preventiva, anche attraverso la scelta fra diverse possibili riformulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, la questione relativa

alla natura che bisogna attribuire alla detenzione domiciliare.

Concorda il PRESIDENTE che dispone il rinvio del seguito dell'esame al fine di consentire al relatore di proporre una riformulazione dell'emendamento.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

(471) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***

(596) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione***

(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa legislativa del senatore Barani, ritiene che sarebbe corretto adottare come testo base quello del senatore Cardiello, che interviene in via generale sul reato di esercizio abusivo della professione, ferma restando la possibilità di valutare in sede emendativa le proposte dirette a configurare in maniera specifica l'esercizio abusivo di professioni sanitarie.

Il senatore LUMIA (*PD*) ribadisce quanto da lui già osservato questa mattina sull'opportunità di non procedere immediatamente alla scelta di un testo base, ovvero all'opzione di adottare un testo unificato, dal momento che la questione dell'esercizio abusivo delle professioni presenta aspetti delicati che è meglio approfondire prima in un'ampia discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(197) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) si sofferma sul disegno di legge n. 239 da lui presentato, ritenendo come esso affronti il problema delle convivenze in un'ottica molto più liberale, rispettosa delle scelte private degli individui e aderente alla realtà della società italiana di quanto non facciano altre iniziative legislative, ed in particolare quelle dirette ad introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Va in primo luogo considerato che la problematica della convivenza tra due persone ha un ambito di applicazione certamente assai più ampio di quello delle relazioni omosessuali che pure comprende, ed anzi ben più ampio di quello delle stesse convivenze *more uxorio*. Si pensi alla coabitazione fra un sacerdote e la sua badante, alle convivenze dei *memores christi*, alla coppia di vedove che convivono per far fronte all'alto costo della vita, ai fratelli anziani superstiti delle loro famiglie.

Tutte queste situazioni sono attualmente prive di uno specifico riconoscimento giuridico, che il disegno di legge da lui presentato intende fornire attraverso la stipulazione di un contratto di diritto privato, ma che disciplina una realtà sicuramente tutelata dall'articolo 2 della Costituzione.

Proprio alla luce dei principi costituzionali del resto, a suo parere non è possibile immaginare un riconoscimento giuridico della famiglia omosessuale, stante la definizione dell'articolo 29 della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio: che tale definizione implichi di necessità la diversità di sesso tra i coniugi è stato confermato dalla Corte costituzionali più di una volta e, del resto, nessuno dei padri costituenti avrebbe mai immaginato la possibilità di un'interpretazione diversa. Infatti, il dibattito alla Costituente sulla disciplina della famiglia si svolse soprattutto sulla questione della parità fra uomo e donna, che una parte dell'Assemblea non era ancora culturalmente disposta ad accettare.

La scelta di tenere fuori dal contratto di convivenza la natura affettiva e sessuale del rapporto fra i contraenti è ispirata ad un profondo rispetto per la *privacy* degli individui, che non necessariamente intendono rendere di dominio pubblico tutti gli aspetti della loro esistenza.

L'oratore si sofferma poi sul contenuto dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di convivenza e solidarietà di cui egli propone l'istituzione, in particolare in materia di diritti patrimoniali, prevedendo anche la possibilità di derogare l'articolo 458 del Codice civile sul divieto di patti successori in modo da stabilire, all'atto del contratto, che dopo almeno nove anni di convivenza spetti al contraente superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile, di diritti di assistenza, di collaborazione all'impresa familiare, di successione nel contratto di locazione dell'alloggio.

Una questione che viene spesso sollevata, ma che egli ha ritenuto di non dover introdurre nel disegno di legge, è quello dell'ammissibilità del convivente alla reversibilità della pensione.

In proposito egli osserva che quello della reversibilità è un istituto tipicamente italiano, a suo tempo immaginato per garantire essenzialmente le mogli sopravviventi dei pensionati che perdevano ogni forma di sostentamento. Certamente in buona parte superato dall'attuale modello familiare e sociale, questo istituto viene comunque mantenuto con difficoltà ed oneri sempre crescenti ed è dunque del tutto improponibile estenderlo anche alle parti dei contratti di convivenza e solidarietà.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore LO GIUDICE (*PD*) che richiama la necessità di tenere separato il dibattito sulla disciplina delle coppie di fatto da quello sull'individuazione di forme di riconoscimento e garanzia delle unioni omosessuali di cui alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, prende la parola il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale ricorda come un momento fondamentale del dibattito sulla disciplina della convivenza sia stato un

convegno sulla famiglia di fatto svolto a Milano nei primi anni '70, nel quale emersero orientamenti che trovarono una prima attuazione nell'approvazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile.

A partire da quella data, tanto per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza quanto in conseguenza di interventi legislativi si è progressivamente evoluta una nozione di coppia e di famiglia di fatto che certamente non può prescindere dall'esistenza di un comune progetto di vita e di una relazione affettiva e che quindi, se può essere estesa alla coppia omosessuale, nulla ha a che fare con altre forme di coabitazione che le parti possono facilmente regolare facendo ricorso ad altri istituti del diritto privato.

Trattandosi per l'appunto di una situazione di fatto che produce effetti giuridici, più che pensare ad una nuova forma contrattuale, si dovrebbe pensare alla possibilità di una dichiarazione di stato civile dell'esistenza di una convivenza o una famiglia di fatto, in presenza della quale possono essere riconosciuti una serie di diritti e di doveri gran parte dei quali, del resto, sono già vigenti nel nostro ordinamento.

Peraltro vi sono sicuramente degli ambiti in cui è immaginabile l'intervento del legislatore, in primo luogo in materia successoria.

A questo proposito occorre premettere l'inopportunità ed anche l'inutilità di immaginare diritti successori stabiliti per via contrattuale, dal momento che nel nostro ordinamento esiste comunque uno strumento principe per assicurare la successione al famigliare di fatto, come del resto a qualunque altro soggetto, che è il testamento, nel limite della quota disponibile, ovvero in mancanza di legittimari, senza alcuna limitazione.

Semmai, si può pensare a disciplinare una partecipazione alla successione legittima da parte del convivente in mancanza di testamento ovvero anche una sorta di quota riservata quando il testamento vi sia, problema peraltro che non si presenta per i figli, alla luce dell'equiparazione tra coloro che sono nati o fuori del matrimonio.

Egli ritiene inoltre fondate le considerazioni di carattere economico formulate dal senatore Giovanardi in ordine all'ammissibilità del convivente *more uxorio* alla reversibilità della pensione, per quanto non vi è dubbio che a fronte della convivenza di una vita, anche su questo argomento sarebbe opportuna una riflessione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1052, 391 E 404.

Il senatore LUMIA (*PD*), aderendo ad un invito formulato questa mattina dal presidente Palma, esprime la disponibilità del gruppo del Partito Democratico ad un rapido esame dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, nel senso di aprire la discussione generale, subito dopo la conclusione dell'esame dei disegni di legge in materia di pene detentive non carcerarie e di tortura e della discussione generale dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione.

Concorda il senatore AIROLA (*M5S*), sottolineando l'urgenza di un intervento in materia di omofobia e transfobia.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), pur concordando sull'opportunità di non ritardare eccessivamente l'esame del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, sottolinea che la Commissione ha il dovere di affrontare con assoluta priorità in questo scorcio dell'anno, in vista della sessione di bilancio, le problematiche della riforma della magistratura onoraria e dei precari della giustizia.

Concorda il senatore LUMIA (*PD*).

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) ribadisce quanto da lui espresso questa mattina sulla assoluta inopportunità di accelerare l'esame di un provvedimento che presenta aspetti inquietanti sotto il profilo della repressione della libertà di espressione, senza prima aver ricevuto dal Governo dati che consentano di chiarire se veramente esista l'asserita emergenza di ordine pubblico in questo campo.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.100/1

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 1.

1.100/2

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

Conseguentemente, sopprimere alla lettera d) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»; *alla lettera* e) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»; alla lettera f) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»; alla lettera h) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»; alla lettera i) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*».

1.100/3

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere alla lettera b) *le parole:* «presso il domicilio» *alla lettera* c) *le parole:* «presso il domicilio».

1.100/4

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.100/5

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tra le pene principali» *con le seguenti:* «come misura alternativa».

1.100/6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.100/7

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.100/8
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.100/9
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «un anno».
1.100/10
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «un anno e tre mesi».
1.100/11
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «un anno e sei mesi».
1.100/12
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «un anno e nove mesi».
1.100/13
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «due anni e tre mesi».
1.100/14
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «due anni e sei mesi».
1.100/15
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con le seguenti:* «due anni e nove mesi».
1.100/16
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «tre».
1.100/17
BARANI
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «5 anni» *con le seguenti:* «6 anni».
1.100/18
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «5 anni» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 46-*bis*, 388, 388-*ter*, 390, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633 e 640 del codice penale».
1.100/19
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «5 anni» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè ai reati previsti dalla normativa in materia di ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici».

1.100/20

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.100/21

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 633 e 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624 del codice penale».

1.100/22

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*ter*,comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* e 612-*bis* del codice penale».

1.100/23

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*octies* e 6l2-*bis* del codice penale».

1.100/24

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b) dopo la parola: «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 633, 640 del codice penale; articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.100/25

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.100/26

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 572, primo comma, del codice penale, articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articoli 5, 10 e 10-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, articoli 280-*bis*, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-*bis*, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556 e 564 del codice penale».

1.100/27

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-*bis* del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , 5, 10 e 10-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.100/28

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-*bis* e 624 del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 5, 10 e 10-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

274».

1.100/29

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 5, 10 e 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.100/30

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis,* 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, e 612-*bis* del codice penale».

1.100/31

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-*bis*, 600-*octies*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater* del codice penale».

1.100/32

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610 e 612-*bis* del codice penale».

1.100/33

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui agli articoli 612-*bis* e 572, comma 1, del codice penale».

1.100/34

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale».

1.100/35

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere lseguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 612-*bis* del codice penale».

1.100/36

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 612-*bis* del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.100/37

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli, 5, 10 e 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, 612-*bis* e 624 del codice penale».

1.100/38

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «possa» *inserire la seguente:* «anche».

1.100/39

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *dopo la parola:* «applicare» *inserire le seguenti:* «,

come misura alternativa alla pena principale».

1.100/40

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito».

1.100/41

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* la pena di cui alla lettera *b)* si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.100/42

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/43

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.100/44

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a un anno».

1.100/45

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a nove mesi».

1.100/46

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a otto mesi».

1.100/47

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a sette mesi».

1.100/48

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a sei mesi».

1.100/49

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a cinque mesi».

1.100/50

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a quattro mesi».

1.100/51

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto»*, inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a tre mesi».

1.100/52

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «15 giorni e non superiore a tre anni»*, con le seguenti:* «trenta giorni e non superiore a sei anni».

1.100/53

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «un anno».

1.100/54

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «undici mesi».

1.100/55

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «dieci mesi».

1.100/56

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «nove mesi».

1.100/57

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «otto mesi».

1.100/58

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «sette mesi».

1.100/59

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «sei mesi».

1.100/60

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «quindici giorni»*, con le seguenti:* «cinque mesi».

1.100/61

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.100/62

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «tre mesi».

1.100/63

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «due mesi».

1.100/64

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:*

«trenta giorni».

1.100/65

BARANI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «cinque giorni».

1.100/66

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.100/67

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.100/68

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e)*, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 2,».

1.100/69

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e)*, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 3,».

1.100/70

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e)*, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 4,».

1.100/71

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e)*, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 5,».

1.100/72

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e)*, dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguenta:* «99,».

1.100/73

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e)*, dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99».

1.100/74

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere *b)* e *c)*, ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o

di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice».

1.100/75

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere *b)* e *c)*, ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-*bis* del codice penale».

1.100/76

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.100/77

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.100/78

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera g) *dopo le parole;* «si applichino» *inserire le seguenti:* «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, e in quanto compatibili».

1.100/79

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera g) *dopo la parola;* «criteri» *inserire le seguenti:* «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale».

1.100/80

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.100/81

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/82

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* «l'imputato, il pubblico ministero» *con le seguenti:* «l'imputato, il pubblico ministero e la parte offesa».

*Conseguentemente dopo la parola «*utilità*» inserire le parole : «*salvo che quest'ultima non ponga la preclusione all'applicazione*»*..

1.100/83

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera i), *dopo la parola:* «imputato» *inserire le seguenti:* «la parte offesa».

1.100/84

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.100/85

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «sei mesi».

1.100/86

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «cinque mesi».

1.100/87

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.100/88

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «tre mesi».

1.100/89

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.100/90

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «cinquanta giorni».

1.100/91

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

1.100/92

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

1.100/93

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».

1.100/94

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* «di cui» *inserire le seguenti:* «612-*bis* e 572, comma 1, codice penale e».

1.100/95

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le lettere n) *e* o).

1.100/96

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/97

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.100/98

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera o) *sopprimere le parole:* «tenendo conto della necessità di

razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive applicabili in concreto dal giudice di primo grado».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 09/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2013
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore CASSON (*PD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 1.100 con la quale si intende risolvere le problematiche che erano state evidenziate nel corso della seduta di ieri in ordine alle conseguenze dell'inserimento della detenzione domiciliare tra le pene principali.

La nuova formulazione segue una strada che fa salvo il principio di tipicità, nel senso di proporre in primo luogo fra i principi e i criteri direttivi del decreto legislativo una nuova classificazione delle pene che affianchi alla reclusione la reclusione domiciliare, e che sostituisca la pena dell'arresto, prevista per le contravvenzioni con quella dell'arresto domiciliare.

In secondo luogo, mentre, per effetto della predetta sostituzione della pena dell'arresto con quella dell'arresto domiciliare viene automaticamente modificata la comminatoria legislativa per tutte le ipotesi di contravvenzione, si stabilisce che la reclusione domiciliare sostituisca quella in carcere per i delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a tre anni.

Inoltre, si stabilisce la possibilità per il giudice di convertire la pena della reclusione in pena della reclusione domiciliare limitatamente alle condanne relative a reati punibili nel massimo con la reclusione da tre a cinque anni.

Si apre un breve dibattito cui partecipano i senatori GIARRUSSO (*M5S*), BUCCARELLA (*M5S*), D'ASCOLA (*PdL*), LUMIA (*PD*), BARANI (*GAL*), CAPACCHIONE (*PD*), GINETTI (*PD*), il RELATORE e il PRESIDENTE.

Il RELATORE, poi, in considerazione delle modifiche introdotte all'emendamento da lui presentato, invita i presentatori a ritirare tutti i subemendamenti valutando successivamente se ripresentarli per l'esame in Assemblea, con l'eccezione del subemendamento 1.100/17 del senatore Barani, che potrebbe essere messo ai voti se riformulato nel senso di essere riferito alla lettera c), e in ordine al quale egli si rimette alla Commissione.

Concorda il sottosegretario FERRI.

Avendo i presentatori ritirato gli altri subemendamenti, il subemendamento 1.100/17 (testo 2) del senatore Barani, posto ai voti, non è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.100 (pubblicato in allegato alla seduta del 25 settembre scorso) e dei relativi subemendamenti.

Il relatore CASSON (*PD*) invita i presentatori a ritirare i loro subemendamenti, ad eccezione dei subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6 e 1.0.100/7, sui quali il parere è favorevole, nonché degli identici subemendamenti 1.0.100/25 e 1.0.100/26, per i quali pure il parere è favorevole, mentre si rimette alla Commissione sui subemendamenti 1.0.100/18 e 1.0.100/19, sugli identici subemendamenti 1.0.100/27, 1.0.100/28, 1.0.100/29 e 1.0.100/30, nonché sul subemendamento 1.0.100/31.

Si rimette altresì alla Commissione per i subemendamenti dall'1.0.100/32 all'1.0.100/42, mentre è favorevole al subemendamento 1.0.100/43, nonché ai subemendamenti 1.0.100/53, 1.0.100/56 e 1.0.100/47.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, ad eccezione che sul subemendamento 1.0.100/100 su cui il parere è favorevole.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira i subemendamenti 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/12 e 1.0.100/47.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/15,

1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/24, 1.0.100/44, 1.0.100/45, 1.0.100/46, 1.0.100/49, 1.0.100/50, 1.0.100/51 e 1.0.100/52.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira i subemendamenti 1.0.100/23 e 1.0.100/55.

Il PRESIDENTE, preso atto che il subemendamento 1.0.100/1 è decaduto per assenza del presentatore, mette ai voti il subemendamento 1.0.100/5 che è approvato.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che l'approvazione del subemendamento rappresenti un gravissimo errore sul piano sistematico, dal momento che non è accettabile l'inserimento di una norma che abroga un reato in una disposizione diretta a trasformare reati in illeciti amministrativi.

Il relatore CASSON (*PD*) osserva come l'introduzione di norme abrogatrici di reati è conforme a quanto già previsto dal suo emendamento.

Il presidente PALMA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della necessità di svolgere un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dispone la sospensione della seduta che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 20,05.

Riprende l'esame congiunto.

Il subemendamento 1.0.100/8, posto ai voti, è approvato.

Il relatore CASSON (*PD*) segnala la necessità di operare un coordinamento tra l'emendamento testé approvato e il subemendamento 1.0.100/11 se approvato, nel senso che, per effetto dell'approvazione dei due subemendamenti, il numero 6-*bis* della lettera a) dovrebbe essere formulato così: "giochi d'azzardo e scommesse".

La Commissione concorda e approva all'unanimità il subemendamento 1.0.100/11 dando mandato al Relatore di effettuare il suddetto coordinamento.

Il subemendamento 1.0.100/13, posto ai voti, non è approvato.

Il subemendamento 1.0.100/14 risulta decaduto per assenza del presentatore.

Il subemendamento 1.0.100/16, posto ai voti non è approvato.

Sono altresì respinti i subemendamenti 1.0.100/100 e il 1.0.100/17

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) richiama l'attenzione della Commissione sui subemendamenti 1.0.100/18 e 1.0.100/19, entrambi tendenti a modificare e a depenalizzare la fattispecie di cui all'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti limitatamente al possesso delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 lettera *a*) n. 6 del testo unico stesso.

Si tratta in sostanza di non punire il possesso di cannabinoidi quando sia di modesta entità in riferimento anche alle modalità o circostanze dell'azione o alla qualità e quantità delle sostanza medesime, ovvero quando sia per esclusivo uso personale.

Il presidente PALMA invita i presentatori, in considerazione della delicatezza e complessità della materia, a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo per l'Assemblea.

Concorda il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale sottolinea che le norme che i presentatori intendono depenalizzare riguardano lo spaccio, la cessione, la coltivazione e produzione ovvero l'importazione delle sostanze, essendo il mero possesso già non punibile.

Il senatore LUMIA (*PD*) concorda sull'opportunità di una riflessione al fine di ricercare una posizione comune sulla questione.

Il senatore AIROLA (*M5S*) insiste per la votazione.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice GINETTI (*PD*) fa presente che nel Testo unico sugli stupefacenti l'ipotesi di mero possesso di modica quantità per uso personale è oggetto dell'articolo 75, che la configura come illecito amministrativo.
L'articolo 73, in realtà, si riferisce a situazioni che hanno oggettivamente natura diversa, prevedendo del resto comunque al comma 5-*bis* l'applicazione di sanzioni alternative per le condotte meno rilevanti compiute da tossicodipendenti o assuntori di sostanze psicotrope.

Concorda il PRESIDENTE, che annuncia il suo voto contrario, rilevando in particolare con riferimento al subemendamento 1.0.100/19 che in caso di sua approvazione verrebbe considerato, ad esempio, mero illecito amministrativo l'introduzione nel territorio nazionale di parecchi chilogrammi di hashish, qualora l'autore dimostrasse di volerli destinare al mero consumo personale.

I due subemendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Sono altresì posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 1.0.100/25 e 1.0.100/26.

Gli identici subemendamenti 1.0.100/27, 1.0.100/28, 1.0.100/29 e 1.0.100/30, posti ai voti, sono approvati.

E' altresì approvato il subemendamento 1.0.100/31.

I subemendamenti 1.0.100/32, 1.0.100/33, 1.0.100/34, 1.0.100/35 e 1.0.100/36 sono ritirati dalla senatrice STEFANI (*LN-Aut*) .

Il subemendamento 1.0.100/37, posto ai voti, è approvato.

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 1.0.100/38, 1.0.100/39, 1.0.100/40 e 1.0.100/41.

Il subemendamento 1.0.100/42 risulta decaduto per assenza del proponente.
Su invito del Presidente, i presentatori ritirano l'emendamento 1.0.100/43, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

I subemendamenti 1.0.100/47 e 1.0.100/48, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Su proposta del Presidente, i presentatori ritirano il subemendamento 1.0.100/53, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il subemendamento 1.0.100/54, posto ai voti, non è approvato.

E' invece approvato il subemendamento 1.0.100/56.

Su proposta del Presidente, i presentatori ritirano il subemendamento 1.0.100/57, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 1.0.100, posto ai voti, come modificato, è approvato.

E' altresì approvato l'emendamento Tit Capo I.1.

Gli emendamenti agli articoli 2 e 3, precedentemente accantonati, sono ritirati dai presentatori, che si riservano di ripresentarli in Assemblea.

L'emendamento TIT 1, posto ai voti, è approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 925, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 21,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.100/17 (testo 2)

BARANI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «5 anni» *con le seguenti:* «6 anni».

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei- termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli: 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b,) e c,) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino in ogni caso i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera 1);

1) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera

della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere b) e c) ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera i) non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26-luglio 1975, n. 354;

n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

1.0.100/1

GASPARRI

Sopprimere l'emendamento 1.0.100.

1.0.100/2

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 1.

1.0.100/3

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 2.

1.0.100/4

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2 sopprimere la lettera a).

1.0.100/5

BUCCARELLA, CIOFFI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) abrogare i reati previsti dall'articolo 10-*bis*) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.0.100/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.0.100/7

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.0.100/8

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-*bis*) giochi e scommesse;».

1.0.100/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2,lettera a), *dopo il numero 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) pari opportunità;».

1.0.100/10

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) pubblica amministrazione ed amministrazione della giustizia;».

1.0.100/11
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 9 aggiungere il seguente;*
«9-*bis*) giochi d'azzardo;».

1.0.100/12
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 9 aggiungere il seguente:*
«9-*bis*) tributaria».

1.0.100/13
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 9 aggiungere il seguente:*
«9-*bis*) finanziaria».

1.0.100/14
GASPARRI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 9 aggiungere il seguente:*
«9-bis) abusivismo professionale».

1.0.100/15
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.0.100/16
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 1.*

1.0.100/100
Il Governo
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*
«1) il delitto previsto dall'articolo 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma».

1.0.100/17
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2.*

1.0.100/18
CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*
«b-*bis*) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».

1.0.100/19
AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*
«b-*bis*) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo testo unico».

1.0.100/20
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 1.*

1.0.100/21
STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 2).*

1.0.100/22

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 3).*

1.0.100/23

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 4).*

1.0.100/24

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 4).*

1.0.100/25

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 5).*

1.0.100/26

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 5).*

1.0.100/27

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 6).*

1.0.100/28

CARDIELLO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 6).*

1.0.100/29

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 6).*

1.0.100/30

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, sopprimere il numero 6).*

1.0.100/31

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c)*, dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)*. Articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;».

1.0.100/32

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «10.000».

1.0.100/33

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «9.000».

1.0.100/34

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «8.000».

1.0.100/35

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «7.000».

1.0.100/36

STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «6.000».

1.0.100/37
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «5.000».

1.0.100/38
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «300»*, con la seguente:* «4.000».

1.0.100/39
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, la parola:* «300» *è sostituita con la seguente:* «3.000».

1.0.100/40
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, la parola:* «300» *è sostituita con la seguente:* «2.000».

1.0.100/41
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d)*, la parola:* «300» *è sostituita con la seguente:* «1.000».

1.0.100/42
GASPARRI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.0.100/43
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole:* «di un importo pari alla metà della stessa» *con le seguenti:* «per coloro che hanno un reddito camplessivo lordo annuo inferiore ad euro 20.000».

1.0.100/44
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 3.

1.0.100/45
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.0.100/46
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, sopprimere il numero 1).*

1.0.100/47
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, al numero 1, sostituire la parola:* «491» *con le seguenti:* «476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 493».

1.0.100/48
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

1.0.100/49
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, sopprimere il numero 3).*

1.0.100/50
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, sopprimere il numero 4).*

1.0.100/51
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, sopprimere il numero 5).*

1.0.100/52
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a)*, sopprimere il numero 6).*

1.0.100/53
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, al comma 3, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:

1. le condotte alle quali si applica;
2. l'importo minimo e massimo della sanzione;
3. l'autorità competente ad irrogarle;

b-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera *a)* siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche«.

1.0.100/54
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 4).

1.0.100/55
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.100, al comma 4, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Qualora il Governo intenda discostarsi dal parere reso dalle Commissioni deve darne motivazione nel preambolo del decreto-legislativo».

1.0.100/56
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 1.0.100, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge».

1.0.100/57
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.100, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In sede di emanazione dei decreti legislativi previsti dai commi precedenti il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642;. 580 (demolizione di opere abusive); nn.110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corruttele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorsi in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) ***PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
- e della petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolatodi misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 111
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di effettività della pena
Titolo breve: *Pene detentive non carcerarie e messa alla prova*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 68 (pom.) 11 settembre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.925, S.113, S.666, S.110 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 145 (pom.) 14 gennaio 2014	Esito: Non ostativo con osservazioni Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo con condizioni Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 68 (pom.) dell'11/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013
68ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

(*Doc.* LVII-*bis*, n. 2) ***Relazione ai sensi dell'articolo 10*-bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale sul documento in titolo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni della sproporzione, rilevata dal relatore, riguardante il gettito IVA connesso al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, dal momento che la previsione sul maggior gettito derivante dai 7,2 miliardi stanziati con il decreto legge IMU risulta pari a 925 milioni, mentre, con il decreto-legge n. 35 del 2013 che stanziava ben 20 miliardi, la stima del maggior gettito IVA era di soli 600 milioni.

Altresì, per quanto concerne specificatamente il decreto n. 102 sull'IMU domanda se risulti fondata la stima di un gettito pari a 600 milioni di euro atteso dalla definizione concordata del contenzioso in essere con le società concessionarie dei giochi, considerato che, secondo fonti di stampa, le predette società non sarebbero propense a pagare la corrispondente sanzione pecuniaria.

Il sottosegretario GIORGETTI, nel riservarsi di approfondire in Assemblea la questione correlata alle previsioni sul gettito dell'IVA, fa presente, circa la seconda tematica, che la cifra di 600 milioni di euro si basa su una stima ponderata tale da ritenere che tale previsione sia congrua e perfettamente realizzabile, considerato il pesante contenzioso in essere tra lo Stato e le società concessionarie.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva che la previsione di 600 milioni di euro rappresenti comunque una perdita erariale, dal momento che l'ammontare del contenzioso si attesta su circa 2,5 miliardi di euro.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce la fondatezza di tale previsione, alla luce delle complessità insite nel contenzioso, rilevando, peraltro, che il decreto-legge n. 102 risulta assistito da una clausola di salvaguardia finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***
(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***
(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***
(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***
(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice ZANONI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge n. 925, adottato dalla Commissione di merito come testo base, segnalando, per quanto di competenza, che il testo attualmente all'esame del Senato risulta dall'unificazione di due precedenti proposte di legge di iniziativa parlamentare (AC 331 Ferranti e AC 927 Costa) e non è provvisto di relazione tecnica.
Al riguardo, fa presente che la Camera dei deputati ha provveduto a recepire nell'articolato la condizione posta dal parere della propria Commissione bilancio, subordinando - all'articolo 6, comma 1 - l'adeguamento dell'organico del personale penitenziario allo stanziamento delle corrispondenti risorse con idoneo provvedimento legislativo. L'articolo 1, che alle lettere *b)* e *c)* prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, obbliga - sempre in accoglimento di una

condizione posta dal parere della Commissione bilancio - invece alla sola acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, anche quanto ai profili finanziari, secondo quanto stabilito dal secondo periodo dall'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, che però rappresenta una forma attenuata di controllo da parte delle Commissioni bilancio, le quali non possono far valere gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, inoltre, che il disegno di legge contiene una clausola generale di invarianza degli oneri. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti articoli.

In merito agli emendamenti, segnala la necessità di valutare, in relazione al testo, l'emendamento 1.3. Occorre valutare, poi, l'acquisizione della relazione tecnica sulla proposta 1.93, di cui risulta necessario comunque valutare la congruità della copertura. In merito all'emendamento 1.0.1, comma 4, fa presente la necessità di valutare l'inserimento dell'espressa previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Osserva che risulta, altresì, necessario valutare l'emendamento 2.36, circa la possibile insorgenza di casi di risarcimento statale sussidiario, ai sensi della normativa europea. Con riferimento alla proposta 7.0.1, rileva che comportano maggiori oneri i capoversi "Articolo 7-*bis*" e "Articolo 7-*ter*", mentre occorre valutare, a proposito del capoverso "Articolo 7-*quinquies*", se sia possibile la concessione dei contributi ivi previsti, senza ulteriori stanziamenti di bilancio. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento sulle conseguenze finanziarie dell'articolo 6, comma 1, riguardante l'adeguamento dell'organico del personale penitenziario.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come tale previsione risulti necessaria per assicurare che l'adeguamento di organico venga disposto con un successivo provvedimento legislativo, previa verifica, da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, dell'idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario GIORGETTI si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1014) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo***

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e rinvio dell'esame del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI dà lettura di una Nota, messa a disposizione dei commissari, che fornisce alcuni chiarimenti sul testo del provvedimento, alla luce dei rilievi sollevati nella seduta di ieri dalla relatrice Chiavaroli.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
145ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEZZI
indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1215) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali***
(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca modificazioni alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 rinvia dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 l'applicazione delle norme recate dai commi 33 e 529 dell?articolo 1 della legge di stabilità per l?anno 2014 (concernenti, rispettivamente, l'acquisto di spazi pubblicitari on-line e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni). Il comma 2 reca una serie di ulteriori modifiche alla legge di stabilità 2014. Nello specifico, la lettera *a*) del comma 2 interviene sul comma 139 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica): viene soppresso l?ultimo periodo della lettera *d*), n. 3), capoverso 2, con il quale - con riferimento alle detrazioni di imposta relative alle spese sostenute per

l'acquisto di mobili - si prevedeva che dette spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. La lettera *b*) interviene sul comma 434 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) avrebbe dovuto contenere, tra l?altro, una valutazione dell?andamento della spesa primaria corrente. La lettera *c*) interviene sul comma 514 (in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna), precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale. La lettera *d*) interviene sul comma 573 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La lettera *e*) interviene, infine, sul comma 680, secondo periodo (concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES), precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l?accertamento delle relative somme nel 2013. L'articolo 2 attiene alla disciplina degli immobili pubblici. Il comma 1 modifica (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014) il termine introdotto dall?articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013, per l?esercizio della facoltà di recesso - da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali - dai contratti di locazione di immobili in essere; prevede, inoltre, che il termine di preavviso per l?esercizio del diritto in parola vada esercitato entro 180 giorni (anziché entro 30 giorni) dall'entrata in vigore del citato decreto n. 120. Il comma 2 sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto all?articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014. I commi da 3 a 5 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l?ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari, con riguardo all?acquisizione dell?attestato di prestazione energetica. Il comma 6, autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di mettere a disposizione dell?Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato. L'articolo 3 reca misure in materia di infrastrutture e trasporti. I commi da 1 a 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti (comma 1) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre, è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all?approvazione del piano di rientro. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Il comma 3 sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario - finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro - istituendo, in suo luogo, un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione. Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte

investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016. Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario svolti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale. Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Il comma 8 provvede alla necessaria copertura finanziaria. Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall?entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. L'articolo 4 contiene norme su Roma Capitale. L'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Il comma 2 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 ("Patto per Roma") e dal programma di lavoro ivi contenuto "Raccolta differenziata". Il comma 3 dispone che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese. L?articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l?anno 2013, alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l?anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review* ed alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l?anno 2013.

L'articolo 7 reca norme in favore della Regione Sardegna, in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del comma 2, i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni; a tal fine, si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa

procedura di verifica. In merito ai principali profili di finanza pubblica, si segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera b), non sembrerebbe, in realtà, incidere sulla portata del dispositivo indicato al secondo periodo del comma 434 della legge di stabilità 2014, come, invece, indicato in relazione. In relazione all'articolo 2, in tema di immobili pubblici, premesso che ai commi 388 e 389 della legge di stabilità, di carattere procedimentale, non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, va rilevato che la disciplina delle obbligazioni *iure privatorum*, anche nei casi in cui uno degli attori risulti una pubblica amministrazione, non dovrebbe comunque consentire, in ogni caso, una risoluzione dei rapporti *ope legis*, senza riflettersi nel rischio di ricorsi alla giurisdizione ad opera delle controparti: pertanto, andrebbero valutati anche i rischi dell'instaurarsi di contenziosi con i proprietari degli immobili. In merito all'articolo 3, andrebbe assicurato che agli oneri della struttura di supporto commissariale si possa fare fronte con le risorse indicate dalla disposizione in esame, senza che siano recati pregiudizi alle altre finalità cui le risorse indicate al comma 2 sono destinate. In merito all'articolo 4, si segnala che la norma comporta un incremento dell'esposizione debitoria della gestione commissariale, a vantaggio del bilancio di Roma Capitale. In merito all'articolo 7, è evidenziato che, ad una prima analisi, risulta difficile comprendere perché le spese per interessi siano quantificate e coperte per il solo anno 2014. Per quanto, attiene in particolare, al comma 4, l'escussione della garanzia implicherebbe un effetto negativo sui saldi, che si riassorbirebbe nella misura in cui lo Stato proceda al recupero delle eventuali somme escusse nei confronti del contribuente inadempiente. Per gli ulteriori profili di finanza pubblica, si fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che rispetto all'articolo 1, comma 4, occorre acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse destinate alle assunzioni di personale su cui verte la norma, trattandosi di annualità concluse. Rispetto al successivo comma 6 del medesimo articolo 1, va considerata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria complessiva, al fine di escludere che i provvedimenti di riorganizzazione in deroga delle strutture di primo livello delle Amministrazioni comportino costi indiretti nell'ambito dei risparmi precedentemente ascritti alle norme di riorganizzazione ovvero producano effetti non compatibili con lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste a legislazione vigente. Occorre poi conferma che il comma 8, nel determinare un minore utilizzo dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, non intervenga su processi i cui risparmi sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. È necessario valutare, inoltre, il successivo comma 13 in punto di effettiva neutralità finanziaria della norma, anche considerato che una precedente analoga proroga (decreto-legge n. 225 del 2010, articolo 2, comma 2-*quaterdecies*) apportava idonea copertura tramite riduzione di autorizzazione di spesa su altro fondo. Quanto all'articolo 2, comma 1, osserva che la relazione tecnica si riferisce ad una proroga di disposizioni di Protezione civile fino al 28 febbraio 2014, mentre l'articolato espone la diversa data del 31 luglio, con

conseguenze di altro segno anche dal punto di vista finanziario. Occorrerebbe, inoltre, una più dettagliata esposizione del regime della contabilità speciale dopo la cessazione dei poteri commissariali, anche corredata di elementi quantitativi. Circa il comma 2 dello stesso articolo, che dispone la proroga delle funzioni e del compenso del "Commissario *ad acta*" per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980, necessitano chiarimenti sulla complessiva disponibilità della contabilità speciale su cui tale proroga grava, nonché la conferma che le somme prelevate per gli ulteriori compensi del Commissario non impediscono, in ogni caso, lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui la contabilità è dedicata. Il successivo comma 8 non contiene una quantificazione della spesa necessaria al prolungamento dei finanziamenti contratti, mentre la relazione tecnica si riferisce ad una nota della Regione Emilia-Romagna con la quale si assevererebbe il minor fabbisogno rispetto allo stanziamento iniziale per le spese connesse ai predetti finanziamenti. Occorre, quindi, acquisire un quadro finanziario dettagliato degli effetti della norma e delle modalità di copertura dei maggiori oneri. È necessario valutare, poi, quanto disposto dall'articolo 6, che al comma 1 consente la proroga semestrale della locazione di un immobile a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in particolare poiché la norma originaria che obbligava al rilascio dello stesso (articolo 1, comma 48 della legge 228 del 2012) vi ascriveva un risparmio pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e la minore economia non è coperta. Occorre, in ogni caso, acquisire l'assicurazione che la significativa decurtazione che il decreto reca ai fondi del Ministero per l'acquisto di beni e servizi (che la relazione tecnica designa come capitolo su cui graveranno i maggiori costi) sia compatibile con le ulteriori spese che il Dicastero dovrà affrontare in corso d'anno. Vanno considerati anche i possibili effetti finanziari indiretti derivanti dal rinvio dell'attuazione del nuovo sistema di contabilità universitaria disposto dal comma 3 dello stesso articolo 6. Ritiene opportuno verificare che l'articolo 9, comma 1 non presenti profili di contrasto con la normativa dell'Unione Europea, con le possibili connesse responsabilità di carattere finanziario in caso di inadempimento. Il comma 9 dello stesso articolo appare utilizzare, per un nuovo scopo, somme già impegnate (cap. 2156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze): occorre pertanto un chiarimento circa la possibilità di liberare tali risorse e sulla natura del vincolo esistente. Tale profilo non è chiarito dalla Relazione tecnica, che parla invece di somme "disponibili". Circa il successivo comma 13, occorre valutare inoltre gli effetti finanziari di un impiego di somme sulla base di una struttura di bilancio difforme da quella vigente, nonché la compatibilità di una tale previsione con i vincoli derivanti dalla legge di contabilità. Quanto all'articolo 10, occorre osservare che viene apposta una clausola di invarianza finanziaria solo limitatamente al comma 2, mentre le restanti parti dell'articolo operano in base a meccanismi finanziari analoghi (come esplicitato dalla relazione tecnica). Va chiarito pertanto quali siano le ragioni della collocazione della predetta clausola e, eventualmente, se essa non vada più opportunamente riferita all'intero articolo. Va, infine, acquisita conferma che le proroghe disposte dall'articolo 13 in materia di affidamenti di servizi del trasporto pubblico locale siano compatibili con le norme e con gli accordi assunti in sede europea. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazione e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. In relazione al testo, propone di ribadire un parere di nulla osta, con la medesima osservazione già formulata nel parere reso alla Commissione di merito, ossia che «in merito all'articolo 1, che, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Propone, altresì, di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta ad una modifica all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, volta a sostituire le parole da «sono trasmessi» fino a «per materia», con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari». Rammenta che condizione analoga era stata apposta, nel parere sugli emendamenti di Commissione, alla proposta 1.0.1.

Per quanto attiene agli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.255 e 3.235 che fanno venir meno l'espressa previsione della gratuità del lavoro di pubblica utilità. Ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti identici o sostanzialmente corrispondenti a proposte già presentate presso la Commissione di merito, e che comunque richiederebbero l'acquisizione di apposita relazione tecnica: 1.264, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e 8.0.203. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.233 (identica all'emendamento 2.36 presentato in Commissione giustizia). Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI, anche alla luce delle considerazioni esposte dalla Relatrice, propone che la Commissione ribadisca all'Assemblea il giudizio sul testo espresso alla Commissione competente nel merito, ivi compresa la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che andrà ora riferita all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del testo approvato dalla Commissione di merito stessa. Sugli emendamenti sottolinea l'onerosità delle proposte 1.255 e 3.235. Conclude esprimendo l'opportunità di una conferma del parere già espresso anche sugli emendamenti analoghi a quelli trasmessi dalla Commissione giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (*PD*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, delle parole da: "sono trasmessi" fino a: "per materia", con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari" e osservando altresì che, in merito all'articolo 1, che, alle lettere b) e c) del comma 1, prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si

rileva come la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consenta all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.255, 3.235, 1.264, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e 8.0.203. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.233. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (n. 65)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 2 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196), è opportuno considerare che le disposizioni contenute nella direttiva 2011/85/UE si inseriscono nell'ambito della complessiva riforma della *governance* economica europea (attuata, oltre che dal cosiddetto *six-pack*, anche dai successivi *Fiscal compact* e dal cosiddetto *two-pack*) e dell'introduzione del principio di pareggio di bilancio nella normativa nazionale (operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e dalla legge di attuazione n. 243 del 2012). In particolare, con riferimento alla lettera *a)* secondo cui il Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere un confronto tra le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e quelle della Commissione europea, rammenta che la legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) le cui funzioni prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Inoltre, il regolamento (UE) n. 473 del 2013 (uno dei due regolamenti che compongono il cosiddetto *two-pack*) dispone che i programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio delle amministrazioni centrali debbano basarsi su previsioni macroeconomiche indipendenti. Tutto ciò considerato, si potrebbe valutare l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame con la legge di contabilità e finanza pubblica al fine di disciplinare non soltanto, come previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, il confronto tra le previsioni del Governo e quelle della Commissione europea, ma anche la relazione tra le funzioni del Governo e quelle dell'istituendo Ufficio parlamentare di bilancio in tema di previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Inoltre, constatato che le previsioni della Commissione europea sono formulate sulla base dell'ipotesi di "politiche invariate", sembrerebbe maggiormente coerente con l'insieme delle disposizioni contenute nella direttiva e con la necessità di confrontare previsioni del Governo e della Commissione formulate con criteri omogenei, che il DEF contenga previsioni dettagliate del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori formulate sulla base dell'ipotesi di politiche invariate. Strettamente legato alle previsioni macroeconomiche e di bilancio è il tema delle regole di bilancio numeriche a cui la direttiva 2011/85/UE dedica l'articolo 5. A tal riguardo, occorre

valutare se la concreta implementazione nel quadro di bilancio delle regole di bilancio numeriche non richieda una modifica puntuale della legge n. 196 del 2009 che ne declini in dettaglio le procedure attuative.

Con riferimento alla lettera *c)* dell'articolo 2, comma 1, osserva che la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali da parte delle singole amministrazioni, oltre a costituire un adempimento di difficile esecuzione, non appare richiesta dalla stessa direttiva 2011/85/UE, la quale dispone l'adempimento in capo al solo Stato membro. Pertanto, ferma restando la necessità che le singole amministrazioni forniscano un adeguato flusso informativo relativo ai rischi associati alle proprie passività, occorre valutare se non sia più corrispondente allo spirito della stessa direttiva la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali nel DEF, anche in relazione all'analisi di sensibilità ai vari scenari di rischio già effettuata per le previsioni macroeconomiche e di bilancio.

Con riguardo all'articolo 4 (Tabella di riconciliazione) non ritiene di dover formulare alcuna osservazione atteso che la Tabella richiesta dalla direttiva 2011/85/UE, redatta in collaborazione con l'Istat, è stata pubblicata il 27 dicembre 2013 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato.

Infine, in merito all'articolo 5 (Gestioni fuori bilancio) osserva che non sembra recepito nello schema di decreto il secondo periodo dell'articolo 14 della direttiva che prevede l'obbligo di presentare l'incidenza sui saldi e sul debito della pubblica amministrazione degli organismi e fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

Per ulteriori approfondimenti rimanda al dossier Elementi di documentazione n. 7 del Servizio del bilancio del Senato.

Il presidente AZZOLLINI invita, dunque, il Relatore ad elaborare uno schema di parere, che sarà sottoposto alla Commissione nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che nella seduta antimeridiana di domani verrà stabilito l'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge n. 1215, ivi compreso il termine per la presentazione di emendamenti. Sarà inoltre messo a disposizione dei Senatori uno schema di parere elaborato dal Relatore sul disegno di legge n. 1058.

La Commissione prende atto.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), considerando il rilevante intervento operato dal decreto-legge n. 151 del 2013 sulla massa debitoria del comune di Roma, propone che la Commissione acquisisca dal Commissario straordinario indicazioni più dettagliate sull'entità e la composizione dei debiti affidati alla sua gestione.

Il presidente AZZOLLINI assicura alla senatrice Lanzillotta che prenderà gli opportuni contatti per un

eventuale incontro con il Commissario straordinario, prof. Varazzani.

La seduta termina alle ore 16.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 111
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di effettività della pena
Titolo breve: *Pene detentive non carcerarie e messa alla prova*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 162 (pom.) 8 gennaio 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 gennaio 2014 alle ore 13:00
N. 164 (ant.) 14 gennaio 2014	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.111, S.925, S.113, S.666, S.110 Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta. Adottato come testo base il DDL **S.925 testo della Commissione**.
N. 165 (pom.) 14 gennaio 2014	**Discussione generale**
N. 166 (ant.) 15 gennaio 2014	**Discussione generale**
N. 167 (pom.) 15 gennaio 2014	**Discussione generale** Conclusa la discussione generale.
N. 168 (ant.) 16 gennaio 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *1 del testo proposto dalla Commissione (respinti emendamenti) (Repliche del relatore e del Governo)*.
N. 170 (ant.) 21 gennaio 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 16 del testo proposto dalla Commissione (approvati art. da 5 a 7 e da 9 a 16 nel testo della Commissione; approvati emendamenti agli art. da 1 a 4 e 8; accolti odg)*. **Voto finale** Esito: **approvato con modificazioni** (assorbito da S.925) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 195, contrari 15, astenuti 36, votanti 246, presenti 247. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 162 (pom.) dell'08/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

162a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 164 del 14 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, l'ordine del giorno di questa seduta è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul voto contrario espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto?legge n. 151 del 2013, recante disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 gennaio.

Oggi pomeriggio, fino alle ore 20,30, e nella seduta di domani, con inizio alle ore 9 e senza previsione di orario di chiusura, proseguirà - fino alla sua conclusione - l'esame del decreto-legge IMU e Banca d'Italia. Tra le ore 14 e le ore 15 della seduta di domani si svolgerà il sindacato ispettivo.

Il calendario della prossima settimana, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 14 gennaio, prevede la discussione dei disegni di legge in materia di pene detentive non carcerarie; il seguito del disegno di legge sulla demolizione di opere abusive; l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - già previsti per questa settimana - nonché le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico.

Nella settimana dal 21 al 23 gennaio, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, saranno discussi il disegno di legge di modifica del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, la mozione Lanzillotta sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 e il decreto-legge proroga termini.

La settimana successiva, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 28 gennaio, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge proroga termini, saranno esaminati i decreti-legge sul finanziamento dei partiti e in materia di disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 gennaio, con ripresa diretta televisiva, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo risponderà a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame della relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

La Conferenza dei Capigruppo ha, infine, convenuto che gli interventi di fine seduta potranno essere effettuati dopo gli orari di chiusura delle sedute stabiliti dal calendario e, comunque, salvo l'apprezzamento della Presidenza in ordine all'andamento dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014:

- Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Bilancio interno e rendiconto del Senato
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni

- Interpellanze ed interrogazioni

- Disegno di legge n. 925 e connessi - Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 580 - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

- Disegno di legge n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 30 gennaio 2014:

Mercoledì	8	gennaio	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 1188 - Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia *(Scade il 29 gennaio 2014)* - Interpellanze e interrogazioni ***(giovedì 9, dalle ore 14 alle ore 15)***
Giovedì	9	"	ant.	h. 9	
Martedì	14	gennaio	ant.	h. 11-13,30	- Disegno di legge n. 925 e connessi - Pene detentive non carcerarie e messa alla prova *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Seguito disegno di legge n. 580 - Demolizione opere abusive - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	gennaio	pom.	h. 16	Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 925 e connessi (Pene detentive non carcerarie e messa alla prova) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 10 gennaio.

Martedì	21	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 - Disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 948 e connessi (Scambio elettorale politico mafioso) e 1214 (Decreto-legge n. 150, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 20 gennaio.

Martedì	28	gennaio	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*

"	"	"	pom.	h. 16-20	- Disegno di legge n. 1213 e connessi - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 26 febbraio)* - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti) e 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 24 gennaio.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1188
(Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214
(Decreto-legge n. 150, Proroga termini)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'

LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, Finanziamento dei partiti)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'

Dissenzienti		5'

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, come ben sa, il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle non ha votato il calendario dei lavori approvato a maggioranza dall'odierna Conferenza dei Capigruppo.
È infatti dal 5 novembre 2013 che abbiamo presentato una mozione di sfiducia individuale al ministro della giustizia Annamaria Cancellieri e siamo, dopo due mesi, a chiederne ancora la calendarizzazione. *(Applausi del senatore Puglia).*
Signor Presidente, nel caso in cui un Gruppo parlamentare di opposizione richieda la verifica del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, ovvero tra Camera e singoli Ministri, le Camere hanno l'obbligo costituzionale di risolverlo. Non accogliere una tale richiesta, formulata dal Movimento di cittadini che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni politiche, significa porsi al di fuori del regime democratico e parlamentare.
Del resto le motivazioni sono di natura costituzionale, in forza del mancato rispetto della dignità e dell'onorabilità pubblica del Ministro della giustizia, cui si aggiungono indulti mascherati, utili solo ai mafiosi, stupratori, assassini, ad ogni modo delinquenti abituali, non so se vi ricorda qualcuno.
A questo voglia aggiungersi la difficile comprensione di quali siano i veri rapporti tra il nuovo segretario del Partito Democratico ed il partito stesso che egli dice di rappresentare.
Facciamo qualche piccola citazione: «Non è un problema di avviso di garanzia, che non è una sentenza di condanna, ma il Ministro ha perduto quel prestigio e quella autorevolezza che sono condizioni necessarie alla funzione di Ministro della giustizia». Citando ancora: «Il prefetto Cancellieri sa che ci sono dei momenti in cui si fa un servizio alle istituzioni se si fa un passo indietro, con le dimissioni prima che si arrivi al voto», l'abbiamo consigliato anche noi a qualcun'altro. Ha detto anche Renzi: «Spero che prevalga il buonsenso; oggi Cancellieri ha perduto quel prestigio e autorevolezza che le rimangono dal punto di vista personale, ma nella sua funzione non più». Infine, l'attuale segretario del Partito Democratico ha affermato: «Se fossi in Parlamento, chiederei al mio Gruppo di votare per le dimissioni». Era il 19 novembre 2013 e queste erano le dichiarazioni di Matteo Renzi, allora sindaco di Firenze e candidato alla segreteria del Partito Democratico, oggi segretario del partito che è azionista di maggioranza di questo patetico Esecutivo.
La dottoressa Cancellieri è ancora Ministro della giustizia della Repubblica italiana ed è attivissima nel proporre iniziative.
Partiamo dall'argomento emergenza carceraria. Al posto di venire a relazionarci sull'attuazione di un piano che avrebbe dovuto risolvere strutturalmente il problema e che finora, a fronte di investimenti multimilionari, non ha partorito neanche un nuovo posto in due anni, ci sottopone un decreto vergognoso. Qualcuno lo ha battezzato «decreto svuota-carceri»; sarebbe più corretto chiamarlo «indulto mascherato». Al posto di intervenire sulle fattispecie minori, statisticamente più frequenti e socialmente meno pericolose, si vuole far passare la liberazione anticipata speciale di mafiosi, violentatori e assassini come la soluzione giusta per risolvere i problemi penitenziari ed evitare ulteriori condanne da parte di Strasburgo. Nel frattempo vuole estendere l'utilizzo del braccialetto elettronico convenzionato con Telecom - dove casualmente lavora anche il figlio - grazie ad un contratto da lei rinnovato quando era Ministro dell'interno dello scorso Esecutivo; finora applicato a meno di venti reclusi in tutto, dal 2001 ad oggi, ha divorato oltre 120 milioni di euro dello Stato.
Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi non fa altro che passare da un *talk show* all'altro chiedendoci dialogo. Bene, cominci a farci vedere se riesce a dialogare ancora con il resto del suo partito, se è disposto ad essere coerente con quanto ha detto meno di due mesi fa. Solo per capire se il Partito Democratico all'interno delle istituzioni risponda a quanto chiede il segretario o a quanto chiede il *Premier*, visto che ormai non si sa più con chi dovremmo parlare in questa Repubblica: per parlare con il Capo dell'Esecutivo bisogna sentire il Presidente della Repubblica e non il Primo Ministro; e per sapere qual è la posizione del Partito Democratico con chi bisogna parlare? Con il Primo Ministro o con il segretario? O vogliamo continuare a giocare a ping pong?

Pertanto richiediamo formalmente e nuovamente di calendarizzare domani, giovedì 9 gennaio, la mozione di sfiducia individuale al ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Il Partito Democratico e le squadre renziane al suo interno non possono non accogliere questa richiesta per dimostrare nei fatti, e non soltanto con la propaganda, coerenza e dignità.

Molto presto dovremo affrontare provvedimenti di importanza fondamentale per l'Italia intera, come la legge elettorale e il finanziamento pubblico ai partiti. Noi vogliamo sapere con un voto, qui e adesso, se la coalizione che governa questo Paese è quella composta da Letta e Alfano seduti al banco del Governo o quella tra Renzi e Berlusconi seduti al tavolo di Arcore.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato la sua coerenza in questi mesi. Dimostrate agli italiani, con questo voto, voi chi siete. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute di domani della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Cancellieri, avanzata dalla senatrice Taverna.

Non è approvata. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sul voto contrario espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1215) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*** **(ore 16,47)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul voto contrario della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1215: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali».

Ha facoltà di parlare la presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, dopo un'esposizione del senatore Giuseppe Esposito, relatore alla Commissione, che proponeva un parere favorevole, sono intervenuti nel dibattito la senatrice Bisinella e il senatore Campanella.

All'atto della votazione la proposta di parere favorevole raccoglieva nove voti positivi e nove voti contrari. Data la parità di voto tra favorevoli e contrari, la proposta di parere risultava non approvata, cosicché, in ragione della peculiare natura dei pareri della 1a Commissione sui presupposti costituzionali dei decreti-legge, che sono fondati su un criterio rigorosamente binario (i presupposti esistono o non esistono), l'esito dell'esame è stato quello di un parere negativo, che viene sottoposto all'Assemblea ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, in questo momento ci troviamo di fronte ad una

situazione che noi della Lega Nord definiamo - non possono esserci altri termini - vergognosa. Quello che è accaduto in Commissione affari costituzionali non può che essere definito come una beffa che si aggiunge ad un enorme danno. Noi ci troviamo di nuovo qui - peraltro, mi permetto di sottolineare, Presidente, con una decisione poco opportuna di voler calendarizzare tale questione - subito dopo il termine della seduta di Commissione - a discutere, nelle prerogative della Presidenza, dei presupposti di costituzionalità. Forse, però, ciò limita un po' troppo le prerogative di tutti i parlamentari che, magari, avrebbero voluto un po' più addentrarsi, se qualcuno ancora non lo avesse fatto, nel merito del provvedimento che stiamo valutando e che - ripeto - è vergognoso.

I presupposti di costituzionalità sono manifestamente assenti; non vi sono assolutamente i requisiti che devono sussistere perché sia ammissibile la decretazione d'urgenza, in base all'articolo 77 della Costituzione. L'utilizzo della decretazione d'urgenza - lo ricordo ai colleghi, e vorrei sentire anche cosa ne pensano gli altri - è sottoposto al rispetto rigoroso di precise condizioni. Parliamo di un decreto-legge reiterato: un decreto-legge che contiene previsioni e disposizioni di un decreto-legge non convertito, e anzi, occorre sottolineare, ritirato dal Governo, e questo fa un bella differenza sostanziale, perché non c'erano le condizioni dal punto di vista del merito e dei presupposti costituzionali e politici per portarlo avanti. Ci ritroviamo tali misure in un nuovo decreto-legge che, di nuovo, presenta gli stessi vizi. Vi dico solo che il titolo - che invito i colleghi a leggere bene - indica che le disposizioni riguardano la funzionalità degli enti locali e, quindi, vi sono di nuovo le norme del cosiddetto salva Roma (chiamiamolo con il suo nome). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo provvedimento, che è di nuovo il decreto fatto solo ed esclusivamente per salvare Roma dalla bancarotta, presenta norme in materia di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche. Mancano quindi i requisiti di omogeneità, perché è di tutta evidenza che è un decreto-legge eterogeneo fin dal suo titolo. Mancano inoltre in molte disposizioni i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che devono presiedere all'emanazione e, per di più - cosa veramente grave e vergognosa, sulla quale l'attenzione di tutti deve essere massima in quest'Aula se si crede e si vuole dare peso al ruolo che il Parlamento deve avere in questo Paese - tale provvedimento reca il contenuto di un decreto?legge non convertito e ritirato. La reiterazione viola palesemente la Costituzione ed è illegittima, come evidenziato più volte negli anni dalla Corte costituzionale. Ricordo le sentenze a partire dal 2006; ci sono pronunce esplicite del 2007 e del 2008 della Corte, che è intervenuta più volte proprio sulla sindacabilità dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti?legge, affermando che laddove manchino i requisiti costituzionali, come in questo caso, il decreto?legge è censurabile, anche se viene convertito.

Ci chiediamo allora dove sia in questo momento la Corte costituzionale e come si pronuncerà se voi, con i vostri numeri, partiti di maggioranza che sostenete questo Governo, intenderete convertirlo. Noi ci metteremo di traverso. Le critiche in questo caso sono assolutamente fondate.

Ci rendiamo conto che la situazione del Comune di Roma è paradossale, che si protrae purtroppo da moltissimi anni ed è imputabile solamente ed esclusivamente alle irresponsabilità di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci che si sono succeduti negli anni *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, che hanno causato un debito pubblico, un buco del Comune di Roma che ancora una volta lo Stato - che ricordo siamo tutti, sono i cittadini che ci stanno ascoltando - è costretto a ripianare, intervenendo per l'ennesima volta mettendo toppe a falle che non possono che ingigantirsi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Morra)*.

Non nascondiamo il fatto che non sarà con questo ulteriore intervento dello Stato che verrà risolto il problema di Roma. Il prossimo anno ci troveremo per l'ennesima volta a dover di nuovo affrontare questo tema. Ricordo che il cumulo dei debiti di Roma, che è stato già ripianato in gran parte con fior fior di milioni che vengono versati dalle tasche di tutti i contribuenti e di tutti i cittadini onesti, ammonta a ben 12 miliardi di euro. Ricordo che i sindaci di tutti gli altri Comuni, con molto senso di responsabilità e facendo i salti mortali, tengono i conti in ordine e si preoccupano di come utilizzano le risorse pubbliche, si preoccupano di non sperperarle, e in loro soccorso non interviene quest'Aula, non interviene nessuno, non interviene questo Governo. Questa è una vergogna, perché è una mancanza di rispetto, un bruttissimo segnale che si lancia a tutti i cittadini e a tutti gli amministratori responsabili,

capaci ed onesti.

Ricordo, ritornando ai presupposti di costituzionalità, che questo decreto?legge viola in maniera palese i principi costituzionali e toglie valore a quello che dovrebbe essere il vaglio sul carattere di straordinarietà e sui requisiti di necessità ed urgenza. Innanzitutto attenua la valenza di sanzione della retroattività delle norme e della loro reiterazione. Esso crea inoltre incertezza giuridica e normativa, in quanto è impossibile prevedere la durata nel tempo di disposizioni di questo tipo, disposizioni che hanno carattere finanziario. Su questo la Corte è intervenuta più volte.

Chiediamoci anche cosa i cittadini possano comprendere dall'emanazione di atti normativi di questo tipo, che sono raggruppati sotto la formula «proroga di termini», ma che contengono norme che più eterogenee non potrebbero essere e che creano un quadro normativo assolutamente confusionario che rende incomprensibili le disposizioni, non solo per qualsiasi operatore, ma anche per tutti i cittadini, che devono poter capire cosa venga approvato in Parlamento. Non c'è assolutamente certezza giuridica e non c'è neanche il rispetto di quella che dovrebbe essere la volontà popolare, perché il Governo, con questo atto di imperio che fa, portando per l'ennesima volta in Aula un decreto-legge di questo tipo, palesemente incostituzionale, e quindi riprendendo il contenuto di un decreto non convertito, manifesta assoluto dispregio del ruolo e delle prerogative del Parlamento e dei cittadini tutti. È come se noi qui, in quest'Aula, certificassimo che, per un'emergenza di carattere prettamente politico, legittimiamo un Governo ad intervenire su qualsiasi argomento e su qualsiasi questione in futuro. Sappiamo a cosa è dovuta tale emergenza di natura politica, e lo voglio sottolineare: all'irresponsabilità di chi negli anni (per moltissimi anni) ha tenuto i conti del Comune di Roma. Questo è inaccettabile. Noi non consentiremo mai che su questi temi ci sia, come in questo momento, quasi un'assoluta volontà di soprassedere e di far finta di nulla, in modo che nulla esca da queste Aule. Noi su questo terremo sempre la barra dritta e ci metteremo di traverso sempre. Ricordo che stiamo, o state, per votare dei presupposti che sono assolutamente mancanti in questo decreto-legge, ponendovi di fronte a quelle che saranno senz'altro delle censure della Corte costituzionale.

Lo stesso presidente Napolitano - lo sottolineo - si è espresso dicendo che sostanzialmente è l'ultima volta che consente una cosa di questo tipo, mostrando l'imbarazzo vero e forte che aveva nel mettere la sua firma su questo decreto-legge. Questa è una situazione che non può essere tollerata e che noi evidenzieremo in ogni sede. Su questo ci metteremo sempre di traverso, non solo in questa fase che riguarda i presupposti di costituzionalità, ma anche nel merito, norma su norma. Vogliamo vedere in quest'Aula quali tra le forze politiche che sostengono il Governo avranno poi il coraggio di spiegarlo agli amministratori e ai sindaci dei loro territori e ai loro concittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini).*

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non le nascondo - e parlo anche a nome del mio Gruppo - che avremmo preferito che questa votazione si svolgesse con altri tempi, perché riteniamo che su un tema grave, serio ed importante, quale quello della carenza dei presupposti di costituzionalità in capo ad un decreto-legge, debba consentirsi all'Aula di riservarsi un margine di più approfondita riflessione.

Ciò detto, signor Presidente, onorevoli colleghi, il contenuto del decreto, oltre alla forma, che esamineremo nello specifico per quanto attiene ai presupposti di costituzionalità, è la rappresentazione plastica del motivo per cui Forza Italia ha deciso di non sostenere più questo Governo. Il provvedimento in oggetto è un incompiuto nel suo significato politico, ma è soprattutto totalmente illegittimo nella sua formulazione costituzionale.

Diciamoci la verità, colleghi senatori: basta leggere il decreto, come ricordava giustamente la senatrice Bisinella, basta il suo titolo, oltre che il suo contenuto, per avere la sensazione dell'approssimazione e della confusione. Ci troviamo di fronte all'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza, sia sopra il profilo della straordinaria necessità e urgenza, in totale contrasto con il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'omogeneità dei contenuti della delibera legislativa, imposta anch'essa dall'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988.

Per non dire (e comunque ampiamente ne diremo) della reiterazione surrettizia e strisciante del decreto-legge salva-Roma che già, per la sua natura e matrice clientelare, era stato ritirato e successivamente reiterato da questo Governo. Ciò è semplicemente, colleghi, un abuso: un abuso politico e costituzionale.

È di palmare evidenza che, nonostante le dichiarazioni di intenti e gli impegni in senso contrario, questo Governo insiste, in perfetta continuità con il Governo precedente, nell'utilizzare la decretazione come canale preferenziale di attuazione del proprio indirizzo politico, in totale spregio delle prerogative del Parlamento. Non possiamo continuare a dimenticare, colleghi, che la Costituzione prescrive che tutte le norme dei decreti debbano essere egualmente caratterizzate - lo abbiamo detto e lo ribadiamo - da essenziali requisiti di necessità e urgenza.

È palese, quindi, come il Governo stia smontando pezzo per pezzo l'impalcatura costituzionale, facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività del Parlamento, comprimendo drasticamente il nostro esercizio della funzione legislativa e la nostra stessa funzione.

Queste non sono nostre affermazioni speciose. Le sentenze adottate dalla Corte Costituzionale, a partire dal 2008, tra l'altro innovando la giurisprudenza in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, considerano la sola non omogeneità (per non dire della reiterazione) del contenuto del decreto-legge un indice della possibile insussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza. La Corte, con la sentenza n. 22 del 2012, che abbiamo più volte citato e commentato in quest'Aula, ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge se il suo contenuto non rispetta il vincolo dell'omogeneità.

Quanto alla reiterazione, come ha ricordato la collega che mi ha preceduto, a partire dagli anni Ottanta la Corte costituzionale ha, con una giurisprudenza invalsa, contrastato la pratica tipica di una vecchia politica (deprecabile vecchia politica da vecchia prima Repubblica) della reiterazione dei decreti-legge e ha, con una giurisprudenza assolutamente innovativa, dirottato i decreti-legge reiterati su altri strumenti, come il decreto-legislativo o il regolamento di delegificazione.

Ma tutto questo sfugge a questo Governo. Le materie di questo decreto non potranno mai, anche a fronte di artifici politici, considerarsi avvinte da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario e non oggetto di reiterazione, perché la mera immissione, colleghi, di disposizioni nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere per ciò stesso il carattere dell'urgenza alle disposizioni stesse; non vale a stabilire e a fissare un vincolo funzionale.

Veniamo più specificamente al tema della reiterazione, tema politico oltre che tecnico. Dopo che alla fine dell'anno abbiamo subito la ferma bacchettata del Capo dello Stato e anche, devo dire, la crisi di autocoscienza del presidente del Consiglio Letta che ha biasimato il suo - peraltro, suo medesimo - percorso di formazione del decreto-legge, ora ci ritroviamo allo stesso punto di prima, anzi ci ritroviamo peggio di prima, perché subiamo una reiterazione assolutamente incostituzionale di quegli stessi contenuti che questo Governo aveva ritirato e che questo Presidente della Repubblica aveva sanzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Marin)*.

Dov'è la Corte costituzionale? Dov'è? Ho sentito dire prima: dov'è la Corte costituzionale? Ma devo anche chiedermi, colleghi: dov'è il soggetto che presenta al Parlamento decreti-legge in odore di reiterazione? Dove sono le garanzie costituzionali messe nelle mani di un organigramma costituzionale garantito e previsto in tutte le sue caratteristiche dal nostro testo fondamentale, tante volte evocato e purtroppo - devo dirlo - tante volte disatteso? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Si tratta, colleghi, di una reiterazione dissimulata, quella che ci si costringe ad esaminare oggi: una reiterazione dissimulata che è in se stessa un assoluto illecito costituzionale. Qui viene il tema della reiterazione a valenza politica: dietro la confusione procedurale della reiterazione c'è una mostruosa confusione politica, di un Governo che non controlla più la sua maggioranza e di una maggioranza che si muove scompostamente in Parlamento, con buona pace della retorica sulla stabilità. Si può chiamare stabilità, colleghi, questa sequenza di pasticci? Nonostante i nostri tentativi di intervenire su questo

testo - purtroppo, la legge dei numeri è quella che prevale in democrazia - ancora una volta i pasticci del Governo sono e saranno scaricati sulla pelle del Paese, nella forma e nella sostanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Per tutti questi motivi, colleghi, e per molti altri, il nostro voto sarà conforme a quello già espresso in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in questo momento siamo di fronte ad una prova sulla consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità che ha quest'Assemblea del Parlamento. Mi ritroverò a dire cose che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già descritto e non mi sottrarrò agli aspetti banali, che però è necessario in questo momento ribadire.

Secondo la Costituzione, in Italia le leggi le fa il Parlamento: soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza è consentito al Governo di produrre atti che hanno forza di legge. Bene, siamo qui da nove mesi ormai e ho visto, tutti noi abbiamo visto, impiegare come strumento normale la decretazione d'urgenza. Questo è già un segnale forte di una malattia, di un sistema che non funziona secondo le regole che si è dato.

Ma oggi a questa situazione già malformata, a questa sorta di perversione pragmatica, si aggiunge dell'altro: il Governo reitera pezzi di decreti che erano decaduti, e li reitera, tra l'altro, con una sciatteria che è offensiva per quest'Assemblea, che dovrebbe rimandare al mittente un decreto fatto con la tecnica del copia e incolla.

In questo caso non sono d'accordo con la collega che mi ha preceduto: qui niente è stato posto in termini nascosti, non è stata utilizzata una modalità surrettizia, ma una modalità assolutamente patente e sfacciata. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Sono state riproposte, con le stesse parole e le stesse virgole, norme che erano decadute con il precedente decreto-legge. Sappiamo che ciò non si può fare, anche in base a dichiarazioni e sentenze emesse dalla Corte costituzionale. Quello che però addolora in modo particolare, specialmente un cittadino che si accosta per la prima volta a queste Aule, è vedere come le cose vengano dette e contraddette al tempo stesso. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Non è passata forse neanche una settimana da quando la Presidenza della Repubblica ha richiamato le Assemblee del Parlamento al rispetto dell'omogeneità dei decreti?legge, chiedendo che non venissero apportate modifiche in sede emendativa che aggiungessero ulteriori eterogeneità o comunque elementi eterogenei. È però difficilissimo aggiungere elementi eterogenei a un decreto che parte già eterogeneo.

È del 27 dicembre 2013 la nota con cui il Presidente della Repubblica stigmatizzava la tendenza a produrre decreti eterogenei, ma lo stesso Presidente della Repubblica ha firmato il decreto in esame. A questo punto, come ci presentiamo ai cittadini? Come ci dovremmo presentare loro se, come temo, quest'Assemblea dovesse rigettare il parere contrario della 1ª Commissione e dichiarare sostanzialmente che il decreto?legge n. 151 possiede i crismi previsti dall'articolo 77 della Costituzione? Colleghi, vi chiedo dunque, accoratamente, di respingere, insieme a questo decreto, l'atteggiamento di mancanza di rispetto del Governo per il ruolo del Parlamento e per il proprio ruolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, il dibattito che si sta realizzando in questi minuti e che già si è tenuto in Commissione affari costituzionali mi fa tornare alla mente il dibattito che avvenne in quest'Aula del Parlamento e alla Camera dei deputati nel 1996, quando intervenne la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale che statuì l'impossibilità della reiterazione dei decreti?legge non convertiti. Parlo di ciò per ricordare a me stesso (come si dice in questi casi), all'Assemblea e ai tanti parlamentari che erano presenti in quel momento l'intervento che tenne, nell'Aula di Montecitorio, un esperto parlamentare quale era già il senatore Giovanardi (che non vedo in questo momento in Aula), allora Capogruppo del CCD.

Il dibattito si realizzò nella contrapposizione tra coloro che dicevano che così si era sempre fatto e che la reiterazione non era una novità nella vita democratica del Parlamento e coloro che dicevano invece che la decisione della Corte costituzionale era più che necessaria, *in primis* perché la Costituzione è un corpo mobile, un divenire costante degli Stati e delle Nazioni, e in secondo luogo perché in quel momento, con una nuova legge elettorale, era mutato il rapporto tra Governo e Parlamento: quindi, con la reiterazione dei decreti-legge, il Parlamento sarebbe stato spossessato di una delle sue prerogative fondamentali, quale il controllo dell'operato del Governo.

Perché dico questo? Mi permetto di sollecitare al riguardo l'attenzione di senatori come Compagna e Sacconi o del presidente Schifani: il rischio che corriamo oggi, ammettendo un voto che non sia quello che noi ci apprestiamo ora a dare, contrario alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto in esame, è di legittimare nuovamente la possibilità di reiterazione, che, in questo caso, è sottaciuta ma evidentemente sottostante alla sintesi propria del decreto.

Il pericolo è che il Parlamento venga trascinato in un amalgama eccessivo con il Governo. Nella costanza dei dibattiti del rinnovato PD, di Forza Italia, del Centrodestra, nonché di tutto il Paese e di tutto il Parlamento, il pericolo che si corre oggi è di trovarsi di nuovo con una autorizzazione al Governo, che probabilmente dalla maggioranza che si realizza in quest'Aula sarà data, a prodursi non già nelle modalità dei decreti di cui si è abusato negli anni Ottanta - per cui la reiterazione veniva fatta non soltanto in modo sottaciuto, con l'evidenza sostanziale, ma con l'evidenza formale tanto che il decreto recava la stessa titolazione del decreto precedente - ma in un'altra forma. In altre parole, con un sottaciuto ma più che evidente ritorno alla sostanza precedente, si rischia che il Governo venga autorizzato a spossessare il Parlamento di una necessità che nella vita democratica si impone, che è quella che determina nel Paese lo scollamento tra la vita reale e la vita politica.

Se il paragone mi è consentito, vorrei ricordare il presidente Ciampi, il quale al momento in cui scoppiò la crisi economica mondiale, disse che uno dei motivi della crisi era che l'economia finanziaria si era discostata dall'economia reale. Il paragone mi serve per parlare delle due realtà: quella che c'è nel Paese, ossia della sostanza sociale ed economica e delle attese della popolazione, e quella che invece si realizza nelle Aule parlamentari, a Palazzo Chigi, nei Palazzi del potere. Mi riferisco allo scostarsi della vita politica dalla vita reale: uno scostarsi che, in quanto sottaciuto, è ancora più pericoloso e pernicioso, perché determina quei gravi sconvolgimenti sociali che abbiamo già vissuto alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Novanta, che forse non riusciamo a riconoscere adesso ma che sono davvero gravi per il Paese.

Quindi, se con un sussulto di orgoglio rispetto a quella che deve essere la risposta al nostro mandato bocciassimo il decreto, non avverrebbe nulla nei confronti del Governo, che continuerebbe sicuramente ad operare, e al meglio delle sue possibilità. Difenderemmo però l'istituzione, che deve salvaguardare il realizzarsi di un rapporto leale tra Governo e Parlamento per la difesa della democrazia e degli istituti principali. Ricordo che il principe degli istituti è la nostra Costituzione rispetto alla sistematica con la quale debbono essere varate le leggi. Pertanto, il voto contrario potrà essere una salvezza per il Parlamento e per la democrazia nel Paese, e non certo un nocumento all'azione del Governo. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho la netta impressione che la discussione per quanto riguarda questo decreto sui presupposti di costituzionalità, che ormai in quest'Aula si riproduce ahimè con una certa frequenza - penso non solo al dibattito che abbiamo fatto il 28 dicembre, in seguito alla lettera del Presidente della Repubblica, ma anche alla discussione di questa mattina sulla pregiudiziale di costituzionalità sul decreto sull'IMU e la Banca d'Italia - stia assumendo dei caratteri che, credo, abbiano poco a che fare con il merito specifico dei presupposti di costituzionalità.

Gli interventi sia della Lega, che non mi meravigliano, che dei colleghi di Forza Italia, che ho ascoltato in quest'Aula mi pare si siano molto concentrati più che altro nel merito, sul contenuto di questo decreto. La questione principale su cui ci si è concentrati è quella che rimanda al titolo dato dai

giornali al provvedimento, definito salva Roma, e, in particolare, alla disposizione che riguarda Roma Capitale.

Ci sono una serie di rilievi che anche lei, Presidente, non può che riconoscere come fondati. D'altronde, questo decreto, che è il motivo per cui è nata tutta la discussione, dato che era stato ritirato dal Governo, ha imposto una riflessione generale sull'utilizzo della decretazione di urgenza e anche sull'istituto della reiterazione. In questo caso, Presidente, credo si stia facendo un'operazione che nulla ha a che fare con la questione dei presupposti di costituzionalità, anche perché il decreto n. 151 è stato diviso dal cosiddetto milleproroghe, per tentare di soddisfare almeno il criterio dell'omogeneità, e analoghe discussioni non le ho ascoltate, quanto meno da parte di alcuni, sul milleproroghe. Si utilizza invece l'articolo 4 di questo decreto, cioè le disposizioni a favore di Roma Capitale, per mettere in discussione la costituzionalità.

Per quanto ci riguarda, pur avendo sempre espresso molte perplessità in merito dell'utilizzo della reiterazione del decreto, come in questo caso, e avendo sollevato continuamente problemi sull'utilizzo spregiudicato da parte del Governo della decretazione di urgenza, non possiamo renderci complici di un attacco strumentale al Comune di Roma. In merito, vorrei dire una volta per tutte che si continua ad usare la questione del debito e del *deficit* accumulato dal Comune di Roma per corroborare *slogan* sulla capitale infetta e su Roma ladrona, che andavano di moda qualche tempo fa.

La questione del *deficit*, che si è aggravato - lo dico ai colleghi di Forza Italia - soprattutto negli ultimi cinque anni, viene da lontano: viene da come venivano individuati storicamente i fondi di trasferimento al Comune di Roma. Si tratta tra l'altro di un problema che si trascina - ahimè - dagli anni Sessanta e che si è ulteriormente aggravato. Speriamo che su questo potremo fare una discussione nel merito.

Ad ogni modo, noi non potremo esprimere un voto conforme alla mancanza dei presupposti di costituzionalità solo in funzione di un utilizzo strumentale di questi argomenti per tentare di fare un'operazione tutta politica contro Roma Capitale. Evidentemente qualcuno ancora non digerisce che ci sia un'attenzione che invece dovrebbe essere normale e dovuta, come accade in tutti i Paesi del mondo, tra i Governi centrali e le loro capitali.

Per questo motivo non potremo esprimere un voto conforme a quello della 1a Commissione, riconoscendo l'insussistenza dei presupposti di costituzionalità.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, intanto condivido e faccio mio il ragionamento della collega De Petris, perché il discorso che si sta facendo, e che sta avendo una certa amplificazione anche perché siamo in Aula, non ha ragione di essere, e in parte è un discorso che non si è neanche sentito in Commissione.

Lo voglio dire con chiarezza, poi entrerò subito nel merito delle problematiche. Capisco che quando si va in pareggio, e quindi c'è una bocciatura (perché quando si va in pareggio, in Commissione c'è una bocciatura), ciascun Gruppo può dare una sua interpretazione dei fatti. Ma vorrei dire qualcosa in proposito, e mi darà ragione di questo il voto finale che esprimeremo in Aula: la discussione e gli argomenti offerti alla discussione in Commissione dalla Lega che hanno portato a questo risultato non hanno nessun fondamento. C'è stato sicuramente un disguido di cui ci dobbiamo assumere la responsabilità, ma vedremo tra poco che non ci sono ragioni politiche di nessun genere.

Per dare il mio contributo, anche come Gruppo politico, alla discussione che si sta facendo, voglio richiamare all'attenzione di tutti, non certo del presidente Grasso che è uno dei protagonisti di questa vicenda, il contenuto della nota del Presidente Napolitano (cui ha fatto seguito una nota del nostro Presidente ai Capigruppo), quando si è verificata la necessità, avvertita come tale dal Governo e dal Presidente della Repubblica, di ritirare il provvedimento che ha dato origine a due provvedimenti autonomi: il milleproroghe e il provvedimento in questo momento in discussione.

Vorrei precisare che non si è trattato di un provvedimento che non è stato convertito in legge perché le

forze politiche non avevano la forza o la volontà di convertirlo: non è così. Non si è arrivati alla sua conversione in legge perché era stato talmente appesantito dagli emendamenti, dai 10 articoli e 90 commi aggiuntivi, che abbiamo ricevuto una lettera del Presidente della Repubblica che ci richiamava ai nostri doveri e alle regole che dobbiamo rispettare.

Nella stessa lettera, che il presidente Grasso ha richiamato per attirare l'attenzione dei Capigruppo sulla necessità di rispettare le regole, il Presidente della Repubblica ci dice quali sono i presupposti per una reiterazione, ovviamente parziale, del provvedimento. Era infatti noto a tutti, e innanzitutto lo sapevano il Presidente della Repubblica e gli Uffici del Quirinale, che ci dovevano essere determinati presupposti per la reiterazione del provvedimento. Oggi, siamo di fronte a un provvedimento in cui tutto questo viene previsto. Del resto basta guardare il preambolo con cui il Governo ha presentato il decreto?legge per trovare traccia dell'*iter* travagliato che ha portato a tale provvedimento, e cioè ai motivi della mancata conversione del decreto-legge originario e dei motivi di necessità e di urgenza che sostengono questo nuovo provvedimento.

Si vuole dire che non è urgente intervenire per sostenere e per garantire un bilancio al Comune di Roma, alla città Capitale? Lo si dica nel merito, ma non lo si può dire in questa fase come se mancassero i presupposti della necessità e dell'urgenza. Si vuole dire che l'Expo 2015 non ci riguarda? Lo si dica nel merito, ma non si può dire che non ci sono i presupposti. E questo discorso vale per tutti gli argomenti.

Del resto, come giustamente diceva la senatrice De Petris, dove si getta la maschera, dove tutti noi verifichiamo che il discorso è del tutto fazioso e creato artificialmente a tavolino, è per il fatto che il decreto milleproroghe presenta le stesse caratteristiche di questo provvedimento, perché anche in quel caso, se non ci fossero stati nuovi ed attuali motivi di necessità ed urgenza, nemmeno quel decreto avrebbe potuto essere emanato.

Si è trattato di un incidente parlamentare, non è un incidente di tipo politico, e lo dimostreranno i numeri, perché non ci sarà neanche una defezione. Non creiamo ogni volta un motivo di tensione in quest'Aula e soprattutto (questo lo dico in particolare alla dolcissima collega Bisinella, che quando parla contro Roma mi pare che si vesta di altre caratteristiche) dobbiamo renderci tutti conto che il bilancio di Roma, essendo Roma Capitale d'Italia, ci riguarda tutti, e che il disavanzo del Comune di Roma, vista anche la durata della gestione, non è ovviamente imputabile all'uno o all'altro, ma oggi il tema è risolvere questo problema.

Per questo dico che dobbiamo convertire questo decreto e soprattutto superare l'*impasse* che abbiamo avuto per un semplice disguido. Lo dico perché con orgoglio verifico che ogni giorno tutto il Gruppo parlamentare del Partito Democratico è presente in Commissione e altre forze politiche che oggi si fanno forti sono presenti soltanto occasionalmente, diciamoci la verità.

Non si approfitti, oggi, del fatto che c'è stato un disguido, che c'è stata qualche assenza che magari per un attimo ha portato a questo pareggio. Vedremo tra poco che il pareggio non c'è, perché i Gruppi di maggioranza voteranno tutti insieme e senza nessuna defezione per garantire la conversione in legge di questo provvedimento, confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e tutti i presupposti previsti dalla legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul voto contrario della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 151.

I senatori che intendono conformarsi al voto della 1a Commissione, e quindi riconoscere la insussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al voto della 1a Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1188) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*** *(Relazione orale)***(ore 17,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1188.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ancora una volta abbiamo a che fare con un provvedimento che tratta di materie disomogenee: IMU da un lato, vendita del patrimonio immobiliare dall'altro e, ciliegina sulla torta, Banca d'Italia.

Prima mi amareggiavo, ora in verità mi viene da ridere. Rido poiché a volte ho sentito parlare proprio in quest'Aula e ho sentito pronunciare parole che facevano pensare ad un cambio di rotta. Ma parole, solo parole, sempre parole. Con le parole dite qualunque cosa e con i fatti distruggete ogni cosa.

La cosiddetta legge sul risparmio del 2005 indica esplicitamente che la Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Ciò nonostante, il capitale della Banca d'Italia è detenuto quasi interamente da soggetti privati. Ammonta solo al 7,84 per cento il numero di voti detenuti da soggetti pubblici (INPS ed INAIL). È quanto meno bizzarro che un Istituto di diritto pubblico abbia quote detenute da privati. Ma è stato osservato che è solo una questione di forma e non di sostanza, perché non vi è nessuna possibilità che i soggetti privati titolari di quote possano interferire nelle decisioni istituzionali relative alla vigilanza e alla politica monetaria... Nooo!

In realtà, è un problema di sostanza e di controllo di interessi fra pubblico e privato, è un conflitto anche di interessi, appunto, tra pubblico e privato, e può sorgere, e sorge. Vi spiego.

Al consiglio superiore della Banca d'Italia spetta la decisione di proporre la quota degli utili da accantonare a riserva e, quindi, la quota di utile da distribuire allo Stato. Al consiglio superiore spetta anche la proposta in merito al dividendo da destinare ai partecipanti al capitale. Il consiglio superiore è nominato dall'assemblea dei partecipanti, ossia da soggetti privati che sono titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia. E allora?

E poi lasciatemi dire...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Mancano giusto tre righe. Mi lasci concludere e dire due parole ai nostri lavoratori della scuola.

Vergognatevi, voi del Partito Democratico! Dovete solo vergognarvi! Avete messo le mani direttamente nelle tasche...

PRESIDENTE. La richiamo, senatore Puglia, ad attenersi all'oggetto all'ordine del giorno.

PUGLIA *(M5S)*. Concludo, signor Presidente.

Direttamente nelle tasche dei lavoratori...

PRESIDENTE. La richiamo di nuovo all'oggetto della discussione, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Ora bisogna ripristinare immediatamente il diritto. Siete stati ancora una volta colti con le mani nella marmellata, eh? Il Movimento 5 Stelle... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è esaurito. *(Il senatore Puglia con un cenno chiede di poter continuare)*. Se lei, senatore Puglia, si attiene all'argomento le concedo ulteriori 30 secondi. Se

cambia argomento le tolgo la parola.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, va bene, signor Presidente, mi attengo all'argomento. Ci sono dei tabù che non si possono affrontare in questa Aula.

PRESIDENTE. Non sono tabù. Lei si deve attenere al Regolamento.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, Presidente.

In realtà, le *lobby* anche in questo caso si vogliono impossessare della nostra Banca nazionale, di cui sono già in possesso ampiamente.

La *lobby* alla quale il Movimento 5 Stelle risponde, signor Presidente, è una sola: quella dei cittadini onesti e perbene. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Mauro Maria. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi senatori, avevo preparato una scaletta per svolgere il mio intervento che però, alla luce di quello che ho sentito nel dibattito generale, ho ritenuto di dover modificare in modo significativo. Questo perché nel dibattito ho notato tratti di un pregiudizio, etimologicamente inteso, vale a dire una convinzione preventiva da cui alcuni colleghi partivano e del cui mutamento fattuale, emerso nell'analisi in Commissione del provvedimento, non si vuole o non si è voluto prendere atto. Ma andiamo con ordine.

La Commissione finanze e tesoro ha esaminato il testo del decreto-legge nella consapevolezza della rilevanza delle diverse materie da esso recate, vertenti su questioni di rilevante interesse generale (soppressione della seconda rata del versamento dell'IMU per il 2013), di significativo impatto sul comparto degli immobili pubblici (dismissioni immobiliari), nonché, da ultimo, di riforma della *governance* della Banca d'Italia (rivalutazione delle quote del capitale sociale).

Sottolineo, in premessa, che l'esame del provvedimento si è svolto in un clima di dialettica e contrapposizione tutto sommato corretto, se si eccettua la vicenda veramente antipatica dell'annuncio di un condono che non c'era e che non ci sarebbe mai stato, perché di condono non si trattava: per questa vicenda permettetemi di esprimere una pubblica parola di solidarietà ai relatori, senatori Olivero e Fornaro, per i gratuiti attacchi che hanno dovuto subire, anche se poi, alla fine, la cosa si è risolta come una tempesta in un bicchier d'acqua. Come dicevo, l'esame del provvedimento si è svolto in un clima tutto sommato corretto, ma non privo di asprezza, che non ha comunque affievolito l'approfondimento e la serietà dell'analisi.

La scelta dello strumento della decretazione d'urgenza è stata ampiamente criticata, ma debbo sottolineare che la programmazione intensa dei lavori non ha compresso i tempi di esame e non ha leso le prerogative di nessun Gruppo.

Colgo l'occasione, tuttavia, per auspicare che anche in futuro, in tema di decreti-legge, sia possibile organizzare i lavori in modo da garantire tale obiettivo, unitamente a quello non meno importante dell'omogeneità di materia, consci - e ci tengo a dirlo in quest'Aula perché rimanga agli atti - che comunque è anche necessaria una responsabilità del Parlamento per un intervento sui Regolamenti parlamentari. È evidente, infatti, che finché il Governo non avrà tempi certi per l'approvazione di propri provvedimenti, sarà facile l'uso e l'abuso dello strumento del decreto-legge in luogo del ricorso allo strumento più proprio del disegno di legge: un monito dunque per noi, che ci tengo a consegnare all'Aula.

A conforto di queste osservazioni, ricordo che la Commissione ha svolto, con un'apposita indagine conoscitiva a fini istruttori, una serie di audizioni ai massimi livelli per affrontare il tema della revisione del capitale della Banca d'Italia: hanno partecipato il Governatore della Banca d'Italia - con un'audizione durata più di due ore - i rappresentanti dell'ABI, dell'ANIA e lo stesso Ministro dell'economia, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, con un'audizione di tre ore e un quarto. Anche l'audizione dell'ANCI ha consentito di mettere a fuoco le problematiche connesse alla scelta del Governo di eliminare la seconda rata dell'IMU, con adeguate coperture finanziarie.

In particolare è da queste che voglio partire per evidenziare che le maggiori criticità contenute nelle nuove disposizioni recate dal disegno di legge n. 133 riguardano, in primo luogo, la vanificazione della

leva fiscale attribuita ai Comuni, che si vedono addossare il mancato incasso di una molteplicità di micropagamenti a carico dei contribuenti, che rischia di tramutarsi, in assenza di un coordinamento con altre precedenti norme riguardanti versamenti minimi e le attività di recupero di somme di scarso importo, in una rilevante perdita di gettito.

Per questo motivo sarebbe stato opportuno proporre una norma speciale mirante a una sospensione dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 25 della legge finanziaria del 2003, che sancisce la non debenza del pagamento di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, se di importo fino a 12 euro. Tale misura è regolamentabile dai Comuni, ma è evidente che a fronte di una scadenza di pagamento così ravvicinata (nel decreto prevista per il 16 gennaio, posticipata al 24 dalla legge di stabilità) non e materialmente possibile intervenire efficacemente per via regolamentare.

Così come sarebbe stata opportuna la non applicazione del comma 10 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16, che impedisce di attivare accertamenti su forme di riscossione coattiva quando il credito da recuperare, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 euro. Ciò in particolare in riferimento alle quote di IMU a carico del contribuente, che, come sappiamo, è il 40 per cento della differenza tra aliquota di base ed aliquota eventualmente deliberata dai Comuni, poiché, data l'esiguità degli importi da corrispondere, il limite dell'accertamento comunale, ora fissato a 30 euro, potrebbe costituire una perdita di gettito per i Comuni.

Ci auguriamo, e siamo consci che sarà così, che si sia trattata dell'ultima pagina di un 2013 che possiamo definire *annus horribilis* per la finanza comunale. Il nuovo corso del Governo, libero da condizionamenti di natura demagogico-propagandistica, dovrà garantire una strategia lineare che permetta ai Comuni di muoversi nella chiarezza e nella certezza del diritto.

Sul punto relativo alla tassazione degli immobili non va taciuto inoltre che la revisione prevista a regime dal 2014 era stata suggerita anche dalla Commissione finanze e tesoro con il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare. Sempre in quel documento conclusivo si faceva riferimento anche alla delicata, importante e, purtroppo, ancora non risolta qui, questione per cui un'unica unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE sia da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito

Va poi ricordato che sul tema generale del catasto la Commissione si appresta a concludere l'*iter* del disegno di legge di delega fiscale.

Vorrei sottolineare che il contributo dei relatori, del sottosegretario Baretta e dello stesso ministro Saccomanni ha consentito di affrontare questioni aggiuntive con l'approvazione di emendamenti proposti anche da Gruppi di opposizione, a dimostrazione che la contrapposizione fine a sé stessa non dà mai buoni frutti.

In materia squisitamente fiscale, sento comunque l'esigenza di sottolineare il disagio per la definizione di norme tributarie che, ancora una volta, sacrificano sull'altare del gettito erariale i principi di correttezza e buona legislazione sanciti dallo Statuto del contribuente. Va da sé che la soppressione della seconda rata dell'IMU imponeva la copertura finanziaria, ma il prelievo operato sul sistema bancario e finanziario con le modalità e la tempistica del decreto induce ad una riflessione ormai non più rinviabile sul riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuenti. Sono più che mai felice da questo punto di vista che la 6a Commissione abbia deciso di promuovere un'indagine conoscitiva sugli organismi di fiscalità e sul rapporto fisco-contribuente, che dovrà accompagnare la stesura dei decreti delegati a valle dell'approvazione della delega fiscale e che ci permetterà di acquisire gli elementi per mettere mano a un sistema farraginoso e molto spesso soprattutto iniquo.

Sul tema Banca d'Italia, l'ultimo dei tre capisaldi di questo decreto-legge, non ci sarebbe nulla da aggiungere dopo l'ottimo intervento del collega senatore Guerrieri Paleotti. La Commissione ha operato con la consapevolezza che l'Istituto di vigilanza, così come l'intero sistema bancario italiano, si trova di fronte alla prospettiva innovativa dell'Unione bancaria europea e che le modifiche su tale fronte rappresentano un *work in progress* in vista dell'obiettivo di garantire l'autonomia e

l'indipendenza della Banca d'Italia, di rafforzare il sistema bancario italiano e, di conseguenza, di tutelare il risparmio e l'economia reale. D'altro canto, si opera su scelte e condizioni di fatto che si sono realizzate a partire dal 1936, a dimostrazione del carattere strategico e non contingente della revisione.

L'impianto del decreto-legge è stato confermato, ma sul tema dell'apertura del capitale della Banca d'Italia a soggetti non residenti in Italia c'è stato un dibattito approfondito che ha realizzato un cambio di prospettiva importante, che spero l'Aula vorrà confermare.

La Commissione ha voluto, in altri termini, rafforzare gli obiettivi del Governo, ma ha valutato anche le preoccupazioni di quanti considerano l'autonomia, l'indipendenza - e, quindi, anche il prestigio e l'autorevolezza della Banca centrale - un valore e un «bene pubblico» da preservare e garantire, a partire dai soggetti che detengono quote del capitale sociale. Sulle singole modifiche accolte hanno già dato indicazione i relatori.

Permettetemi, quindi, concludendo, soltanto di evidenziare come, in altre parole, con il lavoro corale e dialettico svolto nella Commissione, con il contributo decisivo della maggioranza, si è data centralità alla funzione del Parlamento. Abbiamo coniugato la necessità di riforme con la volontà di non delegare le prerogative legislative all'Esecutivo, in un primo e significativo tentativo di invertire una consuetudine ormai ventennale per ridare al Parlamento e, in questo caso al Senato in particolare, quel ruolo di centro reale della democrazia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fornaro.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi per questo dibattito, che credo si sia mantenuto sui livelli di una giusta dialettica. Ritengo però necessario rimarcare alcune questioni.

Per quanto riguarda il tema dell'IMU, come ha detto prima di me il presidente della 6a Commissione Mauro Maria Marino, chiudiamo un anno difficile per i Comuni, per i contribuenti e, evidentemente, un anno difficile anche per il ministro Saccomanni e per il Governo che aveva l'obiettivo di tenere il *deficit* sotto il 3 per cento e ha cercato in tutti i modi di mantenerlo.

Tuttavia, Ministro, con la stessa franchezza, la invitiamo a presidiare ed attivarsi affinché il 2014 segni un cambio netto, una discontinuità rispetto a questo 2013: i Comuni e i cittadini hanno bisogno di certezza sulle norme, hanno bisogno di certezza sulle date e - se mi è consentita una battuta - anche sui nomi delle tasse, perché più nomi inventiamo e più, alla fine, sembra che mettiamo tasse nuove, come invece non è.

Purtroppo la percezione nella società moderna e della comunicazione ha un suo valore e io e il collega Olivero, che abbiamo ascoltato tutto il dibattito, lo abbiamo vissuto anche quest'oggi in quest'Aula. C'è stata, infatti, una grande amplificazione rispetto al tema della mini IMU, dimenticando sostanzialmente che questo Governo nel 2013 ha cancellato l'IMU sull'abitazione principale per un valore di 4,5 miliardi di euro, mentre la mini IMU vale 0,4 miliardi di euro. Eppure oggi i commenti dei giornali e molti dei nostri interventi erano incentrati su 0,4 miliardi di euro e non sul riconoscimento di uno straordinario sforzo compiuto dal Governo.

Sul tema della Banca d'Italia, ho ascoltato molte cose e non entro in dialettica con molti colleghi, anche se ho sentito diverse esagerazioni. Vorrei guardarlo in positivo, riprendendo in particolare l'intervento del senatore Guerrieri Paleotti e gli aspetti da egli sottolineati: dal decreto e dal lavoro parlamentare, Banca d'Italia, che è un bene di questo Paese, esce rafforzata. Ne escono rafforzate la sua autonomia e la sua indipendenza per aver chiarito i diritti dei quotisti, circoscrivendoli al capitale e mettendoli al riparo da possibili contenziosi rispetto al passato. Alla fine del periodo transitorio - alla faccia delle *lobby* - non avremo più due soggetti che detengono più del 60 per cento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ma avremo una pluralità di soggetti con al massimo il 3 per cento.

Vorrei infine sottolineare che è stato definito per legge il tetto massimo del 6 per cento dei dividendi sul capitale, inserendo quindi anche su questo punto un elemento di chiarezza e di rafforzamento di

autonomia e indipendenza.

Ci sono certamente, signor Ministro, ancora alcune preoccupazioni, che ha esternato il collega Mucchetti, che sono in parte contenute nel parere della Banca centrale europea, sul ruolo della Banca d'Italia nel periodo transitorio. Confidiamo che la Banca d'Italia sia in grado di predisporre una procedura che sia trasparente e rispettosa del suo ruolo fondamentale, in proiezione attuale e in proiezione futura verso l'unione bancaria.

Infine vorrei ringraziare - e non è un ringraziamento di maniera - tutti i colleghi della Commissione, il presidente Marino, il consigliere Bruschi e tutti i funzionari, per il lavoro che è stato svolto in un tempo molto breve. E, non ultimo, vorrei ringraziare il Governo per la scelta che ha compiuto quest'oggi di non presentare l'emendamento sulla TASI in Aula. Sarebbe stato il sistema più veloce, ma non avrebbe consentito quel dialogo proficuo nel merito delle questioni che io credo sia invece possibile nel lavoro di Commissione. Questo positivo lavoro di Commissione credo sia stato dimostrato proprio durante l'esame di questo decreto e credo che, con questo spirito, si possa andare alla valutazione degli emendamenti, convinti che si possa fare - come ho detto nella mia relazione - un buon lavoro per Bankitalia, per l'Italia e per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Olivero)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCOMANNI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei prima di tutto esprimere un ringraziamento per i commenti che sono stati fatti da tutti voi. Risponderò ad alcune questioni generali, secondo l'ordine dei temi toccati dal decreto. In linea di principio, non penso di entrare nel merito delle questioni relative alla costituzionalità del decreto e all'omogeneità delle norme che esso contiene.

Vorrei però sottolineare che, per quanto riguarda la questione dell'urgenza, evidentemente su ciascuno dei punti c'erano dei motivi di urgenza. Per l'IMU, bisognava chiarire in tempi rapidi la questione del pagamento della seconda rata. Per quanto riguarda la questione della valorizzazione degli immobili, ricordo che essa era assolutamente strumentale per facilitare la realizzazione della dismissione degli immobili prevista dal decreto-legge n. 120 (la cosiddetta manovrina sullo 0,1 per cento), che ha svolto un ruolo importante di rompighiaccio, dando un inizio al processo di dismissione degli immobili pubblici, sia pure per un importo limitato di mezzo miliardo. Sicuramente questo è l'inizio di un processo che abbiamo tutta l'intenzione di portare avanti.

Per quanto riguarda l'omogeneità, la senatrice Lanzillotta aveva sottolineato che in effetti c'era un certo filo rosso tra i vari elementi costitutivi del decreto; tale filo rosso è appunto la coerenza della manovra di politica economica che abbiamo portato avanti in questi mesi. Non credo che ci sia nessun problema di esistenza di legami istituzionali o di contropartite tra i vari aspetti del decreto.

Sull'IMU, primo punto del decreto, sono d'accordo con quanto è stato detto dal presidente Marino e dal relatore Fornaro. Si chiude una vicenda complicata, che certamente è stata di grande difficoltà, data la complessità stessa della materia. Però preme anche a me ricordare che nel 2013 vi è stato un forte sgravio fiscale sulla prima casa - come diceva appunto il senatore Fornaro - pari a quattro miliardi e mezzo. La mini IMU è stata una necessità dovuta a motivi equitativi e di perequazione, data proprio la natura dell'autonomia decisionale dei Comuni nella fissazione delle aliquote. Però - ripeto - questo rimane un elemento modesto rispetto al complesso di sgravio fiscale che è stato realizzato.

Sul problema delle coperture, sollevato da molti senatori, naturalmente io stesso non ho mai nascosto che sarebbe stato un processo difficile, data la necessità di mantenere i vincoli di bilancio, ma abbiamo cercato negli interventi di preservare le fasce più basse di reddito e di non tassare i redditi delle persone. Abbiamo naturalmente introdotto delle forme di imposizione che abbiamo cercato di rendere meno gravose per le fasce deboli e per le famiglie.

Su questi punti sono state sollevate diverse critiche per quanto riguarda la situazione per il 2014, in particolare da parte del senatore Arrigoni, della senatrice Lanzillotta, della senatrice De Petris, del senatore di Biagio, del senatore Centinaio e del senatore D'Alì. Terremo conto di tutte queste

osservazioni ed è stato già deciso di presentare, nel corso della discussione del decreto sugli enti locali, la posizione del Governo per quanto riguarda la tassazione sugli immobili nel 2014. Abbiamo l'obiettivo di rendere la tassazione sulla casa di natura realmente federale, evitando così il problema di quest'anno di dover intervenire su un'imposta che viene decisa e formulata al centro, ma che viene poi amministrata e gestita in periferia. Ci prendiamo certamente l'impegno di muovere in questa direzione.

Naturalmente, come ricordava il senatore Centinaio, c'è bisogno di accompagnare questo processo ad una riforma del catasto. Colgo l'occasione per ricordare che questo è uno degli elementi importanti del progetto di delega fiscale, il cui *iter* legislativo ci auguriamo, come Governo, che possa essere rapidamente completato, in modo da poter poi passare all'attuazione dei decreti delegati, che di per sé non rappresentano un'operazione semplice. Quindi, vorremmo poterci dedicare al più presto a tale questione.

Per quanto riguarda il tema della valorizzazione degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto e su cui è intervenuta anche la senatrice Lanzillotta, come dicevo prima si tratta di una norma che è in parte legata all'attuazione del decreto?legge n. 120 del 2013, e ha introdotto la possibilità di effettuare vendite con trattativa privata da parte di enti pubblici ma sotto un controllo pubblico, per evitare che possano esserci irregolarità di vario genere. Peraltro, il Ministero e il demanio non sono mai entrati nelle valutazioni specifiche della materia oggetto delle valutazioni dei singoli immobili che è stata completamente lasciata alla trattativa privata.

Il senatore D'Alì ricordava la necessità di procedere all'esame della materia della valorizzazione degli immobili con passo spedito. Abbiamo ultimato la creazione di questo nuovo intermediario, questo veicolo per la vendita e la valorizzazione degli immobili pubblici, e contiamo che nel 2014 questa attività possa iniziare pienamente.

Vengo infine alla parte riguardante la Banca d'Italia, che è stata toccata da moltissimi senatori. Anche a tal riguardo vorrei ringraziare tutti gli intervenuti per i loro commenti, perché tutti hanno testimoniato, seppur con diversi accenti e con diverse argomentazioni, come considerino la Banca d'Italia un bene pubblico di straordinaria importanza, cosa da cui deriva la necessità di rafforzarlo e proteggerlo. Avendo lavorato per più di 40 anni in Banca d'Italia questo mi ha fatto molto piacere.

Al tempo stesso, proprio per la stessa ragione, sono rimasto un po' sorpreso nel sentire molte critiche e preoccupazioni circa i rischi che potrebbero derivare da questo nuovo assetto, quali una perdita della nazionalità della Banca d'Italia, che potrebbe addirittura passare in mani straniere, o il rischio di una svendita o di una privatizzazione, intesa in senso evidentemente negativo, una perdita di sovranità monetaria. Su questi punti si sono espressi in modo eloquente i senatori Vacciano, Scilipoti, De Pin, Carraro e De Petris.

Scusate se ricordo ancora la mia storia personale, ma avendo vissuto molti decenni di turbolenze monetarie e anche di attacchi, in molti periodi, all'indipendenza e all'autonomia della Banca d'Italia, che sono stati ricordati dagli stessi senatori Carraro e Scilipoti, francamente figuriamoci se potevo accettare di lasciar correre alla Banca d'Italia rischi di questo genere. In realtà, nel proporre la riforma della Banca d'Italia, il Governo ha lavorato in stretta intesa con la Banca d'Italia e naturalmente anche con la Banca centrale europea, con la quale ci sono stati fitti scambi ancor prima dell'inizio della formale consultazione. Quindi, si è cercato di limitare al minimo i cambiamenti dell'assetto di governo della Banca d'Italia proprio perché era un assetto che era già stato vagliato attentamente e approvato nelle sue caratteristiche fondamentali al momento dell'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria europea.

C'è stata un'analisi molto dettagliata della cosiddetta convergenza legale dell'assetto in particolare della Banca d'Italia ed è stato riconosciuto che l'assetto di istituto pubblico di Banca centrale della Repubblica italiana, seppur con un assetto proprietario di tipo privatistico basato sulla partecipazione di quotisti privati, era perfettamente coerente con l'assetto accettabile secondo i criteri del Trattato di Maastricht. Questo il senatore Guerrieri Paleotti lo ha chiaramente notato: non esiste un assetto *standard* delle Banche centrali nazionali nell'Unione europea: devono essere rispettati determinati criteri.

Quindi, non ci siano allontanati dalla struttura originaria della Banca d'Italia; abbiamo solo cercato di eliminare alcuni aspetti sgradevoli, soprattutto dal punto di vista della presentazione, per quanto riguarda la concentrazione delle quote su un numero limitato di azionisti o quotisti della Banca d'Italia. Abbiamo ritenuto che in questo modo non avremmo dovuto inventarci nuovi criteri per assicurare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, che invece sarebbe stato necessario creare se ci fosse stata una scelta sulla linea indicata nella famosa legge del risparmio del 2005, che comportava la piena nazionalizzazione della Banca d'Italia. Al di là degli aspetti di natura finanziaria, che pure avrebbero dovuto essere presi in considerazione, c'era un problema fondamentale di inventare un nuovo sistema di *governance* per garantire, sotto una proprietà completamente statale, l'indipendenza della Banca centrale.

Abbiamo invece introdotto novità per risolvere i problemi: abbiamo messo un limite al possesso delle quote per evitare la concentrazione; abbiamo ampliato il novero di intermediari che possono partecipare al capitale; abbiamo rafforzato la *governance.* A tal proposito vorrei sottolineare due punti in particolare.

Riguardo ai rischi, per così dire, di influenze non gradite da parte di investitori non accettabili, la *governance* oggi prevede, anche per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione al capitale, un ruolo rafforzato del consiglio superiore che deve vagliare se i criteri sono rispettati; allo stesso modo, viene rafforzato lo scrutinio delle caratteristiche personali di affidabilità, di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i partecipanti al consiglio superiore. Peraltro, viene confermato il totale divieto di ingerenza da parte dei membri del consiglio superiore e dell'assemblea dei partecipanti sulla linea politica della Banca centrale. Quindi, nel complesso, credo che la Banca esca rafforzata da questo esercizio, e non credo ci siano i rischi che sono stati paventati.

Vorrei adesso concludere con alcuni commenti su alcuni punti specifici, sollevati in particolare dai senatori Guerrieri Paleotti e Mucchetti.

Per quanto riguarda il problema dei dividendi, va evidentemente chiarito che le quote di capitale non sono delle obbligazioni e quindi non c'è un dividendo fisso del 6 per cento. È stato fissato un tetto massimo del 6 per cento, direi anche per una ragione di tutela. Voglio ricordare che la norma dice che il rendimento dev'essere in linea con il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine: ebbene, c'è stato un momento, nella storia non lontana, in cui i titoli di Stato rendevano il 7 per cento, e dunque si è voluto comunque fissare un limite a livello del 6 per cento. Tale limite, peraltro, innova rispetto al passato, in cui non c'era potenzialmente un limite all'ammontare dei dividendi che potevano essere forniti agli azionisti: con questo nuovo sistema si è invece creato un meccanismo automatico di rafforzamento della base patrimoniale della Banca.

Un altro punto, sollevato in particolare dal senatore Mucchetti, riguarda il modo di determinazione dell'ammontare del capitale della Banca d'Italia. Credo che nella documentazione che è stata fornita alla Commissione, anche da parte del Governatore della Banca d'Italia, sia stato chiarito il metodo utilizzato, anche da un punto di vista tecnico di analisi finanziaria. Personalmente non credo di aver mai usato la parola «risarcimento» per determinare la quota del capitale, ma ho detto semplicemente che l'importo di 7,5 miliardi di euro era quello più vicino all'ammontare complessivo dei profitti che la Banca d'Italia avrebbe potuto pagare agli azionisti nel lungo periodo della sua storia: si tratta quindi di un parametro di riferimento.

Il senatore Mucchetti ha anche sollevato un certo numero di questioni sulla facoltà di riacquisto delle quote da parte della Banca d'Italia, ipotizzando che l'aumento di capitale non venga sottoscritto. Credo che questo rischio sia francamente del tutto ipotetico e che le quote, con la nuova normativa sui dividendi, siano uno strumento finanziario attrattivo. Ritengo dunque che il rischio di un riacquisto della Banca d'Italia, anche se, evidentemente, non è completamente inesistente, sia molto modesto: abbiamo infatti avuto in passato chiare indicazioni, da parte degli investitori istituzionali e delle fondazioni, che avrebbero molto gradito uno strumento di sicura solidità, che avesse un rendimento leggermente superiore a quello fornito dai titoli assolutamente privi di rischio, come i titoli tedeschi o americani.

Peraltro, sottolineo che la Banca d'Italia ha una facoltà di riacquistare le quote, ma non è obbligata. In realtà è possibile che, sia pure in un arco di tempo che ci auguriamo non sia troppo lungo, ci siano situazioni in cui i quotisti abbiano delle quote in eccesso, rispetto al limite che è stato fissato e che in Commissione è stato concordato di ridurre al 3 per cento. Ci sono norme nello statuto della Banca d'Italia che stabiliscono che le quote in eccesso del limite statutario non hanno diritto di voto e neanche diritto al dividendo che viene accumulato a riserva. Questo mi fa quindi pensare che, tutto sommato, è ipotetico il rischio che ci possano essere incertezze sul valore dei titoli o situazioni di liquidità rispetto all'esperienza che abbiamo avuto in passato.

In conclusione, mi auguro che il decreto?legge venga convertito. In Commissione abbiamo concordato - come è stato ricordato dai relatori e dal presidente Marino - una serie di emendamenti che ci sembrano chiarire alcuni punti, e di questo sono ancora grato ai suoi membri. Ripeto: sono convinto che si tratta di una normativa che rafforza la Banca d'Italia e indirettamente anche la base patrimoniale delle banche in un momento in cui ci stiamo avvicinando all'entrata in vigore di un meccanismo di vigilanza europea. Quindi, era importante fare chiarezza sull'attuale grado di patrimonializzazione sia della Banca centrale che delle banche e credo che ciò apra la strada ad un rafforzamento della capacità del nostro sistema bancario di ritornare ad erogare finanziamenti all'economia reale ed eventualmente utilizzare la liquidità, iniettata nel sistema in questo modo, per individuare schemi per l'assorbimento delle sofferenze bancarie, alleggerendo i bilanci del sistema bancario.

Su questi temi siamo stati in contatto con la Banca d'Italia. Un lavoro è in via di finalizzazione e speriamo che, in connessione con l'entrata in vigore della nuova normativa sul capitale della Banca d'Italia, ci possa essere anche una normativa di natura privata del sistema bancario che vada nella direzione di riaprire l'accesso al credito soprattutto per le piccole imprese e le famiglie.

Signor Presidente, vi ringrazio per l'attenzione prestata, e con quest'ultima considerazione concludo il mio intervento. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI e del senatore Naccarato)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BERGER, *segretario*. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno dì legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, già presentati presso la Commissione di merito, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte x1.0.1, x1.0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.58, 1.0.2, 1.8, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.40, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.28, 1.37, 1.38, 1.41, 1.45, 1.48, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 4.8, 4.9, 4.68, 4.82, 4.90, 4.129, 4.80, 4.0.2, 4.147, 4.160, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 e 7.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.3, 4.93, 4.95, 4.96, 4.106, 4.107, 4.132, 4.154, 4.172, 4.173, 4.162, 4.165, 5.29, 5.0.1, 6.69, 6.78, 6.89, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.112, 6.115, 6.118, 6.125, 6.0.1, 6.0.5 e 4.1000.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.200, 1.201 e 3.200.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100 se riformulato sostituendo le parole «a valutare l'opportunità di» alle parole «a valutare la possibilità di».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101 se riformulato eliminando l'ultimo capoverso, poiché la data del termine per l'approvazione del bilancio è stata delegificata e quindi fa parte degli accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G102 se riformulato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di» tra le parole «impegna il Governo» e «prevedere l'esenzione».

Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G103 per estraneità di materia.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G100?

BELLOT *(LN-Aut)*. Accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Cantini, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G101?

CANTINI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Panizza, accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G102?

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Alberti Casellati, sull'ordine del giorno G103 il relatore ha rivolto un invito al ritiro. Cosa intende fare?

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, quest'ordine del giorno riguarda la cessione di immobili nelle separazioni e nei divorzi. Lei sa che prima del 1° gennaio queste potevano avvenire a tassa fissa.

Con l'ordine del giorno G103 si cerca di dare un'interpretazione...

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, l'ordine del giorno G103 è stato già illustrato nel corso della discussione. Vorremmo sapere se intende ritirarlo o meno.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Non lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G103.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, intervengo per illustrare l'emendamento 1.201.

Il Movimento 5 Stelle, nel corso della discussione generale, a più riprese ha affermato la netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto-legge.

Appare opportuno, per quello che attiene alle esenzioni dal pagamento dell'IMU, includere tra le categorie esonerate dalla corresponsione coloro i quali sono proprietari di immobili inagibili o sottoposti ad interventi di riqualificazione o restauro conservativo, su cui quindi già grava un significativo peso economico dovuto alle spese per interventi edilizi.

Altresì, risulta opportuno, se non dovuto, esentare soprattutto soggetti che versano in condizioni di certificata non autosufficienza da almeno un anno, costretti in case di riposo o domiciliati presso congiunti e che non siano proprietari al 100 per cento di altri immobili in Italia o all'estero. Infatti, per queste categorie richiedere il pagamento di tale imposta risulterebbe iniquo. Nel primo caso, l'imposta andrebbe a gravare su chi, pur in tempi di crisi, decide di porre in essere interventi edilizi su immobili inagibili non utilizzabili per produrre reddito, scoraggiando quindi gli investimenti privati nella riqualificazione degli immobili stessi.

Nel secondo caso, si vuole tutelare una categoria debole, rappresentata da chi, proprietario di un immobile destinato a prima casa, è costretto per ragioni di salute tali da compromettere la sua autonomia a vivere presso strutture di assistenza o presso congiunti, non usufruendo di fatto della sua abitazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 1.41. Riteniamo, come già abbiamo detto in Commissione, che questo sia un emendamento di vitale importanza per i nostri Comuni, in particolare per i Comuni virtuosi. Abbiamo chiesto un aumento di 10 milioni per il Fondo di solidarietà, appunto per i Comuni virtuosi che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa.

In Commissione questo emendamento è stato accettato parzialmente o sono state proposte delle preclusioni; noi chiediamo invece di poterlo votare così come è stato presentato dal nostro Gruppo.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del sottosegretario Baretta sull'emendamento 1.7, perché questo è un emendamento con il quale tentavamo di porre rimedio ad un'ingiustizia, che tra l'altro era stata già posta in evidenza alla Camera nell'ambito di un altro provvedimento relativo al pagamento dell'IMU, cui sono sottoposti gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili a causa di una catastrofe naturale.

Già alla Camera era stato accolto un ordine del giorno relativo a questa situazione ed in questo provvedimento avevamo sperato che finalmente il Governo ponesse rimedio a questa ingiustizia perché, come sappiamo, oltre a subire il danno di aver visto la propria casa sottoposta ad inagibilità e inabitabilità a causa di una catastrofe naturale, i proprietari di questi immobili, che nel frattempo magari si sono trasferiti in un'altra abitazione, pagherebbero su quella l'IMU come fosse una seconda casa.

C'è un ordine del giorno che è stato disatteso dal Governo e con questo emendamento chiediamo al Governo di porre rimedio a questa ingiustizia. Credo sia arrivato il momento di dare pace a questa situazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1 mi soffermerò esclusivamente sull'emendamento 1.27, su cui richiamo l'attenzione del Governo, dei colleghi relatori e di tutti i colleghi presenti in Aula, perché si tratta di un emendamento di alto valore emblematico, in quanto intende andare incontro alle esigenze di quella platea purtroppo estesa di soggetti anziani che si trovano permanentemente ricoverati presso residenze sanitarie assistite o socio-sanitarie assistenziali per motivi attinenti a patologie varie, in particolare forme di demenza senile. Ebbene, l'esonero dal pagamento dell'IMU per la casa che costoro hanno in proprietà, ancorché locata, è un modo per concorrere a sostenere gli oneri che questi poveri sventurati con redditi bassi devono

pagare per il resto della loro vita.

Mi sembra un atto di solidarietà che recupera, almeno in parte, il principio di coesione sociale e riappacifica generazioni scivolate in una forma drammatica di conflitto. Confido nell'attenzione del Governo e dei relatori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 che mi accingo ad illustrare non ha una particolare rilevanza dal punto di vista delle entrata, ma è una questione di giustizia.

L'onere della tassazione deve essere posto a carico non del proprietario dell'immobile sequestrato, ma, invece, in capo al custode giudiziario che, attraverso i proventi della vendita dell'immobile, deve far fronte al pagamento.

È - ripeto - una misura di giustizia che, anche se in una sede di contenzioso tra le parti, comunque deve essere correttamente impostata dalla norma.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.30 con il quale chiediamo di riparare ad una dimenticanza occorsa nel primo decreto IMU di qualche anno fa allorché è stato stabilito di far pagare l'IMU a tutte le associazioni. Si chiede invece di introdurre un regolamento che possa esentare dal pagamento dell'IMU per i locali in cui si svolgono le attività sociali ed istituzionali delle associazioni e prevedere il pagamento dell'IMU per i locali dove si svolgono attività commerciali.

Abbiamo presentato lo stesso emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità in relazione al quale in questa Aula è stata svolta una discussione. In quell'occasione, con l'accoglimento di un ordine del giorno, fu preso l'impegno di rinviare la discussione e di affrontare il tema durante l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto IMU.

Ancora una volta rilevo che la discussione non è stata minimamente affrontata, mentre un ennesimo parere della Commissione bilancio ha dichiarato l'emendamento improcedibile.

Ad oggi, proprio perché la norma non è chiara, ci sono tantissime associazioni che non hanno ancora pagato. Quindi, non sono risorse mancanti. Per ora sono risorse relative alle associazioni rimaste ferme. Forse, regolamentare tutto questo aiuterebbe a trovare nuove risorse per lo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Comunico che la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 e 1.0.13, per estraneità al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che concerne specificatamente l'abolizione della seconda rata dell'IMU.

Per le stesse ragioni la Presidenza dichiara altresì improponibile l'emendamento 1.0.11 (testo corretto), approvato dalla Commissione, tenuto conto dei limiti di ammissibilità per gli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che con lettera del 28 dicembre scorso, indirizzata ai Presidenti di Commissione e al Governo, ho avuto modo di richiamare.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.201, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.40 e 1.52 è stato espresso il parere contrario dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.15 (testo corretto) della Commissione, chiedo che venga accantonato perché ci risulterebbe un parere contrario della Commissione bilancio in assenza di relazione tecnica, che dovrebbe arrivare.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.300 e 1.28 (testo 2), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.24, 1.25, 1.39 e 1.53.

Il parere sull'ordine del giorno G1.100 è favorevole, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Anche sull'ordine del giorno G1.150 esprimo parere favorevole, se riformulato, nel senso di inserire, alla terzultima riga, dopo la parola: «a», le altre: «valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatrice Bellot e senatore Broglia, accettate le rispettive riformulazioni?

BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

BROGLIA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.9 e 1.0.7 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.4, 1.0.3, 1.0.6 e 1.0.5.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.201, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 sono improcedibili.

L'emendamento 1.15 (testo corretto) è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, è sottintesa la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Tuttavia, se lei preferisce chiediamo di volta in volta questa modalità di votazione.

PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno. Accolgo la sua richiesta.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.21.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, aggiungo la firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.24.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, aggiungo la firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo di fronte ad un tema scottante, quello dell'IMU, sul quale sappiamo quanto sia stato acceso, e quanto sia stato mantenuto spigoloso e duro, il dibattito in questi mesi.

Ci troviamo oggi in una situazione imbarazzante, in cui i nostri cittadini dovranno andare a pagare quello che era stato promesso loro che non avrebbero pagato. Il governo Letta non ha avuto il coraggio ed è arrivato a pervertire la logica. La pressione fiscale sulle famiglie sale al 44 per cento, per le aziende supera il 60 per cento, ma sul gioco d'azzardo le tasse sono al 10 per cento. Un'industria che inquina deve sottostare a controlli e verifiche; i concessionari del gioco d'azzardo invece hanno tenuto scollegate le *slot machine* per anni e i Monopoli hanno omesso i controlli. Un'industria che produce gas dannosi per il clima deve pagare delle compensazioni; alle *lobby* del gioco d'azzardo, che causa disastri alle famiglie, la sanzione è stata ridotta, e con il Governo Letta è scesa addirittura allo 0,6 per cento della somma iniziale, con un condono che doveva andare a vantaggio proprio delle *lobby* del gioco d'azzardo. Per contro, i sindaci virtuosi, che tutelavano i cittadini con regolamenti che arginavano la diffusione indiscriminata delle macchinette mangiasoldi, vengono puniti con tagli ai finanziamenti al Comune. Così i cittadini pagano due volte. Letta e Renzi avevano promesso di rimediare: potevano iniziare ripristinando la verità e rispondere al presidente Napolitano che, per aggiungere porcate nei decreti propri, è il Governo stesso a sollecitare i parlamentari. Potevano dimissionare il sottosegretario Giorgetti, visto che proprio lui aveva sollecitato l'emendamento contro i sindaci virtuosi. Non lo hanno fatto.

Oggi, sull'IMU, avevano l'ultima occasione. I sindaci dell'Emilia-Romagna chiedono che il Governo rispetti le promesse e cancelli la cosiddetta mini?Imu; chiedono che a pagare non siano i cittadini, ma che si applichi una tassa *una tantum* a chi in questi anni ha fatto soldi sulle loro tasche, sulle tasche delle famiglie e spesso anche sulla salute. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un Governo, che ne ha combinate tante, che ha molto da farsi perdonare, che ancora non si è liberato del conflitto d'interessi con i signori del gioco d'azzardo, doveva accogliere con entusiasmo.

Invece, il ministro Delrio prima ha illuso e poi ha deluso. Meno balle: il problema è solo di volontà politica. Che fine ha fatto il miliardo e mezzo promesso dal presidente Letta e dal ministro Delrio? Adesso pare che lo debbano trovare i sindaci con l'aumento delle tasse locali. Sono parole del sindaco di Imola, del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, il suo intervento non è sull'emendamento 1.25, ma è generico. Le ricordo che c'è un tempo contingentato e che sta bruciando il tempo anche per i suoi colleghi che dovranno intervenire successivamente.

ENDRIZZI *(M5S)*. Grazie, Presidente.

Mi chiedo se sia lo stesso Partito Democratico del presidente Letta o del parasindaco Matteo Renzi, perché è ora di fare pulizia, e questa storia che si va casa per casa a chiedere i voti e si fanno promesse che poi a Roma vengono tradite deve finire.

I sindaci hanno detto chiaramente che se il gioco d'azzardo non sarà tassato chiederanno ai senatori dell'Emilia-Romagna di far cadere il decreto. Il Movimento 5 Stelle fa suo questo appello: questa vergogna non deve passare. Chiedo pertanto ai colleghi dell'Emilia-Romagna di rispettare questo appello e al Partito Democratico, o quel che si cela sotto il suo simbolo, di fare almeno il suo interesse elettorale, almeno oggi che coincide con il bene nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, gli emendamenti 1.26 e 1.27 sono improcedibili, mentre l'emendamento 1.31 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.29 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.30.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 1.30 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.30.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.30.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G1.30.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.30 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35 sono improcedibili. Gli emendamenti 1.36, 1.38 e 1.37 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Bellot e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.40 e 1.52 sono improcedibili. Gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Bitonci e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58 sono improponibili.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2) e G1.150 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4, identico all'emendamento 1.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Di Biagio, identico all'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6, identico all'emendamento 1.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Di Biagio, identico all'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.7 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.0.8, 1.0.10, 1.0.11 (testo corretto), 1.0.12 e 1.0.13 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 sono improcedibili. Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2.0.3 per estraneità al contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge, che concerne specificatamente disposizioni in materia di acconti di imposte.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CAMPANELLA *(M5S)*. Colleghi, vorrei segnalarvi che all'articolo 3 sono previsti, tra gli immobili in vendita, anche immobili che sono stati confiscati a chi ha costruito abusivamente e non ha rimesso in pristino la situazione, nonché immobili che sono passati in proprietà degli enti locali in virtù di una confisca a mafiosi.

Mi piace sperare che questa sia stata una svista del Governo e invito tutti i colleghi a correggere questa norma, votando a favore dell'emendamento 3.200, perché essa potrebbe metterci nella condizione di restituire, tra l'altro sanati, immobili che sono stati confiscati perché costruiti in spregio alla normativa, o peggio di restituire immobili a mafiosi o prestanome dopo che erano stati loro confiscati.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.202 torno anch'io sull'articolo 3 che prevede, appunto, la valorizzazione e la vendita degli immobili degli enti pubblici, e per questo fa riferimento alla legge n. 47 del 1985, precisamente all'articolo 40, comma 6.

Vorrei però far presente a quest'Aula che quel comma si riferisce specificamente a quelle procedure

relative ad atti giudiziari legati a fallimenti. Infatti, in quella specifica nota si dice che i titolari di un credito debbono poter dimostrare che quel credito sia precedente all'entrata in vigore della legge. Quindi, fare adesso riferimento nell'articolo 3 a quel comma senza riferirsi a specifici portatori di interessi è una violazione palese dell'articolo 3, perché reca un evidente vantaggio a coloro che acquisteranno immobili della pubblica amministrazione senza vantarne un credito, cioè senza averne un diritto acquisito da una procedura fallimentare. Questo permetterà loro, tra l'altro, di sanare l'abuso eventuale, non in 128 giorni come la legge n. 47 del 1985 prevede, ma in un anno.

Quindi, è davvero una regalia, l'ennesima. Tra l'altro, come diceva il collega, non c'è nessun limite, nessuna barriera che ci metta al sicuro dal fatto che questi stessi immobili non siano stati acquisiti, ad esempio, da una procedura di sequestro di beni mafiosi. Quindi, immobili sequestrati alla mafia potrebbero in questo modo anche tornare alla mafia.

Pertanto, presterei molta attenzione a questo articolo, che noi riteniamo debba essere soppresso, per intero o almeno nelle sue lettere *a)* e *b)*.

BIGNAMI *(M5S)*. Signor Presidente, in realtà non so se l'emendamento 3.0.1, di cui sono prima firmataria, sia improcedibile. Lei me lo ha già bocciato ed io vorrei chiederle il perché.

PRESIDENTE. Semmai è improponibile.

BIGNAMI *(M5S)*. Improponibile, fuori tema. Però nel decreto vediamo accostati temi quali la Banca d'Italia, l'IMU e la vendita di immobili. L'emendamento di cui sono prima firmataria parla di vendita di immobili. Non rientra nell'insieme?

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatrice, ma siccome io non l'ho ancora dichiarato improponibile, ho la curiosità di sapere come faceva a sapere che lo avrei dichiarato improponibile.

BIGNAMI *(M5S)*. Presidente, lo posso illustrare, così vediamo se può cambiare idea: mi farebbe un favore. In realtà, sarei anche disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. In realtà non l'ho ancora dichiarato improponibile, glielo ripeto; quindi, lo può illustrare come vuole.

BIGNAMI *(M5S)*. L'emendamento 3.0.1 pensa agli ultimi: tratta la vendita degli immobili privati e vuole invertire una rotta sbagliata che impone ai deboli di pagare gli errori dei forti. Vorrei velocemente illustrarlo perché non ho molto tempo. In pratica, se un notaio sbaglia durante la compravendita di un immobile privato, rilevando che esiste una fideiussione che in realtà non c'è, mi piacerebbe pagasse anche lui: mi sembra ragionevole. Non incide sui saldi di bilancio: riguarda la vendita di immobili, come l'articolo 3, quindi spero che lei lo accolga, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, il titolo stesso dell'emendamento in questione parla di modifiche e integrazioni a favore di acquirenti di immobili privati: quindi, indipendentemente dal merito e dalla sua bontà, purtroppo è totalmente al di fuori della materia, quindi è improponibile. Lo potrà certamente riproporre in qualche altra occasione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.6 (testo 2) mentre invito i proponenti a ritirare il successivo 3.7 perché, a nostro giudizio, è assorbito da quello della Commissione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.8 al 3.23.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.200 vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORNARO, *relatore*. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.24 al 3.64.

Per quanto concerne il 3.203, mi sembra tratti una delle questioni sollevate dal collega Campanella. Devo dire che nel lavoro di Commissione - chiedo conforto anche ai colleghi - la questione che lui ha posto, ovvero il rischio paventato non è emerso. Proporrei quindi di accantonare l'emendamento, chiedendo al Ministero di fare una verifica veloce se il rischio che il collega ha paventato si può concretizzare. Quindi, ne chiedo l'accantonamento in questa fase.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.203 è dunque accantonato.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87 e 3.91.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1000 (testo corretto), 3.100, 3.74 (testo corretto) e 3.79.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.80. Invito altresì a ritirare gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90, perché le relative sollecitazioni sono state raccolte in un testo complessivo nell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Invito a ritirare anche l'emendamento 3.92, altrimenti il parere è contrario.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, le sarei grato di illustrare le ragioni per cui l'emendamento 3.200 è stato dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 non è stato dichiarato improponibile: è stato dichiarato improponibile l'emendamento 3.0.1, riguardante il tema dei notai e delle fideiussioni.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, anche io avevo inteso che l'emendamento 3.200 fosse improponibile e per questo motivo non ho espresso il relativo parere. L'emendamento 3.200 ha la stessa logica dell'altro emendamento che aveva posto alla nostra attenzione il senatore Campanella e che abbiamo precedentemente accantonato, quindi segue la stessa strada. Per questo motivo chiedo l'accantonamento anche dell'emendamento 3.200: in precedenza non l'ho fatto perché avevo inteso che fosse improponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 non è improponibile, ma improcedibile. Se vuole, senatore Campanella, si può anche votare.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, posso chiedere il motivo dell'improcedibilità?

PRESIDENTE. L'emendamento è stato dichiarato improcedibile stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dovremmo chiederne le ragioni al Presidente della Commissione bilancio.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.200 venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Quando arriveremo a questo emendamento, che ricordo è improcedibile, mi rinnoverà la richiesta di metterlo ai voti.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo a questo punto di accantonare l'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Vorrei segnalare un'anomalia. Probabilmente c'è da chiamare un elettricista: c'è una ripetuta votazione per conto di qualcun altro. Chiedo di controllare.

PRESIDENTE. Mi può indicare il posto?

DONNO *(M5S)*. L'ultima fila, accanto al senatore Barani, al posto del senatore Compagna.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di verificare.

DONNO *(M5S)*. Il senatore Compagna era da tutt'altra parte. C'è stato il collega che ha votato per lui. Vuole controllare, per cortesia?

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di andare a controllare.

DONNO *(M5S)*. Le ultime quattro votazioni sono state fatte dal senatore accanto al senatore Compagna.

PRESIDENTE. Comunque, il senatore Compagna era presente. Stia al suo posto, senatore Compagna.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.52, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.54, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.56, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.57, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.58.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.58, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.59, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.60, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.61.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.61, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.62, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63, identico all'emendamento 3.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, identico all'emendamento 3.202, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.203 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.65, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.66, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.67, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.68, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.71, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.73, presentato dalla senatrice D'Onghia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74 (testo corretto).

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento presentato dalla Commissione richiamando su di esso l'attenzione dei colleghi e, in particolare, del rappresentante del Governo.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è sostanzialmente finalizzato ad accelerare e semplificare l'attuazione dei piani di dismissione immobiliare di beni dello Stato, a cui, tra l'altro, è legata una parte significativa della manovra di finanza pubblica. Ricordo altresì che abbiamo approvato una manovrina per coprire, per una cifra di 500 milioni di euro, i saldi di bilancio, anche con una certa forzatura, visto che si tratta di entrate in conto capitale.

Raccomando al Governo di valutare questo emendamento presentato dalla Commissione, che rischia di vanificare totalmente i piani di dismissione e di rendere, quindi, irrealizzabili gli obiettivi di finanza pubblica. In esso si prevede che, per beni di pregio ambientale o culturale per i quali già - come è noto - esistono specifiche tutele ai fini della eventuale alienazione, Regioni, enti locali o qualsiasi associazione portatrice di interessi diffusi (quindi, anche il comitato di quartiere) possano segnalare che sarebbe opportuno non dismettere. A quel punto si apre una procedura di valutazione da parte dei Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente che segnalano all'Agenzia del demanio che, nelle more di questa valutazione, il bene viene escluso dai piani di dismissione immobiliare. Siccome ciò mette in moto una dinamica molto diffusa e una pressione sui soggetti preposti al piano di dismissione, credo sia una procedura destinata a bloccare qualsiasi dismissione di beni dello Stato, che nel 95 per cento dei casi, evidentemente, sono di interesse paesaggistico e storico-architettonico.

Segnalo, inoltre, che l'ultimo comma di tale emendamento prevede che, qualora questa valutazione abbia esito positivo, la gestione del bene (architettonico o paesaggistico) debba - diciamo: possa ma, ovviamente, l'indirizzo di politica legislativa è espresso, altrimenti prevedrebbe molte altre facoltà e non un'unica facoltà - spettare ad una fondazione di diritto pubblico costituita da Stato, Regioni ed enti locali, quindi con la costituzione di altrettanti organismi di diritto pubblico dotati di autonomia finanziaria, di bilancio e consiglio di amministrazione, uno per ogni bene paesistico o storico-architettonico.

Invito ad una riflessione e, quanto meno, alla possibilità di valutare l'accantonamento di questo emendamento che - mi permetto di sottolinearlo - può costituire un elemento di assoluto blocco di tutti i piani di dismissione immobiliare, che sono già resi difficili dagli enti locali, cui spetterebbe la valorizzazione dei beni da dismettere ai fini poi dell'alienazione e che, come'è noto, ritardano moltissimo la concessione di tali strumenti di valorizzazione.

Il nostro Gruppo quindi esprimerà un voto contrario, ma raccomando ai relatori una riflessione, perché il rischio di mettere in discussione il raggiungimento dei risultati di finanza pubblica mi pare molto elevato.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire su questo punto?

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, la senatrice Lanzillotta pone alcune questioni.

Nello specifico, nel comma 2-*quinquies* dell'emendamento 3.74 (testo corretto) non vi è alcun obbligo ma viene definita una facoltà. Infatti si legge: «può conferirne la gestione». Comunque, visto che abbiamo accantonato altri emendamenti, si può accantonare anche questo, per vedere se da questo punto di vista il testo è migliorabile. Mi sembra però che alcuni dei dubbi possano trovare una soluzione che consenta al Gruppo Scelta Civica per l'Italia di votarlo. Ne chiedo quindi l'accantonamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo è d'accordo con la proposta del relatore?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivido l'esigenza di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.74 (testo corretto) è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.75.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.75, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.76, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.77.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.78 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.79, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.80, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

I presentatori insistono per la votazione?

MOLINARI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.80, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.81, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.82.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.82, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.83, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.84.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.84, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.85.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.85, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.86.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.86, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.87.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.87, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.91.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.91, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.92, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

Senatrice Lanzillotta, accoglie tale invito?

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro alcuni emendamenti che ci sembrano particolarmente significativi sulla questione della Banca d'Italia, partendo dall'emendamento 4.63... *(Brusìo. Richiami del Presidente)* ...con il quale noi, coerentemente con pareri di illustri economisti e con le indicazioni desumibili da articoli di giornali economici e finanziari, proponiamo una valutazione delle quote decisamente inferiore a quella decisa in base alla relazione della Banca d'Italia.

Secondo noi, infatti, come avevo già detto nella discussione generale, il metodo con il quale è stato scelto di calcolare queste quote è completamente inapplicabile alla nostra Banca centrale, e lo è per un motivo molto semplice: perché il *dividend discount model* prevede di fatto una proiezione degli utili futuri sulla quale si determina capitale, ma abbiamo detto che soci privati della nostra Banca nazionale in alcun modo possono vantare un diritto ai suoi utili, visto che gli utili della Banca d'Italia sono derivanti dalle sue attività pubbliche, non solo quella di signoraggio. Se la Banca d'Italia affitta un immobile, non è che quell'immobile le è pervenuto per miracolo, ma ciò è avvenuto perché lo ha acquistato tramite investimento di utili derivanti da un'attività pubblica, un'attività che le viene affidata in regime di monopolio dallo Stato, quindi dai cittadini italiani. Noi proponiamo quindi un valore medio del capitale che si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro.

Passo quindi ad illustrare un emendamento che ritengo fondamentale, il 4.131, con il quale vogliamo

semplicemente lasciare aperta una porta, che questo Governo ha deciso di chiudere in maniera definitiva, perché le quote della Banca d'Italia possono essere acquistate anche - sottolineo «anche» - dallo Stato e dagli enti pubblici. Mi fa un po' sorridere quando il Ministro dell'economia ci dice che la proprietà completamente pubblica della Banca d'Italia avrebbe creato un problema enorme per determinare quali dovessero essere i paletti al fine di evitare che la politica si invischiasse nelle sue faccende.

I paletti posti a presidio dell'indipendenza dell'Istituto, a partire dall'articolo 1 del suo statuto, nel quale viene sancito che la Banca d'Italia non può sollecitare né ricevere pressioni da parte di soggetti pubblici o privati, basterebbero a fugare qualsiasi dubbio sul fatto che un soggetto pubblico, anche malintenzionato, possa interferire. Guardate, quando parlo di soggetto pubblico, mi sto riferendo a voi che siete in quest'Aula, e non agli alieni. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*. Il Governo vi sta dicendo (lo spiego meglio perché forse non è stato ben compreso) che si fida più delle banche private che di voi... *(Applausi dal Gruppo M5S)* ...e pensa che voi, colleghi, possiate decidere di infischiarvene dei trattati internazionali, dello statuto della Banca d'Italia, delle norme italiane e delle norme internazionali ed esercitare pressioni sul nostro Istituto per addomesticarlo alle necessità della politica. Io penso che questa sia una considerazione abbastanza grave.

Noi semplicemente lasciamo la porta aperta: con questo emendamento non pretendiamo che lo Stato prenda un impegno economico, per cui non diciamo che lo Stato deve ricomprare tutte le quote, né pensiamo che lo debba fare immediatamente. Lasciamo semplicemente una porta aperta, così se lo Stato e gli enti pubblici intenderanno acquistare quote del nostro istituto nazionale potranno farlo. È una facoltà. Non c'è alcun motivo per privarcene. Potremmo ampiamente pentircene in futuro, anche molto prossimo.

Vengo all'emendamento 4.133, che è già stato discusso in Commissione. Con un emendamento proprio della Commissione inseriremo un principio di italianità della Banca d'Italia, che però, se rimane strutturato nel modo in cui è stato previsto, a nostro parere è acqua fresca. Infatti, fotografa di fatto la situazione attuale, ma nel farlo sembra ignorare che quello che oggi è italiano un domani, per i meccanismi e le dinamiche che contraddistinguono il mercato della quote azionarie, degli assetti proprietari delle banche, potrebbe essere, non solo europeo, ma anche cinese, giapponese o americano, magari di un Paese che ha interessi contrari ai nostri.

Noi con l'emendamento 4.133 poniamo una condizione, con riferimento in particolare alle banche e alle assicurazioni: nel momento in cui la proprietà di uno dei soci dovesse passare sotto il controllo di un Paese extracomunitario, cesserebbe il diritto di voto delle azioni. Questo ci metterebbe semplicemente al riparo dal fatto che la nostra Banca nazionale potrebbe essere scalata - perdonatemi il termine - da un soggetto che è situato in un Paese extracomunitario, con interessi potenzialmente distanti dai nostri.

Tornando all'emendamento 4.63 e alla questione del capitale, esso risolve un altro problema che ha brevemente trattato anche il ministro Saccomanni relativamente alla quota di dividendo. Ribadisco che parlare di dividendo, quando parliamo di Banca d'Italia, è scorretto; è un *ticket* che noi stiamo pagando a quelli che non sono soci azionisti. Non è un azionariato, non è una società che produce bulloni: è la Banca d'Italia. Per quanto concerne questo *ticket* che noi paghiamo, abbiamo detto che non si può superare il 6 per cento: non capiamo perché, ma almeno noi vogliamo calcolarlo su un importo minore.

Viene da sorridere pensando a quello che ha detto il Ministro, ovvero che la media del rendimento dei titoli di Stato ha superato anche il 7 per cento, per cui era corretto pensare che dovesse essere il 6. Quando ho iniziato la mia attività lavorativa, staccavo cedole - questo è il termine che si usa in Banca d'Italia - al 12,5 per cento, e immagino che siamo stati fortunati a non trovarci a fare questo lavoro in quel periodo, perché adesso, altrimenti, la Banca d'Italia avrebbe un debito pesante nei confronti di creditori privati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, sembrerebbe che nessuno sia interessato alla materia che stiamo trattando; ricordo però che stiamo purtroppo svendendo il patrimonio dello Stato più importante che ci è rimasto.

Come abbiamo già detto sulla questione pregiudiziale, siamo politicamente contrari all'impianto di questo decreto?legge perché esso vuole smentire quello che con la legge n. 262 del 2005 si era cercato di rimettere a posto attraverso il tentativo di ripubblicizzare la Banca d'Italia.

Con l'emendamento 4.89 abbiamo cercato di indicare al Governo l'opportunità che resti almeno una porta aperta con la possibilità che in un futuro prossimo attraverso la partecipazione ad alcune di queste quote lo Stato o altri enti pubblici possano rientrare in possesso del patrimonio della Banca d'Italia. Spero che nella disattenzione totale di quest'Aula, così come è stato, a suo tempo, per l'approvazione della modifica all'articolo 81 della Costituzione, non si commetta un grave reato per cui i nostri figli in futuro ci odieranno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo che l'orario di fine della seduta è stato differito alle 20,30. Invito pertanto i senatori che si sono allontanati a tornare.

MUSSINI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.0.1. È curioso: noi in questo momento stiamo parlando di un tema che in realtà è carissimo ed è cruciale per tutti gli italiani. Il risparmio - è stato ricordato in quest'Aula - costituisce un diritto costituzionale, interviene nel benessere del Paese e nella distribuzione della ricchezza e, tramite il sistema del credito, influisce pesantemente nell'accesso alle opportunità di mobilità sociale. Il sistema bancario è nato con questo obiettivo. Non devo ricordarvi io che, dalla creazione dei Monti di pietà in avanti, questo è stato l'obiettivo. Per di più, la Banca d'Italia è istituzionalmente volta a disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito.

Con questo emendamento noi miriamo a rendere più stringente il controllo dei partecipanti, e non solo di quelli diretti, che sono anche quelli più visibili; noi intendiamo che il controllo venga fatto in modo stringente anche sulle partecipazioni possedute tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona. In realtà, sappiamo benissimo che questo è il vero cancro del nostro sistema.

Da un lato, abbiamo la cattiva coscienza di tutti coloro che ben consapevolmente si rifiutano di sottoporsi ai controlli e trovano ogni scappatoia per sfuggirvi. Ma dall'altra parte - e ricordiamoci che la Banca d'Italia ha anche questo compito di vigilanza - c'è l'incapacità e spesso anche la non volontà di svolgere puntualmente e soprattutto liberamente il proprio dovere. Questo, va detto, sia da parte di Banca d'Italia che da parte di CONSOB.

Ancora una volta, a fare le spese delle iniziative illecite dei più furbi e dei più influenti sono proprio i risparmiatori, sono i giovani che vorrebbero avere un credito per costruirsi il futuro, credito che magari si meritano più degli altri, sono gli imprenditori che vogliono produrre e non speculare, che vogliono creare lavoro e non vogliono invece strozzare i lavoratori. Con questo decreto andiamo a ricapitalizzare una Banca - ripeto - che ha funzioni di vigilanza. Tutta la nostra attenzione in realtà converge su questo, che è in funzione dell'interesse degli istituti bancari che la controllano, e lo facciamo nel quadro del rapporto tra banche nazionali e sistema bancario europeo.

Quello che noi avremmo desiderato e che con questo emendamento voglio mettere in luce sarebbe stata piuttosto una riforma della disciplina delle Autorità di controllo. Avremmo voluto che il Parlamento si facesse carico di contribuire a sciogliere questo insopportabile nodo per la parte che gli spetta. Io stessa a giugno ho presentato un disegno di legge - lo voglio ricordare - per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza, già oggetto di indagini curiose, perché si sono protratte a lungo ed hanno prodotto dei risultati singolarmente non concordi.

Questo disegno di legge è stato assegnato alla 6a Commissione il 23 ottobre. Pertanto io invito qui oggi il Presidente di tale Commissione a dare ad esso un sollecito seguito, avendo colto nella relazione e nelle parole del relatore la consapevolezza di quanto sia delicato ed importante l'operato, in questa sede politica in particolare, per controllare e ancor di più per capire quale potrebbe essere in futuro la direzione che è più opportuno venga seguita nell'attività legislativa, nel rispetto delle azioni della magistratura per le situazioni che la vedono già coinvolta, ma con la consapevolezza che si tratta di una responsabilità che la politica si deve assumere. La politica non deve solo occuparsi della ricapitalizzazione, per andare a premiare alcuni importanti ed influenti soggetti. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.50, 4.51, 4.52, 4.54, 4.55, 4.80, 4.149, 4.135 limitatamente al comma 4-*bis*, 4.182 e 4.0.2 per estraneità al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge che concerne specificatamente disposizioni in materia di capitale della Banca d'Italia.

Dichiara altresì inammissibile, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, la proposta di stralcio S4.2, in quanto riferita ad un articolo di un decreto-legge.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e sugli emendamenti identici 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. Sugli emendamenti 4.8 e 4.9 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.10 a 4.28 e sugli emendamenti da 4.29 a 4.49. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.53, 4.56, 4.58, 4.57 e da 4.59 a 4.65. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 4.1000 (testo corretto) e 4.66.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.67. Sull'emendamento 4.68 vi è il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.69 a 4.79. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.81, 4.83, 4.84, 4.85 e 4.86.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.87.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 4.88, 4.89, 4.91 e 4.92, mentre sugli emendamenti 4.82 e 4.90 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99 e 4.100 invito i rispettivi proponenti a ritirarli, in quanto le sollecitazioni in essi contenute sono state tutte raccolte nell'emendamento della Commissione 4.1000 (testo corretto).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 4.101 al 4.105, mentre sugli emendamenti 4.106, 4.107, 4.108 e 4.109 vale quanto detto prima: essendone il contenuto compreso nell'emendamento 4.1000 (testo corretto) chiedo ai presentatori di ritirarli.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 4.110 al 4.118, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.119 (testo corretto).

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.120 al 4.128, mentre sull'emendamento 4.129 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.130 e 4.131. Invito al ritiro dell'emendamento 4.132.

L'emendamento 4.133 forse merita una riflessione supplementare, ragion per cui propongo che venga accantonato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.134 e 4.136.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.137, 4.138, 4.139, 4.141, 4.142, 4.143 e 4.144, invito i rispettivi proponenti a ritirarli in quanto le sollecitazioni in essi contenute sono state tutte recepite nell'emendamento della Commissione 4.1000 (testo corretto).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.145 e contrario sull'emendamento 4.146.

Sull'emendamento 4.147 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.148 al 4.159, mentre sull'emendamento 4.160 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.161 al 4.173.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.174.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.180 e 4.181. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.179 (testo 2 corretto) presentato dalla Commissione.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.183 e 4.184. Invito al ritiro dell'ordine del giorno G4.100.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno G4.100.

FORNARO, *relatore*. Esprimo allora parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, quando è entrato in vigore l'euro, il ruolo della Banca d'Italia si è ridotto: essa non ha più fatto la politica monetaria del Paese, e le è rimasta la competenza in materia di vigilanza. In questi giorni è stato poi deciso che la competenza sulla vigilanza passerà, in parte, direttamente alla BCE, per quanto riguarda gli istituti principali: si parla di 14 o 15 istituti in Italia.

Vorrei ricordare dunque come si è evoluto l'azionariato della Banca d'Italia nel tempo. Proprietarie delle azioni erano le banche, che erano quasi tutte pubbliche - anzi lo erano tutte - poi negli anni Novanta sono diventate private, ma solo attraverso lo strumento delle fondazioni, essendo tutte banche italiane. Tali banche - ciò era ed è una anomalia - da una parte sono azioniste e dall'altra sono vigilate dalla stessa Banca d'Italia. Probabilmente - anzi certamente - il fatto che fossero vigilate faceva in modo che le banche si astenessero dall'ambito della gestione della Banca d'Italia. Ormai sappiamo che le azioni delle banche italiane sono passate di mano: in alcuni casi, come nel caso della Banca nazionale del lavoro, la maggioranza è diventata di un istituto francese. Ci sono però anche degli istituti extraeuropei che stanno entrando in maniera significativa nel capitale delle banche, e non sappiamo quale sarà lo sviluppo futuro. Sappiamo al contempo che l'attività prevalente della Banca d'Italia è lo svolgimento di funzioni tipicamente pubbliche.

Per tutte queste ragioni il Parlamento italiano, non nel secolo scorso ma nel 2005, ha stabilito che la Banca d'Italia sarebbe diventata pubblica: pubblica come lo sono la Banca centrale in Inghilterra, in Germania e in Francia, che non sono Paesi illiberali, anzi.

Ora, con il decreto?legge in esame, e soprattutto con gli articoli 4 e 6, si passa direttamente a stabilire che la Banca d'Italia diventa assolutamente privata e che anche i soggetti pubblici italiani e l'INPS dovranno ridursi. Pertanto, diventerà totalmente autoreferenziale. L'unica grande garanzia - ce lo ha detto lo stesso Ministro molto correttamente - del ruolo che avrà la Banca d'Italia nell'economia del nostro Paese deriva dai Trattati europei, che prevedono per la Banca centrale un ruolo chiaro e preciso.

Vi sembra giusto allora che votiamo in questa direzione un decreto?legge senza discutere e senza

pensare quale sia la soluzione ideale? È giusto apprendere dai giornali che molto probabilmente la Cassa depositi e prestiti non entrerà nella Banca d'Italia ma in Eataly? Farinetti è una persona molto capace, ma francamente penso che la Banca d'Italia sia più importante.

Forza Italia è assolutamente d'accordo sul fatto che il capitale sia aumentato. Siamo anche d'accordo - e un provvedimento esiste in questo senso - a che entro il 31 dicembre diventi operativa la modifica dello statuto della Banca d'Italia perché soprattutto Banca Intesa e Unicredit si patrimonializzino in modo più significativo. Ma, vivaddio, è giusto che il Parlamento abdichi dal suo ruolo e decida di dire ai tecnocrati di fare come vogliono? Volete farlo? Fatelo. Noi votiamo contro. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. La proposta di stralcio 4.2 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3, identico agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori, 4.5, presentato dal senatore Scilipoti, 4.6, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, e 4.7, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione. (*Il senatore Scilipoti fa segno di voler intervenire)*.

Senatore Scilipoti, per cosa chiede la parola?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intendo intervenire sull'emendamento 4.5 che ho presentato.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Ho chiesto di poter intervenire prima che si passasse alla votazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Annullo la votazione e le do la parola.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Mi spiace di rubare del tempo prezioso.

PRESIDENTE. La prego di entrare nel vivo dell'argomento. Si tratta della soppressione dell'articolo.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Presidente, la ringrazio del suo suggerimento, ma conosco perfettamente quello che ho presentato.

PRESIDENTE. La volevo solo aiutare.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, ma lei già mi aiuta abbastanza.

PRESIDENTE. A quest'ora eviterei battute.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Detto questo, signor Presidente, ho proposto la soppressione dell'articolo 4 per una serie di motivi che ho illustrato questa mattina. Tra l'altro, con molto *savoir-faire*, il nostro collega di Forza Italia ha cercato di dirvi in tutti i modi che sarebbe opportuno sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 perché parlare della Banca d'Italia è molto serio. Dovremmo fare una riflessione contraria a quella che stiamo facendo. Dovremmo cioè discutere ampiamente di questo argomento e dovremmo restituire la Banca d'Italia agli italiani e non svenderla. Nel caso in cui dovessimo optare per la svendita definitiva della Banca d'Italia, dovremmo creare le condizioni per la creazione di un nuovo Istituto di credito nazionale. La perdita della sovranità monetaria, come sostenevamo stamattina, comporta infatti danni irreversibili al Paese.

Non è concepibile che si discuta senza battere ciglio di un provvedimento che presenta disposizioni di carattere ordinamentale riguardo alla Banca d'Italia. Non è concepibile che si possa non discutere delle sorti della Banca d'Italia quali si determineranno tra qualche anno. La Banca d'Italia potrebbe essere gestita da extracomunitari. *(Commenti del Gruppo PD)*. Permettetemi di fare questa riflessione. Carissimi colleghi, si tratterà proprio di extracomunitari, esterni alla Comunità europea, perché gli intermediari finanziari potrebbero cedere anche a Paesi al di fuori della Comunità europea le azioni della Banca d'Italia. Oggi, qui in Senato, si sancisce che c'è la disponibilità da parte di alcuni parlamentari a votare a favore della perdita della sovranità monetaria del Paese e della svendita della Banca d'Italia, con la sua cessione a coloro i quali hanno costruito dei sistemi che hanno creato solo ed esclusivamente danni al nostro Paese.

Allora, signor Presidente, oggi sarebbe importante fermarci per un attimo e fare una riflessione nell'interesse del Paese. La riflessione non dovrebbe essere quella di accelerare il tempo per votare, ma di sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 e metterli in discussione in un'altro provvedimento e altra seduta per poter approfondire l'argomento e conseguentemente discutere al meglio. Signor Presidente, hanno ragione i colleghi del Movimento 5 Stelle, hanno ragione i colleghi di Forza Italia, hanno ragione i colleghi che prendono una posizione applicando l'articolo 67 della Costituzione per votare in contrasto alle direttive di partito, perché oggi si dovrebbe votare a favore dell'Italia.

Oggi dovremmo decidere di privilegiare il partito dove militiamo, che ci dà indicazioni per votare contro il popolo italiano e contro il Paese, oppure di votare a favore del popolo italiano applicando l'articolo 67, in contrapposizione a quello che ci viene dettato dai nostri partiti di appartenenza. Oggi siamo chiamati a fare i parlamentari a 360 gradi privilegiando il Paese e il popolo italiano. Quando gli interessi del Paese contrastano con gli interessi di partito, ognuno di noi dovrebbe prendere una posizione netta e chiara a favore del Paese e non del partito. Oggi ognuno di noi ha una grande responsabilità, che non si ferma alla data odierna, ma ci graverà sulle spalle per gli anni a venire. Decideremo le sorti del nostro Paese.

Prego lei, signor Presidente, che è uomo saggio, brillante e che ha tanto *savoir faire*, di invitare con una sua riflessione i parlamentari a sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S. Applausi ironici del Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori, 4.5, presentato dal senatore Scilipoti, 4.6, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, e 4.7, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.8 e 4.9 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, è possibile porre in votazione l'emendamento 4.9?

PRESIDENTE. Si, senatrice, con l'appoggio del prescritto numero di senatori. Comunque, è vero che sto procedendo velocemente, ma vi raccomando di essere tempestivi nelle vostre richieste.

BLUNDO *(M5S)*. Certo. Vorrei sapere se il mio Gruppo ha ancora del tempo a disposizione, perché vorrei intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sì, senatrice. Le ricordo però che un suo collega ha consumato quasi tutto il tempo a

disposizione del suo Gruppo, quindi lei ora può intervenire per un minuto.

Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle non può accettare la trasformazione della nostra Banca centrale in una società ad azionariato privato diffuso, e ciò è stato detto anche da altri colleghi. Non possiamo consentire che - secondo quanto previsto nel provvedimento all'esame oggi - la stessa Banca possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello Stato, utili fino a 450 milioni di euro all'anno, cioè fino al 6 per cento del nuovo capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.

Il Movimento 5 Stelle e - aggiungo - ciascun cittadino responsabile, non può condividere il fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito da una legge inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani, siano in seguito vendute a soggetti extracomunitari.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Sulla base di questa necessaria premessa, signor Presidente, con l'emendamento 4.9 proponiamo che la Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue attività finanziarie, e che le singole quote nominative di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000 euro e appartengano solo ed esclusivamente ad amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Per la seconda volta la prego di concludere. Non mi costringa a toglierle la parola.

BLUNDO *(M5S)*. Il mio Gruppo aveva a disposizione altri minuti.

L'emendamento stabilisce che ciascun partecipante non possa, direttamente o indirettamente, possedere una quota del capitale superiore al 5 per cento, e che per le quote in eccesso... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. A meno che non mi sia sbagliata, perché data l'ora tarda potrei anche essere stanca, mi pare che al Movimento 5 Stelle rimangano ancora quattro minuti di tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Senatrice, io non ho cronometrato, ma mi fido di quello che mi dicono gli Uffici.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Alla luce di quello che le sto dicendo e del fatto che lei ha permesso al nostro collega, senatore Scilipoti, di esprimersi per tutto il tempo di suo gradimento...

PRESIDENTE. Non è così. Il senatore Scilipoti aveva a disposizione il tempo che non era stato consumato da altri colleghi del suo Gruppo. Non accetto queste... *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

Il senatore aveva del tempo e gli è stato dato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Lanzillotta e Liuzzi)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Anche noi avevamo ancora del tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Secondo le informazioni di cui dispongo, il suo Gruppo non aveva più tempo a disposizione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Secondo le mie, sì.

PRESIDENTE. Potrà controllare alla fine della seduta. Avete sforato di sei minuti, secondo i controlli che sono stati fatti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.9, sul quale ricordo che la 5a Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata in precedenza dalla

senatrice Blundo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. *(Il senatore Scilipoti fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Scilipoti, la votazione è stata aperta, quindi non può intervenire.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, su cosa vuole intervenire?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo intervenire per dire che volevo sottoscrivere l'emendamento 4.9, ma lei si comporta in modo non corretto nei confronti dei parlamentari. *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Non accetto assolutamente da lei questa accusa. Lei può sottoscrivere l'emendamento quando vuole, non deve farlo prima della votazione. Lo può sottoscrivere anche ora. *(Commenti del senatore Scilipoti)*. Se non lo vuole più sottoscrivere non lo faccia.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Veramente l'emendamento si deve sottoscrivere prima. In ogni caso, poiché non voglio fare polemica e riconosco il suo ruolo a trecentosessanta gradi...

PRESIDENTE. No, lei ha detto che io non agisco in maniera corretta, e questo non glielo consento.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Non mi ha fatto finire di parlare. Detto questo, volevo sottoscrivere non soltanto l'emendamento 4.9, ma tutti gli emendamenti all'articolo 4 a prima firma del senatore Pepe. Volevo fare questa dichiarazione. *(Applausi ironici dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ma perché non l'ha fatta durante l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4? Mi dispiace, ma lei non è tempestivo negli interventi.

Senatore Pepe, acconsente a che il senatore Scilipoti sottoscriva tutti gli emendamenti da lei presentati all'articolo 4?

PEPE *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 9 gennaio 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,32)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (1188)

ORDINI DEL GIORNO

G100

BELLOT, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1º gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

G100 (testo 2)

BELLOT, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1º gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

_____

(*) Accolto dal Governo

G101

CANTINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato r imposta municipale propria (IMU) volta sostituire la componete del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata lMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza, di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti;

a prevedere con il primo provvedimento utile la proroga al 31 marzo 2014 del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per i Comuni data l'incertezza derivante dai continui mutamenti legislativi.

G101 (testo 2)

CANTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato r imposta municipale propria (IMU) volta sostituire la componete del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata lMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza, di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti.

_____

(*) Accolto dal Governo

G102

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (Al, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-*bis*, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene

precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dallo gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dallo gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strae diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci sarmmo problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché sì tratta di espropri di pubblico interesse.

G102 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (Al, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-*bis*, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per

cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dallo gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dallo gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strae diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci sarmmo problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché sì tratta di espropri di pubblico interesse.

_____

(*) Accolto dal Governo

G103

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1188, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) comma 1, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da un lato conferma l'esenzione dall'imposto di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai conuni 1 e 2 del citato articolo 10, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura

fissa di 50 euro;

il comma 3 novellato, nella formulazione previgente, che sarebbe stata applicata dal 1º gennaio 2014, prevedeva l'esenzione totale;

il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.»;

così come è stata modificata, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 sembrerebbe escludere il regime fiscale di esenzione dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie di cui godono i trasferimenti immobiliari e la costituzione di diritti reali oggetto di accordo tra le parti nelle cause riguardanti il diritto di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, con gli opportuni strumenti e in via interpretativa se:

1) il comma 4 si debba intendere nel senso che sono abrogati tutti i regimi di esenzione «diversi» da quelli di cui al comma 3 menzionato in premessa;

2) in particolare, se dal 1º gennaio 2014, sulla base delle norme sopracitate, vi saranno ancora le esenzioni fiscali che la legge attualmente riconosce ai trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore della prole, in sede di separazione e divorzio.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO A (*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

Articolo 1.

(Abolizione della seconda rata dell'IMU)

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per

l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

_____

(*) Per l'Allegato A di cui all'articolo 1, commi 4 e 8, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1188, pagg. 31-169.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

CARRARO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Abolizione dell'IMU sull'abitazione principale o ad essa assimilata e sui terreni agricoli ad uso strumentale)

1. È abolita l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro il 5 gennaio 2014, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono indicate le disposizioni con cui i Comuni possono richiedere ai proprietari delle unità immobiliari identificate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 2010 n.78 il pagamento di un onere integrativo degli oneri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sino alla concorrenza della somma pari alla differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per

ciascuna tipologia di immobile.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente agli immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

13. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017,

quantificata complessivamente in 4,125 miliardi di euro a decorrere l'anno 2014. La riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2,125 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione. I risparmi così quantificati vanno a copertura delle minori entrate derivanti dalla abolizione dell'IMU prevista dal comma 1 e destinati ai Comuni.".».

1.1

DE PETRIS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora

abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.";

d) il comma 9-*bis*, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/1 del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.";

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

1.2

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativi agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro, e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, sostituire le parole: «500 milioni di euro» *con le seguenti:* «1.500 milioni di euro».

1.3

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.4

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale,

appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.5

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera *a),* sopprimere le seguenti parole: «, lettere *a)* e *b)»;*

2) sopprimere le lettere *d)* ed *e);*

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «euro 2.164.048.210,99» *con le seguenti:* «euro 2.364.048.210,99», *nonché modificare proporzionalmente gli ulteriori importi del medesimo comma e quello dei commi 4, 6 e 8, nonché il limite massimo complessivo degli oneri per interessi di cui al comma 12.*

1.6

ALBERTI CASELLATI

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere *d)* ed *e)* con le seguente:

«*d)* terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»;

b) sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1.7

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) gli immobili dichiarati inegibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla, fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «9,5 punti percentuali».

1.201

FUCKSIA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-*bis)* gli immobili inagibili in quanto sottoposti allo stato attuale ad interventi di ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservatorio.

e-*ter)* gli immobili appartenenti a soggetti che non risultino propietari al 100 per cento di altri siti

sul territorio italiano o estero con residenza o domicilio in case di riposo o di cura o di congiunti ed affini fino al 2º, a causa di certificata condizione di non autosufficienza da almeno 1 anno a decorrere dal 1º gennaio 2013.».

1.8

CERONI

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio".».

1.9

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «10 punti percentuali».

1.10

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 nonchè, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «10 punti percentuali».

1.11

SANTANGELO, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «15 punti percentuali».

1.12

VACCIANO, SANTANGELO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo

periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «9,5 punti percentuali»,

1.13

DE PETRIS

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

2-*ter*. Per gli immobili di cui al comma 2-*bis* non si applica la disposizione di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» *con le seguenti:* «a decorrere dal periodo», *e sostituire le parole:* «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.14

DE PETRIS, STEFANO

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 5, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 58";

2-*ter*. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 2-quater.*

2-*quater*. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.15 (testo corretto)

La Commissione

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 3 è attribuito alle regioni e province autonome medesime»;

b) sopprimere il comma 8.

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 1, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis,* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime".

b) all'articolo 3, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 è attribuito alle regioni e province

autonome medesime"».

1.16

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «euro 348.527.350,73» *con le seguenti:* «euro 698.527.350,73».

Al maggior onere dalla disposizione, si provvede come segue: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014».

1.17

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «128,5%» con le parole: «135%»;

al comma 2, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le parole:* «10,5 punti percentuali»;

al comma 4, sostituire le parole: «10 Dicembre» con le parole: «31 Dicembre».

1.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 90 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo

comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

1.19

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

1.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Al comma 5 le parole. «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.300

I Relatori

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 16 gennaio 2014» con le altre: «entro il 24 gennaio 2014».

1.21

DI BIAGIO, LUIGI MARINO (*)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per tali importi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 269, salvo diversa indicazione del comune sulla base di deliberazione della giunta comunale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.22

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 Gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.23

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.24

DI BIAGIO, LUIGI MARINO (*)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con riferimento al comma 5, non si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.25

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *i)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, così come modificate dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

1.26

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiunge il seguente:

9-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente, periodo:

«È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:

9-*ter*. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis* si procede mediante la seguente modificazione:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

1.31

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito."

9-*ter*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201, al settimo periodo dopo le parole: "a seguito di ricovero permanente," sopprimere le seguenti: "a condizione che la stessa non risulti locata"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.28 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014».

1.29

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.»

1.30

DE PETRIS, PETRAGLIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.30

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis.* Al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto legislativo 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto" fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»

«12-*ter.* Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a) le prestazioni di servizi dì cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, lettere *a)* e *b);*

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L. 7.12.2000, n. 383; L. 11.8.1991 n. 266; L. 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L. 13.5.1999 n. 133.»

«12-*quater.* Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto legislativo n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

«12-*quinques.* Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200»

«12-*sexies.* All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 6.12.2011 n. 201, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo». E sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014».

G1.30 (già em. 1.30)

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, STEFANO, DI GIORGI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.30.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.32

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Improcedibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis,* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le Rimanenze» dell'Attivo Circolante. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 228 del 2012»

1.33

D'ALÌ

Improcedibile

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante. «Agli oneri derivanti dal precedente periodo quantificati in 2 milioni di euro si provvede a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.34

DI BIAGIO

Improcedibile

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

«12-*bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante"».

1.35

BITONCI, BELLOT

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2014, n.124, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati", aggiungere le parole: "nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale lo stessa procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* ed *f)* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati"».

1.36

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,"».

1.38

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto».

1.37

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014».

1.39

BELLOT, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catasta le, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.40

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.41

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012.

12-*ter*. La integrazione di cui al comma 12-*bis* è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"*a)* non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;

b) hanno deliberato variazioni in diminuzione".

12-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-*bis*.

12-*quinquies*. All'onere di cui al comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui

all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.42

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

12-*ter*. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 20-*bis*, della medesima Regione.

12-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

12-*quinquies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.43

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

12-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 10 Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 12-*bis*.

12-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 12-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.44

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini

della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.45

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.46

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2014 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, per un importo di 500 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.

12-*ter*. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dalla Pubblica Amministrazione al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro l'anno 2014».

1.47

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.48

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per. l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla

rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

1.49

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è Inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».

1.50

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.51

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» le parole: «per lo verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».

1.52

BITONCI, BELLOT

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.53

BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-*bis*, sostituire le parole «80» con le parole «160».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle

dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012.

1.54

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «a decorrere dall'anno 2012».

1.55

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole «e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2014».

1.56

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. L'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte «e 2014».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

1.57

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter* , comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

12-*ter* Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».

1.58

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

12-*ter*. Agli oneri di cui al comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»,

12-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9,

comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.

G1.100

BELLOT, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G1.100 (testo 2)

BELLOT, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

(*) Accolto dal Governo

G1.150

BROGLIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e

produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il Governo, a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a corrispondere con apposito atto un rimborso di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

G1.150 (testo 2)

BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il Governo, a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a valutare l'opportunità di corrispondere con apposito atto un rimborso di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato

o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

1.0.2

CERONI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. I comuni che hanno applicato per il 2013 una maggiorazione, rispetto al 2012, dell'aliquota dell'imposta municipale, ricevono dallo Stato, per il 2013, quanto loro dovuto per il 2012».

1.0.4

DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 13-*bis*, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

1.0.3

CERONI

Id. em. 1.0.4

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 13-*bis*, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.».

1.0.6

DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.5

CERONI

Id. em. 1.0.6

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.9

DI BIAGIO

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel 3enso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi

compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.0.7

CERONI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.».

1.0.8

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.».

1.0.10

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del

relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.11 (testo corretto)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorre dal 1º gennaio 2014:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo" sono inserite le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

c) al comma 3, al primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento," sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'adozione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.12

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

1.0.13

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Improponibile

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia")

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 3-*bis* è soppresso».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di acconti di imposte)

1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

«20-*bis*. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.».

EMENDAMENTI

2.1

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, il Consiglio Superiore, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà la cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono possedute in eccesso rispetto al limite indicato al comma 5».

2.2

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine verrà emanato un successivo decreto che, assicurando trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà le modalità di cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eccedenti il limite del 5 per cento previsto dal comma 5».

2.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole:«8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

2.4

CARRARO

Improcedibile

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole:«comma 3», inserire le seguenti: «e dell'articolo 111, comma 3».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis *del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.*

2.5

La Commissione

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo **l'articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-*ter*, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.2

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo **l'articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-*ter*, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Improponibile

Dopo **l'articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province

autonome, entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

EMENDAMENTI

3.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici). - 1.* I comuni e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati in utilizzati, alloro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico in utilizzato e da dismettere.

3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza e con successiva delibera degli enti territoriali».

3.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso). - 1.* I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizza bili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.

2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangano inutilizzabili sulla base della normativa vigente».

3.4

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. Al fine di ridurre gli oneri per le locazioni, l'Agenzia del Demanio censisce il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o da recuperare, al fine di destinarlo a sede di uffici, enti ed istituzioni che utilizzano immobili in locazione da soggetti privati.

2. Il censimento, da completare entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è pubblicato sul sito Internet del Governo, unitamente all'elenco degli immobili presi in locazione».

3.6 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1 dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».

3.7

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini» inserire le seguenti: «della riduzione del consumo di suolo, della fruibilità pubblica e».

3.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «conservazione».

3.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le seguenti: mediante uso a fini sociali».

3.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «immobili pubblici» con le seguenti: «immobili pubblici non richiesti in uso da altri soggetti pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 dopo la parola: «pubblici» inserire la seguente: «inutilizzabili».

3.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in relazione» a: «finanza pubblica».

3.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «finanza pubblica» con le seguenti: «, previo parere vincolante, caso per caso, del Ministeri per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in relazione» inserire le seguenti: «alla quale è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi, preliminare».

3.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di dismissione» con le seguenti: «riduzione delle spese».

3.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» con le seguenti: «alla riduzione del consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

3.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» inserire le seguenti: «nonché alla riduzione delle aree edificate,».

3.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti da regioni e comuni circa l'uso di immobili pubblici dismessi sul proprio territorio».

3.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «limitatamente all'anno 2014».

3.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alle alienazioni», con le seguenti: «ad una quota, non superiore al 50 per cento delle alienazioni».

3.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «alienazioni» con la seguente: «vendite, con asta pubblica».

3.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili,» inserire le seguenti: «, non insistenti su aree vincolate,».

3.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili» inserire le seguenti: «, non sottoposti a vincolo,».

3.200

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, FUCKSIA (*)

Accantonato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto legislativo n. 159 del 2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «approvate dai comuni sul cui territorio ricade l'immobile».

3.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «con esclusione delle vendite in blocco».

3.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248;» inserire le seguenti: «ove si proceda con bando pubblico di vendita,».

3.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per esse» fino alla fine del comma.

3.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per esse», con le seguenti: «previo parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività culturali sulla alienazione del singolo cespite,».

3.29

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per esse;» inserire le seguenti: «ove la legge regionale lo preveda espressamente».

3.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «relativa alle sole violazioni di tipo formale».

3.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «riferita a variazioni non sostanziali».

3.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «, previo controllo dell'autorità competente per l'attività urbanistica ed edilizia sullo stato di fatto e di diritto dell'immobile medesimo,».

3.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «previa autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e della competente sovrintendenza».

3.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «nel termine massimo di otto mesi».

3.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centottanta giorni».

3.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento dell'immobile» aggiungere le seguenti:«semprechè il trasferimento sia derivante da procedure esecutive».

3.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«fatte salve sanzioni per i responsabili delle irregolarità edilizie».

3.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«previa determinazione da parte dei comuni e delle regioni di un contributo aggiuntivo. Il sindaco esercita la vigilanza sulle procedure in questione per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dal comune».

3.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«fermo restando che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza di norme o il sindaco ordina l'immediata adozione di provvedimenti sanzionatori ed inibitori di qualunque attività sull'immobile medesimo».

3.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, previa verifica, da parte dei responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle dei titoli edilizi originari e alle relative modalità».

3.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«di cui deve essere data comunicazione alle amministrazioni competenti e agli enti locali sul territorio».

3.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I responsabili delle irregolarità restano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per opere abusiva mente realizzate, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente».

3.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le informazioni sugli atti di cui al presente comma sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e il sito internet del comune».

3.201

ARRIGONI, BELLOT, BITONCI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47».

3.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'atto deve indicare il responsabile dell'irregolarità edilizia e, nei centri storici, il parere vincolante dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali».

3.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della validità della cessione, con deliberazione consiliare il comune deve dichiarare la non esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali».

3.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il responsabile dell'irregolarità deve motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'acquirente deve impegnarsi alla rimozione dell'irregolarità medesime nel termine di novanta giorni dall'alienazione. L'accertamento dell'inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione gratuita nel possesso al patrimonio del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il segretario comunale redige e pubblica mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco degli immobili di cui al presente comma e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro delle Infrastrutture e trasporti.

Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente articolo immobili per i quali si siano verificati mutamento della destinazione d'uso, aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione del manufatto, ovvero opere in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica».

3.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili».

3.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. La domanda di sanatoria può essere presentata soltanto se gli interventi irregolari consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda».

3.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Non possono presentare domanda soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia. Non possono altresì presentare istanza società nelle quali sia presente un soggetto che abbia in corso accertamenti in procedimento per violazione delle norme urbanistico-edilizie».

3.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Coloro che abbiano già presentato istanze di sanatoria dal 1985 in poi non possono presentare domanda ai fini del presente articolo».

3.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, le regioni, le amministrazioni statali, e tutti i soggetti pubblici inviano al ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione».

3.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'acquisizione degli immobili pubblici ceduti ai sensi del presente articolo è inibita a soggetti esteri anonimi nonché a residenti o ad imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati».

3.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'atto di trasferimento deve prevedere l'espressa indicazione del titolare effettivo dell'operazione».

3.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 1 dell'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili avviene con bando pubblico e il cui prezzo di vendita è determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, esclusa la vendita in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e pubblicano l'elenco sul proprio sito *internet*. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. Si applica l'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento"».

3.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto della presentazione dell'istanza per immobili sottoposti a vincolo, salvo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla richiesta, si perteziona il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non estingue il reato per il responsabile dell'abuso ne sospende i procedimenti in corso».

3.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non possono conseguire sanatoria immobili in cui le irregolarità siano state eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;

c) dopo la data del 1º ottobre 1983».

3.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientate, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Non sono suscettibili di sanatoria immobili in cui si registrino interventi avvenuti in contrasto con i seguenti vincoli:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità, anche parziale, delle aree».

3.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Gli immobili di cui al comma 1, sono soggetti ad un contributo addizionale la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: 30 per cento alla bonifica dei suoli e al mantenimento delle aree verdi; 30 per cento al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici e ospedalieri; 40 per cento ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio».

3.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio».

3.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello *status quo ante*. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei Conti l'epoca di realizzazione delle stesse».

3.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.202

NUGNES, CAMPANELLA, MORONESE

Id. em. 3.63

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.203

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, FUCKSIA (*)

Accantonato

Al comma 2, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «immobili degli enti territoriali» inserire le seguenti: «ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto legislativo n. 159 del 2011».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «n. 133, gli immobili» inserire le seguenti: «per i quali risulti impossibile una utilizzazione pubblica o a fini sociali e».

3.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «intendono dismettere,» inserire il seguente periodo: «La delibera è sottoposta a consultazione pubblica ed efficace qualora, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune, sia stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione medesima.».

3.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sulla delibera deve essere acquisito il parere vincolante delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali e, ove esistenti, dei vincoli sulle aree su cui insistono gli immobili individuati.».

3.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.».

3.1000 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, i seguenti periodi:

«È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.».

3.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti assumono le necessarie iniziative volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio immobiliare.».

3.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di immobili aventi valore culturale o storico, non si può procedere ad alienazione. In tali casi la valorizzazione deve essere mirata soltanto a favorire un migliore fruizione del bene».

3.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non concerne immobili in cui sono stati effettuati interventi in contrasto o in difformità con la normativa urbanistico-edilizia.».

3.72

MILO

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Gli introiti derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'articolo 193 sono destinati prioritariamente all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."».

3.73

D'ONGHIA

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Tale decreto dirigenziale, corredato di dati analitici sugli immobili, è inviato con cadenza semestrale alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

3.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"Art. 33-*ter (Disposizioni sulla gestione dei fondi)* 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-*bis* , 8-*ter* e 8-*quater*, e quelli di cui all'articolo 33-*bis*, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società dì cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza"».

3.74 (testo corretto)

La Commissione

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e turismo procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-*quater*. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-*quinquies*. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma 2-*ter*, nel cui territorio siano presenti esclusivamente beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati».

3.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione di cui al presente articolo al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative».

3.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un piano mirante alla riutilizzazione a fine sociale degli immobili pubblici esistenti non utilizzati. L'adozione del piano è prioritaria rispetto al programma di dismissione di cui al presente articolo».

3.78

DI BIAGIO, LUIGI MARINO (*)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i1 seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari lo schema del decreto dirigenziale di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai fini dell'espressione di un parere. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione non venga espresso il previsto parere, il citato decreto è in ogni caso adottato.»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.79

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014."».

3.80

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'Economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo».

3.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda ovvero se la domanda presentata deve ritenersi infedele ovvero se non viene effettuata la oblazione dovuta, gli atti non possono essere rogati e, se rogati, sono nulli».

3.82

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-*bis*. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugna bili

o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili».

3.83

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-*bis*. Non sono comunque estinti o sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione nonché quelli penali per le irregolarità degli immobili di cui al presente articolo».

3.84

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Restano prioritarie, rispetto alla cessione, le iniziative di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti ai fini dell'uso sociale, per servizi pubblici e della fruizione pubblica degli stessi».

3.85

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti locali assicurano comunque la riduzione di superficie oggetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola».

3.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il ricorso a trattativa privata, ai sensi dei commi precedenti è subordinato all'esperimento, senza esito, di almeno due gare pubbliche per l'aggiudicazione dei beni immobili. In ogni caso il Ministro dell'Economia e delle finanze pubblica sul sito Internet la lista degli immobili e dei rispettivi acquirenti».

3.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero».

3.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È fatto divieto di operare transazioni finanziarie ed immobiliari con soggetti la cui struttura societaria non consente l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo».

3.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

3.90

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari».

3.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le procedure di dismissione devono prevedere la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione dì immobili pubblici».

3.92

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della dismissione degli immobili dello Stato, gli enti locali sono tenuti a deliberare in ordine ai cambi di destinazione finalizzati alla valorizzazione degli immobili stessi entro 60 giorni dalla richiesta. Alla adozione entro i suddetti termini delle relative delibere è subordinata l'erogazione delle risorse a qualsiasi titolo dovute da parte dello Stato agli enti locali interessati».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BIGNAMI, PEPE, MOLINARI

Improponibile

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a favore di acquirenti di immobili privati)

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-*bis*. - *(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati)*. - 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al

comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12.";

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" sono aggiunte le seguenti: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "da residenza propria", sono aggiunte le seguenti: "o del propria coniuge";

e) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni";

f) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.".

2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n.122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b),* del medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negozia li avvenuti in qualunque procedure esecutiva.

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA

Articolo 4.

(Capitale della Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-*ter* del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

EMENDAMENTO E PROPOSTA DI STRALCIO

4.1

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Respinto

Sopprimere il Titolo II.

S4.2

DE PETRIS

Inammissibile

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.3

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.4

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.5

SCILIPOTI

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.6

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). - *1.* L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *1.* La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibllì".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire, si attiene ai seguenti princìpl e criteri direttivi:

a) si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) all'importo base si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 4-*bis*. - *(Amministrazione)*. - *1.* L'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - *1.* Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dal Parlamento in seduta comune ed uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno venti anni in materia monetaria, finanziaria e creditizia, economica e giuridica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista per ciascuno scrutinio",

2. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella nuova composizione di cui all'articolo 22 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, assume le funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è istituita una Commissione parlamentare con compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

4. Il governatore della Banca d'Italia è tenuto a riferire alla Commissione di cui dal comma 3 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 4-*ter*. - *(Modifiche dello statuto)*. - *1.* Lo statuto della Banca d'Italia è modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto.

2. Le modifiche allo statuto della Banca d'Italia sono deliberate dal Consiglio superiore, nella sua nuova composizione, entro tre mesi dal suo insediamento e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4-*quater*. - *(Norme transitorie)*. - *1.* Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 4-*bis,* comma 1, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

4.9

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, BLUNDO, SCILIPOTI (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Capitale della Banca d'Italia)*. - *1.* La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.10

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativa concernente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 1.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana e ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore. È parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio de115 ottobre 2013 È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano Con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca dell'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la -banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Ita1ia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio de115 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana. Ha sede legale a Roma e può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. È parte è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma l, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «e di pubblico interesse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma l, sopprimere le parole: «è la banca centrale della Repubblica italiana».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma, può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali ed».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.26
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma ed».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.27
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, sopprimere le parole: «è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.28
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di banche Centrali» inserire le seguenti: «ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.30
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Banche Centrali» aggiungere le seguenti: «, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.29
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di Banche Centrali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.31
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, sopprimere le parole: «autorità nazionale».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.32
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, dopo le parole: «15 ottobre 2013.» aggiungere il seguente periodo: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.33
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:«La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo ha il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria

consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. La Banco d'Italia informa la BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa lo BCE in merito al risultato delle attività svolte».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività trasfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedure se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La governance della Banca d'Italia si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale e ribaditi dallo Statuto,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente. «Le disposizioni normative, di rango primario e secondario, devono attribuire alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio dei suoi poteri e».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parale: «e nella gestione delle sue finanze».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:«L'indipendenza della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui ratinginterni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.52
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Improponibile
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.54
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis.* Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettua le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di *stress* e la loro eventuale pubblicazione per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.55
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo *stress* finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.56
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio Superiore».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.58
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 2.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere le parole: «mediante utilizzo delle riserve statutarie».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.61

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.62

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «7.500.000.000» *con la seguente*: «1.313.000.000»;

b) sostituire la parola: «20.000» *con la seguente*: «114.000».

4.63

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» ed infine, sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere le parole: «a seguito dell'aumento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere la parola: «nominative».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.1000 (testo corretto)

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;

al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le lettere a), b) e d) con le seguenti:

«a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» *con le parole:* «3 per cento».

4.66

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione di euro 25.000 ciascuna».

4.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'autorizzazione all'aumento di capitale dì cui al comma 2 è concessa unicamente per conseguire i seguenti obiettivi:

a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;

b) rafforzamento della sua presenza internazionale;

c) altre finalità esclusivamente di pubblico interesse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 3.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.69

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».

4.70

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sopprimere la parola: «esclusivamente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.72

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al» con le seguenti: «comunque inferiore al».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.73

DE PETRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento».

4.74

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le parole: «2 per cento».

4.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.76

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento del capitale» con le seguenti: «non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.77

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«con esclusione della spettanza di altre somme. Viene pertanto soppresso il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006».

4.78

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«I partecipanti non hanno, in alcun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote».

4.79

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano nessun'altra componente del patrimonio della Banca, neanche le riserve statutarie».

4.80

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le riserve auree della Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano di cui la Banca ne è semplice custode.

3-*ter*. Con la Relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene data l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia».

4.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 4.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.82

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.83
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.84
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.85
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.86
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, dopo le parole: «le quote di partecipazione al capitale» inserire le seguenti: «sono nominative e».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.87
I Relatori
Al comma 4, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».
4.88
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione al capitale possono» inserire le seguenti: «essere cedute solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio e».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.89
MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 4, dopo le parole: «possono appartenere» inserire le seguenti: «oltre che allo Stato e agli enti pubblici,».
4.90
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE
Al comma 4, sostituire le parole: «solamente a» con le seguenti: «unicamente ad Amministrazioni Pubbliche».
Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c), d).
4.91
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.92

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

«*a)* casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;

c) Istituti di previdenza;

d) Istituti di assicurazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.93

GIANLUCA ROSSI, MUCCHETTI, MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia».

4.94

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«*a)* Casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.95

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.96

BELLOT, BITONCI

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le seguenti: «sede legale e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.98

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.99

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.100

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.102

DE PETRIS

Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici».

4.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.104

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* istituti di assicurazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.105

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «e di riassicurazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.106

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.107

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.108

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera b), dopo la parola: «ovvero» aggiungere le seguenti: «previo consenso dell'ISVAP».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.109

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.110

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.111
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.112
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.113
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.114
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, sopprimere la lettera c).

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.115
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fondazioni» inserire la seguente: «bancarie».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.116
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.117
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, sopprimere la lettera d).

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.118
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
«*d)* Istituti di previdenza;».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.119 (testo corretto)
I Relatori

Al comma 4, sostituire la lettera d) con lo seguente:

«*d)* enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

4.120

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «enti ed».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.121

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed istituti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.122

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «previdenza ed».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.123

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed assicurazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.124

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «sede legale» aggiungere le seguenti: «e amministrazione centrale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.125

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera d), dopo le parole: «sede legale in Italia,» aggiungere le seguenti: «nonché, previo consenso della COVIP,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.126

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «fondi pensione» fino a: «5 dicembre 2005, n. 252 e,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.127

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e fondi pensione» fino alla fine del periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.128

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «del citato decreto legislativo n. 252,» aggiungere le seguenti: «purché risultino autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento

dell'attività transfrontaliera ed abbiano soggettività giuridica» quindi, in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.129

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.130

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.131

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BLUNDO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) Stato ed Enti Pubblici».

4.132

REPETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera *d)* del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».

4.133

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BLUNDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale in Italia ovvero in uno stato membro dell'Unione Europea, anche a seguito di acquisizione del controllo da parte di un socio extracomunitario, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto».

4.134

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.135

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4-*ter*. Se alle operazioni indicate ai commi 4 e 6 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

NB. La parte evidenziata in neretto è dichiarata improponibile

4.136

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguenti:

«4-*bis*. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere *a)* e *b)* partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni dì reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.137

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 5.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.138

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente,»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.139

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, dopo le parole: «direttamente o indirettamente,» aggiungere le seguenti: «anche per il tramite di società controllate, dì società fiduciarie o per interposta persona,»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.140

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.141

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento»

4.142

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento».

4.143

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sostituire le parole: «al 5 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.144

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, dopo le parole: «al 5 per cento» aggiungere le seguenti: «salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento.»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.145

La Commissione

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti».

4.146

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.147

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia» con le seguenti: «Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS».

4.148

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.157

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo; il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

5-*ter*. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del persegui mento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati In base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

4.149

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di Ristrutturazione di cui all'articolo 23-*octies*, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possedute non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

5-*ter*. Laddove il piano di ristrutturazione di cui al comma 5-*bis* non sia stato attuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di vigilanza provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, mediante sospensione temporanea degli organi di amministrazione e di controllo e nomina di un commissario».

4.150

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari che valutano, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.151

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è, in ogni caso, sottoposta ad un diritto di prelazione nell'acquisto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.152

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e 1'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.153

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Consiglio Superiore della Banca d'Italia che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi dì rischio che possano interferire con 1'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità

istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.154

BITONCI, BELLOT

All'articolo 4, dopo il comma 5, inseire il seguente:

«5-*bis*. Per le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la percentuale di cui al comma 5 è ridotta del 50 per cento».

4.155

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 5, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

5-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 5 si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia indicata al comma 5».

4.156

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non deve in alcun modo comportare trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca d'Italia ai partecipanti di cui al comma 4».

4.158

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere il comma 6.

4.159

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.160

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia».

4.161

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole:«fissati al comma 5,» aggiungere le seguenti:«nonché al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.162

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere la parola:«temporaneamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.163

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6 sostituire la parola: «temporaneamente» con la seguente: «provvisoriamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.164

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole:«e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.165

GIANLUCA ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale. Il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione è calcolato dal Consiglio Superiore e vincolato al parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base della media dei prezzi ai quali sono state negoziate le quote nei dodici mesi successivi all'aumento di capitale. Le quote di partecipazione in tal modo acquisite devono essere ricollocate sul mercato entro trentasei mesi. Le quote non ricollocate entro il termine di trentasei mesi sono riacquistate pro quota dai soggetti che le avevano vendute, allo stesso prezzo al quale erano state cedute, aumentato del tasso di inflazione calcolato dall'Istat. Le quote derivanti dal riacquisto, che risultino eccedere la soglia del 5 percento, danno diritto ai dividendi, ma non danno diritto al voto.».

4.166

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.167

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.168

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole:«dal Consiglio Superiore» aggiungere le seguenti: «sentito il Direttorio,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.169

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con il parere favorevole del Collegio Sindacale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.170

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole:«del Collegio Sindacale» con le seguenti:«del Direttorio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.171

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.172
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «purchè aventi sede legale in Italia,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.173
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4» aggiungere le seguenti: «lettere a)e b) purché aventi sede legale in Italia,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.174
La Commissione
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:«con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» con le seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo».
4.175
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «assicurare trasparenza» aggiungere le seguenti: «ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.176
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «e parità di trattamento» con le seguenti: « ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.177
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.178
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «limitato».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.179 (testo 2 corretto)
La Commissione
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-*bis*. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.».
4.180

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto cessa di avere efficacia il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 e cessa di essere riconosciuto ai partecipanti di cui al comma 4, alcuna pretesa sull'importo delle riserve statutarie».

4.181

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.182

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. La Banca d'Italia autorizza preventiva mente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

6-*ter*. l soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

6-*quater*. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6-*ter*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

4.183

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le misure di cui al presente articolo non devono comunque determinare una minore quota di utili devoluta allo Stato».

4.184

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 6, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 5 e 6, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole».

G4.100

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

vi è la necessità di una revisione dell'istituto della Banca d'Italia,

le banche centrali di ciascun Stato non possono essere equiparate alle imprese private (banche)

che distribuiscono beni e servizi e forniscono alla clientela mezzi di pagamento e di intermediazione finanziaria;

gli articoli da 4 a 6 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di *governance* della Banca d'Italia, autorizzando la stessa a procedere ad un aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo di riserve statutarie, definendo nel contempo il valore nominale delle quote di partecipazione in euro 20.000 ciascuna;

dette disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale vengono in maniera inopportuna proposte con lo strumento del decreto-legge e sono già operative in forza dello strumento legislativo della decretazione d'urgenza. Il decreto-legge ha di fatto già sottratto al Parlamento una approfondita valutazione delle norme introdotte;

è necessario avere informazioni dettagliate dell'assetto societario della Banca d'Italia in rapporto all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché sulle prospettive che il regime delle quote comporta per la *governance* dell'istituto e alla sua indipendenza, con particolare riferimento agli istituti non italiani partecipanti;

impegna il Governo a presentare entro trenta giorni un disegno di legge che affronti le tematiche sottese agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MARTELLI, MUSSINI, SCILIPOTI (*)

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, entro 30-giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 4.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 4, comma 5. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti te soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane)

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2, Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante te procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma l, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un "Fondo affitti" finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica", volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera *a)*, di risolvere l'emergenza abitativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, affermazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di sedut a

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Blundo sull'emendamento 4.9 al decreto legge n. 133 (1188)

Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, nel corso della discussione generale il nostro Gruppo ha più volte ribadito la netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto legge sul futuro assetto della Banca d'Italia.

Il Movimento Cinque Stelle non può accettare la trasformazione della nostra Banca centrale in una società ad azionariato privato diffuso. Non possiamo consentire che - secondo quanto previsto nel provvedimento all'esame oggi - la stessa Banca d'Italia possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello Stato, utili fino a 450 milioni di euro all'anno, cioè fino al 6 per cento del nuovo capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.

Il Movimento Cinque Stelle e ciascun cittadino responsabile non può condividere il fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito nella legge inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani siano vendute un domani a soggetti extracomunitari.

Sulla base di questa necessaria premessa, con l'emendamento 4.9 proponiamo che la Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, e che le singole quote nominative di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000 euro e appartengano solo ed esclusivamente ad amministrazioni pubbliche.

L'emendamento stabilisce che ciascun partecipante non possa direttamente ed indirettamente possedere

una quota del capitale superiore al 5 per cento e che per le quote in eccesso non venga riconosciuto alcun diritto di voto, prevedendo, inoltre, che i relativi dividendi siano eventualmente assegnati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
Per i partecipanti alle quote del capitale chiediamo che siano distribuiti annualmente dividendi per un importo non superiore ad una percentuale del capitale sociale della Banca stessa e pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui titoli del debito pubblico di durata non superiore ad un anno.
Sono sicuramente delle proposte finalizzate ad evitare che la nostra Banca centrale, già fortemente indebolita, possa ancor più indebolirsi all'interno di un sistema europeo che ha sottratto ai Paesi aderenti la sovranità monetaria, disconoscendo il fatto che la moneta all'atto della sua emissione è di proprietà dei cittadini e dovrebbe, pertanto, essere accreditata dalla Banca centrale allo Stato. Ebbene, sono proposte per evitare che la nostra Banca centrale sia ulteriormente indebolita nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, divenendo sempre di più assoggettata ai mutevoli assetti societari del settore bancario privato e recuperi invece quel ruolo fondamentale di indirizzo e controllo che le compete.
Vi invito, colleghi, nella fretta della votazione, a prestare attenzione a questo emendamento 4.9 il cui contenuto corrisponde a molte affermazioni fatte oggi da voi in quest'Aula.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1188:
sugli emendamenti 3.1 e 3.20, il senatore Marin avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.9, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bertorotta, Bottici, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Cirinnà, Collina, De Pietro, De Poli, Fazzone, Galimberti, Guerra, Lai, Longo Fausto Guilherme, Malan, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De Cristofaro, per attività della 3a Commissione permanente.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Crosio Jonny
Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile (1028)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 08/01/2014);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Fravezzi Vittorio
Modifiche all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto (975)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/01/2014);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Pepe Bartolomeo ed altri
Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli (976)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 08/01/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Mandelli Andrea, Sen. Rizzotti Maria
Delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di medicinali per uso umano (969)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Filippi Marco, Sen. Mattesini Donella
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (981)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Vaccari Stefano
Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (1026) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
Commissioni 2° e 3° riunite
Sen. Tonini Giorgio, Sen. Zanda Luigi
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/01/2014);
Commissioni 2° e 6° riunite
Sen. Chiti Vannino ed altri
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (956)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
Commissioni 8° e 13° riunite
Sen. Scilipoti Domenico ed altri
Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche (980)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,

n. 247 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 marzo 2014. La 5a Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 17 febbraio 2014.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2013 (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il termine del 28 gennaio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, con lettera in data 23 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 8a e 10a, che esprimeranno il parere entro il termine del 28 gennaio 2014. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 22 gennaio 2014.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 73).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 gennaio 2014.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettere in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - la proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip (n. 20), e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della medesima Commissione (rispettivamente, n. 21 e n. 22).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 28 gennaio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 23).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine 28 gennaio 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 dicembre 2013, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 149 del 2001, recante modifica alla

disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, aggiornata al 31 dicembre 2010, con dati aggiuntivi riferiti agli anni 2011 e 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CV, n. 1).

Il Ministro dell'interno, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, le relazioni sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferite al secondo semestre 2012 (*Doc*. XCI, n. 2) e al primo semestre 2013 (*Doc*. XCI, n. 3).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, con lettera pervenuta in data 7 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, la prima relazione programmatica e di aggiornamento sull'attività svolta dal medesimo Commissario, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCIX, n. 1).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 dicembre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0403, del 28 novembre 2013 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 62/1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

sulla procedura d'infrazione n. 2013/0398, del 28 novembre 2013, concernente la direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Procedura d'infrazione n. 57/1);

sulla procedura d'infrazione n. 2013/0405, del 28 novembre 2013, concernente la direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (Procedura d'infrazione n. 64/1).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Anitori, Puppato e Scavonehanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00201 del senatore Buemi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00500 della senatrice Padua ed altri.

Le senatrici Nugnes e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01419 del senatore Puglia ed altri.

Interrogazioni

SERRA, GAETTI, AIROLA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MOLINARI, CAMPANELLA, COTTI, MORRA, CATALFO, BERTOROTTA, BLUNDO, FUCKSIA, CRIMI, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, BOTTICI, TAVERNA, MONTEVECCHI, DONNO, LUCIDI - *Al Ministro dell'istruzione,*

dell'università e della ricerca -
(3-00608)
(*Già* 4-01404)
VALENTINI, AMATI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 prevede per le chiamate di emergenza il numero unico 112 in ambito europeo;
il Ministero dell'interno solo nel 2010 ha dato le prime disposizioni per l'attuazione in Italia della normativa, mantenendo però inalterati gli innumerevoli altri numeri telefonici dedicati alle emergenze: 112, 113, 115, 117, 118, 1515, 1530;
considerato che:
in Danimarca, Finlandia, Portogallo, Svezia, nei Paesi Bassi e in Romania il 112 è il numero nazionale principale per le chiamate d'emergenza;
il 112 è inoltre in uso in alcuni Paesi non membri della UE (come la Svizzera e il Sudafrica);
il numero telefonico gratuito 112 è disponibile in tutto il mondo sulle reti di telefonia mobile, ma un turista o cittadino straniero che in Italia fa il 112 pensa che gli risponda una centrale unica del soccorso, mentre risponde l'Arma dei Carabinieri che espleta un servizio pubblico di sicurezza; o viceversa con i telefonini di nuova generazione se in Italia si compone il 115 risponde in automatico il 112, cioè sempre l'Arma dei Carabinieri;
il 18 marzo 2013 con il "Documento di lavoro" del Comitato per le comunicazioni (COCOM 13-04 REV1), la Commissione europea ha prodotto un testo rivolto a tutti i Paesi membri con il quale si analizza lo stato di attuazione del sistema, vengono promosse azioni di informazione e promozione del numero unico in tutti i Paesi dell'Unione europea, ma si evidenziano anche i ritardi del nostro Paese;
dal 3 dicembre 2013 è stata attivata dalla Regione Lombardia la centrale unica per le emergenze 112, un servizio che gestisce tutte le chiamate che arrivano alla miriade di numeri già citati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per: eliminare la confusione, che ha riflessi anche a livello internazionale; accelerare l'attuazione della direttiva europea sul numero unico delle emergenze 112 e dei successivi documenti attuativi, una mancanza che ha determinato per l'Italia ripetuti pagamenti di pesanti sanzioni economiche; predisporre un piano atto a ridurre confusione e sprechi di risorse economiche, che spesso implicano una mancanza di coordinamento tra istituzioni, e sono ragione di ritardi nel servizio di soccorso; adottare il "modello Lombardia" in tutto il territorio nazionale.
(3-00609)
AMATI, VALENTINI - *Al Ministro della difesa* -
(3-00610)
(*Già* 4-01409)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
i Comuni concedono aree edificatorie individuate da appositi piani denominati PEEP (piani di edilizia economia e popolare) che assegnano a cooperative per la costruzione di alloggi prevalentemente in diritto di superficie con una concessione di 99 anni rinnovabile per altri 99;
questo diritto viene rilasciato previo pagamento di una concessione e per consuetudine i Comuni hanno trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà senza onere per l'occupante proprietario;
in molti Comuni si stanno avviando le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ma tali procedure non stanno seguendo *iter* omogenei: per alcune amministrazioni la trasformazione avviene a titolo oneroso, oneri che si sommano alle spese di concessione già versati, come per il Comune di Volla (Napoli); altri invece applicano la trasformazione senza oneri, come avviene per il Comune di Salerno, sul cui legittimo operato si è pronunciato il comitato notarile della Campania, distretto di Salerno, che ha evidenziato come "la finalità principale dei piani di zona è di agire con efficace previsione nelle zone non ancora edificate, ma previste come zone di espansione, e

nel contempo favorire la costruzione di alloggi a costo contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato per soddisfare le esigenze dei più deboli, e assicurare l'urbanizzazione di una determinata zona con i relativi opere e servizi";
nello specifico del Comune di Volla si assiste ad una curiosa coincidenza: il parco in cui risiedono il sindaco, due consiglieri, altri ex consiglieri, pur essendo una cooperativa in zona PEEP, insisterebbe in quel 30 per cento dei suoli che viene concesso in diritto di proprietà anziché in diritto di superficie, esentando gli amministratori dai provvedimenti emanati dall'amministrazione da loro presieduta,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, attraverso l'emanazione di circolari ministeriali indirizzate agli enti locali, sospendere ogni trasformazione onerosa ed avviare procedure omogenee per una trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà senza aggravi economici nei confronti dei cittadini.
(4-01447)
Mario FERRARA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno adottato in data 26 giugno 2013 la direttiva 2013/36/UE, "sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento";
il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva non è ancora avvenuto, essendo appena iniziato il relativo *iter* del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre";
il disegno di legge, recante all'art. 3 principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE, è attualmente in fase di prima lettura, assegnato in sede referente alla XIV Commissione della Camera dei deputati, con i previsti pareri delle competenti Commissioni (AC 1836);
considerato che:
la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica in data 16 dicembre 2013, con scadenza al 23 gennaio 2014, un documento contenente "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" sostanzialmente volto, a giudizio dell'interrogante, a recepire la direttiva 2013/36/UE prima ancora che, come specificato in premessa, il Parlamento abbia legiferato sulla materia;
a parere dell'interrogante appare quantomeno irrituale che la bozza di disposizioni di vigilanza in questione contenga, come riportato testualmente dalla Banca d'Italia, il recepimento di "innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/CE", prima ancora del recepimento nell'ordinamento nazionale italiano della stessa direttiva;
come noto, è compito del legislatore italiano definire, con legge primaria, provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie;
ciononostante la Banca d'Italia ha posto in consultazione una bozza di documento che contiene, tra l'altro, pesanti modifiche del quadro normativo nazionale in tema di composizione numerica degli organi di governo delle banche con pesanti ripercussioni specie sulle società di credito cooperativo;
tali modifiche non sono peraltro assolutamente previste nella richiamata direttiva 2013/36/CE. Infatti, né i considerandi 53, 54, 55 e 56 fanno riferimento alla composizione numerica delle strutture di *governance* degli enti creditizi, né tantomeno gli articoli 88 e seguenti (in materia di "Dispositivi di governance") prendono in considerazione la necessità o, comunque, l'opportunità di prevedere un numero massimo dei membri degli organi di gestione;
a quanto risulta all'interrogante non è la prima volta che la Banca d'Italia "anticipa" il Parlamento, snaturando di fatto le proprie precipue competenze nel recepimento di direttive comunitarie;
il potere discrezionale dell'autorità amministrativa non può essere dilatato a dismisura, sostituendo ed espropriando il legislatore nelle sue prerogative istituzionali;
a giudizio dell'interrogante, quindi, l'Istituto di vigilanza non solo interviene su una materia di competenza parlamentare ma si sovrappone, anticipandolo, all'*iter* di recepimento appena iniziato presso la Camera,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della situazione narrata in premessa;
se e quali iniziative entro i limiti delle proprie competenze intenda assumere a tutela della funzione legislativa del Parlamento.
(4-01448)
VALENTINI, AMATI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
l'azione positiva che il Governo sta portando avanti, con il sostegno ed il contributo del Parlamento, a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rischia di essere indebolita dalla possibilità di atti discriminatori nei confronti delle donne che aspirano ad entrare nel Corpo tra il personale operativo;
in pochi mesi due casi di esclusione dall'assunzione, per mancanza di requisiti fisici (altezza), hanno visto vittime donne che in verità già da anni avevano servito i cittadini attraverso la loro opera di volontari dei Vigili del fuoco;
una norma regolamentare sbagliata ha determinato una stridente contraddizione, che la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva posto all'attenzione del Governo in data 18 settembre 2013 con l'interrogazione 3-00373 che ha avuto risposta in Aula il 5 novembre, ma senza che si siano ancora trovate soluzioni adeguate;
il problema si è ripresentato con una donna torinese, che è stata esclusa dall'assunzione, sempre per motivi legati all'altezza, dopo oltre 20 anni di lodevole servizio come volontaria, con tanto di medaglie e riconoscimenti ufficiali;
considerato che il Parlamento, attraverso la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato, già si è espresso durante la discussione del disegno di legge AS 733, approvando una disposizione che prevede appunto l'abolizione dei limiti di altezza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sanare, con un provvedimento di urgenza, un *vulnus* che può oscurare l'immagine positiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tanto più che un intervento in questo senso, in un momento così complesso per le donne, sarebbe un segnale di giustizia e un tangibile passo nella direzione di pari opportunità civili e di servizio alla comunità.
(4-01449)
MAZZONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da anni si assiste impotenti all'impiego di cittadini extracomunitari (nord e centrafricani, balcanici, sub-continente asiatico e cinesi) immigrati clandestinamente nel territorio dello Stato, ridotti in condizioni di semischiavitù, nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli del Meridione (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) e nei laboratori di produzione di vestiario, pelletteria, calzaturiero ed oggettistica, arredamento (Campania, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto);
interi comparti e filiere del settore agroalimentare e manifatturiero risultano controllate direttamente o indirettamente, attraverso il caporalato, dalla criminalità organizzata presente in quei territori o da nuove associazioni criminali che si avvalgono di prestanome e società "apri e chiudi" dalla brevissima durata, costituite al solo scopo di sfruttare il lavoro di clandestini compresi minori. Lo sfruttamento riguarda, sotto altri aspetti, le migliaia di giovani donne di origine extracomunitaria avviate alla prostituzione nel territorio nazionale;
tutto ciò avviene in un clima di totale omertà, intimidazione e soggezione delle vittime, costrette ad operare in totale dispregio delle disposizioni che regolano le assunzioni ed i rapporti di lavoro, delle norme fiscali e contributive, della sicurezza sui posti di lavoro, con gravissime distorsioni della concorrenza e mercati di riferimento ed in gravissimo pregiudizio del bracciantato agricolo e della mano d'opera impiegata nelle attività artigiane ed industriali;
i controlli e l'attività di prevenzione-repressione sistematica sinora svolti si sono dimostrati insufficienti a contenere l'espansione del fenomeno che si sta allargando a macchia di leopardo in tutta la penisola, con la forte attrazione di valore aggiunto acquistato dalle produzioni, per il fatto obiettivo della loro provenienza e del *made in Italy*;
il fenomeno si caratterizza per lo stato di costrizione e soggezione cui vengono sottoposti i clandestini

sin dal loro espatrio dal Paese d'origine, per lo più privi di documenti di riconoscimento e se li hanno, ne vengono privati ad opera delle stesse organizzazioni che si assumono l'onere dei viaggi. Di conseguenza, le vittime, giunte sul territorio nazionale, spesso tappa intermedia per altre destinazioni, sono costrette ad essere acquiescenti alle condizioni di vita miserrime presso i luoghi di sfruttamento (certificate da migliaia di accertamenti delle forze dell'ordine e rese note da innumerevoli *report* televisivi di grande ascolto) e ad accettare la mercede offerta *ad libitum* dalle organizzazioni criminali che ne assumono il controllo, seppure, per una stagione o per alcuni anni;

l'azione di contrasto messa in campo delle forze dell'ordine sembra trovare limitazioni nel quadro normativo esistente, che non consente di poter perseguire a fondo controllori e mandanti occulti dello sfruttamento economico di migranti, in quanto schermati dal caporalato, da prestanome e da imprese apri e chiudi, costituite *ad hoc*;

nel settore agroalimentare, il controllo della raccolta delle produzioni consente alla criminalità organizzata di estendere il controllo sulle fasi *ante* e *post*, ovvero sulla disponibilità dei terreni e sul trasporto su gomma dei prodotti fino ai mercati, quindi sulla prima parte della filiera, con gravissime interferenze sulla formazione dei prezzi al consumo;

nel settore manifatturiero, il controllo dei flussi clandestini consente alle organizzazioni di fornire le risorse umane alle decine di migliaia di imprese appositamente costituite da extracomunitari ed attrezzate per sfruttarle all'interno dei centri di produzione che fanno sempre capo ad un numero limitato di ignoti committenti intermediari, che finiscono per assumere *pro tempore* il dominio di un determinato segmento di mercato. Si tratta di realtà che non vanno confuse con le imprese utilizzatrici, in via incidentale, di mano d'opera irregolare o anche clandestina, costituite al di fuori di un vero e proprio *pactum sceleris*. I danni arrecati all'apparato produttivo nazionale sono gravissimi in ragione della concorrenza sleale per l'irrisorio costo del lavoro e per il mancato rispetto di qualsiasi regola interna;

la pericolosità per il sistema fiscale generale e locale e contributivo-valutario e per l'incolumità delle persone sui luoghi di lavoro è stata portata alla luce da molteplici indagini che hanno provato l'esistenza del riciclaggio operato attraverso operazioni di *money transfer* irregolari per importi dell'ordine di miliardi. Sul punto mancano gli strumenti giuridici di approfondimento investigativo per stabilire l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto dei flussi finanziari rispetto alle attività sottostanti di sfruttamento di clandestini. E non potranno sopperire a tali carenze gli adempimenti di chiusura dei rapporti di conto corrente, in assenza di adeguata verifica, previsti dal "decreto Monti" di cui al decreto legislativo n. 169 del 2012 con riferimento al "profilo di rischio di esposizione al riciclaggio" del cliente, poiché il successivo adempimento di trasferimento dei saldi su altro istituto di credito o l'emissione di assegni circolari intestati alle società od imprese assicura la tracciabilità ma non esclude la ripetibilità di operazioni a rischio;

considerato l'alto valore morale e sociale che la Costituzione riconosce al lavoro, posto a fondamento stesso della Repubblica, sorge, imperiosa, la necessità di reprimere con grande determinazione tutte le nuove forme di infiltrazioni della criminalità organizzata, di stampo mafioso o camorristico, sottese allo sfruttamento di migranti clandestini in attività economiche, vitali per l'economia stessa del Paese, affidandone la competenza alla Procura distrettuale antimafia, alla stregua di ciò che la stessa norma prevede per lo sfruttamento della prostituzione, compresa quella minorile, andando a colmare una lacuna dell'ordinamento determinatasi per la evoluzione stessa dei fenomeni delinquenziali;

visti il codice antimafia, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli artt. 600 e seguenti del codice penale come modificati dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere azioni di competenza al fine di integrare l'art. 600 del codice penale, comma 2, con l'inserimento delle parole «o di clandestinità sul territorio dello Stato», dopo "o di una situazione di necessità," e prima di "o mediante la promessa o la dazione di somme".

(4-01450)

CARIDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'anno 2012 si è chiuso con circa 140 miliardi di euro di "sofferenze" del sistema bancario italiano ovvero crediti che la banca giudica inesigibili, che bloccano di fatto l'attività dell'impresa o del diverso soggetto giuridico per la correlata e obbligatoria segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia*;*
sempre nel 2012 si sono registrati circa 40 miliardi euro di "incagli", prossimi al passaggio alla categoria dei crediti problematici;
negli ultimi 5 anni si è assistito, a causa della crisi economica in atto, ad un raddoppiamento dell'intero ciclo di sofferenze e incagli bancari, evento mai accaduto prima;
da anni non vengono più definite, dai grossi e medi Istituti bancari nazionali, operazioni di cartolarizzazione, ovvero cessione di crediti in blocco, di fatto per mancanza di equilibrio tra domanda e offerta in quanto le sofferenze sono troppo poco coperte in bilancio rendendo nulle le possibilità di acquisto da parte di operatori, per lo più esteri, non disposti a pagare prezzi elevati e ingiustificati rispetto al reale valore;
considerato che:
con l'intento di liberare risorse utili ad investimenti redditizi e rispettare gli accordi di "Basilea3", le banche non potranno più effettuare operazioni contabili di mero deconsolidamento delle sofferenze senza un reale abbattimento dell'incidenza sui coefficienti patrimoniali; esse saranno infatti costrette a valorizzare i *non performing loan* al loro effettivo valore di realizzo;
tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le banche centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi;
il servizio di Vigilanza della Banca d'Italia ha avviato una nuova serie di ispezioni sulle maggiori banche italiane che riguarda, non solo i prestiti *in bonis*, ma l'intera esposizione creditizia;
nel 2014 la vigilanza sulle banche principali verrà trasferita alla Banca centrale europea (BCE), e per quella data la Banca d'Italia dovrà farsi trovare con i conti in ordine e per questo a fine luglio 2013 proprio l'istituto di via Nazionale aveva comunicato che per le prime 20 banche italiane c'era un fabbisogno di capitale di 7,5 miliardi e mezzo, da reperire entro fine anno, una cifra confermata dal Fondo monetario internazionale che, a seconda dei diversi scenari, ha calcolato un *gap* tra i 6 e i 14 miliardi di euro;
la valutazione della BCE punta ad ottenere da parte degli istituti bancari italiani coinvolti il rispetto di un rapporto dell'8 per cento tra il capitale di migliore qualità e le attività pesate per il rischio;
nel recente rapporto sulla stabilità finanziaria la Banca d'Italia ha detto che se calcolato su dati al 30 giugno 2013 il livello di patrimonializzazione dei 15 istituti nazionali coinvolti sarebbe risultato pari al 9,5 per cento e per "alcuni intermediari si registrerebbe un fabbisogno di capitale di 1,2 miliardi";
vi è notizia di mercato dell'analisi di un pacchetto crediti di circa 2 miliardi di euro valore nominale in titolarità del Monte dei Paschi di Siena da parte di investitori stranieri; a questo proposito, sembrerebbe che sia stata data un'esclusiva di contrattazione e la cosa appare alquanto strana atteso che proprio quell'istituto in una eventuale operazione di questo tipo dovrebbe cercare di massimizzare l'entrata con una gara "reale" tra più operatori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che il rischio di nuovi accantonamenti sui prestiti e sofferenze frenino gli impieghi e quindi lo sviluppo delle imprese del nostro Paese;
se preveda un eventuale intervento finanziario del Governo in favore del sistema bancario italiano;
se intenda assumere azioni, di natura fiscale e non, per favorire eventuali operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze da parte degli istituti bancari italiani;
se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza per favorire in tempi brevi il chiarimento delle vicende esposte ed evitare il procrastinarsi della condizione di contrazione del credito e rischio di *default* di alcuni istituti italiani al fine di evitare costi sociali ed economici, in termini di mancato

sviluppo, non più sopportabili.
(4-01451)
MAZZONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha dichiarato, in un'intervista esclusiva all'agenzia americana "Associated Press" che gli investigatori hanno scoperto uno scarico di rifiuti tossici da parte della camorra nell'area di Prato;
il magistrato ha aggiunto che si sta anche indagando su un traffico di rifiuti verso i Paesi dell'Est, pur non rivelando le destinazioni, poiché l'attività investigativa è ancora in corso;
Roberti ha detto che il territorio dell'Italia meridionale sul quale la camorra riversa i rifiuti "è un po' saturo", con la conseguenza che la malavita organizzata sta cercando nuove aree;
a giudizio dell'interrogante si colloca qui la saldatura tra camorra e malavita cinese che ha reso Prato la scelta più logica da compiere, per i mafiosi italiani in cerca di nuove discariche;
l'attenzione rivolta alla "terra dei fuochi" da parte dell'opinione pubblica è un'altra delle condizioni che hanno spinto camorristi e malavitosi orientali a unirsi;
il procuratore nazionale antimafia, secondo quanto riportato dalla stampa, ha spiegato che la camorra intrattiene da lungo tempo ottime e vantaggiose relazioni con i mafiosi cinesi, in particolare con coloro che presiedono alla produzione illecita di abiti dalle *griffe* falsificate;
Roberti ha ricordato che i cinesi che operano attraverso fabbriche pressoché clandestine di capi d'abbigliamento, molte delle quali occupano immigrati privi di permesso di soggiorno, sono attivi ormai da decenni;
Roberti ha aggiunto che la camorra non ha bisogno di guardarsi intorno per stringere affari tra le fabbriche, impianti di trasformazione e ospedali del Nord Italia. Dopo due decenni di presenza nel *racket*, la camorra è infatti il punto di riferimento per chiunque voglia far scomparire rifiuti tossici, a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di uno smaltimento legale;
già in passato, riferisce, sono state trovate tracce consistenti dei rapporti tra camorra e suoi contatti cinesi, per gestire insieme il lucroso *racket* illegale dei rifiuti;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
successivamente si è appreso che l'intervista rilasciata si riferiva a un'indagine di qualche anno fa sul commercio di stracci non trattati ad opera di camorristi insediati a Montemurlo, e che il suo contenuto sarebbe stato falsato da un'errata interpretazione, da parte del giornalista dell'Associated Press;
in concreto, è stato scritto "*toxic waste dumping*" mentre si sarebbe dovuto scrivere "*textile waste dumping*" senza che l'opinione pubblica venisse messa così gravemente in allarme;
questa parziale smentita non ha sufficientemente rassicurato la popolazione sull'eventuale presenza di rifiuti tossici della camorra sul territorio pratese;
è dunque necessario un chiarimento immediato da parte sia del Governo che dello stesso procuratore;
vanno anche registrate con preoccupazione le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone, il quale ha indicato precise località toscane e non solo in cui sarebbero stati collocati rifiuti speciali e veleni di vario tipo;
l'intervista di Roberti adombra collegamenti collaudati tra la camorra e la mafia cinese di Prato dando per scontata l'esistenza delle "triadi" sul territorio, e di conseguenza, anche all'interno della filiera del tessile- abbigliamento della *Chinatown* pratese, dato che un'organizzazione criminale opera sempre dove c'è il *business*, quindi nel controllo dell'economia e della finanza, del gioco d'azzardo, nello sfruttamento della prostituzione, della droga ed ovunque ci siano affari facili,
si chiede di sapere:
se risultino discariche di rifiuti tossici sul territorio pratese o in altre aree della Toscana;
se risultino collegamenti diretti tra la camorra e le triadi cinesi che operano a Prato.
(4-01452)
MORONESE, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO, CAMPANELLA - *Ai Ministri delle politiche agricole*

alimentari e forestali e della salute - Premesso che:
l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale va riconosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;
l'allarmismo mediatico sollevato di recente intorno all'annosa vicenda della cosiddetta terra dei fuochi, suscita, pertanto, una serie di preoccupazioni per i gravi danni d'immagine che esso provoca sul nostro ricco e pregiato *made in Italy* e, in particolare, su quello agroalimentare;
la terra dei fuochi individua un'area della Campania che comprende 57 comuni (di cui 33 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Caserta), con una popolazione residente di 2.405.754 abitanti, che rappresenta il 42 per cento dell'intera popolazione regionale, e una superficie territoriale pari a 1.071 chilometri quadrati, equivalente all'8 per cento di quella regionale (13.595 chilometri quadrati);
in poco più di un anno, la zona è stata interessata da 6.034 roghi di rifiuti vari (materiali plastici, pneumatici fuori uso, scarti di lavorazione del pellame, stracci) e dall'intensificarsi di forme di inquinamento ambientale dovute all'abusivo smaltimento e all'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non;
lo smaltimento illegale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali non solo aumenta esponenzialmente il rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ma lede in maniera ingiusta e sproporzionata anche l'immagine commerciale dell'intero settore agroalimentare regionale, ingenerando sfiducia e preoccupazioni, oltremodo amplificate sull'onda mediatica;
il problema dell'inquinamento deve e può essere risolto con azioni di presidio e di isolamento delle terre compromesse, evitando che l'immagine negativa riservata al quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli possa procurare ulteriori danni economici alle imprese agricole presenti nella regione;
altrettanto pregiudizievoli e preoccupanti per l'immagine e la ripresa economica del nostro Paese sono le recenti iniziative assunte da alcune imprese italiane dirette a screditare la produzione campana attraverso campagne pubblicitarie chiaramente denigratorie e svilenti ai danni di tutti quegli imprenditori agricoli che per generazioni hanno contribuito a rendere la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i limoni della costiera amalfitana o i vini prodotti in diverse province e comuni campani, vere e proprie opere d'arte esportate in tutto il mondo;
a giudizio degli interroganti occorre ristabilire la fiducia tra i consumatori, reprimendo quegli atteggiamenti discriminatori ed egoistici che rischiano di compromettere l'immagine di un Paese compatto e determinato a spegnere quei focolai di illegalità che contribuiscono a diffondere la criminalità organizzata, a gettare discredito sulla produzione italiana e a creare confusione e diffidenza nella collettività;
l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta più del 17 per cento del PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;
il *made in Italy* agroalimentare è la leva per una competitività ad alto valore aggiunto e per lo sviluppo sostenibile del Paese;
il settore agricolo, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per l'economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;
in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;
sulla base dei dati Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l'Italia risulta prima, nel mondo, in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);
dai dati elaborati da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) nel rapporto "La

competitività dell'agroalimentare italiano" del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;
sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall'Istat (Istituto nazionale di statistica) e secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo, in diminuzione nell'ultimo decennio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;
l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine di diversi prodotti, che rischia di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicurano, tra l'altro, elevati *standard* di sicurezza e qualità, ed i prodotti di importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consumatore;
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più debole,
si chiede di sapere:
quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, con specifico riferimento al settore del commercio, al fine di dare piena attuazione all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi palesemente inferiori ai costi di produzione medi sostenuti anche al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori nei confronti della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari italiani;
quali iniziative intendano adottare, o abbiano già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.
(4-01453)

CORSINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con determina dirigenziale n. 222/2012 del 20 luglio 2012 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di professore universitario di prima e seconda fascia;
con determina dirigenziale n. 739 del 18 dicembre 2012 e determina dirigenziale integrativa del 4 febbraio 2013 è stata nominata la commissione giudicatrice del settore concorsuale 11/A4, Scienze del libro e del documento e Scienze storico-religiose composta dai seguenti membri: Edoardo Roberto Barbieri, docente di Storia del libro e dell'editoria e di Bibliografia e biblioteconomia all'università Cattolica di Brescia e Milano, Marilena Maniaci, docente di Storia del libro manoscritto all'università di Cassino, Luisa Miglio, docente di Paleografia all'università "La Sapienza" di Roma, Fabio Troncarelli, docente di Paleografia latina all'università della Tuscia e dal commissario di istituzione straniera Francisco Diez De Velasco, docente di Storia delle religioni all'università de La Laguna nelle isole Canarie;
il settore concorsuale 11/A4 accorpa discipline disparate che nulla hanno in comune tra loro (dalla Paleografia, alla Biblioteconomia, fino alla Storia del cristianesimo e delle chiese SSD M-STO/07);
in conseguenza di questi accorpamenti è accaduto quanto era prevedibile, cioè la nomina di una commissione i cui membri non avevano alcuna competenza nell'ambito delle scienze storico-religiose in riferimento alla cristianistica, incompetenza evidenziata sia dalle discipline insegnate sia dalle personali pubblicazioni, sia dal *curriculum* degli stessi commissari dove in un caso compaiono pubblicazioni che nulla hanno a che vedere con il settore concorsuale 11/A4 come libri di poesia, romanzi, saggi di critica letteraria e cinematografica;

nonostante questa incompetenza i commissari hanno proceduto nei lavori di giudizio sui candidati e sulle loro pubblicazioni come previsto nel decreto ministeriale n. 76 del 2012 utilizzando, tra l'altro, solo in alcuni casi un consulente esterno incaricato di stendere un parere *pro veritate* sulle pubblicazioni dei candidati di discipline storico-religiose;

nel verbale n. 1 del 7 marzo 2013 la commissione, dopo aver elencato i criteri ministeriali per la valutazione dei candidati (siglati a, b, c, eccetera), li ha integrati con criteri propri (siglati A, B, C, eccetera), a volte apertamente in contrasto con quelli ministeriali. Questi criteri sono stati prima enunciati in maniera perentoria e immediatamente dopo smentiti qualora la commissione avesse ritenuto di non doverli seguire. Per esempio, in un impeto di severità la commissione decide di "fissare, come prerequisito aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione, la produzione nei 10 anni anteriori alla scadenza del bando, di almeno una monografia, edizione critica o edizione di fonti oppure di una raccolta consistente ed internamente coerente di saggi" (p. 8), incredibilmente smentendo se stessa nel paragrafo successivo, perché la commissione "si riserva comunque di prendere in considerazione (...) anche Candidati che non posseggano questo prerequisito". Si veda l'arbitrio espresso nella conclusione del verbale (primo paragrafo di pagina 9): "la Commissione ritiene che il Candidato, oltre a soddisfare il parametro A), debba possedere almeno tre degli elementi di valutazione (B-M) sopra elencati". Vengono quindi considerati solo i "criteri" elencati in lettera maiuscola, cioè quelli che ha definito la Commissione, e non quelli in minuscola, che sono quelli fissati dal decreto ministeriale per la valutazione. E dopo segue un paragrafo nel quale si dice che la commissione si riserva comunque la libertà di abilitare anche chi non soddisfi questi criteri;

la commissione nel verbale del 7 marzo, dopo avere elencato i criteri aggiuntivi, afferma che "il soddisfacimento dei suddetti requisiti indica che l'abilitazione è possibile, non che ne consegua automaticamente, essendo essa il prodotto del giudizio di merito formulato dalla commissione", mentre proprio i giudizi di merito sono carenti da ogni punto di vista di analisi dettagliata e completa dei titoli;

il giorno 28 novembre 2013 la commissione ha concluso i propri lavori i cui risultati sono stati resi pubblici nei giorni successivi;

da un'analisi approfondita dei risultati appaiono numerosissime e gravi incongruenze tali da pregiudicare fortemente la bontà della procedura, la qualità dei giudizi espressi, le stesse abilitazioni riconosciute e quelle negate;

i candidati i cui *curriculum* sembravano a parere della commissione riferibili a SSD M-STO/07 hanno ricevuto un trattamento palesemente differenziato: infatti, numerosi non sono stati sottoposti a parere *pro veritate* e sono stati abilitati direttamente dalla commissione (per esempio I fascia: Benedetti, Buffon; II fascia: Barcellona, Bartolomei Romagnoli, Curzel, Colombi, De Fraia, Gagliardi, Giovannucci, Longo, Lugaresi, Marchetti, Michetti R., Mongini, Nicolotti, Parriniello, Pennacchio, Rainini, Rossi, Sardella, Solfaroli Camillocci, Toti, Turbanti), mentre numerosi altri non sono stati sottoposti a parere *pro veritate* e non sono stati abilitati dalla commissione, la quale ha dunque smentito se stessa entrando nel merito delle valutazioni, altri ancora sono stati sottoposti a parere *pro veritate*, il quale ha costituito l'unico giudizio espresso dalla commissione la quale si è limitata soltanto a prenderne atto sia nei giudizi personali sia nel giudizio finale dove esso è stato semplicemente copiato, ma con qualche eccezione (in alcuni casi nonostante il parere *pro veritate* positivo la commissione ha negato l'abilitazione e in altri casi nonostante il parere negativo l'abilitazione è stata concessa);

si è verificato il caso di candidati in possesso di una sola mediana su 3 e senza monografie negli ultimi 10 anni che sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: D'Aiuto, Signorini, Zito) o comunque senza monografie negli ultimi 10 anni (I fascia: Lupi), in un caso con zero mediane su 3 si è concessa l'abilitazione (II fascia: Letizia);

si è verificato il caso di candidati che, pur in possesso di una sola mediana su 3 sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: Ansani, Cusumano, Gattagrisi, Ruffini). Il caso della candidata Sabba è esemplare poiché tutta la produzione scientifica della candidata corrisponde

esattamente alle 12 pubblicazioni presentate, produzione scientifica che la commissione definisce "non abbondante", mentre tra i titoli aggiuntivi definiti come "non molti titoli valutabili" si ricorre ad una generica "esperienze di didattica universitaria", in realtà relativa ad alcuni giorni di docenza pari a non più di 5, che le vale comunque l'ottenimento dell'abilitazione di II fascia;

in altri casi sono state incredibilmente considerate oggetto di specifica valutazione, tra le 12 pubblicazioni previste per la II fascia, monografie pubblicate in anni precedenti il limite di anni 10 e inserite per la valutazione dai candidati (per esempio II fascia: Bartolomei Romagnoli con un libro del 1994, Michetti R. con un libro del 1999, Gorian con un libro del 2002, Rossi con un libro del 2001, Venuda con un libro del 1995);

candidati con 3 mediane su 3 e con tutti requisiti aggiuntivi necessari e con giudizi ampiamente positivi sulle pubblicazioni sono stati esclusi adducendo il motivo di essere "estraneo ai ruoli dell'Università" (I fascia: De Pasquale, Sanzi) o perché appartenenti al ruolo di ricercatore (I fascia: Roncaglia), o ancora Ibba con 2 mediane su 3 con giudizi positivi sulla produzione scientifica ma "estraneo ai ruoli dell'Università" e la cui produzione sull'ebraismo non appare, secondo i commissari, confacente alla classe di concorso. Si consideri ancora il caso di Parente, con 2 mediane su 3, ricercatore di Storia contemporanea con produzione scientifica quasi esclusivamente dedicata alla storia del cristianesimo contemporaneo che viene definita dalla commissione "meglio valutabile, per il suo taglio prevalentemente storico, nel settore di appartenenza" e le cui monografie di centinaia di pagine di documenti e fonti di archivio dedicate a fondatori di istituti religiosi (erroneamente chiamati "congregazioni monastiche", prova palese, questa, dell'incompetenza della commissione) sono definite "medaglioni biografici". Ci sono poi i casi dove pur in presenza di 3 mediane su 3 o 2 su 3 e in presenza di ben 3 o 4 requisiti aggiuntivi (dottorato di ricerca, direzione di collane editoriali, premi ottenuti, insegnamento di Storia del cristianesimo in istituzioni straniere) alcuni candidati non sono stati riconosciuti degni di ottenere nemmeno l'idoneità alla II fascia come per esempio Tanzarella per il quale, come in molti casi, non solo è stata omessa un'analisi dettagliata delle pubblicazioni presentate, ma la commissione ha definito a diffusione locale libri apparsi in una collana ben nota non solo in Italia, dove è regolarmente e capillarmente distribuita, ma nota anche all'estero e dotata di comitato scientifico e i cui volumi sono sottoposti a *double-blind peer review*;

lungo sarebbe l'elenco di coloro che sono stati esclusi ricorrendo ad ogni genere di motivazioni anche da parte dell'esperta Vismara esterna nei pareri *pro veritate*. Una fra tutte è la presunta non corrispondenza tra le pubblicazioni, il *curriculum* del candidato e il settore concorsuale 11/A4. Si veda in proposito l'inverosimile caso di Claudio Zamagni docente di Storia del cristianesimo all'università di Ginevra con 3 mediane su 3, abbondanza di titoli aggiuntivi e una quantità di pubblicazioni di riconosciuto valore scientifico che la consulente esterna Vismara però bolla come pubblicazioni che "presentano peraltro un carattere eminentemente filologico-letterario e, pur nell'apprezzamento per il lavoro svolto, non possono essere considerate pertinenti al settore concorsuale in oggetto". Altro caso significativo è quello di Zambon ricercatore di M/STO-07 con 2 mediane su 3 e studioso delle relazioni tra neoplatonismo e cristianesimo per il quale la consulente ha in serbo un giudizio inaccettabile per qualsiasi storico del cristianesimo antico: "Le ricerche del candidato, pur decisamente apprezzabili, non corrispondono (se non in piccola parte) né per argomenti né per metodi al settore concorsuale in oggetto". Settore concorsuale però, è il caso di ricordarlo, nel quale da 10 anni Zambon è ricercatore. Si consideri infine il caso di Ramelli con una produzione scientifica vastissima tra cui 31 libri, centinaia di articoli e la presenza di tutti i criteri aggiuntivi previsti dalla commissione per la quale si scrive questo giudizio finale: "La candidata Ilaria Ramelli presenta una produzione scientifica di proporzioni assolutamente imponenti; a livello internazionale le sue ricerche le hanno consentito di imporsi all'attenzione, con una notevolissima serie di attività (visiting professor eccetera). Bisogna però riconoscere che a volte la vastità della produzione va a discapito del rigore e dell'originalità. Si ritiene dunque che Ilaria Ramelli non possa conseguire l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose". Nessuna valutazione specifica dei titoli presentati e piena

contraddizione del giudizio con i criteri seguiti dalla commissione in altri casi;
i criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione appaiono addirittura aver preso il sopravvento nei giudizi finali sulle mediane facendoli diventare di fatto decisivi lasciando campo libero all'arbitrio da parte dei commissari che contraddittoriamente li applicano in alcuni casi e non li usano in altri;
tali criteri aggiuntivi sono stati in alcuni casi ritenuti indispensabili per ottenere l'abilitazione e in caso di mancanza degli stessi l'abilitazione non è stata concessa, in altri casi la commissione ha palesemente sbagliato non conteggiandoli a taluni candidati e quindi non abilitandoli, in altri casi la commissione ha concesso l'abilitazione anche in palese assenza del possesso di questi elementi aggiuntivi (II fascia: Curzel, Moro Cristina, Sabba) o della loro mancata dichiarazione (II fascia: Caldelli, Paiano);
il criterio della presunta mancata internazionalizzazione è stato usato per negare l'abilitazione a molti candidati meritevoli, mentre per altri che sono stati abilitati le relazioni dei commissari tacciono totalmente o ritengono internazionalizzazione la generica partecipazione ad alcuni convegni tenuti all'estero o ritengono l'assenza di internazionalizzazione irrilevante ai fini dell'abilitazione concessa (II fascia Gorian, Moro Cristina, Sciarra);
indicativo di quanto siano contraddittori i giudizi della commissione è quanto espresso nei confronti del candito Magionami (II fascia) che presenta a giudizio solo 11 testi sui 12 previsti, avendo un *curriculum* totale di solo 15 pubblicazioni e raggiungendo solo una mediana su 3, ma risultando comunque abilitato; dello stesso tenore è quanto scrivono sulla candidata Marchetti (II fascia) le cui pubblicazioni vengono descritte dalla stessa commissione come discontinue in un ventennio e non sempre pertinenti al settore concorsuale di appartenenza fino all'osservazione di avere dichiarato come monografia una pubblicazione in cui l'apporto della candidata era ridotto "a poche pagine (11-27)", osservazioni queste che le valgono comunque l'abilitazione; simile situazione è quella della candidata Pennacchio la cui produzione scientifica viene definita dalla commissione rarefatta, discontinua e poco varia, che presenta solo 11 pubblicazioni sulle 12 previste e che raggiungendo solo una mediana su 3 ottiene comunque l'abilitazione; non pochi candidati hanno poi gonfiato l'elenco delle pubblicazioni con recensioni o schede e la commissione sembra averne tenuto conto come elementi particolarmente qualificanti il *curriculum* come nel caso di Rainini nel quale le 41 pubblicazioni, tolte le recensioni, si riducono ad appena 25; degna di rilievo è l'abilitazione ottenuta (II fascia) dalla candidata Sciarra con una mediana su 3, appena 15 pubblicazioni in totale tra le quali anche recensioni e schede di catalogo e un articolo a due mani, nessuna internazionalizzazione, ma decisivo appare il titolo di essere cultrice della materia presso l'università di Cassino, dipartimento di Filologia e storia, con il professore ordinario Marilena Maniaci dal 1° ottobre 2010, la quale Maniaci risulta membro della stessa commissione di abilitazione che la valuta con lusinghieri giudizi;
a fronte di abilitazioni ottenute con poche pubblicazioni e con *curriculum* ridotti corrispondono esclusioni non motivate nei giudizi come quelle di studiosi di provata esperienza e con *curriculum* solidi e di riconosciuta competenza e lunga attività didattica anche in istituzioni straniere come Carfora, Malpensa, Mandreoli, Parente, Ramelli, Shurgaia, Tanzarella, Zamagni Claudio, Zambon e altri ancora cui l'abilitazione è stata negata, o giovani studiosi di valore come Canella o Palmieri non certo inferiori ai tanti abilitati con *curriculum* poveri e forzati;
la commissione il giorno 7 marzo 2013 (verbale n. 1) nella riunione preliminare di insediamento verbalizza che "La Commissione all'unanimità delibera di utilizzare la classificazione di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del DM 76/2012 come riferimento di ordine generale, non ritenendo opportuno né necessario, ai fini dell'attribuzione dei giudizi individuali e collegiali, esplicitare la classificazione relativa alle singole pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato";
il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) polemizza sulla indicazione pervenuta dal Ministero (nota direttoriale n. 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse "una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato", indicazione che la commissione rifiuta dal momento che afferma di ritenere che essa sia "concettualmente estranea agli obiettivi dell'abilitazione nazionale"; incredibilmente solo nella riunione del 13 novembre 2013 (verbale n. 10), durata dalle ore 10,30 alle ore 15,30, a lavori quasi

conclusi la commissione prende atto di quanto vanamente il Ministero aveva comunicato il 27 maggio 2013 e ribadito nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche. La commissione, quindi, preso atto di quanto il Ministero chiedeva riformula i 111 giudizi di abilitazione a professore di I fascia, pur mantenendo in essere contemporaneamente i giudizi a suo tempo formulati, e compie questo lavoro di analisi dei titoli scientifici di ciascun candidato in appena 5 ore pari a 2 minuti e 42 secondi a giudizio;

nonostante questi interventi correttivi i giudizi dei singoli commissari si segnalano per estrema concisione (2 o 3 righe per complessivi 200-300 caratteri, spazi compresi) e genericità, per ripetitività di modelli-tipo (un'interessante prova si può rinvenire nei giudizi del commissario-poeta Troncarelli dove si evince un unico calco dal quale derivano centinaia di giudizi in cui muta soltanto qualche aggettivo) e per la totale assenza di motivazioni e soprattutto per l'assenza di valutazioni sulle singole pubblicazioni, mentre i giudizi finali appaiono rabberciati, ispirati ad alcuni modelli-tipo e complessivamente non motivati e non supportati da un'analisi puntale delle pubblicazioni presentate dai candidati; infatti negli stessi giudizi le singole pubblicazioni presentate sono solo sporadicamente citate, quasi sempre in modo solamente e banalmente ripetitivo dei semplici titoli, mentre sulla quasi totalità delle pubblicazioni la commissione non scrive nulla e quindi non si esprime lasciando intendere che delle pubblicazioni la commissione ha letto al massimo titolo e luogo di pubblicazione ignorando quindi il reale contenuto degli scritti presentati dai candidati. Gli stessi altri titoli previsti nei criteri aggiuntivi sono spesso dimenticati nei giudizi finali, tanto dimenticati che candidati che li possiedono non li vedono né citati né riconosciuti dalla commissione;

gli stessi pareri *pro veritate* preparati dalla professoressa Paola Vismara dell'università di Milano sono dei testi brevissimi con una media di 10 righe per poco meno di 700-800 caratteri, spazi compresi. Considerando che tutti i pareri comprendono la forma finale rituale "Si ritiene che il candidato sia degno" oppure "Si ritiene che il candidato non possa conseguire" il parere *pro veritate* è costituito concretamente da circa 500 caratteri spazi compresi (ma anche da 284 caratteri, spazi compresi). Con una quantità di caratteri tanto esigua l'autrice dei pareri non analizza certo la produzione scientifica dei candidati né descrive dettagliatamente di quali elementi aggiuntivi previsti dalla commissione i candidati siano in possesso, ma si limita a valutazioni molto generiche e assertive senza in alcun modo fornire elementi concreti e prove che possano motivare il giudizio successivamente espresso;

la commissione nei giudizi bolla talune collane editoriali e case editrici definendole a diffusione locale mostrando di ignorare il panorama editoriale e scientifico di SSD M-STO/07, arrogandosi il compito di stabilire classifiche tra case editrici, ignorando che talune case editrici definite locali hanno invece regolare distribuzione sul territorio nazionale, recensioni sulle principali riviste specialistiche, presenza nelle biblioteche anche straniere. Fatto questo che sarebbe stato facilmente evitabile se i commissari avessero avuto conoscenza del settore di cristianistica;

appare evidente quanto siano non credibili i tempi utilizzati dalla commissione per analizzare i *curricula* o stendere i giudizi su 111 candidati di I fascia e su 323 candidati di II fascia. Infatti il giorno 8 aprile 2013 la commissione (verbale n. 3), oltre a vari altri adempimenti, "procede ad un'attenta valutazione dei *curricula* dei candidati" di I fascia in un tempo compreso al massimo nelle 3 ore che dura la seduta (dalle ore 10,30 alle ore 13,30). Anche volendo attribuire tutto il tempo disponibile (nel verbale la commissione procede anche per ogni candidato "alla verifica degli indicatori calcolati dal CINECA") per 111 candidati di I fascia l'attenta valutazione dei *curricula* e la verifica degli indicatori è avvenuta in 180 minuti cioè circa un minuto e mezzo a candidato, dato, questo, inverosimile;

il giorno 29 aprile 2013 la commissione (verbale n. 4) dalle ore 10,30 alle ore 13,30 procede "alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (…) e procede alla stesura dei giudizi collegiali" esamina anche 18 pareri *pro veritate*. Tutto questo è compiuto in 180 minuti, cioè per ogni giudizio collegiale la commissione dichiara di avere impiegato un minuto e mezzo, poiché nel verbale successivo i giudizi vengono caricati sulla piattaforma senza che si dia notizia di altro tempo dedicato alla stesura dei giudizi

collegiali;
il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) dalle ore 10 alle ore 13,30, oltre ad altri adempimenti, "procede quindi ad un esame preliminare dei *curricula* dei candidati, con l'intento di qualificane la congruenza degli interessi scientifici in relazione ai settori disciplinari compresi nel settore concorsuale 11/A4 e di individuare i candidati per i quali risulta opportuna l'acquisizione di un parere pro-veritate (…) passa poi all'individuazione dei candidati che si collocano chiaramente al di sotto della soglia minima dei criteri e dei parametri definiti dalla commissione e che risultano all'unanimità non valutabili positivamente ai fini del giudizio di abilitazione", e la commissione compie tutto questo lavoro sui *curricula* di 323 candidati in 210 minuti pari a 39 secondi a candidato;
il giorno 3 ottobre 2013 la commissione (verbale n. 8) dalle ore 10,30 alle ore 15,45 "procede quindi alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per l'abilitazione a professore universitario di II fascia. Dopo ampia e approfondita disamina, la commissione constata la sostanziale convergenza delle valutazioni individuali". Il giorno 17 ottobre la commissione (verbale n. 9) dalle ore 10,30 alle ore 14 "procede alla lettura e al confronto dei restanti giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di II fascia e prosegue alla stesura dei giudizi collegiali". Il 25 novembre la commissione (verbale n. 11) dalle ore 10,30 alle 15,30 dopo aver proceduto "ad un'ultima verifica formale delle valutazioni collegiali formulate per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (…) prosegue quindi alla verifica delle valutazioni individuali e collegiali formulate per i candidati all'abilitazione di professore universitario di II fascia"; considerato che in questi 3 verbali si attesta che la commissione ha fatto una verifica formale dei 111 giudizi di professore di I fascia e che per ognuno dei 323 candidati di II fascia sono stati letti 5 giudizi individuali, uno per ogni commissario, in più è stato scritto un giudizio collegiale per ogni candidato, si è trattato quindi di leggere 111 giudizi collegiali, discutere in modo "ampio e approfondito", come dichiara la commissione, 1615 giudizi individuali e scrivere 323 giudizi collettivi utilizzando complessivamente poco meno di 14 ore pari a circa 27 secondi per ogni giudizio da leggere o da scrivere,
si chiede di sapere
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato e procedere all'annullamento dei risultati del settore concorsuale 11/A4 per le ragioni sopra addotte;
se intenda aprire un'inchiesta sul censurabile comportamento dei commissari riguardo ai verbali e a loro contenuto, al rifiuto da parte dei commissari di leggere e giudicare le pubblicazioni, alla stesura di giudizi non motivati e arbitrari e a verbali che non possono corrispondere nei tempi dichiarati alla realtà che viene descritta;
se intenda tutelare lo stesso Ministero dalle dichiarazioni dei commissari rispetto ai tempi di compilazione dei giudizi e se nella loro formulazione e nell'andamento dei lavori della commissione non si evidenzino fatti suscettibili di rilevanza anche penale;
se intenda verificare le incongruenze nei giudizi espressi dalla commissione che ha abilitato candidati privi di mediane o privi di titoli aggiuntivi, anche in relazione alla presunta internazionalizzazione, e ha negato l'abilitazione a candidati in possesso di detti titoli;
quali iniziative intenda assumere nei confronti di una commissione che abilita alcuni candidati di SSD M-STO/07 senza sottoporli a parere *pro veritate*, che nega l'abilitazione ad altri sempre senza sottoporli a parere e che infine decide per altri candidati di ricorrere al parere *pro veritate*;
se ritenga che un parere *pro veritate* di 250 caratteri, spazi compresi, risponda ai criteri previsti dal Ministero (nota direttoriale 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse "una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato" e da quanto ribadito dal Ministero nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche;
se intenda verificare l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del commissario spagnolo Francisco Diez De Velasco per accertare se egli fosse in grado di leggere testi scientifici in lingua italiana e relativi a discipline del tutto estranee alla sua attività accademica dal momento che mostra di

non essere in grado di formulare giudizi in lingua italiana;
se ritenga che docenti di Paleografia o Biblioteconomia detengano la competenza per giudicare la produzione scientifica di storici del cristianesimo e quali iniziative intenda assumere in modo urgente perché improvvidi accorpamenti di discipline vengano cancellati;
se abbia osservazioni da sollevare quanto alla circostanza che la commissione, accogliendo senza alcun commento il parere *pro veritate* di poche generiche righe del consulente esterno nei giudizi individuali e ricopiandolo nel giudizio finale, ha di fatto sancito che una parte dei candidati sia stata abilitata o non abilitata da un giudice monocratico in luogo di una commissione formata da 5 membri.
(4-01454)

LAI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-01455)
(*Già* 3-00457)

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
le vicende della compagnia aerea Alitalia hanno occupato negli ultimi mesi le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali e non solo, paventando possibili vendite, cessioni, aumenti di capitale, licenziamenti;
i termini per aderire all'aumento di capitale di Alitalia da 300 milioni di euro, per la parte riservata ai soci, sono scaduti il 27 novembre 2013 e l'operazione dell'ex compagnia di bandiera, a fronte delle sottoscrizioni ricevute da soci e dei versamenti effettuati da Intesa Sanpaolo e da Unicredit a valere sulla garanzia di sottoscrizione da loro prestata, si è chiusa con un incasso di 173 milioni di euro;
la compagnia aerea francese Air France, attuale primo socio con una quota del 25 per cento del capitale di Alitalia, non ha seguito l'aumento di capitale, mentre Poste italiane si è impegnata per 75 milioni;
il nuovo piano industriale, a quasi un mese di distanza dalla presentazione delle linee programmatiche in consiglio di amministrazione, sembra prevedere circa 1.900 esuberi, di cui 280 piloti e 350 assistenti di volo. Il resto dovrebbe riguardare il mancato rinnovo dei contratti a termine ed esuberi tra il personale di terra. È probabile che si cercherà di far fronte agli esuberi con un ricorso massiccio ai contratti di solidarietà, magari estendendo l'accordo già raggiunto nel mese di giugno 2013 per 2.200 dipendenti del personale di terra;
sembrano inoltre essere previsti risparmi per 350 milioni di euro, di cui 130 milioni sul costo del lavoro, e gli altri 220 milioni attraverso una rimodulazione di tutte le voci di spesa. Nel complesso, si punterebbe ad una riduzione complessiva dei costi del 20-25 per cento. I sacrifici richiesti ai dipendenti, dirigenti compresi, dovrebbero riguardare anche gli stipendi, con un taglio delle retribuzioni superiori a 40.000 euro;
la società Alitalia è indagata per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, in riferimento alla decisione con la quale Alitalia, a fine 2012, mandò in cassa integrazione 250 dipendenti motivando tale iniziativa con un eccesso di personale rispetto al reale fabbisogno della compagnia aerea,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso informare il Parlamento sull'evoluzione della complicata vicenda che sta vivendo Alitalia e sul nuovo piano industriale della compagnia aerea, soprattutto in considerazione delle ricadute occupazionali che potrebbero scaturire dalle decisioni aziendali.
(4-01456)

MORONESE, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO, CAMPANELLA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
l'allarmismo mediatico sollevato di recente intorno all'annosa vicenda della cosiddetta terra dei fuochi suscita una serie di preoccupazioni per i gravi danni d'immagine che essa provoca sul nostro ricco e pregiato *made in Italy* e, in particolare, su quello agroalimentare, universalmente riconosciuto come

straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per lo sviluppo del Paese;
la terra dei fuochi individua un'area della Campania che comprende 57 comuni (di cui 33 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Caserta), con una popolazione residente di 2.405.754 abitanti, che rappresenta il 42 per cento dell'intera popolazione regionale, e una superficie territoriale pari a 1.071 chilometri quadrati, equivalente all'8 per cento di quella regionale (13.595 chilometri quadrati);
in poco più di un anno, la zona è stata interessata da 6.034 roghi di rifiuti vari (materiali plastici, pneumatici fuori uso, scarti di lavorazione del pellame, stracci) e dall'intensificarsi di forme di inquinamento ambientale dovute all'abusivo smaltimento e all'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non;
lo sversamento illegale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali non solo aumenta esponenzialmente il rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ma lede in maniera ingiusta e sproporzionata anche l'immagine commerciale dell'intero settore agroalimentare regionale, ingenerando sfiducia e preoccupazioni, oltremodo amplificate sull'onda mediatica;
a giudizio degli interroganti il problema dell'inquinamento deve e può essere risolto con azioni di presidio e di isolamento delle terre compromesse, evitando che l'immagine negativa riservata al quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli possa procurare ulteriori danni economici alle imprese agricole presenti nella regione;
il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque che interessa le zone comprese nella terra dei fuochi dovrà essere affrontato con azioni strategiche miranti, oltre che a sanare le situazioni di emergenza ambientale in agricoltura, anche a superare le criticità che hanno fatto crollare il mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel tentativo di recuperare il danno di immagine e di reputazione che l'intero settore ha accusato a livello campano;
l'agroalimentare *made in Italy* registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, anche grazie e soprattutto, alla produzione della Campania, e rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo;
l'agricoltura italiana, con circa 820.000 aziende, rappresenta circa il 15 per cento del totale delle imprese attive italiane;
l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale non è legato solo alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;
nonostante le difficoltà in cui versa l'intera economia italiana ed il deciso rallentamento del PIL nazionale registrato nel corso degli ultimi anni, secondo i dati Istat relativi ai primi 7 mesi dell'anno, nel 2013 l'Italia ha fatto segnare il *record* nel valore delle esportazioni agroalimentari, arrivato a 34 miliardi di euro;
la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari, la contraffazione e la pirateria garantisce la solidità delle imprese agricole italiane e tutela l'immagine ed il valore del *made in Italy*;
altrettanto pregiudizievoli e preoccupanti per l'immagine e la ripresa economica del nostro Paese sono le recenti iniziative assunte da alcune imprese italiane dirette a screditare la produzione campana attraverso campagne pubblicitarie chiaramente denigratorie e svilenti ai danni di tutti quegli imprenditori agricoli che per generazioni hanno contribuito a rendere la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i limoni della costiera amalfitana o i vini prodotti in diverse province e comuni campani, vere e proprie opere d'arte esportate in tutto il mondo;
occorre, a parere degli interroganti, ristabilire la fiducia tra i consumatori, reprimendo quegli atteggiamenti discriminatori ed egoistici che rischiano di compromettere l'immagine di un Paese compatto e determinato a spegnere quei focolai di illegalità che contribuiscono a diffondere la criminalità organizzata, a gettare discredito sulla produzione italiana e a creare confusione e diffidenza nella collettività;
il mercato interno deve prevenire e contrastare l'usurpazione e la denigrazione del *made in Italy*, ponendosi come garante della qualità, della salubrità, delle caratteristiche e dell'origine dei prodotti

alimentari italiani, in quanto elementi funzionali a garantire la salute ed il benessere dei consumatori ed il loro diritto ad un'alimentazione sana, corretta e fondata su scelte di acquisto e di consumo consapevoli;

l'omissione delle informazioni sull'origine di un prodotto agroalimentare ed una pubblicità che suggerisca un legame inesistente tra un prodotto ed un territorio aumentano in modo significativo il rischio di confusione;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute; alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti; ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera; all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo; alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiana introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

l'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone come obbligatoria l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti, fissando alla Commissione il termine del 13 dicembre 2013 per adottare le disposizioni di attuazione dell'obbligo,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio con l'estero al fine di prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, ai danni del *made in Italy* o, comunque, ogni altro tipo di operazione o attività commerciali in grado di indurre in errore i consumatori e, ancora, la più ampia trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari ed ai relativi processi produttivi e l'effettiva rintracciabilità degli alimenti nazionali;

quali misure intendano adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine imposto dal regolamento citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza o di porre rapidamente rimedio al suo mancato adempimento;

se in caso di scadenza del suddetto termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non si intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione;

se non intendano, nelle more dell'approvazione, a livello comunitario, dei suddetti provvedimenti di attuazione, adottare disposizioni di indirizzo e coordinamento, al fine di recepire il principio fissato dalla regolamentazione europea ed avviare opportune campagne di informazione per gli organi di controllo e per i consumatori, con i quali deve essere al più presto ripristinato un dialogo di fiducia rispetto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari locali;

se non ritengano necessario assicurare l'adozione di un sistema analogo a quello previsto dall'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine dei prodotti, nonché assicurare l'accesso ai relativi documenti da parte dei consumatori, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali determinazioni intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intorizzare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*, tenuto anche conto della necessità di

ripristinare un dialogo di fiducia con i consumatori rispetto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

(4-01457)

MARCUCCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 18 del decreto legislativo n. 28 del 2004 riconosce il settore della promozione cinematografica e, nella fattispecie, le associazioni nazionali e i circoli di cultura cinematografica, così definiti: le associazioni nazionali di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, costituite con atto pubblico, diffusa e operative in 5 regioni, con attività perdurante da almeno 3 anni, alle quali aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, e i circoli di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce anche la contribuzione pubblica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica commisurata alla struttura organizzativa delle singole associazioni, nonché all'attività svolta nel corso dell'anno precedente;

il successivo articolo 19 stabilisce che le modalità tecniche di gestione delle risorse destinate alla promozione siano demandate ad un decreto ministeriale deliberato dal direttore generale per il cinema, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche e che con delibera del medesimo direttore generale, sentita la Commissione per la cinematografia, siano definite le erogazioni per una serie di attività riconducibili alla promozione cinematografica;

il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, successivamente modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005 dà seguito a quanto previsto agli artt. 18 e 19 disponendo i criteri di ammissibilità alle sovvenzioni per l'intero settore della promozione cinematografica;

esso dispone i criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia sulle istanze di sovvenzione che comprendono: la rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità; riconoscimento e sostegno anche finanziario da soggetti privati, enti locali, Stati esteri, organismi europei e/o internazionali; consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta; tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa; tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore; capacità di promuovere la cultura e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite;

i criteri di assegnazione del contributo, in relazione alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, stabiliscono che il 50 per cento viene assegnato in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione dell'ente e numero dei circoli cinematografici aderenti e attivi classificati a seconda del numero di abitanti della regione su cui insistono) e il 50 per cento sulla base dell'attività svolta precedentemente tenendo conto anche della programmazione dei circoli aderenti e dell'attività preventivata dall'associazione;

il successivo decreto ministeriale 15 aprile 2008 individuava, attraverso un programma triennale, gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche e stabiliva la razionalizzazione degli interventi di sostegno e l'individuazione di azioni prioritarie a livello regionale, anche mediante un'attività istruttoria congiunta con le Regioni, e la riduzione degli interventi a favori di *festival*, rassegne e manifestazioni analoghe a prevalente carattere locale e turistico con scarsa incidenza sull'effettiva promozione della cultura cinematografica, con conseguente rafforzamento delle iniziative di interesse più rilevante;

le associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute e finanziate sono 9, tutte con una storia più che quarantennale alle spalle; esse coordinano, finanziano e offrono servizi agli oltre mille circoli di cinema sparsi sul tutto il territorio italiano che a loro volta svolgono un'opera di diffusione capillare della cultura cinematografica (attraverso proiezioni, dibattiti, formazione nelle scuole per docenti e alunni, promozione di riviste specializzate, eccetera) anche là dove è scarsa la presenza di esercizi cinematografici, e favoriscono la conoscenza di quei prodotti ormai usciti dai circuiti commerciali o che nei circuiti commerciali non sempre trovano spazio;

a fronte del riconoscimento del cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di

formazione culturale e di comunicazione sociale e dell'identificazione della promozione delle iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei *film* nazionali in Italia ed all'estero come mezzo per il raggiungimento degli scopi della Repubblica (*ex* articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2004), i finanziamenti per la promozione continuano a diminuire da diversi anni;

va sottolineato che, peraltro, la diminuzione dei finanziamenti al settore della promozione cinematografica in Italia e all'estero è percentualmente assai più pesante del decremento della quota del Fondo unico per lo spettacolo per il cinema;

inoltre, il totale dei finanziamenti annuali per la promozione ha subito, tra il 2010 e il 2013 un decremento totale del 18,19 per cento, mentre i finanziamenti totali per le 9 associazioni riconosciute hanno sofferto di una diminuzione del 40 per cento, passando, in valori assoluti, dal milione di euro del 2010 ai 600.000 euro del 2013 e riducendo, così, la quota percentuale loro assegnata all'interno della totalità dei finanziamenti alla promozione cinematografica;

se poi il finanziamento per la promozione all'estero rimane sostanzialmente stabile, cresce la quota percentuale dedicata alle iniziative nazionali tra le quali spiccano alcuni *festival* e giornate di studio di tradizione consolidata e/o di indubbio interesse e validità ma anche una pletora di micro interventi da 5-10.000 euro destinati a iniziative per lo più locali e spesso estranee ad ogni programmazione e strategia di promozione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di una tale disparità di trattamento a scapito delle 9 associazioni nazionali di cultura cinematografica, che ha ripercussioni molto gravi sull'operato degli oltre mille circoli di cinema;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover operare un riallineamento dei finanziamenti che riporti l'intero settore della promozione ai livelli percentuali di finanziamento precedenti al 2010;

se non ritenga necessario ed opportuno consolidare il ruolo delle associazioni, sia attraverso l'incremento in valori percentuali e reali del finanziamento che attraverso il rafforzamento la definizione degli obiettivi della promozione cinematografica e la determinazione di criteri e strategie nazionali anche in collaborazione con le stesse associazioni.

(4-01458)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente(Difesa):

3-00610, delle senatrici Amati e Valentini, sulla presunta rilevanza disciplinare e penale della condotta di un ufficiale medico in missione in Kosovo;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00608, della senatrice Serra ed altri, sulla prassi invalsa presso alcune scuole di richiedere contributi economici alle famiglie degli studenti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 160a seduta pubblica del 7 gennaio 2014, alle pagine 3 e 7, aggiungere al titolo del disegno di legge n. 1053, dopo le parole: "Discussione e approvazione" le altre: ", con modificazioni,".

1.5.2.2. Seduta n. 164 (ant.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

164a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 gennaio.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,29).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Pregherei i senatori di prendere posto.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, come lei sa, ho appena chiesto chiarimenti sulla convocazione delle Commissioni. Capisco che ci siano concomitanze per le quali vi è la necessità di andare incontro alle diverse esigenze, però, se questo provvedimento ha una reale importanza, come declamato dal Governo e dagli amici e colleghi della maggioranza, ritengo che le Commissioni debbano essere comunque tutte sconvocate. A me dispiace, però la 1a Commissione, mi diceva ora una collega, sarà comunque convocata per continuare delle audizioni. Sono un senatore assegnato alla 1a Commissione in modo temporaneo, in sostituzione del senatore Calderoli: non può essere lasciata al mio discernimento personale la scelta se partecipare alla discussione generale in Aula o ai lavori della Commissione. Credo che questo aspetto debba essere chiarito immediatamente, perché penso che tutti i colleghi abbiano diritto di partecipare alla discussione generale in senso attivo, ascoltando le motivazioni dei colleghi che intervengono.

Quindi, Presidente, le chiedo di far sconvocare le Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, come lei sa, poco fa avevamo già detto che i lavori delle Commissioni erano sospesi e di venire in Aula. Adesso comunque facciamo un'ulteriore verifica.

Sugli atti intimidatori nei confronti del senatore Stefano Esposito

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola in quanto sento la necessità, a nome di tutti i senatori del Partito Democratico e penso anche a nome dell'Assemblea, di esprimere una parola forte di solidarietà nei confronti del senatore Stefano Esposito. *(Prolungati applausi. Molti senatori si*

levano in piedi).

PRESIDENTE. Credo che questa solidarietà da parte dell'Aula fosse dovuta.

ZANDA *(PD)*. Il senatore Stefano Esposito è stato oggetto di un atto per il quale non trovo le parole giuste che lo possano adeguatamente condannare. Collocare degli ordigni incendiari davanti alla porta di casa, seguire un parlamentare, controllarne i movimenti, minacciarlo continuamente, fare tutto questo in relazione ai giudizi politici e alle espressioni politiche di un senatore è incompatibile non soltanto con il nostro ordinamento penale, ma con il concetto stesso di democrazia.

Fino a quando sarà praticata la violenza contro le idee e, in questo modo, verrà limitata anche la circolazione delle idee libere, penso che il nostro Paese purtroppo non potrà dirsi mai veramente e compiutamente democratico. Rinnovo, con questo spirito, la solidarietà da parte mia e dei senatori del Partito Democratico al senatore Stefano Esposito. *(Applausi).*

DELLA VEDOVA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA VEDOVA *(SCpI)*. Signora Presidente, mi unisco alle parole del senatore Zanda di solidarietà e di vicinanza al collega Stefano Esposito.

L'*escalation* di stampo criminale e terroristico a cui abbiamo assistito ci porta a condividere le preoccupazioni espresse sul piano personale e familiare dal senatore, ma credo debba portare tutti noi ad esigere una reazione dalle istituzioni e dallo Stato anche per scongiurare l'idea che comprensibilmente ieri c'era nelle parole del senatore Stefano Esposito, ossia che ad un certo punto l'intimidazione - ed è comprensibile - abbia il sopravvento. Questa credo sarebbe una sconfitta per lo Stato e le istituzioni da scongiurare con la nostra vicinanza (l'applauso corale di solidarietà penso sia importante) e con una reazione delle forze di sicurezza e investigative, perché mai si dovrebbe accettare la resa di una persona libera di fronte all'intimidazione terroristica. *(Applausi del senatore Verducci).*

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anch'io voglio esprimere la mia solidarietà al senatore Stefano Esposito. Lavoriamo nella stessa Commissione e, recentemente, ci siamo recati sul cantiere della TAV. In tale occasione ho visto come il senatore Esposito è costretto a muoversi nel suo territorio: tra mille difficoltà, con la scorta e tante preoccupazioni. Lui continua, però, a svolgere il suo lavoro.

Voglio aggiungere a quello che hanno detto i colleghi Zanda e Della Vedova un invito al senatore Esposito: ho infatti letto alcune sue dichiarazioni, in cui dice che lascerà la politica perché ha tre figli, di cui l'ultimo nato poche settimane fa. Voglio invitarlo, invece, a continuare ad operare nel campo della politica, perché, se non lo facesse, sarebbe una vittoria di coloro che lo stanno mettendo in grande difficoltà. Oltre alla solidarietà, chiedo quindi che il Senato rivolga al senatore Esposito un invito a restare a far politica con tutti noi, pur nella diversità di opinioni che c'è certamente tra me e lui; un invito quindi a restare a fare politica, a non farsi travolgere da certi delinquenti che non meritano la resa. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto del Senato alla Scuola media statale «Augusto Vera» di Amelia. *(Applausi).*

Sugli atti intimidatori nei confronti del senatore Stefano Esposito

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signora Presidente, gentili colleghi, a nome mio e dei miei colleghi del Movimento 5 Stelle voglio esprimere in quest'Aula tutto il disagio e la sensazione di impotenza nel continuare ad apprendere notizie su atti intimidatori, con immediate e conseguenti strumentalizzazioni, ormai divenute prassi.

Tutte le intimidazioni sono da condannare, a prescindere da chi le riceve; è il caso che ha coinvolto il senatore Esposito, che non fa assolutamente eccezione. La storia ci ha insegnato che le strategie della tensione hanno sorgenti diverse da quelle che vengono ad arte fatte apparire. Invitiamo pertanto tutti a non trarre conclusioni affrettate e spesso slegate da quanto realmente accaduto. Sia da esempio per tutti il caso Musi, che venne frettolosamente attribuito, persino da una collega deputata, al movimento No TAV: cosa immediatamente rivelatasi infondata. Come sempre, invitiamo la magistratura inquirente a porre in essere indagini a trecentosessanta gradi, come ben indicato nella nostra Costituzione e a non farsi coinvolgere, neppure inconsapevolmente, da un ambiente affaristico che ha già ampiamente influenzato e manovrato la politica locale, così come dimostrato dalla sentenza sul cosiddetto caso Minotauro.

La popolazione valsusina porta avanti da anni, con forte determinazione, pacifica e popolare, la contrarietà ad un'opera inutile, costosa e devastante per le finanze pubbliche e l'ambiente e continuerà nel solco di questa lotta pacifica e determinata. Questo non aiuta sicuramente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signora Presidente, convengo ovviamente con i colleghi Zanda, Matteoli e Della Vedova circa la solidarietà che dobbiamo esprimere al senatore Stefano Esposito e l'invito che dobbiamo rivolgergli a continuare la sua battaglia politica nonostante le intimidazioni che ha subito.

Ho avuto modo anch'io, nella mia non breve esperienza politica, di conoscere qualcosa di più che un'intimidazione vicino a me. La nostra vicenda nazionale è, infatti, spesso stata segnata da ricorrenti fenomeni di violenza politica che si sono spesso trasformati anche in terrorismo e negli atti più efferati che questo ha saputo produrre.

C'è un'anomalia italiana evidente: nessun Paese occidentale ha conosciuto un così lungo periodo di violenza politica ricorrente secondo una sequenza che spesso, senza soluzione di continuità, ha condotto dalla violenza verbale fino agli atti più cruenti, senza che ovviamente si debba stabilire un nesso diretto fra il primo e l'ultimo anello di questa catena. L'Italia, però, a differenza di altri Paesi, appare particolarmente esposta a ciò. Questo deve richiamare il ruolo delle istituzioni, come è stato detto, la loro intelligenza, la loro capacità di prevenire e reprimere, ma anche un ruolo della politica che deve saper distinguere il legittimo e pacifico dissenso in ordine a qualunque tema della nostra dimensione pubblica dagli atti verso i quali non è consentita alcuna tolleranza o alcun compiacimento.

Noi dobbiamo isolare quei comportamenti. Penso che un modo per sconfiggerli sia quello di realizzare quell'opera, di dimostrare che la democrazia è governante e sa tradurre le proprie volontà in atto. Occorre anche che coloro che non condividono quell'opera isolino fino in fondo ogni comportamento violento, anche quello che inizialmente può essere nel segno solo della violenza verbale, ma che prelude a una deriva molto più pericolosa.

L'iniziativa del senatore Zanda è stata opportuna non solo per la solidarietà che dobbiamo al senatore Esposito, ma per la comune presa di coscienza di quanto dobbiamo impegnarci a che quest'opera simbolica proceda e a che le azioni violente che intorno ad essa si sono sviluppate vengano, come deve essere, contrastate fino in fondo e a che ogni comportamento violento, anche solamente verbale, venga isolato politicamente. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, a nome della Lega Nord non posso che esprimere la solidarietà

al collega Stefano Esposito, del quale abbiamo potuto apprezzare la determinazione e la capacità sul tema già nella precedente legislatura alla Camera.

Noi crediamo che ieri si sia veramente superato il limite, perché in piena democrazia, in Aula e in tutte le occasioni, va bene far valere le proprie idee contrarie in maniera decisa e ferma, ma qui abbiamo veramente passato il segno. Questa cosa è intollerabile. Voglio ricordare che stiamo parlando di un'opera che si è deciso di realizzare non perché qualcuno si è svegliato la mattina e non sapeva cosa fare. Quest'opera, in piena democrazia e nel rispetto di tutte le regole e delle leggi, sta procedendo e seguendo il suo *iter* sia a livello progettuale che a livello operativo. È inammissibile che succeda questo.

Ho ascoltato con attenzione le parole anche del collega Scibona. Mi permetto di sottolineare una questione. Io non credo che siano considerazioni affrettate dire che delle bombe molotov non c'entrano niente con il nostro Paese e con quest'opera. Noi da questo punto di vista invitiamo a una riflessione. Abbiamo una responsabilità politica forte; dobbiamo esercitarla nel pieno delle nostre convinzioni, ma arrivare a questi punti è intollerabile.

Del collega Stefano Esposito - lo dicevo all'inizio dell'intervento - abbiamo potuto apprezzare le competenze e la determinazione a volere quest'opera in piena democrazia. Qualcuno è fuori dalla democrazia. Invitiamo, pertanto, il Governo a intervenire immediatamente e i colleghi che dissentono su quest'opera a chiamarsi fuori e a non mettersi a fianco di persone che non c'entrano niente con la democrazia, con questo Paese e le sue istituzioni. Questo è fondamentale. Esprimiamo pertanto piena solidarietà e un invito al Governo a intervenire in maniera ferma e decisa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

OLIVERO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVERO *(PI)*. Signor Presidente, colleghi, anche da parte del Gruppo dei popolari per l'Italia c'è l'affermazione di solidarietà nei confronti del collega Stefano Esposito ed anche la sottolineatura della necessità, non formale, oggi e nelle settimane a venire, di esprimere insieme una coesione senza se e senza ma rispetto al tema che oggi affrontiamo. Mi riferisco alla necessità di consentire a tutti di esprimere liberamente le proprie opinioni e di poter fare le proprie battaglie politiche all'interno dell'Aula e all'interno del Paese, senza dover mai avere paura per sé stessi, per i propri figli e per i propri cari.

Credo che Torino e il Piemonte non vogliano piombare nuovamente nei tempi bui che abbiamo conosciuto tra gli anni Settanta ed Ottanta, e credo che per questo sia necessario che la politica e anche la società civile - insieme - siano compatte, come lo sono state allora, nel respingere le intimidazioni e la violenza.

Credo che in questo momento tocchi a noi tutti avere un di più di responsabilità. Nel chiedere - devo dire che lo facciamo anche con grande rispetto e grande preoccupazione - al nostro collega Stefano Esposito di continuare il suo lavoro, dobbiamo concretamente assicurargli la nostra attenzione, la nostra vicinanza e la nostra attestazione di volontà di proseguire al suo fianco nel dare la possibilità di libertà di espressione in tutte le circostanze a coloro che si battono per le proprie idee e che liberamente agiscono per affermarle all'interno della società. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Della Vedova. Brusìo)*.

PRESIDENTE. Visto il brusìo, prego i colleghi che non intendono ascoltare di uscire dall'Aula, per rispetto a chi deve parlare (anche se sarebbe meglio stare dentro ed ascoltare).

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo Per le Autonomie dei socialisti, esprimo piena solidarietà al collega senatore Stefano Esposito e so anche, conoscendo la sua passione e la sua determinazione politica, che non cederà alle intimidazioni. Il senatore Esposito deve sapere che siamo al suo fianco, solidali a lui politicamente e personalmente.

Purtroppo il nostro Paese non ha percorso compiutamente il suo approdo democratico: troppi atti, piccoli e grandi, di violenza verbale e materiale permangono, come permangono intimidazioni nelle piazze, anche sulla piazza virtuale che è la rete. Abbiamo vissuto stagioni pesanti e vorremmo non tornare in quei frangenti. Troppo spesso accade che nella violenza verbale e nell'istigazione si nascondono comportamenti che hanno ulteriori finalità: impedire l'esercizio di una funzione fondamentale per un Paese democratico.

Un esercizio dell'attività politica in questi termini è inaccettabile. Ci aspettiamo - quindi - una presa di distanza netta ed esplicita da parte dei movimenti No TAV perché il loro silenzio o il loro balbettio rappresentano un punto di pericolosa connivenza, a prescindere dal comportamento concreto. Da questo punto di vista, le stagioni passate ci hanno insegnato una cosa: che o si parla chiaro subito (e purtroppo siamo in ritardo), o altrimenti le conseguenze possono essere pesanti. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e dei senatori Malan e Verducci).*

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, vorrei esprimere la più ferma condanna per i fatti gravissimi recentemente accaduti, che sono stati anche preceduti da altri eventi, nonché la più totale solidarietà al senatore Stefano Esposito. Credo di dire cose che possano servire a dare un forte segnale a quanti, soggetti individuali o in associazione, pensano, nel loro delirio di violenza, di poter determinare attraverso le loro azioni criminali una modificazione delle relazioni, degli atti, delle iniziative che coinvolgono non solo forze politiche, ma tante donne e uomini, cittadini che, sulle vicende che barbaramente e violentemente tentano di forzare, possono "fare politica". Infatti, queste forze, questi soggetti, hanno sempre un duplice obiettivo: quello di colpire personalmente degli esponenti e quello di determinare nel nostro Paese un abbassamento del livello della democrazia, un clima di persecuzione e di criminalizzazione dei temi del confronto sulle questioni di cui invece si nutre la democrazia.

Avvertiamo quindi una responsabilità doppia, noi che nei giorni scorsi nella Commissione di merito, insieme al senatore Stefano Esposito, abbiamo ribadito tutta la nostra criticità sulla TAV; una criticità che però pensiamo di far valere per arrivare a un risultato che per noi deve essere opposto alle determinazioni cui sta giungendo il nostro Stato. Auspichiamo cioè la messa in campo della democrazia e delle ragioni che riteniamo buone, che tante donne e uomini portano, non solo nei territori direttamente coinvolti, ma anche sul piano generale.

Sappiamo invece che queste forze hanno sempre determinato il risultato opposto, quindi non vanno solo genericamente condannate. Dobbiamo anche porre in essere atti che ci mettano in condizione di tutelare l'assoluta sicurezza di quanti sono sul campo del confronto, a cominciare da Stefano Esposito, e di determinare un dibattito democratico su questi temi assicurandoci che non venga violentato. Ricordiamo infatti altre stagioni dove l'abbassamento del livello della democrazia ha determinato un colpo formidabile alle conquiste democratiche e anche ai temi di merito, alle questioni che venivano affrontate e che a quel punto sono entrate in un cono d'ombra. Noi, come forza d'opposizione, nel merito delle nostre criticità e del nostro dissenso, ci impegniamo a non permetterlo assolutamente, come abbiamo fatto da subito esprimendo una posizione di solidarietà e rivolgendo un grande abbraccio a Stefano Esposito. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, desidero anch'io esprimere, a nome del Governo, solidarietà al senatore Stefano Esposito. Chi è intervenuto meglio di me ha saputo delineare ed indicare non solo il nostro disagio, ma anche l'importanza di questo gesto di solidarietà in un momento difficile.

Nell'esprimere una forte solidarietà al senatore Esposito desidero sottolineare che oggi, in un momento in cui la politica è in difficoltà, occorre rivendicare il suo ruolo affinché i cittadini capiscano quanto è

complesso l'impegno di chi è in politica e si batte sul territorio, che può pensarla in un modo o in un altro. Infatti, quando si parla di politica e si decide se realizzare un'opera o un programma è giusto che ci sia un confronto, un dialogo tra istituzioni, con le associazioni e con i cittadini; ma occorre anche rivendicare il ruolo della politica, evidenziandone ai cittadini non solo l'importanza, ma anche la delicatezza. Questo vuol dire impegnarsi, avere responsabilità e confrontarsi ed il senatore Esposito l'ha fatto in maniera seria e corretta, portando avanti le proprie opinioni.

È giusto confrontarsi, ma allo stesso modo occorre garantire sicurezza e l'adozione di decisioni, perché politica vuol dire anche decidere, agire ed andare avanti nel rispetto di tutti.

Il mio vuole essere davvero un invito al senatore Esposito ad andare avanti con grande professionalità e serietà come ha fatto fino a questo momento. Il Governo è vicino a lui ed alla sua famiglia, consapevole di un disagio che è forte e che preoccupa, perché quando viene a mancare la sicurezza e si trasmette la paura non si lancia un messaggio positivo, a maggior ragione quando si tratta di chi è impegnato. *(Applausi del senatore Albertini).*

PRESIDENTE. Anche la Presidenza del Senato, nel condannare in modo netto e preciso la violenza, oltre ad esprimere solidarietà al senatore Esposito rivolge un invito esplicito al senatore a non abbandonare la sua responsabilità politica.

Nello stesso tempo, impegna tutte le istituzioni dello Stato preposte a consentire il libero esercizio in sicurezza e democratico dell'attività del senatore Esposito.

Discussione dei disegni di legge:

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)*

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, spero che la voce mi consenta di integrare la relazione scritta. Molto brevemente desidero segnalare ai colleghi che il disegno di legge che cominciamo ad esaminare costituisce certamente una prima importante pietra che viene inserita nel sistema - si potrebbe quindi definire sistematica - per cercare di superare i problemi e le tensioni determinati, da una parte, da un sistema processuale che funziona male e, dall'altra, da una vergognosa situazione carceraria.

Il tema è sentito ampiamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, tant'è vero che all'esame della Commissione giustizia del Senato si trovavano diversi disegni di legge che hanno contribuito ad integrare il lavoro svolto in prima lettura dalla Camera dei deputati. Infatti il testo del disegno di legge che esaminiamo è proprio quello arrivato dalla Camera dei deputati così come poi integrato dai testi e dagli emendamenti, in particolare dai testi dei disegni di legge nn. 110, 111, 113 e 666 dei colleghi senatori di varie forze politiche.

La struttura del disegno di legge che esaminiamo è composta nella seguente maniera: innanzitutto, c'è la prima parte che fa riferimento alle pene detentive non carcerarie, così come il provvedimento ci è arrivato dalla Camera dei deputati, con una delega al Governo da espletare entro 18 mesi. Questa prima parte è stata integrata e in parte modificata dal lavoro della Commissione giustizia del Senato, tanto che si parla per questa parte di una riforma del sistema delle pene, con un salto, per così dire, di qualità culturale e civile, perché, per quanto riguarda le pene principali previste dal nostro ordinamento sotto il profilo penale, si dice ora in maniera esplicita che sono: ergastolo, reclusione, reclusione domiciliare, arresto domiciliare, multa e ammenda, con caratterizzazioni diversificate che vedremo durante l'esame.

Inoltre, per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, si delega il Governo a prevedere che la pena sia comunque quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare, mentre per i delitti per i quali è prevista la reclusione tra i tre e i cinque anni si delega il Governo a prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri già indicati nel codice penale (articolo 133) possa applicare la reclusione domiciliare.

La seconda parte di questo disegno di legge fa riferimento, all'articolo 2 in particolare, ad una riforma del sistema delle pene. Nello specifico, sono stati recuperati disegni di legge che si trovavano tra gli atti della Commissione giustizia del Senato e che riguardavano la depenalizzazione.

Queste materie, così come esaminate ed emendate in Commissione, integrano oggi la prospettazione di cui all'articolo 2. In particolare, seppur in sintesi, ricordo come tale riforma della disciplina sanzionatoria sia ispirata ai principi e ai criteri innanzi tutto di trasformare in illeciti amministrativi in primo luogo tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione di alcune specifiche materie, tra cui, ad esempio, quella ambientale, quella edilizia, quella della salute nei luoghi di lavoro e altre materie che sono indicate.

In secondo luogo, si prevede di trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati previsti dal codice penale che non destano allarme sociale.

In terzo luogo, si prevede di trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, secondo certe indicazioni di leggi speciali che sono ricordate nel testo al nostro esame. In quarto luogo, si stabilisce che per i reati che vengono trasformati in illeciti amministrativi vengano previste sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze.

Per quanto riguarda gli altri istituti giuridici processual-penalistici che sono stati esaminati dalla Commissione giustizia della Camera, poi dall'Assemblea della Camera e quindi dalla Commissione giustizia del Senato, si tratta sostanzialmente dell'istituto della messa alla prova e dell'istituto della irreperibilità, che viene fondamentalmente trasformato.

Quello della messa alla prova è un istituto che esiste già da anni, anche all'interno del nostro sistema processuale penale, per quanto concerne i minori, ed è un istituto che in Italia, per questa parte limitata, ha dato un'ottima prova di sé. Allo stesso modo, questo istituto ha dato un'ottima prova di sé per le persone maggiorenni all'estero, particolarmente nei sistemi di diritto anglosassone, che utilizzano gli istituti della *probation* da molti decenni. In particolare, in quegli ordinamenti si parla di una *probation* di polizia o giudiziale o giudiziale nella fase del giudizio, o di una *probation* penitenziaria, che è l'unica forma di messa alla prova che già esiste in Italia, e che è prevista soprattutto per quanto riguarda la legge penitenziaria.

Ora, anche i numeri, che sono stati dati, per quanto riguarda i minori sono certamente positivi. In particolare, si segnala come sorprendenti risultino essere le statistiche relative all'esito della messa alla prova la quale, avendo superato l'80 per cento dei casi positivi, spinge ad avanzare la proposta al Parlamento di prevedere una estensione dell'istituto anche al caso di maggiorenni, seppure con determinate delimitazioni riguardanti sia l'ammissione all'istituto che il controllo su come viene esercitata la prova e l'esito. Se alla fine l'esito dovesse essere positivo, si arriva all'estinzione del reato. Ovviamente, nel caso di esito negativo, è prevista anche la revoca, in particolare per certe situazioni particolarmente gravi.

L'altro istituto che desidero sinteticamente ricordare è quello relativo alla irreperibilità degli imputati. Noi assistiamo sia nella fase davanti al giudice dell'udienza preliminare che in quella dibattimentale ad una dispersione enorme di mezzi, risorse, personale, di magistratura e polizia giudiziaria, che sembra quasi stiano facendo il nulla. Infatti, di fronte all'assenza totale della persona imputata, la macchina giudiziaria continua a macinare praticamente il vuoto, e quindi a non produrre nulla, ma con enorme dispersione di mezzi e risorse.

Ora si vuole prevedere, in particolare sin dalla fase conclusiva delle indagini preliminari, la declatoria di una irreperibilità, nel senso di arrivare ad una sospensione di tale fase davanti al giudice, in modo tale che si possa procedere soltanto per gli imputati presenti o che comunque decidono di essere assenti dal dibattimento. Ovviamente esistono forme e mezzi di controllo che sono indicati dettagliatamente nel testo che viene sottoposto all'esame di quest'Aula.

Ci sono poi altre norme riguardanti la polizia penitenziaria e un regime transitorio, come la materia dibattimentale, ma gli istituti principali sono quelli che ho ricordato.

Per le questioni più specifiche la relazione scritta è certamente più dettagliata.

Concludo questo esame ricordando che sono stati presentati numerosi emendamenti anche in questa fase dibattimentale. Peraltro, ci tengo a ricordare come in sede di Commissione giustizia questo testo sottoposto all'Aula del Senato abbia avuto un amplissimo consenso, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i Gruppi politici presenti in Commissione: ciò al fine di dare il segno concreto di come a tutti quanti i senatori e i Gruppi presenti in Senato stia a cuore la soluzione dei problemi processuali penali, affinché il sistema penale che funziona così male possa funzionare. Ma è soprattutto ora di cominciare concretamente ad intervenire sulla - ripeto - ancora vergognosa situazione carceraria. Più che pensare alla situazione a monte è ora di pensare alla situazione a valle: cioè più che pensare alla fase finale di chi è stato già condannato è opportuno cominciare, sistematicamente, a limitare gli accessi al carcere soltanto ai casi di pericolosità sociale e a quelli che impongono tale misura. Per gli altri casi esistono sistemi alternativi, alcuni già inseriti nel nostro ordinamento processuale e altri che proveremo ad inserire.

Questa potrà essere una pietra miliare importante se l'Aula del Senato concorderà con il lavoro già svolto, con ampio consenso, all'interno della Commissione giustizia. *(Applausi dal Gruppo PDe del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, cittadini, il disegno di legge che oggi siamo chiamati a valutare si articola - come ben sintetizzato nella relazione - in quattro distinti ambiti di intervento normativo.

Il primo ambito risponde all'esigenza, avvertita da tempo e segnalata da tutti gli operatori del diritto, senza distinzioni di ruolo e fronti (magistrati, avvocati, operatori penitenziari), di ampliare la gamma delle sanzioni rompendo il sostanziale monopolio ancora presente nella struttura del codice penale - rimasta in questa parte ancora quella del 1931 - della sanzione personale detentiva inframuraria.

È ben vero, come sappiamo, che a partire dal 1975 con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario nonché, in misura ancora maggiore, con la cosiddetta legge Gozzini del 1986 è stata riconosciuta la facoltà in sede di esecuzione della pena di prevedere misure alternative alla detenzione. Tuttavia, prevedere che queste forme diverse possano essere applicate sin dall'inizio dal giudice della cognizione consente di raggiungere oggettivi miglioramenti del sistema attuale, sotto diversi profili.

In primo luogo, il giudice della cognizione, avendo assistito alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, è certamente più vicino al fatto e più in grado di valutarne l'effettivo disvalore ed il modo in cui esso è sintomatico della pericolosità sociale del condannato.

In secondo luogo, l'applicazione diretta da parte del giudice della condanna di sanzioni alternative alla detenzione finisce per rendere più celere l'esecuzione stessa della pena, con vantaggio per il fondamentale principio di certezza della pena, atteso che nel sistema attuale l'esecuzione resta, nella

gran parte dei casi, sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, che può arrivare, come spesso accade, anche a distanza di anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

In terzo luogo, infine, sarebbe così possibile evitare l'ingresso nel circuito carcerario di soggetti rispetto ai quali è già ragionevole ritenere che sarebbero nelle condizioni di essere ammessi alla detenzione domiciliare concessa quale misura alternativa alla detenzione *ex post* dal tribunale di sorveglianza.

D'altra parte, l'anticipazione del momento della individualizzazione della pena, o di aspetti della stessa, dalla fase esecutiva a quella della cognizione ha costituito un elemento ricorrente nei vari progetti di riforma del codice di procedura penale che, messi in cantiere dalle varie commissioni ministeriali succedutesi nel tempo (ricordo, in proposito, Grosso, D'Alia, Pisapia e tante altre), hanno prodotto schemi articolati di disegni di legge delega che, per motivi politici, non hanno mai trovato un concreto sbocco parlamentare, ma che tutte convenivano sulla urgente e pressante necessità di differenziare la gamma delle possibili sanzioni penali.

Un secondo ambito di intervento, anch'esso da me positivamente valutato, è costituito dalle disposizioni che inseriscono nella struttura del procedimento penale sin dalle indagini preliminari l'istituto della messa alla prova. Si tratta di un istituto, colleghi, di origine anglosassone, ma che già ha avuto un periodo di sperimentazione - come ha ricordato, opportunamente, il senatore Casson nella sua relazione - nel nostro sistema giuridico nel processo minorile.

Com'è noto, si tratta di un meccanismo in virtù del quale l'indagato o l'imputato possono chiedere al giudice la sospensione del processo penale a suo carico, alla condizione di porre in essere condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

Naturalmente, soprattutto rispetto a questo istituto, assume valore determinante la serietà e l'effettività con cui gli uffici dell'esecuzione penale esterna valuteranno e sorveglieranno l'andamento del periodo di messa alla prova. In questa prospettiva, quindi, l'unica disposizione - a mio avviso - non del tutto adeguata agli obiettivi e alle finalità della legge è forse proprio quella della cosiddetta invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge. Colleghi, mentirsi su questo punto sarebbe grave. Il successo di questi percorsi di civiltà dipende anche dalle risorse che su di essi, magari anche con successivo e separato provvedimento, saranno impegnate sugli stessi procedimenti. In caso contrario, se gestite in modo sciatto e superficiale, essi finiranno per arrestarsi in presenza dei primi inevitabili casi, magari eclatanti, di violazione o palese inconsistenza delle messe in prova, che non possono assolutamente risolversi in duplicati o "triplicati" della sospensione condizionale della pena.

Altro aspetto incisivo del disegno di legge è costituito da una sostanziosa iniziativa di depenalizzazione che preveda la trasformazione in illecito amministrativo, fatte salve ovviamente alcune eccezioni, di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena dell'ammenda e per alcuni delitti di scarsissimo allarme sociale.

Il mio giudizio su tale proposta è ampiamente favorevole, ma anche in questo caso occorre poi che si mantenga, nel prosieguo dell'attività legislativa, un atteggiamento di coerenza e di continenza, continuando cioè a stimare il ricorso alla sanzione penale come *extrema ratio,* evitando di introdurre, come invece sistematicamente accade anche in ambiti nei quali non sarebbe strettamente necessario, nuove fattispecie di reato delle quali francamente non si avvertiva la necessità.

Penso - e sono solo esempi - all'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2010, che ha punito come reato la produzione di oggetti realizzati con pelli di gatto o alle norme del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono come reato il trasporto e il trasbordo di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima.

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere il suo intervento.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente.

Insomma, una legge non è meno importante o seria se anche non è accompagnata dalla previsione di sanzioni penali per la sua inosservanza, laddove sarebbe possibile predisporre un sistema sanzionatorio

amministrativo altrettanto incisivo.

C'è infine una parte - e qui, signor Presidente, mi consenta un minuto soltanto - più squisitamente processuale, che si riferisce alla riforma della disciplina per lo svolgimento del processo in caso di assenza o irreperibilità dell'imputato, il processo cosiddetto in contumacia che, così come regolato in Italia, aveva formato oggetto di diverse censure da parte della Corte di giustizia europea - sono famosi i casi Somogyi e Sejdovic - che non risultavano pienamente superate anche dopo le successive interpolazioni normative, volte ad una risistemazione della disciplina della contumacia, realizzate con la legge n. 479 del 1999 o con la legge n. 60 del 2005.

Si è privilegiato l'obiettivo di assicurare l'effettiva conoscenza del processo in corso…

PRESIDENTE. Il minuto è passato. La prego di concludere.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. …che di fatto verrà sospeso sino a quando, a seguito di ricerche periodiche, non sarà in qualche modo chiarito il tema della reperibilità dell'imputato.

Ciò detto, in conclusione, il mio personale giudizio su questo disegno di legge è ampiamente favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, l'atto che ci apprestiamo a votare rappresenta un passo avanti verso un sistema giustizia fondato sì sulla certezza ed effettività della pena, ma soprattutto sull'evoluzione del concetto di pena in funzione riparativa: riparativa nei confronti della vittima, ma anche della società, prevedendosi la sospensione del processo con messa alla prova e la pena del lavoro di pubblica utilità non retribuito.

Tale istituto consente di superare pertanto l'idea della pena meramente afflittiva e privativa della libertà affinché essa diventi effettivamente rieducativa e volta al reinserimento sociale, come prescritto dal troppo spesso violato articolo 27 della Costituzione.

La delega contenuta nel disegno di legge, prevedendo come pena principale la detenzione presso il domicilio per taluni delitti, consente sia di graduare il sistema delle pene, sia di evitare il fenomeno delle porte girevoli per gli ingressi di breve durata in carcere, ma soprattutto riconsegna alla detenzione in carcere la funzione di *extrema ratio* per i reati più gravi e di maggiore pericolosità sociale.

La modifica del codice penale, la depenalizzazione dei reati minori, le modifiche al codice di procedura penale richiedono tuttavia un coordinamento con l'ordinamento penitenziario, la legge n. 354 del 1975, e anche con le misure alternative alla detenzione, cioè le sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi di cui alla legge n. 689 del 1981.

Si tratta dunque di misure che affrontano il problema del sovraffollamento che condanna il nostro sistema a forme di detenzione assimilabili alla tortura per violazione dei diritti minimi di tutela della dignità dell'uomo, come statuito dalla Corte europea di Strasburgo nella ormai nota sentenza Torreggiani e come denunciato da operatori del settore, associazioni, garanti e chiunque abbia avuto modo di verificare lo stato di detenzione nei nostri 206 istituti penitenziari. L'insostenibilità della situazione è stata denunciata anche dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere dello scorso ottobre, richiamandosi quindi alla responsabilità istituzionale e politica.

L'effetto deflattivo è ottenuto dal disegno di legge delega soprattutto con l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova: l'esito positivo della prova, infatti, estingue il reato ma non l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e garantisce la certezza della pena comunque, prevedendo la sospensione dei termini di prescrizione.

Riteniamo che il problema carcere, del sovraffollamento e della mancanza di adeguate attività trattamentali debba essere affrontato, pertanto, con provvedimenti di riforma strutturale, di sistema, organici e coordinati, e che, al contrario, non possa essere liquidato come fenomeno di emergenza e trattato con decreti d'urgenza governativi, né con meri atti di clemenza, indulto e amnistia, che pure non possono essere esclusi se inseriti in un quadro di programmazione complessiva.

In quest'ottica è necessario intervenire sulla stessa custodia cautelare in carcere, di cui non si occupa

questo atto, anche a tutela del principio fondamentale di presunzione di innocenza qualora ne venisse fatto un ricorso eccessivo, come i dati ufficiali sembrano testimoniare.

Il 40 per cento degli oltre 64.000 ristretti in carcere non è condannato in via definitiva e in media il 17 per cento verrà rimesso in libertà e risarcito per aver subito un'ingiusta detenzione. È quindi opportuno rifarsi al principio del *favor libertatis*, contemplando un'applicazione più restrittiva delle esigenze cautelari, così come proposto dallo stesso disegno di legge n. 631 passato di recente all'esame della Camera dei deputati.

Perché il carcere favorisce la recidiva, perché di carcere si continua a morire, per malattia, per depressione, per suicidio: cinque morti e due suicidi sono i casi che si sono già registrati in queste prime settimane del 2014, suicidi di detenuti, ma anche - è bene ricordarlo - di poliziotti penitenziari.

Se il Governo, con il decreto n. 146, sceglie di adottare misure urgenti e straordinarie per la riduzione controllata della popolazione carceraria, mi sembra di dover richiamare l'attenzione su un rischio, ovvero che la liberazione anticipata speciale favorisca l'uscita indiscriminata di ogni tipologia di condannato: al contrario oggi il 38 per cento dei detenuti è in carcere per violazione del testo unico n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, e pertanto diventa necessario rivedere le pene per condotte illecite ma di lieve entità e favorire la riabilitazione e la cura dei tossicodipendenti.

Infine, e non di minor rilievo, è necessario semplificare le procedure, amministrative e della magistratura di sorveglianza, per l'accesso ai benefici perché il miglioramento delle condizioni di detenzione potrebbe infatti essere sensibilmente ottenuto nell'immediato, senza attendere interventi legislativi, rivedendo anche le modalità operative di gestione della detenzione: dalla sorveglianza dinamica alla socialità estesa; non solo dunque spazi, metri quadrati, seppur vitali al detenuto.

In questo complessivo dibattito parlamentare di revisione del sistema sanzionatorio e penitenziario italiano, cari colleghi, manca tuttavia un capitolo, quello delle risorse professionali impegnate in prima linea a garantire la sicurezza nelle carceri e nel recupero sociale e (qui mi rivolgo in particolare al Governo), appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, sotto organico e discriminati rispetto agli ordinamenti delle altre forze di polizia. Lo stesso Piano carceri del 2010, che a regime dovrebbe garantire circa 12.000 nuovi posti, di fatto non potrà decollare se le unità di polizia penitenziaria non verranno conseguentemente implementate.

Vi sono poi gli educatori e gli psicologi, ancor più penalizzati dalle misure di riduzione del pubblico impiego, chiamati a tempo determinato a svolgere funzioni essenziali per l'osservazione e il trattamento, per la valutazione circa l'ammissibilità ai benefici penitenziari, per la stessa messa alla prova e la valutazione del rischio suicidio, perché - lo abbiamo detto - in carcere si continua a morire.

Invitiamo pertanto il Governo ad aprire tale *dossier*, tagliare risorse dall'apparato centrale per creare le condizioni concrete di sicurezza e rieducazione in periferia, negli istituti penitenziari, in un sistema dell'esecuzione penale che in Italia è ancora troppo lontano da accettabili parametri di civiltà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Invito i colleghi a rivolgere un saluto alle studentesse e agli studenti dell'Istituto comprensivo «Generale Ferrante Gonzaga» di Eboli, in provincia di Salerno. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 12,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, siamo qui ad esaminare l'ennesimo provvedimento con il quale Governo e maggioranza, in questa legislatura, mostrano di voler insistere verso obiettivi che la Lega Nord non può assolutamente condividere. Facendo seguito a quanto riferiva poc'anzi la collega, il provvedimento in esame non può assicurare il principio di certezza della pena, ma non tanto in sé, quanto in collegamento a quello che stiamo facendo - anzi, che state facendo - in queste Aule.

Abbiamo esaminato un primo decreto-legge svuotacarceri, ora stiamo affrontando questo, e già alla Camera è in esame un altro provvedimento in materia. In ognuno di essi sono previsti benefici, ipotesi di scarcerazione, di liberazione anticipata: tutti interventi che per chi li legge ed è chiamato ad applicarli (uffici giudiziari e avvocati) sembrano man mano attenuare sempre di più il rigore della pena. Mi metto nei panni di un qualunque criminale; costui dirà senz'altro che l'Italia è un Paese fantastico perché prima o poi qualche *escamotage*, qualche possibilità di essere liberato o di ottenere benefici li troverà. Per questo affermiamo che qui non si assicura la certezza della pena, perché non si riesce più a capire qual è la pena per ciascun reato.

Analizziamo ora i contenuti essenziali del provvedimento che abbiamo attualmente in esame. Intanto stiamo parlando proprio di un rinnovamento del nostro sistema delle pene, prevedendo che vi sia la reclusione domiciliare per tutti i reati puniti con la pena della reclusione fino a tre anni, e che anche per reati puniti con la reclusione dai tre ai cinque anni vi sia la possibilità di applicare tale istituto. Stiamo dicendo quindi che, per quanto concerne il famoso reato di *stalking*, che tanto hanno fatto queste Aule per poterlo introdurre nell'ordinamento, alla fine, lo *stalker* potrà essere messo gli arresti domiciliari. Possiamo pensare anche a reati come il furto; forse non stiamo parlando di sequestri di persona, di atti di terrorismo, però anche questi sono reati, e i reati devono essere puniti. Gli arresti domiciliari, a nostro avviso, non sono una fattispecie punitiva, ma solo un'attenuazione di quella che dovrebbe essere una punizione.

Pensiamo che addirittura è prevista anche - non lo aveva ricordato il relatore - l'esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la pena pecuniaria o con pene detentive a massimo cinque anni nel caso di particolare tenuità dell'offesa e di non abitualità del comportamento. Riteniamo che un reato sia un reato: vi può essere un'attenuazione della pena (e infatti per questo esistono le circostanze attenuanti), ma non può essere esclusa la punibilità solo perché in fondo non è stato un reato così importante.

Inoltre notiamo che nel provvedimento sono state inserite in Commissione delle fattispecie di depenalizzazione, e anche in questo caso non possiamo non manifestare la nostra estrema contrarietà. Stiamo parlando effettivamente di depenalizzare alcune fattispecie che probabilmente non creavano grande allarme sociale, ma ricordiamo che in tale contesto è prevista la trasformazione in illecito amministrativo di reati quali (possiamo anche dirlo) atti osceni in luogo pubblico, pubblicazioni oscene; taccio sugli altri, ma anche solo a rammentare questi due, è forse perché la moralità si attenua, è forse perché il nostro giudizio morale si attenua che certi comportamenti non possono essere considerati reato?

Per alcune altre fattispecie - in Commissione ci sono vari disegni di legge in tal senso - si sta cercando continuamente di aggravare le pene e di sanzionare, perché vi sono delle condotte molto gravi, e poi invece, per il problema del sovraffollamento delle carceri, arriviamo a prevedere depenalizzazioni, scarcerazioni e arresti domiciliari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Arriviamo addirittura a prevedere l'abrogazione di ipotesi di reato.

Possiamo anche capire che ormai le aule di giustizia sono piene di procedimenti per questioni che vengono ritenute bagatellari, ma se prevediamo, come in questo caso, l'abrogazione di reati anche di falso in scritture private, non stiamo forse dicendo che sono dei comportamenti leciti? Se anche eventualmente prevedessimo delle sanzioni civili (come vengono previste qui, anche non si capisce quali sanzioni civili ci possano essere), il reato di falso è un reato di falso e deve essere punito, perché alla fine i comportamenti che non vengono censurati, secondo ovviamente la mentalità di chi li applica, possono essere considerati consentiti.

È prevista l'abrogazione dell'ingiuria: allora sarà permesso ingiuriare? Solo perché pago qualcosa,

posso ingiuriare? L'ingiuria deve essere eliminata dal nostro eloquio e considerata reato e deve assolutamente restare reato. Lo stesso vale per quanto riguarda la sottrazione di cose comuni, l'usurpazione, l'appropriazione di cose smarrite, per arrivare ad un caso eclatante in Commissione. È stato infatti votato un emendamento, proposto dal Movimento 5 Stelle, volto ad abrogare l'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. La Lega Nord da anni sottolinea le problematiche connesse all'immigrazione. Non vogliamo fare populismo né vogliamo cercare di creare allarmismi: stiamo solo dicendo che l'immigrazione è un tema delicato che va affrontato in modo delicato e non semplicemente abrogando un'ipotesi che, a nostro avviso, andava proprio a salvaguardia della nostra Italia.

Arriviamo poi a parlare dell'istituto della messa alla prova e del processo agli irreperibili. Per quanto riguarda l'istituto della messa alla prova, pur comprendendo che sia fondamentale per un carcerato seguire un percorso di rieducazione che lo inserisca nella società e non lo estranei da essa, non possiamo però pensare che queste misure possano sempre essere considerate come alternative ed estintive proprio del processo e della pena.

Noi della Lega Nord vogliamo semplicemente dire che in un Paese come il nostro, dove si parla di problemi come quello del sovraffollamento carcerario, non è possibile che invece di affrontare i problemi direttamente si debbano sempre trovare soluzioni "all'italiana". È un po' come quando si parlava del problema dei fallimenti: c'era un momento in cui si accumulavano, giorno dopo giorno, sentenze di fallimento dei tribunali, le cancellerie fallimentari ne erano piene. E cosa si è pensato di fare? Modificare la norma in modo da escludere dal fallimento alcune ipotesi. Si sono così ridotti effettivamente i fallimenti: questo però non vuol dire che le aziende non falliscono. Come in questo caso, prevedere queste misure per scarcerare ed evitare che ci sia questo sovraffollamento nelle carceri non è un modo per risolvere il problema, che si risolve invece a monte, con un programma molto strutturato, e non intervenendo a pezzetti con un intervento fatto la scorsa estate e un provvedimento che salta fuori ora, in cui si parla di 200 carcerati liberati ogni settimana. Qual è allora il programma? Quanti saranno in definitiva gli individui scarcerati? Come impatterà tutto ciò sul sistema? Sarà efficace ed efficiente? Perché dobbiamo agire sempre in maniera così sbocconcellata, invece che con un programma?

Noi insistiamo perché, come abbiamo sempre detto, si deve andare avanti con un programma per fare nuove carceri, prevedendo carceri magari con un minore grado di sicurezza per reati meno gravi. Dobbiamo però agire in quella direzione. Per quanto io sia consapevole che sia un percorso difficile, si devono poi elaborare accordi con i Paesi stranieri affinché gli stranieri espiino la pena nel loro Paese di origine. È laborioso, ma questa strada deve essere percorsa, perché, già considerando il numero degli stranieri che abbiamo nelle nostre carceri ed eliminando questa problematica, potremmo rientrare dentro i confini che ci sono imposti.

Quello che infine vogliamo dire è che dobbiamo pensare veramente che viviamo un momento critico: ci sono dei problemi di crisi, la gente si sente insicura e chiede a noi politici di intervenire in modo deciso per trovare una soluzione alla crisi che consenta di andare avanti; si legge altresì dagli articoli dei giornali che imperversano continuamente reati predatori, rapine e moltissimi furti per i quali si che prevedono gli arresti domiciliari. In un tale momento, la nostra gente, chi è fuori da quest'Aula e vede provvedimenti come quello di oggi, cosa può pensare di questo Governo, di questa maggioranza e di queste decisioni? Ci considereranno delle persone che stanno lavorando senza una responsabilità.

Mi appello veramente a voi, non per il singolo provvedimento, ma per ragionare nell'interezza dei nostri e vostri programmi. Dobbiamo pensare alla gente fuori. Non possiamo creare un clima di insicurezza emotiva nelle persone, che sentono parlare di scarcerazione o di liberazione o che, dopo essere state vittime di reato, potrebbero vedere a piede libero il criminale. Non alimentiamo le vendette personali, non alimentiamo ulteriormente un senso di insicurezza che già c'è nella nostra Italia. Stiamo attenti; state attenti. Dobbiamo ritornare a considerare il rigore. Quando c'è un momento di crisi sociale, deve imperversare il rigore, e non continuamente un'attenuazione dello stesso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi della Lega Nord vogliamo farci tutori di questi argomenti e politiche; vogliamo

sottolineare a voi le esigenze: in questo momento storico queste cose non si devono fare.

Per quanto si possa leggere tra le righe, ricordo le parole di chi ha detto: «Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendano gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei vecchi, e questi, per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani. In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo per nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut.Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bitonci. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, «La gente ormai ha paura ad uscire la sera e lei vuole favorire la negritudine come in Francia. Ma noi possiamo farne a meno... Come idea è demente perché è dei paesi sottopopolati che vogliono nuova popolazione: sarebbe l'ultimo colpo per consentire l'accesso a tutti, migranti e clandestini... Io non sono mai stato di destra ma non sto con una sinistra che fa ministro la Kyenge. *(Applausi della senatrice Bellot)*. Leggo che la Kyenge e la sua consigliera Livia Turco vogliono le quote riservate agli immigrati nella società. Siamo alla demenza. La Turco non sa niente di niente.

PRESIDENTE. Senatore, la pregherei di avere un linguaggio rispettoso del Ministro della Repubblica e delle persone coinvolte. *(Commenti del senatore Candiani)*. Prego anche lei, senatore Candiani, di rispettare l'Aula.

BITONCI *(LN-Aut)*. Certo, provvedo subito: «La Turco non sa niente di niente e la Kyenge non è qualificata...» - va bene la parola qualificata? - «...la Kyenge non è qualificata per incarico molto delicato. La Kyenge non sa cos'è l'integrazione, non sa niente di niente, vuole favorire la negritudine come in Francia, ma noi possiamo farne a meno». Sa perché faccio questa citazione, Presidente? A dire queste parole non è il barbaro leghista Bitonci, presidente del Gruppo Lega Nord al Senato, ma Giovanni Sartori, un vostro politologo, perché di sinistra e considerato uno dei massimi esperti di scienze politiche a livello internazionale, con all'attivo diverse collaborazioni con università.

Poi passiamo invece a un altro che non può essere considerato certamente un politologo di destra, né uno scrittore di destra, che scrive sul «Corriere della Sera». Sto parlando di Panebianco e del suo articolo di ieri, «Troppe ipocrisie sugli immigrati»in cui si legge: «La richiesta di Matteo Renzi di inserire la riforma della Bossi-Fini fra i temi del contratto di Governo, al di là delle motivazioni del neosegretario del PD, potrebbe essere un'occasione da cogliere per dare basi più razionali alla nostra politica dell'immigrazione. Dobbiamo solo limitarci a tamponare e contenere i flussi migratori o abbiamo bisogno di interventi più attivi e, soprattutto, più selettivi? Una domanda che diventa possibile se ci si lascia alle spalle le ambiguità e le ipocrisie che hanno fin qui dominato il campo. Le ambiguità dipendono dal fatto che sembriamo incapaci, a causa di certe sovrastrutture ideologiche, di decidere una volta per tutte a quale criterio appendere la politica dell'immigrazione: la convenienza oppure l'accoglienza? ... Le ragioni della convenienza sono note: abbiamo bisogno di contrastare l'invecchiamento della popolazione, abbiamo bisogno - almeno se la ripresa economica, come si spera, prima o poi arriverà - di forza lavoro aggiuntiva e di nuovi consumatori. Ma a queste ragioni, ispirate alla convenienza, ne vengono sovente aggiunte altre di diversa natura, di ordine umanitario (le ragioni dell'accoglienza). I piani si confondono rendendo impossibile fare scelte razionali. L'appello all'accoglienza ha una chiara origine ideologica...». Onorevoli colleghi, questo articolo (che - lo ripeto - è stato scritto da Panebianco e non da un leghista) va a pennello con quello che volete approvare oggi, un provvedimento vergognoso. Invece di lavorare su quello che sarebbe l'ambito effettivo (cioè la creazione di nuove carceri e la possibilità per i detenuti stranieri di scontare la pena nel Paese di origine), voi che fate? Con un emendamento dei cari colleghi del Movimento 5 Stelle abolite il reato di clandestinità, che è stato fortemente voluto dal nostro Governo e dall'ex ministro Maroni.

In realtà, il reato di clandestinità era stato praticamente disapplicato dai vostri giudici, perché ogni volta che si presentava l'occasione - ne abbiamo visti molti casi, soprattutto all'inizio, anche nel tribunale di Genova - le relative fattispecie non venivano considerate, e ciò in base alle normative di diritto internazionale che prevedono l'accoglienza e tutta una serie di questioni che, come le dichiarazioni del ministro Kyenge, non fanno altro che portare invece in tutta un'altra situazione.

Le dichiarazioni del ministro Kyenge, purtroppo - voglio ribadirlo in maniera chiara e forte in quest'Aula - non fanno nient'altro che richiamare nel nostro territorio centinaia e migliaia di disperati. Signor Presidente, da gennaio ad oggi sono arrivati 1.000 clandestini, in soli quindici giorni, nel nostro territorio. L'anno scorso ne sono arrivati più di 10.000: si tratta, cioè, ogni anno, di una nuova città di clandestini che dobbiamo mantenere. Quindi, non possiamo assolutamente sopportare questo emendamento del Movimento Cinque Stelle, che contrasteremo con una dura opposizione, che continueremo a fare oggi in Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo provvedimento nasce dalla volontà e dall'esigenza del Governo e della maggioranza di affrontare, ma non di risolvere, quello che è il problema, come dicevo prima, del sovraffollamento delle carceri. Lo affronta ma non lo risolve proprio, perché con questo provvedimento non si dà una risposta né certa né esaustiva a un problema che è reale e serio.

Noi contestiamo le modalità e anche le soluzioni proposte da questo testo. Lo diciamo subito: questo provvedimento è inutile. Avete perso settimane e settimane in Commissione, avanti e indietro tra Camera e Senato, ma questo provvedimento è assolutamente inutile e non avrà nessun risultato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

È innanzitutto e soprattutto fortemente dannoso, proprio perché dalla sua applicazione alcuni principi verranno fortemente minati e alcuni valori, anche di natura costituzionale, verranno peggiorati. Mi riferisco in modo particolare al tema della sicurezza delle nostre città, anche di quelle del Nord. Infatti, se lei fa un giretto in alcuni quartieri di Padova, la mia città, vedrà quali sono i problemi legati al reato di immigrazione clandestina, a chi fa lo spaccio degli stupefacenti, a chi lavora attorno al mondo della prostituzione clandestina, molte volte anche minorile, e capirà come questi provvedimenti siano assolutamente inutili in questo campo. Per i cittadini quello della sicurezza è un punto cardine fondamentale, e il provvedimento in esame, come dicevo, oltre a peggiorare fortemente la sicurezza mina anche un altro principio fondamentale, signora Presidente: quello della certezza della pena, perché il principio dell'effettività e dell'efficacia della pena viene disapplicato e fortemente leso dal provvedimento stesso.

Si tratta di un provvedimento dannoso e sbagliato, rispetto al quale faremo una durissima opposizione, anche domani e ad oltranza. Porremo in essere tutti gli strumenti possibili per bloccare questo infausto disegno di legge, che in realtà non è un provvedimento salva-carceri, ma deve essere chiamato con il suo nome, cioè salva-delinquenti, perché questo è un testo che salva i delinquenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Per noi della Lega Nord, infatti, non esistono delinquenti di serie A o B, non esiste la microcriminalità: esiste solo la criminalità, e con questo provvedimento si mandano fuori dalle carceri centinaia e centinaia di criminali *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vorrei anche parlare del tema dell'impunità per chi commette reati di particolare allarme sociale, perché non ci si può assolutamente nascondere dietro a questo argomento. Non può essere solo, come alcuni dicono, un problema di allarme sociale, perché, come si sostiene, sono reati minori. Ad esempio, mettiamo che lei, signora Presidente, esce da questo palazzo (magari non ha la scorta o l'auto di servizio), giri per la sua città e le si avvicini una persona che le strappa la borsetta, facendola cadere per terra e magari battere la testa: reati di questo genere non possono essere derubricati come minori; questi sono veri reati che non provocano solo un problema di allarme sociale e vanno combattuti con le stesse misure con cui si contrastano tutti i reati predatori che colpiscono le nostre popolazioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sono reati che, tra l'altro, secondo i dati, stanno aumentando soprattutto in questo momento, quindi in relazione anche al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Mi riferisco in particolare, ad esempio, al furto in abitazione, alla truffa, alla ricettazione, allo *stalking* (e in questo caso mi rivolgo alle donne,

ma anche agli uomini), di cui si è parlato abbondantemente in questo Parlamento. Questi sono reati gravissimi, rispetto ai quali, approvando il provvedimento in esame, si esterna un messaggio drammatico: commettete tranquillamente reati di grave allarme sociale, tanto vi sarà la possibilità di non pagare e non scontare la pena in carcere!

Questo provvedimento lancia due messaggi, sbagliati. Il primo è una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità nel momento in cui lo Stato dovrebbe porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità che sono dirompenti per le nostre famiglie e le nostre città. Lo Stato in questo caso manda un messaggio completamente diverso, un messaggio sbagliato di resa e di abbandono della necessità di garantire l'incolumità dei nostri cittadini. Questo provvedimento rappresenta inoltre la certificazione, la prova provata, del fallimento di tutte le misure adottate negli ultimi anni (mi riferisco in particolare a quell'indulto dal 2006 in poi, che la Lega Nord non ha votato, cari colleghi del Movimento 5 Stelle!). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi siamo stati gli unici che non hanno votato l'indulto, e dopo due anni i 20.000 scarcerati sono tornati tutti a riempire le patrie galere, così da 25.000 siamo arrivati a 60.000 detenuti. Il problema del sovraffollamento delle carceri non è stato assolutamente risolto e questo provvedimento non lo risolverà.

La vostra è una soluzione iniqua. Purtroppo, pagheranno per questo i cittadini onesti, che da domani vedranno circolare liberamente per le strade ladri e scippatori, perché è di tutta evidenza che è un'illusione che approvando un provvedimento di questo tipo si possano mantenere i condannati al loro domicilio.

Come i rappresentanti delle forze dell'ordine denunciano quotidianamente, avreste dovuto intervenire cercando di garantire il loro operato, aumentando le dotazioni dei nostri Carabinieri, della nostra Polizia e anche dei nostri sindaci, che in questo campo conducono finanche battaglie personali. Con i vostri provvedimenti avete invece sottratto risorse, mezzi e pattuglie alla funzione fondamentale, unica ed esclusiva, delle Forze dell'ordine: quella di garantire la sicurezza dei nostri cittadini.

La soluzione deve passare attraverso la realizzazione di strutture, e in proposito devo dire che l'ex ministro leghista Castelli aveva iniziato un piano di edilizia carceraria che purtroppo - questi sono i dati - è stato bloccato dai Governi successivi. Si tratta di un piano che è stato molto criticato, ma se fosse stata seguita questa linea non avremmo dovuto vedere queste nefandezze di provvedimenti che mandano i delinquenti per strada ed avremmo carceri dove mettere dentro i delinquenti, perché, signora Presidente, i delinquenti devono stare dentro le carceri! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Un altro intervento che non è stato adottato - anche se la Lega Nord l'ha suggerito da sempre - è quello dei famosi accordi bilaterali. L'unico che ha concluso accordi bilaterali, nel caso per combattere la clandestinità e la migrazione di massa di disperati che arrivano dai Paesi del Nord Africa, è stato il nostro ministro Maroni, che è stato l'unico che è riuscito a bloccare migliaia di disperati che arrivano ogni giorno sulle nostre coste. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Signora Presidente, non solo ha bloccato questi disperati: con gli accordi internazionali stipulati con i Paesi del Nord Africa - e tutti se ne ricordano bene - abbiamo evitato anche centinaia di morti. Questa è l'ipocrisia di questo centrosinistra, che vuole aprire le porte all'immigrazione clandestina: non siete riusciti ad evitare i morti e avete voi la responsabilità diretta di ciò che è successo, non chi vuole pene più dure e chi vuol bloccare sulle coste la partenza delle navi dei disperati.

Quindi, tornando alle galere e alle pene, in alcune prigioni del Nord ben il 60 per cento dei detenuti è di origine straniera: vi sono extracomunitari, ma anche molti comunitari, anche quelli - debbo dire - grazie al Governo Prodi. Allora, nel 2007, infatti, mentre alcuni Paesi hanno fatto accordi, la stessa Germania o l'Inghilterra, una moratoria per l'ingresso di alcuni cittadini comunitari (mi riferisco ai rumeni in particolare), noi invece abbiamo aperto le porte, e sono arrivati migliaia di rumeni. L'effetto lo si può attentamente verificare, perché è stato lo stesso capo questore rumeno, il capo della polizia rumena, a dichiarare che nel 2007 i reati in Romania sono diminuiti del 18 per cento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Bitonci, perché i venti minuti a disposizione stanno terminando.

BITONCI *(LN-Aut)*. Siamo all'opposizione, Presidente, e cerchiamo anche noi di dire la nostra su questo vergognoso provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Vi sono molti senatori del suo Gruppo iscritti a parlare in discussione generale.

BITONCI *(LN-Aut)*. Ma noi abbiamo tempo; stiamo qui anche venerdì, sabato, domenica.

PRESIDENTE. Intanto, concluda il suo intervento nei tempi che le sono stati assegnati.

BITONCI *(LN-Aut)*. Concludo il concetto, perché è molto importante. Dicevo che nel 2007 il capo della polizia rumena ha dichiarato che in Romania i reati, soprattutto quelli più gravi, come quelli predatori, sono diminuiti del 18 cento, e sapete perché? Perché questi sono venuti tutti a delinquere a casa nostra: questa è la realtà! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Allora, quando si fanno operazioni di questo tipo, quando si aprono i confini nazionali, si fanno entrare tutti. «Avanti tutti, venite in Italia» - sono stati ritrovati persino volantini in giro che invitavano a venire nel Paese dell'Eldorado - «Venite...

PRESIDENTE. Concluda la frase, la prego.

BITONCI *(LN-Aut)*. ...«Venite in Italia: qui c'è tutto; vi diamo tutto, l'assistenza, da mangiare».

VOCE DAL GRUPPO LN-AUT. Anche qualche donna da stuprare.

BITONCI *(LN-Aut)*. Sì, anche quello, ma non lo dico.

C'è una responsabilità diretta, signora Presidente, e questa responsabilità è del ministro Cancellieri, ma soprattutto di chi ha voluto un Ministro inutile, inefficace e, forse, il peggior Ministro della Repubblica che ci sia mai stato, insieme al ministro Kyenge. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, le assicuro sin d'ora che non dovrà richiamarmi per citazioni di politologi di sinistra.

Faccio il mio intervento mentre tutte le forze politiche, esclusa la Lega Nord, stanno cercando di trovare accordi su questo provvedimento, compresi i colleghi del Movimento 5 Stelle, che chiaramente partecipano. *(Alcuni senatori, come anche il rappresentante del Governo, dialogano al banco del relatore).*

Presidente, sarebbe bello che ogni tanto il rappresentante del Governo ascoltasse l'opposizione; però non è importante: dico ugualmente ciò che penso.

PRESIDENTE. No, invece io credo che il Governo debba ascoltare maggioranza e opposizione. Prego, Sottosegretario. *(Il sottosegretario Ferri ritorna ai banchi del Governo).*

VOLPI *(LN-Aut)*. La ringrazio di cuore, Presidente, lei è sempre molto corretta; gliene do assolutamente atto.

Io credo che ci sia un problema politico di fondo. Anzitutto, mi sembra ci sia una scissione delle due problematiche: da una parte, il problema della sicurezza, e dall'altra, il problema carcerario. Credo si parta proprio da questo presupposto sbagliato per fare ragionamenti assolutamente divergenti fra di loro. È evidente, infatti, che il presupposto della sicurezza della gente, dei cittadini, debba andare necessariamente di pari passo con la certezza della pena. In questo caso è evidente, tra l'altro con spazi di retroattività che non riesco a comprendere come possano essere accettabili, che le due questioni sono attuate in maniera diversa. Da una parte, c'è mancanza di sicurezza - argomento che affronterò fra poco - e ciò viene rimarcato sicuramente non solo da amministratori locali della Lega, e, dall'altra, la voglia di trovare una soluzione assolutamente parziale, inutile e pericolosa, che è quella di far uscire dalle carceri i delinquenti.

Ho ascoltato prima una collega, che peraltro ha svolto un interessante intervento, parlare anche di quello che non è presente in questo provvedimento: in esso manca completamente - ha detto la collega del Partito Democratico - un intervento sostanziale e serio rispetto agli operatori che, all'interno delle carceri, lavorano, dagli educatori agli agenti della Polizia penitenziaria. Mi permetto però di ricordare alla collega del Partito Democratico, non in termini polemici ma politici, che il suo partito sta governando il Paese da tre anni e mezzo. Non si può, quindi, sempre guardare a dieci anni fa. Dovete fare qualcosa se credete che questi interventi siano importanti *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, perché

altrimenti si tratta sempre dell'«altrocolpismo». Da tre anni e mezzo state al Governo: certo sono Governi che magari non vi hanno dato molte soddisfazioni, ma adesso farete il rimpasto e sicuramente ne avrete di più.

Mi permetto di affrontare anche un altro termine politico che trovo drammatico per tutti. Non so come il Governo interpreti politicamente questo provvedimento: la mia opinione è che esso dimostri la resa dello Stato. È evidente, infatti, che quando uno Stato riesamina le sue capacità di essere preciso nell'applicazione della pena esso si arrende. E lo fa perché non ha i posti in carcere? Ritengo questa una delle cose peggiori che si possano dire.

Prima anch'io ho manifestato la mia vicinanza al collega Esposito. Noi che abbiamo vissuto altri momenti ci ricordiamo quel momento in cui si dovette per forza dire di no a certe cose, senza se e senza ma. Il senza se e senza ma, che vale per le cose più importanti e drammatiche, deve valere anche per quello che è considerato il reato, che non è mai minore ma è assolutamente pericoloso, come diceva prima il presidente Bitonci. È chiaro che la proporzionalità del delitto è legata anche alla persona a cui viene fatto del male: se rubano ad una vecchietta la borsetta che conteneva la pensione, ella non mangerà per un mese. Non è che uno per forza deve compiere chissà quali atti per essere considerato un delinquente *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Mi sembra, però, che questo non venga considerato realisticamente, e qui sta l'elemento di scissione psicologica del Governo fra la realtà della sicurezza e l'azione per liberare posti in carcere.

Prima si parlava di numeri, ed è indubbio che i numeri hanno una loro importante rilevanza: parlavamo degli stranieri all'interno delle carceri. In merito alla Lombardia, ho visto in questi giorni alcuni dati, e penso che più o meno corrispondano: su 9.300 detenuti sono 4.200 gli stranieri; in Liguria su circa 1.900 sono 1.000 gli stranieri. Questo non vuol dire - come si diceva - che tutti gli stranieri sono delinquenti. È inevitabile, però, pensare che, se la proporzionalità della presenza straniera sul nostro territorio equivale comunque alla forma sanzionatoria per cui questi sono in galera, la proporzione rilevabile fra la popolazione straniera regolare e irregolare (purtroppo spesso irregolare sul nostro territorio) trasforma il dato in un dato drammatico sulla salvaguardia in termini di sicurezza. Si lega quindi a quel ragionamento più complesso che è inevitabile per noi: il discorso dell'immigrazione.

Il combinato disposto diventa evidentemente drammatico in termini di delinquenza. Infatti, nel momento in cui manca una deterrenza certa sull'elemento delittuoso e viene invece in qualche modo incentivata una immigrazione addirittura non più considerata irregolare, diventa una problema.

Parlando di politica e di democrazia mi permetto, senza voler essere offensivo, di rivolgermi ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Ieri si è svolto il referendum *on line*, quello che loro chiamano democrazia diretta. Mi sembra che siano stati 15.000 i favorevoli e i 9.000 contrari. Le 15.000 persone favorevoli all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina rappresentano (mi permetto di sottolinearlo perché la democrazia ha anche una valenza numerica) circa lo 0,025 per cento della popolazione italiana. Questo però potrebbe essere considerato un dato soggettivo, anche se è realmente oggettivo. In realtà, rappresentano meno dell'1 per cento dei cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle, e questo è un dato oggettivo.

Credo (e mi permetto di sottolinearlo) che la responsabilità politica che i colleghi del Movimento 5 Stelle si assumono nel rappresentare una posizione politica importante, rilevante e, in termini di numeri all'interno del Senato, assolutamente centrale, sia davvero grande, proprio perché si rappresenta lo 0,2 per cento (quindi, nemmeno l'1 per cento) dei propri elettori, su un «non programma» (mi pare lo chiamiate così) in cui non vi era un chiarimento rispetto a questo argomento. Vorrei chiedervi: siete proprio sicuri che questo sia il modo migliore per rappresentare i vostri elettori? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Siccome sono un po' curiosetto, ieri ho letto alcuni *post*: come in tutti i partiti, ovviamente, c'è un grande dibattito. Sappiate però che è una responsabilità politica. Non è un attacco politico, il mio. Faccio piuttosto una riflessione, come capita quando si devono assumere decisioni importanti su dei provvedimenti, per dire che se fosse stato nel programma magari qualcuno potrebbe dire che si è

populisti (e forse lo sono, da un certo punto di vista). Ma non essendo contenuto nel programma un certo tema, affidarsi all'orientamento dello 0,2 per cento del proprio elettorato credo richieda l'assunzione di una grossa responsabilità.

Questa è una mia valutazione (e non sono entrato, come ha fatto qualcuno, speculando sui termini delle *leadership*,perché ognuno nel proprio partito ha le *leadership* che vuole): è stata una scelta.

Ci sono altre due questioni che mi lasciano perplesso, signora Presidente. Lei sa che non sono cultore della materia, però, esercitandomi all'interno delle Aule (cinque anni presso la Camera dei deputati e circa un anno in Senato) cerco di capire alcuni passaggi. Mi lasciano molto perplesso due passaggi tecnici, per così dire, e cioè i termini delle deleghe. Prima ho parlato della resa dello Stato, ora parlo della resa del Parlamento, perché - (*rivolgendosi al senatore Buemi, che conversa con il sottosegretario Ferri)* spero di poterlo fare anche con l'aiuto del senatore Buemi, che sicuramente mi darà una mano, essendo lui più attento in questa materia, prendendo poi il posto da sottosegretario: è un augurio che gli faccio - come può il Parlamento, in una materia così delicata che tratta dell'incidenza della pena, delegare il Governo a dare le ultime pennellate, come le ha definite il relatore, sulla revisione delle pene ? Il Parlamento, la maggioranza devono assumersi la responsabilità di definire in maniera certa e precisa quali sono i passaggi legislativi che introducono dei cambiamenti nel sistema delle pene, altrimenti vuol dire che si ha paura ad assumersi una responsabilità politica e la si scarica (come capita spesso anche su altre questioni) sul povero Governo.

Il secondo, che ritengo più preoccupante (non vorrei sembrare di parte), è lo spazio ampio lasciato al magistrato nella determinazione dei passaggi. A mio avviso, l'applicazione della norma, anche in questo caso deve essere precisa. Certo non si può pretendere che sia preciso il magistrato quando il Parlamento e la stessa maggioranza hanno paura di determinare le pene. Non parlo dei grandi casi, della grande politica, ma della politica spicciola e, ancor di più, della giustizia spicciola. Lasciare ad un magistrato la responsabilità di determinare in quale misura e come possano essere applicate queste norme significa che un giorno o l'altro - ed io penso purtroppo in tempi molto ravvicinati - ci troveremo a domandarci, come è già capitato in alcuni casi, perché quel magistrato ha preso una certa decisione e c'è stato poi il Kabobo di turno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Attenzione, perché se noi non diamo al magistrato - e voglio difendere i magistrati - lo strumento specifico e codificato di quella che è la sua capacità di intervenire, lasciandogli lo spazio personale della scelta, ci troveremo a dover criticare i magistrati, perché si verificheranno delitti gravi, con i recidivi che usciranno di galera. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* E allora, la responsabilità deve essere forte e specifica, e la politica non può sempre abdicare, per dire poi che la colpa è di qualcun altro. Non credo che questo sia un elemento marginale.

Mi viene in mente una cosa. È capitato, e capita purtroppo, che quella che qualcuno definisce microcriminalità, e che invece poi non lo è, porti a dei momenti che a me non piacciono e che però si verificano e, se così accade, vuol dire che c'è una casistica per cui certi fatti si determinano. È quella che definirei la «giustizia privata», vale a dire la reazione immediata di chi subisce il torto e, in maniera magari violenta, si sente di rispondere a quel torto.

Con il provvedimento di indulto del 2006 - è un dato non mio, ovviamente - ci fu un tasso di recidiva che raggiunse, nei primi sei mesi dell'anno, il 14 per cento. È una bella percentuale, un consistente numero di persone che probabilmente uscì dal carcere senza alcun tipo di accompagnamento. È quanto accadrà ad altri perché - diciamocela tutta - il provvedimento che stiamo esaminando libera posti, ma non si preoccupa assolutamente di accompagnare di fuori chi viene rilasciato. Ci troveremo così una parte di queste persone che uscirà, disperata, riconducendo di nuovo le proprie esperienze di vita a quelle precedenti alla carcerazione e che penserà che l'unica strada per sopravvivere sia tornare a delinquere. Tornando a delinquere quelle persone rientreranno in quella casistica di recidività che farà male ai cittadini, cioè a coloro che ci hanno votato e che hanno votato anche i colleghi di maggioranza, non solo la Lega.

E qui torno a chiedermi se sono un populista. Mi sembra che questi siano ragionamenti di buonsenso, che non vogliono necessariamente essere demagogici o populisti.

Certo, signora Presidente, una differenza tra me ed il suo partito c'è. Noi siamo un po' meno politicamente corretti, anche se riteniamo che ormai in modo ampio si sia dimostrato che il «politicamente corretto» non porta necessariamente a buoni risultati, perché fa diventare acritici rispetto ai problemi veri; fa diventare qualcosa di neutro la realtà, per cui si codifica tutto quello che è bene e che per forza è bene, e guai a dirne il contrario. Peccato che poi il bene si dimentichi e che ciò avvenga per cose ovvie, e cioè che il delinquente è delinquente, e non solo. Mi viene in mente, ad esempio, una cosa che non c'entra, ma che vi voglio rappresentare: ci sono due italiani dall'altra parte del mondo, che da due anni stanno aspettando giustizia e non sappiamo nemmeno più che fine faranno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Da due anni sentiamo le «farloccate» dei Governi: non lo so, ma il povero De Mistura deve essersi abbronzato, visto che praticamente è là tutte le settimane, non so a far cosa - poverello lui - ma è là. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mi chiedo come si possa continuare a ragionare in questi termini, per cui il politicamente corretto impone che non si possa parlar male dell'immigrato, che secondo noi è qualcosa di diverso dal migrante. Non si può parlare male degli indiani, perché altrimenti rischiamo di perdere gli appalti; non si può parlare male neanche del delinquente, perché comunque va rieducato. Certo che il delinquente va rieducato: e quel 14 per cento di recidivi nei primi sei mesi del 2006 come si è rieducato? Reiterando il reato?

La preoccupazione ce l'avrei, signora Presidente, anzi ce l'ho, e lei può vedere che sto cercando di svolgere un intervento che non sia puramente ostruzionistico ma che, nonostante l'ovvio disinteresse del Governo, dia degli spunti di ragionamento.

È stato ricordato il piano carceri. Alcune carceri sono costruite per metà e poi lasciate in abbandono. Ma sono soldi nostri, sono soldi dei cittadini. Ma si è voluto e si vuole intervenire? E anche questi Governi che si sono passati la mano l'un con l'altro in questi tre anni, vogliono o non vogliono intervenire?

Io sono anche uno che, come gli altri del mio partito, pensa che siano importanti quei famosi interventi bilaterali con i Paesi terzi, in base ai quali chi compie un reato e viene condannato deve scontare la pena nel Paese d'origine. Certo non sono cieco e capisco che non c'è nessuna parte del Mediterraneo dove non ci sono problemi, ma non mi sembra siano stati fatti nemmeno tentativi minimi per attraversare quel Mar Mediterraneo *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*e provare, insieme a quei Governi, a trovare delle soluzioni in ordine al rimpatrio di coloro che hanno subito una condanna e per questo dovrebbero scontare la reclusione nel proprio Paese.

Ci sono anche altre questioni, signora Presidente. Pensare che lo Stato possa immaginare se stesso come un organismo che non si interessa dei carcerati è una cosa assurda, e questo provvedimento lo dimostra, perché non c'entra nulla con l'intervento di civiltà che qualcuno vuole metterci sotto il naso. Il problema dell'intervento di civiltà risiede comunque nel modo in cui si sta nelle carceri, e non nel dire: «Esci, ti do un calcio in culo, vai fuori dalla porta e arrangiati». *(La Presidente riprende il senatore Volpi con un cenno)*.

Mi scusi, mi sono lasciato andare. Però, non era una citazione di sinistra…

PRESIDENTE. Non c'entra nulla che sia di sinistra o di destra. C'entra il linguaggio. Prego, senatore.

VOLPI *(LN-Aut)*. La ringrazio.

Qua, alla fine, signora Presidente, prendiamo delle persone, chiudiamo la porta del carcere dietro le loro spalle e diciamo loro: «Adesso andate, arrangiatevi». Le sembra una politica normale? Le sembra una politica che sceglie di trovare una soluzione (peraltro richiesta in maniera forte anche dal Presidente della Repubblica nei confronti del quale, come lei sa, in alcuni casi accenno una contestazione)? In questo caso, però, è ovvio che esistono anche situazioni insostenibili, ma la soluzione è costruire nuove carceri, è mandare queste persone dall'altra parte del Mediterraneo o nei propri Paesi, non è chiudere loro la porta alle spalle.

Mi permetto, signora Presidente, di concludere il mio intervento, anche se so che non impiegherò i venti minuti che mi sono concessi e che sarò richiamato dal mio Presidente.

PRESIDENTE. Lei impiegherà i suoi venti minuti come stabilito.

VOLPI *(LN-Aut)*. No, forse non mi sono spiegato bene: sono io che non li impiegherò, e quindi riceverò un richiamo dal mio Presidente per questo.

Le lascio un ultimo pensiero. Credo che la volontà politica sia una cosa, che fare le leggi presenti un aspetto di coscienza perché si deve sottrarre alla propaganda il risultato degli articolati che si producono, e che la coscienza sia una cosa che non può essere unilaterale. Quando si affronta questo problema non si può guardare solo a chi è all'interno delle carceri, ma bisogna guardare soprattutto ai cittadini che sono fuori dalle carceri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. L'avverto che comunque i suoi 20 minuti li ha impiegati e quindi non potrà essere ripreso dal suo Presidente.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Su alcune votazioni relative al disegno di legge n. 1188

FORNARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO *(PD)*. Signora Presidente, dalla lettura del Resoconto stenografico delle sedute dell'8 e del 9 gennaio ho scoperto che, pur essendo relatore sul disegno di legge n. 1188 e quindi presente in Aula, avendo dato indicazioni di voto e parere sugli emendamenti come prescritto dal Regolamento, risulto assente in due votazioni, la n. 61 della seduta n. 162 dell'8 gennaio e la n. 170 della seduta n. 163 del 9 gennaio.

Chiedo quindi di procedere ad una verifica, se è possibile. Che fossi presente e che lo fossi anche al momento della votazione mi sembra un dato incontestabile.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Fornaro.

Sull'esigenza di un rifinanziamento dei programmi di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale dell'Italia

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, il 7 dicembre 2013 il MiBACT pubblica il bando "500 giovani per la cultura", previsto dal decreto valore cultura. In tale bando il sospetto è che il morbo, per così dire "alla Fornero", del pasticciaccio diabolico per far passare prese per il naso per iniziative volte ai giovani o a chissà chi, abbia contagiato anche il Ministro dell'istruzione e i suoi collaboratori al Ministero. Tale bando, infatti, prevede che 500 laureati con 110 e lode, *under* 35, siano impiegati in uno *stage* formativo per 12 mesi ad un compenso lordo annuo di 5.000 euro, che fa più o meno 3 euro e 50 centesimi l'ora. Non c'è bisogno di commentare la proposta: 3 euro e 50 centesimi l'ora per un laureato con 110 e lode, occupato tra le 30 e le 35 ore settimanali, mi sembra, eufemisticamente - lo ribadisco - una presa per il naso!

Si solleva infatti tutto il mondo della cultura e, nella fucina delle menti del MiBACT, si corre ai ripari e si cerca di mettere una toppa, che però non è assolutamente sufficiente.

Le considerazioni da fare pertanto sono le seguenti: innanzitutto, questo bando era già stato criticato in sede di esame del decreto valore cultura, giacché non si capisce perché si voglia introdurre un'ulteriore opportunità di offerta formativa in un campo in cui gli operatori sono già ampiamente formati da *master*, corsi di laurea e corsi di specializzazione. Ciò che manca in questo campo, invece, è l'offerta lavorativa senza discriminazioni di età, poiché nel MiBACT esistono elenchi lunghissimi di

professionalità di catalogatore, di persone pronte per essere impiegate in questa operazione di digitalizzazione del nostro patrimonio, che non sono presi assolutamente in considerazione.

Sabato sono andata alla manifestazione "500 no per il MiBACT" e volevo rivolgere una preghiera al Ministro, poiché mi risulta che né lui, che si trovava a Carditello a festeggiare, né alcuno dei suoi collaboratori fosse presente. La preghiera è la seguente: da un lato, operare tempestivamente ed efficacemente per reintegrare gli organici ormai dissanguati degli istituti e uffici pubblici di conservazione e tutela, e, dall'altro, attuare un piano strategico di rilancio e sviluppo del settore, a partire anche dal rifinanziamento di programmi ordinari di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,30)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Anitori, Bocchino, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Colucci, De Biasi, De Poli, Donno, Fasano, Formigoni, Guerra, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Minniti, Monti, Morgoni, Piano, Pinotti, Romani Maurizio, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 13 gennaio 2014, il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che, a decorrere dal 10 gennaio 2014, risulta così composto:

Presidente: senatore Vincenzo Santangelo

Vice Presidenti: senatore Gianluca Castaldi e senatore Francesco Molinari

Segretario: senatore Lorenzo Battista

Tesoriere: senatore Giuseppe Vacciano

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 13 gennaio 2014, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Russo, cessa di farne parte il senatore Zanda;

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Zanda, cessa di farne parte il senatore Russo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Ferranti Donatella, Orlando Andrea, Rossomando Anna, Migliore Gennaro, Amoddio Sofia, Bargero Cristina, Bocci Gianpiero, Causi Marco, Cenni Susanna, D'Incecco Vittoria, Fedi Marco, Grassi Gerolamo, Legnini Giovanni, Martella Andrea, Martelli Giovanna, Quartapelle Procopio Lia, Realacci Ermete, Tullo Mario, Verini Walter, Zardini Diego, Vazio Franco, Speranza Roberto

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (1232)

(presentato in data 10/1/2014) ;

C.631 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Lumia Giuseppe, Casson Felice, Capacchione Rosaria, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Filippin Rosanna, Ginetti Nadia

Unione civile tra persone dello stesso sesso (1231)

(presentato in data 10/1/2014) ;
senatori Falanga Ciro, Mussolini Alessandra, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Barani Lucio, De Siano Domenico, Galimberti Paolo, Langella Pietro, Longo Eva, Villari Riccardo, Zizza Vittorio
Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (1233)
(presentato in data 14/1/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Longo Fausto Guilherme
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (994)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 13/01/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Consiglio Nunziante
Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita (1038)
(assegnato in data 13/01/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. Ferranti Donatella ed altri
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (1232)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.631 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847);
(assegnato in data 13/01/2014);
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Calderoli Roberto
Modifica all'articolo 275 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di equiparazione del monumento santuario "Madonna degli Alpini" di San Maurizio di Cervasca ai cimiteri di guerra (1064)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 13/01/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Longo Fausto Guilherme
Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee (979)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/01/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Dep. Verini Walter ed altri
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (1194)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.544 approvato da 7° Cultura
(assegnato in data 13/01/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Falanga Ciro ed altri
Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (1233)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 14/01/2014).

Affari assegnati

In data 10 gennaio 2014 è stato deferito alle Commissioni riunite 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10a (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche relative alle nuove modalità di risarcimento assicurativo dei danni occorsi ai veicoli in caso di incidente (Atto n. 214).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 10 gennaio 2014

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'On. Dott. Stefano FASSINA, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze.

f.to Enrico Letta".

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 30 e 31 dicembre 2013, ha inviato due documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di giugno 2013 (Atto n. 215) e di luglio 2013 (Atto n. 216).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 dicembre 2013, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Franco Inglese, Ernesto Pellecchia e alla dottoressa Giuliana Pupazzoni,il conferimento di incarico di reggenza di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ai dottori Francesco Alì e Lorenzo Quinzi, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 dicembre 2013, ha inviato - ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 - il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 213).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 gennaio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo gennaio-giugno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. LXX, n. 2).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Gaetano Benedetto a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo (n. 16).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 24 e 27 dicembre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le

relazioni avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
sulla procedura d'infrazione n. 2013/2170, del 20 novembre 2013, concernente i lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave - Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Procedura d'infrazione n. 51/1);
sulla procedura d'infrazione n. 2013/0402 del 28 novembre 2013, concernente la direttiva la direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell'Allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (Procedura d'infrazione n. 61/1).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 23 dicembre 2013, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di nove incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettere in data 20 e 23 dicembre 2013, ha inviato:
la deliberazione n. 16/2013/G - Relazione concernente "Programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2014". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 211);
la deliberazione n. 15/2013/G - Relazione concernente "Contributi in conto capitale destinati al programma denominato Contratti di quartiere II". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 212).
Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 2 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la nota integrativa e il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 209).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 6 gennaio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM (2013) 853 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 febbraio 2014.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 13 febbraio 2014.
La Commissione europea, in data 9 gennaio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la

proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (COM (2013) 930 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 febbraio 2014.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 13 febbraio 2014.
La Commissione europea, in data 13 gennaio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (COM (2013) 937 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 febbraio 2014.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 13 febbraio 2014.

Petizioni, annunzio

E' stata presentata la seguente petizione:
il signor Orazio Ruscica di Modica (Ragusa) ed altri cittadini chiedono l'adozione di provvedimenti a tutela degli insegnanti di religione cattolica (*Petizione n. 1062)*.
Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Gualdani, Torrisi, Pagano, Luciano Rossi, Cassano e Compagnone hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00090 del senatore Marinello ed altri.
La senatrice Ginetti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00182 della senatrice Lanzillotta ed altri.
L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Lanzillotta, Amati, Cantini, Cardinali, Casini, Cuomo, De Poli, Di Giorgi, Fedeli, Gambaro, Giannini, Ginetti, Ichino, Idem, Liuzzi, Margiotta, Orrù, Padua, Pezzopane, Puppato, Gianluca Rossi e Saggese.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Battista ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00610 delle senatrici Amati e Valentini.
I senatori Cucca, Puppato, Saggese, Nencini, Valentini e Blundo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00615 della senatrice Pezzopane.
I senatori Giacobbe, Lucherini, Mattesini, Moscardelli, Nencini, Ricchiuti, Spilabotte, Astorre, Pelino, Valentini, Buemi ed Amati hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00616 delle senatrici Pezzopane e Favero.
Interrogazioni
Elena FERRARA, PUGLISI, MARTINI, PIGNEDOLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il sistema scolastico risente, da troppo tempo, della mancanza di pianificazione sul lungo periodo e di una scarsa capacità previsionale sull'uso delle risorse disponibili;
non sussiste alcun raccordo tra la formazione iniziale dei docenti, l'abilitazione all'insegnamento e i sistemi di reclutamento, che andrebbe invece realizzato in un'ottica di sistema e in una prospettiva europea;
la progressiva *deregulation* del settore e l'uso ricorrente delle sanatorie hanno penalizzato il merito e la qualità delle competenze acquisite, favorendo l'attività di servizio (spesso impropriamente scambiata

per "tirocinio") in luogo della formazione richiesta per l'esercizio di una professione socialmente e culturalmente complessa quale quella dell'insegnante;
considerato che:
il decreto direttoriale 25 luglio 2013, n. 58, e la successiva nota del Ministero n. 45 del 22 novembre 2013 hanno previsto l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) anche con riferimento alle classi di concorso A077, sebbene tale ambito non fosse ricompreso nel decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, modificativo del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
è accaduto, così, che norme di rango inferiore abbiano disposto in violazione della normativa primaria vigente, la quale per quanto concerne le discipline musicali contempla le sole classi A031 e A032 e non la A077;
presso i conservatori di musica, ove sono presenti i dipartimenti di Didattica, sono già stati attivati proprio per le classi A077 il primo e il secondo ciclo di biennio di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, all'acquisizione di una specifica abilitazione per le classi A077;
ritenuto che su tali problematiche sono già state avanzate precise richieste di chiarimenti sia da parte dei docenti di Didattica sia da parte della conferenza dei direttori dei conservatori, senza che ad oggi siano state fornite risposte in grado di dirimere una questione che potrebbe recare un grave danno al sistema della formazione iniziale dei docenti e, nello specifico, a quegli studenti che, nel rispetto della legge, abbiano intrapreso il percorso formativo;
preso atto che l'avvio dei PAS risulta essere fortemente criticato e osteggiato in vasti settori delle università, alcuni dei quali, nell'esercizio della loro autonomia, rivendicano il diritto di rifiutarsi di procedere per determinate classi di concorso,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue valutazioni sull'attivazione dei PAS;
quale sia la sua valutazione in ordine all'estensione dei PAS alla classe di concorso A077 e quale conseguente iniziativa intenda intraprendere al fine di salvaguardare i percorsi formativi già intrapresi e di dirimere le divergenze in merito ad una corretta applicazione della legge.
(3-00619)
LIUZZI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il teatro Carlo Felice di Genova, realtà storica ed ambiziosa per la città ligure, versa in uno stato di estrema difficoltà nel continuare il suo operato attraverso la propria fondazione, sebbene vi sia un massimo impegno da parte dei dipendenti tutti;
il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (cosiddetta legge Bray), è stato concepito per intervenire sulle situazioni di criticità estrema di alcune fondazioni che potrebbero causare la liquidazione coatta amministrativa delle stesse e di conseguenza attivare "l'effetto domino" sul resto d'Italia;
la legge, infatti, attiva una serie di interventi di urgenza per le fondazioni che sono in difficoltà nella chiusura in pareggio del bilancio 2013 a causa di debiti pregressi verso terzi;
a tale proposito l'articolo 11, al comma 9, recita: «Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
i 25 milioni rappresentano fondi straordinari che verranno divisi tra i teatri in difficoltà, come si evince dalla lettera *a)* del medesimo comma 9 la quale stabilisce «che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012»;

secondo il Ministero il teatro Carlo Felice non rientrerebbe di diritto tra quelle fondazioni che obbligatoriamente devono applicare la legge Bray perché negli ultimi due anni, entro il 31 dicembre 2012, non era commissariato, bensì appartenente alla categoria dei teatri che possono farne parte con specifica domanda;
la legge Bray non fa distinzioni in tal senso, come si può evincere dal comma 1 dell'articolo 11 che recita: « Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (...) un piano di risanamento»;
il fatto di attribuire una sorta di "prelazione" ad alcune fondazioni rispetto ad altre, consentendo di entrare nel programma di risanamento della legge Bray, potrebbe creare problemi al teatro Carlo Felice per accedere ai 25 milioni di euro;
considerato che:
il teatro "per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale", come indicato dalla legge, ha richiesto 4 milioni di euro per la prima erogazione (d'urgenza) e 7 milioni di euro per la seconda erogazione;
lo stesso teatro è stato commissariato dal 2008 al 2010 e, successivamente, nel 2010 ha subìto la drammatica apertura di stato di crisi attraverso la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", che prevede licenziamenti collettivi;
nel 2010 al teatro Carlo Felice sono stati implementati gli ammortizzatori sociali per 2 anni consecutivi attraverso l'adozione dei cosiddetti contratti di solidarietà che, oltre ad aver imposto sacrifici in termini economici sulle buste paga del lavoratori, hanno bloccato anche l'orario di lavoro del 40 per cento annuo;
la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", all'articolo 4, comma 162, ha stabilito che la fondazione teatro Carlo Felice diventasse beneficiaria di un contributo annuo permanente di 2,5 milioni di euro;
così il legislatore sostitutiva e razionalizzava precedenti disposizioni di legge che avevano consentito l'erogazione di contributi specifici per questa fondazione genovese, a fronte dei maggiori costi del nuovo teatro, a partire dal 1990, anno della sua inaugurazione;
il contributo è stato erogato annualmente sino al 2011, anno in cui, la legge di bilancio ne ha ridotto l'importo a 1,3 milioni di euro;
tale riduzione è perdurata sino ad oggi e pesa notevolmente sulla situazione economica del Carlo Felice,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare il contributo originario in favore del teatro Carlo Felice.
(3-00620)
COTTI, SERRA, BATTISTA, MARTON, BULGARELLI, CASTALDI, GAETTI, GIROTTO, MANGILI, SANTANGELO, TAVERNA - *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
nella punta più estrema del sud Sardegna, nel comune di Teulada (Cagliari), è operativo fin dal 1957 un poligono militare permanente per esercitazioni terra-aria-mare affidato all'Esercito e messo a

disposizione della Nato (North Atlantic treaty organization);
il poligono risulta essere il secondo in Italia per estensione, con 7.200 ettari di aree cui si sommano i 75.000 ettari delle zone di restrizione dello spazio aereo e le zone interdette alla navigazione, precludendo inoltre uno specchio d'acqua di circa 450 chilometri quadrati alla navigazione e alla pesca, e tali aree sono normalmente impiegate per le esercitazioni di tiro contro costa e tiro terra-mare, con simulazioni d'interventi operativi e la sperimentazione di nuovi armamenti;
per quanto noto alle cronache nazionali, anche il poligono di Teulada è stato al centro del dibattito per le problematiche connesse al suo impatto sociosanitario ed economico sulla popolazione;
è accertato che l'Esercito italiano ha utilizzato durante le esercitazioni a Teulada missili Milan contenenti uranio impoverito, missili i cui resti si trovano in grande quantità nei fondali, che nel 2005 uno studio effettuato dal Consiglio nazionale delle ricerche ha definito irrimediabilmente compromessi;
considerato che:
in data 9 gennaio 2014 il quotidiano "La Nuova Sardegna", del gruppo "l'Espresso", ha dato notizia dei primi risultati emersi nel corso dell'inchiesta condotta dal pm Emanuele Secci sull'inquinamento nel basso Sulcis, sulla base di un'ipotesi di disastro ambientale;
in base a tali risultanze sarebbero state riscontrate nell'area del poligono militare di Teulada percentuali di torio 232 superiori da 10 a 20 volte rispetto a quelle presenti normalmente nell'ambiente naturale;
il quotidiano scrive: "Per adesso la certezza in mano al magistrato è che i cittadini di Teulada hanno respirato per anni e forse respirano ancora il pericolosissimo metallo diffuso dai missili Milan di fabbricazione italiana";
la pericolosità per la salute del torio 232 è un fatto accertato e riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se non ritengano opportuno accertare, nell'ambito delle proprie competenze, i fatti e le responsabilità connesse;
se siano a conoscenza dell'altissimo livello di rischio che le popolazioni e il territorio corrono nel caso di contaminazione;
di quali eventuali e ulteriori notizie dispongano, per quanto di propria competenza, circa i fatti descritti;
se intendano chiarire quali iniziative di loro competenza siano state assunte negli ultimi 5 anni per evitare i rischi di inquinamento per le popolazioni e il territorio;
quali provvedimenti e azioni intendano avviare nell'immediato a tutela della salute e dell'ambiente, non esclusa l'azione di messa in sicurezza dell'area e delle popolazioni;
se in sede di autotutela intendano o meno sospendere all'interno del poligono militare di Teulada ogni attività che possa minare ulteriormente il già compromesso stato delle aree, avviando in particolare specifiche indagini epidemiologiche volte ad accertare i danni sanitari collegati all'inquinamento dei luoghi e miranti a verificare se sussista un preciso ed inequivocabile nesso di causa-effetto con la presenza del poligono militare, ovvero se intendano promuovere uno *screening* sulla popolazione, commissionando studi e ricerche a soggetti *super partes* di indiscussa autorità;
di quali dati dispongano in relazione alla situazione di acque sotterranee, sorgenti e falde acquifere, nonché delle acque superficiali, dei corsi d'acqua e degli invasi naturali o artificiali della zona.
(3-00622)
SERRA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, MOLINARI, LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, SCIBONA, GAETTI, DONNO, TAVERNA, MORRA, PAGLINI, BOCCHINO, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
il comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha istituito una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c)*, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e successive modificazioni;
tali graduatorie restano comunque chiuse limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;
il decreto ministeriale n. 53 del 2012 ha stabilito i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013. In particolare l'articolo 1, comma 1, prevede che possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del decreto ministeriale n. 44 del 2011, modificato dal decreto ministeriale n. 47 del 2011, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
l'articolo 10 ha stabilito che le domande di inserimento nella nuova fascia dovevano essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012;
di conseguenza tale termine perentorio ha escluso tutti quei docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione, presso le facoltà di Scienze della formazione primaria quadriennale e mediante il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale successivamente alla suddetta data;
considerato che:
la disparità tra colleghi che hanno avviato un percorso formativo con indicazioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, causata dal mancato inserimento nella fascia aggiuntiva di coloro che non hanno presentato domanda di inserimento entro il termine del 10 luglio 2012, pone in condizione diversa studenti iscritti al medesimo corso di laurea;
a parere degli interroganti risulta illogica e fortemente discriminatoria la situazione contemplata oggi in Italia dalla normativa vigente per la quale i laureati in Scienze della formazione primaria, in identica situazione di carriera e di titolo abilitante rilasciato al conseguimento del titolo di studio, si vedono riconosciuti diversi effetti circa l'utilizzabilità del titolo per l'iscrizione nelle graduatorie a esaurimento solo e unicamente in relazione alla data di conseguimento del titolo stesso o, peggio ancora, alla data di iscrizione al corso di laurea;
la situazione che interessa migliaia di laureati e laureandi in tutta Italia è ancor più drammatica se si considera che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento già aveva precluso con il decreto ministeriale n. 42 del 2009 la possibilità di ogni inserimento in III fascia di coloro che si fossero immatricolati al corso di laurea in Scienze della formazione primaria dopo l'anno accademico 2007/2008;
nel 2008, 2009 e nel 2010 il Ministero ha continuato ad attivare corsi di laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento con numero di accessi limitato tramite *test*, che a tutt'oggi rilasciano titoli di studio abilitanti all'insegnamento, al fine di permettere l'inclusione in graduatoria ad esaurimento del numero di docenti giusto per il sistema;
oggi il Ministero stesso nega a questi selezionati docenti dopo averli formati il loro legittimo diritto all'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento mettendo nell'impossibilità di lavorare alcune migliaia di persone che hanno investito anni di studio e risorse economiche facendo affidamento sul sistema di reclutamento di cui di fatto fanno parte,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di ristabilire una condizione di equità, includendo nella graduatoria tutti coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea in Scienze della formazione primaria immatricolati con l'ordinamento quadriennale, in modo da ottenere lo stesso diritto per chi

possiede lo stesso titolo e così non vanificando il percorso formativo iniziato.
(3-00624)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BERNINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il gruppo RFI eroga i servizi di assistenza a terra alle persone a ridotta mobilità (PRM), in un circuito di oltre 250 stazioni diffuse su tutto il territorio nazionale e individuate in base alle caratteristiche di accessibilità, al tipo di treni che vi fanno fermata (se cioè i treni sono attrezzati ad accogliere le PRM su sedia a rotelle) e all'effettiva domanda di servizi di assistenza nel bacino di utenza delle stazioni;

il 15 dicembre 2013, nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia è entrato in vigore il nuovo orario cadenzato dei treni regionali;

nonostante l'entrata in vigore del nuovo orario, unitamente all'introduzione di nuovi convogli, sia stato positivamente reclamizzato sulla stampa locale, il servizio di trasporto ferroviario ha registrato una drastica riduzione del numero di treni regionali provvisti di carrozza idonea al trasporto di perone con disabilità motoria sulla tratta Venezia-Padova;

da notizie giunte all'interrogante, risulta che, nonostante le numerose richieste presso la "Sala blu" tramite l'apposito numero, e presso i *desk* informativi ubicati all'interno delle stazioni ferroviarie, alcuni passeggeri, all'atto della prenotazione delle assistenze per i giorni 19, 20 e 21 dicembre, sono venuti a conoscenza delle fasce orarie disponibili;

l'unico convoglio regionale provvisto di carrozza idonea disponibile sulla tratta Venezia-Padova nella fascia dalle ore 8 alle ore 10 è quello delle ore 8.05, mentre il successivo treno utile è quello delle ore 10.49;

in base a quanto stabilito dal regolamento "Carta blu", per le persone affette da disabilità motoria occorre recarsi in stazione almeno 30 minuti prima della partenza del treno, e quindi per le ore 7.30;

per tale motivo, gli utenti che abitano al lido di Venezia sono costretti a partire alle ore 6.30, accompagnati da personale addetto retribuito con paga oraria attingendo a un fondo regionale;

nonostante il treno delle ore 8.41, sulla tratta Venezia-Padova sia ancora presente in orario, esso non è più accessibile, mentre sulla tratta Padova-Venezia non è accessibile neanche il treno regionale veloce delle ore 17.50 proveniente da Bologna;

alcuni utenti affetti da disabilità motoria, non potendo disporre di accompagnatore sino alle ore 21, sono obbligati a usufruire del treno delle ore 17.23, considerato che il treno utile successivo parte da Padova esattamente 60 minuti più tardi;

giova sottolineare che i numerosi treni "Frecciabianca" o "Frecciargento" sono accessibili solo pagando il biglietto per intero 15 euro, cui si aggiunge il costo del biglietto per l'accompagnatore, per un costo totale giornaliero di circa 40 euro;

da indicazioni fornite dalla "Sala blu" di Trieste ad alcuni passeggeri, i treni attrezzati da Venezia S. Lucia a Padova sono attualmente il regionale 20810 in partenza alle ore 8.05, e il treno regionale 20777 in partenza alle ore 10.49; mentre da Padova a Venezia S. Lucia i treni sono: regionale 20792 in partenza alle 17.23, e regionale 20794 in partenza alle ore 18.23;

quanto sopra, oltre a determinare costi insostenibili per gli utenti in difficoltà, viola anche la normativa europea;

tenuto conto che:

la Commissione europea ha elaborato una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti. La strategia si basa sull'attuazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l'azione della Commissione rientra nell'ambito della strategia Europa 2020 e si fonda sulle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali e del trattato di Lisbona;

al fine di favorire l'inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato 8 aree d'azione congiunta tra la UE e gli Stati membri, definite in base all'analisi dei risultati del piano d'azione della UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri. Per i viaggi in treno all'interno dell'Unione, il regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilisce una serie di diritti fondamentali dei passeggeri tra i quali, per i disabili, il diritto al trasporto con adeguata assistenza e accessi non discriminatori ai treni;
l'offerta alle persone con disabilità e a quelle a mobilità ridotta pari opportunità di trasporto ferroviario rispetto agli altri cittadini rappresenta un principio fondamentale in linea con gli obblighi della UE a norma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
le imprese ferroviarie non possono rifiutare il trasporto, né imporre che una persona con disabilità sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario per conformarsi a norme non discriminatorie di accesso:
occorre inoltre considerare che le attuali 14 postazioni della rete "Sala blu" del gruppo RFI presenti sul territorio nazionale non riescono a fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili, il cui volume anche secondo le fonti ISTAT è in costante aumento;
in un momento di forte crisi economica e di aumento della povertà, occorre garantire il miglioramento della qualità del servizio di trasporto ferroviario offerto ai passeggeri affetti da disabilità motoria;
ciò conferma come il disservizio di trasporto ferroviario determini insanabili disparità di trattamento a danno dei cittadini con ridotte capacità di deambulazione e diversamente abili, nonché grave limitazione della loro libertà personale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario ed urgente sollecitare l'ente Ferrovie dello Stato affinché provveda tempestivamente e senza indugio a ripristinare il numero di convogli dotati di carrozze idonea al trasporto di persone con disabilità motoria, al fine di rendere parimenti accessibili le stazioni e relative pertinenze a tutti i cittadini;
se intenda promuovere giuste iniziative tese ad accertare l'efficienza del trasporto delle persone diversamente abili nelle stazioni ferroviarie, con particolare riferimento all'osservanza delle prescrizioni da osservarsi in materia di orario, al fine di assicurare una corretta applicazione delle regole e garantire un accesso non discriminatorio ai servizi.
(3-00621)
FUCKSIA, GIARRUSSO, VACCIANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, COTTI, MANGILI, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, MORRA, MUSSINI, BULGARELLI, Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, PALERMO, ICHINO, BITONCI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, BISINELLA, MASTRANGELI, D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri della giustizia e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 20 dicembre 2013 al giornale *on line* umbro "Tuttoggi.info" è stato recapitato l'avviso di sequestro preventivo, mediante oscuramento, di ben 3 articoli contenenti intercettazioni relative all'inchiesta che riguarda la banca Popolare di Spoleto (BPS) e che vede in attesa di rinvio a giudizio ben 34 persone, tra componenti del consiglio di amministrazione e imprenditori legati all'istituto, per reati che, a vario titolo, vanno dalla mediazione usuraria all'ostacolo alla vigilanza, dall'associazione a delinquere fino alla bancarotta fraudolenta;
il giudice per le indagini preliminari Daniela Caramico D'Auria ha disposto il sequestro preventivo dopo la querela presentata a novembre da Giovannino Antonini, ex *dominus* della BPS, che il 20 luglio 2013, nell'ambito di un'altra inchiesta della Procura di Roma, è stato arrestato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 3 persone, fra cui il giudice del Tar Franco De Bernardi (per gli inquirenti Antonini avrebbe cercato di "sistemare" il processo attraverso il quale far annullare il decreto di commissariamento disposto da Banca d'Italia e Ministero dell'economia e finanze);
è la prima volta che un provvedimento di censura riguarda un quotidiano *on line*;
gli atti processuali erano ormai pubblici da ben 3 mesi quando il giornale, diretto da Carlo Ceraso, ha pubblicato gli articoli incriminati. Infatti il 29 maggio 2013 il procuratore capo della Procura di Spoleto Gianfranco Riggio comunicava l'avviso di conclusione indagine; dall'8 all'11 agosto, in successione, "Tuttoggi.info" si occupava della vicenda con inchieste scritte a 4 mani dallo stesso Ceraso e dal collega del "Giornale dell'Umbria" Massimo Sbardella;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nell'ordinanza di sequestro del 20 dicembre scorso è lo stesso magistrato che dichiarava che "le intercettazioni pubblicate negli articoli" sono "atti non più coperti da segreto avendo il Pubblico ministero emesso nell'ambito del procedimento n. 319/2009 avviso di conclusione delle indagini". Quello che si contesta, a detta del gip, è la necessità che il giudice non venga influenzato e non conosca gli atti prima dell'udienza preliminare, nonostante siano, di fatto, già atti pubblici;
nell'ordinanza si legge che "la libera disponibilità degli articoli può aggravare la conseguenza del reato" e, soprattutto, che il giudice "non può e non deve conoscere gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero se non attraverso il dibattimento", mentre nessun riferimento è fatto alla pubblica opinione che, a conclusione indagini, dovrebbe avere il diritto di conoscere (e approfonditamente) atti che toccano un istituto bancario importante come quello di Spoleto, quotato in borsa;
delle vicende della BPS si è occupato anche "Ossigeno", l'osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia, dato che lo stesso Ceraso ha ricevuto in passato intimidazioni e minacce di morte che, scrive lo stesso osservatorio "avevano verosimilmente la loro origine nell'interesse della testata per le vicende dell'istituto di credito umbro";
a parere degli interroganti se tale principio diventasse norma potrebbe portare all'oscuramento di gran parte della cronaca giudiziaria del nostro Paese,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, considerati i dubbi sollevati relativamente alla correttezza delle motivazioni alla base del provvedimento di sequestro preventivo mediante oscuramento degli articoli del giornale umbro *on line* "Tuttoggi.info" disposto dal giudice;
quali iniziative di competenza intendano assumere per evitare che questo importante precedente diventi una sistematica ed arbitraria lesione al diritto di cronaca e soprattutto al diritto fondamentale di ogni cittadino di essere informato.
(3-00623)
SCIBONA, COTTI, SERRA, BATTISTA, BENCINI, CAPPELLETTI, PAGLINI, DONNO, PUGLIA, NUGNES, LEZZI, FUCKSIA, CAMPANELLA, MONTEVECCHI, CASTALDI, BOCCHINO, TAVERNA, BERTOROTTA, AIROLA, CIOFFI, BLUNDO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
Poste Italiane SpA è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze;
su tutto il territorio nazionale si registrano, da diverso tempo, numerosi disservizi nella consegna della posta, con grave danno dell'utenza, la quale si vede recapitare la corrispondenza con molti giorni di ritardo o non recapitata affatto;
la posta non consegnata viene mandata al macero e vari sono i casi di cronaca che evidenziano i grandi volumi in queste operazioni e sottolineano la mancanza di registri *ad hoc* per la tracciabilità della corrispondenza mandata al macero;
una recente inchiesta giornalistica ha riportato che i controlli effettuati da Izi SpA, società di ricerche di mercato, su incarico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante l'uso di lettere civetta siano passabili di intercettazione con conseguente inficio del controllo ("il Fatto Quotidiano", 6 gennaio 2014);
la gestione dei Centri di meccanizzazione postale, cuore del sistema di smistamento postale italiano, dal 1° novembre 2013 è stata esternalizzata con gara di appalto ed affidati alla ditta Ph Facility;
considerato che a fronte di tali disservizi l'Autorità ha comunque dato il via libera all'aumento delle tariffe praticate da Poste italiane e pertanto il costo per spedire una lettera potrà salire dagli attuali 70 centesimi sino a 95 centesimi, mentre una raccomandata potrà arrivare dai 3,60 euro attuali fino a 5,40 euro,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se, con particolare riferimento alla posta prioritaria, non ritengano di attivarsi, nei limiti di propria competenza, per l'adozione di provvedimenti volti ad impegnare Poste italiane SpA ad apporre un timbro-data alle corrispondenze in ricezione nonché ad apporre il timbro-data dell'ufficio locale quando affida la corrispondenza al postino per la consegna così da permettere al destinatario di conoscere sia la data della spedizione sia la data di quando è stato stabilito il recapito e far valere così eventuali infrazioni secondo la Carta dei servizi;
se non ritengano, per quanto di competenza, di invitare Poste italiane SpA a rendere noti gli elenchi delle corrispondenze che costantemente sono destinate al macero perché non consegnate nonché adoperarsi per l'adozione di registri pubblici a riguardo al fine di chiarire l'entità delle stesse operazioni e rivelare eventuali disservizi;
quali iniziative di competenza intendano assumere affinché Poste italiane SpA pubblichi sul sito *internet* tutta la documentazione a giustificazione delle richieste di aumento, data la chiara necessità di trasparenza verso i cittadini per un servizio così strategico per il Paese che coinvolge la quasi totalità della popolazione italiana.
(3-00625)
SERRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, GIROTTO, COTTI, LEZZI, CATALFO, BIGNAMI, CAPPELLETTI, BOCCHINO, MORONESE, PAGLINI, MANGILI, LO GIUDICE, PALERMO, PEZZOPANE, SCILIPOTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
Sigrid Kaag, la diplomatica olandese presso le Nazioni Unite che guida la missione congiunta di Onu e Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per lo smaltimento delle armi chimiche siriane ha annunciato che il 7 gennaio 2014 un *cargo* danese carico di agenti chimici ha lasciato il porto di Latakia in Siria;
il *cargo* viene scortato da navi da guerra russe, cinesi, danesi e norvegesi;
la scorta si rende necessaria in virtù della estrema pericolosità del carico trasportato, che si suppone sia composto principalmente da sarin e iprite, di cui è formato in massima parte l'arsenale chimico siriano che si intende smantellare;
in base al piano approvato dall'Opac, che fa seguito all'intesa russo-statunitense del settembre 2013 sullo smantellamento dell'arsenale chimico siriano ed alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu del 27 settembre 2013, il trasbordo degli agenti chimici sulla Cape Ray, la nave Usa dotata della strumentazione tecnica necessaria per rendere inoffensivi tali agenti, dovrebbe avvenire nel porto di un Paese terzo;
in un comunicato del 16 dicembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha dichiarato che "Le armi chimiche siriane transiteranno in un porto italiano e l'individuazione della località che ospiterà il loro passaggio sarà decisa - e comunicata al Parlamento italiano - dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche";
nonostante sia imminente l'arrivo in Italia dell'imbarcazione carica di agenti chimici tossici, non è ancora conosciuta la sua precisa destinazione, il carico esatto e l'effettiva pericolosità. Fonti del Ministero della difesa parlano di un probabile approdo civile in Sicilia, in Sardegna o in Puglia;
le notizie incontrollate diffuse dagli organi di informazione circa il luogo in cui il trasbordo potrebbe avvenire hanno destato allarme presso la cittadinanza, in particolare presso la popolazione che risiede nelle città portuali,
si chiede di sapere:
se risulti se le imbarcazioni in arrivo cariche di agenti chimici siriani siano una o più di una, quale sia la loro stazza precisa, la quantità del carico, le sostanze che trasportano e la loro effettiva pericolosità;
quali modalità di trasporto, di stoccaggio e di distruzione delle armi chimiche siano state adottate e in quali luoghi dovrà avvenire il trasbordo delle stesse;
se il Governo sia a conoscenza dell'altissimo livello di rischio di inquinamento a cui sarebbe sottoposta l'area marina del Mediterraneo e dei territori limitrofi, in particolar modo la Sicilia, la Sardegna e l'area

marina costiera della Puglia, nel caso di dispersione di sostanze estremamente dannose per la salute umana, per l'ambiente e l'ecosistema come arsenico, iprite, lewisite, fosgene e difosgene, acido cloro solforico e cloropicrina;
quali misure siano state adottate per assicurare che tutte le operazioni riguardanti il carico delle imbarcazioni avvengano nelle condizioni di massima sicurezza per la cittadinanza e per gli operatori;
se il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia previsto un piano di sicurezza per la gestione, eventuale, dell'emergenza, in considerazione dei rischi connessi al transito e alla sosta delle navi e quale sia la tempistica stimata per l'eventuale allontanamento della popolazione dalle aree a rischio in caso di incidente rilevante;
quando si intenda relazionare al Parlamento in merito alle decisioni dell'Opac, come annunciato il 16 dicembre 2013, sugli accordi internazionali sottoscritti circa le tempistiche e le reali destinazioni delle armi chimiche nonché circa la permanenza in un porto sul territorio italiano.
(3-00626)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIVINA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con la legge di stabilità per il 2014 si mettono a disposizione 100 milioni di euro per il completamento della "Nuvola" di Fuksas, opera ideata dal noto architetto, un finanziamento sotto forma di prestito trentennale;
il finanziamento però non copre del tutto la cifra richiesta per il completamento della faraonica opera nel cuore del quartiere Eur a Roma;
necessitano infatti altri 70 milioni di euro che dovranno in ogni caso essere reperiti dall'ente Eur SpA presieduto da Pier Luigi Borghini;
Eur SpA è una società privata ma a capitale pubblico, detenuta al 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e al 10 per cento dal Comune di Roma. L'obiettivo del progetto era di fare dell'Eur un polo congressuale di livello europeo. E già con Veltroni si decise di costruire, proprio accanto al centro congressi, la Nuvola di Fuksas, mega progetto ideato nel 2000 da edificare con risorse pubbliche, al fine di attirare nella capitale migliaia di persone ogni anno;
per reperire i fondi si è seguita una strada rischiosa: costruire un *hotel* a ridosso della Nuvola;
contestualmente si decise di svuotare dagli uffici del Ministero in indirizzo le cosiddette Torri delle finanze, edificio di alto valore architettonico, ma di bassa rendita economica, trasformandole in un complesso residenziale extra lusso con vista sul laghetto e sull'acquario dell'Eur;
in seguito è partita la costruzione dell'*hotel* "Lama" e la demolizione delle Torri;
ad oggi nessun progetto è decollato e la situazione, 5 anni dopo l'inizio dei lavori, è un autentico fallimento;
la Nuvola di Fuksas, che doveva essere completata all'inizio del 2013, ad oggi, inizio del 2014, è circa a 3 quarti dell'opera. Per la sua costruzione sono stati stanziati 256,2 milioni di euro ed oggi, per ultimare l'opera, vengono chiesti al Ministero altri 170 milioni;
l'*hotel* di lusso con vista sulla Nuvola, la Lama, è terminato, ma la società non trova acquirenti interessati all'operazione, tanto che si è pure pensato di bandire una gara per l'affitto dell'*hotel* con l'obiettivo di realizzare qualche profitto;
delle Torri oggi rimane solo lo scheletro ma la società mista pubblico-privata (il Ministero tramite la società Fintecna, di Ligresti, di Marchini, di Toti ed altri) ha desistito, non ritirando le concessioni edilizie dal Comune di Roma, ed ha lasciato alla città "un pezzo di Beirut" proprio davanti alla fantasmagorica Nuvola;
così si è pensato di far tornare tutta la proprietà delle Torri in mano pubblica, a Fintecna (controllata dal Ministero) con la speranza che quelli che una volta erano uffici, dopo 5 anni di lavori e milioni di euro spesi, tornino ad essere uffici;
in conclusione servirebbero ancora 170 milioni di euro per completare l'infrastruttura, il cui costo iniziale di 275 milioni di euro è complessivamente salito a oltre 400;
i lavori vanno pesantemente a rilento da un anno, la manodopera è stata in gran parte allontanata

dall'impresa costruttrice, la "Condotte SpA", alla quale Eur SpA non pagava più gli «stati d'avanzamento lavori»,
si chiede di conoscere:
come il Ministro in indirizzo giudichi tutta l'operazione "Nuvola" della Eur SpA;
quante risorse si siano dissipate per traslocare gli uffici del Ministero dalle Torri delle finanze e quante per la demolizione delle stesse e per un nuovo prossimo approntamento dei locali, visto che la struttura verrà nuovamente adibita ad uffici pubblici;
per quale motivo si continui a finanziare una società che a giudizio dell'interrogante ha dimostrato poca attenzione alla spesa pubblica e poca capacità di programmare gli investimenti;
se risulti come, se Eur SpA non è riuscita ad oggi a rispettare i piani industriali superando abbondantemente il *plafond* rispetto alle previsioni iniziali, potrà restituire il "prestito" di 100 milioni di euro concesso con la legge di stabilità;
poiché non sarà sufficiente nemmeno l'attuale "prestito" per ultimare i lavori, se si intenda di finanziare ulteriormente con denaro pubblico la società.
(4-01468)

COMAROLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la grave e complessa recessione economica che dal 2009 ad oggi ha interessato l'Italia ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti legislativi finalizzati per lo più ad una revisione della spesa pubblica, da un lato, e ad un aumento della tassazione, soprattutto quella immobiliare;
i provvedimenti medesimi hanno tuttavia avuto effetti per lo più recessivi, determinando un aumento generale della pressione fiscale e dei sacrifici a danno dei cittadini i quali, in ragione di una generale minore disponibilità economica, hanno diminuito i consumi, cosicché la domanda interna ha subito in questi ultimi anni una drastica riduzione;
la diminuzione dei consumi, associata alla crescente difficoltà delle aziende di acquisire gli ordinativi, ovvero di mantenere un livello di fatturato in linea con quello degli anni precedenti, ha portato molte di queste aziende a cessare l'attività, creando così ulteriori problematiche a livello occupazionale, inasprendo ulteriormente la già complessa situazione economica italiana ed aumentando in maniera esponenziale il valore della disoccupazione, in particolar modo tra i giovani;
organi di stampa nazionali di questi giorni ("Libero", edizione del 7 gennaio 2014) riportano la notizia secondo la quale negli ultimi 2 anni, ovvero sia durante il Governo con *premier* Mario Monti sia quello di Enrico Letta, le retribuzioni di alcuni dipendenti di palazzo Chigi sarebbero aumentati;
specificatamente, così come riportato dal medesimo articolo, gli stipendi dei *top manager* sarebbero cresciuti in media del 25-30 per cento, mentre quelli delle seconde fasce del 10-15 per cento fra il 2011 ed oggi, e il clamoroso dato può essere facilmente reperibile confrontando la tabella degli emolumenti nella sezione trasparenza del sito *internet* del Governo alla fine del 2011 con quello più recente del Governo Letta, visto che il primo dato è aggiornato al novembre 2011 e il secondo al 3 dicembre 2013;
lo stesso articolo riporta come la retribuzione fissa di base dei dirigenti di prima fascia sarebbe passata da 84.962,44 euro a 92.112,57 euro per automatismi contrattuali, dal momento che a lievitare in maniera sensibile sono state le retribuzioni di posizione e quelle di risultato, mentre per 13 dirigenti di prima fascia in questi 2 anni lo stipendio complessivo è lievitato di più di un terzo di quanto percepivano nel novembre 2011,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno chiarire la vicenda descritta e se, in ragione della grave crisi economica che sta attraversando il Paese e degli sforzi che la maggioranza dei cittadini e delle imprese italiane stanno compiendo, non si ritenga di provvedere, qualora fosse verificata la veridicità delle affermazioni, predisporre i controlli necessari per accertare e verificare se nei fatti esposti possano celarsi fattispecie di utilizzo improprio di risorse pubbliche.
(4-01469)

MANASSERO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il colle della Maddalena è un valico internazionale che si trova nelle Alpi occidentali unendo la valle Stura in Italia con la val d'Ubaye in Francia e segnando il confine tra i due Stati;
il collegamento, insieme al colle di Tenda, unisce il basso Piemonte, in modo particolare il territorio della provincia di Cuneo, con la Francia in uno storico legame di relazioni economiche e sociali;
considerato che:
il colle della Maddalena è chiuso dal 24 dicembre 2013 restringendo, di fatto, la libera circolazione di persone e merci e obbligando a lunghi e improduttivi percorsi alternativi attraverso il colle di Tenda o altri valichi del torinese;
questa situazione di prolungata chiusura ha determinato forti e condivisibili prese di posizione da parte di varie associazioni di categoria che lamentano un enorme danno economico e sono pronti a una denuncia per vedere riconosciuti i propri legittimi diritti alla libertà di circolazione;
il blocco di questo collegamento ha creato disagi particolari alle aziende del cuneese che, spesso, puntano proprio sull'*export* delle merci per migliorare i propri conti in questo difficile tempo di crisi,
si chiede di conoscere:
quali siano i motivi che hanno causato il ritardo intollerabile nel rendere agibile il collegamento internazionale del colle della Maddalena;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare procedure più celeri per evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo, eventualmente predisponendo tempi certi per la consultazione della preposta Commissione valanghe finalizzata alle successive operazioni di sgombero della neve operate dall'Anas;
se, infine, non ritenga doveroso in futuro evitare situazioni di questo tipo, che ingigantiscono sempre di più la scarsa fiducia dei cittadini nel funzionamento dello Stato, troppo spesso considerato, in molti casi non a torto, come una gigantesca macchina burocratica che non tiene conto delle esigenze dei cittadini e delle categorie produttive.
(4-01470)

DIVINA - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa* - Premesso che:
a giudizio dell'interrogante molto sottotono rispetto ad altre notizie, si apprende che sta per sbarcare in un non ben definito porto italiano una nave contenente armi chimiche proveniente dalla Siria;
nessuna notizia è stata fornita al Parlamento pur essendo il Ministero degli affari esteri informato della vicenda;
lo stesso Sottosegretario per la difesa Pinotti non ha saputo offrire alcuna notizia in merito in 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,
si chiede di sapere:
se risulti chi abbia deciso di trasferire in Italia tali armi o prodotti chimici di pericolosità letale;
se risulti in quale località approderà la nave che li trasporta;
di quali quantità si tratti e quali prodotti chimici siano contenuti nelle armi;
dove si preveda di smaltire tali prodotti, quali rischi comportino per le persone e per l'ambiente e quali saranno i relativi costi di smaltimento;
se risulti chi gestirà il costo del trasporto e dello smaltimento.
(4-01471)

BITONCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la cappella degli Scrovegni è senza dubbio un luogo di grande pregio storico ed artistico non solo della città di Padova, dove si trova, ma di tutto il Paese, nota a livello internazionale per la serie di cicli di affreschi trecenteschi in essa contenuta e che rappresentano un patrimonio figurativo di artisti di straordinaria importanza, tra cui, *in primis*, Giotto, oltre a Guariento, Giusto de' Menabuoi, Altichiero e Jacopo da Verona, tanto che ad oggi i cicli trecenteschi sono all'interno di una lista di osservazione di siti passibili di inserimento nel patrimonio Unesco;
organi di stampa locale di Padova di questi ultimi giorni ("Corriere del Veneto" del 10, 11 e 12 gennaio 2014, "Il Gazzettino" e "Il Mattino" di Padova) riportano la notizia della *querelle* sorta tra il celebre artista teatrale Dario Fo e l'amministrazione comunale di Padova relativamente allo stato di

conservazione della cappella degli Scrovegni;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, infatti, alle sollecitazioni rivolte dall'artista lombardo alla stessa amministrazione comunale di porre maggiore attenzione relativamente alla situazione delle infiltrazioni d'acqua presenti nella cappella, rappresentanti istituzionali del Comune avrebbero risposto evidenziando come le accuse di incuria risultavano prive di fondamento;
l'11 febbraio 2013, presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze, è stata dedicata una giornata di studio alla cappella e alla cripta degli Scrovegni di Padova;
a far riemergere l'interesse degli scienziati il caso Scrovegni è stata la decisione del Comune di Padova di valutare la possibilità di edificare un'area pubblica di 143.000 metri cubi in stretta prossimità della cappella, con scavi ingentissimi che prevedono la costruzione di due grattacieli e un poderoso *auditorium*;
nello specifico, secondo gli studiosi che hanno partecipato al convegno, il progetto rischia di provocare gravi deformazioni volumetriche e distorsive al sottosuolo e alle falde acquifere, con cedimenti assoluti e differenziali che potrebbero manifestarsi in periodi lunghi e successivi, e che l'innalzamento progressivo del livello del canale Piovego, adiacente alla cappella (forse ancora maggiore da quando il canale non più è dragato per la navigazione), porta al costante semiallagamento di quell'ambiente;
la cappella degli Scrovegni, pertanto, versa in uno stato di grave degrado a causa della permanente presenza nella cripta dell'acqua che ha cominciato a risalire anche alle pareti, tanto che numerosi cittadini, anche organizzati in comitati, chiedono interventi urgenti da parte delle autorità competenti e dell'università di Padova, nonché la pubblicità sulle proposte formulate e sui dati provenienti dai piezometri, rivendicando il diritto della popolazione all'accessibilità della cripta, che ad oggi può essere visitata solo facendo domanda al Comune;
l'amministrazione comunale di Padova, per voce del sindaco Ivo Rossi, avrebbe dichiarato come "La Cappella di Giotto è il monumento più monitorato d'Italia: il microclima interno è regolato per mantenere i migliori parametri di umidità relativa e temperatura, il monitoraggio è oggetto delle costanti attenzioni di una commissione apposita della quale fa parte anche l'istituto centrale del restauro, del ministero dei Beni culturali e sovrintendenze unitamente ai tecnici del Comune", ricordando altresì come "da quando è diventata proprietà del Comune, alla fine dell'800, è nota la presenza di acqua all'interno della cripta",
si chiede di sapere se, in ragione della valenza storica ed artistica della cappella degli Scrovegni e alla luce della vicenda descritta, il Ministro in indirizzo intenda adottare interventi urgenti di competenza per tutelare un bene monumentale unico come quello della cappella del Cenobio di Padova, verificando altresì al contempo la correttezza dei sistemi e degli interventi fino ad oggi conseguiti da parte delle autorità e dell'amministrazione comunale al fine di garantire l'integrità e la conservazione del monumento.
(4-01472)

BITONCI, CANDIANI, ARRIGONI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:
organi di stampa locali della Sicilia ("La Repubblica", edizione di Palermo del 5 gennaio 2014) riportano la notizia secondo la quale la Regione Siciliana, nel 2012, avrebbe speso 20 milioni di euro per i rimborsi chilometrici dei dipendenti dell'Azienda foreste;
alla notizia, così come riportato dall'organo di stampa, i funzionari della Commissione europea e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avrebbero minacciato di tagliare i fondi erogati se non fossero state soppresse tali voci di spesa;
la Regione Siciliana eroga per le sole trasferte dei dipendenti del comparto il 15 per cento della somma complessiva, tale per cui agli 82 euro di costo medio di ogni giornata se ne aggiungono 12 per i rimborsi chilometrici, cosicché dei 150 milioni dello stanziamento del 2012 per i 15.000 dipendenti dell'Azienda foreste 20 erano finalizzati agli spostamenti;
secondo l'assessore regionale competente, la responsabilità è da ricercarsi nella cattiva organizzazione del lavoro, ovvero di operai mandati spesso troppo lontano dalle proprie sedi, tanto che sembra che la

media degli spostamenti rimborsati, per ogni forestale, si aggiri sui 30-35 chilometri ogni giorno;
notizie di sprechi di risorse che riguardavano i forestali si erano già avute i mesi scorsi, quando alcune telecamere di una nota trasmissione televisiva avevano seguito per alcuni giorni degli operai dell'Afor, l'Azienda forestale della Regione Calabria deputata ad occuparsi delle montagne calabresi e prevenire il dissesto idrogeologico, registrando come questi operai, seppur si presentassero puntualmente presso la sede di lavoro, impiegavano il loro tempo ad organizzare lunghi pranzi, leggere giornali e giocare a carte;
il 22 maggio 2013 la Procura di Catanzaro aveva quindi avviato un'inchiesta sugli operai forestali assenteisti in Calabria, ed il fascicolo è stato aperto dopo la stessa trasmissione televisiva andata in onda il 14 aprile e che aveva mostrato gli operai assenti dai posti di lavoro, tanto che il sostituto procuratore ha acquisito il video incriminato, anche alla luce del fatto che dopo la puntata televisiva il commissario dell'Afor ha presentato una denuncia alla Procura del capoluogo calabrese;
la Commissione paritetica per l'attribuzione del federalismo fiscale nel 2010, nell'ambito dei lavori propedeutici per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, ha calcolato come per la gestione delle foreste di Sicilia, Calabria e Campania si spenda il 75,5 per cento delle risorse impiegate da tutte le Regioni, pur avendo queste tre Regioni solo il 14,5 per cento di superficie boschiva nazionale, cosicché in Calabria un ettaro di foresta determina una spesa regionale di 597 euro mentre Regioni come la Toscana, ad esempio, spendono 12 milioni di euro, pari a circa 10 euro per ettaro di superficie boscata;
se la Regione Calabria impiegasse personale proporzionato ai livelli di spesa impiegati dalle Regioni più virtuose, si otterrebbero cospicui risparmi di spesa pubblica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno fornire, nei limiti delle proprie competenze, i necessari chiarimenti sulla vicenda legata al rimborso chilometrico dei forestali in Sicilia precisando altresì il numero dei dipendenti forestali impiegati attualmente anche in ragione del confronto con altre Regioni d'Italia e in virtù della difficile situazione della finanza pubblica italiana;
se non reputino appropriato adottare iniziative all'interno delle proprie competenze per rimodulare i livelli di spesa per il servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi in Sicilia.
(4-01473)
MORONESE, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la Bip Mobile SpA è un operatore virtuale di rete mobile (MVNO - *mobile virtual network operators*) che fornisce servizi di telefonia mobile;
in particolare la MVNO opera senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio né necessariamente avere tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi, utilizzando a tal scopo una parte dell'infrastruttura di un operatore mobile reale;
nel maggio 2012 Telogic Italy Srl, operatore mobile virtuale sul mercato italiano come aggregatore abilitatore di altri operatori virtuali (MVNE - *mobile virtual network enabler*), ha effettuato un accordo con l'operatore di rete H3G (3 Italia) per acquistare il traffico telefonico e i servizi correlati, rivenderli a tutte le aziende interessate ad entrare nel mercato dei MVNO, con licenza ESP (*enhanced service provider*) o ATR (*air time reseller*);
attraverso questo accordo è stato introdotto in Italia un modello di *business* finalizzato a mettere a disposizione delle aziende interessate ad operare in qualità di operatore mobile una piattaforma di servizi nei sistemi di 3 Italia, con la quale Telogic ha potuto rivendere a MVNO, anche di piccole dimensioni, il traffico (voce, messaggistica e dati) acquistato all'ingrosso dalla stessa 3 Italia in modalità *wholesale*. Con tale accordo, di fatto, Telogic ha potuto offrire ai clienti la fornitura di *sim*

card brandizzate, l'attivazione e la gestione dei clienti, la gestione delle tariffe dedicate; il *billing* e i sistemi di supporto ai clienti (*customer care*). Grazie a questo nuovo *business* sono nati Bip Mobile, Noi Tel Mobile, Samtel, Digitel Italia Mobile ed altri gestori virtuali;

nel settembre 2012 è nata Bip Mobile, che si è presentata come operatore mobile *low cost*, lancia una grande compagna pubblicitaria con *testimonial* Beep Beep e Wil Coyote (notissimi personaggi dei cartoni animati Looney Tunes). A sostenere l'impegno finanziario di ben 100 milioni di euro come partenza è stata la società One Italia della famiglia Giacomini di Roma, con il ruolo di azionista di maggioranza, già conosciuta per servizi offerti a H3G (Shop 3 ed altri servizi), di rapporti aziendali con Tim e Vodafone e di attività nei Paesi arabi e nel Sud America. L'amministratore delegato dell'operatore Bip Mobile è Fabrizio Bona, ex *manager* di Tim, Wind e Vodafone. Nei primi mesi di attività di Fabrizio Bona è stato intervistato da alcune emittenti radiofoniche, come per esempio RTL 102.5;

nei giorni fra il 30 ed il 31 dicembre 2013, l'operatore di telefonia mobile virtuale Bip Mobile SpA ha interrotto la fornitura ai clienti dei suoi servizi di telefonia e dati, senza alcun preavviso, lasciando circa 220.000 persone in tutta Italia senza la possibilità di poter usufruire delle proprie utenze telefoniche e di conseguenza degli eventuali servizi di collegamento alla rete *internet*;

con la delibera n. 549/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) si è appreso che l'azienda Bip Mobile SpA era già interessata da una serie di incontri tra diverse aziende, presso l'Autorità stessa, al fine di superare una serie di controversie e di criticità in atto, in particolare con le aziende Telogic e H3G e che quest'ultima aveva prontamente informato il Ministero dello sviluppo economico della situazione;

nel settembre 2012 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stava indagando al fine di verificare se vi fosse un accordo fra gli operatori Telecom, Vodafone e Wind finalizzato ad impedire al nuovo operatore mobile virtuale Bip Mobile di entrare nel mercato e in conseguenza di una denuncia da parte della suddetta società l'Agcom ha deciso di avviare un'istruttoria che avrebbe dovuto concludersi entro settembre 2013;

a distanza di oltre un anno l'Autorità non si è ancora pronunciata sull'istruttoria aperta nei confronti di Vodafone, Telecom Italia e Wind, ma risulta agli interroganti che avrebbe deciso, vista l'ampiezza della documentazione agli atti e la complessità degli elementi da valutare, di prorogare il termine per la chiusura del procedimento di ulteriori 6 mesi (al 30 marzo 2014);

nella parte conclusiva della delibera n. 549/13/CONS l'Agcom metteva in evidenza il concreto rischio di un danno grave ed irreparabile tanto per i clienti quanto per i MVNO titolari di tali clienti e quindi per circa 250.000 utenze voce e dati legate ai servizi dell'azienda Telogic (MVNE) per inottemperanze contrattuali;

considerato che a parere degli interroganti è di fondamentale importanza il diritto all'utilizzo da parte degli utenti delle linee di telefonia mobile, che riguardano servizi pagati in anticipo alle compagnie di telefonia (schede ricaricabili), che espletano un servizio pubblico di telecomunicazione, sia per i singoli cittadini sia per le imprese, ed è di evidente rilievo il dato che sempre di più si usufruisce contestualmente ai servizi voce anche delle connessioni dati da dispositivi mobili per avere accesso ad *internet*. Se ne deduce che nel caso di mancato servizio sia per le linee ad uso privato sia per le linee ad uso lavorativo da parte delle aziende e dei liberi professionisti il danno economico è di grandissimo rilievo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, nei limiti di propria competenza, al fine di tutelare gli utenti di un operatore telefonico virtuale o tradizionale operante in Italia, che senza alcun preavviso priva i propri clienti del servizio per il quale hanno pagato creando danni irrimediabili ad imprese, ditte e singoli utenti;

se intenda attivarsi, nei limiti di competenza, affinché siano adottate misure volte a garantire il giusto risarcimento agli utenti danneggiati dagli avvenimenti di sospensione dei servizi, come previsto dalla

delibera Agcom n. 124/10/CONS anche in caso di fallimento dell'azienda Bip Mobile SpA;
se voglia attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché siano assunte misure atte a garantire il recupero dei crediti residui delle linee telefoniche degli utenti;
se intenda agevolare con misure di competenza la migrazione delle linee telefoniche degli utenti coinvolti verso altri operatori di telefonia attraverso la *mobile number portability* (MNP);
se ritenga di doversi attivare, nei limiti di propria competenza, per verificare se la Bip Mobile SpA sia stata vittima di azioni sleali da parte di altri fornitori, che potrebbero aver favorito in regime di concorrenza sleale altri *competitor* nello stesso mercato in cui opera l'azienda, visti i prezzi molto competitivi sul mercato che essa offre ai propri clienti.
(4-01474)

MOSCARDELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
la grave situazione economica sta colpendo in maniera pesante la provincia di Latina, con un lungo elenco di imprese manifatturiere che chiudono, che sta minando la base stessa dell'economia pontina;
la crisi economica colpisce in maniera particolare i giovani, con percentuali di disoccupazione allarmanti;
in questo quadro il settore dell'informazione è particolarmente colpito e negli ultimi 3 anni hanno cessato l'attività le seguenti testate: "Il Tempo" edizione di Latina; "Il Territorio"; "Il Corriere pontino"; "Tele Etere"; "Extra Tv Latina". Dal 5 gennaio 2014 ha chiuso anche l'edizione di Latina del quotidiano "La Provincia";
la chiusura dell'edizione pontina de "La Provincia" ha prodotto la minaccia di licenziamento per 21 professionisti, tra giornalisti e poligrafici. Gli stessi non ricevono lo stipendio da circa 9 mesi. La proprietà si è resa indisponibile tanto che gli stessi lavoratori si sono visti costretti ad occupare la sede del giornale di Frosinone;
la proprietà del quotidiano, nei mesi scorsi, ha chiesto disponibilità ai lavoratori, in attesa dell'erogazione dei sostegni all'editoria per le annualità 2011-2012, ma le autorità preposte hanno fatto controlli per vizi di bilancio, su cui sta indagando la magistratura, che hanno bloccato l'erogazione dei fondi;
la chiusura de "La Provincia" edizione di Latina pone problemi non secondari di pluralità dell'informazione, che si aggiungono ai problemi legati all'occupazione,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato dell'arte relativo all'erogazione dei finanziamenti alla "Effe", cooperativa proprietaria della testata "La Provincia";
quali garanzie si potrebbero mettere in atto per garantire che quei fondi, eventualmente erogati o erogabili, vadano a coprire le spettanze dei dipendenti, e quali siano i tempi di erogazione;
quali interventi possano essere messi in atto a tutela dell'occupazione e per la tutela della pluralità dell'informazione;
se e quali siano i possibili sostegni ad iniziative di rioccupazione dei lavoratori coinvolti.
(4-01475)

CASTALDI, GIROTTO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera datata 16 dicembre 2013, ha inviato al Ministero dello sviluppo economico ed alla Presidenza del Senato la deliberazione n. 12/2013/G-Relazione concernente "Indagine sulla gestione dei Progetti di innovazione industriale a carico del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 842 (cap. 7342 e 7445 del Ministero dello sviluppo economico)";
la deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento del Senato, alle Commissioni permanenti 5a e 10a (Atto n. 204);
nella relazione della Corte dei conti viene evidenziato che «L'indagine, condotta per verificare regolarità ed efficienza della gestione dei Progetti di innovazione industriale in considerazione dell'importanza dello strumento ai fini di una maggiore competitività dell'industria italiana nel contesto europeo, ha dato conto di un'attuazione assai limitata - tale da far dubitare della sua funzionalità a tali

fini»;
considerato che:
dalla stessa Corte dei conti è «stato (...) verificato che alla data del 30 giugno 2013 - quindi, a oltre 6 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni che lo hanno introdotto nell'ordinamento - nell'ambito dei tre Progetti avviati, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile e Made in Italy, solo 3 programmi hanno visto la conclusione. Le somme complessivamente erogate - pari a 23.287.903,95 euro - ammontano al 3 per cento di quelle impegnate, 663.239.227,45 euro risultano andati in perenzione. Nessuna attuazione è stata data alle Azioni connesse ai Progetti»;
il Ministero ha richiesto la conservazione dei residui passivi di conto capitale (nella misura di 329.675.000 euro), ai sensi del disposto di cui all'art. 30, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per evitare di lasciare lo strumento privo di risorse a seguito dell'abbreviazione dei termini di attuazione dei programmi, impegnandoli in gran parte sui progetti relativi al *made in Italy* fino al dicembre 2012;
la quasi totalità (98 per cento) di tali fondi è comunque andata in perenzione in quanto non erogati nei termini;
i progetti "Nuove tecnologie per la vita" e "Beni e attività culturali e turistiche" non sono stati sinora finanziati;
le risorse finalizzate all'attuazione dei PII (progetti di innovazione industriale) sono tratte da una molteplicità di provviste nazionali e sovranazionali ed ammontano complessivamente a 888.161.928,27 euro, di cui 184.438.443,16 di provenienza PON (programma operativo nazionale) Ricerca e competitività per le regioni dell'area convergenza e 703.723.485,11 euro a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo;
nel corso del processo attuativo, prima e dopo la concessione, sono state presentate numerose richieste di variazione dei progetti (232 su 243 programmi) e l'emanazione dei decreti di concessione ha richiesto in media tra i 23 e i 25 mesi;
considerato inoltre che:
i rilievi della Corte dei conti investono sia la capacità da parte del Ministero di avere piena consapevolezza delle ragioni dei ritardi e delle situazioni richiamate, che l'adozione di schemi procedurali non sempre consoni alla specificità dei PII;
a giudizio degli interroganti appare palese una sottovalutazione dell'impegno necessario nei processi di realizzazione e di relativa informatizzazione di progetti con le specifiche caratteristiche di quelle del programma stesso, come osservabile dalla mancata considerazione nei decreti di adozione dei progetti e nei bandi dell'eventualità della presentazione di variazioni allo schema originario di partecipazione al programma, assolutamente fisiologica in processi complessi e di non breve durata, ancor più in difficili contingenze economiche, dalle incertezze relative alle modalità di rendicontazione, definite dagli stessi bandi solo in termini molto generali, e dalla superficialità con cui i decreti di concessione hanno imposto che le richieste di erogazione venissero redatte attraverso il sistema informatico di gestione delle agevolazioni, non operativo sino al 2011;
la Corte dei conti rileva la peculiare configurazione ontologica dello strumento, che postula una consistente ampiezza dei partenariati, peraltro fisiologica per la realizzazione d'iniziative complesse «non diversamente attuabili da parte di realtà imprenditoriali di dimensioni molto limitate quali sono, prevalentemente, quelle operanti nel tessuto produttivo del Paese - , che ha agito da effetto moltiplicatore su molte delle problematicità occorse nella fase attuativa. Tra queste, in primo luogo, vi sono quelle legate alle ordinarie vicissitudini delle imprese - fusioni, cessioni di ramo d'azienda eccetera ancor più ricorrenti nella situazione di crisi generale in cui esse si sono trovate ad agire -, e alla necessità di un "avanzamento" in parallelo di una serie di adempimenti propedeutici all'emanazione dei provvedimenti amministrativi di concessione ed erogazione, strettamente connessi, principalmente, con l'articolazione dei programmi in cosiddetti "pacchi di lavoro"»;
considerato infine che:
le amministrazioni interessate devono comunicare alla Corte dei conti ed al Parlamento, entro 6 mesi

dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994, come modificato dall'art. 1, comma 172, della legge n. 266 del 2005;
entro 30 giorni dalla ricezione della relazione le amministrazioni interessate devono formulare provvedimento motivato previsto dall'art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda procedere, ed in quali tempi, alla verifica, progetto per progetto, dello stato di avanzamento e degli *step* tecnico-scientifici, economico-finanziari ed amministrativi necessari per la prosecuzione e conclusione dei singoli programmi di innovazione industriale;
in quali termini e con quali modalità consideri di assicurare l'avanzamento tecnico-scientifico dei progetti per il raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi che sono la ragione della misura;
quali atti voglia intraprendere al fine di modificare il procedimento amministrativo di realizzazione e la conseguente semplificazione dello stesso procedimento, delle prospettive e delle procedure tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della relativa capacità di spesa;
se consideri di dover attivare con urgenza misure di sostegno al credito ai progetti, da concordare con la Banca europea per gli investimenti e con le banche convenzionate, per un più efficace utilizzo delle linee di credito attivate, anche unitamente ad altre misure di sostegno gestite dal Fondo centrale di garanzia del Ministero;
quali provvedimenti intenda adottare per intensificare l'azione di stimolo, di indirizzo e di controllo nei confronti di Invitalia, nel rispetto delle modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ente *in house*,nel quadro, quindi, di piani di attività annuali tempestivamente emanati ed approvati, al fine di accrescere l'efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi e nell'interlocuzione tra i due soggetti.
(4-01476)
TAVERNA, CATALFO, FUCKSIA, CAMPANELLA, SERRA, DE PIETRO, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, BATTISTA, DONNO, LEZZI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
nel corso degli anni i Governi che si sono succeduti sono più volte intervenuti affinché la capitale potesse finalmente rispettare le direttive europee e le norme nazionali in materia di rifiuti;
nonostante il contributo economico erogato dallo Stato, Roma continua ad avere problemi strutturali finanche nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti indifferenziati, tali da rendere alcune zone della città sempre più sporche e degradate;
gli impianti di trattamento meccanico biologico ubicati a Roma sono non solo obsoleti, ma soprattutto non lavorano a pieno regime durante l'intero arco dell'anno e dunque la raccolta dell'indifferenziato (soprattutto nei giorni festivi) subisce pericolosi rallentamenti che comportano il perdurare di situazioni di criticità in alcuni quartieri, dove anche la semplice rimozione di contenitori utilizzati per la raccolta stradale diviene un serio problema nel momento in cui si deve lavorarne e smaltirne il contenuto;
in data 4 gennaio 2013, un articolo pubblicato dal quotidiano *on line* "Paese Sera" denunciava il deposito e l'abbandono di circa 2.000 cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti, molti dei quali ancora pieni, in un terreno adiacente un sito dell'Ama SpA in località Rocca Cencia;
dalle foto pubblicate, risulta evidente che il terreno non è recintato né sottoposto ad alcuna vigilanza, con evidenti rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente circostante;
a parere degli interroganti non sono chiari i motivi che possano giustificare la collocazione di centinaia di cassonetti in tale area, senza l'applicazione delle opportune misure preventive previste dalla legge, né tantomeno a chi appartenga il terreno e a quali condizioni sia stato concesso ad Ama SpA di utilizzarlo come deposito;

considerato che:
l'articolo 1, comma 358, della legge n. 228 del 2012 ha disposto che «In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria»;
con il decreto ministeriale 3 gennaio 2013 il Ministero dell'ambiente ha nominato Goffredo Sottile commissario straordinario per la gestione delle criticità legate al ciclo dei rifiuti nella provincia di Roma per 6 mesi con scadenza 7 luglio 2013;
con il decreto ministeriale 27 giugno 2013 il Ministero ha prorogato di ulteriori 6 mesi il precedente mandato di Goffredo Sottile, il cui mandato non è stato finora rinnovato ed è quindi scaduto il 7 gennaio 2013;
il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, rubricato "Disposizioni concernenti Roma Capitale", dispone che: «Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, presso le amministrazioni competenti affinché vengano individuate le eventuali responsabilità amministrative e gestionali inerenti ai gravi episodi di abbandono di cassonetti dell'AMA in località Rocca Cencia e sia garantita, in tempi brevi, la rimozione dei fattori di rischio ambientale e sanitario che ne scaturiscono;
se non ritenga necessario subordinare l'erogazione dei fondi, di cui al citato comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, almeno all'effettivo raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata già indicate all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
quali interventi strutturali urgenti intenda intraprendere al fine di risolvere lo stato di gravissima e perdurante crisi in cui versa la gestione dei rifiuti nella capitale, considerando che, a parere degli interroganti, tali gravissimi episodi dimostrano che nonostante sia scaduto il mandato del commissario straordinario l'emergenza rifiuti a Roma non appare ancora superata.
(4-01477)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00619, della senatrice Ferrara ed altri, sui percorsi abilitanti speciali per gli insegnanti di Didattica nei conservatori di musica;
3-00620, del senatore Liuzzi, sulla situazione del teatro Carlo Felice di Genova;
3-00624, della senatrice Serra ed altri, sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti di musica.

Mozioni, ritiro di firme

I senatori Bruni, De Siano, Piccoli, Iurlaro e Zizza hanno dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00090, del senatore Marinello ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 162a seduta dell'8 gennaio 2014, a pagina 304, sotto il titolo " Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici", alla penultima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: " Pier Carlo Padoan" con le seguenti: " Pietro Carlo Padoan".

Nel Resoconto stenografico della 163a seduta pubblica del 9 gennaio 2014, all'ultima riga di pagina 24, dopo le parole: "Esprimo parere" inserire la seguente: "contrario".

1.5.2.3. Seduta n. 165 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

165a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 166 del 15 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 gennaio.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

Sull'intervento svolto dal senatore Bitonci nella seduta antimeridiana

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come noto, questa mattina, durante il mio intervento, parlando del ministro Kyenge e dell'ex ministro Turco, ho letto una dichiarazione di Giovanni Sartori ed ho usato anche il termine «negritudine». Poi ho letto con stupore un comunicato stampa della senatrice Finocchiaro in cui è stato affermato che il presidente del Gruppo Lega Nord del Senato Massimo Bitonci ha infarcito il suo intervento in Aula, in materia di messa alla prova, di ingiurie razziste e sessiste contro il ministro Kyenge e l'ex ministro Turco.

Mi rivolgo direttamente alla senatrice Finocchiaro, sottolineando il fatto che io ho letto una dichiarazione di Giovanni Sartori (se volete, la posso rileggere, ma non mi pare assolutamente il caso) e non ho offeso assolutamente nessuno. Ho svolto una dichiarazione su un provvedimento che - a mio dire, e non solo - è vergognoso. Penso che la senatrice Finocchiaro dovrebbe chiedere scusa, perché io non ho attaccato assolutamente nessuno; per di più, la invito (in questo momento sta parlando al cellulare: forse non le interessa questa dichiarazione perché è interessata soltanto a fare i comunicati stampa per attaccare il Gruppo Lega Nord) a leggere su Wikipedia cos'è «*Négritude*», che è stato un movimento letterario, culturale e politico sviluppatosi nel XX secolo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Dunque, invito la senatrice Finocchiaro ad imparare a leggere e a studiare, invece di offendere la Lega Nord, che conduce una battaglia politica su un provvedimento vergognoso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, l'accurata ed in qualche modo anche capziosa ricostruzione del senatore Bitonci - il termine «capzioso» non è offensivo, senatore Bitonci - trascura il fatto che ovviamente non è l'uso della parola «negritudine» (che è un termine previsto dal lessico comunemente usato e quindi può essere letto da ciascuno di noi in un senso o nell'altro) ad aver «scatenato» (per utilizzare sempre le parole del senatore Bitonci) la mia reazione; si tratta piuttosto del fatto che, nel corso delle sue affermazioni, egli abbia più volte accusato di demenza l'azione della ministra Kyenge e

della sua consigliera Livia Turco, più volte accusato di assoluta ignoranza la ministra Kyenge e la sua consigliera Livia Turco e più volte collegato a questa ignoranza un giudizio di completa inettitudine a svolgere le funzioni esercitate su quella materia.

Penso che la battaglia politica della Lega Nord sia legittima (anche se io non lo condivido per nessun verso), ma che tutto ciò non possa passare attraverso l'insulto. Ripeto che non si tratta soltanto del termine usato, su cui il senatore Bitonci ha abilmente articolato la propria sdegnata difesa, ma del complesso delle sue dichiarazioni, che francamente considero assolutamente inappropriate ad un ruolo e ad un profilo istituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Preso atto di queste precisazioni, procediamo con l'argomento all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)*

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 16,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, parlerò di un punto specifico del provvedimento. Esso, nel suo insieme, trova il favore del Gruppo di Forza Italia, che ha contribuito anche alla elaborazione di alcune sue parti. Purtroppo, però, in Commissione al Senato sono state introdotte delle modifiche, e tra queste l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Contrariamente a quanto viene ogni tanto raccontato o viene fatto credere nel nostro Paese, non c'è uno Stato sovrano al mondo (e gli Stati sovrani sono moltissimi) che lasci entrare liberamente cittadini di altri Paesi nel proprio territorio: tutti stabiliscono dei limiti - alcuni estremamente severi, altri più blandi - in particolare per la questione dell'immigrazione, che ovviamente è cosa diversa dal turismo, dalla visita o dalla permanenza breve per vari motivi.

Coloro che sono contrari al reato di immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, per usare i termini tecnici, dovrebbero spiegare come reagire alla violazione delle norme che l'Italia ritiene di darsi in materia di immigrazione, perché è evidente che se non c'è una sanzione adeguata le norme non valgono più.

Se pensano che l'Italia debba essere un Paese nel quale chiunque può entrare, soggiornare quanto gli pare, fare di conseguenza attività quanto meno in stato di totale evasione fiscale e poi fermarsi quanto vuole e magari prendere anche la cittadinanza italiana rapidamente, questo dovrebbero spiegarlo agli elettori. Poiché tutti o quasi tutti dicono che invece bisogna applicare delle norme, devono spiegare come si fa ad applicare delle norme se non c'è una sanzione.

È vero che ci sono altri tipi di procedura, ma il problema, per mandare fuori dal nostro territorio nazionale coloro che illegalmente ci sono entrati, consiste nel fatto che occorre avere i presupposti per trattenere queste persone e per poi procedere alla loro identificazione. Poiché spesso queste non dichiarano da quale Paese vengono, o non dichiarano le proprie generalità, o ne dichiarano di false, ci vogliono degli strumenti. Certo, ci sono strumenti di vario tipo, non esiste solo lo strumento del reato: ma il reato è uno strumento che sicuramente aiuta questo lavoro, che è in ogni caso molto difficile.

Sappiamo che solo una piccolissima minoranza di coloro che entrano e soggiornano irregolarmente nel nostro Paese viene identificata come tale e poi, tra questi, molti la fanno franca per varie ragioni, a cominciare dal fatto che, in assenza di strumenti adeguati, quando vengono fermati e si dice loro che dovrebbero andarsene dall'Italia, questi non dicono nulla, prendono il loro foglio di via ma non se ne vanno; e quando vengono fermati la volta successiva magari danno un nome diverso dalla prima.

Ci si viene a raccontare che solo in Italia esiste il reato di immigrazione clandestina, quando invece non è assolutamente vero: in Danimarca chi commette il reato di permanenza irregolare rischia una pena a sei mesi di reclusione; in Austria, oltre alle sanzioni pecuniarie, ci può essere una detenzione, sia pure breve, dopo la quale scatta il rimpatrio; la Finlandia e i Paesi Bassi prevedono l'espulsione immediata; in Portogallo gli immigrati clandestini rischiano fino a due anni di carcere; in Grecia si rischia da tre mesi a un anno per l'ingresso e il soggiorno irregolari; in Irlanda ci può essere il carcere fino a tre anni.

Inoltre, tutti i Paesi che ho citato hanno una posizione geografica assai meno problematica di quella italiana. L'Italia ha infatti migliaia di chilometri di coste, e diverse centinaia di essi sono esposti, alla distanza di poche centinaia di chilometri (a volte poche decine), all'Africa, continente dal quale proviene la maggior parte del flusso di immigrazione clandestina. Ben diversa è la situazione dei Paesi Bassi, della Finlandia e dell'Irlanda, che si affacciano su mari lontanissimi da sponde che non siano di Paesi membri dell'Unione europea.

Interessante è il caso del Lussemburgo, che è interamente circondato dal territorio dell'Unione europea (Francia, Germania e Belgio), eppure chi vi entra clandestinamente rischia fino a sei mesi di prigione. E si tratta di leggi che vengono applicate. Mi è capitato di essere in Belgio con la delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa e di andare a vedere le importantissime misure di sicurezza adottate: apparecchi che passano con lo *scanner* l'intero contenuto di autoarticolati e di imbarcazioni, per verificare se ci siano persone a bordo non dichiarate. Sono Paesi nei quali gli ingressi illegali riscontrati sono, secondo le loro stesse dichiarazioni, poche decine l'anno. Qualcuno sfuggirà, ma i numeri sono questi.

La situazione dell'Italia è ben diversa, e qualcuno, riscontrando purtroppo anche la maggioranza nel voto della Commissione competente in Senato, ha pensato che invece l'Italia debba aprire le porte e fare entrare chi lo vuole. E a chi entra illegalmente si deve dire che questo non va bene, e magari comminargli una multa. Costoro, di solito realmente, ma a volte semplicemente per dichiarazione, non hanno alcun mezzo per pagare la multa, per cui questa non viene pagata; dovrebbero andarsene, ma non se ne vanno, non si fanno neppure un giorno di carcere, e nel frattempo se ne perdono le tracce, e possono continuare a stare illegalmente nel nostro Paese.

A proposito del problema dell'afflusso continuo e massiccio di immigrazione clandestina, l'unico fattore di riduzione è dovuto o a politiche messe in atto dal Governo Berlusconi, negli anni in cui è stato in carica o, ultimamente, a un fatto non positivo, ossia alla crisi economica. Ciò induce coloro che intendono emigrare clandestinamente in Paesi dalle condizioni economiche migliori del proprio a scegliere di meno l'Italia e ad entrare nel nostro Paese per poi passare in altri Paesi europei.

Pensare che proprio l'Italia debba essere il Paese più debole, il ventre molle d'Europa, è veramente un approccio demenziale che non tiene conto della realtà, del parere dei cittadini, di quelli che vanno a votare e non dei 25.000 che partecipano a una sia pur rispettabile consultazione riservata via Internet, e dimostrano di essere irresponsabili verso il nostro Paese.

Il nostro Paese, se non è in grado di attuare una politica di efficace barriera nei confronti dell'immigrazione clandestina, rischia - com'è già successo nel passato - di vedersi sanzionare,

direttamente o indirettamente, dagli altri Paesi europei proprio perché non è abbastanza efficace. Ricordiamo che la Francia, per esempio, ha sospeso il Trattato di Schengen con l'Italia in un momento in cui riteneva che non avessimo attuato una politica sufficientemente rigida ed efficace nei confronti dell'immigrazione clandestina.

Chiedo pertanto al relatore e al Governo di attivarsi per eliminare questo punto del provvedimento, che è dirimente. I cittadini italiani sono interessati alla loro sicurezza e al fatto che nel nostro Paese si entri seguendo le regole, come in tutti i Paesi del mondo, ivi inclusi quelli dai quali proviene molta immigrazione. Provate ad andare in Marocco senza avere adeguati titoli che vi consentono di entrarvi: è impossibile, perché in Marocco, come in tanti altri Paesi da cui provengono gli immigrati, hanno un senso della dignità del proprio Paese che noi vorremmo mantenere anche al nostro. Lo dico a coloro che si accingono - temo - a votare il provvedimento così com'è: hanno una responsabilità verso il Paese, e non solo verso chi dà loro gli ordini di come votare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la Lega Nord, come già illustrato dai colleghi del mio Gruppo questa mattina, dichiara l'assoluta contrarietà rispetto al provvedimento in esame e porrà in essere tutte le iniziative che saranno consentite per bloccarlo.

Ancora una volta si ricompatta quella maggioranza trasversale, oggi allargata al Movimento 5 Stelle, che ha votato dal 2006 provvedimenti che hanno quale unico risultato di rendere le nostre città, i nostri paesi, le nostre strade più insicure. All'insegna del politicamente corretto e di quella strana cultura che vuole che se qualcuno sbaglia e compie reati la colpa è della società, andate ad adottare un provvedimento che è teso, ma solo nelle vostre intenzioni, a prevenire l'incremento della popolazione carceraria.

In sostanza, da domani, chi commetterà un reato che è punibile con una pena detentiva fino a sei anni a discrezione del giudice potrà scontare tale periodo a casa sua. La vostra iniqua soluzione la pagheranno però i cittadini onesti, che da domani vedranno circolare liberamente per le strade ladri e scippatori, perché è di tutta evidenza che è un'illusione che riusciate a mantenere i condannati al proprio domicilio. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

Oggi sappiamo - i rappresentanti delle Forze dell'ordine lo denunciano tutti i giorni - che l'organico della Polizia e dei Carabinieri non sarà sufficiente a garantire le vostre trovate buoniste. Quindi, sottraete risorse, mezzi e pattuglie a quella che è la funzione fondamentale, unica ed esclusiva delle Forze dell'ordine, vale a dire garantire la sicurezza dei cittadini.

Il sovraffollamento delle carceri è sicuramente un problema che anche noi crediamo vada risolto, perché se la funzione della detenzione - come stabilisce la nostra Costituzione - è la riabilitazione, ebbene nelle condizioni attuali in cui versano le carceri difficilmente può essere soddisfatta. Ma la vostra non è la soluzione, perché il conto lo paga sempre Abele. La soluzione deve passare attraverso la realizzazione di moderne strutture in grado di garantire il recupero del detenuto, deve passare attraverso la velocizzazione dei tempi oggi biblici dei processi; la soluzione deve passare soprattutto attraverso accordi bilaterali con i Paesi di origine, in modo che gli stranieri scontino la pena nelle galere di casa loro, perché è evidente che la situazione nelle carceri italiane è gravata dalla presenza degli stranieri che rappresentano circa il 40 per cento dell'intera popolazione carceraria. Vi sono alcune carceri del Nord dove la percentuale sale fino al 60 o addirittura all'80 per cento.

Se in Campania su 8.300 detenuti solo 1.000 sono stranieri, in Lombardia su 9.400 ben 4.200 sono stranieri e in Valle d'Aosta sono addirittura 204 su 284. Una rapido calcolo ci porterebbe ad avere una popolazione carceraria di 42.000 detenuti in luogo dei 65.000, rispedendo gli stranieri a casa loro a scontare la pena.

Queste soluzioni, che andiamo ripetendo, incontrano il favore dei cittadini e garantiscono la certezza della pena a tutela della sicurezza delle nostre comunità. In un momento in cui tutti ci chiedono severità e contrasto alla delinquenza, *in primis* i cittadini vittime di questi reati, il provvedimento in

esame, invece, rappresenta un'assoluta resa incondizionata dello Stato.

Questo provvedimento, poi, attacca ancora di più la funzione generale e preventiva che dovrebbe esercitare la pena. Che tipo di deterrenza può avere una norma di questo genere presso chi vuole commettere reati, tra cui lesioni personali, percosse, furto con strappo in abitazione, violenza privata, pornografia minorile e atti persecutori? Stiamo parlando infatti di reati di grave allarme sociale che colpiscono direttamente le fasce più deboli e più povere dei cittadini: furto in casa; furto con violenza o con destrezza commesso sui mezzi pubblici, sino ad arrivare agli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; frodi nelle pubbliche forniture; falsa testimonianza e falsa perizia; istigazione a delinquere; incendio boschivo per colpa ed altri reati ancora che non sto qui ad elencare.

Non è possibile che chi compie questi reati, o anche solo chi ha intenzione di compierli, sappia di rischiare al massimo di tornarsene tranquillamente a casa propria. E non è nemmeno possibile pensare di poter garantire la sicurezza dei cittadini con i braccialetti elettronici o scaricando interamente il problema, di fatto, sulle Forze dell'ordine, che allo stato attuale - come ho già detto - per carenze di organico non sono in grado di sorvegliare adeguatamente il numero dei detenuti che sconterà la pena ai domiciliari.

Vi è poi da registrare che il tipo di reati che potrebbero rientrare nel provvedimento in esame, come quelli la cui pena il lestofante sconta a casa propria, sono quelli di cui si è registrato un incremento. Ce ne hanno dato notizia i quotidiani nei giorni scorsi, dando conto del bilancio del Ministero dell'interno per la criminalità nel 2012. Il «Il Sole 24 ORE» in un articolo dal titolo eloquente «Reati: l'anno nero di furti e scippi»: ha parlato di più di cinque reati al minuto, 320 all'ora, quasi 7.700 al giorno per tutti i 365 giorni dell'anno, compresi Pasqua, Natale e Capodanno.

Visto da una prospettiva ravvicinata il bilancio della criminalità in Italia nel 2012 conferma l'attuale percezione di insicurezza, alimentata anche da recenti episodi di cronaca nera, tanto da far annunciare al titolare del Viminale, Angelino Alfano, un piano per la sicurezza delle città.

È un fatto, comunque, che i numeri forniti dal Ministero dell'interno sui delitti commessi e denunciati dalle Forze dell'ordine registrano un aumento generale. Premesso che c'è da chiedersi, alla luce di quello che riportano i quotidiani, se il ministro Angelino Alfano e la ministra Annamaria Cancellieri facciano parte dello stesso Governo, appare evidente che dalle azioni contrastanti che porta avanti l'Esecutivo sembra in preda alla schizofrenia. Oppure c'è da chiedersi se stiamo assistendo all'abile equilibrismo di chi, per non scontentare nessuno, vale a dire nessuna componente di questa strana maggioranza, dà un colpo al cerchio e uno alla botte.

Ma a rimanere delusi dalle vostre mirabolanti scelte troverete i cittadini onesti e arrabbiati, che vedono sacrificata sull'altare del politicamente corretto la loro sicurezza.

Per la Lega, che ha nelle proprie fila molti amministratori locali sempre in contatto con le tante «*sciure* Marie», diversamente da voi, il tema della sicurezza è un tema cardine. Le persone oneste ci troveranno sempre dalla loro parte. Voi, al contrario, dovete vergognarvi e portare la responsabilità morale di aver reso più insicure le nostre strade e le nostre città. Voi avete la responsabilità morale degli atti che verranno compiuti dai lestofanti che non avete messo in carcere. Voi avete la responsabilità morale di attentare alla sicurezza della comunità che dovreste tutelare. Voi con questo provvedimento prendete a calci la gente onesta. Voi con questo provvedimento salva delinquenti offendete e mortificate i milioni di uomini e donne che chiedono soluzioni che voi non siete in grado di dare.

È un provvedimento peraltro che, con un *blitz* i cui autori sono i senatori del Movimento 5 Stelle, contiene anche la cancellazione del reato di clandestinità. Voglio fare una considerazione sul *referendum* lampo lanciato ieri sulla Rete da Grillo, dimostrando ancora una volta di essere il padre-padrone del Movimento, per sapere quanti simpatizzanti grillini erano d'accordo nell'abolire il reato di clandestinità. Un sondaggio non irrilevante, ma significativo, perché dal risultato, secondo le regole del partito pentastellato, ne doveva scaturire la posizione da tenere da parte dei senatori del Gruppo. Ebbene, lo denunciamo! Su un tema così delicato non si può scherzare e non si può improvvisare.

AIROLA *(M5S)*. E neanche fare demagogia!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Quanto da voi attuato è uno strano esercizio di democrazia diretta. *(Applausi della senatrice Bisinella)*. Se quanto attuato rappresenta il senso profondo del Movimento 5 Stelle, stiamo freschi. *(Applausi della senatrice Bisinella)*. Come Lega Nord ci domandiamo, e se lo domandano sempre più italiani che stanno imparando a conoscervi e, tra loro, certamente anche molti che in passato vi hanno votato, se sia eticamente corretto lanciare senza preavviso un *referendum* riservato ai vostri 80.000 soci iscritti per un lasso di tempo di sole sette ore. In sostanza, chi c'è bene, gli altri si arrangiano. È una cosa allucinante. *(Applausi del Gruppo LN-Aut. Proteste del senatore Airola)*. Fortunatamente dall'interno del vostro Gruppo qualche voce critica c'è. C'è chi dice che il *blog* gestito così... *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Lo dite voi!

Dicevo, c'è chi dice che il *blog* gestito così diventa un'arma nelle mani di qualcuno che si è convinto di poter gestire più di 150 parlamentari con strategia di organizzazione aziendale. Lo dice qualcuno di voi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Altri sostengono che il sondaggio è l'ennesima presa in giro o l'ennesima dimostrazione di totale incapacità e di approccio dilettantistico ad una questione così importante. *(Applausi del Gruppo LN-Aut. Commenti delle senatrici Simeoni e Montevecchi)*. Per esempio, lo dice Orellana.

Ma cari colleghi, ormai il dado è tratto. La posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle scaturita dal *referendum online* della galassia pentastellata sarà, o dovrebbe essere, per la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Su 25.000 votanti, quasi 16.000 si sono pronunciati per la cancellazione del reato, mentre 9.000 hanno risposto per il suo mantenimento, ossia il 36 per cento, che non è una percentuale così insignificante. Bene, voi del Movimento 5 Stelle avete gettato la maschera. Con il *referendum* buffonata, con un campione che - lasciatemelo dire - non è rappresentativo degli italiani e, sono sicuro, nemmeno di chi vi ha votato, a febbraio cancellerete con il centrosinistra il reato di immigrazione clandestina.

Da oggi, nero su bianco, viene finalmente smascherato chi sta dalla parte dei cittadini, la Lega Nord *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*, e chi invece sta dalla parte dei delinquenti e dei clandestini *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, certamente, insieme al PD, anche il Movimento 5 Stelle. E la Lega Nord... *(Commenti dei senatori Airola, Lucidi e Simeoni, che si alzano in piedi. Proteste della senatrice Bisinella)*. E la Lega Nord... *(La senatrice Montevecchi chiede di intervenire).*

BISINELLA *(LN-Aut)*. Presidente!

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Arrigoni, prosegua l'intervento. Poi ci sono gli altri interventi per replicare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. E la Lega Nord rimarrà l'unico baluardo contro l'invasione.

Signori, con il perdurare della crisi economica in generale e del mercato del lavoro in particolare, oltre 500.000 cittadini stranieri presenti nel nostro Paese sono in cerca di occupazione, mentre è da sottolineare come la popolazione straniera inattiva abbia raggiunto quota 1.250.000 a causa dei ricongiungimenti familiari, dell'aumento del numero degli stranieri di seconda generazione e delle quote di ingresso non programmate di popolazione straniera.

In questo contesto, pur riconoscendo il problema distinto dei profughi, proposte buoniste ispirate dal ministro Kyenge come quella dell'eliminazione del reato di immigrazione clandestina e persino della Bossi-Fini, oppure il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso lo *ius soli*, il tutto anziché porre in atto azioni di supporto nei Paesi del Terzo mondo, rappresentano messaggi di falsa accoglienza, che rischiano di essere recepiti dai disperati di tutto il mondo come un appello del tipo: «Venite in Italia, vi accogliamo tutti a braccia aperte!». *(Applausi della senatrice Bottici)*.

Non è superfluo sottolineare come le politiche migratorie di apertura senza controllo dei confini, di soggetti anche in cerca di lavoro, incrementino disagio sociale e generino tensioni nel mercato che favoriscono un ampliamento del lavoro irregolare, determinando soprattutto una condizione di svantaggio relativo per gli stessi lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, ma disoccupati e in cerca di nuovo lavoro.

Nel commettere errori di questo genere, con questo provvedimento si andrà a devastare innanzitutto la vita dei disoccupati italiani e stranieri: le prime vittime di queste politiche sono infatti gli immigrati lungo-soggiornanti e quelli con famiglia.

Chi parla oggi di flussi e continua a chiedere flussi generici in nome degli immigrati racconta una barzelletta: tutte le comunità straniere consolidate in Italia sono contro i flussi! Purtroppo c'è un sacco di gente in Italia che parla a nome degli stranieri ma non li conosce, perché negli altri Paesi europei chi è contrario ai flussi sono gli stranieri storici, che sono quelli che rischiano di più, non perché siano contro i loro concittadini.

Oggi, nelle condizioni date, l'Italia non può permettersi di programmare flussi d'ingresso; figuriamoci poi se non controllassimo più la migrazione! Sapete chi afferma questa tesi? Non solo la Lega, ma anche la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono anche gli stessi stranieri regolari ad affermarlo, come denunciato in queste ore in Rete da Ellìe, straniera regolare, che contesta duramente il Movimento 5 Stelle per il suo «sì» all'abolizione del reato di clandestinità. Il suo singolo *post*, che ora leggo, vale più di mille parole: «Perfetto. Allora, io da straniera residente legalmente in Italia, dico questo. II M5S vuole eliminare il reato di clandestinità? Vuole aiutare chi, al momento, entra come un criminale in Italia? Chi ha votato e tifa il M5S è d'accordo con il partito? Si? Allora cacciate le palle e pubblicate il vostro nome, indirizzo e numero di telefono, così sappiamo dove mandare i clandestini, perché io, da straniera residente legalmente in Italia, mi sono rotta le palle di pagare e mantenere i nullafacenti e scansafatiche!» *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Applausi ironici della senatrice Simeoni)*.

Cari colleghi pentastellati, che siete partiti a tutto gas all'inizio della legislatura cercando di ribaltare il sistema, di aprirlo come una scatoletta di tonno; finirete invece per consolidare quel sistema, amplificandone i difetti e, anzi, aggiungendone altri.

Sulla cancellazione del reato di clandestinità da oggi inizierà a precipitare il vostro declino! Guardate, non condivido nulla della coppia Grillo-Casaleggio, ma cito un'affermazione di ottobre del vostro capo - oggi sconfessato - all'indomani dell'emendamento in Commissione giustizia: «Se il M5S si fosse presentato alle elezioni con l'obiettivo di cancellare il reato di clandestinità avrebbe raccolto percentuali da zero virgola» (...)

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma è fuori tema!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. (...) e voi, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, anziché essere qua in 50 vi sareste forse contati sulle dita di due mani!

Cari signori del Governo e della maggioranza - che è trasversale in questo provvedimento - continuate a preoccuparvi solo di carcerati, dunque delinquenti e immigrati irregolari che se ne fregano delle regole. Continuate ad impegnarvi anche su altri temi, come le unioni civili, che non sono priorità per il Paese reale costituito da famiglie e imprese, che anzi vedranno peggiorare l'insicurezza e lo stato sociale.

La Lega è convinta che l'emergenza sia invece quella di restituire il lavoro, la dignità, e innanzitutto la speranza, agli italiani e soprattutto ai giovani, che fanno segnare oggi percentuali di disoccupazione che sfondano la soglia del 42 per cento. La Lega è convinta che l'emergenza sia agevolare, nei fatti e non nelle parole, la sburocratizzazione e abbattere la pressione fiscale per imprese, che sono fonte di benessere anche per lo Stato. È per questo motivo che rifiutiamo *in toto* questo scandaloso provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Applausi ironici dei senatori Bottici e Molinari)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che il collega ha parlato fuori tema per almeno dieci minuti. Il collega ha utilizzato il suo intervento per parlare del Movimento 5 Stelle, che è un argomento completamente fuori tema.

PRESIDENTE. Il senatore ha parlato sul tema del disegno di legge.

Poi, per quanto riguarda alcune cadute di stile e di linguaggio, non è lei che deve decidere se è sul

tema. Il tema c'è: legga i giornali di oggi, tutti ne parlano.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Mi scusi, signor Presidente, ma le sto chiedendo una cosa. Le sto facendo osservare una cosa: il collega ha parlato fuori tema.

PRESIDENTE. Non ha parlato fuori tema. Cosa deve dire, senatrice Montevecchi?

Lei sta intervenendo sull'ordine dei lavori; non ha il compito di fare il censore e decidere se i colleghi parlano sul tema o no.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Il Movimento 5 Stelle ed il sondaggio non sono temi del provvedimento. Quindi, la sollecito ad intervenire, signor Presidente.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

Sono stato citato dal collega con riferimento alle modalità con cui il Movimento 5 Stelle prende le proprie decisioni. Qui sono d'accordo con la collega.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, ci sono dei colleghi iscritti a parlare che potranno dire le cose...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ci faccia parlare!

PRESIDENTE. Calma, senatrice Montevecchi.

ORELLANA *(M5S)*. Non credo che interessi all'Assemblea la modalità con cui, forse per la prima volta nel mondo, un movimento ha consultato i propri iscritti. È una modalità che io ho criticato, perché penso che si possa migliorare, ma come primo esperimento è sicuramente da valutare in termini positivi. Ad ogni modo, non era nell'interesse di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Questo lo decidono i colleghi che intervengono.

ORELLANA *(M5S)*. Noi siamo arrivati per primi a presentare un emendamento - mi riferisco all'emendamento sottoscritto dai colleghi Buccarella e Cioffi - che adesso fa parte del testo base. Quindi, abbiamo solo confermato con i nostri iscritti la nostra scelta.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Orellana, la discussione generale serve proprio per esprimere le idee. La ringrazio del suo intervento.

Intendo ora dare la parola al senatore Divina che è iscritto a parlare nella discussione generale. Credo si possano iscrivere altri colleghi, se vogliono esprimere le loro valutazioni, come lei ha espresso le sue, senatore Orellana e il senatore Arrigoni ha espresso le proprie.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

Ricordo che il tema è il disegno di legge sulle depenalizzazioni.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sa che a noi divertono anche questi intermezzi ed interventi che un po' sdrammatizzano la situazione? Però stupisce sentire questa lamentela e questa reazione dai colleghi del Movimento 5 Stelle (che ha fatto della protesta e del rompere le regole una ragion di vita), che muovono critiche alla Lega, perché per la prima volta, parlando di tematiche (si parla di immigrazione, di carcere, eccetera) magari si travalicano un tantino e si mette in stato di accusa il Movimento 5 Stelle. La lamentela, in poche parole, suona tanto come la storia di quando il bue dà del cornuto all'asino. Mettiamo allora da parte queste considerazioni e giochiamo questa partita. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Devo fare un'altra precisazione, signor Presidente. Pur se il tema al nostro esame è quello carcerario, qui sembra che si intreccino e si avviluppino le materie della carcerazione, dell'immigrazione e anche dell'integrazione. Il collega Bitonci ha dovuto fare un intervento, specificando quello che aveva detto e le parole usate questa mattina, per nulla offensive, perché sembra - viceversa - che ci sia un'offensiva da parte dell'area del Partito Democratico verso tutte le azioni che si stanno mettendo in campo in questo momento da parte della Lega.

La Lega ha un giornale, che si chiama «la Padania», che pubblica sistematicamente gli interventi dei propri rappresentanti (mi riferisco alla rubrica «Qui Lega territorio»). Siccome per noi la coscienza si

realizza con la conoscenza, tutto ciò che fa informazione e che consente ai cittadini di conoscere qualcosa in più fa bene. Riteniamo che ascoltare il ministro Kyenge sia importante. Ricordo, ad esempio, che la sinistra, fino agli anni Settanta, quando non era ancora al Governo, usava dire ai propri militanti: «Ci vogliono termini di paragone, leggete il Corriere e fate l'esatto opposto». Per loro quello era un termine di paragone. Ai nostri militanti diciamo: «Andate ad ascoltare la Kyenge e tirate poi le vostre conclusioni».

Mi chiedo perché alcuni parlamentari del PD - non faccio i nomi, altrimenti iniziamo la zuffa - dicono che pubblicare un'informativa sia un atto intimidatorio. Ma per chi? Non si sta mica dicendo niente: si dice ad esempio che questa signora, il prossimo 16 gennaio, parlerà presso la fondazione Levi-Montalcini di istruzione delle donne africane. È legittimo. Non sapevamo che la ministro Kyenge avesse competenze anche in materia di istruzione, ma è perfettamente legittimo, e dunque diciamo: «Se volete, andate ad ascoltare questa Ministra». Sembra però che alcuni parlamentari del PD non gradiscano che noi si pubblichi queste notizie. (*Commenti del senatore Santini).*

GATTI *(PD)*. Pubblicate l'agenda di tutti i Ministri?

DIVINA *(LN-Aut)*. Diciamo che il problema è un po' interno: vi vergognate forse di quello che dice la vostra ministra Kyenge? Non lo so, ma siete liberi di farlo. Noi, viceversa, ci vergogniamo per il fatto che la ministra Kyenge è pagata con i soldi dei cittadini italiani, ma si occupa soltanto di stranieri. Per questo ci vergogniamo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. *Ius soli*, abolizione del reato di immigrazione clandestina, abolizione della legge Bossi ? Fini e vi risparmio tutto il resto.

Riteniamo stupefacente, in questo momento storico, parlare di far scontare le pene detentive presso il proprio domicilio. Quali pene? Quelle fino a sei anni. Abbiamo letto statistiche in abbondanza: carcere su, carcere giù, aree diverse. I numeri sono questi: una quota tra il 60 e il 70 per cento della popolazione carceraria è formata da immigrati. Gli immigrati hanno un tasso criminogeno più alto degli italiani? No, non credo. Vivono però delle condizioni diverse, che portano questa gente laddove effettivamente è finita. Perché sono finiti in carcere, al di là dell'illusione, dell'attrazione, del far capire ciò che in Italia effettivamente non c'è? Questa gente, per lo più, non ha nemmeno un domicilio; e allora come possiamo parlare di pene da scontare presso il proprio domicilio? Questo significa solo aprire le carceri. Qualche buonanima sicuramente darà la propria disponibilità, offrirà la propria garanzia e metterà a disposizione il proprio domicilio ma questo vuol dire esclusivamente aprire le porte delle carceri!

La seconda trovata è la messa alla prova, *ergo* sospensione addirittura del processo, che neanche si fa, per reati con pene fino a quattro anni. Anche qui andiamo a spulciare velocemente quali reati rientrerebbero nella messa alla prova, per i quali, di conseguenza, non si farebbe nemmeno il processo: furti aggravati, ricettazione, rissa aggravata, violenza a pubblico ufficiale e addirittura lo *stalking*. Qualche mese fa l'Assemblea del Senato ha unanimemente approvato e ratificato la Convenzione di Istanbul. Posso sbagliare, ma penso che non ci sia nessuna senatrice che non sia intervenuta e tutte hanno giustamente parlato della necessità di preservare le donne contro gli abusi e le molestie. Oggi, probabilmente, le stesse donne del PD voteranno il provvedimento in esame e lo stesso faranno le signore del Movimento 5 Stelle. Cosa raccontiamo a quelle signore cui pochi mesi fa avevamo garantito che avremmo usato il pugno duro, che avremmo mantenuto l'intransigenza verso i reati contro le donne? Diciamo loro che avevamo scherzato? Ditegliele voi queste cose!

Mi sono riletto qualche reminiscenza degli studi giuridici, ormai passati. Non credo che in tutte le facoltà di giurisprudenza si insegni la teoria economica del delinquente: era un vezzo di qualche professore di criminologia. La sintesi finale era che quasi mai è la severità della pena a far propendere la scelta tra delinquere o non delinquere. Quali sono le variabili che effettivamente il delinquente mette sul piatto e che sono alla base delle sue decisioni?

La prima è la possibilità di essere scoperto. Se il 97 per cento dei furti non viene denunciato o, comunque, non si trova il colpevole, anche se la pena fosse gravissima, praticamente il rischio sarebbe nullo.

Il secondo punto che il delinquente mette sulla bilancia è la capacità di arrivare alla prova certa

nell'istruttoria. Questo riguarda le indagini di polizia giudiziaria; quanto meno efficienti sono le indagini, tanto meno si arriverà alla colpevolezza*, ergo* anche in quel caso le maglie si allargano e in galera non si finisce mai.

La terza cosa che il delinquente mette sul piatto della bilancia sono le lungaggini processuali, ossia l'incapacità dei magistrati di arrivare in tempi normali a una sentenza di condanna: tradotto in paroloni le prescrizioni; tanto più il processo è lungo, tanto meno sarà probabile una condanna e le carceri non si apriranno per l'entrata.

Stanti così le cose, ossia che la gravità reale della pena viene considerata in ultima istanza, se alla fine di questo processo noi addirittura stabiliamo che per questi reati il massimo che si rischia sono trenta giorni di lavori di pubblica utilità, proviamo a ragionare su quale sia la deterrenza che lo Stato pone in essere per impedire la commissione di tutti questi reati, che arrivano fino a quattro anni di pena e che sostanzialmente si concludono senza processo, con la sospensione del processo e la messa alla prova. Rimaniamo veramente allibiti per la semplicità e la facilità con cui si dà la stura a questi provvedimenti (e capiamo subito dove ci portano).

Analisi banale: il momento attuale vede un ristagno economico, difficoltà a tutti i livelli, disoccupazione - come è stato più volte ricordato - a livelli esagerati; non c'è lavoro in modo allarmante e la crescita non si vede. Il Governo si è impegnato sui temi della ripresa e dell'occupazione, ma il primo provvedimento che ci porta - anche con una certa enfasi - è quello per svuotare le carceri? È il primo problema per il Governo? Per i colleghi del Movimento 5 Stelle il primo problema è quello di eliminare il reato di immigrazione clandestina? Rispettiamo il vostro lavoro, il fatto che vi consultiate con una base (che non conosciamo bene), ma ponetevi il problema: normalmente ai questionari e ai sondaggi rispondono sempre gli interessati. Vi siete posti questa domanda? Se vi è stata dalla vostra base, attraverso consultazioni *blog*, *network,* eccetera, questo tipo di risposta facciamo un'analisi: le persone normali si disinteressano dal partecipare, mentre gli unici interessati a partecipare probabilmente sono quelli toccati dal provvedimento. Ci vuole tanto a capire che se si approva questo provvedimento si va effettivamente contro la stragrande maggioranza silenziosa? Fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce, ma ce lo si dimentica molto spesso.

Abolire il reato di clandestinità vuol dire aprire le frontiere: porte aperte. Ponetevi una domanda: chi arriva in Italia in questo momento cosa viene a fare? Abbiamo detto che non c'è lavoro per gli italiani. Una cosa su cui ogni uomo e ogni donna non possono transigere è combinare il pranzo con la cena.

Qui si mette sotto accusa il fatto che non ha funzionato, o non ha funzionato bene, il sistema di controllo attuale, che prevede il reato di clandestinità. Ma quando è stato pensato il reato di clandestinità, è stato pensato in un contesto di sistema in cui tutti gli organismi di questo Paese muovevano in quella direzione. Era stata affidata ai prefetti la possibilità di firmare e di darvi esecuzione. Chi ha frenato l'attuazione di tale misura? Se essa fosse stata attuata e se, quando arrivava una persona, fosse stata mandata a casa, e così fosse successo anche il giorno dopo, ciò non sarebbe passato inosservato. Il messaggio sarebbe stato recepito e questi individui, poveri disperati, non sarebbero più partiti per viaggi della speranza, se avessero saputo che il giorno dopo sarebbero stati rimpatriati. Non dico che sarebbe stato educativo, ma sarebbe stato logico, e avrebbe evitato anche tante disgrazie e tanti morti in questo Paese.

Noi però non siamo un sistema. I magistrati hanno deciso che quella legge non va bene, e*rgo*, non si applica per cui non sono i prefetti a firmare i decreti e la magistratura si arroga questa funzione e questa competenza. Sappiamo poi come la magistratura la pensi in merito e, di conseguenza, si procede a più gradi di giudizio, e si mette per lo più in discussione che le disposizioni che prevedono questo reato, votate dai due rami del Parlamento italiano, siano legittime. I magistrati decidono cosa si deve fare in questo Paese! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Chi ha qualche anno più dei cinquanta ricorderà un film degli anni settanta, il cui titolo è «Supponiamo che dichiarino la guerra e nessuno ci vada»: titolo simpatico, vero? Esso vuol significare che se nessuno ubbidisce più a nessuno il sistema implode. Questo nostro sistema italiano, che procede per

linee parallele o per comparti stagni, non fa più sistema, per cui è inutile fare buone leggi se poi chi le deve applicare se ne disinteressa completamente perché ha posizioni politiche e ideologiche completamente diverse dal legislatore.

Devo rivolgere un plauso ad un collega e amico, l'ex ministro della giustizia Castelli, per quanto ha messo in moto e devo riprendere un po' chi lo ha sostituito, il ministro Alfano, perché nel 2010 egli è venuto in quest'Aula con molta enfasi, che noi abbiamo anche condiviso, ad annunciare che erano già partiti i lavori per la costruzione di 19 padiglioni carcerari. Il problema della sovrappopolazione carceraria, infatti, non è un problema di oggi ma è, anzi, un problema ciclico. Ma quei 19 padiglioni - il presidente Letta e il Ministro della giustizia in questa sede sono delle «chimere» e non si vedono - che fine hanno fatto? Si realizzano, sì o no? Qualcuno mi dice che qualche carcere è stato realizzato, ma che è completamente vuoto o, addirittura, abbandonato e già in stato di rovina. Ma prendiamo in giro gli italiani? Prendiamo i soldi degli italiani e poi diciamo che queste carceri non le usiamo e che i delinquenti che vi sarebbero dovuti finire li trovano di nuovo in strada e che se ne devono fare una ragione?

Torniamo al clima attuale, che riflette il momento drammatico: forse il 1929 ha visto situazioni simili a quelle che vediamo adesso, a causa di disoccupazione, crescita o ristagno dell'economia. In questo clima si parla di: svuotare le carceri, matrimoni omosessuali, adozioni relative a coppie omosessuali, liberalizzazione delle droghe. Ma di cosa stiamo parlando? Io conosco un comico che, a questo punto, direbbe: ma siete connessi? Ma siete in sintonia con il Paese? Capite i problemi che arrivano dalle imprese, dai cittadini, dagli artigiani, dai pensionati, da chi non lavora? Ma sono questi i problemi che vi chiedono di risolvere? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Onestamente, non chi è addetto ai lavori, bensì il cittadino comune, si chiede: ma a Roma, nelle aule e nei Palazzi, qualcuno ha il timone della situazione? Oggettivamente è difficile dire: «Sì, c'è Letta, c'è quell'altro». Qui non sappiamo nemmeno se c'è un timoniere! Qui si sbanda, si va completamente alla deriva. Il salva Roma è una delle ultime scivolate, e chi lo ha bocciato? Il maggiore *sponsor* di questo Governo, il presidente Napolitano, secondo il quale non si possono fare sciocchezze o porcherie del genere.

Un fatto è passato sotto traccia: i 150 euro dati al comparto scuola; un momento, quei soldi sono stati dati, poi tolti, successivamente congelati e adesso ho letto che sono «virtualmente tolti in busta paga». Con tutta onestà non so che cosa voglia dire «virtualmente tolti in busta paga». Vuol dire dati o tolti? Sul fatto interviene in modo roboante il segretario del Partito Democratico Renzi, il quale dice che non si può giocare e che non si sta su «Scherzi a parte». Non stiamo su «Scherzi a parte»? Noi facciamo un'altra osservazione, ricordando il salva Italia, la *spending review* e via dicendo: è stato chiesto a tutti i dipendenti pubblici il blocco di ogni tipo di aumento, di carriera e stipendiale, perché compensato almeno dalla certezza del posto di lavoro, che nel privato non esiste. Ma io domando: per quale motivo il blocco dell'intero comparto pubblico deve valere per tutti, ma non per la scuola? Siamo anche d'accordo nel dire che non è giusto il trattamento che si riserva ai docenti, i quali forse dovrebbero essere riconosciuti, valorizzati e pagati in misura maggiore, che il loro ruolo davvero importante e determinante per la formazione dei giovani. Ci troviamo, però, nell'ambito del comparto pubblico garantito nel posto di lavoro e non capiamo perché si fanno strappi, a questo punto, ad una regola generale. La risposta c'é: forse il comparto scuola è il bacino elettorale del PD renziano. È l'unica soluzione. Ma, scusate, colleghi, questa non è - come dice Renzi - una puntata del programma «Scherzi a parte»: questa è la tipica commedia all'italiana.

In questa sede nessuno però parla mai delle vittime dei reati in esame. Che cosa diciamo loro? Fatevene una ragione? Lo Stato ha deciso di trattare in modo migliore i delinquenti degli onesti? Sì, potete dirlo. La Lega però esce da questo coro, anzi mette il dito nella piaga. Andate voi a giustificare queste sconcezze.

Ora vi espongo una banalità, che è un vezzo mio, una proposta del tutto personale. Ebbi a suo tempo a dire: se proprio vogliamo premiare qualche carcerato che ha già scontato una buona parte della pena, ha tenuto una buona condotta e vuole contribuire alla comunità, per quale motivo non gli si dà una

piccola agevolazione? Il riferimento è al Brasile: il carcere di Santa Rita do Sapucai ha comperato delle biciclette che producono energia elettrica e ha chiesto ai carcerati in queste situazioni, che hanno già scontato metà della pena e si comportano bene, di poter pedalare per fare energia per l'istituto carcerario, per quel Comune, dando praticamente luogo ad una trasformazione della pena in chilowatt. Almeno la società ha un minimo di rientro e di gratificazione.

Concludo, Presidente.

PRESIDENTE. Ha a disposizione mezzo minuto.

DIVINA *(LN-Aut)*. L'articolo di Angelo Panebianco...

PRESIDENTE. È troppo grande il foglio dell'articolo che intende leggere.

DIVINA *(LN-Aut)*. Non lo leggo tutto.

È noto che Angelo Panebianco non è un estremista, né un razzista o uno xenofobo, ma affronta in modo molto ragionevole il problema dell'accoglienza fino ad arrivare a pronunciare tre parole: «È possibile che convenga perfino favorire l'immigrazione dal mondo cristiano-ortodosso a scapito (...), e tenuto conto del divario dei tassi di natalità, di quella proveniente dal mondo islamico. Quanto meno questo dovrebbe essere un legittimo tema di discussione», perché la seconda fase dell'immigrazione è l'integrazione.

Noi lo diciamo da una vita e abbiamo due sentimenti: un po' di soddisfazione e un po' di rabbia. Proviamo soddisfazione perché vediamo che i nostri appelli vengono accolti con molto ritardo e proviamo rabbia per tutto il tempo che abbiamo perso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti della Scuola media statale «Grazia Deledda» di Ginosa, in provincia di Taranto, ai quali do il benvenuto in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 17,37)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco il motivo di tutta questa acredine del Gruppo Lega Nord nei confronti del Movimento 5 Stelle e non solo, in considerazione dell'emendamento di cui parliamo (che, in realtà, non è tale, perché è inserito nel provvedimento che ci accingiamo a votare questa sera o domani). Ebbene, il motivo di tutta questa acredine sta nel fatto che il reato di clandestinità è stato il maggiore fallimento della Lega Nord dopo la realizzazione del federalismo in Italia. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Infatti, da quando è stato introdotto, sono costantemente aumentati i flussi migratori nel nostro Paese.

Nel 2010 sono stati spesi 460 milioni di euro a causa della legge Bossi-Fini in Italia; per il 2012 si parla addirittura di 700 milioni di euro. Un clandestino rimane nei centri di identificazione in media cinque mesi e costa alla società 7.000 euro a causa della legge Bossi-Fini. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Bitonci)*. Uno solo!

Nel 2010 sono stati identificati 150.000 irregolari, dei quali quasi il 90 per cento ha ricevuto il foglio di via. Questa, però, è una barzelletta: infatti, le persone irregolari dovrebbero allontanarsi da sole dal nostro Paese, ma non lo fanno. Questo è il successo del reato di clandestinità: la promessa di abbandonare il nostro Paese. È una barzelletta, una presa in giro degli italiani!

Nicola Tanzi, segretario generale del SAP (e non del Movimento 5 Stelle), cioè del maggiore sindacato di Polizia, ha dichiarato testualmente: «Bisogna avere il coraggio di dirlo chiaro e tondo:

questa legge sulla clandestinità» - in riferimento alla cosiddetta legge Bossi-Fini - «aggrava inutilmente il lavoro delle forze di polizia e» - ancora peggio - «mina il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È esattamente il contrario di quanto affermato dai colleghi della Lega Nord.

La Lega Nord è un movimento così evoluto da dichiarare, per voce del suo presidente Calderoli, che il ministro Kyenge sembra un «orango». Ebbene, colleghi della Lega Nord, dopo tutte le vostre accuse razziste e xenofobe di questa mattina, abbiamo finalmente capito in quale spicchio di questo emiciclo siedono veramente gli scimmioni! *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, invito lei come gli altri colleghi ad utilizzare un linguaggio consono. Si deve ricordare che il suo Gruppo prima ha contestato che si parlasse di altri Gruppi parlamentari e nessuno ha definito «scimmioni» i parlamentari di quest'Aula negli interventi precedenti. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Non mi sembra corretto quanto da lei dichiarato. *(I senatori dei Gruppi M5S e LN-Aut si scambiano vivaci battute. Il senatore Volpi si alza e si muove nella direzione del senatore Cappelletti, ma viene bloccato dagli assistenti parlamentari)*.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego di tornare immediatamente al suo posto. Sta parlando il collega Cappelletti, al quale ho già fatto delle osservazioni.

Senatore Cappelletti, prosegua il suo intervento. Senatore Volpi, torni al suo posto. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Lo butti fuori!

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, sta parlando ancora il senatore Cappelletti.

Senatore Cappelletti, prosegua pure il suo intervento.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Aspetto solo di poter proseguire. *(Diversi senatori dei Gruppi M5S e LN-Aut si alzano in piedi)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Li butti fuori!

PRESIDENTE. Invito tutti i senatori a rimanere al proprio posto.

Senatore Cappelletti, riprenda pure il suo intervento; altrimenti, se non vuole proseguire, cederò la parola ad un altro collega iscritto in discussione generale.

Ripeto che ognuno deve tornare al proprio posto. Senatore Cappelletti, lei intanto prosegua; così, parlando, contribuirà - spero - a ripristinare un andamento normale dei lavori.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea reca disposizioni di delegazione al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma dell'intero sistema sanzionatorio.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, li guardi! Li butti fuori!

CAPPELLETTI *(M5S)*. Sono disposizioni concernenti la sospensione del procedimento con messa alla prova e disposizioni nei confronti degli irreperibili.

SANTANGELO *(M5S)*. Li guardi, Presidente, li butti fuori!

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, la prego di collaborare al buon andamento di lavori. Ho già sottolineato quello che è stato detto. Mi rivolgo anche al senatore Capogruppo Santangelo: i Capigruppo collaborino al buon andamento dei lavori. *(I senatori Airola e Bitonci interloquiscono in modo concitato)*. Senatore Bitonci, stiamo svolgendo la discussione generale, quindi non si possono tenere contemporaneamente altre discussioni in Aula. La prego di contribuire, come Capogruppo, come anche il senatore Santangelo, al normale svolgimento della seduta.

Prosegua, senatore Cappelletti.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, spero mi permetta di recuperare questo tempo che mi è stato sottratto grazie al senso della democrazia dei colleghi della Lega Nord. *(Commenti dal Gruppo*

LN-Aut).

Nell'ambito della riforma del sistema sanzionatorio, è utile ricordare che negli ultimi quindici anni sono state introdotte nel nostro ordinamento oltre 300 nuove fattispecie di reato. *(Diversi senatori rimangono in piedi)*.

PRESIDENTE. Inviterei i senatori a seguire seduti il dibattito, come è previsto dalla prassi. Chi non è in interessato può lasciare l'Aula. Vi invito quindi a restare seduti e prego il senatore Cappelletti di proseguire con il suo intervento. Senatrice Bisinella, ora sta intervenendo il senatore Cappelletti: stia anche lei seduta al suo posto. *(Commenti del senatore Volpi)*. Senatore Volpi, lei ha esperienza d'Aula, la prego di avvalersene contribuendo ad un andamento ordinato dei lavori. Prego, senatore Cappelletti.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Spero che sia la volta buona.

PRESIDENTE. Dipende anche da lei.

CAPPELLETTI *(M5S)*. La politica negli ultimi quindici anni è andata dunque verso un aumento della complessità del sistema della giustizia penale, nonostante venga asserito naturalmente il contrario. Ben venga, quindi, dover occuparsi di un provvedimento riguardante le depenalizzazioni. Peccato, tuttavia, che la depenalizzazione, così come prevista da questo disegno di legge, concerne un numero molto ridotto di reati, che trovano, inoltre, una ben scarsa applicazione.

Peraltro, se l'obiettivo era il risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, non è certo questa la strada giusta da seguire. Ad esempio, prevedere la depenalizzazione di reati come quello di cui all'articolo 527 del codice penale, cioè atti osceni, in un Parlamento che ha appena licenziato la legge sul femminicidio, non sembra andare nella direzione di un ordinamento giuridico pensato e voluto per proteggere le categorie più deboli, né nella direzione di svuotare qualsivoglia carcere italiano. Si ricorda che le sanzioni amministrative non vengono peraltro iscritte nel casellario giudiziario e non incidono neppure sul godimento dei diritti politici.

Ancora, in assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della Cassazione penale esclude che i fatti commessi possano essere sanzionati. Non sarà possibile sanzionarli né in via penale né quale illecito amministrativo, in quanto l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». Secondo la Cassazione, il giudice penale dovrà dichiarare dunque che il reato non é più previsto dalla legge come reato. In altre parole, estinto.

Non può non sollevare perplessità anche la depenalizzazione di reati quali il falso in scrittura privata, la sottrazione di cose comuni e l'usurpazione, per le evidenti conseguenze sul piano dei rapporti tra soggetti privati.

Particolare interesse storico desta poi la depenalizzazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 506, addirittura del 1945, recante disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische sotto il Governo della Repubblica sociale italiana. Non riesco, con tutta la buona volontà, a comprendere l'utilità del richiamo a questa norma. Non era forse più semplice abrogarla?

L'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'attribuzione di una potestà legislativa delegata al Governo per la riforma del sistema delle pene. In particolare, la riscrittura del quadro delle pene implica una modifica degli articoli 17 e 18 del codice penale, con l'introduzione della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare. Si considera evidentemente opportuno, in considerazione del rilievo dell'argomento trattato, prevedere elementi di maggiore rafforzamento del ruolo dei Parlamento, e in particolare delle Commissioni, nel controllo dell'esercizio della delega, stabilendo quindi adempimenti aggiuntivi in capo al Governo per il caso in cui non intenda dare seguito ai pareri parlamentari, ad esempio prevedendo l'obbligo di relazione o di nuovo parere parlamentare.

Una ulteriore criticità che vorrei segnalare è la previsione di misure come la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, che rischiano di diventare inefficaci qualora non sì individuino i luoghi idonei ad assicurare la custodia del condannato che può essere senza fissa dimora. Manca l'indicazione del fatto

che il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, così come pure quella per cui le pene detentive non carcerarie non si applicano qualora la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora non siano idonei ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

La reclusione e l'arresto domiciliari posso essere espiati anche in maniera non continuativa ma per singoli giorni della settimana o per fasce orarie. Al riguardo, è stato predisposto un emendamento soppressivo dal Movimento 5 Stelle, in quanto siffatta previsione snaturerebbe l'applicazione della pena e ne renderebbe complicata la gestione.

Con riferimento al lavoro di pubblica utilità, nella delega al Governo, all'articolo 1, lettera *i)*, viene usato il termine «anche». Sul piano letterale può essere interpretato sia nel senso di configurare la sanzione del lavoro di pubblica utilità, come una misura che si aggiunge alla reclusione domiciliare o all'arresto domiciliare, sia nel senso che il giudice può applicare la sanzione del lavoro dì pubblica utilità in via alternativa per i reati considerati. Sul punto è auspicabile una riformulazione che eviti il rischio di qualsiasi incertezza in sede interpretativa.

La sanzione del lavoro di pubblica utilità nel nostro ordinamento è già prevista in determinate ipotesi, ma pone enormi problemi di ordine pratico. Questa sanzione è spesso ineseguibile in quanto per una reale efficacia della stessa si rendono necessari accordi con gli enti pubblici (Regioni, Comuni, Province), disposti ad accogliere i condannati. Per conferire carattere di concretezza a tale ipotesi dì pena, sarebbe opportuno stabilire prima l'obbligatorietà per gli enti pubblici di accogliere ì condannati.

Il Capo II del disegno di legge reca disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Tale procedura è particolarmente farraginosa in quanto aggrava il lavoro del giudice e determina un rallentamento dell'attività giurisdizionale. Tale procedimento, ossia l'acquisire informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato e portarle a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, andrebbe probabilmente affidato ad un organo diverso dal giudice.

Si noti infine che il disegno di legge non contiene alcuna previsione in ordine al rapporto tra le nuove pene detentive non carcerarie e il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, e le disposizioni del codice penale in tema di sospensione condizionale della pena.

Tutto ciò premesso, con particolare riferimento alle depenalizzazioni, non possiamo non notare che si poteva e si doveva fare di più. Penso, ad esempio, alle leggi Fini-Giovanardi, Bossi-Fini ed ex Cirielli, per intenderci. Anche la sanzione cosiddetta lavoro di pubblica utilità, di per sé benvenuta, potrebbe essere meglio strutturata grazie a un meccanismo di coinvolgimento degli enti locali che non c'è e che rischia di minare dunque sul nascere l'efficacia di questo provvedimento; provvedimento che, con l'istituto della messa alla prova e con la parte relativa agli irreperibili, va certamente nella direzione di un alleggerimento necessario della giustizia, ma non è sufficiente.

In conclusione, dunque, si poteva fare di più e si poteva fare meglio, in considerazione del fatto che esiste un disperato bisogno nel nostro Paese di far funzionare di più e meglio la macchina della giustizia. Confidiamo dunque per questo nell'approvazione di tutti i nostri emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, certamente gli animi che in genere si surriscaldano non lo fanno per nulla in questa circostanza. È ovvio però che non stiamo parlando di qualcosa che può assomigliare a un nome, come fosse la prova di una macchina, la messa in prova, ma stiamo assistendo ad un provvedimento sotto le cui mentite spoglie si cela la volontà di disfare il Paese, di farlo invadere da masse incontrollate e, ancora peggio, di gettare tutto nel caos, di liberare dalle carceri coloro che vi risiedono non certamente perché graditi ospiti, ma perché hanno commesso crimini per i quali sono oggi in galera.

Ebbene, rispetto a tutto questo assistiamo a un dibattito che sembra invece quasi accademico, posizionato sul fatto che un reato sia più o meno importante, che oggi il livello di attenzione etico rispetto a un problema sia da superare invece con una modifica normativa. No, Presidente, di fronte a

questo non ci stiamo. Oggi stiamo facendo ostruzionismo? Sì, convintamente, e continueremo a farlo in ogni modo, senza tregua e in ogni circostanza, perché il Paese deve svegliarsi rispetto a questi fatti, deve sapere che coloro che si sono presentati come innovatori stanno aprendo le porte sì all'innovazione, ma di centinaia di milioni di invasori che verranno e ci schiacceranno sotto i piedi, senza avere alcun rispetto per coloro che li hanno ospitati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo è quello che accadrà, questa è l'apertura delle porte in modo indiscriminato, questa è l'abolizione del reato di clandestinità, il quale - ricordiamolo subito - non viene applicato nel nostro Paese. Infatti, questo è il Paese dove le normative, una volta che sono approvate, vengono disapplicate dall'organo giudiziario; questo è il Paese dove, nonostante il Parlamento legiferi, poi c'è un organo giudiziario che non attua quelle normative, perché si ritiene superiore al popolo sovrano. Questo è quello che sta facendo andare a male il reato di immigrazione clandestina: l'ostruzione che viene fatta da una parte dello Stato, ovviamente per linea politica *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Di fronte a questo, perché non opporsi? È un dovere opporsi, Presidente.

Andiamo innanzitutto a vedere qual è l'oggetto della discussione: il sovraffollamento nelle carceri. Viene da chiedersi per quale motivo le carceri sono sovraffollate. Perché c'è un sistema di verifica da parte delle Forze dell'ordine molto efficiente? Perché c'è certamente - e siamo sicuri - un'autorità giudiziaria che non lascia correre nessun reato? Niente di tutto questo: le carceri sono affollate perché il sistema giudiziario non funziona.

Allora, in maniera assolutamente distorta, non si va a risolvere il problema, ma si dà un colpo di spugna, facendo finta che il problema non esista, mentre affrontare il problema significa mettere in condizione i cittadini di sapere che un giudizio non può aspettare decine di anni per arrivare alla sua conclusione, significa mettere in condizione i cittadini di sapere che quando un criminale viene preso viene condannato in forma definitiva e in tempi brevi. Questo è un Paese onesto, questo è Paese sicuro, questo è un Paese che rispetta i cittadini onesti che pagano le tasse! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Tutto quello che non sta avvenendo oggi qui dentro, tutto quello che ormai ci siamo abituati a vedere fare dal Governo. Ma la gente deve aprire gli occhi, deve sapere che è una mistificazione dire che oggi nelle carceri ci sono criminali che non sono tali: nelle carceri ci sono coloro che le Forze dell'ordine, con grande fatica, sono riuscite ad assicurare alla giustizia.

Qui invece cosa viene fatto? Vengono aperte le porte delle carceri, vengono rimesse in libertà persone che sappiamo già per esperienza passata che entro i primi 12 mesi ricommetteranno il reato in maniera ancora più feroce, perché nel frattempo il Paese è morso da una crisi economica che rende tutte le nostre famiglie, tutta la nostra società più deboli. Ma il Governo a quanto pare non se ne interessa, e certamente, in questo caso, ha anche la compiacenza degli innovatori del Movimento 5 Stelle.

Presidente, esiste un provvedimento di condanna europea, e qual è stata l'azione del Governo? Quella di presentarci oggi una riforma del sistema carcerario, una riforma del sistema giudiziario tale da garantire che in galera ci stiano quelli effettivamente condannati in tempo breve, tale da garantire che non ci siano celle ottocentesche ma che ci siano istituti di pena a livello di quelli europei? No, niente di tutto questo, semplicemente l'ennesimo colpo di spugna, facendo finta che il problema non esista, aprendo le carceri, facendo uscire tutti e dicendo anche: dobbiamo essere tolleranti, perché, alla fine, chi non sbaglia una volta nella vita? Questa è gente che nella migliore delle ipotesi ha stuprato qualcuno.

LO GIUDICE *(PD)*. Ma cosa stai dicendo? Balle, dici solo balle!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Questa è gente che nella migliore delle ipotesi è andata a fare borseggio, è entrata nelle case delle famiglie, ha messo in difficoltà persone anziane; queste sono le persone che state rimettendo in libertà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD)*. Un Paese normale costruisce carceri all'altezza, con livelli di sicurezza tali da garantire i cittadini, non apre le porte di quelle esistenti. Faccia vedere il Governo cosa è in grado di fare, se non questi disastri.

Il problema è la credibilità del Governo. Ci troviamo con una maggioranza che presenta la volontà di un rimpasto e oggi affrontiamo un dibattito, che necessiterebbe una maggiore attenzione, con un'Aula come sempre deserta e un banco del Governo altrettanto deserto, con un solo Sottosegretario a

rappresentare il Governo. Benissimo, questa è l'attenzione data ad un problema come quello di cui stiamo parlando.

Chissà cosa ne pensano i cittadini o i rappresentanti delle Forze dell'ordine, che in qualche caso hanno addirittura perso la vita per poter assicurare alla giustizia un criminale o sono stati travolti da criminali, come quel povero vigile di Milano, Nicolò Savarino, che proprio due anni fa veniva travolto da un cittadino straniero con la propria autovettura. E poi cos'è successo? Oggi ci troviamo con lo stesso straniero praticamente scarcerato. Questa è la giustizia che l'attuale Governo offre al Paese?

Andiamo a chiedere alle vittime cosa ne pensano, perché il perbenismo fa male alla salute della democrazia, e io non ho problema a dire che sto con Abele e non con Caino. Caino deve stare in galera! *(Applausi dal Gruppo LN- Aut)*. Proprio l'altro giorno il fratello di Savarino ha avuto parole dure nei confronti di questo Paese e del Governo: «La giustizia non si sta comportando come dovrebbe. Dopo due sentenze mi viene da dire che allora sarebbe stato meglio non l'avessero preso, perché la giustizia lo sta piano piano rimettendo fuori senza neanche un anno di galera». E questo sta succedendo oggi, ma dopo questo provvedimento sarà ancora più facile. Vergognatevi! Questo non può accadere in un Paese civile. Altro che venirci a dire che dobbiamo essere credibili per attrarre investimenti esteri in Italia e far ripartire l'economia. È questa la credibilità di un Paese? Aprire le galere e far uscire i criminali? Col cavolo che si andranno a prendere investimenti dall'estero! Questa è la credibilità del Governo.

Il problema vero è che bisogna mascherare tutte queste negligenze, perché non avete la capacità politica di risolverle, perché siete impegnati in un rimpasto di Governo. Ma state bene attenti, perché la gente si è accorta dell'inadeguatezza dei vostri Ministri. Il Presidente Letta dovrà stare bene attento quando sfilerà le sue perle dalla collana, perché si ritroverà in mano un filo e tutte le perle per terra, quelle bianche e quelle nere, tutte egualmente inadeguate alle esigenze di un Paese civile, che dovrebbe dare risposte in termini di sicurezza ai cittadini onesti che pagano le tasse, che dovrebbe essere in grado di garantire alle guardie carcerarie opportune risorse per poter svolgere il proprio dovere. Sapete bene invece - e se non lo sapete o non ve ne siete accorti ve lo ricordo - di aver appena approvato una finanziaria nella quale avete stabilito di non pagare alle guardie carcerarie nemmeno i giorni di straordinario che vengono obbligate a fare perché sotto organico.

Questa è l'altra vergogna che nascondete! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* Ma chi lavora lo sa, e chi lavora nella sicurezza da garantire ai cittadini è sempre più demotivato. È questa demotivazione che sta portando tutto il Paese allo sfascio.

Ma il Governo non è credibile non solo per questi aspetti, ma a partire dalla legittimazione politica. Non si capisce più cosa vuol fare la sua maggioranza: c'è chi è d'accordo sull'abolizione del reato di clandestinità; c'è chi è meno d'accordo; c'è chi lo vorrebbe temperato; c'è chi non lo vorrebbe temperato. Nella realtà dei fatti vi state mettendo d'accordo per aprire in maniera incontrollata le frontiere del Paese abbassando ai livelli minimi la sicurezza.

È questo che dovete avere il coraggio di dire alla gente assumendovene la responsabilità. I nostri cittadini non si aspettano altro che di avere ancora un ladro nelle proprie case, secondo voi. Noi invece siamo certi che i nostri cittadini si aspettino di avere più sicurezza, siamo certi che i nostri cittadini si aspettino di avere delle risposte chiare che non arrivano dal Governo. E allora, se non siete capaci di dare queste risposte andatevene a casa, perché siete inadeguati al ruolo che avete assunto per voto elettorale. Anche se pare proprio che il voto elettorale faccia piacere e comodo solo quando interessa, perché quando si esprimono democraticamente i cittadini del Piemonte il voto viene cancellato con una sentenza politica *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, quando invece c'è un Governo che sta in piedi con un Parlamento, che voi del Movimento 5 Stelle dovreste ben sapere che è illegittimo per Costituzione, come avete sempre detto, va tutto bene. Cosa state a fare qui, a votare questo provvedimento? Siate i primi ad uscire dall'Aula. Andatevene da questi scranni, se non fossero però comodi e vellutati, ai quali vi siete abituati volentieri. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

E anche a voi del centrodestra dico: cosa pensate di fare votando questo provvedimento? Pensate di

essere coerenti con le politiche del ministro Alfano? Pensate di essere coerenti con chi si dichiara dalla parte delle Forze di polizia e poi apre le porte delle galere facendo sfilare davanti ai poliziotti, ai carabinieri e alle altre Forze dell'ordine coloro che con tanta fatica sono stati messi in galera? È questa la credibilità che pensate di dimostrare? È questa la coerenza con l'azione politica del vostro massimo rappresentante? Pensateci bene. Non fate l'errore di votare questo provvedimento, perché noi lo diremo ai vostri elettori, lo diremo a tutti i cittadini. Diremo di questa porcheria che state facendo insieme agli altri vostri alleati del Partito Democratico. Anzi, fatelo, fatelo senza problemi, ma pensateci bene quando dormirete di notte, perché ci sarà qualcuno che sarà ancora derubato dallo stesso ladro che è stato messo in galera e che voi avete liberato. Una volta i ladri si facevano da sé le vie di fuga in prigione: prendevano la lima o la sega, annodavano le lenzuola. Oggi tutto è più facile: ci pensa direttamente il Governo ad aprire loro le porte. È tutto molto più facile. Basta semplicemente un provvedimento di legge, che quasi quasi volete far passare nel silenzio. Diciamolo: senza la Lega Nord a denunciare questi fatti non c'è nessuno dalla parte dei cittadini onesti. Questa è la verità inconfessata! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi oggi ci contrapponiamo a queste vostre folli idee, e non lo facciamo semplicemente per parte politica, ma perché siamo convinti che chi lo sta proponendo sia totalmente delegittimato. È delegittimato il Governo, a partire dai propri componenti, che nel massimo dei casi non rappresentano che loro se stessi. Mi viene purtroppo da citare ancora quel benedetto, o stramaledetto, caso dei nostri marò in India, quelli sì sottoposti ad un sistema giudiziario che non li molla.

Qual è la coerenza del Governo? Quella di aprire le carceri in Italia, di far vedere quanto è debole verso chi commette soprusi nei confronti dei cittadini onesti e di lasciare invece chi ha servito l'Italia nelle galere di un Paese iniquo, nelle galere di un Paese che, per questioni commerciali, sta usando queste persone come ricatto nei confronti del Governo stesso e dell'Italia. *(Applausi del senatore Divina)*.

Vergognatevi, anche di svegliarvi adesso, all'ultimo istante, con mozioni europee e quant'altro. Dov'è il ministro Bonino? Anziché andare a fare interventi inutili con rappresentanze inutili di altri Paesi vada in India a dimostrare che il Paese è credibile e, se ha il coraggio, faccia lei scambio con i nostri marò: li faccia tornare a casa e stia lì a rappresentare il Governo e la credibilità italiana. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Qui in Senato nella sala Maccari c'è un dipinto con un motto: «*Pacta sunt servanda*». Li rispettino, a partire dal Governo. Li rispettino, a partire dal ministro Bonino. Questa è la credibilità che deve dimostrare, non quella di un Ministro «cannaiolo» che vorrebbe solo le droghe libere. Questa è la vergogna del Paese!

Cosa volete? Mettere il bavaglio alla Lega Nord? Lo state già facendo in tutti i modi, lo fate con i mezzi d'informazione. Ma noi non molliamo. Noi siamo tra la gente: lo diremo alla nostra gente e anche a quelli che non ci votano. Lo diremo anche a quelli che votano voi che cosa state facendo. Lo diremo confessando tutti i nomi e cognomi e i partiti politici che appoggiano questo provvedimento, perché se è vero che non esiste il vincolo di mandato, è anche vero che esiste una responsabilità politica. E voi ve la state assumendo aprendo le galere di questo Paese.

Voi vi state assumendo la responsabilità di liberare criminali. Voi del Movimento 5 Stelle vi state assumendo la responsabilità di aver messo in Rete un sondaggio al quale hanno partecipato i galeotti e gli stupratori! *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Un sondaggio che permetterà semplicemente a questo Paese di essere invaso. Quando una legge non funziona se ne propone un'altra. Se il reato di immigrazione clandestina non funziona, proponetene un altro, ma non si possono aprire le frontiere in maniera indiscriminata. Non si può dire a chiunque di venire in questo Paese e di farne terra di conquista, perché questo significa essere arrendevoli, significa non avere più l'identità, significa non avere più neanche una propria terra e un proprio Paese da difendere. Questo siete voi, forse, degli apolidi, gente che non riconosce neanche la propria terra. Noi invece a questa ci teniamo, e la difenderemo fino all'ultimo respiro.

Signor Presidente, state dando un messaggio sbagliato ai cittadini, un messaggio di insicurezza.

State dicendo loro che sono abbandonati a loro stessi. Noi cercheremo in tutti i modi di farlo sapere.

Lo faremo con la grande forza che rappresenta da sempre la Lega Nord, un movimento popolare che non si sottopone alle *lobby* del denaro, come fate voi quando dovete sostenere la *lobby* del gioco d'azzardo. Noi queste cose non le facciamo. Noi siamo onesti e non abbiamo il problema di dirlo di fronte alla gente.

Noi questi provvedimenti non li votiamo, perché non li abbiamo mai sostenuti! Voi invece di volta in volta cambiate bandiera, cercando di ottenere il consenso popolare anche di quelli che sono in galera oggi, perché non avete più altre forze a cui appendervi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ebbene, Presidente, ricorderò anch'io l'ottimo articolo del professor Angelo Panebianco, che certamente è alla pari del professor Sartori e non può essere iscritto tra gli elettori della Lega Nord. Qualche giorno fa il professor Panebianco, proprio parlando di questi temi, ci ricordava quanto segue: «La richiesta di Matteo Renzi di inserire la riforma della Bossi-Fini fra i temi del contratto di Governo, al di là delle motivazioni del neosegretario del PD, potrebbe essere una occasione» - seria, aggiungo io - «da cogliere per dare basi più razionali alla nostra politica dell'immigrazione. Dobbiamo solo limitarci a tamponare e contenere i flussi migratori o abbiamo bisogno di interventi più attivi e, soprattutto, più selettivi? Una domanda che diventa possibile se ci si lascia alle spalle le ambiguità e le ipocrisie che hanno fin qui dominato il campo».

Continua il professor Panebianco: «Le ambiguità dipendono dal fatto che sembriamo incapaci, a causa di certe sovrastrutture ideologiche, di decidere una volta per tutte a quale criterio appendere la politica dell'immigrazione: la convenienza oppure l'accoglienza (il dovere di accogliere i meno fortunati di noi?). Troppo spesso i due criteri vengono mescolati, l'immigrazione viene giustificata alla luce di entrambi. Se non che, si tratta di criteri fra loro in contraddizione. Ne deriva l'impossibilità di formulare proposte coerenti. Le ragioni della convenienza sono note: abbiamo bisogno di contrastare l'invecchiamento della popolazione, abbiamo bisogno - almeno se la ripresa economica, come si spera, prima o poi arriverà - di forza lavoro aggiuntiva e di nuovi consumatori».

Qui mi permetto di dissentire e aggiungo: prima vengono coloro che in Italia sono disoccupati, prima vengono i disoccupati del Nord, prima vengono quelli del Centro e anche quelli del Sud. Basta con questo perbenismo per cui alla fine tutti gli altri possono venire in questo Paese a fare quello che vogliono! Qui chi non lavora deve trovare il posto di lavoro prima di chi viene qui ad immigrare, indipendentemente dal fatto che ci venga per motivazione economica o per motivazione politica! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

«I piani si confondono» - prosegue il professor Pianebianco - «rendendo impossibile fare scelte razionali. L'appello all'accoglienza ha una chiara origine ideologica, nasce dalla confusione, propria di certi cattolici (ma non tutti), e anche di un bel po' di laici, fra la missione della Chiesa e i compiti degli Stati. È la confusione fra il messaggio evangelico e la politica, fra l'universalismo della Chiesa, che parla a tutti gli uomini, e l'inevitabile particolarismo dello Stato che risponde a un insieme definito di contribuenti. L'accoglienza non può essere il criterio ispiratore di una seria politica statale. Perché si scontra con l'ineludibile problema della "scarsità": quanti sono quelli che possiamo accogliere? Qual è il tetto massimo?».

E aggiungo io: siate responsabili e consapevoli. Il carico sociale del Paese è già allo stremo. Non si possono far arrivare tutti indiscriminatamente in questo Paese, tanto più se vengono da Paesi che hanno sistemi democratici che non corrispondono al nostro, perché costoro si approcceranno alle nostre genti, alle nostre persone e alle nostre famiglie con l'arroganza e la prepotenza che li ha contraddistinti nel loro Paese. E allora state aprendo le frontiere non a gente che viene qui, come fu, cento anni fa, per coloro che emigrarono dall'Italia, ma state aprendo a gente che viene qui per stuprare le persone! *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*.

FORNARO *(PD)*. Non si possono dire queste cose! Glielo spieghi, Presidente, che vengono anche dalle guerre!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Che viene qui per prendersela con le persone più deboli, che viene qui per commettere i reati peggiori! Perché sono queste le persone a cui state aprendo le frontiere indiscriminatamente. Perché quelli onesti vengono in questo Paese non in maniera clandestina, ma

dichiarando la propria volontà di lavorare. Non vengono in questo Paese clandestinamente, tornandoci più volte. Questa è la vergogna che dovete dire.

Allora, se non avete il coraggio di risponderne, ne risponderete un giorno davanti ai vostri figli. Noi queste responsabilità le poniamo interamente sulle vostre spalle: lo facciamo in maniera democratica, non in maniera antidemocratica come fate in voi in piazza. Perché se voi aveste ricevuto gli schiaffi che abbiamo ricevuto noi, sareste già andati in piazza; quello che noi abbiamo fatto a Torino domenica scorsa, voi l'avreste fatto con le bombe molotov: questa è la verità! Perché voi siete gli antidemocratici che sobillano questo Paese! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD)*.

MIRABELLI *(PD)*. Questi sono i problemi del Paese!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cardiello. Ne ha facoltà.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione giustizia anche noi, come Gruppo di Forza Italia, abbiamo dato un contributo all'*iter* del provvedimento in esame, e ringrazio il presidente Palma per quello che ha fatto, insieme a tutti gli altri colleghi. È chiaro che i provvedimenti non sono perfetti e possono essere cambiati.

Immotivatamente qualcuno in Commissione ha detto che questo provvedimento andava verso quella che è la cosiddetta deriva delinquenziale: un provvedimento che permette ai delinquenti di uscire dalle carceri; un provvedimento che permette ai rapinatori e agli stupratori di usufruire di permessi per poter andare a commettere reati. Ebbene, questo provvedimento va nel senso opposto. Ricordo che da anni abbiamo chiesto la cosiddetta depenalizzazione dei reati. Molti reati ormai sono obsoleti; molti reati non servono. Nelle aule del tribunale io vivo quotidianamente i problemi della giustizia, anche gli errori. Ai colleghi della Lega rimprovero solo questo, a prescindere dalla questione immigrazione clandestina, reato sì o reato no.

Penso che, a prescindere da questo provvedimento, dobbiamo iniziare a discutere da domani di quella che può essere la cosiddetta riforma della giustizia: una riforma della giustizia che i cittadini italiani aspettano da anni, perché i colleghi del Movimento 5 Stelle dimenticano - anche loro - che ci sono tanti cittadini che aspettano una sentenza da vent'anni, sia in sede penale che in sede civile.

Bene, avete fatto una battaglia sul *web i*n ordine all'immigrazione clandestina. A prescindere dalla vostra libertà - non entro nel merito del vostro Movimento - avete avuto il coraggio di dire no a Grillo e a Casaleggio, e avete fatto bene. Apprezzo questa vostra libertà: l'avete fatto in Commissione e siete stati richiamati, in ordine al reato di immigrazione clandestina. Grillo ha detto: è un fatto passeggero, è un momento. Voi, invece, avete avuto il coraggio di dirlo stasera in Aula e, mi auguro, di votare di conseguenza, se non avete un sussulto.

Questo provvedimento è importante: esso dà la possibilità alle persone - parlo di tossicodipendenti, oppure di coloro i quali delinquono per reati con pene inferiori ai tre e ai cinque anni - di usufruire di pene alternative alla detenzione in carcere. Oggi in Italia già c'è l'alternativa alla detenzione in carcere: c'è la cosiddetta semilibertà e c'è il cosiddetto affidamento in prova ai servizi sociali. Con questo provvedimento si dà la possibilità a coloro i quali hanno commesso un reato di svolgere anche mansioni nel mondo del lavoro e nel sociale. C'è la possibilità di far espiare la detenzione domiciliare presso la propria abitazione o addirittura presso delle comunità, con l'assenso delle stesse, continuando quindi a svolgerla in quelle comunità o presso la propria abitazione, per reati che chiaramente non sono gravi.

Il Gruppo a cui appartengo è quello di Forza Italia: siamo stati sempre garantisti nei confronti di tutti, a differenza di qualcuno che, in passato e anche oggi, ha detto che Forza Italia, quando proponeva delle leggi in materia di giustizia, faceva le leggi *ad personam*. Oggi questo disegno di legge di delega non è *ad personam*: si tratta di un provvedimento che va nei confronti di tanti cittadini, soprattutto dei tossicodipendenti.

Vorrei soffermarmi su quello che è il problema del reato di immigrazione clandestina. Molti colleghi evidentemente non svolgono la professione di avvocato penalista come la svolgo io, vivendo

quotidianamente nelle aule dei tribunali il problema dell'immigrazione in maniera negativa, dovrebbero rendersi conto che c'è anche un'immigrazione positiva, che è quella che dà braccia al Sud: nei campi dove tanti giovani italiani non vogliono lavorare ci sono queste braccia che danno la possibilità a tanti imprenditori di dare un lavoro.

Vorrei dire qualcosa al collega della Lega quando dice: bisogna dare lavoro prima a quelli del Nord e poi a quelli del Sud. Noi del Sud non possiamo essere paragonati ad un qualcosa di estraneo all'Italia: noi apparteniamo alla stessa Nazione e paghiamo le stesse tasse. Un rimprovero al collega della Lega lo debbo fare: non può permettersi di dire che vengono prima i lavoratori del Nord e poi quelli del Sud. Questo non ve lo consento. Non ve lo consento io in quest'Aula, ma non ve lo consentono i cittadini del Sud che continuano a pagare le tasse. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Simeoni)*.

Per tornare al reato di immigrazione clandestina, voglio dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle e a tanti altri colleghi che in Assemblea possiamo modificare o apportare qualche cambiamento. Lo chiedo anche al Governo, al sottosegretario Ferri, che in Commissione ha dato parere favorevole sull'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Faccio dunque un appello per trovare una soluzione condivisa tra il Movimento 5 Stelle e gli altri Gruppi parlamentari, senza fare un braccio di ferro su un reato che esiste non solo in Italia.

Il reato di immigrazione clandestina esiste infatti in tutte le Nazioni d'Europa (in Francia, in Germania, nel Regno Unito, in Svizzera o in Danimarca) sia pure in maniera diversa dal punto di vista legislativo. Sono dell'avviso che tale reato non vada abolito, ma vada anzi inasprito in maniera seria nella sanzione, per far funzionare la giustizia. Se la giustizia funzionasse, il reato di immigrazione clandestina funzionerebbe anche nelle aule dei tribunali. Purtroppo, qualche giorno fa, un ragazzo ucraino mio assistito, che era agli arresti domiciliari, è evaso ed è stato trovato a Londra: dopo sole 24 ore è stato portato a Napoli. Accade così quando la giustizia funziona e quando funziona il reato di immigrazione clandestina.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,20)**

(*Segue* CARDIELLO). Faccio dunque un appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle: secondo voi, a prescindere dal *referendum* che avete svolto, è giusto dare la possibilità di delinquere a coloro che entrano in Italia senza un permesso di soggiorno e che fanno parte della malavita organizzata (a Napoli ci sono dei quartieri in cui non comandano più i napoletani e la camorra organizzata, ma i cinesi, i nordafricani, i rumeni o i bulgari)? *(Commenti del senatore Vacciano)*. Questa è la verità, caro collega. Eliminando il reato di immigrazione clandestina, permetterai a queste persone di assoldare i cosiddetti barconi, su cui c'è la malavita e la criminalità organizzata. Eliminando il reato di immigrazione clandestina, non puoi certo pretendere che in Italia arrivino le persone per bene, che chiedano: «Scusate, possiamo entrare in Italia, perché vogliamo lavorare legalmente?». Daremo invece la possibilità alle migliaia di prostitute e ai nordafricani che continuano a spacciare droga di rafforzarsi sul territorio e di pensare che, visto che in Italia non esiste più un reato di immigrazione clandestina, possono fare quello che vogliono. Anzi già ora, nonostante il reato, dicono che in Italia si può delinquere, perché la giustizia non funziona e la legge non viene applicata.

Colleghi, non voglio fare polemica con voi, come ho detto in precedenza, ma vi renderete colpevoli di un reato di favoreggiamento nei confronti di coloro i quali saliranno sui barconi, pagheranno e saranno ammazzati in mare, così come è già successo. L'emendamento presentato dal collega del Movimento 5 Stelle fu approvato il giorno dopo la morte di tutti quegli immigrati sul barcone e, secondo me, l'approvazione fu su un fatto di emotività. Oggi abbiamo la possibilità di discutere e di confrontarci con voi, e anche con i colleghi di SEL e del Partito Democratico, che hanno votato a favore dell' abrogazione del reato di immigrazione clandestina.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Cardiello.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signora Presidente.

Non penso che tutto questo possa essere discusso all'interno di un recinto, tra chi dice «clandestinità

sì» e chi dice «clandestinità no», tra chi sostiene che l'immigrazione è un reato e chi sostiene che non lo sia. Penso che dovrebbe esserci un confronto civile: abbiamo a disposizione due giorni per parlarne e discuterne. Rivolgo un appello al sottosegretario Ferri, che potrebbe trovare una sintesi, in questa situazione. Penso dunque, signor Sottosegretario, che lei possa e debba tentare di trovare una mediazione con i Gruppi parlamentari in ordine a questa problematica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, oggi apprendiamo, con la difesa del collega, che il Movimento 5 Stelle è entrato in maggioranza. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. È ufficiale: quindi grazie.

Non c'è nulla di peggio di chi sputa nel piatto dove ha mangiato sino al 1997. Senatore Cappelletti, ci ha provato a candidarsi con la Lega, ma non c'è riuscito, e adesso, come un acrobata, passa al Movimento 5 Stelle, facendo salti come un grillo, ma questa volta con la rete. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Meglio scimmione coerente che acrobata «cadregaro»! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Moderi il linguaggio, senatore Centinaio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Non ho detto nessuna parolaccia, Presidente.

PRESIDENTE. Non è comunque un complimento.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Cosa? Cadregaro? Acrobata? Mi dica lei.

Signora Presidente,quando ero piccolo a scuola mi hanno insegnato i Dieci Comandamenti, quelli che Dio fece scrivere a Mosè sul Monte Sinai: «Non uccidere. Non commettere atti impuri. Non rubare. Non dire falsa testimonianza. Non desiderare la donna d'altri. Non desiderare la roba d'altri». *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Signora Presidente, continuo, se mi lasciano parlare i colleghi urlatori: noi saremo gli scimmioni, ma esistono anche le scimmie urlatrici. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Scriva, Presidente.

PRESIDENTE. Lasciate continuare l'intervento al senatore Centinaio, per cortesia.

AIROLA *(M5S)*. Così, magari, ce ne dice qualcun'altra.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, cerchi di non provocare reazioni da parte di altri colleghi. *(Commenti della senatrice Bencini)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Quando posso andare avanti me lo dica, Presidente.

PRESIDENTE. Prego, prosegua.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Adesso il nostro Mosè-Letta scende da Palazzo Vecchio dove Dio-Renzi (noi ricordavamo che era Fonzie, ora è diventato Dio!) gli ha scritto l'unico e ultimo comandamento: fai quello che vuoi e sarai impunito. *(Commenti della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, la pregherei di abbassare il tono della voce. *(La senatrice Bencini esce dall'Aula)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Arrivederci.

Si decide quindi di depenalizzare i reati. Ripartiamo però dai dati. Nel 2012 sono stati commessi 5 reati al minuto, 320 all'ora, 7.700 al giorno: sono veramente tanti. Uno Stato serio dovrebbe intervenire per tutelare e salvaguardare i propri cittadini onesti e indifesi, che rispettano le regole del vivere civile. Che le rispettano! Uno Stato serio farebbe questo; non questo Stato, che è tutto tranne che serio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signora Presidente, cosa fa questo Stato? Non si costruiscono nuove carceri, perché è brutto (magari dà fastidio al *radical chic* con l'ermellino), e si chiudono i tribunali. Se vi ricordate, c'è una bella diatriba sulla chiusura dei tribunali, perché costano e, alla fine, quasi non servono a niente. Si

chiudono i tribunali e, nel frattempo, si fa lo svuota carceri, perché i poveri magistrati non hanno tempo di lavorare.

Inoltre, non si danno strumenti alle Forze dell'ordine e le si umiliano con questo provvedimento. Quotidianamente arrivano comunicazioni dalle Forze dell'ordine che si lamentano per questa situazione, perché non hanno la benzina e quasi non hanno le munizioni. Ultimamente le Forze dell'ordine sono andate in un quartiere di Padova e hanno rischiato di prendere le botte. Solitamente avveniva l'opposto, ma va bene così.

Soprattutto si fa di tutto per rendere meno efficace la certezza della pena. È una Repubblica delle banane - ricordiamo quello che abbiamo detto prima - alla frutta, che permette ai propri cittadini di fare quello che vogliono senza regole e che ci fa vedere, agli occhi di chi ci osserva da fuori, come uno Stato debole, dove entrare a fare tutto quello che si vuole.

È un invito agli stranieri onesti a non entrarci. Pensiamo, per esempio, a quegli stranieri che vogliono venire a fare turismo in Italia. I turisti ci vedono come uno Stato poco sicuro, come lo Stato del borseggio, per lo meno in alcune zone d'Italia. Ci sono alcuni *tour operator* - soprattutto quelli americani - che sconsigliano ai propri clienti di venire in Italia. Nel momento in cui toglieremo il reato di furto, questo sarà libero e tutti potranno fare quello che vorranno. Questo Governo che, a parole, dice di voler incentivare il turismo, con i fatti non fa niente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

A cosa si arriva? Che pene fino a cinque anni vengono trasformate in sanzioni o arresti domiciliari. Andiamo a vedere per quali reati: gli incendi boschivi sono depenalizzati. Abbiamo il problema degli incendi boschivi, in special modo in alcune Regioni, come la Liguria e quelle del Sud Italia. Per il Sud Italia avete appena votato un altro finanziamento per i forestali, in zone dove gli incendi sono all'ordine del giorno. E noi che cosa facciamo? Assumiamo nuovi forestali per depenalizzare il reato di incendio. Quindi, anche in questo caso si potrà fare ciò che si vorrà. Circa la truffa, il furto, a questo punto, si farà ciò che si vuole: si potrà rubare ciò che si vuole e dove si vuole. Lo stesso accadrà per la prostituzione minorile, la violenza privata, la pornografia, lo *stalking* (e i miei colleghi ne hanno già parlato, meglio di me), l'accattonaggio di minori, la ricettazione e la frode, l'istigazione a delinquere, la falsa testimonianza e, infine, l'immigrazione clandestina: tutti reati che alcuni considerano minori, ma che minori non sono e che trasformano le nostre città e i nostri paesi (perché purtroppo determinati furti non avvengono solo nelle grandi città ma anche in paesi e paesini in zone da *Far West*.

Signora Presidente, lo Stato ha fallito. Da un lato c'è un Parlamento che legifera: e tutto si può dire a questo Parlamento tranne che non legiferi. Per i reati sopra descritti il Parlamento ha sempre legiferato e le leggi ci sono. Ci sono stati tantissimi dibattiti, votazioni, idee e pareri contrari. Ci sono state anche votazioni quasi all'unanimità, e ore e ore trascorse nelle Commissioni, forse a perdere tempo. Perché a perdere tempo? Perché se da un lato, come dicevo, lo Stato, e quindi il potere legislativo, legifera, dall'altro lato i magistrati decidono se applicare le leggi o no. Perché se la legge c'è, ma non viene applicata, di chi è la colpa o, in alcuni casi, chi si prende il merito? Come nel caso di quei magistrati che, battendosi la mano sul petto, dicono di essere fieri di non applicare la legge Bossi-Fini. Bravo! E tu sei un magistrato e un dipendente dello Stato! Bravo fenomeno! Quindi, il potere legislativo in questo caso cala le braghe davanti al potere giudiziario.

Do quindi un consiglio ai colleghi della 1a Commissione, che stanno affrontando il tema delle riforme costituzionali. Facciamo pure le elezioni con il metodo inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese: ma stiamo perdendo tempo. Aboliamo il Parlamento, perché chi decide in questo momento è la magistratura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Da più parti si sono alzati gli esperti del pensiero *radical chic* invocando azioni a difesa della dignità dei carcerati. È vero, in un Paese civile, come vogliamo far finta che sia l'Italia, i carcerati devono avere una dignità e devono poter vivere il proprio periodo detentivo nel migliore dei modi. È altrettanto vero, però, che io non ho sentito nessuno di questi *radical chic* alzarsi e chiedere della dignità delle vittime, della dignità dei parenti delle vittime. Parlo della dignità di quelle persone che magari vedono in alcuni casi uccisi i propri parenti e poi ritrovano l'assassino in televisione a fare il fenomeno da baraccone in alcune trasmissioni e, molto spesso, anche in trasmissioni della televisione

di Stato che, pagata con il nostro canone, si permette di mandare in video personaggi squallidi e li fa passare quasi come dei fenomeni! E di questo si dovrebbero vergognare! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E si dovrebbe vergognare soprattutto chi, in questo momento, presiede la Commissione vigilanza RAI, poiché c'è un contratto di servizio che deve essere applicato e che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2013: oggi siamo a gennaio 2014 e non è ancora stato fatto niente!

Siamo perplessi e preoccupati. È un Governo - e lo metto tra virgolette, perché altrimenti scateno le ire dei colleghi - «ignorante», nel senso che ignora, ignora le regole del vivere civile; incita gli irregolari a venire in Italia; protegge chi compie i reati; fa scarcerare i figli degli amici; lascia i nostri marò in India. L'India sì che è uno Stato serio! Altro che l'Italia! Ricordo che anni fa qualcuno ha affermato che quelli dell'India sono del Terzo mondo: noi, invece, siamo del nono mondo rispetto all'India! Come dicevo, lascia i nostri marò in India, Stato serio, altro che l'Italietta; protegge i *no-global* che devastano le città: non è colpa di nessuno! La gente circola con la maschera e non si capisce chi è e che cosa faccia: non è colpa di nessuno ma viene distrutta mezza città!

È un Governo che giustifica i Kabobo. Quando è stato preso Kabobo, alcuni rappresentanti della maggioranza e alcuni membri del Governo hanno giustificato questo signore. È un Governo che vanta un Ministro all'integrazione inutile, e vi spiego il motivo, perché non faccio accuse senza prove. Dopo dieci mesi di Governo, in un'intervista, il Ministro ci dice che, per integrare, servono fondi. Sveglia! Sveglia! L'hai capito dopo dieci mesi, caro Ministro, che, per fare una politica di integrazione, ci vogliono i fondi? Il problema è che, se l'hai capito dopo dieci mesi, sei un Ministro inutile, perché non hai capito che cosa stai a fare lì, caro Ministro! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Contrariamente ai miei colleghi - purtroppo ho questo difetto - non sono sorpreso dell'emendamento presentato dai componenti del Movimento 5 Stelle i quali, dopo averlo anticipato mesi fa, ora concretizzano il loro progetto. Sinceramente sono contento che i colleghi del Movimento Cinque 5 portino avanti questa proposta. È la loro idea? La portino avanti. Andranno di fronte ai loro elettori e diranno loro che hanno avanzato questa proposta, e quindi questi potranno decidere se votarli di nuovo o meno. È la democrazia. Non si offende nessuno. Non si incrimina nessuno. Votate, fate e disfate. Fate quello che volete, tanto voi siete quelli che aprono la scatola del tonno: se ritenete che il Parlamento si apra votando questo emendamento, fatelo pure. Siete grandi e vaccinati. Avete più di quarant'anni e di conseguenza *fate vobis*, come dicevano gli antichi romani.

Ho quasi finito, e il mio Presidente sarà contrariato per il fatto che non ho sforato i venti minuti.

Ieri sera, a cena, alcuni amici, non leghisti, mi hanno dato la soluzione rispetto a quanto succederà dopo questo voto. Un amico mi ha detto: «Se da questo momento trovo un ladro in casa, cosa faccio, visto che è depenalizzato il reato?».

VOCE DAL GRUPPO PD. Ma cosa dici?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. «Mi faccio giustizia da solo!». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Dunque, cara Presidente, grazie a questa maggioranza siamo entrati ufficialmente nel Terzo mondo. Grazie di averci fatto entrare nel Terzo mondo.

Prima di finire, desidero salutare, se me lo concede, Presidente, gli ascoltatori di «Radio Padania Libera» che in questo momento ci stanno ascoltando. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Da domani saranno i nostri megafoni di quello che hanno sentito in questo momento, grazie a questa maggioranza. Ah, come al solito, cari signori, né i colleghi del PD né quegli altri di maggioranza sono presenti in Aula. Di conseguenza ricorderemo che, durante il dibattito parlamentare, di regola quasi nessuno è presente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, vediamo un attimo se con pacatezza, utilizzando qualche strumento tipo la *consecutio temporum* che ci viene insegnata dal tempo del diritto romano e l'analisi logica, riusciamo *(Scambio di battute fra il senatore Airola e alcuni senatori del Gruppo LN-Aut. Richiami del Presidente)* a dare una risposta al di là delle rispettive «tifoserie».

Parlavo dell'analisi logica e, visto che siamo in Senato, partiamo da una premessa: chiunque dica che

in Italia possono venire tutti quelli che vogliono afferma una cosa impossibile: non possono arrivare 10, 20, 30, 40 o 50 milioni di persone, come vorrebbero venire. Altrettanto afferma una sciocchezza senza senso chi sostiene che tutti quelli che arrivano da fuori Italia devono essere ricacciati nel loro Paese, perché l'Italia morirebbe, senza l'immigrazione, senza le badanti, le *colf*, i lavoratori, e così via. Allora, il legislatore deve trovare una misura, fissare delle regole e farle rispettare.

Informo i senatori, anche i «tifosi», che il problema è stato affrontato dall'allora ministro dell'interno Napolitano, oggi Capo dello Stato, e dall'onorevole Turco con la cosiddetta legge Turco-Napolitano. La cosiddetta legge Bossi-Fini (possa o no piacere) è esattamente la continuazione di quella definita Turco-Napolitano, perché i princìpi sono esattamente gli stessi. Chiedo un po' di attenzione ai colleghi del Gruppo Lega Nord e Autonomie, perché dobbiamo trovare una soluzione a questi problemi. Dunque, entrambi i provvedimenti prevedevano che chi arriva in Italia in modo regolare, con il permesso di soggiorno, è benvenuto e noi dobbiamo fare di tutto per integrarlo; chi, invece, viene o staziona in Italia illegalmente deve essere rinviato in via amministrativa nel suo Paese, per via di respingimento se si presenta alla frontiera a Trieste o a quella via mare. Ricordo che così fece con gli albanesi un Ministro dell'interno democristiano dell'epoca, il quale ne rispedì in Albania qualche migliaio: sono arrivati per nave, sono stati accolti e poi una mattina sono stati ripresi e respinti in Albania.

Questo è il principio fondamentale della legge Turco-Napolitano, ed è ineludibile. Non possiamo far passare il principio che chi viene illegalmente in Italia, una volta messo piede nel Paese non può essere cacciato via da nessuno, perché non reggeremmo un problema certo di xenofobia e di razzismo che crescerebbe sempre di più, visto che l'immigrazione viene identificata con fatti di criminalità, borseggi ed altre situazioni drammatiche. Io vengo dal Nord e so cosa vuol dire. A Modena (ma posso parlare anche di Brescia, di Milano o di Genova), nella crisi economica vi sono centinaia o forse migliaia di persone costrette a vivere di espedienti: borseggi, spaccio di droga, svaligiamenti e furti negli appartamenti, diurni o notturni (come è accaduto a me durante le vacanze). È chiaro che ci sono preoccupazioni e tensioni sociali.

Allora, a mio avviso, il problema può essere contrastato graduandolo. Per tale motivo, io sono contrario al reato di clandestinità (e mi rivolgo in particolare al sottosegretario Ferri, che ha espresso parere favorevole all'abrogazione di questo reato). Nella legge Bossi-Fini non esisteva il reato di clandestinità. Ne parlai con Bossi con il quale approfondii il problema. Per la badante a cui scadeva il permesso di soggiorno, per la studentessa che continuava a stare in Italia con il permesso scaduto, per la turista che rimaneva nel nostro Paese o per chi entrava illegalmente non c'era il reato, ma queste persone venivano prese ed espulse per via amministrativa. Se si trovava la badante al mercato senza permesso, la si espelleva. È chiaro, poi, che se quella, una seconda volta, rientrava in Italia e quindi andava contro un ordine della nostra autorità amministrativa, le si diceva: «Scusi, io l'ho già espulsa, lei non se ne è andata o è ritornata. A questo punto, scatta un reato. Non la metto in galera, però la condanno. Se poi, cara mia o caro mio, torna una terza volta ed è recidiva, un ordinamento serio le dà anche una pena detentiva».

Cosa è successo in pratica con questa ammenda? Mi rivolgo agli amici del Gruppo Lega Nord e Autonomie (l'ho detto nel 2008 anche a Maroni). Abbiamo instaurato 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 processi, perché per ogni persona trovata irregolare parte un processo che finisce dopo tre o quattro anni con un'ammenda. Vorrei chiedere agli amici del Gruppo Lega Nord e Autonomie quanti processi, dei 15.000 avviati dalla procura di Agrigento contro gli immigrati arrivati con le navi, sono stati definiti e quanti hanno pagato un'ammenda. Nel frattempo, queste persone, poiché vi era un processo in corso, rimanevano in Italia.

Allora vorrei chiedere a quelli che come me sono rigorosi o sono dell'idea che vada contenuta l'immigrazione clandestina perché un immigrato che prima si poteva mandare via subito per via amministrativa adesso per mandarlo via prima bisogna fargli un processo che dura anni, per poi applicargli un'ammenda che non viene di fatto applicata a nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Aspettate.

Potete parlare con poliziotti, carabinieri, finanzieri, magistrati o prefetti, con chiunque sa di ordine pubblico, e vi dirà che questo non sta né in cielo né in terra. È un manifesto ideologico, ma, scusate, a me dei manifesti ideologici non interessa assolutamente niente: a me interessa il risultato. E allora perché parlo contro questa norma? Perché non si può, su una materia così delicata, dire che adesso il Parlamento abroga il reato (fra le altre cose con una norma scritta malissimo, perché scritta in questo modo non si capisce se viene abrogato soltanto il reato che è stato introdotto nel 2008 nel nostro ordinamento, o se travolge anche i reati legati alla recidività o se interviene su un decreto legislativo addirittura del 1998, che era un decreto legislativo del Governo di centrosinistra). Cioè non si può, davanti al mondo, davanti all'Europa, davanti all'Africa, davanti a quelli che sfruttano l'immigrazione clandestina, dire che l'Italia, con un emendamento ad una legge, ha eliminato il reato!

Se vogliamo ragionare (mi rivolgo al Governo, alla maggioranza e anche all'opposizione), il Governo faccia in questa sede, o dopo una riflessione successiva, una proposta organica su come graduare il problema dell'immigrazione clandestina. Io vi dico come lo voglio graduare: primo, li espello, li respingo, che non vuol dire fare una cosa inumana. Mi rivolgo agli amici della sinistra: scusate, perché sarebbe inumano semplicemente rimandare al suo Paese una persona che viene in questo Paese senza documenti, clandestina, senza rispettare le nostre regole, scavalcando quelli che invece fanno le file in tutto il mondo nelle ambasciate per cercare di ottenere un visto, dicendo loro di fare la fila come gli altri? Non vedo profili di inumanità in un comportamento di questo tipo.

Poi, ripeto, scriviamolo nella legge: se torni di nuovo, o se dopo che ti ho detto di andare via da questo Paese non ottemperi all'ordine, la seconda volta diamo un giro di vite e diciamo che questa volta la condanna la prendi, ma non voglio metterti in galera, perché anche se è la seconda volta, le carceri sono piene, quindi depenalizziamo. Dopo la condanna però ti avverto che se ti pesco la terza volta, questa volta in carcere ci vai, perché si sappia in tutto il mondo che l'Italia non è il Paese di Pulcinella, non è il Paese dei balocchi: è un Paese in cui le regole devono essere rispettate.

Allora dico ai colleghi di tutti i Gruppi: cominciamo a ragionare dando un segnale a tutto il mondo in termini positivi, anche rapportando i sogni alla realtà.

Qualcuno prima ha fatto qualche osservazione critica sulla mia conterranea Kyenge, che io condivido. Non ho mai condiviso, non certo il colore della pelle (ogni uomo e ogni donna è mio fratello), ma la sua politica: l'integrazione non la si fa con i proclami, la si fa con il realismo. Quando i prefetti non hanno i soldi per trasferire le persone in terraferma, è chiaro che si chiudono i CIE per mancanza di fondi. Questa è una cosa vergognosa fatta dal Governo Monti, che ha dato 30 euro al giorno per mantenere i CIE, che avessero 60 ospiti o 2.000, senza tenere conto che con quei 30 euro bisognava garantire il medico, l'infermiere, il mediatore culturale, il trattamento. È chiaro che con quelle disponibilità succede che poi si chiudono i CIE.

Da questo punto di vista, allora, sono molto più d'accordo con gli amici della Lega. Si dice con grande entusiasmo di chiudere tutti i centri in cui vengono identificati quelli che stanno in Italia da clandestini e che rifiutano di declinare le proprie generalità e che la polizia sa benissimo che sono spacciatori di droga o borseggiatori. E allora veniamo al sodo (e lo dico ai cittadini): o quelli sono trattenuti nei CIE, e ci possono stare anche una settimana, se si fanno identificare (ma perché non si fanno identificare?)...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI *(NCD)*. Concludo.

Oppure, come succede, stanno nelle strade a commettere reati. E volete che l'opinione pubblica non si allarmi se questi, invece di essere trattenuti, aumentano la percentuale di criminalità nelle nostre strade?

Infine, anche per quanto riguarda il tema della droga, ho visto che sono stati presentati degli emendamenti estemporanei. Sono il primo a dire di fare una riflessione in Commissione e di vedere quello che eventualmente può essere modificato, ma non introduciamo materie così delicate con emendamenti parlamentari che sono costruiti, il più delle volte, con una deformazione della realtà normativa, cioè con una falsificazione del dato normativo da cui si deve obbligatoriamente partire se si

vogliono migliorare le situazioni.

Questi sono i motivi per cui invito il Governo ad adoperarsi perché questo dibattito non sia fine a se stesso ma sia il punto di partenza per una revisione complessiva della legge sull'immigrazione, fatta però con serietà e con rigore.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, per quale motivo intende intervenire?

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola per una questione personale.

PRESIDENTE. Gli interventi personali hanno luogo al termine della seduta. Mi scusi, senatore Cappelletti.

È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori senatori, la discussione su questo disegno di legge investe direttamente alcuni aspetti dirimenti del dibattito politico che si è svolto negli ultimi tempi, anche se non si tratta certamente di un tema nuovo per le Aule parlamentari.

Non mi soffermerò sulla valutazione complessiva del provvedimento, che in generale va nella direzione di ridurre il sovraffollamento delle carceri, anche se avrei evidentemente preferito un testo meno frammentato e più omogeneo.

Le politiche deflattive, pur se limitate al breve periodo, sono senz'altro utili, come dimostrano i dati relativi alla legge n. 199 del 2010 del Governo Berlusconi, grazie alla quale al 31 dicembre 2013 sono stati oltre 13.000 i detenuti che ne hanno potuto usufruire. Si tratta, in questo caso, di misure alternative fruibili negli ultimi diciotto mesi della pena.

Segnalo, ancora, che non è più rinviabile una vera riforma della custodia cautelare: i dati ci dicono infatti che la troppo spesso abusata carcerazione preventiva coinvolge oltre il 40 per cento della popolazione carceraria. Un dato emblematico sullo stato di salute della nostra giustizia, da considerare anche alla luce della patologica lentezza del sistema giudiziario che vede tuttora 10 milioni di processi pendenti tra civile e penale. E se le parti in giudizio sono due, significa che un terzo della popolazione italiana è in attesa di una risposta di giustizia. Una lentezza che ha avuto un'unica recente eccezione, naturalmente Silvio Berlusconi, laddove tre gradi di giudizio si sono consumati in meno di un anno.

Questo è il vero nodo politico della questione, all'interno di un dibattito in cui, da un lato, non si vuole affrontare a trecentosessanta gradi il tema della riforma della giustizia e, dall'altro, si susseguono le proposte di superamento della legge Bossi-Fini, fino a prevedere l'apertura totale e indiscriminata delle frontiere, per arrivare poi alle richieste di liberalizzazione e depenalizzazione delle cosiddette droghe leggere.

Ed è qui, sul tema dell'immigrazione, quindi sull'abrogazione del reato di clandestinità, che si impone una seria riflessione.

Ne abbiamo ascoltate tante, troppe, in questi mesi dagli esponenti dell'attuale maggioranza e da diversi componenti dell'Esecutivo. Sull'onda emotiva delle tragedie vissute a Lampedusa (e non solo), per le quali tutti noi abbiamo provato un profondo dolore, il Governo si è lanciato in una serie di propositi che, se realizzati, finiscono inevitabilmente per contribuire a peggiorare una situazione già molto critica.

Il tema dell'accoglienza va affrontato senza ipocrisie e senza sventolare bandiere di solidarietà, che rimangono solo bandiere di facciata. Come ha scritto Angelo Panebianco nell'editoriale del «Corriere della Sera» di ieri: «L'accoglienza non può essere il criterio ispiratore di una seria politica statale. Perché si scontra con l'ineludibile problema della "scarsità"». Quanti immigrati si possono accogliere? Quante risorse possiamo mettere loro a disposizione? Non sono questi interrogativi banali, perché se non c'è lavoro, se non c'è una casa, se non c'è quindi la possibilità di una vita dignitosa per tutti coloro che entrano in Italia, essi sono inevitabilmente «costretti» a delinquere per sopravvivere.

È proprio alla luce di queste considerazioni che appare evidente come la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina vada nella direzione opposta a quella dell'interesse dello Stato, dei cittadini e

quindi del provvedimento in esame. Basta guardare i numeri relativi alla popolazione carceraria riferiti ai detenuti stranieri: sui 62.536 detenuti presenti nei nostri istituti di pena al 31 dicembre 2013 (fonte Ministero della giustizia), ben 21.854 risultano essere stranieri; ben oltre il 30 per cento. Un dato in continua crescita che, con la sola politica dell'accoglienza, non potrà che vedere ulteriori significativi incrementi.

Quando si parla di detenzione, di svuota carceri, di misure alternative, non si può non tener conto di una seria analisi sulla pericolosità sociale di alcuni reati e sulla necessità di coniugare un generale miglioramento delle condizioni carcerarie con la garanzia per i cittadini di un soddisfacente livello di sicurezza.

Superare le politiche di contenimento messe in campo negli ultimi anni (dagli accordi con i Paesi d'origine per scontare la pena nella propria Patria, ai pattugliamenti delle nostre coste) significa lanciare il segnale che da noi si può entrare senza problemi, producendo così un effetto domino che, soprattutto in una congiuntura economico-occupazionale come l'attuale, finisce inevitabilmente per irrobustire le fila della criminalità.

Ai buoni propositi sbandierati dall'Esecutivo per portare la questione in Europa non mi sembra, almeno ad oggi, abbiano fatto seguito atti concreti o impegni precisi dell'Unione. Anzi, a giudicare dal dibattito che si è aperto in questi giorni nella ricca e produttiva Germania, dove adesso sono allo studio misure per contrastare esodi di massa dai Paesi più poveri (proprio il contrario di quello che sta facendo il nostro Governo), è evidente che su questi temi non sempre gli interessi nazionali possono convergere con quelli comunitari.

Lo dico perché quel 35 per cento della popolazione carceraria rappresentato dagli stranieri ha anche una matrice sociale - relativamente ai reati commessi - che mette a dura prova gli stessi percorsi di integrazione. Tra gli irregolari, come ci dicono i dati del Ministero dell'interno e dell'ISTAT, le percentuali relative ai reati commessi sono notevolissime, mentre tra i regolari è in atto una sostanziale equiparazione ai livelli degli italiani. Se nel 1990 gli stranieri erano pari al 2,5 per cento degli imputati, nel 2009 gli stranieri rappresentavano già il 24 per cento del totale degli imputati. Gli stranieri rappresentano inoltre il 32,6 per cento del totale dei condannati, circa il 35 per cento dei detenuti presenti nelle carceri e il 45 per cento del totale degli entrati in carcere.

Da non trascurare poi la natura stessa dei reati commessi: se nei furti con destrezza, nelle rapine in abitazione siamo ormai a circa il 50 per cento del totale dei reati commessi, percentuali molto elevate si sono registrate - sempre in base ai dati del Ministero dell'interno - per violenze sessuali, lesioni, estorsioni e, in generale, reati violenti.

Per questo chi ritiene di fare dell'accoglienza fine a sé stessa il cardine intorno al quale costruire nuove politiche sull'immigrazione sbaglia. Sbaglia! Eliminare ogni forma di deterrenza (e il reato di immigrazione clandestina è, soprattutto, un forte deterrente per chi decide di introdursi illegalmente nel nostro Paese) non potrà che illudere quei migranti che da noi - ce lo dicono quotidianamente i dati ISTAT sull'occupazione - finirebbero inevitabilmente per dover sopravvivere in condizioni prive di dignità e, molto spesso, al di fuori della legalità.

Far entrare tutti, dare il segnale che da noi è tutto consentito, produrrà inevitabilmente l'aumento del numero degli immigrati senza un lavoro e senza i mezzi necessari al sostentamento e inevitabilmente questo avrà ripercussioni dirette sul numero dei reati commessi e, quindi, produrrà nuovi detenuti. Altro che svuotamento delle carceri! *(Applausi del senatore Candiani).*

Prescindere da tutto ciò, non guardare con la dovuta attenzione a queste dinamiche, non aiuta il percorso verso una maggiore integrazione. Va, al contrario, nella direzione opposta. È come se si volesse risolvere il sovraffollamento di alcune strutture ospedaliere dimettendo in massa i pazienti, prima ancora che siano guariti. Non prendere in considerazione la specificità dei reati e delle dinamiche che si celano dietro i reati degli immigrati produrrebbe lo stesso tragico risultato.

Ma se i numeri finora citati non dovessero essere ancora sufficienti per inquadrare complessivamente la relazione che intercorre tra immigrazione clandestina, reati commessi e popolazione carceraria,

un'ulteriore dimostrazione statistica è rappresentata dalla situazione dei detenuti presenti negli istituti della mia Regione, il Veneto. Una Regione che risente, come tutto il territorio nazionale, della grave crisi economica ancora in atto. La riduzione della capacità occupazionale e, di conseguenza, il ridotto numero di manodopera straniera richiesta, ha avuto ripercussioni dirette sul numero e sulla tipologia dei reati commessi.

Per essere ancora più chiari, su 2.969 detenuti presenti negli istituti penitenziari del Veneto, ben 1.722 sono stranieri. Si tratta del 58 per cento, una cifra che, oltre a mettere a dura prova la capienza totale delle strutture, rende impossibile qualsiasi percorso di rieducazione o risocializzazione.

Adottare politiche improntate solo ad una demagogica e utopistica accoglienza sarebbe un rischio troppo forte per la tenuta del nostro tessuto sociale. Un rischio, questo sì di portata europea, che ci farà apparire sempre più come il ventre molle dell'Unione. Un Paese dove la criminalità di importazione si sentirà libera di agire, stante l'esiguità della risposta detentiva.

Per questo dire no all'abolizione del reato di immigrazione clandestina significa dire sì alla legalità. È una battaglia di tipo culturale, che la sinistra italiana non vuole e non sa affrontare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in questo dibattito - senza ribadire concetti già espressi da colleghi di Gruppo che mi hanno preceduto - per sottolineare quello che considero un importante dato politico, che deve essere segnalato a chi oggi ha la bontà di ascoltarci.

Questa discussione ci consente delle riflessioni più ampie, rispetto al semplice testo del provvedimento in esame, e che riguardano quelle che solo pochi mesi fa apparivano le due grandi novità del quadro politico italiano: da una parte il PD di Matteo Renzi, dall'altra il Movimento politico 5 Stelle di Grillo.

Entrambi i due partiti si erano proposti come una novità, per contenuti programmatici e modalità comunicative, e si sono attrezzati, pur in misura assai diversa, per parlare anche all'elettorato moderato e centrista. In realtà, oggi, sia il PD di Renzi che il Movimento 5 Stelle stanno gettando la maschera e rivelano il loro vero volto, assumendo una posizione tipica delle forze di sinistra, anzi di estrema sinistra!

Immigrazione e droga sono due temi assai sensibili, che presentano carattere e risvolti etici e morali al di là dei bizantinismi giuridici. Su temi così delicati, il messaggio che parte dal Parlamento ispira necessariamente valori sociali e condotte individuali e collettive.

Se, colleghi della maggioranza, decidete di abolire il reato di immigrazione clandestina, ovvero di depenalizzare alcune condotte in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti, vi assumete una gravissima responsabilità e lanciate, come classe dirigente, dei messaggi devastanti, neppure tanto velati, ai nostri giovani, da una parte, e alle masse di migranti del Sud del mondo che aspirano ad entrare in Europa, dall'altra.

Guardiamo cosa fanno gli altri Paesi europei più avanzati e più prosperi, ai quali, credo, dovremmo ispirare la nostra legislazione. Spero che i colleghi della maggioranza si siano un po' documentati e siano consapevoli che il reato di immigrazione clandestina è previsto negli ordinamenti di Stati Uniti, Francia, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna, Germania e di altri Paesi ancora, alcuni dei quali citati prima dal collega Malan. Sul confine tra Grecia e Turchia, in corrispondenza del fiume Evros, è stata realizzata negli ultimi anni, proprio per contrastare l'immigrazione clandestina, una doppia barriera di reticolato e filo spinato. Dal 2011 si sono susseguiti, da parte dell'Unione europea, solo plausi e approvazioni a questo progetto. La Spagna difende con le armi le *enclave* in terra d'Africa di Ceuta e Melilla.

Non dico che sia tutto bene quello che fanno gli altri Paesi del lato Sud del Mediterraneo, ma, a fronte di ciò, è del tutto irragionevole ed irresponsabile trasformare intenzionalmente l'Italia nel ventre molle dell'Europa, la porta di ingresso di tutti coloro che aspirano ad un loro futuro più prospero nel nostro continente. Il nostro Paese ha un'economia a pezzi e non sarebbe certamente in grado di reggere un

flusso incontrollato di migranti. Non possiamo lamentarci se poi si manifestano i deprecabili fenomeni del razzismo e della xenofobia.

Altrettanto devastante sarebbe il messaggio di depenalizzare alcune condotte in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti. I nostri giovani finirebbero per percepire l'idea che il consumo di droga rientri tra i comportamenti socialmente e moralmente accettabili. Non credo proprio che l'Italia possa ispirare la propria legislazione a quella dell'Uruguay dello stravagante presidente José Mujica. Quindi, prima di votare questo provvedimento, colleghi della maggioranza, riflettete sulle irreversibili conseguenze delle vostre decisioni. Parlate con chi si occupa del recupero dei tossicodipendenti e ascoltate i loro struggenti appelli. Rendetevi conto di quali responsabilità vi assumete.

Il *boy scout* Renzi non riconosce che la liberalizzazione della droga contraddice i principi ai quali è stato educato e a cui, a parole, dichiara di ispirarsi? Ma come fanno i cattolici del Partito Democratico a votare queste norme? E come possono gli amici del Nuovo Centrodestra, del partito del ministro dell'interno Alfano, approvare l'abolizione di una norma fondamentale della Bossi-Fini? Non siete stanchi, cari amici, di essere umiliati da un Matteo Renzi che non cessa di provocarvi e snobbarvi? Cosa aspettate a togliere la fiducia a questo Governo inconcludente?

Cosa intendi fare oggi, caro Giovanardi, che da sempre segui con rigore la tematica della tossicodipendenza? Non sarebbe forse il caso di riconoscere, una volta per tutte, che questa maggioranza contraddice quotidianamente tutti i tuoi principi ispiratori, sia sui temi etici che economici?

Intendo infine rivolgermi ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Quel gran furbacchione ed istrione di Beppe Grillo ha cercato in tutti modi di farvi capire che abolire la Bossi-Fini è un errore e che tutti i Paesi avanzati devono porre seri filtri all'immigrazione incontrollata. Ma la vostra matrice formativa e culturale, che si ispira a temi propri della sinistra terzomondista, alla fine ha costretto, dopo il recente sondaggio *online*, anche il vostro grande capo e *leader* carismatico a fare marcia indietro ed accettare le vostre tesi. Credo che, in generale, una vostra precisa caratterizzazione politica sia un bene! Si chiarisce finalmente, una volta per tutte, l'equivoco che vi ha consentito, anche nel Veneto, Regione dalla quale provengo, un così largo consenso elettorale.

Per tutti questi motivi il provvedimento in esame, che per certi versi contiene anche degli aspetti positivi, soprattutto in materia di depenalizzazione e di affidamento in prova, costituisce un grave errore e così com'è formulato oggi non potrà avere il mio voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi verrebbe da dire «Europa, benedetta Europa», ma non lo dirò. Il relatore di questo provvedimento ha dichiarato che si tratta di una vera e propria riforma strutturale, ed è per quanto riguarda l'emergenza carceri una vera risposta all'Europa, dopo la sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza che ha condannato l'Italia per la difficile situazione delle carceri. Questo è quello che dice il relatore, ed essendo relatore di maggioranza ci sta tutto.

Il nostro Gruppo, invece, signora Presidente, ritiene che questo provvedimento mistifichi e mortifichi un principio fondamentale, che spesso e volentieri è oggetto di enunciazione da parte di tutte le forze politiche, in modo particolare durante le campagne elettorali quando si parla di giustizia: è il principio della certezza della pena, che è anche il principio dell'effettività e dell'efficacia della pena. Noi crediamo che questo provvedimento leda fortemente gli strumenti posti a garanzia di questi principi.

È un decreto dannoso e sbagliato, rispetto al quale stiamo facendo e faremo una dura opposizione, e porremo in essere tutti gli strumenti possibili per poterlo bloccare. Questo provvedimento è qualcosa di definitivo probabilmente per voi (non per noi), che deve essere chiamato con il suo nome naturale: questo non è un «salva carceri», ma è uno «svuota carceri»; anzi, questo è un «salva delinquenti». Questo è un provvedimento che garantisce impunità per legge a chi commette reati e a chi commette reati di particolare allarme sociale.

Ritorniamo all'Europa, un'Europa che a mio avviso è invadente, signora Presidente, un'Europa molto impicciona. Invece di dettar legge sulle stupidate in tutti i campi, si metta di buzzo buono a verificare cosa si può fare per l'invasione di extracomunitari che stanno letteralmente assaltando questo Paese. Adesso non li aspettiamo più neanche nelle nostre acque territoriali, né in quelle internazionali, andiamo direttamente a prenderli nei porti di provenienza! Addirittura, con l'ultimo imbarco, ne mancavano due all'appello, li abbiamo aspettati più di un'ora! E non è carino per le nostre Forze dell'ordine. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Si dia una mossa in questo senso, cara la mia Europa. E per «cara», signor Presidente, non intendo il senso affettivo del termine, ma intendo la «costosissima» Europa, perché entro maggio l'Italia dovrà rientrare nei parametri dell'accoglienza dignitosa delle carceri. Siamo stati condannati per questo dalla Corte europea, bacchettati dal Presidente della Repubblica l'8 ottobre scorso, giorno in cui ha chiesto apertamente a senatori e deputati di intervenire con indulto e amnistia.

Sulla questione, chiaramente, signora Presidente, si è aperto un dibattito tra tutti i partiti e si sono scatenate polemiche tra esponenti della politica stessa, a volte molto aspre: molti hanno proposto la modifica della ex Cirielli sulla prescrizione, altri la modifica della Bossi-Fini sull'immigrazione, e alla fine la modifica della legge Giovanardi sulle droghe leggere.

Eppure nel 2013 il Governo è intervenuto con due decreti legge nel tentativo di alleggerire il sovraffollamento delle carceri. La situazione però non è cambiata per nulla, e dovete darne atto a questo Paese. Anche voi, membri del Governo, dovete darne atto. Chi ritenne superati i problemi del sistema penitenziario con l'avvento del primo provvedimento svuota carceri si sbagliava di grosso, perché il piano prevedeva la realizzazione di parecchie migliaia di posti in più, ma siamo solamente alla fase iniziale e in meno di un terzo delle Regioni previste. Gran parte dei soggetti ingiustamente messi in libertà hanno ritrovato ospitalità nelle patrie galere; probabilmente non è che si sentissero proprio a disagio, per ritornarci così presto.

L'Italia è una Repubblica non più fondata sul lavoro, ma sulle leggi che vengono prima emanate e poi a loro volta, con un colpo di spugna, cancellate. Con un colpo di spugna si è cancellata, caro il mio Presidente, la legalità. In un Paese in cui abbiamo bisogno della certezza della pena per consentire ai cittadini di stare tranquilli, cosa si fa, signora Presidente? Si liberano migliaia di delinquenti e di nullafacenti che, giocoforza, torneranno a delinquere.

Al grido di «non ci sono fondi per le nuove carceri», mi viene da ricordare a tutta l'Assemblea e ai rappresentanti del Governo l'ottimo lavoro, che è già stato qui ricordato da alcuni miei colleghi, del senatore Castelli, che per primo ne aveva studiato le criticità e per primo ne aveva elaborato un piano di realizzazione di nuove strutture, per poi vederlo affossato dai Governi successivi. Un Paese costellato da una cinquantina di carceri non utilizzate, mai finite, tra nuove e vecchie, che si stanno logorando per mancanza di manutenzione; un Paese zeppo di caserme ora inutilizzate, che potrebbero facilmente essere convertite in carceri.

Certo, vi era stata data una soluzione; avevamo presentato una controproposta di legge che prevedeva che i cittadini extracomunitari scontassero la pena nei loro Paesi di origine e, quindi, a casa loro. Si tratta, signor Presidente, di una sorta di arresti domiciliari nazionalizzati. Non avete mosso un dito per andare a parlare con i Governi di questi Stati e convincerli che era la soluzione giusta. Certo, bisognava impegnarsi, e questo probabilmente non fa per voi. Bastava ricopiare quanto fatto dal buon Maroni con i Paesi del Maghreb. Probabilmente, anche qui, stiamo parlando di soggetti di altro spessore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Italiani, io qui non vorrei che vi arrabbiaste: voi non dovete arrabbiarvi e addirittura non viene da darvi neanche il potere di arrabbiarvi. Non dovete farlo perché arrabbiarsi vuol dire esprimere un sentimento negativo verso qualcuno; non potete, perché la gran parte di voi sono complici di questo Governo. L'avete sostenuto, votato e - purtroppo - siete stati da esso illusi. Noi che di questo Governo e di questa maggioranza non abbiamo mai tessuto né gli elogi, né abbiamo approvato le loro iniziative, noi, a fianco di questi cittadini che ci hanno sostenuto, possiamo arrabbiarci. Lo stanno facendo in molti in questo Paese; anche coloro, caro Presidente, che non ci hanno votato, né sostenuto. Con questo

provvedimento scellerato si rimettono in strada centinaia di delinquenti che ci metteranno a dura prova grazie - appunto - ad una legge scellerata e che ritorneranno a delinquere e, di conseguenza, in carcere. Forse, se fuori dalle carceri facciamo una rotonda, rischiamo di evitare ingolfamenti con il traffico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Oggi sappiamo - i rappresentanti delle Forze dell'ordine lo denunciano tutti i giorni - che l'organico di Polizia e Carabinieri non sarà sufficiente a garantire le vostre trovate buoniste. Quindi, sottraete risorse, mezzi e pattuglie a quella che è la funzione fondamentale, unica ed esclusiva delle Forze dell'ordine: garantire la sicurezza dei cittadini. E poi, cosa vuole mai: quando saranno ancora tutti ancora in prigione e - magari - avranno anche perso il posto che avevano prima in prigione (c'è infatti anche quel problema), arriverà anche qualche altro Ministro, di un altro Governo illuminato, che li libererà. Si tratterà - magari - di un Ministro che ha preso i voti tuoi e della tua famiglia, caro cittadino che da casa ci stai ascoltando: il Ministro magari di un Governo che sarebbe bene andasse a fare qualche altro lavoro.

La soluzione del sovraffollamento delle prigioni non è lo svuotamento delle carceri e men che meno l'amnistia. In quest'Aula sapete tutti qual è la posizione del Gruppo della Lega Nord e di tutti quei cittadini onesti che vedono in questo provvedimento l'ennesimo tradimento di un Governo al voto che dal popolo hanno ricevuto. Se si andasse adesso a fare una sorta di blando *referendum* su questa questione, non so se arrivereste al 10 per cento. La Lega Nord salirà sulle barricate e da questo Gruppo ci sarà una forte opposizione a chi pensa all'amnistia. Da questo Gruppo ci sarà una forte opposizione a chi penserà di fare dei trucchetti per non far entrare in galera i delinquenti.

A volte si dice - è stato ripetuto più volte anche in queste Aule - che è giusto dare una seconda possibilità. Qualcuno ha azzardato anche nel dire: diamo anche una terza possibilità. Signora Presidente, abbiamo lavorato anni per introdurre il reato di *stalking* e si è lavorato anni per fare in modo che le donne oggetto di *stalking* denunciassero i loro molestatori. Si è lavorato anni perché le persone imparassero a fidarsi delle istituzioni e a confidarsi con il sistema prima che fosse troppo tardi.

Signora Presidente, la domanda mi viene proprio spontanea. Cosa racconteremo a queste persone, che hanno visto una via d'uscita dal loro dramma? Racconteremo che abbiamo scherzato (forse non la Lega Nord)? Racconteremo loro che quando uno *stalker* viene beccato lo liberiamo subito? Signora Presidente, a me pare che stiamo lavorando come uno degli animali che odio di più: il gambero. Questo provvedimento è un dannosissimo gambero! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Le soluzioni che il provvedimento prevede e che noi con forza osteggeremo non vanno per nulla nella direzione che i cittadini auspicano, che è quella di garantire la certezza della pena, a tutela della sicurezza delle nostre comunità. Nel momento in cui tutti - ma proprio tutti, signora Presidente - chiedono alla politica severità, responsabilità e un serio contrasto alla delinquenza, questo provvedimento, per come è impostato e per come è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, rappresenta una palese resa dello Stato.

Esso rappresenta una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità, in un momento in cui questo deve, o dovrebbe, porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità sempre più dirompenti nelle nostre famiglie e nelle nostre città. Lo Stato invece cosa fa? Fa una cosa molta semplice e quasi simpatica: manda un messaggio diverso, sbagliato, di resa, di abbandono incondizionato della necessità di garantire sicurezza ai propri cittadini.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, avete idea di quale disagio colpisca la popolazione quando c'è un furto o uno scippo? Mi creda, signora Presidente, le donne sole, se non hanno nessuno che le accompagna, hanno difficoltà a rientrare in casa, e chi sta in casa ha paura che entri qualcuno. Ha mai provato, signora Presidente, a fermarsi a fare un semplice prelievo al bancomat?

Nel mio precedente intervento avevo paragonato i componenti del Governo Letta a dei nanetti da giardino, fermi, immobili, con lo sguardo rivolto sempre alla stessa direzione, che si scoloriscono con il tempo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ebbene, signora Presidente, questa è l'immagine che offre l'Esecutivo, dentro e fuori da questo Paese. L'immobilismo ha caratterizzato la sua azione economica, verso il lavoro, verso gli esodati, verso i giovani e le piccole e medie imprese, creando danni enormi al

tessuto economico e sociale. Per quanto riguarda invece i provvedimenti legati all'immigrazione, agli extracomunitari, alle carceri e ai delinquenti - tutta gente da tutelare, per l'amor di Dio! - allora non siete più dei nanetti fermi e immobili, ma delle gazzelle: fate salti lunghi *tot* e alti *tot* e dimostrate una vivacità fantastica. Mi verrebbe da dire allora, signora Presidente, che quando le cose vi interessano, vi trasformate da nanetti in gazzelle.

Sarebbe stato meglio, signora Presidente, utilizzare questa vivacità per risolvere i problemi stringenti che attanagliano il Paese. Invece avete rivolto le vostre attenzioni da gazzelle solo ed esclusivamente a questioni che andrebbero affrontate più seriamente e compitamente, con una vena in meno di buonismo e molta più serietà. Qui direi una cosa molto semplice a chi parla di *ius soli* e di abrogare il reato di immigrazione clandestina. Forse non ci stiamo rendendo conto di cosa sono diventati i nostri paesi e le nostre città. Non so se abbiamo bisogno di immigrazione per svolgere i lavori più umili, ma so semplicemente che c'è la coda di ragazzi che farebbero i lavori più umili del mondo pur di sbarcare il lunario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Si tratta di gente che si è laureata, che ha finito le scuole e che ha avuto l'umiltà di mettere in gioco la propria vita pur di sbarcare il lunario. Chi ha la morosa, chi vuole costruire casa, chi vuole comprarsi un appartamentino. A volte si ha difficoltà a pagare l'affitto.

Ho un piccolo commento per il senatore Cappelletti. Solo una piccola considerazione, senatore: ma se non eri buono per la Lega, perché dovresti essere buono per il firmamento alla mia destra? *(Applausi dal Gruppo LN?Aut)*. Probabilmente, anzi certamente, caro senatore, è perché siamo molto più selettivi nelle scelte dei nostri candidati e la capacità dei componenti di questo Gruppo è la dimostrazione che non eri buono per noi. Vorrei anche ricordarti che fino al 1996 hai condiviso queste battaglie, signor senatore, e le hai combattute con noi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Certo, qualche anno è passato, ma le problematiche legate a tali questioni si sono solamente acuite. Le nostre battaglie avranno sempre e comunque un vigore che voi neanche vi immaginate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, uno dei vantaggi dell'essere un parlamentare del Movimento 5 Stelle è il potersi approcciare ad ogni tipo di tematica in maniera pragmatica e non ideologica. Non abbiamo il vincolo, l'obbligo, nei confronti di chi ci ha eletto, di sorreggere una bandiera ideologica e di precipitare in un discorso demagogico che - senza alcuna sorpresa - anche oggi siamo costretti a sentire, soprattutto dai banchi della Lega e da qualche esponente di Forza Italia.

Mi riferisco naturalmente al dibattito che vi è stato finora sulla questione del cosiddetto reato di clandestinità. L'impressione che io e i miei colleghi abbiamo avuto è che i colleghi che ci hanno preceduto o non sanno di cosa stiamo parlando, oppure lo sanno benissimo, però, svolgendo il loro preciso ruolo di sollecitatori delle pance del proprio elettorato, sono disposti a sostenere le più grandi falsità e bugie pur di riuscire a mantenere il consenso, che evidentemente sentono che si sta sgretolando. Ma queste ? per carità ? sono considerazioni opinabilissime, su cui sento già che, ovviamente, i colleghi dietro di me non sono d'accordo.

Inizio lanciando pubblicamente, in qualunque sede, parlamentare o esterna, una sfida argomentativa e di ragionevolezza. Se un collega della Lega o di Forza Italia è in grado di dimostrare che l'articolo 10*?bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito nell'anno 2009 con il «pacchetto Maroni», è servito a scoraggiare l'arrivo di un solo cittadino extracomunitario clandestino o è servito o serve tutt'ora all'espulsione effettiva di un solo clandestino, cortesemente ci porti le prove.

Quello che sostengo, a differenza di chi mi ha preceduto e magari mi seguirà, è che io posso dire la verità. Anche per la mia esperienza personale - sono un modesto avvocato di provincia, difensore d'ufficio talvolta di imputati per il reato di cui all'articolo 10-*bis* davanti ai giudici di pace del Salento, la terra da cui provengo - vi assicuro che, in anni di esercizio professionale, commentando con colleghi, con magistrati, con poliziotti costretti a venire a testimoniare di aver trovato quel clandestino sbarcato dal gommone a una data ora, ovviamente con costi e con sovraccarico di lavoro per le cancellerie e per i *fax* da mandare ai CIE e ai CARA (un lavoro incredibile e un dispendio di energie), tutti quanti in udienza ci chiedevamo: a che serve questa norma, questo reato? Non serve a niente.

Lo sapete anche voi che la sanzione applicabile, superstite alle varie censure che la Corte costituzionale e le Corti europee hanno ovviamente dovuto pronunciare rispetto al testo originario, oggi è solo un'ammenda pecuniaria di 5.000 euro, e sapete benissimo che non viene mai recuperata: non è stato recuperato un euro dalle persone condannate per il reato di clandestinità. Il reato di clandestinità non serve ad espellere nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Cari radioascoltatori di Radio Padania, se mai avrete la possibilità di ascoltare questa voce, dopo aver preso in considerazione quello che i vostri rappresentanti hanno detto legittimamente... *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

Scusate, siccome Radio Padania la pago anch'io, perché gode di finanziamenti pubblici, mi piacerebbe avere spazio - uno contro dieci che hanno parlato - anche su quel canale comunicativo, che merita di essere considerato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Cari ascoltatori di Radio Padania, sappiate che l'articolo 10-*bis* della legge Bossi-Fini, che probabilmente il Senato oggi proverà ad abrogare, non serve a niente. È un articolo inutile, perché non serve a scoraggiare l'arrivo di clandestini. La prova è nei dati e nei fatti. Dal 2009 il numero di arrivi clandestini non è diminuito in alcuna maniera.

È una norma dannosa, perché costa allo Stato energie economiche e dispendio di energie per strutture e soggetti già sovraccarichi come tribunali, procure, cancellerie dei giudici di pace, avvocati di ufficio, forze di polizia e magari anche quelle cooperative che gestiscono i centri di identificazione e di espulsione per i richiedenti asilo (anche di questo ci sarebbe da parlare).

È un macchinario che serve, ed è servito, solamente a voi, che avete governato dal 2009 fino ad oggi, per dare una soddisfazione demagogica a quella parte di italiani che non sanno la verità e credono alle vostre bugie. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Arrigoni)*.

Perché voi sapete benissimo che se questa norma sarà abrogata l'Italia non sarà invasa più di quanto accade oggi. Non serve a nulla! Se siete in grado di dimostrare il contrario, provatelo. Se sapete di cosa stiamo parlando, provatelo, e non prendete in giro i radioascoltatori di Radio Padania. Io lo dico perché penso a loro: poverini.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ma poverini voi!

BITONCI *(LN-Aut)*. Poverino sarai tu!

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, gradirei non essere interrotto.

Faccio riferimento al discorso del senatore Malan, che demagogicamente agita lo spettro dell'invasione, se elimineremo il reato di clandestinità: «Questi lo sanno e dalle coste dell'Africa arriveranno a milioni». Infatti sono terrorizzati dall'ammenda di 5.000 euro che faremmo loro, e grazie a questa norma l'Italia sta mantenendo le proprie frontiere chiuse all'arrivo di questi selvaggi.

Egli ci dice che in tutta Europa l'immigrazione clandestina è un reato. È vero che in alcuni ordinamenti giuridici permane tale fattispecie di reato, ma sappiamo benissimo che in quelli più rappresentativi, con i quali noi ci rapportiamo, o cerchiamo di rapportarci più spesso, cioè Francia e Inghilterra, l'azione penale è facoltativa. *(Applausi del senatore Airola)*. L'impianto di gestione dell'immigrazione è fatto in maniera forse un po' più intelligente, meno frastagliata e cervellotica, rispetto a quello che invece abbiamo creato noi, dalla legge Turco-Napolitano alla legge Bossi-Fini, ai circa 3.000 interventi legislativi in materia. Gli operatori della giustizia sanno di cosa parlo. Se si va leggere il Testo unico, il decreto legislativo n. 286 del 1998, si troveranno articoli lunghi un'intera pagina. Sono norme affastellate, complicatissime e di difficile interpretazione, addirittura per gli operatori del diritto, e in tribunale non servono a niente.

Ma non vogliamo parlare della legge Bossi-Fini. Io vorrei dire al collega Zanettin del Gruppo Forza Italia, che prima ha fatto riferimento a quel furbacchione di Beppe Grillo che ha fatto il *referendum* sull'abolizione della Bossi-Fini: smettetela di dire menzogne! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Gli italiani lo stanno capendo. Noi non stiamo affatto mettendo mano alla legge Bossi-Fini, con quello che era il nostro emendamento e oggi è il testo di legge. La Bossi-Fini rimane in piedi, nel bene e nel male di quella legge.

Quando poi parleremo di immigrazione, ci ragioneremo insieme e magari farete anche voi ciò che stiamo facendo noi, consultando i cittadini e non prendendo posizioni aprioristiche e demagogiche: sia di chi dice di espellere tutti i clandestini perché siamo invasi, sia di chi è pronto a sostenere un'accoglienza buonista, poco ragionevole e che non trova il riscontro delle risorse di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non è vero che vogliamo abolire la Bossi-Fini. Le espulsioni, i permessi di soggiorno, i flussi di ingresso: rimane tutto uguale, cari cittadini che ci state ascoltando (da Radio Padania o no, non importa un granché). *(Commenti del senatore Bitonci)*.

Ci sono delle interferenze, signora Presidente. Io ci tenevo a rispondere al collega della Lega, il senatore Arrigoni, che si è spinto a usare toni sarcastici (anche se ovviamente la critica è legittima) sulle modalità con cui ieri si è svolto un evento che, secondo noi, è storico.

Ora, con tutte le approssimazioni che quella consultazione *online* può aver portato con sé (il poco preavviso, il poco tempo per votare, magari una mancata esplicazione dei motivi a sostegno di un voto favorevole o contrario), dovete prendere atto che è stata la prima volta che un Gruppo parlamentare si è rimesso, per la decisione di un voto, a migliaia di cittadini, che - attenzione - non erano iscritti al Movimento 5 Stelle, non erano gente che ha una tessera di partito, magari a pagamento, come succede per i vostri partiti: erano cittadini iscritti a un *blog* di una persona che si chiama Beppe Grillo, il quale, insieme a Gianroberto Casaleggio, ha avuto e sta avendo il grande merito di rendere possibile quello che sta accadendo in questi mesi in Parlamento, in Italia, con tutti gli errori che possiamo commettere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non abbiamo, infatti, la presunzione di essere perfetti e i migliori, ma vi stiamo dimostrando che la politica si può fare anche così, senza arricchirsi e senza spendere un euro di soldi pubblici per quanto riguarda il finanziamento. Ma questo è un altro campo, e chiudo subito la parentesi.

Allora, si parla del *referendum*, e in questo gli amici della Lega sono in perfetta compagnia con «l'Unità» e gli altri organi di informazione della cosiddetta sinistra, la quale continua a darci quotidianamente esempi di umorismo sulle prime pagine che non riusciamo veramente a sottrarci dal leggere, dal comprare: andiamo subito a vedere la copertina de «l'Unità» o di altre testate. Siamo veramente stupefatti nel vedere dove arriva un certo tipo di giornalismo pur di asservirsi al suo capo di turno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È stato detto che 24.000 sono pochi. Ma quanti cittadini italiani del PD hanno deciso con voi come votare sulla TAV? Quanti hanno potuto esprimere la propria voce sugli F35 e sullo scudo fiscale?

Noi ci stiamo provando. Abbiamo iniziato. Quello di ieri è solamente l'embrione di un qualcosa. Può darsi che ci sbagliamo e che stiamo eccedendo in presunzione. Ma fra cinque, dieci o quindici anni quel 13 gennaio 2014 sarà magari indicato come l'embrione, il primo esperimento, forse anche rudimentale, di un qualcosa che può cambiare l'idea stessa di rappresentanza politica. È una cosa, questa, che molti fra di voi non capiscono, e alcuni, che l'hanno capita benissimo, ne hanno una grande paura. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Allora, noi diciamo che non dovete avere paura. Ci state conoscendo in questi mesi, e magari state anche apprezzando qualcuno di noi per quanto dice e fa e per la coerenza che cerca di mantenere, riuscendoci. Iniziamo a ragionare insieme. Facciamo l'autocritica. Noi abbiamo la missione di mandarvi a casa, e lo diciamo in maniera non aggressiva: non vi cacciamo via a bastonate, ma vi invitiamo a reinventare con noi una rappresentanza politica che oggi, agli occhi di qualcuno, può sembrare inimmaginabile, come tante rivoluzioni nella storia dell'uomo e della società sembravano inimmaginabili e inammissibili. Il voto alle donne! Se avessimo detto settant'anni fa di dare il voto alle donne, quanti avrebbero storto il naso!

Ci vuole il coraggio di immaginare l'Italia che vogliamo, e questa Italia è già iniziata, e inizia con noi. Quindi, no alla demagogia, e lo diciamo proprio noi, quelli additati spesso per essere demagoghi, burattini del *guru*, seguaci di Grillo, del comico, dell'ex comico e via dicendo. Molti italiani ormai hanno capito e, anche quando guardano il TG o sfogliano i vostri giornali, di partito o meno, lo stanno capendo e lo capiranno sempre di più.

A proposito dei giornali, avevo preso una notazione della replica del presidente Gasparri, che

presiedeva in quel momento l'Aula, alla mia Capogruppo: invitava a leggere i giornali di oggi per verificare che l'argomento di cui si parlava era in tema. La lettura dei giornali di oggi ci dà un panorama veramente sconfortante di un'informazione mistificata.

L'esperimento di ieri rimarrà nella storia. Noi ci siamo rimessi - e abbiamo utilizzato il *blog* che si è reso disponibile - a questa consultazione. Noi oggi siamo portavoce: non è Maurizio Buccarella, Carlo Martelli o il singolo di noi oggi che vota, ma quella fetta di italiani che certo non sono i 3 milioni di persone che hanno dato 2 euro per le primarie, ma sono cittadini che gratuitamente hanno potuto partecipare direttamente ad un voto. Vedrete. Queste parole spero saranno in qualche misura profetiche. Fra qualche anno ci guarderemo indietro. Vi guarderete indietro e ricorderete quei pazzi dei grillini che nel 2014 riuscirono con Internet a sollecitarci in poche ore, senza preavviso, senza organizzazione e senza un euro di soldi pubblici o di chi ha potuto partecipare, a dire a noi come votare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ebbene, a parte questo e rimanendo nel merito del disegno di legge in esame, della depenalizzazione, della sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, sottolineo che il nostro approccio è stato - inutile dirlo - pragmatico.

Esprimiamo un giudizio globalmente positivo su questa misura. Noi siamo contrari all'indulto, all'amnistia e ai provvedimenti clemenziali emergenziali, perché sappiamo che hanno una portata molto limitata senza misure strutturali. Il provvedimento oggi in esame è invece uno di quegli interventi strutturali, anche se forse arriva con un po' di ritardo, visto che era stato licenziato nell'ottobre scorso (per questo motivo, faccio una piccola «tirata di giacchetta» alla Presidenza).

PRESIDENTE. La prego di concludere il suo intervento, perché il tempo a sua disposizione sta per esaurirsi.

BUCCARELLA *(M5S)*. Concludo, signora Presidente, sottolineando che forse sarebbe stato necessario velocizzare ancora di più l'*iter* di questo provvedimento, così come di altri che mirano, direttamente o indirettamente, a migliorare la situazione delle carceri italiane.

Dunque, il nostro voto sul provvedimento in esame sarà favorevole. Abbiamo proposto emendamenti migliorativi, ma riteniamo che tutto sommato questa sia una strada giusta, ragionevole, che si deve percorrere subito, insieme ad altre misure, perché vi è l'esigenza di avere una giustizia giusta, una sanzione certa, senza doversi vergognare, ancora una volta, del nostro essere italiani agli occhi dell'Europa e del mondo, per lo stato in cui 65.000 persone vivono ogni giorno le loro vite nelle nostre carceri.

Ringrazio, e naturalmente saluto i radioascoltatori di Radio Padania. *(Applausi dal Gruppo M5S.Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, è un piacere intervenire per ultimo, perché posso fare un po' il sunto di quanto oggi evidenziato.

Francamente ritengo che questa discussione avvenga in un clima un po' surreale. Vi è una sorta di muro di gomma (al mio paese direbbero che esistono i «sordi di Pontirolo», cioè quelli che capiscono solo quando hanno voglia di ascoltare). Ripeto che vi è una situazione surreale. Tuttavia ritengo opportuno intervenire per ribadire la posizione del Gruppo Lega Nord e Autonomie e soprattutto i pericoli che corrono i cittadini italiani con l'approvazione del provvedimento in esame.

Oggi abbiamo visto, da una parte, chi denuncia i pericoli insiti in esso e ha chiare le conseguenze che si potranno avere con la sua approvazione e, dall'altro, chi non se ne cura, chi ritiene che possano essere ignorate le precedenti esperienze che dovrebbero chiamarci a maggiore cautela. Non voglio citare l'indulto perché è una fattispecie diversa; tuttavia, anche allora - io ero presente in Parlamento - ho sentito parecchi colleghi affermare che le persone beneficiate da un atteggiamento comprensivo nei confronti della loro situazione sicuramente non sarebbero tornate a delinquere. La dimostrazione è stata che l'85 per cento delle persone uscite dalle carceri grazie all'indulto alla fine sono ricadute in vari reati e quindi sono finite nuovamente sotto la lente della giustizia del nostro Paese. Quindi, essere

così buoni a senso unico non è sicuramente il comportamento corretto che dobbiamo tenere, se vogliamo essere giusti oltre che buoni nei confronti dei cittadini italiani.

A mio avviso, il problema è rappresentato dal fatto che nel Palazzo, in quest'Aula, non vi è la piena comprensione dei desideri dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un sondaggio, al quale credo abbiano risposto 24.000 persone, per sapere cosa pensassero i suoi simpatizzanti del reato di clandestinità. Io vorrei svolgere un sondaggio per capire quali sono le priorità per i nostri concittadini e qual è il loro giudizio sui contenuti del cosiddetto decreto svuota carceri; vorrei capire se i nostri concittadini preferiscono l'approvazione di un disegno di legge di questo tipo, che ingenera - è inutile negarlo - maggiore insicurezza, timore e, oserei dire, anche terrore, o se invece chiedono che il Governo ed il Parlamento si impegnino per trovare nuove risorse al fine di dare maggiore aiuto ed ausilio alle Forze dell'ordine nel loro lavoro, creare nuove carceri e garantire sicurezza e tranquillità.

Questo non vuol dire garantire la luna o cose straordinarie, ma solamente lasciar vivere la vita normale ed ordinaria a tutte le persone semplici, a tutti quei cittadini che vorrebbero che la politica si interessasse dei loro problemi solo per garantire questo tipo di vita tranquilla e ordinaria, prevenendo tutti quei problemi che invece voi, con queste scelte, andate a creare a tutta la platea dei cittadini, perché come dicevo prima è inutile negarlo: ci saranno conseguenze per tutti.

A maggior ragione mi preoccupa l'approvazione di un provvedimento quando questa avviene con una condivisione praticamente assoluta.

Quando entrai per la prima volta in un consiglio comunale negli anni Novanta, mi dissero: stai attento, perché quando il centrodestra, il centrosinistra, la destra, la sinistra e anche la DC (di allora) sono tutti d'accordo, le soluzioni sono due: o stanno votando un provvedimento che non dice nulla, o ti stanno fregando.

Vedo che in questo momento centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle sono tutti d'accordo e quindi mi viene il sospetto che la soluzione sia la seconda fra quelle che ho citato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Credo cioè che per i cittadini ci siano tempi grami che li attendono, perché questo provvedimento, nonostante qualcuno si ostini a dire che è un provvedimento che l'Europa vuole, a fronte però dell'incapacità del nostro Paese a gestire le situazioni emergenziali con degli strumenti ordinari, non è uno strumento che l'Europa vuole: viene utilizzato come uno strumento di comodo per poter forse anche avere dei risparmi per quanto riguarda la gestione dell'amministrazione penitenziaria, per poter evitare di investire in nuove carceri, per poter evitare quindi di tirare fuori soldi pubblici che in questo momento non ci sono, o se ci sono vengono utilizzati per altre priorità.

Se andiamo a vedere, infatti, il contenuto della legge di stabilità e quello che era il contenuto del decreto cosiddetto salva Roma, vediamo che le risorse per certe iniziative poco condivisibili (per utilizzare un eufemismo, naturalmente) si erano trovate, mentre le risorse per le nuove carceri o per dare più strumenti alle Forze dell'ordine sembrano non esserci in questo momento. Erano disponibili due settimane fa, ma quest'oggi, forse perché siamo nel 2014, non ci sono più, ma questa è una scusa che non può reggere, una scusa che i cittadini capiscono benissimo, nonostante quel velo steso dalla pubblica informazione sulle discussioni che stiamo facendo in quest'Aula, che i cittadini invece conoscono e capiscono, grazie anche a quegli strumenti di informazione, se vogliamo, poveri che qualcuno prima magari in tono ironico denigrava un po', come la nostra Radio Padania o come il canale satellitare, che trasmette le discussioni che avvengono al Senato e alla Camera dei deputati, o come Radio Radicale, per citare anche loro.

Tutti questi strumenti, che ahimè non sono sufficientemente ascoltati, a mio parere, permettono comunque alla gente che è intenzionata a capire cosa sta accadendo di farsi un'opinione e quindi di sapere quello che effettivamente avviene in quest'Aula e capire quello che sarà l'indirizzo che il Governo adotterà su argomenti così delicati come quello della sicurezza e delle pene detentive. Si va sempre a cadere lì, quando si dice che bisogna essere aperti a soluzioni diverse rispetto a quelle della giusta rigidità e della giusta applicazione di pene serie e concrete a persone che hanno commesso dei reati, si abdica sostanzialmente al ruolo della prevenzione e della disincentivazione a commettere i reati stessi.

Si dà quindi la possibilità a tutti di pensare che, entrando in questo Paese se si viene da fuori, ma anche essendo cittadini di questo Paese, comunque commettere dei reati non comporta automaticamente il fatto di andare in galera e di finire in una casa circondariale, perché c'è sempre la possibilità di trascorrere qualche mese o qualche anno seduti comodamente nel proprio salotto di casa in compagnia dei propri cari.

Ecco, questo non può essere un deterrente. Rendiamoci conto che uno dei temi fondamentali su cui ragionare è proprio il fatto che la pena deve essere un deterrente, e trascorrere, magari all'interno di una bella villa con piscina, gli arresti domiciliari non può essere considerato un deterrente. Non è così che funziona. È solo il fatto di avere una reale privazione della libertà che porta coloro che hanno intenzione di compiere dei reati a pensarci due volte prima di farlo; altrimenti, se è così facile, se è una strada così semplice che comunque non comporta gravi sacrifici, tutti potrebbero provarci, soprattutto in una situazione economica come quella attuale, perché magari vivono una situazione di bisogno che vogliono risolvere in modo illegale.

Noi non possiamo fornire alibi a nessuno: questo è un altro dei ragionamenti che dobbiamo fare. Non possiamo fornire alibi e non possiamo dire che su temi come questo ci può essere un'apertura nella discussione che possa alimentare una sensazione di ulteriore insicurezza nei nostri concittadini.

Oggi siamo in una situazione in cui i cittadini dei nostri Comuni vivono barricati in casa: hanno paura ad uscire, non solo la sera ma anche di giorno. Oggi viviamo in questa situazione, e il messaggio che dobbiamo dare non può essere certo quello di agevolare tutti coloro che sono fuori da queste case, non a bussare per entrare ed essere accolti benevolmente, ma a entrare in modo nascosto, per rubare quelle quattro povere cose che spesso ci sono negli appartamenti della gente; entrando in queste abitazioni senza nemmeno sapere cosa possono rubare, ma creando sconquassi incredibili nella vita delle persone; entrando anche nelle abitazioni più povere, e soprattutto commettendo spesso degli atti di efferata violenza che poi lasciano il segno per tutta la vita.

Quindi viene naturale chiedersi dove si vive quando si formulano queste proposte; dove si vive quando, di fronte a situazioni di questo tipo, non si riesce a capire che la strada che deve essere intrapresa è un'altra. I cittadini vogliono sicuramente tranquillità, vogliono sicuramente che il sistema giustizia funzioni. Qualcuno diceva che ci sono anche dei *trend* che segnalano che i reati possono essere considerati in diminuzione. I reati denunciati, forse: oggi vengono denunciati solo quei reati che comportano una copertura assicurativa, perché è inutile ormai fare una denuncia per il furto in un'abitazione se non si è coperti da una polizza assicurativa per gli oggetti che sono stati rubati. Anche questo deve essere tenuto in considerazione: le statistiche vanno lette guardando a trecentosessanta gradi il problema, guardandolo da sopra e non dall'interno, perché osservandolo dall'interno si rischia di vedere solo una parte dello stesso, e quindi non avere una piena cognizione di quello che sta accadendo.

Mi chiedo: ci sono tanti reati che vengono elencati all'interno di questo provvedimento anche per quanto riguarda la possibilità di concedere pene alternative rispetto alla reclusione dai quattro a sei anni. Noi esprimiamo in quest'Aula la giusta, piena e forte solidarietà al collega Esposito per quello gli stanno facendo i No TAV *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD),* per quello che gli stanno facendo con le molotov messe davanti casa, ma poi, di fronte a persone che progettano attentati terroristici, si sente dire: «Ma no, dai, tutto sommato sono dei ragazzi e devono essere compresi per quello che fanno: non mandiamoli in galera, lasciamoli a casa dalla mamma e dal papà che prepara loro la colazione la mattina». Questa è la contraddizione ipocrita che esiste all'interno di quest'Aula! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Questo è quello che voi state facendo con l'approvazione di questo provvedimento.

Il collega Arrigoni, intervenendo, ha richiamato tutti alla responsabilità, al fatto che si liberano dei lestofanti e che ci saranno delle conseguenze. Questo è sicuramente un motivo della nostra forte opposizione. Il collega Divina parlava dello *stalking* e giustamente ha ricordato quanto successo pochi mesi fa in quest'Aula: tutti d'accordo, tutti ad applaudire, tutte le colleghe condividevano lo spirito della Convenzione di Istanbul; poi oggi siamo qui a dire che, tutto sommato, andava bene recitare quella parte allora, oggi però siamo in una situazione diversa: oggi è un altro film, stiamo recitando

un'altra parte. No, credo che bisogna essere coerenti: dobbiamo essere coerenti come legislatori, dobbiamo essere dei politici - anche se i colleghi del Movimento 5 Stelle non amano questo termine - che assumono delle scelte facendo delle valutazioni, prendendosi la responsabilità.

Durante tutta la giornata ho sentito parlare del reato di clandestinità, del sondaggio cui hanno partecipato 24.000 votanti secondo i quali va abolito. Ebbene, se voi ritenete che il sondaggio cui hanno partecipato 24.000 persone, che ha dato quell'esito, debba essere la vostra linea di indirizzo e debba essere condiviso, mi chiedo perché, ad esempio, il vostro gruppo consiliare in Regione Lombardia spesso contesti il programma della Giunta Maroni, quando quel programma è stato sottoposto a giudizio *online* ed è stato approvato da più di 400.000 cittadini lombardi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Se va sempre rispettato il giudizio dei cittadini e quindi democraticamente bisogna prenderne atto, non si può dire che una posizione va bene quando è espressa solo dai nostri e non va bene invece quando è espressa complessivamente da cittadini che magari non hanno votato per noi.

Detto questo, e richiamando tutti alla coerenza, ma soprattutto al fatto che questo provvedimento è estremamente delicato, signora Presidente, in conclusione, credo che possiamo avere ancora la possibilità di fare qualcosa di buono valutando gli emendamenti che sono stati presentati, incidendo pesantemente sul testo al nostro esame, perché - come ho evidenziato nel mio intervento - non è questa la strada che dobbiamo seguire, non è questo che ci chiede di fare la gente, non è questo che ci porta nella direzione della sicurezza. La strada che ha intrapreso il Governo e che questo Parlamento sta approvando e sostenendo è la via del terrore: ci porta alla disperazione, ci porterà ad un'ulteriore guerra tra poveri, ad uno scontro sociale ancora più marcato.

Questa è la preoccupazione fondamentale che vi voglio rassegnare con il mio intervento, ma vi posso assicurare che è anche la preoccupazione della gente comune, di quella gente che magari non va a votare ai banchetti del Partito Democratico o che non partecipa alle consultazioni *online* del Movimento 5 Stelle ma è quella che veramente tira la carretta in questo Paese ed è quella che soffre di più, e spesso questa gente sta al Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'esigenza di un rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine nelle aree urbane

BATTISTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(M5S)*. Signora Presidente, voglio rivolgere un invito a tutti. Spesso in quest'Aula io ed i colleghi del mio Gruppo ci alziamo in piedi quando la Presidenza annuncia la presenza dei giovani di una scolaresca. Penso che oggi abbiamo dato rappresentanza del peggio della classe politica, di una certa classe politica; sappiamo che la politica è *pathos*, amore, odio, irruenza, però penso che uno spettatore, vedendo quello che è successo oggi, la prima sensazione che può avere sia un senso di disprezzo per quello che avviene. Quindi, l'invito che rivolgo, a me stesso *in primis*, ma anche a tutti i colleghi, in particolar modo quando ci sono queste scolaresche, è di tenere un comportamento consono a quest'Aula.

Oggi ci sono stati numerosi interventi: abbiamo esaminato un provvedimento in cui il tema cardine era quello dell'abolizione del reato d'immigrazione clandestina. Faccio una piccola riflessione: quando finisce la seduta ed esco dall'Aula e quando arrivo qui, ci sono quattro militari all'ingresso di piazza San Luigi de' Francesi e quattro militari davanti a quello di piazza Madama. Poi basta attraversare corso Rinascimento e andare a piazza Navona per vedere - ma forse sono l'unico a vederlo - decine e decine di immigrati, molti dei quali sicuramente clandestini, senza che vi sia la presenza di Forze dell'ordine. Attorno a questo Palazzo abbiamo circa 10 militari con turni diversi, ma a piazza Navona non c'è nessuno. Esiste questo fenomeno: ambulanti clandestini, o forse provvisti di qualche permesso

turistico, che vendono prodotti, tra l'altro senza fare alcuna ricevuta fiscale, e di questo non parliamo. È qualcosa che avviene a 50 metri in linea d'aria da questo Palazzo. Invito tutti a riflettere su questo tema perché - ripeto - se a 50 metri da questo palazzo avviene questo qualcosa non va, in questo provvedimento.

Mi rivolgo quindi all'intera classe politica, compresa la Lega per quando era al Governo, perché io questo stesso fenomeno l'ho constatato più di una volta venendo a Roma, anche a piazzale Flaminio e anche nella mia città. Ogni volta che esco dal Palazzo c'è sempre una persona non italiana, non so se regolare o irregolare, nei cui confronti le Forze dell'ordine non intervengono mai. *(Applausi del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Senatore Battista, dovrebbe concludere.

BATTISTA *(M5S)*. Signora Presidente, se è necessario dare un supporto alle Forze dell'ordine chiamiamo anche personale più giovane perché ho assistito personalmente in via della Dogana Vecchia alla fuga di un immigrato che un carabiniere, non più giovanissimo, non è riuscito a rincorrere.

Invito quindi tutti a riflettere sulla validità di questo provvedimento, che a me sembra demagogia allo stato puro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per fatto personale

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per una questione personale, ma non è mia intenzione sollevare alcuna polemica. Sono stato citato un paio di volte, e volevo semplicemente fare una considerazione veloce e serena.

Quando non si possono attaccare le idee si attacca la persona. Questa è la mia considerazione. Sono stato accusato di attivismo in gioventù nella Lega Nord: è vero, non è un segreto, è scritto su tutti i giornali, ed è facilmente riscontrabile su Internet, me ne sono andato circa vent'anni fa, quando ne ho colto l'animo, che era fondamentalmente mistificatorio. Datemi atto di una cosa: di essere uscito prima che divenisse il movimento dei sacchettini di diamanti, degli investimenti in Tanzania, del *dossier* «*The family*».*(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti della senatrice Bisinella).*

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, lasci parlare, perché prima c'è chi si è rivolto al senatore Cappelletti e adesso egli ha il diritto di dire la sua.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Me ne sono andato prima dei due anni e mezzo di galera patteggiati dal vostro ex tesoriere solo pochi mesi fa. Ecco, io me ne sono andato, e vi invito a fare altrettanto. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 15 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,01)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Anitori, Bottici, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Colucci, D'Anna, De Biasi, De Poli, Donno, Fasano, Fattori, Guerra, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'attuazione della strategia nazionale d'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti in Italia (*Doc*. XXIV-*ter*, n. 5).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'interno e al Ministro per l'integrazione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Lumia Giuseppe, Casson Felice, Capacchione Rosaria, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Filippin Rosanna, Ginetti Nadia, Lo Giudice Sergio

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio (1234)

(presentato in data 09/1/2014);

senatore Zanda Luigi

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (1235)

(presentato in data 10/1/2014);

senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme

Nuove forme di sostegno all'editoria ed abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

(presentato in data 14/1/2014);

senatori Sacconi Maurizio, Aiello Piero, Augello Andrea, Bianconi Laura, Bilardi Giovanni, Caridi Antonio Stefano, Chiavaroli Federica, Colucci Francesco, Compagna Luigi, Conte Franco, D'Ali' Antonio, Dalla Tor Mario, D'Ascola Nico, Di Giacomo Ulisse, Esposito Giuseppe, Formigoni Roberto, Giovanardi Carlo, Gualdani Marcello, Mancuso Bruno, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Naccarato Paolo, Pagano Pippo, Torrisi Salvatore

Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro (1237)

(presentato in data 14/1/2014);

senatori Lumia Giuseppe, Casson Felice, Capacchione Rosaria, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Filippin Rosanna, Ginetti Nadia, Lo Giudice Sergio

Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici (1238)

(presentato in data 10/1/2014);

Regione Puglia

Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (1239)

(presentato in data 13/1/2014);

Regione Puglia

Modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) (1240)

(presentato in data 13/1/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lumia Giuseppe ed altri
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio (1234)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 14/01/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 (1216)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 14/01/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 (1217)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 14/01/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (1218)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 14/01/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (1219)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 14/01/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 14 gennaio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. 75).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 23 febbraio 2014. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 13 febbraio 2014.
Interpellanze
FATTORI, VACCIANO, SIMEONI, CATALFO, MONTEVECCHI, DONNO, MUSSINI, SERRA, MOLINARI, PEPE, CAMPANELLA, CASALETTO, ORELLANA, BATTISTA, CIOFFI, BULGARELLI, PETROCELLI, LUCIDI, TAVERNA, COTTI, PUGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che:
in data 9 gennaio 2014 a seguito di un'azione proveniente da più fonti di indagine, sono state emesse alcune ordinanze di arresto nei confronti di alcuni soggetti legati al ciclo dei rifiuti del Lazio, tra cui Manlio Cerroni, colui che ne è considerato il monopolista;
i capi di imputazione che hanno portato alle ordinanze di custodia cautelare sono relative ai reati di associazione a delinquere (art. 416 del codice penale), traffico di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, frode in pubbliche forniture (art. 356 del codice penale), truffa in danno di enti pubblici (art. 640 del codice penale) e falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 479 del codice penale);

considerato che, a quanto risulta agli interpellanti:

le ordinanze di custodia cautelare hanno riguardato anche Francesco Rando e Piero Giovi, rappresentanti di aziende che operano su tutto il territorio nazionale, nonché nomi riconducibili all'amministrazione pubblica ed alla politica, tra i quali Giuseppe Sicignano, Luca Fegatelli, Raniero de Filippis e Bruno Landi, ex presidente della Regione Lazio;

si apprende da notizie di stampa, il quotidiano "Il Messaggero" del 9 gennaio, che il gip Massimo Battistini nell'ordinanza di oltre 400 pagine profila un "disegno criminoso" e "fatti di inaudita gravità anche per le dirette implicazioni sulla politica di gestione dei rifiuti e per le ricadute negative sulla collettività";

la "rete" individuata dall'inchiesta riusciva a condizionare a proprio favore anche organi di controllo preposti alla salute pubblica e al rispetto dell'ambiente come l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

uno dei fini del "sodalizio criminoso" era quello di costruire l'inceneritore di Albano laziale accedendo in maniera illegale, con la compiacenza politica, ai finanziamenti pubblici, ovvero al cosiddetto Cip 6, delibera del Comitato interministeriale prezzi adottata il 29 aprile 1992 a seguito della legge n. 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate;

come si apprende dal comunicato dei Carabinieri ("l'Unità" del 9 gennaio), "In tale vicenda, che secondo l'ordinanza deve ritenersi emblematica, più di ogni altra, di come la pubblica funzione possa essere sviata per favorire interessi diversi da quelli pubblici, infedeli funzionari pubblici (con sistematica violazione di disposizioni di legge indicate nelle singole ipotesi e dei doveri d'ufficio) e soggetti politici di livello regionale hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un percorso finalizzato ad agevolare gli interessi di alcuni soggetti imprenditoriali ben definiti e, in particolare, di Manlio Cerroni";

in data 31 ottobre 2013 è stata parzialmente desecretata la testimonianza resa in corso di audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII Legislatura, dal pentito di camorra Carmine Schiavone, il quale riferiva anche sulla discarica di Borgo Montello a Latina, gestita proprio da Cerroni e dal suo conclamato braccio destro Bruno Landi;

le dichiarazioni del pentito Schiavone riguardano i traffici di rifiuti tossici, gli interramenti degli stessi, le contaminazioni dannose per la salute umana;

a seguito dell'indagine, nel rapporto dei Carabinieri si riferisce di rifiuti farmaceutici (quindi speciali e tossici) non trattati legalmente nelle discariche riconducibili a Cerroni;

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo in data 24 giugno 2013 ha depositato due interrogazioni di cui una al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (4-00417) e una al Ministro della salute (4-00418), in merito alla gestione della discarica di Roncigliano di proprietà di Cerroni e del costruendo inceneritore di Albano laziale, che non hanno ancora ricevuto risposta;

considerato infine che la gestione del ciclo dei rifiuti che coinvolgeva il sito di Malagrotta ha causato procedure di infrazione ai danni dello Stato italiano,

si chiede di sapere:

quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze il Governo intenda adottare ed in quali tempi, affinché si giunga ad una puntuale verifica della situazione ambientale e sanitaria del sottosuolo delle discariche che riconducono agli arrestati e a Manlio Cerroni;

se intenda intervenire, in riferimento ai poteri sostitutivi e alla Conferenza Stato-Regioni, per avviare la caratterizzazione idrogeologica di tutte le discariche in questione.

(2-00108)

Interrogazioni

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
alla luce delle informazioni diramate a mezzo stampa si apprende di una complessa indagine della Procura di Roma condotta operativamente dai Carabinieri del NOE che avrebbe portato alla luce un sistema particolarmente complesso e ramificato di affarismo illecito legato alla gestione dei rifiuti nella città di Roma negli ultimi anni;
il problema della gestione dei rifiuti nella capitale sembrerebbe, in considerazione di quanto emerso dall'indagine, essere stato trasformato nel corso del tempo in una sorta di emergenza "procurata", il cui artificioso prolungamento legittimerebbe le condizioni necessarie per consentire al gruppo imprenditoriale, su cui si sono concentrati gli inquirenti, di realizzare e mantenere una sorta di monopolio nella gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni delle varie aree territoriali, intorno al quale sembrerebbe essere prosperata una continua violazione del diritto dei cittadini al decoro e alla salute pubblica;
la gestione dei rifiuti nella capitale è stata condizionata da un periodo molto lungo di commissariamenti che, indipendentemente dalla sussistenza di reati ed illeciti su cui farà chiarezza la magistratura, sembrerebbe aver prodotto ulteriore confusione nell'applicazione delle competenze in materia da parte degli enti locali, *in primis* del Comune e della Regione;
in tale scenario amministrativo e normativo, il sistema operativo sul fronte della gestione rifiuti sembrerebbe essersi costruito e rafforzato talvolta in deroga alla normativa che, in applicazione delle direttive europee, esclude definitivamente il conferimento in discarica come pratica di trattamento dei rifiuti;
già dal marzo 2012 il Governo aveva esplicitamente indicato agli enti locali, e alle diverse strutture commissariali succedutesi nel tempo, un percorso che aveva come obiettivo il potenziamento della raccolta differenziata per raggiungere il 35 per cento alla fine del 2012, il 50 alla fine del 2013, il 65 per cento nel 2014, il pieno utilizzo degli impianti di pretrattamento dei rifiuti nel Lazio e il pieno utilizzo degli impianti di recupero energetico nel Lazio;
nello specifico, il suddetto progetto, noto come "piano per Roma", prevedeva misure per prevenire l'emergenza e attuare le normative europee e nazionali, da avviare tutte in modo contestuale per programmare e garantire la gestione integrata del ciclo dei rifiuti di Roma;
il piano ed il perseguimento degli obiettivi in esso delineati si rendevano necessari in ragione del fatto che nella dinamica di gestione dei rifiuti a Roma emergeva un basso livello di raccolta differenziata, unito al sottoutilizzo degli impianti destinati al pretrattamento dei rifiuti, così come verificato dall'indagine del NOE disposta dal Ministro *pro tempore* dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini,
si chiede di sapere:
quali interventi di competenza il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di porre termine alla gestione di un'emergenza, che appare costruita *ad hoc*;
se intenda rinnovare e per quanto tempo la struttura commissariale e quali iniziative concrete siano state o saranno messe in campo per verificare l'attuazione del piano per Roma da parte degli enti locali preposti.
(3-00627)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FUCKSIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BATTISTA, CATALFO, BENCINI, BLUNDO, MOLINARI, COTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nel contesto attuale, in Italia e in Europa la riduzione del debito pubblico rappresenta la questione cruciale di politica economica degli ultimi 20 anni. Lo scoppio della crisi finanziaria dal secondo semestre del 2008 ne ha accelerato l'evoluzione e ha costretto i Governi occidentali, e tra questi quello italiano, a predisporre piani severi di consolidamento della finanza pubblica essenzialmente basati su misure di riduzione della spesa e di aumento della sua efficienza;
in questo senso si impone come fondamentale la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici

di proprietà e di quelli in locazione passiva da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per lo Stato centrale che per gli enti locali;
la razionalizzazione delle politiche di gestione degli *asset* immobiliari, finalizzata a un migliore utilizzo delle superfici disponibili e alla riduzione delle spese di affitto passive in capo alla pubblica amministrazione, contribuisce a facilitare il raggruppamento dei servizi e dunque la semplificazione, e rappresenta uno degli strumenti di *spending review* maggiormente utilizzati nel resto d'Europa. In Francia, a fine 2011, solo su questo versante sono stati conseguiti 250 milioni di euro di risparmi e le superfici occupate dallo Stato sono diminuite, tra il 2007 ed il 2011, di oltre 500.000 metri quadrati;
il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale (art. 3, comma 4);
fino a maggio 2012, secondo quanto riportato dal Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate risultava un totale di 11.002 occupazioni della pubblica amministrazione in immobili di proprietà di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive era pari a 1.215 milioni di euro;
a parere degli interroganti tale cifra deve essere ridotta e razionalizzata, anche alla luce del vastissimo patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o sotto-utilizzato, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dagli stessi;
l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 impone a tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco identificativo degli immobili di proprietà dello Stato, o dei medesimi soggetti pubblici, utilizzati o detenuti, e all'Agenzia del demanio le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione, al fine di verificare la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda produrre al Parlamento i dati globali sin qui emersi dalle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, fornendo dettagliati elementi in ordine allo stato del patrimonio immobiliare di Stato, enti locali e altri soggetti pubblici, con riferimento alle condizioni specifiche di ciascun immobile anche in merito allo stato della manutenzione (rischio sismico, presenza di barriere architettoniche, amianto, eccetera) e delle relative spese nel triennio 2011-2013;
se non intenda dare specifica indicazione della spesa complessiva a carico dello Stato e di ciascuna amministrazione pubblica relativa ai canoni di affitto passivi, al fine di valutare la congruità della spesa complessiva, i margini di rinegoziazione o di cessazione dei contratti più gravosi, nonché la permanenza delle specifiche esigenze allocative.
(4-01478)
FUCKSIA, SIMEONI, BOCCHINO, BATTISTA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, BENCINI, BLUNDO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuiti negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;
tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941, cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipata dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*;*
a ciò si aggiunge che nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a pervenire nuove richieste di spesa da porre a carico dei bilanci comunali, che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per l'adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinaria degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di rendere noti i dati in materia nonché garantire il rimborso delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
se intenda inoltre chiarire a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2012, al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se queste siano state decurtate e a quanto ammonti tale relativa diminuzione rispetto all'anno precedente;
quali siano state le iniziative assunte al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;
quali iniziative siano state intraprese al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;
se non ritenga opportuno adoperarsi, anche con interventi a carattere normativo, al fine di giungere al superamento del sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, in modo che sia a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese, così garantendo anche responsabilità ed efficacia.
(4-01479)
CASSON, PUPPATO, SANTINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013, prevede all'articolo 1, comma 748, che al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014, nei territori e nelle sedi presso le quali non è ancora attiva la convezione CONSIP, l'acquisto tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data;
nei territori in cui, alla data del 31 dicembre 2013, la convenzione con la CONSIP è già attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014;
all'acquisto dei servizi si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di 34,6 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel

2013 e il citato limite di spesa;
per raggiungere l'obiettivo descritto nel comma frutto di un emendamento espressamente voluto dal Governo è stata esplicitamente stabilita l'attivazione immediata di un tavolo da parte dell'Esecutivo con tutti i Ministeri e gli enti locali interessati, unitamente alle organizzazioni sindacali, che entro il 31 gennaio 2014 dovrà produrre le soluzioni definitive al problema;
è evidente che la disposizione inserita nella legge di stabilità aveva come obiettivo quello di assicurare la continuità del servizio in attesa di una riforma complessiva del settore che vede coinvolte circa 24.000 unità lavorative su tutto il territorio nazionale e che deve coinvolgere tutti i livelli istituzionali;
su tutto il territorio nazionale sia nei territori presso i quali sono già operative le convenzioni CONSIP sia in quelli presso i quali la convenzione non è operante, si stanno già riscontrando tensioni e preoccupazioni circa il futuro sia del servizio che di questi lavoratori;
va detto che l'operazione di acquisto del servizio è costata alla scuola un taglio di circa 11.000 posti di collaboratori scolastici negli anni trascorsi;
progressivamente la scadenza degli appalti e i subentri delle ditte stanno creando già notevoli criticità;
le imprese di pulizia, infatti, stanno già applicando nei confronti di questi lavoratori e lavoratrici drastiche riduzioni dell'orario di lavoro e conseguentemente della retribuzione, che già era bassa;
lo stato d'agitazione degli addetti alle pulizie che denunciano condizioni di lavoro e contrattuali non sostenibili è già in atto in diverse aree del territorio nazionale;
particolarmente critica è la situazione in Veneto, dove i lavoratori sono circa 1.800, e si è già registrata la chiusura dell'istituto comprensivo "Grimani" di Marghera, dell'istituto "Leopardi" di Mira e della mensa dell'istituto comprensivo "Ilaria Alpi" di Favaro veneto (tutte in provincia di Venezia);
il rischio chiusura e la situazione d'emergenza, solo per quanto riguarda il Veneto, interessa nel complesso 151 scuole, di cui la maggior parte, 62, in provincia di Venezia, 36 trevigiane, 17 veronesi, 13 rodigine e padovane e 10 vicentine;
l'obiettivo posto dal tavolo da convocare con la massima urgenza è quello di razionalizzare la spesa e contemporaneamente conseguire risparmi mantenendo invariati i livelli occupazionali;
si tratta di un obiettivo non semplice ma da raggiungere in tempi molto rapidi onde evitare che la scuola italiana vive un'ulteriore emergenza che vedrebbe messa a rischi l'igiene stessa dei locali, con conseguenze ampiamente prevedibili sulla salute dei bambini e degli adulti che vi trascorrono molte ore della giornata,
si chiede di conoscere se e quali iniziative il Governo, considerata la complessità e delicatezza della situazione, intenda adottare, ben prima del 31 gennaio 2014, per convocare il tavolo previsto dalla legge e assicurare il servizio di pulizia nelle scuole e i livelli occupazionali e retributivi per i lavoratori attualmente impegnati in tali mansioni.
(4-01480)

MARINELLO - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia* -
Premesso che:
l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento 2 (ASP Ag2) versa, ormai da anni, in condizioni di criticità, da ultimo evidenziate anche nella relazione annuale del Tribunale per i diritti del malato della sezione di Sciacca;
tali disfunzioni, dovute a giudizio dell'interrogante ad incapacità dirigenziale nella conduzione della struttura ospedaliera, già evidenziate in altre interrogazioni, incidono su molteplici ambiti di intervento quali l'insufficiente dotazione di personale medico e paramedico, la mancanza di un centro di terapia del dolore e la prestazione di esami diagnostici strumentali invasivi senza sedazione, la mancanza degli strumenti necessari per le prestazioni dell'ambulatorio di otorinolaringoiatria, l'assenza di assistenti sociali ai colloqui per il consenso informato agli aborti volontari, le lunghe liste di attesa per visite specialistiche e per esami (TAC, ecografie e risonanze) anche per i malati oncologici, il concreto rischio di chiusura del centro per l'Alzheimer e della camera iperbarica;
tali criticità determinano evidentemente l'incapacità di fornire alla cittadinanza del comprensorio saccense un servizio sanitario che assicuri i livelli essenziali di assistenza costituzionalmente previsti;

con particolare riferimento all'unità operativa di Oculistica, si fa presente che il 23 dicembre 2013 è stata disposta una singolare ricollocazione di personale paramedico ad una diversa unità operativa. Nel caso di specie, il direttore sanitario dell'ospedale, dottor Gaetano Migliazzo, ed il responsabile del servizio infermieristico, dottor Antonino Venezia, hanno disposto il trasferimento dell'infermiere professionale David Carmelo Emmi all'unità di Patologia clinica "per motivi politici";
le motivazioni addotte per la riassegnazione di David Emmi, che oltre ad essere un infermiere professionale in servizio presso la ASP Ag2 è anche consigliere del Comune di Sciacca, per stessa ammissione del direttore sanitario dell'ospedale dottor Migliazzo e del responsabile del servizio infermieristico dottor Venezia, a giudizio dell'interrogante appaiono *ictu oculi* in palese violazione di fondamentali principi costituzionali e delle normative basilari di diritto del lavoro;
l'adozione di tale discriminatorio provvedimento deve rinvenirsi nelle iniziative più volte intraprese da Emmi a tutela dei diritti dei cittadini in materia di salute pubblica e per il buon funzionamento delle strutture sanitarie saccensi, e non nell'affermazione a giudizio dell'interrogante ipocrita che il signor Emmi non può assicurare la piena disponibilità all'attività chirurgica dell'unità operativa di Oculistica, poiché negli ultimi tre anni le attività svolte da tale unità sono invece incrementate. Infatti, a partire dal 2011, gli interventi sono stati 2.500 nel 2011, 3.000 nel 2012 e 3.600 nel 2013,
si chiede di conoscere:
quali iniziative di competenza i Ministri indirizzo intendano adottare per rimuovere tempestivamente gli effetti della disposizione di servizio dell'Azienda sanitaria provinciale Agrigento 2 relativa all'infermiere professionale David Carmelo Emmi ed assicurare così il rispetto di fondamentali previsioni costituzionali;
quali azioni di competenza intendano svolgere per assicurare che la ASP Ag2 assicuri alla collettività i livelli essenziali di assistenza, che sempre in base al dettato costituzionale essa è tenuta a fornire.
(4-01481)
BIGNAMI, SIMEONI, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, CASALETTO, DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, SERRA, COTTI, BENCINI, MOLINARI, PUGLIA, CATALFO, BOCCHINO, CASTALDI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
con il decreto del Ministero della sanità n. 332 del 27 agosto 1999 è stato emanato il regolamento relativo alle norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nel quale sono indicate le modalità di erogazione e le tariffe;
il regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati in 3 elenchi del nomenclatore, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce le modalità di erogazione;
l'articolo 11 del regolamento prevede l'aggiornamento periodico del nomenclatore, con riferimento al periodo di validità del piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili;
l'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, stabilisce che il Ministro proceda entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario;
l'aggiornamento del nomenclatore è fermo da 14 anni, con ripercussioni sia per i disabili, che non possono usufruire di ausili più avanzati a livello tecnologico, sia per le aziende produttrici che non possono aggiornare i propri prezzi;
considerato che:
l'articolo 4 del decreto prevede che l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza protesica sia subordinata alle attività di prescrizione, di autorizzazione, di fornitura e di collaudo;
la prescrizione deve essere redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, e l'autorizzazione è rilasciata dall'azienda USL;
le Regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti

erogatori;
risulta agli interroganti che spesso gli ausili previsti nel nomenclatore non soddisfano appieno le necessità dei pazienti, spesso costretti ad acquistare privatamente il numero sufficiente di ausili di cui hanno necessità. Inoltre, in diverse circostanze gli ausili forniti dal SSN non sarebbero necessari per determinati pazienti e tale circostanza provoca un inevitabile sperpero di denaro pubblico,
si chiede di sapere:
quali opportune iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di provvedere all'aggiornamento del nomenclatore tariffario ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999, anche alla luce di quanto previsto nel decreto-legge n. 158 del 2012, che ha stabilito come termine per la revisione la data del 31 maggio 2013;
se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda avviare una concreta attività di monitoraggio su scala nazionale relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni ed assumere le opportune iniziative affinché le modalità siano omogenee su tutto il territorio nazionale;
quali iniziative intenda intraprendere per orientare l'assistenza verso una vera e reale presa in carico del cittadino, integrando tutte le fasi del percorso dal momento dell'informazione e dell'orientamento iniziale, a quello prescrittivo, di autorizzazione ed erogazione, anche prevedendo una personalizzazione delle prestazioni, un tetto per la copertura delle spese per l'acquisto degli ausili in base alla patologia nonché un'eventuale compensazione tra gli ausili stessi all'interno di un limite di *budget* stabilito per paziente, al fine di salvaguardare il diritto ad una migliore qualità della vita di quei cittadini portatori di disabilità che attualmente, per beneficiare di trattamenti adeguati, sono spesso costretti ad acquistare privatamente gli ausili stessi.
(4-01482)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00627, dei senatori Di Biagio e Dalla Zuanna, sulla gestione dei rifiuti a Roma.

1.5.2.4. Seduta n. 166 (ant.) del 15/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

166a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)*

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 9,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Comaroli. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la questione del condono e dell'indulto, in quest'Aula, è già stata affrontata negli anni passati... (*Brusìo)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di abbassare il tono della voce.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Grazie signora Presidente.

Tale questione è stata affrontata, se non sbaglio, nel 2006 con la legge n. 241 del 31 luglio, sempre da un Governo di sinistra. Almeno in quella legge si aveva il coraggio di dare il giusto titolo al provvedimento, ovvero: «Concessione di indulto»; oggi non si ha con questo coraggio e lo si chiama: «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili». Il provvedimento resta però un indulto: anche allora si sosteneva l'argomento che le carceri sono troppo piene, che dobbiamo fare un atto di civiltà, che dobbiamo svuotare le carceri per rispettare la dignità umana e così via.

Anche allora c'erano persone che dicevano che il modo migliore per rendere giustizia a chi sta scontando la pena è quello di farlo vivere almeno in ambienti in cui sia rispettata la dignità della persona. Sono passati tanti anni e le carceri sono peggiorate: ora le carceri sono diventate peggiori di prima e non solo per l'affollamento. Quelle persone (mi pare fossero 11.000), che allora godettero di quel provvedimento, in grandissima parte sono tornate in carcere, dimostrando che l'indulto è un provvedimento inutile.

Vede, signora Presidente, questo provvedimento ricorda la situazione di un paziente che ha male ad un braccio, va dal medico e costui, anziché verificare le cause del dolore, curare il male e cercare di prevenire, che cosa fa? Taglia il braccio: visto che il braccio non c'è più, anche il dolore non c'è più. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Richiamo per la seconda volta i colleghi ad abbassare il tono della voce, altrimenti non si riesce ad ascoltare la senatrice, che ha il diritto di essere ascoltata.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Grazie, signora Presidente, ma non ho il diritto di essere ascoltata, se non mi vogliono ascoltare.

PRESIDENTE. Però chi vuole ascoltarla, ha il diritto di farlo. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Grazie, signora Presidente.

Dunque, il medico taglia il braccio, senza preoccuparsi delle conseguenze e una conseguenza può essere che il male colpisca anche l'altro braccio. Questo è proprio ciò che sta facendo questo Governo: c'è il problema del sovraffollamento delle carceri e la soluzione migliore che trova questo Governo è

abbuonare sei anni di reclusione ai condannati. Sissignore: sei anni! Ciò vuol dire che chi ha perpetrato azioni di *stalking* o ha stuprato non sconterà alcuna pena. Se non sbaglio, proprio in quest'Aula, alcuni mesi fa tutti - proprio tutti - si sono prodigati a dire che in uno Stato civile è impossibile permettere che gli *stalker* o gli stupratori possano continuare a far violenza alle donne, e tutti a chiedere pene più restrittive! Quanti discorsi a vuoto, Presidente! Proprio una bella ipocrisia la vostra! Tutti a sottolineare, tra l'altro, che uno dei problemi era far sì che le donne andassero a denunciare, perché c'erano problemi di ripercussione, avevano paura. Invece con questo provvedimento quante donne andranno a denunciare chi le molesta, dal momento che quello non va in carcere? Le donne, ancora una volta, soccomberanno, signora Presidente.

Vogliamo parlare anche dei pedofili? Sissignore, anche i pedofili beneficeranno di questa legge, e vorrei proprio vedere come reagireste se un pedofilo si dovesse avvicinare ad un vostro figlio.

LO GIUDICE *(PD)*. Basta! Basta!

COMAROLI *(LN-Aut)*. Siete sicuri che volete... *(Commenti del senatore Lo Giudice)*.

PRESIDENTE. Per favore! Prego, senatrice, vada avanti.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ma se il collega - ripeto - non mi vuole ascoltare, può uscire dall'Aula. Nessuno lo obbliga a rimanere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, però è la Presidenza che conduce i lavori dell'Aula. *(Commenti dei senatori Lo Giudice e Mirabelli)*.

Prego, vada avanti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Disturbatori di curva Sud!

COMAROLI *(LN-Aut)*. Siete sicuri di volere che i pedofili vadano in giro tranquillamente senza preoccuparsi di essere arrestati e di finire in carcere? A quanto sembra, volete proprio questo, colleghi.

Che dire anche di coloro che entrano nelle vostre case, che rubano, magari anche minacciandovi? Ebbene, anche questi sono beneficiari dell'esenzione dal carcere. Qualche mese fa mi ha colpito la notizia di una donna anziana che si è svegliata durante la notte e ha trovato i ladri in casa. Poco dopo questa nonna è morta di infarto.

Ma si può in un Paese civile, o almeno considerato tale, non poter essere sicuri a casa propria? Uno Stato serio dovrebbe mettere tra le priorità la sicurezza dei propri cittadini, ma ora questo Governo se ne frega. Un Governo serio dovrebbe permettere a chi lavora e finisce tardi la sera di poter andare in stazione a prendere il treno tranquillamente, senza paura. Dovrebbe garantire la tranquillità dei bimbi che vanno al parco. Ma tutto ciò sembra non sia considerato importante.

Avrete avuto modo di leggere sui giornali o di vedere in televisione un filmato della settimana scorsa di una banda che rubava i telefonini all'ingresso della metropolitana. Ebbene, uno dei componenti era affidato ai servizi sociali e l'altro agli arresti domiciliari: e voi li chiamate poverini? Questa è gente che non vuole redimersi. Non è gente che ha sbagliato una volta e non lo farà più: signori, questi sono delinquenti e voi volete introdurre la messa alla prova? Signori, questa è la prova che quanto volete fare non avrà risultato, se non quello che questi delinquenti continueranno imperterriti le loro attività criminali.

Un Governo composto da Ministri che veramente hanno a cuore i loro cittadini si sarebbe messo a studiare, a cercare e a valutare una soluzione che garantisca la sicurezza e contemporaneamente risolva il problema del sovraffollamento nelle carceri. Invece cosa ha fatto? Ha scelto la strada più semplice e più dannosa per i cittadini: ha elaborato questa legge vergogna. Inutilmente si sono suggerite cose che si potevano fare subito - giusto perché vogliamo essere propositivi - che potevano alleviare perlomeno, se non le condizioni, l'affollamento delle carceri. Perché non immaginare - per esempio - che i semiliberi, cioè le persone che di giorno sono ammesse al lavoro esterno, e sono quindi eventualmente libere anche di giorno di scappare, ma che alla sera devono tornare in carcere, anziché tornarci possano andare in strutture dove certamente non scappano? Ne abbiamo, Presidente, di strutture: abbiamo una quantità enorme di edifici non utilizzati di proprietà dello Stato, delle Regioni e dei Comuni; abbiamo una moltitudine di caserme dismesse. Perché, quindi, non immaginare, qualunque sia il reato

commesso, che quando si tratta magari di scontare l'ultimo anno lo si sconti, non nelle carceri attuali, ma in strutture leggere come - per esempio - le carceri dismesse? Bastano due carabinieri, perché non scappa nessuno quando si hanno da scontare pochi mesi o un anno ancora della propria pena e perché non prevedere anche il rimpatrio per i carcerati stranieri e far scontare la pena a casa loro? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non è come abbuonare sei anni, detenzione che spetta a chi commette reati aberranti.

No, signora Presidente, nessuno sforzo è stato fatto per cercare veramente di risolvere il problema delle carceri. Vi è, invece, ancora una volta, lo strumentale utilizzo dell'affollamento delle carceri per compiere un'operazione culturale, quella di liberare la massa di persone che hanno violato la legge, ma che da una certa cultura benpensante sono giustificate.

Questo provvedimento è palesemente un indulto: non è l'arresto domiciliare, che viene concesso dopo, né la pena detentiva, ma è l'alternativa a una detenzione carceraria; un altro tipo di detenzione. Viene commutata la pena: esattamente ciò che costituisce elemento fondante dell'istituto dell'indulto, quindi del condono.

L'articolo 168-*ter* del codice penale come introdotto da questo provvedimento parla della messa alla prova. Significa che a un certo punto uno dice: «Voglio essere messo alla prova perché sono diventato buono. Non voglio il processo. Voglio che mi perdoniate. Voglio che capiate che mi sono redento». Prima cosa: questa richiesta la può fare anche un recidivo, un plurirecidivo, cioè uno che ha commesso ripetutamente reati, magari della stessa indole o appena vicine, per la quarta o quinta volta. Una volta beccato, dice: «Scusate, vorrei essere messo alla prova, perché improvvisamente mi sono redento. Provatemi, controllatemi, scoprirete che sono diventato un angelo, che non merito neanche il processo, nemmeno la pena, nulla».

Difatti, l'articolo 168-*ter* dice, inoltre: «L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede». Estinguere il reato, badate bene, significa estinguerlo oltretutto senza che neanche vi sia l'obbligo di risarcire il danno, perché, un po' oltre, nel provvedimento si dice che «ove possibile» bisogna risarcire il danno: ove possibile.

Questo Governo poteva fare una riforma della giustizia, poteva garantire la famosa certezza della pena. Ricordo, infatti, che l'Italia, nelle classifiche mondiali in tema di giustizia è in una posizione da Stato del Terzo mondo. Ricordo i tempi lunghissimi per un giusto processo e le difficoltà che hanno gli investitori esteri a impiegare le loro risorse nel nostro Paese, perché non sono garantiti, mentre i malviventi vengono sempre più volentieri in Italia. Sembra che vi siano solo diritti per chi commette un reato, per i delinquenti, mentre rimangono solo doveri per tutte le altre persone oneste.

Mi ricordo le parole del Capo della Polizia di Bucarest, capitale della Romania, che, quando si aprirono le frontiere dell'Europa, disse: «Da quando siamo entrati in Europa, Bucarest è diventata una capitale vivibile. I reati sono diminuiti. I nostri delinquenti sono andati in Italia, tanto lì sono sicuri di non scontare la pena, al contrario di quanto, invece, avviene da noi». Questa è una frase più esplicita di mille parole!

Riguardo all'abolizione del reato di clandestinità, grazie all'emendamento dei nostri colleghi del Movimento 5 Stelle, ritengo che, con tutti i problemi che schiacciano l'Italia, questa non sia proprio una priorità. Anzi, è proprio l'immigrazione incontrollata a costituire un enorme problema, che si somma a tutti gli altri. È davvero singolare che, invece di affrontarlo come un'emergenza, vengano proposti interventi che hanno più l'aria di aggravare che non di risolvere il disastro.

I cittadini della strada, tutti gli imprenditori, tutti i disoccupati, tutti quelli che non sono addentro alle alchimie fumose del Palazzo, ma che vivono quotidianamente il disagio della crisi e il fastidio dell'invasione, forse avranno qualche dubbio.

Vi cito alcuni dati e faccio alcune considerazioni. Ogni anno fra 7 e 12 miliardi se ne vanno in *money transfer*, legale o illegale, verso i Paesi d'origine degli immigrati: almeno 100 miliardi in dieci anni, soldi che sono spariti creando un serio danno all'economia nazionale.

Alla fine dello scorso anno, su 65.000 detenuti nelle carceri italiane, il 35 per cento erano stranieri, con

un costo di puro mantenimento di quest'ultimi di 116 euro a testa al giorno, cioè in tutto circa un miliardo all'anno. Secondo il Consiglio d'Europa in Italia c'è un indice di sovraffollamento carcerario del 147 per cento: ci sarebbe posto solo per 44.700 detenuti. Gli italiani sono oggi 42.209; se non ci fossero gli immigrati non esisterebbe ancora il problema del sovraffollamento delle carceri: forse non sarebbe meglio fargli scontare la pena a casa loro? Se più del 35 per cento dei detenuti sono stranieri si può ragionevolmente supporre che almeno un'identica percentuale dei reati siano commessi da loro, quindi è ragionevole ritenere che senza gli stranieri la criminalità diminuirebbe più del 35-40 per cento. Ricordo il caso degli immigrati clandestini che si sono recentemente cuciti la bocca per protesta. La gente benpensante diceva: «oh poverini!»; tranne poi scoprire che erano delinquenti, spacciatori, che pretendevano solo e che sono fuggiti dal loro Paese solo per evitare il carcere a casa loro, che sappiamo essere ben più duro che da noi. Ogni anno la presenza dell'immigrazione costa alla comunità nazionale una cifra difficile da dettagliare, ma che varia fra i 20 e i 40 miliardi; è quindi del tutto ragionevole ipotizzare che l'intero fenomeno sia costato in vent'anni dai 500 ai 600 miliardi. Sicuramente, senza questa spesa, il debito pubblico sarebbe inferiore di almeno un quarto.

Quando poi certi sindaci si preoccupano più degli immigrati che dei cittadini italiani è un fatto che veramente crea disgusto, almeno a me. Mi riferisco ad esempio al caso di Milano, dove ci si preoccupa di trovare un palazzo nel centro della città per dare lavoro agli extracomunitari; e i nostri disoccupati? Non è dovere prioritario per chi governa tutelare i suoi cittadini? A quanto pare no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Si sente ripetere che noi abbiamo bisogno degli immigrati perché tanti lavori non li vogliamo fare, perché hanno alti livelli di istruzione e molti di loro hanno doti di sveltezza e intraprendenza superiori a quelle di molti italiani, soprattutto dei più anziani e dei meno scolarizzati. In nome dell'integrazione dobbiamo accettare che i più deboli dei nostri concittadini - lo ripeto, dei nostri - siano condannati a restare sempre gli ultimi? Secondo noi no. In Italia ci sono oltre 3 milioni di disoccupati, di cui oltre 300.000 stranieri. I cittadini italiani senza lavoro sono 2,7 milioni; gli stranieri occupati sono 2,5 milioni e quelli inattivi 1,25 milioni, poi ci sono le famiglie, i minori, i clandestini; ma un Governo non dovrebbe prendersi cura dei suoi cittadini che non hanno un lavoro? Invece, come sta succedendo con l'abolizione del reato di clandestinità, questo Governo creerà ancora più disoccupati perché, non essendoci più il reato, tanti verranno e il lavoro per tutti non c'è: non c'è per gli italiani, figuriamoci se c'è anche per gli stranieri! Anzi, quegli italiani che hanno un lavoro lo perderanno e quindi ci saranno ancora più disoccupati.

Si stanno poi facendo forti pressioni per far passare il disegno di legge sullo *ius soli,* che prevede la cittadinanza per quasi un milione di bambini stranieri e per altri 80.000 ogni anno; mi chiedo però cosa impedirà a milioni di donne incinte di ogni parte del mondo di presentarsi alle frontiere per chiedere assistenza gratuita. L'Italia diventerà un grande centro di ostetricia!

Se non ci fosse l'immigrazione, cos'altro sarebbero costrette ad inventarsi i vari Riccardi, Kyenge, Turco, Caritas, Boldrini e tutto il resto della comitiva delle anime candide della solidarietà, sempre e solo per gli altri? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ciascuno di noi, signori, di fronte ai propri elettori, di fronte ai propri cittadini, dovrà mostrare veramente se preferisce privilegiare coloro che commettono reati, anche gravissimi, o i cittadini innocenti, che vogliono mantenere almeno un livello accettabile di sicurezza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signora Presidente, è mio desiderio oggi intervenire su una materia che quotidianamente non tratto nelle Commissioni e nell'Aula dell'Assemblea, perché si tratta di questione di grande interesse ed impatto sociale.

Una prima osservazione, per chi dall'Aula direttamente approccia questo tipo di provvedimenti, attiene al fatto che forse sarebbe opportuno che, nell'indicazione della trasformazione dei reati in illeciti amministrativi, i riferimenti normativi fossero più chiari anche per gli «orecchianti» come me. Abbiamo una sequenza di riferimenti normativi in questo elenco che è importante, tra l'altro introdotti

con un emendamento della Commissione, sui quali devo rilevare che, per chi non frequenta quotidianamente la Commissione giustizia, risulta assai difficile riuscire a sapere cosa sia l'articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, o l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, e via dicendo. Se si esplicitasse anche l'oggetto quando si formulano queste previsioni normative, credo che sarebbe nell'interesse di tutti noi e anche dei cittadini che poi vanno a leggere nella *Gazzetta Ufficiale* la norma, sempre in base al principio *ignorantia legis non excusat*; almeno si avrebbe la possibilità che questa *ignorantia* non sia dettata dalla cripticità dei nostri testi normativi. Quest'osservazione di carattere generale naturalmente la rivolgo anche a me stesso, quando concerne argomenti che in altre Commissioni tratto quotidianamente.

Però soffermo l'attenzione su alcuni punti di questi aspetti della trasformazione in illeciti amministrativi di atti che oggi, anche se puniti con l'ammenda, vengono trattati come reati. In particolare il comma 2, lettera *c)*, punto 6, articolo 2, inserito dalla Commissione, tratta in maniera, a mio giudizio, assolutamente generica, e quindi da precisare, la materia della «disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». L'universo mondo dei reati legati alla detenzione, allo spaccio e all'utilizzo delle droghe, se il Governo dovesse decidere di essere eccessivamente buonista, è suscettibile di essere trasformato in semplice illecito amministrativo. Credo che allora quest'Aula, anche se ormai i termini per la presentazione degli emendamenti sono scaduti, debba chiedere al Governo e al relatore una riflessione su questa estensività della previsione e quindi di procedere, anche attraverso un subemendamento o un ordine del giorno, ad una migliore definizione dell'ambito in cui il Governo è autorizzato ad intervenire su questa delicatissima materia. Infatti, non possiamo consentire che dietro questa previsione, che può avere anche una sua logicità ed una sua praticità, si nasconda una liberalizzazione indiscriminata di questo settore, che dovrebbe essere oggetto di altra discussione, che non quella di una tecnicalità riservata agli addetti ai lavori nella trasformazione dei reati in illecito amministrativo.

Un altro punto, molto dibattuto in questi giorni, concerne la lettera b) del comma 3 di questo stesso articolo, che riguarda l'abrogazione del reato previsto all'articolo 10-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

Non sono ideologicamente né formalmente affezionato a nessun testo di legge che sia generato da una determinata maggioranza e in quanto tale ritenuto intoccabile, ma da legislatori assolutamente pragmatici - e personalmente ho avuto modo di seguire a suo tempo dalla parte del Governo anche la formazione di queste normative sull'immigrazione - occorre svolgere alcune considerazioni in merito al reato di immigrazione clandestina nella sua prima applicazione, e anche con le modifiche cui è stato sottoposto a seguito di sentenza della Corte costituzionale. Non dobbiamo dimenticare che l'originario reato di immigrazione clandestina previsto dalla cosiddetta Bossi-Fini contemplava l'immediata espulsione di chi commetteva il reato. Intervenne poi la Corte costituzionale dicendo che, trattandosi di un reato, ai sensi della nostra Costituzione non si poteva prescindere dall'esercizio del diritto di difesa che quindi "l'immediatamente espulso" non avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa a norma della nostra Costituzione, trattandosi di un reato. Ciò ha generato una necessità, una complicazione e, aggiungo, un'inutilità della norma per vari aspetti. Infatti, l'esigenza che l'accusato di un reato si dovesse difendere ha creato la necessità che dovesse permanere all'interno dei centri di accoglienza per un periodo più lungo di quello previsto, per dargli appunto il tempo di trovarsi l'avvocato, impostare la sua difesa, attendere il dibattimento e via dicendo; dibattimento che però si è rivelato del tutto inesistente, direi inutile - e questo lo dicono anche gli uffici giudiziari, non solo gli ordini professionali - perché nei confronti di persone non in grado di difendersi e tanto meno di scontare la pena, nella stragrande maggioranza dei casi di carattere pecuniario, in quanto impossibilitate nei fatti ad adempiere.

La disposizione si è quindi trasformata solamente in un allungamento della permanenza presso i centri (sei mesi piuttosto che due), al termine della quale vengono comunque immessi con foglio di via nel tessuto territoriale accanto al centro per poi disperdersi. Mi sembra infatti di capire che solo una

percentuale vicinissima allo zero osserva la prescrizione di rientro prevista dai fogli di via, emanati a seguito della conclusione del periodo di detenzione.

Pertanto, sono assolutamente convinto dell'opportunità di rivedere questa vicenda, soprattutto per questioni di spesa pubblica, perché sappiamo bene che quando l'esercizio del diritto di difesa si trasforma in difesa assistita dal pubblico diventa un onere non indifferente a carico dell'erario. Non sono quindi alieno dal fatto che si possa intervenire sulla depenalizzazione di questo tipo di reato e la sua trasformazione in illecito amministrativo. Occorrono però alcune accortezze, che nella norma non sono indicate. Occorre che ciò non diventi il presupposto perché questa depenalizzazione possa essere applicata anche a chi reitera il reato o a chi ignora la prescrizione, susseguente all'illecito amministrativo, di dover rimpatriare attraverso l'ordinanza di rimpatrio. Dobbiamo essere chiari su questo. Possiamo modificare l'impianto, ma non possiamo consentire che questa modifica comporti che il soggetto destinatario del provvedimento possa liberamente disattenderlo senza che si aggravi la sua posizione.

Quindi, anche questa disposizione deve essere assolutamente specificata nei suoi contenuti. È vero che si tratta di una delega ma, ripeto, siamo abituati, anche seguendo un po' i principi della Costituzione, al fatto che le deleghe più sono dettagliate e circostanziate e meno offrono poi occasioni di dibattito e polemica, soprattutto quando il Governo le esercita.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, per favore, concluda.

D'ALI' *(NCD)*. Sì, signora Presidente. Su questo punto vorremmo essere assolutamente chiari: si può prendere in esame la modifica in illecito amministrativo, perché risponde anche alle esigenze pratiche dell'organizzazione giudiziaria del nostro Paese, con riguardo quindi anche ai costi che ad essa sono connessi. Tuttavia, non possiamo consentire che ciò diventi la possibilità per una libera, reiterata ed indiscriminata circolazione di chi è oggetto del primo provvedimento relativo all'illecito amministrativo. Quindi, per farla breve, la reiterazione del comportamento *contra legem* deve essere identificata sempre come reato, e deve soprattutto prevedere anche la materiale esecuzione del provvedimento di espulsione. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, oggi discutiamo un provvedimento che è arrivato dalla Camera in un testo diverso da quello oggi all'esame e che nell'altro ramo del Parlamento aveva trovato anche grande consenso in quanto contiene alcuni dispositivi positivi. Penso ad esempio alla messa alla prova, con riguardo in particolare ai giovani, in quanto è dimostrato che c'è un calo della reiterazione del reato da parte dei giovani in caso di messa alla prova. Vi è la possibilità di interrompere il processo e poi, se viene reiterato il reato, lo si riprende e la condanna e la pena diventano molto più severe. Il disegno di legge contiene quindi aspetti positivi, come la rimodulazione della pena e la detenzione domiciliare.

Tuttavia, entrando nel particolare del provvedimento, il 9 ottobre 2013 la Commissione giustizia del Senato ha approvato un emendamento che limita il reato di immigrazione clandestina, reato introdotto dal Governo Berlusconi nel 2009, con l'ormai famoso pacchetto sicurezza dell'allora ministro dell'interno Maroni.

L'introduzione di questo reato ha già dato risultati; infatti, se andiamo a vedere gli arrivi di immigrati verificatisi nel nostro Paese, dal 2009 ad oggi sono andati diminuendo, mentre fino al 2009 aumentavano ogni anno. Inoltre, se osserviamo le percentuali di stranieri presenti nelle carceri italiane - naturalmente non perché vi sia una connessione tra *status* di straniero ed atto delinquenziale, ma perché stiamo parlando di pene - fino al 2009 sono state in aumento, raggiungendo il 37 per cento mentre dal 2009 in poi, ogni anno fino ad oggi, segnano una diminuzione, fino al 34,95 per cento del 31 dicembre 2013. Questo perché?

È evidente che la presenza del reato fa pensare. Non sfugge a nessuno che l'emendamento del Senato è stato approvato il 9 ottobre 2013, proprio il giorno in cui Barroso e il presidente del Consiglio Letta andarono a Lampedusa in conseguenza di quel gravissimo fatto che vide la morte di 366 persone in

mare, ma gli scafisti responsabili di quegli eventi, quei venditori di morte, certo devono pensare di più a commettere reati se poi vengono connessi all'immigrazione clandestina.

Probabilmente c'è stata una più che comprensibile sollevazione di carattere psicologico, ma pensiamo anche che la deterrenza del reato sia tanto pratica, come dimostrano i numeri, che psicologica, e non abbia solo la valenza simbolica, che comunque è tanta.

Nel dire questo, devo precisare che le caratteristiche geografiche del nostro Paese, che ha coste lunghissime ed è la porta per l'Europa, si prestano a questi arrivi. Peraltro, il nostro Paese ha un DNA basato sull'accoglienza: basti pensare a tutte le associazioni di volontariato - cito tra tutte la Caritas - che si prodigano per le persone che vengono qua a lavorare, perché hanno voglia di migliorare la qualità di vita loro e delle loro famiglie, per le quali le braccia sono aperte, naturalmente. Chi è venuto a lavorare rispettando le regole e leggi, nel nostro Paese ha sempre trovato infatti la massima accoglienza. Cosa diversa per chi viene con altre idee. Però, per venire nel nostro Paese bisogna avere un lavoro; per vivere in condizioni decenti bisogna avere un lavoro. Come sappiamo, anche le richieste degli industriali e delle categorie economiche sono diminuite in questi anni, perché essendoci la crisi economica le possibilità di lavorare sono inferiori.

Quando si esce dai numeri stabiliti per i flussi di lavoratori che servono al nostro Paese (e per i quali, ripeto, le braccia sono aperte) c'è il rischio, anche per chi viene solo per lavorare e ha voglia di rispettare le regole, di cadere vittima del lavoro nero e degli sfruttatori. Questo non va bene e non possiamo accettarlo. Chi invece viene per delinquere, a maggior ragione non deve poter entrare nel nostro Paese, e se lo fa in modo clandestino dovrà essere previsto un reato che svolga una doppia funzione di deterrenza, psicologica e reale. *(Applausi dei senatori Candiani e Consiglio)*. Bene, quindi, chi viene a lavorare; non bene chi viene a delinquere.

La modifica, introdotta con un emendamento, all'articolo 2, comma3, lettera *b*), riguardante l'abolizione del reato di clandestinità dà un senso diverso a questo provvedimento, che pure era stato con costruito col contributo di tutti (potrei citare i senatori Caliendo e Palma) e che alla Camera ha avuto un *iter* molto più semplice. Io vengo dal Veneto, dove, come sapete, abbiamo grande tradizione di accoglienza. Allo stesso tempo però, con l'immigrazione clandestina, essendo il Nord Est una zona ricca, viviamo anche il grande fenomeno, purtroppo, della delinquenza. Ripeto, il delinquente è delinquente sempre, che sia italiano o straniero. Una persona non delinque per il colore della pelle, per la religione o per la cultura: delinque. Certo che noi a chi non viene con la volontà di contribuire a far crescere il nostro Paese, ma solo di delinquere, quindi influendo anche sulla sensazione di insicurezza percepita, molto sentita nelle nostre città, non possiamo aprire le porte.

Quando chiediamo ai nostri cittadini quale sia il problema più grande che devono affrontare, questi ci rispondono: la sicurezza. Se poi parliamo con i rappresentanti delle Forze dell'ordine ci viene confermato che il problema è reale, ma anche che c'è una questione di percezione di insicurezza, pure a causa di quei piccoli atti delinquenziali che commette chi non ha trovato lavoro e quindi non riesce a vivere dignitosamente, magari perché non faceva parte dei flussi richiesti, che poi influiscono sulla qualità della vita dei nostri cittadini.

Questo provvedimento prevedeva anche molte misure positive, ma è stato cambiato in questo passaggio tra Camera e Senato con l'abolizione di un reato la cui introduzione aveva dato dei risultati dal 2009 oggi. I numeri non hanno colore politico. Se le curve per quanto riguarda gli arrivi nel nostro Paese e il numero di detenuti stranieri nel nostro Paese (ho già detto che lo schema della connessione delinquenza-stranieri non mi appartiene e non appartiene alla nostra forza politica, non è questo il ragionamento che voglio fare), hanno seguito un certo andamento, qualcosa vorrà dire. Questi sono i numeri, che, ripeto, non hanno colore politico. L'abolizione di questo reato è vissuto in tutte le zone del Paese, ma soprattutto nella nostre, come una intromissione nella vita e nella sicurezza dei cittadini, ed è per questo che questa modifica non la possiamo giudicare positivamente. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, ci troviamo

in una situazione di fortissimo disagio e imbarazzo per dover affrontare per l'ennesima volta questi argomenti e queste tematiche. Ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento di questo Governo che si può definire davvero svuota carceri.

Tecnicamente si parla di misure alternative alla detenzione in carcere, quindi messa in prova, messa in libertà, arresti domiciliari, ma dobbiamo porre attenzione a ciò di cui stiamo parlando. A persone, cioè, che sono finite in carcere per aver commesso reati, con sentenza di condanna a pena detentiva, quindi per reati gravi e di forte impatto, che creano allarme sociale, stiamo dicendo che hanno una pena scontata, che possono uscire, che possono scontare questa pena comodamente seduti nel salotto di casa propria o addirittura avere agevolazioni.

Questo, quindi, davvero si presenta come un provvedimento che apre le porte del carcere a coloro che hanno commesso crimini, anche efferati (abbiamo già sentito da parte dei colleghi del mio Gruppo intervenuti prima di me l'elenco durissimo delle tipologie di reato delle quali si sta qui discutendo), che vengono tranquillamente rimessi in libertà, e quindi possono godere di agevolazioni che risultano, agli occhi di tutti i cittadini di buon senso e di tutti i cittadini che sono stati vittime di reati, assolutamente inaccettabili, perché vengono viste come misure naturalmente vergognose.

Noi su questo provvedimento, così come su quelli precedenti e su quelli che si accompagnano a questo (ricordo che alla Camera si sta parlando in questi giorni di un provvedimento di indulto che è addirittura peggiore dei precedenti analoghi provvedimenti), ci metteremo sempre in posizione di assoluta e ferma contrarietà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quello che vogliamo dire in quest'Aula e su cui vogliamo davvero richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo è il fatto che innanzitutto si tratta di un provvedimento illegittimo, che non si giustifica, per una serie di ragioni.

La prima, cui ho accennato prima e sulla quale mi soffermerò meglio nel dettaglio, è che questo provvedimento viola un principio fondamentale e inderogabile, che è quello della sicurezza pubblica dei cittadini e dell'ordine pubblico.

Un secondo principio che viene meno è quello della certezza della pena. Questo non è un Paese serio, perché non garantisce la certezza della pena, non garantisce che vengano comminate pene commisurate alla tipologia dei reati e alla gravità dei reati che si commettono, e viola quindi i fondamenti di uno Stato di diritto, e questo è assolutamente inaccettabile. Quello in esame è quindi un provvedimento che noi contestiamo sia nel metodo che nel merito. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Oltretutto, faccio notare che questo non è certamente un argomento che rientri nelle priorità di questo Paese. I cittadini fuori di qui chiedono, colleghi, di risolvere il problema che sta a monte, come ci dice il Governo, a questa serie di provvedimenti che mette in campo, cioè il problema del sovraffollamento carcerario (che, per carità, è sentito e davvero chiede di essere affrontato in maniera seria e con grandi riflessioni), ma non affrontandolo in questa maniera, che è semplicemente demagogica e strumentale, e risponde piuttosto ad un'esigenza di questo Governo di mascherare le proprie incompetenze e le proprie inefficienze sotto tanti altri punti di vista e in molti altri campi, affrontando delle tematiche che possono avere questo impatto mediatico, ma che in realtà nascondono le manchevolezze del Governo.

Ma non è comunque una priorità, perché la priorità, colleghi, per i cittadini, per le famiglie, per le imprese, sono i provvedimenti di natura economica, i provvedimenti che siano volti ad aiutare le famiglie ad arrivare alla fine del mese e le imprese a poter svolgere la propria attività e a poter sopravvivere.

Assistiamo ogni giorno alla chiusura di imprese e alla fuga di aziende da questo Paese, perché queste non sono in grado di continuare la loro attività: questo è infatti un Paese che chiede alle imprese di sforzarsi ad essere più competitive, ma in realtà non offre loro nessuno strumento per poter continuare qui la loro produzione e resistere. Nel nostro Paese, le aziende, le famiglie, i cittadini sono strozzati da un peso della tassazione che non ha precedenti e che non è nemmeno più paragonabile a quello di altri Paesi europei più avanzati del nostro, che ormai ci mangiano la foglia in testa, e questa è una vergogna. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quindi, non è un provvedimento urgente, e non rientra certamente tra le priorità avvertite dalla

cittadinanza il fatto di affrontare con questa tipologia di strumenti l'annoso problema del sovraffollamento carcerario.

Faccio presente che ormai da molti anni si continua a parlare della questione, che - ripeto - è avvertita e va certamente risolta in qualche modo; tuttavia un Governo serio dovrebbe farlo mettendo in campo una politica vera, fattiva, concreta e diversa di edilizia carceraria, ad esempio investendo risorse (che magari possono essere pescate dalle numerose sacche di inefficienze, sprechi, sperperi di risorse pubbliche che purtroppo registriamo ogni giorno) su altre strutture. Penso anche alle politiche messe in campo, quando al Dicastero della giustizia vi era il Ministro Castelli, con un piano serio di edilizia carceraria: peccato che poi il Governo Prodi abbia messo in un cassetto tutto quel piano articolato e strutturato, che richiedeva coraggio, era lungimirante e chiedeva un investimento anche al Governo successivo, che però non è stato fatto. Se l'avessimo fatto allora, oggi probabilmente non ci troveremmo a parlare di nuovo di tale problema.

Penso anche a tutti quegli immobili pubblici, dello Stato, non utilizzati o dismessi, che potrebbero essere adibiti in maniera molto efficace a luoghi di detenzione, con costi ridotti e personale contenuto. Ad esempio, alcune caserme potrebbero veramente essere adibite a luoghi di detenzione, magari per reati minori. Ciò potrebbe essere realizzato immediatamente, dando subito una risposta al problema del sovraffollamento carcerario.

Ripeto, dunque, che non è con questi provvedimenti svuota carceri, di indulto, con gli allargamenti delle braccia o delle maglie delle patrie galere, che si risolvono i problemi. Fuori di qui, colleghi, i cittadini avvertono semplicemente un senso di impotenza di fronte ad uno Stato incapace di garantire la loro sicurezza e la loro incolumità. Tutto ciò è inaccettabile.

Il provvedimento in esame nasce proprio dall'esigenza e dalla volontà della maggioranza di spostare un po' l'attenzione dai problemi veri che il Governo non riesce ad affrontare, perché è in balìa dei veti incrociati dei rispettivi partiti che lo sostengono e non riescono a mettersi d'accordo; è sotto lo scacco dei *diktat* dell'Unione europea, e quindi non è in grado, se non di badare ad una rigorosa tenuta dei conti sotto dettatura europea, di mettere in campo una politica seria, programmatica, per investire sull'economia e sullo sviluppo.

Come ho già evidenziato, il provvedimento in esame è illegittimo sotto tanti punti di vista. Innanzi tutto, viene meno il principio della certezza della pena, dell'effettività e dell'efficacia della pena. Quindi, il risultato vero, concreto, che viene percepito è che con questo tipo di provvedimenti si creano danni veramente gravi nei confronti dei cittadini, anche per le conseguenze sotto i profili del rispetto dell'ordine pubblico, della sicurezza ed anche economico e sociale.

I dati statistici (non lo sosteniamo noi del Gruppo Lega nord e Autonomie), in possesso anche del Ministro della giustizia oltre che del Ministro dell'interno, rilevano che un delinquente torna a delinquere addirittura nel giro di pochi mesi da quando viene rimesso in libertà o può usufruire di agevolazioni, di sconti di pena o degli arresti domiciliari, e torna così in carcere provocando un aggravio di costi ulteriori per affrontare i contenziosi, i giudizi, un aggravio per le Forze dell'ordine che nuovamente devono scendere in campo per ottemperare, e tutta una serie di ulteriori esborsi. Dunque, il problema del sovraffollamento carcerario viene di volta in volta semplicemente spostato nel tempo, senza produrre alcun risultato. I delinquenti non fanno che tornare a delinquere e quindi creare danni ulteriori, commettendo di nuovo reati efferati a danno degli stessi cittadini. Quindi, vi è un impatto forte dal punto di vista sociale ed economico. Non si trova alcuna giustificazione che stia alla base di provvedimenti di questo tipo.

Noi ci metteremo sempre di traverso: la nostra contrarietà su questo tipo di provvedimenti non verrà mai meno. È inutile che cerchiate, strumentalmente e sempre demagogicamente, di tacciarci per quelli che sono fuori dal mondo e di anacronismo. Per non parlare di quando affrontiamo i temi dell'immigrazione e veniamo accusati di essere razzisti, xenofobi. A tal proposito, voglio denunciare pubblicamente alla Presidenza e al Governo che proprio ieri siamo stati vittime di veri e propri insulti provenienti dai banchi dei nostri vicini...

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, la prego, non riprenda l'episodio di ieri, perché ce n'è per tutti.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi scusi ma è doveroso farlo, perché mentre noi cerchiamo di argomentare in modo serio, motivato e nel merito le questioni, qualcuno da altri banchi ci lancia accuse ingiuste, per non dire veri e propri insulti. Questo è inaccettabile, e io, a nome di tutto il Gruppo, non intendo più accettarlo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non intendo accettare che chi, come noi, porta avanti le voci, i diritti e le ragioni dei cittadini che sono fuori di qui e che quotidianamente affrontano questo tipo di problemi venga zittito e apostrofato come il solito leghista brutto, sporco, cattivo e razzista. Questo è un comportamento incivile che noi non accetteremo più! Quello che vogliamo fare invece è parlare con buon senso e motivare le nostre ragioni basandoci sui dati con argomentazioni serie.

Noi contestiamo le politiche messe in campo da questo Governo, dal Ministro, per esempio, dell'integrazione ma anche dal ministro della giustizia Cancellieri, con dati oggettivi, con il confronto reale con i cittadini, con il confronto reale con coloro che nelle amministrazioni locali (dico questo rivolgendomi ai colleghi che, forse, sono molto occupati in Rete, ma non sono presenti nelle amministrazioni locali e non sanno come funzionano, come funziona, ad esempio, il settore dei servizi sociali, le cui risorse sono pressoché esaurite *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*) devono affrontare le tematiche dell'assistenza sociosanitaria, dell'assistenza dei residenti extracomunitari.

Noi non ce l'abbiamo con le persone extracomunitarie che entrano regolarmente nel nostro Paese. Ricordo, tra l'altro, che in base alla disciplina sull'immigrazione contenuta nella legge Bossi-Fini chi entra in questo Paese lo fa regolarmente, con dei titoli che siano giustificati da un contratto di lavoro che garantisca la capacità di avere un alloggio e un reddito di sopravvivenza. Coloro che non possiedono questi requisiti non hanno titolo per entrare. Quando si parla di immigrazione incontrollata e, come in questo in questo provvedimento, del reato di immigrazione clandestina ci si riferisce a coloro che entrano nel nostro Stato illegalmente, in maniera illecita, senza motivo e senza averne titolo.

Noi riteniamo che per chi ha esigenze di protezione umanitaria le adeguate procedure di controllo e verifica vadano svolte sia nel Paese di appartenenza che poi, eventualmente, nel nostro Paese in maniera seria e controllata. Tutti coloro che entrano pensando di poter circolare liberamente sottraendosi ai controlli del nostro Paese, lo ricordo, entrano in Italia irregolarmente e illegalmente: il titolo loro spettante è quello di clandestini.

Le persone che necessitano di protezione per motivi umanitari o che rientrano nei parametri inerenti allo *status* di rifugiato sono sottoposti a procedure di identificazione, di verifica e controllo.

Noi stiamo parlando invece di tutti coloro che si sottraggono a questi controlli, che non hanno la possibilità di mantenersi, non hanno un contratto di lavoro e, dunque, un reddito. Ma di che vivono? Dove andranno? Cosa faranno? Molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi (è documentato dai dati in possesso delle varie nostre strutture), si ritrovano sulle strade a delinquere.

Vogliamo veramente mettere in campo una politica seria di controllo dei flussi migratori, il che va nel loro stesso interesse? Se infatti creiamo delle condizioni favorevoli, se facciamo in modo che vengano aiutati nei loro Paesi di origine, con un'assunzione di responsabilità dell'intera Europa, e non solo del nostro Paese, con una politica seria di integrazione e di responsabilizzazione, su questi temi allora forse potremo veramente aiutarli. Aiutarli prima di tutto in casa loro, e aiutare coloro che ne hanno davvero bisogno, facendo entrare nel nostro Paese le persone che ne hanno titolo e un contratto di lavoro per poterlo fare.

Ricordo però una cosa. Noi siamo un Paese in cui i flussi di immigrazione anche regolare in questo momento non sono sostenibili: ripeto, non sono sostenibili neanche i regolari. Parliamoci chiaramente forse voi non ve ne rendete conto, troppo presi da queste Aule o dalla Rete, e non avete la percezione reale di quello che avviene fuori, nei Comuni e nelle città: non c'è un solo posto di lavoro per i nostri concittadini italiani, non c'è un posto di lavoro ormai per gli *under* 30 o per gli *over* 50, che non riescono a trovare un altro posto di lavoro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Stiamo vivendo una crisi drammatica, le imprese chiudono ogni giorno, non ce la fanno più. Abbiamo una marea di cassintegrati e disoccupati, che non hanno reddito da lavoro e non sanno come mantenere le loro famiglie. Io dico

che non possiamo più accogliere nemmeno un immigrato regolare in più. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vogliamo pensare seriamente di risolvere questi problemi prima, con politiche economiche serie che investano sulla detassazione, sulla crescita e sullo sviluppo? Non è più possibile portare avanti politiche così demagogiche. È inaccettabile, e non lo accettano i cittadini. Nella realtà dei Comuni e delle amministrazioni locali che, con le poche risorse che hanno, fanno i salti mortali per tirare avanti, uno dei settori davvero più in difficoltà - io lo vivo da amministratrice locale - è quello dei servizi sociali. Noi cerchiamo di tenere in piedi un bilancio tagliando dove è possibile tutto e di più, a causa del Patto di stabilità, dei vincoli che conosciamo, dei problemi di reperimento delle risorse, dei mancati trasferimenti statali e di tutte le tasse che dobbiamo applicare ai nostri concittadini, proprio per non incidere sul settore dei servizi sociali.

Ma avete mai guardato - lo dico anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle - le graduatorie di chi ha il beneficio di poter accedere ai servizi sociosanitari? I primi posti nelle lunghe liste sono quasi tutti di cittadini extracomunitari, e non dei nostri concittadini e delle nostre famiglie, che sono al pari bisognose. Lo stesso vale per le assegnazioni degli alloggi popolari e per moltissimi altri benefici. Là dove ci sono amministratori attenti, si cerca in qualche modo di contemperare le rispettive esigenze nei propri territori e anche nelle graduatorie si cerca di fare delle assegnazioni giuste. Ma non si può più pensare di allargare le maglie dell'accoglienza a fini di finto buonismo, senza considerare i problemi reali e senza tener conto di come poi i nostri concittadini e gli immigrati che arrivano nel nostro Paese sono costretti poi a vivere, con la crisi drammatica - continuo a ricordarlo - che affrontiamo tutti i giorni.

Non si può più andare avanti così. Le priorità del Paese sono altre. Il messaggio che si dà ai cittadini, di fronte a provvedimenti come questo ennesimo svuota carceri o di indulto, è quello di uno Stato che si arrende: una resa dello Stato di fronte alla propria incapacità di mettere in campo politiche serie.

Signora Presidente, mi permetta di concludere il mio intervento facendo un'ultima considerazione. Ho sentito ieri, oltre agli insulti demagogici che vengono dai banchi della sinistra e del Movimento 5 Stelle...

PRESIDENTE. Gli insulti sono stati censurati; quindi, la prego di non riprendere questo argomento.

Prego, senatrice Bisinella, continui.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Li voglio censurare pubblicamente, perché siamo stanchi di essere appellati in questo modo. Voglio altresì dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle che forse potremmo regalarvi l'abbonamento a «La Padania» e consigliarvi di ascoltare Radio Padania, perché forse vi sarebbe utile capire qual è la vera opinione della gente, quelle cose che davvero chiedono i cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*. Imparereste tantissime cose di buon senso, di senso pratico, da coloro che tutti i giorni lottano per sopravvivere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale per geometri «Camilli» di Roma. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 10,34)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il provvedimento che oggi ci troviamo ad affrontare

presenta due aspetti ulteriori, che intervengono - o meglio, intendono intervenire - a mutarne la natura stessa e sui quali penso vada fatto un momento di riflessione.

Il primo di questi due aspetti riguarda l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina: il 9 ottobre 2013 la Commissione giustizia del Senato ha approvato un emendamento che prevede l'eliminazione del reato di immigrazione clandestina. Esso è stato esaminato nel giorno in cui il Presidente del Consiglio, accompagnato dal Presidente Barroso, era a Lampedusa: quindi, l'onda delle emozioni a seguito del naufragio, in cui morirono tragicamente 366 profughi, portò la Commissione del Senato ad approvare l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, ma appoggiato sia da SEL che dal Partito Democratico.

Tale emendamento abolisce il reato di clandestinità per gli immigrati che soggiornano in maniera non regolare in Italia, ma rimangono in piedi tutti i procedimenti per l'espulsione e tutte le altre fattispecie di reato comprese nella famosa legge Bossi?Fini. Si trasforma pertanto il reato di immigrazione clandestina in illecito amministrativo. Il reato è stato introdotto dal Governo Berlusconi nel 2009, nel famoso pacchetto sicurezza della cosiddetta legge Maroni.

Bene, penso che sarebbe opportuno ricordare, in un *excursus*, come in Italia l'esigenza di regolamentare l'aspetto dell'immigrazione clandestina è presente da tempo: infatti la prima legge ad intervenire in materia fu la cosiddetta Turco-Napolitano, la legge n. 40 del 1998, che ha delineato per la prima volta una visione organica sull'immigrazione e ha istituito i famosi centri di permanenza temporanea. Questi provvedimenti andavano appunto nella logica di cercare di impedire, o di limitare, l'immigrazione clandestina, che indubbiamente avrebbe portato al Paese e alla Nazione gravi problemi di varia natura.

Successivamente, nel 2002, fu approvata la legge Bossi-Fini, che erroneamente - come ho ricordato in precedenza - si considera come il provvedimento che ha introdotto il reato di clandestinità, ma che è invece la legge che ha legato il permesso di soggiorno allo svolgimento effettivo di un lavoro e che ha previsto un inasprimento forte delle pene per i trafficanti di esseri umani.

A proposito del contrasto dell'immigrazione clandestina, voglio ricordare come proprio nella mia Regione (la Puglia) ci sono esempi molto chiari di come essa può essere contrastata e di come l'immigrazione, quando non è clandestina e non è aperta al 100 per cento a chiunque voglia venire in Italia, può essere controllata, secondo lo spirito della stessa legge Bossi-Fini, per il quale può arrivare in Italia chi abbia un permesso di lavoro confermato.

Ricorderete infatti che proprio in Puglia abbiamo vissuto i primi vastissimi fenomeni di immigrazione selvaggia, quando dall'Albania cominciarono ad arrivare navi cariche di esseri umani, stipati in maniera indegna, che la Puglia accolse, e cercò di farlo al meglio delle proprie possibilità, per quanto possibile, dal momento che si trovava per la prima volta di fronte a un fenomeno di questo tipo. Nel tempo, però, grazie ai vari Governi che si sono succeduti e all'impegno dei Governi italiani e albanesi, si è creata una condizione di controllo dell'immigrazione.

Dopodiché, la legge Bossi-Fini, che ha creato un collegamento tra la venuta in Italia e il permesso di lavoro, ha fatto in modo che molti dei membri delle comunità albanesi arrivate in Italia si siano regolarmente integrati e siano diventati una realtà importante e anzi una risorsa per la nostra Regione. Successivamente, come ricordavamo, è stata approvata la legge Maroni - il famoso pacchetto sicurezza - in cui fu previsto il reato di immigrazione clandestina.

Ma questa non fu una novità: fu quasi un adeguamento dell'Italia a quello che avveniva e avviene in quasi tutti i Paesi d'Europa. Non possiamo, infatti, dimenticare che in molti Paesi multe, rimpatri e galera sono previsti per l'immigrazione clandestina e, in presenza di casi di recidiva, sono previste addirittura pene molto più severe di quelle che prevediamo noi in Italia. Ci sono Paesi, come la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Svizzera, l'Austria e anche la Danimarca, dove il reato di clandestinità è tranquillamente previsto dalla legge.

Ora non vedo perché questo non debba avvenire in Italia, che è una delle Nazioni maggiormente esposte per la sua posizione geografica, essendo la propaggine dell'Europa, in specie verso l'Africa,

verso quel mondo da cui oggi ci arrivano ondate di immigrazione selvaggia e clandestina. Oltre 10.000 sono i clandestini che ogni anno entrano in Italia, e determinano grossi problemi, di carattere sociale e di sicurezza. Non possiamo dimenticare che, secondo la graduatoria dei reati commessi nel 2013, quasi un terzo di quelli per droga, contro il patrimonio e contro la persona è stato compiuto da stranieri oggi detenuti nelle carceri italiane.

Allora, questa pericolosità si registra essenzialmente quando non vi è un controllo, quando non vi è una regola. Oggi diciamo che rispettiamo i vari punti di vista e comprendiamo le obiezioni sollevate. Ma abbiamo anche il dovere di far capire a tutti che in Italia vi deve essere il rispetto delle regole e, per avere tale rispetto, deve esistere una posizione precisa, dura e necessaria nei confronti di chiunque pensi che possa venire nel nostro Paese a fare ciò che vuole. Chi viene dall'estero e vuole delinquere deve sapere che in Italia non troverà terreno facile.

Per detto motivo, su questo aspetto, quando passeremo all'esame degli articoli, saremo per l'abrogazione dell'articolo 2, comma 3, in modo particolare della lettera *b*).

Dopo di che, l'altra scelta che surrettiziamente si vuole introdurre nel provvedimento in esame e tentare di fare passare, che i presenti profili di alta pericolosità, non solo sociale ma anche per la salute dei cittadini, è la liberalizzazione delle droghe leggere. Si tratta di un progetto da tempo ripetuto a livello sia parlamentare che legislativo, ma che fino adesso non ha avuto mai la possibilità di concretizzarsi, e noi aggiungiamo: per fortuna. La pericolosità della liberalizzazione delle droghe, seppur leggere, va contro l'evidenza scientifica e il buon senso e crea gravi danni per l'aumento della diffusione di stupefacenti e per le conseguenze sulla salute dei cittadini.

La differenziazione delle droghe tra leggere e pesanti ha poco fondamento, trattandosi pur sempre di droghe i cui effetti sull'organismo sono devastanti. Possono cambiare i tempi di come detti effetti si verificano, ma sono in entrambi i casi devastanti: abbiamo un danneggiamento irreparabile del sistema nervoso centrale; sono causa di patologie gravi; portano spesso a forme ancora più gravi di tossicodipendenza. Giustamente in campo scientifico si dice che esistono non droghe leggere che non fanno male e droghe pesanti che fanno male, ma vari tipi di droghe, che sono comunque deprimenti, stimolanti e allucinogene. Sono queste le differenziazioni, e non quelle - ripeto - tra droghe leggere e droghe pesanti.

Per tale motivo, questo tentativo, come pure quello riguardante la depenalizzazione del reato di clandestinità, penso debbano essere per noi due baluardi che non possono e non devono essere superati, se vogliamo garantire la forza di uno Stato e la sua capacità di preservare tutta la sua popolazione, e in modo particolare le giovani generazioni, dai gravi rischi di tensioni sociali e per le singole persone. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, premetto subito che traccerò, in maniera ovviamente molto sintetica, il quadro delle misure contenute nel disegno di legge n. 925, che, non soltanto personalmente, ma come Gruppo, abbiamo condiviso, e indicherò anche le ragioni di perplessità, che riguardano soltanto alcuni degli aspetti normativi contenuti nel provvedimento in discussione.

Quanto al primo degli aspetti da me anticipati, ossia quello relativo alle disposizioni del tutto condivise, mi piace evidenziare come l'aver preveduto tra le pene principali la reclusione e gli arresti domiciliari abbia un significato che va nella direzione di un arricchimento dell'arsenale sanzionatorio, quindi di una diversificazione delle pene in pene detentive ma non carcerarie, che costituisce certamente il raggiungimento di un obiettivo estremamente importante nella direzione di un'effettiva riduzione del carico carcerario.

Non soltanto le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto saranno punite con l'arresto domiciliare, quindi con una pena detentiva ma non carceraria, ma anche i delitti puniti con una pena che varia da tre anni fino a cinque anni di reclusione, sia pure attraverso criteri di conversione e il ricorso, inevitabile, all'articolo 133 del codice penale (la norma regolativa del potere discrezionale del giudice), potranno essere puniti con la reclusione domiciliare, quindi con una pena detentiva non

carceraria, punitiva ma tale da non aggravare il già gravissimo e delicato problema del sovraffollamento carcerario.

Peraltro, non è trascurabile anche l'introduzione nel codice penale della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto. Sul punto, mi permetto di osservare come questa disposizione, che costituisce anche il coronamento di una posizione che la dottrina italiana, in particolare, ha sostenuto, a partire dagli anni Sessanta, è stata oggetto di ampia sperimentazione già nel contesto delle disposizioni dettate in materia di reati commessi da imputati minorenni. Si introduce, quindi, una norma che effettivamente riduce il carico penale, ma soprattutto il carico concernente le condanne penali, per fatti, sì, offensivi, ma scarsamente offensivi. Si tratta, quindi, anche in questo caso di una disposizione che, come riferivo in materia di arresto e reclusione domiciliare, va nel senso della riduzione delle condanne. Mi permetto di osservare che, senza la riduzione della quantità, del numero delle condanne il problema del sovraffollamento carcerario è destinato ad aggravarsi sempre ed, evidentemente, a non risolversi mai.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la cosiddetta messa alla prova e la possibilità, anche in questo caso, di trasferire al giudizio ordinario nei confronti degli imputati maggiori di età un istituto ampiamente sperimentato, a decorrere dal 1989, in materia di reati commessi da imputati minorenni.

Le perplessità, che il Gruppo al quale appartengo ha già manifestato e che emergono anche nel corso del dibattito iniziato questa mattina in Assemblea, riguardano la materia dell'immigrazione clandestina e delle cosiddette droghe leggere.

Capovolgo l'ordine di trattazione degli argomenti testé indicati iniziando a parlare delle droghe leggere.

Io ritengo che ogni riduzione del controllo in materia di sostanze stupefacenti sia intanto estremamente pericoloso perché si regge su basi scientifiche assolutamente incerte: noi non abbiamo a tutt'oggi una seria distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, quindi ci manca - potremmo dire - quella che dovrebbe essere, in un certo senso, l'anticipazione del problema, cioè una seria dimostrazione scientifica in grado di dimostrare la divisione degli effetti dannosi dell'una sostanza stupefacente rispetto all'altra. Il problema è dunque già falsificato dalla mancanza di una evidenza scientifica che sia in grado, proprio in ambito medico, di distinguere gli effetti dell'una sostanza dall'altra. Pertanto, parlare già di una distinzione è qualcosa che si confuta da sé.

C'è poi da osservare un altro aspetto estremamente importante che riguarda il medesimo problema. La scienza medica, per la parte che riguarda gli effetti di assuefazione delle droghe cosiddette leggere (ma ripeto che questa è una definizione di comodo che non ha una sicura base scientifica), ha da sempre riconosciuto, con un tasso di probabilità estremamente elevato, la circostanza che l'utilizzazione di droghe leggere è introduttiva all'uso di droghe che leggere certamente non possono essere definite.

Allora, non c'è dubbio che noi verremmo meno a un principio fondamentale di ogni Parlamento, cioè la tutela della salute della gente, se, nel tentativo di favorire forme di permissivismo e di liberalismo in materie che non meriterebbero l'accesso a situazioni che dilatino, consentano e favoriscano i consumi, favorissimo oggi l'utilizzazione di droghe leggere, determinando il rischio assolutamente concreto che un'assuefazione nell'uso di tali sostanze sia introduttivo all'uso di droghe pesanti. Il Parlamento, lo ripeto per la seconda volta, non può venir meno ad un dovere fondamentale, che è quello di tutelare la salute dei cittadini.

Vengo ora al tema estremamente controverso, ma già molto trattato questa mattina in Senato, relativo all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998. Orbene, io sono in astratto d'accordo, per quello che vale il mio individuale punto di vista, nell'affermare che i reati puniti con sola pena detentiva non denotino alcuna specificità penalistica. Si potrebbe obiettare che la previsione della sola pena detentiva è già un indice della natura amministrativa dell'illecito. Qui però l'osservazione non è calzante. Intanto la depenalizzazione introduce un vuoto di tutela in una materia che avrebbe meritato una complessiva ridefinizione. Abbiamo cioè una depenalizzazione che sconta la mancanza di una complessiva rivisitazione di una materia che avrebbe meritato al contrario una complessiva sistemazione.

C'è anche da osservare che la depenalizzazione avrà indubbiamente un effetto psicologico incentivante l'ingresso clandestino nel territorio italiano, ma c'è da dire che in questa specifica materia il ricorso al reato punito con pena soltanto pecuniaria, che potrebbe in linea generale costituire una sorta di soluzione irrazionale, trovava al contrario una sua giustificazione nella circostanza che l'espulsione amministrativa, ossia il ricorso a strumenti concernenti il controllo degli illeciti soltanto amministrativi, aveva dimostrato una radicale inefficacia.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

D'ASCOLA *(NCD)*. Per questa ragione credo che la soluzione penalistica, anche in virtù di alcuni riferimenti contenuti nelle reiterate sentenze della Corte costituzionale, avesse una sua giustificazione.

Concludo dicendo che l'abrogazione lascerebbe un vuoto di tutela integrale non soltanto in materia di reiterazione degli ingressi, ma di ribellione all'ordine di espulsione malgrado le previsioni contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(Misto-GAPp)*. Signora Presidente, colleghi, ho avuto modo di presenziare, in quanto componente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al convegno «La clemenza necessaria. Amnistia e indulto e riforma della giustizia» il mese scorso presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Importanti ed autorevoli relatori e noti esperti della materia si sono susseguiti ad indicare una sola via possibile e percorribile per permettere di riportare nella legalità costituzionale e sovranazionale le condizioni di vita nelle nostre carceri. Tutti credo in quest'Assemblea conveniamo sulla necessità di far presto e bene un'adeguata politica di riforma del sistema penale e penitenziario e non possiamo essere aprioristicamente contrari a qualsivoglia proposta innovativa.

L'urgenza di intervenire subito è evidente. I dati sul sovraffollamento e sulle penose condizioni del sistema carcerario sono impietosi. Certamente i provvedimenti sui quali dibattiamo oggi danno una significativa risposta, come le «Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova», così come le «Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare»: tutte modifiche che tendono in tal senso e vanno viste positivamente.

Tuttavia la valutazione sistematica, che credo bisogna fare e su cui bisogna centrare il dibattito politico, a mio avviso riguarda il concetto stesso di clemenza e quindi i due aspetti giuridici della necessità o meno dell'utilizzo dei due istituti dell'amnistia e dell'indulto a disposizione dell'ordinamento nazionale. L'Italia deve rispondere il maggio prossimo alla sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo che ha come titolo «Proibizione della tortura». Inoltre, e non di ultima importanza, sappiamo che l'Italia è condannata sistematicamente da almeno trent'anni per violazione dell'articolo 6, cioè per l'irragionevole durata dei processi. Su tale assurdo dato si pone la necessità del dibattito sull'amnistia, che a questo punto potrebbe servire ai magistrati per smaltire dalle loro scrivanie gli oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti e porre fine all'«amnistia occulta» delle prescrizioni, che al ritmo di 160.000 l'anno fanno morire i procedimenti, senza che vi sia alcuna responsabilità civile e politica in capo allo Stato.

L'ex guardasigilli Severino parlava di un aumento del 3 per cento dei processi penali pendenti nel 2012, quindi vuol dire che il problema tende ad incrementare e non a scemare. Una significativa svolta legislativa, tesa alla lotta alla giustizia denegata, che si verifica quando la sentenza arriva a troppi anni dal fatto di reato, non è ancora cominciata. Questo è un *vulnus* significativo al quale il Governo deve porre rimedio immediatamente. *(Applausi dai Gruppi Misto-GAPp e Misto-SEL e del senatore Lo Giudice).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio anch'io sottolineare la pericolosità di scelte demagogiche, affrettate e propagandistiche in tema di immigrazione. Il complesso del provvedimento contiene anche misure necessarie e utili, e apprezzo il lavoro che è stato fatto per molti capitoli in Commissione giustizia dal suo Presidente e da coloro che hanno seguito i

lavori. Tuttavia, l'inserimento di questa norma, che prevede l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, per quanto mi riguarda rende pregiudiziale l'esame del provvedimento.

Non ho avuto alcuna meraviglia del fatto che alcuni Gruppi parlamentari, i grillini in particolare, abbiano voluto questa norma, perché ho sempre percepito quella come una realtà inserita nella sinistra, prevalentemente orientata a sinistra. Quindi le discussioni, che ovviamente sono un fatto che appartiene alla libera autonomia di quel movimento politico, e anche gli esiti di consultazioni avvenute sulla Rete non mi hanno affatto sorpreso. È un movimento che porta avanti tesi e istanze di sinistra. Questo fatto consente anche di chiarire di fronte all'opinione pubblica dove ci si colloca, chi sta da una parte e chi da un'altra, su scelte di fondamentale importanza. Essendo io un sostenitore di una visione bipolare della politica, credo che questo serva a chiarire le cose.

Il motivo per cui ritengo sbagliato l'inserimento di questa norma è che, al di là del tecnicismo, la materia è indubbiamente complessa, dal momento che il reato di immigrazione clandestina spesso, nella sua concreta attuazione, ha determinato difficoltà di gestione. La materia è stata regolata nel corso della storia da numerose leggi e mi fa ridere vedere la contestazione nei confronti dei centri di permanenza temporanea, oggi chiamati CIE. Ricordo infatti che essi furono istituiti da un Ministro dell'interno degli anni Novanta che si chiamava Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica. *(Applausi del senatore Candiani).*Quei centri sono stati introdotti dalla legge Turco-Napolitano, che tentò di introdurre la possibilità di far votare gli stranieri non cittadini alle elezioni amministrative: fu il sottoscritto a far stralciare quella norma, rilevando una cosa banale (che però non sembrava tale al Governo Prodi dell'epoca), vale a dire che è la Costituzione a sancire che sono i cittadini a votare, e quindi non ci poteva essere il diritto di voto amministrativo. Da allora la revisione della Costituzione per fortuna non è stata fatta e votano gli italiani. Gli stranieri che vengono in Italia possono acquisire la cittadinanza seguendo un percorso di un certo tipo.

Personalmente sono contrario alla cancellazione di questa norma per l'effetto propagandistico e di annuncio che se ne vuole fare, per il dibattito che del resto c'è stato: abolire quel reato si collega poi a tutte le politiche demagogiche, assurdamente aperturiste che si stanno alimentando in questi anni, direi in questi giorni e in particolare da parte di alcuni settori politici della sinistra.

L'Italia non è un Paese razzista: l'Italia è un Paese che ha accolto e accoglie milioni di stranieri *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*; l'Italia è un Paese che consente, dopo dieci anni di permanenza nel nostro Paese, di ottenere la cittadinanza, e con il raggiungimento della maggiore età di avere la cittadinanza per chi è nato nel nostro Paese. Si può discutere di alcuni aspetti di questa legge: prima ci volevano cinque anni di permanenza portati poi a dieci all'inizio degli anni Novanta; rifletteremo su questi aspetti. Ma noi non vogliamo un percorso che parta dall'abolizione del reato per poi arrivare ad una politica di maggiore favore rispetto agli italiani per gli stranieri e infine allo *ius soli* automatico, una norma assurda che non potremo mai accettare in questo nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

Allora, il dibattito in corso è di sostanza. Altri colleghi hanno rilevato il numero di reati; sentivo da ultimo il collega Marin ed altri che sono intervenuti. Noi non abbiamo alcuna pregiudiziale, però è un dato di fatto che aprire in modo demagogico le porte del Paese a persone che non possono avere un posto di lavoro vuol dire aprire porte alla disperazione, per un Paese - e lo ricordava prima anche Amoruso - che sulla vicenda dell'Albania e in tante altre occasioni ha dimostrato una generosità illimitata.

Non vogliamo questo effetto annuncio: «Entrate, venite!». Già la geografia ci espone in un certo modo. Siamo in mezzo al Mediterraneo, e se qualcuno prende un barcone dalle coste dell'Africa non incontra la Danimarca o la Norvegia ma l'Italia. Quindi, siamo già i destinatari di un flusso che spesso si riversa verso altri Paesi europei poco generosi. Voglio anche sottolineare in questa sede che prima di fare norme demagogiche dobbiamo esigere che l'Europa si faccia carico di quelli che arrivano qui, che se sono profughi devono essere accolti da tutti e se sono clandestini vanno allontanati dall'Europa.

Come centrodestra facemmo la politica degli accordi bilaterali. Ricordo che il Governo Berlusconi li fece anche con la Libia di Gheddafi, che poteva essere simpatica o antipatica, ma quella era la

leadership in quel Paese in quel momento. Oggi non si sa chi ci sia, e lo dico anche ai tanti assertori delle primavere arabe: le dittature erano brutte e da abbattere, ma il caos è pericoloso, anche per i flussi migratori e per la nostra sicurezza. Oggi in Libia, Egitto e altrove c'è più caos che democrazia. Fu lungimirante la politica dei Governi Berlusconi di accordi bilaterali che bloccarono le partenze dalla Libia. Non bisogna piangere il giorno dopo le stragi nel Mediterraneo: bisogna agire il giorno prima per bloccare le partenze organizzate dai trafficanti di morte! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* Questo dicemmo allora e ribadiamo oggi. Sì, diamo il premio Nobel a Lampedusa, isola che ha dimostrato grande generosità, ma è nostro compito fare politiche per evitare le tragedie avvenute.

In altri anni il numero degli ingressi clandestini diminuì e quelle politiche di maggiore severità, sia sotto il profilo amministrativo e penale che sotto il profilo degli accordi internazionali, diedero risultati soddisfacenti anche nella accoglienza, legata ai decreti sui flussi e alla possibilità di trovare lavoro nel nostro Paese.

Questa scelta può quindi aprire una politica sbagliata e devo dire che senza alcun razzismo si può anche criticare il ministro Kyenge, altrimenti ci sarebbe un razzismo al contrario. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e del senatore Zanettin)*. Non è che se un Ministro ha una sua storia personale è immune da errori: personalmente non condivido la politica della ministro Kyenge e la critico e la contesto, democraticamente e liberamente, nel Parlamento, come tanti altri hanno contestato le posizioni di altri Ministri o di chi di noi ha avuto responsabilità di Governo. Non c'è il pregiudizio razziale al contrario, per cui bisogna dare per forza ragione a una persona: nei modi civili, democratici e garbati tutti possono essere criticati, e gli annunci costanti della Kyenge in materia di politiche di immigrazione sono essi stessi ragione di pericolo per il nostro Paese, perché incoraggiano tutti a venire, contribuendo alle tragedie che, dopo, vengono da tutti, giustamente, evidenziate con dolore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Altro tema che viene trattato nel provvedimento è quello che riguarda le tossicodipendenze, e si è aperto un altro dibattito. Mi rivolgo ai colleghi con i quali abbiamo condiviso un lungo percorso: cari colleghi del Nuovo Centrodestra, dopo le posizioni sui temi della sicurezza, dell'immigrazione, della famiglia e della droga, dopo gli schiaffi in faccia quotidiani da Renzi, cos'altro deve accadere perché vi rendiate conto che questo è un Governo di sinistra che tartassa la casa, favorisce gli stranieri, massacra la famiglia e non merita il vostro consenso e il vostro sostegno? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Lo dico con garbo a colleghi con i quali ho condiviso e condivido esperienze politiche su questi come su altri temi: in questo provvedimento ci sono anche norme sulla droga, e voglio dire che non si deve dar luogo a un altro dibattito demagogico, perché le droghe fanno tutte male! Ci sono centinaia di relazioni scientifiche che affermano che le cosiddette droghe leggere causano conseguenze molto gravi. La *cannabis* interferisce e modifica la normale maturazione cerebrale, e le conseguenze sono tanto più gravi quanto più è precoce il consumo di questi tipi di sostanze stupefacenti, che creano danni sulle capacità di memoria, sulla concentrazione e su tutta una serie di attività. I principi attivi contenuti nella *cannabis* si depositano nell'organismo di chi la consuma e creano conseguenze irreversibili. Quindi la banalizzazione perseguita anche attraverso alcuni emendamenti presentati sul provvedimento nella discussione sulla droga è un grave errore. E a coloro che parlano di legalizzazione e liberalizzazione per combattere le mafie ricordo un celebre discorso che Paolo Borsellino pronunciò nel 1989, dicendo che era un'illusione combattere la mafia legalizzando la droga, perché la mafia avrebbe commerciato altre droghe e avrebbe fatto affari in altri settori.

La nostra battaglia contro ogni forma di legalizzazione e liberalizzazione delle droghe, è una battaglia per la vita, per la salute e per la giustizia e non contraddice l'impegno di combattere il crimine. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, deve concludere.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Ho finito Presidente, la ringrazio. Credo che il provvedimento, come ho detto all'inizio, per molti versi contenga aspetti importanti ma, se non dovesse essere modificato sul tema dell'immigrazione, non potrà certamente avere il mio voto e il mio consenso. Vogliamo riformare la giustizia? Va bene, ma partiamo dagli italiani, dal problema delle carceri e dalle tante questioni

prioritarie, e non dal ribaltare una legislazione facendo un favore alla clandestinità e a quei mercanti di morte che... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, il tempo è terminato, ma finisca la frase. Prego.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. ...più saranno lassiste le norme, più potranno essere incoraggiati nei loro turpi traffici! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, intanto desidero ricordare qual è il contesto nel quale affrontiamo questa discussione: è bene rammentare che con diverse raccomandazioni il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri «a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria». Sono i Ministri degli esteri riuniti presso il Consiglio d'Europa, che non è un'organizzazione di parte.

In particolare volevo ricordare la raccomandazione n. 22 del 1999 dello stesso Comitato, che chiede di considerare la privazione di libertà come l'estrema sanzione da riservare ai casi in cui «la gravità del reato è tale da rendere qualunque altra misura o sanzione manifestamente inadeguata».

La stessa nostra Corte costituzionale ci ha chiesto più volte di ricorrere al minimo alla misura della privazione della libertà personale.

La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, ha condannato il nostro Paese, è stato ricordato più volte in quest'Aula, per sottoporre i propri detenuti a trattamenti inumani e degradanti, dandoci come termine ultimo il maggio di quest'anno per affrontare radicalmente il problema se non vorremo incappare in più pesanti sanzioni, anche pecuniarie.

Se vogliamo affrontare questo tema possiamo farlo senza pensare e senza raccontarci che stiamo facendo un passo indietro sul piano della difesa della legalità, della certezza della pena e della sicurezza dei cittadini, perché non è così. Affrontare la questione della detenzione con un'attenzione forte, suggerita, non solo sul piano giuridico dai principali studiosi di questo tema, ma anche dai Governi d'Europa, a misure articolate rispetto alla mera detenzione all'interno di una prigione, non significa fare un passo indietro, significa invece affrontare il tema con l'articolazione necessaria per rendere le misure più efficaci.

La misura della messa alla prova che noi stiamo introducendo non si può liquidare come una liberazione *tout court* di chi ha commesso un reato. È uno strumento che, anche rispetto ai dati, che qui sono stati ricordati, relativi alla sua efficacia per quanto riguarda per esempio i minori, cui questa misura è già applicata, può aiutarci a sconfiggere il fenomeno della recidiva.

Vi è la misura che prevede la trasformazione in illecito amministrativo di alcuni reati, che si chiamano (lo voglio ricordare a chi mente sapendo di mentire e parla di stupratori, *stalker* e ladri) abuso della fiducia popolare, rappresentazione teatrale abusiva, disturbo del riposo: comportamenti sicuramente censurabili e illeciti (tali devono rimanere), ma per i quali non è necessario prevedere la reclusione all'interno del carcere. *(Applausi del senatore Airola)*.

Un'altra misura che stiamo introducendo, cioè la trasformazione della reclusione domiciliare da pena alternativa a pena principale, potrà essere, non solo una boccata d'ossigeno per una struttura che oggi non ce la fa, ma anche un'articolazione della pena finalizzata ad abbattere il fenomeno delle recidive.

Rispetto al tema delle recidive, voglio ricordare un dato interessante. Quando, dopo l'indulto del 2006, fu fatta un'analisi, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sul reingresso in carcere successivo all'indulto emersero tre dati molto significativi. Il primo: le persone beneficiarie di indulto che erano rientrate in carcere negli anni successivi erano percentualmente inferiori al tasso di recidiva di chi non ne aveva beneficiato. Il secondo: fra chi aveva beneficiato dell'indulto la recidiva era più alta percentualmente, non solo in numeri assoluti, fra i cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri, che peraltro incapparono spesso in recidive non per la commissione di reati ma per la presenza irregolare in Italia, quindi per il perpetuarsi di un illecito amministrativo. Il terzo: la misura

della recidiva si abbatteva nei confronti di chi era stato sottoposto a misure alternative al carcere. Ciò dimostra che le misure alternative al carcere, l'esecuzione penale esterna alle mura carcerarie è efficace proprio rispetto alla funzione rieducativa della pena, che non è animata da mero buonismo, ma che si fonda sull'efficacia della pena come elemento di sicurezza per una società, in quanto riduce la commissione di reati. Una politica di questo genere può aiutare ad affrontare il tema delle carceri in modo saggio.

È stata prima citata l'opera del ministro della giustizia Roberto Castelli, quello sì forse il peggior ministro della giustizia che l'Italia abbia mai avuto. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Prego, sono opinioni.

LO GIUDICE *(PD)*. Un Ministro durante il cui mandato si è registrato un numero di detenuti in soprannumero come non si vedeva da decenni, un Ministro durante il cui mandato la spesa sanitaria per ogni detenuto si era abbassata rispetto al tasso di dieci anni prima, in cui era stato ridotto di 1.000 unità il numero di detenuti che avevano la possibilità di lavorare. È per opera dei Ministri della giustizia come questo che ci è stato consegnato un sistema carcerario che non funziona e che viene considerato luogo di tortura dalle istituzioni europee.

Rispetto al reato di immigrazione clandestina, la misura voluta dal ministro Maroni nel 2009 all'interno di quel pacchetto sicurezza che è universalmente riconosciuto come uno dei provvedimenti più propagandistici e meno efficaci della legislazione italiana non solo è una misura sbagliata perché lede i diritti fondamentali di cittadinanza e lede il principio di non discriminazione, considerando criminale non chi ha commesso un reato, ma chi si trova in una determinata posizione geografica, ma non funziona neanche, non ha mai funzionato e non è servita ad affrontare lo stesso problema che si riprometteva di risolvere.

Oggi viene rintracciato il 28 per cento degli immigrati clandestini, contro il 49 per cento del 2003. Solo un denunciato su cinque viene espulso dal Paese. Nei CIE che, voglio ricordare al senatore Gasparri, erano stati introdotti dalla legge Turco-Napolitano in applicazione della legislazione europea, si chiamavano in un altro modo ed avevano tutt'altre regole e peraltro ponevano il termine massimo di 30 giorni per l'identificazione delle persone straniere irregolari, un termine che è stato spostato a 60 e poi oggi addirittura a 180 giorni, con un'aberrazione rispetto a quello che la stessa Unione europea ci chiedeva, solamente il 38 per cento delle persone trattenute viene allontanato dall'Italia, mentre solo l'1 per cento degli irregolari in Italia viene di fatto allontanato tramite CIE.

In conclusione, vorrei fare riferimento al tema qui accennato degli emendamenti che io stesso ho presentato relativamente alla modifica della legge Fini-Giovanardi sulle droghe ed alla modifiche relative non solo alla questione delle droghe leggere, ma anche alla questione dei piccoli reati legati alle droghe.

PRESIDENTE. Senatore Lo Giudice, la invito a concludere.

LO GIUDICE *(PD)*. Concludo, signora Presidente.

Oggi c'è tanta carne al fuoco e ritengo che questo tema, che già oggi ha visto un inizio di discussione, meriti una trattazione più approfondita, quindi ritirerò i miei emendamenti per non appesantire questa discussione. L'argomento merita appunto un confronto molto franco e molto approfondito fra di noi, e il Parlamento dovrà presto tornare a discuterne, anche perché non possiamo affrontare il problema della sovrappopolazione carceraria solo dal punto di vista dell'uscita, senza affrontare il tema di quelle leggi «carcerogene», dalla ex Cirielli alla Fini-Giovanardi, alla Bossi-Fini, che sono oggi le principali responsabili del sovraffollamento inumano delle nostre carceri. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico per attività sociali di Sora,

in provincia di Frosinone. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 11,20)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussolini. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo, molto brevemente, per esprimere una forte critica rispetto al provvedimento in esame. Infatti, temi così delicati, che coinvolgono adulti e minori, non possono essere più affrontati a colpi di demagogia. All'interno di un provvedimento non si può eliminare, senza sostituirlo con altro, il reato di clandestinità. Qui non si elimina il reato di clandestinità dando effettivamente qualcosa in cambio con l'effetto annuncio. Chiedo, infatti, quale assistenza si dà a queste persone, che non hanno asilo, non hanno mezzi, e che spesso vengono in Italia per transitare verso altre Nazioni; cosa si dà; qual è l'impianto organico. Tutto ciò manca. Si tratta di provvedimenti *spot* che non tendono alla semplificazione, ma alla complicazione e soprattutto non forniscono garanzie.

Ripeto che non si può rispondere a temi così delicati con questi provvedimenti. Quindi, a nome personale - ma mi auguro che si possa immediatamente avviare una seria riflessione nel Gruppo - mi esprimo in termini estremamente negativi sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, affronterò questo ultimo aspetto del provvedimento in esame, che ha richiamato un'attenzione quasi monografica, non solo nell'ultimo intervento svolto dalla senatrice Mussolini, ma anche in quelli di altri colleghi da me molto stimati, come quello del mio Gruppo Giovanardi o quello del Gruppo di Forza Italia pronunciato dal senatore Malan. Penso anche agli interventi svolti dai colleghi del Gruppo Lega Nord e Autonomie nella seduta antimeridiana di ieri, nei quali devo dire che, al di là del merito politico, le aggettivazioni della valutazione dell'attuale ministro Kyenge sono state di una esemplare correttezza rispetto allo slancio che aveva caratterizzato alcune sguaiate considerazioni dell'amico Calderoli prima dell'estate.

Poiché ritengo sia buon costume parlamentare, credo che quello che lei, signora Presidente, faceva giustamente valere a garanzia di una persona (fra l'altro, neanche presente in Aula), cioè del ministro Kyenge, debba valere nelle nostre discussioni per tutti, anche per l'ex ministro Castelli. Quindi, invito ad andare piano con il pedale dell'acceleratore sulle aggettivazioni.

Ciò detto, mi ricollego alla relazione svolta ieri mattina dal senatore Casson, anzi all'aggiunta orale alla sua relazione scritta. Il senatore Casson ha fatto una considerazione in qualche modo metodologica che mi sento di condividere: siamo di fronte ad un provvedimento tendenzialmente sistematico o comunque meno antologico e dispersivo di tanti altri. Per fornire una forma di sintesi nel supplemento orale alla sua relazione scritta, il senatore Casson ha sottolineato l'aspetto delle pene detentive non carcerarie. Abbiamo ereditato alcune buone indicazioni dai colleghi della Camera dei deputati.

Ovviamente, nello spirito con il quale fin dall'inizio della legislatura qui in Senato i colleghi Nitto Palma e Caliendo avevano costruito l'impianto di un loro disegno di legge delega, la delega al Governo è a prevedere una pena che sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare. Non so se questo fosse implicito nelle considerazioni che faceva prima il collega Lo Giudice, ma ovviamente si rivolge a quel tipo di criminalità che la sociologia definisce «i crimini dei colletti bianchi» sui quali molte volte si esercita, senza controlli, il safari della leggerezza e superficialità dei pubblici ministeri.

Se vogliamo trasformare in illeciti amministrativi in primo luogo tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, è evidente che alludiamo a reati che non destano allarme sociale in termini di sicurezza (se ho capito bene il senso delle condizioni).

Quanto ai due nuovi istituti che il senatore Casson segnalava ieri - «messa alla prova» e «irreperibilità» - il primo (nota del senatore Casson) è un istituto che ha dato buona prova di sé nei

Paesi di tipologia costituzionale anglosassone. Mi fermo qui per fare (o per non fare, che sarebbe impropria) una considerazione alla quale in tema di giustizia il nostro Gruppo non rinuncerà mai. Divisione delle carriere: irrinunciabile e forse pregiudiziale, prima di mettere l'aggettivo anglosassone nelle nostre discussioni.

Da questo punto di vista, intervenendo in Senato in questa legislatura per la prima volta su questa materia, debbo esprimere politicamente il nostro disagio, un senso di malessere e di sconfitta per non aver raggiunto un numero adeguato di firme in quel pacchetto di quesiti referendari sulla giustizia che, secondo noi, avrebbero acceso delle luci anche sul percorso strettamente parlamentare e legislativo di questa legislatura.

Allo stesso tempo voglio dire, non solo e non tanto per solidarietà con le iniziative di Marco Pannella (lo faccio attraverso lei, signora Presidente), che il messaggio del Capo dello Stato sta attendendo ancora, settimana dopo settimana, una discussione in Aula. Lo abbiamo un po' sacrificato nella fretta natalizia per esaminare provvedimenti urgentissimi come la legge di stabilità. È ora di fare una discussione fra di noi, anche perché il termine dello svuotamento carcerario incombe un po' come l'ombra di Banco anche in molti aspetti di questo provvedimento.

Il nostro Gruppo è già intervenuto con un discorso di carattere generale del collega D'Ascola e con un intervento del tipo di quello della collega Mussolini da parte del senatore Carlo Giovanardi. Un intervento monografico, monotematico relativo all'inserimento in questo testo della cancellazione dell'illecito del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. A mio giudizio questo è stato un errore, che spero avremo modo di correggere. Invito il Governo a venire incontro a questa esigenza del Senato.

Negli amici della Lega forse c'è stato un eccesso di irruenza nel considerare questo aspetto talmente pregiudiziale da non parlar d'altro, ma evidentemente non è una sensibilità soltanto della Lega se lo stesso ha fatto Malan in un intervento, fra l'altro, molto bello nel quale si esaminava la legislazione europea in materia. E lo stesso ha fatto il senatore Giovanardi, suggerendo anche al Governo la strada da percorrere, che non può che essere quella della gradualità. Non diciamo bugie, ossia che senza nessun senso di umanità, a causa della legge Maroni e di quella Bossi-Fini e quant'altro, noi cacciamo come delinquenti la badante che non ha avuto il rinnovo del permesso di soggiorno o la studentessa a cui mancavano pochi esami. No, non è così. Per queste posizioni, non è vero che queste persone venivano prese ed espulse. C'era la ritualità del processo, che diventava poi un alibi, per cui almeno migliaia e migliaia di persone, siccome il processo era aperto, avevano l'argomento - principio generale della Costituzione - per restare in Italia.

Da questo punto di vista, senza il giacobinismo di questo emendamento che entra «in zona Cesarini», che fra l'altro è scritto male, non si capisce bene, e il rischio, come dicevo ieri mattina ad un collega...

PRESIDENTE. Senatore Compagna, la invito a concludere il suo intervento.

COMPAGNA *(NCD)*. Senza quell'inserimento, non solo ne avrebbe approfittato la discussione generale, ma anche il merito del provvedimento.

Di qui il mio invito al Governo nello stesso senso in cui è stato formulato e rivolto ieri dal collega Giovanardi e dai colleghi della Lega.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento ancora una volta conferma l'incapacità, ormai consolidata, di un Governo che non sa affrontare un problema così serio e reale con soluzioni che non siano invece soltanto assurde e addirittura dannose. Soluzioni che tutto fanno al loro interno tranne essere tali. Questo significa affrontare un problema senza risolverlo. Lo sapete e lo sa il Governo: con dei palliativi e un disegno di legge che porta un nome che probabilmente maschera e nasconde quello che può essere semplicemente un indulto e una falsa soluzione al problema delle carceri, non si risolve alcunché, anzi si crea un danno al nostro Paese.

Il sovraffollamento non si affronta infatti svuotando le carceri e liberando detenuti con condanne per

reati anche gravi, ma si contrasta con interventi che vanno nel senso della prevenzione, innanzitutto. L'unico metodo per prevenire, secondo la Lega Nord, è la certezza della pena; la serietà della certezza della pena è fondamentale. Siamo quindi assolutamente contrari a questo provvedimento e porremo in essere tutte le iniziative per contrastarlo e fermare una scelta scellerata. Il testo era già sta stato bloccato al Senato nella precedente legislatura, perché le criticità erano e sono tuttora evidenti. Diverse cose in questo testo non andavano allora e ancora meno vanno oggi.

Entriamo nelle tematiche che la Lega Nord considera imprescindibili, ossia sicurezza e, come già detto, certezza della pena. Stiamo parlando di reati di particolare allarme sociale, ma definiti reati minori. Se possiamo definire reati minori quelli che prevedono pene fino a cinque anni, e che saranno quindi depenalizzati. Se possiamo definire reati minori il furto, la truffa, la ricettazione, lo *stalking*, la violenza, perfino la pornografia minorile e - ne parlerò più avanti - l'immigrazione clandestina.

Lo voglio sottolineare condividendo il pensiero di tutto il Gruppo: sono reati che comportano allarme sociale in un momento già difficile a causa di una realtà economica pesante e ormai insostenibile. La nostra gente non ha un lavoro e non arriva a fine mese, l'economia ancora non riparte, le aziende chiudono, gli imprenditori sono costretti a fare scelte drastiche. Pensiamo al Veneto, dove i suicidi sono purtroppo un fatto pesante ma quotidiano, perché molti non ce la fanno più. E noi di cosa parliamo? Il problema in questo momento non è l'economia, ma il provvedimento svuota-carceri. Sicuramente quello delle carceri è un problema e un'emergenza sociale, ma non la primaria emergenza che il Paese in questo momento sta affrontando, che invece è fuori dalle porte e che attende risposte concrete.

Quindi, come dicevo, si tratta di un provvedimento errato e premiale, ma ad esclusivo beneficio di chi commette i reati. Dobbiamo smetterla con il buonismo che giustifica tutto e tutti, dando colpe alla società, che crea queste figure di disagiati, queste persone - poverine! - che non hanno altro modo di sopravvivere che non quello di commettere reati. Si tratta di una scusa assurda e offensiva per chi vive e lavora con onestà, nel rispetto delle regole e degli altri, per le persone che scelgono di vivere onestamente, pur tra mille difficoltà, senza cercare scuse per vivere nell'illegalità.

Ma quale messaggio vogliamo dare con questo provvedimento? Vogliamo dire a tutto il mondo che l'Italia è un Paese in cui è possibile fare tutto, cosicché si possa dire: «Vado in Italia, tanto posso rubare e non rischio nulla, al limite qualche giorno ai domiciliari, magari anche a ore o, che ne so, a turni». Questo è il messaggio che sta uscendo: avremo una circolazione di delinquenti, a giorni o a ore alterne. Potreste anche prevedere un incentivo per il lavoro, una nuova normativa, come un *part-time* verticale o orizzontale a piacimento del recluso, individuando i giorni o le ore di detenzione presso il proprio domicilio. Oppure potremmo anche decidere di fare un elenco delle *location* di preferenza. Ma stiamo scherzando? Quale messaggio diamo a questo Paese? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Abbiamo visto come sia fallita la legge sull'indulto, la n. 241 del 2006, che la Lega Nord ha contrastato e su cui ovviamente non ha dato voto favorevole, dato che l'85 per cento dei beneficiati è tornato a delinquere. Possiamo dire che la Lega Nord è da sempre contraria al populismo e al buonismo, espresso per un voto, per uno scambio di preferenze o di scelte e non secondo la logica della difesa dei cittadini.

Pensiamo quindi agli ulteriori effetti negativi che avrà il provvedimento in esame. Dove va a finire la funzione educativa della pena, se vogliamo parlare dell'educazione e dell'inserimento di queste persone? Li educhiamo lasciando loro libertà di azione, la libertà di togliere libertà ai cittadini onesti, che in questo Paese fortunatamente sono ancora molti. Ed arriviamo alla follia di abolire il reato di immigrazione clandestina, come proposto dal Movimento 5 Stelle. Mi dispiace, ma questa non può che essere definita follia: porte aperte e diritto di imbarcarsi per l'Italia, con delle conseguenze non solo economiche per il Paese, ma anche senza alcun rispetto per quelle persone che, fornite di false speranze, arriveranno in Italia, con le modalità che abbiamo visto in questi anni, cercando di fare in modo che non accada più. Arriveranno con i barconi, che andranno a fondo, e gli immigrati, con il loro sogno di raggiungere un Paese che non darà loro nulla, moriranno in mezzo al mare. Questo è quello che farete: questo è il futuro che darete a queste persone.

Ritengo che state sbagliando veramente tutto, alla faccia del rispetto per i cittadini, che sicuramente non vi hanno votato per avere un Paese meno sicuro, in cui la gente onesta, che da sempre vi lavora, si trova ad essere messa in fondo alla lista delle priorità. Lo ripeto: la gente vive già un momento di crisi sociale, di contrasti, di difficoltà economica. Il nostro ruolo è quello di dare sicurezza, non di esasperare il disagio, non di contrapporre queste situazioni. Il nostro compito è quello di dare lavoro e dunque non solo sgravi per assumere i detenuti, ma sgravi per assumere prima i cittadini che da sempre hanno lavorato onestamente in questo Paese.

Torniamo al problema del sovraffollamento delle carceri: il 40 per cento dei detenuti è costituito da extracomunitari e in alcune zone del Nord arriviamo ad una percentuale del 60 o del 70 per cento. Dobbiamo quindi farci carico di ciò? Possiamo in questo momento farci carico di ciò? Possiamo subire i reati e subire anche l'obbligo di far scontare la pena nel Paese in cui sono stati commessi, togliendo risorse ai cittadini onesti, alle famiglie e agli imprenditori? Non possiamo parlare dunque di ipocrisia nell'agire? Dobbiamo fare invece azione concrete, creare nuovamente lavoro, ridare vita al nostro Paese e ai nostri cittadini, per poter poi, eventualmente, accettare gli immigrati che entrano nel nostro Paese onestamente e regolarmente. Nessun ha mai voluto fare la guerra agli immigrati solo perché sono extracomunitari, ma in questo caso parliamo di immigrati clandestini: si tratta di un concetto ben diverso.

Esiste una criminalità che nasce proprio da questa situazione e dall'impossibilità di dar loro lavoro e futuro. Smettiamo di parlare di criminalità di serie A e di serie B. La criminalità è criminalità e basta e come tale va combattuta e vanno difesi i nostri cittadini. Ci vogliono accordi bilaterali per il rimpatrio. Queste persone devono scontare la pena nel loro Paese dove, a differenza dell'Italia, cari signori, la pena è certa e le carceri - passatemi la battuta - non sono certamente degli alberghi a cinque stelle.

E poi le Forze dell'ordine? Chi vi lavora? Quale rispetto invece per questi lavoratori? Quali garanzie per chi, ogni giorno, combatte la criminalità e mette a rischio, a repentaglio la propria vita, non dico senza incentivi economici, ma addirittura sotto pagati e sotto organico, nonché disincentivati da provvedimenti che come questo sicuramente ridurranno la loro voglia comunque di combattere e di mantenere il Paese ancora onesto e vivibile. Credo sia scorretto, anche nei confronti di chi ogni giorno combatte la criminalità, accettare questo disegno e, in particolare, l'annullamento del reato di clandestinità. Non possiamo demotivare il loro agire.

Infine, pensiamo ai tribunali che, con la riforma della geografia giudiziaria, vengono addirittura chiusi, anche quelli efficienti. Ma forse qualcuno dovrebbe capire che i tempi della giustizia sono inammissibili in questo Paese e che bisogna farli funzionare e non chiudere. Bisogna permettere a quelli efficienti di rimanere attivi e - ripeto - a quelli che non funzionano di lavorare, ottimizzando il loro operato. Occorre, risolvere queste problematiche e come si fa? Chiudendoli.

Questo è l'operato dell'attuale Governo: disfa un sistema e, invece di fare scelte incisive per una ripresa, continua ad agire in senso completamente contrario. Come qualcuno ha detto ieri, sembrate governare come si muovono i gamberi.

Signori, la giustizia ha tempi biblici e vergognosi, tempi che riempiono le carceri di detenuti ancora in attesa di giudizio. Questa è la verità. Stiamo andando indietro ogni giorno di più. Diciamo basta a questa demagogia populista, a questo mancato ed evidente rispetto dei vostri cittadini, di quelli onesti, signori miei. Possibile che la visione univoca vada solo nel senso del rispetto per i delinquenti che illegalmente entrano nel nostro Paese? Ma che messaggio diamo ai nostri figli, alla nostra gente? Che futuro diamo loro? E ci chiediamo perché se ne vanno da questo Paese: non solo perché manca il lavoro, signori, ma perché esso non dà loro più nulla, non dà certezza e sicurezza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non permette più di potervi restare. I nostri giovani se ne vanno perché molte sono le cause, e non solo perché manca il lavoro. Credetemi.

Dopo questo provvedimento folle il Paese avrà sicuramente ancora meno sicurezza, meno possibilità nel futuro, meno lavoro e meno voglia di rimanere. Manteniamo clandestini a scapito di immigrati onesti. Ricordiamoci che abbiamo anche una immigrazione onesta, che si è integrata nel nostro Paese e - credetemi - che è essa stessa contraria alla attuale situazione che arreca comunque problematiche alle

loro famiglie. Ci sono immigrati nel Paese che hanno voglia di farsi un futuro, di crescere, di lavorare, di integrarsi e di rispettare le regole. Sono presenti anche queste persone, certo, e ad esse il nostro Paese non ha mai negato nulla, anzi gli ha permesso di costruirsi quel futuro che tanto desideravano e che speravano di trovare nel nostro territorio.

Noi difendiamo la nostra gente, quella che ora si deve chiudere in casa, che si deve difendere e che deve difendere le proprie fatiche - gli anziani e i figli - da chi non ha rispetto di niente e nessuno, da chi ha una cultura ben diversa dalla nostra.

Ripeto, questo è un Governo che funziona al contrario.

Smettiamo poi di parlare della storia del nostro Paese, una storia di emigrazione e di povertà. Vengo dal Veneto e in particolare dal bellunese, terra di emigranti, signori, che ritengo ogni giorno offendiate rapportandoli a questi immigrati. I nostri emigranti senza un contratto non partivano, diversamente la frontiera non veniva varcata. Venivano controllati e visitati - esisteva una situazione comunque di controllo sanitario negli altri Paesi - e a volte purtroppo anche umiliati. Non partivano e non arrivano con l'arroganza che oggi, purtroppo, gli immigrati hanno nel pretendere solo diritti e nessun dovere in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Smettiamola quindi di offendere i nostri emigranti che, all'estero, hanno portato il loro valore, la loro capacità, la concretezza di voler fare, di crescere e dare lustro al nostro Paese. Hanno portato comunque competenze e si sono distinti in vari campi. E lo hanno dimostrato in tutto il mondo, tra l'altro, i nostri italiani che - ripeto - hanno saputo portare non solo competenze, ma anche rimesse, capitali ed economia.

Ora voi, al contrario, aprite le porte illudendo questi disperati a suon di miliardi euro, magari gli ultimi, ma comunque miliardi di euro. Sappiamo infatti cosa costano questi viaggi, tra l'altro, verso un futuro praticamente inesistente, a chi si imbarca verso questo Paese, che io definirei, a questo punto, ipocrita: un Paese che non ha rispetto dei cittadini, specialmente dei più deboli. Ma chi li deve tutelare se non un Governo?

Chi deve dare quella sicurezza agli anziani, che dopo una vita di lavoro hanno paura di essere scippati, magari della sola pensione che permette loro di sostentarsi, di vivere, quando va bene? O come capita sempre (episodi che sono accaduti recentemente anche nelle mie zone), vengono picchiati a sangue, e picchiati da chi? Nell'ultimo episodio, signori miei, i responsabili erano comunque extracomunitari, che queste persone avevano accolto e aiutato perché anche loro migranti in gioventù; persone che avevano dato a questi immigrati fiducia, tanta da aprirgli le porte e da essere riempiti di botte e derubati.

Questo succede anche, signori miei, perché il nostro Paese è comunque ? come si diceva prima ? aperto e disponibile. Ma purtroppo accadono anche queste cose. La fiducia che noi diamo a queste persone che vivono nell'indigenza non sempre viene ripagata, anzi, purtroppo - lo vediamo quotidianamente - le cose vanno nel verso sbagliato. Viviamo quindi nella paura.

Credo veramente che sia ora che questo Governo valuti come il provvedimento possa rappresentare, se approvato, un'ulteriore vergogna di questo Paese.

Pensiamo, poi, alle culture, alla diversità di cultura. Noi donne, anzi voi donne (a questo punto io e il mio Gruppo ci chiamiamo fuori, avendo una concretezza ben diversa) siete venute in questa sede a parlare, vi siete lavate la bocca, avete parlato del trattato di Istanbul, avete demagogicamente portato avanti problemi che riguardano le violenze sulle donne; ma avete idea di come siamo diversi culturalmente, dell'abisso che c'è nel modo di concepire la famiglia, la donna, le figlie nella nostra cultura rispetto a quelle alle quali vogliamo aprire le porte? Credo che gli episodi che si vedono ogni giorno lo possano dimostrare.

Vi sono casi in cui le figlie, nate in Italia, purché non entrino nella nostra cultura, in una cultura comunque libera, vengono uccise, signori miei, soppresse. Dovreste forse leggere qualche libro che riguarda situazioni che si sono verificate negli anni alle donne italiane che sono andate a vivere in questi Paesi; forse vi aprirebbero gli occhi, per capire la brutalità e la violenza che viene usata verso la

donna stessa. Non possiamo fare buonismo e perdere, noi, la nostra dignità e la nostra forza, per lasciare spazio a queste violenze, che sono inaudite.

Serve una seria politica economica e sociale, rigida, con leggi che vedano la risposta in pene concrete e serie. Date sicurezza alla nostra gente, date loro una casa. Forse qualcuno prima l'ha già detto: vi è stata la manifestazione a Roma per il diritto alla casa. Ma guardiamo le graduatorie, signori miei, guardiamo chi prende le case popolari, chi ha alloggi dei Comuni, chi riceve sostentamenti. Non sono i nostri cittadini, che magari per una vita hanno lavorato e si trovano con una pensione minima, sicuramente non con una pensione d'oro (che tra l'altro qui qualcuno ha ancora sostenuto). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non riescono nemmeno a pagarsi il vivere quotidiano e l'ultima settimana nemmeno vedono la carne sulla tavola. Però le case le diamo agli extracomunitari, quelli ovviamente che non hanno fino ad oggi prodotto alcun tipo di reddito o di sicurezza del Paese.

Ricordiamoci: prima la nostra gente, signori, che ha il diritto fondamentale di avere una risposta per quello che ha dato al proprio Paese, lavorando onestamente.

Siamo convinti, quindi, che non si possa assolutamente accettare questo disegno di legge, che non si possa assolutamente togliere il futuro ai nostri figli e alla nostra gente. Questo provvedimento oggi nega questo futuro.

È un provvedimento che porterà veramente un cambiamento, un'apertura, in cui l'Italia verrà vista come il Paese del «andiamoci tutti, tanto non accade nulla; facciamo quello che vogliamo, tanto nessuno ci dirà nulla; possiamo occupare anche il Paese, anzi, perché non farlo? Tanto, comunque, non avremo alcun tipo di pena, solo sconti e solo diritti». È questo ciò che accade, signori miei.

Riteniamo che sia veramente grave il voto di questo provvedimento e sia ancora più grave aver cancellato il reato di clandestinità. Signori, forse questa è la cosa più grave di questo disegno di legge che vi trovate a dover votare e, comunque, a dover giustificare anche ai vostri cittadini.

Oggi in questo Paese avrete legalizzato l'invasione di chi saprà di essere tutelato, a differenza dei nostri cittadini onesti. Questa è la verità, signori miei, e quando si parla del pacchetto sicurezza che Maroni aveva varato nel 2009, ebbene chi ha detto che il nostro ministro Castelli non ha assolutamente agito nella correttezza del risultato, credo che forse si dovrebbe rileggere i dati, verificarli e capirne la consistenza.

Comunque, preannunciando quella che sarà la dichiarazione di voto finale, che verrà svolta dalla mia collega, noi della Lega siamo completamente contrari a questo provvedimento e vogliamo ribadire che non saremo complici di questa vergogna. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, prendo la parola da un lato per esprimere un sincero apprezzamento per questo provvedimento che, ancorché organizzato quale disegno di legge delega, apre la possibilità a decreti legislativi che possono migliorare sensibilmente l'assetto del nostro apparato sanzionatorio, in modo da rendere le sanzioni stesse più effettive e più corrispondenti ai comportamenti fattuali che si riscontrano nella società.

Devo tuttavia segnalare, come già hanno fatto altri colleghi anche del mio stesso Gruppo, il problema evidenziato della norma con la quale, in modo secco, si abroga il reato d'immigrazione clandestina. Premetto ancora che noi pensiamo sia quanto più, e ancor più oggi, necessario garantire che il fenomeno migratorio si realizzi in termini quanto più ordinati, se si vogliono perseguire politiche di compiuta integrazione. Soprattutto, pensiamo che per favorire percorsi qualificati in partenza d'ingresso nel nostro Paese, come i programmi di formazione e selezione nei Paesi d'origine, che abbiamo iniziato a svolgere in collaborazione con le autorità governative di questi Paesi attraverso le nostre organizzazioni rappresentative dell'impresa italiana, percorsi che depositano conoscenza e competenza nel Paese d'origine e che organizzano canali privilegiati per persone che, prima ancora di entrare nel nostre Paese, hanno acquisito competenze immediatamente spendibili con un posto di lavoro nel nostro mercato del lavoro, dobbiamo necessariamente e contestualmente contrastare i percorsi clandestini. Dobbiamo farlo per i tanti significati che essi richiamano e soprattutto per le

attività odiosamente illecite che li organizzano, ma anche allo scopo di rendere obiettivamente convenienti i percorsi regolari e qualificati in partenza.

È dunque necessario chiarire la disciplina che rinverrebbe da questo emendamento accolto dalla Commissione, essendo noi aperti a individuare i modi più efficaci con i quali garantire il provvedimento di espulsione per un ingresso clandestino. L'obiettivo deve essere questo: qual è il modo per rendere più effettivo e tempestivo il provvedimento d'espulsione? Pensiamo quindi che quella disciplina, ancorché nella caratteristica di principi e criteri di esercizio della delega, debba essere quanto più puntuale, innanzitutto per quello che significa l'abrogazione, che devo ritenere - mi stupirei del contrario - consista nella trasformazione del reato o nel ritorno del reato a essere illecito amministrativo, come era nella legge Bossi-Fini; illecito amministrativo sanzionato con l'espulsione anche coatta, perché, in coerenza anche con i principi dell'ordinamento comunitario, può essere coatta ogni qual volta si ritiene vi sia un pericolo di fuga. E questo pericolo di fuga è immanente nei comportamenti, anche - se volete - umanamente comprensibili, dell'immigrato clandestino.

Quindi, possiamo pensare di ottenere più tempestivamente, più rapidamente, e di rendere più effettivo un provvedimento di espulsione anche coatta attraverso l'illecito amministrativo? Può darsi. Chiariamolo fino in fondo, esplicitiamolo fino in fondo, perché questo è l'obiettivo.

Ma cosa succede di fronte a condotte più gravi? Possiamo ritenere che, leggendo il combinato disposto di questo provvedimento, rimangano reato le condotte più gravi, ma credo che in questo stesso ambito, se è così, questa esplicitazione debba essere fatta e si debba cioè dire che i reiterati ingressi costituiscono ancora reato, rimangono reato, perché non possiamo non sanzionare la violazione delle sanzioni conseguenti al primo comportamento, che - come abbiamo detto - può anche costituire illecito amministrativo, ma deve essere immediatamente sanzionato.

Se quella persona vìola ulteriormente il dovere di ingresso attraverso i percorsi regolari e quindi entra nuovamente in modo clandestino nel nostro territorio, in quel momento commette un reato, e ciò deve essere esplicitato; quindi, ove permanga nel nostro Paese, in base a questo reiterato ingresso o in base al fatto che si è sottratto al procedimento di espulsione, egli commette un reato. Non può non esserci questa graduazione, come avevamo e come dobbiamo tornare ad avere nel momento in cui l'esperienza ci dovesse indurre a ritenere più efficace, ai fini dell'espulsione, la trasformazione del reato in illecito amministrativo.

Insomma, avremmo preferito, e preferiremmo ancora - ribadisco - che la materia fosse trattata, attraverso quell'insieme di pesi e contrappesi che evoca, nell'ambito del provvedimento annunciato dal Governo in materia di immigrazione; ma ove in questa sede si insistesse a mantenere questa scelta, non possiamo non rendere compiuti i criteri ed i princìpi di delega. Possiamo anche ribadire, tanto più che - ripeto - è un testo di delega, cose che sono già espresse nel combinato disposto - come qualcuno direbbe - di questo provvedimento, ma la chiarezza, la trasparenza aiuterà coloro che sono delegati ad esercitare queste deleghe attraverso i provvedimenti che poi torneranno, per il richiesto parere, all'esame del Parlamento.

Signori rappresentanti del Governo, attendiamo soprattutto da voi questi chiarimenti: li attendiamo da voi in quanto rappresentanti di competenze complesse che si riuniscono nella funzione di governo e che devono coniugare quelle esigenze di ordine che costituiscono la premessa per le contemporanee esigenze di buona e compiuta integrazione, quale tutti vogliamo. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Albertini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, credo che in questi giorni rischiamo di perdere un'occasione, perché il dibattito sul disegno di legge che stiamo discutendo e che poi voteremo non può essere la banalizzazione della discussione tra coloro che difendono la sicurezza e l'integrità dei cittadini e della Patria e coloro che invece, con il loro lassismo, la mettono al ludibrio delle folle e in balia di coloro che delinquono.

Ricordo quello che in questa legislatura, in questi primi nove mesi di attività del Parlamento, è già

stato fatto: il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, in materia di esecuzione della pena; il provvedimento sulle misure cautelari personali approvato in prima lettura dalla Camera; il provvedimento svuota-carceri incardinato alla Camera. E oggi votiamo questo disegno di legge, sia pure sotto la forma di legge delega. Ma una materia di questo tipo non può che essere affrontata nel rispetto della distinzione dei compiti tra Parlamento e Governo: Parlamento che fissa gli indirizzi e i princìpi generali, consentendo al Governo quella flessibilità e libertà di manovra che gli permettono di adeguare i principi generali dell'ordinamento all'azione concreta.

Quindi non è vera la *vulgata* che appare sulle agenzie e sui giornali secondo cui stiamo discutendo semplicemente di come essere oggetto dell'assalto di milioni di immigrati che stanno distruggendo la nostra società. Certo, la nostra è una società che soffre, ma questa sofferenza non è tra patrioti e immigrati, ma tra chi ha e chi non ha, tra poveri e ricchi, tra chi è meno ricco e chi è molto povero. Dobbiamo pertanto adeguare il nostro sistema costituzionale e legislativo a questo tipo di approccio, senza cadere nella retorica buonista *pro*-immigrati che mira a non considerare le esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini.

Voglio tentare, modestamente, di riprendere le fila dei motivi per i quali abbiamo voluto portare all'approvazione del Senato, e poi di tutto il Parlamento, questa normativa. Innanzitutto, l'allineamento all'Europa; l'esigenza di rispondere ad un pressante richiamo del Capo dello Stato con il messaggio formale dell'8 ottobre; quindi, la continuità con il disegno di legge Monti-Severino, approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, non convertito dal Senato ma che già era incardinato nel dibattito prima dello scioglimento anticipato; poi l'emergenza carceraria, e, ancora, la necessità di ridefinire in questo Paese le fattispecie penali che hanno ancora una forte rilevanza dal punto di vista dell'antisocialità, del dramma sociale che generano, della tensione. Fattispecie che, nel cambiamento del costume e dei nostri riferimenti civili, valoriali, attribuiscono ancora una forte caratterizzazione di pericolosità sociale a ciò che non lo ha. Questo è ciò che ha ispirato il provvedimento in esame.

Oggi abbiamo un provvedimento che «ricuce» in maniera forte il bilanciamento tra la funzione rieducativa e risocializzatrice che la Costituzione affida al sistema penale, e la tutela delle esigenze di sicurezza dei cittadini e del diritto ad una vita comunitaria civile degna di questo nome.

Questa legge delega risponde a tale filosofia. Voglio sottolineare con grande forza l'importanza della nuova funzione affidata alla detenzione domiciliare e dell'inserimento dei lavori di pubblica utilità come un modo per rieducare; la sospensione del processo penale con la messa alla prova e la revisione delle norme procedurali che sostituiscono le attuali norme sulla contumacia a favore degli irreperibili, che introduce un principio costituzionalmente garantito che è il diritto di difesa.

Si tratta di un insieme di norme, contenute in questa legge delega, che vanno ben oltre la questione drammatizzata dell'illecito penale o del reato di immigrazione o di questioni banali legate alla vicenda del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di tossicodipendenze.

Ma poiché non si può sfuggire a questo, perché è questo il *mantra* comunicativo del dibattito in corso, che non viene presentato all'opinione pubblica per quello che è, vale a dire uno strumento importante per affrontare la questione della giustizia così come la sensibilità comune, il cervello, oltre che la pancia della gente la pone, allora non posso sfuggirvi nemmeno io.

Credo che dobbiamo far ragionare la gente e far capire che non è questione di reato o di illecito penale: quando non riesci a rispondere in termini efficaci alla minaccia ad una qualunque persona che vive sul tuo territorio hai fallito. La storia di questi anni dimostra che, pur trattandosi di una norma contenuta in una legge che mai avrei votato se fossi stato in questo Parlamento e che già allora parlava di illecito amministrativo, tornare a considerare l'immigrazione clandestina come illecito amministrativo risponde con efficacia al bisogno di sicurezza dei cittadini.

Non dobbiamo cadere in un dibattito ideologico e propagandistico per parlare alla pancia della gente; dobbiamo trovare misure efficaci per fermare un fenomeno negativo come l'immigrazione clandestina. Dopodiché, dovremmo avere il coraggio, da Paese civile, di affrontare anche la questione della cittadinanza degli immigrati, della disciplina da seguire per i figli degli immigrati e di come si ottiene la cittadinanza in un Paese decente, che non può solamente usare queste persone come manovalanza

quando fa comodo e abbandonarle al loro destino quando non fa comodo.

Credo allora sia un atto di civiltà recuperare il concetto di illecito amministrativo rispetto a quello di reato per determinati fatti. Certo, non dobbiamo essere ingenui di fronte a reiterate recidive (per usare un termine proprio del diritto penale che non attiene alla figura dell'illecito amministrativo). Se vediamo che persone reiteratamente espulse reiteratamente rientrano, è chiaro che a quel punto dovremo applicare una norma più forte e prevedere l'intervento della legislazione penale; ma lo possiamo fare solo in presenza di uno Stato che si sente forte e autorevole e che sa dare ai propri cittadini più sicurezza.

La stessa cosa vale per alcune questioni che riguardano il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Non credo sia questa l'occasione per risolvere il dibattito sulle droghe leggere, ma neanche possiamo mantenere una sanzione penale per alcuni comportamenti, come l'autoproduzione della cannabis per uso personale o l'inadempienza ad un qualche onere burocratico di denuncia in caso di produzione autorizzata. Tali comportamenti devono avere una giusta rilevanza amministrativa e come tali vanno sanzionati e perseguiti.

Insomma, signora Presidente, signori del Governo, colleghi, dobbiamo essere consapevoli ed orgogliosi dell'importanza del lavoro che abbiamo svolto e che dovremo continuare quando arriveranno i provvedimenti incardinati alla Camera, che ci consentiranno di dare una maggiore organicità al nostro lavoro e ringrazio i colleghi e la struttura della Commissione giustizia che hanno consegnato all'Assemblea questo lavoro. *(Applausi dei senatori Albertini, Di Maggio e Verducci)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, ovviamente si tratta di un provvedimento che abbiamo affrontato in Commissione giustizia seriamente e serenamente. Sono sempre critico con il collega Casson, che siede qui alla mia destra, però devo ammettere che nella sua relazione è stato preciso e puntuale e si è comportato obiettivamente, rappresentando l'intera Commissione.

Cito le sue parole: «sistema processuale che funziona male», «vergognosa situazione carceraria». Questo è il fulcro di tutto il lavoro che abbiamo svolto.

Il senatore Susta, che mi ha preceduto, ha citato l'8 ottobre ed il Presidente della Repubblica che ha mandato un messaggio alle Camere. È stata la prima volta del presidente Napolitano, e credo non l'abbia fatto per perdere tempo o per fare qualcosa non sapendo cosa fare. Ci ha mandato un messaggio preciso e puntuale, al quale dovrebbero dare delle risposte sia il Governo - invito il sottosegretario Ferri ad attivarsi in tal senso - sia le forze politiche rappresentate nei due rami del Parlamento.

Il provvedimento in esame, che noi come Gruppo ovviamente voteremo, può essere un valido strumento, come diceva il relatore Casson, per approcciare per via indiretta il problema del sovraffollamento e della situazione dei processi pendenti. Il collega Casson però non ha ricordato, ma lo faccio io, che il 50 per cento dei sottoposti a misure cautelari in carcere viene poi proclamato innocente. Saranno due, dieci, venti persone? No, ben 13.000 cittadini vanno in carcere e poi vengono giudicati innocenti dalla stessa magistratura.

I penitenziari sono al limite dell'implosione a causa del sovraffollamento. Credo poi non possa sfuggire a nessuno l'articolo 27 della Costituzione. Destinare l'imputato, previo suo consenso, a lavori di pubblica utilità, *ergo* alla prova, è il fulcro del provvedimento e risponde alla previsione costituzionale dell'articolo 27, che prescrive l'esigenza che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Se quindi è vero, come è vero, che la detenzione deve assolvere, oltre che una funzione punitiva anche una missione socialmente riabilitativa, credo non vi sia strumento migliore di quello del lavoro per raggiungere tale scopo. Ecco perché ritengo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, prevedendo anche la delega al Governo per fare in modo che risponda, per la parte di sua competenza, alle esigenze e alle necessità della situazione che stiamo vivendo.

Al riguardo invito anche il relatore a prendere in considerazione un mio emendamento, che credo possa essere condiviso da tutti, secondo il quale per i delitti per i quali il codice di procedura penale non può disporre la custodia cautelare in carcere ci sia la possibilità della messa alla prova. Il

Presidente della Repubblica con il messaggio che ci ha inviato si è congratulato con noi per aver deciso l'inapplicabilità della custodia cautelare ai reati sotto i cinque anni. Noi ora, per un combinato disposto, dobbiamo uniformare la situazione anche per quanto riguarda la messa alla prova.

PRESIDENTE. Senatore Barani, concluda, per favore.

BARANI *(GAL)*. Ho finito, signora Presidente.

È stato fatto un buon lavoro che credo dovrebbe vedere quasi l'unanimità dell'Aula. Non possiamo ovviamente buttar via il bimbo con l'acqua sporca: se ci sono dei problemi sugli immigrati e sulla *cannabis* li risolveremo in altra sede, non qui, anche se credo che in questa sede li abbiamo comunque affrontati in maniera condivisibile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(PI)*. Signora Presidente, innanzitutto desidero esprimere il mio apprezzamento e il mio ringraziamento, non solo a titolo personale, ma anche a nome del Gruppo che rappresento, per il prezioso lavoro fatto dai e con i colleghi in un dibattito ampio, che qui si sta ancora sviluppando e che ha portato a quest'apprezzabile risultato.

Il provvedimento ha una sua complessità: non è soltanto l'introduzione di pene detentive non carcerarie o della misura, interessantissima sotto il profilo del ravvedimento dell'imputato, della sospensione del procedimento con la messa in prova e la ricognizione e la riorganizzazione del processo ai contumaci per garantire i diritti della difesa. È una vera e propria riforma del sistema sanzionatorio. Gli scopi non sono solo quelli di attenuare il sovraffollamento carcerario o il pesantissimo intasamento dei tribunali, ma anche di affermare la nostra civiltà giuridica.

Quando su 65.000 persone detenute oltre 25.000 sono in custodia cautelare e c'è commistione persino nella vicinanza fisica tra il condannato con sentenza passata in giudicato per reati gravi e chi magari ancora non ha avuto il primo colloquio con il pubblico ministero che lo ha incarcerato, non siamo certamente nella condizione di adempimento del nostro principio costituzionale secondo cui si è innocenti fino al giudizio definitivo.

Questo è anche un provvedimento storico, perché è il primo atto di ottemperanza della condanna della sentenza della Corte europea contro la nostra violazione dell'articolo 3 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che doveva trovare applicazione entro un anno dall'entrata in vigore e con questo intervento si ottiene questo primo e storico risultato.

Vi sarà una pena non carceraria, con una valutazione non arbitraria, i parametri sono ben definiti e ben qualificati e, notate bene, non dal giudice di sorveglianza in sede di esecuzione, come avrebbe potuto accadere prima, ma dal giudice della cognizione. Mi soffermo brevemente su alcuni punti in particolare.

La *probation*, cioè la messa in prova, che deriva dal diritto anglosassone e che in Italia era stata applicata solo nell'ambito del processo minorile, ora viene prevista anche per i casi riguardanti gli adulti; è un atto di civiltà giuridica di fronte al quale ci inchiniamo.

Per quanto riguarda gli irreperibili, più volte il nostro Paese è stato condannato per non aver adeguatamente garantito la difesa, in quanto spesso la contumacia comportava la non conoscenza dell'avvio di un procedimento penale del sottoposto a processo.

Vorrei qui citare brevemente, ma con grande encomio, la lucidità dell'intervento del sottosegretario Cosimo Ferri alla Camera, che, in uno dei suoi tratti salienti, parla dell'equilibrio tra l'articolo 27 della Costituzione, che prevede la natura rieducativa e riparatoria della pena, con la certezza della pena medesima e con la sicurezza. L'argomento è basato sul dato statistico: il 95 per cento delle persone che sono state trattenute in carcere ritornano recidive, mentre questo elemento statistico si riduce di molto quando, attraverso procedimenti diversi dalla detenzione in carcere, il ravvedimento operoso del condannato ottiene quell'effetto riparativo e rieducativo che è nei nostri scopi e nei nostri obblighi.

Concludo quindi con un apprezzamento per il lavoro svolto, anche nella dialettica del dibattito e con la volontà, quando sarà il momento del voto, di esprimere la nostra convinta adesione a questa delega al Governo. Vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Susta).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in questa solita Aula vuota (giustamente la discussione è molto lunga, quindi ascoltare tutti questi interventi a volte risulta faticoso, e mi domando se sia utile, perché forse spesso capita che non sappiamo bene di cosa parliamo e siamo bravi a parlare senza dire niente).

Intervengo solo su questo famoso articolo 10-*bis* della Bossi-Fini per chiedere ai colleghi di Forza Italia se per una volta vogliono fare una cosa di quelle che dicono da vent'anni che faranno e che non fanno mai. Loro dicono di essere liberali: sono vent'anni che affermano di essere tali, ma in questo periodo abbiamo capito che occupano indegnamente la parte destra dell'emiciclo dell'Aula, perché non sono mai stati liberali, tutt'altro!

Nella cosiddetta legge Galli del 1994 (relativa al ciclo integrato delle acque) si usavano tre parole: efficienza, efficacia ed economicità. Ripeto, era il 1994, vent'anni fa. Chiediamo allora ai colleghi del Gruppo Forza Italia di essere efficienti, efficaci ed economici, comprendendo che l'abrogazione dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo unico) risponde a tale esigenza. Quindi, chiediamo loro di smetterla per una volta di fare le solite chiacchiere e di dimostrare se sono veramente in grado di essere liberali e se occupano degnamente la parte destra di questo emiciclo. Per una volta fatelo, se siete quello che affermate di essere da vent'anni!

Leggo alcune dichiarazioni, come quella della senatrice Repetti.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, la invito a rimanere nel merito e a rivolgersi a tutta l'Assemblea. La ringrazio.

CIOFFI *(M5S)*. Va bene, ma il merito è questo. Loro affermano che l'impianto del provvedimento è stato fatto con l'aiuto di tutti, ma che l'inserimento di questa modifica ha prodotto un effetto negativo. Non è un effetto negativo: lancio loro un guanto di sfida a votare questa norma, altrimenti non sono coerenti con loro stessi. Le persone che stanno fuori devono capire che non c'è coerenza tra quello che dicono e quello che fanno questi signori, perché altrimenti le parole non hanno più senso. Se vogliono allora ridare un senso alle parole che pronunciano e a quello che affermano di essere, devono essere conseguenti e coerenti con loro stessi e spiegare ai cittadini che l'abrogazione dell'articolo 10-*bis* non è altro che un modo per rendere efficiente un sistema inefficiente. Parliamo sempre di riforma della giustizia volta a renderla efficace ed efficiente, ma quando proviamo ad essere semplicemente logici per realizzare questa cosa non vogliono farla: allora, di cosa stiamo parlando? Sono intervenuto solo per fare tale osservazione.

Ripeto loro, dunque, l'invito ad essere coerenti e conseguenti con quello che sostengono di essere e a dire la verità, cioè che l'abrogazione dell'articolo 10-*bis* risponde ad una logica di efficienza, di efficacia e di economicità del sistema giustizia. Se siete conseguenti, smettetela di parlare a vanvera e votate questa cosa! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

*BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è tra quelli che il messaggio alle Camere del Capo dello Stato ha citato come parte del tripode con cui affrontare la drammatica situazione carceraria in Italia. Cito le parole del presidente Napolitano, nelle quali riconosciamo un invito solenne ed importante: «1) l'introduzione di meccanismi di *probation*. A tale riguardo, il disegno di legge delega approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso assenza di pericolosità sociale,» - e sottolineo «assenza di pericolosità sociale» - «la possibilità per il giudice di applicare direttamente la "messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento; 2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna -della "reclusione presso il domicilio"; 3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere.» (uno dei fenomeni che ripetutamente richiamiamo). «A tale proposito, dai dati del DAP

risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente sono anch'essi circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013, che ha modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere».

Questo era l'invito contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica e si rileva tra l'altro, signora Presidente e colleghi, che avremmo fatto bene, come dovrebbe essere previsto anche in base alla prassi, a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione relativa allo stesso messaggio su questo argomento. Il testo che stiamo esaminando, quindi, preesisteva al messaggio. Esso non esaurisce certo le misure enunciate dal Presidente, eppure da più di sei mesi attendeva di essere messo all'ordine del giorno di questa Camera.

Di questa consapevolezza ogni Gruppo parlamentare ed ogni senatore, cari colleghi, deve farsi carico. Non possiamo continuamente discutere dell'inefficienza del nostro sistema parlamentare e poi non affrontare in tempi rapidi e in risposta a sollecitazioni istituzionali autorevoli le questioni che ci vengono poste.

La decisione della Commissione giustizia è invece stata quella di aggiungere disposizioni di delega al Governo sulla riforma generale del sistema delle pene, alterando l'impianto originario in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Da un lato, la delega al Governo per la riforma generale della disciplina sanzionatoria è diventata praticamente un nuovo codice penale da creare, con la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con un elenco di eccezioni tipizzate. Anche qui ci sarebbe stato molto da dire e forse anche molto da precisare rispetto a criteri di delega assai più dettagliati in passato.

Ma è la riscrittura dell'intero quadro delle pene principali, all'elenco di cui all'articolo 1, lettera *a)*, comma 1, quella che dà più da pensare: essa aggiunge la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, ma torna a menzionare l'ergastolo. Per la prima volta, in epoca repubblicana, siamo cosi chiamati a pronunciarci sul fine pena mai. L'alibi della sopravvivenza del codice Rocco (che mi pare latente), attaccato solo dai *referendum* sostenuti dai radicali, ora cade e ci costringe a prendere posizione in ordine ad una misura che nega in radice un principio costituzionale indiscutibile e cioè la funzione rieducativa della pena. Rieducare per non tornare mai più nella società mi pare sia un obiettivo scarsamente perseguibile.

Eppure, non è questo né il tempo né il luogo delle guerre di religione: siamo consapevoli dei limiti di questo provvedimento ma, nello stesso tempo, riteniamo che dobbiamo rapidamente arrivare ad una conclusione efficace, che sia in grado di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri (ma non solo) in maniera adeguata. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo, infatti, farebbe certamente pagare conseguenze alte ai detenuti, che sono oltre 70.000, ma farebbe pagare conseguenze altissime alla nostra società che, non attuando attraverso le sue istituzioni le finalità previste nella Costituzione, terrebbe un comportamento che si ritorcerebbe contro se stessa. Non solo, provocherebbe l'applicazione di ulteriori provvedimenti anche di carattere sanzionatorio da parte dalla Corte di Strasburgo che, come sapete, si è espressa con la sentenza denominata Torreggiani.

Ecco perché i socialisti non hanno proposto emendamenti di particolare rilievo, in particolare su queste tematiche di ordine generale, convinti che tale provvedimento dovrà tornare rapidamente alla Camera, per potere licenziare in maniera definitiva, diventare operativi ed impegnare anche rapidamente il Governo nell'attuazione della delega. Essa consentirà il ricorso all'esecuzione presso il domicilio dell'arresto e della reclusione per reati con pene non superiori, nel limite massimo, a tre anni di reclusione e conferirà al giudice la facoltà di applicare la reclusione domiciliare per i delitti per i quali è prevista la pena detentiva tra tre a cinque anni. Vi si disciplina anche il caso della sostituzione delle pene in esecuzione presso il domicilio con la detenzione in carcere qualora non risulti disponibile un

luogo idoneo ad assicurare la custodia del condannato, ovvero quando la violazione delle prescrizioni dettate o la commissione di ulteriori atti criminosi determinino un'incompatibilità con la prosecuzione dell'esecuzione penale presso il domicilio.

Utile anche la nuova regolamentazione del lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato dal giudice, sentiti l'imputato ed il pubblico ministero, con modalità puntualmente disciplinate e le cui caratteristiche sono in sintesi le seguenti: esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ed è eseguito secondo tempi e modi tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, sia pure entro il limite di durata giornaliera della prestazione lavorativa, che non può comunque superare le otto ore.

Gli unici emendamenti che abbiamo proposto si pongono lungo questa scia, disciplinando le modalità di svolgimento e di remunerazione del lavoro dei detenuti, anche nelle realtà extracarcerarie. Si tratta di attività che meritano attenzione legislativa, perché occorre farsi carico anche della convenienza economica per gli imprenditori che si impegnano in questa complessa nicchia del mercato del lavoro all'interno del carcere.

È evidente che per attuare in maniera efficace queste iniziative bisogna realizzare delle condizioni di convenienza, che devono essere individuate in maniera certa anche da parte degli imprenditori che fanno investimenti in questa direzione. C'è sicuramente una rilevanza di carattere economico, ma anche una rilevanza - è questo l'aspetto più importante che vorrei mettere in risalto - rispetto alla finalità rieducativa, perché il lavoro inteso non in termini di sfruttamento, ma di qualificazione della propria esistenza è un elemento importante di rieducazione.

Soprattutto, per noi questa è l'occasione per svolgere, come sto facendo ora, quel dibattito approfondito che avremmo dovuto fare sul messaggio del Capo dello Stato rivoltoci lo scorso ottobre. Il Presidente della Repubblica ha posto all'attenzione della Camera e del Senato l'inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo. Esse si configurano, non possiamo ignorarlo, come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda quell'integrazione europea cui il nostro Paese ha legato i suoi destini.

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti penitenziari. La testimonianza più tragica di questa situazione è il continuo stillicidio di tentati suicidi e suicidi che si verificano all'interno delle carceri e che coinvolgono non soltanto i detenuti, ma anche gli agenti della Polizia penitenziaria.

Colleghi, anche sacrificando le proprie convenienze immediate, il Gruppo socialista accetta questo testo perché convinto dell'esistenza del dovere costituzionale invocato dal Presidente Napolitano. Ci auguriamo che da parte di tutti vi sia analoga consapevolezza.

Aggiungo tre considerazioni conclusive. Vorrei richiamare la nostra attenzione su un comportamento che purtroppo permane nella nostra azione legislativa: ogni provvedimento che noi introduciamo nel nostro ordinamento prevede inevitabilmente, quando vuole sanzionare le infrazioni delle nostre regole e delle nostre leggi, la presenza della detenzione e del carcere, ciò ben sapendo che abbiamo un sistema che non è in grado di dare attuazione a questa nostra invocazione permanente della sanzione carceraria e ben sapendo che il nostro sistema carcerario non introduce quegli elementi dinamici positivi che l'espiazione della pena dovrebbe favorire attraverso il percorso rieducativo, previsto nel nostro ordinamento come finalità della sanzione e della detenzione in carcere.

Quindi, da questo punto di vista dobbiamo ribaltare completamente la nostra filosofia giuridica, dando alle nostre normative un'azione incentivante e non deterrente. Dobbiamo promuovere comportamenti positivi e non sanzionare solo comportamenti negativi. Allo stesso tempo, non possiamo trascurare - e queste sono le mie ultime due considerazioni - che ci sono campi complicati, gravi e preoccupanti

della nostra società, e anche dell'azione criminale, che ci devono stimolare ad affrontare le questioni con maggiore apertura: mi riferisco al tema del consumo e del commercio delle droghe, al problema della tossicodipendenza e alle interconnessioni con la criminalità organizzata, e, ultimo punto, al tema dell'immigrazione clandestina, che desidero sottoporre alla vostra attenzione. Sono questi i due corni di una grande problematica che, anche per un atteggiamento di pregiudizio politico e di falsa morale, portano grandissime rendite di posizione alle organizzazioni criminali, che producono introiti criminali di grandissima rilevanza economica e che impegnano le nostre istituzioni repressive in maniera forte (impegnando anche grandi risorse economiche), verso le quali però l'azione di contrasto non si manifesta con l'incisività che dovrebbe avere. Invito dunque i colleghi, che anche nel corso del dibattito odierno hanno affrontato il problema dell'immigrazione clandestina e del commercio delle droghe in maniera, per così dire, un po' tradizionale, ad una maggiore riflessione. Non si tratta di essere buonisti o permessivisti, ma si tratta di essere realisti, per mettere in campo una normativa che ci consenta di affrontare in maniera efficace queste problematiche. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIEe del senatore Albertini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, nell'ambito di questo dibattito, così ricco di riflessioni, quelli di stamani, come quelli di ieri, sono stati interventi importanti e densi di significato, che hanno esaminato i contenuti del provvedimento, anche da un punto di vista generale. Complessivamente, per la qualità del lavoro prodotto sia in Commissione sia in Assemblea, essi ci invitano a una riflessione positiva, su un punto di incontro e di buon compromesso raggiunto sul testo. Tutti gli interventi sono stati interessanti e sono state espressi opinioni e punti di vista legittimi, anche differenti, basati su principi e teorie che si confrontano da molto tempo. Ci sono però delle criticità evidenti e rilevanti, che vorrei segnalare.

Ciò che mi interessa di più evidenziare è la sostenibilità del provvedimento in esame, per i suoi tanti aspetti, da quello giuridico a quello sociale, ma anche dal punto di vista economico, che per i suoi impatti non è meno importante. Faccio riferimento, come è prevedibile, soprattutto al punto relativo all'abolizione del reato di immigrazione clandestina, così come si è determinato a seguito del dibattito e del voto in Commissione, che anima la giornata di oggi. Signora Presidente, per il nostro Paese è sostenibile definire una legislazione in cui non sia previsto un reato che, come ad esempio ha ricordato ieri il senatore Malan, è previsto in tutti i Paesi del mondo? Sarebbe quindi sostenibile per l'Italia dare il messaggio per cui da noi è possibile - basta entrare nel Paese - essere svincolati da qualunque norma, che prelude a quel principio di cittadinanza? Una scelta di questo genere rispecchia davvero la volontà della nostra cittadinanza?

Nell'ultimo anno il CENSIS ci ricorda - giusto per avere le dimensioni e l'ordine di grandezza di un fenomeno così rilevante e importante per tutto il mondo, e non solo per noi - che sono 232 milioni le persone che, nel mondo, si sono spostate per cercare migliori occasioni di vita e di lavoro; di queste un po' meno del 60 per cento si è stabilito nei Paesi sviluppati, quei Paesi sviluppati dove vive il 17 per cento della popolazione mondiale.

Per quanto riguarda più da vicino noi, in l'Europa è confluita la maggior parte di stranieri, circa 72 milioni, ossia il 10 per cento della popolazione complessiva del nostro continente. Nell'ambito dell'Unione europea, la Germania con 10 milioni, la Francia con 7,5 milioni e la Spagna con circa 6,5 milioni sono i Paesi che contano la più consistente popolazione immigrata. In base ai dati del CENSIS, l'Italia, quarta in Europa con gli oltre 5,7 milioni di presenze straniere, è all'undicesimo posto nel mondo, sebbene svolga un ruolo di primo piano dovuto soprattutto a tragedie piccole e grandi, nonché grandissime come quelle recenti di Lampedusa.

Agli osservatori più attenti, però, non saranno sfuggiti i tanti effetti e segnali di tensione diffusa che attraversano il tessuto sociale e che sono talvolta abilmente alimentati - non so se sempre in buona fede - da una sorta di razzismo che monta nella comunicazione e che è fuorviante, perché prelude ad un pericoloso brodo di coltura. Il rischio che si prospetta è quello di un irrigidimento dei rapporti tra le diverse etnie e dell'acuirsi di atteggiamenti di intolleranza dei cittadini italiani nei confronti degli

stranieri, sempre più visti con diffidenza o come possibili *competitor*. Ecco che entriamo nella dimensione economica del problema.

Nelle ultime indagini sulla popolazione colpisce la scarsa diffusione di sentimenti positivi verso gli immigrati: appena il 17,2 per cento degli italiani afferma di provare comprensione e di avere un approccio amichevole nei loro confronti; quattro italiani su cinque si dividono invece tra diffidenza, per il 60 per cento, e indifferenza, per il 16 per cento, e aperta ostilità, per il 7 per cento, mentre due italiani su tre, il 65,2 per cento, pensano che gli immigrati in Italia siano troppi.

Signora Presidente, se allora tali dati sono veri - e lo sono certamente - questo è quel comune sentimento che dobbiamo essere capaci di interpretare e degnamente rappresentare in quest'Aula. Vuol dire assecondarlo? No. Vuol dire che abbiamo la necessità piuttosto di comprendere meglio e di dirci alcune verità sul fenomeno.

Ci sono diversi studi - uno anche recente, che è l'ultimo rapporto sull'immigrazione del ministro Kyenge - che tentano di mettere in risalto l'idea che la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi faccia bene alle casse dello Stato, visto che i contributi previdenziali e le tasse versate superano la spesa pubblica per gestire il flusso in ingresso. Ma è proprio così? Ed è proprio così stretta questa connessione? Vorrei solo ricordare qualche dato che distingue il fenomeno dell'immigrazione dal punto di vista economico e finanziario, perché ci aiuta ad avere una visione più precisa, ampia e corretta.

Il programma di contrasto dell'immigrazione irregolare in Italia, nel periodo che va dal 2005 al 2012, ci è costato complessivamente 1.668 milioni di euro: circa 1.300 milioni di fondi nazionali e solo 280 milioni di euro, circa, di fonte comunitaria. Solo per il controllo delle frontiere esterne abbiamo speso complessivamente 331,8 milioni di euro; per l'acquisto di nuove tecnologie, sistemi di identificazione e comunicazione a supporto delle attività svolte dalle Forze per l'ordine, per il controllo delle frontiere, l'avvistamento degli immigranti e la loro identificazione, abbiamo speso, attingendo alle risorse del PON sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 111 milioni. Per l'allestimento, il funzionamento, la gestione e la manutenzione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) abbiamo speso oltre un miliardo di euro, a cui devono aggiungersi circa 400 milioni per la sorveglianza e l'esecuzione dei rimpatri dei migranti in essi detenuti.

Il costo giornaliero per cittadino migrante trattenuto varia dai 21 euro di Isola Capo Rizzuto, ai 41 euro a Roma, ai 60 euro di Milano per il CIE gestito dalla Croce Rossa.

A questi numeri, tuttavia, devono aggiungersi altre grandezze riferibili agli aspetti sociali, che aumentano certamente il costo complessivo. Sono quegli aspetti che stanno, probabilmente, alla base della percezione e del sentimento di paura concernenti la sicurezza dei cittadini italiani che citavo prima. Basti pensare che il 95 per cento dei detenuti stranieri sono clandestini o risiedono irregolarmente nel nostro Paese, finendo per diventare facili prede della criminalità organizzata o, comunque, per delinquere in qualche modo.

Porsi queste domande, signora Presidente, significa essere razzisti? Io penso di no. A me sembra di esprimere una posizione di responsabilità nei confronti, innanzitutto, dei cittadini italiani, ai quali dobbiamo risposte serie e corrette; ma le stesse risposte serie e corrette le dobbiamo a tutte le presenze straniere che regolarmente si sono stabilite nel nostro Paese, per lavorare e per portare il proprio contributo economico, sociale e culturale alla crescita complessiva di tutti noi.

È per rispetto a quei cittadini stranieri regolari nel nostro Paese che noi dobbiamo saper garantire che la certezza del diritto all'ingresso e alla cittadinanza ha regole chiare e certe, che non cambiano sulla base dell'emotività di un voto o di una posizione crescente, ma che sono il frutto di una riflessione seria, responsabile e consapevole. Lo dobbiamo innanzitutto agli italiani, signora Presidente, e ancora di più a quei lavoratori stranieri che in Italia svolgono con serietà e correttezza il loro ruolo di cittadini del mondo e di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo brevemente, perché avrò poi modo, in

sede di dichiarazione di voto, di spiegare le ragioni per cui avvertiamo, come Gruppo Misto e come componente Sinistra Ecologia e Libertà, una sintonia rispetto ai temi di cui si sta discutendo con la maggioranza parlamentare e il Governo, peraltro non da oggi, sull'idea di mettere mano alla questione della giustizia nel nostro Paese e delle carceri. C'è anche, naturalmente, da parte nostra l'intenzione di fare tutto il possibile per risolvere una situazione che consideriamo ai limiti della tollerabilità.

Ritengo anche di poter dire che il dibattito che si è svolto in questi giorni in quest'Aula, al di là di alcuni eccessi, dal nostro punto di vista assolutamente inaccettabili, fino a vere e proprie dichiarazioni razziste che abbiamo dovuto ascoltare, è stato tuttavia, complessivamente, a nostro avviso, interessante e importante.

Vista la condivisione di molti degli aspetti del provvedimento, che avrò modo di motivare meglio in sede di dichiarazione di voto, vorrei ora affrontare, in pochi minuti, un solo aspetto del disegno di legge, un punto preciso, quello relativo alle depenalizzazioni, in particolare con riferimento ai reati che sono stati previsti, sia quelli che trasformiamo in illecito amministrativo, sia quelli che abroghiamo.

Si tratta anche in questo caso di un aspetto che condividiamo molto, in linea generale, non solo per la portata politica e simbolica, secondo noi molto significativa, dell'abrogazione del reato di clandestinità (e non solo perché questa abrogazione è stata giustamente inserita in un procedimento più complessivo), ma anche perché pensiamo che - ed è il punto di rilievo - ci sia bisogno, nel corso delle settimane e dei mesi che verranno, di alcuni elementi di approfondimento maggiori, che sappiano dare alla materia una migliore organicità e un'ipotesi strutturale, che invece ancora non vediamo in campo.

È ben noto che la proposta di riforma tenta di risolvere alcuni dei nodi aperti che, come sappiamo, riguardano il sistema giudiziario nazionale, anche alla luce dei ripetuti richiami arrivati dall'Europa; pensiamo tuttavia - ed è questo il punto di rilievo - che troppo spesso si tratta di interventi di settore, destinati ancora una volta a incidere in maniera - temiamo - non definitiva sul complesso delle norme di diritto penale sostanziale e processuale. Infatti, accanto a un disegno di legge in materia procedurale riguardante la sospensione del procedimento con messa alla prova appunto nei confronti degli irreperibili, si introduce l'attribuzione di una potestà delegata in capo al Governo per la riforma del sistema delle pene, come stiamo dicendo in questi giorni.

Vorremmo ricordare al Parlamento che nel corso di questi anni sono state numerose le commissioni istituite per l'ipotesi di riforma del codice penale, il cui testo, come riconosciamo anche noi, è datato, anacronistico e risente di modifiche spesso settoriali ed estemporanee che sono state apportate nel corso degli anni. Messa da parte l'idea di una più ampia revisione, le ultime commissioni ministeriali si sono concentrate su profili più circoscritti, ritenuti di maggiore urgenza, quali appunto la depenalizzazione e la riforma del sistema sanzionatorio; tuttavia, le proposte normative hanno cercato di intervenire in maniera organica. La commissione Fiorella per la revisione del sistema penale ha ritenuto, ad esempio, di dover affrontare ed operare non solo nell'ambito dell'individuazione dei criteri necessari alla trasformazione di numerosi reati in illeciti amministrativi, ma anche sui profili concreti, quali ad esempio la procedibilità e le vicende estintive del reato, che vanno perseguite congiuntamente per garantire quella sussidiarietà del sistema penale. Non a caso, parallelamente al percorso di depenalizzazione è stato infatti valutato di delineare un progetto di riorganizzazione della disciplina della prescrizione dei reati.

Crediamo quindi che la delega al Governo, così come riformulata in Commissione, se dalla prospettiva delle finalità perseguite non può che essere ovviamente valutata positivamente (come appunto dirò anche in sede di dichiarazione di voto) soprattutto per la riduzione delle pene carcerarie, dal punto di vista dei criteri direttivi appare ancora troppo poco ponderata e meritevole di ulteriori approfondimenti, anche alla luce di studi recenti fatti nel corso di questi anni che non vorremmo restassero lettera morta, né che fossero superati da una normativa che interviene su alcuni aspetti, ma che manca di quella strutturalità a nostro avviso necessaria.

Quindi, soprattutto per quanto riguarda l'elenco dei reati oggetto di abrogazione, pur esprimendo - insisto - grande soddisfazione per l'abrogazione di un reato odioso come quello di clandestinità, vorremmo un maggior approfondimento, capace di dare più organicità. Pensiamo che questo lavoro si

potrà fare nel corso dei prossimi mesi e che questa discussione non vada interpretata semplicemente come un punto d'arrivo, ma possa essere effettivamente un punto di partenza. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,54)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Anitori, Bottici, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Colucci, D'Anna, De Petris, De Poli, Fattori, Formigoni, Guerra, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Rizzotti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Interrogazioni

CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI, MOLINARI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA, DONNO, PAGLINI, CATALFO, BLUNDO, COTTI, BATTISTA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

i fondali di capo Gallo e Isola delle Femmine (Palermo) risultano essere area marina protetta e sito di importanza comunitaria (SIC ITA020047) ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

in data 27 novembre 2012 è stata celebrata la gara di affidamento per i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondo verde, mediante la realizzazione di opere di scarico con condotta sottomarina da ubicare nel golfo di Sferracavallo (opere finanziate con delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012);

in conseguenza delle risultanze di gara, l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa Geo Gav Srl di Favara (Agrigento), mentre la seconda classificata è risultata essere l'impresa Geo Plants Srl di Agrigento così come indicato nella determinazione dirigenziale dell'Ambito territoriale ottimale 1 di Palermo n. 57 del 19 dicembre 2012;

con delibera n. 22 del 24 gennaio 2013 la Regione Siciliana ha approvato l'accordo di programma quadro rafforzato per l'attuazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi idonei al superamento delle procedure di infrazione comunitaria n. 2004/2034 e n. 2009/2034, dove vengono specificate due tabelle in cui si elencano rispettivamente le opere cantierabili e quelle non cantierabili: queste ultime sono quelle per cui non vi è ancora un progetto definitivo;

tra queste è elencato anche l'ampliamento del depuratore di Fondo verde con condotta sottomarina;

tale progetto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo unico in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetto ai pareri relativi alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) da parte dell'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana, dato l'impatto significativo e negativo che potrebbe produrre sull'ambiente;

il 2 dicembre 2013 la Giunta comunale di Palermo, con deliberazione n. 221, ha approvato un atto che ha come oggetto "Completamento del sistema Nord Occidentale per lo smaltimento delle acque meteoriche - opere di urbanizzazione zen 2 gruppo Pa1 lottoB2 (*ex* art. 2 l. 1997/88)". In tale deliberazione si avalla un progetto preliminare che prevede lo scarico in piena riserva marina (punta Matese), sulla base di valutazioni che ritengono tale punto "ottimale" in quanto appartenente all'area C della stessa riserva;

considerato che:
nel mare di Sferracavallo sono sussistenti praterie di posidonia oceanica, che costituisce la "comunità climax" del Mediterraneo e cioè il massimo livello di sviluppo e complessità che un ecosistema può raggiungere rivestendo un ruolo fondamentale nell'ecosistema costiero;
gli scarichi di acque reflue, siano essi urbani, industriali o da imbarcazioni da diporto, hanno un effetto devastante sull'*habitat* marino, incidendo sulla regressione delle praterie di posidonia oceanica;
nel Mediterraneo ormai sono rari i siti dove la posidonia prolifera così abbondantemente e sarebbe uno scempio "bruciare" un patrimonio di tale importanza e, alla luce di quanto sopra, appare agli interroganti palesemente inspiegabile la scelta di scaricare le acque reflue in un posto ricco di preziose praterie di posidonia ed inserito in una riserva marina vincolata da regole in materia di tutela ambientale;
considerato inoltre che:
i lavori per la realizzazione dello scarico nel golfo di Sferracavallo comportano una spesa notevole, poiché è previsto un sistema di pompaggio delle acque, atto a superare un notevole dislivello;
la realizzazione dell'impianto risulterebbe in evidente contraddizione con le norme dell'Unione europea in materia di tutela ambientale anche alla luce della possibile applicazione di sanzioni europee alla Regione e al Comune di Palermo per la mancata soluzione del problema fognario della città;
a parere degli interroganti, una soluzione sostenibile per l'ambiente e per la cittadinanza non può essere trovata nello scarico delle acque trattate all'interno di un'area marina protetta, ma dovrebbe essere ricercata, in tempi brevi, in progetti alternativi che abbiano come presupposto un percorso rispettoso di tutte le normative ambientali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali urgenti misure intenda adottare, nei limiti di propria competenza, in sinergia con la Regione Siciliana per tutelare il prezioso *habitat* dell'area marina protetta di capo Gallo-Isola delle Femmine.
(3-00628)
GRANAIOLA, DE BIASI, SILVESTRO, AMATI, PADUA, DIRINDIN, MATTESINI, ORRU', MATURANI, VALENTINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
grande preoccupazione e indignazione suscita la mancanza dì una normativa specifica che vieti la presenza degli ftalati non solo nei giocattoli (art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n.133), ma anche nei prodotti medicali destinati o utilizzati sui bambini e sulle donne incinte;
gli ftalati, in particolare il DEHP (di-2-etilesilftalato), distruttore endocrino, a basso peso molecolare, rientrano nella categoria IB e sono classificati come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) dalla normativa "Reach" del febbraio 2011;
tale normativa prevede che gli ftalati DEHP, BBP, DBP, vista la loro pericolosità, vengano completamente banditi dal mese di febbraio 2015;
la Francia, nel 2012, ha già vietato l'uso del DEHP nei reparti di cure neonatali, pediatriche ed ostetriche;
in Italia la vigente normativa prevede solo l'etichettatura dei dispositivi, ciò significa che moltissimi pazienti, genitori ed operatori potrebbero non essere consapevoli che il prodotto che usano o che viene usato sui propri cari o sui propri pazienti contiene ftalati pericolosi;
il Comitato scientifico dell'Unione europea, nel 2008, nella pubblicazione "Rischi per la salute emergenti e recentemente identificati" ha analizzato la sicurezza del DEHP nel presidi medicali concludendo che certe procedure mediche in pazienti ad alto rischio espongono a livelli di DEHP significativi per la salute, ritenendo che questi pongano un effettivo pericolo sanitario e suggerendo alternative già presenti in commercio di prodotti non CMR (carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction), in particolare in poliuretano, silicone ed altro;
il PVC e il DEHP sono presenti in numerosissimi presidi medici plastici utilizzati negli ospedali pediatrici, in reparti di pediatria, ostetricia e ginecologia e nell'assistenza quotidiana domiciliare ai bambini disabili;

questi presidi possono essere temporanei, ma anche impiantati direttamente nel corpo o tenuti in permanenza per anni: sondini nasogastrici sonde endotracheali per aspirazioni, peg, cateteri venosi, cateteri vescicali, prodotti medici di terapia intensiva neonatale, drenaggi, stomie, guanti, linee di infusione, dialisi peritoneali, raccordi, sacche, *kit* di nutrizione enterale e parenterale, eccetera;
la legge italiana prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 150.000 euro per il fabbricante o l'importatore di giocattoli che contengano ftalati;
il Ministero della salute ha mostrato un particolare impegno per un'efficace e continua prevenzione con pubblicazioni divulgative ed interventi mediatici per aiutare i genitori a tutelare Í bambini dall'esposizione agli ftalati nei giocattoli, che potrebbero essere, soprattutto nella prima infanzia, messi in bocca;
così ha fatto nell'opuscolo divulgativo C17 "Attenzione agli ftalati. Difendiamo i nostri bambini", pubblicato dal Ministero nel 2012, in cui vengono prese in considerazione le pericolosità non solo di giochi che i bambini potrebbero mettere in bocca, ma di tanti altri prodotti per l'infanzia: vestiti, zainetti, articoli per la scuoia, smalto per unghie, attrazioni gonfiabili;
questa lodevole attenzione e cura per l'infanzia non trova tuttavia pari riscontro per quanto riguarda invece i bambini quando si ammalano o prima della nascita;
tutti i bambini, quando avessero bisogno di cure ospedaliere, che prevedano l'uso di certi presidi, sembrano non avere più diritto alle tutele previste nel caso dell'utilizzo di giocattoli con ftalati;
lo stesso si dica per una donna incinta, che avesse bisogno di utilizzare certi presidi ed il cui bambino si trova nella condizione di maggior fragilità rispetto a queste sostanze;
terribile e angosciante è per ogni genitore perciò la situazione dei bambini con disabilità, gravemente discriminati in questo caso, come non fossero bambini o fossero di serie B, mentre per assoluta necessità sono costretti a utilizzare i presidi medicali contenenti ftalati per sopravvivere;
appare del tutto ingiusto che questi piccoli, già così duramente provati, siano esposti continuamente a prodotti cancerogeni, mutogeni e tossici, esistendo in commercio un'alternativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda colmare con assoluta urgenza la carenza normativa, vietando l'utilizzo di PVC e ftalati, in particolare il DEHP e le altre 5 sostanze individuate nel 2008 dalla Comunità europea (musk xylene, MD A, HBCDD, BBP e DBP) nei presidi medicali;
se intenda individuare e ritirare tutti i prodotti contenenti ftalati quali sonde, cannule, cateteri, eccetera, forniti alle Asl, alle strutture private e alle famiglie per la cura dei pazienti pediatrici e delle donne incinte;
quali misure intenda assumere per introdurre un'alternativa non pericolosa, quantomeno per le categorie di neonati, bambini e donne incinte, nei reparti di ostetricia e ginecologia, neonatologia, pediatria, nelle cure domiciliari pediatriche ed in pazienti ad alto rischio.
(3-00629)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MOSCARDELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:
nell'anno 2000 è iniziata l'attività di *decommissiong* della ex centrale nucleare del Garigliano (in provincia di Caserta) da parte della Sogin SpA, la società di Stato incaricata, tra l'altro, della bonifica ambientale dei siti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi;
la Sogin, deputata alla bonifica del sito, ha affermato più volte in passato, formalmente, la restituzione dell'area a "prato verde", da realizzare entro l'anno 2016; in realtà, tale iniziale previsione appare oggi troppo ottimistica per la completa realizzazione del piano di *decommissioning*;
considerato che:
nel dicembre 2012, gli organi di stampa hanno riportato la notizia dell'inchiesta penale aperta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per importanti reati ambientali riguardanti l'ex centrale del Garigliano, che ha coinvolto anche la Sogin in quanto responsabile della bonifica del sito;
gli organi di stampa locali e nazionali hanno altresì riportato, a più riprese, notizie allarmanti per la

popolazione locale circa l'inquinamento dell'area intorno all'ex centrale, inquinamento che interesserebbe sia il terreno che le acque; sembrerebbe in effetti emergere, dalle poche notizie trapelate a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di finanza su disposizione della Procura, un quadro altamente preoccupante circa l'inquinamento radioattivo dell'area;
ad oggi, tuttavia, si è in attesa di conoscere in via ufficiale i risultati dei controlli, delle misure e delle analisi svolte e in corso da parte degli organi preposti, anche attraverso il prelievo di campioni di terreno mediante trivelle al fine di effettuare esami approfonditi;
considerato altresì che è stato pubblicato ad inizio del mese di gennaio 2014 il nuovo bando per l'esecuzione dei lavori di scarifica e demolizione del camino della centrale del Garigliano che, sulla base dei documenti della Sogin, dovrebbe essere potenzialmente contaminato per un'altezza di circa 40 metri e per uno spessore di circa 10 millimetri. Nulla si conosce, ad oggi, circa la presenza di radionuclidi, la loro tipologia e la loro maggiore o minore penetrazione nella composizione del cemento del camino, la cui costruzione risale a 50 anni fa,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno determinato il mancato coinvolgimento e la mancata informazione di istituzioni locali e popolazioni dell'area interessata in merito al piano per la scarifica e l'abbattimento del camino della centrale del Garigliano;
quale sia i motivi per i quali i Comuni dell'area, in provincia sia di Latina che di Caserta, non sono stati informati in merito alla localizzazione di 29 punti di prelievo e di sorveglianza ambientale intorno all'ex centrale;
quali siano i dati che gli organi preposti stanno attualmente ricercando o esaminando in merito all'eventuale e potenziale contaminazione dei terreni e delle acque dell'area interessata, e quale organo o soggetto istituzionale sia incaricato della loro certificazione;
se risponda al vero che, nonostante la bonifica dell'ex centrale sia iniziata da molti anni ed anzi, per alcune delle aree interessate, essa avrebbe dovuto già essere conclusa, sulle medesime aree non sia stata installata alcuna protezione dagli agenti atmosferici, e per quale motivo le trincee siano state lasciate al loro stato iniziale, pur in presenza di un potenziale pericolo di inquinamento radioattivo;
se risponda al vero la notizia, estremamente allarmante, riportata da alcuni organi di informazione in merito all'esistenza di un livello di radioattività superiore ai limiti ammissibili a pochi centimetri di profondità dal terreno che copre le trincee site nell'ex centrale, in un area di circa 900 metri quadrati, a distanza di circa 30 anni dalla sua chiusura operativa;
quale luogo ospiterà le circa 3.163 tonnellate di materiali contaminati e/o attivati non rilasciabili che risultano presenti sul sito in base al progetto di bonifica presentato della Sogin;
quali siano i tempi necessari per rendere disponibili, anche al fine di rassicurare i cittadini, i *report* relativi all'indagine epidemiologica sulle cause di decesso degli ultimi 30 anni che hanno interessato la popolazione residente nel raggio di 25 chilometri dall'ex centrale nucleare del Garigliano.
(4-01483)
CERVELLINI, MOSCARDELLI, NENCINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nei giorni scorsi si è verificato ad Ardea (Roma) l'ennesimo attentato intimidatorio ai danni del consigliere comunale Franco Marcucci;
nella città di Ardea negli anni passati sono stati compiuti eclatanti delitti che sembrerebbero di stampo mafioso: in particolare, il 17 giugno 2007 veniva assassinato il pregiudicato siciliano Michele Di Grazia e il 4 gennaio 2008 veniva assassinato il pregiudicato Alessandro Torni, già coinvolto nelle indagini per il delitto di Mario Guzzon;
tra il 2009 e il 2010 venivano compiute numerose intimidazioni ai danni dei consiglieri del PdL Franco Marcucci e Nicola Tedesco nonché nei confronti del bar ristorante "B Palace";
nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2012 un grave incendio distruggeva l'ufficio tecnico comunale;
il 10 luglio 2013 la vettura del giornalista Luigi Centore di Ardeasubiva un grave incendio doloso (si tratta del secondo episodio intimidatorio nei suoi confronti); secondo quanto apparso dalla stampa nelle settimane precedenti venivano incendiate altresì le auto del sindaco di Ardea, Luca Fiori, e del

consigliere del PdL Marcucci;
la notte del 15 luglio 2013, due autovetture di parenti del giornalista Luigi Centore sono state oggetto di incendi dolosi da parte di ignoti;
nell'ottobre 2013 veniva colpita da un nuovo attentato incendiario l'auto del presidente del Consiglio comunale di Ardea e l'auto dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Tor San Lorenzo Giustini;
nel dicembre 2013 il consigliere del Pd Abate riceveva una lettera minatoria che lo invitava a dimettersi;
da una recente inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma si apprende, a quanto risulta agli interroganti, che: «È stato accertato con costanti e specifici servizi come la permanenza abituale del Gallace Bruno nelle località del litorale pontino (territorio compreso tra Anzio-Nettuno ed Ardea) che, per effetto della presenza massiva e ramificata di numerose famiglie appartenenti al medesimo "locale" costituito da diverse 'ndrine, garantisca una sorta d'immunità e tranquillità "ambientale" per la gestione degli affari illeciti»;
nel territorio risulta operativo altresì il *clan* dei casalesi, come attestano sia la sentenza emessa dal tribunale di Latina il 16 novembre 2012, sia la sentenza emessa dal tribunale di Latina e confermata dalla Corte d'appello di Roma a carico di Pasquale Noviello ed altri per gravi reati aggravati dalle modalità mafiose. Il documento riporta poi, tra gli altri, anche i recenti episodi di Ardea, ricordandone la "storica caratterizzazione" da "infiltrazioni mafiose", poiché già negli anni '50 vi si era insediato il *boss* Francesco Paolo Coppola, detto "Frank tre dita", e alla fine degli anni '90 e il 2000 diverse indagini della procura distrettuale hanno individuato pericolose organizzazioni di narcotrafficanti che comprendevano anche esponenti della 'ndrangheta ivi residenti (si vedano le relazioni della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie dall'XI alla XIV Legislatura),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali gravi fatti e quali iniziative intenda intraprendere per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni di stampo mafioso nel litorale laziale;
se non ritenga opportuno di dover rafforzare la presenza degli organi deputati alla sicurezza pubblica e alla lotta all'illegalità;
se il prefetto di Roma intenda insediare una commissione d'accesso in seno al Comune di Ardea per verificare, ai sensi della normativa vigente, la presenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
(4-01484)

CASSANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'art. 24, comma 68, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, aveva previsto che: " Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'art. 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica". Tale previsione è stata successivamente soppressa, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e poi confluita nell'art. 3, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 108;
non appare di facile interpretazione stabilire se il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana sia abilitato alla partecipazione a concorsi pubblici richiedenti quale titolo di ammissione il conseguimento dell'attestato di operatore socio-sanitario specializzato. Ci si chiede quindi se nell'ambito civile le volontarie debbano essere considerate a tutti gli effetti come operatore socio-sanitario specializzato o se l'abilitazione del personale, nell'assolvimento dei compiti propri per le forze armate e la Croce rossa italiana, allo svolgimento di servizio di assistenza e di emergenza con funzioni ed attività proprie della professione infermieristica possa essere interpretato nel senso di consentire alle volontarie l'esercizio della professione infermieristica anche in ambito civile, poiché il legislatore nella misura in cui avrebbe consentito alle infermiere volontarie,

nell'ambito delle forze armate e della Croce rossa italiana, lo svolgimento di funzioni ed attività proprie della professione infermieristica deve avere, a tutta evidenza, considerato il contenuto professionale delle personale: ma è proprio tale contenuto che consentirebbe di rendere equivalente il diploma di infermiera volontaria ai titoli richiesti per l'esercizio della professione infermieristica anche in relazione alla possibile ammissione ai pubblici concorsi;
la disposizione di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 108 del 2009, riguardante le infermiere volontarie della Croce rossa italiana sarebbe frutto di una ricognizione comparativa del percorso formativo svolto dalle infermiere volontarie e di quello svolto dagli operatori socio-sanitari specializzati, la quale avrebbe evidenziato che i due percorsi sarebbero in larga parte sovrapponibili;
tuttavia non è dato comprendere come detti percorsi formativi siano compatibili dato che la formazione degli operatori (di un anno), di competenza regionale, è estremamente disomogenea per quanto concerne le ore sia di corso che di tirocinio, né si comprende come possa essere effettuata una valutazione comparativa dei due percorsi se solo si consideri che la quasi totalità delle Regioni ha deciso di sospendere la formazione degli stessi operatori;
le infermiere volontarie della Croce rossa italiana (oltre 20.000) non possono in alcun modo essere considerate come operatori dato che al momento non v'è alcun riconoscimento della figura di operatore socio-sanitario specializzato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità e, pertanto, del necessario inquadramento giuridico ed economico, tanto è vero che le crocerossine hanno problemi a far valere il loro riconoscimento, mancando una serie di passaggi fondamentali in quanto la legge introduce solo dei principi ed è incompleta,
si chiede di sapere:
se il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana sia abilitato alla partecipazione a concorsi pubblici richiedenti quale titolo di ammissione il conseguimento dell'attestato di operatore socio-sanitario specializzato;
quali siano le procedure concorsuali alle quali possono partecipare le volontarie della Croce rossa italiana, non essendo prevista la figura dell'operatore nelle piante organiche sanitarie e socio-sanitarie, e dato che la stessa legge 3 agosto 2009, n. 108, non interviene direttamente né sulla normativa concorsuale né su disposizioni contrattuali e non dà diritto al riconoscimento del titolo in qualunque ambito.
(4-01485)
SCILIPOTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che l'interrogante ha appreso dalla stampa ("il Fatto Quotidiano", "la Nazione", "Corriere della Sera", "Ansa", "Agi", "Adnkronos") e dai siti *web* dedicati che:
nel settore farmaceutico, a giudizio dell'interrogante nel silenzio delle istituzioni preposte, vengono ordinariamente usate artificiose azioni al fine di prolungare la scadenza dei brevetti, da cui conseguono cospicui incrementi del prezzo di fustella, aumenti dei guadagni delle aziende, crescita della spesa per il SSN e ritardo dell'immissione in commercio del farmaco generico;
a solo titolo di esempio si citano lievi modifiche alle molecole, come la separazione della parte levogira da quella destrogira di una miscela racemica (esempio omeprazolo cambiato in esomeprazolo) o anche l'aggiunta di un diverso eccipiente per allungare il tempo di permanenza del principio attivo nell'organismo (ad esempio sul farmaco Seroquel cambiato in Seroquel RP);
la società farmaceutica Astrazeneca, a seguito di procedura di mobilità aperta in data 28 agosto 2013 e chiusa in data 8 novembre, ha licenziato 30 lavoratori ponendoli a carico degli ammortizzatori sociali;
subito dopo, il 6 dicembre 2013, asserendo crisi irreversibile "improvvisa e imprevista" per scadenza del brevetto sul farmaco Seroquel ha aperto un'altra procedura di mobilità per 30 informatori scientifici del farmaco (Isf);
tutti sanno che la data di scadenza del brevetto dei farmaci è nota fin dal momento della registrazione degli stessi, quindi l'asserita "crisi improvvisa e imprevista" non corrisponde al vero;
tanto è che in data 19 dicembre 2013 (esattamente un mese dopo avere annunciato di volere disfarsi di ulteriori 30 Isf) Astrazeneca ha comunicato di dare avvio all'acquisto dalla multinazionale

farmaceutica Bristol-Meyer Squibb del ramo di azienda cosiddetto diabetologico costituito da 33 Isf;
Astrazeneca quindi vuole porre a carico degli ammortizzatori sociali 30 dipendenti, attraverso una presunta crisi, per "acquistare" 33 Isf per svolgere sempre funzioni di informazione scientifica sui farmaci anche se in area terapeutica diversa,
si chiede di sapere:
se quanto detto corrisponde a verità;
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intendano promuovere al fine di evitare che venga elusa la legge n. 223 del 1991, facendo ricorso a licenziamenti collettivi illegittimi, mascherati da false ristrutturazioni causate da crisi inesistenti, per potere scaricare costi propri sugli ammortizzatori sociali;
quali azioni intendano attivare al fine di evitare evidenti abusi delle norme in materia di crisi aziendale e di ricorso ad ammortizzatori sociali;
se intendano attivare gli strumenti di cui dispongono al fine di impedire che l'INPS sia chiamata a pagare scelte imprenditoriali spregiudicate, peraltro da parte di aziende che sono assegnatarie di concessioni, che hanno dismesso in Italia la produzione e di cui la quasi totalità dei fatturati sono realizzati attraverso il Sistema sanitario nazionale;
se tali spregiudicate procedure di mobilità, che appesantiscono il già gravoso onere degli ammortizzatori sociali, sottraendo risorse ad aziende e lavoratori che ne hanno realmente bisogno, saranno adeguatamente arginate e se saranno recuperate le somme erogate sulla base di fittizie procedure di assegnazione di ammortizzatori sociali.
(4-01486)
SCILIPOTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico* -
Premesso che l'interrogante ha appreso dalla stampa (Ansa, Agi, e altre) e dai siti *web* dedicati che:
Astrazeneca, multinazionale farmaceutica anglo-svedese, in data 3 novembre 2008 ha aperto una procedura di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, licenziando 257 lavoratori;
tra le ragioni dichiarate da Astrazeneca per giustificare un così corposo licenziamento vi è che il farmaco Symbicort (che è indicato per il trattamento dell'asma e della broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO) "non stava portando i risultati attesi nonostante la priorità data negli investimenti aziendali anche a motivo della presenza di molecole più economiche ed è previsto un peggioramento delle prospettive dovuto all'anticipazione della scadenza di due importanti coperture brevettuali del Symbicort";
su questo presupposto, a giudizio dell'interrogante aleatorio, Astrazeneca ha licenziato parte degli addetti al servizio di informazione scientifica (informatori scientifici del farmaco, ISF) e in particolare quelli identificati con le denominazioni di "linea respiratoria" e "task force respiratoria";
a conclusione della procedura, in data 21 gennaio 2009 presso l'Agenzia regionale del lavoro in via Cardano 10 a Milano veniva sottoscritto l'accordo tra azienda, Assolombarda, sindacati e rappresentanza sindacale unitaria, in presenza del responsabile dell'ufficio del lavoro che determinava licenziamenti, ponendo a carico degli ammortizzatori sociali i lavoratori, i quali hanno percepito la relativa indennità erogata dall'Inps per un periodo variabile da uno a 4 anni;
la procedura è stata impugnata da diversi lavoratori e, a seguito di diverse sentenze emanate, il Tribunale del lavoro di Milano ordinava il reintegro dei lavoratori in Astrazeneca ritenendo nulla la procedura e "in frode di legge" i licenziamenti;
risulta all'interrogante che Astrazeneca dopo avere dichiarato, con la procedura di mobilità, di sopprimere l'informazione sull'area respiratoria e sul farmaco Symbicort, non ha invece proceduto in tal senso;
infatti, non solo Astrazeneca ha mantenuto l'informazione scientifica sul farmaco Symbicort affidandola in parte ai propri informatori ed in parte a società esterne, ma a tutt'oggi considera il farmaco Symbicort un pilastro del fatturato aziendale (come risulta da sue comunicazioni ufficiali);
Astrazeneca, come risulta dai suoi strumenti di informazione ufficiali, ha organizzato in data 8-9 novembre 2013 un importante congresso a Napoli, denominato Real Paths, per reclamizzare i dati

dello studio osservazionale "Pathos" con l'uso del farmaco Symbicort nella BPCO;
lo studio Pathos è riferito, per quanto riportato da testate scientifiche, al periodo 1999-2009 ed i dati sono stati analizzati dall'università di Uppsala;
quindi nel 2009, stesso anno della procedura di mobilità, Astrazeneca già sapeva che nell'area respiratoria con la pubblicazione dei dati dello studio Pathos avrebbe intensificato la pubblicità e l'informazione scientifica per il farmaco Symbicort;
nel 2013, dopo avere lanciato in Italia i farmaci Vimovo e Onnua, ha addirittura deciso di bloccare l'informazione scientifica su questi due nuovi farmaci per concentrare le proprie attività proprio su Symbicort;
le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'accordo di mobilità del 2009 sono pienamente al corrente di tutte le scelte aziendali, ma avrebbero omesso di riferire agli enti istituzionali l'anomalia dei comportamenti aziendali;
a giudizio dell'interrogante quanto sopra evidenzierebbe un perverso giro di iniziative illegittime orientate a scaricare sugli ammortizzatori sociali licenziamenti collettivi che sottraggono all'Inps ingenti risorse e ipotesi di reato che meriterebbero approfondite indagini;
infine l'agenzia Ansa del 7 gennaio 2014 riporta che dirigenti Astrazeneca e Pfizer sono stati rinviati a giudizio, con udienza preliminare che sarebbe fissata a marzo 2014, per false cessioni di ramo e bancarotta fraudolenta, peraltro segnalate dall'interrogante a suo tempo con specifici atti di sindacato ispettivo,
si chiede di sapere:
se quanto detto corrisponde a verità;
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di ricorsi, a giudizio dell'interrogante temerari, alle procedure di mobilità da parte di Astrazeneca e di altre aziende farmaceutiche;
se intendano disporre ispezioni presso l'ufficio del lavoro di Milano e presso l'Inps di Milano per verificare le dimensioni del fenomeno;
se intendano attivarsi al fine di recuperare le indennità illegittimamente già erogate dall'Inps e, nel caso fossero accertate precise responsabilità, attivarsi per perseguire quanti hanno creato ingiusto allarme sociale e sottratto agli ammortizzatori sociali somme dedicate ai lavoratori in gravi difficoltà.
(4-01487)
PUGLIA, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
i cittadini di San Giorgio a Cremano (Napoli) aspettano da anni l'apertura di uno svincolo autostradale in quanto infrastruttura fondamentale per agevolare il traffico di uno dei comuni con la maggiore densità abitativa della Campania e per facilitare la mobilità nell'intera area vesuviana;
a parere degli interroganti l'apertura dello svincolo di San Giorgio a Cremano nord dell'autostrada A3 avrebbe importanza cruciale in quanto, pur ricadendo nel comune di Napoli, consentirebbe agli automobilisti provenienti da Salerno di raggiungere in breve tempo, ed agevolmente, la zona nord della città di San Giorgio a Cremano, con conseguente alleggerimento del traffico per tutti i cittadini diretti anche altrove;
l'apertura dello svincolo è stata inizialmente ostacolata dalla presenza di alcuni tralicci provvisionali dell'energia elettrica collocati al centro della carreggiata della rampa. Ad oggi tali ostacoli sono stati rimossi grazie alla segnalazione effettuata dal Movimento 5 Stelle alla società Autostrade meridionali;
attualmente lo svincolo continua ad essere chiuso, sebbene manifestazioni pubbliche, articoli di stampa e servizi televisivi testimonino quanto il problema sia avvertito dagli abitanti della zona;
considerato che:
Danilo Roberto Cascone, consigliere comunale di San Giorgio a Cremano, in data 22 luglio 2013 ha inviato a mezzo PEC una richiesta di chiarimento circa il ritardo sottolineando l'importanza cruciale

dell'apertura dello stesso svincolo autostradale. Il sindaco di Napoli, l'assessore per le infrastrutture, il dirigente del Servizio progettazione, realizzazione e manutenzione degli assi viari, tutti destinatari della richiesta e di un successivo sollecito, ad oggi non hanno fornito alcuna risposta;
il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha sollecitato identica richiesta di chiarimento in data 21 novembre 2013, 7 e 8 gennaio 2014, chiedendo altresì quale sia il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo relativo ai lavori dello svincolo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se intendano, per quanto di competenza, intervenire presso le amministrazioni coinvolte al fine di verificare se sussistano elementi ostativi all'apertura dello svincolo, quali attività siano state avviate per superare eventuali ulteriori criticità e quale sia lo stato del procedimento di apertura dello svincolo di San Giorgio a Cremano nord dell'autostrada A3, infrastruttura di importanza cruciale in uno dei comuni con la maggiore densità abitativa della Campania con oltre 11.000 abitanti per chilometro quadrato;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di dissipare ogni possibile dubbio sulla sussistenza di inadempienze e trasgressioni circa il rispetto delle norme di legge e dei criteri di imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza nonché sul corretto operato degli stessi amministratori locali;
quali provvedimenti di competenza intendano assumere nel caso in cui si riscontrino inadempienze e trasgressione di norme e dei principi fondamentali che regolano il nostro ordinamento.
(4-01488)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
dopo le festività natalizie sono riprese le lezioni nel 2014, a Pavia è stato il primo giorno del nuovo appalto per i bidelli delle cooperative e si sono verificati subito disagi nel servizio alla scuola elementare "Maestri", in via Lovati, dove nessuno era presente ad aprire l'istituto; a prendersi questa responsabilità è stata la bidella del vicino asilo "Sante Zennaro": fortunatamente i bambini sono rimasti fuori da scuola pochi minuti, ma il problema è stato che successivamente non c'erano gli addetti ad occuparsi della sorveglianza e le maestre si sono dovute auto-organizzare;
tutto questo si è verificato perché il Ministro in indirizzo ha assegnato l'appalto con un ribasso di circa il 40 per cento per il personale ausiliario che lavora nelle scuole tramite cooperativa, persone che fanno lo stesso lavoro dei bidelli statali, ma con un trattamento economico e contrattuale diverso;
con un tale ribasso la prima conseguenza negativa ha riguardato l'orario di lavoro che è stato dimezzato, e così anche lo stipendio: con il poco tempo a disposizione i bidelli riescono a fare solo la pulizia, non certo la sorveglianza;
le scuole hanno incontrato la Manutencoop, la nuova cooperativa di Bologna che ha vinto l'appalto ministeriale, per cercare di organizzare adeguatamente il servizio, ma ci sono notevoli difficoltà per renderlo efficiente;
l'istituto comprensivo "Corso Cavour", di cui fa parte anche la "Maestri", per un totale di circa 1.800 alunni, ha 23 bidelli statali e 14 delle cooperative, ai quali appunto è stato ridotto l'orario di lavoro, ha 18 sedi e il dirigente ha anche la reggenza nel comune di Vidigulfo;
è evidente che con il limitato personale delle cooperative non si riesce a garantire lo stesso servizio che esisteva circa un mese fa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per il prossimo anno scolastico, intenda chiedere alla cooperativa aggiudicatrice Manutencoop un adeguamento dell'organico, tale da assicurare un livello accettabile di attività nelle scuole;
se nel pianificare innovazioni organizzative di così ampia portata intenda riservare molta attenzione nel valutare le conseguenze e le ricadute sull'utenza scolastica, al fine di non scaricare sulla collettività e sulle famiglie il peso di decisioni a giudizio dell'interrogante poco ponderate.
(4-01489)

AUGELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'INMP, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, è stato istituito come "sperimentazione gestionale" (*ex* art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 827;
con successivo provvedimento è stato riconosciuto istituto nazionale quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico (*ex* art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) e tra gli organi dell'ente è stato previsto il direttore nominato dal Ministro in indirizzo;
considerato che:
prima dell'emanazione della legge n. 189 del 2012, il direttore generale dell'Istituto era firmatario di un contratto di prestazione d'opera intellettuale con scadenza al 31 dicembre 2013. Con l'emanazione della legge, il Ministro della salute *pro tempore* ha proceduto alla nomina del direttore dell'Istituto, con la firma di nuovo contratto di diritto privato di durata quinquennale e prima della naturale scadenza (con una previsione di spesa pari a circa 1.037.000 euro lordi per i 5 anni di contratto) in assenza di selezione pubblica;
il direttore si è assegnato il 100 per cento del raggiungimento del risultato nel 2012 e dei conseguenti emolumenti economici, per un valore pari a circa 30.000 euro lordi, pur in assenza di una valutazione dei risultati di gestione da parte del Ministro, come previsto dal contratto di diritto privato del direttore,
si chiede di conoscere se non appaia opportuno, ove fossero comprovate le paventate illegittimità descritte, attivarsi al fine di rimuovere le stesse cause di illegittimità.
(4-01490)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-00629, della senatrice Granaiola ed altri, sulla presenza di ftalati nei presidi medicali per bambini e donne incinte;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00628, del senatore Campanella ed altri, sul progetto di depurazione delle acque della città di Palermo con condotta sottomarina presso l'area protetta di Isola delle Femmine.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 165a seduta del 14 gennaio 2014, a pagina 34, alla quarta riga, dopo le parole: "che vengono" inserire la seguente: "anche".

1.5.2.5. Seduta n. 167 (pom.) del 15/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

167a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(925)***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)*

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo finalmente un testo frutto di un lungo e approfondito lavoro in Commissione giustizia. Esso è il risultato non solo di un confronto politico, ma anche del dibattito tra giuristi, docenti universitari, avvocati, magistrati e professionisti per giungere a un provvedimento equilibrato e rispondente ai problemi di cui il sistema giudiziario e quello carcerario italiano soffrono da tempo: dalla eccessiva durata dei procedimenti all'enorme carico di processi pendenti, dall'incapacità nel garantire la certezza della pena al sovraffollamento delle carceri.

Ma, oltre al confronto con le suddette figure di addetti ai lavori, il confronto, anzi l'ascolto, è stato specialmente verso il tessuto sociale del Paese; un Paese, il nostro, grande e civile, ma che in questo ambito non ha saputo brillare in modernità, efficienza e lungimiranza, trascurando i diritti umani; una responsabilità che ci è costata perfino l'umiliante condanna della Corte europea per i diritti dell'uomo

per le condizioni di vita nelle nostre carceri, definite senza mezzi termini inumane e degradanti.

Pertanto, il disegno di legge su cui discutiamo rappresenta indubbiamente un passo in avanti per la civiltà giuridica, in generale, per l'Italia e, nello specifico, per l'ammodernamento di un sistema carcerario andato alla deriva per troppo tempo, spesso - ammettiamolo coscientemente - anche per lo scarso interesse da parte della classe politica.

Il provvedimento in discussione presenta una complessità dovuta al fatto che assorbe al suo interno altri provvedimenti legislativi e ciò mi consente di soffermarmi particolarmente sui punti fondamentali del testo; testo che sostanzialmente, riprende quello già approvato nella scorsa legislatura dall'Assemblea della Camera, che non aveva concluso l'*iter* parlamentare per l'anticipata interruzione.

Come ogni normativa, è necessario individuare le ragioni e il fine della legge e, poiché abbiamo il dovere di dare risposte chiare e con un linguaggio altresì chiaro agli italiani, ritengo opportuno cercare delle risposte a delle giuste domande. Chiediamoci, pertanto, a quali problemi intende dare risposte questo provvedimento; se esso pregiudica gli interessi delle vittime dei reati e la sicurezza sociale dei cittadini, argomenti che sono stati sollevati nel corso di questo dibattito.

Io credo che stiamo trattando un intervento legislativo di fondamentale importanza per il sistema penale, in piena coerenza con l'articolo 27 della Costituzione, che al terzo comma recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Con questo provvedimento credo che entrambe le finalità del dettato costituzionale siano realizzate. Si tratta certamente di una parte della riforma penale, che dovrà essere completata attraverso altri disegni di legge, già all'esame della Commissione giustizia.

Entrando nel dettaglio, possiamo affermare che il provvedimento ha come obiettivo quello di far fronte, da una parte, ad un critico sovraffollamento delle carceri e, dall'altra, con la deflazione, all'intasamento dell'enorme carico giudiziario dei tribunali.

Per quanto riguarda la drammaticità del primo problema, basta riportare alcuni dati: nelle nostre carceri vi sono oltre 65.000 detenuti, di cui ben 25.000 sono in una situazione di custodia cautelare. Questo provvedimento costituisce, intanto, un primo capitolo che attiene ai condannati in via definitiva, per coloro che entrano nel circuito carcerario del nostro Paese.

Anche per rispondere alle domande sulla certezza della pena, sugli interessi delle vittime e sulla sicurezza sociale, occorre avere alcuni punti di riferimento nell'affrontare il testo. Questi punti cardine sono: l'aspetto repressivo che la pena deve avere; l'aspetto sociale preventivo della pena; l'aspetto della tutela della persona offesa dal reato e l'aspetto del recupero della persona che entra nel sistema carcerario.

Non dimentichiamo, però, che la pena deve innanzitutto rieducare il condannato: un'azione attualmente quasi irrealizzabile nelle nostre carceri. La delega presente nel provvedimento afferma chiaramente il principio della detenzione domiciliare per i reati puniti con la pena sino a tre anni. Il giudice, inoltre, può scegliere e commisurare la pena in base ad alcuni principi previsti dall'articolo 133 del codice penale, potendo stabilire se una persona condannata per un reato, sanzionato con una pena edittale tra i tre e i cinque anni, deve andare in carcere oppure agli arresti domiciliari.

Sul punto il testo è molto preciso e puntuale: vi erano aspetti indeterminati e di delega troppo generici che sono stati stralciati. Le norme, invece, stabiliscono che, da parte del Governo, vanno previste, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza. Si tratta di un aspetto fondamentale, in quanto non è più il giudice dell'esecuzione a stabilire gli arresti domiciliari, ma il giudice della cognizione. Il giudice diventa, pertanto, il perno dell'azione nel valutare la personalità, il contesto e le opportunità nell'ambito di una giusta proporzione della sanzione penale contestualizzata, legata alla gravità del comportamento e dell'eventuale pericolosità sociale.

È necessario, quindi, sgombrare il campo da ogni possibile equivoco. Non si tratta affatto di un indulto mascherato e men che meno di amnistia travestita: l'indulto estingue la pena o la commuta in una minore; l'amnistia estingue il reato. Con questo provvedimento non viene estinta la pena e men che

meno vengono estinti i reati. Infatti, la pena dell'arresto e della reclusione non viene cancellata, ma viene scontata agli arresti domiciliari.

Questo provvedimento, nella sua interezza, tiene conto della necessità di attuare le riforme e gli impegni che l'Italia ha assunto con l'Europa e, quindi, di consolidare l'idea del carcere come estrema *ratio*. La nostra Costituzione non prevede la pena come vendetta: chi ha sbagliato, chi ha violato la legge deve poter espiare potendo contare sulla speranza di avere una nuova possibilità di essere recuperato e di potersi reinserire in una famiglia, nella società. Questa è la *ratio* del cambio culturale che lega i diversi elementi di questo provvedimento.

Onorevoli colleghi, altro tema di fondamentale importanza del provvedimento riguarda la messa alla prova, attualmente prevista solo nel processo minorile. Esteso agli adulti, tale istituto permetterà la sospensione del processo per reati di media e piccola entità, a fronte di un periodo di lavoro gratuito e di utilità sociale finalizzato a riparare la società e la vittima del reato e teso alla rieducazione dello stesso condannato. L'istituto offre anche agli imputati per reati minori un percorso di reinserimento alternativo e, insieme alla sospensione del processo per gli imputati irreperibili, svolge una funzione deflattiva dei processi penali. Infatti, in caso di esito positivo della messa alla prova, il reato si estingue con sentenza pronunciata dal giudice.

Quindi, si tratta di valutare se in determinate circostanze non possa essere messa in azione una anticipazione di tutela che eviti di appesantire e intasare le attività dei tribunali affrontando, altresì, in maniera del tutto nuova il rapporto tra il sistema giustizia e la persona, in questo caso indagata, valutando se si è di fronte ad un soggetto che ha sbagliato *una tantum* o a un delinquente abituale, e quindi giustamente perseguibile, che dovrà scontare diversamente la sua pena.

Questo è, in sintesi, lo spirito della messa alla prova: un'attività di pubblica utilità, un'attività di volontariato, un controllo preciso da parte dell'amministrazione. E affinché tale dinamica virtuosa si inneschi occorreranno anche meno burocrazia e opportuni controlli finalizzati a valutare la radice del problema: se una persona, cioè, si può considerare recuperata evitando che entri nel circuito, a volte perverso e massificante della giustizia, dove vi è il rischio di livellare tutti i condannati, da quelli per reati lievi a quelli molto gravi.

Pertanto, l'istituto della messa alla prova costituisce tutt'altro che una soluzione blanda e superficiale al problema, cioè per chi commette reato non è un modo di "farla franca". Esso rappresenta invece un'alternativa seria ed equa per la persona che, nella sua attività di pubblica utilità, può dimostrare di avere sbagliato o di essere stata accusata di avere sbagliato, evitando di entrare nel tritacarne della giustizia da cui, non sempre, è facile uscire per reintegrarsi giustamente nel tessuto sociale.

Importante è anche la parte del provvedimento relativa alla delega sulle depenalizzazioni dei reati minori, sanzionati con pene pecuniarie o con la pena alternativa, che vengono trasformati in illeciti amministrativi.

In ordine all'aspetto specifico della delega relativo al reato di immigrazione, il Gruppo Nuovo Centrodestra auspica una nuova proposta emendativa del Governo e del relatore che migliori e perfezioni l'attuale testo evitando di creare un vuoto normativo.

Signor Presidente, in conclusione, con questo mio intervento intendo affermare con convinzione che il provvedimento in discussione costituisce una valida risposta moderna e democratica ai problemi della giustizia nel nostro Paese. Esso, infatti, contiene disposizioni che conciliano gli obiettivi di un moderno sistema penale e della rieducazione e umanizzazione della pena. Il provvedimento si presenta pertanto lungimirante e tende a superare una visione carcerocentrica e panpenalistica, che taluni vorrebbero ancora mantenere, ma che nella realtà si è spesso rivelata concretamente fallimentare e foriera di ulteriori problematiche a carico dello Stato e della società.

Concludo citando il nostro Cesare Beccaria, il quale già nel 1766 scrisse che vi è un punto in cui la forza deterrente della pena finisce per diventare una spinta a commettere fatti delittuosi più gravi di quelli che si voleva evitare. Tali ed altri rischi il provvedimento intende evitare, riaffermando con forza quanto espresso dall'articolo 27 della Costituzione della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo*

NCD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, signori colleghi, membri del Governo, dal 1948 ad oggi nel nostro Paese sono stati approvati dal Parlamento italiano 40 indulti e, sebbene il problema del sovraffollamento carcerario non sia risolto, Letta e la signora Cancellieri ci riprovano. Sbagliare è umano, ma perseverare è sicuramente diabolico.

È chiaro a tutti che volete semplicemente riempire il Paese di criminali e non attuare una seria politica carceraria. Questo è chiaramente un provvedimento vergognoso; libererà in pochissimi mesi più di 3.000 delinquenti e non accenna invece alla messa in sicurezza e in funzione delle 38 carceri fantasma che ci sono in Italia.

Hanno stanziato 100 milioni di euro per l'acquisto di 2.000 braccialetti elettronici, che sarebbero costati meno se comprati da Bulgari; di questi, la maggior parte è rimasta inutilizzata o ne sono state utilizzate poche decine.

A nessuno però è venuto in mente che per rientrare negli *standard* basterebbe far scontare la pena nei propri Paesi d'origine ai 23.000 extracomunitari che affollano le nostre carceri.

Su questo punto voglio fare una riflessione. Proprio ieri si è tenuta una riunione tra i delegati parlamentari dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, alla quale anch'io ho partecipato, alla presenza della signora Sabine Schnarrenberger, già ministro della giustizia del Governo tedesco, candidata alla segreteria generale del Consiglio d'Europa. A lei mi sono rivolto e, dopo averle spiegato che, oltre ai problemi dell'immigrazione, stiamo dibattendo in questo momento in Parlamento il problema delle carceri, che sono sovraffollate, con 23.000 detenuti extracomunitari irregolari, le ho chiesto che cosa, secondo lei, dobbiamo fare.

La risposta della candidata alla segreteria generale del Consiglio d'Europa è stata molto semplice: queste persone devono scontare la pena a casa loro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ripeto, devono scontare la pena a casa loro. È ora che l'Europa insomma si muova.

I cari Cancellieri e Letta, allora, invece di modificare la Bossi-Fini o il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, modifichino la legge Gozzini: è grazie ad essa che camorristi e *serial killer* evadono. Il Governo lo sa e non si muove, per cui è connivente con questa situazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il ministro Cancellieri si concentri sui problemi della giustizia, invece che su quello dei detenuti.

Ci troviamo a discutere il quarto provvedimento in nove mesi - due decreti e due disegni di legge - in materia di carceri, in modo particolare sul problema del sovraffollamento carcerario. È la dimostrazione che da parte dell'attuale Governo, e specialmente da parte del ministro Cancellieri, c'è stata attenzione solo ed esclusivamente nei confronti dei detenuti e delle carceri, quando sappiamo benissimo che altre sono le questioni del sistema giudiziario del Paese.

Il passaggio principale e caratteristico, in relazione al quale la Lega voterà sicuramente contro questo provvedimento, riguarda la modifica dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale. Noi riteniamo che per alcuni reati di gravissimo allarme sociale, l'obbligo o l'obbligatorietà istantanea della carcerazione preventiva siano doverosi e necessari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Parlo di reati come la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, l'omicidio volontario, per i quali deve essere mantenuta la previsione o quanto meno la presunzione assoluta della carcerazione preventiva.

Vogliamo confermare l'attenzione che solo la Lega continua a mantenere nei confronti della sicurezza dei cittadini italiani. Quello attuale, invece, è il Governo che difende e tutela i criminali; un Governo che ovviamente non potrà avere, e non ha, il consenso della Lega e - ci stiamo accorgendo - anche di gran parte degli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Presidente, vorrei pure sottolineare che il nostro Paese per il problema delle carceri è stato richiamato anche dalla Commissione europea e dallo stesso Capo dello Stato, il quale ha voluto più volte manifestare il proprio disagio e la propria preoccupazione per lo stato in cui versano i nostri istituti di pena.

E noi cosa facciamo? Cosa fa questo Governo? Cerca di risolvere il problema delle carceri svuotandole, al grido di: «Liberi tutti!». Questa è una risposta che ci preoccupa, ma soprattutto preoccupa i cittadini. In estrema sintesi, ci troveremo a far uscire questi «galantuomini» dal carcere grazie a questo indulto mascherato per poi, dopo una quindicina di giorni - com'è già successo - dover assicurare nuovamente questi personaggi alle nostre patrie galere. Così andrà a finire. Questo è quello che succederà. Ci avete già provato: è questo che è successo.

Ci chiediamo quale atteggiamento avranno coloro che sono deputati ad esercitare il ruolo di controllo, a garantire la sicurezza del Paese, cioè le Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia), che vedranno uscire questi «galantuomini» e dovranno rincorrerli un'altra volta, come i «Bassotti».

Mi chiedo come può sentirsi un servitore dello Stato quando la risposta della politica è sommaria, pressappochista e senza alcun fondamento. Ma voi, signori del Governo, avete mai parlato con gli uomini delle Forze dell'ordine? Sono sconfortati, confusi, demotivati: rischiano la vita tutti i giorni e vengono pure presi in giro. Voi, però, questo non lo sapete, continuate a restare chiusi nella vostra torre d'avorio, lontani dai problemi della gente.

Io vorrei anche, se me lo permette, signor Presidente, fare una riflessione sull'articolo 4. Nel nostro Paese abbiamo un patrimonio di volumi carcerari, gli edifici all'interno delle nostre città, in cui si trovano le strutture carcerarie, e vorrei per l'ennesima volta sottolineare un problema, come già fatto in altre occasioni, ad esempio parlando del cosiddetto svuota carceri. A Milano, venne fatta una proposta dall'allora sindaco, il collega Albertini, e dall'allora ministro Castelli (quel Ministro barbaro, leghista e razzista) *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, in cui si prendeva in considerazione il volume di San Vittore e si ridisegnava il contesto architettonico e urbanistico della città, tra l'altro coinvolgendo uno dei più grandi architetti a livello mondiale, Norman Foster, che accettò con grande entusiasmo. Quel progetto riproponeva lo stesso volume in verticale, creando un elemento di riconoscibilità all'interno della città. Tutto funzionava: sotto l'aspetto urbanistico, sotto quello della programmazione del territorio, sotto l'aspetto architettonico, ma soprattutto sotto l'aspetto economico.

Tuttavia, signor Presidente, come troppo spesso succede nel nostro Paese, una mattina si è alzato il solito provveditore alle opere pubbliche dicendo: giù le mani da San Vittore. Questo è successo: un funzionario dello Stato si è messo di traverso quando legittimamente un sindaco e un Ministro hanno tentato di fare a Milano un'operazione grandiosa, come si fece a suo tempo per la Fiera. Ve lo abbiamo chiesto più volte: queste sono le cose che bisogna fare, su questo dovete concentrarvi se volete dare una risposta concreta al problema delle carceri. Creiamo le condizioni per cui, quando il processo politico e amministrativo riesce finalmente a generare cose serie e risolutive, non si metta di traverso il solito burocrate di Stato e, come nel caso di Milano, un grandissimo incapace. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Tuttavia, signor Sottosegretario, la cosa che ci preoccupa maggiormente e che ci sconcerta di più è che più passa il tempo e più la gente ha paura nel nostro Paese. È molto preoccupante, e le voglio portare una testimonianza in questo senso. Sabato scorso sono stato invitato a Tirano (Tirano, non Tirana), in provincia di Sondrio, «ai confini dell'Impero», a una manifestazione spontanea di cittadini che hanno voluto sfilare senza nessun *cliché* politico in maniera composta per segnalare la propria preoccupazione per l'ondata di furti che ha toccato anche la lontana Valtellina, un fenomeno che da diversi mesi tocca famiglie che fino ad ora non avevano avuto questo genere di problemi.

Le posso garantire che sono rimasto impressionato dal livello di preoccupazione che pervade la gente, e mi creda, signor Sottosegretario, io sono uno che il territorio lo batte. Sono traumatizzati, sono preoccupati, si sentono lasciati soli. Voi li lasciate soli, questo vi imputiamo: voi lasciate soli i nostri cittadini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Tra l'altro, qualcuno insiste nel definire isole felici questi territori, come la mia provincia; sono territori che non avevano mai fatto i conti con il problema della sicurezza delle persone, se non per casi isolati. No, signor Presidente, non devono essere definite isole felici: è la terra che ci hanno consegnato i nostri padri e che noi vogliamo consegnare ai nostri figli, possibilmente migliorandone la qualità della vita. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

È esattamente il contrario di quello che voi volete fare. Ma state tranquilli, la gente non è stupida, non

vi permetterà di omologare la propria vita ad uno *standard* di vita che non capisce e soprattutto non vuole. Questo è quello che la gente vi dirà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Oggi garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini italiani e stranieri regolari è, e deve essere, la *mission* politica di tutte le forze politiche. La vostra è un'altra cosa. Allora mi chiedo: è forse sbagliato cercare di garantire a tutti i cittadini che risiedono nel nostro Paese una vita dignitosa per loro e i loro figli? Assolutamente no. Chiunque di noi abbia fatto l'amministratore locale ha contribuito a questo processo e l'ha fatto per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla religione e dalle convinzioni politiche. In migliaia di Comuni nel nostro Paese convivono serenamente donne e uomini di razza e cultura, distinti nell'origine, ma identici nella quotidianità. Questo è quello che voi non conoscete. Voi, con il vostro disegno politico, state compromettendo tutto questo: siete degli irresponsabili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vorrei fare una riflessione politica. Non mi stupisco del fatto che la sinistra si adoperi ancora una volta per liberare i delinquenti e soprattutto favorire l'immigrazione clandestina: è nel DNA della sinistra. Non è una novità che la sinistra si batta per l'abolizione del reato di clandestinità. Siamo un po' perplessi per l'atteggiamento da parte dei colleghi di Forza Italia, che stanno cercando di capire dove si trovano. C'è un po' di confusione anche nel Nuovo Centrodestra. Vedremo l'evolversi, ma ne risponderanno anche loro - come tutti - ai cittadini. Però c'è una novità nello scenario politico del nostro Paese, e ne prendiamo atto: il Movimento 5 Stelle ha finalmente gettato la maschera. Infatti, sarà grazie a voi se il reato di clandestinità sarà abolito. Grazie, a nome dei cittadini italiani! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Finalmente avete fatto capire agli italiani cosa volete: colleghi del Movimento 5 Stelle, siete una costola della sinistra più radicale, che vuole più clandestini e meno sicurezza, pensando troppo a chi sta nelle carceri, i delinquenti, e poco ai cittadini onesti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Siate sicuri che di questa cosa è agli italiani che dovrete rendere conto, oltre che alla vostra coscienza. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

In conclusione, signor Presidente, la Lega ha sempre espresso le proprie idee in maniera democratica. Noi siamo gandhiani, non abbiamo mai creato problemi a nessuno, anche attraverso il nostro giornale: «la Padania» è un simbolo del nostro movimento, ma qualcuno vuole eliminarla. *(I senatori del Gruppo LN-Aut mostrano la prima pagina del quotidiano «la Padania»)*. Non toccate «la Padania», o vi garantiamo...

PRESIDENTE. Colleghi, non c'è bisogno. Credo che il dibattito sia lungo e intenso. Gli assistenti parlamentari, per cortesia, intervengano. Senatore Bitonci, senatore Divina...

CROSIO *(LN-Aut)*. Non toccate «la Padania» o scateniamo l'inferno!

PRESIDENTE. Ho capito, però non c'è bisogno di ostentare il giornale. Chi vuole lo compra in edicola.

CROSIO *(LN-Aut)*. Non toccate «la Padania» o scateniamo l'inferno!

PRESIDENTE. Prego anche i senatori Segretari di collaborare. Senatore Bitonci, lei è un Capogruppo, collabori per poter proseguire. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut. Gli assistenti parlamentari provvedono a togliere i giornali)*.

Senatore Crosio, ha concluso il suo intervento? *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono un cartello con la scritta «Giù le mani da "la Padania"»)*. Il giornale l'abbiamo letto, ora anche i cartelli; non c'è bisogno. Prego di ritirare i cartelli. *(Gli assistenti parlamentari ritirano i cartelli)*.

È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Se vuole aspettiamo un attimo.

PRESIDENTE. Adesso i cartelli non ci sono più: può parlare. *(Commenti del senatore Olivero. Scambio di battute fra i senatori del Gruppo LN-Aut ed il senatore Olivero)*.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, vorrei... *(Vivaci commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Colleghi, già avete dato luogo alla vostra *performance*, ora prendete posto e state seduti. *(Il senatore Divina mostra un cartello)*. Senatore Divina, mi meraviglio di lei. Prego, senatore Airola, prosegua mentre termina il sequestro dei cartelli.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo di poter recuperare il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore, il tempo, calcolato come nel *basket*, è quello effettivo, stia tranquillo.

AIROLA *(M5S)*. Introduco un argomento, spero, più distensivo. *(Forte brusio)*. Sapete che consideriamo le...

Scusate, ma avrei intenzione di intervenire.

PRESIDENTE. Sì, senatore Airola, ma se lei parla contribuirà a normalizzare i lavori.

AIROLA *(M5S)*. Ma non si può, con questo rumore.

Sapete che consideriamo le depenalizzazioni un modo efficace di risolvere i molti problemi che affliggono da decenni il sistema carcerario e la giustizia italiana. Oggi ci sarebbe l'opportunità di risolvere tanti problemi con un solo emendamento, sicuramente molto più efficace e utile di inopportune iniziative legislative assunte nel passato, quali l'indulto e l'amnistia che ci troveremo, tra l'altro, a dover affrontare di nuovo in quest'Aula.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato in Commissione, e ripresenta oggi in Aula, un emendamento per depenalizzare le droghe leggere. Come sapete, più di un terzo di detenuti sono in carcere per droga, moltissimi per piccoli reati. Con una sola depenalizzazione, in un colpo risolviamo l'affollamento delle carceri, alleggeriamo la giustizia, togliamo soldi alla malavita e raggiungiamo molti altri obiettivi utili.

È venuto il momento - dicevamo - di depenalizzare. Ma non lo diciamo solo noi: lo dice un rapporto dell'ONU, della *Global Commission on Drug Policy* che afferma: «La guerra mondiale alla droga ha fallito con devastanti conseguenze per gli individui e le comunità di tutto il mondo». L'appello arriva da personalità come l'ex presidente dell'ONU Kofi Annan o l'ex commissario dell'Unione europea Javier Solana, l'ex segretario di Stato statunitense George Schultz e diversi ex presidenti come Jimmy Carter o personalità del mondo della cultura, come il premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Negli Stati Uniti è nota a tutti la recente scelta antiproibizionista dello Stato del Colorado, che si aggiunge allo Stato di Washington e alla California. Ci stanno lavorando anche altri Stati. Tutti voi sapete della legalizzazione avvenuta in Uruguay e persino in Australia occidentale. Lo stesso hanno fatto altri Paesi europei come il Portogallo, la Spagna, l'Olanda. E in Italia? In Italia siamo un po' più schizofrenici.

Mentre in Commissione giustizia la maggioranza bocciava questi stessi emendamenti da noi proposti (spiegherò poi che hanno motivato con altre ragioni il voto negativo) al Senato e alla Camera depositava disegni di legge e proposte di depenalizzazione. E non solo a Roma, anche in varie Giunte e Consigli comunali e regionali si facevano scelte in tal senso: l'ultima proprio l'altro ieri a Torino, la città in cui vivo, dove è stata votata una mozione SEL-PD che chiede alla Regione Piemonte di seguire l'esempio di Toscana, Liguria e Veneto (tra l'altro a trazione leghista, come il Piemonte) che, oltre ad aver autorizzato i farmaci cannabinoidi per la terapia del dolore, ha approvato all'unanimità una legge per sperimentare la distribuzione gratuita negli ospedali e nelle farmacie di preparati a base di cannabis, ma anche la produzione diretta di marijuana. E chiede persino - pensate un po' - l'abolizione della legge Fini-Giovanardi.

Ricordo che in Veneto il centrodestra si espresse favorevolmente, fu molto soddisfatto per l'approvazione della norma (la votarono la Lega e l'UDC) per rendere finalmente disponibile la cannabis a uso terapeutico dando sollievo a migliaia di malati (cure palliative e antalgiche, cancro, sclerosi laterale amiotrofica, multipla, distrofia muscolare, Alzheimer e Parkinson, glaucoma, asma, insomma moltissime patologie).

Quindi, non credete che sia giunto il momento di risolvere queste contraddizioni? Risolverle trasversalmente perché trasversalmente ci sono i semi di una nuova consapevolezza rispetto a questa pianta, che peraltro si usa da 8.000 anni. Si propongono indulti e provvedimenti «svuota carceri» per

far uscire criminali professionisti recidivi e non siete favorevoli a soluzioni condivise con i vostri stessi compagni di partito?

Io lo so che sotto sotto siete favorevoli. Ci sono molti esponenti di centrodestra e centrosinistra che sono favorevoli. Ricordo pochi giorni fa le dichiarazioni di Galan, dell'assessore leghista Fava, del senatore del PD Manconi, che ha appena depositato un disegno di legge in merito, del senatore Lo Giudice, che ha ritirato un emendamento simile al nostro affermando che si sarebbero impegnati a portare avanti in sede deliberante in Commissione un disegno di legge.

È vero che qui avremmo potuto farlo con un semplice emendamento, votandolo. Io dico che potremmo fare un gesto risolutivo nei confronti della salute dei cittadini: svuotare le carceri da persone che con il crimine hanno ben poco a che fare. Alleggeriamo così il lavoro dei tribunali, favoriamo l'economia e l'agricoltura e - infine - stronchiamo il *business* miliardiario delle organizzazioni criminali.

Quindi, avremmo potuto oggi, con un solo voto - ripeto - stroncare il *business* miliardario delle organizzazioni criminali e favorire l'economia, l'agricoltura, la sanità e la salute. Spero che questa cosa succeda presto, perché è venuta ora, veramente, di piantarla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, un legislatore attento ai valori costituzionali ha due regole: la prima è che non può mai privilegiare esigenze di sicurezza rispetto a diritti individuali; la seconda è che non può nemmeno privilegiare diritti individuali rispetto ad esigenze di sicurezza.

Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con due Ministri nel Governo Berlusconi (i ministri Alfano e Maroni), che grazie a Dio si ispiravano a questi principi.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Anche con me hai lavorato!

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Anche con il senatore Palma.

Perché ho detto che si ispiravano a questi principi? Nella discussione su questo provvedimento ho sentito una serie di critiche e di valutazioni che non corrispondono al reale. Una prima questione è che non si tratta di una misura svuota carceri, ma di un'affermazione di principi. In particolare, si è voluto introdurre un concetto. Oggi noi abbiamo una serie di misure alternative al carcere che hanno soltanto valenza clemenziale e di beneficio, perché non comportano alcun ristoro alla società. È stato introdotto, invece, sia nella misura della detenzione domiciliare, sia in quella della messa alla prova (anzi, con un emendamento chiedo che sia condizione di ammissione alla messa alla prova), il lavoro di pubblica utilità, ossia la necessità di un ristoro alla società per il reato commesso.

Nello stesso tempo, ho sentito dire che si tratta di delinquenti. Badate: nessuna delle norme di questo disegno di legge si applica a delinquenti e contravventori abituali, a delinquenti professionali e ai delinquenti per tendenza. Si tratta soltanto di reati con pena fino a tre anni di reclusione o, al massimo, a cinque anni per quanto riguarda la detenzione domiciliare. Per quanto riguarda la messa alla prova, ne chiedo l'applicazione fino a cinque anni, perché tutti i provvedimenti fatti finora riguardano i cinque anni.

Dov'è che questo provvedimento è stato alterato nelle sue fisionomie? Quando si è trattato di inserirvi norme che riguardano le tossicodipendenze e le droghe. Prendo atto della dichiarazione del senatore Lo Giudice, che ha preannunciato il ritiro degli emendamenti su questo, perché, correttamente (me ne compiaccio), vanno valutate queste questioni in un insieme di norme che riguardano la tossicodipendenza, lo spaccio e la qualità di tossicodipendente, per valutarne insieme gli effetti sulla persona e su quelle che sono le esigenze di sicurezza.

La seconda questione riguarda il reato di clandestinità. Bisogna essere chiari e precisi. In quest'Aula oggi posso dire che sono felice di aver avuto finalmente ragione, visto che ho sentito dire ancora delle cose che la stessa Corte costituzionale ha smentito conformandosi a quanto in quest'Aula dal banco del Governo avevo sostenuto.

Non è vero che il reato di clandestinità riguarda una condizione soggettiva - lo ha affermato la Corte costituzionale - ma riguarda un *facere*, riguarda un comportamento *contra legem*, un comportamento

che si instaura con l'ingresso, con la permanenza nel territorio dello Stato. La Corte esplicitamente afferma «L'ordinata gestione dei flussi migratori si presenta (...) come un bene giuridico "strumentale", attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale (...)». La Corte dice ulteriormente: «Il controllo giuridico dell'immigrazione - che allo Stato (...) indubbiamente compete (...), a presidio di valori di rango costituzionale e per l'adempimento di obblighi internazionali - comporta, (...) necessariamente, la configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime».

È allora evidente che quella introdotta nel 2009 era una regola che si ispirava a un solo principio: quello di garantire il rispetto delle regole che hanno vigenza nel nostro Paese e, nello stesso tempo, di garantire, attraverso la procedura veloce di un procedimento penale, ancorché comminando la sanzione della sola ammenda, l'espulsione di colui che eventualmente viola le nostre leggi.

Cosa dice la Corte costituzionale? Una volta che si afferma l'illiceità di tale comportamento il legislatore può scegliere tra sanzione penale e sanzione amministrativa alla quale collegare l'espulsione del soggetto. Non si comprende, allora, in un provvedimento che prende in considerazione la trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi, come si possa abrogare un reato che prevede la sola pena dell'ammenda. Tutt'al più avrei capito la proposta di sederci intorno ad un tavolo per valutare se un eventuale illecito amministrativo sia costruibile in modo tale da garantire le stesse possibilità di espulsione collegate al reato di clandestinità.

Io mi auguro che il relatore, che dovrà formulare degli emendamenti sostitutivi (essendo ormai scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti), possa presentare un emendamento che ci consenta di incontrarci intorno ad un tavolo. Ormai tutti discutono di una rivisitazione della legge Bossi-Fini. In questo modo avremmo la possibilità di ridiscuterne, così come avviene per altri temi come quella della droga, in un ambito complessivo come la rivisitazione della normativa. In un contesto di questo tipo si è vincolati dall'atteggiamento politico, dalla volontà di affermare una posizione, e ciò non ha senso. Se, per ipotesi, discutiamo di problemi tecnici, di garanzia dei diritti e di garanzia di sicurezza, non possiamo dividerci sulla base di posizioni politiche retrostanti. Non può essere così.

Badate che viviamo un periodo abbastanza folle: appena un anno fa - come il presidente Gasparri ricorderà - in quest'Aula è stata votata una riforma costituzionale che prevedeva la riduzione dei parlamentari e la trasformazione del Senato in una Camera diversa, e nella quale vi era la possibilità, eliminando il bicameralismo, di correggere determinate norme, per quello che ci è successo con il femminicidio. Ebbene, oggi sentiamo invece che si alza il primo della classe e dice: «Eliminiamo una Camera». Non vorrei che, con la stessa logica, oggi si facesse un discorso di questo tipo: siccome dobbiamo abrogare il reato di clandestinità per una ragione politica, alla fine non avremo risolto il problema fondamentale che è affermato dalla Corte costituzionale ed è un compito essenziale dello Stato, ossia quello di garantire il nostro territorio, assicurando il rispetto delle regole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, povero il Paese in cui i diritti si misurano un tanto al chilo, a seconda del numero delle persone che sono toccate. Eppure, è quello che succede tutti i giorni. E quando minoranze consistenti, anche centinaia di migliaia di persone, fanno fatica a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, figuriamoci quanto sia duro mettere sotto la luce dei riflettori quei 64.000 esseri umani che vivono nelle nostre carceri. Parliamo di 64.000 persone, una su 1.000 nel nostro Paese, che vivono in penitenziari talmente affollati che potrebbero ospitare con fatica già solo quei 42.000 che rappresentano il numero massimo che dovrebbero contenere: 64.000 persone che rimuoviamo come se le carceri fossero delle discariche umane, adibite a contenere rifiuti, che dimentichiamo esattamente come dimentichiamo tutti gli altri rifiuti, una volta che questi sono arrivati in discarica.

Le nostre carceri sono indegne di un Paese civile: quante volte abbiamo sentito questo richiamo da parte del presidente Napolitano? La giustizia penale costituisce una vera emergenza nel nostro Paese, ma per ragioni diverse da quelle la cui esposizione occupa la maggior parte del tempo nei *talk show*

televisivi. Si tratta di un'emergenza, perché qui abbiamo perso il senso profondo della funzione del processo penale e della pena.

Uno Stato che esercita la sua potestà sui cittadini privandoli della libertà personale conserva la sua qualifica di democratico solo se riesce a tenere insieme, in equilibrio, varie esigenze.

La prima è quella di condannare il reo ad una pena per retribuirlo per il fatto commesso e per evitare che delinqua di nuovo.

La seconda è quella di indicare alla società il disvalore sotteso a un dato comportamento e a una data condotta e di fare in modo che la stessa collettività si senta protetta, dato che chi ha commesso un reato è stato assicurato alla giustizia.

La terza è quella che costituisce l'essenza di uno Stato democratico, anche quando infligge la perdita della libertà, ossia l'esigenza che la pena non sia fine a se stessa e non si risolva in una pura afflizione, ma costituisca e diventi un'occasione per riabilitare e rieducare chi ha commesso un reato, al fine di assicurarne il reinserimento nel tessuto sociale.

Come al solito, non ci sono parole migliori di quelle della nostra Carta costituzionale, e mi riferisco al terzo comma dell'articolo 27: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Parole altissime, ma inattuate.

La legge delega di cui oggi discutiamo non risolve tutti i problemi, ma ci costringe, come legislatori, ad una riflessione ormai ineludibile, a chiederci cioè se la pena oggi debba consistere esclusivamente nella detenzione in carcere oppure no e se l'unico modo per sancire l'antigiuridicità di un fatto sia quello di rinchiudere il reo in prigione e possibilmente buttare via la chiave.

La risposta che questa legge delega ci fornisce è che no, non deve essere necessariamente così, ma che, anzi, attraverso la detenzione domiciliare e la messa alla prova, possiamo, in un numero non irrilevante, e dunque con quelle tante invocate soluzioni strutturali, tenere insieme le tre esigenze di cui si parlava poc'anzi: retribuzione, sicurezza e prevenzione, riabilitazione e rieducazione.

Qualcuno descrive questa legge come una specie di indulto mascherato, un tentativo di mettere in libertà frotte di delinquenti a detrimento della sicurezza del Paese. Nessun reato grave viene coinvolto, nessun beneficio è stato disposto in questa legge delega per i reati di mafia, per i reati di terrorismo e di particolare allarme sociale. Dovrei ricordare che qualcuno ha avuto per anni la guida della sicurezza in Italia con un Ministro dell'interno e ora vi stracciate le vesti perché si riparano le conseguenze di un politica dannosa e demagogica. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Candiani)*.

In nessun caso in questa legge delega lo Stato abdica alla sua potestà. Questo provvedimento non impedisce la valutazione del magistrato sul reo e sulla responsabilità del reo, ma incide sulle modalità della pena e sulla riabilitazione del condannato. Chi sconta in carcere l'intera pena ha tassi di recidiva superiori al 70 per cento, contro il 20 per cento di chi ha accesso alle misure alternative: questi numeri da soli giustificano e rendono meritevole di approvazione questo provvedimento.

Oggi sul «Corriere della Sera» qualcuno ricordava l'impressionante numero delle fattispecie penali presenti nel nostro ordinamento: sono 35.000! Da qui nasce la necessità di arrivare a una consistente depenalizzazione, forse persino troppo timida quella che è contenuta oggi in questa legge delega. *(Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut)*. Perché la sanzione penale, per la sua natura di *extrema ratio*, deve operare solo se non esistono altri adeguati strumenti di tutela. Non è giustificabile se risulta sostituibile con un sanzione amministrativa di pari e persino superiore efficacia.

È stato fatto un importante lavoro in Commissione giustizia per selezionare con attenzione le fattispecie da depenalizzare, escludendo le materie come ambiente, territorio, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, beni che si riflettono direttamente sulla vita dei cittadini e che pertanto meritano di essere protetti con il sistema penale.

È vero: fra i reati da depenalizzare la Commissione ha inserito anche l'articolo 10?*bis* del Testo unico sull'immigrazione, ovvero l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano. Perché? Perché è una norma inutile, inefficace, che non c'entra nulla con l'affollamento carcerario, perché chi la commette è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, che non viene mai

riscossa! È una norma che è fonte di spese per lo Stato, che è costretto ad impegnare rilevanti risorse nella celebrazione di inutili processi. È insomma un inutile orpello sull'altare della propaganda che non combatte affatto la tratta degli schiavi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questa è una buona legge, onorevoli colleghi e colleghe. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. È una legge di civiltà, è una legge degna di un legislatore che non ha paura e sa tenere in conto tutte le esigenze che sono in gioco, quando si parla del diritto penale, della pena e della sua efficacia. Ma sarà una buona legge (ed è per questo che è necessaria una delega al Governo) se la visione che incarna sarà organica, chiara e non sarà frenata da lacci e lacciuoli, se la civiltà che dimostra non sarà posta nel nulla con tagli o interventi dettati da emergenza, sentimento o emozione.

L'investimento nella nostra civiltà giuridica non dovrà lasciare il passo alla voglia di rivincita e alla richiesta di una soddisfazione, che è legittima nelle parti offese da un reato, ma intollerabile quando è fatta propria dallo Stato. La severità e l'effettività della pena non sono beni negoziabili, e non lo sono neanche con questa legge. Ma la civiltà del nostro Paese, la solidità dei nostri valori democratici, ebbene, nemmeno quelli sono negoziabili: ricordiamolo al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai lavori del Senato gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «Francesco Ferrucci» di Larciano, in provincia di Pistoia, che salutiamo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 17,29)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson, che so essere impedito per una forte raucedine.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, per evidenti ragioni di assenza di voce non sono in grado di svolgere la replica in qualità di relatore. *(Brusio. Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al senatore Palma, vi prego di mostrare rispetto verso un collega che, per evidenti ragioni di indisponibilità, non è in grado di svolgere la replica e di seguire il delicato provvedimento.

Ha facoltà di parlare il presidente Palma, che ha chiesto la parola forse proprio in ragione dell'evidente malessere del senatore Casson e nella sua qualità di Presidente della 2a Commissione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi consentirà... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un aspetto procedurale da chiarire. Quindi, siate pazienti e rispettosi se un collega qui in Aula non è in grado di svolgere la sua funzione. Sentiamo il presidente Palma cosa dice.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi consentirà di rubare qualche minuto alla cortese attenzione dell'Aula, in ragione della richiesta di rinvio della discussione, che formulerò per l'attuale condizione del senatore Casson ma anche, nell'eventualità di un accoglimento, per consentire a tutti un momento di riflessione su quello che è stato l'oggetto principale, dal mio punto di vista, della discussione generale.

In sede di discussione generale, molti degli interventi si sono concentrati sulla tematica della immigrazione.

PRESIDENTE. Scusi, presidente Palma, abbiamo visto che vi è una manifesta situazione di indisponibilità del senatore Casson. La Presidenza stava dunque valutando la possibilità di disporre il

rinvio della discussione, che prescinde dal merito del provvedimento.

Quindi, c'è questo aspetto preliminare. Lei voleva intervenire su questo? Io volevo richiamare l'attenzione dell'Aula proprio su questo aspetto di indisponibilità, che prescinde dal merito del provvedimento.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io so perfettamente che cosa dice il testo. So perfettamente che cosa, del comparto immigrazione, verrà toccato e che cosa non verrà toccato.

Siccome, nell'ascoltare i diversi interventi in discussione generale, ho riscontrato delle diversità dallo schema normativo, essendovi una possibilità di rinvio e quindi una possibilità di riflessione per trovare un eventuale accordo volevo, in termini di assoluta neutralità, quale Presidente della 2a Commissione, segnalare lo stato dell'arte. Se ella ritiene, signor Presidente, che ciò non sia utile, io posso tranquillamente tacere.

PRESIDENTE. Se ha una proposta, le chiedo di illustrarla.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Io vorrei che si facesse chiarezza. Il primo concetto che deve essere chiaro è che nella normativa riguardante l'ingresso clandestino, il primo ingresso clandestino, la permanenza nel territorio nazionale e il successivo ingresso dopo un provvedimento di espulsione, attualmente si prevede... *(Brusio)*.

Signor Presidente, siccome questo problema riguarda la maggioranza, a nome della Commissione giustizia, e attese le condizioni del senatore Casson, io chiedo il rinvio della discussione del provvedimento.

Siccome il secondo punto all'ordine del giorno può essere trattato molto rapidamente, atteso lo scarso numero dei senatori che hanno chiesto di intervenire in discussione generale e lo scarso numero degli emendamenti, chiedo che si passi al secondo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prescindendo dal merito del provvedimento, abbiamo constatato che il senatore Casson, che segue e partecipa ai lavori del Senato con assiduità ed impegno, non è nella condizione di fare la replica e dare i pareri. Questo è un provvedimento complesso, che richiede una gestione attenta.

La sua proposta, senatore Palma, sostanzialmente prende atto di questo fatto e coincide con la posizione della Presidenza. Ripeto che non è un problema che attenga al merito del provvedimento, ma alla sua gestione attraverso la piena disponibilità del relatore in Aula. Quindi, la Presidenza ritiene ragionevole prendere atto di ciò, e quanto lei ha detto, ripeto, coincide sostanzialmente con questa decisione.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per convenire con lei sul fatto. La situazione del relatore Casson, le cui condizioni di salute sono assolutamente evidenti, ci porta a chiederle, apprezzate le condizioni medesime, di posporre il seguito della trattazione di questo provvedimento per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di salute del relatore.

Non sussistono per il Partito Democratico questioni di merito che ci portino a chiedere il rinvio della discussione del provvedimento, di cui richiediamo, anzi, il mantenimento all'ordine del giorno anche per la seduta di domani mattina, preso atto delle condizioni del relatore.

In questo momento nulla osta, per parte nostra, a passare alla discussione generale del disegno di legge n. 580, relativo alla razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione manufatti abusivi, stante quello che ho detto in premessa: non ci sono per noi ragioni di merito per chiedere il rinvio del provvedimento in discussione.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, la richiesta del Presidente della 2a Commissione a nome del senatore Casson esclude ogni altra considerazione rispetto al merito del provvedimento, soprattutto di parti di esso: merito che avrebbe indotto probabilmente a fare una richiesta di rinvio in Commissione

per l'approfondimento di alcuni contenuti, come poco fa peraltro aveva chiesto anche il collega Caliendo.

Ad ogni modo, la ragione oggettiva del senatore Casson prevale, quindi noi conveniamo con essa.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, augurando al senatore Casson una pronta guarigione, non ci opponiamo alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. La ringrazio a nome del senatore Casson, che non può parlare.

CASTALDI *(M5S)*. Le chiediamo comunque, se possibile, di calendarizzare il provvedimento per domani, verificate le condizioni di salute del senatore Casson, e magari proseguirne l'esame lunedì o martedì, stabilendo una data certa.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche noi siamo solidali in questo momento molto difficile con il senatore Casson. Gli siamo veramente vicini.

Vorrei, però, evidenziare che mi pare estremamente chiaro come questa maggioranza sia in estrema difficoltà, e penso che ciò sia grazie al lavoro fatto dalla Lega Nord in questi giorni, che ha fatto una dura e seria opposizione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Chiedo, quindi, a questa composita e variegata maggioranza di pensare bene a quello che ha fatto e di rinviare in Commissione il testo, perché esso deve essere modificato e deve essere reintrodotto il reato di immigrazione clandestina.

PRESIDENTE. Senatore, non si attribuisca il merito del malanno del senatore Casson, altrimenti si fa una brutta fama.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, se c'è una diretta radio e qualcuno ci ascolta da casa, stiamo dando veramente un'immagine pietosa di questo Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Senatore, non è così.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Posso esprimere il mio pensiero? Anche ieri qualche mio collega si è rivolto agli ascoltatori radiofonici e a chi ci ascolta da casa, e io intendo fare lo stesso.

Sulle condizioni di salute del senatore Casson ? ci mancherebbe altro ? manifestiamo totale solidarietà: è del tutto ovvio che non può parlare ed è del tutto evidente che sposiamo completamente la sua richiesta di rinvio e, anzi, anche noi chiaramente gli auguriamo di rimettersi il prima possibile.

Tuttavia, signor Presidente, un conto è questo e un conto sono le questioni di merito, che non penso possano essere mischiate in questa vicenda. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha ragione, condivido.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. I colleghi della Lega mi applaudono perché probabilmente fingono di capire l'opposto di quello che sto dicendo. Io penso l'opposto di quello che dicono i colleghi della Lega *(Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut. Applausi della senatrice Cardinali)*, dai quali mi separa, rispetto alle cose che hanno detto, una distanza siderale sul merito della discussione: questo provvedimento, invece, deve arrivare all'esame dell'Aula prima possibile, perché una volta tanto il Parlamento nazionale può dare al Paese un segno di civiltà. Mi auguro, quindi, che il segno di civiltà arrivi prima possibile, assieme alla guarigione del senatore Casson.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per testimoniare le condizioni estremamente precarie del collega Casson. Se, però, esse vengono

interpretate come una debolezza politica della maggioranza ad affrontare la questione, perché il relatore non è nelle condizioni di poterlo fare, allora chiedo la sua sostituzione.

Ricordo che noi da moltissimo tempo attendiamo questo provvedimento, seppure mite, e non possiamo essere sottoposti al ludibrio. Questo deve essere chiaro.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, non vorrei fare dell'ironia, ma non dobbiamo eccedere sotto il profilo medico, perché si tratta di una banale afonia.

PRESIDENTE. In Parlamento però - e sottolineo il termine «Parlamento» - una afonia - lo capisce bene - non è una malattia secondaria.

ROMANO *(PI)*. Vorrei completare l'argomentazione. Trattandosi semplicemente di una banale afonia, credo sia il caso di non dare interpretazioni che vadano oltre, in una dimensione contenutistica. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Silenzio, colleghi, scusate, fatemi ascoltare.

ROMANO *(PI)*. Credo quindi che il tema, che è stato discusso ampiamente, nel più breve tempo possibile possa ritornare all'esame di quest'Aula senza una confusione di argomentazioni e senza strumentalizzazioni.

Aggiungo, con un pizzico di ironia, che occorre evitare di eccedere negli auguri al senatore Casson.

PRESIDENTE. Certo, quelli che ci ascoltano da casa si preoccupano, altrimenti (per esempio i suoi parenti). Il senatore Casson è affetto solo da afonia

Essendosi tutti i Gruppi pronunciati al riguardo, la Presidenza, avendo interpretato lo stato dei fatti, ritiene di poter passare all'esame dell'altro punto iscritto all'ordine del giorno. Non appena il senatore Casson sarà nella condizione di svolgere appieno le sue funzioni di relatore riprenderemo l'esame del provvedimento.

Concludere lavori, essendoci senatori presenti e materia da discutere, sarebbe sbagliato. La Presidenza ritiene quindi che si debba proseguire con i lavori, passando all'esame del provvedimento successivo iscritto all'ordine del giorno.

Ripeto che, non appena il senatore Casson sarà nelle condizioni di poter parlare, riprenderemo l'esame del disegno di legge n. 925 e connessi. La decisione quindi prescinde completamente dalle questioni di merito affrontate nella discussione generale e nel dibattito politico. Si tratta solo del problema che tutti abbiamo potuto constatare. Però l'afonia in Parlamento è una malattia grave: non lo è in assoluto, ma è tale dove si deve parlare.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi*** **(ore 17,43)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 580.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 ottobre 2013 il relatore, senatore Caliendo, ha integrato la relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Facendo una sommatoria dei tempi concessi ai vari Gruppi, la discussione generale durerà circa un paio di ore. Informo i colleghi di questo cambio dell'ordine dei lavori, in quanto i Gruppi erano stati preavvisati che si sarebbe votato da questo momento. Per le ragioni che non devo ripetere, non si darà ora luogo alle votazioni: *intelligenti pauca*.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, l'abusivismo è sicuramente un problema molto doloroso per il

nostro Paese. Rappresenta l'ennesimo fallimento, nonché il ricatto politico delle varie amministrazioni: noi lo sappiamo.

Ogni dieci anni abbiamo avuto puntuale un condono: tre in trent'anni. È vero che in Italia, soprattutto nel Sud, molto spesso i Comuni sono sprovvisti di piani urbanistici, per cui regolano l'urbanistica ancora con i piani di fabbricazione, oramai desunti dal 1982. Questo però rientra nel ricatto: togliere un diritto per concedere poi in deroga un condono edilizio.

Ricordo che ad ogni annuncio di condono edilizio nelle nostre terre vedevamo nascere in una notte sola edifici abusivi, ad una velocità incredibile per la nostra capacità di realizzazione delle opere edilizie.

Eppure è il momento di dire basta. È difficile politicamente assumere questa posizione, perché va a ledere il diritto di tanti, o almeno dei tanti che credono di avere acquisito un diritto con l'opera abusiva. Ma così non è. *(Brusio)*. In questo Paese bisogna compiere una rivoluzione politica, etica, sociale, culturale. Questo Paese, infatti, ha assolutamente perso l'etica. Basta guardarvi in quest'Aula.

È vero, in Campania c'è una maggiore concentrazione di abusivismo: 80.000 opere abusive, che rappresentano il 20 per cento di quelle presenti nell'intero Paese; ma se in Campania sono 80.000 significa che nel resto d'Italia ce ne sono almeno 400.000.

Quindi, con difficoltà e con grande dolore per chi crede di avere ottenuto un diritto perché ha fatto uno scambio di tipo politico, non avendo avuto garantite le giuste condizioni urbanistiche dalla propria amministrazione, a quest'uomo, a questa donna, a questa famiglia devo purtroppo ripetere che è il momento di dire basta.

Ora siamo passati agli abbattimenti. Il PdL, allo scadere dei dieci anni, ha provato a proporre un nuovo condono, ma questo non è stato approvato e allora, con un disegno di legge, ha cercato di rimettere nelle mani di una figura politica, il prefetto, quello che ormai era già nelle mani della magistratura, dimenticando però che il provvedimento proviene proprio dal prefetto ed è quando questo non si attiva che il potere di agire passa in mano al giudice. Fortunatamente in Commissione questo aspetto è stato riesaminato, ma poi, in maniera più sofisticata, più sottile, è stata fatta una nuova proposta, quella relativa alla lista delle priorità che, ad una prima occhiata, può sembrare anche un dato di opportunità, ma io non credo che lo sia.

Il disegno di legge in discussione oggi in quest'Aula, infatti, pone al quarto posto l'abbattimento degli edifici nella responsabilità di soggetti condannati per reati mafiosi, al quinto l'abbattimento degli edifici costruiti su aree demaniali, e al sesto e al settimo posto l'abbattimento, rispettivamente, dei villaggi turistici e delle seconde case. Non è questo però ciò che mi preoccupa; mi preoccupa invece il fatto che l'articolo 665 del codice di procedura penale non permette l'impugnazione dell'atto, ma consente di proporre un incidente di esecuzione. Credo che tutto l'inganno stia proprio lì, ed è su questo che si sono concentrati i legislatori in Commissione. Tramite l'incidente di esecuzione, infatti, la parte potrà provvedere all'accertamento dei requisiti di legge e quindi ingolfare, rallentare, procrastinare il provvedimento in maniera indefinita. *(Brusio)*.

Vi ringrazio in particolare per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, facevo fatica, mi creda, a sentire l'intervento della collega Nugnes seduta a pochi centimetri da me.

PRESIDENTE. Ci vorrebbe un po' di afonia generalizzata per coloro che dovrebbero ascoltare. Colleghi, cercate almeno di abbassare il tono di voce.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea mira a razionalizzare le procedure sanzionatorie degli illeciti urbanistici con riferimento alle priorità di demolizione.

Il tema della demolizione dei manufatti abusivi è particolarmente sentito in molte zone del Sud del Paese, in particolar modo in Campania, dove la diffusione del fenomeno e la mancata applicazione di condoni edilizi ha reso la situazione oggettivamente molto grave e socialmente incandescente. Si pensi

che sono addirittura 70.000 gli ordini di demolizione pronunciati e vi è addirittura un numero triplo di procedimenti già avviati. Parliamo, sostanzialmente, di una città di medie-grandi dimensioni interamente abusiva, da radere al suolo.

Parlando di abbattimenti, per inciso, non posso non citare una situazione paradossale, riferibile alla mia città d'origine, Vicenza. A Vicenza addirittura il nuovo tribunale - un edificio realizzato all'interno di un enorme insediamento edilizio - sembra essere stato costruito in violazione delle vigenti normative urbanistiche, con riferimento al rispetto delle distanze di sicurezza dai fiumi cittadini. Su questo è stato presentato un esposto ed è in corso un'indagine della magistratura. Attendiamo di sapere, quindi, se anche questo simbolo della giustizia dovrà essere abbattuto, in quanto abusivo (magari in parte).

Ad ogni buon conto, tornando alla questione locale, la prima cosa che viene da chiedersi è come sia stato possibile che il fenomeno dei manufatti abusivi raggiungesse una dimensione di portata così gigantesca in Campania. Le autorità delegate ai controlli del territorio che cosa hanno fatto in tutto questo tempo?

Non ci troviamo davanti ad un fenomeno di qualche sparuto abuso edilizio, conseguenza di controlli mal fatti. Qui si sono chiusi entrambi gli occhi da tempo immemore. Le autorità preposte al controllo hanno rinunciato, di fatto, al governo urbanistico del territorio, causando danni enormi ed irreparabili al territorio stesso, all'economia ed alla sicurezza dei suoi abitanti.

Le responsabilità politiche sono gigantesche, tanto quanto le dimensioni di questo scandalo, indegno di un Paese civile.

Altrettanto scandaloso è il tentativo di alcune forze politiche qui presenti di chiudere la questione con un condono edilizio, che avrebbe significato l'ennesimo fallimento dello Stato dall'adempimento delle sue principali funzioni. Una resa dello Stato all'illegalità diffusa; un incentivo all'ulteriore spoliazione del territorio.

Alcuni immobili abusivi da abbattere sono in piena disponibilità della malavita organizzata; altri sono costruiti su aree demaniali o, peggio, soggette a vincoli ambientali e paesaggistici. Altri edifici ancora sono stati costruiti in aree soggette a vincolo idrogeologico ed archeologico. Esistono addirittura interi complessi e villaggi turistici abusivi.

La circostanza che sia possibile eseguire ogni anno solo una piccolissima frazione degli ordini di demolizione impone un approccio al problema di lunghissimo termine. Eppure le conseguenze sui piano della sicurezza, legate ad esempio alle alterazioni dell'equilibrio idrogeologico di un territorio particolarmente delicato sotto questo punto di vista, imporrebbero una procedura di esecuzione delle demolizioni ben più spedita, veloce ed efficace, per ripristinare al più presto possibile un contesto minimo di legalità, che per troppo tempo è stato latitante.

Tempo fa abbiamo istituito in Senato una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Sarebbe stato ben più utile probabilmente discutere dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per far luce proprio sulle responsabilità politiche che hanno portato ad uno scempio del territorio della Campania di così vaste proporzioni. Responsabilità politiche, connivenze e rapporti con la malavita organizzata spiegano forse in parte questo fenomeno, che non avrebbe mai potuto acquisire una dimensione così grande senza uno specifico disegno preordinato.

Certo, siamo lieti del fatto che il testo originario del disegno di legge, che concentrava nelle mani del prefetto il potere di procedere alle demolizioni, nel corso del dibattito in Commissione giustizia sia stato accantonato, in quanto largamente ritenuto una sorta di condono implicito.

L'attuale testo in discussione, completamente riformulato, si limita ad elencare i criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi; propone l'inserimento di un apposito articolo, il 44-*bis* nel testo unico; istituisce dunque i criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione cui si deve attenere il pubblico ministero competente ad eseguire le demolizioni delle opere disposte. In linea di principio non siamo contrari al prevedere un elenco di

priorità, che stabilisca la necessità di procedere con le opere di abbattimento, partendo dalle costruzioni, che costituiscono un pericolo per l'incolumità delle persone. Il provvedimento considera poi gli immobili in costruzione, quelli legati alla malavita organizzata, quelli di elevato impatto ambientale e via dicendo. La sua logica è infatti quella di procrastinare, per quanto possibile, gli abbattimenti di immobili abitati da nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa e quindi di limitare, per quanto possibile, l'impatto sociale delle demolizioni.

Esso non si pone dunque l'obiettivo di limitare le esecuzioni delle sentenze di abbattimento, ma di dare priorità a quelle più urgenti e di minore impatto sociale. D'altra parte, alcune delle procure interessate già seguono un ordine di priorità nel procedere all'esecuzione degli abbattimenti. Questa norma, dunque, andrebbe a creare una regola condivisa, senza limitare ovviamente l'esecutorietà dei provvedimenti stessi, ma indicando alle autorità preposte l'ordine di priorità delle esecuzioni.

In via di principio non siamo dunque contrari (in via di principio, ripeto), ma questo non significa che il testo presentato ci trovi soddisfatti. Come spiegato ampiamente in Commissione, l'elencazione di un numero eccessivo di livelli di priorità da rispettare potrebbe rendere complessa l'applicazione pratica della norma. In presenza di una pluralità di procedure da attivarsi all'interno del medesimo circondario, infatti, potrebbero emergere contestazioni e impugnazioni dei provvedimenti di abbattimento, sostenendo che non si dovesse procedere ad un determinato abbattimento prima d'aver esaurito le demolizioni previste dai livelli indicati con maggiore priorità. Inoltre, considerato che nella realtà dei fatti molti edifici non sono facilmente ed univocamente riferibili alle categorie di edifici elencati nel provvedimento, la possibilità che la presente norma venga meno agli obiettivi dichiarati e costituisca quindi un elemento di ulteriore appiglio giuridico per ritardare l'esecuzione di tutti gli abbattimenti è una preoccupazione reale.

Abbiamo inteso porre rimedio proponendo una serie di emendamenti che hanno lo scopo di eliminare o quantomeno limitare questo pericolo, introducendo ad esempio un numero di priorità più limitato, quindi raggruppandole in più livelli di priorità, che resterebbero dunque nella disponibilità del pubblico ministero.

Avviandomi alla conclusione, esprimo dunque un parere parzialmente favorevole sul presente provvedimento, posta la possibilità di accoglimento degli emendamenti migliorativi, che mirano naturalmente all'ottenimento di una maggiore sua efficacia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, ancora una volta, a rischio di essere noiosi, il nostro approccio è di tipo pragmatico. Ci siamo resi conto perfettamente che la problematica esiste, soprattutto in alcune zone della Campania (ci è sembrato di capire), e riguarda la gestione delle migliaia di sentenze esecutive che dispongono la demolizione di immobili abusivi in esito a giudizi penali.

Il nostro approccio alla tematica è stato semplicemente un tentativo di affrontare il problema cercando di dare il nostro contributo e, come i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato (corro quindi il rischio di ripetermi), noi innanzitutto ci siamo opposti quando, nella sua prima versione, il provvedimento delegava i prefetti a stabilire le priorità degli ordini di demolizione. Questo infatti ai nostri occhi esponeva l'intero impianto al rischio che l'azione governativa, ministeriale (essendo la prefettura - come sappiamo - un'unità territoriale del Governo) potesse essere in qualche misura influenzata da decisioni e considerazioni extragiudiziarie. Ed abbiamo così ottenuto che questa scala di priorità, come prevede il testo che oggi viene proposto, debba essere comunque nella disponibilità delle procure. Questa ci è sembrata una prima garanzia di base su cui poter ragionare.

Rimangono in sostanza da parte nostra le perplessità che già il collega Cappelletti ha esposto: se è ragionevole predisporre un'elencazione di priorità a cui le procure sono chiamate ad attenersi, vi è il rischio innegabile che, nello stilare tale classifica, il titolare dell'immobile di cui alla lettera *l)*, a cui venga notificato il provvedimento di demolizione in esecuzione di una sentenza già definitiva, possa eccepire in ambito di incidente di esecuzione, come la collega Nugnes ha esposto, la circostanza che altri immobili insistenti nel medesimo territorio appartengano a categorie con prevalenza rispetto

all'elenco stesso (lettera *c)* o lettera *d)*). Questo, a nostro modo di vedere, fa sì che vi sia il rischio, nonostante le buone intenzioni dei proponenti del disegno di legge, che l'azione concreta delle opere di demolizione possa essere rallentata, con le evidenti azioni giudiziarie, ovviamente legittime, da parte di chi dovesse farne uso.

Per questo motivo, in uno degli emendamenti proponiamo una semplificazione, un accorpamento di queste categorie, lasciando naturalmente tutelate quelle indicate alla lettera... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che in discussione generale parla uno alla volta: non è che tutti partecipino alla discussione.

BUCCARELLA *(M5S)*. Gli intestatari degli immobili di cui alla lettera *m)*, cioè i nuclei familiari che non dispongono di altre soluzioni abitative, debbono continuare ad essere garantiti e quindi la lettera *m)* deve rimanere una categoria a sé stante, mentre quelle precedenti possono essere accorpate in due categorie solamente e non nelle dieci o undici attuali. Questo, a nostro modo di vedere, potrebbe eliminare ampiamente il rischio di ricorsi strumentali da parte di chi si vuole opporre, in maniera appunto strumentale, alla demolizione effettiva dell'immobile. Auspichiamo pertanto che questo emendamento possa essere approvato. Senza poter anticipare adesso tutto, ciò potrebbe trovare il favore del Gruppo a cui appartengo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame è molto sentito soprattutto nei nostri territori. Però, nello studio di questo provvedimento, non possiamo non rilevare moralmente che si sta cercando di contrattare la disperazione dei cittadini con il tornaconto dei vostri mandanti, dei vostri finanziatori. Non è possibile esaminare un elenco di priorità e notare che i reati di camorra si trovano in fondo: è proprio fuori da ogni logica, per non dire fuori di testa.

Pertanto, se c'è una base di giustizia all'interno, soprattutto quelle famiglie disperate che hanno come unica abitazione queste case, che magari non recano neanche fastidio e non si trovano in quelle zone a rischio, le vogliamo assolutamente aiutare, vogliamo andare loro incontro. Però bisogna dire a queste persone che stanno contrattando la loro disperazione con i loro mandanti; è questo il grande problema, signor Presidente.

Ogni volta ci ritroviamo provvedimenti che magari contengono qualcosa di buono, ma al cui interno vengono inserite le più grosse porcate. Togliete le porcate e noi appoggeremo i provvedimenti giusti. Ma, in nome del popolo italiano e dei cittadini onesti, togliete le porcate e portiamo avanti la giustizia.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ma quali porcate?

PRESIDENTE. Senatori, vi prego. Ormai l'ha detto, non c'è bisogno di reiterare.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, concludo con una frase: mai contrattare la disperazione dei cittadini con il tornaconto dei propri mandanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussolini. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, finalmente tocchiamo questo tema drammatico. Sto ascoltando gli interventi dei miei colleghi con i quali, all'inizio della legislatura, ci incontrammo in Commissione giustizia. Eravamo tanti, c'erano gli esponenti di tutti i Gruppi, compresi il Movimento 5 Stelle, la Lega, e tutti i partiti dell'attuale maggioranza. Ricordo che c'era la volontà di trovare una convergenza su questo tema drammatico. Stiamo parlando non di criminalità - c'è anche questa, certamente - ma di gente che vive in queste case e che magari non sapeva neanche cosa andava ad acquistare, con enormi sacrifici.

Cosa si vuole fare con questo disegno di legge? Si deve ragionare con la testa, ma si deve avere anche un po' di pietà cristiana e pensare che c'è gente che soffre, gente a disagio, che ormai è in condizioni di povertà.

Vogliamo agire sancendo criteri non di soggettività, come potevano esserci per la prima proposta legislativa a carico del prefetto, che aveva carattere di discrezionalità, ma con criteri di oggettività agendo attraverso i PM delle procure di competenza e andando ad incidere sulle priorità.

Quali sono gli immobili da abbattere per primi? Colleghi, con 70.000 abbattimenti non possiamo pensare di creare, soprattutto in Campania, un terremoto artificiale indiscriminato. E come pensiamo di affrontare lo smaltimento delle macerie di queste demolizioni, anche sulla base di una nota criticità relativa alla terra dei fuochi e al problema dei rifiuti? Cominciamo con le priorità: gli immobili ad alto impatto ambientale, gli immobili sicuramente legati alla criminalità organizzata, gli immobili che costituiscono attività commerciali. In secondo piano dovranno venire quegli immobili dove vivono famiglie che non hanno altro posto dove andare. Non si tratta di seconde case, di villaggi turistici.

Su questo è molto facile fare barricate, ma occorre agire con l'obiettività di persone che legiferano su un tema drammatico: la casa. Sappiamo tutti che in Campania addirittura interi Comuni sono abusivi e lo sono perfino edifici che ospitano i Consigli comunali. Pertanto, iniziamo a stabilire le priorità degli abbattimenti, altrimenti rischiamo realmente di porre in essere un terremoto in un momento di forte disagio sociale. E sapete meglio di me quali sono le condizioni di criticità sociale ed economica, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno e della Campania.

Credo pertanto che questo disegno di legge a prima firma del senatore Ciro Falanga, e sottoscritto da moltissimi altri, vada proprio nella direzione giusta, del buonsenso, della legalità connessa alle priorità esistenti su un tema così delicato e drammatico; un tema che certamente sta a cuore a tutti i colleghi delle varie formazioni politiche.

Allora io mi auguro che, su questo, si ritrovi quel sentimento di collaborazione che avevo riscontrato all'inizio nella Commissione giustizia. Sono persone, sono abitanti, e non certo criminali. Quindi, non capisco a quali porcate si andava riferendo il senatore Puglia. Sono cittadini che vogliono vivere nella legalità, ma che vogliono trovare delle risposte adatte senza essere messi in mezzo ad una strada con soluzioni - ripeto - che non tengono conto della crisi che il Mezzogiorno sta vivendo in questo momento.

Sono quindi assolutamente favorevole ad una pronta approvazione di questo disegno di legge. Ringrazio tutti i colleghi che daranno il loro contributo per la soluzione di questo problema, che è realmente un dramma sociale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, la collega Mussolini, anche con passione - lei è campana - è riuscita a cogliere l'importanza del disegno di legge e di questa razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi, sebbene anche lei, come me, abbia detto che ci voleva un po' più di coraggio e che bisognava andare un po' oltre quello che stiamo facendo. Però, il Partito Democratico si è reso conto che, in effetti, stava sbagliando e che quanto la Regione Campania ha fatto con l'allora presidente Bassolino non era giusto, né corretto, perché ha impedito ai cittadini della Campania di usufruire delle leggi nazionali per sanare, con certe caratteristiche, delle strutture che erano abusive. Quello che sto dicendo è talmente vero che le leggi approvate allora dalla Regione sono state giudicate incostituzionali dalla Consulta. Quindi, c'è stato proprio un *animus laedendi* nei confronti dei cittadini campani.

Guardate, qui siamo in un periodo di vacche magre. Come diceva la collega Mussolini, sono stati emessi 70.000 ordini di demolizione di abitazioni; e vi è un numero triplo di procedimenti già avviati che, se si dovessero concludere, determinerebbero l'abbattimento di 210.000 unità abitative, equivalenti alla superficie dell'intera città di Napoli, con costi valutabili dai 5 ai 7 miliardi di euro.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,13)**

(Segue BARANI). Diciamo che, sì, in un periodo come questo ormai i giudici sono onniscienti e intervengono su tutto. Intervengono sulle cure delle persone (si pensi al caso Stamina); intervengono sui Consigli regionali, dicendo se devono permanere oppure no (penso al Piemonte) e dichiarando i relativi atti tutti nulli; intervengono e decidono se una persona debba vivere o morire; intervengono sulle demolizioni. Insomma, se non diamo loro un freno, fra poco decideranno se ci possiamo sposare oppure no, o se possiamo avere rapporti sessuali con le nostre donne.

Detto questo, in questo disegno di legge c'è il tentativo di cercare una soluzione, all'interno della

grande mediazione che abbiamo dovuto fare con chi evidentemente ha ancora i paraocchi e ritiene che quando un cittadino, come è successo in Campania, ha acquistato una casa con l'impiego di tutti i propri risparmi, anche se l'abusivismo l'ha fatto la persona che l'ha costruita, e il notaio l'ha fatta vendere, con atto notarile, noi quella casa, alla famiglia che l'ha acquistata con tutti i sacrifici di una vita, gliela dovremmo andare a demolire perché nel 1970 è stata costruita senza il permesso di costruzione. Non è così che si trattano i cittadini, non è così che ci si comporta nella corretta amministrazione. Non può essere l'arbitrarietà del giudice a decidere: «questo sì, questo no».

Come è possibile demolire 70.000 strutture contemporaneamente? Dove mettiamo i calcinacci, i rifiuti relativi alla demolizione? Li portiamo in Lombardia? Rendiamo loro pan per focaccia? Visto che loro hanno portato giù i rifiuti tossici noi portiamo su i calcinacci? Potrebbe essere una soluzione anche riempire il lago di Garda o quello di Como.

Ma vivaddio, un po' di razionalità ci vuole! Fino a che non decidiamo di eliminare le prefetture, a qualcosa devono servire, nelle questioni di ordine pubblico. Nei Comuni, per le questioni relative a politiche igienico-sanitarie il sindaco rimane comunque l'autorità. Diamo loro la possibilità di indicare gli edifici che dobbiamo demolire e quelli che dobbiamo mantenere. Non è pensabile, amici e colleghi, demolire 210.000 abitazioni: non è pensabile. Prima o poi bisognerà prendere una decisione su ciò che possiamo condonare - brutta parola - perché non costituisce un problema ambientale, su ciò che è stato fatto con il sacrificio delle famiglie, dei cittadini italiani che vi abitano e che, magari, hanno realizzato l'ampliamento di una stanza perché avevano 20 figli, o hanno costruito un bagno. Vogliamo demolire tutto per questa nostra mentalità che ci porta a giudicare chi ha fatto una cosa che non doveva fare o chi ha acquistato una casa che un notaio gli ha consentito di acquistare con i sacrifici, con i risparmi di una vita?

No, amici e colleghi, non è così che si amministra una Regione o un Paese. Non si vive di sentimenti di risentimento. In qualità di legislatori bisogna tutelare l'interesse pubblico, l'interesse ambientale, ma anche quello dei cittadini.

Ecco perché preannuncio che voteremo a favore di questo provvedimento perché anziché niente è qualcosa.

Quello presentato dal senatore Falanga era un buon disegno di legge. Noi lo abbiamo ridotto nella sua espressione, abbiamo fatto anziché niente qualcosa, ma la prima stesura di questo provvedimento era migliore.

Meglio sarebbe (ed è quello che sosteniamo) se prima o poi qualche Governo che rappresenti veramente e finalmente l'Italia portasse avanti un condono, un condono serio per tutto il territorio nazionale. Dopo, certo che si potranno fare leggi in modo che le amministrazioni abbiano la possibilità di vegliare costantemente e sistematicamente, pena il loro scioglimento, se vengono realizzate costruzioni abusive!

Non si può dire che nessuno sapeva nulla perché molte abitazioni sono state costruite negli anni Settanta, ma - lo ripeto - in un periodo in cui il livello della disoccupazione è alle stelle (soprattutto nel Sud, dove la disoccupazione giovanile si attesta su valori superiori al 43 per cento) non possiamo ulteriormente impoverire questo Paese, con tenacia.

Non riesco a capire come si possano avere in odio delle famiglie che hanno realizzato un bagno, un vano in più o un servizio igienico, facendo sacrifici per comprare una casa che noi vorremmo demolire con costi a carico di tutta la collettività. *(Applausi dei senatori Falanga e Alicata).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, non si può parlare del fenomeno dell'abusivismo senza inquadrarlo nel più generale *boom* urbanistico edilizio che ha portato all'attuale disastrosa situazione territoriale, un vero e proprio cancro del suolo.

La casa è considerata un fine, una conquista di vita per moltissime famiglie, mentre per altre è considerata un investimento, un'occasione di risparmio; per gli immobiliaristi è considerata un'occasione di speculazione, da condividere con la partitocrazia di volta in volta imperante.

L'immobiliarismo ha condizionato società e politica, configurandosi come settore privilegiato, volano dell'economia e grosso rilancio occupazionale, come abbiamo visto in occasione degli eventi sismici, e spesso al di fuori della legalità.

Oggi, colleghi, la situazione è cambiata: il consumo di suolo sta al limite, la casa dev'essere vista come un servizio, quindi garantita dovunque a prezzi bassi. Vanno privilegiati gli interessi più generali, come la qualità della vita, dell'urbano e complessivamente dell'ambiente.

In tale quadro, non possiamo più parlare di sanatorie, né - peggio ancora - continuare a farlo a livello parlamentare, cercando di imporre a Regioni e Comuni comportamenti e norme che sono di loro piena competenza. Oggi abbiamo la necessità urgente di tutelare il nostro ambiente, il suolo agricolo, la nostra storia, i nostri centri storici e le nostre architetture. Si tratta di un'esigenza primaria, di nostra piena competenza, intorno alla quale dobbiamo cercare di rendere più organico ed efficace l'assetto amministrativo, per ritrovare forme più rapide di repressione e sanzionamento.

L'abusivismo deve trovare soluzioni urbanistiche a livello locale, se non crea danni irreparabili all'ambiente e al suolo, se non ha costi troppo alti di recupero e reinserimento urbanistico, se non è frutto di manovre speculative tese a valorizzare l'immobiliare. Può essere preso in considerazione dal livello comunale, colleghi, non parlamentare, esaminato urbanisticamente ed essere oggetto di specifiche, ma comunque organiche, varianti di recupero urbanistico, con conseguente pagamento dei costi urbanistico-sociali.

Un nostro intervento legislativo non potrebbe che limitarsi a tale ruolo, uniformando i soggetti competenti, i comportamenti, le sanzioni ed i costi di recupero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sollo. Ne ha facoltà.

SOLLO *(PD)*. Signora Presidente, nel complimentarmi con il senatore Caliendo per la sua relazione, vedo che c'è tanta confusione in materia: molti probabilmente confondono il provvedimento che ci accingiamo ad approvare con il condono edilizio; è meglio dunque che si faccia una piccolissima cronostoria per chiarire da cosa deriva questo fenomeno e cos'è.

Il senatore Barani parlava prima di case abusive costruite nel '70, ma non è così: la Regione Campania ha usufruito regolarmente dei condoni di cui alla legge n. 47 del 1985 e alla legge n. 724 del 1994. Nel 2003, invece, ha avuto luogo un ricorso alla Consulta da parte di tre Regioni in Italia, tra cui la Campania, tramite l'allora governatore Bassolino (e, come sapete, noi di centro-sinistra siamo tendenzialmente contrari ai condoni, sia fiscali che edili). Ciò non ha consentito a tantissimi cittadini campani, e partenopei, di usufruire del condono; quando il ricorso di Bassolino è stato dichiarato incostituzionale, soltanto in parte vi si è potuto accedere. Parte di tale fenomeno deriva quindi da questo.

Un'altra situazione che ha generato il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è che il Testo unico dell'edilizia adottato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di fronte ad una sentenza passata in giudicato, dà al prefetto la piena discrezionalità di stabilire quali manufatti vanno abbattuti prima.

Terzo fattore: in Campania le varie procure, chiaramente dopo che il prefetto dà la comunicazione per dare esecuzione alla demolizione, non si comportano tutte nello stesso modo, come meglio vi spiegherà la senatrice Capacchione. Ad esempio, la procura di Santa Maria Capua Vetere, firmando un accordo con il prefetto di Caserta, ha stabilito una sorta di criteri da seguire, che sono gli stessi che andiamo a determinare con questo provvedimento. Quindi, attenzione, non stiamo dicendo che non si devono abbattere i manufatti abusivi: si devono abbattere tutti (poi eventualmente farò un inciso sul condono), ma voglio spiegare perché sia necessario stabilire dei criteri. In alcune procure, dove non si teneva conto di alcun criterio e non c'era nessun accordo con la prefettura, si verificava che casi di speculazione edilizia colossali e manufatti appartenenti alla malavita o destinati ad attività criminose non davano luogo ad abbattimenti (avrete letto del recente scandalo del famoso funzionario che prendeva mazzette per far passare sempre più sotto alcune pratiche), mentre chi aveva commesso - come dicevano prima il senatore Barani e la senatrice Mussolini - un piccolo abuso, magari con

immobili appartenenti a chi non ha proprietà, casi di indigenza (famosa lettera *m)* della graduatoria che avete molto magistralmente delineato in Commissione) si vedeva notificata l'ordinanza di abbattimento. Altri che avevano commessi reati ben più gravi si trovavano invece non colpiti. È questo il discorso.

All'inizio dell'*iter* di esame di questo disegno di legge, prima ancora di discuterne in Commissione, ne abbiamo parlato e lo abbiamo esaminato, un po' da campani, assieme ai senatori Caliendo, Falanga, Cuomo e Capacchione e al presidente Nitto Palma. Abbiamo affrontato questo problema, e c'era, anche da parte dei miei amici di partito, il terrore del famoso condono edilizio. Nessuno chiede il condono edilizio: qui vogliamo semplicemente stabilire come sollecitare le procure e i prefetti a prendere atto di questa graduatoria, di questa «criteriologia», per stabilire ciò che va abbattuto prima e ciò che va abbattuto dopo.

Altro discorso invece è il condono edilizio. Quando ne abbiamo parlato (anch'io ne ho parlato con i miei amici) non abbiamo assolutamente chiesto un condono edilizio *ex novo*. Noi campani vogliamo essere semplicemente messi alla pari degli altri cittadini delle altre Regioni italiane (ma questa è un'altra cosa). Vogliamo semplicemente poter aderire al condono del 2003, come tutta Italia ha aderito: punto e basta. Ma questo è un altro problema, che non è oggetto di questa discussione; sarà oggetto di un eventuale ulteriore provvedimento, ne parleremo, e se sarà il caso, si affronterà il problema.

Circa i criteri da seguire, cara senatrice Nugnes, tendenzialmente potrei anche essere d'accordo con lei, ma le dico: non è una questione di quarto o terzo posto. Al primo posto si devono mettere per forza, obbligatoriamente, quei manufatti che rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità. È previsto dalla legge: non puoi metterne altri al primo posto, perché quelli vanno abbattuti subito. Al secondo posto ci sono gli immobili in corso di costruzione, per non far degenerare il problema dell'abusivismo edilizio e fermare al nascere il problema. Il terzo e il quarto punto potevano essere accorpati (penso che si possano accorpare tantissimi di questi punti in uno).

Ciò che è importante - vorrei farlo capire al senatore Puglia - è che noi non barattiamo niente, ma cerchiamo semplicemente di aiutare la povera gente e gli indigenti. Se è stata prevista la famosa lettera *m)* del comma 1, articolo 1, è proprio per questo motivo, ed è stata posta per ultima nella lista dei criteri da seguire. Le categorie poi potevano essere undici, sette o cinque, ma non credo che sia questo il problema.

Credo addirittura che la Commissione, ove proposto, sarebbe stata disposta ad ascoltare e accorpare alcuni punti. Ritengo infatti che la lettera *c)* sempre dell'articolo 1, cioè quella relativa agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, e la lettera *d)*, ossia quella relativa agli immobili appartenenti a soggetti condannati per reati di mafia, potevano essere accorpate: sono esattamente la stessa cosa; lo stesso vale per gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su suolo demaniale, o quelli che sono frutto di una lottizzazione abusiva: anche questi si potevano comprendere in un unico punto.

Quindi, se i punti, invece di undici, fossero stati cinque o sei, non sarebbe cambiato assolutamente niente.

Concludo con una considerazione, che va fatta, sul condono. Molto spesso gli amici della Lega attaccano noi meridionali. Devo dire che io ho un ottimo rapporto con i colleghi della Lega (soprattutto personale, con alcuni di voi), ma bisogna prendere spunto da una circostanza: non tutti noi meridionali siamo camorristi, mafiosi e delinquenti; tantissimi siamo bravissime persone. Quando parliamo di un'eventuale riapertura dei termini del condono, è implicito, qualora lo dovessimo fare, che gli immobili appartenenti alla mafia o alla camorra, o riconducibili a loro, sono automaticamente esclusi: non c'è neanche bisogno di parlarne. È una precisazione, per quanto riguarda il PD, completamente inutile. *(Applausi dai Gruppi PD e PI. Applausi ironici del senatore Candiani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signora Presidente, mi permetta una breve digressione. Il disegno di legge n. 580-A, che stiamo esaminando, ha una caratteristica che a me preme sottolineare per la sua rarità: si

tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Finalmente, il monopolio governativo dell'iniziativa legislativa, imposto tramite continui decreti-legge, viene interrotto da questo disegno di legge. Non so quindi se rallegrarmi per l'arrivo in Aula di un disegno di legge proposto dal collega Falanga, dispiacermi per la rarità dell'evento, o, infine, invidiare il collega per la «fortuna» di aver condotto a termine l'*iter* legislativo almeno in un ramo del Parlamento.

Segnalo che, proprio grazie al lavoro svolto in Parlamento relativo a questo disegno di legge, il testo, inizialmente composto da due articoli, consta ora di un solo articolo. Questa nuova formulazione, infatti, è stata possibile perché nessuna urgenza, legata alla scadenza dei classici sessanta giorni connessa ai decreti-legge, ha contratto i tempi di discussione e di confronto in Commissione. Ben undici sedute in Commissione giustizia, da giugno a luglio 2013, sono state dedicate a questo disegno di legge.

In ogni caso, chiudendo la digressione, il mio augurio è che non debba più capitare di dover salutare la discussione in Aula di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare come un evento raro e, perciò, meritevole di segnalazione. D'altronde, è la nostra Costituzione a prevedere che la funzione legislativa fa capo al Parlamento e, solo in via eccezionale, può essere appannaggio del Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Entrando nel merito del provvedimento, dispiace dover constatare che il fenomeno dell'abusivismo edilizio risulta talmente diffuso che questo disegno di legge si propone di dare delle priorità di esecuzione per gli abbattimenti. Lo Stato ammette che ormai risulta impossibile dar corso in tempi, non dico certi, ma neppure umanamente ragionevoli, a tutte le ordinanze di demolizione. Risulta pertanto necessario definire quali saranno fatte prima e quali dopo.

Di fatto, la stessa classe politica che negli ultimi decenni ha praticato un deplorevole e condannabile lassismo nel contrastare il fenomeno ora si preoccupa di definire la lista d'attesa delle demolizioni, definendo dei criteri di legge. Mi domando ora se proprio questo intento venga conseguito da questo disegno di legge. Insomma, mi domando se l'aver individuato una serie di fattispecie e, di fatto, avere individuato una priorità all'abuso, non provocherà una serie di ricorsi da parte dei soggetti in causa. È ragionevole infatti attendersi che, per meri fini dilatori, si argomenterà, contro l'esecuzione dell'abbattimento, il mancato rispetto di una priorità ormai definita per legge.

Riteniamo opportuno raggruppare in un numero minore di fattispecie, ora organizzate in ben undici categorie, le differenti situazioni di abuso edilizio. In tal modo si potrà evitare di ingolfare i tribunali con ricorsi e richieste di sospensive, insomma tutte quelle tecniche dilatorie che rappresenterebbero un'ulteriore beffa nei confronti di chi, invece, rispetta le regole. Non dimentichiamo, infatti, che, anche in zone dove l'abusivismo edilizio è pratica sin troppo diffusa (qui mi riferisco alla Campania e ad altre Regioni del Meridione), esistono tanti cittadini rispettosi delle regole, il cui comportamento va premiato anche punendo chi, invece, queste regole non le ha rispettate.

Ricordiamo, infine, che la gravità del fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Non si tratta solo di un danno ambientale e paesaggistico, pur gravissimo, ma si mette a rischio la vita delle persone. Le cronache consegnano periodicamente notizie di crolli di edifici, con relativi lutti, dovuti al mancato rispetto delle regole edilizie.

Per anni si è scelto di chiudere un occhio, se non tutti e due, giustificando l'abuso edilizio grazie all'identificazione del fenomeno con la necessità legata all'esigenza della prima casa (questo discorso è aleggiato anche in quest'Aula). Più spesso, invece, si è trattato e si tratta di speculazione edilizia, favorita in tanti modi: mancati controlli da parte degli uffici tecnici dei Comuni, aziende di pubblici servizi che hanno attivato utenze domestiche (acqua, luce, gas) anche in mancanza di valida concessione edilizia e, soprattutto, tramite la pratica assurda delle sanatorie edilizie, che sono state un via libera a questa pratica non adeguatamente contrastata. *(Applausi del senatore Morra)*.

Si tratta, in definitiva, di un disegno di legge che non si sarebbe mai dovuto arrivare a votare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo oggi di un provvedimento che vuole mettere ordine in una situazione di diffusa emergenza, in particolare per alcune Regioni del Sud.

Secondo il rapporto «Ecomafia 2013» di Legambiente, il fatturato o, meglio, il non fatturato complessivo in Italia del mercato edilizio illegale nel decennio 2003-2012, per circa 280.000 nuove case illegali, sarebbe superiore a 19 miliardi di euro. L'incidenza dell'edilizia illegale nel mercato delle costruzioni sarebbe passata dal 9 per cento del 2006 al 17 per cento del 2013. Mentre le nuove costruzioni legali sono crollate da 300.000 a 120.000, quelle abusive hanno subìto una flessione molto più leggera: da 30.000 nel 2006 a 26.000 nel 2013. Tutto ciò in un quadro complessivo che, soprattutto negli ultimi anni, vede il mercato immobiliare ed edilizio in forte affanno.

Le ordinanze di demolizione emesse in Campania dal 2000 al 2011 sono state in totale 18.000; di queste, solo 828 sono state eseguite, appena il 4,5 per cento. Nella maggior parte dei casi, all'accertamento dell'abuso e all'adozione del relativo ordine di demolizione, non consegue l'esecuzione per mancanza da parte dei Comuni, che avrebbero l'obbligo di sostituire il soggetto inadempiente per poi rivalersi economicamente su di esso, delle rilevanti risorse finanziarie necessarie. Ricordo che demolire un edificio costa più o meno come costruirlo al grezzo.

CUOMO *(PD)*. No, costa di più.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Non a caso, nell'81 per cento dei decreti con i quali sono stati sciolti i Comuni della Regione Campania dal 1991 ad oggi, tra le motivazioni viene riportato un diffuso abusivismo edilizio, casi ripetuti di speculazione immobiliare, pratiche di demolizione inevase.

In questo quadro desolante si colloca il presente provvedimento che, prendendo le mosse da prassi adottate da talune procure della Repubblica nei distretti di Napoli e Salerno e, in particolare, dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, d'intesa con la prefettura di Caserta, individua alcune priorità nel dare un ordine alle pratiche di demolizione. L'idea è quella di standardizzare tale *ranking* su tutto il territorio nazionale. Si dà la massima priorità agli edifici che sono un rischio per la pubblica e privata incolumità, la minima agli immobili abitati da soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa.

Se il disegno di legge verrà approvato, gli aspetti più inquietanti dell'abusivismo edilizio dovrebbero essere effettivamente repressi mediante la demolizione degli edifici. Tuttavia questo provvedimento rischia di annullare il pericolo di demolizione per quegli edifici abusivi che si trovino ad avere una priorità bassa, determinando una sorta di impunità *de facto*. Non va taciuto, però, che tale impunità è ora nei fatti.

È importante, da un lato, che i Comuni vengano dotati dei mezzi finanziari per intraprendere tutta l'opera di demolizione; dall'altro, che il provvedimento stesso non sia preludio di un condono per gli edifici a bassa priorità.

Con questo auspicio, che dovrà tradursi in atti del Governo e delle altre pubbliche amministrazioni, Scelta Civica per l'Italia si esprimerà in modo favorevole rispetto al disegno di legge in discussione. *(Applausi del senatore Cuomo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dopo aver sentito le considerazioni dei colleghi in merito al provvedimento in esame, tocca anche a noi svolgerne alcune.

Siamo consapevoli (basta vedere la relazione presentata al disegno di legge) della realtà che si è venuta, purtroppo, a creare in alcune zone del Paese, dove sono stati costruiti interi quartieri - non dico addirittura interi paesi - in modo quasi completamente abusivo e siamo anche consapevoli delle persone che abitano all'interno di quelle case, le quali probabilmente hanno per esse investito con un mutuo le proprie risorse per poterci vivere. Ma quello che a noi risulta veramente incomprensibile - faccio proprio una considerazione a monte dell'esame del merito del provvedimento - è come possa esistere veramente un altro pianeta urbanistico rispetto a quello in cui siamo abituati a vivere nelle nostre zone del Nord. Ci troviamo di fronte a realtà a nostro avviso incomprensibili, come ci risulta

incomprensibile, per certi versi, l'operato di alcuni amministratori. Apro al riguardo una parentesi: molti appartenenti al nostro Gruppo parlamentare hanno avuto un'esperienza come amministratori (io stessa sono attualmente ancora assessore all'urbanistica nel mio paese) ma per noi sarebbe assolutamente inconcepibile l'esistenza di realtà edilizie in assenza di una concessione, dell'agibilità e, probabilmente, di un'attestazione sulla messa a norma degli impianti.

Per questo diciamo che si tratta di un problema grosso, un problema anche degli amministratori di quelle zone, e le soluzioni prospettate ci destano fondamentalmente delle grandissime perplessità.

Sotto questo profilo non possiamo che condividere ovviamente il fatto che, nella propria ottica personale, si preferisce vedere abbattuto prima un immobile abusivo appartenente ad un'associazione mafiosa rispetto a quello di una povera famiglia che versa in una situazione di indigenza, ma ci domandiamo poi come nella pratica possa svolgersi l'*iter* per dare seguito a questi ordini di demolizione.

Per certi versi accogliamo con piacere l'esito dell'esame di questo disegno di legge in Commissione. Originariamente esso prevedeva addirittura una delega al prefetto del luogo per eseguire le demolizioni, sul quale potevano convogliarsi eventuali perplessità in merito alle priorità da seguire, e quant'altro. Forse, quindi, è meglio che vi sia questo ordine. Noi però temiamo che possa sorgere in qualche modo un'ipotesi di impugnabilità o un contenzioso relativamente a questi ordini di demolizione. Ci preoccupa - ma penso sia una preoccupazione che riguarderà tutti - l'effettiva esecuzione di questi ordini di demolizione e la modalità che verrà adottata: il timore è quello di un rallentamento in qualche maniera, delle procedure della demolizione. Per queste ragioni, non esprimiamo una contrarietà nei confronti del provvedimento, tenendo ovviamente in considerazione alcune realtà anche sociali riguardanti proprio l'esistenza di molti immobili abusivi abitati; la perplessità però ci rimane proprio sul tipo di procedura da seguire.

In Italia, purtroppo, ancora parliamo del problema dell'abusivismo edilizio. Come dicevo prima, una casa dotata di certificato di agibilità e di un permesso di costruire ha garanzie di sicurezza. Sugli immobili costruiti in assenza di permessi e dell'agibilità sorgono tanti dubbi, riguardanti proprio la sicurezza di coloro che vi abitano.

Noi della Lega Nord restiamo sempre convinti che, prima di tutto, vada sempre rispettata la legge: di abusivismo non si dovrebbe neanche più sentir parlare. Per certi versi, un errore nella progettazione e nell'esecuzione potrebbe anche sussistere, ma vedere intere abitazioni, interi quartieri e paesi costruiti senza alcuna autorizzazione e nemmeno inserimento in catasto ci fa sorgere un altro dubbio: dove si paga l'IMU? Su quale immobile viene pagata l'IMU, se non esiste neanche catastalmente? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ed il gettito derivante da quella IMU che si sarebbe dovuta pagare ma che attualmente non viene pagata, da cosa viene compensato? Da qui la solita nostra considerazione che forse soltanto o principalmente alcune zone paghino, ed altre magari, purtroppo, lo facciano un po' meno. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

In conclusione, abbiamo proposto degli emendamenti che per alcuni versi riteniamo migliorativi del testo, ma non ci esimeremo dal votare eventualmente emendamenti presentati anche da altri Gruppi che fossero volti a migliorare il disegno di legge.

In ultimo, ribadiamo che l'abusivismo non va risolto ma va eliminato. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sono iscritto a parlare in dichiarazione di voto a nome del Gruppo Forza Italia ma i dieci minuti che mi sono stati concessi per intervenire in quella sede non mi sarebbero stati sufficienti per svolgere alcune considerazioni che intendo quindi svolgere ora, all'esito, peraltro, degli interventi di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle e, per ultimo, della senatrice Stefani della Lega Nord.

Devo fare una premessa. Non so se sia lo stesso per le altre parti d'Italia - ritengo accada dappertutto - ma per noi gente del Sud la casa non è fatta soltanto di mura e di arredi: la casa è il luogo in cui si

concentrano e si vivono le passioni, le emozioni, dove si consuma il lutto, dove si gioisce per la nascita di un bambino. A differenza del giovane che vive in prospettiva del futuro, una persona anziana, di oltre ottant'anni, vive in funzione del passato, il passato rappresenta la sua vita e la sua vita si è consumata all'interno della sua casa.

Con questo spirito, e conoscendo il disagio di molte famiglie, all'inizio di questa legislatura mi impegnai per immaginare un disegno di legge che in una situazione drammatica ponesse quanto meno una nota di giustizia semplicemente prevedendo una graduazione degli abbattimenti.

Senatrice Nugnes, lei è apprezzato architetto, ma mi consenta: non parli di diritto in quest'Aula, perché nel momento in cui lei affronta questa materia dice, ahimè, cose scorrette, che denotano ignoranza (ovviamente in materia, sia chiaro: ho infatti precisato che lei è apprezzato architetto). *(Commenti della senatrice Nugnes)*. Non reagisca, senatrice: le spiego perché dico questo. Lei ha affermato che la competenza per l'emanazione del provvedimento di abbattimento spettava già al prefetto. Quindi, cosa si proponeva nel disegno di legge nella sua originaria formulazione? Si dava la competenza al prefetto, che già era competente? Non è così. Se lei, volenterosa qual è, volesse dare uno sguardo alla storia, anche processuale, di questa materia, si renderebbe conto che quello che lei ha detto non è esatto, e qui rispondo anche alla senatrice Stefani, la quale ha affermato che la formulazione originaria del provvedimento assegnava una delega al prefetto. Senatrice Stefani, non è esatto. Infatti, circa trent'anni fa è stata data delega in materia dall'autorità amministrativa all'autorità giudiziaria. *(Cenni di dissenso della senatrice Nugnes, che si avvicina ai banchi di FI-PdL XVII e porge un foglio al senatore Perrone)*. L'ordine di demolizione ha natura squisitamente amministrativa e in quanto tale era di competenza della prefettura, ovvero degli enti locali.

Il senatore Puglia ha affermato che al quarto posto abbiamo messo gli immobili in qualche modo collegati ad organizzazioni criminali e a camorristi. Senatore Puglia, non è vero; non è una porcata. Quando ho immaginato questo disegno di legge, tenendo a mente il disagio della mia gente, non ho inteso fare una porcata; ho inteso fare giustizia. Non le consento, dunque, di dire che sottesa a questo provvedimento vi è una porcata, perché al primo posto abbiamo indicato gli immobili pericolanti, per la salvaguardia della pubblica incolumità, mentre al terzo posto quegli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, per cui già ci siamo. Quindi, è nell'ordine delle cose che gli immobili di proprietà di soggetti eventualmente collegati con la criminalità organizzata andassero a finire nella posizione in cui si trovano nel testo del provvedimento.

Sono stanco di sentir parlare di criminalità organizzata quando si parla di un abuso edilizio in una terra in cui, a differenza della Padania - di cui la senatrice Stefani ha puntuale conoscenza - non è possibile neanche aprire una finestra, per una serie di vincoli e di lacci burocratici che impediscono l'apertura anche di un vano o di un cesso! Questo è il punto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il cittadino allora non ha una predisposizione naturale alla legalità o all'illegalità: non penso che sia nel DNA. Non credo nella tesi lombrosiana, e mi rivolgo al presidente Nitto Palma: è il gruppo sociale che pone talvolta la persona nelle condizioni disperate di violare la legge. Se noi ci troviamo di fronte a casi di questo genere, li dobbiamo trattare con rispetto e non possiamo immaginare che alcuno in quest'Aula, parlando del contadino o dell'operaio che con sacrifici si sono costruiti una casa di 80 metri quadrati, li segnali, li additi o li accusi di essere soggetti camorristi. *(Commenti della senatrice Nugnes)*.

Pochi giorni fa, nel Comune di Torre del Greco, dalla procura generale della Repubblica di Napoli è stato disposto l'abbattimento dell'abitazione di un vecchietto di settantotto anni. Senatore Puglia, lei è campano come me, se non sbaglio proprio di Torre del Greco: si informi allora su questa vicenda. Parliamo di un vecchietto di settantotto anni, non coniugato, senza figli, con una casa abusiva di 80 metri quadrati. Dopo che l'immobile è stato abbattuto, questa persona si è rivolta al Comune, trovando lì un assessore ai servizi sociali - una giovane donna, che un giorno vorrò incontrare - che gli ha detto: «Perché non pensa di andarsene in un ospizio?». La signora è giovane, ma deve cominciare a pensare a quando sarà anziana e capire quanto può essere difficile una situazione del genere per un anziano. Se prendo mia madre e le offro una villa a Marechiaro, me la rifiuta perché a novant'anni vuole continuare

a vivere nella sua modesta casa ed eventualmente lì morire. Questi sono i sentimenti e le considerazioni umane che bisogna fare quando si tratta una materia di questo genere.

Noi non abbiamo parlato di condono: stiamo dicendo soltanto ciò che è più giusto rispetto a ciò che è meno giusto. Se ce lo consentite, lo apprezziamo; anzi devo dire, senatrice Capacchione, che le darò pubblicamente atto della sua sensibilità politica. *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Farò altrettanto con lei, senatore Cuomo. Avete avuto infatti la sensibilità di comprendere i problemi della vostra gente, assumendo politicamente un atteggiamento di collaborazione, perché è qui che si possono realizzare le larghe intese, che non si costruiscono a tavolino, ma sui contenuti culturali ed educativi di un popolo. È sui temi sensibili e su tali questioni che noi riteniamo di continuare a fare affidamento sulle forze di sinistra, del Partito Democratico, che in questa occasione - devo dire - hanno dimostrato l'autorevolezza e lo spessore per poter adeguatamente ed orgogliosamente sedere in quest'Aula del Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, dopo questo appassionato intervento del collega Falanga, che legittimamente ha voluto fare un passo indietro rispetto alla relazione del senatore Caliendo, perché il senatore Falanga ci ha illustrato lo spirito con il quale egli aveva pensato e scritto il proprio disegno di legge, io proverei a tornare allo sviluppo che ha avuto l'originario testo di Falanga in Commissione e quindi alla relazione di Caliendo.

Colleghi, finora ho sentito tanta sociologia dell'abusivismo, tanto moralismo anticondono, ma non ho sentito dire da nessuno come questa vicenda vada iscritta nel fallimento costituzionale e politico della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Il senatore Caliendo, con molta sobrietà, lo dice: la vicenda nasce quando la legislazione nazionale (lasciamo stare se giusta o sbagliata, ma indirizzata a tutti i cittadini italiani) viene bloccata da due leggi regionali, che la Corte costituzionale per due volte definisce incostituzionali invitando il legislatore a provvedere. È da qui che nella scorsa legislatura il collega Nitto Palma, reduce da via Arenula, in nome dello Stato di diritto anche in Campania (e non in nome della Campania anche nello Stato di diritto) si fa promotore di un'iniziativa analoga, che ha trovato sviluppo nel testo della Commissione, che il collega Caliendo ci ha illustrato. Per i cittadini della Campania non è stato possibile fruire degli ambiti e dei limiti della legislazione nazionale, e ciò ha comportato la necessità di procedere, dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, all'esecuzione delle sentenze di condanna sotto il profilo dell'abbattimento dei manufatti costruiti.

Da questo punto di vista, il disegno di legge che il collega Caliendo ci ha illustrato non è un condono per la Campania. No, è qualcosa di meglio: proprio grazie al lavoro parlamentare (ecco perché mi sono richiamato a quella riforma costituzionale), noi abbiamo cioè creato il vuoto tra legislazione regionale e nazionale, anzi, con orribile cinismo lo abbiamo affidato alla Corte costituzionale, non solo in questo caso. Sono tanti i conflitti in cui decide la Corte, e non il Parlamento e non la cosiddetta Camera delle autonomie, con cui è bello riempirsi la bocca della retorica, ma sulla quale non si è mai provato a legiferare in Costituzione (e quando ci provammo ci si espose alla bocciatura del *referendum* popolare: parlo di otto anni fa).

Nel dibattito in Commissione si è allora arrivati a rendere il meno possibile discrezionale la graduatoria, e aveva ragione il collega Falanga nell'esprimere insofferenza a tanto facile moralismo su abusivismo e criminalità organizzata. Il senso di questa legge è quello di creare uniformità di applicazione del diritto nell'intero territorio nazionale. Io sono campano e non sono di Vicenza, non sono della cosiddetta Padania, ma non chiederò mai uno Stato di diritto che determini privilegi per la mia Regione; mai. Garanzie sì, privilegi mai. *(Commenti del senatore Centinaio)*. No, non è così, ed è ingiusto ed ingeneroso che lei lo dica, perché esiste una tradizione di meridionalismo che è quella di Giustino Fortunato, quella della questione meridionale come questione centrale dello Stato nazionale. Grazie all'istituto regionale si è picconato lo Stato nazionale.

Per quale motivo le due leggi di Bassolino sono state giudicate incostituzionali dalla Corte costituzionale e non hanno trovato nessun riferimento nell'ordinamento? Proprio perché quella riforma costituzionale - e voi della Lega dovreste dirlo con più energia di me - fu fatta dalla sinistra per

rappresaglia contro di voi, per la vostra libertà di scegliere se allearvi con il centrodestra o con il centrosinistra nelle scadenze elettorali nazionali.

Non capisco allora tanto improprio territorialismo in un provvedimento che, grazie al meritorio lavoro della Commissione, non ha nulla di territoriale: è Stato di diritto e Stato nazionale insieme. Di qui l'attenzione con la quale il nostro Gruppo parteciperà alla discussione successiva. *(Applausi dei senatori Compagnone e Berger)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunziato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

DE SIANO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, bisogna ringraziare la Conferenza dei Capigruppo che ha dato finalmente la possibilità a quest'Aula di discutere di un tema che per alcuni è importante: è un tema importante per alcune zone rilevanti del nostro Paese. La relazione del senatore Caliendo è stata puntuale e ha ben messo in evidenza il fenomeno: la sua entità, la sua rilevanza e l'importanza della sua risoluzione per alcune zone del Paese.

In questo brevissimo intervento cercherò di non ripetermi rispetto ai tanti concetti che coloro i quali mi hanno preceduto hanno espresso e hanno messo in evidenza, ma credo che un concetto fondamentale vada illustrato in quest'Aula, ossia che il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che è rilevante ed è stato rilevante negli anni passati in alcune zone del nostro Paese, certamente non ha colore politico; è un fenomeno che non è né di destra, né di sinistra, né di centro.

Quindi, signori colleghi senatori, dovremmo chiederci perché, in alcune zone del nostro Paese, si sono verificati fenomeni del genere e di tale entità. E dovremmo parlare delle regole che hanno disciplinato il settore urbanistico in alcune zone del Paese nei decenni passati.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento della senatrice Stefani, che ha posto in evidenza di essere anche un amministratore locale. Ella ha sottolineato il fatto che nei territori del Nord negli anni passati è stata fatta la cosiddetta programmazione urbanistica. La programmazione urbanistica che voi, senatrice Stefani, avete fatto nei vostri territori, stabilendo con legge il futuro degli stessi, in altre zone del Paese, come quella da cui provengo, nel corso degli anni non è mai stata fatta. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

Chiedo un attimo, colleghi. Sto cercando di porre in evidenza a quest'Aula un concetto. La Regione Campania, ad esempio, ad oggi non ha la legge che regola i piani paesistici. Le cinque Province della Regione Campania (Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Avellino) solo da pochi mesi hanno i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP). Precedentemente non li hanno mai avuti. Tanti Comuni nei decenni passati non avevano i piani regolatori. E un cittadino che viveva in quei territori cosa doveva fare?

Credo richieda molto tempo discernere seriamente di un problema che coinvolge migliaia e migliaia di persone. E credo anche che questo, oggi, non sia il momento per poterne parlare. Penso infatti che un Parlamento che si ponga in maniera responsabile rispetto ad un problema vero debba disporre degli strumenti adeguati e creare le condizioni per esaminare a fondo una certa fenomenologia, ponendo in essere una discussione che porti all'elaborazione di un provvedimento risolutivo del problema.

Certamente il disegno di legge di cui discutiamo oggi non rappresenta la risoluzione del problema, perché stiamo semplicemente esaminando un provvedimento - come ha detto precedentemente e bene il senatore Falanga nel suo intervento e gli altri senatori che mi hanno preceduto - che regolamenta la priorità rispetto agli abbattimenti, quindi nell'alveo della legalità.

Questa è la verità, questo è ciò di cui stiamo parlando. Non stiamo parlando né di nuovi condoni, né di colpi di spugna, stiamo semplicemente dicendo che questo Parlamento, rispetto alla presenza di un problema grave, sta ponendo un rimedio temporaneo attraverso una regolamentazione per legge delle demolizioni. Successivamente, sempre in maniera responsabile, dovremo porci il problema di esaminare a fondo la questione verificando quali possano essere le soluzioni concrete e valide, in modo che non si ripetano gli errori commessi nei decenni passati.

Voglio riprendere un concetto espresso bene da chi mi ha preceduto e che spesso viene portato all'esterno in maniera errata. Stiamo parlando di un fenomeno che non riguarda assolutamente mafia, camorra, 'ndrangheta, malavita organizzata: nulla di tutto ciò. È un fenomeno che nel 90-95 per cento dei casi riguarda povera gente, povere persone che hanno lavorato e fatto sacrifici per costruire la propria abitazione. La mia non è demagogia.

Voglio dare una risposta alla senatrice Stefani, se mi è consentito, rispetto a quello che è il problema dell'IMU: che fine fa tanta IMU inevasa? Sono stato sindaco di un paese della Regione Campania per tantissimi anni. Le posso dire, con dati certi, che paradossalmente i primi a pagare l'IMU o la tassa sui rifiuti sono i possessori e i proprietari di costruzioni abitate, ma che non sono in regola dal punto di vista urbanistico, perché, paradossalmente, nel loro modo di pensare, essi ritengono, pagando il tributo, di aver diritto ad una sorta di sanatoria. Questa è la verità, e questa è la gravità del problema.

Noi parliamo di migliaia - ripeto: migliaia - di persone che hanno la proprietà di una modesta abitazione e nulla di più; non stiamo assolutamente parlando di nulla d'altro.

Signora Presidente, credo che la politica debba soprattutto essere capacità di dare delle risposte concrete a problemi della gente. Quello di cui noi stiamo parlando è un problema reale, un problema vero che migliaia di persone, nelle zone più disparate del nostro Paese (e, in modo particolare, in Campania), stanno vivendo e per il quale stanno soffrendo quotidianamente: mi riferisco al dramma della demolizione. Credo che la politica deve dare - in questo caso, responsabilmente, lo stiamo facendo tutti insieme - una risposta, che non è definitiva, ma temporanea, ad un problema urgente, in attesa che, in maniera più approfondita, si possano dare risposte certe. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, senatore Falanga, lei prima diceva di non sapere com'è da altre parti d'Italia: anch'io non conosco tutto, ma le posso assicurare che non è così.

La prego, si metta nei nostri panni, perché sono imbarazzato. Lei ha visto che prima ho voluto parlare con lei e con altri colleghi per cercare di immergermi in un mondo che, per noi, è così difficile da capire, come sbarcare su Marte. Ma lo faccio con estrema sincerità, perché è chiaro che questo dibattito forse non avrebbe nemmeno dovuto essere fatto in questa sede, perché, dal mio punto di vista, si sarebbe dovuto fare nell'Assemblea regionale di competenza. È vero che la gestione del territorio è materia di competenza concorrente, ma è anche vero che mi sembra ormai consolidato come il governo del territorio e l'urbanistica siano elementi centrali della funzione di quello che è l'elemento programmatoria di una Regione.

Per noi è difficile interpretare come possano esserci 70.000, 80.000, 100.000 unità abitative irregolari. Ripeto: è difficile. Come dicevo alla collega Capacchione, a casa mia non riuscirei a spiegare che lì c'è un paese che non c'è. C'è, ma non c'è. Non c'è niente di regolare: ci sono 30.000 persone che abitano in un posto che però non c'è, e magari pagano l'IMU. Mi domando: come fanno a pagare l'IMU se non ci sono? Qualcuno prima mi diceva che qualcuno ha fatto anche il passaggio regolare: è andato dal notaio e gli è stata venduta la casa.

Scusate, colleghi, ma voglio anche sdrammatizzare, perché siamo in difficoltà nell'interpretare questo provvedimento. Ma da quelle parti lì i notai non li arrestano? Se un notaio mi vende una casa che non esiste, in un posto che non esiste, su una mappa che non esiste, questo - scusatemi - lo sbatto in galera. Sbatto in galera anche il geometra o l'architetto che ha fatto il progetto, dato la piantina e venduto la casa.

Prima, parlando con qualche collega, emergeva che: c'è il catasto? Boh! C'è il notaio? Boh! C'è il sindaco? Boh! Il comandante dei vigili? Non si è visto, non pervenuto. Regione? Mah! Non si sa. È un bel problemino. Ma è un bel problemino farlo capire anche al resto del Paese. Ed è un problemino - e mi collego a ciò che lei, senatore Falanga, ha detto - far capire al resto del Paese un aspetto sociologico non marginale che qualcuno avrebbe invece voluto derubricare: in quelle 70.000 abitazioni abita della gente. Certo, il mio istinto mi porterebbe a dire: «Fatevi i fatti vostri e domani mattina mi fate la

cortesia di abbatterle tutte in una giornata». Sappiamo però che in quelle case probabilmente ci abita della gente.

A quella gente vorrei però domandare: ma chi cavolo avete votato fino ad oggi? La riflessione che viene spontanea è che qui non manca solo lo Stato. Certo, lo Stato può mancare in alcune occasioni, in alcune situazioni e per sensibilità: ma chi hanno votato queste persone? Hanno votato persone che hanno venduto il loro «farlocco», che hanno venduto loro la «non casa»?

Ieri parlavamo del «non programma», ma questo è peggio. Qui c'è la «non casa» sul «non catasto» del «non notaio» del «non architetto». E noi come dovremmo comportarci? Senatore Falanga, amici e colleghi, io credo veramente che siano un po' fatti vostri.

Certo, forse occorrerebbe una considerazione politica un pochino più ampia. Questo dibattito, signora Presidente, è stato derubricato come secondario mettendolo nelle pieghe di una mancanza di capacità della maggioranza di trovare una convergenza su un altro provvedimento. Io credo invece che questo sia un dibattito molto importante, perché in esso è contenuto un elemento sociologico centrale.

Prima il collega che mi ha preceduto, il senatore De Siano, ha detto che qui non si parla di malavita. Può essere. Voglio dargli ragione, anzi lo prendo in parola: non parliamo di malavita. Però se questo è il concetto più generale, l'interpretazione della legalità e del rapporto con il proprio territorio di un pezzo importante della popolazione, l'elemento sociologico relativo al rispetto di sé stessi e della legalità diventa abbastanza ampio. Non dico che stiamo parlando di delinquenti, ma sicuramente un rapporto difficile con le regole mi sembra ci sia tutto!

Adesso voi continuerete a dibattere. Mi sarebbe piaciuto ci fosse più entusiasmo negli interventi; trattando un elemento particolare, si poteva aprire un dibattito sull'irregolarità: ci sono le terre dei fuochi, i rifiuti, i cassonetti, poi c'è Napoli che annega, poi l'emergenza per l'acqua. Ma non funziona: non funziona più!

Oggi venite a chiedere al Parlamento nazionale di dirvi che avete ragione, perché Bassolino non è riuscito a fare un condono serio, non è riuscito a fare una programmazione politica. Lei stesso, senatore Falanga, ha detto: dovreste arrabbiarvi con la sinistra. Ma vuole che mi arrabbi con la sinistra? Semmai mi arrabbio con una classe politica che ancora oggi mette in difficoltà la sua popolazione, e lo fa in maniera drammatica. Da leghista immagino quello che lei ha raccontato prima. Dovrei andare ad abbattere casa di sua madre, di sua nonna, di sua zia che da sessant'anni abitano in quella casa? Dovrei farlo io? Le dico: ci vada lei ad abbatterla! Ci vada con i suoi amministratori locali, ci vada con il suo sindaco, con i Carabinieri, con il prefetto (ovviamente non mi sto riferendo a lei personalmente).

Noi abbiamo un forte senso della comunità. Anche voi; anzi, forse ce lo avete più di me. Ma è brutto pensare che una comunità debba aspettare il prefetto e il procuratore per scegliere come vivere, per scegliere la propria qualità di vita, per scegliere di non vivere nell'illegalità. Io sono stupito - lo ripeto, senatore Falanga, non voglio farla lunga, perché non è questo il merito - ma certo è che lei ha detto anche un'altra cosa, ossia: «Io mi congratulo con due colleghi» - una è la senatrice Capacchione - «perché hanno voluto fare alcune cose...». Le dico però un'altra cosa, senatore Falanga: quei colleghi hanno avuto coraggio forse, cosa che in molte di queste situazioni non ho visto, perché forse ci vuole coraggio per denunciare l'illegalità, per andare sui giornali sapendo di essere impopolari, per dire che queste cose non vanno bene, anche se magari si perdono i voti. E il coraggio, come lei sa, o uno ce l'ha o non lo trova per strada. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signora Presidente, essendo alla mia prima legislatura, credo di essere forse l'ultimo senatore di quest'Aula, e nell'assistere a questo dibattito devo dire che mi ha assalito un dubbio. Mi rivolgo a lei, signora Presidente, che è stata anche Ministro della Repubblica: ho immaginato di aver sbagliato provvedimento e, ascoltando gli interventi, mi è venuto il dubbio che si stesse discutendo di un provvedimento diverso da quello che invece dovrebbe essere oggetto della discussione generale.

Dal momento che provengo da un'esperienza negli enti locali, poiché ho fatto il sindaco per molti anni,

un po' didatticamente, come normalmente avviene in un'assemblea elettiva, si cerca di portare all'attenzione innanzitutto il titolo del provvedimento. C'è scritto che si tratta di un disegno di legge, e mi fa piacere che il senatore Orellana lo abbia sottolineato, perché proprio noi che spesso e volentieri ci lamentiamo dello svilimento del ruolo del Parlamento per un'eccessiva capacità legislativa da parte dell'Esecutivo - e non me ne voglia il rappresentante del Governo - di fronte ad un disegno di legge che è stato ampiamente dibattuto anche in Commissione, stiamo svolgendo la discussione generale come se il tema fosse un altro.

Vale allora la pena leggere il titolo del provvedimento: «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi». Quindi - mi rivolgo a lei, senatore Volpi - stiamo parlando di demolizioni e procedure per le demolizioni.

Discutendo questo provvedimento, ascoltando la passione, anche oratoria, con la quale molti colleghi si sono esercitati prima del mio intervento, ovviamente emerge che siamo di fronte ad una vicenda abbastanza complessa. Non sono uno storiografo, né ho potuto fare ricerche molto rapide mentre mi apprestavo a svolgere questo intervento, ma sarei curioso di sapere, per esempio - visto che c'è una certa enfasi, quasi una superiorità morale, politica, ed anche etnica, qualche volta - chi ha votato l'ultimo condono edilizio in quella che all'epoca era la maggioranza di Governo, in modo da capire fino in fondo cos'è successo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ma guarda a casa tua, che c'hai 70.000 casi...

CUOMO *(PD)*. Questo provvedimento, fondamentalmente, parte da un principio molto chiaro e netto: vi è una difficoltà nelle procedure di demolizione.

Nel dibattito svolto in Commissione, si è passati da una fase nella quale si immaginava che dovesse essere il prefetto ad intervenire nella definizione delle procedure di demolizione ad una in cui si è ritenuto - giustamente, a mio parere, proprio per evitare qualsivoglia potere discrezionale - di attribuire tale potere in capo al pubblico ministero (e stiamo parlando di sentenze passate in giudicato, quindi di demolizioni ad esse relative). Il provvedimento ha ovviamente lo scopo di dettare criteri di priorità per le demolizioni, quindi non vi è alcun riferimento a qualsivoglia ipotesi di condono, cosa che non credo sia mai citata all'interno dell'articolato del disegno di legge.

Bisogna dunque ragionare con grande tranquillità e serenità: ho ascoltato con molta attenzione l'intervento della collega Nugnes, la quale, anche al di fuori del proprio intervento, insieme ad altri colleghi del Movimento 5 Stelle, esprime una perplessità sulla possibilità o meno che quest'articolato rappresenta uno strumento nelle mani dei legali addetti alla difesa di coloro che sono oggetto di questi provvedimenti per creare quei cavilli che possono verificarsi in incidenti probatori o di esecuzione (non sono un giurista, quindi mi avventuro rispetto alle cose che mi sono state sottolineate). Credo che gli emendamenti che sono stati presentati tendano a voler ottenere una rassicurazione dinanzi a questo tipo di rischio che si potrebbe correre con questo provvedimento.

Il relatore, senatore Caliendo, insieme al presidente Palma e al senatore Falanga, che è il primo firmatario del disegno di legge, e ai tantissimi parlamentari che lo hanno sottoscritto (e molti sono parlamentari del Partito Democratico che, rispetto ad un'iniziale diffidenza sul provvedimento, hanno compreso come lo spirito sia quello di andare ad ordinare le procedure di demolizione, cercando di sottrarle a qualsivoglia criterio discrezionale), hanno fatto un buon lavoro, perché siamo arrivati ad un disegno di legge che sicuramente è perfettibile, ma è uno strumento che ci mette rapidamente nella condizione di dare alle procure della Repubblica una certezza che esuli dalla volontà dei singoli di stipulare questo o quel protocollo di intesa. Attraverso quei protocolli di intesa, che sono stipulati tra alcune procure della Repubblica, si sono tratti gli spunti necessari per arrivare a questo disegno di legge.

Sinceramente non mi preoccupo di chi va a «contrattare la disperazione» (per mutuare un'espressione usata dal collega Puglia). Non bisogna mai contrattare la disperazione dei cittadini: certe volte assistiamo a una rappresentazione della disperazione dei cittadini, che dobbiamo interpretare all'interno di quest'Aula, perché è chiaro che la disperazione del cittadino va rappresentata.

Io, alla stregua del mio partito, sono tra quelli che non hanno mai contrattato la disperazione dei cittadini. Abbiamo guardato a questo provvedimento come a un provvedimento giusto, che mette in condizione soprattutto gli ultimi, quelli che hanno pochissime possibilità di difendersi, con avvocati di grido o talmente bravi da riuscire magari a «impilare» alcune pratiche sotto ai fascicoli, come è successo ed è oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica per alcune procedure proprio in tema di demolizione in Campania. Ecco, quegli ultimi, le persone che sono più indifese, credo abbiano diritto ad avere lo stesso trattamento delle persone agiate, che magari hanno fatto grandi speculazioni e che molte volte non sono colpite dai provvedimenti proprio perché hanno la capacità, con artifizi vari di natura giuridica, di ingabbiare il procedimento e in qualche modo tenerlo sospeso o fermo, fino ad arrivare alla patologia della sottrazione del fascicolo o addirittura del metterlo gradualmente in una posizione tale da evitare la demolizione.

Questo provvedimento, nel nostro spirito e nella nostra intenzione, va in questa direzione. Probabilmente dovremo poi verificare come questo provvedimento sarà attuato rispetto alle procure della Repubblica e ai magistrati che dovranno disporre l'esecuzione. Altro problema, che è tutto intero ed esiste, è quello di come il nostro territorio sia stato devastato e di come dobbiamo recuperare rispetto a tutta una serie di scelte urbanistiche che sono state fatte in passato. Non ho difficoltà ad esprimere un grande favore a questo provvedimento. Non credo che sia la panacea di tutti i mali, ma sicuramente indica un modo di procedere.

Quindi, cara Presidente, chiedo anche un atto di coerenza: non vorrei che su questo argomento fossero fatte le speculazioni politiche che ci sono state in passato. Vi è stato uno spirito diverso nella discussione di questo provvedimento e credo che ci sia ora una maturità tale e anche una condizione politica tale da non consentire a nessuno di fare una speculazione politica su questo provvedimento. Credo che non sarebbe neanche giusto per le popolazioni, e soprattutto per i magistrati e per tutti quei funzionari pubblici che devono svolgere il loro dovere.

Ritengo però che ognuno di noi debba fare ciò che dice e lo deve fare sempre, e non solo e soprattutto in campagna elettorale. Vorrei ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle (che giustamente rappresentano un modello di democrazia molto più diretto di quello che si immagina attraverso la mediazione dei partiti classici), che durante un *meetup* (proprio a Ischia, se non vado errato) fu discusso da parte di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle una sorta di ravvedimento operoso in tema di abusi edilizi. Fu discusso, fu dibattuto: io stesso ho avuto modo di confrontarmi.

Il lavoro che hanno svolto i senatori colleghi che hanno presentato degli emendamenti cerca di compenetrare, all'interno della propria politica parlamentare, anche quell'iniziativa che vi fu durante la campagna elettorale per le elezioni politiche in un convegno che si tenne ad Ischia.

Io non ho difficoltà e, da questo punto di vista, ci confronteremo anche sugli emendamenti. Affideremo poi al relatore, insieme anche al presidente Palma e a tutti quelli che svolgono la professione di giuristi fuori dal Parlamento, il compito di darci degli elementi migliorativi di questo provvedimento.

Io non vorrei entrare in polemica con i colleghi della Lega, e in particolare con il collega Volpi. Io non ho però alcuna difficoltà a spiegare il motivo della mia posizione da questo punto di vista, anche perché non parliamo di condoni edilizi. Non credo, comunque, di avere la stessa difficoltà che magari hanno avuto quei colleghi che hanno dovuto votare dei provvedimenti che sottraevano milioni e milioni di euro ai fondi FAS per coprire le sanzioni delle quote latte agli allevatori. Io non so come se la siano cavata. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut).*

CROSIO *(LN -Aut)*. Non la mettiamo su questo piano!

CUOMO *(PD)*. Rispetto a questo provvedimento, io sono certo di fare il mio dovere di parlamentare della Repubblica e di rappresentante del territorio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CROSIO *(LN -Aut)*. Sei una capra!

CUOMO *(PD)*. E tu un asino! *(Proteste dal Gruppo LN-Aut).*

CIRINNA' *(PD)*. Maleducato! Vergogna! Ma torna a casa tua!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà. *(Vivaci proteste del senatore Crosio all'indirizzo del senatore Cuomo).*

Senatore Crosio, la invito a calmarsi e a consentire al senatore Arrigoni di svolgere il suo intervento. Il senatore Arrigoni appartiene al suo Gruppo e avrà senz'altro modo di svolgere argomenti di contestazione all'intervento del senatore Cuomo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo in questa seduta, che stancamente si avvia alla conclusione e che affronta un disegno di legge che dà una fotografia e un'immagine estremamente negativa del nostro Paese: una delle tante immagini negative di questo Paese. Sarebbe stato auspicabile, per affrontare questo provvedimento, una diretta televisiva, in modo tale che il popolo italiano venisse a conoscenza di cosa succede in certe parti del nostro territorio.

Parto dalla fine, rispondendo al collega Cuomo, che ha ripreso la questione delle quote latte. Senatore Cuomo, le faremo avere il *dossier* per quanto riguarda il problema delle quote latte e la invitiamo a leggerlo attentamente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo disegno di legge affronta un problema che per noi senatori della Lega Nord è veramente inconcepibile, e soprattutto per quelli di noi, la maggior parte, che sono stati, e sono ancora, amministratori locali di Comuni e di Province.

Apprendiamo che esistono a Napoli e in Campania almeno 70.000 edifici che sono da demolire, ma che ci sono tre volte tanti casi di procedimenti avviati (superiamo quindi i 200.000). Si dice che 70.000 edifici siano equivalenti alle unità abitative della città di Napoli.

È veramente un fenomeno esteso, che dimostra quello che, sostanzialmente, noi della Lega sosteniamo da tempo: in questo Paese esistono due Italie. Ci domandiamo se le unità abitative di questi 70.000 edifici (e anche quelle degli altri 200.000) paghino l'energia elettrica o se gli impianti elettrici di quelle abitazioni siano collegati con dei fili volanti alla linea elettrica dell'ENEL. Ci domandiamo se queste unità abitative paghino il gas e l'acqua, se paghino, come si è detto prima, l'IMU o la tassa rifiuti: noi, francamente, pensiamo di no.

Da noi, al Nord, ma penso anche in gran parte del territorio, esistono i vecchi piani regolatori: ogni Comune ha il piano regolatore, anzi molti si sono dotati anche del nuovo strumento urbanistico, denominato piano del governo del territorio. Da noi le Province hanno il proprio piano regolatore, che si chiama PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale. Da noi, le Regioni della Padania hanno il PTR, piano territoriale regionale. Da noi gli enti locali hanno il piano idrogeologico. Da noi ci sono i piani di zonizzazione acustica. Da noi ci sono i PAI e i piani di protezione civile, comunale e intercomunale, con percentuali elevate, che superano il 90 per cento.

Ebbene, colleghi, noi ci riempiamo la bocca del dissesto idrogeologico, ma sapete quanti Comuni della Campania hanno il piano di protezione civile? Solo il 39 per cento. Questa è una vergogna, che noi denunciamo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non avere il piano di protezione civile significa non operare di prevenzione, non assicurare l'emergenza di fronte alle calamità naturali e ai dissesti idrogeologici, che sono causati della noncuranza dell'uomo.

Gli strumenti urbanistici di cui gli enti territoriali del Nord si sono dotati non sono solo carta, ma vengono attuati e sono controllati; in Campania, invece, ove, mai questi esistono, non sono controllati, e infatti registriamo continui scandali di abusivismo edilizio, come quelli che questa sera ci apprestiamo ad affrontare.

La responsabilità qualcuno ce l'avrà. Non è che un edificio nasce come un fungo dalla sera alla mattina. Dove sono i Sindaci, i Presidenti di Provincia, gli enti di controllo, le Forze dell'ordine? Non si trovano mai i responsabili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Puglia e Fattori)*.

I fenomeni come quelli che stiamo affrontando questa sera non sono solo testimonianze del passato, ma sono attualissimi, fanno parte del nostro presente. Cito solo due esempi. A Casal di Principe - e questo ce l'ha detto il commissario prefettizio quando siamo andati in audizione a Napoli - il 40 per cento delle unità abitative edilizie sono irregolari; ma sapete qual è la cosa scandalosa? Che anche il restante 60 per cento non ha il contatore dell'acqua. E vengo alla riflessione di prima. La totalità delle

case, delle unità abitative, in certi paesi della Campania non paga l'acqua, e questo è veramente scandaloso. A Castel Volturno solo il 40 per cento delle unità abitative paga la tassa sui rifiuti, il resto lo paga sempre Pantalone. E i casi potrebbero essere molteplici.

Cito solo il provvedimento sulla terra dei fuochi, che in questi giorni è in trattazione alla Camera e arriverà da noi al Senato. Anche con questo provvedimento verranno inviati soldi, ci saranno forme compensative per gli agricoltori che non potranno più coltivare le terre che verranno considerate inquinate, dovremo mandare l'esercito e dovremo fare lo*screening* sanitario di quelle popolazioni. Chi paga?

NUGNES *(M5S)*. Il Nord che ha inquinato!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Senatrice Nugnes, tu sai che da anni non ci sono più camion che arrivano da fuori Regione. Tu sai che ci sono centinaia di imprese illegali: borsettifici, calzaturifici che producono nell'illegalità e che buttano i propri rifiuti in mezzo alla strada. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

NUGNES *(M5S)*. Bravo!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Tu sai che ci sono famiglie che non fanno la raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti. Non ci sono aziende che lavorano.

Noi arriviamo con questo disegno di legge che vuole modificare il Testo unico in materia di edilizia (adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), il quale giustamente prevede la demolizione qualora gli edifici vengano costruiti in assenza di permesso di costruzione ovvero in totale difformità.

Si è bucato l'aspetto del condono edilizio. Inizialmente si voleva attribuire al prefetto la valutazione del provvedimento a cui dare attuazione: subentrava la discrezionalità. Con la modifica, valutata in Commissione giustizia, si vogliono inserire i criteri di priorità per l'ordine della demolizione.

Ebbene, su questo provvedimento la Lega ha un approccio sconsolato, disincantato. Certo è che di questo provvedimento e dei criteri in esso stabiliti potrebbero approfittarsi coloro che hanno fatto speculazioni, la criminalità organizzata, in luogo delle povere famiglie e di quei cittadini di cui, caro collega Sollo, riconosciamo la presenza in alta percentuale. Sottolineo però che la povera gente convive in Campania, e non solo in quella Regione, con una percentuale anomala e non insignificante di furbi, arruffoni, delinquenti, amministratori e politici incapaci e irresponsabili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo è un problema culturale che denunciamo, come Lega Nord.

CUOMO *(PD)*. È un problema nazionale.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Questi disastri - guarda caso - toccano quasi sempre, anzi prevalentemente, le Regioni del Sud, come la Campania, la Sicilia e la Calabria. Nei giorni scorsi abbiamo assistito allo scandalo dei rifiuti di Roma e del Lazio. Noi non ce la facciamo più. In Lombardia il residuo fiscale dice che, in media, ogni cittadino lombardo dà allo Stato - e non ritornano più - quasi 7.000 euro l'anno, mentre registriamo in Calabria e in Sicilia un'inversione: ogni cittadino preleva dallo Stato dai 2.000 ai 3.000 euro.

Di esempi potrei citarne molti, come il fatto che, nei Comuni e nelle Province del Meridione, troviamo un numero di dipendenti dalle quattro alle dieci volte superiore rispetto a quello dei dipendenti dei Comuni e delle Province del Nord, dove però tutto funziona.

Alla fine, anche in questa circostanza, come in quella che affronteremo nei prossimi giorni con il provvedimento sulla terra dei fuochi, sarà sempre Pantalone a pagare, ovvero il Nord, ovvero le famiglie e le imprese del Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, a dire il vero noi dovremmo ringraziare i presentatori del disegno di legge in esame, perché, se esiste una Lega Nord - non so se ve lo siete mai chiesti - esiste un problema Nord, un problema del Settentrione, che poi è l'altra faccia della medaglia del problema meridionale. Se però diciamo che esistono due Italie, l'accusa facile che ci viene mossa è che esageriamo, alteriamo e gonfiamo la verità e speculiamo.

Dobbiamo dirvi grazie, perché in quest'Aula non noi - ciò che portiamo noi può essere sempre confutato - ma voi portate prove, documenti, atti e relazioni che fanno emergere che viviamo in due Paesi diversi. Ripeto: viviamo in due Paesi diversi.

Collega Cuomo, apro e chiudo subito una parentesi: quote latte, fenomeno completamente diverso da quello di cui stiamo parlando. Siamo dovuti scendere in piazza e fare tutto quello che conoscete per difendere allevatori che dovevano buttare il latte per non prendere sanzioni, e qualcuno le ha anche prese. Guarda caso parliamo della Campania: in Campania esistevano strutture con le quote latte, ma senza vacche. Questo era il problema delle quote latte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut.Commenti del senatore Cuomo)*.

Vi riporto un piccolo esempio, che stempera anche un po' la situazione. La Val di Fiemme, che probabilmente conoscete, essendosi di recente lì svolti i Mondiali di sci nordico, è una amena area montana turistica, una valle del Trentino. Il clima in questi periodi non è né quello di Palermo né quello di Napoli; è diverso. Da sempre i cittadini provvedono per tempo alle esigenze che pone l'inverno, cioè a riscaldare le proprie case. Orbene, qualche anno fa le solerti amministrazioni comunali (di cui non faccio il nome) di quella valle hanno notificato a quasi tutti i cittadini l'ordinanza di demolizione - udite - delle legnaie. Le legnaie sono delle piccole strutture, per lo più tettoie, delle coperture, in cui da sempre il mondo contadino, montano, agreste accumula un po' di legna per le esigenze invernali. In base alle leggi votate anche da questo Parlamento (giuste o sbagliate che siano), la tettoia che copre una legnaia fa volume, e questo quindi implica la necessità del rilascio di una licenza edilizia; pertanto, se i volumi e i piani regolatori non lo consentono, le legnaie non si possono costruire. *Ergo*, quelle costruite senza licenza, ma non con lo spirito dell'abuso, non con la volontà di contravvenire alla legge, ma in base alla necessità di provvedere alle esigenze delle famiglie, andavano comunque demolite. Nessuno di noi ha portato questi casi in Parlamento, ancorché magari avrebbero anche necessitato di un approfondimento.

Ora invece leggiamo - e qui arriviamo alle due Italie - che esistono 70.000 edifici, tutti in Campania, di cui è stato accertato l'abuso e per i quali è stata emanata un'ordinanza di demolizione. Ma questo non è esaustivo, perché si dice anche che i procedimenti in corso sono più del triplo, e quindi questa cifra rappresenta circa un terzo del totale, per cui possiamo pensare che gli edifici abusivi siano più di 200.000. Andiamo a vedere di cosa si tratta: alberghi, strutture turistiche, villaggi turistici, anche qualche abitazione probabilmente.

A spanne, se ipotizziamo che in un'abitazione ci viva una famiglia e che questi 200.000 edifici siano abitazioni monofamiliari, potremmo calcolare che quasi un milione di persone vive in case abusive. Ma poiché non sono solo case monofamiliari ma sono anche case residenziali e condomini, dobbiamo pensare che tra i due e i tre milioni di abitanti vivano in strutture realizzate del tutto abusivamente.

Domanda che si fa uno sciocco abitante del Nord che si è visto demolire la legnaia: 200.000 fabbricati? Tre milioni di persone che vivono in case abusive? Ma al Sud, in questo caso in Campania, esistono i Comuni? Esistono i sindaci? Esiste una Polizia municipale che vigila sul territorio? Esistono le ASL? E i notai, pubblici ufficiali, rogano contratti di vendita di case (perché si sono vendute) senza alcun tipo di autorità? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ma qua è l'Italia che salta! Quell'Italia! Quel sistema! Sono 200.000 edifici? Non si tratta di una formica di cui si può dire che è scappata, che non è stata notata, che è stata realizzata di notte. Capiamo la dimensione? Capiamo di cosa si sta parlando? Saniamo tutto? Noi no! Siamo minoranza, e se la maggioranza decide di sanare probabilmente si sana.

Vorrei però fare una piccola osservazione, anche rivolta a chi deciderà di votare a favore del provvedimento. Avete letto bene tutti i criteri indicati dal disegno di legge? Ripeto: avete letto i criteri che state per avallare*? In primis*, verranno demoliti gli edifici che costituiscono un pericolo. Si capisce. In seconda battuta quelli non ancora ultimati. Si capisce, è facile. In terza battuta, ci sono gli immobili occupati ed utilizzati per lo svolgimento di attività criminali. No, scusatemi, ma i criminali li lasciamo lì ancora per qualche anno, fino a che non arriverà l'ora e il turno di sloggiarli e di contrastare, non solo l'abusivismo, ma anche l'attività criminale che si perpetra all'interno di quegli immobili? Ma è la sagra dell'assurdo!

Se volete fare comunque un regalo al partito al quale noi apparteniamo, alla Lega Nord, va benissimo: discutiamo ogni settimana di provvedimenti del genere, perché è una sorta di invito a nozze per chi farebbe fatica a mettere in piazza tutte queste cose senza correre il rischio di essere tacciato di esagerazione e di enfatizzazione politica. Voi ci date gli strumenti e ci consegnate in mano i documenti per rispondere a quello che voi vorreste fare all'interno di questo sistema.

En passant, la settimana scorsa abbiamo dovuto protestare per il fatto che il Governo ha consentito alle società di gestione autostradale di operare aumenti sulle nostre autostrade, che si aggiravano in media tra il 4 e l'8 per cento, con punte di oltre il 10-11 per cento. Volete che vi dica dove sono stati fatti questi aumenti? Sulle autostrade della Padania. Nel Centro e nel Sud sono stati minimi: al Sud, autostrade completamente a carico della comunità (non degli utenti). Crediamo che possa andare avanti ancora per molto un sistema del genere?

Un capitolo da aprire e chiudere subito sarebbe quello relativo all'erogazione dei servizi. Dalle nostre parti non si va a chiedere l'allaccio di un'utenza se non si ha una licenza edilizia: solo se si ha la licenza edilizia e l'abitabilità vengono erogate luce, gas e così via. È così che si sconfigge l'abusivismo. Probabilmente al Sud ci sono altre regole: l'ENEL è un ente nazionale, ma sembra operare con due pesi e due misure.

La collega Stefani ha detto anche un'altra cosa: ma i Comuni campani, dove le case non risultano perché sono abusive, non essendoci edifici accatastati, come erogano i servizi? Dove vanno a prendere le risorse, visto che una delle poche entrate certe è l'IMU, l'imposta unica sugli edifici comunali?

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ho terminato, signora Presidente.

Il guaio è che noi abbiamo capito dove si vanno a prendere le risorse, e lo hanno capito da tempo anche i cittadini del Nord che ci hanno votato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sullo stoccaggio dell'arsenale chimico siriano

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, è prevista per domani, dinanzi alle Commissioni affari esteri congiunte di Camera e Senato, l'audizione del Ministro degli affari esteri e del presidente dell'OPAC per riferire in quale porto d'Italia attraccherà il *cargo* con i carichi di armi chimiche siriane.

Secondo gli accordi internazionali che sono stati raggiunti dai Governi di vari Paesi, tra i quali il Regno Unito e la Germania, le armi chimiche vanno distrutte. Bene. Sono state scelte le tipologie di stoccaggio e le modalità di smantellamento. Bene.

Anche noi cittadini italiani abbiamo diritto di sapere, oltre a questo, anche con quali tempistiche e dove verranno distrutte le suddette armi. I cittadini gradirebbero sapere se è stato stabilito un luogo dove depositare i rifiuti di stoccaggio; se sono state prese tutte le informazioni sui possibili danni ambientali ed informati i Comuni, per poter dare massima informazione ai cittadini.

I cittadini hanno diritto di sapere dove e come il Governo italiano intende agire e oggi, rispetto a domani, è già tardi, è già troppo tardi.

Sono settimane che si chiedono spiegazioni; settimane che si chiedono impegni e tutela e il Movimento 5 Stelle si fa portavoce di questa richiesta da parte dei cittadini che dal Comune di La Maddalena-Palau osservano, senza avere ancora chiarezza, spostamenti di cargo, di traghetti, di TIR, da La Maddalena al *bunker* di Guardia del Moro a Santo Stefano. Chiedono con diritto chiare spiegazioni, chiare risposte.

Con questo vogliamo ribadire che lo svuotare il *bunker* è certamente positivo se si deve restituire l'isola ai cittadini, ma l'importante è che tale *bunker* non venga riempito di altre amenità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla gestione dei rifiuti

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi senatori, quello che molti chiamavano «il supremo», Manlio Cerroni, re dell'immondizia laziale, finalmente è caduto e con lui molto del castello di sabbia ora verrà meno. È ora di far venir fuori tutti i nascosti segreti del ciclo dei rifiuti e della gestione delle discariche laziali. È necessario, anzi urgente, che il Governo e questa maggioranza comincino a fare davvero qualcosa per i cittadini, ordinando senza nessuna esitazione che venga effettuata la caratterizzazione idrogeologica di tutte le discariche dell'asse Lazio-Campania, ma solo come inizio doveroso, perché poi sarà necessario continuare per tutto il Paese.

Ricordate le parole di Schiavone nascoste per vent'anni? «Interravamo tutto e le popolazioni dei luoghi dove interravamo moriranno tutte di cancro entro vent'anni». Il processo è già iniziato. Voi avete questa responsabilità: davvero volete vivere con sulla coscienza questo fenomeno che grava sulla vita dei cittadini per favorire organizzazioni criminose e potentati economici?

In questi mesi avete bocciato ogni nostra iniziativa in merito alla salvaguardia dell'ambiente, dallo scongiuramento degli inceneritori all'escavazione di buche dove smaltire i rifiuti. Anche questi ultimi ormai fanno viaggi della speranza: speranza che vengano smaltiti senza rischi per la salute umana, una cosa che ormai, dopo questa vicenda, sembra quasi impossibile.

Informo quest'Assemblea che ho presentato l'interpellanza urgente 2-00108 affinché a questo punto il Governo controlli tutte le discariche del Lazio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sui due militari italiani detenuti in India

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione sul caso dei due fucilieri di Marina, Latorre e Girone, per evidenziare l'interesse alla questione di tutti noi - spero - e non solo della stampa.

A distanza di 23 mesi esatti, pare che questa vicenda non abbia intenzione di volgere al termine. Senza voler entrare nel merito delle questioni inerenti alle difficoltà di questo Governo a mediare con le autorità indiane, credo sia palese a tutti che è finita la fase, forse comprensibile ma non così efficace, della cautela diplomatica, e ho osservato con interesse la svolta che l'inviato del Governo ha voluto imprimere alla sua azione di fronte all'inaccettabile mancanza di chiarezza e tempestività dell'India, e sono dell'avviso che una soluzione non sia più differibile.

Sono tornata da poco da un viaggio nell'India del Sud e, pur non riuscendo ad incontrare di persona i nostri militari, che si trovano invece a Nuova Delhi, ho avuto modo di confrontarmi telefonicamente con l'ambasciatore Daniele Mancini e ne ho ricavato la convinzione che le istituzioni italiane devono farsi sentire e cercare quelle risposte chiare dalle autorità indiane che da troppo tempo attendono i diretti interessati, le loro famiglie e il Paese intero.

Prende corpo il sospetto che dietro alla vicenda si stia celando, alla vigilia delle elezioni in India, una speculazione politica e forse anche interessi economici che meritano di essere smascherati e combattuti. I nostri fucilieri non sono pedine da muovere in una partita a scacchi; non credo sia giusto mettere a repentaglio l'esistenza di due persone per riposizionamenti politici o per traffici di alcun

genere.

Per queste ragioni, a nome del Movimento 5 Stelle, rinnovo l'invito a questo Governo ad attivarsi affinché a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone possa essere garantita la certezza del diritto e, nel caso in cui sia accertata la loro responsabilità per la morte dei pescatori indiani, essi possano scontare la pena nel loro Paese.

Anticipo inoltre che, una volta risolta la questione più urgente, intendiamo che sia fatta chiarezza su tutti i risvolti di questa vicenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ovviamente la Presidenza si associa a questo auspicio e sottolinea che è in corso di definizione un'iniziativa importante di sostegno ai marò anche da parte del Parlamento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,01)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bottici, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Colucci, D'Anna, De Petris, De Poli, Guerra, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Rizzotti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (1241)
(presentato in data 15/1/2014) ;
Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (1242)
(presentato in data 15/1/2014) ;
Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 (1243)
(presentato in data 15/1/2014) .

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 10 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo

13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc*. LXXXVII-*bis*, n. 2).

Il Ministro per la coesione territoriale, con lettera in data 13 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XXXI, n. 1).

Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, trasmissione di documenti

La Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, con lettera pervenuta in data 27 dicembre 2013, ha inviato il rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 8).

Indagini conoscitive, annunzio

La 3a e la 4a Commissione permanente sono state autorizzate a svolgere, congiuntamente alla III e alla IV Commissione permanente della Camera dei deputati - ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento - un'indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.

Interrogazioni

DI BIAGIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

all'articolo 1, comma 562, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stato abrogato l'obbligo di vendita delle società *in house* consentendo nel contempo la mobilità tra le società partecipate dalla pubblica amministrazione;

alla luce della modifica normativa, sarebbe venuta meno la disposizione che legittimava l'alienazione di specifiche società *in house*, come RetItalia internazionale SpA, società *in house* dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

RetItalia internazionale attualmente svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'Ice, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'Ice e alle piccole e medie imprese italiane;

malgrado l'evoluzione normativa, il progetto di vendita della società *in house* resta valido e con esso il rischio di perdita del lavoro per 65 lavoratori, formati e specializzati e autori di progetti di informatizzazione particolarmente strategici e significativi per l'operatività della stessa Agenzia per la promozione;

risulta all'interrogante che il 15 gennaio 2014 dovrebbe svolgersi l'aggiudicazione della gara per la vendita della società, tale da consentire il perfezionamento del progetto di alienazione, malgrado i reiterati tentativi dei lavoratori di aprire un varco di confronto con il Ministero dello sviluppo economico e nonostante i molteplici interventi parlamentari che si sono succeduti negli ultimi mesi;

considerando il rinnovato ruolo dell'internazionalizzazione e delle politiche a tutela e promozione del *made in Italy* e della funzionalità dell'Ice-Agenzia per la promozione, segnatamente alla luce delle rinnovate disponibilità di risorse riconosciute con la legge di stabilità 2014, sarebbe altamente contradditorio consentire un così vistoso depauperamento del capitale professionale e umano finora maturato nell'ambito dell'amministrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per consentire la sospensione della

procedura di alienazione di RetItalia internazionale SpA, in ragione della sopravvenuta modifica normativa in materia di mantenimento delle società *in house*.

(3-00631)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è prevista una riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato "al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico", prevedendo ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni del comparto stesso;

l'articolo 2199, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso codice, dispone che i concorrenti per specifici ruoli nell'ambito del comparto Difesa e sicurezza, come nel caso dei concorrenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due cosiddette aliquote: nel caso della Polizia di Stato ad esempio una parte, corrispondente al 55 per cento, è immessa direttamente nelle carriere iniziali; la restante, pari al 45 per cento, viene immessa nelle carriere iniziali, dopo avere prestato servizio nelle forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;

il comma 6 dispone, in particolare, che i criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle forze armate, rimandando, di fatto, tali dinamiche di ammissione alle disponibilità dell'amministrazione e, quindi, ad un principio di discrezionalità amministrativa;

il personale, giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 al 2011, corrisponde attualmente a 1.000 unità, pertanto corrisponde allo stesso ammontare che la legge di stabilità ha previsto per far fronte alle rinnovate esigenze di sicurezza e di operatività che vengono richieste al comparto;

lo stesso personale attualmente svolge servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, svolgendo di fatto una mansione totalmente diversa rispetto a quella per la quale ha inteso svolgere il concorso e percependo una retribuzione inferiore all'80 per cento di quella afferente ai ruoli di ultima destinazione;

sarebbe auspicabile che venissero integrati nei ruoli della Polizia di Stato, per la quale la legge di stabilità 2014 dispone una riserva assunzionale pari a 1.000 unità di tutto il personale che avendo già sostenuto un concorso e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera *b)*, punto 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere immediatamente operativo senza procedere a propedeutici ulteriori concorsi con il conseguente aggravio per la finanzia pubblica che ne deriva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di rivedere la normativa che attualmente disciplina l'accesso alle carriere della Polizia di Stato, al fine di consentire che i profili già selezioni e rientranti nelle cosiddette seconde aliquote vengano integrati nella Polizia di Stato in ragione della nuova riserva assunzionale.

(3-00632)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PEPE, SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, GIARRUSSO, MUSSINI, CAMPANELLA, FATTORI, BATTISTA, VACCIANO, BERTOROTTA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con decreto prefettizio n. 77775/1129/10/2013 dell'11 aprile 2013, pubblicato sull'albo pretorio *on line* , nelle more dell'emanazione del decreto presidenziale di scioglimento, è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Tivoli (Roma) ed è stato nominato commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, la dottoressa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, viceprefetto. Col medesimo decreto

è stata nominato subcommissario prefettizio la dottoressa Sonia Boccia, viceprefetto aggiunto;
Villa Adriana a Tivoli fu una residenza imperiale extraurbana a partire dal II secolo voluta dall'imperatore Adriano e realizzata gradualmente nella prima metà del II secolo a pochi chilometri dall'antica Tibur. La struttura appare un ricco complesso di edifici estesi su una vasta area, che doveva coprire circa 120 ettari, in una zona ricca di fonti d'acqua a 17 miglia romane dall'Urbe;
nel 1999 il complesso archeologico di villa Adriana è stato inserito nell'elenco dei siti patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura). Nel momento dell'iscrizione l'Organizzazione, oltre a definire il perimetro del bene iscritto alla lista del patrimonio mondiale, ha stabilito, con un accordo internazionale con la Repubblica italiana, anche la *buffer zone*, ossia una zona "cuscinetto" di protezione per l'area archeologica di villa Adriana;
contestualmente all'inserimento, l'Italia si impegnava a tutelare la *buffer zone*, a rispetto dell'area archeologica, e in particolare a sottoporre preventivamente all'Unesco i progetti relativi alla stessa area di protezione che avrebbero potuto trasformare il paesaggio circostante la villa stessa;
come riportato da alcuni articoli di stampa, è in atto un progetto di sviluppo edilizio denominato "Comprensorio di Ponte Lucano" (meglio noto come lottizzazione "Nathan"): capofila del progetto la Impreme SpA del costruttore Massimo Mezzaroma. Il progetto, insistendo sulla *buffer zone,*
rischierebbe di far perdere lo *status* di patrimonio mondiale dell'umanità alla villa dell'imperatore Adriano ("il Fatto Quotidiano", 4, 18 e 28 luglio 2012);
il Consiglio regionale del Lazio con delibera n. 41 del 31 luglio 2007 dispone che i Comuni sono sollecitati a collaborare al processo di formazione del piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), in particolare "a fornire alla regione, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano vincoli paesaggistici e gli stessi PTP vigenti, ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini di un loro inserimento nel nuovo Piano in corso di redazione". Le proposte e le osservazioni dei Comuni, "se accolte e parzialmente accolte, trovano adeguata collocazione nel PTPR mediante specifiche rappresentazioni e disposizioni";
rispetto al PTPR, nella fase di elaborazione, la Regione Lazio e gli altri enti ed istituzioni di competenza avevano manifestato la volontà di instaurare sulla zona della "Nathan" due ulteriori vincoli, "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale agrario", in aggiunta alle prescrizioni di tutela ivi già esistenti;
il Consiglio comunale di Tivoli si era opposto a tale implementazione vincolistica, sostenendo, in sintesi, che i predetti vincoli non erano compatibili con le previsioni del piano regolatore comunale e che andavano esclusi *in toto*, che su una parte dell'area insistevano già insediamenti abitativi e che doveva, in ogni caso, essere rettificata la perimetrazione indicata per i nuovi vincoli;
la delibera regionale dichiarava significativamente il proprio intento di rispettare lo spirito informatore ed il dettato del codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche). In ossequio ed in conformità con tale normativa, confermava che il piano paesaggistico è ispirato "al principio di minor consumo del territorio (…) con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole";
inoltre la delibera regionale evidenziava in modo non equivoco, né equivocabile, che la previsione di tutela vincolistica era stata rimossa solo per le zone già andate soggette ad edificazione. La sussistenza dei vincoli di inedificabilità veniva invece ribadita su tutta l'area residua, per la quale è evidenziato che era stata incontrovertibilmente respinta la proposta comunale di eliminare i suddetti vincoli;
nonostante quanto detto in precedenza il Consiglio comunale di Tivoli con delibera n. 74 del 6 dicembre 2011 ha approvato in via definitiva il piano di lottizzazione "Comprensorio di Ponte Lucano", dando il via libera ad una prima edificazione di 120.000 metri cubi di cemento a cui ne seguiranno successivamente altri 60.000, all'interno dell'area *buffer zone* stabilita con l'accordo internazionale;
il piano di lottizzazione non è stato preventivamente sottoposto all'Unesco prima della sua

approvazione, che è avvenuta senza il nulla osta della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, pervenuto solo successivamente all'approvazione (prot. MBAC-DR-Laz 004 UFFPRO 0004070 01/03/2012 CI 34.19.01/40, a firma del direttore regionale architetto Galloni);
il nulla osta favorevole della Direzione non sembrava tenere conto del precedente parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Lazio (prot. MBAC-SBAP-LAZ_U-PROT 0019324 21/06/2011 CI 34.19.07/4.155, a firma dell'architetto Cogotti) e della macroscopica violazione degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia, che prevedevano una preventiva comunicazione del progetto all'organizzazione internazionale;
anche il nulla osta favorevole della Soprintendenza non prendeva in considerazione il mancato adempimento degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia in sede Unesco;
il 5 gennaio 2012 il direttore del World heritage center dell'Unesco ha inviato una missiva all'ambasciatore Maurizio Enrico Serra, capo della delegazione permanente italiana preso l'Unesco, esprimendo preoccupazione per l'approvazione da parte del Comune di Tivoli della lottizzazione;
nella sessione n. 36 del World heritage commitee, che si è riunito tra il 24 giugno e il 6 luglio 2012 a San Pietroburgo, la vicenda della lottizzazione è stata analizzata dall'Unesco, che ha concluso la propria analisi con la seguente valutazione: «Si richiede, allo Stato membro di informare il Whc in tempo utile rispetto a qualsiasi progetto di sviluppo pianificato nell'area buffer, includendo anche il progetto di sviluppo edilizio del "Comprensorio di Ponte Lucano", per il quale deve fornire inoltre una valutazione sull'impatto in relazione al paragrafo 172 delle linee guida, prima di mettere in atto qualsiasi impegno irreversibile»;
il comitato aveva anche stabilito un limite di tempo oltre il quale l'Italia non poteva andare, intimando al nostro Paese "di inviare al Whc entro il 1 febbraio 2014 un *report* aggiornato sullo stato di conservazione del sito";
sulla vicenda sono state depositate dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo due interrogazioni (4-00091 e 4-00427), che ad oggi non hanno ricevuto risposta,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga che la grave mancata tutela di questa area danneggi l'immagine del patrimonio naturale, culturale e turistico italiano, con il rischio della cancellazione del sito della villa dell'imperatore Adriano dal patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco, nel caso in cui non siano rispettati i parametri minimi di gestione dettati dall'organizzazione internazionale;
se sia stato predisposto il *report* aggiornato sullo stato di conservazione del sito da inviare al World heritage commitee e se si sia provveduto ad informare, come da procedura, il Whc della lottizzazione "Comprensorio di Ponte Lucano";
in caso contrario, quali iniziative urgenti il Governo voglia adottare riguardo all'ennesima speculazione edilizia in atto nella zona protetta da vincolo paesaggistico;
quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di verificare la correttezza dell'*iter* approvativo del progetto;
quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto degli impegni internazionali che proteggono l'area archeologica di villa Adriana, essendo stata disattesa, a quanto risulta agli interroganti, la precisa prescrizione che impone di sottoporre preventivamente all'Unesco i progetti che hanno effetto rilevante sull'area;
quali iniziative voglia intraprendere al fine di intervenire presso tutte le sedi competenti affinché vengano fatti valere gli interessi del territorio, anche fermando il piano di lottizzazione "Comprensorio di Ponte Lucano" lesivo di un patrimonio culturale e paesaggistico a valenza universale, annoverato tra i siti Unesco e come tale oggetto di un accordo internazionale che obbliga lo Stato italiano alla tutela e alla conservazione;
se intenda attivarsi, per quanto di competenza, presso l'amministrazione competente affinché sia valutata la correttezza della delibera n. 74 del 6 dicembre 2011 del Consiglio comunale di Tivoli, che ha approvato in via definitiva il piano di lottizzazione "Comprensorio di Ponte Lucano".
(3-00630)

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, PUGLIA, BLUNDO, CATALFO, BENCINI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, in data 9 dicembre 2013, visto il decreto direttoriale del 6 dicembre 2013, con il quale è stato disposto l'avvio di una procedura per la selezione di 500 giovani laureati da formare per la durata di 12 mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti ed i luoghi della cultura statali, viene definito il contingentamento regionale dei posti assegnati a livello territoriale. Inoltre, viene integrato l'allegato contenente titoli, soggetti ed attribuzione del punteggio;

considerato che:

inizialmente il bando era rivolto a neo laureati con il massimo dei voti e prevedeva un compenso di 3,20 euro all'ora, per 30 ore settimanali, a fronte di un incarico di alta responsabilità, ovvero di catalogazione dell'ingente patrimonio artistico nazionale;

la pubblicazione del bando ha sollevato non poche proteste fra i giovani laureati e gli archeologi. Al riguardo il presidente della Confederazione italiana archeologi, Alessandro Pintucci, scrive: "Un assegno di 5.000 euro per lavorare un anno intero rappresenta un'autentica umiliazione", e prosegue "con questa elemosina il sistema politico ci vorrebbe rendere tutti suoi clienti. Tra un anno quei 500 giovani, saranno di nuovo a bussare alle porte di qualcuno per chiedere di estendere il contratto per qualche mese o di essere assunti come novelli miracolati";

il Ministro dei beni e delle attività culturali Bray, il 16 dicembre 2013, attraverso una nota diramata sul sito, a seguito delle numerose proteste sorte dalle comunità interessate, ha apportato delle modifiche al bando. Nel dettaglio, il monte ore viene ridotto drasticamente. Il risultato è un aumento della retribuzione corrisposta per ora di lavoro, lasciando però di fatto immutato il compenso complessivo di 5.000 euro lordi per un anno di attività, caratterizzando così a tutti gli effetti quella che doveva essere una "proposta di lavoro" in un ennesimo tirocinio di formazione, rivolto a giovani laureati in immissione nel mercato del lavoro;

considerato, inoltre, che:

il Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, nel corso della conferenza stampa del 2 agosto 2013, tenutasi dopo il Consiglio dei ministri n. 18, annunciava che nel decreto-legge n. 91 del 2013 sarebbe stata prevista una "opportunità di lavoro offerta a 500 giovani";

a parere degli interroganti il lavoro di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano è un'opera di grande pregio e come tale dovrebbe ricevere un riconoscimento che tenga conto della preparazione culturale dei giovani neo laureati chiamati a realizzare tale delicato compito; invece, purtroppo, ancora una volta pare essere fondato sul precariato e sull'"eterno" ciclo di formazione dei giovani. Pertanto non è chiaro come possa tale elemento essere utilizzato per sbandierare all'opinione pubblica la millantata assunzione di 500 "super archivisti" in un progetto di lavoro. In particolare, questi posti di lavoro annunciati, se tali devono essere considerati, dovrebbero rispettare i parametri contenuti nell'art. 36 della Costituzione, almeno per quanto attiene all'aspetto retributivo: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";

considerato, infine, che l'ondata di proteste scaturita da quella che è stata percepita come una falsa promessa di lavoro non è cessata, come dimostra la recente manifestazione dal nome "500 NO AL MIBACT" svoltasi a Roma sabato 11 gennaio 2014,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che il compenso pattuito sia confacente al principio costituzionale dell'art. 36 e non risulti invece umiliante e frustrante per tanti giovani neo-laureati;

se ritengano questo bando coerente con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri;

quali opportune iniziative, anche di carattere normativo, intendano adottare al fine di rimediare alle anomalie e limitare i cosiddetti *gap* generazionali, fonte di acredine e fratture tra lavoratori che di fatto svolgono la stessa attività lavorativa di altri, ovvero con le medesime mansioni, ma con un contratto di lavoro meno mortificante.

(3-00633)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nella seduta del 3 agosto 2011 il CIPE approvò la delibera n. 62 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*n. 304 del 31 dicembre 2011) contenente lo stanziamento delle risorse necessarie all'attuazione del "piano per il Sud", finalizzato in particolare allo sviluppo della rete infrastrutturale del Mezzogiorno;

tra gli interventi previsti ne figuravano anche 3 di grande importanza, da lungo tempo attesi riguardanti la Puglia e di competenza dell'ANAS, tra cui quello relativo alla strada statale 7 ter, «Itinerario bradanico-salentino», per i lavori di ammodernamento del tronco Manduria-Lecce e, più nello specifico, per il completamente funzionale della variante di San Pancrazio salentino, 1° lotto, 2° stralcio;

questa è un'opera fondamentale per il territorio salentino in quanto il completamento della strada statale 7 ter tratto San Pancrazio-Lecce consente un collegamento veloce tra le zone ovest della provincia di Lecce e lo snodo di collegamento viario che conduce ai porti di Brindisi e Taranto nonché all'aeroporto di Brindisi. Inoltre bisogna considerare che la strada statale 7 ter rappresenta un collegamento molto importante in una regione dove le autostrade si interrompono a Massafra e i treni viaggiano su un solo binario e che il tratto stradale è molto frequentato, particolarmente in estate, dai turisti che dalla autostrada A14 fino a Taranto passano da lì per recarsi nel Salento;

per la realizzazione di quest'opera furono stanziati 50,4 milioni di euro;

in data 27 maggio 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia hanno sottoscritto l'accordo di programma quadro «Trasporti» (APQ);

il disciplinare del programma quadro indicava una serie di prescrizioni tra cui l'applicazione di sanzioni in caso di ritardo o mancato adempimento di quanto riportato nel disciplinare stesso;

secondo quanto si evince dalle disposizioni dell'APQ per gli interventi definiti «immediatamente cantierabili» l'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori doveva avvenire entro il 30 novembre 2013 e la stipula del contratto è prevista tra il 3 gennaio e il 15 febbraio 2014;

in data 18 luglio 2013, rispondendo all'interrogazione 5-00573 presso l'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti affermò che "A norma dell'articolo 19, comma 2, dell'Accordo di programma quadro, in caso di ritardo superiore a 90 giorni, salvo giustificati motivi, i sottoscrittori assumeranno l'iniziativa della revoca del finanziamento, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza";

al tempo stesso il sottosegretario puntualizzò: "Ad oggi, comunque, assicura la direzione competente del MIT, non risultano elementi che possano far prevedere il mancato rispetto dei cronoprogrammi inseriti in APQ. Il mancato rispetto del termine indicato non fa scattare automaticamente la possibilità di revoca dei finanziamenti dedicati alle opere. Potrà farlo il CIPE previa istruttoria delle strutture ministeriali competenti. Il Ministero della Coesione assicura che esiste, allo stato, un pertinente vincolo di destinazione territoriale";

sul sito gestito dal Governo "opencoesione", dedicato all'aggiornamento sullo stato dei progetti per l'utilizzo dei fondi comunitari per lo sviluppo, non figurano notizie aggiornate in merito allo stato di avanzamento dei lavori sulla strada statale 7 ter «Itinerario bradanico-salentino»,

si chiede di sapere:

di quali informazioni il Ministro in indirizzo disponga sull'effettivo rispetto del cronoprogramma;

quali siano le procedure necessarie per evitare, in caso di mancato rispetto dei tempi, la revoca dei finanziamenti dedicati all'opera infrastrutturale.

(4-01491)

BOTTICI, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BLUNDO, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, DE PIETRO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

come rilevato dal costituendo comitato per l'ospedale pediatrico Apuane (Opa) di Massa, il

trasferimento del punto nascita dell'Opa al nuovo ospedale delle Apuane (NOA) produrrà numerose problematiche comportando l'indebolimento del lavoro di una struttura che rappresenta oggi un fiore all'occhiello per l'Italia;
l'Opa rappresenta una delle punte di diamante nel panorama nazionale per la diagnosi ed il percorso del feto cardiopatico fino al parto e rappresenta un modello che mette l'Italia al passo con gli altri Paesi europei;
nel corso del 2013 l'Opa ha assistito 40 gravidanze a rischio per cardiopatie congenite diagnosticate in utero;
considerato che:
nel 1997 il Consiglio regionale toscano e la direzione aziendale locale decisero di localizzare all'Opa il punto nascita della ASL 1;
per la ristrutturazione del rustico Opa, retrostante alla struttura già in esercizio, furono stanziati all'epoca 16 miliardi di lire;
il progetto sanitario prevedeva di realizzare il punto nascita unico provinciale ma anche, considerata proprio la presenza in quella sede della cardiologia e cardiochirurgia infantile, di dare vita ad un centro sovraprovinciale per l'assistenza alle gravidanze a rischio per cardiopatie neonatali e lo sviluppo di tecnologie intrauterine utili ad affrontare le relative problematiche;
l'ospedale pediatrico Apuano svolge, avvalendosi di personale qualificato, un ruolo fondamentale come punto nascita e assistenza alle gestanti e al neonato, sia sano che affetto da patologie;
considerato inoltre che l'ospedale pediatrico Apuano dimostra la sua eccellenza anche dai risultati conseguiti, come ad esempio: mortalità a 30 giorni dello 0 per cento nel 2012 per la cardiochirurgia pediatrica (in Europa la mortalità media a 30 giorni è di circa il 3,6 per cento); primo posto in Toscana negli interventi di valvuloplastica o sostituzione valvolare (mortalità a 30 giorni all'1,75 per cento, con una media nazionale di 3,05); il secondo posto in Toscana negli interventi di *bypass* aortocoronarico (mortalità a 30 giorni all'1,52 per cento, contro una media nazionale del 2,49 per cento); primo posto in Toscana per numero di coronarografie, di angioplastiche coronariche e quinto posto in Italia per sedute di emodinamica effettuate; nell'ambito delle attività di ricerca moltissime sono le pubblicazioni e gli studi che pongono l'Opa centro di avanguardia in tale settore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se non intenda adottare le opportune iniziative al fine di considerare soluzioni utili ad evitare che eccellenze dotate di specificità importanti come l'ospedale pediatrico Apuano siano costrette a scomparire.
(4-01492)
MATTESINI, MANCONI, FEDELI, Elena FERRARA, MICHELONI, MATURANI, DE MONTE, CANTINI, PEZZOPANE, BERTUZZI, ORRU', DI GIORGI, SCALIA, ZANONI, GIACOBBE, CASSON, MANASSERO, VACCARI, CHITI, BORIOLI, D'ADDA, PAGLIARI, GRANAIOLA, Stefano ESPOSITO, SOLLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la legge 6 marzo 1998, n. 40, ha istituito i centri di identificazione ed espulsione (CIE) previsti inoltre dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) quali strutture di trattenimento degli stranieri in condizione di irregolarità, destinati all'espulsione;
la legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta legge Bossi-Fini, prevede che i centri di identificazione ed espulsione siano strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, dei cittadini stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione qualora non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione mediante accompagnamento e che «il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario» (art. 32);
dall'8 agosto 2009, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 (cosiddetto pacchetto sicurezza), è stato introdotto nel nostro ordinamento il «reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato». Inoltre, è stato modificato il termine massimo di permanenza degli stranieri nei centri, che è passato da 60 giorni a 18 mesi, modificando la loro natura e trasformandoli da centri di

temporanea e brevissima permanenza in luoghi di detenzione amministrativa dei migranti. Tuttavia l'aumento della permanenza in questi centri si è rivelato inutile ai fini del miglioramento dell'efficacia delle espulsioni dal momento che, secondo i dati della Polizia di Stato, nel 2012 soltanto il 50,54 per cento dei migranti trattenuti nei centri è stato rimpatriato e che tale percentuale è aumentata rispetto al 2010 di appena il 2 per cento;

sia il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, comma 2, sia il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, all'articolo 21, tutelano le necessità primarie, i diritti e le libertà fondamentali della persona dei migranti trattenuti nei centri, disponendo esplicitamente che siano garantiti i servizi sanitari essenziali e le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2001, ha rilevato che: «Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»;

la direttiva 2008/115/CE, nota come «direttiva rimpatri», all'art. 1 si pone l'obiettivo di stabilire «norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo», e a giudizio degli interroganti il suo rispetto necessita di una profonda rivisitazione della legislazione del nostro Paese;

secondo numerose inchieste giornalistiche e ricerche di associazioni di volontariato e di associazioni per la tutela dei diritti umani, nonché dall'indagine interministeriale presentata dall'ambasciatore De Mistura nel 2007 e dalle numerose visite ispettive di delegazioni parlamentari, emergono fatti gravissimi che si sono verificati e che continuano a verificarsi all'interno dei centri;

l'indagine «Arcipelago CIE» realizzata tra il febbraio 2012 ed il febbraio 2013 realizzata da Medici per i diritti umani delinea un quadro gravissimo per quanto riguarda le condizioni sanitarie dei centri. «In generale all'interno dei CIE non è previsto personale medico specialistico anche laddove sarebbe certamente necessario», inoltre, «L'inattività forzosa per prolungati periodi di tempo, in spazi angusti ed inadeguati, insieme all'incertezza sulla durata e l'esito del trattenimento, rendono il disagio psichico dei migranti uno degli aspetti più preoccupanti e di più difficile gestione all'interno dei centri»;

la forte eterogeneità delle persone trattenute nei CIE rappresenta un altro elemento di grande preoccupazione. Assieme a persone che hanno a lungo risieduto regolarmente in Italia e che, per ragioni diverse, hanno perso il permesso di soggiorno, ci sono coloro che hanno richiesto asilo politico dopo essere giunti al centro e quelli che rientrano nel centro dopo essere stati rilasciati. Infine c'è un elevato numero di ex detenuti che dopo aver scontato la propria pena vengono trasferiti nei CIE in attesa di essere identificati e rimpatriati. Ciò accade nonostante una direttiva interministeriale del 30 luglio 2007, dei Ministri *pro tempore* Amato e Mastella, stabilisce che l'identificazione per i detenuti debba avvenire in carcere e non nei centri che devono essere considerati come luoghi destinati al riconoscimento di altri soggetti;

dalle indagini svolte emerge una totale inadeguatezza degli enti gestori dei centri nel garantire un corretto ed efficiente compimento del loro ruolo causata anche dai forti tagli ai bilanci. Da una parte i servizi sanitari, erogati in tutti i centri direttamente dagli enti gestori, non sembrano garantire in modo adeguato il diritto alla salute e permangono ostacoli rilevanti nell'accesso alle cure specialistiche e agli approfondimenti diagnostici. Dall'altra gli *standard* di erogazione degli altri servizi cui gli enti gestori sono tenuti, quali i servizi di mediazione linguistico-culturale, l'orientamento legale e il supporto socio-psicologico, risultano insoddisfacenti;

i soli regolamenti esistenti sono adottati dalle prefetture di competenza. L'assenza di un regolamento comune per tutti i CIE presenti in Italia determina un diverso grado di flessibilità nei diritti concessi,

anche sulla base della diversa interpretazione delle «ragioni di sicurezza»;
le criticità circa il malfunzionamento dei centri e le loro lacune strutturali hanno portato nel giugno 2012 alla chiusura del centro «Serraino Vulpitta» di Trapani e del «Malgrado tutto» di Lamezia Terme;
il Tribunale di Crotone con la sentenza 12 dicembre 2012, n. 1410, ha stabilito che i protagonisti della rivolta nel CIE di Crotone non sono colpevoli in quanto agirono per «legittima difesa» e la reazione degli stranieri alle «offese ingiuste» è da considerarsi proporzionata a causa del penoso stato dei centri definiti come «strutture al limite della decenza», intendendo dire che si tratta di strutture non adatte ad accogliere essere umani secondo condizioni di alloggio pari a quelle di un cittadino medio senza distinzione di condizione o di nazionalità o di razza;
il filmato apparso nelle televisioni italiane il 16 dicembre 2013, che mostra l'usuale pratica di "disinfestazione" dei migranti trattenuti nel centro di Lampedusa, ha portato alla luce delle pratiche inaccettabili che hanno suscitato indignazione nell'opinione pubblica, che hanno ricevuto la condanna di tutte le massime autorità istituzionali del nostro Paese, del sindaco di Lampedusa che le ha definite «pratiche da *lager*» e dell'Unione europea che ha minacciato la sospensione degli aiuti se nel centro di Lampedusa e in tutti gli altri centri del nostro Paese non verranno garantite «condizioni umane e dignitose nel ricevimento di migranti, richiedenti asilo e rifugiati»;
il deputato del Partito democratico Khalid Chaouki, che si era rinchiuso dentro il centro di Lampedusa per protestare contro il trattamento riservato ai migranti, ha documentato le condizioni in cui costoro sono costretti a vivere all'interno di un centro costruito ed organizzato solamente per la prima accoglienza;
nel centro di accoglienza immigrati di Ponte Galeria a Roma, nei giorni precedenti al Natale 2013, alcuni immigrati si sono cuciti la bocca con ago e filo improvvisati con il materiale a disposizione per protestare contro il sovraffollamento del centro, la lunga permanenza e le condizioni di vita nel centro. Nel febbraio 2013 lo stesso centro era stato teatro di un'altra sommossa degli immigrati che salirono sui tetti dando fuoco a materassi e tavolini;
il Presidente del Consiglio dei ministri, durante la conferenza stampa di fine anno, ha annunciato che uno dei temi che il Governo avrebbe dovuto affrontare nell'inizio del 2014 sarebbe stato quello del cambiamento della legge Bossi-Fini, procedendo anche ad una revisione complessiva degli *standard* di accoglienza dei CIE in una logica di attenzione alla sicurezza dei cittadini e di rispetto dei diritti umani: una risposta resa obbligatoria dall'aumento degli sbarchi dei migranti che a causa delle tensioni del Mediterraneo nell'anno 2013 sono triplicati;
le numerose commissioni, l'ultima delle quali istituita dal Ministro dell'interno *pro tempore*, Anna Maria Cancellieri, istituite per lo studio del funzionamento dei centri e delle modifiche da apportare sia a livello amministrativo che operativo uniformando il loro funzionamento sul suolo nazionale, hanno elaborato rapporti e documenti che fino ad adesso non hanno trovato né un'attuazione, né una pragmatica disamina parlamentare dei risultati. Inoltre i lavori delle commissioni hanno portato ad esiti differenti e prospettano soluzioni diverse, pur rilevando tutte dei palesi malfunzionamenti all'interno dell'amministrazione dei centri,
si chiede di sapere:
in quali tempi e con quale *iter* legislativo il Governo intenda procedere per ripensare gli attuali strumenti di gestione delle espulsioni, oggi inefficaci ed eccessivamente costosi, riducendo a misura eccezionale il trattenimento dei cittadini stranieri ai fini del rimpatrio, favorendo i rimpatri volontari assistiti rispetto agli allontanamenti coatti e riducendo drasticamente i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione;
in quali tempi e con quali atti intenda intervenire per evitare il trattenimento nei CIE dei cittadini stranieri che necessitano di protezione, quali i richiedenti asilo, i minori, le vittime di tratta;
in quali tempi e con quale *iter* legislativo intenda intervenire per evitare il trattenimento all'interno dei CIE di coloro che, dopo un periodo di detenzione penale, non siano già stati identificati in carcere;
con quali tempi e atti di competenza intenda intervenire per garantire la massima trasparenza nelle

procedure di identificazione e di rimpatrio, garantendo ai profughi un'adeguata assistenza di tipo sanitario, psicologico e legale;
come il Governo intenda procedere per ripensare la normativa che sanziona l'ingresso e il soggiorno irregolare, pur mantenendo in essere la possibilità di ricorrere all'espulsione quando non esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento dell'istanza di protezione umanitaria, secondo quanto previsto dalle norme internazionali vigenti;
come intenda procedere per ripensare le politiche migratorie con l'obiettivo di garantire l'effettiva possibilità di ingresso regolare nel nostro Paese e di inserimento sociale;
con quali strumenti intenda rafforzare e garantire il monitoraggio delle prefetture sulle condizioni di vita nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti rispetto alle convenzioni in essere e con l'obiettivo di uniformare i regolamenti dei centri e le convenzioni assicurando unità di trattamento all'interno dei centri su tutto il territorio nazionale;
se ritenga opportuno attivarsi per rimuovere le restrizioni e le difficoltà al normale ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all'interno dei centri;
se intenda assumere un'iniziativa normativa organica in materia di asilo nel rispetto dell'articolo 10 della Costituzione.
(4-01493)

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sul sito di Trenitalia si legge che "i treni Intercity collegano circa 200 città grandi e medie, dal Nord al Sud contribuendo a realizzare un efficiente sistema di interscambio con i treni del trasporto locale e con quelli ad Alta Velocità";
fra questi, anche i treni del Meridione, che impiegano tempi lunghissimi e vetture vecchie e usurate: 7 ore e 23 fermate per collegare Reggio Calabria a Taranto; 3 ore e mezzo ed un cambio a Caserta per collegare le due città più popolose del Meridione, Bari a Napoli; quasi 7 ore per percorrere un centinaio di chilometri e collegare Potenza a Matera;
il treno più veloce che collega Palermo a Catania, due aree metropolitane che contano insieme circa 2 milioni di persone e distano 200 chilometri, impiega 3 ore e un quarto, ma ce n'è uno al giorno: gli altri impiegano dalle 5 alle 12 ore;
il "treno ad alta capacità", che dovrebbe collegare Napoli a Bari in 2 ore, arriverà nel 2028, circa 20 anni dopo l'inizio del cantiere, un ritardo inaccettabile se si pensa che in Cina è stata costruita la linea ferroviaria ad alta velocità di 1.142 chilometri con 2.647 ponti e viadotti in un terzo del tempo;
la velocità dei treni suburbani in Italia, secondo un'indagine di Legambiente, è scesa a 35,5 chilometri all'ora, contro i 39,5 della Gran Bretagna, i 46,6 della Francia, i 48,1 della Germania e i 51,4 della Spagna,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno svolgere un'indagine accurata sull'utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento al trasporto ferroviario nel sud d'Italia, al fine di indagare sugli eventuali sprechi e i relativi responsabili.
(4-01494)

DONNO, PAGLINI, MORONESE, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SERRA, FUCKSIA, ORELLANA, LEZZI, BUCCARELLA, TAVERNA, BATTISTA, SIMEONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
mediante deliberazione della Giunta provinciale di Lecce n. 650 del 27 marzo 1991 veniva approvato un progetto di realizzazione di una discarica presso il comune di Nardò, in località Castellino;
tale discarica entrava in funzione nel 1992 ed intercettava le necessità di 6 comuni salentini, poi diventati 46, a seguito dell'emergenza ambientale del 2001 in Puglia;
sulla base del progetto, la società proponente la realizzazione della discarica, la Mediterranea Castelnuovo, poi trasformatasi in Mediterranea Castelnuovo 2, avrebbe dovuto garantire continuativamente nel tempo un'attività di raccolta e stoccaggio del percolato e la combustione del biogas prodotto. Inoltre, assumeva l'impegno contrattuale di costruire una bretella di collegamento, mai realizzata, tra la strada statale 174 e la discarica, al fine di impedire il transito nel cuore della città

di Nardò ai mezzi pesanti;
nel 2001 gli ispettori della Provincia di Lecce competenti trasmettevano notizia di reato alla Procura di Lecce poiché la Mediterranea Castelnuovo 2 non espletava una serie di attività cui era tenuta ad ottemperare, ovvero non rendeva regolari i profili di scarpata, lasciava i rifiuti esposti invece di ricoprirli, non poneva i teli impermeabilizzanti sui profili di scarpata e sul terreno, non realizzava la cunetta per la raccolta delle acque e non raccoglieva il percolato;
nel 2004, con ordinanza n. 28 del 22 settembre 2004 del commissario delegato all'emergenza rifiuti, Raffaele Fitto, si permetteva alla Mediterranea Castelnuovo 2 di sopraelevare il colmo della discarica per poter accogliere ulteriori tonnellate di rifiuti. L'anno successivo, nel 2005, la Polizia municipale di Nardò trasmetteva notizia di reato alla Procura competente, per le seguenti ragioni: in luogo di coprire i rifiuti con 30 centimetri di tufina, lo si faceva con solo 17 centimetri di materiale; non risultavano essere iniziati i lavori di messa in sicurezza dei lotti dismessi; la centrale elettrica, gestita dalla Celtica Energy per la produzione di energia elettrica da biogas, non era in funzione e non lo era nemmeno la torcia che avrebbe dovuto bruciare i biogas;
nel 2005 il settore urbanistica e ambiente del Comune di Nardò, nella persona del dirigente in carica, constatato che la Mediterranea Castelnuovo 2 perdurava in un atteggiamento di inottemperanza, provvedeva ad una stima sintetica delle spese necessarie per la chiusura definitiva, preventivando un costo pari a 2.760.000 euro;
considerato che:
a seguito della preventivata e mai effettivamente avvenuta chiusura della discarica, non si sono più avute notizie circa i valori degli agenti inquinanti presenti nelle falde limitrofe, che, secondo le ultime misurazioni effettuate nel 2004, già mostravano la presenza di ammoniache nelle acque dei pozzi sentinella;
a seguito di un'istanza di accesso agli atti riguardante l'inquinamento ambientale e il probabile inquinamento della falda acquifera delle aree limitrofe alla discarica di Castellino, inviata nel settembre 2013 dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, all'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) Puglia, Arpa Lecce, Asl di Bari e Asl di Lecce, perveniva missiva di risposta dalla sola Asl di Lecce, in data 18 novembre 2013;
nella missiva di risposta, essa rendeva noto che non risultava essere di propria competenza "il rilascio di documenti amministrativi a carattere ambientale e l'effettuazione di analisi di controllo", ed affermava, invece, di avere competenza "esclusivamente sugli aspetti attinenti agli eventuali riflessi sulla salute pubblica";
nonostante siano trascorsi più di 3 mesi dall'invio dell'istanza di accesso agli atti, gli altri enti destinatari coinvolti non hanno dato alcun tipo di riscontro;
considerato inoltre che:
nei territori adiacenti alla discarica sita in località Castellino vi è stato un drastico aumento dell'incidenza delle patologie cancerogene e tumorali;
la salute dei cittadini che risiedono nelle aree prossime alla discarica è evidentemente messa in pericolo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano indispensabile intervenire presso gli enti locali competenti al fine di rendere note le condizioni delle acque di falda e dei pozzi sentinella dell'area circostante la discarica sita in località Castellino;
se, ciascuno secondo i propri ambiti di intervento, non ritengano opportuno adoperarsi al fine di attivare efficaci interventi volti al controllo sanitario e ambientale dell'area circostante alla discarica, attraverso lo svolgimento di uno studio epidemiologico nei comuni limitrofi e di uno studio idrogeologico della zona interessata, nonché attraverso un'analisi accurata, frequente e debitamente pubblicizzata dei pozzi di monitoraggio, pubblici e privati, presenti in località Castellino e dintorni;
se, nel limite delle proprie attribuzioni, non ritengano necessario procedere ad una celere bonifica e ad

un'altrettanto celere messa in sicurezza della discarica di Castellino, considerate le attuali e mutate condizioni, previa definizione delle procedure successive alla chiusura, senza alcuna riduzione dei pozzi di monitoraggio della falda;
quali iniziative intendano assumere al fine di avviare indagini di competenza relative alle possibili connessioni con attività di organizzazioni malavitose, di stampo mafioso, in riferimento agli abusi perpetrati nella gestione della discarica;
se non ritengano inoltre necessario sollecitare la redazione da parte degli enti preposti di un piano regionale che contempli l'indisponibilità definitiva del territorio di Nardò per lo smaltimento dei rifiuti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano conveniente attivare politiche ambientali atte alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo dei materiali, favorendo la raccolta differenziata.
(4-01495)
BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, CASALETTO, DONNO, FUCKSIA, MOLINARI, MONTEVECCHI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato alla quale è affidata la rappresentanza e la tutela degli interessi dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
per il raggiungimento dei suoi fini si avvale di strumenti operativi per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato e degli altri enti pubblici, tra i quali figurano l'IRIFOR (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione) e lo IERFOP (Istituto europeo ricerca formazione orientamento professionale *onlus*);
con l'articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 1993, n. 379, veniva concesso un contributo dello Stato all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione all'IRIFOR e allo IERFOP;
al comma 2 era previsto che tale contributo fosse ripartito annualmente dall'Unione sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio degli istituti;
quest'ultima previsione venne abrogata con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 318, prevedendo invece che il contributo di cui alla legge n. 379 del 1993 venisse erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione;
quanto previsto venne successivamente abrogato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 466;
considerato che:
conseguentemente, lo IERFOP ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado del TAR del Lazio n. 06196/2009 concernente la concessione del contributo annuo secondo la previsione contenuta all'articolo 2, comma 466, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del ricorrente con sentenza n. 08643/2010;
alla luce di questa sentenza e secondo il parere degli interroganti, la situazione deve essere necessariamente modificata,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, intendano adottare iniziative di carattere normativo volte ad abrogare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di ripristinare la ripartizione in parti uguali fra IRIFOR e IERFOP del contributo vincolato dello Stato all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.
(4-01496)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-00632, del senatore Di Biagio, sull'accesso alle carriere della Polizia di Stato;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-00631, del senatore Di Biagio, sull'alienazione di RetItalia internazionale SpA.

1.5.2.6. Seduta n. 168 (ant.) del 16/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

168a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)*

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut. Il senatore Bitonci fa cenno di voler intervenire)*.

BITONCI *(LN-Aut)*. Ma cosa dice!

PRESIDENTE.Intanto, per favore, non fate così: si chiede la parola correttamente come è previsto dal Regolamento, tranquilli. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut. Applausi dal Gruppo PD)*.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut)*.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non si può non dare la parola sull'ordine dei lavori con un'inversione di questo tipo, è una cosa incredibile!

PRESIDENTE. Non è andata così però ieri: lei lo sa perché era presente.

BITONCI *(LN-Aut)*. È incredibile! Lei deve convocare la Conferenza dei Capigruppo!

Io le chiedo di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per discutere del calendario dei lavori. Ieri abbiamo avviato in quest'Aula l'esame di un provvedimento; ora quel provvedimento

viene sospeso e si riprende nuovamente l'esame del disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie. Non esiste questa cosa, Presidente, non esiste!

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, non c'è stata una modifica del calendario dei lavori, come tutti quelli che ieri erano presenti in Aula hanno potuto verificare. Noi stiamo proseguendo, com'è stato detto ieri, il calendario dei lavori previsto. Non c'è un'inversione e si è andati avanti in questo modo.

BITONCI *(LN-Aut)*. Siamo nel mezzo della discussione generale di un provvedimento, il n. 580. Abbiamo sospeso la discussione del precedente, lo «svuota carceri».

PRESIDENTE. Motivatamente, però. Non abbiamo cambiato l'ordine dei lavori.

BITONCI *(LN-Aut)*. Bene: vogliamo vedere allora il certificato medico del relatore.

PRESIDENTE. Scusate, però abbiamo avuto prova dello stato di salute del senatore Casson direttamente ieri in Aula e siete tutti intervenuti per dire che andava bene procedere così. Vi prego, quindi, tutto è conseguente a quello che si è deciso ieri.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, come componente della Conferenza dei Capigruppo ne chiedo la convocazione, perché c'è stata un'inversione dell'ordine del giorno. Convochi immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Non c'è stata un'inversione dell'ordine del giorno: c'è il Verbale e il Resoconto a testimoniarlo, per cui può verificare.

Senatore Casson, a lei la parola per la replica.

CASSON, *relatore*. La ringrazio, signora Presidente. *(Proteste del senatore Crosio, che dal suo posto scende verso l'emiciclo per interloquire con la Presidenza).*

PRESIDENTE. Per favore, senatore Crosio, le spiace di tornare al suo posto e chiedere la parola da là come tutti? La prego di tornare al suo posto e di fare come tutti gli altri: prenda la parola da là. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e PI e del senatore Zin. Proteste dall'emiciclo del senatore Volpi)*. Senatore Volpi, per favore, torni al suo posto, faccia come tutti, e discutiamo.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ieri sera, alle 19,50 dovevo intervenire in discussione generale. Dagli uffici della Presidenza mi è stato detto che la seduta sarebbe stata tolta e che sarei intervenuto questa mattina alle 9,30 in discussione generale. Mi è stato detto dagli uffici della Presidenza, è venuto un funzionario. Chieda ai funzionari: è successo così.

BITONCI *(LN-Aut)*. Presidente, il Regolamento va rispettato anche per le opposizioni!

PRESIDENTE. Guardi, siamo tutti rispettosi del Regolamento, e voi lo sapete. Ieri sera, a conclusione dei lavori dell'Aula, chi presiedeva l'Assemblea ha letto l'ordine del giorno, e l'ordine del giorno è quello di cui ho dato nuovamente lettura qui questa mattina. Vi prego come Gruppo di verificare il Resoconto, ma questo è. Quello è l'atto formale di chi presiede l'Assemblea. Vi ringrazio. *(Proteste del senatore Crosio)*. Non possiamo, però, andare avanti così. C'è una verifica degli atti che si può fare.

CROSIO *(LN-Aut)*. Guardi che non sono pazzo! *(Proteste del senatore Crosio).*

PRESIDENTE. Le ho dato la parola, senatore Crosio, mi ha detto quello che aveva da precisare; può fare ora le sue verifiche con il Verbale e con il Resoconto dei lavori dell'Assemblea. La prego, senatore.

Ha facoltà di intervenire per la replica il senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, ho ascoltato accuratamente e attentamente tutti gli interventi che ci sono stati ieri e devo dire che sostanzialmente...

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Voce! Voce! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Guardate, colleghi, che quando non si ha nemmeno rispetto delle condizioni fisiche di una persona non va bene! *(Proteste dal Gruppo LN-Aut)*. Vi prego di sedervi, colleghi, di ascoltare e di fare particolarmente silenzio, in modo da consentire al senatore Casson di svolgere la sua replica.

(Proteste del senatore Volpi). Senatore Volpi, la prego. A lei la parola, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Come dicevo, Presidente, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi, dall'insieme dei quali è emersa la sostanziale condivisione del testo che è stato presentato dalla Commissione giustizia all'Aula del Senato.

Le differenziazioni che si erano rilevate in Commissione sono state confermate in Aula, con riferimento soprattutto a due punti: uno relativo all'immigrazione e l'altro relativo alla coltivazione di sostanze stupefacenti.

Con soddisfazione abbiamo rilevato che le parti principali del provvedimento, quelle concernenti le pene detentive non carcerarie, la riforma del sistema delle pene e la depenalizzazione, hanno trovato un'ampia condivisione, proprio tenendo conto delle gravi difficoltà in cui versa il sistema processuale penale e della vergognosa situazione carceraria.

Per quanto concerne il secondo punto critico citato, quello relativo alle sostanze stupefacenti, informalmente mi è stato comunicato che saranno ritirati gli emendamenti relativi, e quindi il problema non si proporrà.

In merito invece alla questione dell'immigrazione, si ritiene di dover confermare l'impostazione seguita e, mano a mano che si passerà all'esame dei singoli emendamenti, sarà possibile dettagliare in modo migliore le nostre osservazioni.

In conclusione, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, si ribadisce che lo si ritiene un salto di civiltà e culturale verso una gestione moderna e democratica del nostro sistema e della situazione carceraria.

Questo è il primo passo e certamente non la panacea. Altri provvedimenti di diritto sostanziale, processuale e ordinamentale dovranno seguire per completare la riforma del sistema penale. *(I senatori della Lega abbandonano l'Aula)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ora succederà un macello!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. *(Brusìo)*.

Prego i senatori di fare silenzio.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo intanto intende...

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, signor Sottosegretario. Prego tutti i senatori di stare seduti ai propri banchi. *(Il senatore Crosio si avvicina minacciosamente ai banchi del Gruppo PI. Scambio di apostrofi dei senatori Di Maggio e Olivero con il senatore Crosio)*.

PRESIDENTE. Chi intende lasciare l'Aula lo faccia velocemente. *(Scambio di apostrofi tra alcuni senatori del Gruppo LN-Aut e del Gruppo PI. Intervengono gli assistenti parlamentari)*.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,49).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo al quale chiedo scusa per l'interruzione di prima.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ci mancherebbe, signora Presidente.

Come dicevo, il Governo vuole dare atto dell'importante lavoro compiuto dalla Commissione giustizia e ringraziarne il Presidente, senatore Nitto Palma, tutti i componenti e i relatori per il lavoro che è stato svolto nel seguire e nel portare avanti questo importante disegno di legge, che, come è stato detto, riunisce cinque disegni di legge e introduce delle novità molto importanti per affrontare (così riprendendo anche il messaggio del Presidente della Repubblica) il problema del sovraffollamento carcerario introducendo un nuovo tipo di pena.

Questo rappresenta una svolta importante perché, insieme al provvedimento già trasmesso al Senato sulla custodia cautelare in carcere, si vuole giocare d'anticipo, e abituare anche il giudice di cognizione, e non solo il magistrato di sorveglianza, ad irrogare un nuovo tipo di pena. È importante far capire che viene ridefinito l'intero quadro delle sanzioni penali.

Il Senato ha introdotto delle novità importanti. Ha intanto previsto e reso obbligatoria l'irrogazione della reclusione e dell'arresto domiciliare per i reati fino a tre anni. Anche questo è un elemento molto importante, perché, per i reati puniti con pene minori, e comunque reati per i quali spesso veniva concessa (se sotto i due anni) la pena sospesa o misure alternative, si evita di irrogare la pena della reclusione in carcere. Inoltre, lascia la discrezionalità al giudice per i reati puniti con una pena in astratto che va da tre a cinque anni. Quindi, non una possibilità automatica e generalizzata, ma si rimette al potere discrezionale del giudice la scelta di irrogare questo tipo di sanzione. Queste sono novità molto, molto importanti introdotte dal Senato rispetto al testo della Camera dei deputati.

Con questo provvedimento, inoltre, l'Italia si adegua a quello che da anni ci chiede l'Europa per quanto riguarda i procedimenti nei confronti degli irreperibili. Le determinazioni assunte al riguardo sono molto importanti perché faranno risparmiare non solo dal punto di vista economico, ma anche gli uffici giudiziari potranno concentrarsi sui procedimenti a carico di persone reperibili e sospendere invece quelli nei confronti degli irreperibili.

Si punta sulla funzione rieducativa, riparativa della pena (altra novità importante) per quanto riguarda non solo la messa alla prova, ma anche i lavori di pubblica utilità, con i quali si può andare incontro alle esigenze riconosciute nella nostra Costituzione, all'articolo 27, per quanto riguarda la funzione rieducativa, garantendo, nel contempo, anche il diritto alla sicurezza, la cui rilevanza in molti interventi degli illustri senatori nel corso di questo dibattito è stata giustamente sottolineata. Con questo provvedimento si cerca davvero di raggiungere un equilibrio tra la garanzia della sicurezza e l'esercizio della funzione rieducativa della pena. Voglio ripetere e sottolineare che con questo tipo di sanzioni non vi è impunità: il soggetto infatti, a seguito di un processo penale, se ritenuto responsabile viene condannato, e gli viene applicato un nuovo tipo di sanzione, con i limiti che poc'anzi ho sottolineato. Quindi, non si tratta di impunità, ma anzi di certezza delle pena e di un nuovo tipo di pena.

Altro fattore importante che da anni sia la dottrina che tutti gli studiosi chiedevano trovasse una considerazione è la tenuità del fatto. Con il riferimento alla tenuità del fatto e alla non abitualità del comportamento si introduce l'istituto della non punibilità, per graduare e lasciare che l'esercizio dell'azione penale (come sappiamo, da noi vige il principio della obbligatorietà dell'azione penale) vi sia per fatti di una rilevanza più importante. Quindi, per fatti di tenuità e, comunque, di non abitualità c'è la possibilità, per quei reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, di ricorrere, appunto, all'istituto della non punibilità.

L'ultimo punto è quello della trasformazione in illeciti amministrativi. Il Governo comunque esprimerà diversi pareri favorevoli ad alcuni emendamenti presentati, proprio nell'ottica di migliorare il testo. Da tanti anni si parla di depenalizzazione, e quindi di puntare a un tipo di sanzione amministrativa considerando alcune fattispecie come illecito amministrativo. Tra l'altro, il testo prevede esclusioni per determinati tipi di reato: penso all'ambiente (proprio ieri, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha licenziato un provvedimento sui reati ambientali, in modo coerente con tutta l'attività parlamentare e legislativa).

Il Governo richiama l'attenzione sull'importanza del provvedimento in esame e, in modo collaborativo e costruttivo, cercherà di esprimere parere favorevole su quegli emendamenti migliorativi, che possono trovare il consenso di tutta l'Assemblea.

Si tratta di un provvedimento davvero importante, su cui mi auguro si possa raggiungere una larghissima maggioranza, perché può dare una svolta e permettere di agire su più fronti. Questo disegno di legge punta a punire e a rieducare e, nello stesso tempo, a garantire la sicurezza. Non condivido, dunque, chi sostiene che in tal mondo si passi a un'impunità o ad altri tipi di soluzione. È una nuova cultura nel sistema sanzionatorio, che tanto ci veniva richiesta e che oggi riusciamo ad ottenere.

Quanto alla depenalizzazione, leggendo i vari atti parlamentari prodotti anche nella presente legislatura, ho verificato che, sia alla Camera che al Senato, da tempo viene richiesto di depenalizzare. Oggi abbiamo questa possibilità, che mi auguro quindi venga raccolta da tutti. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, nella seduta di ieri ho tentato di intervenire, ma il presidente Gasparri ha ritenuto di non farmi proseguire.

L'intervento che intendevo fare ieri e che voglio fare oggi è ad esclusivo chiarimento del quadro normativo all'interno del quale ci stiamo muovendo, con riferimento a uno dei punti oggetto della stragrande maggioranza degli interventi svolti in Aula, cioè quello riguardante l'immigrazione.

Ricordo a tutta l'Assemblea che, con riferimento agli ingressi clandestini, la situazione attuale della normativa è la seguente: al primo ingresso clandestino, sanzione di carattere pecuniario; ingresso clandestino con intimazione di uscita dal territorio nazionale con prescrizioni; violazione delle prescrizioni: pena pecuniaria; inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale: pena pecuniaria; accompagnamento del soggetto clandestino fuori dal territorio nazionale; in caso di reingresso di questo cittadino, pena detentiva da uno a quattro anni. Questo è il quadro normativo all'interno del quale noi ci stiamo muovendo; ciò equivale a dire che il legislatore ha ritenuto di dover punire con la pena detentiva esclusivamente il reingresso nel territorio nazionale di un soggetto accompagnato alla frontiera per ordine dell'autorità di polizia.

Ciò detto, al fine di chiarire il quadro normativo, alla luce degli interventi svolti in Aula (stiamo parlando proprio di questo), sottolineo che, leggendo sia il testo licenziato dalla Commissione sia gli emendamenti presentati, a seconda di come l'Assemblea e quindi evidentemente la sua maggioranza intenderà comportarsi, abbiamo le soluzioni ai diversi problemi.

Cominciamo dall'inizio. Mi scusi, Presidente, ma è il punto più delicato di questo provvedimento. All'articolo 2, comma 2 del testo licenziato dalla Commissione è previsto, trattandosi di depenalizzazione, che vengano trasformati in illecito amministrativo tutti i reati per i quali il legislatore ha previsto una pena di carattere pecuniario, sia essa la multa sia essa l'ammenda, con una clausola di salvaguardia, che prevede che questa trasformazione automatica in illecito amministrativo di reati puniti con pene pecuniarie non si verifica con riferimento a talune materie che vengono specificamente indicate nel testo.

Tra queste non vi è la materia dell'immigrazione, il che equivale a dire che, secondo l'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del provvedimento varato in Commissione, le tre fattispecie punite con pena pecuniaria nel settore dell'immigrazione vengono trasformate in illeciti amministrativi. Vi è poi un emendamento, il 2.206, della senatrice Stefani, che chiede l'inserimento anche della materia dell'immigrazione, il che equivale a dire che, ove mai dovesse essere approvato questo emendamento, le tre fattispecie punite con la pena pecuniaria non verrebbero a trasformarsi in illecito amministrativo. È chiaramente una decisione di tipo politico, che viene rimessa alla maggioranza dell'Aula.

All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, vi è un emendamento approvato in Commissione, il quale prevede l'abrogazione del reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, cioè il reato di ingresso clandestino, chiamiamolo così, nel territorio nazionale, senza toccare le altre due figure previste dall'articolo 14 del decreto sull'immigrazione, anch'esse punite con pena pecuniaria. Questa disposizione è sostanzialmente ultronea, perché è già ricompresa nella trasformazione in illeciti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 2. Comunque sia, c'è. Anche sotto questo profilo, vi è un emendamento da parte della senatrice Stefani, il 2.210, che chiede l'abrogazione di questa lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2. Ove mai venisse approvato questo emendamento, ma dovesse restare in vita così com'è il comma 2 dell'articolo 2 del testo, questa abrogazione non avrebbe sostanziali effetti, perché la trasformazione in illecito amministrativo delle tre figure dell'immigrazione clandestina punite con pena pecuniaria scatterebbe proprio ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Questa è sostanzialmente la situazione in punto di diritto, valutando i vari emendamenti.

Se mi posso permettere, e lo faccio senza alcuna valutazione di carattere politico, faccio presente che,

salvo un mantenimento dello *status quo*, ove mai si volesse intervenire sul punto, sarebbe comunque necessaria, dal mio punto di vista, un'aggiunta di delega. Infatti, essendo molteplici i richiami nella procedura di espulsione ai passaggi giudiziari previsti dagli articoli 10-*bis* e 13-*bis*, comunque vi dovrebbe essere una possibilità per il legislatore delegato di riformulare le norme, mantenendo evidentemente i vari presìdi delle espulsioni, alla luce della modifica che dovrebbe scaturire in conseguenza della trasformazione in illecito amministrativo.

La ringrazio, signora Presidente, ma ritenevo questo rilievo assolutamente necessario per la chiarezza della situazione e per il voto dell'Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BARANI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, delle parole da: "sono trasmessi" fino a "per materia", con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari" e osservando altresì che, in merito all'articolo 1, che, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si rileva come la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consenta all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, al sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.255, 3.235, 1.264, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e 8.0.203.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.233.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 925, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il presidente Palma ha correttamente posto in evidenza quali sono i problemi. Il relatore non può presentare emendamenti non approvati in Commissione perché non se ne è discusso, però è necessario, se si trasforma quel reato in illecito amministrativo, collegare le norme sull'espulsione. Se non vi provvede il Governo, bisogna sciogliere questo nodo, altrimenti non riusciamo a trovare il momento tecnico regolamentare che consenta la formulazione, nell'una e nell'altra ipotesi. Eliminato il reato di clandestinità e trasformato in illecito amministrativo, occorrono le norme o le indicazioni di collegamento per il legislatore delegato. Questa è la situazione, quindi bisogna sciogliere questo nodo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caliendo.

Ricordo che siamo in fase di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero anzitutto comunicare il ritiro dell'emendamento 1.204, che non ho fatto in tempo a comunicare agli uffici della Presidenza.

Nel merito dell'intervento del senatore Caliendo e del presidente Palma, penso di poter dire, a nome del Gruppo che rappresento, che il punto del cosiddetto reato di clandestinità e la proposta integrativa che, ci pare di capire, il Governo ha in animo di fare (e comunque l'inquadramento generale della disciplina, in base ai rilievi fatti dai colleghi che mi hanno preceduto) - ovvero cosa rimane in tema di illiceità amministrativa relativamente al cittadino extracomunitario non fornito di permesso di

soggiorno valido - siano questioni che non si pongono, vista la ovvia sussistenza dell'intero impianto della cosiddetta legge Bossi-Fini (nella specie, dell'articolo 13, che prevede e disciplina le procedure di espulsione). Quindi, l'implicita illiceità amministrativa della permanenza dello straniero extracomunitario senza alcun titolo giustificativo è già nel nostro ordinamento e - ovviamente - non viene toccata dall'eventuale abrogazione del reato. E così pure per ogni altro tipo di condotta, che ha già oggi rilievo penale, relativa al mancato ottemperamento, da parte dello straniero, di provvedimenti amministrativi di respingimento, allontanamento alla frontiera ed espulsione.

Quindi, riteniamo che la problematica che è stata sollevata, da ultimo, dal senatore Caliendo sia strumentale e volta solo a finalità dilatorie. *(Il senatore Sacconi fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, vorrei che prima si terminasse la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, con i quali non ha attinenza il dibattito che si è testé aperto.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, l'emendamento 1.233 ha il significato di aumentare il tetto delle sanzioni previste in virtù dell'applicabilità della pena principale, oggi definita reclusione domiciliare, al fine di agganciare anche i cosiddetti delitti di falso.

Attualmente lo spazio intraedittale rispetto al quale è possibile eseguire la conversione da parte del giudice, secondo i criteri dell'articolo 133 della reclusione domiciliare, arriva fino ad una pena non superiore, nel massimo, a cinque anni. L'emendamento volto ad aumentare questo tetto serve ad agganciare, per l'appunto, i delitti di falso.

Questo è il senso dell'emendamento che mi sono permesso di proporre proprio in virtù della necessità di avere un maggior raggio di applicazione dell'istituto in questione.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.201, volto a sopprimere l'intero articolo 1.

Riteniamo, infatti, come abbiamo bene esposto in sede di discussione generale, che la previsione dell'arresto e della reclusione domiciliare per tutti i reati che comportano una pena fino a tre anni sia un rimedio del tutto pericoloso e disastroso per il nostro ordinamento. Infatti, come abbiamo esposto, secondo l'impostazione della Lega Nord i crimini, se commessi, devono comportare come conseguenza una pena, che deve essere completamente espiata, e la reclusione deve essere intesa come un rimedio che, per quanto considerato come *extrema ratio*, comunque deve essere concretamente espiato.

La reclusione e l'arresto domiciliari comportano, a nostro avviso, delle difficoltà in sede di esecuzione e di controllo. Siamo in un momento in cui c'è un problema di sicurezza generale; sicuramente gli episodi criminosi si susseguono e di essi si legge sui giornali, e di certo questo è un momento in cui la Polizia e i Carabinieri devono tutelare il territorio e controllarlo; pertanto, sicuramente verificare e controllare il rispetto dei domiciliari comporta un impiego di Forze dell'ordine che ben potrebbero essere utilizzate per altri tipi di controllo, per seguire i vari interventi e quanto altro. Noi della Lega Nord (anche io stessa) abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari per chiedere al Governo come intenda affrontare certe problematiche di criminalità, tenendo conto degli organici attuali di Polizia e Carabinieri.

Per questa ragione, con l'emendamento 1.201 intendiamo chiedere che venga integralmente soppresso l'articolo 1, non solo contestando la problematica dell'applicazione della reclusione domiciliare per le condanne fino a tre anni, ma tenendo conto della facoltà che venga eventualmente concessa per tutti i reati puniti con la pena della reclusione dai tre ai cinque anni, che quindi possono comportare una seria pericolosità. Ci sorprende poi che non sia considerata l'ipotesi della recidiva, e il fatto che venga comunque consentito di poter ricorrere a certi istituti (chiamiamoli impropriamente benefici) a criminali anche nel caso in cui essi siano recidivi.

Ci sorprende in particolare che sia prevista addirittura una causa di non punibilità per condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria per pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni. E ciò avverrebbe nel caso di particolare tenuità dell'offesa e di non abitualità del comportamento. A nostro avviso, quando si tratta di reati che comportano comunque una pena detentiva, ancorché non

superiore nel massimo a cinque anni, occorre considerare che questo stesso Parlamento, nel momento in cui ha elaborato la previsione codicistica, li ha considerati di particolare gravità; pertanto, la particolare tenuità dell'offesa a nostro avviso non può essere assolutamente considerata una causa di non punibilità. Un reato per noi è sempre un reato, a prescindere da quella che può essere la sua conseguenza.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità che sono inseriti nel testo, pur condividendo l'idea che essi siano sicuramente un rimedio anche rieducativo, riteniamo che siano anche una modalità per aggravare ulteriormente la pena, cui devono aggiungersi, ma mai sostituirsi ad essa. Infatti, se è vero che un criminale, nel momento in cui commette un reato, può essere adibito a lavori di pubblica utilità affinché si renda conto di cosa vuol dire lavorare per quella collettività di cui egli stesso, commettendo il reato, ha leso un interesse primario, comunque questo tipo di lavoro si deve semplicemente aggiungere alla pena detentiva.

Noi riteniamo inoltre che, tra tutte le soluzioni proposte per la reclusione domiciliare, la previsione che la esclude per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 non sia sicuramente soddisfacente. Intanto a nulla serve inserire questa indicazione quando all'articolo 4-*bis* sono previsti reati che comportano addirittura pene superiori a cinque anni, per cui è quasi inutile questo inciso. Però, noi pensiamo che vi siano altri reati che dovrebbero essere esclusi, e questo sarà specificato nell'emendamento che in seguito illustrerò.

Saluto ad una delegazione di imprenditrici del Marocco e della Tunisia

PRESIDENTE. Salutiamo tre ospiti stranieri che stanno assistendo alla nostra seduta: tre donne imprenditrici del Marocco e della Tunisia, accompagnate dalla presidente di «Corrente Rosa», Serena Romano, che sono venute nel nostro Paese per apprendere alcune pratiche sulle pari opportunità. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 10,20)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, prima di tutto vorrei spendere una parola sulla questione procedurale sollevata dal senatore Caliendo. Vorrei ricordare che proceduralmente è vero che il relatore non può ritirare emendamenti della Commissione, però il relatore può presentare in qualsiasi momento degli emendamenti, di cui ovviamente si assume la responsabilità, tanto è vero che si può dare il termine per i subemendamenti.

Detto ciò, esprimo il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti che vanno dall'1.200 all'1.254, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 1.255 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.256, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.257, perché la formulazione della lettera *i)* e delle lettere *b)* e *c)* del testo rendono inutile e inoperante la lettera *m)*. Di conseguenza, invito al ritiro degli emendamenti 1.258 e 1.259, segnalando che in caso di approvazione dell'emendamento 1.257, risulterebbero assorbiti.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.260 e 1.261, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.262 e 1.263 (che sostanzialmente coincidono), mentre sull'emendamento 1.264 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, io avevo illustrato solo il primo dei miei emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma lei sa che nei dieci minuti a sua disposizione poteva illustrarli tutti.

STEFANI *(LN-Aut)*. Mi perdoni, oggi siamo in assenza del nostro Capogruppo. Però mi avevano detto che non c'era il tempo contingentato sull'illustrazione degli emendamenti, per cui avevo illustrato solo il primo dei miei emendamenti, ma vorrei illustrare anche gli altri, e le chiedo cortesemente di poterlo fare.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, c'è un articolo del nostro Regolamento che prevede quello che le ho spiegato. Lei forse non lo sapeva e il suo Capogruppo non l'ha detto, ma così è. Avete esaurito il tempo illustrando il primo emendamento sull'articolo 1.

Se vuole, le leggo lo specifico articolo del Regolamento. Ripeto, avete già esaurito il tempo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il Regolamento in questo caso prevede che ciascun senatore possa intervenire sugli emendamenti presentati ad un articolo per dieci minuti. Ovviamente, se quanto alzo la mano per richiamare la sua attenzione lei mi salta, non va bene.

Detto questo, decidete voi che cosa volete fare. Ripeto che, riguardo a questo provvedimento, noi non siamo d'accordo su come è stato impostato e come state gestendo l'ordine dei lavori, perché è chiaramente un colpo di mano. Al di là di questo, signora Presidente, la parola non si leva mai. Poi il giudizio lo date voi, prendetevi la responsabilità di votarlo, ma noi, glielo dico fin d'ora, come faceva il senatore Santangelo per le votazioni, interverremo su ogni emendamento per 10 minuti; su ogni articolo faremo dichiarazioni di voto per 10 minuti; e questo è dovuto per ogni senatore del Gruppo.

PRESIDENTE. Lei quindi ha già fatto la dichiarazione di voto sull'emendamento?

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente, sono intervenuto sull'ordine dei lavori. Ora le chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Con calma, senatore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. La ringrazio, signora Presidente. Noi ci apprestiamo quindi...

PRESIDENTE. Aspetti, lasci lavorare la Presidenza. Poi le verrà data la parola quando le spetta.

L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice, su cosa chiede di intervenire? Le ricordo che siamo già in fase di votazione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei solo capire esattamente come funziona il meccanismo, in modo da non creare tutte le volte delle problematiche su chi deve parlare o non parlare. Tutti noi in dichiarazione di voto possiamo intervenire per esprimere la nostra intenzione di voto, me lo conferma?

PRESIDENTE. No, in dichiarazione di voto può intervenire un senatore per Gruppo.

COMAROLI *(LN-Aut)*. E per quanto tempo?

PRESIDENTE. Per 10 minuti.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Bene, la ringrazio.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi conferma che posso fare una dichiarazione di voto su ogni singolo emendamento a questo articolo, per 10 minuti?

PRESIDENTE. Sì, prego.

STEFANI *(LN-Aut)*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.201, come avevo detto prima in sede di illustrazione, mi dispiace di non aver potuto illustrare anche gli altri emendamenti, perché a mio parere ci sono anche degli emendamenti importanti per le finalità che vogliamo raggiungere.

Per quanto riguarda il primo, come già dichiarato in discussione generale, il nostro emendamento è volto a sopprimere l'intero articolo in quanto noi contestiamo e ci opponiamo fermamente alla previsione di questa legge delega che, a nostro avviso, è volta praticamente a creare uno stravolgimento nell'ottica non solo dell'esecuzione della pena, perché qui in realtà non stiamo parlando di esecuzione della pena, ma di una pena alternativa che viene istituzionalizzata, quale quella della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare, che in questo caso vengono considerati come rimedi obbligatori per il giudice, il quale, per i reati fino a tre anni, prevederà quindi l'arresto e la reclusione domiciliare.

Tra l'altro, si tiene conto anche che il conteggio della pena viene fatto ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale. Anche sotto questo profilo, noi contestiamo fermamente che si utilizzi questo rimedio, intanto perché l'articolo 278 computa la pena per le misure cautelari, mentre in questo caso stiamo parlando della pena definitiva. Ma non solo per questo: l'articolo 278 non tiene conto di elementi molto rilevanti, quali, ad esempio, le circostanze aggravanti e la continuazione.

Contestiamo poi, come già detto, che sia prevista la facoltà di arresto e reclusione domiciliari per i reati puniti con pene fra i tre ed i cinque anni. Anche in questo caso, riteniamo che in presenza di pene fino a cinque anni si debba parlare di reati comunque di una certa importanza e di una certa gravità.

Abbiamo fatto in quest'Aula degli sforzi notevoli per far rientrare nel computo dei reati sanzionati con pena detentiva il reato di *stalking*, nei confronti del quale al momento c'è una particolare sensibilità, visti i casi che si sono verificati e il clamore anche mediatico che si è avuto attorno a questa tematica. Adesso il reato di *stalking* è inserito tra i reati sanzionati con pena detentiva ma, allo stesso tempo, si prevede una forte attenuazione delle sanzioni stesse. Pur sapendo che, bene o male, la reclusione domiciliare crea comunque un impedimento ed una limitazione per la vita quotidiana di un criminale - che per noi rimane sempre criminale, a prescindere dal grado di gravità del reato commesso - questo si trova sempre a vivere la propria vita senza essere sottoposto (anche se ne abbiamo capito le ragioni) non solo alle difficoltà, ma a volte anche all'infamia del carcere. Il carcere, quindi, a nostro avviso è l'unico rimedio, l'unica soluzione, l'unica fine cui deve essere destinata colui che compie dei reati.

Per certi versi abbiamo anche condiviso i contenuti della lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1, che prevede la reclusione o l'arresto in carcere «qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato». Riteniamo sia fondamentale pensare alla figura, importantissima, della persona offesa dal reato, che a volte invece dimentichiamo. Nel momento in cui, però, sono previste delle attenuazioni della pena, come avete stabilito nel decreto?legge n. 78 dello scorso luglio, noi ci mettiamo nei panni delle persone offese che vedranno circolare o vivere liberamente nelle proprie dimore coloro che hanno procurato danno a loro o ai loro familiari.

A volte poi accadono degli episodi anche ameni. Ad esempio, a Brescia sono stati imposti gli arresti domiciliari ad un *clochard*, una persona quindi che per certi versi era tenuta ad essere presente presso la sua panchina. È una notizia che può anche far sorridere, ma mi chiedo quale possa essere il luogo che un *clochard* può considerare come proprio domicilio. Nel caso che vi ho citato, quando al

clochard è stato contestato il fatto che non si trovava presso la sua panchina, ha dovuto risponderne davanti al giudice, ma ovviamente è stato assolto, perché, come era evidente, faceva fatica a rispettare l'obbligo degli arresti domiciliari.

Contestiamo inoltre l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Anche in questo caso dichiarano ovviamente un voto favorevole al nostro emendamento e fermamente contrario a quanto contenuto nell'articolo 1. Riteniamo infatti che la tenuità dell'offesa o la particolare gravità del fatto devono rilevare ai fini della concessione delle attenuanti, ma che non si possa prevedere di escludere addirittura la punibilità di tali condotte. Tale esclusione comporta veramente, nei casi concreti, un serio pericolo. Pensiamo, ad esempio, ai piccoli furti che avvengono nei supermercati, nei negozi e nei centri commerciali. Ritengo che rubare non dico un pacchetto di caramelle, ma una boccetta di qualche prodotto o altri beni similari dimostri comunque una tendenza a delinquere da parte del soggetto. Non mi riferisco ai casi umani in cui qualcuno non riesce nemmeno ad arrivare alla fine del mese perché non ha il minimo per mangiare. Sicuramente però questi sono dei fatti. Se noi prevediamo la non punibilità per certi reati arriviamo a riconoscere che si può rubare nei supermercati. Questa è la conseguenza di quanto previsto nel provvedimento.

Passo all'illustrazione di un altro emendamento, o questa vale come dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Questa è la dichiarazione di voto, gli emendamenti erano già stati illustrati, come ho spiegato precedentemente.

STEFANI *(LN-Aut)*. Mi perdoni, signora Presidente: questa è la dichiarazione di voto sul primo emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.201, e poiché non ha accettato l'invito al ritiro, lo dobbiamo votare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B.) (La senatrice Bellot segnala un disguido con la tessera, che restituisce all'assistente parlamentare)*.

L'abbiamo segnalato, senatrice Bellot.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 1.202, passiamo alla votazione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, su questo emendamento abbiamo posto particolare

attenzione, chiedendo la soppressione delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

Per chi non dovesse avere chiaro di cosa si tratta, poiché è importante per comprendere bene come votare, ricordo che la lettera *a)* stabilisce che nei decreti legislativi si prevede che «le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda» e che «la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato "domicilio", con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

Oltre a tutto ciò, il provvedimento di delega prevede al comma 1 dell'articolo 1 che il Governo sia «delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene» con determinate modalità ed entro certi termini. È chiaro che qui si sta delegando il Governo su una materia nella quale il Parlamento dovrebbe intervenire direttamente, non delegando all'Esecutivo un successivo provvedimento. Se non si trova un eccesso di delega qui, dove si rinviene?

Il punto *b)* stabilisce che «per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale», sia previsto «che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;».

Vi rendete conto che si tratta di un eccesso? Su questo dovrebbe intervenire direttamente una legge del Parlamento; non può esservi una delega, come previsto dall'articolo 1.

Ritorniamo quindi ancora una volta al senso del provvedimento. Qual è? Quello di dare realmente un colpo di spugna su reati per i quali, invece, la gente ci chiede di essere severi e di non consentire che questi criminali, che possono essere identificati in qualche caso, in maniera sommaria, nella discussione come piccoli criminali, ma che sono quelli più feroci, che entrano nelle case, che tolgono il sonno alle persone di notte, che producono poi situazioni di disagio sociale e rendono le nostre città insicure, restino impuniti. Pensiamo anche a quello che è connesso a un grave reato come quello legato alle sostanze stupefacenti: non è semplicemente una questione di consumo, ma di spaccio, ed intorno a questo si verificano una serie di crimini efferatissimi: pensiamo a chi va a rubare, a chi si insinua nelle scuole, a chi entra in contatto con i più giovani. Ebbene, tutto questo rischia di creare un'ulteriore ondata di mancanza di serenità nelle nostre comunità.

Allora, cara Presidente, per aiutare i colleghi ad orientarsi nel voto, mi permetto di riportare all'attenzione dell'Assemblea quanto scrive in una lettera aperta al ministro Cancellieri il vice segretario nazionale del sindacato di Polizia: «Signor ministro Anna Maria Cancellieri, posso farle una domanda? Io, da operatore delle forze dell'ordine, come devo interpretare questo decreto svuota carceri? Lei è stata informata, oltre che delle condizioni dei detenuti, di quelle dei cittadini italiani onesti? E di quelle degli operatori delle forze dell'ordine? Come dovremmo sentirci noi poliziotti» - ed io aggiungo: carabinieri e esponenti di tutte le altre Forze dell'ordine - «quando arrestiamo un delinquente e pochi minuti dopo lo ritroviamo in strada che ci sbeffeggia e prosegue le sue azioni criminose?». Come dovrebbero sentirsi questi tutori dell'ordine? Questa è la domanda che prima di votare dobbiamo porci.

I lavoratori socialmente utili sono questi? I criminali che mettiamo fuori dalle carceri? Prosegue poi la lettera: «Lavori socialmente utili? Perché questi lavori non li facciamo fare ai cittadini onesti che pagano le tasse e che non ci pensano neanche ad andare a rubare? Lei lo sa che in Italia si denuncia un reato ogni dieci secondi? Ci spieghi allora come possiamo infondere fiducia ai cittadini, se poi chi comanda rema in senso contrario. Noi lavoriamo per il cittadino e l'amministrazione della Polizia di Stato ci dà modo di poter svolgere questo compito, ma il nostro è solo il primo atto e se poi il finale è questo dello svuota carceri, non ci resta altro che rassegnarci».

Pensateci quindi bene, colleghi, prima di votare su questo emendamento.

Scrive ancora il rappresentante del sindacato di Polizia: «Nessun medico ordina alle persone di delinquere e quindi ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Chi sbaglia deve pagare e la pena deve essere certa». Questa riflessione introduce un argomento importante che, ancora una volta, vi invito a considerare prima di votare su questo emendamento. Non si può pensare di risolvere tutto con

un colpo di spugna, depenalizzando i reati e mettendo i criminali fuori dalla galera, solo perché negli anni i Governi che si sono succeduti non hanno posto rimedio al problema della giustizia, perché il vero problema che sta alle spalle è quello di una giustizia che lascia la gente in carcere senza un giudizio definitivo; è quello di una giustizia che, quando vuole, agisce velocemente, e quando invece non si interessa dei crimini commessi dalla gente - come in questo caso - lascia addirittura scarcerare, per decorrenza dei termini, criminali accaniti e feroci.

Di cosa parliamo, dunque? Continuano nella loro lettera questi servitori dello Stato: «Le attenuanti sono previste dal nostro codice penale e nessuno le mette in discussione, ma non si possono perdonare persone che con i loro reati, anche se giudicati "minori", spesso sono causa di vere e proprie tragedie familiari. Indulto? Amnistia?». Che cos'altro si nasconde dietro questi provvedimenti? Questo è quello che dobbiamo chiederci; questo è quello che voi dovete dirci oggi.

Noi ci apprestiamo a non votare questa modifica normativa, sostenendo per questo l'emendamento che abbiamo presentato. Continuano nella lettera gli agenti di Polizia: «Molti stranieri vengono in Italia a delinquere perché sanno benissimo che il nostro sistema è molto *soft* e quasi sempre si può passarla liscia, magari con qualche "dolce" semilibertà o con un controllo "sereno", come ad esempio la libertà vigilata» - proprio quella di cui stiamo parlando - «o, ancora meglio, con degli arresti domiciliari con permessi per tutte le ore, da quello per accompagnare il cane a fare un giro a quello per andare a casa di amici per un compleanno». E così - aggiungo io - anche il livello di sicurezza che dobbiamo pretendere quindi da un detenuto viene meno, perché, se oggi nelle carceri italiane accade che vengano passati addirittura i «pizzini» tra i mafiosi, figuriamoci quando vengono messi agli arresti domiciliari questo tipo di soggetti.

Quali reti criminali si consentirà ancora di mantenere inalterate? Il sistema penale e giudiziario deve disarticolare il crimine ed impedire che possano mantenersi legami di criminalità: in questo caso, invece, la norma proposta nel provvedimento in esame prevede, se non emendata, che venga mantenuto questo tipo di reti criminali, e noi su questo certamente, così come i rappresentanti delle Forze dell'ordine, non siamo d'accordo.

Scrive ancora questo agente di Polizia e ascoltate quanto egli scrive per poter orientare il vostro voto: «Signor Ministro, ci auguriamo che le sue idee siano positive e la ragione sia dalla sua parte, ma sappia che se anche uno solo di questi individui a cui avete permesso di uscire dalle carceri ritornerà a delinquere, magari ammazzando o stuprando qualche giovane, la responsabilità non sarà certo delle forze dell'ordine».

Lo dico ai colleghi del Nuovo Centrodestra: pensateci bene prima di votare questo tipo di legge che vi viene proposta dal Governo e dagli altri parlamentari, anzi in questo caso direttamente da parlamentari. Pensateci bene, perché sarete in contraddizione con quello che il ministro Alfano continua a dire tutti i giorni: «Noi abbiamo fiducia nelle Forze dell'ordine, diamo loro mezzi, risorse. Mettiamo la benzina nelle macchine». Chiedo allora: qual è la fiducia che si dà alle Forze dell'ordine? Pertanto signora Presidente, noi voteremo convintamente a sostegno dell'emendamento 1.202. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Pascoli-Giovinazzi» di Castellaneta, in provincia di Taranto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 10,46)

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, anche su questo provvedimento - come finora è accaduto ogni volta che il Senato si è riunito per discutere di disegni di legge - il Gruppo del Partito Democratico, con molta attenzione e cura, ha evitato né di accelerare, né di affrettare, né di rallentare la discussione per motivi strumentali. Poco fa, però, da parte del Gruppo della Lega Nord è stata annunciata una tattica ostruzionistica, che, se ho capito bene, è stata così deelineata: ogni suo componente chiederà di prendere la parola su ogni emendamento, utilizzando il nostro Regolamento, e intenderà parlare - lo abbiamo appena visto - per dieci minuti. Un calcolo a spanne, approssimativo, ci porta a dire che, con questo sistema, con il calendario che abbiamo approvato, nella seduta di questa mattina non arriveremo nemmeno ad approvare una parte degli emendamenti presentati all'articolo 1. Tutte le discussioni di merito e tutti gli approfondimenti sono necessari e debbono essere dall'Aula rispettati. Questa tattica ostruzionistica mi costringe, però, a chiedere alla Presidenza del Senato di valutare la convocazione, in tempi congrui con i nostri lavori, di una Conferenza dei Capigruppo che ci consenta *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)* o di contingentare i tempi o di tenere seduta per tutto il giorno e la notte, fino a quando il provvedimento non verrà approvato. *(Applausi dai Gruppi PD, PI e Misto- Aute ironici del senatore Candiani)*.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, mi permetto di intervenire in dissenso da quanto rilevato dai rappresentanti della Lega Nord, anche con riferimento all'invito rivolto nei confronti dei senatori del Nuovo Centrodestra a meditare prima di procedere alla votazione degli articoli in esame.

Credo vada fatta chiarezza sull'argomento. Il punto di partenza del provvedimento che stiamo votando non consiste certo nella volontà di creare un diritto penale favorevole agli imputati o ai condannati, ma di intervenire su un nodo assolutamente all'attenzione della pubblica opinione, sul quale il Governo e il Parlamento si sono più volte pronunciati. Mi riferisco alla povertà dell'arsenale sanzionatorio, che impone al giudice di pronunciare condanne a pene detentive, che poi devono essere eseguite, ma soprattutto a pene detentive cosiddette brevi. La conversione o, per meglio dire, l'arricchimento dell'arsenale sanzionatorio, che accanto alla reclusione e all'arresto oggi dovrebbe prevedere anche l'arresto e la reclusione domiciliare, riguarda per l'appunto le cosiddette pene detentive brevi. Questa è una affermazione che chiarisce integralmente i termini della questione. Parliamo di delitti o di contravvenzioni punite con pene sino a tre anni e, quindi, regolabili con pene detentive anche eventualmente nettamente inferiori al limite dei tre anni, ovvero a delitti e contravvenzioni che vanno da tre a cinque anni di reclusione.

Il senso di questo mio avvertimento preliminare consiste per l'appunto nel dare concretezza a ciò che rappresenta uno degli argomenti sui quali la riflessione dei penalisti ma, soprattutto, del legislatore si è soffermata in questi ultimi anni, ossia la natura altamente criminogena delle pene detentive brevi.

Si è da tutti sempre osservata la necessità di evitare che il circuito carcerario si apra a soggetti che debbano espiare brevissimi periodi di tempo perché, data la brevità della pena detentiva, in quei contesti non soltanto non è assicurata la funzione rieducativa della pena, quindi il principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione (dal momento che la pena detentiva breve è incompatibile con i percorsi di rieducazione, che inevitabilmente implicano spazi sanzionatori più ampi), e soprattutto per gli effetti criminogeni delle pene detentive brevi. Ossia, se si prende un cittadino, magari condannato a distanza di molti anni dalla commissione di un delitto, che si è già reinserito nella società, che ha trovato un lavoro, vive in un contesto familiare ordinario, e lo si mette in carcere per espiare una pena di sei-sette mesi, magari in un contesto nel quale, per ipotesi, le pene cosiddette alternative non sono nemmeno applicabili nella fase esecutiva, si crea inevitabilmente una situazione di tensione criminogena. Anziché rieducare il condannato, si pone un soggetto sano in un contesto criminogeno

determinando un grave danno alla sua possibilità di reinserimento, una volta che verrà rimesso in libertà.

C'è quindi da osservare che il provvedimento non incide in maniera generalizzata (e non era certamente possibile) sulle pene detentive, ma incide soltanto su pene detentive brevi, evitando quel circuito criminogeno che una detenzione in conseguenza di un ordine di esecuzione di condanna per periodi brevi determina.

C'è da dire, tra l'altro, che la pena detentiva breve con modalità di esecuzione per fasce di giorni settimanali o, addirittura, per fasce orarie corrisponde ad una necessità anch'essa fortemente avvertita per regolare determinate situazioni disfunzionali di tipo criminale particolarmente legate a contesti che si caratterizzano per la commissione di reati solo in occasione di determinate vicende. Ipotizziamo la violenza negli stadi o l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche in occasione della frequentazione delle discoteche al sabato sera, con tutta una serie di reati connessi, magari non soltanto in tema di uso di sostanze stupefacenti, ma anche di gravi fatti connessi alla circolazione degli autoveicoli, che si determinano proprio in occasione della partecipazione ad eventi legati soltanto a determinate occasioni che si concretizzano, magari, al venerdì sera o al sabato sera. Una pena detentiva breve per fasce orarie, ovvero per giorni predeterminati della settimana, ha appunto lo scopo di conseguire un doppio risultato: per un verso, punire con pena detentiva, ancorché non carceraria, il condannato; per altro verso, punirlo soltanto in occasione di quegli eventi che determinano la sua criminosità. In questo caso, l'intervento sanzionatorio è particolarmente selettivo, perché individua, all'interno di fasce sane della popolazione, soltanto quei soggetti che delinquono in occasione di particolari manifestazioni. Quindi, non sanziona in maniera irrimediabile e dannosa chiunque, ma lo sanziona soltanto con riferimento a quelle occasioni che ne stimolano la condotta criminosa.

Per chiarire ulteriormente il tema dal quale ero partito, affermando che sono sanzioni dedicate a pene detentive brevi, sottolineo che si tratta pur sempre di sanzioni detentive. Occorre, dunque, chiarire una questione assolutamente evidente: la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare sono sanzioni detentive, ma di tipo non carcerario, tanto che la legge o, per meglio dire, lo schema di delega al Governo prevede, ancorché in modo superfluo, il richiamo al delitto di evasione per il caso della violazione o della inosservanza delle limitazioni alla libertà personale connesse all'applicazione delle sanzioni detentive, che noi qualifichiamo come reclusione domiciliare e arresto domiciliare.

Peraltro, questo provvedimento è assolutamente necessario se si vuole evitare di innestare ciò che rappresenta una soluzione del tutto irrazionale del nostro sistema, ossia il cosiddetto processo di sorveglianza. Ebbene, oggi condanniamo coloro i quali sono risultati responsabili di determinati delitti, per poi convertire con pene alternative le condanne a pene detentive brevi. Il pregio del provvedimento in esame che noi deleghiamo al Governo consiste - per l'appunto - nel consentire al giudice di merito, quindi al giudice della cognizione, di applicare da subito pene che non richiedono poi una conversione alternativa da parte del giudice di sorveglianza.

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, la prego di concludere il suo intervento, perché il tempo a sua disposizione sta per terminare.

D'ASCOLA *(NCD)*. Il merito, quindi, sta nell'evitare quella che a questo punto diventa un'inutile fase del giudizio, ossia la fase dell'esecuzione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 1.202, presentato dai senatori Stefani e Bitonci. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Infatti, credo che la valutazione politica fatta dal collega sia giusta e corretta e che tutti gli italiani si aspetterebbero la soluzione da egli indicata.

In secondo luogo, desidero fare una riflessione ad alta voce, rivolgendomi in particolare ai colleghi del Gruppo PD. Fino a qualche mese fa, quando all'interno delle Aule parlamentari si assumevano determinate posizioni che oggi, come allora, sono state definite di ostruzionismo, tale atteggiamento

era considerato legittimo e normale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Oggi, invece, ci richiamiamo ed invitiamo i colleghi che non la pensano come noi (in questo caso, io la penso come i senatori del Gruppo LN-Aut e non come quelli del Gruppo PD, che sono in maggioranza) a non fare ostruzionismo.

La traduzione di questa parola potrebbe significare, per chi ci sta ascoltando, che i colleghi della Lega Nord, e tutti gli altri che non sono in maggioranza e non condividono determinati atteggiamenti della maggioranza, non dovrebbero neanche parlare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Secondo questa falsata ed odierna interpretazione noi dovremmo soltanto o ascoltare o andarcene a casa e far sì che la maggioranza possa svolgere un lavoro sereno e tranquillo senza avere dall'altra parte nessuno che conduca la propria battaglia politica con i mezzi che sono messi a disposizione dalla democrazia: mi riferisco a quell'atteggiamento ostruzionistico che qualcuno vuole qualificare e considerare sgradevole, ma che invece è normale e legittimo in tempo di democrazia, e dovrebbe e potrebbe essere fatto dai parlamentari che stanno dall'altra parte della barricata senza alcun tipo di difficoltà per nessuno.

Sentire qualcuno, per cui ho il massimo rispetto, invitare la Presidente ad assumere atteggiamenti pesanti nei confronti dei parlamentari che esercitano la propria attività all'interno del Parlamento mi lascia un po' perplesso. Credo che lei, signora Presidente, sia autonoma a 360 gradi e non si farà intimorire né avrà bisogno di suggerimenti da parte di qualcuno per il comportamento da tenere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, intanto c'è il Regolamento, che viene rispettato, così come succede tante volte che vengano rispettate anche altre procedure. Quindi, la prego, qui nessuno intimorisce né subisce assolutamente alcuna intimidazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, rimango stupito e allibito anch'io dalla richiesta del senatore Zanda. Pur non condividendo nel merito la stragrande maggioranza degli interventi svolti dai colleghi della Lega in questi giorni, ritengo fondamentale rispettare le possibilità, anche regolamentari, di intervento di qualsiasi opposizione e di qualsiasi forza politica. I tempi peraltro non sono contingentati, cosa che si sapeva da quando è stato calendarizzato questo provvedimento. Per cui, la prego di andare avanti con i lavori nel modo più celere possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sinceramente a noi dispiace sentire le parole del presidente Zanda, perché ad oggi, se non sbagliamo, non siamo ancora né in una dittatura né in una monarchia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Esiste un Parlamento regolarmente eletto...

PRESIDENTE. Posso invitarla ad usare parole proprie? Qui siamo tutti in democrazia, anche nell'espressione di opinioni.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Più proprie di così!

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Centinaio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Siamo in un Parlamento regolarmente eletto, che ha un Regolamento e in cui, lo dice la parola stessa, si parla, si dibatte, ci si confronta, soprattutto.

Bruttissima la parola «ostruzionismo», perché in questo caso noi non stiamo facendo ostruzionismo.

VOCI DAL GRUPPO PD. Nooo!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Veramente brutta questa parola, perché in questo caso la Lega non fa ostruzionismo. La Lega sta solo chiedendo quel che hanno chiesto alcuni colleghi ieri quando si era interrotto il dibattito, ossia sta chiedendo ai colleghi più attenti di riflettere su quel che stiamo votando.

Abbiamo applicato il Regolamento, non abbiamo fatto altro; un Regolamento, presidente Zanda, in vigore da tantissimi anni e che viene applicato in modo preciso anche a cura degli uffici (e per questo li ringraziamo), e che è stato applicato anche questa mattina in modo perfetto, senza sbavature.

Noi rispettiamo, Presidente, il lavoro del Parlamento. Lo rispettiamo a tal punto che, pur non rimanendo in silenzio, abbiamo espresso solo in modo sommesso la nostra opinione nel momento in cui questo Governo allo sbando ha presentato decreti *omnibus*, con argomenti non previsti che non dovevano neanche essere trattati, o quando a questo Senato è stato dato il ruolo di mero ratificatore di scelte altrui, con il dibattito ridotto ad un mero: «Votiamo perché non c'è tempo». Oggi il tempo c'è, perché è previsto dal Regolamento. Quindi, noi chiediamo il tempo che il Regolamento ci mette a disposizione.

Mi dispiace sentire dal presidente Zanda la richiesta di convocare una riunione della Conferenza dei Capigruppo, perché questa mattina, quando il mio Presidente ha chiesto giustamente la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per decidere l'ordine del giorno di oggi, ciò gli è stato negato. Invece il presidente Zanda chiede tale convocazione per far star zitto un Gruppo parlamentare. È una vergogna! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, intervengo per sostenere la richiesta del presidente del Gruppo del Partito Democratico, senatore Zanda, di convocare la Conferenza dei Capigruppo per una valutazione sull'ordine dei lavori. Rammento ai colleghi, in particolare a quelli che si lamentano in questo momento di un tentativo di riduzione dello spazio democratico, che abbiamo memoria lunga: non dimentichiamo ciò che è avvenuto nel passato in quest'Aula e in altre Aule parlamentari su provvedimenti di una certa importanza, e gli atteggiamenti che di volta in volta le maggioranze e le opposizioni hanno assunto rispetto agli argomenti in campo.

In particolare, voglio far presente ai colleghi della Lega che loro stanno facendo un ostruzionismo sicuramente legittimo, ma falsato da un'interpretazione non corretta della realtà. Il collega D'Ascola, intervenuto in rappresentanza del Nuovo Centrodestra, ha chiarito in maniera puntuale quali sono gli ambiti di intervento di questo provvedimento, i contorni della delega, che certamente non assumono atteggiamenti di carattere permissivo o buonista, ma cercano invece di raggiungere obiettivi previsti nella nostra Costituzione, che sono in primo luogo quelli che ineriscono alla finalità rieducativa della pena; inoltre, cercano di determinare una situazione di concreta applicazione della sanzione. Infatti molto spesso notiamo che i provvedimenti rimangono semplici gride manzoniane, in quanto poi non interessano concretamente i comportamenti che devono essere sanzionati, visto che il nostro sistema non è in grado di soddisfare la richiesta di sanzionamento effettivo.

Quindi, introdurre una sanzione diversa dalla detenzione in carcere è sicuramente un elemento di concretezza che dobbiamo portare avanti, come differenziare rispetto ai reati: non tutti i reati possono essere trattati nella stessa maniera. Abbiamo la necessità di selezionare e di riconoscere quali sono i reati che destano maggiore preoccupazione per la società e l'opinione pubblica.

Pertanto, piuttosto che far intervenire per dieci minuti ogni rappresentante del Gruppo della Lega, un'azione più mirata, che certamente poteva essere svolta in Commissione e che può ancora adesso essere svolta in Aula, consente a tutti, attraverso una dialettica vera e non strumentale, di perseguire in maniera più efficace gli obiettivi che tutti abbiamo: dare maggiore sicurezza ai cittadini, alla società e nello stesso tempo risparmiare il logoramento che deriva dall'applicazione di norme che poi, nella sostanza, non riescono ad essere concretizzate e finalizzate rispetto ai nostri veri obiettivi, ossia assicurare sicurezza ai cittadini e giustizia anche a coloro che hanno commesso reati e che sono responsabili di reati. Infatti, uno Stato democratico, uno Stato di diritto vero riconosce a tutti, colpevoli e innocenti, una corretta applicazione della legge.

In questo senso, l'invito a soprassedere o a riprendere la questione di una diversa organizzazione dei lavori mi sembra necessario.

ALBERTINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(PI)*. Signora Presidente, intervengo per aggiungere, a titolo personale e a nome del mio

Gruppo, l'appoggio alla proposta testè rappresentata da parte del senatore Zanda di una convocazione della Conferenza dei Capigruppo per intervenire al fine di contingentare i tempi di parola e consentire quindi alla nostra Assemblea di adempiere ai due profili istituzionali che le competono: quello di decidere e quello di permettere a tutti i colleghi di esprimere il loro pensiero su quanto è oggetto della discussione.

Aggiungo un'esperienza, che non porto a titolo di esempio, nel senso che la si debba imitare, ma solo per dire che funziona così nel più grande Parlamento del mondo, dove sono rappresentati 28 Paesi: mi riferisco al Parlamento europeo, nel quale c'è un Regolamento che definisce il numero di minuti assegnati ai vari Gruppi presenti in proporzione al numero di seggi, ma che rimette - è un fatto di pura razionalità - alla discrezionalità della Presidenza (sia essa di Commissione, che di Aula) il contingentamento dei tempi di intervento qualora i tempi prescritti per l'adempimento di decisioni e il numero degli interventi siano tali da non rendere compatibile la norma astratta con la fattispecie, concreta e reale, di adempiere a quei due compiti istituzionali.

Concludo con una battuta di un notissimo giornalista, Longanesi, che diceva al suo direttore: «Mi scusi, direttore, l'articolo è venuto troppo lungo; non ho avuto il tempo di fare la sintesi». Per dire cose sensate può bastare un minuto; per farci perdere tempo non bastano dieci minuti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bruno)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per associarmi alla richiesta del presidente Zanda.

Credo che questa discussione abbia già trovato in Commissione un approfondimento molto importante da parte di tutti noi. Si è trattato di una discussione seria ed approfondita, che abbiamo riproposto in Aula; la stiamo riproponendo: ciò è avvenuto nella discussione generale, e credo che avverrà - quando sarà utile - anche nel corso dell'esame degli emendamenti, e anche e soprattutto nel corso delle dichiarazioni di voto.

Quindi, ritengo che la richiesta sia fondata e che anche questi atteggiamenti dimostrino che, prima di qualunque altra riforma istituzionale, sia quanto mai opportuna una revisione dei Regolamenti parlamentari, ai fini del funzionamento della Repubblica e per l'efficacia della nostra azione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come il senatore Albertini, penso anche io che vada bene convocare la Conferenza dei Capigruppo, perché, su un punto delicato come questo, bisogna cercare di ottemperare a due questioni che - onestamente - ritengo entrambe significative.

Penso forse di essere, all'interno di quest'Aula, quello - o tra quelli, perché non voglio parlare solo di me - che ha una distanza culturale e politica maggiore nei confronti degli emendamenti dei colleghi della Lega. Considero infatti questi emendamenti distantissimi da me e li considero, al pari dell'atteggiamento dei senatori leghisti in quest'Aula, assolutamente intollerabili su molti aspetti. Non vorrei però che si utilizzasse questa argomentazione (che per me è un problema politico, perché le cose dette dai rappresentanti della Lega nel corso di questi giorni e gli atteggiamenti razzisti che stanno avendo nei confronti di un Ministro della Repubblica sono un problema politico gravissimo)... *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Ancora!

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. ... non vorrei che si utilizzasse questo problema politico per, diciamo così, mettere in campo un elemento di strozzatura dei tempi democratici, che ritengo - invece - una garanzia costituzionale veramente molto importante che si dà alle opposizioni.

Quindi, ben venga la Conferenza dei Capigruppo per trovare una misura di buon senso: dove arriva il diritto delle opposizioni a poter utilizzare i Regolamenti parlamentari senza strumentalizzazioni e dove, però, questo diritto si ferma dinanzi alla necessità che - comunque - il Parlamento nazionale

possa legiferare e fare il suo mestiere.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ove mai si convocasse la Conferenza dei Capigruppo, come richiesto dal senatore Zanda, vorrei venisse preso in considerazione un aspetto, data l'impossibilità di poter concludere l'esame di questo provvedimento nella giornata di oggi e visto che non è condivisibile la permanenza in quest'Aula sia nel pomeriggio, che nelle ore notturne, come ha suggerito il senatore Zanda. Considerando quindi che ieri abbiamo sospeso l'esame di questo provvedimento per esaminare il disegno di legge n. 580, al fine di evitare di lasciare sospesi, a conclusione di questa settimana, entrambi i provvedimenti, io mi permetterei di chiedere eventualmente di completare quanto meno l'*iter* di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma questa proposta riguarda la Conferenza dei Capigruppo, se si farà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Io però la sollecito in quest'Aula, affinché ne tengano conto i Capigruppo.

PRESIDENTE. Possiamo proseguire i nostri lavori.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice, su cosa intende parlare? Il suo Gruppo e già intervenuto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Intervengo per fatto personale.

PRESIDENTE. Gli interventi per fatto personale vengono svolti a fine seduta.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Chiedo solo a lei, signora Presidente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le ripeto che gli interventi per fatto personale si svolgono a fine seduta.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei sapere se è vera la notizia che ho appreso dalle agenzie di stampa, secondo le quali un gruppo di senatori ha occupato gli uffici del Presidente Grasso. Inoltre, nel caso fosse vero, vorrei sapere se la Presidenza del Senato ha tollerato questa occupazione e se essa permane ancora. Vorrei avere un'informazione sollecita su questo punto. *(Commenti del Gruppo LN-Aut)*

PRESIDENTE. Assumeremo delle informazioni. Io ero qui; nessuno mi ha riferito nulla. Le rispondo in diretta, ma chiedo agli uffici di assumere le informazioni e di presentarle alla Presidenza.

Proseguiamo i nostri lavori e passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole: «*le lettere* a),».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.202 e l'emendamento 1.203.

L'emendamento 1.204 è stato ritirato.

Il relatore aveva poi invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 1.205. Senatore Buccarella, accetta tale proposta?

BUCCARELLA *(M5S)*. No, signora Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, con questo emendamento chiediamo di sopprimere le parole: «la reclusione domiciliare» alla lettera *a*) del comma 1, articolo 1. Lo chiediamo perché una delle pene detentive alle quali può essere soggetta una persona che commette un reato è la reclusione domiciliare, il che - attenzione - non significa solo che può stare in casa anziché in cella, perché chi commette un reato deve stare in cella. Ricordo l'importanza della certezza della pena.

Un'altro aspetto particolare di questa norma sulla reclusione domiciliare è che questa può essere scontata anche ad orari fissi, solo per una parte del giorno o solo in alcuni giorni e negli altri no. A tale proposito, vorrei leggervi un'agenzia stampa dell'AGI del 4 gennaio di quest'anno. Il titolo di questa agenzia stampa è: «Schiaffi e pugni a moglie e figlio di due anni, arrestato ventottenne». Una delle possibilità previste dal provvedimento al nostro esame, a parte la messa alla prova, è che a queste persone vengano concessi gli arresti domiciliari. Quindi quest'uomo pesta la moglie e il figlio di due anni, e una delle possibili pene potrebbe essere proprio quella di scontare la pena a casa sua, dove ci sono le due vittime.

Leggo l'agenzia, che non è di parte e che tutti potete andare a leggere, lasciando a voi l'interpretazione: «Crotone, 4 gennaio. I Carabinieri della stazione di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato, in flagranza di reato, un operaio romeno di 28 anni, residente a Isola di Capo Rizzuto, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e del figlio minorenne convivente.» - lo ribadisco è un bimbo di due anni - «Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto ricostruito dai militari, la moglie ventisettenne dell'uomo, pure di origine romena, si era presentata alla Stazione dei Carabinieri. Impaurita e tremante, con in braccio il figlio di soli due anni, la vittima aveva riferito di essere stata aggredita con schiaffi e pugni dal compagno.» - schiaffi e pugni - «La donna aveva mostrato ai militari i segni visibili di escoriazioni sul volto, riferendo che l'aggressore avrebbe colpito anche il piccolo di due anni, rivolgendole inoltre pesanti minacce di morte qualora avesse denunciato l'accaduto ai Carabinieri. La donna ha raccontato che i comportamenti violenti sarebbero iniziati da circa tre anni, dovuti allo stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol in cui si trovava spesso il marito.». Ha raccontato anche di essere stata spesso vittima anche di abusi da parte di suo marito. L'agenzia così prosegue: «Proprio alla luce della personalità violenta del marito, la donna avrebbe sempre evitato di sporgere denunce sperando che la nascita del figlio potesse in qualche modo farlo desistere dal porre in essere tali maltrattamenti». Ricordo che in un'altra parte del provvedimento al nostro esame è previsto anche che una persona possa dire: «Non vi preoccupate, sono diventato buono, non lo farò mai più: mettetemi alla prova, così vedrete che sono un angioletto». *(Applausi del senatoreCandiani)*. Ecco, signori, questo è l'esempio classico del fallimento a cui andrebbe incontro questa misura. Questo signore, che sicuramente non riceverà una condanna a dieci o vent'anni (è immaginabile che possa riceverne una dai tre ai sei anni) potrà non andare in carcere, perché adesso, con questo provvedimento, potrà scegliere una soluzione alternativa.

Ma voi immaginate questa donna che cosa sta subendo? Oltre ad essere già stata maltrattata e ad aver subito violenze - lei e, lo sottolineo, il bimbo di due anni - adesso che ha avuto il coraggio (tanto di cappello per questa povera donna) di denunciare l'uomo che la maltrattava *(Applausi della senatrice*

Bisinella), il famoso *stalker*, questi non andrà soggetto ad una condanna che lo mandi in carcere, e sicuramente porrà in essere delle ritorsioni nei confronti della moglie che l'ha denunciato. Ricordiamo che, come dice l'agenzia, questi maltrattamenti andavano avanti da tre anni: e voi adesso pensate che tutto si sistemi?

Ognuno può avere le proprie idee, ci mancherebbe, noi non siamo qui a recriminare: noi della Lega siamo su una posizione e voi colleghi senatori siete su altre posizioni. Ma su queste situazioni è veramente fondamentale che facciate uno sforzo di riflessione maggiore: non prendete le cose così come accadono, non date le cose per certe perché tanto si risolvono. Diamo ai nostri cittadini la possibilità di vivere tranquillamente e in sicurezza, diamo a questa donna e al suo figlioletto di due anni la possibilità di vivere sereni.

Quante donne, lo abbiamo visto, sono addirittura morte? Quante? E se noi adesso permettiamo queste situazioni, se permettiamo a questo ventottenne di continuare a fare la sua vita tranquilla, gli stiamo permettendo di continuare a fare violenza sulla moglie e sul piccolo. Così magari tra qualche mese, considerati i trascorsi dell'uomo, leggeremo un'agenzia stampa in cui non si parlerà di schiaffi e pugni a moglie e figlio di due anni, ma di una moglie uccisa dal marito. Queste cose non le dobbiamo permettere, dobbiamo riflettere.

È stato molto sentito il provvedimento che alcuni mesi fa noi tutti abbiamo approvato riguardo allo *stalking*. In quell'occasione tutti i colleghi, in modo particolare le donne, ma per fortuna ci sono anche degli uomini che sentono questo problema, hanno invocato pene più dure. Quello che soprattutto mi ha colpito è stata la difficoltà, che si registra molte volte, da parte delle donne, a denunciare i famigliari, il convivente, il marito, proprio perché hanno paura di ritorsioni. In quel frangente tutti hanno detto: «Dobbiamo dare supporto a queste donne che hanno coraggio, dobbiamo aiutarle». Ecco, signori: noi oggi stiamo facendo proprio il contrario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, il problema indicato dalla senatrice che è appena intervenuta, ossia quello della eventuale incompatibilità del reato commesso per il quale è intervenuta condanna con l'esecuzione della reclusione o degli arresti domiciliari, in realtà è un problema risolto dalla lettera *f)* dell'articolo 1, che afferma la necessità, perché si possa applicare la pena in questione, che il condannato disponga di un domicilio idoneo all'esecuzione della condanna, e prevede, in caso contrario, la sostituzione della reclusione domiciliare o degli arresti domiciliari con la reclusione o gli arresti in carcere.

Il problema è risolto anche dall'ulteriore affermazione, secondo la quale agli arresti in carcere o alla reclusione in carcere si giunge allorquando il soggetto recluso domiciliarmente abbia commesso altri reati, ma soprattutto c'è da dire che alla fine della lettera *f)* c'è l'espressa indicazione secondo la quale si deve tener conto delle esigenze di tutela della vittima.

Pertanto, il problema esposto dalla senatrice appena intervenuta è un problema oggettivamente condivisibile, ma proprio nella misura in cui esso è condivisibile, è un problema risolto dal testo della delega, che fa espresso riferimento alla necessità di disporre di un domicilio idoneo e alla necessità comunque di tarare il provvedimento in base alle esigenze di tutela della persona offesa.

C'è da dire, tra l'altro, che i provvedimenti concernenti la violenza in ambito familiare sono di solito caratterizzati dall'intervento della pena accessoria dell'allontanamento dal domicilio familiare, cosa che, per l'appunto, anche nella fase cautelare risolve il problema testé indicato.

Per queste ragioni, esprimerò un voto contrario sull'emendamento in votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi ironici del senatore Candiani)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, illustri colleghi senatori, vorrei far risparmiare del tempo al personale degli uffici incaricato dalla Presidenza di turno, su esplicita richiesta del capogruppo del Partito Democratico Zanda, di verificare se in questo momento alcuni senatori della Lega Nord stanno occupando gli uffici del presidente Grasso.

Ebbene, ripeto, voglio far risparmiare del tempo al personale, e quindi lo confermo: questa mattina il Gruppo della Lega Nord si è diviso, ma felicemente diviso, perché una parte sta occupando, presidiando...

PRESIDENTE. Lei sta impiegando i dieci minuti che le spettano per parlare dell'emendamento, giusto? Altrimenti, se intende parlare di altro, la invito ad intervenire a fine seduta. La prego, senatore: altrimenti devo toglierle la parola. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. ...un'altra parte del Gruppo è invece in Aula per esaminare gli emendamenti ed intervenire in dichiarazione di voto.

Peraltro, a chi, come il senatore Albertini, invita a fare sintesi sulle cose semplici e sensate, ebbene, voglio ricordare che è da due anni che su una cosa sensata, cioè la riforma dell'imposizione fiscale sugli immobili, questa e la precedente maggioranza sono avvitate, accartocciate, allo sbando *(Commenti della senatrice Cardinali)* e peraltro il partito del senatore Albertini (Scelta Civica per l'Italia) minaccia addirittura la crisi di maggioranza per la TASI. Ebbene, da Scelta Civica, che ha inventato l'IMU due anni fa, non accettiamo lezioni!

Riteniamo che il provvedimento in esame attacchi ancor di più la funzione di prevenzione generale che la pena dovrebbe esercitare. Ci domandiamo che tipo di deterrenza possa avere una norma di questo genere su chi vuole commettere reati come le lesioni personali, le percosse, i furti con strappo, i furti in abitazione, la violenza privata, la pornografia minorile e gli atti persecutori. (Mi scuso per la voce bassa. Spero che San Biagio, il protettore della gola, faccia a me lo stesso miracolo che ha fatto al relatore Casson).

Stiamo parlando di reati che destano grave allarme sociale e che colpiscono direttamente le fasce più deboli e più povere della società: furto in casa, furto con violenza e con destrezza, furto commesso sui mezzi pubblici, sino ad arrivare ad atti di terrorismo con ordigni micidiali, frodi nelle pubbliche forniture, falsa testimonianza, falsa perizia, istigazione a delinquere, incendio boschivo per colpa, e altro ancora.

Secondo noi non è possibile che chi compie questi reati, o anche chi ha solo intenzione di compierli, sappia che al massimo rischia di tornarsene tranquillamente a casa propria. E non è nemmeno possibile pensare di garantire la sicurezza dei cittadini con i braccialetti elettronici, un investimento enorme di soldi pubblici che non è servito a nulla, scaricando di fatto il problema sulle Forze dell'ordine, che allo stato attuale, per carenza di organico, non sono in grado di sorvegliare adeguatamente il numero di detenuti che sconteranno la pena agli arresti domiciliari.

Noi continuiamo a sottolineare il fatto che il tipo di reati che potrebbero rientrare e che rientreranno nell'ambito della disciplina dettata dal provvedimento in esame - come quelli la cui pena il lestofante la sconta a casa propria - sono proprio quelli di cui si è registrato un incremento, secondo quanto riportato dai quotidiani nei giorni scorsi, nel dare conto dell'ultimo bilancio del Ministero dell'interno sulla criminalità.

È per questo che il Gruppo della Lega Nord, con l'emendamento 1.207, propone di prevedere all'articolo 1, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, che nei decreti legislativi si preveda esclusivamente l'arresto nelle patrie galere e non già l'arresto domiciliare.

(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.208 su cui vi è un invito al ritiro. Senatore Buccarella, cosa intende fare?

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.208, identico all'emendamento 1.209.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.209 - la cui formulazione, come si può vedere, è praticamente identica a quella dell'emendamento proposto dal collega Buccarella - prevede una modifica dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, al fine di migliorare eventualmente il testo rispetto alla non condivisibile - a nostro avviso - introduzione dell'istituto della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare per i casi indicati.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, prevede che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda, e si prevede, ancora, che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.

Nell'ottica, come si è ben inteso, di contestare e di opporci fermamente all'introduzione di queste norme - come ho detto prima e come stanno ripetendo gli altri colleghi del Gruppo della Lega Nord, continuando ad insistere sul fatto che tali norme non siano condivisibili nel modo più assoluto - ad ogni buon conto, ove eventualmente si volesse far passare questa ipotesi - lo ripeto ancora, assolutamente non condivisibile - chiediamo che sia soppressa quanto meno la parte dell'articolo in cui si prevede che la reclusione e l'arresto domiciliari possano essere disposti per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.

Mi dispiace, per certi versi, quello che è stato detto, e faccio seguito a quanto affermato dal senatore De Cristofaro che, parlando degli interventi della Lega, ci ha accusato di razzismo e quant'altro. Vorrei invece far notare che la Lega Nord, con riferimento al provvedimento in esame, non sta parlando di certo di razzismo, né di altro: stiamo parlando piuttosto di una situazione che per noi si va profilando, per cui si pone veramente non solo un problema politico, ma anche una questione di ordine tecnico.

Noi riteniamo, infatti, che questi arresti e reclusioni domiciliari, se dovesse passare questo istituto che non condividiamo comunque e giudichiamo non accoglibile nella maniera in cui è stato strutturato, devono essere espiati in maniera continuativa e non certo limitata ad alcuni giorni o orari. Riteniamo, infatti, che la pena debba essere integralmente espiata.

Nella convinzione che debbano sicuramente essere eliminate dalla nostra realtà le reclusioni degradanti o disumane - ci mancherebbe altro - pensiamo che debba essere prevista una componente fortemente afflittiva della pena. Nel momento in cui il soggetto decide di delinquere - se mai esiste il momento in cui uno decide di diventare criminale - deve essere posto nella condizione di sapere esattamente quale sarà la conseguenza del proprio operato, e tale conseguenza deve essere particolarmente grave. In Commissione si sta parlando di aggravare alcune ipotesi di reato, perché si

ritiene che una pena, nella misura in cui è afflittiva, sia disincentivante per il soggetto che vuole commettere un reato. In Commissione giustizia stiamo parlando, ad esempio, nell'ambito dell'esercizio abusivo delle professioni, di un aggravamento della pena.

Allo stesso tempo, però, ci troviamo con questi provvedimenti dove, all'opposto, vi è un'estrema attenuazione, che per noi è data anche dal fatto di prevedere l'arresto e la reclusione domiciliare limitati solo ad alcuni giorni o ore. E ciò anche se - come avevamo detto in Commissione - vi possono essere delle fattispecie nelle quali potrebbe essere utile questo tipo di soluzione: per esempio la violenza negli stadi. Per certi versi, per il soggetto reo di aver commesso violenza all'interno di un impianto sportivo, gli arresti domiciliari o comunque - ovviamente - l'allontanamento dallo stadio sicuramente potrebbero avere un carattere afflittivo.

Non vogliamo però il suo inserimento come un istituto generale, generalmente applicato, perché la limitazione ad alcuni giorni e ore della settimana potrebbe essere comunque vista come una sorta di *escamotage*, una soluzione benevola nei confronti di chi ha commesso un reato. Ci poniamo alcuni dubbi e solleviamo delle perplessità, perché dobbiamo seriamente pensare a come possa essere controllato il rispetto di tale sanzione. Se un soggetto è costretto agli arresti e alla reclusione domiciliare per l'intera giornata, gli agenti di polizia e i carabinieri deputati al controllo possono eseguirlo - uso una parola inglese ormai invalsa - in modo *random*, ossia con un controllo a campione per verificare il rispetto degli arresti domiciliari o della reclusione. Nel caso di fasce orarie, mi domando se non sia difficile per le forze di polizia e i carabinieri andare a controllare i singoli soggetti circa il rispetto o meno del loro obbligo di orario.

Ritornando a quanto dicevo prima, un grosso problema è proprio il controllo sulle misure in questione. Riteniamo che nella situazione odierna, nella quale le forze di polizia vengono utilizzate già con difficoltà, essendo purtroppo scarsi gli organici di cui si chiede un incremento, e lamentando ovunque una insufficiente tutela del territorio, sia difficile far effettuare queste verifiche.

Ai posteri l'ardua sentenza. Vedremo nella seria e concreta applicazione di questo istituto se riterrete effettivamente di aver fatto una cosa giusta, al di là dei profili politici che potete ben capire, e lo dico seriamente, senza fare proclami, del populismo o dell'allarmismo: niente di tutto questo. Dobbiamo porci davvero il problema della concreta applicazione di questo provvedimento. Lo vedremo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208, identico all'emendamento 1.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.209, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.210?

STEFANI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.210.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei illustrare e commentare l'emendamento e richiamare l'attenzione dei colleghi che mi sembrano un po' troppo distratti. Visto che hanno inteso con urgenza proseguire i lavori esaminando questo provvedimento, ci aspettavamo che degnassero la materia di interesse.

Quello che mi accingo ad illustrare è un emendamento importante. La collega che mi ha preceduto ha già parlato della misura degli arresti domiciliari spiegandone gli effetti, a quali tipologie di reati si applica e le conseguenze.

Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche sulla proposta, che è di buonsenso, che avanziamo. Con l'emendamento 1.210 proponiamo che la reclusione e l'arresto domiciliare debbano svolgersi in maniera continuativa, in ogni caso in misura non inferiore a 300 giorni, tenendo conto del fatto che si tratta dell'estinzione della pena che viene scontata agli arresti domiciliari, ma pur sempre per un reato commesso.

Come dicevo, le colleghe che mi hanno preceduto hanno già indicato le tipologie di gravi reati per i quali comunque il provvedimento prevede la possibilità di scontare la pena con la reclusione domiciliare. Si tratta di reati che prevedono una pena dai tre ai cinque anni, reati molto gravi come il furto. Bene ha fatto la collega Comaroli che mi ha preceduto a ricordare il reato di *stalking*.

Vorremmo richiamare l'attenzione sulle ipocrisie di fondo che si vivono, purtroppo, in queste Aule in certi casi. Lo segnalo anche al Governo.

Questo Parlamento dice di voler fare di tutto per contrastare il cosiddetto fenomeno del femminicidio, reati efferati odiosi perpetrati a danno delle donne, vittime innocenti, anche in presenza di minori, come lo *stalking,* però si contraddice, e lo fa in una maniera vergognosa, perché, mentre cerca di inasprire le pene e portare avanti provvedimenti più duri su questo fronte, sull'altro apre le porte del carcere proprio a chi si è macchiato di questo tipo di reati. È una cosa inaccettabile, e vi assicuro che fuori di qui i cittadini, le donne non lo capiscono!

Già sono pochissime le donne che hanno il coraggio di denunciare quello che subiscono. Conosco fatti accaduti in zone limitrofe a dove io risiedo. Immaginiamo come possano sentirsi, quale coraggio possano avere le altre donne vedendo che l'autore di quel crimine efferato sconta la pena comodamente nel salotto di casa sua, magari nello stesso condominio in cui la vittima vive. Sono casi riportati dalle cronache, non li sto inventando. Spesso il tribunale di sorveglianza e i giudici che applicano queste misure non si rendono conto di come concretamente si svolgono le operazioni, con le risorse e i mezzi di controllo disponibili. Spesso i carnefici, i colpevoli di crimini così efferati si trovano a scontare la pena negli stessi condomini, comunque in zone vicine, o negli stessi quartieri delle vittime dei reati. Addirittura, c'è stato un caso eclatante, segnalato alla magistratura, in cui si trovavano sullo stesso pianerottolo.

Questo è veramente inaccettabile e vergognoso. Immaginiamo le ripercussioni in termini di influenza morale ed etica che ciò comporta, il devastante impatto sociale che può avere, e come possa reagire una vittima, come possa esserne veramente turbata in modo grave. Non possiamo accettarlo e chiediamo, con gli emendamenti che su questo fronte stiamo proponendo, che in maniera molto seria e rigorosa quanto meno venga svolto l'arresto domiciliare senza interruzioni di continuità, per un periodo - appunto - continuativo prolungato.

Ricordo - la collega Stefani lo ha già fatto bene - che queste tipologie di reato per le quali si concedono gli arresti domiciliari mettono in difficoltà lo Stato anche su un altro piano, perché mettono in difficoltà le Forze dell'ordine. Ad esempio, i poliziotti, che tanto fanno e con tanto sacrificio (rimettendoci anche la loro incolumità), arrestano e consegnano alla giustizia e alle galere gli autori di questi reati: dopo tutto quello che fanno e i rischi che corrono, dopo poco tempo li vedono circolare liberamente o sanno che vengono sottoposti a determinate misure. Infatti, l'applicazione di una pena di questo tipo certamente non corrisponde alla efferatezza del reato commesso; non vi è neanche un effetto di deterrenza o una proporzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Segnalo che spesso giungono notizie dagli stessi operatori secondo le quali non è possibile continuare ad operare, di fronte a questo stato di cose. È insopportabilmente superficiale ed irresponsabile. Non lo sosteniamo solo noi della Lega Nord, non lo dice soltanto la gente di buonsenso fuori di qui, ma lo affermano gli operatori del diritto, della giustizia e della legalità, le Forze dell'ordine. Affermano che è in ballo la salute e la vita degli stessi operatori e servitori dello Stato, il quale però si gira da un'altra parte fingendo di non vedere, pur sapendo che non è più possibile fronteggiare un lavoro così difficile

e pericoloso in simili condizioni. Con questo tipo di provvedimento, tali condizioni non possono che peggiorare. Si tratta di interventi, quindi, che non consentono a questi servitori dello Stato di avere il giusto rispetto, facendo sì che quasi siano loro a considerarsi in difetto o parte debole dello Stato, persone che non hanno la stessa tutela di altre categorie.

Segnalo, inoltre (e mi rivolgo, in particolare, a molti colleghi del centrodestra, perché so che su tale tematica sono sensibili), che le Forze dell'ordine, e soprattutto la Polizia, vivono in una condizione di costante carenza di uomini e di mezzi. Sono persone che devono operare, come servitori dello Stato, ogni giorno in presenza di situazioni sempre più gravi e preoccupanti: da un punto di vista operativo, aumentano a dismisura i loro rischi - lo abbiamo già evidenziato - per rincorrere i delinquenti, per cercare di mantenere la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico; peraltro, provvedono a tutto questo senza mezzi, perché per loro i mezzi non vengono mai adeguatamente riconosciuti.

Ricordo, poi, che molto spesso gli autori di tali crimini non dovrebbero neanche scontare la pena qui, in Italia, ma dovrebbero scontarla nei loro Paesi, cioè dovrebbero essere rimpatriati perché non sono cittadini italiani. Questo sì che risolverebbe il problema del sovraffollamento carcerario! Se venissero effettivamente portati a compimento le espulsioni e i provvedimenti di rimpatrio, coloro che si sono macchiati di reati andrebbero a scontare la pena nelle galere di casa loro. Invece, lo Stato si gira dall'altra parte e lascia che la situazione degeneri e diventi sempre più preoccupante.

Sono gli stessi operatori del diritto e della legalità che testimoniano tale realtà, facendo presente e quindi confermando, purtroppo, la nota pericolosità di molti irregolari che si trovano in Italia e non rispettano le regole, le leggi, come fanno gli altri cittadini. Ripeto che noi non abbiamo nulla da eccepire nei confronti dei cittadini extracomunitari che entrano e permangono regolarmente in Italia, lavorando, mantenendosi con un reddito da lavoro e pagando le tasse. Noi parliamo di tutta quella categoria che invece delinque, non rispetta le regole, non rispetta la giustizia. Con questo vorrei anche pubblicamente, e mi rivolgo sempre alla Presidenza (avrei voluto farlo prima), richiamare l'attenzione sul fatto che è ora di finirla con le accuse di razzismo che ci vengono lanciate ogni volta che la Lega Nord affronta in maniera seria e oggettiva e nel merito i temi delle politiche migratorie. È una cosa che io e il mio Gruppo non intendiamo più accettare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, intervengo rapidamente su un punto delicato, perché è stata accennata la questione della tutela delle donne, delle vittime di *stalking*. Volevo tranquillizzare, nel senso che non c'entra assolutamente nulla quanto è stato detto, perché per il reato di *stalking* la pena prevista è di oltre quattro anni e non è previsto alcun automatismo.

Per di più, questo disegno di legge, alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede espressamente che il giudice possa sostituire la reclusione domiciliare e gli arresti domiciliari con il carcere, a tutela delle esigenze della persona offesa dal reato, comprese le donne, i minori e le persone incapaci, nel caso di *stalking*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MASTRANGELI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI *(Misto)*. Signora Presidente, non voglio offendere nessuno: lei sta conducendo bene i lavori e i colleghi della Lega stanno facendo, per il momento, un legittimo ostruzionismo. Però, se la dichiarazione di voto è sul singolo emendamento, non si può ripetere ogni volta la discussione generale. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. È da cinque o sei emendamenti che ascolto le stesse cose. Per favore, la Presidenza tolga la parola... *(Commenti del senatore Candiani)*...

PRESIDENTE. Per favore, lasciate parlare il collega.

MASTRANGELI *(Misto)*. ...a chi va fuori tema.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.210, presentato dalla senatrice Stefani e da altri

senatori, fino alle parole «inferiore a».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.210 e gli emendamenti 1.211 e 1.212.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, avevo bisogno di ricordare la questione di San Biagio, di cui parlava prima il mio collega, protettore della gola. Deve essere il santo cui si è rivolto con le sue preghiere il nostro senatore Casson per essere migliorato...

PRESIDENTE. Collega Consiglio, credo sia importante stare al merito. *(Applausi del senatore Mastrangeli)*. State esercitando un diritto regolamentare, ma lei sta facendo una dichiarazione di voto, per cui deve rimanere al merito dell'emendamento. La prego, senatore Consiglio.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. C'è un motivo per cui ho fatto questa premessa. Il problema è che tanti stanno mandando giù grandi ossi in questi giorni. Forse San Biagio dovrà stare più attento a questo Senato, perché avrà del lavoro da fare.

L'emendamento cui mi riferisco chiede la soppressione della lettera *b)* del comma 1, che tratta un problema piuttosto grave, perché noi riteniamo opportuno escludere completamente la previsione dell'arresto e della reclusione domiciliari per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni. Qui si innesca un meccanismo poco virtuoso. L'emendamento tende a sollevare questo problema legato alla possibilità che il condannato possa scontare la pena ai domiciliari, quindi a casa sua, ammesso che una casa ce l'abbia. Con l'emendamento si vuole sopprimere la lettera *b)* del comma 1 che prevede ci siano gli arresti domiciliari per pene punite nel massimo con la reclusione fino a tre anni. Se così approvato, questo decreto riguarderà molte migliaia di detenuti che finiranno agli arresti domiciliari; se verrà effettivamente approvato, il risultato lo conosceremo presto, visto che i precedenti hanno dimostrato che, anche in altri casi di amnistia e di indulto, si è registrato un grandissimo *flop*, che è stato denunciato da noi in tutte le sedi e che è stato confermato anche dagli addetti ai lavori.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12)**

(*Segue* CONSIGLIO). Tutti i direttori delle case circondariali, come anche altri addetti ai lavori, come gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ne hanno denunciato l'assoluta inefficacia, e le carceri, dopo un veloce svuotamento nei primi giorni, hanno visto nei mesi successivi gli stessi soggetti ritornarvi.

Vorremmo anche sapere cosa pensa questa benedetta Europa, che ci ha così bacchettato, della vostra soluzione; l'Europa probabilmente chiedeva che le carceri fossero più degne di essere occupate da questi delinquenti, ma credo che la vostra soluzione non risolva assolutamente il problema e ne causi solamente degli altri. Catturare un soggetto che ha commesso delle rapine in casa, che sono quelle che più fanno paura ai cittadini, e metterlo agli arresti domiciliari, sembra più un premio che una condanna.

Le Forze di polizia, caro Presidente, avranno un grande problema: sono già scarse, hanno mezzi limitati, addirittura a volte non hanno neanche la possibilità di rifornire di benzina i propri mezzi, e saranno costrette a togliersi dalle strade, quindi a non fare il lavoro per cui sono deputate, per andare a suonare i campanelli di questi soggetti. Quindi passeranno una gran parte del loro tempo a suonare i campanelli, come facevamo noi da ragazzini, uscirà il soggetto e dirà: «Sì, io sono qui». Questo sarà un ruolo al quale le Forze dell'ordine dovranno imparare ad abituarsi, perché per decreto ci sarà un

declassamento della loro capacità di assicurare al Paese e ai cittadini più sicurezza e tutela.

L'emendamento 1.213, se approvato, sarà in linea con la grande problematica sollevata da tutti i sindaci, i quali, anche negli incontri con i prefetti, hanno manifestato questa mancanza di sicurezza e fatto presente che sono impotenti nel garantire ai propri cittadini la sicurezza, a causa dei mezzi limitati e delle capacità tecniche.

Per quanto riguarda gli arresti domiciliari per i reati per i quali è prevista una pena sino a tre anni, se si fa qualche conto, saranno liberati migliaia di soggetti.

Uno degli aspetti che più mi ha meravigliato, circa l'incapacità delle stazioni dei Carabinieri di essere effettivamente utili alla cittadinanza, è che, se beccano qualcuno e lo consegnano al giudice, dal tribunale esce prima il ladro del carabiniere, perché quest'ultimo impiega tre o quattro ore in più ad uscirne, per riempire tutte le carte e i documenti che sono necessari per l'espletamento delle pratiche burocratiche. Pertanto, per ogni soggetto che viene beccato, c'è una mole di lavoro da parte dei Carabinieri che fa sì che i protettori della cittadinanza siano ingolfati da un lavoro burocratico completamente inutile.

Come dicevamo, Presidente, consideriamo gli arresti domiciliari assolutamente dannosi per una serie di motivi: è un premio a chi ha commesso degli atti delinquenziali, soprattutto nei confronti di soggetti molto deboli. Ti entrano in casa e violano la tua *privacy:* questo è un qualcosa che ti porti dentro per mesi, e il problema di tornare a casa è sempre quello di sperare che la cosa non succeda un'altra volta.

I domiciliari li consideriamo a tutti gli effetti un premio, e anche il cittadino che mai si è scontrato con una giustizia che a volte non funziona si troverà nella condizione di dover essere molto critico nell'accettare un provvedimento come questo, che io vorrei proprio fosse messo in votazione con un *referendum*, per vedere che - forse - non avrebbe una grande percentuale di voti a favore. *(Applausi del senatore Candiani).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.214 e 1.215 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.216.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.216 chiediamo che, al comma 1, lettera *b)*, le parole «tre anni» siano sostituite con le altre: «un anno». Perché?

Capisco il collega del Movimento 5 Stelle che ha lamentato il fatto che spesso alcuni temi vengono ripetuti. Però, purtroppo, al di là di questa parola, «ostruzionismo», che, si diceva, suona brutta, in realtà quello che vogliamo fare è, magari ripetendo dei concetti, riuscire a rendere l'idea di quello che si vuole fare e si sta facendo.

A nostro avviso, quindi, l'arresto e la reclusione domiciliari non sono dei rimedi possibili e accettabili in questa situazione e per questi reati, anche se - devo dire - è un merito della Commissione avere comunque licenziato un testo che si può ritenere decisamente migliorativo rispetto alla formulazione originaria.

Ricordo, infatti, che nella formulazione originaria si prevedevano l'arresto e la reclusione domiciliari per i reati puniti con la reclusione fino a sei anni. Come potete vedere, la Commissione ha fatto una valutazione, e sicuramente si è resa conto che, probabilmente, questa estrema dilatazione dell'applicazione dell'istituto dell'arresto e reclusione domiciliari avrebbe sortito degli effetti negativi.

Però, nonostante questo sforzo fatto dalla Commissione, non possiamo - ad ogni modo - condividere l'esito. Infatti, la previsione dell'arresto e della reclusione domiciliari per reati con pena fino a tre anni è una soluzione che non ci convince assolutamente. Possiamo sempre ricordare, infatti, che, per quanto non possano essere considerati gravissimi, i reati puniti con la reclusione fino a tre anni sono comunque tali da dover essere presi in considerazione.

Con l'emendamento proposto noi suggeriamo, quanto meno, il passaggio da tre ad un anno. Perché? Se anche l'arresto e la reclusione domiciliare vengono inseriti nel nostro ordinamento in maniera così diffusa, a ogni modo riteniamo che quanto meno possano essere applicati per ipotesi veramente bagatellari.

L'intento dei miei interventi è quello di sensibilizzare i colleghi rispetto al fatto che dobbiamo pensare alla tendenza verso cui si sta andando. Questo tipo di rimedio, cioè la previsione dell'arresto e della reclusione domiciliare, inserito nel provvedimento in esame, non fa altro che aggiungersi ad altri interventi che noi riteniamo essere tampone, se mi si può permettere di utilizzare questo termine in Aula. Si sta parlando, ad esempio, del provvedimento che abbiamo chiamato svuota carceri; anche a luglio c'è stato un testo in questo senso, ed è stato appena varato un decreto-legge che passerà all'esame anche di quest'Aula. Sono tutti provvedimenti che continuano a inserire interventi puntuali. Pertanto, a nostro avviso, viene a mancare proprio una visione d'insieme. Mi sembra di capire dove si sta andando.

Visto che si sta parlando di principi come quello della certezza della pena, dobbiamo pensare veramente a cosa significa, cioè se si ha certezza della pena semplicemente perché il testo è leggibile. Lo vedremo nel decreto legislativo che verrà varato, perché l'orientamento dell'Aula sembra proprio di andare verso un'approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia, nel momento in cui sarà varato l'ennesimo provvedimento di questo tenore, credo che il soggetto che segue una condotta delittuosa o che, per le sue motivazioni, ritiene di svolgere la professione di criminale invece che altro nella sua vita, quando leggerà l'articolo riterrà di aver diritto all'arresto o alla reclusione domiciliare, perché per il suo reato è prevista una pena fino a tre anni. Tuttavia, intervenendo in continuazione a *spot*, come sta facendo il legislatore da tanti anni (rispettosamente, mi permetto di sollevare una critica al modo di legiferare in Italia), il soggetto che segue una condotta delittuosa come potrà pensare di sapere quale sarà esattamente la sua pena? Possiamo dire che è rispettato il principio della certezza della pena solo perché l'articolo è scritto bene ed è comprensibile? No, il problema è che, andando avanti, si crea una sensazione ormai comune tra chi commette un reato per cui si ritiene che tanto, prima o poi, in qualche maniera qualcosa accade. Chissà mai che poi succeda qualcosa, che venga un beneficio, un'attenuazione. Probabilmente avrà ragione, perché, se questa è la nostra tendenza, il nostro modo di operare e andare avanti, creiamo soltanto una certa insicurezza nell'applicazione della pena: altro che certezza! Ciò, non nella lettura della norma, ma nella previsione che vi possano essere in futuro degli interventi favorevoli. Penso che anche voi ormai riceviate da tempo la telefonata dell'avvocato di turno che chiede se arriva l'amnistia o l'indulto: c'è dunque un atteggiamento di attesa di avere benefici.

Mi permetto di dire, anche se il tema non riguarda l'emendamento in esame, che quello del sovraffollamento delle carceri è un problema esistente, ma che, se anche il Governo e la maggioranza lo volessero risolvere, almeno lo dovrebbero affrontare in maniera sistematica, unitaria e valutando un contesto complessivo, e non intervenendo continuamente come state facendo, con misure puntuali di cui non riusciamo nemmeno a preventivare gli esiti: quanti saranno i «liberati»? Quante persone avranno gli arresti o la reclusione domiciliare? Come andrà ad incidere sul panorama del problema del sovraffollamento? Si andrà ad attenuare, ma a quale prezzo? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.216, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.216 e gli emendamenti 1.217, 1.218, 1.219 e 1.220.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.221.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.221 è importante perché prevede l'esclusione dell'istituto dell'arresto e della reclusione domiciliari per i reati indicati, ovvero per il reato di immigrazione clandestina. Sull'oggetto di questo emendamento si è aperto un dibattito importante nell'Aula del Senato nelle ultime ore, un dibattito che, a nostro parere, è tra chi chiede che ci siano regole e che si entri in Italia con delle regole, e chi invece dice: «Liberi tutti, entrate e fate quello che volete».

Le regole ci devono essere. Chi arriva in Italia deve sapere che non siamo la Repubblica delle banane; chi arriva in Italia sa e deve sapere che, per entrare nel nostro Paese - come hanno fatto altri arrivando da fuori - si devono fare delle richieste specifiche. Poi valuteremo queste richieste, in che modo e con quali modalità debbano essere fatte, ma non può esistere che chi entra in questo Paese lo faccia in modo irregolare.

Il reato di immigrazione clandestina esiste anche nella vicina Città del Vaticano, colleghi.

MANCONI *(PD)*. Esisteva, ora non esiste più.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Quindi, non vediamo perché non debba essere così nell'Italia democratica, nell'Italia Paese evoluto, nell'Italia soprattutto Paese accogliente che ha dato i natali a tanti emigranti di qualsiasi regione, che andavano negli altri Paesi del mondo, in America, nel Sud America, in Europa, con delle regole, e prima di entrare rispettavano queste regole e subivano qualsiasi visita possibile e immaginabile, prima di poter entrare. Ci doveva essere un contratto di lavoro, molto spesso.

Fare i populisti e dire che dobbiamo essere buoni, dobbiamo andare contro il reato di immigrazione clandestina, perché i cattivi, brutti, sporchi, barbari, magari anche volgari, della Lega stanno chiedendo delle regole, a nostro avviso - contrariamente al sindaco di Firenze, non abbiamo il Vangelo in mano, non siamo depositari della verità - vuol dire andare contro i cittadini italiani.

In questo momento storico, in cui non ci sono posti di lavoro, in cui la gente non arriva a fine mese, in cui vediamo molto spesso i nostri pensionati durante i mercati non andare a fare *shopping*, a comprare, ma guardare nelle cassette degli ortaggi lasciate dai venditori per cercare qualcosa di commestibile, in cui vediamo famiglie e padri di famiglia che, non arrivando a fine mese, rubano per fame, dire: «Liberi tutti, entrate tutti senza problemi», significa andare contro il popolo italiano.

Noi chiediamo semplicemente il rispetto delle regole, non chiediamo altro: c'è una legge e questa legge deve essere rispettata.

Alcuni, per confutare la nostra tesi, ci dicono che non ha ottenuto risultati, ma non è vero, e dove non ha ottenuto risultati è perché c'erano magistrati che, gonfiando il petto, ti dicevano: «Io non l'ho applicata». Signor Presidente, se esiste una legge, in Italia, deve essere applicata.

FORNARO *(PD)*. Cosa c'entra con questo emendamento? È fuori tema!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Quindi, la nostra proposta è quella di mantenere...

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, noi stiamo discutendo dell'emendamento 1.221. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mastrangelo)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Infatti io sto parlando dell'emendamento 1.221.

PRESIDENTE. Va bene. Ci siamo intesi.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Mi avvio a concludere, signor Presidente, così almeno non rubo tempo ai

colleghi che, visto che è giovedì, vorrebbero andare a casa invece che stare qui in Aula a discutere di un provvedimento che interessa agli italiani, ma non a chi invece si sta facendo gli affari propri ed è distratto.

Quello che chiediamo quindi è semplicemente l'approvazione del nostro emendamento. Poi ognuno si prenderà la responsabilità di quello che vota. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, vorrei, come ha fatto il Presidente della Commissione giustizia, fare semplicemente un'operazione verità per chiarire a noi, ma anche all'opinione pubblica, di che cosa stiamo discutendo, su quali presupposti di normativa vigente si inseriscono queste norme e, dal mio punto di vista, cosa si deve fare per rendere più efficace la lotta alla clandestinità, quindi agli ingressi illegali nel nostro Paese. Mi riferisco a quelli che non rispettano le nostre leggi, che non si rivolgono alle ambasciate, cioè non fanno quello che è giusto fare quando si vuole entrare in un altro Paese.

Voglio ricordare intanto quello che ha detto il Presidente della Commissione. Noi stiamo discutendo di un emendamento che è passato in Commissione giustizia, ma questo provvedimento prevedeva già, per tutte le ammende, il fatto che fossero degradate ad illeciti amministrativi.

Infatti, quello che accade oggi (lo dico ai colleghi della Lega, se mi ascoltano, perché credo che potremmo trovare anche con loro qualche convergenza) è che la badante ucraina (o la ragazza che viene a studiare in Italia con una borsa di studio), se le scade il permesso di soggiorno e viene trovata per esempio al mercato mentre fa la spesa, commette un reato, il famoso reato di cui stiamo parlando, che si traduce in un'ammenda.

Questa fattispecie ha creato, sia quando scadevano i permessi di soggiorno, sia per quanto riguarda la situazione di Agrigento, colleghi della Lega, alcune decine di migliaia di procedimenti penali, che se avessero una conclusione si chiuderebbero con un'ammenda.

Ricordo a tutti che l'onorevole Bossi, con il quale ho costruito la legge Bossi-Fini, era totalmente contrario al reato di clandestinità in prima battuta per il semplice motivo che si può e si deve espellere o respingere un immigrato clandestino senza bisogno di fare un processo che dura anni, senza impegnare diverse migliaia di avvocati e di magistrati per arrivare alla conclusione che alla fine del processo lo puoi espellere, perché lo puoi espellere subito per via amministrativa.

Se poi la persona che è espulsa o che ha ricevuto il foglio di via non rientra, al suo Paese, andiamo a vedere cosa dice la legge Bossi-Fini. La legge Bossi-Fini prevede che se quella persona rientra in Italia commette un reato e questo reato viene punito con una multa. Ma attenzione, andatevi a leggere l'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale dice che lo straniero che è stato espulso dal nostro Paese, se rientra illegalmente, viene punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Se rientra, sconta il carcere.

Faccio quindi presente che con l'articolo 2 del provvedimento si depenalizza il reato e lo si trasforma in illecito amministrativo, risolvendo in questi termini il problema della badante o di chi arriva nel nostro Paese come profugo.

In questa «operazione verità» dico ai colleghi di tutti i Gruppi che bisogna anche calarsi nella realtà. L'espulsione a seguito della commissione di un reato serve per combattere i delinquenti. Quindi, chi conosce queste situazioni sa che in certe questure si sono decorati con le medaglie d'oro grazie alle espulsioni effettuate andando a caccia di badanti o di studenti a cui era scaduto il permesso di soggiorno. Abbiamo mandato via tantissime persone in questo modo; hanno mandato via la badante ucraina, la badante russa: hanno fatto una grande operazione di polizia! È questo che desta allarme sociale. Certo, è più facile prendere la badante piuttosto che lo spacciatore, chi sfrutta la prostituzione, chi delinque; arrestare ed espellere questi soggetti è molto più difficile. Allora, bisogna anche verificare come vengono applicate le norme.

Questo mi sembra uno psicodramma. Con un po' di ragionevolezza poniamoci una domanda: dove vogliamo arrivare? Credo che tutti vogliano arrivare a difendere la legalità, a colpire l'illecito, facendo però un distinguo per la badante o per il profugo che arriva in Italia con la barca, soggetti ai quali viene mandato un avviso di garanzia (100, 200, 300, 400, 500) per fare processi surreali.

Chiedo agli amici della Lega: quante ammende sono state pagate in questi anni da coloro che hanno subito un procedimento penale perché clandestini? Quanto ha incassato lo Stato dall'applicazione di queste ammende? Ho l'impressione che abbia incassato zero euro. Qualcuno può obiettare che dopo la condanna al pagamento dell'ammenda si può procedere all'espulsione. Ma allora espelliamoli subito. Dobbiamo procedere con tutto questo giro? *(Commenti del senatore Candiani)*.

Credo di avere sdrammatizzato la questione e credo anche che questo Parlamento possa trovare una strada più confacente e più consona all'obiettivo che tutti vogliamo raggiungere, quello cioè di garantire la legalità nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD e del senatore Marino Luigi)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.221, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «reati di cui».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.221 e l'emendamento 1.222.

Colleghi, è stata convocata per le ore 12,30 la Conferenza dei Capigruppo. Vi prego però di non allontanarvi dall'Aula perché l'Assemblea potrebbe essere chiamata a valutare eventuali decisioni che la Conferenza dei Capigruppo dovesse adottare in ordine al calendario dei lavori.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 13,30).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ridefinizione dei tempi del calendario già approvato la settimana scorsa.

È stata prevista una seduta antimeridiana martedì 21 gennaio, con inizio alle ore 9, nel corso della quale proseguirà la discussione degli emendamenti al disegno di legge sulle misure alternative al carcere fino alle ore 12,30, con ripartizione dei tempi tra i Gruppi. A partire dalle ore 12,30 avranno luogo le dichiarazioni di voto, a conclusione delle quali si passerà al voto finale.

Resta confermato il preannunciato dibattito sulla relazione del Ministro della giustizia nella seduta pomeridiana dello stesso martedì 21 gennaio, con ripartizione dei tempi tra i Gruppi per 2 ore e 30 minuti, escluse le dichiarazioni di voto.

Nel prosieguo della settimana saranno trattati gli argomenti non conclusi nel corso di questa (disegno di legge demolizioni opere abusive e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con esclusione del documento IV n. 3, per il quale è stata rappresentata l'esigenza di una ripresa di esame da parte della Giunta) e gli altri già previsti, così come resta fermo quanto già stabilito per la settimana successiva.

Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso, a maggioranza, di rinviare la discussione delle mozioni sugli idrocarburi nel Mare Adriatico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

Mercoledì	8	gennaio	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 1188 - Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia *(Scade il 29 gennaio 2014)* - Interpellanze e interrogazioni ***(giovedì 9, dalle ore 14 alle ore 15)***
Giovedì	9	"	ant.	h. 9	
Martedì	14	gennaio	ant.	h. 11-13,30	- Disegno di legge n. 925 e connessi - Pene detentive non carcerarie e messa alla prova *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Seguito disegno di legge n. 580 - Demolizione opere abusive - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 925 e connessi (Pene detentive non carcerarie e messa alla prova) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 10 gennaio.

Martedì	21	gennaio	ant.	h. 9	- Seguito disegno di legge n. 925 e connessi - Pene detentive non carcerarie e messa alla prova *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	21	gennaio	pom.	h. 16,30	- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia (*Martedì 21, pom.)* - Seguito disegno di legge n. 580 - Demolizione opere abusive - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 - Disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 948 e connessi (Scambio elettorale politico mafioso) e 1214 (Decreto-legge n. 150, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 20 gennaio.

Martedì	28	gennaio	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)* - Disegno di legge n. 1213 e connessi - Decreto-legge

"	"	"	pom.	h. 16-20	n. 149, finanziamento dei partiti (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 26 febbraio)* - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti) e 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 24 gennaio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1188
(Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 925 e connessi
(Pene detentive non carcerarie e messa alla prova)
(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

PD	46'
FI-PdL XVII	30'
M5S	27'
NCD	21'
LN-Aut	16'
Misto	15'
PI	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'
GAL	14'
SCpI	13'

Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per il dibattito sulla Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia

(2 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

PD	33'
FI-PdL XVII	22'
M5S	19'
NCD	15'
LN-Aut	11'
Misto	11'
PI	10'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
GAL	10'
SCpI	9'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214 (Decreto-legge n. 150, Proroga termini)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, Finanziamento dei partiti)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'

LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, desidero proporre un calendario alternativo a quello che lei ha appena esposto, partendo dal presupposto che la discussione delle mozioni sugli idrocarburi era all'ordine del giorno della seduta del 26 giugno del 2013 ed è stata ripetutamente rinviata. Propongo di continuare, a partire dalla giornata di oggi, l'esame del disegno di legge n. 925 e, a seguire, del disegno di legge n. 580, calendarizzandolo eventualmente anche nella notte di oggi e fino a venerdì mattina.

In considerazione del fatto che nella seduta pomeridiana di martedì prossimo ci sarà la presenza del ministro Cancellieri propongo di inserire due ore prima, una volta che il Ministro è già qui, la nostra mozione di sfiducia individuale, presentata il 5 novembre 2013, e, a seguire, confermiamo il calendario come da lei esposto.

Chiedo che questa proposta venga messa ai voti.

PRESIDENTE. Presidente Santangelo, possiamo mettere in votazione la proposta di prosecuzione della discussione dell' attuale disegno di legge.

SANTANGELO *(M5S)*. No, signor Presidente, mi spiego meglio. Chiedo la prosecuzione dell'esame degli atti iniziati già oggi e, visto che è stata tolta dal calendario la discussione delle mozioni sugli idrocarburi chiedo di introdurre la mozione che abbiamo presentato a sfiducia del ministro Cancellieri, considerando che nella seduta pomeridiana di martedì il Ministro sarà presente. Chiedo di trattare tale mozione, che le ricordo, è stata presentata il 5 novembre 2013, due ore prima, in modo tale da evitare ulteriori problemi organizzativi ai lavori di quest'Assemblea.

Chiedo di votare questa proposta di modifica al calendario.

PRESIDENTE. Ho capito. Trattandosi di una parziale modifica al calendario, si può votare la proposta di proseguire nella giornata di oggi e di domani l'esame il disegno di legge in discussione; poteva inoltre proporre di ripristinare la discussione delle mozioni sugli idrocarburi che invece si è deciso di rinviare ad altra sede e non introdurre la mozione di sfiducia. Peraltro, essendo prevista la presenza qui del Ministro con la relazione, lei sa non solo che potrete intervenire, ma anche che la stessa esposizione del Ministro si concluderà con una votazione, che ha anche un valore di natura politica. Questo per dire che anche il suo Gruppo potrà comunicare ed esternare tutte le valutazioni. Dobbiamo quindi mettere in votazione ...

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo scusa, e mi scuso anche con i colleghi, ma cercherò di essere ancora più chiaro.

Nella seduta pomeridiana di martedì prossimo il Ministro della giustizia verrà a relazionare sull'amministrazione della giustizia, su un tema che non è quindi assolutamente attinente rispetto alla mozione di sfiducia individuale, che è ben altra cosa.

Ferma restando - lo ricordiamo ai colleghi dell'Aula e a lei, signor Presidente - la sovranità dei due rami del Parlamento, sarebbe opportuno votare questa mozione. Quello che chiediamo è che l'inserimento nel calendario di questa mozione venga messo ai voti, secondo la proposta di modifica che ho illustrato.

PRESIDENTE. Ho capito. Ribadisco che quella di cui ho dato lettura è soltanto una ridefinizione del calendario che era stato già votato la settimana scorsa. L'istanza di porre ai voti la mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri era già stata rappresentata e non condivisa dall'Aula. *(Commenti del senatore Santangelo, che fa cenno di voler intervenire)*.

Mi scusi, senatore Santangelo, ma adesso c'è anche il senatore Crosio che ha chiesto di poter intervenire sul calendario dei lavori.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, volevo puntualizzare una questione sul calendario dei lavori.

Il Gruppo della Lega Nord concorda sul calendario dei lavori della prossima settimana, ma è bene puntualizzare che questo è frutto di una mediazione.

Questa mattina c'è stato il tentativo di imbavagliare l'opposizione ed abbiamo assunto una posizione ferma e decisa. La proposta della maggioranza era quella di andare avanti, con la stessa arroganza democratica, modificando ancora una volta il calendario dei lavori: lo avete cambiato ieri sera, lo avete cambiato questa mattina e lo volevate ancora cambiare per la settimana prossima. Il calendario dei lavori della prossima settimana non è modificato. A noi fa piacere che la maggioranza sia venuta a più miti consigli con il Gruppo della Lega Nord, durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo. Concordiamo su questo punto. Voglio ancora sottolineare comunque, signor Presidente, quello che è successo ieri sera, quello che ci è stato detto e garantito ieri sera e che è stato poi disatteso questa mattina. La speranza è che martedì gli impegni presi dalla maggioranza, seppur traballante, vengano rispettati fino in fondo.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, credo che il suo Gruppo abbia avuto modo di esprimere in maniera ampia le proprie posizioni. Mi risulta che siano già stati svolti interventi per 4 ore e 20 minuti. Nessuno è stato imbavagliato, anzi, mi pare che in vari momenti abbiate rappresentato, in maniera anche non conforme alle regole dell'Aula, la vostra posizione di dissenso. Tutto si può dire, dunque, tranne questo; anzi, si potrebbe osservare il contrario e, avendo presieduto personalmente parte dei lavori, ne sono testimone diretto, e lei lo sa perfettamente.

Detto questo, dobbiamo procedere alla votazione della proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Santangelo, relativamente alla prosecuzione dei lavori sul disegno di legge oggi in discussione. *(Proteste del senatore Santangelo, che chiede di poter intervenire)*. Senatore Santangelo,

è così.
SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, mi faccia parlare.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei ha fatto una proposta. Le do la parola, ma è chiara la sua proposta di proseguire i lavori: dobbiamo dunque votare su questo, in difformità dal calendario approvato a maggioranza.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, la mia proposta si riferisce alla prosecuzione dei lavori sul disegno di legge in esame e all'inserimento nel calendario della discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri, ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del Regolamento.
Le chiedo di porre dunque in votazione questa proposta, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del Regolamento; poi l'Aula si potrà esprimere come riterrà più opportuno.
PRESIDENTE. Presidente Santangelo, su questo punto l'Aula si è già espressa quando ha votato il calendario in base al quale stiamo lavorando.
SANTANGELO *(M5S)*. Non si è espressa. Signor Presidente, ho fatto riferimento al Regolamento del Senato, ed è a quello che lei si deve attenere.
PRESIDENTE. Io mi sto attenendo al Regolamento.
SANTANGELO *(M5S)*. Se lei ha bisogno di qualche minuto per rinfrescarsi la memoria sul Regolamento, si prenda il tempo di cui necessita. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quello che però sto chiedendo è di inserire, nella seduta pomeridiana di martedì prossimo, prima della relazione in Aula del Ministro della giustizia, il voto sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro stesso.
PRESIDENTE. Va bene, senatore, lei ha avanzato una proposta, ed ha parlato tre o quattro volte. Rispetto la sua posizione ma le ribadisco che su questa proposta, che è stata già avanzata, l'Aula si è espressa negativamente.
SANTANGELO *(M5S)*. Ai sensi di quale Regolamento?
PRESIDENTE. Abbiamo fatto ora un adeguamento del calendario e votiamo su una sua modifica. Lei ha avanzato una proposta di prosecuzione dei lavori, che a questo punto metterò in votazione, mentre, ricordo....
SANTANGELO *(M5S)*. No! No!
PRESIDENTE. ...ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso, a larga maggioranza, per martedì mattina.
Quindi, metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Santangelo...
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo la parola.
PRESIDENTE. Presidente Santangelo, siamo in fase di votazione.
Le ho dato la parola già quattro volte. Non la può chiedere sempre. Ora le darò la parola per l'ultima volta, e poi votiamo.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, lei si deve attenere in questo istante al Regolamento.
PRESIDENTE. Mi sto attenendo al Regolamento.
SANTANGELO *(M5S)*. Mi dica a quale Regolamento.
Le ho detto e glielo ripeto per l'ennesima volta: ai sensi dell'articolo 55, comma 3, le chiedo di votare la mia proposta, e lei quella deve mettere ai voti. Se non lo fa, mi dica quale Regolamento sta seguendo.
PRESIDENTE. La proposta è stata già votata, nell'ambito di questo calendario, nella seduta di mercoledì scorso.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi deve dire dov'è previsto, altrimenti la deve mettere ai voti. L'Aula potrà, quindi, esprimersi in maniera democratica su questa possibilità o sull'altra.
Lei non può assolutamente non mettere ai voti la proposta del Presidente del Gruppo Movimento Cinque Stelle in merito al calendario.
Quindi, la prego gentilmente...
PRESIDENTE. Con la stessa cortesia le ho ricordato più volte...
SANTANGELO *(M5S)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha avuto la parola numerose volte.
SANTANGELO *(M5S)*. Lei non sta facendo riferimento ad alcun Regolamento.
Le chiedo...
PRESIDENTE. La parola ora spetta alla Presidenza.
La sua proposta, nell'ambito di questo calendario, ripeto, è stata già votata nei giorni scorsi e respinta dall'Aula. Ora stiamo votando la ridefinizione del calendario, avendo fatto slittare alla seduta di martedì questa votazione a maggioranza. Lei ha avanzato una proposta diversa, che quindi pongo in votazione...
SANTANGELO *(M5S)*. Il calendario è stato modificato!
PRESIDENTE. ...mentre la Conferenza dei Capigruppo, si è espressa a maggioranza sulle modalità di conclusione della discussione nella seduta di martedì mattina, che sono state illustrate.
SANTANGELO *(M5S)*. No, signor Presidente! No!
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Santangelo.
Non è approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. No!
PRESIDENTE. Essendo stata respinta la proposta di modifica, resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
(Applausi dal Gruppo PD).
SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, il dialogo è sicuramente complesso.
PRESIDENTE. Ma le ho dato la parola più volte, quindi, non credo di aver fatto alcuna forzatura.
SANTANGELO *(M5S)*. La sua scelta è assolutamente soggettiva.
Le dico...
PRESIDENTE. Me ne assumo la responsabilità.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi consenta quanto meno di fare l'intervento senza interruzioni.
Siccome è stato modificato il calendario, la prego di fare una seconda votazione. Visto che è stata apportata una modifica al calendario, chiedo che venga preso in considerazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, l'inserimento della mozione di sfiducia individuale al ministro Cancellieri.
L'Aula deve esprimersi su questa richiesta che le sto reiteratamente avanzando.
PRESIDENTE. L'Aula si è già espressa su questa proposta e, quindi, anche ai sensi dell'articolo 55, comma 4, siamo perfettamente rispettando le regole.
Ho preso atto della sue valutazioni. Probabilmente abbiamo un'opinione diversa, ma io mi sono assunto una responsabilità.
SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, non è il comma 4.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego. Tra l'altro, nella seduta di martedì ci sarà una discussione con il Ministro della giustizia nell'ambito della quale potrà esprimere anche nel merito ben più di un'eventuale sfiducia.

Sulla tutela dei minori nei confronti dei mass media

MATTESINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione sua, dell'Assemblea e del Governo la vicenda che è venuta a maturarsi in questi giorni. Mi riferisco alla notizia di quel padre che, circa dieci giorni fa, ha rapito il figlio e che, tramite il suo avvocato, sta facendo sapere di voler rientrare a casa. È chiaro che questo signore è ricercato dalla Polizia. Nel frattempo, la madre si è rivolta, oltre che alle Forze di polizia, anche a «Chi l'ha visto?». Altre trasmissioni televisive hanno ripreso il caso,

e lo hanno fatto con la solita insopportabile e dannosa modalità, trattando cioè vicende così delicate con atteggiamenti di morbosità che ledono, in primo luogo, il diritto dei minori ad essere tutelati e non dati in pasto ai *media*.

Ieri, ad esempio, nelle trasmissioni televisive (una sulla RAI, l'altra su Canale 5) c'è stata una trattazione molto impropria di questa vicenda, e durante la trasmissione è stato passato anche un video, che il padre ha postato su YouTube, in cui si vede il bambino con alle spalle il padre che gli suggerisce di dire quanto vuole bene a questo padre dando colpe alla madre.

Al di là di questa vicenda e del video su YouTube, da un lato sottolineo la necessità che su vicende di questo tipo ci sia il rispetto massimo della *privacy* a tutela dei bambini, dall'altro spero che questo bambino possa rientrare in Italia e che non vengano trasmesse di nuovo le immagini andate in onda qualche mese fa quando la Polizia portò via il bambino dall'asilo di Padova.

Chiedo inoltre al Governo che ci sia un'attenzione forte da parte delle Forze di polizia e dei servizi sociali affinché il bambino, già sottoposto ad una vicenda particolarmente pesante dal punto di vista emotivo e non solo, possa rientrare nella massima tranquillità.

L'altra questione riguarda il rapporto che abbiamo con la RAI. Credo che dovremmo chiedere, da una parte tramite la Commissione di vigilanza RAI e, dall'altra, appellandoci al protocollo d'intesa fra Stato e RAI, un rafforzamento del codice etico della categoria, per impedire davvero ai giornalisti e ai conduttori di usare in modo così indegno la vita dei bambini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla gestione della Biblioteca universitaria di Pisa

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, si sa che quando il gatto non c'è i topi ballano.

Il 14 gennaio un tavolo tecnico ha concordato con la Soprintendenza quanto segue rispetto alla vicenda della Biblioteca universitaria di Pisa, sita nel Palazzo della Sapienza. Ciò che questo tavolo tecnico ha deciso è esattamente quanto ero stato escluso da un incontro con i Ministri, cioè la divisione perpetua della Biblioteca, la sua dispersione, mentre si è rinviata ogni concreta assunzione di responsabilità sull'edificio. Il tutto senza neppure invitare - «è un tavolo tecnico», si sostiene - i rappresentanti dei lettori, e neppure quelli degli studenti e dei dipartimenti coinvolti.

Noi ci chiediamo: da quali assemblee, da quali senati accademici, da quali deliberazioni consiliari, da quali pubbliche esigenze discendono le decisioni prese in questo tavolo tecnico? È questo il modello decisionale pisano? Contrattazione al limite del privato tra funzionari di dubbia rappresentatività che si scambiano favori per le rispettive parrocchie in assenza di qualsiasi progetto? In assenza di una pubblica presa di posizione da parte del sindaco e del rettore? È un caso che queste decisioni siano prese mentre il nostro ministro Bray è in Cile?

Pisa rischia di essere destinata a rimanere una città di provincia finché continuerà a lasciare spazio alle iniziative personali di questo o quel rettore, o assessore, senza riuscire a coinvolgere la cittadinanza in progetti lungimiranti, e soprattutto finché non coinvolgerà la cittadinanza in progetti pubblicamente dichiarati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Presidente, colleghi, i cittadini abruzzesi ed aquilani, quelli onesti, stanno vivendo giorni molto difficili a causa dei continui scandali ed inchieste che nelle ultime ore stanno spazzando via l'intera classe politica impegnata in questi anni nella gestione della fase di ricostruzione all'Aquila

e in Abruzzo.

Oltre ad assistere al quasi certo e vergognoso dietrofront sulle dimissioni da parte del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, i cittadini sono ormai quotidianamente costretti ad ingoiare pillole di malaffare, l'ennesima questa mattina. La stampa locale, infatti, riporta la notizia di una scuola, l'Istituto per geometri «De Nino-Morandi», di Sulmona, ricostruita malamente con i fondi del terremoto. I magistrati aquilani, nell'ambito della più ampia inchiesta sull'*affaire* degli istituti scolastici da mettere in sicurezza, hanno accertato che la scuola De Nino-Morandi sarebbe stata ricostruita con metà fondamenta e sarebbe costata, a causa di false fatturazioni, cinque volte di più del dovuto: dagli iniziali 49.000 euro previsti fino ai 248.000 euro effettivamente spesi. Gli inquirenti hanno giudicato i lavori effettuati incompleti e tali da determinare condizioni di pericolo, giacché mancano 32 micropali degli 80 previsti nel capitolato d'appalto necessari per la tenuta strutturale della scuola.

Colleghi, questa storia rientra nell'indagine compiuta dai magistrati della procura dell'Aquila riguardante sei scuole di Avezzano e tre di Sulmona, nella quale - sostengono gli inquirenti - sarebbero stati già sperperati circa 4 milioni di euro con la scusa dell'adeguamento antisismico.

Noi del Gruppo Movimento 5 Stelle appoggiamo senza se e senza ma il lavoro della magistratura nell'individuazione delle gravissime responsabilità penali, ma non intendiamo arretrare di un centimetro nell'individuazione delle altrettanto gravissime responsabilità politiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per questo, torno ancora una volta a chiedere al Presidente del Senato di stabilire un termine inderogabile per l'espressione dei pareri delle Commissioni e alla 13a Commissione permanente di calendarizzare il prima possibile la proposta di inchiesta parlamentare, a mia prima firma che tende a istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione *post* terremoto in Abruzzo.

È arrivato il momento che l'Assemblea del Senato dia un segnale forte contro il sistema di corruzione e collusione che ha dominato l'amministrazione comunale dell'Aquila. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

VALENTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-01200, da me presentata insieme alle senatrici Granaiola ed Amati. Si tratta della realizzazione di un mercato ittico a Viareggio.

La Giunta comunale di Viareggio, con delibera n. 756 del 26 ottobre 2007, ha approvato il progetto esecutivo del centro. Il nuovo mercato avrebbe dovuto essere realizzato addirittura entro la metà del 2009; a tutt'oggi i lavori sono ancora in fase di cantierizzazione.

Premetto che nella Regione Toscana, relativamente al 2005-2011, si è registrata una diminuzione di circa il 30 per cento delle imbarcazioni. In particolare, nella città di Viareggio, sede di una delle più importanti marinerie toscane, dove è stata istituita la Cittadella della pesca (un'organizzazione di tutti i produttori delle marinerie di Viareggio) per affrontare la crisi del mare ed economica, a fronte delle 146 imbarcazioni censite nel 2007 oggi se ne contano poco più di 100 e si registra una fortissima crisi.

Nell'interrogazione che ha richiamato poco fa chiediamo dunque al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di intervenire presso l'amministrazione comunale di Viareggio affinché la gestione del nuovo centro ittico, non appena completato, venga immediatamente affidata all'organizzazione dei produttori, per risolvere la crisi economica del mare e delle marinerie e realizzare la famosa filiera corta, che permetterebbe di avviare una piccola crescita in quella parte della regione Toscana.

Sui lavori del Senato

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, il mio intervento non era previsto, ma, considerata la modifica del calendario, ritengo opportuno dire qualche parola.

Gli amici cittadini della Camera ci hanno già fatto vedere lobbisti fuori dalle Commissioni e registrazioni; pensavo dunque di aver visto tutto, ma sapere che Silvan partecipa alla Conferenza dei Capigruppo e fa sparire una mozione già calendarizzata è un'altra novità che ho appreso oggi. Da sette mesi...

PRESIDENTE. Non è così. Il calendario viene deciso dai Capigruppo e poi, quando non c'è accordo, dall'Aula, come avvenuto anche oggi assolutamente in piena trasparenza.

CASTALDI *(M5S)*. Se mi permette di concludere, la ringrazio.

PRESIDENTE. Sì, però se dice cose palesemente irreali, ho il diritto di precisare.

CASTALDI *(M5S)*. Non è irreale che la discussione delle mozioni sugli idrocarburi sia sparita dal calendario.

PRESIDENTE. Io mi riferivo al mago Silvan.

CASTALDI *(M5S)*. Inoltre, vice presidente Gasparri, l'ho vista oggi difendere il signor Renzi, che fate finta di considerare un avversario politico. Lui aveva palesemente dichiarato che se fosse stato il segretario del PD la Cancellieri sarebbe andata a casa, eppure voi non avete il coraggio di calendarizzare una mozione di sfiducia sul Ministro della giustizia. Questa è la realtà dei fatti.

Ma soprattutto ce l'ho con i miei colleghi, che mi dicono che in Italia non c'è il bipolarismo, perché ci sono tre forze politiche. Non è vero, il bipolarismo in questo Paese c'è: comitato d'affari da una parte e cittadini dall'altra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il calendario, come è ovvio, viene stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo e, quando non c'è accordo, votato dall'Aula. Anche sulla mozione di sfiducia è andata così.

Chi presiede deve rispettare il Regolamento, e non interpretarlo secondo le proprie opinioni politiche, che anche in quest'Aula e altrove ognuno può esprimere.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,57)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (925)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle

pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere *b)* e *c)*;

i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *b)* e *c)* il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *l)*;

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere *b)* e *c)* e il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *i)* non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

1.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.202

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente alla lettera d) *sopprimere le parole:* «nei casi indicati dalle lettere *b)* e *c)*»; *alla lettera* e) *sopprimere le parole:* «di cui alle lettere *b)* e *c)*; *alla lettera* f) *sopprimere le parole:* «previste nelle lettere *b)* e *c)*; *alla lettera* h) *sopprimere:* «previste dalle lettere *b)* e *c)*».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.203

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b) *sopprimere ovunque ricorra, la parola:* «domiciliare»; *sopprimere la lettera* c).

1.204

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.205

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «prevedere che le pene» fino a: «si espiano» con le seguenti: «prevedere che le misure alternative della reclusione e dell'arresto domiciliare siano espiabili».

1.206

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, la reclusione domiciliare e».

1.207

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'arresto domiciliare», con le seguenti: «l'arresto».

1.208

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.209

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Id. em. 1.208

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.210

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «inferiore a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a trecento giorni».

1.211

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: « in ogni caso in misura non inferiore a duecento giorni».

1.212

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni».

1.213

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.214

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente sopprimere le lettere c) *ed* n).

1.215

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente alla lettera n) *sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:* «tre anni».

1.216

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

1.217

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.218

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.219

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «tre anni» con la seguente: «due anni e due mesi».

1.220

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni e sei mesi».

1.221

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «di cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.222

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni», inserire le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 del codice penale».

1.223

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «possa anche».

1.224

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «prevedere che», inserire le seguenti: «, come misura alternativa alla pena principale».

1.225

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis*),* prevedere che la pena di cui alla lettera *b)* si calcoli ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.226

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.227

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e un mese».

1.228

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e due mesi».

1.229

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e tre mesi».

1.230

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

1.231

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e nove mesi».

1.232

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «quattro».

1.233

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per fasce orarie e giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni».

1.234

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;».

1.235

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.236

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.237

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.238

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «99».

1.239

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «99, comma 2,».

1.240

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le seguenti: «99, comma 3,».

1.241

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le seguenti: «99, comma 4,».

1.242

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le seguenti: «99, comma 5,».

1.243

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «99,» e dopo la parola: «103», inserire la seguente: «104».

1.244

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché, in ogni caso, ai reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 390, 420, 424, 474, 478, 572, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 609, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633 e 640 del codice penale, articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, reati previsti dalla normativa in materia fiscale, ambientale, alimenti e bevande, giochi e scommesse, elezioni e

finanziamento ai partiti politici».

1.245

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.246

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.247

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.248

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «si applichino», inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze aggravanti del reato ».

1.249

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, in quanto compatibili, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, ».

1.250

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.251

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista,».

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del presente articolo e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-*bis* codice penale e seguenti».

1.252

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.253

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «e il pubblico ministero», con le seguenti: «, il pubblico ministero e la persona offesa dal reato».

1.254

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «possa applicare», con le seguenti: «applichi in aggiunta», e dopo le parole: «pubblica utilità», inserire le seguenti: «non retribuito».

1.255

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.256

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato», con le seguenti: «enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

1.257

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.258

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cui» inserire le seguenti: «all'articolo 612-bis del codice penale e».

1.259

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

1.260

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.261

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.262

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1».

1.263

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

1.264

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cu ai commi *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 925:

sull'emendamento 1.201, i senatori D'Anna e Pagliari avrebbero voluto esprimere un voto contrario e la senatrice Bellot avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 1.202 (prima parte) e 1.205, il senatore Razzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.210 (prima parte), il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 1.213 e 1.216 (prima parte), il senatore Mauro Giovanni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Anitori, Bottici, Bubbico, Calderoli, Cardiello, Ciampi, Colucci, De Poli, Fattori, Galimberti, Guerra, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato che il senatore D'Anna cessa di far parte della 14a Commissione permanente.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 16/01/2014 il senatore Buemi Enrico ha presentato la relazione unica 948, 200, 688, 887 e 957-A sui disegni di legge:

sen. De Petris Loredana ed altri

"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (200)

sen. Fravezzi Vittorio

"Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso" (688)

sen. Giarrusso Mario Michele ed altri

"Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (887)

dep. Burtone Giovanni Mario Salvino

"Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (948)

C.204 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.251, C.328, C.923);

sen. Lumia Giuseppe ed altri

"Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (957).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 15 gennaio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 27

BERGER: sulle modalità di valutazione dei rischi da parte delle microimprese (4-00255) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

CARIDI, IURLARO: sulla disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) (4-00299) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

DELLA VEDOVA: sullo svolgimento delle attività di tutela nei confronti di migranti da parte delle organizzazioni UNHCR, OIM e Save the Children (4-00316) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FORNARO: sulla misura della compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale in Piemonte (4-00826) (risp. DELRIO, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

MANCONI ed altri: sulla presunta disinfestazione da scabbia dei migranti ospitati presso il Cspa di

Lampedusa (4-01387) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
ROMANO ed altri: sulla presunta disinfestazione da scabbia dei migranti ospitati presso il Cspa di Lampedusa (4-01392) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
SIMEONI ed altri: sull'aumento delle infezioni da tubercolosi in Italia (4-00680) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
TAVERNA ed altri: sulla gestione di un canile non autorizzato a Modugno (Bari) (4-00667) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
Mozioni
PEPE, BOCCHINO, SERRA, DE PIETRO, CAMPANELLA, GIARRUSSO, SIMEONI, SCIBONA, MORRA, SANTANGELO - Il Senato,
premesso che:
nel 1999 il complesso archeologico di villa Adriana è stato inserito nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco;
al momento dell'iscrizione l'Unesco, oltre a definire il perimetro del bene sottoposto a tutela, ha stabilito, con un accordo internazionale con la Repubblica italiana, anche la *buffer zone*, ossia una zona "cuscinetto" di protezione per l'area archeologica di villa Adriana;
l'accordo prevede l'impegno del nostro Paese a tutelare la zona di rispetto dell'area archeologica, e di sottoporre preventivamente all'Unesco i progetti che, insistendo nella zona di rispetto, possano trasformare il paesaggio circostante;
considerato che:
il Consiglio comunale di Tivoli (Roma) con la delibera n. 74 del 6 dicembre 2011 ha approvato in via definitiva il piano di lottizzazione "comprensorio di Ponte Lucano", dando il via libera ad una prima edificazione di 120.000 metri cubi di cemento, a cui ne seguiranno successivamente altri 60.000, all'interno dell'area *buffer* stabilita con l'accordo internazionale;
tale piano di lottizzazione non è stato preventivamente sottoposto al vaglio dell'Unesco come previsto dall'accordo internazionale prima della sua definitiva approvazione;
i nulla osta ottenuti dai competenti uffici della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio e dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Lazio ignorano gli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia con l'Unesco;
il 5 gennaio 2012 il direttore del World heritage committee dell'Unesco ha inviato una missiva all'ambasciatore Maurizio Enrico Serra, capo della delegazione permanente italiana preso l'Unesco, esprimendo preoccupazione per l'approvazione da parte del Comune di Tivoli della lottizzazione "comprensorio di Ponte Lucano" (meglio nota come "Nathan");
nella sessione n. 36 del World heritage committee, che si è riunito tra il 24 giugno e il 6 luglio 2012 a San Pietroburgo, la vicenda della lottizzazione è stata analizzata dall'Unesco che ha concluso la propria analisi con la seguente valutazione: «Si richiede, allo Stato membro di informare il Whc in tempo utile rispetto a qualsiasi progetto di sviluppo pianificato nell'area *buffer*, includendo anche il progetto di sviluppo edilizio del "Comprensorio di Ponte Lucano", per il quale deve fornire inoltre una valutazione sull'impatto in relazione al paragrafo 172 delle linee guida, prima di mettere in atto qualsiasi impegno irreversibile»;
il comitato ha intimato al nostro Paese "di inviare al WHC entro il 1 febbraio 2014 un report aggiornato sullo stato di conservazione del sito";
atteso che:
questi fatti sono stati oggetto di tre interrogazioni presentate il 17 aprile 2013 (4-00091), il 26 giugno 2013 (4-00427) e il 15 gennaio 2014 (3-00630) indirizzate, tra gli altri, ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
i Ministeri competenti, a tutt'oggi, hanno ritenuto di non dove rispondere alle stesse interrogazioni;
l'esecuzione del progetto mette a rischio il riconoscimento attribuito a villa Adriana da parte dell'Unesco;
nonostante la redazione dei piani regolatori siano di competenza delle amministrazioni periferiche,

l'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione ed il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede Unesco rimangono di competenza dello Stato, che ne risponde in tutte le sedi,
impegna il governo:
1) ad assumere urgentemente le opportune iniziative al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia all'atto di ratifica dell'accordo per l'inclusione della villa Adriana tra i siti del patrimonio mondiale dell'Unesco;
2) ad assicurare l'invio della documentazione richiesta dal comitato di gestione dell'Unesco entro i termini stabiliti;
3) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, affinché sia sospesa, dalle autorità interessate, l'esecutività degli atti assunti con la delibera n. 74 del 6 dicembre 2011 dal Comune di Tivoli fino all'espressione del parere del comitato dell'Unesco;
4) ad intraprendere tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela di uno dei siti archeologici, artistici e culturali più preziosi del Paese.
(1-00202)

Interrogazioni

NENCINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato il 5 agosto 2013, n. 685, si autorizza la scuola privata di musica di Fiesole, limitrofa al conservatorio di Firenze, al rilascio dei titoli di alta formazione artistica di primo livello (lauree);
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'art. 11 ("Istituzioni non statali"), comma 1, si stabilisce che "Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge". Al comma 2, però, si legge anche che è necessaria: "L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM" (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, che nel caso di specie non è stato favorevole,
si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno spinto il Ministro in indirizzo ad autorizzare la scuola di musica di Fiesole al rilascio dei titoli di alta formazione artistica di primo livello e se abbia preso in considerazione l'ipotesi che tale decisione possa arrecare danno allo storico conservatorio di Firenze, già in crisi come tutte le istruzioni culturali toscane.
(3-00634)

SAGGESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il Consiglio di Stato, sezione sesta, con sentenza n. 6223/2013 depositata il 23 dicembre 2013, ha annullato per illegittimità i provvedimenti amministrativi con cui il Comune di Salerno ha concesso le autorizzazioni paesaggistiche (n. 20 e n. 164 del 2008) ai fini della realizzazione dell'edificio privato denominato Crescent sul lungomare di Salerno, sito nell'area S. Teresa;
l'annullamento comporta che le amministrazioni statali e locali dovranno, attraverso i propri organi competenti, adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati nella sentenza;
considerato che:
sugli organi di stampa è stato riportato l'esito di un incontro tra il sindaco di Salerno ed il soprintendente della stessa città, a seguito del quale quest'ultimo si sarebbe espresso nel senso di aver trovato "una soluzione" per riattivare il procedimento di autorizzazione paesaggistica, applicando al caso di specie l'art. 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), in luogo dell'art. 146;
l'art. 159 contiene un regime transitorio, per il quale le Soprintendenze esercitano una mera verifica di legittimità sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, senza svolgere alcun

apprezzamento sul merito sul pregio estetico o paesaggistico dell'opera;
il regime transitorio è applicabile esclusivamente sino al 31 dicembre 2009, nonché per i procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica che alla medesima data non siano giunti a conclusione con l'emanazione delle relativa autorizzazione o approvazione;
nel caso di specie deve pertanto trovare applicazione esclusivamente l'art. 146 del codice, in base al quale il Ministero, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, non si limita ad un mero controllo sulla legittimità dell'autorizzazione provvisoria, ma esprime un parere di merito sulla compatibilità dell'opera, parere per il quale la Soprintendenza è chiamata a motivare sulle ragioni di pregio estetico o paesaggistico che rendono compatibile l'opera al vincolo imposto sul territorio, tanto da poterlo rimuovere;
l'esigenza di un rigoroso rispetto delle norme di legge assume rilievo peculiare essendo coinvolto un interesse primario, la tutela del paesaggio, riconosciuto e garantito dall'art. 9 della Costituzione, che la Repubblica esercita a livello locale attraverso le Soprintendenze,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere affinché la Soprintendenza di Salerno applichi correttamente la normativa vigente.
(3-00635)

FORMIGONI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
la filiera equina costituisce un rilevante settore nell'ambito del comparto primario;
il consumo per uso alimentare della carne di cavallo è stato oggetto di attenzione in relazione a fenomeni di illegalità legati all'utilizzo non dichiarato in etichetta di carne di cavallo nei prodotti alimentari;
tali episodi di contraffazione agroalimentare sono a quanto risulta da considerarsi legati a etichettature fraudolente e non hanno comportato effettivi pericoli per i consumatori dal punto di vista della sicurezza alimentare;
tuttavia, al di là degli interventi che si prospettano tanto a livello nazionale quanto nelle sedi europee, per scongiurare il ripetersi di tali fattispecie, tali accadimenti hanno contribuito a determinare un consistente calo dei consumi interni di carne equina;
considerato che:
la normativa vigente prevede misure di garanzia della tracciabilità della carne equina, a tutela dei consumatori sulla sicurezza dell'utilizzo alimentare dei prodotti ricavati dagli equidi;
ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, recante le linee guida per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (Unire), viene istituita l'anagrafe degli equidi quale sistema di identificazione e di registrazione di ogni capo;
ad ogni animale viene applicato un dispositivo elettronico di identificazione individuale e ogni esemplare viene dotato di un documento di identificazione denominato "passaporto", che veniva rilasciato dall'Unire, con il coinvolgimento delle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) per gli equidi registrati ovverosia iscritti in un libro genealogico e delle strutture provinciali dell'Associazione italiana allevatori per tutti gli altri equidi;
a seguito della soppressione dell'Unire e della subentrante Assi per opera dell'art. 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, tali funzioni sono ora ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane;
ad opera del decreto ministeriale del 2009 è stata istituita la banca dati degli equidi le cui procedure di attuazione sono state definite in un manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole del 26 settembre 2011;
vengono comunque tenute distinte le fattispecie degli equidi da macello e degli equidi destinati alla produzione di alimenti per l'uomo;
ricordato che:
a livello operativo, risulta dalle circolari esplicative del Ministero della salute adottate tra il 2009 e il

2011 che i dati relativi alla banca dati degli equidi sono gestiti presso il Centro servizi nazionale per l'anagrafe zootecnica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con sede a Teramo;
gli operatori di settore lamentano difficoltà operative legate alle competenze individuate nella gestione degli archivi degli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e al sistema informatico di catalogazione e aggiornamento dei dati;
per il superamento di tali criticità sarebbe utile un raffronto con le procedure in essere per le imprese del settore di allevamento bovino,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere in merito alla normativa sulle produzioni equine rispetto a quelle bovine, anche rispetto all'adozione di misure di coordinamento delle banche dati per la gestione delle informazioni sui capi destinati alla macellazione per il consumo umano.
(3-00637)
LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CAPPELLETTI, BLUNDO, GAETTI, BOTTICI, FATTORI, DONNO, Maurizio ROMANI, GAMBARO, ENDRIZZI, PAGLINI, PEPE, AIROLA, ORELLANA, CATALFO, MONTEVECCHI, MORRA, DE PIN, SCIBONA, DE PIETRO, PUGLIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(3-00639)
(*Già* 4-00334)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PAGLIARI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel 1816, per volere di Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, fu decretata la costruzione di un ponte solido che collegasse stabilmente le due sponde del fiume Taro sul tracciato della via Emilia;
il ponte, inaugurato nel 1819, è lungo 565,5 metri, largo 8 metri e consta di 20 arcate. Nel 1828, furono collocate all'accesso del ponte quattro statue di marmo che raffigurano i principali corsi d'acqua del parmense: Parma, Taro, Enza e Stirone, opera dello scultore parmigiano Giuseppe Carra;
nel 2005, a seguito dell'inaugurazione della strada variante alla strada statale 9, via Emilia, il tratto di strada che attraversa la frazione Ponte Taro è stato trasferito alla gestione dei Comuni di Fontevivo e Noceto (Parma) mentre la competenza sul ponte è stata ripartita tra i due Comuni, in ragione ciascuno del 25 per cento, e il Comune di Parma, per il restante 50 per cento;
il ponte, che ancora oggi rappresenta una fondamentale opera infrastrutturale e viabilistica per il territorio provinciale, regionale e nazionale, necessita ormai di importanti interventi manutentivi che ne accertino la staticità e consentano di preservarne e recuperarne l'importante valore storico-testimoniale;
le amministrazioni locali hanno in più occasioni, anche di recente, rivolto appelli al Governo per ottenere il necessario sostegno al fine di intervenire sull'importante manufatto prossimo ormai a compiere i 200 anni di vita;
anche nei giorni scorsi, come documentato dalla stampa locale, si sono verificati alcuni crolli di mattoni dalle arcate sottostanti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e in che modo intendano intervenire al fine di sostenere le amministrazioni locali negli indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e recupero conservativo del ponte sul Taro in località Ponte Taro (Parma).
(3-00636)
MUSSINI, BATTISTA, DE PIETRO, CAPPELLETTI, DONNO - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che la città di Forlì-Cesena sta vivendo da tempo una serie di disagi legati al fatto che la sezione Lavoro del Tribunale di Forlì è di fatto stata smantellata. Non esistono infatti giudici togati esperti assegnati alla sezione in modo permanente. Non esiste neppure una cancelleria dedicata ai lavoratori che sono così costretti a "prendere il numero", come al

supermercato, ed a fare file interminabili (anche di 2 ore) alla cancelleria civile;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
a pagare in maniera particolare e diretta le conseguenze di questa situazione, totalmente anomala ed irrituale e forse unica nel panorama italiano, è stato un giovane ex bancario di Parma, Enrico Ceci, che ha avuto il coraggio di denunciare tali anomalie ed anche gravi irritualità riguardanti un giudice che ha trattato un suo procedimento;
il giovane, che lavorava alla filiale di Parma della cassa di risparmio di Cesena, è stato costretto, attraverso un artificio, a presentarsi al Tribunale di Forlì per un accertamento di legittimità che riguardava un secondo licenziamento subito dal lavoratore in data 3 aprile 2012;
il primo licenziamento era stato già considerato, in data 1° marzo 2012, illegittimo dal Tribunale di Parma competente territorialmente;
la cassa di risparmio di Cesena, in data 2 aprile 2012, cioè il giorno prima che al lavoratore fosse comunicato di essere stato licenziato, ha depositato indebitamente al Tribunale di Forlì un accertamento di legittimità del secondo licenziamento;
tale condotta è palesemente lesiva di diritti costituzionalmente garantiti e la sua accettazione, a parere degli interroganti, creerebbe un precedente giurisprudenziale che consentirebbe a tutti i datori di lavoro di "scegliersi" il Tribunale che a loro aggrada maggiormente, magari anche in ragione degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale prescelto, utilizzando, come nel caso di specie, l' *escamotage* di radicare un giudizio di accertamento sulla legittimità del licenziamento prima ancora che il lavoratore sappia nulla in tal senso, costringendolo a difendersi magari in una sede disagevole e lontana, in spregio alle disposizioni di cui all'art. 413 del codice di procedura civile ed al *favor lavoratoris* che contraddistingue e costituisce la *ratio* della normativa in materia di tutela dei lavoratori;
considerato che:
se fosse vero tale assunto grandi aziende come Fiat, Poste italiane e Ferrovie, nonché grandi istituti bancari, potrebbero sempre, a priori, radicare il procedimento nel Tribunale ove hanno la sede principale. Fiat ad esempio potrebbe costringere i lavoratori di Termini Imerese a percorrere 900 chilometri per recarsi al Tribunale di Torino;
se i datori di lavoro potessero o avessero potuto astrattamente usufruire di un simile strumento, aziende come quelle citate lo avrebbero utilizzato da anni in modo massiccio. Il fatto che ciò non sia mai accaduto è la migliore dimostrazione della non esistenza di tale "assunto giuridico" per i datori di lavoro;
il Tribunale di Forlì non ha minimamente contrastato tale "inganno" perpetrato dalla banca, ma anzi ha fatto subire al signor Ceci una serie di ulteriori anomalie che si sono ripetute anche durante l'udienza del 4 dicembre 2013;
occorre tener presente che Enrico Ceci aveva denunciato gravi illeciti all'interno della banca prima di essere allontanato e poi licenziato per ben due volte. Il giovane è stato tra l'altro riconosciuto, nel 2012, da Transparency international come l'unico *whistleblower* in ambito privato in Italia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano a conoscenza della situazione esistente al Tribunale di Forlì riguardante i lavoratori ed in particolare il ventiseienne Enrico Ceci;
se intendano predisporre attività istruttoria, valutativa e propositiva finalizzata all'esercizio delle proprie prerogative ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 2006, avviando un'ispezione mirata al Tribunale di Forlì che, a giudizio degli interroganti, dovrebbe avere come oggetto anche la valutazione della terzietà e serenità di giudizio del Tribunale stesso nei confronti di Enrico Ceci che ha avuto il coraggio di denunciare tali anomalie ed irritualità;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, predisporre iniziative concrete affinché la posizione dei cosiddetti *whistleblower* venga finalmente tutelata nelle aziende, in ambito privato e pubblico, e nei tribunali italiani;
se e come intendano attivarsi al fine di evitare la surrettizia introduzione di un pericoloso principio

giuridico palesemente contrario ai diritti e agli interessi dei lavoratori italiani nonché in evidente contrasto con l'art. 4, comma primo, e con l'art. 25, comma primo, della Costituzione italiana.
(3-00638)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il decreto-legge n. 145 del 2013, decreto "Destinazione Italia", prevede disposizioni in materia di responsabilità civile auto;
lo spirito del decreto dovrebbe essere quello del rafforzamento delle liberalizzazioni soprattutto a vantaggio delle piccole e medie imprese;
tuttavia, all'art. 8, il decreto introduce il meccanismo di affidamento diretto della riparazione *post* incidenti ad officine convenzionate con le compagnie di assicurazione, limitando il diritto del consumatore di scegliere in piena libertà come e dove procedere alla riparazione;
il comparto delle riparazioni auto, in forte crisi, consta di 17.000 imprese e 60.000 addetti in Italia. Con l'introduzione di questa disposizione si rischia di condannare migliaia di piccole medie imprese al fallimento a vantaggio della *lobby* delle compagnie assicurative,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo vorrà assumere affinché sia valutata la possibilità di modifica dell'articolo.
(4-01497)

GAMBARO - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:
in data 6 dicembre 2013 il giornale *on line* "Affari Italiani" pubblicava un articolo a firma del giornalista Antonio Amorosi dal titolo "Bologna: consulenze facili, sprechi, abusi e persecuzioni", secondo il quale sarebbe stato denunciato alla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna un presunto caso di cattiva gestione dei fondi pubblici nel Comune di San Lazzaro di Savena evidenziando il ruolo del sindaco Marco Macciantelli;
nello specifico, un pubblico ufficiale avrebbe denunciato alla Magistratura contabile il caso di un incarico di consulenza regolamentato dalla determina del Comune di San Lazzaro n. 284 datata 8 aprile 2009 avente a oggetto testualmente un "incarico allo Studio legale Roberto D'Errico di Bologna per la formulazione di un parere sulle problematiche connesse alla realizzazione del progetto denominato Civis" relativo al trasporto pubblico a guida vincolata;
l'incarico, in materia di lavori pubblici, sarebbe stato conferito dal Comune allo studio del penalista avvocato Roberto D'Errico considerato che "il consulente individuato offre altissime ed acclarate qualità professionali e specialistiche in materia e che pertanto l'affidamento *de quo* può essere disposto tramite procedura di affidamento diretto" e per un compenso complessivo di 29.743,20 euro;
nella denuncia alla Corte dei conti, dalla quale scaturiva il procedimento n. V2012/00504/FI assegnata al procuratore Filippo Izzo, poteva chiaramente evincersi come la procedura seguita dal Comune avesse eluso gli obblighi di evidenza pubblica in rapporto ai relativi tetti di spesa previsti dalla vigente normativa;
l'incarico sarebbe stato infatti assegnato con procedura di affidamento diretto, senza cioè rispettare le procedure comparative previste dalla legge per i contratti di importo superiore a 20.000 euro, limite successivamente innalzato nel 2011 a 40.000, e con l'obbligo di mettere a confronto almeno un congruo numero di offerte;
inoltre, dalla lettura dell'articolo emergevano ulteriori elementi significativi giacché il penalista del foro di Bologna risulterebbe aver rivestito in passato ed anche attualmente il ruolo di difensore di fiducia dello stesso sindaco Macciantelli in più procedimenti penali che lo avevano interessato nelle vesti sia di indagato che di parte offesa;
ancora nella denuncia veniva rimarcato l'*iter* di un'ulteriore delibera comunale (n. 103 del 14 luglio 2011), denominata "Affidamento di una attività di consulenza legale per la tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale prelevamento dal fondo di riserva - con eseguibilità immediata" datata 8 agosto 2011 attraverso cui si disponeva il prelevamento di 6.240 euro dalle casse comunali allo scopo di incaricare e retribuire una consulenza legale utile al monitoraggio di siti *internet* e riviste

locali critiche verso l'operato del sindaco Macciantelli. Non essendovi fondi disponibili a bilancio, utili a coprire l'intera spesa, l'amministrazione decideva di acquisire 3.000 euro dal "fondo di riserva", bacino economico destinato ad essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio, come recita il testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (art. 16);
il Comune di San Lazzaro di Savena conferiva un incarico peritale di *discovery* e semplice analisi di tali materiali di stampa ritenuti diffamatori al legale Mariano Rossetti, dopo che questi era risultato vincitore del bando di gara comunale cui aveva concorso ancora col citato avvocato Roberto D'Errico e con altro legale del foro bolognese;
l'esposto indirizzato alla Corte dei conti denuncerebbe, nel dettaglio, il presunto profilo strumentale dell'azione amministrativa asseritamente legata all'esigenza difensiva del sindaco coinvolto all'epoca della deliberazione comunale in alcuni procedimenti penali, uno dei quali per diffamazione e violenza privata in danno proprio del pubblico ufficiale estensore della denuncia indirizzata alla magistratura contabile e fatto oggetto, nel tempo, di gravi forme di astio e di reiterate ingerenze da parte del Macciantelli presso i questori di Bologna Merolla e Stingone, in un caso addirittura per il tramite del dirigente della Polizia postale, Geo Ceccaroli;
inoltre nel testo della denuncia si evidenzierebbe come l'attività peritale svolta dal legale Rossetti dalla mera analisi dei contenuti diffamatori si sarebbe liberamente evoluta nella formalizzazione di denunce per conto e in rappresentanza dell'ente, questa volta senza relativa delibera consiliare e in pieno contrasto con l'oggetto originario dell'incarico,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti rappresentati;
se sia a conoscenza degli sviluppi del procedimento n. V2012/00504/FI, attivato presso la Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, atteso che nessuna informazione sullo stato del procedimento sarebbe stata comunicata al denunciante malgrado innumerevoli e disattese richieste e sebbene lo stesso denunciante avesse invano sollecitato di essere escusso al fine di fornire ulteriori elementi utili alle indagini;
se risulti che la denuncia sia stata comunicata alla Procura della Repubblica di Bologna apparendo evidenti i profili penali della stessa, come sia stata eventualmente contrassegnata e a quale magistrato assegnata;
se non ritenga di inaudita gravità l'utilizzo di consulenze per le finalità esposte ancorché del tutto prive di qualsivoglia urgenza atta a giustificare il prelevamento da un fondo di riserva nonché il conferimento di incarichi peritali al proprio avvocato di fiducia, con procedura di affidamento diretto e su materia di lavori pubblici;
se non voglia disporre ogni più ampia attività ispettiva nei confronti del Comune di San Lazzaro di Savena e presso la Corte dei conti regionale dell'Emilia-Romagna onde meglio approfondire i fatti e onde accertare i motivi reali del totale silenzio della magistratura contabile anche al fine di scongiurare l'incombente prescrizione su uno degli episodi denunciati, risalente all'anno 2009.
(4-01498)

SONEGO - *Ai Ministri della difesa e della salute* - Premesso che:
l'Agenzia per la protezione ambientale del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente accertato che nell'area di addestramento militare del poligono "Cellina Meduna", i magredi di Cordenons (Pordenone), è stata rinvenuta una presenza anomala di torio 232;
la presenza di tale materiale radioattivo sarebbe l'esito di attività addestrative delle forze armate italiane e di altri Paesi Nato svoltesi nel corso dei decenni passati;
i residui radioattivi costituiscono motivo di preoccupazione per l'ambiente naturale e per le persone;
risulta pertanto necessario attivare ogni utile iniziativa atta ad una più precisa conoscenza del fenomeno e delle sue conseguenze possibili nonché finalizzata a scongiurare ogni negativa conseguenza della presenza dell'inquinante,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano, di concerto fra loro, di dover tempestivamente informare le

autorità locali e l'opinione pubblica sulla reale situazione del sito;
se ritengano di assumere inoltre ogni iniziativa atta rimuovere ogni forma inquinamento da torio 232 presente nel sito.
(4-01499)
PANIZZA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
le cosiddette case vacanze sono considerate ai fini dell'IVA, dall'Agenzia delle entrate, come strutture paralberghiere, che operano locando a turisti, generalmente con mandato senza rappresentanza, unità abitative di privati;
si tratta quindi di una locazione abitativa a scopo turistico non residenziale, con riversamento poi al privato locatore delle somme nette da provvigione;
la recente disposizione antiriciclaggio, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 49, recita: «All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali"»;
al comma 50 recita: «All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"»,
si chiede di sapere se le disposizioni citate si applichino anche alle case vacanza, visto che spesso i locatori incassano in contanti canoni da stranieri o da turisti.
(4-01500)
NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:
Sansepolcro (Arezzo), rappresenta il centro più popoloso della Valtiberina toscana;
attualmente nel Comune è presente la compagnia dei Carabinieri, strutturata con circa 36 unità, con competenze sull'intero territorio;
agli interroganti risulta che è in atto la volontà di declassare la compagnia che, in tempi ristrettissimi, dovrebbe essere trasformata in una tenenza;
considerato che:
Sansepolcro è il centro nevralgico della Valtiberina, infatti, vi passa la trafficatissima E45, che rappresenta una delle principali arterie nazionali. Da sempre questo è un territorio che chiede un maggior controllo e un maggior numero di pattuglie in servizio;
tale provvedimento comporterebbe per Sansepolcro non solo la perdita del servizio della radiomobile e della centrale operativa, con l'inevitabile riduzione della funzione di controllo del territorio, specialmente nelle ore notturne, ma determinerebbe anche il trasferimento delle famiglie degli attuali Carabinieri in servizio presso la compagnia;
oltre a ciò, i comuni di Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e Sestino, in caso di necessità, sarebbero costretti a chiamare la centrale di Arezzo, la quale invia pattuglie da Bibbiena, la cui distanza è alquanto consistente (53 chilometri),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano fornire maggiori informazioni circa il paventato declassamento della Compagnia dei Carabinieri;
quali iniziative intendano assumere al fine di scongiurare che la compagnia di Sansepolcro diventi una semplice tenenza, con tutte le negative conseguenze descritte.

(4-01501)
MUSSINI, BATTISTA, CASTALDI, CAMPANELLA, DONNO, Maurizio ROMANI - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la legislazione italiana prevede che, per determinate categorie di consumatori ben specificate, si possa richiedere la fatturazione dei prodotti con IVA (Imposta sul valore aggiunto) agevolata o esente, a seconda della categoria cui appartengono, presentando una serie di documenti necessari;
l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, recepisce, nell'ambito della normativa nazionale, gli accordi internazionali che prevedono eventuali agevolazioni ai fini dell'applicazione dell'IVA;
per acquisti da parte di organizzazioni, rappresentanti diplomatici e consolari stranieri non residenti in Italia, l'articolo 72, comma 3, individua espressamente una serie di cessioni e prestazioni che assumono il carattere di non imponibilità, con la conseguenza di essere assimilate alle esportazioni. La "non imponibilità" è inapplicabile "alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati" (articolo 72, comma 2);
ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, risulta necessario che l'organizzazione estera presenti "per ogni singola operazione, apposita richiesta [mod. 181 US] al Ministero degli affari esteri il quale, ove si verifichino le necessarie condizioni per l'ammissione all'agevolazione medesima, vi appone analoga attestazione. Il modulo relativo all'accennata certificazione deve essere dall'acquirente consegnato all'operatore economico e da questi conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente al duplicato della fattura che va emessa in ogni caso e che, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, può comprendere cessioni e prestazioni effettuate nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana" (circolare n. 38/73);
la risoluzione ministeriale n. 20 del 10 febbraio 2000 avrebbe sottolineato che il predetto modello può essere utilizzato solo dai rappresentanti diplomatici e consolari, ovvero da soggetti appartenenti a organizzazioni internazionali, mentre "per tutti gli altri organismi, invece, la non imponibilità è operante sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione che contenga i riferimenti a norme o trattati internazionali che prevedono l'agevolazione";
il beneficio sarebbe esteso anche al personale tecnico-amministrativo facente parte delle sedi citate, se appartenenti a Stati che riconoscono il medesimo criterio di non imponibilità e a condizione che i soggetti interessati "non siano cittadini italiani e che non abbiano in Italia la residenza permanente" (circolare n. 38/73);
anche nel caso di acquisti da parte di organizzazioni, rappresentanti diplomatici e consolari italiani operanti in altri Stati UE, si fa riferimento all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che recepisce, nell'ambito della normativa nazionale, gli accordi internazionali che prevedono eventuali agevolazioni ai fini dell'applicazione dell'IVA;
nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, "la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato. Per tali forniture gli operatori italiani non sono tenuti a compilare gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, in quanto i destinatari non sono soggetti passivi IVA nel paese di destinazione" (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 78/98);
la circolare dell'Agenzia delle entrate 62 del 1° agosto 2002 ha successivamente specificato che "il medesimo beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana, accreditati presso altri Stati membri dell'Unione europea o presso Organismi Internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione. È appena il caso di precisare che anche questi ultimi soggetti dovranno esibire il modulo, vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, con cui si attesta il diritto all'agevolazione in discorso";

la risoluzione ministeriale n. 97 del 30 luglio 1998, pur negando in generale al personale militare che presta servizio presso le ambasciate la possibilità di acquisire beni a uso personale in Italia in regime di non imponibilità, salvo che si possa configurare da parte del cedente una vera e propria esportazione, disporrebbe diversamente per quello incaricato presso altri Stati comunitari. Per quest'ultimo, infatti, "dopo l'immissione in servizio ... presso la sede diplomatica estera" può essere riconosciuta l'agevolazione "a condizione che venga esibito il formulario "certificato di esenzione dall'IVA e dalle accise" approvato in sede comunitaria, munito del visto dell'autorità competente dello Stato membro ospitante";

per gli agenti diplomatici, consolari, delle organizzazioni internazionali (nonché per il personale tecnico-amministrativo) e loro sedi, è prevista l'esenzione dal pagamento dall'IVA per le utenze di luce, acqua, gas e telefono. Anche nel caso della telefonia mobile, a condizioni di reciprocità, i funzionari diplomatico-consolari, in possesso di un abbonamento, possono fare richiesta di esenzione dal pagamento dell'IVA e dalla tassa di concessione governativa;

l'esenzione è concessa solo a condizione di reciprocità, ovvero solo se lo Stato estero che ne fa richiesta garantisce la stessa agevolazione alle rappresentanze italiane presenti nel loro territorio,

si chiede di sapere:

se il regime di agevolazione o di esenzione possa essere giustificato da qualche particolare *status* dei soggetti in questione, che li ponga al di sopra dei comuni cittadini, costretti a sopportare anche il recente aumento dell'IVA;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, data l'attuale crisi economica, sospendere le agevolazioni ed esenzioni a favore di un regime effettivamente paritario, che ripartisca i costi della crisi fra tutti i cittadini, compresi gli agenti diplomatici e consolari e il personale delle sedi estere;

se non ritengano utile attivarsi al fine di promuovere la revisione degli accordi in materia di agevolazione ed esenzione dall'IVA.

(4-01502)

VACCARI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2013 è stata disposta la chiusura dell'Ufficio territoriale di Mirandola (Modena) a decorrere dal 30 settembre 2013;

con successivo provvedimento dell'11 settembre 2013 è stato disposto, inoltre, il trasferimento delle competenze del suddetto ufficio all'Ufficio territoriale di Carpi;

in ordine all'adozione di tale provvedimento il Comune di Mirandola chiedeva chiarimenti con una nota del 17 settembre 2013 al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, dottor Pierluigi Merletti, che con nota del 18 settembre 2013 affermava che la chiusura rientrava in generale piano di riorganizzazione e che, nel caso in specie, era stato previsto un compattamento delle attività presso l'Ufficio territoriale di Carpi;

nella medesima lettera, si leggeva inoltre che "è proprio per rispondere alle esigenze della popolazione del territorio che proseguirà, senza soluzione di continuità e in analogia ai servizi già erogati, il funzionamento dello sportello di *front-office* presente a Mirandola in via Bernardi per i servizi essenziali";

il 26 settembre 2013 il consiglio dell'Unione dei Comuni modenesi area nord ha approvato a maggioranza un ordine del giorno avente ad oggetto il "Mantenimento Ufficio territoriale di Mirandola dell'Agenzia delle entrate";

considerato che*:*

in luogo del soppresso Ufficio territoriale di Mirandola è stato previsto uno sportello di *front-office* che di fatto erogherà solo una parte dei servizi finora erogati dal soppresso Ufficio territoriale (rilascio di partita IVA, codice fiscale e tessera sanitaria, assistenza su comunicazioni di irregolarità, registrazioni di atti e contratti di locazione, ricezione documenti, abilitazione ai servizi telematici e controllo repertori) mentre molti importanti e più complessi servizi saranno svolti esclusivamente dall'ufficio territoriale di Carpi, da cui lo sportello dipende, comportando pesanti disagi per la popolazione e per le tante imprese che operano in tale territorio;

inoltre, con la soppressione dell'Ufficio territoriale di Mirandola e la sostituzione di questo con lo sportello *front-office* è stata prevista anche una significativa riduzione del personale finora addetto al servizio che è passato da 12 a 3 unità;
considerato che:
forti, gravi ed inevitabili saranno le ricadute che la soppressione di un servizio pubblico di siffatta importanza arrecherà ad un'ampia parte del territorio modenese in cui risiedono circa 82.000 abitanti e in cui sono presenti numerose ed importanti aziende già in condizioni di oggettiva criticità dopo il sisma del 20 e 29 maggio 2012;
la decisione di procedere alla soppressione appare del tutto incomprensibile anche in considerazione del fatto che nonostante i problemi creati dal recente sisma del 2012 il territorio modenese interessato dalla soppressione resta pur sempre una delle aree del Paese più vivaci sotto il profilo economico dove la presenza di un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate si rende assolutamente indispensabile;
rilevato inoltre, che:
i comuni coinvolti sono già stati oggetto di una serie di interventi di riduzione di diversi servizi essenziali come quello postale nelle frazioni di Gavello e Mortizzuolo del comune di Mirandola e quello dell'ufficio del giudice di pace di Mirandola e di Finale Emilia;
a tale proposito, si sottolinea che relativamente alla chiusura dell'ufficio del giudice di pace è stata presentata in Senato un'interpellanza (2-00021) al Ministro della giustizia, mentre sulla riapertura degli uffici postali delle frazioni di Gavello e Mortizzuolo è stata depositata un'interrogazione (4-00809) indirizzata al Ministro dello sviluppo economico, atti cui a tutt'oggi non è stata data risposta;
il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che nel 2014 inizieranno i lavori di messa in sicurezza della storica sede dell'Agenzia delle entrate in via Pico a Mirandola,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga del tutto inopportuna la soppressione dell'Ufficio territoriale di Mirandola ovvero in un'area del Paese dove, al contrario, sarebbe opportuno intensificare la presenza dei servizi pubblici, soprattutto in questo momento nel difficile percorso della ricostruzione *post* sisma;
se pertanto non ritenga opportuno intervenire presso la Direzione generale dell'Agenzia delle entrate affinché rivaluti il provvedimento di chiusura dell'Ufficio territoriale di Mirandola e perché si giunga attraverso un confronto con il Comune di Mirandola alla definizione di un nuovo assetto organizzativo più adeguato alle esigenze della popolazione e delle aziende;
se non ritenga doveroso adottare ogni iniziativa utile affinché a conclusione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dei locali della sede storica di via Pico venga ripristinato l'Ufficio territoriale di Mirandola in luogo dell'attuale sportello, dotandolo nel contempo del personale adeguato a fornire gli stessi servizi erogati antecedentemente al sisma del 2012.
(4-01503)

MATTESINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'attività di smaltimento degli sfalci e delle potature derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato è di interesse per numerose piccole aziende;
il decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti degli sfalci e delle potature che provengono dalle sole attività agricole o forestale, definendo tali materiali come sottoprodotti se "utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati";
l'art. 184-*bis*, recependo quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, prevede che una sostanza, per essere classificata come un sottoprodotto, debba essere: originata da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza ad oggetto, riutilizzata da parte del produttore o di terzi, senza alcun ulteriore trattamento e senza impatto complessivo negativo sull'ambiente o sulla salute umana;
i rifiuti vegetali provenienti da attività diverse da quelle agricole e forestali come quelli derivanti da

aree verdi quali giardini, parchi e cimiteri non rientrano tra le esclusioni previste dall'art. 185. L'art. 184, al comma 2, lettera *e)*, infatti li classifica come rifiuti urbani e li assoggetta alle disposizioni in materia di rifiuti;
tale disposizione pone i piccoli imprenditori che si occupano della manutenzione del verde pubblico e privato nella posizione di sostenere spese elevate per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle loro attività;
secondo le disposizioni vigenti le imprese che si occupano dei settori in questione sono soggette a tutti gli obblighi derivanti dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti: dovranno conferire i rifiuti delle loro attività ad impianti autorizzati, elaborare un formulario di identificazione per il trasporto e iscriversi all'albo gestori ambientali nella categoria del trasporto di rifiuti. Qualora volessero intraprendere azioni di recupero dei propri rifiuti (ad esempio per produrre *compost* da riutilizzare o vendere a terzi, o cippato per impianti a biomasse), il quadro autorizzativo a cui doversi conformare è sicuramente oneroso a fronte della tipologia di attività condotta e delle caratteristiche e dei quantitativi dei materiali prodotti: ai sensi dell'art. 208 del decreto è infatti necessario predisporre un progetto e presentare alle amministrazioni competenti una domanda di autorizzazione per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sostenendo costi ingenti nonché tempi burocratici molto lunghi;
tali normative, estremamente severe e costose, rischiano di costituire un incentivo a pratiche di smaltimento illecite e pericolose per l'ambiente anziché costituire una soluzione ad un problema ambientale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga utile intervenire, e attraverso quali strumenti, per semplificare le disposizioni in merito a sfalci e potature del verde pubblico e privato, disponendo l'esclusione dal regime dei rifiuti e l'identificazione degli stessi come sottoprodotti, alleviando i costi e le procedure burocratiche delle piccole attività imprenditoriali che operano nel settore.
(4-01504)

DE MONTE, RUSSO, PEGORER, BATTISTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
circa tre mesi fa le due scuole primarie del Comune di Basiliano (Udine) sono risultate vincitrici del bando avente ad oggetto il progetto "Frutta nelle scuole"?
tale bando è stato promosso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione e del regolamento (UE) n. 34/2011 della Commissione europea?
lo stesso prevede la fornitura di frutta fresca per due giorni alla settimana a tutti bambini e per tutto l'anno scolastico in corso, da consumarsi durante la ricreazione del mattino?
per il progetto sono stati stanziati 35 milioni di euro di cui 20 milioni finanziati con fondi europei e 15 milioni dallo Stato italiano?
il Comune di Basiliano, assieme alle scuole coinvolte e ai rispettivi genitori dei bambini, ha disposto l'integrazione del progetto "Frutta nelle scuole" con la fornitura di una "merenda sana" per ulteriori due giorni alla settimana a carico dell'amministrazione comunale di Basiliano e nel rimanente giorno a carico delle singole famiglie?
considerato che:
il Comune ha più volte preso contatti con l'ufficio preposto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ottenere informazioni circa l'avvio del progetto?
il responsabile del progetto al Ministero ha riferito che la gara per l'affidamento del servizio per l'anno scolastico 2013/2014 non era ancora stata bandita e che si necessitava di ulteriore tempo prima che il progetto potesse trovare attuazione,
si chiede di sapere quali politiche attuative il Ministro in indirizzo intenda adottare al più presto al fine dell'affidamento del servizio per l'anno scolastico 2013/2014, che riguarda circa 1.050.000 bambini in tutto il Paese che attendono di essere beneficiari di un importante progetto che riguarda la promozione della loro salute, ciò anche al fine di evitare la restituzione dei fondi europei stanziati in merito.
(4-01505)

MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
organi di stampa di Rovigo riportano la notizia, in questi giorni, 15 e 16 gennaio 2014, secondo la quale ad Occhiobello (centro importante della provincia di Rovigo) nella prima serata di lunedì 13 gennaio un'ampia operazione interforze che ha visto impegnati Carabinieri di Occhiobello, Nucleo ispettorato del lavoro di Rovigo, personale della tenenza della Guardia di finanza e della Polizia e dei Vigili del fuoco ha portato al controllo di un sito gestito da cinesi;
il sopralluogo, mirato e finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina e del lavoro sommerso, si è concentrato su un'azienda di confezioni gestita da una cittadina cinquantenne di origine cinese;
sono stati riscontrati una lunga serie di illeciti penali e amministrativi, e che, oltre a una donna incinta, al lavoro nonostante la gravidanza ormai avanzata, e un uomo privo di documenti in regola, è emerso anche che 7 lavoratori su 16 erano in nero e che, in un angusto spazio attiguo al laboratorio, erano state ricavate 6 stanzette per dormire, del tutto abusive;
la titolare, a conclusione degli accertamenti e degli adempimenti di rito, è stata quindi denunciata in stato di libertà all'autorità giudiziaria, e sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine ulteriori violazioni di carattere fiscale e contabile;
è ancora vivo il ricordo della giornata del 1° dicembre 2013, quando, presso lo "Ye-Life Teresa Moda" sito a Prato in via Toscana n. 63/5, si è sviluppato un terribile incendio che ha cagionato la morte di 7 persone, tutte di nazionalità cinese; la struttura dello stabilimento, pur avendo destinazione urbanistica di tipo produttivo, veniva utilizzata anche come dimora del personale dato che si è infatti constatata la presenza di locali adibiti a dormitorio in parte crollati a seguito dell'incendio;
l'immigrazione cinese in Europa è un fenomeno di notevoli dimensioni che coinvolge, secondo certe stime, più di 700.000 persone, distinguendosi per alcune peculiari caratteristiche, quali una particolare coesione ed una solida identità etnica e culturale;
anche l'immigrazione cinese in Italia si colloca in questo quadro, dove all'inizio degli anni '90, l'adattabilità e la flessibilità dell'imprenditoria e della manodopera cinese hanno approfittato della crisi del settore nelle confezioni e nella pelletteria, correlata alla facilità di reperire laboratori lasciati ormai vuoti e macchine semplici a basso costo, sviluppando, in pochi anni, migliaia di piccole imprese e rafforzando così la catena migratoria,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di potenziare i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, immigrazione e adempimenti fiscali per le aziende gestite da personale di origine extracomunitaria al fine di verificare se tali imprese rispettano gli *standard* minimi di pubblica sicurezza e sono in regola con gli adempimenti contabili del nostro ordinamento, adottando altresì iniziative volte a reprimere, anche con sanzioni penali che incidano sull'organizzazione, sul prodotto e sui profitti economici delle imprese, lo sfruttamento della manodopera cinese;
se non ritengano opportuno rafforzare gli interventi legati alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro anche attraverso un potenziamento delle misure di carattere ispettivo da parte degli enti a ciò preposti incrementando le risorse assegnate all'attività ispettiva, che hanno subito negli anni una costante riduzione nel più ampio programma di riduzione della spesa pubblica.
(4-01506)

BIANCONI, MANCUSO, AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO, CHIAVAROLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 11 ottobre 2012 veniva indirizzata lettera al Presidente del Senato e ai Ministri in interesse per chiedere l'oscuramento del sito "squillogame", nonché di inibire la vendita del gioco commercializzato;
a tutt'oggi il sito, oltre ad essere ancora attivo, risulta aver ampliato la gamma di offerta con giochi quali "Squillo pappa" (prima edizione, esaurita), "Squillo deluxe" e "Squillo bordello d'oriente";
il giocatore ricopre il ruolo di sfruttatore ed accumula punteggi, per esempio, dall'uccisione e

conseguente vendita di organi delle donne;
dietro una dimensione ludica si cela un messaggio equivoco, che incita alla mercificazione del corpo femminile, alla vendita di organi umani, all'uso di eroina e antidepressivi, a pratiche sessuali contro natura;
come risulta dal relativo sito *web*, pur nella consapevolezza della dimensione astratta del gioco, la dinamica premiale evoca la fattispecie di istigazione a delinquere e/o di apologia del reato di cui all'articolo 414 del codice penale, in quanto esalta la commissione di gravi reati, come lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione (incriminati dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958), l'omicidio (articolo 575 del codice penale), la vendita di organi (vietata dalla legge n. 458 del 1967, richiamata anche dalla recente legge n. 167 del 2012) e lo spaccio di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);
sussistono, pertanto, numerosi profili di censurabilità e di contrasto con i principi e le norme del nostro ordinamento, che suscitano anche sdegno morale e minano le basilari regole della convivenza civile e del rispetto della dignità femminile;
nessuna tutela è garantita ai minori di 18 anni, essendo sufficiente, per visualizzare il sito, la mera dichiarazione di aver compiuto la maggiore età,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per contrastare la vendita e la diffusione di giochi che sviliscono la dignità femminile e instillano in chi li pratica la considerazione che la normalità sia costituita da pratiche violente e trasgressive.
(4-01507)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00637, del senatore Formigoni, sulle anagrafi distinte degli equidi destinati, o meno, all'alimentazione umana;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00408, del senatore Lucidi ed altri, sull'inquinamento dell'ex sito industriale Terni-Papigno;

3-00639, del senatore Lucidi ed altri, sulla realizzazione di una centrale elettrica a biomassa nel comune di Arrone (Terni).

1.5.2.7. Seduta n. 170 (ant.) del 21/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

170a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,09)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 gennaio.*

Sul processo verbale

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le osservazioni quali sono?

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiedo la votazione, se possibile.

PRESIDENTE. Dunque, vuole il voto senza osservazioni.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,14)*.

Sulla scomparsa del senatore a vita Claudio Abbado

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli senatrici e senatori, prima di dare avvio ai lavori dell'Assemblea, desidero ricordare il Maestro e senatore a vita Claudio Abbado, venuto a mancare nella giornata di ieri a Bologna, dopo una lunga e dolorosa malattia.

La vita di Claudio Abbado, la sua famiglia, la sua storia sono intrecciate in modo indissolubile con la musica fin dalla sua nascita. Possiamo dire che la musica è stata la sua vita e la musica è oggi il suo testimone, il suo interprete, la sua memoria.

L'esperienza artistica del Maestro Abbado è stata straordinaria ed eccezionale, costellata da riconoscimenti e affermazioni, fin da giovanissimo allievo di conservatorio, anticipatori di una fama che e lo renderà emblema della cultura e dell'Italia, in Europa e nel mondo.

La sua musica non è risuonata solo nei teatri e nelle accademie più prestigiose di tutti i continenti. Ha incantato con il suo tocco magistrale e il suo genio l'anima e la coscienza dell'umanità.

Consapevole che l'arte "trasforma" e che la musica rivoluziona il tempo e lo spazio, il Maestro Abbado ha aperto le porte del sapere artistico ai giovani, ai meno fortunati, agli ultimi.

Proprio nell'ultimo concerto di Natale in Senato, la sua esperienza in Venezuela - dove grazie alla sua intuizione e al suo impegno si è realizzato il progetto del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili - è riecheggiata nelle melodie delle "voci bianche" e delle "mani bianche" sotto la guida del maestro Nicola Piovani.

Un'esperienza, quella venezuelana, nata ai confini del mondo e portata al centro della nostra Europa, in un tempo dove la cultura sembrava un diversivo ed è invece la chiave di volta del nostro operare quotidiano.

La bellezza non è mai stata per lui sinonimo di separazione ma, al contrario, simbolo di coraggio e di impegno civile, che abbatte le barriere, supera i conflitti, riscopre la vita come gratuità e amicizia, rende inscindibile il legame tra cultura e società.

La musica è così diventata in lui il senso della sua stessa vita. Nella motivazione della nomina a senatore a vita si ritrova il riconoscimento più alto della sua vocazione artistica e civile.

Così si legge: «Ha acquisito meriti artistici nel campo musicale attraverso l'interpretazione della

letteratura musicale sinfonica e operistica alla guida di tutte le più grandi orchestre del mondo. A tali meriti si è congiunto l'impegno per la divulgazione e la conoscenza delle musica in special modo a favore delle categorie sociali tradizionalmente più emarginate».

La magia della sua musica non distraeva, perché era accompagnata dal respiro di intere schiere di giovani musicisti, che in lui riconoscevano non solo il Maestro, ma anche l'amico, rigoroso certamente, creativo, eppure sempre capace di far brillare gli occhi, di dischiudere i loro cuori, di infondere speranza.

A Claudio Abbado e ai suoi cari si indirizza il nostro pensiero grato, ammirato e commosso per l'eredità che ci ha lasciato e la strada che ci ha indicato.

Invito l'Assemblea ad osservare, in memoria del Maestro Claudio Abbado, un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Generali applausi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Assiste alla seduta una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo «*Schweitzer» di Roma,* alla quale rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Discussione e reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno della mozione 1-00203

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini, come preventivamente comunicato per iscritto, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato, chiedo, a nome di tutti i senatori del Gruppo parlamentare che ho l'onore di presiedere, che sia discussa nella seduta odierna, e prima della Relazione sull'amministrazione della giustizia, la mozione di sfiducia individuale 1-00203 nei confronti del ministro Cancellieri, nel testo presentato dal Movimento 5 Stelle nel giorno 16 gennaio di codesto anno.

Questa richiesta, avanzata invano da due mesi, deriva dal mancato rispetto della dignità e dell'onorabilità pubblica da parte del Ministro della giustizia, in relazione ai suoi rapporti personali con la famiglia Ligresti.

Il Partito Democratico, e soprattutto le squadre renziane al suo interno, non possono non accogliere questa richiesta per dimostrare nei fatti - e non soltanto nella propaganda - coerenza e dignità.

Chiediamo quindi a quest'Aula e a lei, signor Presidente, di consentire democraticamente di esaminare e risolvere la questione di fiducia da noi posta, non solo per rispetto, a un obbligo costituzionale e regolamentare, ma per conferire dignità parlamentare a tutti quanti i cittadini italiani.

La ringrazio, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, secondo l'interpretazione data dalla Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000, procederei all'eventuale illustrazione e discussione della proposta, per poi rinviare la votazione al termine della trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Le chiedo quindi, senatore Santangelo, se intende continuare con l'illustrazione della proposta o se intende darla per illustrata.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, le chiediamo una breve sospensione per passare poi ad illustrare la nostra proposta.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Santangelo.

Sospendo dunque brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,23, è ripresa alle ore 9,33).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do subito la parola al senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini che ci state ascoltando, il 5 novembre 2013 il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha presentato la mozione di sfiducia individuale 1-00174 nei confronti della ministra della giustizia Anna Maria Cancellieri.

Ebbene, ad oggi, dopo più di due mesi, e nonostante le reiterate richieste, ultima quella nella Capigruppo di giovedì scorso, 16 gennaio, la suddetta mozione non è stata ancora calendarizzata. Forse qualcuno sperava che, con il tempo e nel silenzio più assoluto, la vicenda magari si sarebbe affievolita.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Santangelo, se la interrompo, ma quella mozione è già stata votata. Lei fa riferimento alla nuova mozione. Sia chiaro che il suo intervento è sulla nuova mozione, che sta illustrando.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, nel precedente mio intervento...

PRESIDENTE. Quella mozione è stata già votata.

SANTANGELO *(M5S)*. No, quella mozione non è stata mai calendarizzata e, quindi, non è mai stata votata.

La pregherei, però, signor Presidente, di consentirmi di svolgere il mio intervento e magari, alla fine, se esisterà qualche dubbio, lo chiariremo.

PRESIDENTE. Prego.

SANTANGELO *(M5S)*. Come dicevo, qualcuno magari sperava che, con il tempo e nel silenzio più assoluto, la vicenda si sarebbe affievolita e spenta da sola. Infatti, ci chiediamo come mai non una sola parola sia giunta da parte del Presidente della Repubblica, che è sempre stato solerte a dare indicazioni e ad esprimere il suo parere. Noi crediamo che questo Ministro sia fondamentalmente inadeguato, incompetente ed inopportuno.

Ci chiediamo come mai il segretario del PD, dopo aver inizialmente rilasciato dichiarazioni ovunque, sottolineando con forza la sua incorruttibile volontà rottamatrice, d'improvviso abbia smesso di esprimersi al riguardo della signora Cancellieri. Tanto per rinfrescarci la memoria, soltanto due mesi fa il sindaco di Firenze diceva: «Non è un problema di avviso di garanzia, che non è una sentenza di condanna definitiva, ma il Ministro ha perduto quel prestigio e quell'autorevolezza che sono condizioni necessarie alla funzione di Ministro della giustizia. Se fossi in Parlamento chiederei al mio Gruppo di votare per le dimissioni». Appunto, «se fossi in Parlamento» diceva Renzi, ma Renzi non era in Parlamento, bensì in campagna elettorale per il suo nuovo incarico di segretario del PD. Noi invece in Parlamento ci siamo e non permetteremo che tutta questa situazione cada nel dimenticatoio.

Oggi siamo nuovamente a presentare una mozione di sfiducia nei confronti della Ministra della giustizia, signor Presidente, in quanto riteniamo che la signora Cancellieri abbia dimostrato ampiamente nel corso del suo mandato quanto la sua attività normativa e amministrativa sia gravemente inadeguata, inopportuna e frutto di una grave incompetenza.

È inadeguata in quanto dalle intercettazioni telefoniche del luglio del 2013 emerge palesemente quanto il Ministro abbia abusato della sua funzione per fare gli interessi della propria famiglia e degli amici della stessa, e in particolar modo, della famiglia Ligresti.

È inopportuna in quanto questa signora Cancellieri, fregandosene totalmente del principio di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, ha agito in termini di disponibilità personale nei confronti di imputati coinvolti in gravissimi reati finanziari, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 della Costituzione. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore Santangelo, prosegua.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, sto parlando del signor Ligresti, quindi molti in quest'Aula potrebbero essere interessati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La figura è inadeguata ed inopportuna in quanto appare evidente che il figlio della signora Cancellieri,

Piergiorgio Peluso, ha beneficiato del ruolo di ministro della madre. Peluso infatti (caso strano) ha avuto occasione di occuparsi delle società Premaimm, Sinergia e Premafin ed è stato coinvolto nella vicenda della Fondiaria SAI, tutte legate alla famiglia Ligresti.

Nel frattempo la signora Cancellieri vuole estendere l'utilizzo del braccialetto elettronico convenzionato con la Telecom dove, sempre casualmente, lavora anche suo figlio grazie ad un contratto da lei rinnovato quando era Ministro dell'interno dello scorso Esecutivo.

Per chiudere in bellezza, cari colleghi, la sua incompetenza è dimostrata (e questo viene da più parti) dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, meglio conosciuto come decreto svuota carceri.

Tale provvedimento, anziché affrontare in maniera strutturale la grave questione del sovraffollamento carcerario, cerca di far passare la liberazione anticipata, specialmente quella di mafiosi, violentatori, assassini, come soluzione di giustizia per risolvere i problemi penitenziari ed evitare ulteriori condanne da parte dell'Unione europea: sancisce uno sconto di pena detentiva generalizzata assimilabile negli effettivi a un provvedimento di indulto.

La gravissima compromissione della onorabilità della Ministra, connessa evidentemente all'incapacità fattuale e normativa di affrontare i gravi problemi della giustizia, non consente la sua ulteriore permanenza in una carica di grave responsabilità e di siffatto impegno... *(Brusio)*.

Signor Presidente, creda, mi risulta davvero impossibile continuare il mio intervento. O quest'Aula mi presta la giusta attenzione, o sarò costretto ad interrompere il mio intervento. Mi appello alla sua ...

PRESIDENTE. Il suo intervento potrà certamente determinare interesse già per il solo fatto che viene letto; quindi, può continuare tranquillamente.

SANTANGELO *(M5S)*. Io continuo, ma non tranquillamente perché la maleducazione che c'è in questa Aula è inaccettabile! *(Commenti)*.

Visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, noi del Movimento 5 Stelle esprimiamo la sfiducia alla ministra della giustizia signora Anna Maria Cancellieri e la invitiamo a rassegnare immediatamente le dimissioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il prosieguo della discussione e la votazione sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno di questa mozione di sfiducia urgentissima sono rinviati al termine dell'esame del disegno di legge n. 925 e connessi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)*

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **ore 9,41)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 925, con il seguente titolo: *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli*

irreperibili

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 925, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 16 gennaio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Ricordo altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha ripartito i tempi a disposizione dei Gruppi - prego un attimo di attenzione, perché sui tempi saremo rigorosi - in modo da concludere le votazioni degli articoli entro le ore 12,30, quando avranno inizio le dichiarazione di voto.

Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 1.223, sulla quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, reitero la richiesta, già avanzata la settimana scorsa, di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1 e su tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.223, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.224, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.225.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.225, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.226, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.227.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.227, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.227 e gli emendamenti 1.228, 1.229, 1.230, 1.231 e 1.232.

L'emendamento 1.233 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.234, identico all'emendamento 1.235.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.234, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.235, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.236.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.236, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.237.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.237, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.238.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.238, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.239, 1.240, 1.241 e 1.242, mentre l'emendamento 1.243 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.244.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.244, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.245.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.245, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.246, identico all'emendamento 1.247.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.246, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.247, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.248.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.248, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.249.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.249, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.250.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.250, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.251.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.251, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.252.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.252, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.253.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.253, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L'emendamento 1.254 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.255 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.256.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.256, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.257.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.257, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.258 e 1.259.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.260.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.260, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.261.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.261, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.262.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.262, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.263.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.264 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 2, noi abbiamo proposto una serie di emendamenti volti in primo luogo a chiederne la soppressione. Ricordo che questo articolo prevede una serie di depenalizzazioni, in ordine alle quali siamo sempre fermamente contrari.

Come abbiamo detto anche negli interventi riguardo all'articolo 1, in sede di illustrazione degli emendamenti che abbiamo proposto, riteniamo che quello che sta succedendo con questo provvedimento sia assolutamente deleterio.

Trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola multa o l'ammenda amplia notevolmente l'ambito dei reati ridotti ad illecito amministrativo. Ciò non significa che vi sia, tra l'altro, una riduzione dei carichi di lavoro per le autorità competenti. Per certi versi potrebbe esservi una diminuzione del lavoro per l'autorità giudiziaria, ma ricordiamoci che questi illeciti amministrativi apriranno eventuali contenziosi di natura amministrativa.

In particolare, contestiamo il fatto che dall'elenco contenente le eccezioni, vale a dire dalle materie in ordine alle quali non sarà possibile la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi, ne sono state escluse a nostro avviso di molto importanti, prima fra tutte quella dell'immigrazione clandestina. Riteniamo infatti si tratti di una materia molto delicata, soprattutto in questo momento, e che pertanto non debba essere subdolamente modificata con semplici emendamenti al disegno di legge in esame. Riteniamo invece debbano essere inserite tra le materie da escludersi dalla depenalizzazione quelle riguardanti l'amministrazione della giustizia, la materia tributaria e quella finanziaria. Si tratta di temi assolutamente delicati per i quali non può non essere prevista l'esclusione.

Alcuni emendamenti da noi presentati sono volti ad elevare le pene pecuniarie, eventualmente previste nei decreti legislativi di attuazione della legge delega. La lettera *d)* dell'articolo 2 prevede che per i reati trasformati in illeciti amministrativi debbano essere previste sanzioni adeguate alla gravità della violazione e alla reiterazione dell'illecito. Si prevede una pena pecuniaria compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro. Riteniamo che queste sanzioni siano assolutamente inadeguate per moltissime materie. Abbiamo pertanto presentato diversi emendamenti volti ad aumentare l'importo sia della pena minima che di quella massima.

Senza richiamarmi ad ogni singolo emendamento, mi dilungo su un aspetto. Mi corre l'obbligo di ricordare che un nostro emendamento molto importante concerne la soppressione dell'abrogazione del reato previsto dall'articolo 10-*bis* del Testo unico sulla disciplina dell'immigrazione. Consideriamo davvero un grave errore inserire nella depenalizzazione di cui al testo di legge in esame questa ipotesi. Il momento attuale che vede mensilmente, settimanalmente, addirittura quotidianamente, continui sbarchi sulle nostre coste, dimostra che siamo di fronte ad un vero e proprio disastro umanitario - lo possiamo così definire - che non possiamo alimentare ulteriormente prevedendo una depenalizzazione. Siamo gli unici ad aver proposto un emendamento in materia finalizzato all'abrogazione. Solo la Lega Nord si è fatta interprete delle preoccupazioni relative al problema dell'immigrazione clandestina.

Ricordo poi che sull'emendamento 2.218, come già segnalato alla Presidenza, abbiamo presentato una correzione, in quanto vi era un errore. Si chiede di sopprimere la lettera *c)* numero 6. Infatti, tra le varie ipotesi di reato da trasformare in illecito amministrativo, di cui al presente disegno di legge per noi inaccettabile, vi è anche la depenalizzazione dei reati riguardanti la materia degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Crediamo invece che questa ipotesi, non debba mai essere depenalizzata. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.216 con il quale si vuole ribadire semplicemente la natura amministrativa dei reati legati all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Nello specifico, si tratta di un emendamento volto non tanto a innovare quanto a chiarire espressamente la natura amministrativa di tutte le fattispecie di reato quando queste riguardino l'uso personale della *cannabis* indica e dei prodotti da essa ottenuti.

L'emendamento 2.216 non incide sulla materia in maniera rilevante, per cui penso che si possa votare a suo favore serenamente, viste anche le dichiarazioni del presidente Obama in merito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 2.205, sull'abusivismo professionale, vorrei invitare il relatore ed il rappresentante del Governo a riflettere sul fatto che sanzionare in maniera più blanda, cioè solo in via amministrativa, abusi che riguardano tante professioni potrebbe essere un errore. Quindi, a mio avviso, questo ambito andrebbe mantenuto in un settore di sanzioni più incisive, perché ci sono tante forme di abusivismo nel mondo delle professioni che danneggiano fortemente i cittadini. Forse attenuare la sanzione, in questo caso, potrebbe essere un errore. Pertanto rinnovo l'invito al Sottosegretario ad una riflessione in merito.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.215 sostanzialmente vorremmo trasformare i reati previsti all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in illeciti amministrativi. Vorremmo quindi depenalizzare i reati concernenti i derivati della canapa (la sostanza di cui stiamo parlando è il tetraidocannabinolo), intervenendo su una fattispecie di reato che tende a produrre molti processi e ad ingolfare la giustizia. Noi cerchiamo sempre più di agire in maniera strutturale sul codice, quindi chiediamo a tutti di votare a favore dell'emendamento, anche perché la questione non è causa di un rilevante allarme sociale, ma produce un forte ingolfamento della macchina giudiziaria. Quindi - ribadisco - chiediamo a tutti di votare a favore dell'emendamento 2.215.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, ricordo che quella delle tossicodipendenze è una delle

materie più complesse che esista, anche a livello giuridico.

Alla Camera dei deputati è in discussione attualmente un progetto di legge di revisione complessiva della materia, naturalmente con le dovute cautele e con audizioni di esperti. Ricordo che solo la settimana scorsa le 18 maggiori comunità scientifiche italiane (ricordo in particolare i tossicologi e gli psichiatri) hanno predisposto un documento in cui disegnano la pericolosità micidiale della *cannabis* di oggi, con princìpi attivi che arrivano al 60 per cento e che provocano danni celebrali; sto parlando delle 18 maggiori società scientifiche italiane che hanno emesso un documento molto preciso sulla materia.

Segnalo che il «Corriere della Sera» di ieri, a pagina 19, ha indicato come nel decreto in discussione alla Camera, dal punto di vista tecnico, l'aver disegnato in maniera errata un meccanismo che riguarda i minori sostanzialmente fa sì che questi ultimi (il presidente Grasso è esperto in materia), non potendo essere fermati quando fanno i piccoli spacciatori, diventino succubi della mafia, che li può utilizzare impunemente come piccoli spacciatori senza che precocemente vengano fermati e portati in comunità.

È un allarme raccolto oggi dalla giustizia minorile, uno specifico dalla Presidente della Commissione giustizia della Camera, che è del Partito Democratico, la quale ha rilevato che è un errore a cui bisogna porre riparo, in quanto non si può permettere che i ragazzi diventino manovalanza della mafia e della criminalità organizzata. Invece è importantissimo, quando essi fanno uso di sostanze, identificarli precocemente e inserirli in un circuito di recupero: cosa possibile soltanto se si possono fermare ed arrestare, altrimenti possono continuamente essere utilizzati nel modo che dicevo.

Ricordo ai colleghi che in Italia è completamente depenalizzato l'uso personale di ogni tipo di sostanza, siano esse *cannabis* che l'eroina, e la cocaina, e ne è invece penalmente perseguibile soltanto lo spaccio. E sono lo spaccio e i reati comuni come il furto, la rapina, il danneggiamento e il borseggio che comportano le condanne. Tuttavia, se il tossicodipendente è condannato fino a sei anni di carcere per questi reati, per legge non deve stare in carcere, ma in comunità a curarsi. Che poi le Regioni non paghino le rette alle comunità o ai Sert, e se lo facessero, come è noto, già domani più di 1.500 detenuti potrebbero uscire dal carcere e andare in comunità a curarsi, è un discorso amministrativo e non legislativo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Quindi, invito i colleghi a respingere questi emendamenti, soprattutto quelli che, contrariamente a quanto la scienza ci indica, non mirano alla depenalizzazione del consumo, che è già depenalizzato, bensì dello spaccio di droga, incominciando a mettersi sulla scia di una distinzione tra piccolo spaccio, grande spaccio e spaccio di sostanze alla *cannabis*. Ricordo anche che dobbiamo inserire in tabella continuamente nuove sostanze sintetiche a base di *cannabis* il cui consumo è micidiale perché ne basta anche una sola per compromettere funzioni vitali e, a volte, causare la morte del consumatore. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Ai colleghi che protestano consiglio di consultare l'ultimo rapporto del dipartimento per le politiche antidroga al Parlamento e di verificare il numero di ricoveri ospedalieri determinati da questo mercato, che è ormai largamente anche su Internet, e che continua ad offrire ai giovani nuove sostanze micidiali per la loro salute, sul quale l'attenzione deve essere massima. Guai a rendere possibile lo spaccio e lo smercio di queste sostanze, che ingrassano chi le produce e che vengono continuamente rinnovate e immesse sul mercato, così dannose per la salute.

Credo che l'argomento sia serio e possa essere discusso oggi alla Camera in Commissione dove c'è all'ordine del giorno vi è un disegno di legge in materia, che poi arriverà al Senato. Ritengo dunque non sia il caso di discutere qui oggi la questione, peraltro in maniera estemporanea e con emendamenti che fanno riferimento ad un provvedimento che tratta di tanti altri argomenti.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.217, che intende favorire le esigenze degli imprenditori e, in particolare, in una situazione di forte crisi economica quale quella che stiamo vivendo, dei piccolissimi imprenditori delle micro imprese, che sono già vessati da tasse eccessive e da sanzioni aggiuntive di Equitalia (sappiamo tutti che ricevono migliaia di cartelle). Questi imprenditori si possono trovare nell'impossibilità temporanea di ottemperare all'obbligo di effettuare le ritenute per conto dei dipendenti, e accade che, per importi minimi di 70-80 euro, ricevano la notifica di decreti penali. La conseguente apertura di un processo penale comporta conseguenze dannose per le loro

attività. *(Brusìo)*.

Colleghi, con questo emendamento si chiede di trasformare in illecito amministrativo le sanzioni penali attualmente previste nel limite di 1.000 euro annui: copriamo quindi proprio i piccolissimi imprenditori e le gestioni familiari. *(Brusìo)*. In un Paese in cui la legge è forte coi deboli e debole con i forti e dove i pregiudicati sono in libertà, tale emendamento, se approvato, costituirebbe un piccolo segnale per i piccolissimi imprenditori che coraggiosamente continuano a fare impresa tra mille difficoltà. Grazie, Presidente, e grazie, colleghi, per il silenzio. *(Applausi del Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Se sono finite le illustrazioni degli emendamenti all'articolo 2, passiamo...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Per chiedere il voto elettronico...

PRESIDENTE. Prima però devo dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per i pareri. Poi ci sarà la sua richiesta.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ha ragione. Mi ero affrettata. Mi scusi. Però ci mettiamo avanti con la richiesta, che rimane implicita.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200 e 2.201.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.202, mentre è contrario sull'emendamento 2.203.

L'emendamento 2.204 è stato ritirato.

L'emendamento 2.205 tratta la materia dell'abusivismo nelle varie professioni. Poiché in Commissione giustizia stiamo già esaminando - ed anche oggi è all'ordine del giorno - un disegno di legge in materia il cui esame si trova in stadio avanzato, rivolgo al senatore Gasparri un invito al ritiro, proprio perché siamo nella fase emendativa se addirittura non l'abbiamo superata. Credo che sia più opportuno rivedere tutta la materia nel medesimo contesto e in maniera organica, e disciplinarla per quanto riguarda sia la norma inserita nel codice penale che le norme inserite nelle leggi speciali. Per questo motivo invito il senatore Gasparri a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, accoglie l'invito testé formulato dal relatore?

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, alla luce delle motivazioni del relatore ritiro l'emendamento 2.205, prendendo atto dell'impegno a definire le norme per contrastare l'abusivismo professionale nel provvedimento in discussione - credo anche da oggi - presso la Commissione giustizia. Si tratta quindi di un ritiro momentaneo per risolvere la questione in una sede propria.

CASSON, *relatore*. Certo, siamo già alla fase del voto degli emendamenti.

Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 2.206, 2.207, 2.208, 2.209 e 2.210.

Gli emendamenti 2.213 e 2.212 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.214 del relatore tratta la stessa materia dell'emendamento 2.217 della senatrice Blundo e altri senatori. Esso fa riferimento all'articolo 2, comma 1-*bis* della legge del 1983 che riguarda i versamenti INPS. Il relatore condivide l'impostazione e le notevoli perplessità segnalate nel suo intervento, poco fa, dalla senatrice Blundo e, proprio per contemperare le esigenze di versamento e quelle degli imprenditori, propone una riformulazione dei due emendamenti 2.214 e 2.217 nella seguente maniera: «*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:* «*b-bis*) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».

Questa è la riformulazione che viene proposta, e quindi gli emendamenti 2.214 e 2.217 potrebbero

essere votati assieme.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.215 e 2.216 formulo un invito al ritiro per motivi analoghi a quelli che ho indicato per l'emendamento del senatore Gasparri. In questo caso la materia è in corso di trattazione avanzata presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, dove si sta esaminando in maniera organica. Per non intervenire in una maniera parcellizzata che potrebbe creare problemi interpretativi o di coordinamento delle norme, rivolgo un invito al ritiro al senatore Ciofi ed al senatore Airola.

Sugli emendamenti 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227 e 2.228 esprimo parere contrario.

Gli emendamenti 2.229 e 2.230 sono stati ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.231, c'è un invito ad una riformulazione semplicissima. Alla prima riga, dove è scritto: «prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile», si propone di eliminare le parole: «definizione rigorosa di». Ciò, in modo tale che si possa leggere: «prevedere una sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente», sopprimendo anche la parola «ne».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.232 e 2.233. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.234 perché, nel momento in cui dovesse entrare in vigore il decreto legislativo del Governo, esso sostituirebbe immediatamente la normativa vigente e, quindi, non ci sarebbe bisogno di norme di carattere transitorio.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.500, in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio su una proposta di modifica formale, esprimo parere favorevole, perché si tratta di atti trasmessi alle Camere corredati di relazione tecnica ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sono in grado di esprimere il parere su alcuni emendamenti all'articolo 2. Vorrei però rilevare che sull'articolo 2 il Governo sta valutando di presentare un emendamento e, siccome il testo è ancora in fase di definizione, chiedo - se possibile - di accantonarlo senza intralciare i lavori dell'Aula, visto anche il carico di lavoro, per poi riprenderlo e consentire al Governo di avanzare una proposta. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Tutto l'articolo 2, o solamente da un certo emendamento in poi? Potremmo votare alcuni emendamenti e accantonare quelli che sono in contrasto o che riguardano l'emendamento che intende presentare il Governo e che ancora non si conosce; questo, al fine di favorire la speditezza dei lavori dell'Aula.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sugli emendamenti presentati dalla senatrice Stefani che riguardano l'immigrazione il senatore Casson ha già espresso il parere.

CASSON, *relatore*. Ho espresso il parere su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Al fine allora di avere una visione completa, dispongo l'accantonamento dell'articolo 2, anche perché tra questi emendamenti vi è una richiesta di voto segreto. *(Applausi del senatore Candiani)*. Sollecito però il Governo a presentare l'emendamento, altrimenti non possiamo proseguire.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli alunni dell'Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di Guidonia, in provincia di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 10,15)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare in via complessiva gli emendamenti che abbiamo proposto all'articolo 3.

L'articolo 3, come avevamo ricordato anche nella scorsa seduta, reca norme in materia di sospensione del procedimento con la messa alla prova.

La messa alla prova è un istituto già applicato nei processi minorili con degli esiti che, per certi versi, possono essere anche considerati positivi. Ciononostante, anche l'applicazione in modo generalizzato di questo istituto segue una tendenza che non trova noi sicuramente favorevoli, quale quella che si sta adottando ormai in vari provvedimenti che sono volti, fondamentalmente, ad una attenuazione di quelli che possono essere gli effetti e le conseguenze penali della propria condotta.

Mi perdoni, signor Presidente, una digressione generale e non proprio ancorata ai singoli emendamenti, però ci teniamo a sottolineare nuovamente come, in un momento dove vi è una chiara ed evidente situazione di crisi, che non è solo una crisi economica, ma diventa anche una crisi sociale, vi siano delle problematiche riguardanti il singolo vivere di tutti noi, di tutti i cittadini d'Italia. Parlare però di provvedimenti volti alla depenalizzazione e all'introduzione di questi benefici a favore di criminali detenuti sicuramente non fa altro che alimentare una situazione d'incertezza e anche una sensazione di insicurezza nei nostri cittadini.

Noi, pertanto, abbiamo proposto degli emendamenti volti non solo, ovviamente, all'eliminazione dell'intero istituto ma anche quanto meno a migliorarne o ad attenuarne gli effetti. Un esempio riguarda l'ambito di applicazione della messa alla prova. Attualmente, infatti, è previsto che essa possa applicarsi in tutti i procedimenti per reati puniti con una pena non superiore a un massimo di quattro anni. Noi riteniamo che una pena di quattro anni riguardi sempre reati di una certa gravità, anche se non gravissimi, e che, comunque, essa vada ridotta. Quindi, abbiamo proposto una serie di emendamenti volti a ridurre l'entità massima della pena.

Noi riteniamo, poi, che questo tipo di istituto non debba applicarsi ai recidivi. Nel testo proposto si prevede che la sospensione del procedimento non può essere concessa più di due volte, e non più di una volta se si tratta di reato della stessa indole. Comunque, nel caso di reiterazione di reati, anche non della stessa indole, ma che vedano la presenza di un soggetto che incorra più volta in una sanzione penale, noi riteniamo che questo istituto della messa alla prova non debba applicarsi.

Per quanto questo istituto sia sicuramente volto ad ottenere una rieducazione del condannato, che ovviamente noi riteniamo doveroso ci sia, la rieducazione del condannato non deve andare a sostituirsi integralmente alla pena. La rieducazione deve essere qualcosa che si aggiunge alla medesima, e non deve di certo venire ad essere la sola sanzione. Comunque, riteniamo che chi più volte sia incorso in condotte delittuose non debba essere beneficiario di un istituto come questo, che permette al soggetto che ha commesso un crimine di tornare fondamentalmente alla sua vita ordinaria, salvo seguire questo percorso.

Abbiamo poi proposto una serie di emendamenti che intendono migliorare il contenuto del provvedimento. Ricordiamo, e questo lo devono sapere tutti i nostri concittadini, che l'esito positivo di questa messa alla prova estingue addirittura l'intero reato. Stiamo parlando di istituti veramente molto gravi e veramente, a nostro avviso, «sovversivi» di un sistema come lo abbiamo sempre strutturato.

Modifiche così sostanziali al nostro sistema (come la possibilità di prevedere, con riguardo all'articolo 1, gli arresti domiciliari, la reclusione domiciliare e la depenalizzazione a seguito dell'introduzione di questo istituto) continuano a venire da parte di questa maggioranza e di questo Governo, con vari provvedimenti, presentati a distanza di tempo e non sistematicamente organizzati.

Pertanto, quello che ci chiediamo è se effettivamente questi istituti abbiano un senso nell'intera struttura del nostro sistema penale, dal momento che anche le valutazioni riguardo alle conseguenze non sono esattamente chiare. Insomma, resterà sempre ai posteri l'ardua sentenza. *(Applausi dal*

Gruppo LN-Aut).

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 3.212 (testo 2).

Invito i colleghi a riflettere, innanzitutto, sul messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere e del quale lei, signor Presidente, ci ha dato lettura, nel quale il Capo dello Stato si complimentava con noi per il fatto che lo scorso luglio, nel decreto «svuota carceri», avevamo avuto il coraggio di inserire una norma di grande responsabilità, che escludeva la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, cioè per tutti i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione al di sotto di un certo numero di anni.

Ora, volendo considerare questa previsione sistematicamente, se per tali delitti non è prevista la custodia cautelare in carcere, si dovrebbe estendere ad essi anche la messa alla prova, perché altrimenti il sistema verrebbe a squilibrarsi.

Nei casi richiamati l'imputato potrebbe chiedere così la sospensione del processo con messa alla prova, che il magistrato potrebbe ovviamente non tenere in considerazione. Ricordo che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte proprio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: c'è dunque una tutela, e comunque, ove possibile, deve esserci stato il risarcimento del danno cagionato dal reato.

L'imputato viene affidato, anche ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, a un servizio sociale, presso il quale svolge un programma ed un lavoro di pubblica utilità o un'attività di volontariato, di rilievo sociale. All'imputato è fatto altresì divieto di frequentare determinati locali, per cui ha delle limitazioni. È quanto stabilito, come dicevo, dall'articolo 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Più rieducazione dell'affidamento ai servizi sociali!

Dunque, non si depenalizza il reato, ma si porta l'imputato a svolgere lavori di pubblica utilità all'interno delle ASL, della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle Province, se ci saranno ancora.

In conclusione, signor Presidente, credo che, alla luce del messaggio inviatoci dal Presidente della Repubblica, che si è voluto complimentare per la previsione di una norma di grande civiltà quale quella di escludere la custodia cautelare per tutti quei reati per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore a cinque anni, per equilibrare il sistema, non possiamo che uniformarci anche per la messa alla prova.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi limito soltanto a richiamare l'attenzione di tutti sul provvedimento sulle carceri che abbiamo votato su proposta del Ministro della giustizia, in cui sono stati concessi i benefici per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione inferiore a cinque anni. Con la messa alla prova si chiede non solo il risarcimento del danno nei confronti della parte offesa, ma anche nei confronti della società.

Oltre al requisito della pena della reclusione inferiore a cinque anni, nell'emendamento 3.234 si fa riferimento all'obbligo di un lavoro di pubblica utilità.

Io credo che per coerenza fra le norme, specialmente in materia di sostituzione del carcere, così come abbiamo fatto per l'altro provvedimento, ci sia la necessità di un'uniformità di trattamento, in modo particolare per chi, con la messa alla prova, dà qualcosa alla comunità e alla parte offesa, cosa che invece, con i benefici che abbiamo già approvato, non si realizza. Per tale ragione, signor Presidente, auspico approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.204, 3.205, 3.206, 3.208, 3.209, 3.210 e 3.211.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.212 (testo 2), testé illustrato dal senatore Barani, devo dire che c'è una discussione ampia in corso, non soltanto in quest'Aula, perché si tratta di valutare quanto si possa estendere un istituto giuridico nuovo e innovativo come quello della messa alla prova.

Devo ammettere che le argomentazioni del senatore Barani certamente sono di pregio, come quelle che sono state formulate sia in Aula che in Commissione dal senatore Caliendo: quindi inizialmente avevo una propensione a rimettermi all'Aula per la valutazione di questo nuovo istituto.

D'altro canto, nello scrupolo dovuto al compito del relatore, mi sono premurato di acquisire l'elenco dei reati del codice penale che sono puniti con la reclusione fino a cinque anni che rientrerebbero negli ambiti che sono stati indicati.

Sono quindi rimasto molto dubbioso rispetto alle perplessità di segno contrario d'origine, perché quando in questo elenco di reati vedo alcuni fatti e reati piuttosto gravi, medito sul parere da esprimere. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di seguire l'intervento.

CASSON, *relatore*. Fra i reati indicati nelle due pagine dell'elenco, cito ad esempio gli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, di cui all'articolo 280-*bis,* la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui all'articolo 319, la turbata libertà degli incanti, la frode nelle pubbliche forniture, la partecipazione ad associazione per delinquere, l'incendio boschivo colposo, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro nella prima fattispecie, al comma 1.

Di fronte a queste fattispecie, devo dire che istituzionalmente, come relatore, devo esprimere parere contrario.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 3.213, 3.214, 3.215, 3.216, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.221, 3.222, 3.223, 3.224, 3.225, 3.226, 3.227, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231 e 3.232. Sull'emendamento 3.233 vi è il parere contrario della 5a Commissione,ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 3.234, che si combina con l'emendamento 3.236, esprimo parere favorevole. Sull'emendamento 3.235 vi è parere contrario della 5a Commissione.

Sull'emendamento 3.236 il parere è favorevole se viene accettata la proposta di modifica nella sua parte finale. Dal momento che è cambiato il testo, propongo di sostituire le parole «lettera *h)*» con le seguenti: «lettera *l)*».

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, le chiedo se accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Accolgo la proposta di modifica.

CASSON, *relatore*. Il parere è quindi favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 3.236.

In merito all'emendamento 3.237 del senatore Barani, avanzo la proposta di riformulazione nella sua ultima riga, dove si dice: «presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato». Poiché si tratta del tema del lavoro di pubblica utilità, il parere è favorevole se detto lavoro dovesse venire prestato all'interno del territorio nazionale. Quindi, la proposta è di inserire, dopo le parole: «anche internazionali» le seguenti: «che operano in Italia». Il testo sarebbe quindi il seguente: «in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

PRESIDENTE. Senatore Barani, le chiedo se accetta la riformulazione avanzata dal relatore.

BARANI *(GAL)*. La accetto.

CASSON, *relatore*. Il parere è quindi favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 3.237.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.238, 3.239, 3.240, 3.241, 3.242, 3.243, 3.244 e 3.245.

Sugli emendamenti 3.246, 3.247 e 3.248, che sono identici, il parere è favorevole, mentre è contrario sugli emendamenti 3.249, 3.250, 3.251, 3.252, 3.253, 3.254, 3.255, 3.256, 3.257 e 3.258.

Sui successivi emendamenti 3.259, 3.260 e 3.261, che nella sostanza corrispondono, viene dato parere favorevole. Si invitano, però, i presentatori degli emendamenti 3.260 e 3.261 a ritenerli assorbiti nell'emendamento 3.259 del senatore Caliendo o, in caso contrario, a ritirarli.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.262 e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.200; in caso contrario, esprimo su di esso parere contrario.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, mentre si rimette all'Aula sull'emendamento 3.212 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, nonché sull'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.202 e 3.203 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.212 (testo 2).

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il parere formulato dal relatore, il quale manifesta all'Aula tutte le perplessità che hanno accompagnato la formulazione di questo emendamento.

Che cosa sostanzialmente afferma l'emendamento 3.212 (testo 2)? Che l'istituto della sospensione con messa alla prova può essere percorso con riferimento ai delitti per i quali non è consentita l'emissione della misura cautelare in carcere, il che equivale a dire: per tutti quei reati che hanno come tetto di pena anni cinque di reclusione, ad eccezione del reato di *stalking* (per il quale sono previsti cinque anni di reclusione) e del reato di finanziamento illecito ai partiti. Questo è quanto è stato votato dalla Camera dei deputati e dal Senato non più di due o tre mesi fa.

In ordine a questi reati faccio presente all'Aula, proprio con riferimento al testo dell'articolo 1 che è

stato votato dall'Aula pochi minuti fa, che, ai sensi del comma 1, lettera *b)* e letter*ac),* per questi reati non è prevista neanche in fase esecutiva la detenzione in carcere.

Per la lettera *b)* è esclusa per tutti i reati puniti nel massimo fino a tre anni e per la lettera *c)* per i reati puniti nel massimo fino a cinque anni quando, secondo la valutazione del giudice sulla base dei criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale, l'imputato meriti il trattamento della reclusione domiciliare rispetto a quella in carcere.

Venendo all'emendamento 3.212 (testo 2), il punto in discussione è se vale la pena o no consentirla per questo tipo di reati per i quali la detenzione in carcere non è prevista sia nella fase della indagine preliminare o nella fase dello svolgimento del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza, né nella fase della esecuzione della pena. La sospensione del processo con messa alla prova altro non vuol dire che, sempre sulla base di una valutazione discrezionale del giudice che deve tenere conto del reato commesso e della personalità dell'imputato, stabilire un periodo di tempo all'interno del quale si verifica se il soggetto supera positivamente questa prova sì da poter consentire la chiusura del processo senza arrivare a una sentenza di condanna, salvo poi, nell'eventualità in cui il soggetto che ha usufruito di questo beneficio, non commetta altro reato per cui il trattamento di favore viene sostanzialmente revocato.

Stiamo parlando esclusivamente di questo, e cioè di consentire la sospensione con messa alla prova nei confronti di un soggetto che non ha nel suo orizzonte futuro la detenzione in carcere.

Allora, se questi provvedimenti servono, per un verso, a incidere sul sovraffollamento carcerario, ma, per altro verso, anche ad evitare un eccesso di ingolfamento dei carichi giudiziari senza un reale costrutto, non essendo evidentemente questo il senso dell'eliminazione della custodia cautelare in carcere rispetto alla custodia domiciliare, credo che l'emendamento 3.212 (testo 2) debba essere accolto.

Aggiungo un altro elemento di valutazione all'Aula. Quando si fa riferimento, nell'emendamento presentato dal senatore Barani, ai provvedimenti per cui non è consentita la misura della custodia cautelare in carcere si fa un riferimento di tipo sistematico e cioè, sostanzialmente, un riferimento che non è piegato al capriccio discrezionale del legislatore. Se il legislatore afferma, come si dice nel testo base, che la sospensione con messa alla prova può essere consentita per i reati puniti con la pena fino ad anni quattro di reclusione, così com'era previsto nel testo della Camera, fa un riferimento che non ha un aggancio sistematico con l'ordinamento. E non è un caso che nel testo della Camera era prevista la sospensione con messa alla prova per i reati puniti con pena fino a quattro anni di reclusione, perché quando la Camera ha varato questo testo, per i reati sopra i quattro anni di reclusione era consentita l'emissione di una misura cautelare. Quindi, l'emendamento del collega Barani è perfettamente in linea con il testo della Camera e con il sistema nel suo complesso: si limita semplicemente a prendere atto di una modifica che è stata varata, e che ormai è legge, che sposta il limite per l'emissione delle misure cautelari da quattro a cinque anni.

Conseguentemente, ritengo che l'emendamento 3.212 (testo 2) debba essere approvato, perché si inquadra perfettamente nel sistema e, oltre che essere sintonico con il sistema stesso, ha il vantaggio di evitare un ingolfamento dei carichi giudiziari che ben potrebbe essere superato attraverso l'istituto della sospensione con messa alla prova.

Signori, vorrei dire solo una cosa. Noi da diverso tempo ci interessiamo del sovraffollamento carcerario e stiamo incidendo con una serie di provvedimenti, se volete di carattere tampone (dal mio punto di vista di carattere asistematico): sono tutti provvedimenti che non affrontano il reale problema, e cioè se ogni reato deve avere un processo, ovvero si può consentire, come nel caso di specie, con l'introduzione della sospensione con messa alla prova, una verifica nel tempo, seria, rigorosa, della personalità dell'imputato. In altri termini, con l'emendamento in questione, che rifinisce la cornice della sospensione con messa alla prova, si stabilisce sostanzialmente che il carcere, il processo penale non è esattamente l'unica strada da percorrere in caso di commissione di un reato.

Per questa ragione, il Gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore dell'emendamento 3.212 (testo 2).

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, già il relatore, nel corso della formulazione dei pareri, ha presentato una valutazione intorno alla riformulazione abbastanza articolata di questo testo che ci propone il senatore Barani, con un risultato finale: il parere è contrario.

Noi ci accostiamo all'istituto della messa alla prova con fiducia. È un istituto moderno che - i parlamentari lo sanno - è già abbastanza collaudato in altri Paesi, soprattutto a tradizione di*common law*. È un istituto presente nel nostro ordinamento per quanto riguarda il mondo minorile; noi lo accogliamo e lo ampliamo. Ecco perché è necessario essere molto rigorosi in questa accoglienza ed evitare che questo istituto possa incorrere in qualche falla e paradossalmente avere una reazione di rigetto qualora noi qui in Aula, senza un lavoro integrato e meditato rispetto ad altri provvedimenti di cui adesso dirò, dovessimo fare il passo più lungo della gamba.

Il relatore ci ha indicato quali sono i reati che vengono coinvolti nell'istituto della messa alla prova quando si arriva alla soglia dei cinque anni, e, con molta onestà intellettuale, sono reati di particolare allarme sociale.

Colleghi, alla Camera sono all'esame altri provvedimenti, due in particolare che si vanno ad integrare con il lavoro che stiamo facendo qui al Senato, uno dei quali è il provvedimento sulla rivisitazione della custodia cautelare. Allora, è bene che in questa sede, appunto, non ci siano scelte che possano poi andare in contraddizione con le scelte che nel frattempo si stanno maturando alla Camera. Abbiamo anche un decreto del Governo sul sovraffollamento che va integrato con le scelte che qui abbiamo fatto.

Il testo, così com'è adesso, è stato votato e valutato in Commissione ed è in grado di rispondere a una visione integrata del complesso degli interventi che stiamo facendo per garantire un risultato che contemporaneamente metta insieme modernità, garanzie e la necessità di non venir mai meno l'esigenza di dare risposta alla domanda di sicurezza presente nel nostro Paese. Ecco perché su questo combinato disposto su cui stiamo lavorando insieme, alla Camera e al Senato, per diversi provvedimenti, la soglia che abbiamo individuato mi pare consenta di mettere in sicurezza l'istituto della messa alla prova e non esporlo a delle cadute che potrebbero inficiare complessivamente la sua credibilità.

Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto contrario, in adesione al parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.212 (testo 2), avverto che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto sottoscritta da venti senatori, come previsto dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento. La Presidenza ritiene ammissibile tale richiesta in quanto il contenuto di tale emendamento attiene all'esercizio della libertà personale e del diritto di difesa disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e 24 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.212 (testo 2), presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Prego i senatori Segretari di verificare se c'è qualche situazione che meriti di essere controllata. *(Il senatore Ciampolillo richiama l'attenzione del Presidente)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge

nn. 925, 110, 111, 113 e 666

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'ennesima votazione irregolare. In questo caso il senatore D'Alì ha votato per il collega che non era presente. Lei ha visto e non ha preso provvedimenti. Sottolineo anche la nostra contrarietà assoluta al voto segreto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Io faccio delle affermazioni perché lei prenda i provvedimenti del caso, anche nei miei confronti eventualmente.

PRESIDENTE. Adesso accerteremo, ma si tratta di voto segreto e sa bene che c'è il tabulato.

SANTANGELO *(M5S)*. Inoltre, durante il voto segreto ho notato che diversi senatori hanno dato indicazioni di voto. Mi chiedo e vi chiedo: a cosa serve il voto segreto se c'è qualcuno che dà indicazioni? È una vergogna! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, naturalmente le indicazioni possono essere accolte o meno, per cui questa sua osservazione non ha senso.

MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(NCD)*. Signor Presidente, quello che ha detto il senatore Santangelo non è assolutamente vero, perché io ero già all'interno dell'Aula quando la votazione è stata aperta e il voto è stato espresso proprio quando io ero qui: la differenza è che ero in piedi accanto alla mia postazione e non seduto. Quindi, coloro i quali sostengono una cosa diversa dicono palesemente una bugia. *(Proteste del Gruppo M5S)*.

Voglio che ciò resti agli atti, perché personalmente non accetto falsità di questo genere!

PRESIDENTE. Senatore Marinello, abbiamo preso atto della sua dichiarazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.204 e gli emendamenti 3.205, 3.206, 3.208, 3.209, 3.210 e 3.211, mentre l'emendamento 3.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.213.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.213, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.214.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.214, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.215.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.215, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «di cui agli articoli».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.215 e gli emendamenti dal 3.216 al 3.232.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.233.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.233, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.234.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.234, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.235 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.237 (testo 2).

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, vorrei proporre al senatore Barani la sostituzione della parola «Asl» con le altre: «aziende sanitarie». Ciò, in modo da ricomprendere non soltanto le Asl ma anche le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, come credo fosse intenzione del proponente.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accoglie questa riformulazione?

BARANI *(GAL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale modifica.

CASSON, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.237 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.237 (testo 2), presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.236 (testo 2).

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, volevo semplicemente precisare, per una migliore comprensione, che la proposta riformulazione dell'emendamento 3.236, con l'indicazione della lettera *l),* si riferisce al disegno di legge in esame. Quest'ultimo prevede il lavoro di pubblica utilità appunto alla lettera *l)* del comma 1, articolo 1, dove è indicato per esteso e si spiega di cosa si tratta, secondo quali modalità e formalità. Faccio questa precisazione per una migliore comprensione del testo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.236 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 3.238 al 3.243.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.244.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.244, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.245.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.245, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.246, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.247 e 3.248.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.246, presentato dal senatore Caliendo, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.247, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, e 3.248, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L'emendamento 3.249 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.250.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.250, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 3.251 al 3.254.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.255.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.255, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.256.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.256, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.257.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.257, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L'emendamento 3.258 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.259.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.259, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.260, 3.261 e 3.262.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.200.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche a seguito degli approfondimenti intercorsi per le vie brevi con il relatore, vorrei segnalare all'Assemblea ed ai rappresentanti del Governo che l'emendamento 3.0.200 riscontra un parere contrario da parte del relatore molto probabilmente per un errore di tipo formale, in quanto è stato posto nell'articolo 3 e non nell'articolo 2.

Infatti, Presidente, all'articolo 2, come verrebbe emendato, laddove al comma 2, lettera *b)*, leggiamo «trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:», registriamo alcuni reati di pari valenza, in particolare quelli previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528 del codice penale, che hanno un livello afflittivo, in termini sanzionatori, perfettamente identico a quello previsto dall'articolo 443.

Alla luce di quanto sto evidenziando, affido alla valutazione dei relatori e del Governo la possibilità di riconsiderare il parere su questo emendamento. Inoltre, ove dovesse essere esserci una valutazione negativa per aver posto l'emendamento tra quelli all'articolo 3 e non tra quelli all'articolo 2, non avendo ancora votato l'articolo 2, chiederei di riconsiderarlo con una valutazione e una votazione positiva, atteso peraltro, e concludo, signor Presidente, che sull'articolo 443 del codice penale vigono

tutte le motivazioni che peraltro tendono a recuperare un conflitto esistente in tale articolo, per una contraddizione tra il titolo e il contenuto. Noi con questo emendamento intendiamo depenalizzare soltanto la prima parte dell'articolo, cioè quella relativa alla sola detenzione, mantenendo immodificate le sanzioni in ordine alla commercializzazione e alla somministrazione.

Alla luce di queste ragionevoli considerazioni faccio appello al buonsenso e alla buona volontà dei relatori, del Governo e dell'Aula e chiedo che venga accolta la mia richiesta di riconsiderazione dell'emendamento in occasione dell'approvazione dell'articolo 2.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, la formulazione attuale dell'emendamento 3.0.200 mi porterebbe a confermare il parere contrario. Se però i proponenti chiedono di trasferirlo tra gli emendamenti all'articolo 2, che dobbiamo ancora esaminare, prima vorrei vedere il testo riformulato e verificare come verrebbe inserito nel sistema, perché comunque si tratterebbe di medicinali scaduti all'interno di ambienti che fanno presumere ci sia vendita e commercio. È ovvio che sono detenuti per il commercio, questa è la contestazione, però, se si chiede di trasferirlo tra gli emendamenti all'articolo 2, vorrei prima vedere il testo riformulato e poi pronunciarmi. Altrimenti, se nulla cambia, il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Senatore Casson, è favorevole ad un accantonamento e ad una rivalutazione in occasione della votazione dell'articolo 2?

CASSON, *relatore*. Certo.

PRESIDENTE. Rinviamo dunque la votazione e accantoniamo anche questo emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, con l'articolo 4 sono introdotte delle modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova. Noi abbiamo proposto un insieme di emendamenti volti fondamentalmente a migliorare il testo, pur ribadendo la nostra ferma contrarietà, per le ragioni che abbiamo già espresso, all'introduzione di questo istituto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.205, 4.206, 4.207, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212 e 4.213.

Sugli emendamenti 4.214 e 4.215, che sono identici, il parere sarebbe favorevole se fosse accolta la seguente proposta di riformulazione: «*Al comma 1, lettera* a), *capoverso:* "art. 464-*ter*", *nel comma 3, dopo le parole:* "atto scritto", *inserire le seguenti:* "e sinteticamente"».

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 4.216, 4.217, 4.218, 4.219, 4.220, 4.221, 4.222, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228, 4.229, 4.230, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235 e 4.236.

Sull'emendamento 4.237 il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.238, 4.239, 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244 e 4.245.

Invito i presentatori a riformulare l'emendamento 4.246 sostituendo la parola «dettate» con l'altra «stabilite». In tal caso, il parere sarebbe favorevole.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti 4.247 e 4.248, mentre è favorevole sull'emendamento 4.249.

Gli emendamenti 4.250 e 4.251 sono stati ritirati.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 4.252 e 4.253.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore e si associa anche alle riformulazioni proposte nel dare parere favorevole ad alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accoglie le riformulazioni proposte per gli emendamenti 4.214 e 4.246?

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accetta la riformulazione dell'emendamento 4.215?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 e sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.203, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.204, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.205, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.206, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.207, identico all'emendamento 4.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.207, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 4.208, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.209, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.210, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.211.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.211, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.212.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.212, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.213.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.213, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.214 (testo 2), identico all'emendamento 4.215 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 4.214 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 4.215 (testo 2), presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.216.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.216, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.217.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.217, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.218.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.218, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.219.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.219, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.220.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.220, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.221.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.221, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.222.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.222, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.223.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.223, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.224, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.225.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.225, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.226, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.227.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.227, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.228.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.228, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.228 e gli emendamenti 4.229, 4.230 e 4.231.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.232.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.232, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.232 e l'emendamento 4.233.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.234.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.234, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.235.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.235, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.236.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.236, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.237.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.237, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.238.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.238, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.239.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.239, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.240.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.240, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.241.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.241, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.242.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.242, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.243.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.243, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.244.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.244, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.245, sostanzialmente identico all'emendamento 4.247.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.245, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.247, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.246 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.246 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.248.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.248, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.249.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.249, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.250 e 4.251 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.252.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.252, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.253.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.253, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 e sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.203, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.204, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.205, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.206, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.207, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.208, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.209, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto, a nome dell'Assemblea, agli alunni dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Giuliano» di Latina, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 11,26)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.200.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200 e dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 8.200 e 8.201 sono simili. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.201, che fa esclusivamente riferimento alla pubblicazione dei testi delle convenzioni sul sito Internet del Ministero della giustizia. Invito invece i presentatori a ritirare l'emendamento 8.200, il parere su di esso è contrario.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 8.200?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.201.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tale emendamento e dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.201, presentato dalla senatrice Stefani e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Sottolineo che l'emendamento 8.201 è stato approvato all'unanimità.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e 8.0.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 sono improcedibili. Peraltro, trattandosi di una materia socialmente importante, perché fa riferimento alle cooperative sociali e al reinserimento lavorativo dei detenuti, inviterei il loro firmatario, senatore Buemi, a trasformare eventualmente tali proposte degli ordini del giorno, trattandosi di temi sensibili, certamente utili al superamento della tensione carceraria.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, le chiedo se accetta l'invito del relatore a trasformare in ordini del giorno i suoi emendamenti aggiuntivi all'articolo 8.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Accetto la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in questione.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.0.200, G8.0.201, G8.0.202 e G8.0.203 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 9.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 10.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 11.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.201.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 e sull'articolo stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.202, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.203, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.204, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «aumentati del».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.204 e gli emendamenti 12.205, 12.206 e 12.207.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 13.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 14.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 15.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Dovremmo ora riprendere l'esame dell'articolo 2 precedentemente accantonato - su cui il Governo aveva annunciato di voler presentare una proposta modificativa - e dei relativi emendamenti.

Chiedo al Governo se l'emendamento è già disponibile.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non ancora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo allora una breve sospensione, in modo tale da consentirci di procedere con il programma che ci siamo dati.

(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, signori senatori, il Governo ha presentato formalmente un emendamento, che si inserisce all'articolo 2 e che va a toccare la questione del reato d'immigrazione. In quale senso? Cerco di spiegarlo, seppur brevemente.

Innanzitutto do lettura del testo dell'emendamento 2.800: «*Al comma 3, sostituire la lettera* b) *con la seguente:* "*b)* abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia"».

Con questa proposta il Governo ha voluto precisare espressamente, in maniera precisa ed inequivoca,

da un lato che viene abrogato il reato d'immigrazione clandestina e dall'altro che tale fattispecie viene trasformata in illecito amministrativo. Ciò significa quindi che chi per la prima volta entra irregolarmente in Italia non verrà sottoposto ad un processo penale e non verrà punito come colpevole di un reato, ma verrà comunque espulso dal territorio italiano e, qualora rientrasse nuovamente in Italia violando il decreto di espulsione o l'ordine di allontanamento, commetterà un reato; così come commetterà un reato anche qualora dovesse violare un altro provvedimento dell'autorità amministrativa in materia d'immigrazione, ad esempio non adempiendo alle prescrizioni cautelari impostegli dal questore, così come del resto già avviene anche per i cittadini italiani che vengono puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Con tale emendamento il Governo ha voluto da una parte precisare l'abrogazione del reato d'immigrazione clandestina, su cui aveva già espresso parere favorevole in Commissione giustizia, e dall'altra però ribadire la necessità di trasformarlo in illecito amministrativo, anche se era già ovvio. Richiamo l'intervento del presidente Palma, che in maniera autorevole ed imparziale nella seduta antimeridiana di giovedì aveva spiegato molto bene e in maniera puntuale tutta la ricostruzione giuridica e aveva sottolineato meglio di me come in realtà già nei fatti era diventato illecito amministrativo.

Proprio prendendo spunto dall'intervento del Presidente della Commissione giustizia e da altri interventi che abbiamo ascoltato con grande attenzione durante il dibattito parlamentare, anche raccogliendo quell'esigenza di gradualità emersa in diversi interventi (cito per tutti l'intervento del senatore Giovanardi), si vuole invitare il Governo - e questo è il senso dell'emendamento - a tenere conto di ciò e a graduare la condotta di chi rientra nel territorio una volta espulso.

Quindi, riteniamo che possa essere un punto d'incontro importante, che non vuol dire fare un passo indietro, perché si mantiene - lo ripeto - l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis*, per cui rimane il testo base: si specifica quello che già era contenuto nel comma 2 ma, per chiarezza di collocazione sistematica e anche di interpretazione nel vincolare giustamente il Governo con una delega, si è voluto esplicitarlo nel senso che ho cercato di spiegare riportandomi al testo. Ciò, anche perché ci sono alcuni provvedimenti delle autorità amministrative - penso all'obbligo di consegnare il passaporto o all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o comunque in questura - che limitano la libertà personale e quindi necessitano di una convalida già dal giudice, così come previsto nella norma vigente, che non viene modificata da questo intervento normativo. Dunque, questi provvedimenti necessitano di una convalida, e comunque le autorità amministrative indicano alcune prescrizioni, nel suo interesse proprio per consentire all'immigrato, di recarsi alla frontiera volontariamente, in quanto l'immigrato, di fronte al provvedimento di espulsione, ha due scelte: l'espulsione coatta o quella volontaria.

Nel momento in cui volontariamente vuole andare alla frontiera, lo Stato glielo consente e nel provvedimento lo autorizza ad un allontanamento volontario, invitandolo però a seguire alcune prescrizioni, tanto importanti che devono necessariamente essere convalidate dal giudice di pace. Nell'abrogare il reato di immigrazione clandestina e nel decidere, come Governo e come Parlamento, di non dare più rilevanza penale al primo ingresso clandestino, per tutti i fatti che abbiamo vissuto anche a Lampedusa, si vuole anche consentire una graduazione per dare a tutti la possibilità di operare in questo senso. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per ogni chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Casson, qual è il suo parere?

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, ho ricevuto in questo momento l'emendamento del Governo. In attesa di valutarlo attentamente, mi riservo il parere. Possiamo però cominciare a votare gli altri emendamenti, e al momento del voto su questo darò il mio parere.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Abbiamo accantonato l'articolo 2 in quanto questo emendamento, che è al comma 3, come lei opportunamente segnalò all'Aula, si

ricollega al disposto del comma 2 dell'articolo 2, là dove vi è l'elenco delle materie per le quali non si determina la trasformazione del reato in illecito amministrativo, ove il reato è sanzionato con multa o ammenda. Quindi, se dobbiamo accantonare, dobbiamo accantonare anche l'intero comma 2 per connessione di materia, altrimenti inevitabilmente si porrebbero problemi di valutazione connessi all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Presumo che si possa procedere così. Questo è l'emendamento presentato dal Governo: intanto ne prendete coscienza e consapevolezza tutti ai fini dei vostri interventi. Dopodiché passeremo alla richiesta *ex novo* dei pareri al relatore e al Governo sui precedenti emendamenti dell'articolo 2, perché era stato detto che questo nuovo emendamento avrebbe potuto influire sulla valutazione dei precedenti emendamenti. Questo cercherei di fare, per chiarezza. Quindi, procediamo con questo ordine.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, essendo stato presentato un emendamento dal Governo che può consentire il superamento di una serie di emendamenti presentati all'articolo 2, forse è opportuno che venga fatta una richiesta.

Io, per esempio, avevo chiesto di parlare per chiedere una piccola correzione all'emendamento del Governo. Signor Presidente (glielo dice un componente di quest'Assemblea che ha dato un contributo non indifferente all'approvazione del testo che stiamo votando, e non solo in questa legislatura, ma anche nella precedente), portare alle estreme conseguenze e giungere ad esprimersi soltanto in dichiarazione di voto ci può portare a rotture dal punto di vista politico che non consentono di svolgere una riflessione sull'emendamento del Governo.

Perciò le chiedo, se è possibile, prima di iniziare ad esaminare i vari emendamenti, associandomi alla richiesta del senatore Sacconi, di valutare l'emendamento del Governo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, personalmente concordo con quanto detto dal senatore Sacconi: la sede dell'emendamento del Governo è sbagliata. Semmai, l'emendamento, per gli scopi che intende raggiungere, doveva essere formulato all'articolo 2 comma 2, con inserimento della materia dell'immigrazione e successiva delimitazione della esclusione dell'immigrazione dall'intervento di depenalizzazione.

Non c'è dubbio infatti che nel momento in cui approviamo il comma 2, dell'articolo 2, che esclude la materia della immigrazione dalla depenalizzazione, l'emendamento del Governo va in contrasto con quanto poco prima approvato dall'Assemblea.

C'è quindi un primo problema che riguarda la sede propria di questo emendamento, che a mio avviso è il comma 2 e non il comma 3 dell'articolo 2.

Vorrei comunicare in termini chiari all'Assemblea qual è il problema che stiamo trattando. Mi ero permesso già in una seduta precedente di segnalare all'Assemblea quali sono, nell'ordine, i reati che potrebbero essere oggetto dell'intervento di depenalizzazione: il primo reato è l'ingresso clandestino in Italia, previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico in materia di immigrazione, che è quello specificatamente indicato nell'attuale testo, nell'emendamento del Governo e nell'emendamento della senatrice Stefani.

Vi sono poi altre tre ipotesi di reato che sono oggetto della depenalizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, perché per essi è prevista una pena di carattere pecuniario: la violazione delle prescrizioni indicate al soggetto quando viene allocato in un determinato luogo, la violazione della espulsione senza accompagnamento e la reiterazione di quest'ultima violazione.

Il sistema generale dell'immigrazione, così come previsto dalla legislazione attuale, prevede la pena detentiva solo per chi, accompagnato alla frontiera (e quindi espulso con accompagnamento alla frontiera), fa rientro nel territorio nazionale.

Per i soggetti nei cui confronti viene invece intimato l'allontanamento dal territorio nazionale, sia pure con espulsione, ma che violano le prescrizioni ovvero permangono nel territorio nazionale, è previsto un reato senza reclusione, solo con una pena pecuniaria. Noi stiamo discutendo solo di questo. Ciò equivale a dire che l'Aula, indipendentemente da come vengono formulati gli emendamenti, deve decidere delle cose molto semplici. In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 2, rivolgerei un invito al Governo, volto ad inserire dall'esclusione della depenalizzazione il comparto dell'immigrazione limitatamente all'articolo 10-*bis,* ovvero il comparto dell'immigrazione *tout court* e, quindi, sostanzialmente l'articolo 10-*bis*, l'articolo 13, comma 5, e l'articolo 14 del testo unico in materia, vale a dire le quattro ipotesi di reato punite solo con la pena pecuniaria.

Il problema è tutto qui; l'emendamento, a mio avviso, deve essere formulato al comma 2, dell'articolo 2, e se dovessi venire incontro all'emendamento del Governo, ritengo che potrebbe essere riformulato, dal mio personale punto di vista, in questi precisi termini: «All'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dopo il n. 9» - per esempio - «inserire il seguente: "10) immigrazione", limitatamente al reato previsto dall'articolo 10-*bis*». Questo, se si vuole colpire solo il reato di ingresso clandestino; se invece si intende punire tutto il settore, lasciarlo fuori dalla depenalizzazione, si scrive: «*Dopo il n. 7, inserire il seguente*: "10) immigrazione"». Questo è il problema.

Così come è, Presidente, mi permetto di dire che, una volta approvato il comma 2 dell'articolo 2, credo che questo emendamento entri in collisione e, quindi, non possa essere accolto e debba essere accolto l'emendamento della senatrice Stefani che lo esclude. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Questa sua proposta si potrebbe ritenere un emendamento autonomo o un subemendamento rispetto all'emendamento 2.206 della senatrice Stefani, che esclude l'immigrazione dalla trasformazione in illecito amministrativo, introducendo il numero 9-*bis*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ha ragione. Se passa l'emendamento 2.206, presentato dalla senatrice Stefani, deve poi passare il successivo emendamento della senatrice Stefani che tende a sopprimere l'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, perché è previsto precedentemente, ovvero si fa un subemendamento all'emendamento della senatrice Stefani, aggiungendo dopo il termine «immigrazione» le seguenti parole: «limitatamente all'articolo 10-*bis*». Se non si vuole, rimane invece «immigrazione».

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Governo ha letto l'emendamento 2.800 e, vista la delicatezza della materia, chiediamo la cortesia di avere il testo dell'emendamento e di fissare un termine per poter eventualmente elaborare dei subemendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi anche per una valutazione dell'emendamento 2.800 in rapporto all'emendamento 2.206.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, quanto al problema sollevato dal presidente Palma, rilevo che già il testo licenziato dalla Commissione giustizia è stato impostato così. Da una parte, infatti, l'immigrazione non era prevista tra le eccezioni rispetto a quelle materie per le quali, in base alla legge delega, si prevede di trasformare il reato in illecito amministrativo, ovvero i reati puniti con pena pecuniaria. L'immigrazione quindi non era prevista, ma è prevista, nel testo della Commissione, l'abrogazione, al comma 3, dell'articolo 10-*bis*. Quindi, questa incongruenza, segnalata oggi in Aula, è già nel testo base, ma è ininfluente.

Io ho richiamato l'intervento del presidente Palma proprio per far capire non solo dove andavamo a intervenire anche con l'emendamento 2.800, ma proprio per spiegare che, comunque, se rimanesse il testo proposto dalla Commissione così com'è, comunque la fattispecie di cui all'articolo 10-*bis* (per il quale al comma 3 si parla di abrogazione) in realtà rimarrebbe illecito amministrativo, perché nel comma 2 non è inserito tra i reati ricompresi nelle esclusioni.

Mi sembra, quindi, che questa sia una osservazione che non possa essere fatta solo all'emendamento del Governo. L'emendamento del Governo, infatti, ha agito tenendo conto di come era strutturato il

testo base licenziato dalla Commissione. In realtà, come noi diciamo da tanto, l'articolo 10-*bis* è abrogato, perché lo dice il comma 3, ma in realtà diventa illecito amministrativo perché, nel comma precedente, l'immigrazione non era fra le eccezioni.

Sono due norme doppione ma, siccome è una legge delega, il Governo ne terrà chiaramente conto e, quando, andrà a esercitare la delega dovrà tener conto della lettera *a)*, coordinata con la lettera *b)*; e siccome quello contemplato dall'articolo 10-*bis* è uno dei reati puniti con la pena pecuniaria, è chiaro che diventa un illecito amministrativo.

Tra l'altro, al comma 2 c'è anche la lettera *d)*, in cui si demanda al Governo, anche nei casi di episodi più gravi, di introdurre delle sanzioni più efficaci. Quindi è un discorso condivisibile, ma rivolto in generale al testo. Siccome questa è ormai l'impostazione, penso che la si possa seguire.

Io non so se la Presidenza abbia concesso il termine richiesto dal Gruppo della Lega Nord, ma il Governo è comunque sempre disponibile (come ha dimostrato con l'emendamento 2.800) a raccogliere i suggerimenti provenienti da quest'Aula. Infatti, ha tenuto conto di tutti gli interventi fatti in questi giorni. Quindi, se questo termine viene concesso al Gruppo della Lega Nord, il Governo si preoccuperà di parlare nuovamente con i senatori e di valutare eventuali correzioni.

PRESIDENTE. Presumo che la conclusione dell'intervento del Governo sia di mantenere l'emendamento 2.800. Occorre sciogliere le questioni, nel senso che la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2 va coordinata, attraverso eventuali interventi, con il comma 2 dell'articolo stesso. Dobbiamo cercare un'armonizzazione, per giungere ad un provvedimento che sia comprensibile e non contraddittorio.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, sento di dover intervenire proprio a questo proposito, per rendere, possibilmente, più chiaro l'*iter*.

In Commissione giustizia, il 25 settembre 2013, dopo una lunga serie di sedute e dopo valutazioni con tutti i membri della Commissione, come relatore ho presentato l'emendamento 1.0.100, in cui, al comma 2, si specifica che tra i principi e criteri ai quali la riforma della disciplina sanzionatoria è ispirata vi è quello di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione di determinate materie. Tra queste materie, al n. 3) c'era l'immigrazione.

A questo emendamento del relatore sono stati presentati tre subemendamenti - mi pare venga detto formalmente in quest'Aula per la prima volta - dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, senatori Buccarella e Cioffi, dal senatore Lumia e da altri colleghi del Partito Democratico, nonché dal senatore De Cristofaro, del Gruppo Misto-SEL, che concordemente proponevano che venisse eliminato il n. 3), e cioè che l'immigrazione venisse eliminata da quella previsione. Il solo emendamento del senatore Buccarella aggiungeva: «conseguentemente, l'abrogare il reato di cui all'articolo 10-*bis*». Questa è la situazione.

Ciò vuol dire che sostanzialmente, quando è stata eliminata l'immigrazione da quell'elenco, tutti i casi di previsione di multa o ammenda già diventavano illeciti amministrativi, compreso dunque anche il reato di cui all'articolo 10-*bis*. Quel «conseguentemente» quindi è sostanzialmente inutile, perché quella previsione è già contenuta nella disposizione generale.

Credo dunque che a questo punto, come suggeriva il presidente Palma, sia opportuno procedere al voto dell'emendamento 2.206, dopo di che, a seconda che lo stesso venga o meno approvato, cambia l'impostazione successiva, anche degli eventuali pareri del relatore, potendo non rendersi necessari l'emendamento del Governo e tutti i subemendamenti.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma c'è - come al solito - un problema di sostanza, prima che di forma. Stiamo trattando di un disegno di legge delega, per cui vorrei ricordare che i

profili di carattere formale hanno quanto meno una dimensione relativa, purché siano chiari i criteri e i principi in base ai quali il Governo sarà chiamato ad esercitare la delega.

Noi possiamo anche non considerare l'immigrazione tra le materie di cui al comma 2, se approviamo l'emendamento proposto poco fa dal Governo, che riconosce dimensione penale ai comportamenti in violazione delle prescrizioni amministrative.

Allora, la richiesta sostanziale che io formulo ai fini del nostro modo di procedere è di conoscere il parere del relatore sull'emendamento presentato dal Governo, perché se lo conosco - essendomi noto quello del Governo in quanto proponente - posso anche non comprendere l'immigrazione tra le materie di cui al comma 2, perché so che c'è un'intenzione, al comma 3, di definire in termini speciali la disciplina dell'immigrazione. Quindi, il combinato disposto - come direbbero quelli che amano dilettarsi dei profili formali - rende chiara la volontà del legislatore al Governo che dovrà esercitare la delega.

In assenza di questo parere, evidentemente rimarrebbe un'incertezza che potrebbe condurci a ritenere necessario inserire il termine «immigrazione».

Questo è il profilo sostanziale (lo dico anche al Presidente della Commissione), perché possono coesistere il comma 2, senza la previsione dell'immigrazione, ed il comma 3, che però dispone una disciplina speciale in materia di immigrazione: ma dobbiamo sapere che cosa ne è del comma 3, per votare il comma 2. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, stiamo discutendo di un aspetto della legge sull'immigrazione sul quale vorrei richiamare per un momento l'attenzione di tutti.

Se noi guardiamo il grafico relativo agli sbarchi clandestini nel nostro Paese degli ultimi 13 anni, notiamo che dagli ultimi due mesi del 2009 alla fine del 2010 si sono verificati nel nostro Paese solo 4.700 sbarchi clandestini, dopo l'approvazione di questa norma: non per la norma penale, non per la sanzione dell'ammenda, ma perché a quel reato era collegata l'espulsione.

Soltanto dopo la primavera del 2011, quando è scoppiata la primavera araba, abbiamo avuto di nuovo 64.000 sbarchi clandestini.

L'emendamento del Governo, allora, ha una sua logica, ma al Governo chiedo, che da un punto di vista della tecnica legislativa (signor Presidente, lei ce lo insegna): come si può scrivere che si abroga un reato e poi lo si trasforma? Se è abrogato non si trasforma. Nel testo della legge che abbiamo già approvato, al comma 1, si parla né più né meno di trasformare in illecito amministrativo, quindi già il riferimento all'abrogazione va eliminato, altrimenti non ha senso.

Alla frase «trasformare in illecito amministrativo» bisogna aggiungere: «sanzionato con l'espulsione», altrimenti il collegamento con l'espulsione viene meno.

E allora siamo tutti d'accordo; credo che il testo che ne risulta - «trasformare in illecito amministrativo, sanzionandolo con l'espulsione, il reato previsto all'articolo 10-*bis* (...), conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia» - debba registrare il consenso unanime dell'Assemblea. E sarebbe grave che quest'Assemblea non si ponesse il problema di regolare seriamente l'immigrazione nel nostro Paese, come ha affermato la Corte costituzionale in relazione all'esame di questo articolo.

Mi domando, allora, se c'è qualcuno che non è d'accordo a trasformare il reato in illecito amministrativo sanzionato con l'espulsione. Altrimenti, diventa una questione meramente politica l'inserire o meno il termine «abrogare», cosa che mi sembra del tutto scorretta dal punto di vista tecnico.

Chiedo pertanto al Governo di modificare il testo dell'emendamento come segue: «trasformare in illecito amministrativo, sanzionato con l'espulsione, il reato previsto».

Dopo di che, ha ragione il presidente Palma: questa norma andrebbe inserita, dopo il n. 9, all'articolo 2,

comma 2, lettera *a)*, e andrebbe soppressa, conseguentemente, la lettera *b)* del comma 3. Credo che così saremmo tutti d'accordo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL-XVII).*

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, poiché stiamo parlando della cancellazione del reato di immigrazione clandestina, non vorrei che nella foga da parte del Centrosinistra, ma anche del Movimento 5 Stelle, di cancellare questo reato, facessimo veramente dei danni pesanti e gravissimi, come quelli che ha appena evocato il senatore Caliendo.

Penso che di un tema del genere non sia opportuno discutere in questo modo estremamente disarticolato, perché si parla di aggiungere un subemendamento ad un emendamento della Lega che ripristina il reato di immigrazione clandestina. Di cosa stiamo parlando? Io credo che sia opportuno che il testo torni in Commissione. Questo è un disegno di legge che non ha una scadenza, e una giornata in più non farebbe male a nessuno. Diversamente, potremmo creare un gravissimo danno a tutta la popolazione italiana, approvando oggi una norma completamente sbagliata. Quindi, dico di avere almeno un po' di saggezza in questo momento. Rimandiamo il testo in Commissione per mezza giornata, e poi torniamo in Aula, domani mattina, per fare quello che occorre.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto magistrale «Isabella Gonzaga» di Chieti, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 12,36)

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, in base agli ultimi interventi che abbiamo ascoltato, sembra purtroppo riaprirsi la discussione generale su questo punto.

Forse è il caso di ribadire, in maniera molto semplice e sintetica, che il cosiddetto reato di clandestinità, per come oggi è previsto e disciplinato dall'articolo 10-*bis* del testo unico sull'immigrazione, non trova applicazione né è di utilità ai fini di alcuna espulsione. Stiamo ancora aspettando, al di là delle enunciazioni di principio o più o meno ideologiche, che qualcuno ci possa convincere che non sia vero. Quindi, non serve per l'espulsione.

Si sta tentando di reintrodurre l'espulsione come sanzione alternativa a quella pecuniaria, in parte già prevista nel testo vigente dell'articolo 10-*bis*. Si tratta della sanzione sostitutiva dell'espulsione, che in virtù della congerie della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea, è una misura che non può trovare applicazione. *(Commenti del senatore Caliendo)*.

Da ultimo (invito a verificare quanto sto dicendo), ricordo che una ordinanza dello scorso anno della Corte di giustizia europea, datata 21 marzo 2013 (procedimento penale a carico di Mbaye) ha chiarito che l'espulsione sostitutiva può essere applicata solo nei confronti degli stranieri che sono a rischio di fuga. Tra l'altro, anche quella è una ipotesi già disciplinata dalla Bossi?Fini che - ricordiamolo agli ascoltatori eventualmente distratti - rimane in piedi.

Quindi, la proposta governativa di integrare il testo base con la specificazione che il reato di clandestinità debba essere trasformato in illecito amministrativo, fermo restando il rilievo penale delle condotte in violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, per noi va bene e

possiamo votare su di essa favorevolmente. A parziale correzione di quanto ha detto il presidente Palma, in realtà gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 contengono già sanzioni detentive: all'articolo 13-*bis* è prevista l'espulsione da parte del giudice in caso di violazione di quell'ordine, e la pena detentiva è da uno a cinque anni; il comma 13-*bis* dell'articolo 13 della Bossi?Fini prevede la sanzione detentiva da uno a quattro anni per l'extracomunitario che non ottempera alle varie procedure di espulsione che - ricordo - sono diverse (espulsione amministrativa, espulsione immediata, respingimento alla frontiera).

Quindi, a livello penale, la normativa esiste, è vigente e, anche approvando il testo base integrato, come proposto dal Governo, non cambia niente: rimangono reati l'immigrazione clandestina ovvero la presenza sul territorio dello Stato di un cittadino extracomunitario in assenza di alcun titolo legittimo a titolo amministrativo. Rimane una sanzione amministrativa per la quale è prevista eventualmente l'espulsione.

Noi concordiamo, ma rivolgiamo l'invito a non tornare a fare da capo i discorsi in attesa che si possa provare il contrario di quanto ribadisco in maniera pragmatica e cerco di comunicare a tutta l'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è chiaro un concetto che prima ha espresso molto bene il senatore Casson.

In Commissione, con riferimento a questo punto, si è registrata - scusate se parlo in termini molto chiari - una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Questa è la situazione. Dopodiché tutto il problema si può ridurre in termini molto semplici, ma il Governo se ne deve assumere la responsabilità, visto che ha presentato l'emendamento in questione.

Per essere chiari, nell'ascoltare i ragionamenti che sono stati svolti, segnalo al Governo la possibilità di immaginare una riformulazione dell'emendamento presentato nei termini che passo a indicare. All'articolo 2, comma 2, lettera *a),* dopo il n. 9 occorre inserire un nuovo numero. Prima ipotesi. «10) immigrazione, limitatamente all'articolo 10-*bis* del decreto sull'immigrazione e ferma restando la disciplina in tema di espulsione».

In alternativa (seconda ipotesi): «10) immigrazione, ferma restando la disciplina in tema di espulsione». Conseguentemente - una volta approvato questo - si può sopprimere la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*.

Dopo che il Governo avrà chiarito qual è il punto, credo si possa passare all'esame dell'Aula. Tutto il resto è un problema di merito, un problema politico, sul quale io evidentemente, quale presidente della Commissione, non intendo in alcun modo interloquire.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Caliendo intende interpolare l'emendamento presentato dal Governo, che è alternativo rispetto a quello proposto dal senatore Palma e non coincidente, chiedo innanzitutto al Governo se su queste due prospettazioni intende prendere una posizione o se rimane sul testo originale.

Successivamente darei la parola al relatore, per comprendere come possiamo uscire da questa situazione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ancora dobbiamo stabilire qual è il testo...

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il problema è questo.

Non entro nel merito delle indicazioni che sono state date dai vari Gruppi. Visto però che lei già ha prospettato la possibilità di intervenire in modo emendativo sugli emendamenti o del Governo o, successivamente, su altro, ci vuole consentire di avere tempo per formalizzare la nostra posizione subemendativa rispetto all'emendamento presentato dal Governo? Noi ci terremmo a presentare la nostra posizione prima che si inizi una discussione (che mi sembra sia già in atto) rispetto al merito.

Vorremmo che anche il nostro subemendamento entrasse nella discussione che è stata fatta ma vorremmo formalizzarlo. Le chiedo solo questo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se lei è in grado di dirmi su quale testo intende presentare il subemendamento... Sappiamo benissimo che sul testo la discussione è ancora aperta. *(Commenti del senatore Volpi)*.

PRESIDENTE. Comunque, lei ha tempo, durante la discussione...

CROSIO *(LN-Aut)*. Non ci ha concesso tempo!

PRESIDENTE. ...di preparare il subemendamento...

CROSIO *(LN-Aut)*. Non abbiamo il testo e non abbiamo tempo!

PRESIDENTE. ...se il Governo mantiene l'emendamento. Non posso fissare un termine se non viene presentato un altro testo.

Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'argomento.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sono state avanzate due richieste di riformulazione: una dal presidente della 2a Commissione, senatore Palma, e una dal senatore Caliendo.

A questo punto una breve sospensione, per andare incontro alle esigenze del Gruppo Lega Nord e Autonomie e anche del Governo, sarebbe opportuna per valutare le proposte.

Non ho capito però qual è il parere espresso sull'emendamento 2.800, presentato dal Governo, dal relatore.

PRESIDENTE. Sentiamo, allora, il parere del relatore ...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ma non è d'accordo. È un'altra maggioranza...

PRESIDENTE. ...poi sospendiamo i lavori per qualche minuto anche per concedere il tempo di predisporre i subemendamenti al Gruppo della Lega.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, il relatore ha presentato in quest'Aula il testo così come è stato licenziato dalla Commissione giustizia e ripropone quel testo; i pareri che sono stati formulati e che saranno formulati seguono le indicazioni date dalla Commissione.

Nel momento in cui vengono presentati dei nuovi emendamenti o dei subemendamenti, questi vengono valutati, e al momento del voto garantisco che esprimerò i relativi pareri.

PRESIDENTE. Dispongo allora una breve sospensione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,07).

Riprendiamo i nostri lavori.

Per cortesia, prendete posto.

Ha la parola il rappresentante del Governo per far conoscere le sue determinazioni.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per la pausa che ci ha concesso per poter riflettere. Il Governo mantiene il proprio emendamento, anche perché, seppure esposto in maniera diversa (nel nostro emendamento abbiamo voluto esplicitare tutti i passaggi), il testo coincide, per quanto riguarda gli effetti, con quanto proposto dal presidente Palma.

Preciso, rispondendo anche al senatore Caliendo, che l'espulsione amministrativa rimane, perché l'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non viene toccato, né dal provvedimento né dall'emendamento in questione. Quindi, indipendentemente dal fatto che l'immigrazione clandestina sia un reato o un illecito amministrativo, tutto quello che concerne le espulsioni amministrative resta, perché rimane intatta la previsione dell'articolo 13 del decreto testé citato.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che la tesi esposta dal senatore Caliendo fosse decisamente migliore, quindi dissento profondamente dalle affermazioni del Sottosegretario. La materia che stiamo trattando ha una valenza, da un lato complessamente tecnica (sappiamo quanto siano difficili le procedure di espulsione) dall'altro di effetto annuncio. Aver scritto così l'emendamento, cioè: «abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato» di immigrazione

clandestina, ha un effetto di comunicazione negativo e devastante, in fasi delicate come quelle attuali, sulle frontiere del Mediterraneo, mentre la proposta di modifica, con l'inserimento nella prima parte di quest'emendamento di un chiarimento sull'espulsione, anche nel riportare ad una dimensione amministrativa, avrebbe evidenziato la sostanza del comportamento.

Tra l'altro un emendamento di questa natura così come resta formulato, al di là delle sue rassicurazioni sulla sostanza dei provvedimenti che potranno essere adottati nei confronti di chi entra clandestinamente, alimenterà confusioni e corti circuiti interpretativi (vedremo in sede di attuazione della delega), e mi pare metta in difficoltà coloro che, all'interno della maggioranza, anche per proprie responsabilità politiche e gestionali sulle frontiere della sicurezza, avevano detto che mai si sarebbe dovuto abrogare il reato di immigrazione clandestina. Con questo emendamento lo si fa, con una chiara norma manifesto che semina confusione.

Che ci sia anche un intento di comunicazione e di propaganda lo dimostra il fatto che lei, e non so chi altri, non abbiate accettato le serene e costruttive proposte del senatore Caliendo che, non intaccando la dimensione amministrativa, consentiva di chiarire il meccanismo di espulsione.

Non si può quindi che essere contrari a questo emendamento, assolutamente sbagliato per come è stato impostato e che a mio avviso evidenzia, all'interno della maggioranza, o un conformismo sugli effetti annuncio che andranno a sabotare la sostanza o contraddizioni che mi auguro emergano, perché sulle questioni sostanziali bisognerebbe privilegiare i contenuti e non l'appartenenza a maggioranze sempre meno significative.

Riteniamo comunque che sul fronte della immigrazione questa sia una grave resa e un errore, che non può avere il nostro consenso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, quando si comincerà a votare ci renderemo conto che arriveremo a una norma spartiacque, che è quella relativa all'emendamento 2.206 della Lega, che vorrebbe introdurre tra le materie escluse dalla depenalizzazione l'immigrazione. Su questo emendamento è già stato preannunciato un voto segreto, e quindi da lì si vedrà cosa succederà.

Peraltro, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo, il 2.800, osservo che nell'insieme stiamo trattando una legge delega e dell'approvazione non di una singola norma positiva che entra immediatamente e direttamente in vigore, ma stiamo valutando e votando norme che finiranno in decreto legislativo e che verranno, per definizione e per Costituzione, sottoposte all'approfondimento e all'esame del Governo prima - ed il tutto sfocerà in un uno o più decreti legislativi - e delle Commissioni parlamentari poi per i pareri di competenza. Andando quindi a valutare nel concreto l'emendamento del Governo, se si trattasse di una norma positiva, avrei problemi tecnici e ci sarebbero problemi di coordinamento immediato, mentre il fatto che si tratta di inserire questo in una legge delega mi fa confidare in una riscrittura, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle norme.

Pertanto, se il Senato, quando arriverà ad esaminare l'emendamento 2.206 della Lega, lo rigetterà, il mio parere sarà certamente favorevole all'emendamento del Governo; in caso contrario, cioè nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 2.206, cambierebbe il panorama e a quel punto mi dovrei riservare una valutazione migliore, che tenga in piedi la scelta di fondo di abrogazione del reato di immigrazione clandestina.

PRESIDENTE. Colleghi, decorre da questo momento il termine di 15 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.800 del Governo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei che tutti teneste conto di due aspetti: la Corte di cassazione, ancora nell'anno 2013, con sentenze che ho dato sia al relatore che al rappresentante del Governo, ribadisce che il giudice di pace nell'applicare questo reato *ex* articolo 10-*bis* può dare l'espulsione. Specificamente, dice la Corte che questo reato è solo funzionale a quello, e l'unica cosa

che il giudice deve fare è valutare il pericolo di fuga. Su questo siamo tutti d'accordo.

Ora, Presidente, lei ha avuto come me un'esperienza di interprete del diritto, e quando si scrive «abrogare» e «trasformandolo» è evidente che vi è un errore tecnico: e allora, perché mantenerlo solo come bandiera politica? Io vi chiedo di trasformarlo in illecito amministrativo, perché non c'è differenza rispetto agli altri reati. Non c'è necessità allora di parlare di «abrogare».

Il Sottosegretario afferma che è applicabile l'articolo 13, e io ho aggiunto che deve essere sanzionato con l'espulsione. Volete scrivere: «fermo restando quanto previsto all'articolo 13, trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 10-*bis*»? Sono perfettamente d'accordo.

Allora, o stiamo giocando, cioè ci si dice qualcosa che non è coerente, oppure, se è tutto qui, se si dice che quella è la norma che si applica con questo emendamento del Governo, allora scriviamo: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 10-*bis*». Su questo c'è l'accordo? Oppure ci state dicendo che è applicabile l'articolo 13, quando non è così? Deve esserci chiarezza di posizione, e le norme, specialmente in materie come questa, più chiare sono, meno problemi di interpretazione danno, e l'efficacia della deterrenza è molto più forte.

Ribadisco quindi che o si adotta la prima versione o, aderendo a quanto ha detto il Governo un attimo fa, trasformo l'emendamento inserendo «fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 10?*bis*».

Credo che se il Governo e il relatore fanno una riflessione possiamo avere non dico l'unanimità, ma almeno il consenso dei quattro quinti di quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Confermo la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.202, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.204 e 2.205 sono stati ritirati.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.206, avverto che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto sottoscritta da venti senatori, come previsto dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

La Presidenza ritiene ammissibile tale richiesta in quanto il contenuto di tale emendamento attiene all'esercizio della libertà personale e alla previsione di sanzioni penali, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e 25 della Costituzione.

Quando passeremo alla votazione, verificheremo se c'è il sostegno.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, noi ci asterremo, in coscienza, ciascuno di noi, nel segreto dell'urna, e lo faremo per una ragione molto evidente, in relazione anche al dibattito che si è svolto nella fase recente del lavoro d'Aula.

Avrebbe senso, anzi sarebbe oltremodo necessario, introdurre l'immigrazione tra le materie di cui al comma 2, se noi non disponessimo già da ora di una volontà emendativa del Governo, che è stata condivisa dal relatore e che, per parte nostra, condividiamo, relativa al comma 3, la dove si stabilisce una disciplina speciale in materia di immigrazione.

Segnalo cioè all'Aula che il non inserimento dell'immigrazione tra le materie di cui al comma 2 non significa la trasformazione dei reati sanzionati con multa, quali sono previsti dalla legge Bossi-Fini, all'articolo 13, comma 5 e 2, all'articolo 14, comma 1-*bis*, all'articolo 14, comma 5-*ter*, e sempre all'articolo 14, comma 5-*quater*, in illeciti amministrativi, perché con una disciplina speciale poi, al comma 3, il Governo ci propone di conservare dimensione penale ai comportamenti che si definiscono in violazione degli articoli e dei commi della legge Bossi Fini che ho prima ricordato, e che costituirebbero la ragione per l'inserimento dell'immigrazione fra le materie di cui al comma 2.

Ci asteniamo, quindi, proprio perché ci apprestiamo a votare a favore dell'emendamento 2.800 del Governo, relativo al comma 3.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento da noi proposto, considerato il clamore che ha suscitato, vi invitiamo a rendervi conto di quanto importante sia

cominciare a parlare, in questa sede, di questo reato di immigrazione clandestina.

Visto il tenore della discussione e del confronto, io vedo come su un tema, che può essere stato considerato come un tema prettamente populistico della Lega, tutti i colleghi si sono sensibilizzati e hanno compreso la matrice della nostra protesta nei confronti dell'abrogazione del reato di immigrazione clandestina.

I numeri degli sbarchi, che ha richiamato anche prima il senatore Caliendo, sono già indizi di quanto grave sia la problematica, che non va di certo risolta con una depenalizzazione o rendendo illeciti amministrativi dei reati attualmente esistenti.

L'impianto di questa norma non può essere scardinato, inciso, modificato nell'arco temporale di una discussione di mezz'ora nell'Aula di questa mattina. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Sono dei temi che meritano un assoluto approfondimento, perché le conseguenze di quanto stiamo facendo oggi le vedremo già domani, nel momento in cui le norme entreranno in vigore. Sono problematiche serie.

Con questo emendamento, noi abbiamo voluto sottrarre tutta la materia dell'immigrazione dalla depenalizzazione e dalla trasformazione in illecito amministrativo. Non vogliamo che questa depenalizzazione risulti, o dovesse mai risultare, alla conoscenza dei più, e soprattutto di questi poveri stranieri, come un incentivo o una considerazione del fatto che, comunque, in Italia in qualche maniera si può venire e ci si può restare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto preliminarmente in merito alla decisone sul voto segreto.

Ci permetta di esprimere le nostre perplessità sulla sussistenza dei requisiti, ai sensi del Regolamento, per tale modalità di espressione del voto. Lei ha fatto riferimento, come motivazione succinta, al fatto che si stia trattando di libertà personali, citando gli articoli 13 e 25 della Costituzione, fra squelli richiamati dall'articolo 113 del Regolamento.

Ricordo che stiamo parlando del reato di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che - com'è noto - non prevede alcuna pena detentiva, né alcun tipo di restrizione della libertà personale o altre misure indicate all'articolo 13 della Costituzione, tra cui la stessa carcerazione preventiva.

Quanto al riferimento all'articolo 25, immagino che la norma che si ritiene in astratto applicabile sia quella contenuta al comma 3, sulle misure di sicurezza. Non siamo tuttavia, anche qui, in un campo in cui le misure di sicurezza sono applicabili.

Il richiamo dunque agli articoli 13 e 25 ci sembra infondato.

È una decisione che spetta a lei, signor Presidente, ma, anche a nome del mio Gruppo, sollevo comunque formalmente una questione incidentale, ai sensi del comma 5, dell'articolo 113 del Regolamento su questo punto e sulla modalità del voto, che secondo noi può svolgersi tranquillamente a scrutinio palese, pur comprendendo le difficoltà - che a noi non interessano - legate agli equilibri tra le forze di maggioranza o di opposizione circa la tenuta del Governo.

Nel merito vale quanto detto già più volte dal sottoscritto e dai colleghi del mio Gruppo. Purtroppo il senatore Gasparri parla ancora di espulsione, ai sensi dell'articolo 10-*bis*. Sarebbe forse il caso di ribadire - non lo diciamo noi ed invitiamo il senatore Gasparri ad informarsi e a verificarlo presso gli uffici giudiziari in cui questa norma vive - che effettivamente l'espulsione, quale misura alternativa a quella pecuniaria, non può essere di fatto irrogata per una serie di motivi che attengono alla normativa prevista dalla legge Bossi-Fini e alla giurisprudenza della Corte costituzionale, originariamente, e poi anche della Corte di giustizia.

Ho l'impressione che vi stiate un po' «incartando» sul niente.

Ciò detto, l'emendamento del Governo, così come formulato, non fa una grinza: siamo tutti d'accordo, noi compresi, che non si vuole andare a porre mano alla legge Bossi-Fini nella parte in cui sanziona

penalmente, o anche con sanzioni di tipo amministrativo, l'immigrazione, e faccio riferimento agli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. L'impressione, lo ripeto, è che vi stiate un po' «incartando» su un timore che forse è veramente solo demagogico, cioè che il Governo con questa delega possa ampliare la zona di presunta immunità per gli extracomunitari. Così non è.

È opportuno cancellare quel reato perché, com'è noto - o meglio come ormai dovrebbe essere noto - è un reato inutile e dannoso.

Temo che anche il collega Caliendo, che sostiene la tesi in virtù della quale, all'entrata in vigore della norma, nel 2009, vi è stato un crollo delle immigrazioni, cada nella fallacia e nell'errore noto per chi studia queste cose - e qui guardo il collega Morra - per cui «*post hoc, ergo propter hoc*», che significa: «dopo di questo, quindi a causa di questo». È un tipico errore del ragionamento umano, per cui si tende a creare un nesso di causalità tra un fatto e una conseguenza. Pertanto, se anche dovesse essere vero che nel 2009 le immigrazioni clandestine sono diminuite, è tutto da provare che questo è avvenuto a causa dell'entrata in vigore di quella norma. Rimane il fatto incontestabile che nel 2011 abbiamo avuto il picco di immigrazione clandestina e che quella norma non è servita e non serve a «spaventare» nessuno dall'arrivare qua.

Ritengo che sia quindi infondato anche il timore di un messaggio politico di apertura delle frontiere che l'Italia dovrebbe dare ai Paesi del Nord Africa o agli altri Paesi extracomunitari. Si tratta, piuttosto, del frutto delle paure che voi avete o che, magari anche con riserva mentale, volete trasmettere al vostro elettorato per spaventarlo. Noi non ci stiamo. Pragmatismo e ragionevolezza, dunque. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. Circa l'ammissibilità del voto segreto, avrei confermato le mie precedenti determinazioni, perché esiste giurisprudenza abbastanza copiosa su questo punto.

La voglio però informare che il problema è venuto meno da un punto di vista formale. Comunico, infatti, che il senatore Barani, in qualità di primo firmatario, e altri senatori che avevano sottoscritto la richiesta di voto segreto, hanno ritirato la propria firma. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La comunicazione mi è arrivata adesso.

Prendo atto che la richiesta di votazione a scrutinio segreto non è più supportata dal prescritto numero di 20 senatori, per cui si procederà alla votazione a scrutinio palese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Marin)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento, in quanto reintrodurre nella normativa che è stata licenziata dalla Commissione il reato di clandestinità è semplicemente un'operazione ideologica che, come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni, non ha prodotto nessun cambiamento sostanziale nel controllo dell'immigrazione, se non quello di intasare gli uffici giudiziari con dei fascicoli che poi non prendono il mare (per usare un'analogia purtroppo tragica). Pensiamo invece alle morti che provoca questo tipo di atteggiamento rispetto alla necessità di uscire da Paesi in cui ci sono guerra, fame, ingiustizie grandissime. Di fronte a questa necessità, il fatto che ci sia un reato o che non ci sia non cambia assolutamente niente, mentre rispetto alla nostra normativa e rispetto all'organizzazione della giustizia in Italia, il fatto che ci sia il reato è un aggravio pesante che non produce nessun effetto.

Da questo punto di vista, quindi, non ha senso pensare di reintrodurre questa norma, mentre rimane logico (ed in questo senso appoggiamo l'emendamento del Governo) il fatto che l'inadempimento delle disposizioni dell'autorità italiana in materia di provvedimenti che tendono a ripristinare la legalità anche in questo campo sia un reato. Abbiamo quindi separato il comportamento derivante da una necessità rispetto a quello di un'autorità che emana un provvedimento che certamente ha una sua rilevanza. In questo senso, per l'inadempimento si deve mantenere l'aspetto penale.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 2.206, che chiedo anche di sottoscrivere, ribalto l'accusa di voler fare confusione e demagogia, perché è vero esattamente il contrario.

Poc'anzi il senatore Sacconi ha detto che non è importante tanto questo emendamento, che di fatto depenalizza le materie dell'immigrazione, perché c'è comunque una normativa speciale che prevede alcune sanzioni. E allora è inutile approvare questa norma, che sottrae alle sanzioni penali l'immigrazione.

Voglio dire che forse ci sono norme che si sovrappongono, che possono anche intervenire in modo contraddittorio e che talvolta forse possono determinare un aggravio di procedure che ostacola il risultato sostanziale, almeno quello che noi riteniamo che si debba perseguire, cioè di allontanare dal nostro Paese chi entra illegalmente in Italia e accogliere tanti altri che invece arrivano in altro modo (e spesso siamo stati anche fin troppo generosi di fronte a tante emergenze internazionali).

È quindi un errore fare questa modifica, perché, se è vero quello che dice il senatore Sacconi, è una modifica inutile, ma in realtà, caro collega Sacconi, è una modifica che viene fatta per ragioni ideologiche, per dire che non esiste più il reato di immigrazione clandestina.

Il messaggio che passerà, nella sostanza e nella forma, sarà di un'attenuazione delle già blande misure di contrasto alla clandestinità, di incoraggiamento ai trafficanti che sul Mediterraneo sono i primi responsabili delle morti e delle stragi e quindi è chiaramente un errore, tant'è che noi prima avevamo dato un contributo propositivo facendo risaltare, con la proposta avanzata dal senatore Caliendo che torno a sottolineare essere molto saggia, che l'espulsione poteva essere ribadita anche là dove si parla di sanzione di tipo amministrativo.

È quindi un errore chiaro e palese, condivido (e penso che saremo in tanti) l'emendamento presentato dal Gruppo della Lega, che sottoscriverò, e ritengo, caro signor Presidente, che su queste materie andrebbe fatta una trattazione specifica e complessiva, per la loro complessità, per fare una riflessione sui risultati delle norme che sono state varate nel tempo, fin dalla legge Turco-Napolitano degli anni Novanta, perché tutte le maggioranze e tutti i Governi hanno legiferato su questo tema. I centri di trattenimento temporaneo, che tanti vituperano, sono stati istituiti dall'allora ministro dell'interno Giorgio Napolitano. Su questi temi, quindi, sono intervenuti in tanti.

Credo che questa norma di depenalizzazione comporterà - e vedrete già nei prossimi minuti l'effetto annuncio che ci sarà - l'effetto di dare la sensazione di un Paese che abbassa ancora di più la guardia sul fronte dell'immigrazione clandestina.

È un errore che noi non faremo, sottoscrivendo questo emendamento e votando a suo favore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Anna).*

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario all'emendamento della Lega da parte del Gruppo del Partito Democratico, sia se votato con scrutinio palese che segreto (adesso mi pare che la richiesta in tal senso sia venuta meno).

Presidente, siamo contrari perché l'approccio penale all'immigrazione è stato un vero e proprio fallimento: un fallimento grave, Presidente, colleghi, Governo, che ha causato l'abbassamento della qualità democratica del nostro Paese. Non ha impedito che si ledessero i diritti umani.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Bravo!

LUMIA *(PD)*. Non è stato in grado di bloccare le tante sofferenze causate e le ire che si sono scatenate contro gli immigrati.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Bravo!

LUMIA *(PD)*. La qualità di un Paese e la forza di una democrazia non si misurano su un approccio penale inefficace, distorto e spesso in netta contraddizione con i grandi valori.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Bravo!

LUMIA *(PD)*. Presidente, l'approccio penale non ha garantito alcuna sicurezza al nostro Paese. Sì, è così.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Bravo!

LUMIA *(PD)*. Il nostro Paese, di fronte ai trafficanti di esseri umani e alle mafie che hanno organizzato questo traffico, è stato disarmato. Non c'è stato un approccio rigoroso e serio perché, coprendosi dietro l'alibi dell'approccio penale, la sicurezza del nostro Paese è stata violata più volte, e continua ad esserlo, per cui si è dimostrata la sua piena inefficacia.

Per questo motivo siamo chiamati a voltare pagina, ad essere più seri, a fare in modo che si distingua all'interno dell'immigrazione, che si sia capaci, attraverso norme rigorose di tipo amministrativo, di fare in modo che il nostro Paese sia in grado di rendere l'immigrazione, quando è regolata e seria, una risorsa e di fare delle mafie che organizzano il relativo traffico il vero problema *(Commenti del senatore Consiglio)*, cosa che i precedenti Governi non hanno saputo dimostrare.

Caro Presidente, oggi con un no a questo emendamento voltiamo pagina e dovremo essere pronti e preparati a fare in modo che i decreti attuativi e i successivi provvedimenti siano all'altezza di un Paese che vuole essere in prima fila nella tutela dei diritti umani e, nello stesso tempo, nel colpire il traffico mafioso degli esseri umani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento della senatrice Stefani, e siamo contenti che sia stata ritirata la richiesta di voto segreto. Riteniamo, infatti, che su queste questioni abbiamo bisogno di chiarezza. Abbiamo pensato che in questi mesi, nel lavoro svolto dalla Commissione giustizia, il Senato potesse dare un segnale al Paese di cambiamento nella nostra discussione rispetto all'immigrazione. Invece prendiamo atto, dalla discussione svolta in questi giorni, che siamo ancora a discutere in modo puramente demagogico di che cosa voglia dire l'arrivo di tanti cittadini stranieri nel nostro territorio. *(Commenti del senatore Consiglio)*.

Alla fine, tutta questa discussione rischia di essere inutile. Colleghi, è inutile commuoversi tutte le volte che in quest'Aula arrivano notizie drammatiche di tanti cittadini stranieri approdati sulle nostre coste che purtroppo hanno incontrato la morte, se poi non agiamo in maniera conseguente.

Avremmo sperato che questo decreto potesse aprire la strada a una seria riflessione e riforma della legge sull'immigrazione, che ormai - è evidente a tutti - è urgente.

Concludo ribadendo che voteremo contro e ricordando a tutti che le persone che arrivano sul nostro territorio non sono delinquenti, ma cercano semplicemente una vita migliore e un futuro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Ginetti e Manconi)*.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere alla senatrice Stefani, a nome anche dei senatori Piccoli, Bonfrisco e Alberti Casellati, di sottoscrivere l'emendamento 2.206. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, la Presidenza ne prende atto.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, premetto a questo mio intervento che il Gruppo Nuovo Centrodestra tiene alla tutela delle frontiere nazionali tanto quanto (e forse anche di più) tutti gli altri partiti che si riconoscono nel raggiungimento di questo obiettivo. Però qui il problema corre il rischio di diventare solo formale o, peggio, oggetto di fraintendimento.

Riconosco che da un punto di vista di razionalità legislativa meglio forse sarebbe stato includere l'immigrazione tra le materie sottratte alla depenalizzazione con l'avvertenza che si faceva eccezione

con riferimento all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia dire non che si depenalizzava l'immigrazione, ma che si depenalizzava il reato di immigrazione clandestina.

C'è però da osservare che l'emendamento presentato dal Governo, per come riformulato, per come uscito in esito a un confronto volto ad assicurare un equilibrio tra le diverse opinioni, sostanzialmente consente di raggiungere il medesimo obiettivo. Ossia, per un verso - giusto per chiarire...

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore D'Ascola, che per il suo Gruppo è già intervenuto in dichiarazione di voto il senatore Sacconi.

La invito ad essere conciso nella sua dichiarazione di voto, al di là dell'ambito tecnico-giuridico.

D'ASCOLA *(NCD)*. ...per un verso l'immigrazione viene esclusa dai reati sottratti alla depenalizzazione. Ciononostante, nel comma 3, l'articolo 10-*bis* è oggetto di una specifica disciplina che sostanzialmente è sovrapponibile a quella che si sarebbe potuta realizzare nel contesto dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 3.

Pertanto credo che non ci sia alcuna differenza, tenuto conto soprattutto del fatto che noi qui stiamo scrivendo una legge delega e non già delle norme direttamente operative. *(Commenti del senatore Palma)*.

Il legislatore delegato per questa ragione...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA *(NCD)*. ...sarà libero di agire per come meglio riterrà, sia pure nei limiti della delega. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, il senatore Palma aveva ovviamente ben colto il segno, suggerendo a tutta l'Aula di prestare attenzione a quanto proponeva il senatore Caliendo, perché era una questione della quale saremmo riusciti unanimemente o quasi a venire a capo evitando proprio la delega al Governo (non dimentichiamo che se siamo qui a discutere di questo è perché in Commissione il Governo ha espresso un parere favorevole sull'emendamento presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle). Abbiamo voluto che non si votasse con voto segreto proprio per far emergere le contraddizioni che esistono nella maggioranza.

Solo dopo l'intervento del senatore Sacconi abbiamo saputo che il suo Gruppo si asteneva e quindi il senatore Palma ha rimarcato la maggioranza variabile che si era creata con i Gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà e Partito Democratico.

Chi ha voluto questa confusione quindi dovrà assumersi tutte le responsabilità. Non dimentichiamo che un'informativa del Ministero degli interni parla di tre milioni di reati di piccola entità (furti in appartamenti, scippi, eccetera), di cui il 50 per cento è commesso da extracomunitari che si trovano sul nostro territorio, giovani, in clandestinità, senza famiglia, senza lavoro, il cui unico sbocco è delinquere.

Ecco perché abbiamo voluto che non si votasse con il voto segreto, perché è necessario che ognuno si assuma la propria responsabilità e i cittadini vedano chi è a favore della loro sicurezza. Noi con quanto ci ha proposto il senatore Caliendo volevamo arrivarne a capo tutti assieme con una norma ovviamente strutturata e con una delega al Governo ben precisa che fosse ampiamente condivisa. Non l'avete voluto: di fronte agli italiani vi assumerete le vostre responsabilità.

ALBERTINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(PI)*. Il Gruppo per l'Italia, secondo la nostra opinione, che forse troverà qualche singolo dissenziente, esprimerà sull'emendamento 2.206 la propria astensione, che in questo scenario equivale a un voto contrario, sull'affermazione che il reato non sia depenalizzato. Trattandosi di una legge delega, si vuole con questa linea consegnare al Governo il pressante impegno, approvando in seguito l'emendamento che ha espresso, perché il reato, che non è più tale e che diventa sanzione

amministrativa, sia però severamente perseguito con l'espulsione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.206, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.207, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.208, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.210, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.213 e 2.212 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.214, sul quale c'è stato un parere favorevole subordinato ad una riformulazione, e che affronta lo stesso tema dell'emendamento 2.217, presentato dalla senatrice Blundo, che mi sembra abbia accettato la riformulazione proposta. Conferma, senatrice Blundo?

BLUNDO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 2.214 è stato riformulato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.214 (testo 2), identico all'emendamento 2.217 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.214 (testo 2), presentato dal relatore, identico all'emendamento 2.217 (testo 2), presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.215.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Sull'emendamento 2.215, ho sentito dire in Aula che la cosa viene discussa nell'altro ramo del Parlamento. Siccome qualcuno che siede ai vertici di questa Repubblica ha detto che le cose le dobbiamo fare e subito, perché non possiamo sempre aspettare, non capisco perché si dica che di questo si discute nell'altro ramo del Parlamento. Prendiamo posizione; decidiamo cosa vogliamo fare, e l'altro ramo del Parlamento seguirà quello che decidiamo. Noi le cose le dobbiamo fare: non possiamo aspettare. Non capisco e, quindi, votiamo subito, e a favore. *(Applausi della senatrice Paglini)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.215, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, fino alle parole «n. 309».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.215 e l'emendamento 2.216.

L'emendamento 2.219 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.218 (testo 2).

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avrei voluto intervenire sul precedente emendamento ma, avendo già preso la parola il collega Gasparri, non l'ho potuto fare. Intervengo per votare a favore di questo emendamento perché ho sentito qui tante belle parole, ma voglio ricordare ciò che è accaduto ieri. Il signor Kabobo, che con un machete ha ammazzato tre persone, vittime innocenti*(Applausi dal*

Gruppo LN-Aut), clandestino per tre volte, non è stato espulso dall'Italia e non andrà neanche in carcere, grazie ad una bella perizia psichiatrica. *(Applausi del senatore Malan)*. Vorrei allora che in carcere andasse chi ha fatto la perizia psichiatrica!

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare l'importanza di questo emendamento. Nella riformulazione ho specificato che venga eliminato in particolare il n. 6) della lettera *c)* del comma 2. Faccio presente ai colleghi che questo articolo è quello che fa riferimento all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Se abbiamo incentrato la nostra attenzione su questo emendamento era proprio per sollecitare quella parte della maggioranza che ritengo probabilmente più sensibile a questa tematica, in un'ottica di conservazione delle normative esistenti, invitandola a votare a favore dell'emendamento.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto a favore di questo emendamento, perché non è vero che siano state introdotte norme di legalizzazione degli stupefacenti con la nuova normativa modificata in Commissione, su alcuni punti, ad esempio rispetto ad alcune attività di coltivazione, si sono prodotte norme confuse, ambigue e negative. Riteniamo non si debba, anche sul fronte delle sostanze stupefacenti, alimentare confusione, votare norme manifesto che, anche se non determinano liberalizzazioni, vengono spacciate come tali. È giusto quindi chiedere la cancellazione di questo punto, per una scelta di chiarezza sul tema del contrasto ad ogni forma di circolazione o coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Gasparri che dovremmo evitare interpretazioni demagogiche rispetto alle misure o comunque ai criteri di delega di cui si tratta in entrambi i sensi. In questo caso, fortunatamente, siamo nell'ambito delle piccole violazioni alle produzioni autorizzate a soggetti che, come è noto, hanno determinate caratteristiche: violazioni bagatellari non da parte di persone fisiche ma di persone giuridiche che hanno certe caratteristiche.

Quindi, non è il caso di chiamare in causa il tema più generale, che altri hanno agitato, della liberalizzazione delle droghe leggere, della depenalizzazione di comportamenti, che invece devono restare penalmente rilevanti. Di questo stiamo parlando, e non di altro, che ci vedrebbe ovviamente contrari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.218 (testo 2), presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.220.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.220, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.220 e gli emendamenti 2.221, 2.222 e 2.223.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.224, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.224 e l'emendamento 2.225.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.226, presentato dal senatore Gasparri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.227.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.227, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.228.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. In realtà il Gruppo Lega ha già esaurito il tempo a disposizione. Può fare un annuncio di voto. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, so che abbiamo esaurito il tempo a disposizione, però si è visto quanto la discussione si è prolungata: soffermiamoci ancora un attimo.

Secondo noi è un momento veramente importante, anche se purtroppo, vedendo già un anticipo di quali possono essere gli orientamenti, con grande sconforto possiamo soltanto prendere atto di come questa maggioranza veramente non considera quali possano essere le conseguenze dell'introduzione di questa modifica.

L'impianto normativo della legge Bossi-Fini è impegnativo ed importante; si va ad incidere in questa maniera, com'è stato fatto in questo decreto, con un emendamento passato in condizioni un po' particolari in Commissione. Non si comprende come mai in questo momento non venga preso in considerazione di dover analizzare più approfonditamente questa materia. Non si può stravolgere la normativa ed introdurre un'innovazione come questa senza rendersi conto delle conseguenze. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.228, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Caliendo il subemendamento 2.800/1 all'emendamento 2.800 del Governo, già illustrato e di cui do lettura: «*All'emendamento 2.800 sostituire le parole da* "abrogare" *fino a* "286" *con le seguenti:* "fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trasformare in illecito amministrativo il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico"».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul subemendamento in esame.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, potrei avere il testo? Altrimenti, che faccio? Me ne vado?

PRESIDENTE. Io l'ho letto proprio per questo. Comunque, prego gli uffici di fornire il testo al senatore Palma.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, solo per essere precisi volevo chiedere una delucidazione. Il subemendamento propone di sostituire una frase e di fermarsi alle parole «n. 286», il che vorrebbe dire che le ultime frasi dell'emendamento del Governo rimarrebbero in piedi e quindi dovrebbero essere attaccate al subemendamento stesso. È così?

PRESIDENTE. Questo è il testo del subemendamento. Lo dobbiamo votare.

CASSON, *relatore*. Ma nel testo iniziale c'erano dei puntini, che poi sono stati chiusi con delle virgolette.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. È evidente. È il testo del Governo.

PRESIDENTE. Questo è stato il subemendamento presentato. Adesso non possiamo fare interpretazioni.

CASSON, *relatore*. Va bene, do il parere su questo testo, che è la dimostrazione di quanto si diceva prima, cioè che affidando la delega al Governo sarà certamente possibile interpretare e approfondire queste tematiche trovando, anche da un punto di vista tecnico, delle formulazioni più adeguate o migliori. Nella sostanza non viene cambiato quanto detto dall'emendamento del Governo, quindi esprimo parere contrario sul subemendamento.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Come abbiamo già detto poc'anzi, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non viene modificato dal testo, quindi il Governo nell'esercitare la delega terrà conto del fatto che il procedimento di espulsione amministrativa è rimasto lo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800/1.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo solo atto che il Governo e il relatore, avendo io tradotto quanto loro hanno detto, che è implicitamente scritto nella norma, esprimono parere contrario. Credo che sia soltanto una logica di scontro politico, che non ho mai apprezzato, né quando ero in maggioranza né quando ero all'opposizione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor rappresentante del Governo, noi voteremo a favore di questo subemendamento, perché corrisponde esattamente a ciò che lei poco fa ha dichiarato in Aula. L'emendamento infatti si limita ad esplicitare ciò che è nella lettura della legge delega, ossia che rimane fermo il riferimento alla norma citata e che quindi l'illecito amministrativo è evidentemente sanzionato con l'espulsione; e con cos'altro, semmai?

Siamo in presenza di un subemendamento che può essere ritenuto ultroneo, che può essere ritenuto non necessario, ma che certamente è assolutamente coerente con quanto la delega prevede, anche e soprattutto alla luce di quanto verrà a disporre, come mi auguro, l'emendamento del Governo. Quindi come votare contro ciò che è nella prescrizione della legge delega? Lei stesso poco fa ha ribadito che l'espulsione è la sanzione dell'illecito amministrativo in questo caso. Per questo voteremo tranquillamente e serenamente a favore, in piena e totale coerenza con quanto disporrà poi l'emendamento del Governo. Trasformiamo il reato in illecito amministrativo punito con sanzione. C'è qualcuno che può alzarsi a dire il contrario in quest'Aula? *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Sonego)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.800/1, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione dell'emendamento per parti separate: la prima parte, fino alle parole «n. 286», sulla quale preannuncio il voto contrario di Forza Italia, e la seconda parte, dalla parola «conservando» fino alla fine, sulla quale invece il voto di Forza Italia è favorevole.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, la discussione svolta finora ci porta a non introdurre ulteriori elementi di variabilità nella interpretazione del testo che chiediamo sia votato nella sua integrità.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione, nella sua integrità, dell'emendamento 2.800.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervenendo in dichiarazione di voto sul testo presentato dal Governo, ribadisco che la novità di questo testo consiste nel ripristino complessivo della legge Bossi-Fini.

La legge Bossi-Fini viene ripristinata certamente per quanto riguarda il primo ingresso clandestino, nel senso che, come essa prevedeva, si configura come un illecito amministrativo - abbiamo detto poco fa

- evidentemente sanzionato con l'espulsione, non essendovi alcun criterio di delega che corregge il relativo elemento di legge.

Il ripristino della legge Bossi-Fini si realizza altresì là dove si dice che conservano rilievo penale tutte le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, cioè il contenuto penale della legge Bossi-Fini, che si riferisce a quelle violazioni connesse ai provvedimenti del questore o del prefetto, quando per esempio chiedono e ritirano il passaporto, quando prescrivono un obbligo di fissa dimora o un obbligo di periodica presentazione agli uffici di polizia. Tutta questa materia mantiene dimensione penale, perché non può non applicarsi all'immigrato ciò che applichiamo all'italiano. Infatti, se il cittadino italiano rifiuta di consegnare il passaporto, di rispettare l'obbligo di fissa dimora o di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia commette un reato, e sarebbe stato ben strano che in base al comma 2, quello per il quale avevamo espunto il termine immigrazione, avessimo di colpo considerato per gli immigrati non reato ciò che consideriamo reato per gli italiani.

Con questo emendamento ritorniamo quindi alla legge Bossi-Fini, lo dico anche al senatore Lumia: la dimensione penale resta fino in fondo. Infatti, se è vero che può essere opportuno, alla luce dell'esperienza vissuta, considerare il primo ingresso illecito amministrativo per rendere l'espulsione più immediata, più facile e semplice (senza il nulla osta del magistrato), più effettiva, allo stesso tempo resta fino in fondo tutta quella dimensione penale che è necessaria per contrastare la clandestinità, a partire dai reiterati ingressi che si realizzano in costanza del provvedimento di espulsione nell'arco del tempo di vigenza del provvedimento stesso.

Torniamo quindi alla legge Bossi-Fini. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per dire che riteniamo che si stia facendo grande confusione, e quindi non voteremo questo emendamento.

I casi sono due: o ha ragione il senatore Sacconi, e ora si torna alla legge Bossi-Fini, alla sua versione originaria, primigenia, che consentirà comunque delle espulsioni, ed allora auguri a coloro che la volevano smantellare e auguri a chi la voterà, oppure si sta facendo un po' di confusione.

Noi a questa confusione non partecipiamo, perché favorevoli al mantenimento della fattispecie di reato, ad una politica di accoglienza abbinata ad una politica di severità. Comunque se è vero quello che dice il senatore Sacconi, auguri a tutti quelli di sinistra che voteranno a favore della legge Bossi-Fini: buon lavoro! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente (perché mi ero riproposto di non intervenire, vista l'ora e l'ampio dibattito che c'è stato) per ribadire ciò che francamente tutti gli italiani domani sapranno e ciò che tutti possiamo leggere dall'emendamento 2.800. Tale emendamento abroga il carattere penale, finora presente nell'ordinamento italiano, dell'immigrazione clandestina, trasformandola in un illecito amministrativo. Questo è il senso di questo emendamento che fra poco tutti voteremo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Crosio)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi non voteremo l'emendamento 2.800 perché - pur non condividendo alcune cose che sono state dette e pur non dando all'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, approvato in Commissione giustizia, un significato estensivo fino all'abrogazione della cosiddetta legge Bossi?Fini, perché avevamo detto anche in quel momento che era un passo avanti significativo ed importante, che c'entrava però poco con l'abrogazione di tale legge ed era uno stimolo per andare ad intervenire su di essa - pensiamo onestamente che il lavoro svolto in Commissione aveva raggiunto un punto più avanzato dell'equilibrio trovato stamattina dal Governo.

Per questa ragione non voteremo l'emendamento 2.800, pur dando un giudizio complessivamente positivo sul testo che stiamo votando.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi del centrodestra che il testo dell'emendamento 2.800 modifica i provvedimenti Maroni in materia di immigrazione. Certo, non è quello che noi ci saremmo aspettati, ma bisogna avere consapevolezza delle situazioni, e questo è un passo importante perché intanto togliamo una norma, un articolo manifesto del codice penale che non viene applicato nel nostro Paese, ma viene posto come una sorta di trincea contro coloro che vengono via dai loro Paesi per non viverne ulteriormente le tragedie. In tal senso dobbiamo essere consapevoli e, quindi, come punto di mediazione, noi voteremo questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.229 e 2.230 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 2.231 c'è stato un invito alla riformulazione, che è stato accettato.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 2.231 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.231 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.232.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.232, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.232 e l'emendamento 2.233.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L'emendamento 2.234 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.0.200.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io rinnovo ai relatori, prima del voto di questo emendamento, la richiesta di riconsiderare il loro parere, atteso che l'accantonamento e l'esame dell'emendamento 3.0.200, in costanza di approfondimento dell'articolo 2, mi sono sembrati atti di disponibilità dei relatori e del Governo a rivedere la posizione contraria, e atteso peraltro che l'emendamento si propone di depenalizzare una parte delle fattispecie di cui all'articolo 443 del codice penale ed è in perfetta sintonia, signor Presidente, con le norme approvate dall'articolo 2, con riferimento alla trasformazione in illeciti amministrativi di alcuni reati che hanno un livello afflittivo di sanzione che è perfettamente analogo.

Io rinnovo la mia richiesta ai relatori, al fine di farli esprimere in ordine alla auspicata revisione del loro parere negativo. Dopo l'espressione della loro posizione, mi riservo, se lei me le permetterà, di fare una controdeduzione.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, ovviamente invito il relatore e il Governo a esprimere un parere favorevole sull'emendamento 3.0.200, che è emendamento di buonsenso. I farmaci considerati sono farmaci che in farmacia non possono essere venduti ai cittadini perché hanno il codice a barre, sul quale è indicata la scadenza. Trovando un farmaco che è scaduto noi facciamo ai farmacisti un processo penale, pur sapendo perfettamente che non possono essere venduti ai cittadini perché, al momento della vendita, la lettura del codice a barre mostrerà che sono scaduti.

Vogliamo così intasare i nostri tribunali? Invito quindi a riflettere su questo emendamento, che va a decongestionare i nostri tribunali e va a salvaguardare il farmacista, che può casualmente avere un'aspirina sotto un cassetto ma che non venderà mai a un cittadino, perché non può farlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 3.0.200.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, vi era stata inizialmente una disponibilità a una valutazione su questa proposta da parte del relatore.

Peraltro, in questo momento ci troviamo ad affrontare l'emendamento 3.0.200, così come formulato, all'interno dell'articolo 3. Ora, così come formulato, io devo riconfermare il parere contrario su esso,

per i motivi che ora dirò.

Innanzitutto, gli uffici giudiziari non sono certamente intasati da vicende di questo genere. Peraltro, l'articolo 443 del codice penale, che verrebbe toccato da questo emendamento, fa riferimento alla tutela del consumatore nei confronti, in particolare, di medicinali guasti o imperfetti (questa è la dizione della norma del codice penale).

Vi è stata una scelta, da parte del legislatore penale, non soltanto in questo caso ma in tanti altri casi, di prevedere una tutela anticipata nell'interesse, in questo caso, del consumatore e dei cittadini, prevedendo una serie di reati che si definiscono, tecnicamente, di pericolo. Si possono avere perplessità su questa categoria di reati, ma non si può intervenire nel sistema penale, così come è stato strutturato, perché, ad esempio, una norma analoga è quella successiva, l'articolo 444 del codice penale, che fa riferimento a chiunque detiene, per il commercio, sostanze alimentari nocive.

Ora, o interveniamo su tutta la categoria di queste norme (reati di pericolo, tutela anticipata) o intervenire soltanto in questo caso, con una formulazione tecnica fra l'altro non corretta, credo che sarebbe negativo e controproducente.

Credo che la fattispecie possa essere quindi certamente esaminata, ma con un testo diverso.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi al riguardo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, invitiamo i presentatori a ritirare l'emendamento, in quanto pone in effetti una questione importante, che non può tuttavia essere affrontata in questa sede. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere anche quella di elevare il tetto della sanzione per capire qual è l'effetto deterrente: se maggiore, cioè, quello della sanzione penale o quello di una sanzione amministrativa più severa, alzandone di molto il tetto. Visto che la sanzione amministrativa andrebbe, secondo quanto proposto, da 500 a 1.500 euro, una soluzione potrebbe essere quella, come dicevo, di aumentare l'importo della sanzione amministrativa.

Tra l'altro, come mi segnalava l'ufficio legislativo, esiste sul punto una direttiva comunitaria per cui, come Governo, potremmo studiare ed affrontare anche questo aspetto.

Quindi, proprio per evitare un parere contrario e una bocciatura dell'emendamento, insisto affinché i presentatori lo ritirino, con l'impegno anche da parte del Governo ad affrontare la questione in altra sede, così da venire incontro anche all'esigenza, correttamente segnalata dal senatore Casson, di coordinamento tra gli articoli 443 e 444 del codice penale.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di pronunziarsi in maniera telegrafica sull'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho rispetto per le considerazioni...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore: dovrebbe dire telegraficamente se intende o meno ritirare l'emendamento.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Mi faccia giustificare, Presidente, abbia pazienza. Io devo esprimere un pensiero e le chiederei cortesemente di avere il garbo di farmi spiegare.

PRESIDENTE. Lei ha già abbondantemente illustrato il suo pensiero, senatore.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Devo poter spiegare il motivo del mio intervento, Presidente. Se poi lei non mi vuole dare la parola...

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, io le ho dato la parola per dirle se intende accettare o meno l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Devo spiegare il motivo per il quale sto per pronunciarmi a favore del ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque, ritira l'emendamento.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Se lei mi concede cortesemente due minuti per poter svolgere il mio intervento...

PRESIDENTE. Lei ha un minuto.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Se non mi avesse interrotto, Presidente, avrei già concluso, abbia pazienza.

PRESIDENTE. Prego, senatore, sul tema dell'invito al ritiro.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Stavo dicendo, Presidente, che prendo in seria considerazione le motivazioni che sono state espresse, sia dal relatore che dal rappresentante del Governo e ne ho grande rispetto. E le considerazioni che sono state fatte, che non trovo preclusive, mi impongono di ritirare l'emendamento e di chiedere al Governo e al relatore una valutazione sulla trasformazione dello stesso in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno 3.0.200.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, nella sostanza, così come è stato impostato il discorso, il parere sull'ordine del giorno è favorevole.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ringrazio il senatore D'Ambrosio Lettieri per aver ritirato l'emendamento.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, vista anche l'ora, sarò davvero breve.

Ritengo che oggi - me lo auguro - approveremo uno dei provvedimenti probabilmente più importanti tra quelli esaminati in quest'Aula dall'inizio della legislatura. Il provvedimento, infatti, oltre a rispondere ad alcuni richiami dell'Unione europea e del Capo dello Stato in relazione al problema del sovraffollamento carcerario, risponde anche a delle logiche di civiltà giuridica, perché aggiorna le tipologie di reato, rivedendone per questi fatti la natura, in relazione ai mutamenti intervenuti nella nostra dimensione sociale e civile.

Nello stesso tempo, risolve alcuni problemi che da anni erano oggetto di dibattito. Non voglio dilungarmi sulla fase finale della nostra discussione, antecedente alla dichiarazione di voto, ma certamente l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e la sua trasformazione in illecito amministrativo richiamano interamente il patrimonio di valori su cui si fonda la nostra Carta costituzionale e il nostro vivere civile. Basta questo, insieme ad altre norme che rafforzano il diritto di difesa, che vanno nella direzione di tutelare gli imputati nel processo penale, che esaltano il ruolo della detenzione domiciliare in sostituzione della detenzione in carcere.

Sono tutte ragioni che ci portano a concludere sul fatto che noi stiamo votando davvero un provvedimento importante. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica, non posso che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a un esito che non è privo di elementi anche propagandistici, ma che sicuramente nella sua natura essenziale rappresenta un grande passo avanti per la nostra legislazione civile e penale (civile nel senso più pieno del termine, e non certamente nel senso tecnico; stiamo parlando infatti di norme penali, di illeciti amministrativi e del carico sanzionatorio che tutto questo comporta).

Questo quindi è davvero un voto dato con convinzione a un provvedimento importante che allinea nuovamente il nostro Paese alle più avanzate civiltà giuridiche del vecchio Continente. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 14,28)**

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, anche il nostro Gruppo ovviamente ritiene che il testo in

discussione oggi sia importante, specialmente se rapportato al tema dell'emergenza carceraria, emergenza che va affrontata, come ci ha detto più volte il Presidente della Repubblica nel messaggio che è stato letto ai senatori e ai deputati, come più volte ci dice l'Europa, perché non si può essere europeisti in base a convenienza ideologica, ma bisogna esserlo sempre. Il provvedimento in esame può essere ed è un valido strumento per approcciare per via indiretta il problema, ferma restando la necessità di ulteriori misure cui pensare nell'immediato, che si pongono come indispensabili per un adeguato e completo superamento di una condizione penitenziaria che ci vede come fanalino di coda dell'Europa e dei Paesi occidentali, con le relative conseguenze anche in termini di sanzioni che ne derivano dall'Europa e che noi continuiamo a pagare.

Non possiamo, soprattutto in questi giorni, quando critichiamo il Governo indiano per quello che sta succedendo ai nostri marò (e invito il Governo ad impegnarsi di più per riportarli a casa subito) comportarci, in termini di giustizia, nel rapporto con l'Europa, nel modo uguale identico a quello, che ovviamente non condividiamo, del Governo e della magistratura indiani.

La recente conferma da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo della condanna all'Italia per le condizioni in cui versano i detenuti nelle strutture penitenziarie costituisce un ulteriore campanello d'allarme che impone di rivedere con urgenza non soltanto il sistema carcerario, bensì quello giudiziario nel suo complesso.

È di pochi giorni fa una lettera che il ministro Cancellieri ha inviato al presidente Palma, di cui i membri alla Commissione hanno contezza, in cui (qui mi rivolgo al rappresentante del Governo, che è un valente ed importante magistrato) sulla responsabilità civile il Ministro ci dice del fallimento di quella che era stata la volontà popolare che voleva che chi sbagliava pagasse come tutti i cittadini. Ci si dice che sono stati solamente quattro i condannati in 25 anni e, dei quattro, nessuno ha ancora pagato.

Quindi, non è concepibile che il nostro sistema giudiziario non abbia la possibilità - come dice il Presidente della Repubblica - di responsabilizzare chi, con colpa grave o dolo, nuoce al cittadino in quanto tale e nuoce alla società per i danni procurati anche al sistema produttivo, che permettono ovviamente alle altre Nazioni di sorpassarci. Non dimenticate che, nel 2013, la Spagna ha registrato investimenti stranieri per 32 miliardi, mentre l'Italia solamente 9. L'imprenditore straniero non si fida di venire nel nostro Paese, e non solo per la burocrazia, ma anche per un sistema giudiziario che, con il sequestro e l'intervento a gamba tesa, si blocca per decenni. Sappiamo, infatti, che a volte il processo civile dura molto più di dieci anni.

Quindi, oltre ai problemi di capienza e alle condizioni spesso degradanti dei detenuti, dovute strettamente al problema dell'edilizia carceraria, è giunto il momento di svolgere una seria riflessione tra tutte le forze politiche responsabili, che porti ad una riforma sostanziale della giustizia nel Paese, magari partendo proprio dal provvedimento sul sistema sanzionatorio e sospensione del procedimento con messa alla prova.

Mi sembra quasi superfluo rimarcare ulteriormente, dopo le molteplici discussioni già avutesi nelle sedi parlamentari, il dramma della situazione carceraria in Italia, la cui soluzione non può prescindere da misure relative ad una riforma del sistema sanzionatorio, appunto, quale quella in discussione oggi. Dovevamo avere più coraggio e non l'abbiamo avuto, perché siamo andati contro anche quanto ci ha detto il Presidente della Repubblica, il quale - mi rivolgo al senatore al Lumia - è il Presidente di tutti, e non solamente del Partito Democratico. Quando egli diceva di riportare a cinque anni, si rivolgeva a tutti, e non solo al Partito Democratico, che non l'ha capito.

La situazione vede il 50 per cento di sottoposti a misure cautelari in carcere, proclamati poi innocenti - sono circa 13.000 l'anno, questi sono i numeri - e poi diamo dell'irresponsabile e del sottosviluppato al Governo indiano, quando noi facciamo anche di peggio.

È una situazione che vede i penitenziari ai limiti dell'implosione a causa del sovraffollamento; una situazione che ha visto l'intervento - come ho già detto - del Presidente della Repubblica, il quale, per la prima volta, attraverso il messaggio alle Camere, ha voluto porre l'accento sulla necessità di lavorare su provvedimenti di amnistia ed indulto. Noi ci auguriamo che i giustizialisti, che sono pochi, che

condizionano molti in quest'Aula, possano farsi un esame di coscienza, pentirsi e arrivare quindi ad ascoltare quanto il Capo dello Stato ha sottolineato nel medesimo messaggio, e cioè l'importanza dell'aver ridotto ai margini dell'applicabilità la custodia cautelare in carcere, e oggi non abbiamo avuto il coraggio di farlo nello stesso modo con la messa alla prova.

In sostanza, il cammino tracciato finora sembra dirigersi verso la giusta direzione, che - a mio avviso - questo provvedimento vuole ulteriormente rimarcare.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 14,35)**

(*Segue* BARANI). Destinare l'imputato, previo il suo consenso, a lavori di pubblica utilità, ergo alla prova fulcro del provvedimento, attraverso prestazioni non retribuite in favore della comunità, si inserisce - a nostro avviso - nello spirito delle previsioni costituzionali dell'articolo 67, il quale prescrive l'esigenza che le pene tendano a rieducare il condannato e non a torturarlo, come spesso i nostri pm sceriffi fanno per costringere - come loro dicono - l'imputato a parlare. Probabilmente vedono troppi film americani.

Se quindi è vero, come è vero, che la detenzione debba assolvere, oltre una funzione punitiva, anche una missione socialmente riabilitativa, credo non vi sia nessuno strumento migliore di quello del lavoro per raggiungere tale scopo. Uno strumento che restituisce la giusta dignità umana ai detenuti e che appare tanto più giusto se si considera che la misura in questione è anch'essa applicabile, così come la detenzione domiciliare, esclusivamente alle pene non superiori - ahimè, mi tocca dire - ai quattro anni (noi avremmo voluto scrivere cinque) di reclusione e quindi ai reati certamente non gravissimi o, comunque, di scarso o nullo impatto sociale. Fermo restando che alla luce della situazione cui siamo di fronte sarebbe auspicabile innalzarla.

Per concludere, signor Presidente, ritengo che il provvedimento in discussione preveda delle misure che, oltre ad essere indispensabili, alla luce dello stato in cui versa la giustizia in Italia, sono di enorme civiltà giuridica, quella civiltà alla base di qualsiasi ordinamento e di cui forse il nostro Paese ha più bisogno di altri. Quella giustizia che è mancata quattordici anni fa - lo voglio dire, lo voglio urlare in quest'Aula con un garofano in mano - quando lo Stato italiano è andato ad Hammamet a veder seppellire un padre di questa Patria: Bettino Craxi.

Oggi ricorre il quattordicesimo anno della sua sepoltura, due giorni dopo la sua morte, e ieri, guardando le immagini della direzione del Partito Democratico, ho visto tanti suoi carnefici entrare da quella porta. *(Applausi dei senatori Ferrara e Pelino)*.

Giunta per il Regolamento, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea la Giunta per il Regolamento, già convocata per oggi alle ore 15, si riunirà alle ore 16.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 925, 110, 111, 113e 666 (ore 14,37)

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto.

ALBERTINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(PI)*. Signora Presidente, non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione, perché le salde convinzioni e le forti motivazioni con cui il Gruppo Per l'Italia del Senato voterà questo provvedimento non necessitano un ampio sviluppo, perché sono in tratti essenziali e fondamentali i motivi di adesione.

Intanto, questo provvedimento si può definire a tutti gli effetti storico, per il nostro Paese e per i suoi rapporti con l'Unione europea. Come tutti ricordiamo siamo stati tacciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di avere violato l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario e il non rispettare le regole neanche per il processo in contumacia.

Per quanto riguarda il primo punto, avevamo l'obbligo (e lo stiamo attuando con questo provvedimento) di dare esecuzione entro un anno dal passaggio in giudicato di quelle misure idonee a sanare la nostra illegittimità.

Ma vi è un altro motivo di carattere più forte, ancora più significativo, che è l'affermazione della nostra civiltà giuridica e dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede che la pena, più che a destinazioni punitive, abbia la finalità di riparare, per così dire, il reato attraverso la redenzione e la riabilitazione completa di chi lo ha commesso. L'introduzione di una riforma così sostanziale del sistema sanzionatorio attraverso la previsione di pene detentive non carcerarie e l'introduzione della *probation,* procedura di derivazione anglosassone in precedenza riservata solo ai reati commessi da minori e ora estesa anche ai reati di minore gravità commessi dagli adulti, quindi l'insieme di queste misure, tendono a questa finalità.

Il sottosegretario Ferri nel suo sostanzioso intervento svolto presso la Camera dei deputati (l'ho già citato, ma voglio ribadirlo) aveva richiamato un elemento che mi piace richiamare ancora una volta in questa sede, perché sostanzia, anche sotto questo profilo per così dire funzionale, il provvedimento in esame. Il 95 per cento dei detenuti in regime carcerario ordinario ricommette il reato, una volta lasciati liberi. Spesso le nostre carceri diventano una sorta di università del crimine, piuttosto che una formula innovativa attraverso cui redimere il reo e convincerlo che esiste una comunità che può riaccoglierlo anche se ha sbagliato.

Cade invece verticalmente la recidiva quando si interviene con forme diverse di detenzione o di rieducazione che non prevedono la reclusione. Questo provvedimento si occupa quindi di una sicurezza sociale prevenendo il crimine, e non è assolutamente avvicinabile, come qualcuno ha pensato, a un indulto o a un'amnistia.

Avevo garantito che sarei stato breve e mi voglio attenere alle mie previsioni. Esprimo a nome del Gruppo la convinta adesione a questo provvedimento anche per l'ultimo profilo, quello forse più delicato, della depenalizzazione. Con la severità dell'espulsione, applicata a quello che non è un più un reato ma una sanzione amministrativa, lo Stato italiano si mostra severo nei riguardi dell'immigrazione clandestina e di chi attraversa i nostri confini senza averne titolo, senza però l'aggressività e la violenza della discriminazione. Ribadisco il pieno assenso al lavoro fatto per l'approvazione di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, nel dichiarare il nostro voto favorevole, a nome del Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE manifestiamo la necessità in futuro di coordinare maggiormente l'attività del Senato con quella della Camera e con quella del Governo, perché noi in questo momento stiamo intervenendo contemporaneamente sulla stessa materia da tre versanti diversi. È certamente un segnale di attenzione da parte delle due Aule parlamentari e del Governo rispetto a una problematica di grande rilevanza, ma ciò implica una complessità di realizzazione di una normativa coerente proprio perché ci sono sovrapposizioni di attività. In questo senso, invitiamo la Presidenza del Senato a svolgere con maggior intensità un'attività di coordinamento con la Presidenza della Camera e con il Governo stesso.

È questo un provvedimento che riteniamo di particolare importanza sia per il merito della materia trattata che per le soluzioni date, e rappresenta anche l'avvio di una prospettiva di azione giuridico-legislativa, a dimostrazione che il nostro Paese vuole imboccare seriamente la strada del rispetto dei diritti umani e non si fa coinvolgere in atteggiamenti demagogici e giustizialisti che parlano alle

emozioni primordiali degli esseri umani e non affrontano in maniera coerente le problematiche delle società moderne. In questo senso apprezziamo i limiti introdotti alla detenzione preventiva in carcere con l'inserimento della carcerazione domiciliare per quanto riguarda i reati di minore importanza, che sicuramente rappresenta un'innovazione forte in quanto non dà la facoltà al magistrato, ma lo obbliga a disporre la carcerazione presso il domicilio per i reati fino a tre anni.

Sicuramente la messa alla prova è un istituto innovativo per i maggiorenni, in particolare in materia penale, perché è un istituto moderno che semplifica e corresponsabilizza l'azione della magistratura, ma anche l'imputato, che deve trovare un punto di convergenza con il giudice. Dà maggior efficienza al sistema e mette il nostro ordinamento, se non alla pari, in una condizione che si avvicina all'istituto applicato nelle principali democrazie e società moderne del mondo. Sicuramente il fatto che si possa scontare la pena con i lavori socialmente utili o di pubblica utilità rappresenta anch'esso un punto importante e fa emergere quello che deve essere anche il punto di vista del legislatore, che non è soltanto quello sanzionatorio, punitivo e vendicativo, ma deve considerare i vantaggi che dall'azione sanzionatoria derivano alla collettività.

Quindi, sanzionare il comportamento deviante con il lavoro gratuito, che restituisce alla società, almeno in parte, quanto è stato tolto con il comportamento non rispettoso delle leggi, è sicuramente un'innovazione importante.

Registriamo però una delusione, vale a dire il mancato inserimento di agevolazioni per le attività imprenditoriali che utilizzano detenuti sia in carcere che fuori. Sarebbe stato un elemento di forte incentivazione. Apprezziamo tuttavia l'accoglimento da parte del Governo dei nostri ordini del giorno, ma lamentiamo un'azione, già prevista all'interno di questa normativa, che contempli una diversificazione nelle pene alternative, laddove l'applicazione del lavoro in carcere dovrebbe essere interpretata come una pena alternativa.

Rappresenta un passo importante il fatto che il reato di immigrazione clandestina non faccia più parte del nostro codice penale, nel senso che non è più sanzionato come reato penale. Certamente la normativa avrà bisogno di ulteriori precisazioni. Riteniamo che la trasformazione del reato in illecito amministrativo dovrà essere accompagnata da una precisa e più puntuale normativa sulle false generalità. Infatti, pur volendo avere un atteggiamento di comprensione rispetto all'immigrato che non è in condizione di poter chiedere l'autorizzazione all'immigrazione nel nostro Paese, dobbiamo avere certezza e contezza, allo stesso tempo, di chi entra nel nostro Paese. Quindi occorre sanzionare con maggior rigore le false generalità spesso dichiarate nel momento in cui gli immigrati vengono esaminati dalle autorità di pubblica sicurezza che esercitano i controlli sul territorio.

Sono queste le principali considerazioni positive nei confronti del disegno di legge in esame che, come dicevo all'inizio, rappresenta l'avvio di un ragionamento nella direzione che fa passare il nostro Paese tra quelli che considerano il carcere o la sanzione penale come elemento deterrente (cosa che non sempre si riesce a realizzare in maniera significativa), avviandolo nella prospettiva, prevista dalla nostra normativa costituzionale, della finalità rieducativa della pena. *(Applausi dei senatori Laniece e Longo)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, noi di Sinistra Ecologia e Libertà consideriamo questo testo un punto di ragionamento condivisibile e votabile, anche se avremmo preferito, in particolare sul tema del reato di clandestinità, la formulazione della Commissione giustizia rispetto a quella licenziata dall'Aula.

Più in generale, se c'è un punto dell'azione della maggioranza parlamentare e del Governo verso il quale crediamo di sentire una sintonia politico-culturale maggiore di quanto invece non accada per molti altri provvedimenti, questo punto di condivisione è proprio l'approccio verso queste materie.

Certo, avremmo preferito che questa riflessione sulla giustizia e sulle carceri fosse stata un'elaborazione autonoma del Parlamento e non invece la necessità di ottemperare alle richieste

provenienti dall'Europa dopo la sentenza Torreggiani, sentenza che ha avuto il merito di sollevare il coperchio di una realtà inaccettabile, vale a dire di una reiterata violazione dei diritti umani incompatibile con uno Stato democratico, nel quale per troppo tempo la pena è stata ed è non semplicemente una privazione di libertà ma anche una privazione di dignità.

Nelle passate legislature è stata data una risposta, a nostro avviso, completamente sbagliata alla richiesta di sicurezza dei cittadini. È stata imboccata la strada di un progressivo inasprimento del carico penale, mentre si costruiva una società in cui la fabbrica della paura diventava spesso una vera e propria arma di distrazione, capace di far perdere di vista all'opinione pubblica del Paese le vere priorità, le grandi questioni sociali aperte che già segnalavano l'imminenza di una profonda crisi economica. Sono stati anni in cui le destre al Governo del Paese hanno costruito un immaginario spesso malato, in cui leggi come la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, la ex Cirielli sono diventati veri e propri manifesti ideologici dell'epoca che abbiamo vissuto; leggi garantiste fino all'impunità verso i garantiti, verso i colletti bianchi e, contemporaneamente, spietate e ultragiustizialiste verso i socialmente esclusi, bollati con il marchio indelebile di recidivi reiterati, di clandestini o di tossici.

A fronte di una situazione carceraria definitivamente esplosa, che macchia la dignità e la credibilità di un intero Paese, non è certo migliorata la percezione della sicurezza per i suoi cittadini. Sono ben altri - colleghi della Lega, colleghi della destra, che ancora cercate facile consenso sulla paura - i timori che devastano il Paese, e questi timori si chiamano diritto alla casa che non c'è, diritto al lavoro che non c'è, diritto ad un futuro che spesso non c'è. Servirebbero, noi pensiamo, ben altre strategie per la sicurezza dei cittadini rispetto a quelle fallimentari che avete adottato in questi anni.

Dai banchi delle destre c'è chi ha definito questi ultimi approcci del Parlamento una vera e propria svolta culturale. Non so onestamente se siamo a questo, perché servirebbe molto più coraggio; servirebbe innanzitutto non seguire semplicemente la pancia del Paese e assecondarne gli istinti più retrivi, ma viceversa non rinunciare a quel compito che la politica dovrebbe svolgere sempre, che è quello della costruzione di un senso comune e non della semplice accettazione acritica dell'esistente.

Anche se non si può parlare, a nostro avviso, di svolta culturale, però questo provvedimento comunque va nella giusta direzione. Questo anche perché abbiamo visto i dati, e con noi li ha visti l'Unione europea, e abbiamo preso atto di un fallimento. Abbiamo, avete inviato per anni migliaia di persone colpevoli di reati di bassa pericolosità e di modesto allarme sociale nella scuola superiore di formazione a delinquere, come sono state giustamente definite le carceri della Repubblica, con disprezzo dello stesso articolo 27 della Costituzione repubblicana, sostituito nella pratica da una vera emergenza provocata.

È per questo che condividiamo questo tentativo, quello di estendere la messa alla prova con la conseguente sospensione del processo penale non più soltanto alla giustizia minorile ma all'intero sistema penale italiano, come hanno fatto peraltro altri Paesi che ci dicono che la strada intrapresa oggi può essere una via efficace per abbassare le percentuali di recidiva, come appunto è accaduto altrove. Ed è ancora per questo che guardiamo con favore all'idea di estendere la misura degli arresti domiciliari e farli diventare per le pene minori la norma principale, perché così facciamo diventare il carcere non più l'unico pilastro di tutto il sistema, ma cerchiamo di far diventare il carcere l'*extrema ratio*, lo strumento cioè a cui si ricorre soltanto quando sono già state tentate le altre strade, come dice qualunque diritto penale moderno.

È proprio il contrario di quello che afferma una becera propaganda ormai presente purtroppo in segmenti culturali che non sono soltanto quelli della Lega e della destra, ma sono molto trasversali. Non si tratta certo di rimettere in libertà i delinquenti: chi dice questo non ha capito niente. Altro che resa dello Stato! Come si fa a non vedere che questi istituti chiedono allo Stato un impegno molto maggiore di quello che c'è oggi, impegno che viceversa non ci sarebbe e che per troppo tempo è mancato e ha reso la situazione quella con la quale ci confrontiamo? E ancora è per questo che guardiamo con favore ai lavori di pubblica utilità e alla trasformazione in illeciti amministrativi di quei reati per i quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda. Ed è per questo non casualmente che oggi questa impostazione viene condivisa dai principali soggetti attori protagonisti della giustizia

del nostro Paese: dall'Associazione nazionale magistrati fino al DAP, passando per l'Unione delle camere penali fino ai numerosi giuristi che sono stati coinvolti. Ed è ancora per questo che, pur segnalando alcuni elementi di criticità (io l'ho fatto in discussione generale), guardiamo positivamente anche all'idea della depenalizzazione di alcuni reati.

La delega al Governo, così com'è stata riformulata in Commissione, se dalla prospettiva delle finalità perseguite non può che essere infatti valutata positivamente, dal punto di vista dei criteri direttivi pensiamo debba essere meritevole di ulteriori approfondimenti, come ho voluto appunto segnalare qualche giorno fa quando abbiamo voluto richiamare la necessità di una radicale riforma del codice penale, il cui testo datato e anacronistico necessita di modificazioni strutturali e non occasionali ed estemporanee.

Certo, abbiamo espresso soddisfazione per l'abrogazione del reato di clandestinità, anche se non ci convince il ricorso alla gradualità che stamattina è stato richiamato dal Sottosegretario, perché in questo modo, a nostro avviso, è stato peggiorato, e non migliorato, il testo uscito dalla Commissione. Era un emendamento anche nostro, anche di Sinistra Ecologia e Libertà, quello invece approvato in Commissione giustizia al Senato, quello, appunto, che aveva un contenuto più avanzato. Ma siamo contenti che quell'emendamento, quello approvato in Commissione, fosse identico a quello presentato e poi approvato dal Movimento 5 Stelle, perché il fatto che fosse approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle ha consentito probabilmente un grande dibattito nel Paese e perché l'augurio è che il risultato della loro consultazione, quella che hanno fatto su Internet, al di là di tutte le cose che si possono dire, speriamo davvero spazzi via le troppe, tantissime titubanze che in tutti quei mesi ha avuto il Movimento, che vorremmo invece vedere schierato con noi, schierato fino in fondo con noi su posizioni garantiste e innovative e non invece, come spesso è accaduto, impegnato ad inseguire logiche securitarie, magari per fare concorrenza alla Lega nel Nord del Paese.

Non può esistere in un Paese civile il reato di clandestinità, una forma odiosa di criminalizzazione della povertà. La sua cancellazione, appunto, è un passo in avanti positivo, che rimarrà però soltanto un bel gesto e nulla più se ad esso non seguirà l'abrogazione della legge che forse più di tutte le altre è stata lo specchio dell'Italia di questi anni, un'Italia chiusa, impaurita, che guarda al suo mare non come ad una grande opportunità, ma come ad una frontiera da presidiare. Quella legge, come sappiamo bene, si chiama Bossi-Fini, una delle grandi cause delle tragedie con le quali abbiamo drammaticamente convissuto.

Dovremmo rifiutarla e cancellarla con tutta la forza che abbiamo! E dovremmo fare lo stesso, e anche su questo nel corso delle settimane che verranno metteremo in campo un grande sforzo, con l'altra legge che contestiamo più delle altre, la Fini-Giovanardi, immaginando finalmente una legislazione in materia di droghe capace di distinguere sostanze leggere e sostanze pesanti, capace di colpire le multinazionali del crimine, capace di avviare quelle sperimentazioni che ormai si usano senza paura in molte parti del mondo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Manconi)*.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, oggi interveniamo in un'Aula praticamente vuota su un argomento così importante: penso sia incredibile. Penso anche che molti colleghi non siano presenti un po' perché si vergognano di quello che stanno approvando. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Presidente, la settimana scorsa è successa una cosa veramente gravissima e vergognosa. Noi abbiamo condotto una dura e lecita opposizione, facendo ostruzionismo, a questo provvedimento. Ma voi avete forzato la mano, tentando di invertire l'ordine del giorno e di anticipare l'esame di un altro provvedimento, quello sulle demolizioni in Campania. Tuttavia non siete riusciti nel vostro intento, anche perché credo che all'interno di questa composita maggioranza, ripeto, alla quale si è aggiunto anche il Movimento 5 Stelle, ci siano dei grossissimi dubbi. Infatti, forse oggi vi siete resi conto, soprattutto con l'emendamento di prima, che state facendo una cosa gravissima per la Nazione, che porterà a gravi risultati.

Mi riferisco alla cancellazione del reato di immigrazione clandestina, che pure esiste in tutta Europa. Che sia chiaro! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Esiste infatti in Belgio, con reclusione di tre mesi; in Danimarca, con reclusione di un anno; in Germania, con reclusione fino a tre anni; in Grecia, con reclusione di tre mesi; nel Regno Unito, con multa fino a 5.000 sterline e reclusione fino a un anno; in Francia, con un'ammenda di 4.000 euro e la reclusione fino a un anno. È falso quindi quando dite che questo reato non esiste in Europa: esiste in tutta Europa ed esisteva anche in Vaticano, che sia chiaro!

In Italia in realtà questa norma è stata completamente disapplicata dai giudici citando normative comunitarie e questo è un tipico esempio di «certezza della pena». La cancellazione del reato, signora Presidente, provocherà una vera e propria invasione. Da gennaio sono arrivati nel nostro territorio quasi 2.000 disperati: una città intera ogni mese, che arriva nel nostro territorio e che noi dobbiamo mantenere!

Rendetevene conto! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

A proposito di queste gravi responsabilità penso che bisogna ricordare la cara ministro Kyenge, che fin dall'inizio del suo mandato ha chiesto la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, la modifica della cittadinanza, dallo *ius sanguinis* allo *ius soli*, e perfino quote per gli immigrati nella pubblica amministrazione.

Lo dirò chiaramente, signora Presidente: un Ministro si sceglie per le competenze e non certamente per il colore della pelle. E lo ripeto ancora: un Ministro si sceglie per le competenze e non per il colore della pelle! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ed abbiamo dimostrato qual è la competenza della ministro Kyenge. Faccio un esempio: la Ministro in pratica ha abbandonato in Congo quaranta bambini adottati da famiglie italiane, che sono tornate in Italia senza i figli! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il Ministro doveva restare là, signora Presidente. Se io fossi stato Ministro non me ne sarei andato dal Congo. Così come dovrebbe fare la ministro Bonino per i nostri marò in India: dovrebbe stare là e portarli a casa! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E sulla immigrazione, altro che minisondaggi in rete come quelli del Movimento 5 Stelle! Adesso vi dirò cosa è successo a proposito delle dichiarazioni del *premier* inglese Cameron quando ha parlato di ridurre l'afflusso degli stranieri.

In Italia alla domanda: «Nei confronti della immigrazione lo Stato italiano dovrebbe essere più severo?» ha risposto «Molto» e «Abbastanza» il 76 per cento degli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo tanto per dire a cosa servono le consultazioni fatte in Rete dal Movimento 5 Stelle! Tre cittadini italiani su quattro sono perfettamente allineati con quanto dichiarato dal *premier* Cameron.

E poi alla domanda: «La cittadinanza italiana dovrebbe essere revocata se costoro dimostrano di non condividere i nostri valori e commettono reati?» ha risposto «Molto» e «Abbastanza» il 77 per cento degli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Circa l'affermazione «Gli immigrati dovrebbero seguire un corso di lingua italiana ed educazione civica prima di essere regolarizzati» ha dichiarato di essere «Molto» e «Abbastanza» d'accordo il 78 per cento degli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Insomma, gli italiani la pensano come Cameron e come gli inglesi, non come voi del Movimento 5 Stelle! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E questa è una cosa assolutamente condivisibile.

Quello che avete fatto è la cancellazione del reato di immigrazione clandestina e la sua trasformazione in un illecito amministrativo e vi assumete una gravissima responsabilità.

Lo diciamo subito: questo è un provvedimento assolutamente inutile. Lo ripeto: è un provvedimento inutile perché per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri bisogna applicare quello che suggeriamo da tempo: costruire nuove carceri e, soprattutto, far scontare la pena a quel 60 per cento di detenuti stranieri che sono nelle nostre carceri rispedendoli nel Paese d'origine. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Avete cancellato gravissimi reati per i quali vi è un grave allarme sociale. Noi non distinguiamo tra grande e microcriminalità; questa per noi è tutta criminalità. Come avete potuto cancellare e depenalizzare il furto in abitazione, la truffa, la ricettazione, la pornografia minorile e lo *stalking*?

Ricordo quanto abbiamo lavorato tutti insieme per introdurre il reato di *stalking* nel codice penale. Questa è una vergogna; la soluzione passa attraverso la realizzazione di nuove strutture e soprattutto facendo carcerare i detenuti all'estero.

Noi non abbiamo preso parte alla votazione dell'emendamento 2.800 presentato dal Governo, che trasforma l'illecito amministrativo... *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono due striscioni recanti le scritte: «La clandestinità è un reato». «No allo svuota carceri»).*

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di rimuovere immediatamente gli striscioni. Senatore Bitonci, la prego di non infrangere le norme di comportamento dell'Aula.

BITONCI *(LN-Aut)*. Voi non potete cancellare il reato di immigrazione clandestina! Non potete farlo! Vergogna! *(Gli assistenti parlamentari rimuovono gli striscioni).*

PRESIDENTE. L'unico risultato è che non si ascolteranno le ultime battute della sua dichiarazione di voto.

BITONCI *(LN-Aut)*. Grazie e complimenti ai colleghi che sono la vera forza del Gruppo del Senato, che anche questa volta hanno dimostrato di non mandarla a dire, perché le cose che diciamo sono chiare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non vogliamo essere complici di questa abnorme manovra con tutti gli italiani compiuta da questa nuova pseudo maggioranza formata dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle; 5 stelle rosse.

La bocciatura del nostro emendamento per ripristinare il reato di clandestinità rappresenta un vergognoso passo indietro verso l'inciviltà; abolire il reato di immigrazione clandestina e demolire i pilastri della cosiddetta Bossi?Fini insieme con l'approvazione di continui «svuota carceri» sono gravissimi e pericolosissimi errori per la sicurezza delle nostre città e dei nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La maggioranza è spaccata, e lo si è visto oggi. Purtroppo sono prevalse le logiche di palazzo. Sia chiaro che questo falso buonismo, legato a politiche sconsiderate di alcuni Ministri, porterà all'invasione dell'Italia e ammetterà la delinquenza e la violenza. Letta, la Kyenge e la Cancellieri, che ascolteremo dopo, facciano i conti con questa prospettiva e sappiano che saranno complici, insieme con tutti quelli che oggi hanno votato contro la nostra proposta di reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, intervengo per segnalare la straordinaria importanza di un provvedimento che afferma un principio fondamentale già richiamato nel corso degli interventi pronunciati da altri senatori. Il carcere è una *extrema ratio*. A dire la verità, questo principio dovrebbe essere accompagnato, anzi preceduto, da un analogo principio secondo il quale la configurazione di una fattispecie penale dovrebbe essere anch'essa una *extrema ratio*. Questo secondo principio non è rispettato dal Parlamento italiano. Basti considerare l'enorme quantità di reati che introduciamo al punto tale da rendere quasi una sorta di contraddizione evidente l'opera di depenalizzazione. Si potrebbe evitare di depenalizzare o si potrebbe depenalizzare in maniera mirata se il Parlamento non pensasse di introdurre una straordinaria ed enorme quantità di reati.

Comunque, già aver iniziato ad affermare il principio secondo il quale le sanzioni punitive di diritto penale non sono soltanto sanzioni detentive e che esistono sanzioni detentive non carcerarie costituisce un enorme passo in avanti. Per la prima volta si allarga il catalogo delle pene e s'introducono, tra le pene principali, gli arresti domiciliari e la reclusione domiciliare come provvedimenti che sono soprattutto applicati dal giudice della cognizione. Questa mia affermazione apre un'ulteriore spaccato che sottolinea l'enorme positività di questo provvedimento.

Quindi, non provvedimenti applicati dal tribunale di sorveglianza, in esecuzione di una logica del tutto incomprensibile. Lo Stato italiano condanna, applica una pena, per poi, attraverso un separato e successivo provvedimento, rendere inutile quella pena o, comunque, modificarne i contenuti. È il giudice della cognizione che, senza la intercessione intermedia del tribunale di sorveglianza, applica

una pena detentiva non carceraria.

L'augurio è che si cominci a capire che il futuro del diritto penale è in questa direzione, che il legislatore dovrebbe essere estremamente riflessivo e parsimonioso nel prevedere fatti sanzionati dalla legge penale come reati, in base a ciò che una vecchia proposta che ci siamo permessi di coltivare avrebbe già da tempo segnalato: la introduzione di una maggioranza rafforzata tutte le volte in cui il Parlamento decida di introdurre fatti penalmente sanzionati, e quindi l'invito al legislatore, reso palese da un *quorum* superiore, a riflettere tutte le volte in cui il sacrificio che si profila all'orizzonte è quello di un bene costituzionalmente garantito, come la libertà personale.

Soluzione a monte, soluzione strutturale, e non le soluzioni banali che scaricano sulla fase dell'esecuzione la necessità di rendere razionale un sistema che razionale non è più, per la foga di un legislatore che crede di risolvere tutto, anche i problemi sociali, anche i problemi della disfunzione sociale, attraverso il ricorso al reato.

Ma a me piace segnalare, come avevo fatto, a dire la verità, già nell'intervento in discussione generale, la portata del principio che si condensa nella cosiddetta irrilevanza penale del fatto. Finalmente, si trasferisce al procedimento penale ordinario (quello che si celebra nei confronti dei soggetti maggiori di età), una causa di non punibilità già sperimentata a livello di procedimento penale minorile, già sperimentata all'interno della cosiddetta competenza penale del giudice di pace, secondo la quale l'offesa al bene giuridico, per meritare l'intervento di una sanzione penale, deve essere una offesa non soltanto esistente, ma quantitativamente rilevante.

Per fare un esempio banale, che io credo possa rendere l'idea, il furto di un'anguria è un fatto sì conforme al tipo, ma dotato di una offensività così modesta che il giudice, se valuta congiuntamente alla scarsa offensività della condotta anche la sua occasionalità, può determinare non soltanto quella, pur auspicata, riduzione del carico pendente, ma può evitare il circuito della reclusione a fatti commessi da imputati che non meritano la criminalizzazione propria di un circuito carcerario. Questa mia osservazione vale anche con riferimento alle pene detentive non carcerarie.

Tutti conoscono gli effetti desocializzanti della carcerazione, soprattutto della carcerazione di breve durata e della carcerazione eseguita nei confronti di soggetti che già la vita ha in un certo senso rieducato, perché hanno trovato un lavoro, hanno contratto matrimonio, hanno costituito una famiglia: insomma, sono soggetti che non meritano più la rieducazione. E quale migliore occasione per evitare il circuito carcerario di quei fatti, sì conformi al tipo, ma dotati di una così bassa rilevanza sul piano dell'offensività da non meritare un intervento sanzionatorio?

Io voglio anche citare la scarsa importanza che qui si è inteso riconoscere alla recidiva. È un sistema sul quale forse bisognerebbe riflettere. Noi oggi abbiamo una recidiva che consente spiccati aumenti di pena, anche se, tra il fatto che ha determinato la dichiarazione di recidiva e il reato per il quale si procede, vi è un intervallo temporale indeterminato.

È applicata la recidiva a un soggetto che abbia ricevuto una condanna a 18 anni e poi abbia commesso un ulteriore reato all'età, ad esempio, di 78 anni, a distanza quindi di 60 anni dalla formazione del giudicato; e senza neanche che tra il reato per il quale è intervenuta condanna e quello per il quale si procede vi sia alcuna relazione.

Insomma, noi dichiariamo la recidiva tra una condanna per violazione edilizia ed un omicidio senza che nessuno si interroghi sul senso di un intervento punitivo aggravato in relazione a reati che non manifestano in alcun modo una medesima indole. I Paesi più progrediti da questo punto di vista limitano la recidiva alla cosiddetta recidiva aggravata.

Intendo poi sottolineare l'importanza della messa alla prova. Non ne devo dettagliatamente parlare, perché altri colleghi sono intervenuti in tal senso, ma per quanto riguarda l'opera di depenalizzazione - sulla quale, se una critica si può fare, è nella direzione della sua eccessiva timidezza - noi depenalizziamo un quantitativo ridotto di reati per introdurne poi uno maggiore su materie affini o analoghe a quelle depenalizzate.

C'è da osservare, a sostegno della necessità di una seria opera di depenalizzazione, che quest'ultima

significa trasformazione in illecito amministrativo e non abrogazione del reato. L'abrogazione è una vicenda legata all'articolo 2 del codice penale, mentre la depenalizzazione significa che tutto ciò che sino ad un certo punto costituiva reato diviene illecito amministrativo punitivo, quindi sanzionato dalle pene che quell'ordinamento prevede specificamente.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

D'ASCOLA *(NCD)*. Stavo dicendo in conclusione, signora Presidente, prima che lei mi interrompesse, che per determinati reati è ancor più efficace la sanzione amministrativa punitiva di quanto non risulti un processo penale simbolico. Penso, ad esempio, al commerciante che detenga cibo scaduto, per il quale la sanzione amministrativa punitiva della chiusura dell'esercizio commerciale è molto più efficace della celebrazione inutile di un procedimento penale, che comunque si concluderà con una dichiarazione di prescrizione per la evidente inutilità di un intervento sanzionatorio. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi per la prima volta nella storia di questo Paese una forza politica, il Movimento 5 Stelle, ha votato e voterà sulla base delle indicazioni pervenute attraverso un sondaggio al quale hanno partecipato, nell'arco di poche ore, 25.000 cittadini iscritti al Movimento. Questi cittadini hanno deciso e indicato la linea politica ai propri portavoce eletti in Parlamento. Si tratta del primo, vero, esempio di democrazia partecipata, in cui i parlamentari eletti hanno agito da veri portavoce dei cittadini, consultando gli attivisti del Movimento su un tema che non era nel loro programma elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si tratta di un primo, piccolo, grande passo verso una vera democrazia partecipata, di un piccolo, grande, passo verso la riduzione della delega e per l'attuazione di scelte politiche finalmente non mediate da pochi *leader* o da poche decine di persone che si arrogano il diritto di decidere per tutti cosa è giusto e cosa non lo è. È quello, signori colleghi, che i cittadini di questo Paese chiedono alla nostra politica invano e a gran voce da tanti e tanti anni inutilmente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per capire l'importanza di questo voto, basti solo pensare a come sarebbe stata diversa la nostra storia se, ad esempio, il PD avesse consultato i suoi iscritti prima di decidere di continuare nello scellerato acquisto degli F35, oppure per sapere se volevano regalare due miliardi di euro ai concessionari delle *slot machine*. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Oppure, ancora, se preferivano Rodotà o Napolitano.

Quale, mi chiedo, ci chiediamo e si chiedono tanti milioni di cittadini, tra i partiti qui presenti, ha consultato i propri iscritti prima di chiudere metà delle sedi giudiziarie di questo Paese? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chi ha avuto il coraggio di consultare i cittadini prima di iniziare e poi continuare la guerra in Afghanistan?

La Lega in Aula oggi lamenta una lesione alla sicurezza dei cittadini e accusa gli altri parlamentari di stare dalla parte dei delinquenti, ma questi stessi della Lega hanno mai consultato i propri iscritti prima di allearsi con il pregiudicato di Arcore? Lo chiamavano così, prima di accomodarsi sugli accoglienti e comodi scranni delle Camere.

I leghisti hanno mai chiesto ai loro iscritti se erano d'accordo a far acquistare al loro tesoriere diamanti con i soldi dei cittadini? *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

Chi ha mai chiesto agli iscritti del PD, di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra (ormai non si sa più che cosa sono divenuti) se erano d'accordo nel votare contro l'abolizione dell'IRAP? Nessuno di questi partiti ha mai avuto il coraggio di consultare gli iscritti prima di consegnare la Banca d'Italia ai privati e addirittura agli stranieri.

E tutti, ma soprattutto fuori da queste Aule, conoscono il motivo per cui questo non è accaduto: perché i cittadini, cari colleghi, avrebbero sicuramente fatto altre scelte rispetto a quelle davvero scellerate dei partiti. Adesso in quest'Aula i cittadini di questo Paese vedranno il Movimento 5 Stelle mantenere ancora una volta le promesse fatte in campagna elettorale. Oggi in quest'Aula i cittadini vedranno

realizzata la più importante delle promesse elettorali fatte dal Movimento 5 Stelle: essere consultati con voto vincolante su questioni di grande importanza che li coinvolgono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Nel nostro Paese fino ad ora questo era stato solo un fatto eccezionale e limitato che poteva realizzarsi solo attraverso il *referendum* e cioè attraverso un meccanismo lungo, complesso e costoso, anche se fondamentale come importanza. Ebbene, adesso invece con una semplice iscrizione ad un sito, un *computer* e una linea *Internet* da casa e con poca spesa, i cittadini possono determinare le scelte politiche del movimento per cui hanno votato o per cui voteranno a breve.

Da oggi i cittadini sanno a chi possono rivolgersi per partecipare direttamente e senza deleghe alle scelte fondamentali del proprio Paese. Il Movimento oggi ha aperto ai cittadini la porta delle istituzioni, una porta che per troppo tempo è rimasta chiusa e dietro la quale si sono consumate le peggiori nefandezze.

Oggi i cittadini hanno ancora una volta la conferma che il Movimento 5 Stelle è la loro casa e sarà sempre la loro voce nei palazzi della politica. Oggi in quest'Aula, con il nostro voto, è iniziata la fine di un'era buia e triste, governata dalla politica malata, corrotta e compromessa con tutti i peggiori poteri del nostro Paese, occulti e non, legittimi e illegittimi, mafiosi e non.

Oggi si chiude, che voi lo vogliate o no, l'era della casta, che con la sua arroganza era arrivata a disprezzare a tal punto la volontà dei cittadini non solo beffandoli con le solite false promesse elettorali mai mantenute, ma addirittura aggirando e violando scientemente gli stessi risultati referendari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tutto questo oggi è arrivato al capolinea e questo grazie al Movimento 5 Stelle, grazie ai milioni di cittadini che si sono ribellati votandolo e grazie a migliaia di attivisti che ogni giorno sono nelle strade e nelle piazze di questo Paese, attivisti che ogni giorno lottano per cambiare questo Paese, per riconquistarlo, strappandolo dalle grinfie della mafia e della corruzione della casta, tra la derisione feroce di tutta la stampa di regime, che non perde mai occasione per denigrare e aggredire il Movimento.

Oggi in quest'Aula noi possiamo dirlo a gran voce e con orgoglio: non sono solo 50 portavoce che stanno votando, ma con noi ci sono veramente le migliaia e migliaia di cittadini che hanno condiviso le battaglie del Movimento e i milioni che lo hanno votato e che sono adesso qui con noi a votare. Chi in quest'Aula oggi, questa sera, può dire lo stesso, a parte il Movimento 5 Stelle?

Per questo, per tutte le ragioni e con tutte le riserve che i colleghi hanno già espresso, il Movimento 5 Stelle esprimerà il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando risponde a due esigenze la prima delle quali è il sovraffollamento carcerario. Ma è riduttivo parlare solo di questo. Esso risponde infatti anche all'esigenza di affermare dei principi fondanti del nostro Stato democratico come la riduzione della sanzione penale e della detenzione in carcere come l'effettiva estrema *ratio*. Sono principi fissati nella nostra Carta costituzionale che sono stati declamati molte volte senza trarne le conseguenze, o applicarli in concreto. Tant'è vero che quasi tutti i provvedimenti che stiamo approvando, dalla trasformazione in illeciti amministrativi di alcuni reati, alla messa alla prova, alla sospensione del procedimento per imputati irreperibili, rappresentano tre filoni di argomenti e di modifiche normative approvati ed elaborati dal Governo Berlusconi.

Si tratta di tante norme. Avete tutti a disposizione il testo votato dalla Camera, il testo che stiamo per approvare e i disegni di legge firmati dal senatore Palma e dal sottoscritto. Per il 95 per cento contengono le stesse parole. Questo dimostra che vi era una condivisione nell'affermazione di un principio fondamentale.

Innanzitutto, la sanzione deve avere una capacità di deterrenza. Aveva ragione il senatore D'Ascola quando qualche minuto fa ha fatto un rilievo su una circostanza. Nel caso in cui la sanzione penale non ha una conseguenza non ha efficacia di deterrenza. Si tratta soltanto di una minaccia che resta tale.

Nel nostro Paese abbiamo una serie di queste norme perché abbiamo l'abitudine da un lato di dire che la sanzione penale è l'*extrema ratio,* ma poi non c'è categoria professionale che non pretenda, che non voglia la sanzione penale a garanzia di propri interessi, di propri diritti.

Allora, qual è la filosofia di questo provvedimento? Garantire, attraverso la depenalizzazione di alcuni reati, attraverso l'introduzione di sanzioni diverse come la reclusione e la detenzione domiciliare, l'effettività e la certezza della pena per i reati più gravi.

Uno dei grandi problemi del nostro Paese è che manca la certezza della pena, ma non per effetto della prescrizione, ma perché le sanzioni penali che non abbiano una certa consistenza vengono trascurate da alcune procure per privilegiare l'interesse e l'intervento giudiziario su alcuni filoni di indagine. Questo non sempre con coerenza e rispondendo ai princìpi fissati dalla Carta costituzionale.

Avere, quindi, una sanzione penale che non ha un effetto di deterrenza è come non averla, determinando anzi una reazione emotiva che rende inintelleggibile il volere contingente del popolo, di coloro, cioè, che vengono colpiti da fatti immediati e rispetto ai quali si pretende una reazione di un certo tipo. È questa, senatore Giarrusso, una delle differenze tra noi e voi: noi legislatori dobbiamo porci un problema di coerenza dell'ordinamento complessivo e dell'ordinamento penale, e non perché 10 milioni di persone ci hanno votato dopo la norma del reato di clandestinità nel 2009 alle elezioni regionali. Di questo non mi vanto né ritengo di aver rispettato il volere di 10 milioni di persone (e non di 25.000, come risulterebbe a lei dalle sue consultazioni). Il problema non è questo; il problema è: chi ha etica della politica e della responsabilità ha un'etica di dovere rispondere all'elettorato rispetto a quello che ha promesso, e quando ha finito il mandato elettorale di rispondere se ha mantenuto le promesse che ha effettuato. Certamente noi abbiamo indicato quanto stiamo realizzando nel nostro programma elettorale.

Badate, colleghi, io dovrei dirvi che devo votare a favore di questo testo, ma non è così, nonostante, come avete visto, sono stati accolti numerosi miei emendamenti, ma si tratta di emendamenti ispirati ad una logica di coordinamento. Cosa ho introdotto? Il condizionare la messa alla prova al lavoro di pubblica utilità, perché riteniamo ci debba essere un ristoro anche nei confronti della collettività di comportamenti illeciti, di comportamenti non conformi alla legge, e questo ristoro può avvenire solo attraverso quel lavoro di pubblica utilità. E mi compiaccio sia stato approvato. Il mio emendamento.

Non condivido, perché non coerente, il non avere previsto la possibilità della messa alla prova per i reati fino a cinque anni. Perché non è coerente? Perché abbiamo previsto determinati benefici che diventano soltanto premiali e clemenziali per quanto riguarda altri provvedimenti, come quello votato alcuni mesi fa.

Veniamo al reato di clandestinità. Ho tentato fino all'ultimo di dare una possibilità, di capire, di comprendere, perché il cittadino, così come lo straniero, che deve rispettare la legge, deve avere consapevolezza di quale è il suo comando. Abbiamo invece assistito ad un Governo confuso, ad un relatore confuso, e, rispetto ad un emendamento del Governo, sul quale avevo fatto soltanto un'ipotesi di chiarificazione di quanto era da loro stato detto, devo dare atto al Movimento 5 Stelle di essersi astenuti, perché ovviamente anche loro si meravigliavano di un comportamento del tutto anomalo. Ma come? Dite che bisogna tenere conto e mantenere fermo quanto dice l'articolo 13 e poi dite che non bisogna approvarlo? Perché? Perché fa parte di un accordo sottobanco della maggioranza politica, tra maggioranza e Governo? Perché non hanno la capacità di avere un dialogo, di contestare, di avere una politica dell'immigrazione nel nostro Paese? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non è Forza Italia che dice che nella politica dell'immigrazione bisogna tenere conto della tutela del territorio, che bisogna aprirsi alla solidarietà e all'accoglienza. Ma la solidarietà e l'accoglienza possono realizzarsi solo in un sistema che garantisca lavoro, condivisione delle nostre idee, condivisione del nostro impegno e condivisione dei nostri principi costituzionali.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. È per questa ragione, per aver visto questa confusione di posizioni, che il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto di astensione, nonostante l'intero provvedimento sia per quattro quinti frutto del nostro lavoro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi il Senato nel suo complesso compie delle scelte senza precedenti, scelte attese e discusse. Decenni e decenni di convegni le hanno precedute, libri, articoli, studi e poi al solito annunci della politica e poi ancora il niente: delusione.

Oggi questo non succede, colleghi, perché sulle pene detentive non carcerarie, sulla riforma del sistema delle pene, sulle disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e le scelte nei confronti degli irreperibili, finalmente il Parlamento volta pagina. Finalmente possiamo dire che la nostra Carta costituzionale viene rispettata e applicata. Anche la Corte europea può guardare con altri occhi al nostro Paese. Per tanto tempo abbiamo dovuto subire delle umilianti sanzioni e raccomandazioni. Oggi siamo pronti a dare una risposta moderna, avanzata, civile e democratica.

Colleghi, per quanto riguarda la riforma del sistema delle pene, pensate un po', si aspettava da decenni la scelta che al Senato abbiamo fatto, arricchendo già l'opzione contenuta nella Camera. Per quanto riguarda il sistema delle pene si indica una dimensione mai avuta prima, appunto. Le pene principali - vorrei sottolinearlo - rimangono l'ergastolo (e non è cosa da poco, soprattutto in questi giorni, quando Riina si permette di minacciare il magistrato Di Matteo ed altri magistrati che sfidano la mafia con i processi e con le indagini) e la reclusione in carcere, ma viene inserita tra le pene principali anche la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare.

L'arresto e la reclusione domiciliare sono previsti per i reati con pene non superiori ad un massimo di tre anni e, nello stesso tempo, per i reati che vanno da tre a cinque anni di pena, si dà al giudice la possibilità di valutare la scelta di garantire al nostro sistema sicurezza e nello stesso tempo limitare le nostre carceri dall'aggressione del sovraffollamento che ormai è diventato un sovraffollamento incivile e penalizzato dalla Corte europea.

Colleghi, questa è una scelta moderna e seria che naturalmente non espone il nostro sistema di sicurezza; anzi, si prevede per la detenzione ai domiciliari che il giudice possa prescrivere l'uso di braccialetti elettronici per controllare l'esecuzione della pena. È prevista l'esclusione dall'applicazione delle nuove pene detentive domiciliari dei delinquenti abituali, professionali e dei delinquenti per tendenza.

La Commissione giustizia del Senato ha espunto il riferimento all'articolo 104 del codice penale relativo anche ai contravventori abituali, presente nel testo approvato dalla Camera. Inoltre, quando il comportamento del condannato sia contrario alle prescrizioni impartite, ove si commette un ulteriore reato, decade la possibilità di avere la reclusione e gli arresti domiciliari. Allo stesso modo, ricordate colleghi, quando c'è un allontanamento non autorizzato dal domicilio, tale condotta equivale ad evasione ed viene così sanzionato.

Il giudice, inoltre, può applicare ai reati per cui è prevista la detenzione domiciliare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, sentiti l'imputato e il pubblico ministero.

Dall'ambito di applicazione delle pene detentive non carcerarie sono esclusi i reati di grave allarme sociale; è inoltre prevista la possibilità - finalmente - di graduare il sistema delle pene: colleghi, per le pene gravi carcere severo e per i *boss* mafiosi il 41-*bis*; per le pene lievi carcere o reclusione o arresto domiciliare. È una gradazione finalmente intelligente, che ci garantisce la possibilità di tenere insieme le garanzie, la libertà, il fine rieducativo della pena e, nello stesso tempo, un vero e rigoroso sistema di sicurezza.

Così, cari colleghi, per quanto riguarda la possibilità che noi prevediamo con la delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio (chiamato comunemente la depenalizzazione di molti reati), abbiamo fatto una scelta molto attesa, richiesta anche in questo caso da decenni: per i reati per i quali è

prevista - lo ripeto - la sola pena della multa o dell'ammenda si passa a un altro criterio, cioè li si considera illeciti amministrativi. Ci sono però delle esclusioni importanti: ad esempio, le materie dell'edilizia e dell'urbanistica; dell'ambiente, territorio e paesaggio; degli alimenti e delle bevande (a tutela dei consumatori); della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; della stessa sicurezza pubblica; inoltre qui in Senato abbiamo aggiunto giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale.

Colleghi, abbiamo avuto una discussione qui in quest'Aula, anche in questi minuti, intorno all'immigrazione. In Commissione giustizia si è votato per escludere la materia dell'immigrazione dal mantenimento in condizione penale; abbiamo votato anche qui in Aula due ore fa e anche in questa sede si è scelto di non inserire tra le materie escluse dalla depenalizzazione quella dell'immigrazione. Perché, cari colleghi? Perché abbiamo un'idea di fondo che ci orienta, un un'idea vera, quella secondo la quale un sistema democratico è forte, è muscoloso da un punto di vista della virilità democratica, quando è in grado di colpire i trafficanti, quelli che riducono in schiavitù essere umani, donne e bambini, quelli che esercitano violenza, quelli che degradano la dignità delle persone! Su questi una democrazia deve tirare fuori i muscoli e tutta la propria energia!

Ciò fino ad ora non è avvenuto: si è stati fragili, omissivi, del tutto indifferenti verso chi organizza il traffico degli esseri umani e riduce in schiavitù uomini, donne e bambini; invece muscolosi, forti, arroganti anche con insulti, nei confronti dell'immigrato, a prescindere dalla sua condizione, a prescindere se, ad esempio, si tratta di un rifugiato, anche con diritto d'asilo. Lì sì ci si scatena, si dimostra che si è abili; lì si gioca a raccogliere il consenso parlando alla pancia del Paese.

Poi, se andiamo a vedere, se andiamo a scrutare bene la realtà, ci accorgiamo che anche questo sistema non esiste: non c'è forza, non c'è arroganza; è tutta verbale, è tutto giocato all'interno del teatrino della politica, perché in realtà il sistema penale sanzionatorio non ha fun-zio-na-to, ha reso spesso ridicolo il nostro Paese; ha consentito anche di mantenere in luoghi di detenzione, che dovevano essere temporanei e solo destinati all'identificazione, decine di migliaia di persone, di esseri umani e, come è avvenuto a Lampedusa, magari di trattarli in quel modo vergognoso e umiliante!

Ecco perché, cari colleghi, si volta pagina. Ripeto: si volta pagina. Adesso dobbiamo dimostrare se siamo capaci di regolare meglio, attraverso lo strumento più efficace, che è quello dell'azione amministrativa, un mondo complesso e storico, una vicenda che riguarda la nostra società e tutta l'Europa.

Colleghi, abbiamo anche approvato una misura moderna e nuova: la misura della messa alla prova. Si tratta di un istituto che altri Paesi hanno conosciuto prima di noi, un istituto che ci ha messo nelle condizioni - adesso - di recepire anche l'esperienza che abbiamo maturato nel settore minorile.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 15,46)**

(*Segue* LUMIA). Anche qui, una messa alla prova valutata bene e - debbo dire - anche protetta dai tentativi di eccedere, come ad esempio quello di prevedere la messa alla prova anche per reati che prevedono cinque anni di pena.

Noi alla messa prova ci crediamo e riteniamo che debba essere accolta con fiducia e sperimentata; non bisogna però abusarne, perché, se sbagliamo, rischiamo di degradare e di creare un'ombra che può mettere in serio pericolo, poi, la permanenza di questo istituto. Misuriamolo, applichiamolo e realizziamolo e poi capiremo i risultati che si sono avuti.

Abbiamo fatto bene ad accogliere emendamenti che prevedono che la messa alla prova può essere data una sola volta. Abbiamo fatto bene a disciplinare meglio l'istituto della revoca per quanto riguarda la messa alla prova, proprio perché è un istituto nuovo e moderno; proprio perché ci crediamo, va, appunto, regolato e messo nelle condizioni di non fare degli errori.

Così, cari colleghi, abbiamo anche dato una risposta a una questione che dura da anni ed anni: la sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. Ci sono tanti altri articoli apparentemente minori che danno, anche qui, una risposta funzionale, per evitare che i nostri processi diventino processi di carta, che poi, alla fine, non sono in grado di arrivare ad una sentenza.

Onorevoli colleghi (qui mi rivolgo al Presidente), si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare: vi sono contenute norme storiche e di grande rilevanza, senza l'uso dello strumento del decreto-legge. La Camera dei deputati, prima, e il Senato - noi, qui - hanno fatto delle scelte impegnative, serie e moderne; abbiamo dato una risposta finalmente qualificata. Ritengo che possiamo dirci soddisfatti e che questo disegno di legge meriterebbe un'approvazione pressoché unanime.

Ho visto che Forza Italia non se la sente ed ha annunciato, appunto, un voto di astensione. Lo considero un errore. Allo stesso modo, mi dispiace che i colleghi della Lega Nord abbiano utilizzato un linguaggio sbagliato, che non ci consente di poter condividere con loro un'esperienza che, invece, abbiamo fatto in Commissione giustizia. Non va bene insultare il ministro Kyenge ed avere un atteggiamento vigliacco e razzista nei confronti di un Ministro che sta svolgendo un lavoro serio, di dialogo e di costruzione di un'identità moderna della nostra cittadinanza.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, la prego di concludere. *(Applausi del senatore Marino Luigi).*

LUMIA *(PD)*. Apprezziamo, infine, signor Presidente, coloro che hanno voluto condividere questo percorso, perché è un bel percorso, fatto prima dalla Camera dei deputati e adesso dal Senato; dal Parlamento italiano. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Caliendo. Ne condivido sostanzialmente la stragrande parte, salvo che, evidentemente, la conclusione.

Agli amici di Forza Italia vorrei chiedere se, in questi venti anni di politica, il garantismo, le battaglie contro quell'uso eccessivo della custodia cautelare così ripetutamente stigmatizzato dal presidente Napolitano, l'attenzione al mondo della sofferenza carceraria, di cui, in parte, sono prova l'appoggio ai *referendum* radicali e, per altra parte, i pubblici pronunciamenti in favore dell'amnistia, l'idea di non considerare il carcere come l'unica soluzione sanzionatoria, il tutto nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza dei cittadini, non siano stati e non siano un patrimonio portante della politica del nostro partito. A fronte di tutto ciò mi chiedo se non corrisponda a questo DNA di giustizia di Forza Italia-Popolo della Liberta quanto è contenuto in questo provvedimento: il temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un fatto di lieve entità, quel diritto tanto chiesto da dottrina e da giurisprudenza; le misure alternative al carcere, per un carcere non come unico luogo di espiazione, anche nel rispetto del dettato dell'articolo 27 della Costituzione; la sospensione del processo con messa alla prova; la sospensione del processo per irreperibili; infine, da ultima, ma non ultima, questa grande opera di depenalizzazione, per tanti anni richiesta a gran voce da tutti e per tanti anni mai fatta.

Ecco il senso di questo provvedimento, destinato ad incidere profondamente nel tessuto procedimentale italiano e sul sovraffollamento carcerario. Un provvedimento, questo, che una volta andato a regime può impedire qualsiasi soluzione di tipo emergenziale. E non è un caso, signori amici di Forza Italia, che voi abbiate votato favorevolmente tutti gli articoli di questo provvedimento e tutti gli emendamenti sui quali vi era un parere favorevole del relatore. E ha ragione il senatore Caliendo quando dice - di questo me ne potranno dare atto sia il senatore Casson, che era relatore, sia il senatore Lumia - che ben quattro quinti di questo provvedimento costituiscono l'oggetto e il contenuto di autonomi disegni di legge presentati da senatori di Forza Italia.

Allora, alla luce di tutto questo, mi chiedo perché bisogna votare l'astensione su questo provvedimento. Solo perché abbiamo deciso la trasformazione in illecito amministrativo solo ed esclusivamente del reato di ingresso clandestino previsto dall'articolo 10-*bis*? Ma alla luce delle votazioni che vi sono state in Aula, l'intero complesso della cosiddetta Bossi-Fini è rimasto confermato anche dall'approvazione dell'emendamento del Governo! E non ricordate, amici di Forza Italia, che voi avete votato favorevolmente in maniera compatta il subemendamento del senatore Caliendo, che per l'appunto sanciva la trasformazione in illecito amministrativo del reato previsto dall'articolo 10-*bis*? A fronte di questo, sia pur importante, dettaglio, noi dobbiamo assumere la decisione politica di astenerci

su un provvedimento così importante? Per quel che mi riguarda non sono d'accordo e per le ragioni che ho fin qui enunciato annuncio il mio voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

Da ultimo desidero ringraziare, e lo dico da presidente della Commissione giustizia, il dottor Martinelli prima e il dottor Piccioni poi, la dottoressa Annecchiarico e tutto il personale della segreteria della Commissione giustizia stessa, i quali, con la loro capacità e la loro professionalità, hanno davvero fatto sì che il lavoro della Commissione potesse scorrere con velocità ed essere meno faticoso di quel che realmente si palesava. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD e del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione finale, avverto che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento C1. Senatore Casson, intende illustrarla?

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, dalla rilettura del testo sono emerse alcune leggerissime contraddizioni tra l'emendamento 3.236 (testo 2) e l'emendamento 3.237 (testo 2), sottoscritti dal senatore Caliendo e dal senatore Barani. Dopo aver sentito i due senatori interessati è stato ricomposto il testo di coordinamento che, signor Presidente, leggerei per completare i lavori d'Aula.

La proposta di coordinamento è la seguente: «*Al fine di coordinare le disposizioni introdotte a seguito dell'approvazione degli emendamenti 3.236 (testo 2) e 3.237 (testo 2), all'articolo 1, capoverso Art. 168*-bis*, sostituire il terzo comma con il seguente:*

"La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore"».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento pongo in votazione la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 925, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 110, 111, 113 e 666.

Ripresa della discussione della proposta di inserimento all'ordine del giorno della mozione 1-00203

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta già illustrata dal senatore Santangelo di inserire all'ordine del giorno la mozione di sfiducia al Ministro della giustizia, presentata dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle il 16 gennaio scorso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento l'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Sulla proposta può intervenire un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, voteremo contro questa proposta, per i motivi che abbiamo già ripetutamente illustrato in Conferenza dei Capigruppo.

La ministro Cancellieri ha avuto già un voto della Camera dei deputati e da quando è stata introdotta la prassi del voto di sfiducia individuale, peraltro non consentita per i precedenti cinquant'anni di storia della Repubblica italiana, mai è accaduto che lo stesso voto si ripetesse nelle due Camere.

Per di più, dal momento in cui vi è stato il voto di fiducia alla ministro Cancellieri da parte della Camera dei deputati il Governo nel suo complesso ha avuto ripetuti voti di fiducia anche qui in Senato.

Per questi motivi voteremo contro la proposta di modifica dell'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei rispondere al senatore Zanda, senza anticipare i miei convincimenti e le mie decisioni sulla mozione di sfiducia proposta dal Movimento 5 Stelle nei confronti del ministro Cancellieri. Poiché il senatore Zanda ha detto che mai si è verificato che una mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Ministro sia stata discussa prima in un ramo del Parlamento e, poi, nell'altro, con ciò evidenziando la irritualità di una tale prassi, devo dire al senatore Zanda che non ritengo di condividere tale tesi. La fiducia al Governo passa per entrambi i rami del Parlamento e, quindi, se passa la fiducia per entrambi i rami del Parlamento, è altrettanto ovvio che passi la fiducia individuale per ogni singolo Ministro nel momento in cui un Gruppo parlamentare sfiducia un membro del Governo.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei ha già illustrato la sua richiesta. Ha comunque facoltà di parlare per un breve intervento.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, sarò molto breve. Mi spiace dire che, dal punto di vista regolamentare, il senatore Zanda ha preso un abbaglio perché le due Camere debbono esprimersi in situazioni di questo tipo, come si fa con la votazione della fiducia nei confronti del Governo. È un fatto molto importante perché cominciamo a vedere come il segretario del Partito Democratico si esprime in un senso su un Ministro che attualmente è in carica, e come invece rappresentanti del Gruppo PD all'interno di questa Camera votano e rispondono, non entrando assolutamente nel merito delle questioni che motivano la nostra mozione di sfiducia. Ne prendiamo atto, presidente Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di inserimento all'ordine del giorno della mozione 1-00203, avanzata dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sul contenuto di alcune trasmissioni televisive sulle Regioni ad autonomia speciale

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, prendo la parola per segnalare una vicenda che sta profondamente indignando l'opinione pubblica del Trentino e dell'Alto Adige-Südtirol.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 16,04)**

(*Segue* PANIZZA). Mi riferisco a due trasmissioni di RAI 1, «Porta a Porta» e «L'Arena», che, nelle puntate del 13 e del 19 gennaio, hanno trattato il tema delle autonomie speciali con modalità faziose, piene di omissioni e inesattezze, venendo così meno a quei principi di obiettività giornalistica che non dovrebbero mai mancare, soprattutto sui canali del servizio pubblico.

Gli spettatori delle due puntate sono stati oggetto di una vera e propria opera di disinformazione, potendosi formare un giudizio completamente distorto sulle ragioni che stanno alla base dell'alta qualità della vita in Trentino e in Alto Adige. La nostra condizione attuale, che deriva da una precedente condizione di grande povertà, essendo noi una regione di montagna, è il risultato di decenni di duro lavoro e di una buona e responsabile amministrazione della cosa pubblica, non il prodotto di un regime di privilegio.

A dimostrazione dell'assoluta falsità di questa tesi, per me in questa sede è sufficiente citare i dati sul residuo fiscale, quel complesso calcolo che viene fatto per verificare la parità di trattamento in termini di servizi fra tutti i cittadini. Ebbene, questi ci dicono che da anni per i cittadini del Trentino e dell'Alto Adige il saldo è negativo. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Per favore, chiedo a chi resta in Aula di abbassare la voce.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Dicevo del saldo negativo: in Trentino con 1.340 euro di tasse pagate *pro capite* che vengono destinati ai servizi di altre Regioni. Altro che essere ingrassati coi soldi degli altri territori!

Se Giletti e Vespa avessero voluto davvero fornire un servizio pubblico, avrebbero dovuto dire che l'autonomia non vuol dire privilegio, ma piena e reale assunzione di responsabilità da parte di un territorio, dei suoi cittadini, della sua classe dirigente: senza alibi o giustificazioni di sorta, ma con la consapevolezza di essere gli artefici e i veri responsabili del proprio destino.

Non può una televisione pubblica promuovere la mediocrità. Non può il dottor Vespa chiedere al Trentino e al Sudtirolo di non puntare ad un *welfare* di tipo europeo per farci appiattire su livelli più bassi. Vespa si deve invece interrogare sul perché altre Regioni hanno impiegato i loro fondi in sprechi o spese inutili, anziché in conquiste sociali. Invece di promuovere la meritocrazia, dobbiamo appiattirci tutti verso il basso?

Per questo è evidente a me, come all'intera opinione pubblica del Trentino e dell'Alto Adige (e parlo anche a nome dei miei colleghi, in particolare del senatore Berger che è qui con me), che in una fase in cui la «caccia al presunto privilegio» è diventato un vero e proprio genere giornalistico, estremamente funzionale dal punto di vista degli ascolti, si finisce per definire come tale anche quello che in alcun modo non può essere ascritto a questa categoria.

PRESIDENTE. Le mancano pochi secondi: prego, concluda, senatore.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sto concludendo, Presidente.

Però, quando l'informazione perde quei crismi di obiettività ed esaustività, quando si mostra sciatta e superficiale, allora non solo arreca un danno alla crescita civile del nostro Paese, ma finisce anche per minare la credibilità di tutti quei suoi operatori che, in maniera seria, professionale e deontologicamente corretta, ogni giorno sono impegnati a denunciare i veri sprechi, le vere storture di questo nostro Paese.

Per questo mi rivolgo a lei, signora Presidente, perché questo attacco resti un caso isolato; perché si parli ancora delle nostre due Province, ma che lo si faccia tenendo conto di tutti gli aspetti: i dati che

dicevo prima, le ragioni storiche, politiche e culturali che stanno alla base della nostra autonomia, il modo con cui questa assume oggi i crismi di un modello in grado di responsabilizzare i territori, di produrre forme di buongoverno...

PRESIDENTE. La prego, concluda, senatore, perché siamo già a tre minuti e mezzo. Non mi costringa a toglierle la parola.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. ...soprattutto adesso che si tornerà a discutere di Titolo V della Parte II della Costituzione, di riforme, di autonomie dei territori. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

Sui recenti fenomeni alluvionali che hanno colpito il modenese

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per rubare qualche minuto e parlare dell'ennesima calamità naturale che ha colpito, oltre che Liguria e Toscana, anche parte dell'Emilia-Romagna. Le immagini che tutti voi avete visto ai telegiornali, sui siti o sui *social network*, danno solo un'idea di ciò che stanno vivendo gli abitanti della provincia di Modena, che solo venti mesi fa sono stati colpiti da un terremoto devastante, e pochi mesi dopo da un tornado.

È emblematico come le condizioni del Paese reale misurino gli effetti derivanti dalle calamità naturali accanto a quelli di una crisi devastante, mentre nei palazzi della politica si discute d'altro.

A causa di una rottura dell'argine del fiume Secchia in località San Matteo (nel comune di Modena), che è stata chiusa pressoché definitivamente già stamattina, il territorio di due Comuni a valle, Bastiglia e Bomporto, per complessivi 14.000 abitanti, è stato completamente allagato. Allagamenti che hanno già interessato un fronte di oltre 20 chilometri nei comuni di San Prospero, Medolla, Camposanto, San Felice e Cavezzo.

Le responsabilità saranno accertate e documentate, ma ora serve occuparsi dei danni e dei risarcimenti. Danni causati dagli allagamenti che riguardano il sistema infrastrutturale pubblico e di pubblico interesse, il patrimonio edilizio privato e le attività produttive ed agricole.

Nei prossimi giorni la Regione Emilia-Romagna invierà al Governo una prima ricognizione dei danni e delle spese necessarie per sostenere la richiesta di stato di emergenza necessaria per far fronte a questa nuova calamità.

Sono già un migliaio le persone sfollate ed ospitate nel Comune di Modena. Si tratta tuttavia di un numero destinato ad aumentare con le ore, perché sono diverse migliaia le persone che hanno scelto di rimanere ai piani alti delle proprie abitazioni e che ora si trovano nelle condizioni di bisogno di assistenza.

Sono circa 3.000 gli ettari di terreno agricolo coperti d'acqua, 200 le aziende agricole e vitivinicole di colture e prodotti doc, dop e igp seriamente compromesse. Tutte le colture seminative sono andate distrutte. Colpite anche numerose piccole e medie aziende operanti in diversi settori: le prime stime parlano di 1.800, per complessivi circa 5.000 addetti.

Occorrono non solo risorse, ma anche procedure snelle che consentano una pronta risposta nell'assistenza alla popolazione e poi nel risarcimento e nel ripristino delle attività commerciali e produttive e delle migliaia di abitazioni danneggiate. Serve, inoltre, che il Governo decida uno *stop* alle scadenze fiscali per le imprese e le famiglie colpite dall'alluvione e l'adozione di ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori e le attività produttive.

PRESIDENTE. Senatore, per favore, concluda.

VACCARI *(PD)*. Un attimo solo.

Auspico, infine, che questa tragedia possa almeno spingere il Governo a fare due cose di assoluta necessità: la prima è quella di scrivere finalmente una nuova e buona legge in grado di considerare i

cittadini italiani uguali dalle Alpi alla Sicilia di fronte alle calamità naturali; la seconda è di riportare in testa alle priorità del Paese il tema della manutenzione e della difesa del suolo, attraverso politiche di tutela e di conservazione, per impostare una strategia nazionale di riqualificazione fluviale a medio termine, incentrata sulla gestione del rischio idraulico e il miglioramento ecologico del territorio.

Chiediamo al Governo di venire a riferire su questo in Aula.

Chiedo altresì alla Presidenza di allegare al Resoconto il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ANITORI *(Misto-GAPp)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(Misto-GAPp)*. Signora Presidente, volevo anch'io portare all'attenzione dell'Assemblea la drammatica situazione in cui si trovano alcuni Comuni della Provincia di Modena, travolti dall'esondazione del fiume Secchia, tra cui i più colpiti sono Bomporto, Bastiglia e San Prospero.

Si tratta di zone già colpite dal terremoto. Ora la zona si è trasformata in un... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatrice. Pregherei i senatori alla mia destra di abbassare il tono della voce. Vi prego.

Continui pure, senatrice.

ANITORI *(Misto-GAPp)*. Ora la zona si è trasformata in un lago, con un'estensione di circa 75 chilometri quadrati, dopo che l'argine del Secchia ha ceduto con una falla di otto metri.

A Bomporto l'acqua ha raggiunto quasi i due metri di altezza, sfiorando i soffitti dei piani terra. Da ieri pomeriggio è iniziata l'evacuazione del Comune di Bomporto.

Bastiglia, invece, fino a poche ore fa era isolata da sabato scorso, con famiglie intrappolate nelle loro case senza viveri, acqua, gas, elettricità. Un uomo che si trovava su un gommone, che si è poi ribaltato, risulta ancora disperso. Quindi, dopo tre giorni, si è finalmente iniziato ad evacuare gli abitanti del Comune di Bastiglia.

Si denuncia perciò il mancato intervento tempestivo in soccorso della popolazione, ma soprattutto il fatto di non aver lanciato l'allerta nei giorni precedenti, predisponendo in tal modo l'evacuazione preventiva degli abitanti di questi Comuni.

Sulle responsabilità del dissesto idrogeologico

MUSSINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio il collega Vaccari, perché il mio intervento riguarda lo stesso tema.

Voglio parlare, però, anche dell'altra faccia della medaglia. Vi risparmio la descrizione di tutta la devastazione che c'è nell'intero Paese, con interesse particolare... *(Brusio)*. Se i colleghi mi lasciano parlare! Senatori, per favore!

PRESIDENTE. Faccio io, senatrice, faccio io. Senatore Minzolini, è sufficiente abbassare il tono della voce.

Prego, senatrice Mussini. Chiedo comunque a lei e a tutti i colleghi di rimanere nei tempi assegnati, visto che la seduta d'Assemblea riprenderà alle ore 16,30.

MUSSINI *(M5S)*. Spero di riuscire poi a recuperare questi pochi secondi.

Il problema è sicuramente legato alla conformazione dei nostri territori, alla composizione dei terreni, ai bacini idrografici, oltre che sicuramente anche al cambiamento del clima. Tuttavia, la responsabilità di come l'uomo ha interagito sull'ambiente resta all'uomo e di questa noi dovremmo farci carico. Penso all'urbanizzazione, alla cementificazione, al consumo di suolo, all'abbattimento di alberi, allo sfruttamento del suolo per materiali edilizi e per altro, e mi fermo qui con l'elenco.

Non si è dato intanto adeguato spazio ad interventi strutturali per la messa in sicurezza dell'ambiente. Si è pensato che fosse sufficiente (soprattutto, alla fine, si è pensato che fosse meno costoso e meno impegnativo anche dal punto di vista politico e culturale) potenziare gli strumenti per la gestione del rischio. Così, alla fine, l'evento straordinario e la calamità naturale straordinaria sono diventati ormai un'emergenza continua, un'emergenza che, al netto di tutto ciò che descriveva il collega (al netto delle vittime, degli sfollati e di tutti coloro che perdono le case e le attività produttive di intere Regioni come la mia, l'Emilia-Romagna, ma come anche altre che sono sempre più in ginocchio, anzi, sono completamente a terra) ha consentito di creare però anche il *business* della calamità naturale e di creare anche del profitto, magari anche delle assicurazioni, qualora la prospettiva fosse quella di imporre delle polizze assicurative anticalamità.

È provato - e invito qui chiunque a smentirmi - che il denaro impiegato negli interventi di prevenzione produce saldi positivi in termini di finanza pubblica, mentre analoghi stanziamenti per mitigazione e riparazione ottengono esattamente l'effetto opposto.

Allora dobbiamo parlarci chiaro e capirci bene: qui si tratta di adottare delle misure tali da ribaltare completamente la visione.

Ai primi di settembre, in quest'Aula abbiamo discusso e approvato una mozione riassuntiva, che non era nostra. Noi ci domandiamo quanti di questi impegni avranno una prosecuzione, ma soprattutto - e in questo senso invito i colleghi - a porre attenzione ad un fatto in particolare: coloro che tengono di più al territorio e che hanno maggiore conoscenza delle necessità del loro territorio sono i cittadini.

PRESIDENTE. Senatrice, per favore, concluda.

MUSSINI *(M5S)*. Sto concludendo.

Ho presentato recentemente un'interrogazione per un piccolo centro dell'Appennino parmense, Lesignano de' Bagni, che è però esemplificativo di un sistema. I cittadini si sono attivati e di tasca loro hanno pagato ricorsi al TAR, hanno presentato esposti alla procura nel silenzio di quelli che avrebbero dovuto garantire loro una pronta e chiara risposta di fronte alle loro preoccupazioni.

Il dissesto idrogeologico c'è anche per le responsabilità della politica, della giustizia e, infine, anche di tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla bonifica dei siti tossici in Campania

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Il 19 gennaio è morto Michele Liguori, unico vigile urbano del settore ambiente di Acerra, l'«eroe della Terra dei fuochi», come lo hanno chiamato alcuni, oppure il «cavaliere solitario», come dicono altri.

Aveva due tumori, è stato ucciso dai miasmi della capitale della terra dei fuochi, Acerra, già dichiarata nel 1997 sito d'interesse nazionale proprio da questo Senato, e poi ancora nel 2006, quindi un sito assolutamente e improrogabilmente da bonificare.

Eppure, nel 2013, all'inizio di quest'anno, Acerra è stata declassata sito di interesse regionale, senza che nessuna bonifica sia stata mai compiuta.

Quest'uomo veniva definito un cavaliere solitario e nel momento prima di morire ha avuto modo di dire che non poteva far finta di non vedere, a differenza di quanti si ritengono forse non responsabili, ma che comunque sostengono un sistema che lascia queste terre in uno stato di guerra.

Basta ascoltare le parole del presidente Napolitano, che porge le proprie condoglianze alla famiglia, che si dice partecipe al cordoglio per la scomparsa di un servitore delle istituzioni che ha affrontato la devastante situazione della terra dei fuochi. Sembra un pronunciamento da guerra, perché infatti stiamo compiendo una guerra, ma non sappiamo contro chi. Sappiamo solo di essere soli, perché solo era Liguori, che andava sempre per i territori a spegnere i fuochi, a fare avvistamenti, a ricercare chi

sversava i rifiuti tossici derivanti dalle industrie, ma era solo, come soli sono tanti altri.

Abbiamo esempi nel passato di poliziotti come ad esempio Parascandola, che doveva mettere da solo, con i propri soldi, la benzina nella macchina. Cosa succede allora? C'è una novità: un decreto-legge che arriverà tra poco dalla Camera in quest'Aula, che si occupa soltanto delle bonifiche future, ma nulla si dice dei controlli su questo territorio.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda per favore.

NUGNES *(M5S)*. Io ho tre minuti come gli altri.

PRESIDENTE. Stiamo facendo con tutti la stessa cosa: tre minuti di tempo. Se dovesse esaurirli, le tolgo la parola senza avvertirla, se preferisce.

NUGNES *(M5S)*. Questi uomini che lottano per la propria terra - e mi arrogo il diritto di pensare che non lo abbiano fatto per le istituzioni, ma per amore della propria terra - lottano a mani nude, in assoluta solitudine.

La moglie di Liguori ha avuto modo di dire che il marito, una notte, arrivò a casa con le suole delle scarpe sciolte; non sapeva dove avesse camminato, ma le suole delle scarpe erano completamente sciolte; consumate dai liquami su cui aveva camminato. Un giorno, all'improvviso, gli venne a mancare la voce e spesso, troppo spesso... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo M5S).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

VACCIANO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad una mia interrogazione, la 4-00892, pubblicata il 24 settembre 2013, concernente una delle due discariche operanti a Latina, quella gestita dalla società Ecoambiente.

Una risposta in tempi brevi sarebbe quanto mai opportuna in considerazione delle vicende che hanno portato in questi giorni agli arresti del magnate dell'immondizia Manlio Cerroni e di Bruno Landi, il suo braccio destro, il quale - cito le parole del rapporto dei carabinieri a lui riferite - rappresentava la funzionale cerniera fra il gruppo Cerroni e le strutture politico-amministrative della Regione Lazio.

Cito in particolare l'intercettazione dì una telefonata di Landi con il senatore Candido De Angelis, relatore della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano Pecorella, durante la quale De Angelis avvertiva il direttivo di Ecoambiente delle ispezioni a sorpresa presso la discarica di Latina. Pare delinearsi una sorta di indiretta collaborazione delle istituzioni locali con i gestori privati del ciclo dei rifiuti che, nel caso specifico, sono gli stessi delle vicende giudiziarie legate alla Provincia di Roma. È lecito domandarsi se i fatti descritti portino alla luce una situazione che non può considerarsi circoscritta ad un problema locale, ma debba rientrare di diritto in un più ampio e sottaciuto sistema criminale; un sistema che ha condotto la Regione, ed in particolare i territori circostanti la discarica di Latina, ad un disastro ambientale, territoriale e sanitario, determinato da un palese vuoto istituzionale nel suo più ampio significato.

Ciò che preme conoscere con precisione, oltre le eventuali responsabilità penali e civili delle quali si occuperà la magistratura, è il livello di inquinamento della zona della discarica di Borgo Montello in maniera univoca, specialmente considerando i ritardi sospetti della relazione ARPA 2012, che è risultata «dispersa» per quasi due anni nei cassetti di Comune, Provincia, Regione e ARPA stessa, nella quale veniva confermato l'inquinamento di falda, fiume, terreni versante discarica e versante agricolo. A tutt'oggi questo inquinamento risulta non interpretato dall'ASL locale, impedendo qualsiasi tipo di pianificazione sanitaria e ambientale.

Il Governo, che dovrebbe essere particolarmente interessato a rispondere a questa interrogazione, per dimostrare la propria attenzione nei confronti della popolazione nella zona coinvolta del capoluogo pontino, potrebbe anche impegnarsi a sollecitare chi di dovere ad identificare e valutare l'effettivo *trend* in aumento per alcune importanti patologie, nonché l'incidenza dei tumori tra i residenti della zona. Anche il silenzio in questi casi è purtroppo una risposta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sul trattamento dei disturbi mentali dei bambini e degli adolescenti

PUGLISI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI *(PD)*. Signora Presidente, è in corso di svolgimento a Modena un convegno internazionale, promosso dalla fondazione Child, che intende porre all'attenzione della comunità scientifica e dell'opinione pubblica la necessità e l'urgenza di un nuovo approccio alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, di nuovi paradigmi e collaborazioni nella ricerca, nella formazione e nei servizi. Le ricerche, infatti, mostrano che la maggior parte dei disturbi mentali dell'età adulta ha un esordio nell'infanzia e nell'adolescenza. L'incidenza delle malattie mentali nei giovani è oggi ben documentata e mostra come questa fascia di età sia particolarmente vulnerabile: il 75 per cento dei problemi di salute mentale, infatti, inizia prima dei venticinque anni e il 50 per cento tra i dodici e i venticinque anni. Malgrado, quindi, tutti questi dati allarmanti epidemiologici, i trattamenti sono spesso offerti con grande ritardo e il bisogno di cure non sempre è soddisfatto.

Dei giovani affetti da problemi di salute mentale, solo uno su quattro riceve un aiuto professionale. Quanto agli adolescenti con disturbi mentali di maggiore gravità, solo la metà riceve delle cure; un numero ancora inferiore di essi accede a protocolli trattamentali di dimostrata efficacia. I giovani, inoltre, sembrano essere scarsamente informati sui temi della salute mentale, mostrando di avere una scarsa conoscenza della sintomatologia e delle possibilità di aiuto a cui possono accedere. In una parola, le famiglie, di fronte al disagio dell'adolescenza e ai disturbi di ansia dei propri ragazzi, spesso sono abbandonate alla totale solitudine. Quindi, in mancanza di appropriati trattamenti, molti adolescenti sviluppano sintomatologie acute, spesso gestite in urgenza nelle strutture ospedaliere e, quindi, in luoghi non adeguati. Queste difficoltà possono diventare croniche e disabilitanti.

Per farla breve, vorrei interrogare - e lo farò con urgenza - il ministro della salute Lorenzin, per capire quanti fondi vengono destinati alla ricerca dei disturbi, del disagio e della salute mentale dei bambini e degli adolescenti, alle possibili cure e soprattutto quanto della ricerca può entrare a far parte della buona pratica clinica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per un'iniziativa del Governo per il rilascio dei due militari italiani detenuti in India

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, il 19 gennaio del 2000, esule in terra straniera, è morto Bettino Craxi, un Presidente del Consiglio che aveva dato lustro e prestigio all'economia italiana. Ricordo che allora eravamo una locomotiva, che guidava l'Europa, il cui PIL cresceva ad un ritmo del 5-6 per cento e ricordo il nostro prestigio internazionale. Gli italiani erano orgogliosi di quello che Craxi aveva fatto a Sigonella, quando aveva addirittura dato scacco matto alla grande potenza americana, che poi, è vero, gliel'ha fatta anche pagare. Al tempo stesso, egli è stato determinante nell'abbattimento del Muro di Berlino, quando ha fatto posizionare in Italia - prima potenza dell'Europa occidentale - i missili Cruise e Pershing, contro quelli a medio raggio sovietici.

Ebbene, ricordo lui esule in terra straniera e ammalato e ricordo l'allora Governo dell'Ulivo, che insieme al partito dei giudici ne aveva decretato la morte, oltre che giuridica, anche fisica, perché, in quanto ammalato, non avevano avuto nemmeno l'umana carità di farlo operare in Italia. Lo hanno fatto morire come una bestia, anzi peggio delle bestie, lontano dal suo suolo patrio, che lui - ho avuto la fortuna di essergli vicino fino alla fine - tanto amava.

In questo momento, proprio in questi giorni, è d'attualità la sua memoria: si parla della sua riforma istituzionale che, dopo più di vent'anni dalla Conferenza di Rimini, è attuale. La riforma elettorale e quella costituzionale erano proprio quelle che voleva Bettino Craxi, tant'è che negli anni Novanta,

quando Mariotto Segni aveva presentato il *referendum*, egli aveva detto agli italiani: «Andate al mare». Adesso, dopo vent'anni, è riconosciuto che è necessario reintrodurre il proporzionale. Bettino Craxi - ma credo che lo avrebbe fatto anche il presidente Berlusconi - sarebbe partito e sarebbe andato a prendersi i nostri ragazzi in India e avrebbe riportato in Italia i marò. Per questo chiederò al Presidente Grasso di andare in rappresentanza del Senato, da quel Governo, per cercare, in memoria di Bettino Craxi, di riportare in Italia i nostri ragazzi. *(Applausi dei senatori Serafini e Rossi Luciano)*.

Sui rischi derivanti dalla presenza di rifiuti tossici nei comuni di Massa e Carrara

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, la mia terra, Massa-Carrara, è una delle province citate dal pentito Schiavone nei documenti desecretati del 1997. A distanza di decenni, nell'assoluta inconsapevolezza dei cittadini della mia terra, sono stati accumulati e mai rimossi rifiuti tossici e nocivi.

Oggi al confine tra i comuni di Massa e Carrara, nella zona industriale, succede questo: ci sono due piazzali confinanti: uno è il Piazzale di via Longobarda, della Cermec, ovvero la locale società deputata al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, l'altro è quello dell'azienda Damas, dichiarata fallita nel 1994. Il proprietario dell'azienda Damas, che gestiva rifiuti, compare anche nei documenti del pentito mafioso Schiavone. In poche parole, la società consortile Cermec confina con il terreno di un'azienda in odore di mafia. Nel piazzale incriminato, da moltissimi anni, più di dieci, sono stati all'aria aperta circa 45 *container* di rifiuti dichiarati eco-tossici e mutageni, anche per sola inalazione, il cui contenuto è ora stoccato in grossi sacchi accatastati dopo un intervento che avrebbe dovuto essere di messa in sicurezza. Dai sacchi, invece, escono liquidi nel piazzale e probabilmente anche nel terreno, nella falda acquifera e nei corsi d'acqua adiacenti.

Il disastro ambientale è in corso da anni senza che nessun intervento veramente risolutivo da parte della politica sia mai stato fatto.

In questi giorni di pioggia insistente il liquido proveniente dal vascone di raccolta, inidoneo ad una tenuta stagna, bensì ad un provvisorio e precario confinamento, forma un lago che poi prosegue la corsa verso il torrente Lavello, il quale scarica direttamente in mare. Il primo allarme sversamenti è stato segnalato il 3 gennaio scorso. Quella grande pozza di acqua giallognola maleodorante attorno ai sacchi pieni di fanghi tossici della ex Damas fa preoccupare da tempo i dipendenti Cermec, costretti, loro malgrado, a lavorare a pochi metri da quel materiale nocivo. L'attività della Cermec che gestisce la raccolta differenziata è attualmente bloccata perché la pioggia sta trasportando il liquido giallo anche nell'area dove si lavorano plastica, legname e carta.

In data 19 gennaio 2014, Ugo Bosetti, il presidente dell'azienda partecipata Cermec, ha disposto l'immediata sospensione di tutte le attività relative alla raccolta differenziata.

Con questo intervento in Aula si vuole specificare l'imminente pericolo per l'ambiente e la salute pubblica in quell'area. Mettiamo, quindi, da subito a conoscenza il Ministro dell'ambiente.

Come Movimento 5 Stelle inoltreremo nei prossimi giorni un'interrogazione parlamentare per meglio dettagliare su quanto accaduto, con la richiesta urgente di: convocare tutte le parti interessate; rimuovere i sacconi; bonificare e mettere la zona in sicurezza, per tutelare la salute dei dipendenti Cermec e dei cittadini di Massa Carrara.

Noi del Movimento 5 Stelle, dopo decenni, chiediamo che il caso venga finalmente risolto in piena trasparenza e responsabilità.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito. Ovviamente, apprezzate le circostanze, la seduta aprirà con qualche minuto di ritardo per consentire gli adempimenti tecnici.

La seduta è tolta *(ore 16,32)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (925)

(V. nuovo titolo)

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (925) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *b)* e *c)* con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di

allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere *b)* e *c)*;

i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *b)* e *c)* il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *l)*;

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere *b)* e *c)* e il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *i)* non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO 1.223 E SEGUENTI

1.223

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «possa anche».

1.224

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «prevedere che», inserire le seguenti: «, come misura alternativa alla pena principale».

1.225

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis*),* prevedere che la pena di cui alla lettera *b)* si calcoli ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.226

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.227

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1*» a «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e un mese».

1.228

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e due mesi».

1.229

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e tre mesi».

1.230

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

1.231

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni e nove mesi».

1.232

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «quattro».

1.233

D'ASCOLA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per fasce orarie e giorni della

settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni».

1.234

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;».

1.235

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Id. em. 1.234

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.236

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.237

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.238

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «99».

1.239

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «99, comma 2,».

1.240

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le seguenti: «99, comma 3,».

1.241

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le seguenti: «99, comma 4,».

1.242

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le seguenti: «99, comma 5,».

1.243

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «99,» e dopo la parola: «103», inserire la seguente: «104».

1.244

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché, in ogni caso, ai reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 390, 420, 424, 474, 478, 572, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 609, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633 e 640 del codice penale, articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, reati previsti dalla normativa in materia fiscale, ambientale, alimenti e bevande, giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici».

1.245

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.246

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.247

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Id. em. 1.246

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.248

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «si applichino», inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze aggravanti del reato ».

1.249

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, in quanto compatibili, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, ».

1.250

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.251

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista,».

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del presente articolo e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-*bis* codice penale e seguenti».

1.252

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.253

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «e il pubblico ministero», con le seguenti: «, il pubblico ministero e la persona offesa dal reato».

1.254

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «possa applicare», con le seguenti: «applichi in aggiunta», e dopo le parole: «pubblica utilità», inserire le seguenti: «non retribuito».

1.255

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.256

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato», con le seguenti: «enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

1.257

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.258

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cui» inserire le seguenti: «all'articolo 612-bis del codice penale e».

1.259

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

1.260

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.261

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.262

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1».

1.263

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Assorbito

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

1.264

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Improcedibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cu ai commi *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c),* l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera *a)*.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

2.200

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.202

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «materie» con la seguente: «fattispecie».

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: «materie» *con la seguente:* «fattispecie».

2.203

CATALFO, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mercato del lavoro».

2.204

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

AI comma 2, lettera a), numero 6) sopprimere le parole: «d'azzardo».

2.205

GASPARRI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

«9-*bis)* abusivismo professionale;».

2.206

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-*bis)* immigrazione;».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Gasparri, Piccoli, Bonfrisco, Alberti Casellati e Marin

2.207

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-*bis)* pubblica amministrazione e amministrazione della giustizia;».

2.208

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-*bis)* materia tributaria;».

2.209

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-*bis)* materia finanziaria;».

2.210

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.213

LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 2, lettera b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* i delitti previsti dall'articolo 73, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo decreto».

2.212

LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 2, lettera b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* i delitti previsti dall'articolo 73, comma 5 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo decreto».

2.214

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto n. 463 del 1983».

2.214 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».

2.215

CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA, COTTI, BOTTICI, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «309, » respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».

2.216

AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA, COTTI, BOTTICI, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo testo unico».

2.217

BLUNDO, PUGLIA, BUCCARELLA, DIVINA, BITONCI, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) trasformare in illecito amministrativo le sanzioni penali relative all'omesso versamento, nel limite di 1000 euro annui, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, limitatamente alle microimprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003».

2.217 (testo 2)

BLUNDO, PUGLIA, BUCCARELLA, DIVINA, BITONCI, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Id. em. 2.214 (testo 2)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».

2.219

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5).

2.218 (testo 2)

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

2.220

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la seguente: «40.000».

2.221

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la seguente: «30.000».

2.222

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la seguente: «20.000».

2.223

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la seguente: «10.000».

2.224

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «*la seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «50.000», con la seguente: «200.000».

2.225

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «50.000», con la seguente: «100.000».

2.226

GASPARRI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.227

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.228

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.800/1

CALIENDO

Respinto

All'emendamento 2.800 sostituire le parole da:«abrogare» fino a: «286», con le seguenti:

«fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trasformare in illecito amministrativo il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico».

2.800

Il Governo

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia».

2.229

LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) abrogare i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla coltivazione per uso personale di cannabis indica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, numero 6) del medesimo decreto».

2.230

LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b*-bis) prevedere l'esclusione della pena detentiva per i reati previsti dall'articolo 73, commi 5 e 5-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309».

2.231

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Al comma 3,dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c*-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:

1. le condotte alle quali si applica;
2. l'importo minimo e massimo della sanzione;
3. l'autorità competente ad irrogarle.

c-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera *a)* siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

2.231 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato

Al comma 3,dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c*-bis) prevedere una sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1. le condotte alle quali si applica;
2. l'importo minimo e massimo della sanzione;
3. l'autorità competente ad irrogarle.

c-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera *a)* siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

2.232

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «sei mesi».

2.233

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

2.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino a: «per materia» con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari».

2.234

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)*. - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di

volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-*ter*. - *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-*quater*. - *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».

EMENDAMENTI

3.200

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-bis».

3.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il comma 1.

3.202

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al primo comma sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «dieci».

3.203

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al primo comma sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «sette».

3.212 (testo 2)

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 168-bis», primo comma, sostituire le parole: «per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria» con le seguenti: «per i delitti per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 280 del codice di procedura penale, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere».

3.204

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «un anno».

3.205

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «un anno e sei mesi».

3.206

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «due anni».

3.207

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.208

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «due anni e sei mesi».

3.209

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

3.210

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «tre anni».

3.211

CALIENDO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

3.213

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo le parole: «pena pecuniaria», inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-

ter, 474, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 640».

3.214

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale».

3.215

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «agliarticoli» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», primo comma, dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 600-ter, comma 4, 600-octies, 625 codice penale e».

3.216

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474 codice penale».

3.217

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 318, 323, 346-bis, codice penale e 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.218

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625, 648, codice penale e 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.219

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625 e 648 codice penale».

3.220

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-

quater, 600-octies codice penale».

3.221

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.222

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 610 codice penale».

3.223

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 625 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.224

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 388-ter, 420, 424, 474,478, 316, 316-ter, 318, 388, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 323, 346-bis, 600-quater, 600-octies, 610 codice penale».

3.225

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octiese 625 codice penale».

3.226

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quatere 600-octies codice penale».

3.227

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.228

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610 e 625 codice penale».

3.229

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 625, 600-quater, 600-octies, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, codice penale».

3.230

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624 e 625 codice penale».

3.231

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale».

3.232

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 625, 648 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.233

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il secondo comma.

3.234

CALIENDO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «la prestazione di un lavoro di pubblica utilità».

3.235

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Improcedibile

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il terzo comma.

3.237

BARANI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al terzo comma sostituire il primo periodo con il seguente: «Il

lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

3.237 (testo 2)

BARANI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al terzo comma sostituire il primo periodo con il seguente: «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

3.236

CALIENDO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*».

3.236 (testo 2)

CALIENDO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)*».

3.238

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

3.239

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le parole: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove è stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

3.240

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le parole: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove è stabilita, e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni».

3.241

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le parole: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove è stabilita, e in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

3.242

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3.243

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» terzo comma sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.244

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» sopprimere il quarto comma.

3.245

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» sostituire il quarto comma con il seguente: «La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di tre volte, né più di due volte se si tratta di reato della stessa indole».

3.246

CALIENDO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire le parole da: «di due volte» fino alla fine, con le seguenti: «di una volta».

3.247

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sost. id. em. 3.246

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire le parole da: «due volte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una volta».

3.248

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Sost. id. em. 3.246

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», quarto comma, sostituire le parole da: «di due volte» fino alla fine con le seguenti: «di una volta».

3.249

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», ultimo comma, dopo le parole: «dagli articoli» inserire le seguenti: «99,».

3.250

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99,».

3.251

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 2,».

3.252

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 3,».

3.253

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 4,».

3.254

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 5,».

3.255

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-ter».

3.256

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», primo comma, sopprimere le parole: «del primo comma».

3.257

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter» sopprimere il secondo comma.

3.258

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter» secondo comma sostituire la parola: «amministrative» con la seguente: «pecuniarie».

3.259

CALIENDO

Approvato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-quater» con il seguente:

«Art. 168-*quater*. - *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

3.260

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», sostituire il primo comma con i seguenti: «La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

3.261

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso »Art. 168-quater», sostituire il primo comma con i seguenti:

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di trasgressione ripetuta al programma o di non lieve entità di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

3.262

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater» primo comma, sostituire le parole: «in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte» con le seguenti: «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.200

CALIENDO, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.200

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. All'articolo 443 del codice penale le parole: "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

G3.0.200 (già em. 3.0.200)

CALIENDO, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.200 in materia di depenalizzazione del reato di detenzione di medicinali guasti e imperfetti.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-*bis*

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-*bis*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - *1*. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-*ter*. - *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)*. - *1*. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

Art. 464-*quater*. - *(Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia)*. - *1*. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-*bis* , e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-*quinquies*. - *(Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - *1*. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il

pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. - *(Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - *1.* Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-*septies*. - *(Esito della messa alla prova)*. - *1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-*octies*. - *(Revoca dell'ordinanza)*. - *1.* La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-*novies*. - *(Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova)*. - *1.* Nei casi di cui all'articolo 464-*septies*, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*. - *(Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca)*. - *1.* In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

EMENDAMENTI

4.200

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «art. 464-bis».

4.202

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il comma 1.

4.203

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il comma 2.

4.204

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il comma 3.

4.205

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il comma 4.

4.206

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il comma 5.

4.207

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «Art. 464-ter».

4.208

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Id. em. 4.207

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «art. 464-ter».

4.209

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «art. 464-ter», con il seguente:

«Art. 464-*ter*.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sentite le parti entro cinque giorni, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

2. Il parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

3. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».

4.210

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», sopprimere il comma 1.

4.211

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire le parole:

«il consenso o il dissenso» con le seguenti: «il proprio parere non vincolante»;

2) ai commi 2 e 3, sostituire le parole:

«il consenso» con le seguenti: «parere favorevole»;

3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il pubblico ministero, in caso di parere sfavorevole, deve enunciarne le ragioni al giudice cui spetta decidere sulla sospensione del procedimento con messa alla prova. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».

4.212

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», sopprimere il comma 2.

4.213

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», sopprimere il comma 3.

4.214

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 3, dopo le parole: «atto scritto», inserire la seguente: «motivato».

4.215

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», comma 3, dopo le parole:«atto scritto», inserire la seguente: «motivato».

4.214 (testo 2)

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 3, dopo le parole: «atto scritto», inserire le seguenti: «e sinteticamente motivato».

4.215 (testo 2)

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Id. em. 4.214 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», comma 3, dopo le parole:«atto scritto », inserire le seguenti: «e sinteticamente motivato».

4.216

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», comma 4, dopo la parola:«ragioni», inserire le seguenti:«in modo dettagliato».

4.217

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 4, dopo il primo periodo, inserire il

seguente:«Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale».

4.218

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:«prima dell'», con le seguenti: «una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di».

4.219

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quater».

4.220

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il comma 1.

4.221

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 129», inserire le seguenti: «, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto».

4.222

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 1, sopprimere le parole: «nel corso della stessa udienza» e la parola: «oppure».

4.223

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché la persona offesa», con le seguenti: «e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».

4.224

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 1, sostituire le parole: «sentite le parti nonché la persona offesa,» con le seguenti: «sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».

4.225

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il comma 2.

4.226

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori».

4.227

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il comma 5.

4.228

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

4.229

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

4.230

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.231

CALIENDO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 5, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.232

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

4.233

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

4.234

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il comma 6.

4.235

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il comma 7.

4.236

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 7, dopo la parola: «l'imputato» inserire le seguenti: «la persona offesa».

4.237

CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

4.238

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quinquies».

4.239

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere il comma 1.

4.240

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere il comma 2.

4.241

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere il comma 3.

4.242

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-sexies», nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a norma dell'articolo 129».

4.243

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-septies».

4.244

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato quando, in considerazione delle informazioni e delle relazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 141-*ter*, capo X-*bis*, la prova abbia avuto esito positivo».

4.245

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», comma 1, dopo le parole: «estinto il reato», inserire le seguenti: «fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».

4.246

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto del comportamento dell'imputato», inserire le seguenti: «e del rispetto delle prescrizioni dettate».

4.246 (testo 2)

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto del comportamento dell'imputato», inserire le seguenti: «e del rispetto delle prescrizioni stabilite».

4.247

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sost. id. em. 4.245

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».

4.248

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone con ordinanza», inserire le seguenti: «impugna bile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale».

4.249

CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.250

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni stato e grado del procedimento».

4.251

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.252

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.253

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 657-bis», comma 1, sostituire le parole: «tre giorni», con le seguenti: «due giorni».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

*(Introduzione del capo X-*bis *del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Capo X-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141-*bis*. - *(Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). - 1.* Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-*ter*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1.* Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

EMENDAMENTI

5.200

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-bis».

5.202

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-bis», comma 1, dopo la parola: «reato», aggiungere le seguenti: «e altresì indicando che l'interessato, ai fini dell'ammissione, dovrà dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze sia esse dannose o pericolose e tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa».

5.203

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-ter».

5.204

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 1.

5.205

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 2.

5.206

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 3.

5.207

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 4.

5.208

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», comma 4, sostituire le parole: «in caso di grave o reiterata trasgressione», con le seguenti: «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

5.209

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 6.

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«*i-bis)* l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

EMENDAMENTO

7.200

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «prova», aggiungere le seguenti: «e di pene detentive non carcerarie».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

EMENDAMENTI

8.200

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» con le seguenti: «della corte di appello».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello»

8.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito internetdel Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8 E ORDINI DEL GIORNO

8.0.200

BUEMI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.200

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.";

b) il comma 3-*bis* è abrogato».

G8.0.200 (già em. 8.0.200)

BUEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.0.200.

_____

(*) Accolto dal Governo

8.0.201

BUEMI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.201

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravifiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *1.* Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381; e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziari a è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati

presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.";

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-*bis*. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata".

Art. 3-*ter*. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti.";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter*";

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-*bis*. - *1.* Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.

Art. 5-*ter*. - *1.* Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole.

2. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

G8.0.201 (già em. 8.0.201)

BUEMI, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.0.201.

_____

(*) Accolto dal Governo

8.0.202

BUEMI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.202

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-*bis:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il proweditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziari a, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, awalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o non profit, e acquistando le relative progettazioni";

2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole: "imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o *no profit*";

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o no profit che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziari a per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria.";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente.";

4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari"».

G8.0.202 (già em. 8.0.202)

BUEMI, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.0.202.

_____

(*) Accolto dal Governo

8.0.203

BUEMI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.203

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)

1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e no profit per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e con la direzione dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'attività lavorativa intramuraria dei detenuti si applica la possibilità di adozione, a livello territoriale, di specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione ed agli incrementi di competitività e di salario, di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le relative deroghe alle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi di categoria vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale adibito al lavoro carcerario, cui il contratto stesso si riferisce, a condiziolle che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori ai sensi del comma 3 del citato articolo 1».

G8.0.203 (già em. 8.0.203)

BUEMI, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.0.203.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 9.

Approvato

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies*».

2. L'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*bis*. - *(Assenza dell'imputato)*. - *1.* Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-*ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti

comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. - *(Sospensione del processo per assenza dell'imputato)*. - *1.* Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*. Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

4. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quinquies*. - *(Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo)*. - *1.* Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

EMENDAMENTO

9.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di dibattimento)

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 489. - *(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1.* L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-*bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

EMENDAMENTO

10.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 625-*ter*. - *(Rescissione del giudicato). - 1.* Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta

giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

EMENDAMENTO

11.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis)* sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

EMENDAMENTI

12.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

12.201

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

12.202

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 161 secondo comma del presente codice non si applicano».

12.203

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «non decorre».

12.204

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «aumentati del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice», aggiungere le seguenti: «aumentati del quintuplo».

12.205

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice», aggiungere le seguenti: «aumentati del quadruplo».

12.206

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice», aggiungere le seguenti: «aumentati del triplo».

12.207

STEFANI, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice», aggiungere le seguenti: «aumentati del doppio».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

EMENDAMENTO

13.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. - *(Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1.* Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e

successive modificazioni».

EMENDAMENTO

14.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis)*, introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

«*i-ter)* i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

EMENDAMENTO

15.200

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Al fine di coordinare le disposizioni introdotte a seguito dell'approvazione degli emendamenti 3.236 (testo 2) e 3.237 (testo 2), all'articolo 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità

che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 925

Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio (110)

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui all'articolo 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3.

(Sanzioni pecuniarie civili)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articoli 594 e 595;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che le sanzioni civili relative alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale siano commisurate anche all'arricchimento del soggetto responsabile e stabilire che, per la diffamazione a mezzo stampa, le stesse non possano essere inferiori ad euro 20.000 e, in caso di fatto determinato non vero, ad euro 50.000.

Art. 4.

(Riforma del sistema delle pene)

1. La riforma del sistema delle pene è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, prevedere che il giudice possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni, nei limiti di cui alla lettera *e)*;

b) per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, prevedere che il giudice, nel commisurare la pena, possa applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, nei limiti di cui alla lettera *e)*;

c) prevedere altresì che per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* il giudice possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *d);*

d) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque oltrepassare le otto ore; prevedere che l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sia subordinata al consenso dell'imputato;

e) prevedere che la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari e il lavoro di pubblica utilità di cui al presente articolo non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

f) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento;

g) in materia di esecuzione delle pene detentive e di misure alternative alla detenzione, eliminare le preclusioni previste nell'articolo 656, comma 9, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ad esclusione dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e nell'articolo 47-*ter*, comma 1-*bis,* della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Art. 5.

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di effettività della pena (111)

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165:

1) al primo comma, le parole: «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,» sono soppresse;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Salvi i casi previsti all'articolo 163, commi secondo, terzo, limitatamente al condannato che abbia compiuto gli anni settanta, e quarto, la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva è altresì subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»;

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-*bis*. - *(Lavoro di pubblica utilità)*. - Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 165 non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività è svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio ovvero, ove ciò non sia possibile, nell'ambito della provincia e comporta la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione consiste nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza

del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma»;

c) dopo l'articolo 168 sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ma i limiti di cui all'articolo 165-*bis* sono ridotti della metà.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte.

Art. 168-*ter*. - *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 168-*quater*. - *(Revoca della messa alla prova)*. - La messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*sexies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - *1*. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato o la persona sottoposta alle indagini, fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Se la richiesta viene presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso e dispone che la richiesta sia notificata, a cura del richiedente, anche alla persona offesa. In caso di consenso il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini. Se il pubblico ministero non presta il consenso il giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Se non ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza.

4. Quando viene concessa la messa alla prova il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

5. I termini di cui al comma 4 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

6. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione

l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, ma l'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento. In caso di rigetto dell'istanza la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

Art. 420-*septies*. - *(Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento)*. - *1.* L'ordinanza che dispone la messa alla prova contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione dei servizi sociali, che riferiscono periodicamente al giudice sul comportamento del soggetto.

Art. 420-*octies*. - *(Esito della prova. Revoca)*. - *1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole da: «; l'imputato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato, presentare domanda di oblazione o formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*. - *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)*. - *1.* In caso di revoca della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a trentotto euro di pena pecuniaria. Ai fini della detrazione non si considerano periodi di prova inferiori ai cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*. - *1.* Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975,n. 354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-*bis* del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta».

Art. 5.

(Modifica alla legge 24 novembre 1981,n. 689)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero 6) è

aggiunto il seguente:

«6-*bis)* l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 165-*bis* del codice penale».

Art. 6.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili (113)

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «chiusura delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 420-*bis*»;

b) all'articolo 349:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis*»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis*, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;

c) l'articolo 420-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*bis*. - *(Rinnovazione dell'avviso. Sospensione del procedimento)*. - *1*. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato

personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata ai sensi dell'articolo 159.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:

a) se la notifica dell'avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3».

Art. 2.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. - *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). - 1.* Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«*i-bis)* i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (666)

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. - *(Particolare tenuità del fatto)*. - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-*bis* del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-*bis* del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2*-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del* fax *o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato)*. - *1*. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico

corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini

non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-*bis*. - *(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)*. - *1.* La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-*ter*. - *(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)*. - *1.* Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti)*. - *1.* Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente,

le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni)*. - *1*. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6*-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-*bis* e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3*-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi l e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-*bis*, è utilizzata per il pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contumacia)

1. All'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*».

2. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. - *(Rinnovazione della udienza preliminare). - 1.* Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, di cui all'articolo 419, è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, a norma dell'articolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 4, 165 o 169.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione dell'udienza, salvo che, in presenza di più imputati e in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone, offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato non notificato con ordinanza motivata, previa separazione della sua posizione processuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento abbia nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione dell'udienza, di cui al comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato

per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione dell'udienza:

a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la notifica dell'avviso;

b) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. All'udienza di cui al comma 6 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi dell'articolo 444».

3. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quinquies*. - *(Assenza o allontanamento volontario dell'imputato)*. - *1.* Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione dell'udienza, ordina di procedere in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 420-*quater* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente a un'udienza, non compare a udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla altresì se l'udienza doveva essere sospesa ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater*».

4. Dopo l'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 420-*sexies*. - *(Assenza dell'imputato in casi particolari)*. - *1.* Qualora il giudice abbia disposto di procedere in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura dell'udienza, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, il giudice può procedere separatamente».

5. Al comma 2-*bis* dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «e 420-*quinquies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-*quinquies* e 420-*sexies*».

6. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis)* sospensione del processo penale nei casi di assenza dell'imputato all'udienza di cui agli articoli 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere

l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 6.

*(Modifica dell'articolo 132-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*

1. L'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-*bis*. - *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*. - *1.* Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitariti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato

dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di prescrizione)

1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 157, 158, primo comma, 159, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente prima dalla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 168-bis *del codice penale, in materia di sospensione del processo con messa alla prova)*

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall'articolo 2621 del codice civile. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 420-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*septies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - *1.* Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita

nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-*octies*. - *(Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento)*. - *1.* Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-*septies* il giudice, al fine di decidere sull'istanza, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni ai quali eventualmente subordinare la concessione della messsa alla prova, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, di obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera *a)*; il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-*novies*. - *(Esito della prova. Revoca)*. - *1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento

riprenda il suo corso.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta».

2. Dopo l'articolo 491 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 491-*bis*. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. - *1.* Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*septies*, 420-*octies* e 420-*novies*».

3. Dopo l'articolo 657 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*.- *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)*. - *1.* In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 11.

*(Introduzione dell'articolo 191-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*. - *1.* Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione

dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Art. 12.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

c) all'articolo 50-*bis*, comma 1, le parole: «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena».

Art. 13.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)*. - *1.* Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e

privati, utili all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-*bis*, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-*bis*, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-*septies*»;

b) all'articolo 51-*ter*, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-*ter*, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-*septies*, comma 10».

Art. 14.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è

istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del

tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 15.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Vaccari sui recenti fenomeni alluvionali che hanno colpito il modenese

Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo per rubare qualche minuto per parlare dell'ennesima calamità naturale che ha colpito oltre alla Liguria e alla Toscana anche parte dell'Emilia-Romagna. Le immagini che avete visto ai telegiornali o sui siti e *social network* danno solo un'idea di ciò che stanno vivendo gli abitanti della provincia di Modena, che solo 20 mesi fa sono stati colpiti da un terremoto devastante, e pochi mesi dopo da un tornado. È emblematico come le condizioni del Paese reale misurino gli effetti derivanti dalle calamità naturali accanto a quelli di una crisi devastante, mentre nei palazzi della politica si discute d'altro.

A causa di una rottura dell'argine del Secchia in località San Matteo (Comune di Modena) su un'apertura di 70-80 metri che è stata chiusa pressoché definitivamente stamattina, il territorio di due Comuni a valle, Bastiglia e Bomporto, per complessivi 4.000 abitanti, è stato completamente allagato con altezze che sfiorano in alcuni punti i due metri. Allagamenti hanno già interessato un fronte di oltre 20 km nei Comuni di San Prospero, Medolla, Camposanto, San Felice, Cavezzo.

Le responsabilità saranno accertate e documentate ma ora serve occuparsi dei danni e risarcimenti.

I danni causati dagli allagamenti riguardano il sistema infrastrutturale pubblico e di pubblico interesse, il patrimonio edilizio privato e le attività produttive ed agricole in una zona che produce una percentuale significativa del PIL del Paese.

Nei prossimi giorni la Regione Emilia-Romagna invierà al Governo una prima ricognizione dei danni e delle spese necessarie per sostenere la richiesta di stato di emergenza necessaria per far fronte a

questa nuova calamità, che rischia di far precipitare in una condizione di ulteriore difficoltà e scoramento un territorio che stava faticosamente rialzandosi dopo il sisma del 2012.

Sono già un migliaio le persone sfollate ed ospitate nel Comune di Modena e in Comuni limitrofi, negli alberghi della zona, a cui si aggiungono una casa protetta e un centro per disabili ricollocati in analoghe strutture di altri Comuni. Si tratta tuttavia di un numero destinato ad aumentare con le ore, perché sono diverse migliaia le persone che hanno scelto di rimanere ai piani altri delle proprie abitazioni e che ora si trovano nelle condizioni di bisogno di assistenza.

Sono circa 3000 gli ettari di terreno agricolo coperti d' acqua, 200 le aziende agricole e vitivinicole di colture e prodotti Doc, Dop e Igp seriamente compromesse, tutte le colture seminative sono andate distrutte, in tutti i caseifici interrotta la produzione di parmigiano reggiano, 20 allevamenti di bovini sono stati evacuati.

Colpite anche numerose piccole e medie aziende operanti in diversi settori (le prime stime parlano di 1800) dalla cartotecnica, commercio non alimentare e arredamenti, meccanica, agroalimentare, lavorazione della gomma, trasporti. Il totale fino ad ora ci porta a oltre 2.500 addetti sospesi dal lavoro ma stimiamo che il numero si possa avvicinare ai 5.000 addetti.

Ora, accanto ai danni del terremoto, si dovranno contare anche quelli delle esondazioni. Voglio esprimere un sincero plauso ai sindaci, agli amministratori tutti, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai volontari e all'intero sistema di Protezione civile, in questi giorni, ancora una volta continuano a dimostrare di essere la vera spina dorsale della nostra comunità e del nostro Paese. Siamo accanto a loro e, qui faremo la nostra parte per sostenere la richiesta dello stato di emergenza avanzata dalla Regione Emilia-Romagna e per chiedere attenzione e vicinanza e che il Governo venga a riferire in Parlamento.

Occorrono non solo risorse, ma anche procedure snelle che consentano una pronta risposta nell'assistenza alla popolazione e poi nel risarcimento e nel ripristino delle attività commerciali e produttive e delle migliaia di abitazioni danneggiate.

Serve inoltre che il Governo decida uno stop alle scadenze fiscali per le imprese e le famiglie colpite dall'alluvione e l'adozione di ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori e le attività produttive.

In ragione dell'emergenza alcune risposte immediate vanno date, a cominciare dalla proroga dei pagamenti delle imposte. Famiglie e aziende, in questo momento, non sono nemmeno nella condizione materiale di poter provvedere. È altrettanto essenziale - come già avvenuto per il sisma - assicurare da subito che ci saranno ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi. Non possiamo permetterci di perdere un solo posto di lavoro a causa dell'esondazione vista la situazione occupazionale già difficilissima che attraversiamo.

Auspico infine che quest'ultima tragedia possa almeno spingere il Governo e il

Parlamento a fare due cose di assoluta necessità e priorità: la prima è quella di scrivere finalmente una nuova e buona legge in grado di considerare i cittadini italiani

uguali dalle Alpi alle Sicilia di fronte alle calamità naturali, facendo tesoro delle esperienze positive e negative fatte finora nelle varie regioni. La seconda è di riportare in testa alle priorità del Paese il tema della manutenzione del territorio e della difesa del suolo, attraverso politiche di tutela e di conservazione, per impostare una strategia nazionale di riqualificazione fluviale a medio termine incentrata sulla gestione del rischio idraulico e il miglioramento ecologico del territorio.

Del tema questa Assemblea ne ha discusso ampiamente il 4 settembre scorso approvando una risoluzione che indicava una strategia chiara per cambiare passo: ora non servono più le parole ma risposte concrete per rafforzare in modo significativo quella strategia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 925:

sull'emendamento 1.226, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 1.257, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.207, la senatrice Gatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 2.214 e 2.215, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'articolo 2, il senatore Susta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.213, i senatori del Gruppo M5S avrebbero voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Pagliari un voto favorevole; sull'emendamento 3.214, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.246, identico agli emendamenti 3.247 e 3.248, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.201 e 4.232, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 4, la senatrice Orrù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 5, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 12.201, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 13, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Calderoli, Casaletto, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Colucci, De Monte, De Poli, Divina, Esposito Giuseppe, Guerra, Latorre, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Pizzetti, Romani Maurizio, Stucchi, Valentini, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ghedini Rita, Guerrieri Paleotti e Lezzi, per partecipare a una Conferenza interparlamentare; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10a (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 15 gennaio 2014, hanno approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche relative alla nuove modalità di risarcimento assicurativo dei danni occorsi ai veicoli in caso di incidente (*Doc*. XXIV, n. 17).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dello sviluppo economico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Istituzione dei Corpi Civili di Pace (1250)

(presentato in data 16/1/2014).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 15 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il seguente documento approvato:

dalla X Commissione (Attività produttive) di quella Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2013, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva" (COM(2013)407 final)*(Atto n. 220)*.

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 17 gennaio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione,

che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 17 gennaio 2014 - alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 26 febbraio 2014. Le Commissioni 1a, 2a, 9a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 febbraio 2014.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 17 gennaio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni - la conferma della proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica - Istat (n. 23-*bis*).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 17 gennaio 2014 - alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 6 febbraio 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. LXXX, n. 1).

Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Roberto Danovaro a Presidente della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" (n. 17).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Alessandro Cosimi in qualità di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) (n. 18).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettere in data 13 e 14 gennaio 2014, ha inviato:

la deliberazione n. 13/2013/G - Relazione concernente "Programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2014-2016" (Atto n. 217);

la deliberazione n. 16/2013/G - Relazione concernente "Programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2014" (Atto n. 218);

la deliberazione n. 17/2013/G - Relazione concernente " Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2012" (Atto n. 219).

Le predette deliberazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

Mozioni

MATTESINI, Stefano ESPOSITO, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', D'ADDA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, RICCHIUTI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, ZANONI - Il Senato,

premesso che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo chiamata a giudicare sul ricorso (n. 77/07) contro la Repubblica

italiana di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, ha condannato l'Italia con la sentenza del 7 febbraio 2014;
la Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. L'Italia è stata condannata per aver negato a una coppia tale diritto. Nella sentenza, che diverrà definitiva tra 3 mesi, i giudici hanno riscontrato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere in combinato disposto con l'articolo 8 concernente il rispetto della vita familiare;
la Corte ha dunque affermato che il nostro Paese «deve adottare riforme» legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata;
considerato che:
la normativa vigente in Italia è ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia e permette la conservazione forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna, nonché situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate in questa materia nei sistemi giuridici degli altri Paesi europei;
secondo i giudici della Corte di Strasburgo, «se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l'inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne»;
il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagrafico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei fondamentali diritti della persona;
rilevato che:
da circa 20 anni nel nostro Paese si parla di libertà di scelta nell'attribuzione del cognome ai figli ma sono forti le resistenze del legislatore a consentire ai genitori tale scelta senza l'imposizione paternalistica di un sistema di attribuzione superato dalla storia e dalle convenzioni internazionali;
all'indomani della sentenza il Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta ha dichiarato su "Twitter" che "La Corte di Strasburgo ha ragione. Adeguare in Italia le norme sul cognome dei nuovi nati è un obbligo",
impegna il Governo:
1) a promuovere e sostenere le iniziative legislative di immediato recepimento della sentenza della Corte di Strasburgo;
2) a sostenere le proposte di legge volte a promuovere una riforma organica della disciplina dei cognomi dei figli che riconosca la pari dignità delle donne nel contesto di una libera scelta del cognome da attribuire ai figli, che permetta ai genitori, nonché al figlio stesso una volta maggiorenne, di poter optare per entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine da loro stessi stabilito, o per un solo cognome.
(1-00204)
Interpellanze
GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
i responsabili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno più volte indicato nei cunicoli scavati dalle nutrie sugli argini dei fiumi la causa del collasso degli stessi in caso di piene;
le organizzazioni agricole della provincia di Modena hanno denunciato questo fenomeno quale causa della rottura dell'argine del fiume Secchia nel paese di Bastiglia che ha causato gravissimi danni materiali e il decesso di un cittadino;
le associazioni animaliste ostacolano in ogni modo la cattura e l'abbattimento delle nutrie, che sono state immesse nei nostri fiumi circa 30 anni fa e si sono moltiplicate a dismisura,
si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per garantire la sicurezza dei cittadini e che non si ripetano alluvioni come quelle in provincia di Modena.

(2-00111)

Interrogazioni

RUVOLO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

tra le misure approvate nel dicembre 2012 dal Parlamento, figurano le agevolazioni previste per le aziende che operano all'interno delle zone franche urbane;

le zone franche urbane rappresentano un importante volano per lo sviluppo economico delle aree svantaggiate di un territorio, permettendo, attraverso politiche di defiscalizzazione, una maggiore competitività delle aziende e un generale miglioramento della qualità di vita della collettività che vi risiede;

numerosi studi scientifici evidenziano che gli Stati che vi hanno fatto ricorso hanno tratto vantaggi tanto economici, quanto sociali. Si vuole ricordare, a titolo di esempio, l'esperienza francese;

con l'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, sono state riprogrammate le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo a favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle regioni convergenza (tutte meridionali) l'esenzione del pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

il 10 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto attuativo delle zone franche urbane che sono complessivamente 44, individuate tutte nelle Regioni meridionali: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, più i Comuni della provincia sarda di Carbonia-Iglesias;

i finanziamenti provengono dalla riprogrammazione dei fondi europei del ciclo 2007-2013, dalle risorse regionali e della terza fase della riprogrammazione del piano di azione e coesione che ha già liberato, a fine 2012, ben 377 milioni di euro;

i Comuni interessati dalle agevolazioni in Sicilia sono i seguenti: Aci Catena, Acireale, Catania, Erice, Gela, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Bagheria, Enna, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Vittoria;

il decreto di attuazione, perché possa diventare operativo, necessita soltanto dei bandi che devono essere predisposti dal Ministero dello sviluppo economico;

di recente, in occasione dei lavori dell'assemblea nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, le amministrazioni interessate, tra queste quella di Sciacca, Termini Imerese e Castelvetrano, hanno sollecitato l'attivazione dei bandi;

hanno chiesto, in particolare, di avere un'anticipata comunicazione circa la data di pubblicazione del bando, in modo tale che, nel periodo antecedente l'emanazione del bando, le amministrazioni coinvolte possano intensificare la campagna di informazione a favore degli operatori e dei professionisti interessati dalle agevolazioni fiscali e contributive previste;

hanno chiesto, altresì, di prendere in considerazione le richieste formulate da moltissimi operatori, come quella di estendere i benefici sugli sgravi previdenziali anche ai titolari delle ditte (artigiani e commercianti), nonché ai professionisti singoli;

considerato che nell'attuale periodo di crisi, l'immediata attivazione delle zone franche urbane (ZFU) rappresenterebbe uno strumento essenziale per la sopravvivenza delle imprese esistenti ed il volano per lo sviluppo economico delle zone svantaggiate,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro dello sviluppo economico non abbia ancora provveduto a pubblicare i bandi per l'attivazione delle ZFU, e quali saranno i tempi di pubblicazione;

se le richieste avanzate dagli operatori e dai rappresentanti dei Comuni (tra queste, quella di estendere i benefici sugli sgravi previdenziali anche ai titolari artigiani e commercianti, nonché ai professionisti singoli) verranno accolte e regolamentate nel bando.

(3-00645)

DI BIAGIO, MERLONI, DALLA ZUANNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e*

del mare e dell'interno - Premesso che:
l'emergenza che coinvolge quella che dai *media* è definita la "terra dei fuochi", una vasta aerea che si estende dalla provincia di Napoli a quella di Caserta, sta assumendo una proporzione notevole, configurandosi come uno dei più grandi disastri ambientali che si sia verificato sul territorio nazionale, non soltanto in ragione dell'ampiezza del territorio direttamente coinvolto ma anche e soprattutto per le vergognose quanto articolate dinamiche illecite relative alla gestione del problema nel corso degli anni;
dai monitoraggi avviati dai consulenti tecnici delle Procure direttamente coinvolte emergono quotidianamente nuovi ritrovamenti di cave e discariche interrate, il più delle volte in prossimità di terreni destinati a coltivazioni agricole: il processo di interramento dei rifiuti, spesso rifiuti ospedalieri, scarti industriali e scorie radioattive, è durato in alcuni casi oltre un ventennio, tanto da consentire la contaminazione da parte delle sostanze nocive delle falde acquifere, amplificando in maniera devastante gli effetti teratogeni dell'inquinamento;
il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", il cui *iter* di conversione è al momento in corso presso la Camera dei deputati introduce disposizioni volte a consentire il monitoraggio delle contaminazioni sul territorio campano: nello specifico si dispone lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi;
alla luce di quanto disposto dal provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato una serie di iniziative, che prevedono il coinvolgimento di molteplici attori istituzionali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di monitoraggio e prevenzione a disposizione delle autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale. Le iniziative sono nel contempo orientate al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esistono sul territorio, e alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di avviare le attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica ed evitare in alcuni casi che situazioni di inquinamento interessino anche la produzione agricola;
nelle more dell'attuazione delle suddette disposizioni e del completamento del progetto di monitoraggio e controllo, sussiste il palese rischio che su alcune aree non ancora identificate come a rischio e dunque non ancora legittimate ad essere oggetto di attuazione della normativa, possano essere autorizzate iniziative di natura economica, ad esempio di natura ricettiva, tali da rinnovare e criticizzare ulteriormente i rischi per l'incolumità dei cittadini del territorio;
le attività di tipo ricettivo, afferenti ad esempio al versante agrituristico, basandosi su attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, rappresentano un grave rischio in considerazione delle potenzialità inquinanti, talvolta ancora non accertate, che caratterizzano i terreni di alcune aeree;
pertanto sarebbe auspicabile consentire, in attesa della completa esecuzione delle misure e delle iniziative di cui al provvedimento, un coinvolgimento attivo degli enti locali, dei comitati dei cittadini dei comuni direttamente coinvolti e delle forze dell'ordine che funga da controllo del territorio e possa intercettare eventuali attività, per le quali è stata fatta la segnalazione certificata di inizio attività, su territori potenzialmente a rischio ma non ancora qualificati come tali;
pur nella consapevolezza del carattere alquanto complesso dell'attuale congiuntura economica e dell'esigenza di tutelare il tessuto economico produttivo delle aree colpite, si ritiene fondamentale evitare nel contempo che si creino quelle condizioni capaci di amplificare ulteriormente il rischio ambientale, almeno fino a quando non sia stata delineata una completa mappatura dei territori a rischio e sia stata delineata la portata del rischio stesso,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere nelle more dell'attuazione del progetto di mappatura dei terreni contaminati, al fine di consentire il controllo dell'avvio di nuove attività, come quelle di tipo ricettivo, sui territori potenzialmente caratterizzati dalla presenza di

sostanze contaminanti.
(3-00646)
SCALIA, LUCHERINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in data 27 dicembre 2013 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio è stata sottoscritta una convenzione volta ad affrontare il problema relativo all'attuazione del processo di stabilizzazione e fuoriuscita occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) vista l'urgente necessità di svuotamento del bacino di pertinenza della Regione Lazio dei suddetti lavoratori;
la convenzione, tra le varie cose, impegna le parti a definire iniziative congiunte finalizzate a raggiungere il definitivo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili attraverso una serie misure quali: a) l'attivazione di un nuovo percorso di "fuoriuscita incentivata"; b) interventi di *outplacement* dei lavoratori riconfluiti nel bacino; c) l'attuazione di politiche, finanziate, se necessario, anche con risorse di derivazione europea, al fine di creare sbocchi occupazionali stabili;
con riferimento alle richieste di fuoriuscita dal bacino regionale dei LSU, la Corte dei conti con la deliberazione n. 123/2013 (rendiconto generale 2011, Regione Lazio) ha rilevato, su comunicazione dell'amministrazione regionale, che quelle già sostenute finanziariamente assommano a 409, cui vanno aggiunte le richieste pervenute negli ultimi mesi del 2012 e non ancora oggetto di approvazione da parte della Regione;
relativamente al processo di stabilizzazione la Corte dei conti con la stessa deliberazione ha rilevato alcune anomalie nelle convenzioni stipulate tra la Regione e gli enti territoriali. In particolare, la Corte ha evidenziato come i canali di finanziamento utilizzati dalla Regione Lazio fossero costituiti da risorse provenienti dal Fondo sociale europeo;
considerato che:
per esigenze di bilancio gli enti locali non hanno le capacità di sostenere sul piano finanziario i processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
con la convenzione la Regione Lazio si impegna a compartecipare nella misura del 50 per cento alla copertura degli oneri derivanti dalle attività socialmente utili svolte da quei soggetti per i quali non è stato raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione;
il fine ultimo degli interventi volti allo svuotamento del bacino LSU è costituito dalla stabilizzazione occupazionale di tali lavoratori,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere il problema della stabilizzazione a tempo indeterminato dei LSU di competenza della Regione Lazio.
(3-00648)
MANASSERO, FEDELI, PEGORER, SOLLO, CUCCA, SPILABOTTE, PAGLIARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, FILIPPIN, ZANONI, SCALIA, VACCARI, BERTUZZI, Elena FERRARA, GIACOBBE, RUTA, CUOMO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il 14 gennaio 2014 l'organizzazione ambientalista "Greenpeace" ha reso noto lo studio "Piccoli mostri nell'armadio" che rivela sostanze chimiche pericolose nei vestiti per bambini di note marche di abbigliamento;
nella ricerca sono stati testati 82 articoli per bambini di marchi popolari, sportivi e di lusso acquistati in 25 Paesi del mondo;
i prodotti sono stati esaminati in laboratori indipendenti accreditati;
considerato che:
il nonifenolo etossilato è un composto organico di sintesi utilizzato come tensioattivo che ha sollevato preoccupazioni crescenti dal punto di vista dell'impatto ambientale al punto di essere limitato in Europa e bandito dai prodotti da bucato negli Usa. Questa sostanza è stati trovata in 50 prodotti su 82, a livelli che vanno da appena un milligrammo per chilogrammo (il limite di rilevamento) fino a 17.000 milligrammi per chilogrammo. Si tratta del 61 per cento dei prodotti testati. Tutti i marchi hanno almeno un prodotto nel quale sono stati rilevati nonifenoli etossilati; essi sono stati rilevati in prodotti provenienti da 10 Paesi di produzione su 12;
gli ftalati sono una famiglia di composti chimici usati nell'industria delle materie plastiche. Dal 2003

sono oggetto di controversia. Alcuni studi sembrano mostrare che siano in grado di produrre effetti analoghi a quelli degli ormoni estrogeni, causando una femminilizzazione dei neonati maschi e disturbi nello sviluppo dei genitali e nella maturazione dei testicoli. Questi composti sono stati trovati in 33 campioni dei 35 che presentavano stampe al plastisol. Due di questi campioni contenevano concentrazioni molto elevate di ftalati che non sarebbero consentiti dalla legislazione europea, che però non si applica agli indumenti, ai giocattoli e articoli per bambini;

i composti organo-stannici sono composti organici dello stagno di cui è stata dimostrata la tossicità per il sistema immunitario. Questi composti sono stati trovati in 3 articoli con stampe al plastisol, sui 21 testati, e in 3 calzature su 5. Per queste calzature la concentrazione di composti organo-stannici (detta DOT) rilevata era più alta dello *standard* Oeko-texs10, una certificazione di sostenibilità volontaria, e degli *standard* fissati dalle aziende produttrici di questa merce;

uno o più composti perfluorurati, che possono causare infertilità, sono stati rilevati in ciascuno dei 15 articoli testati per il rilevamento di tali sostanze;

l'antimonio e molti dei suoi composti sono tossici. Clinicamente l'avvelenamento da antimonio è molto simile a quello da arsenico. A piccole dosi provoca mal di testa, confusione e depressione. A dosi più alte provoca attacchi di vomito violenti e frequenti e porta alla morte nell'arco di pochi giorni. Questa sostanza è stata ritrovata in tutti e 36 gli articoli in cui è stato cercato. Si tratta di prodotti contenenti tessuti di poliestere al 100 per cento oppure di poliestere e altre fibre,

si chiede di sapere:

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda procedere per svolgere un ruolo attivo nel garantire ai consumatori, in particolare ai bambini, di poter vivere in un mondo libero da sostanze chimiche pericolose;

se, in particolare, intenda operare per chiedere al Governo della Repubblica popolare cinese di adottare un impegno politico per arrivare all'obiettivo "scarichi zero" di sostanze chimiche pericolose nell'arco di una generazione. Si tratta di applicare il principio di precauzione, incluso un approccio preventivo che eviti la produzione e l'uso di sostanze pericolose e il loro successivo rilascio nell'ambiente. L'impegno dovrebbe essere seguito da una serie di politiche e regolamenti con obiettivi a breve-medio termine per il bando della produzione e l'uso di queste sostanze, dopo aver elaborato una lista dinamica di sostanze che richiedono un'azione immediata (in base al principio di sostituzione) e un registro pubblico dei dati sulle emissioni e le perdite di sostanze pericolose;

se, dal momento che il portale del Ministero resenta una pagina dedicata agli inquinanti sui prodotti di abbigliamento che cita, tra le sostanze nocive segnalate dal rapporto di Greenpeace, unicamente gli ftalati, non ritenga di effettuare una verifica sulle informazioni fornite ed eventualmente aggiornare la pagina in modo tale da fornire il maggior numero di notizie ai cittadini;

se, infine, non ritenga di dover appoggiare la campagna "Detox", promossa da Greenpeace nel luglio 2011 che prevede l'impegno all'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose entro il 1° gennaio 2020, visti anche i risultati di questo rapporto, in cui ogni marchio ha uno o più prodotti per bambini contenenti sostanze pericolose.

(3-00649)

RUVOLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la riorganizzazione delle Agenzie delle entrate e del territorio, per effetto della "*spending review* ", avrebbe previsto la chiusura degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Licata (Agrigento);

il contesto territoriale in cui opera l'Ufficio territoriale di Licata comprende anche il comune di Palma di Montechiaro, con servizi prestati ad una popolazione complessiva di circa 65.000 abitanti;

oltre alla presenza di un importante porto commerciale, da qualche anno, la città di Licata vanta anche la presenza di un attrezzatissimo porto turistico che, in breve, ha attirato una grande quantità di imbarcazioni; sono stati, inoltre, realizzati numerosi investimenti nel settore turistico con la creazione di diverse centinaia di posti letto, tanto che oggi Licata rappresenta uno dei centri della provincia di Agrigento con maggior presenza di turisti, con un comprensorio di Licata-Palma di Montechiaro attualmente in pieno sviluppo;

a giudizio dell'interrogante quanto mai inopportuna si presenta, allora, la paventata soppressione dell'Agenzia delle entrate di Licata, la quale dovrebbe, semmai, essere potenziata, e non soltanto per offrire migliori servizi all'utenza, sicuramente crescente (indecoroso, infatti, appare, in alcuni periodi dell'anno, il formarsi di file di attesa di cittadini che si mettono in attesa fin dalle prime luci dell'alba per poter accedere agli uffici), ma anche per esercitare un controllo maggiore nel territorio nell'interesse dell'erario;

è opportuno, invece, evidenziare come la notizia della soppressione della struttura abbia destato notevole apprensione, non solo tra gli operatori specializzati del settore (dottori e ragionieri commercialisti, notai, professionisti e titolari di aziende, eccetera), ma anche tra la popolazione tutta, per le ricadute negative che il fatto potrebbe avere; infatti presso l'Ufficio territoriale è allocato un *team* di controllo delocalizzato che si occupa di accertamenti, come studi di settore e altre tipologie di verifiche, evitando, così, ai contribuenti il disagio di recarsi presso la sede della Direzione provinciale che dista una cinquantina di chilometri da Licata, in assenza di parcheggi per i contraddittori, consegna di documenti e quant'altro attiene all'*iter* procedurale delle pratiche;

il dettato normativo prevede che gli uffici da chiudere vengano individuati "avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi (...) un numero di dipendenti inferiori a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva" (art. 23-*quinquies*, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012);

dall'analisi dei documenti emanati dalla competente Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, emergerebbe che la motivazione in base alla quale è stata determinata la chiusura degli uffici territoriali sia da rinvenire, soprattutto, in carichi di lavoro troppo esigui, che non giustificano i costi di funzionamento di alcuni uffici;

questo non può essere il caso di Licata, perché l'Ufficio ha sempre raggiunto gli obiettivi strategici assegnati dall'Agenzia, distinguendosi per proficuità, efficienza e professionalità. Infatti nell'anno 2013 (il dato è antecedente alla data del 31 dicembre 2013), l'Ufficio ha registrato oltre 3.500 atti, inviato 8.000 accertamenti tasse auto, eseguito più di 3.000 controlli, liquidato 600 sentenze, per un numero di utenti serviti pari a circa 17.000, in costante aumento rispetto agli anni precedenti;

il sindaco di Licata, avendo avuto notizia della paventata soppressione, ha già comunicato che l'amministrazione comunale, nell'esprimere la ferma volontà alla permanenza nella città dell'Agenzia delle entrate, ha già assicurato la massima disponibilità a fornire gratuitamente i locali;

non bisogna attenersi, allorché si devono operare dei tagli, a criteri squisitamente "ragionieristici", ma guardare a tutto il contesto territoriale, che necessita di un presidio di legalità fiscale e di controllo del territorio,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di approfondire e meglio verificare le decisioni della Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate in ordine alla soppressione dell'Ufficio di Licata;

quali azioni intenda porre in essere per scongiurare il rischio della chiusura dell'Ufficio territoriale in un contesto già sofferente come quello di Licata-Palma di Montechiaro, cui non possono essere applicati meri ragionamenti di contenimento di costi (che peraltro potrebbero essere diversamente contenuti, anche mantenendo in vita la struttura).

(3-00650)

MONTEVECCHI, CRIMI, SERRA, BIGNAMI, CAPPELLETTI, MOLINARI, MANGILI, MUSSINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli affari esteri e per gli affari europei* - Premesso che:

in Spagna, a far tempo dall'anno 2000, esiste un *franchising* ispanico di ristoranti di cucina italiana dal nome "La Mafia", giunto ormai ad oltre 40 locali situati nel centro e nel nord-est del Paese, definibile quindi a tutti gli effetti un'attività di ristorazione in crescita e largamente presente sul territorio;

"La Mafia", come si può leggere dallo stesso sito, "mira a diventare un *lovemark* internazionale", "adattandosi alle nuove tendenze e catturando il fattore emotivo, raggiungendo così il cuore dei propri clienti";

considerato che a luglio 2014, tra pochissimi mesi, partirà il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, periodo nel quale l'Italia sarà al centro dei riflettori dell'Europa e nel quale avrà la possibilità di coadiuvare l'agenda europea;
considerato inoltre che:
sono giunte agli interroganti molteplici segnalazioni di italiani residenti nel territorio spagnolo che denunciano il forte disagio derivante dalla presenza dei locali appartenenti alla catena;
risulta incomprensibile come una nazione a noi così vicina, che oltretutto conosce e ha conosciuto drammatiche stragi collegabili al fenomeno della criminalità organizzata, abbia potuto autorizzare la nascita di un *franchising* con queste peculiarità, ovvero quelle di incentivare una visione stereotipata e negativa dell'Italia, avallando di fatto una visione distorta e per giunta accattivante di quella che è una delle più grandi piaghe sociali che la nostra nazione abbia mai conosciuto;
risulta infine quasi canzonatorio apprendere che, sempre sullo stesso portale *web*, è possibile rinvenire una serie di attività in ambito sociale promosse dalla catena, producendo il triste accostamento del nome "La Mafia" alla promozione di attività benefiche,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda attivarsi al più presto per intervenire, forte anche del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, attraverso le opportune sedi diplomatiche al fine di porre rimedio a quello che a parere degli interroganti è un inaccettabile strumento denigratorio perpetrato all'estero nei confronti dell'Italia.
(3-00651)
SCIBONA, MANGILI, MOLINARI, SERRA, FUCKSIA, BERTOROTTA, CAMPANELLA, GIROTTO, BOCCHINO, DONNO, AIROLA, CAPPELLETTI, PAGLINI, BENCINI, LEZZI, PUGLIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
Alitalia, la principale compagnia aerea di bandiera, ha negli anni avuto ingenti problemi economici e di bilancio ed oggi sono note le forti condizioni di criticità in cui versa a causa di un debito che ammonta ad oltre 1,5 miliardi di euro;
il Governo italiano è stato più volte chiamato a tutelare la compagnia di bandiera ed i lavoratori della stessa con dispendio di soldi pubblici;
le scelte gestionali che hanno negli anni creato l'ingente debito sono a giudizio degli interroganti fondamentalmente sbagliate e permangono inutili sprechi volti a remunerare prebende e situazioni poco chiare;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
sarebbe diffuso da parte della compagnia l'impiego di equipaggi di volo in aeroporti diversi da quelli ospitanti la propria base operativa. Ad esempio equipaggi stanziati a Torino sarebbero impiegati per voli a Roma e viceversa, con conseguente spese di trasferta e pernottamento del personale;
al personale in trasferta verrebbe fornito un elenco di *hotel* convenzionati e verrebbe organizzato il pernottamento in albergo attraverso un portale, a cui potrebbe accedere unicamente personale autorizzato con l'uso di proprie credenziali, inserendo i dati del dipendente e la località;
in particolare il servizio di prenotazione sarebbe svolto da un *broker* denominato "Summerland" e la procedura prevedrebbe condizioni molto severe con penali in caso di cancellazione;
generalmente lo stesso albergo prenotato direttamente dall'interessato avrebbe un prezzo inferiore rispetto a quello proposto dal portale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se risulti un collegamento fra i vertici del *broker* Summerland e i vertici di Alitalia e se entrambe le aziende si servano dei medesimi consulenti, dando origine così a possibili conflitti di interesse;
se intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per sollecitare i vertici Alitalia a correggere queste procedure inutilmente dispendiose che continuano a gravare sul bilancio dell'azienda con negative ripercussioni su tutta la compagnia aerea.

(3-00653)
BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
come si apprende da organi di stampa, la Provincia di Firenze spende ogni anno oltre 750.000 euro per la locazione nel Comune di Empoli di 3 edifici privati che ospitano istituti scolastici ("il Tirreno" edizione di Empoli, 5 novembre 2013);
si tratta nello specifico dell'istituto "Da Vinci" in via Fabiani, di proprietà delle suore S. Giuseppe dell'apparizione, della succursale del liceo "Virgilio" in via Fucini, su cui pende un contratto di locazione tra Provincia ed Enel, e della sede dell'istituto per geometri "Brunelleschi" in via Giovanni da Empoli, ex fabbrica riqualificata in edificio scolastico di proprietà dell'immobiliare L'Avvenire SpA;
considerato che, a parere degli interroganti:
tali edifici risultano obsoleti, non a norma e inadeguati, e l'affitto risulta dunque uno spreco di soldi pubblici da parte della Provincia di Firenze, anche perché nel breve periodo non ci sono prospettive di ridurre l'importo dei canoni di locazione;
quanto sopra esposto è in contrasto con la logica della *spending review* e con i tagli dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se abbia contezza di quanti siano in Italia gli edifici scolastici oggetto di un contratto di locazione con un locatore privato;
quali misure di propria competenza intenda assumere per scoraggiare lo spreco di denaro pubblico in locazioni con enti privati ed incentivare la costruzione di nuovi edifici scolastici.
(3-00654)
MONTEVECCHI, MUSSINI, BIGNAMI, ENDRIZZI, SCIBONA, COTTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
a Piacenza, analogamente a quanto successo a Reggio Emilia, descritto nell'atto 4-01300, si è costituita una società di progetto, denominata Piacenza parcheggi SpA le cui quote societarie sono così composte: 85 per cento FINAL, 8 Edilstrade Building, 6 Consorzio cooperative costruzioni e 1 per cento APCOA;
in data 14 dicembre 2012 la società Piacenza parcheggi ha sottoscritto con il Comune di Piacenza un contratto di affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, riqualificazione della piazza soprastante, nonché della gestione delle aree di sosta a rotazione a pagamento, rimozione forzata e custodia dei veicoli a Piacenza;
Piazza Cittadella fa parte della Placentia romana fin dalla sua fondazione (218 a.C.). È una delle piazze storiche di Piacenza, insieme a piazza Cavalli, piazza Duomo e piazza S. Antonino. Su di essa si affaccia uno dei principali complessi monumentali della città: il palazzo Farnese e la parte superstite della cittadella Viscontea; lungo i margini della piazza, come risulta dalle mappe del museo archeologico di Parma e da numerose foto d'epoca e pubblicazioni, sono venuti alla luce nei decenni scorsi, a poche decine di metri di profondità dall'intervento in progetto, numerosi reperti di epoca romana: strutture murarie e pavimentazioni a mosaico, a quote variabili fra 2,5 e 4 metri;
il progetto preliminare del parcheggio sotterraneo approvato dalla Giunta comunale il 15 febbraio 2011, sulla base del quale è stata indetta la gara d'appalto, è completamente diverso da quello sottoposto al Consiglio comunale l'11 marzo 2008 in sede di approvazione del bilancio e del programma delle opere pubbliche 2008-2010. Il progetto preliminare del 2008 si estendeva sia sotto piazza Cittadella, oggi parzialmente occupata dall'autostazione, sia sotto la contigua piazza Casali, dove sorge il mercato rionale coperto e prevedeva 768 posti auto;
a seguito delle eccezioni e prescrizioni della Soprintendenza archeologica, a causa delle presenze di interesse storico-archeologico accertate o altamente probabili nel sottosuolo di piazza Casali (dov'era inizialmente previsto il parcheggio interrato così come dal piano regolatore generale), la Giunta

comunale ha dapprima ridotto i posti auto da 768 a 500, aggiungendo, a compensazione dei mancati introiti per gli operatori, la gestione dei parcheggi di superficie (tramite delibera dell'11 agosto 2010) e infine ha ristretto l'intervento alla sola piazza Cittadella abbassando il numero di posti auto da 500 a 250, di cui 50 privati (delibera del 15 febbraio 2011). La realizzazione del parcheggio avverrà senza alcuna variante al piano regolatore generale attualmente vigente (nel PRG il parcheggio era previsto solo nella zona di piazza Casali), variante impossibile da attuare essendo la zona inserita nel piano particolareggiato del centro storico cittadino;

l'art. 15 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 47/78 (legge di riferimento per quei Comuni che ancora non hanno approvato il PSC - piano strutturale comunale) stabilisce al comma 4 che sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a: la modifica delle previsioni del piano vigente, a condizione che dette varianti non ineriscano alla disciplina particolareggiata per la zona A, di cui all'art. 35, comma 5, della legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime di intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano incidenza sugli *standard* urbanistici di aree per servizi pubblici;

relativamente a questa discrepanza normativa il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Piacenza ha presentato un quesito formale alla segretaria generale, ottenendo risposta scritta;

il contratto stipulato prevede la realizzazione, nel sottosuolo di piazza Cittadella, di un parcheggio di 260 posti auto (210 pubblici e 50 privati) disposti su due piani, previa demolizione e trasferimento della stazione delle corriere esistente e uno scavo di almeno 8 metri di profondità in tutta l'area. La società realizzerà l'opera in *project financing* con un investimento di circa 9 milioni di euro, totalmente a proprio carico. La conclusione dei lavori del parcheggio sotterraneo dovrebbe avvenire entro la primavera del 2015;

il contratto stabilisce che la società gestirà per 27 anni sia i posti auto pubblici sotterranei realizzati, sia i parcheggi a pagamento nella zona a traffico limitato, sia la rimozione forzata e custodia dei veicoli. I 50 posti auto privati saranno ceduti in diritto di superficie per 90 anni;

qualora i tempi e i costi aumentino a causa di imprevisti, sostanzialmente di natura archeologica, il Comune stesso dovrà comunque garantire i ricavi previsti dal piano economico-finanziario, aumentando il numero dei posti auto a pagamento in città, adeguando le tariffe, allungando i tempi della concessione;

il Consiglio comunale e la cittadinanza sono venuti a conoscenza dei contenuti del progetto e della sua imminente attuazione solo dalla stampa allorché, nel febbraio 2013, sono stati annunciati lavori preliminari alla costruzione del parcheggio, consistenti nella posa di una nuova fognatura sostitutiva di un tratto del rivo sotterraneo S. Sisto, da demolire perché sottostante alla piazza Cittadella;

è sorto un comitato spontaneo che ha espresso, con argomenti urbanistici, economici, e di ordine storico, geologico e archeologico, forte contrarietà al progetto suggerendo alternative meno impattanti e meno costose, argomentazioni fatte proprie anche da "Italia nostra" regionale con propria nota ed indirizzate al Comune, alla Soprintendenza archeologica, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e alla Direzione regionale dei beni culturali;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, in seguito a ritrovamenti in via Berté, presso il mercato coperto, ad una profondità di 2-2,50 metri, di numerose strutture murarie databili agli inizi del XIX secolo (ex macello di epoca napoleonica), ma insistenti su strutture preesistenti più antiche, per il tramite della Soprintendenza per i beni archeologici di Bologna ha in un primo momento espresso parere contrario alla prosecuzione della posa della fognatura (tramite nota del 9 settembre 2013) e in seguito, preso atto (8 ottobre 2013) delle controdeduzioni del Comune con il supporto della società "Archeosistemi" (la stessa che a Reggio Emilia ha condotto le indagini per il parcheggio interrato di piazza della Vittoria), ha autorizzato, tramite nota del 19 dicembre 2013, la prosecuzione e conclusione dei lavori previa demolizione dei lacerti murari emersi, nei limiti strettamente necessari per il passaggio del condotto fognario di materiale plastico (diametro di 80 centimetri). In entrambe le occasioni la Soprintendenza archeologica di Bologna, ufficio di Parma, ha preso atto delle decisioni della Soprintendenza consorella, competente in quanto i

ritrovamenti risultano di età *post* classica, e le ha comunicate al Comune;
la Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota 4 novembre 2013, prot. 16364, dopo una disamina della documentazione degli atti relativi al progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato presso il Comune di Piacenza in piazza Cittadella, confermava un dato incontrovertibile, secondo il quale nella parte della piazza circostante l'autostazione la stratificazione insediativa, negli anni è stata ampiamente intaccata dagli interventi più recenti;
nel medesimo documento, la Direzione regionale del Ministero concludeva: "non si esclude, però, la probabile presenza di rinvenimenti, posti al di sotto di una profondità di 3 metri. Ad oggi non è stato presentato alcun progetto definitivo/esecutivo del parcheggio presso gli Uffici Competenti, insieme al progetto di scavo archeologico già segnalato come necessario". A seguito di tali considerazioni infatti, sentito il sopraintendente per i beni archeologici, la direzione regionale del Ministero riteneva di dover informare il Comune della necessità di stipulare un accordo di programma ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ai fini della corretta gestione dell'intervento, volta anche all'individuazione di strategie di fruizione e valorizzazione condivise in merito agli eventuali rinvenimenti archeologici;
considerato che:
il progetto preliminare dell'opera appaltata approvato dalla Giunta comunale il 15 febbraio 2011 è radicalmente diverso da quanto previsto dal bilancio e dal programma triennale delle opere pubbliche 2008-2010, perché prevede 1/3 dei posti auto e circa la metà della superficie di sedime originariamente indicata nel progetto approvato dal Consiglio comunale l'11 marzo 2008 e perciò è da considerare opera non conforme a quanto deliberato dal Consiglio;
le indagini effettuate nel sottosuolo di piazza Cittadella hanno interessato solo la metà circa dell'area oggetto del previsto intervento, perché l'altra metà è occupata dall'edificio dell'autostazione e pertanto questa, a tutt'oggi, non è stata oggetto di alcuna verifica archeologica preventiva;
i carotaggi eseguiti, inoltre, hanno un diametro di 10 centimetri ciascuno e sono stati effettuati secondo maglie quadrate di 10 metri di lato, lasciando inesplorate le aree dei quadrilateri interclusi, di 100 metri quadrati ciascuna;
lo scavo per la realizzazione del parcheggio dovrà spingersi almeno fino ad 8 metri di profondità e la costruzione dei diaframmi perimetrali di sicurezza avverrà con metodi altamente distruttivi e senza alcuna possibilità di controllo archeologico, con gravi disagi e probabili danni alle abitazioni e alle attività commerciali circostanti;
in adiacenza alla piazza Cittadella si aprono le finestre della scuola elementare e materna "Mazzini" ed il cortile della scuola stessa, nel quale sono stati rinvenuti, a una profondità di 3,50 metri circa, strutture murarie e mosaici romani; il cantiere comporterà grave disturbo alle attività scolastiche, inquinamento da polveri e acustico e verosimilmente intercetterà le vestigia della città romana;
il contratto d'appalto riversa sul Comune, e quindi sui cittadini, i costi dei rischi d'impresa dovuti a ritrovamenti archeologici (previsto pagamento della penale per la mancata realizzazione dell'opera anche per motivi di interesse pubblico) o all'allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera oltre la primavera del 2015;
nell'area militare contigua a piazza Cittadella (ex laboratorio del genio pontieri), oggetto di trattative tra Comune e Ministero della difesa ai fini della stipula di un accordo di recupero e valorizzazione, esistono ampie aree cortilizie e capannoni inutilizzati destinabili al parcheggio di non meno di 250 auto, con costi, problematiche e tempi certamente molto minori di quelli ipotizzabili per il parcheggio sotterraneo;
quanto ai lavori della società IREN di piazza Cittadella e via Berté in Piacenza, relativi alla deviazione di un collettore fognario, a parere degli interroganti non è comprensibile per quale motivo la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza abbia contraddetto in data 19 dicembre 2013 il proprio parere negativo espresso il 9 settembre 2013, sempre per il tramite della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna, autorizzando la rimozione di

strutture d'età *post* classica, individuate nel corso degli scavi, nonostante le precisazioni e le segnalazioni individuate dalla Direzione regionale del Ministero con prot. 16364;

considerato inoltre che:

come già evidenziato nell'interrogazione 4-01300 del 5 dicembre 2013, ove peraltro era stato chiaramente ribadito il concetto secondo il quale i ritrovamenti archeologici non possono essere considerati una frammentaria ricostruzione del nostro passato e della nostra storia, gli interroganti evidenziano la necessità di rispettare i ritrovamenti, in considerazione dei principi generali di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché del rispetto dei principi costituzionali di tutela del patrimonio storico della nazione, di cui all'art. 9 della Costituzione italiana;

tutta la vicenda descritta era stata sottoposta al parere della Sovrintendenza per i beni archeologici di Bologna, citato poi successivamente nella delibera di Giunta n. 195 /2013 del 22 gennaio 2013 che autorizzava, appunto, l'inizio dei lavori;

tuttavia l'autorizzazione si riferisce al "Progetto di scavo archeologico per la realizzazione del Parcheggio" e non alla realizzazione del parcheggio, ove infatti si danno al competente ufficio Unità di progetto Sspecializzato del Comune di Reggio Emilia prescrizioni sulle modalità con cui dovranno essere effettuate le indagini archeologiche propedeutiche all'effettuazione dello scavo per la realizzazione del parcheggio, oltre a richiedere che "siano fornite indicazioni in merito al restauro dei materiali (incluse le modalità di conservazione dei materiali deperibili) ed alla pubblicazione dei dati, come specificato nella circolare n. 10 del 15 giugno 2012, emanata dalla Direzione Generale per le Antichità del Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 163/2006";

non risultano agli interroganti altri successivi atti o pareri della competente Soprintendenza, che autorizzino l'inizio dei lavori di scavo del parcheggio interrato, prima del completamento delle attività prescritte e quindi della conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 96 della legge n. 163 del 2006;

come già evidenziato nell'interrogazione 4-01300, le indagini archeologiche realizzate nel corso del 2011 hanno portato in evidenza la presenza di reperti archeologici, e nello specifico di "tessere musive di calcare bianco di dimensioni circa 1x1x1cm" riconducibili ad un mosaico di epoca romana in buono stato di conservazione, di un suolo romano con una probabile struttura pavimentale frammentaria e di un suolo romano con laterizi frammentari, tutti ad una quota compresa tra i 4,13 e 5 metri;

all'interno della relazione archeologica, redatta dallo studio tecnico commissionato dalla società concessionaria, si rilevava una palese discordanza tra i livelli di rischio in essa riportati e il livello attribuito all'area interessata dal ritrovamento del mosaico tardo romano, in quanto non viene mai attribuita la classe più elevata, "certezza del ritrovamento", che appare invece scontata per il punto in cui è stato ritrovato il mosaico e per un relativo intorno cautelativo;

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare evidente che i contenuti e le modalità di esecuzione del progetto approvato e di cui, pare, sia già iniziata l'esecuzione nel mese di novembre e comunque resi esecutivi nel corrente mese di gennaio, sono ostativi ad una completa ed esaustiva applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché al rispetto dei principi di tutela del patrimonio storico della nazione, di cui all'art. 9 della Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna abbia concluso la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico relativa alla costruzione del parcheggio interrato di piazza della Vittoria di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in caso affermativo, con quale provvedimento definitivo;

se i civici Mmusei di Reggio Emilia, in quanto portatori di un prioritario interesse istituzionale alla tutela ed alla conservazione del patrimonio archeologico della città, siano stati interpellati o in qualche

modo coinvolti nella procedura e nelle attività ad essa collegate e connesse finora svolte e da svolgersi eventualmente in futuro;
quali azioni intenda intraprendere al fine di evitare l'ennesimo depauperamento del patrimonio artistico culturale del nostro Paese, attesa a parere degli interroganti la insufficiente cautela della autorizzazione pervenuta con decreto del 19 dicembre 2013, attraverso il nulla osta per la rimozioni parziale (come richiesto dall'IREN in nota n. 3534 del 1° agosto ed in nota n. 3617 del 6 agosto 2013) dei resti delle strutture murarie di età *post* classica (denominate UUSS 114, 115 e 105, nonché quelle denominate UUSS 104=101, 103, 126, 99, 119, 120, 121) che interferiscono con i lavori di realizzazione del collettore fognario in via Berté a Piacenza;
quali azioni di propria competenza abbia assunto o intenda assumere per garantire una completa ed immediata applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché il rispetto dell'art. 9 della Costituzione italiana ed al fine di salvaguardare i reperti archeologici certamente presenti al di sotto dell'area interessata dallo scavo per la realizzazione a Piacenza del parcheggio interrato in piazza Cittadella, nonché di evitare la distruzione e la perdita definitiva di un patrimonio storico cittadino e nazionale.
(3-00655)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2014 è stata pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 2 agosto 2013, concernente il completamento del corridoio tirrenico meridionale A12-Pontina-Appia e della bretella autostradale Cisterna-Valmontone, tratto della A12 tra Roma-Civitavecchia e Roma Tor de' Cenci;
con tale provvedimento si è provveduto a reiterare i vincoli necessari alla realizzazione degli espropri previsti per la realizzazione dell'opera autostradale e ad approvare il progetto definitivo del primo tratto dell'intervento, pari a 5,4 chilometri;
il costo previsto per il solo tratto "urbano" dell'autostrada, compreso fra lo svincolo della A12 Roma-Civitavecchia e Tor de' Cenci, è pari a circa 600 milioni di euro, mentre il costo complessivo dell'opera di cui alla delibera del CIPE supera i 2,7 miliardi di euro;
per la realizzazione di tale infrastruttura si rende necessaria una contribuzione pubblica a fondo perduto pari a 970 milioni di euro, attualmente coperta solo in parte, per 468 milioni di euro, dagli stanziamenti predisposti nel bilancio dello Stato;
in data 24 aprile 2013, la sezione centrale della Corte dei conti ha ricusato il visto sulla precedente delibera del CIPE n. 86 del 2012 concernente il piano economico-finanziario dell'opera;
il progettato tratto autostradale a sei corsie di circa 16 chilometri, compreso fra lo svincolo con la A12 e Tor de' Cenci, attraversa un comprensorio dell'agro romano di eccezionale rilievo paesaggistico e ambientale, sottoposto a specifici vincoli di tutela;
in particolare il tracciato autostradale progettato attraversa la riserva naturale statale del litorale romano, con riferimento specifico all'area di riserva integrale del Drizzagno di Spinaceto;
non risulta che l'ente gestore della riserva naturale statale abbia mai espresso il parere di propria competenza sul progetto dell'opera autostradale;
il tracciato dell'opera autostradale interessa inoltre il parco regionale di Decima-Malafede e incide direttamente sul sito d'Importanza comunitaria (SIC) "sughereta di Castel di Decima", inserito nella rete "Natura 2000" e protetto ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE;
il progetto si sviluppa inoltre, per alcuni tratti, a ridosso di quartieri urbani densamente popolati, con particolare riferimento ai comprensori di Vitinia, Mezzocammino, Villaggio Azzurro e Tor de' Cenci, con prevedibile impatto sull'inquinamento acustico, atmosferico e sulla vivibilità di aree abitative consolidate, anche in previsione dell'entità del traffico pesante;
non risulta essere stato adeguatamente valutato l'impatto sul sistema trasporti della nuova struttura sul

quadrante sud-ovest della città di Roma, tenendo presente che si tratterà di una struttura soggetta a pedaggio e quindi scarsamente utilizzabile dal traffico di rilievo urbano e non è stata presa in considerazione alcuna forma di intermodalità con il trasporto su ferro;
il Municipio XII di Roma capitale, più direttamente interessato dalla nuova infrastruttura, ha espresso parere contrario all'opera con l'ordine del giorno n. 3 del 12 luglio 2012, facendosi portavoce delle istanze di protesta espresse da associazioni locali e comitati rappresentativi dei quartieri interessati;
il Consiglio comunale di Roma, con l'ordine del giorno n. 227 del 30 novembre 2012, ha impegnato il sindaco e la Giunta "a farsi promotori di ogni utile iniziativa per manifestare la contrarietà di Roma Capitale all'avvio di qualsiasi progetto di realizzazione della bretella Tor de Cenci - A12 Roma Civitavecchia e di costruzione dell'autostrada Roma-Latina";
in continuità con il tratto autostradale in questione è in fase di avanzata progettazione un'ulteriore tratta autostradale rivolta a collegare il corridoio tirrenico con la A1 Milano-Napoli, con svincolo previsto sulla Fiano-San Cesareo;
l'ulteriore opera stradale, per oltre 34 chilometri di lunghezza, correrebbe parallela al grande raccordo anulare, interessando, oltre a Roma capitale, altri 12 comuni della provincia di Roma, con un costo ulteriore previsto di un miliardo e 660 milioni;
l'impatto provocato da entrambe le opere autostradali sulle aree agricole e sulle pregiate produzioni agroalimentari di Roma e della sua provincia appare devastante, con particolare riferimento al comprensorio di Decima-Malafede, di Fioranello, del Divino Amore e dei Castelli romani e alla zona di produzione del pecorino romano DOP e dei pregiati vini DOC e DOCG dell'area di Frascati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, in relazione allo stato della finanza pubblica e alla dichiarata intenzione di procedere con decisione ad operazioni di "*spending review* ", rivedere la dotazione prevista dal programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 a favore di opere autostradali di grande impegno finanziario e dubbio valore in merito alla questione dei trasporti, quali sono la tratta A12-Tor de' Cenci e la tratta corridoio tirrenico-A1, che non incontrano il favore delle comunità locali interessate e, risultano, fra l'altro, soggette a rilievi già formulati dalla Corte dei conti;
come intendano fronteggiare il pesante e, per certi versi, irreparabile, impatto paesaggistico e ambientale che deriverebbe dalla realizzazione delle stesse opere autostradali per l'agro romano, con particolare riferimento alle aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale direttamente coinvolte e ai vincoli di tutela attualmente vigenti;
come intendano fronteggiare il rischio di avvio di una procedura comunitaria di infrazione ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, in relazione al pesante impatto previsto dal progetto dell'autostrada A12-Tor de' Cenci sul SIC "sughereta di Castel di Decima";
se non ritengano opportuno sospendere e revocare le procedure di approvazione delle tratte autostradali anche in relazione agli impegni assunti dal Governo in materia di riduzione del consumo di suolo, trattandosi in questo caso della distruzione di alcune migliaia di ettari di grande valore agricolo e ambientale situati a ridosso della capitale, con il rischio di compromissione delle relative produzioni agroalimentari di pregio.
(3-00647)
PUGLISI - *Al Ministro della salute* - Premesso che il 21 gennaio 2014 a Modena si svolgerà un convegno internazionale promosso dalla fondazione "Child" che porrà all'attenzione della comunità scientifica e dell'opinione pubblica la necessità e l'urgenza di "un nuovo approccio alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, di nuovi paradigmi e nuove collaborazioni nella ricerca, nella formazione e nei servizi";
considerato che le ricerche mostrano che la maggior parte dei disturbi mentali dell'età adulta ha un esordio nell'infanzia e dell'adolescenza. L'incidenza delle malattie mentali nei giovani è oggi ben documentata e mostra come questa fascia di età sia particolarmente vulnerabile: il 75 per cento dei problemi di salute mentale, infatti, inizia prima dei 25 anni, e il 50 per cento tra i 12 e i 25 anni;

constatato che:
malgrado gli allarmanti dati epidemiologici, i trattamenti sono spesso offerti con grande ritardo e il bisogno di cure non è sempre soddisfatto. Dei giovani affetti da problemi di salute mentale solo uno su 4 riceve un aiuto professionale. Quanto agli adolescenti con disturbi mentali di maggiore gravità, solo la metà riceve delle cure; un numero ancora inferiore di loro accede a protocolli trattamentali di dimostrata efficacia. I giovani, inoltre, sembrano essere scarsamente informati sui temi della salute mentale, mostrando di avere una scarsa conoscenza della sintomatologia e delle possibilità di aiuto cui possono accedere;
sebbene siano stati fatti importanti passi avanti, i servizi di salute mentale sono ancora oggi difficilmente accessibili ad un giovane, anche quando ne ha più bisogno: lo stigma legato all'accesso ad un percorso clinico è tuttora significativo; il ricorso ai servizi è quindi limitato, tardivo o di breve durata. Le famiglie sono abbandonate alla totale solitudine nella ricerca della soluzione, della terapia, del professionista che possa restituire la speranza di una vita serena. La sindrome bipolare, che si manifesta tipicamente in adolescenza, colpisce circa 600.000 persone in Italia, e riceve molte meno attenzioni delle malattie rare;
rilevato che:
in mancanza di appropriati trattamenti, molti adolescenti sviluppano sintomatologie acute, spesso gestite in urgenza nelle strutture ospedaliere. Queste difficoltà possono divenire croniche e disabilitanti;
i disturbi mentali sono spesso associati al fallimento scolastico o allo scarso rendimento lavorativo e le difficoltà familiari si associano spesso a questi quadri psicopatologici. È stato stimato che queste conseguenze a lungo termine comportano alti costi per la società;
per questo la salute mentale dei giovani è una questione di rilevanza cruciale all'interno della comunità, e la sua effettiva gestione una priorità per il sistema sanitario del nostro Paese;
occorre che i servizi specifici rivolti ai giovani si focalizzino sugli esordi precoci dei disturbi mentali (comprendenti psicosi, disturbi dell'umore e dell'alimentazione, abuso di stupefacenti) e, dunque, sulla prevenzione e sull'intervento precoce;
dimostrato che i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di essere curati con modelli di dimostrata efficacia, colmando le evidenti lacune tra la ricerca e la pratica clinica: tuttora, infatti, molti interventi di cui è stata dimostrata l'efficacia nei contesti accademici non vengono adottati nella pratica clinica, non traducendosi in un reale miglioramento del giovane paziente. Si dia, inoltre, bisogno di nuovi approcci che integrino aspetti biologici e psico-sociali: solo portando le buone prassi tra le famiglie e nella comunità sarà possibile migliorare l'identificazione precoce e il trattamento dei giovani,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quanto il nostro Paese sta investendo nella ricerca sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti e nella ricerca di possibili cure su patologie molto diffuse come la sindrome bipolare;
che cosa intenda fare per far sì che le *best practice* individuate dalla ricerca siano effettivamente implementate nei contesti reali, tradotte in nuove culture di assistenza e verificate rispetto alla loro efficacia su popolazioni più ampie.
(3-00652)
LANZILLOTTA, DELLA VEDOVA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", prevedeva all'articolo 2, commi 12, 13 e 14, la riattivazione del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993; in particolare il comma 14 prevedeva il rinnovo della composizione del Comitato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
il 26 novembre 2013, in virtù di tali disposizioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze sono stati nominati i nuovi componenti del Comitato;
il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, è stato ritirato dal Governo a causa dell'eccessiva eterogeneità delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare;
successivamente è stato approvato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, che ha ripreso le norme più importanti contenute nel decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, ma non le disposizioni relative al Comitato permanente di cui sopra;
quand'anche con successiva disposizione si intendesse sanare gli effetti del decreto-legge non convertito, tale sanatoria potrebbe riguardare solo la permanenza del Comitato e gli atti da esso adottati limitatamente al periodo di vigenza del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;
considerato che:
la stampa ha riferito di una riunione del Comitato, successiva alla cessazione degli effetti del decreto ritirato, dedicata a Poste italiane SpA;
tale processo di privatizzazione interverrebbe prima che siano state ridefinite le condizioni di vantaggio monopolistico di cui attualmente Poste italiane SpA è titolare, come peraltro più volte segnalato dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
la decisione di privatizzare Poste Italiane SpA nella sua attuale forma di conglomerata, ovvero di separare il ramo postale da quello banco-assicurativo, avrà effetti duraturi sia sui mercati postali sia su quelli finanziari, e merita pertanto una giustificazione esplicita e pubblica,
si chiede di sapere:
a quale titolo attualmente operi il Comitato;
come il Governo intenda evitare che una rendita monopolistica sia trasferita ad eventuali soci privati;
come il Governo intenda realizzare l'obiettivo di favorire l'azionariato dei lavoratori evitando che esso si traduca in una mera rappresentanza sindacale negli organi di gestione, ma si sostanzia nell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'andamento e gestione dell'azienda.
(3-00656)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCALIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 si dichiarava lo stato di emergenza umanitaria per l'eccezionale afflusso sul territorio nazionale di cittadini provenienti dal nord Africa a seguito della "primavera araba". L'intervento umanitario è stato gestito, in attuazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e l'Unione delle Provincie d'Italia, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, è stato nominato commissario delegato per l'emergenza il capo del Dipartimento della protezione civile, il quale con apposito decreto del 3 maggio 2011 ha approvato il piano per l'accoglienza migranti;
le misure di accoglienza predisposte dalla Protezione civile sono state coordinate a livello regionale dai soggetti attuatori indicati dalle Regioni, con il compito di individuare le strutture di accoglienza, coordinare gli inserimenti delle persone e stipulare convenzioni con gli enti gestori. Oltre ad associazioni e strutture con tradizionale esperienza di tutela e accoglienza, le convenzioni potevano essere stipulate con strutture alberghiere, agriturismi, *bed and breakfast*; la convenzione impegnava l'ente gestore a garantire tutti i servizi previsti dal progetto di accoglienza e assistenza, e a trasmettere ogni mese la rendicontazione delle spese sostenute al fine di ottenerne il relativo rimborso; il costo dei servizi è stato fissato in 42,50 euro *pro die* e *pro capite*, di cui una parte destinata al rifugiato, sotto forma di *voucher* spendibili nei negozi convenzionati, l'altra per coprire le spese di vitto e alloggio;
nella Regione Lazio il soggetto attuatore ha selezionato, in modo del tutto discrezionale e senza procedure pubbliche, gli enti gestori tra cui l'Unione dei Comuni "Antica terra di lavoro" (ATL), a cui vennero affidati 200 profughi, e che appaltò tutti i servizi previsti dalla convenzione alla cooperativa "Noi";
a giugno 2013 un consigliere comunale di San Giovanni Incarico ha depositato presso le Procure della Repubblica di Cassino e Frosinone un esposto riguardante i comportamenti ritenuti penalmente

rilevanti da parte dell'ente gestore e della cooperativa, denunciando l'assenza di procedure pubbliche per l'affidamento del servizio e anomalie nella gestione delle risorse del Fondo per l'emergenza in nord Africa; nell'esposto si riporta la testimonianza diretta dei profughi circa le precarie condizioni igienico-sanitarie riservate agli ospitati e le dichiarazioni rilasciate ad una trasmissione televisiva di persone con ruoli attivi nel progetto che hanno affermato che l'Unione dei Comuni ATL non ha assicurato i servizi previsti dalla convenzione; in base a quanto si apprende dall'esposto, inoltre, risulta che nelle casse dell'ATL nei primi 6 mesi del 2011 si certificava un avanzo di amministrazione pari al 508.000 euro, cifra che non avrebbe dovuto esserci se le spese per le quali è stata presentata la mensile rendicontazione ed ottenuto il relativo rimborso fossero state quelle realmente sostenute; nel mese di giugno 2013, i dipendenti dell'Unione dei Comuni ATL assunti per l'espletamento di vari servizi, compreso quello della raccolta differenziata, ricevevano il compenso per le attività prestate dal Fondo per l'emergenza nord Africa;

considerato che:

molti dei rifugiati ospitati dall'Unione dei Comuni ATL hanno denunciato, anche con proteste pubbliche, le condizioni di estrema precarietà in cui erano costretti a vivere, alcuni di loro hanno addirittura dichiarato di non aver avuto neanche il latte per i bambini;

le forti perplessità e dubbi sulla gestione e utilizzo dei fondi stanziati per l'emergenza nord Africa avanzate dall'esposto non restano isolati, come documenta un *dossier* del settimanale "l'Espresso" del 12 ottobre 2012, in cui si evidenzia l'opacità della gestione dei fondi e l'assenza di programmi di integrazione e formazione all'interno delle strutture coinvolte;

ad appena 3 mesi dalla tragedia di Lampedusa che provocò la morte di oltre 500 profughi davanti le coste di Lampedusa, il TG2 ha trasmesso le vergognose immagini di un'inchiesta circa le condizioni e il trattamento incivile riservato ai migranti nel centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa, mentre il quotidiano "la Repubblica" ha svelato come l'accoglienza in moltissimi centri di accoglienza per i richiedenti asilo sia diventata un *business* dell'immigrazione: le cooperative vincono al ribasso le aste della gare bandite dal Ministero dell'interno e permettono che ogni centro gestito abbia condizioni di vivibilità estreme, raddoppiando e talvolta triplicando il numero delle persone ospitate, e per giunta trattenendo in qualche caso gli immigrati oltre il dovuto per continuare a incassare i fondi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa il corretto utilizzo dei fondi erogati in favore dei rifugiati ed evitare le violazioni del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;

se sia a conoscenza del bilancio dettagliato dell'ente gestore Unione dei Comuni ATL relativo alla gestione dell'emergenza nord Africa;

quali misure intenda porre in essere per i migranti che, giunti nel nostro Paese, necessitano di appropriate cure mediche e programmi di assistenza nel rispetto dei diritti e della dignità umana.

(4-01514)

RANUCCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il turismo rappresenta per l'Italia uno dei principali volani dell'economia; le bellezze naturali e paesaggistiche, il ricco patrimonio di storia, le opere d'arte e i monumenti hanno permesso all'Italia di collocarsi tra le principali mete turistiche del mondo e l'Unesco ha inserito il nostro Paese nel patrimonio mondiale dell'umanità;

la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, in sede di conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha approvato un emendamento, a prima firma dell'interrogante, per la tutela del decoro dei complessi monumentali;

le aree più prestigiose delle nostre città d'arte, ed in particolare i centri storici, oggi sono ormai invase da decine di bancarelle e camion di *souvenir*, ambulanti della gastronomia su 4 ruote e occasionali venditori di cianfrusaglie stese a terra per turisti e visitatori;

il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, prevede una modifica all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ed in particolare stabilisce che: "Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico";
considerato che:
è impensabile che i simboli del nostro Paese nel mondo, quali ad esempio il Colosseo, l'area archeologica dei Fori romani, il Pantheon e piazza di Spagna, possano offrire un'immagine vergognosamente deturpata da bancarelle e carretti ambulanti di ogni genere, non consentendo ai moltissimi turisti che vengono a visitarli da ogni continente di poterli fruire nel pieno della loro bellezza;
lo scenario di degrado al quale si assiste nei pressi dei principali siti monumentali delle città rappresenta per il nostro Paese ed in particolare per il settore del turismo un danno d'immagine ed economico non più tollerabile;
la normativa approvata stabilisce di contrastare le attività commerciali e artigianali su aree pubbliche di valore archeologico, storico e paesaggistico nonché qualsiasi altra attività commerciale non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale del Paese,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare piena e concreta attuazione a quanto previsto, a tutela del decoro dei complessi monumentali, dal decreto-legge n. 91 del 2013;
quali misure intenda attuare per ristabilire e ripristinare dignità e decoro nei siti monumentali delle nostre città d'arte, ed in particolare nei centri storici, visto il proliferare di bancarelle, di venditori ambulanti di *souvenir*, bibite, prodotti alimentari e cianfrusaglie varie, più o meno abusivi, che deturpano e sfigurano queste aree sottoposte a vincoli archeologici.
(4-01515)
RANUCCI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
Poste italiane, a seguito della liberalizzazione del mercato, ha ampliato sempre più l'area delle sue attività nel settore bancario e assicurativo, nella logistica e nell'offerta di nuovi prodotti;
quello che per molto tempo è stato considerato una sorta di "carrozzone" pubblico, strutturalmente inefficiente ed inquinato da clientelismo, è divenuto un gruppo polivalente con i conti in attivo e un crescente dinamismo;
nel dicembre 2013, il Governo ha annunciato la decisione di privatizzare Poste italiane sino al 40 per cento del capitale dell'ente, rimasto sino ad oggi di totale proprietà dello Stato; sarebbe emersa l'ipotesi di riservare una quota ai dipendenti e la possibilità per un loro rappresentante di partecipare alla *governance* della società e questo in linea con quanto già avviene nella Deutsche Post e in altri analoghi enti europei in cui lo Stato ha mantenuto il controllo azionario;
secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, il processo di privatizzazione dovrebbe cominciare nell'estate 2014 e la vendita sarà di una sola quota di minoranza di Poste italiane, mentre le controllate BancoPosta e Poste Vita non saranno sul mercato: dunque, i titolari di conti correnti BancoPosta, di

libretti postali di risparmio, di buoni fruttiferi e di assicurazioni, non diverranno clienti di società "private". Verrà messo sul mercato il 30-40 per cento delle azioni di Poste italiane, di cui almeno la metà riservata agli investitori istituzionali: si confermerebbe, quindi, la volontà dello Stato di mantenere il controllo del gruppo facendo solo entrare nuovi soci. Anche i dipendenti del gruppo diventerebbero soci in quanto verrà data loro, a titolo gratuito, una quota tra il 2 e il 5 per cento delle azioni;

considerato che:

la *holding* Poste italiane ha un valore stimato tra 10 e 12 miliardi e, nel 2012, la capogruppo ha fatto segnare un utile pari a un miliardo di euro;

per una buona riuscita dell'operazione di privatizzazione, ci sono due elementi da considerare sulla profittabilità dell'investimento e dunque per incentivare all'acquisto delle azioni: la Cassa depositi e prestiti, che, tramite convenzione con Poste italiane, gestisce i libretti ed i buoni fruttiferi postali, è parte importante del risparmio gestito in Italia, nonché delle entrate del gruppo, e i servizi postali sono chiaramente il *core business* di Poste italiane, ma la qualità delle comunicazioni, della consegna della posta e delle spedizioni lascia spesso a desiderare ed occorre che tali servizi siano migliorati, sia per maggior *appeal* e profittabilità dell'investimento, sia per la soddisfazione degli utenti,

si chiede di sapere:

quali siano i reali intendimenti in merito al processo di privatizzazione;

se il Governo non ritenga opportuno fornire maggiori e dettagliati chiarimenti circa l'*iter* e la tempistica di tale progetto;

se e come un modello di riferimento simile a quello tedesco potrebbe venire mutuato vantaggiosamente nel nostro Paese, al fine di migliorare l'espletamento dei servizi agli sportelli degli uffici postali per le quotidiane pratiche correnti degli utenti;

se sia auspicabile che, una volta andato in porto il progetto di associare i rappresentanti dei lavoratori alla *governance* di Poste italiane, quest'iniziativa abbia un seguito anche in altri settori.

(4-01516)

ARRIGONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

organi di stampa e televisioni nazionali del 15 e 16 gennaio 2014 riportano la preoccupante notizia secondo la quale ci sarebbe un istituto scolastico superiore ricostruito con i fondi del terremoto in Abruzzo che non ha le fondamenta sicure e il cui costo è stato 5 volte maggiore del prezzo reale, ovvero 248.000 euro di false fatturazioni a fronte di una spesa effettivamente sostenuta di appena 49.000 euro;

secondo le notizie apprese, nonostante questo sperpero, i lavori di "messa in sicurezza" dell'istituto per geometri "De Nino-Morandi", a Sulmona (L'Aquila), sono tutti da rifare in quanto incompleti e pericolosi, dato che, dalle prime informazioni, mancherebbero nelle fondazioni 32 micropali, sugli 80 previsti dal capitolato d'appalto, necessari per la tenuta strutturale della scuola anche in conformità con la normativa antisimica;

il *pool* di magistrati Stefano Gallo, Roberta D'Avolio e David Mancini della procura de L'Aquila ritiene infatti che ditte e pubblici funzionari compiacenti abbiano sciupato oltre 4 milioni di euro con la scusa dell'adeguamento sismico delle scuole tanto che per l'*affaire* degli istituti scolastici da mettere in sicurezza è stato chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa per tutti di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato, per il presidente della Provincia de L'Aquila, l'ex direttore generale dell'ente e per una serie di funzionari e imprenditori;

la truffa riguarderebbe 9 scuole, 6 di Avezzano e 3 nella città di Sulmona, ma il caso forse più eclatante riguarda il liceo scientifico "Pollione" di Avezzano, una scuola che l'ente Provincia ha deciso in parte di abbattere e ricostruire (i lavori sono da poco terminati) e che secondo la Guardia di finanza de L'Aquila, che insieme alla polizia e ai carabinieri del Ros ha portato avanti le indagini, non doveva essere demolita, dal momento che dalle indagini è emerso che sarebbe bastato un intervento sul tetto con una spesa di alcune decine di migliaia euro, invece di ricorrere ad una ricostruzione *ex novo* che

peserà sulle casse pubbliche per 2 milioni di euro;
il terzo filone di indagine sulle scuole riguarda l'ospitalità a peso d'oro, ovvero gli affitti pagati, sempre dalla Provincia, a strutture private per consentire il trasferimento delle scuole durante i lavori di messa in sicurezza: detti trasferimenti sarebbero stati pagati "inutilmente" in quanto i dirigenti scolastici avevano trovato soluzioni a costo zero che sono state scartate e non prese in considerazione dall'ente pubblico, che invece ha preferito pagare;
la pesante e perdurante crisi economica e finanziaria che sta interessando il nostro Paese sta causando gravi conseguenze sul sistema economico italiano, tanto che, nel corso degli ultimi anni, il Governo ha adottato a più riprese provvedimenti legislativi per ridurre i livelli di spesa pubblica allo scopo di recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della vicenda e quale sia l'opinione in merito;
se ritenga opportuno attivare con urgenza tutte le misure precauzionali atte a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone frequentanti l'edificio;
se non ritenga opportuno, anche in ragione della grave situazione economica nella quale si trova il Paese da anni e che ha determinato provvedimenti legislativi da parte del Governo finalizzati ad una revisione della spesa pubblica, predisporre tutti i controlli necessari per accertare e verificare se nei fatti esposti si profilino reati di utilizzo illegittimo di fondi e/o risorse pubbliche destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'Abbruzzo del 2009, precisando altresì se non si possa valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative per inasprire le sanzioni oggi previste per reati come quelli riportati;
quali iniziative intenda adottare per migliorare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione delle città colpite dal terremoto del 2009 in Abruzzo.
(4-01517)

REPETTI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
sulla base di elementi forniti anche dal dottor Paolo Ansaldi, già direttore finanziario del Comune di Alessandria, che in data 10 gennaio 2014 ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti, vi sono fondati motivi per ritenere che vi siano state gravi irregolarità e violazioni di legge, nonché artificiose presentazioni di dati e informazioni contabili relativamente alla situazione economico-finanziaria del Comune di Alessandria;
da tale esposto si apprende che, nell'ottobre 2013, approvando il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, il nuovo Consiglio comunale (eletto a seguito delle votazioni amministrative del maggio 2012) ha accertato la sussistenza di residui attivi per 129.065.138 euro;
mettendo a confronto il riaccertamento della massa passiva netta calcolato dall'organo straordinario di liquidazione (OSL) e il riaccertamento della massa attiva netta approvato dal nuovo Consiglio comunale (senza alcuna correzione da parte dell'OSL stessa) si evidenzia che, al 31 dicembre 2011, non sussisteva alcuna condizione di dissesto finanziario;
tale confronto, analiticamente ricostruito dalla puntuale ricognizione delle effettive situazioni di debito e credito dell'amministrazione comunale per l'anno 2011 che un soggetto terzo come l'OSL ha prodotto, invalida radicalmente la pretesa di applicare il comma 1 dell'art. 244 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al Comune di Alessandria;
l'OSL ha dimostrato che, nel 2011, il Comune di Alessandria era sicuramente in condizioni di far fronte validamente ai propri debiti liquidi ed esigibili, non emergendo alcuna situazione di squilibrio finanziario di natura strutturale;
l'audizione avvenuta il 12 giugno 2012 da parte del sindaco Maria Rita Rossa con il dirigente della ragioneria, avanti alla sezione di Controllo della Corte dei conti del Piemonte, ha generato certezze nell'organo di controllo che fino ad allora erano rimaste a livello dubitativo, grazie anche all'imponente materiale prodotto dall'Amministrazione precedente e di volta in volta certificato con relazioni dei professori Victor Ukcmar ed Elio Borgonovi, che avevano avuto modo di visionare l'intera contabilità dell'ente e di giungere alle stesse conclusioni che poi l'OSL, nel corso del 2013, ha accertato;

a quanto risulta all'interrogante, ci si troverebbe quindi di fronte ad un'audizione che ha sicuramente tratto in inganno la sezione di controllo della Corte, da parte di un sindaco in carica da una ventina di giorni, assolutamente impossibilitato a fornire una visione realistica della contabilità comunale. Ciò si constata anche da altri segnali, non ultimo il fatto che il Consiglio comunale abbia approvato il rendiconto 2011 nell'ottobre 2013, quindi impiegando ben più tempo di 20 giorni a comprendere realmente la situazione e a certificarla con un atto ufficiale. Tale approvazione è peraltro coerente con le conclusioni che la Giunta precedente aveva tratto nell'aprile 2012, adottando come proposta al Consiglio comunale uno schema di rendiconto 2011, poi non approvato dal Consiglio medesimo in quanto ormai scaduto il suo mandato e annullato dalla nuova Giunta con proprio atto; non si comprende perché, se bastavano effettivamente 20 giorni per conoscere la situazione a fondo, si sia atteso 16 mesi per proporre al nuovo Consiglio comunale quella situazione di cui si sarebbe avuta ben prima così sicura certezza;

la dichiarazione di dissesto finanziario approvata dal nuovo Consiglio comunale in data 12 luglio 2012 risulta ingiustificata e inspiegabile, peraltro non essendo supportata da adeguata ed inoppugnabile giustificazione contabile, e viziata da profili di illegittimità, che sconfinano in comportamenti dolosi, aggravati da alcuni comportamenti;

l'approvazione del rendiconto finanziario 2011 da parte del nuovo Consiglio comunale, avvenuta con 18 mesi di ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal testo unico, merita alcuni approfondimenti. La valutazione della sussistenza di residui attivi per 129.065.138 euro al 31 dicembre 2011 (convalidata dal collegio di revisione e dall'OSL) emerge nonostante la cancellazione di poste attive per ben 27.450.115 euro;

la cifra si compone di 17.842.501 euro di entrate correnti di competenza 2011 e di residui attivi di 9.607.614 euro risalenti ad esercizi finanziari precedenti lo stesso 2011. È indispensabile sottolineare che la parte più consistente dei 17.842.501 euro (cioè 15.018.802) è il risultato della gara europea per l'affidamento della concessione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Alessandria;

la gara, bandita a maggio 2011, si è conclusa, senza alcuna contestazione, a dicembre 2011 con l'aggiudicazione ad un'impresa italiana quotata alla borsa di Milano (IREN SpA), per oltre 40 milioni di euro. La cifra di 15.018.802 euro è invece il controvalore monetario del corrispettivo che il vincitore della gara europea si era impegnato a pagare immediatamente e contestualmente all'inizio dell'attività (cioè entro il 2012). Violando la procedura di gara europea per l'aggiudicazione (e per l'eventuale revoca) della concessione di servizi pubblici, il nuovo Consiglio comunale ha inspiegabilmente annullato la gara e cancellato l'entrata di 15.018.802 euro dal rendiconto 2011. Da tale decisione emerge un profilo di grave danno erariale subito dal Comune di Alessandria;

con riferimento alla cancellazione dei residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario 2011 (quantificati in 9.607.614 euro), la parte più consistente, cioè 7.500.000, e riferita all'annullamento di un credito del Comune nei confronti di un'impresa italiana della grande distribuzione organizzata (Coopsette), come corrispettivo di oneri risalenti ad un accordo di programma sottoscritto in precedenza tra Comune e ditta;

tale cancellazione risulta ingiustificata e inspiegabile, perché la lottizzazione dell'area oggetto dell'intervento urbanistico regolato appunto dall'accordo di programma è attualmente nella fase conclusiva e quindi in grado di produrre tutti gli effetti giuridici previsti, a cominciare proprio dall'adempimento finanziario sottoscritto da Coopsette;

il fatto grave è rappresentato da una cancellazione di un residuo attivo non giustificata da atti amministrativi diretti a modificare la situazione giuridica (si badi, bilaterale) che l'aveva prodotta. Al di là delle motivazioni, anche la decisione relativa ai residui configura profili di illegittimità e di danno erariale;

infine, fanno parte dei 27.450.115 euro di poste attive cancellate, 4.931.313 euro afferenti a ruoli di entrate proprie, tributarie e contravvenzionali, ritenute viziate da errori contabili formali. Il fatto grave è che, registrando oggettive difficoltà nel riscuotere ruoli di entrate di questa natura, il nuovo

Consiglio comunale ha deciso di liquidare la società di esazione dei tributi comunali ("Altri", acronimo di Alessandria tributi) costituita proprio nel corso del 2011 per preparare l'amministrazione alla separazione da Equitalia SpA nei tempi previsti dalla normativa vigente. Come sopra sottolineato, la decisione di cancellare 27.450.115 euro di residui attivi ha privato di tale importo la massa attiva (quantificata comunque, senza tali residui, in 129.065.138 euro negli atti contabili ufficiali approvati dalla nuova amministrazione comunale);
senza tale cancellazione, l'ammontare della massa attiva risulterebbe largamente superiore alla massa passiva calcolata dall'OSL e le condizioni di squilibrio finanziario rimangono ulteriormente e pesantemente non dimostrate. La pervicace volontà della nuova amministrazione comunale di dimostrare la condizione di dissesto finanziario da addebitare all'amministrazione precedente ha generato decisioni che hanno oggettivamente prodotto gravi danni erariali nei confronti del Comune di Alessandria;
sarebbero dunque molte le questioni che inclinano ad una divergente lettura della realtà contabile del Comune di Alessandria e tante quelle che porterebbero ad individuare profili di illegittimità, quando non di dolosa violazione di legge e di danno erariale,
si chiede di sapere, alla luce di questi gravi fatti e considerazioni, quali siano le determinazioni che i Ministri in indirizzo intendano assumere relativamente al dissesto del Comune di Alessandria e alle motivazioni reali che l'hanno determinato.
(4-01518)

MANCONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il signor Lucio Bertè arriva a Roma il 5 dicembre 2013 nel pomeriggio per partecipare ad un'iniziativa radicale non violenta di sensibilizzazione rivolta a papa Francesco relativa al cimitero paleocristiano di Milano, a rischio di smantellamento per far posto a un parcheggio per auto; dell'iniziativa viene immediatamente informato via posta elettronica dalla segretaria del Partito radicale, onorevole Rita Bernardini, il direttore della sala stampa vaticana padre Lombardi; il signor Bertè provvede inoltre a imbucare il testo del comunicato con le ragioni della iniziativa non violenta nella speciale cassetta delle lettere al papa presso l'ufficio mobile delle Poste vaticane;
dopo essersi recato presso la sede del Partito radicale per scrivere "Radicali per sant'Ambrogio" su un ombrello argentato di 100 centimetri di diametro, il signor Bertè raggiunge piazza S. Pietro, e, su indicazione degli agenti di pubblica sicurezza, si colloca alla fine di via della Conciliazione, all'altezza del passaggio pedonale che segna il confine con la piazza con due transenne fisse in ferro tubolare;
appende alle transenne tre cartelli con il collare di stoffa e apre a terra l'ombrello argentato con il *logo* "Radicali per Sant'Ambrogio"; sui tre cartelli è scritto: sul primo "NO parking against Christian Martyrs", sul secondo "I martiri hanno scritto l'Editto di Milano", e sul terzo "Cimitero ad Martyres: un luogo per pregare, meditare, riflettere, in religioso silenzio";
i primi a fermarsi sono due religiosi filippini, un seminarista e padre Jess, che fa raccontare la storia del cimitero "ad Martyres", esprime la sua solidarietà e annuncia le sue preghiere per il successo dell'iniziativa; quindi il signor Bertè trascorre la prima notte su una panchina di travertino;
la mattina del 6 arriva la Polizia locale alla quale Bertè consegna il comunicato stampa del 4 dicembre con la spiegazione della sua iniziativa di sensibilizzazione non violenta. Gli agenti chiedono se abbia avvisato la Questura di Roma ed egli risponde di non averlo ritenuto necessario perché è da solo, che però di solito avvisa per cortesia e per avere la protezione delle forze dell'ordine, per cui promette loro di telefonare alla figlia per farle inviare alla Questura via *e-mail* il comunicato stampa e le sue scuse. Poche decine di minuti dopo la figlia del signor Bertè gli conferma di aver eseguito quanto le era stato richiesto;
il 7 dicembre, dopo la seconda notte all'aperto, alle 7.00 il signor Bertè si reca ad un bar a 50 metri dal "presidio" per bere il primo dei tre cappuccini giornalieri del digiuno radicale. Lì si ferma per una ventina di minuti a conversare con monsignor Abruzzese, sacerdote statunitense a Roma, il quale si mostra solidale con l'iniziativa radicale per il giardino della memoria dei martiri cristiani e per la valorizzazione della loro "normalità" di uomini e donne e promette al signor Bertè le sue preghiere di

sostegno;
al ritorno in piazza, l'ombrello con il *logo* risulta sparito, per cui nel pomeriggio il signor Bertè deve tornare presso la sede del Partito radicale per preparare un cartello sostitutivo di 70 x 100 cm. con la stessa scritta "Radicali per Sant'Ambrogio". La sera torna a S.Pietro e fissa il nuovo cartello ad una delle transenne e trascorre la terza notte con i senza tetto che di consueto arrivano ai portici in cima a via della Conciliazione tra le 21 e le 21.30, orario in cui i volontari distribuiscono da mangiare e le bevande calde;
l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, verso le 8.30 il signor Bertè viene avvicinato da un furgone della Polizia di Roma Capitale che gli dice che deve staccare il cartello attaccato con lo *scotch* alla transenna in ferro tubolare a fianco del passaggio pedonale. Bertè spiega loro di non poterlo staccare perché è l'unico segno di riconoscimento dei radicali per Sant'Ambrogio che rappresenta come portavoce conducendo l'azione pubblicamente. Preso atto della risposta, gli agenti della Polizia locale vanno via senza insistere;
verso le 9 arriva un'auto della pubblica sicurezza. Un funzionario della Questura lo invita a togliere il cartello; il signor Bertè ripete quindi anche al funzionario di pubblica sicurezza che non può toglierlo perché sta conducendo un'iniziativa preannunciata, che non sarebbe stata più identificabile. Precisa poi che in precedenza il nome dei radicali per Sant'Ambrogio era scritto su di un ombrello argentato aperto e appoggiato al marciapiede, più ingombrante del cartello attaccato, ma che il giorno prima era stato rubato. Il funzionario conferma che sull'ombrello non avrebbe avuto nulla da ridire proprio perché non era fissato. Il problema non sono neanche i cartelli al collo o quelli appoggiati, ma solo quello fissato alla transenna con lo *scotch*. Il signor Bertè ripete che comunque non ritiene di poterlo togliere spontaneamente o per ordine ricevuto perché è la sua identificazione e comunque non dà fastidio al passaggio dei pedoni, anche se si rende conto di incorrere nella violazione dell'art. 650 del codice penale per disobbedienza all'ordine dell'autorità;
a quel punto il funzionario della Questura ordina agli agenti di prelevare tutto il materiale e di caricarlo in macchina. Poi fa togliere al signor Bertè la giacca e svuotare tutte le tasche. Lo fa perquisire in mezzo alla strada e gli chiede se ha con sé delle armi. Il signor Bertè dichiara di avere un taglierino nella borsa-carrello e viene quindi caricato in auto e portato al commissariato Borgo;
presso il Commissariato il signor Bertè insiste perché nel verbale sia inserita la denuncia *ex* art. 650 del codice penale, che consentirebbe di portare in sede penale la causa del cimitero ad Martyres. Dopo 3 ore il signor Bertè viene rilasciato, e preannuncia che sarebbe tornato nella postazione da dove era stato prelevato, attenendosi alle indicazioni ricevute, cioè senza cartelli fissi;
il 10 dicembre, dopo la quinta notte tra i senza tetto, il signor Bertè torna al suo posto, sul passaggio pedonale di via della Conciliazione, e attende l'arrivo delle forze dell'ordine, con il cartello al collo, per "timbrare" il cartellino della sua presenza e ufficializzare la notte di "presidio" passata all'aperto;
per prima, verso le 7.15, arriva un'auto dei carabinieri e il signor Bertè prende l'iniziativa di presentarsi insistendo per essere identificato e registrato, cosa che viene fatta, anche attraverso un collegamento telefonico con il comando. Tornato al passaggio pedonale, dopo un po' arrivava un furgone con gli agenti della Polizia locale. Dopo le 9 arriva la Polizia di Stato. Dopo i saluti e le spiegazioni, gli agenti chiamano il loro comando. Finita la telefonata ordinano al signor Bertè di togliersi il cartello, lo caricano sull'auto con il carrello della spesa che gli fa da valigia-ufficio e lo portano ancora al commissariato Borgo;
stesso rituale del giorno 8, con il verbale di sequestro e la nomina del difensore, anche se questa volta in maniera apparentemente ingiustificata, dato che una persona sola può andare o stare dove vuole con un cartello al collo senza dover chiedere o informare nessuna autorità. Egualmente ingiustificata appare una nuova contestazione dell'art. 650 del codice penale, dato che in questa occasione non c'è stato un ordine a cui il signor Bertè abbia disobbedito;
il signor Bertè chiede che vengano raccolte sue spontanee dichiarazioni e viene accontentato. Annuncia che sarebbe andato in Questura per avere chiarimenti e sanare eventuali malintesi con l'ufficio di gabinetto del questore. Gli agenti affermano che in Questura lo avrebbero portato loro, e

così avviene, solo che invece che dal capo di gabinetto lo fanno entrare al reparto anticrimine dove gli notificano il foglio di via obbligatorio per Milano, da eseguirsi entro 24 ore e con diffida dal tornare a Roma per 2 anni senza autorizzazione. Il signor Bertè si rifiuta di firmare la notifica perché la ritiene non corrispondente al vero e priva delle informazioni raccolte e verbalizzate dagli altri poliziotti i giorni 8 e 10 dicembre;
in conclusione, il signor Bertè lamenta di essere stato privato di un forte mezzo di persuasione quale il presidio continuo, giorno e notte, in prossimità di piazza S. Pietro, con un grave danno all'efficacia della sua azione politica e dei suoi diritti di cittadino. Il recente episodio del compleanno di papa Francesco festeggiato con i senza tetto di piazza S. Pietro, contattati dal suo elemosiniere, dimostrerebbe che il foglio di via gli avrebbe impedito di contattare una persona direttamente collegata al papa e di raggiungere il suo obiettivo di informare il pontefice dell'esistenza del caso del cimitero ad Martyres di Milano,
si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno giustificato il provvedimento adottato dal questore di Roma in danno del signor Bertè.
(4-01519)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in 5 anni in Veneto il tasso di disoccupazione è quasi triplicato, dall'8,4 per cento nel 2007 si è passati al 23,7 per cento nel 2012. Quasi uno su 4 dei giovani attivi è senza lavoro. I dati fotografano una regione e un Paese in grave difficoltà che necessita immediatamente di un intervento strutturale ed attivo;
il piano italiano "Garanzia giovani" e l'avvio delle procedure amministrative finalizzate all'erogazione dei fondi europei è un ottimo inizio. Ma l'esclusione di 4 province venete dall'accesso ai fondi, solo perché il loro tasso di disoccupazione non raggiunge la soglia del 25 per cento pur sfiorandola, sembra essere una grave ingiustizia;
nelle stesse province infatti il problema occupazionale è ugualmente preoccupante e la penalizzazione causata dall'esclusione da un piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile risulta essere troppo alta;
il Veneto ha fatto meglio di altre regioni sul fronte dell'orientamento, della formazione e dell'integrazione tra scuola e lavoro, ed escludere delle province solo in base ad un'indagine statistica è una valutazione di grande responsabilità,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di attuare per reperire ulteriori fondi da stanziare alle province escluse dai finanziamenti europei in prospettiva di un avvio di piani occupazionali formativi a sostegno dei giovani senza lavoro.
(4-01520)

DE PIETRO, Maurizio ROMANI, SIMEONI, TAVERNA, ORELLANA, MUSSINI, CASALETTO, SCIBONA, SERRA, PUGLIA, BLUNDO, MARTELLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'utilizzo della tecnologia dei LED (acronimo dell'inglese *light-emitting diode*, diodo ad emissione di luce) si sta diffondendo sempre più nel campo dell'illuminazione di ambienti, sia esterni che interni, per via delle caratteristiche di elevata efficienza energetica, data dal rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla sorgente LED e la potenza elettrica assorbita;
la luce è una radiazione elettromagnetica, visibile dall'occhio umano, di lunghezza d'onda compresa tra un minimo di circa 360-400 nanometri ed un massimo di circa 760-830 nanometri, in grado di indurre effetti biologici sugli organi del corpo umano esposti, cioè la cute e gli occhi;
alcuni di questi effetti biologici possono essere benefici, o comunque essenziali per l'organismo (è il caso del fenomeno della visione), mentre altri possono tradursi in condizioni di danno per la salute in funzione di diversi parametri, tra i quali le lunghezze d'onda in gioco, l'intensità della radiazione incidente sul corpo, la durata dell'esposizione;
considerato che:
le lampade a LED presentano alcune caratteristiche particolari dal punto di vista dei possibili rischi per

la salute;
esse sono, infatti, caratterizzate da un'elevata radianza (una misura della "brillantezza" della sorgente) dovuta alle dimensioni molto ridotte della superficie emissiva e da uno spettro di lunghezze d'onda talvolta fortemente spostato verso la regione blu dell'intervallo spettrale del visibile;
l'elevata radianza, o più precisamente l'elevata luminanza (una grandezza fisica correlata alla radianza che tiene conto delle proprietà delle diverse lunghezze d'onda di stimolare il fenomeno della visione), aumenta la capacità di abbagliamento, consistente in una riduzione della funzionalità visiva, che può essere di due tipi, "debilitante" o "fastidiosa";
a causa della sua modalità di alimentazione elettrica, la luce del LED può presentare fluttuazioni rapide e di grande ampiezza, legata al fatto che i LED hanno una bassissima persistenza che è spesso impercettibile dal sistema visivo. In una situazione di movimento o in spazi confinati con variazioni periodiche di contrasto, può essere responsabile di effetti stroboscopici i quali possono avere un diretto impatto sulla salute, sulle prestazioni visive e sulla sicurezza (abbagliamento, emicrania, crisi epilettiche per soggetti a rischio, aggravamento della crisi di vertigine, dislessia o sindromi di fibromialgia e fatica cronica);
gli effetti sanitari connessi all'esposizione alla luce emessa da tali lampade sono dunque principalmente a carico dell'occhio nelle sue diverse strutture (principalmente la cornea, il cristallino e la retina) con particolare interessamento proprio a carico della retina, sulla quale la luce viene focalizzata dall'apparato diottrico dell'occhio (cornea, umor acqueo, cristallino, corpo vitreo), aumentando di diversi ordini di grandezza la potenza per unità di area rispetto a quella incidente a livello della cornea, con la possibile induzione di danni dovuti a meccanismi di tipo termico o fotochimico a seconda della particolare composizione spettrale (cioè quali lunghezze d'onda compongono il fascio luminoso) della luce;
nel caso dell'abbagliamento debilitante, principalmente connesso a un'eccessiva luminanza della sorgente, può essere resa istantaneamente difficoltosa la visione degli oggetti;
tale condizione è transitoria per via del riflesso naturale di avversione all'esposizione ad una luce intensa che comporta la chiusura delle palpebre e il movimento della testa volto ad allontanare l'occhio dal fascio di luce incidente;
trattandosi di una condizione reversibile, questo tipo di abbagliamento non rappresenta di per sé un danno per la salute, ma può implicare rischi indiretti per la sicurezza per via della possibilità di incidenti;
l'abbagliamento fastidioso, connesso all'eccessivo contrasto tra sorgenti e superfici riflettenti di differente luminosità, produce una sensazione sgradevole pur non disturbando la visione degli oggetti;
tale condizione, se protratta per lunghi periodi, può essere causa di *stress*, difficoltà di concentrazione, affaticamento visivo;
l'elevata radianza, inoltre, associata alle intense componenti nella regione blu dello spettro di emissione (non solo per quanto riguarda i LED che emettono esclusivamente luce blu, ma anche nel caso delle lampade LED "a luce fredda"), può rendere non trascurabile il rischio dei danni alla retina di natura fotochimica;
tenuto conto che:
la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha emanato delle linee guida in cui sono stati fissati dei limiti di esposizione per la prevenzione dei rischi per la salute connessi alle esposizioni alle radiazioni ottiche, ivi compresi i danni da luce blu;
i limiti fissati dall'ICNIRP sono stati recepiti nella direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), e sono stati di conseguenza recepiti a livello nazionale nel decreto legislativo n. 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
le linee guida dell'ICNIRP sono inoltre alla base della norma tecnica nazionale CEI EN 62471:2010 (identica alla norma europea EN 62471:2008) "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di

lampada" che prevede metodi di misura e di classificazione in 4 classi di rischio e, anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta attualmente lo stato dell'arte in termini di informazioni sulla sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade (comprese le lampade a LED);

la problematica specifica delle lampade LED è stata esaminata da un gruppo di lavoro riunito dall'agenzia AFSSET (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro) che si è fusa nel luglio 2010 con l'agenzia AFSSA (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti), per formare l'agenzia ANSES (Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro);

tra i risultati ottenuti dal gruppo di lavoro, pubblicati nel rapporto dell'ANSES "Effets sanitaires des systèmes d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED)" dell'ottobre 2010, vi sono alcune considerazioni meritevoli di particolare interesse;

vi sono rischi connessi ad una luminanza troppo elevata: secondo i dati riportati dal gruppo di lavoro, alcuni LED di un solo watt di potenza disponibili per l'utilizzo domestico danno luogo a luminanze superiori a 10 milioni di candele al metro quadrato, quando una luminanza di sole 10.000 candele al metro quadrato è generalmente considerata fastidiosa. Esiste perciò un rischio concreto di abbagliamento, con possibili conseguenze indirette sulla sicurezza degli osservatori. Per questi motivi, secondo il gruppo di lavoro non è accettabile la commercializzazione di dispositivi a base di LED per l'illuminazione domestica che non siano tali da schermare la vista diretta degli stessi LED da parte degli utilizzatori;

vi sono rischi connessi alla luce blu: alcuni membri del gruppo di lavoro hanno effettuato presso i propri laboratori misure sperimentali di un certo numero di dispositivi a LED, comunemente disponibili sul mercato, al fine di classificarli secondo la già citata norma europea EN 62471:2008 che prevede i seguenti gruppi di rischio: gruppo 0 (esente da rischi), gruppo 1 (rischio basso), gruppo 2 (rischio moderato), gruppo 3 (rischio elevato). È risultato che alcuni dispositivi LED utilizzati molto comunemente, anche per l'illuminazione, appartengono al gruppo 2 a causa degli elevati valori di radianza ponderata secondo lo spettro d'azione del danno da luce blu (grandezza che tiene conto della diversa efficacia nell'indurre il danno da parte delle varie componenti spettrali della luce). Il gruppo di lavoro conclude: "l'arrivo sul mercato dei LED per l'illuminazione rappresenta una svolta senza precedenti: è la prima volta che delle sorgenti classificate nel gruppo di rischio 2 sono accessibili al grande pubblico, in vista di applicazioni domestiche e per di più senza indicazioni dei rischi";

alcuni individui della popolazione sono particolarmente a rischio: sono state identificate categorie di persone particolarmente a rischio, o per particolari caratteristiche oftalmiche che le rendono maggiormente sensibili al danno in quanto particolarmente esposte. Tra le prime sono stati identificati i bambini (il cui cristallino, soprattutto prima degli 8 anni di età, filtra poco la luce blu), le persone prive del cristallino naturale, quelle affette da alcune patologie retiniche e chi assume farmaci fotosensibilizzanti. Particolarmente esposti sono invece i lavoratori addetti in particolari settori di attività, quali (senza pretesa di esaustività) gli installatori di impianti per l'illuminazione, i lavoratori dell'industria dello spettacolo, gli addetti ai controlli di qualità in particolari industrie, il personale di sala operatoria, gli addetti alla fototerapia, gli addetti a particolari trattamenti estetici;

l'ANSES ha fatto proprie le raccomandazioni del gruppo di lavoro finalizzate alla protezione della popolazione, tra le quali: a) limitare la possibilità di mettere sul mercato lampade LED ad uso domestico, o comunque accessibili alla popolazione generale, ai LED appartenenti ai gruppi di rischio 0 e 1, limitando l'utilizzo di LED appartenenti ai gruppi di rischio superiori agli usi professionali; b) i fabbricanti dovrebbero ideare dei sistemi che non permettano la visione diretta del fascio luminoso emesso dai LED, al fine di evitare i rischi connessi all'abbagliamento; c) proteggere in modo specifico i bambini e le altre categorie particolarmente sensibili al rischio, per esempio vietando l'utilizzo di sorgenti di luce emittenti una forte componente blu (per esempio la lampade a "luce fredda") nei luoghi frequentati dai bambini o nei giocattoli; d) definire dei mezzi di protezione adeguati per i lavoratori particolarmente esposti; e) prevedere un'etichettatura relativa alle caratteristiche dei LED, in

particolare il gruppo di rischio, anche ai fini dell'informazione per i consumatori; f) nel caso di gruppo di rischio superiore a 0, valutare una distanza di sicurezza oltre la quale non è presente un rischio fotobiologico, e notificarla in maniera leggibile ai consumatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la problematica emergente legata alla diffusione delle lampade LED, in relazione ai possibili rischi per la salute e la sicurezza delle persone, sia rilevante, e se pertanto intenda promuovere un approfondimento tecnico-regolatorio affinché in Italia vengano applicate raccomandazioni analoghe a quelle contenute nel rapporto dell'ANSES;

quali azioni di prevenzione della tutela della salute intenda porre in essere al fine di approfondire, valutare, disciplinare e limitare precauzionalmente, ove necessario, con provvedimenti *ad hoc*, la commercializzazione e l'impiego in ambienti e infrastrutture pubbliche di lampade a LED indiziate di una possibile incidenza dannosa delle emissioni luminose sulla salute e sulla sicurezza umana, recependo le raccomandazioni suggerite dall'ANSES;

come intenda agire, in particolare, per l'uso dei LED in ambito stradale per gli impianti semaforici, le illuminazioni in galleria, i fari delle automobili, in situazioni che richiedono comunque un'esposizione obbligata della retina durante la conduzione di autoveicoli.

(4-01521)

COLLINA, MARCUCCI, DI GIORGI, DE MONTE, PAGLIARI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, CUCCA, GOTOR, MASTRANGELI, ASTORRE, RICCHIUTI, IDEM - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

dopo alcuni mesi un cui si sono susseguite brevi chiusure, dalla data del 26 luglio 2013 all'archivio di Stato della città di Faenza (Ravenna) è del tutto inaccessibile;

nel 1957 il Comune di Faenza e le opere pie depositarono i loro archivi presso l'archivio di Stato, unificando, in tal modo, 3 imponenti fondi. Il nuovo archivio di Stato di Faenza veniva istituito nell'ambito di una sezione della biblioteca comunale della città ma gestito autonomamente. A differenza degli altri archivi della regione Marche, gestiti a livello provinciale, l'archivio di Stato di Faenza è una sezione distaccata dell'archivio di Ravenna, analogamente a quanto avviene per l'archivio di Imola che è collegato con quello di Bologna;

fino al mese di agosto 2013 relativamente al personale e all'orario di apertura la situazione degli archivi di Stato dell'Emilia-Romagna era la seguente: Ravenna, 4 dipendenti, 33 ore a settimana; Imola, 8 dipendenti, 39 ore a settimana; Cesena, 9 dipendenti, 42 ore a settimana; Forlì, 7 dipendenti; Faenza, 2 dipendenti, 28 ore a settimana;

considerato che:

la chiusura dell'archivio è senz'altro da attribuire alla grave carenza di organico che non consente all'archivio la prosecuzione di tutte le importanti attività fin ora svolte con estrema competenza, oltre all'erogazione di servizi fondamentali per il territorio;

un gruppo di ricercatori della città sarebbe disponibile a cooperare con l'archivio di Stato di Faenza mediante una forma di supporto volontario, sulla base di convenzioni da stipulare in base alle leggi esistenti. A tal fine, iniziative analoghe sono già state attivate, negli anni '80, in alcune città quali Ferrara, Massa, Torino e Vercelli;

nell'archivio si conserva la memoria storica della città e del territorio come l'archivio storico comunale, l'archivio notarile, le congregazioni religiose, i dati di riferimento degli ospedali e molto altro;

anche l'archivio diocesano risulta chiuso da mesi e Faenza rischia di perdere la propria identità storica, anche in ragione dei molti ricercatori di altre città che spesso vengono a compiere i loro studi nella città;

considerato, inoltre, che la soluzione del problema dovrebbe spettare all'amministrazione statale e i cittadini da tempo auspicano che si possa tornare alla normalità con il ripristino del servizio istituzionale,

si chiede di sapere quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere a tutela dell'archivio di Stato di Faenza, ai fini della sua riapertura, anche in riferimento ai servizi per i cittadini.

(4-01522)
MUNERATO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la difficoltà di approvvigionamento di alcuni farmaci è un fenomeno iniziato due anni or sono e da allora sono gravi i disagi per i pazienti, anche in ragione del fatto che nella maggior parte dei farmaci in questione sono medicinali salvavita;
la prima pubblica denuncia sulla grave situazione che si registrava, anche nelle farmacie venete, è dei primi giorni del 2011 mentre l'ultima reca la data del 25 marzo 2013;
la carenza di medicinali nel ciclo distributivo costringe le farmacie a ripetute ed estenuanti ricerche prima di poter ottenere anche poche unità del farmaco richiesto, creando evidente disagio per i cittadini a seguito dei lunghi tempi di attesa;
tra le possibili cause di questo fenomeno vi è certamente l'esportazione parallela di farmaci che, destinati al mercato italiano, vengono invece dirottati verso altri Paesi, e nella maggioranza dei casi si tratta di farmaci utilizzati nella cura di patologie importanti, come ipertensione, diabete, morbo di Parkinson, depressione, ansia, con gravi disagi ai danni dei cittadini;
il vantaggio per chi opera nel mercato parallelo è esclusivamente di natura economica dal momento che l'esportazione avviene solo per quei farmaci che in Italia hanno un prezzo al pubblico in farmacia inferiore rispetto a quello di altri Paesi, come, ad esempio, un farmaco molto utilizzato per la malattia del Parkinson costa alla farmacia in Italia un sesto di quanto pagato in Germania;
la normativa europea sul libero scambio, tuttavia, sembra consentire la creazione di questo "doppio binario" sul quale questi farmaci corrono poi dall'Italia verso il nord Europa dal momento che l'importazione parallela di un medicinale in Europa è una forma di scambio in seno al mercato interno fondata sull'articolo 28 del trattato della Comunità europea;
secondo alcuni analisti del settore, è stimato che il mercato delle importazioni parallele dei farmaci rappresenti circa il 7 per cento del mercato farmaceutico europeo per un valore complessivo di circa 14 miliardi di euro annui, e che all'interno dell'Unione molti Governi incentivano la pratica dell'importazione parallela perché vedono in essa la prospettiva di una riduzione consistente della spesa farmaceutica, sebbene, tuttavia, la causa principale del fenomeno non debba essere ricercata nell'esportazione parallela quanto nell'effetto distorsivo causato dal contingentamento dei farmaci più costosi da parte delle aziende produttrici;
la situazione è diventata tanto insostenibile da spingere nei giorni scorsi Federfarma Roma a presentare un esposto alla Procura della Repubblica proprio per denunciare le gravi carenze sul territorio e l'irreperibilità per lunghi periodi di alcuni farmaci, in particolar modo quelli innovativi, ad elevato valore terapeutico, ad alto costo e senza un equivalente alternativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti all'interno delle proprie competenze e in sinergia con tutti gli operatori coinvolti nella filiera al fine di regolamentare in modo più stringente l'esportazione dei farmaci.
(4-01523)
URAS, DE PETRIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il pagamento della cassa integrazione in deroga e dei sussidi di mobilità è effettuato con sistematico ritardo, che non risulta essere imputabile a problemi di natura tecnica;
realtà regionali particolarmente critiche come la Sardegna patiscono in modo significativo gli effetti sociali connessi alla mancata puntuale erogazione dei trattamenti in deroga sia per il numero dei lavoratori interessati sia per la situazione di profonda crisi economica e sociale che attraversa l'isola;
considerato inoltre che:
pare che non sia stato ancora definito l'accordo Stato-Regioni per il 2014 e pertanto risulta ancora incerto l'importo delle assegnazioni finanziarie spettanti alla Sardegna per il pagamento delle indennità di cassa integrazione e mobilità in deroga;
la situazione in Sardegna, in relazione all'andamento dell'occupazione, è di assoluta difficoltà, in tutti i territori ed in modo particolare nei comuni delle aree industriali colpite da una progressiva e selvaggia de-industrializzazione e da processi di delocalizzazione gestiti, purtroppo, in modo rassegnato dalle

autorità nazionali e regionali,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che impediscono un'accelerazione nei pagamenti dei trattamenti dovuti;
quali motivazioni siano alla base del ritardo delle assegnazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione sarda;
infine, quale sia l'entità di tali assegnazioni per il 2014.
(4-01524)
GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
è previsto l'arrivo in Italia di due navi danesi giungenti dalla Siria, con a bordo 350 tonnellate di armi chimiche;
esse avrebbero ricevuto un rifiuto sia dalla Francia sia dall'Albania per l'approdo nei rispettivi Paesi;
sembrerebbe che l'Italia invece abbia dato risposta affermativa alla richiesta americana;
il porto auspicato dal Governo italiano, per ospitare il passaggio del carico pericoloso, sarebbe quello di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
si chiede di sapere:
se il Governo italiano abbia offerto la propria disponibilità al passaggio del carico per un porto situato sul territorio italiano e se il porto in questione sia quello di Gioia Tauro;
quali siano le ragioni di tale scelta e se non ritenga di assumere ogni opportuna iniziativa per evitare l'approdo nel porto italiano delle navi siriane.
(4-01525)
GIROTTO, CASTALDI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'ENEA ha la responsabilità di datore di lavoro per le attività delle basi situate nelle aree polari del programma nazionale delle ricerche in Antartide (PNRA) e quindi è anche responsabile della sicurezza del personale presso la base italiana;
negli anni della gestione commissariale la funzione di datore di lavoro dell'ENEA è stata delegata a diversi soggetti, ovvero prima ai responsabili dei dipartimenti, poi ai responsabili dei centri e ultimamente di nuovo (circolare commissariale n. 89 del 13 gennaio 2014) ai responsabili delle unità tecniche;
il responsabile storico dell'unità tecnica Antardite, Massimo Frezzotti, è stato recentemente sostituito in data 24 ottobre 2013,
si chiede di sapere:
se risulti se il cambio continuo delle procedure abbia influenzato il livello di sicurezza ed in particolare se la delega della funzione di datore di lavoro sia avvenuta nel rispetto dei dettami del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", ovvero se i datori di lavoro delegato abbiano avuto le deleghe finanziarie e le capacità di spese necessarie per garantire gli interventi di sicurezza;
se la gestione della sicurezza del lavoro sia adeguata agli *standard* del decreto legislativo n. 81 del 2008 o se sia stata compromessa dai tagli della conduzione commissariale;
se corrisponda al vero che la sostituzione del dottor Frezzotti sia avvenuta in seguito alle sue segnalazioni relative ai problemi sulla gestione della sicurezza nel progetto Antartide.
(4-01526)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-00648, dei senatori Scalia e Lucherini, sulla stabilizzazione dei lavoratori LSU di competenza della Regione Lazio;
6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-00650, del senatore Ruvolo, sulla soppressione dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Licata (Agrigento);

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00654, del senatore Bignami ed altri, sugli edifici scolastici oggetto di contratti di locazione con enti privati;

3-00655, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla realizzazione di parcheggi interrati in aree di interesse storico a Piacenza e Reggio Emilia;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00653, del senatore Scibona ed altri, sul personale in trasferta di Alitalia;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-00645, del senatore Ruvolo, sulla destinazione dei fondi alle zone franche urbane;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00649, della senatrice Manassero ed altri, per il bando di sostanze chimiche pericolose in indumenti, giocattoli e articoli per bambini;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00646, del senatore Di Biagio ed altri, sulle attività agricole nella "terra dei fuochi".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.